RACCOLTA

DEGLI

ATTI UFFICIALI DEL GOVERNO

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI, ECC.

PUBBLICATI NEL REGNO D'ITALIA

NELL'ANNO **1876.**

TOMO XXV.

SESTO DELLA SERIE SECONDA.

MILANO

COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA

1876.

INDICE NUMERICO

alle Leggi e dei Reali Decreti promulgati nell'anno 1876, secondo trovansi nella Raccolta Ufficiale degli Atti di Governo del Regno d'Italia (Serie 2.ª), ...rispondenza del numero di pagina in cui rispettivamente sono riportati ne... volume.

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina
2898	1281	2924	42	2950	91	2976	
2899	2	2925	89	2951	23	2977	
2900	1282	2926	19	2952	23	2978	
2901	49	2927	34	2953	92	2979	
...2	49	2928	4	2954	110	2980	
...03	1281	2929	92	2955	86	2981	
...04	4	2930	59	2956	43	2982	
...05	48	2931	60	2957	35	2983	
...06	50	2932	61	2958	26	2984	
...07	52	2933	60	2959	44	2985	
[illegible]	53	2934	62	2960	129	2986	
[illegible]	54	2935	63	2961	42	2987	
...0	29	2936	61	2962	25	2988	
...1	30	2937	16	2963	1281	2989	
...12	58	2938	88	2964	26	2990	
...13	101	2939	17	2965	110	2991	
...14	11	2940	18	2966	102	2992	
...15	53	2941	45	2967	106	2993	
[illegible]	33	2942	90	2968	103	2994	
[illegible]	117	2943	20	2969	30	2995	
[illegible]	56	2944	93	2970	1282	2996	
[illegible]	56	2945	91	2971	66	2997	
...0	136	2946	118	2972	101	2998	
...21	4	2947	89	2973	102	2999	
...22	1281	2948	100	2974	68	3000	
...23	1281	2949	58	2975	105	3001	

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina
3002	152	3041	235	3080	242	3119	292
3003	180	3042	1281	3081	1281	3120	342
3004	128	3043	1281	3082	1282	3121	265
3005	132	3044	1281	3083	241	3122	266
3006	126	3045	1281	3084	1281	3123	1281
3007	131	3046	1281	3085	1281	3124	279
3008	104	3047	1282	3086	1281	3125	289
3009	153	3048	230	3087	1281	3126	1282
3010	125	3049	245	3088	1282	3127	391
3011	1282	3050	240	3089	1282	3128	385
3012	136	3051	222	3090	269	3129	375
3013	1281	3052	227	3091	291	3130	375
3014	1281	3053	223	3092	267	3131	390
3015	1281	3054	191	3093	266	3132	308
3016	1281	3055	224	3094	274	3133	342
3017	1281	3056	186	3095	268	3134	308
3018	1281	3057	185	3096	274	3135	293
3019	156	3058	224	3097	274	3136	313
3020	151	3059	207	3098	293	3137	313
3021	116	3060	229	3099	294	3138	314
3022	150	3061	235	3100	341	3139	290
3023	156	3062	238	3101	1281	3140	290
3024	161	3063	244	3102	1281	3141	312
3025	150	3064	254	3103	1281	3142	316
3026	169	3065	273	3104	1281	3143	390
3027	252	3066	253	3105	1281	3144	529
3028	157	3067	250	3106	1281	3145	1254
3029	152	3068	260	3107	1281	3146	1255
3030	154	3069	277	3108	1281	3147	373
3031	154	3070	268	3109	1281	3148	374
3032	159	3071	236	3110	1281	3149	368
3033	159	3072	1282	3111	276	3150	375
3034	180	3073	238	3112	265	3151	294
3035	181	3074	1281	3113	262	3152	1282
3036	182	3075	1281	3114	269	3153	1282
3037	182	3076	1281	3115	295	3154	350
3038	184	3077	1281	3116	276	3155	394
3039	202	3078	1282	3117	278	3156	398
3040	192	3079	1282	3118	292	3157	503

NUMERO		NUMERO		NUMERO	
della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina
3158	502	3197	534	3236	591
3159	502	3198	526	3237	596
3160	504	3199	526	3238	597
3161	374	3200	577	3239	598
3162	391	3201	500	3240	599
3163	453	3202	515	2241	1282
3164	376	3203	501	3242	1282
3165	378	3204	410	3243	1282
3166	416	3205	586	3244	1282
3167	530	3206	536	3245	1282
3168	393	3207	586	3246	592
3169	531	3208	509	3247	1282
3170	392	3209	510	3248	1282
3171	376	3210	538	3249	599
3172	377	3211	511	3250	593
3173	585	3212	515	3251	600
3174	393	3213	517	3252	641
3175	394	3214	519	3253	642
3176	505	3215	521	3254	601
3177	401	3216	524	3255	601
3178	504	3217	512	3256	594
3179	401	3218	535	3257	594
3180	531	3219	536	3258	602
3181	417	3220	537	3259	603
3182	508	3221	538	3260	611
3183	402	3222	587	3261	595
3184	408	3223	588	3262	1282
3185	1282	3224	588	3263	1282
3186	1282	3225	527	3264	1282
3187	1282	3226	528	3265	604
3188	414	3227	528	3266	1282
3189	500	3228	529	3267	1282
3190	509	3229	589	3268	1282
3191	501	3230	577	3269	1282
3192	1282	3231	582	3270	605
3193	1282	3232	584	3271	695
3194	513	3233	589	3272	606
3195	513	3234	590	3273	603
3196	532	3235	590	3274	695

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina
3314	731	3354	1282	3394	1282	3434	785
3315	754	3355	775	3395	1282	3435	1282
3316	732	3356	1282	3396	1282	3436	1008
3317	730	3357	1282	3397	1282	3437	1008
3318	755	3358	1282	3398	1282	3438	1008
3319	756	3359	1282	3399	1282	3439	1282
3320	849	3360	775	3400	1282	3440	863
3321	756	3361	852	3401	863	3441	1045
3322	759	3362	855	3402	1282	3442	1029
3323	760	3363	1282	3403	1282	3443	1030
3324	733	3364	778	3404	1282	3444	1020
3325	734	3365	1282	3405	1282	3445	1039
3326	738	3366	1282	3406	1282	3446	1034
3327	761	3367	1282	3407	1282	3447	1034
3328	761	3368	1282	3408	1282	3448	1040
3329	762	3369	1282	3409	1282	3449	1041
3330	763	3370	1282	3410	1282	3450	1050
3331	764	3371	779	3411	1282	3451	824
3332	765	3372	855	3412	1282	3452	1003
3333	849	3373	856	3413	1282	3453	1005
3334	1185	3374	856	3414	1282	3454	1006
3335	766	3375	857	3415	1282	3455	1007
3336	1004	3376	858	3416	1282	3456	845
3337	1004	3377	860	3417	1282	3457	845
3338	767	3378	859	3418	1282	3458	1011
3339	766	3379	861	3419	1282	3459	1011
3340	767	3380	1002	3420	1282	3460	1017
3341	768	3381	1282	3421	1282	3461	1020
3342	772	3382	1282	3422	1282	3462	868
3343	850	2383	1282	3423	1282	3463	1010
3344	771	3384	1282	3424	1282	3464	1012
3345	773	3385	1282	3425	1282	3465	1013
3346	772	3386	1282	3426	1282	3466	1007
3347	778	3387	1282	3427	1282	3467	1021
3348	851	3388	1282	3428	1282	3468	1014
3349	774	3389	1282	3429	1282	3469	1017
3350	851	3390	1282	3430	1282	3470	1018
3351	1282	3391	1282	3431	1282	3471	1023
3352	1282	3392	1282	3432	862	3472	1018
3353	1282	3393	1282	3433	840	3473	1028

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina	della Raccolta	della pagina
3474	1024	3514	1281	3554	1145	3594	1167
3475	1025	3515	1281	3555	1165	3595	1169
3476	1025	3516	1281	3556	1168	3596	1169
3477	1026	3517	1281	3557	1172	3597	1172
3478	1015	3518	1281	3558	1173	3598	1193
3479	1019	3519	1281	3559	1174	3599	1205
3480	1042	3520	1070	3560	1186	3600	1242
3481	1083	3521	1068	3561	1128	3601	1175
3482	1033	3522	1069	3562	1138	3602	1171
3483	1036	3523	1070	3563	1145	3603	1184
3484	1036	3524	1065	3564	1143	3604	1185
3485	1036	3255	1067	3565	1144	3605	1178
3486	1036	3526	1114	3566	1281	3606	1186
3487	1036	3527	1071	3567	1281	3607	1268
3488	1036	3528	1072	3568	1281	3608	1241
3489	1081	3529	1073	3569	1281	3609	1245
3490	1030	3530	1073	3570	1281	3610	1255
3491	1044	3531	1074	3571	1281	3611	1245
3492	1055	3532	1074	3572	1281	3612	1250
3493	1061	3533	1075	3573	1281	3613	1204
3494	1057	3534	1155	3574	1281	3614	1187
3495	1062	3535	1121	3575	1281	3615	1196
3496	1063	3536	1119	3576	1281	3616	1197
3497	1057	3537	1124	3577	1281	3617	1199
3498	1064	3538	1125	3578	1281	3618	1243
3499	1063	3539	1126	3579	1149	3619	1283
3500	1066	3540	1160	3580	1149	3620	1255
3501	1042	3541	1118	3581	1149	3621	1253
3502	1043	3542	1120	3582	1149	3622	1248
3503	1043	3543	1281	3583	1149	3623	1248
3504	1048	3544	1281	3584	1119	3624	1273
3505	1048	3545	1281	3585	1149	3625	1276
3506	1048	3546	1281	3586	1149	3626	1284
3507	1047	3547	1281	3587	1151	3627	1246
3508	1047	3548	1281	3588	1151	3628	1250
3509	1045	3549	1281	3589	1176	3629	1278
3510	1056	3550	1281	3590	1153	3629	1307
3511	917	3551	1123	3591	1154	(*bis*)	
3512	1060	3552	1127	3592	1154		
3513	1281	3553	1123	3593	1166		

INDICE CRONOLOGICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO

(Anno 1876 — Tomo XXV — 6.° della Serie 2.°)

GENNAIO

FEBBRAJO

FEBBRAJO

FEBBRAJO

25 - 2999 - Soppressione posto biblioteca universitaria di Cagliari, pag. 153.
25 - 3000 - Idem biblioteca universitaria di Pavia, pag. 179.
25 - 3001 - Idem biblioteca universitaria di Pisa, pag. 153.
25 - 3002 - Idem biblioteca Riccardiana di Firenze, pag. 152.
25 - 3003 - Idem biblioteca universitaria di Genova, pag. 180.
25 - 3004 - Impiegati biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma; incorporazione nella medesima della biblioteca del Collegio Romano, pag. 128.
25 - 3005 - Fondazione Virginia Sacchetti e Caterina Carfagni in Cingoli, pag. 132.
25 - 3006 - Scavi e musei dell'isola di Sicilia, pag. 126.
25 - 3007 - Riordinamento scuola d'arte in Venezia, pag. 131.
25 - 3022 - Impiegati biblioteca Brancacciana di Napoli, pag. 150.
25 - Istruzione casse di risparmio scuole, società ed associazioni filantropiche, pag. 337.
27 - 2980 - Variazione interesse Buoni del Tesoro, pag. 57.
28 - 2975 - Personale ufficio idrografico R. marina, pag. 105.
28 - Tassa di registro sugli atti esteri, pagina 784.
29 - 2967 - Funzionari Corti di cassazione del regno, pag. 106.
29 - Marche da bollo ai certificati di verificazione periodica dei pesi e delle misure, pag. 197.
... - Decisioni ministeriali legge notariato, pag. 84.

MARZO

2 - 2969 - Emissione biglietti consorziali da una lira e da due lire, pag. 30.
2 - 2970 - Circoscrizione collegio elettorale di Levanto, pag. 1282.
2 - 2977 - Consorzio irriguo costituitosi in Borgo San Martino (Alessandria), pag. 57.
2 - 2978 - Prelevamenti fondo spese impreviste, pag. 103.
2 - 3008 - Soppressione comune di Rocchette in Sabina unito a quello di Torri in Sabina, pag. 104.
2 - 3023 - Derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti, pag. 156.
2 - 3024 - Regolamento armamento navi dello Stato, pag. 161.
2 - Passaporti per l'estero ad emigranti, pag. 197.

MARZO

5 - D. M. - Emissione biglietti consorziali di una lira, pag. 95.
5 - 2978 - Annullamento deliberazione in ordine alle tasse comunali, rivendite, esercizi, vetture e domestici, pag. 108.
5 - 2981 - Regolamento esecuzione leggi pesi e misure, pag. 109.
5 - 2991 - Concambio obbligazioni ferrovie romane, pag. 113
5 - 3009 - Istituzione nave scuola fuochisti, pag. 133.
5 - 3025 - Distacco frazioni comune di Montaione unite a quello di Castelfiorentino, pag. 150.
5 - 3026 - Regolamento ginnasi e licei, pag. 169.
5 - 3028 - Commissioni conservatrici monumenti d'arte e d'antichità, pag. 157.
5 - 3031 - Ammissione scuola italiana di archeologia, pag. 154.
5 - 3035 - Pedaggio strada provinciale di Valle d'Arni, pag. 181.
5 - Divieto incarico cancellieri perizie giudiziali, pag 355.
6 - Discorso d'inaugurazione della seconda sessione della XII legislatura del Parlamento nazionale, pag. 1.
6 - Ricerche regnicoli dimoranti esteri paesi, pag. 99.
9 - 3010 - Dazi speciali di consumo concessi al comune di Messina, pag. 125.
9 - 3020 - Contabilità spese comune di Cornigliano, pag. 151.
9 - 3021 - Inscrizione rendita consolidata per liquidazione asse ecclesiastico, pag. 116.
9 - 3039 - Derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti, pag. 207.
9 - Accettazione di infanti esteri nei Brefotrofi del regno, pag. 226.
9 - Vendita boschi cedui dell'asse ecclesiastico; valutazione legname sopraesistente, pagina 353.
10 - Sigillo notari, archivi e consigli notarili, pag. 139.
10 - Ammissione all'istituto tecnico, pagina 129.
10 - Competenza spesa mentecatti, pagina 198.
10 - Riscossione imposte dirette sui beni enfiteutici di cui il demanio ha il dominio diretto, pag. 361.
11 - Tasse di segreteria spettanti ad uffici governativi, pag. 200.
12 - D. M. - Ritiro dagli istituti di emissione dei propri biglietti da 50 centesimi, pagina 96.
12 - 2988 - Regolamento scuole di farmacia, pag. 119.

MARZO

12 – 3042 – Promozioni impiegati amministrazione centrale e provinciale, pag. 136.
12 – 3036 – Pedaggio ponte fiume Aventino, pag. 182.
12 – 3037 – Osservatorii astronomici mantenuti dallo Stato, pag. 182.
12 – 3056 – Dipendenza Scuola allievi guardie di sicurezza pubblica, pag. 186.
12 – 3057 – Direttore scuola allievi guardie di sicurezza pubblica, pag. 185.
13 – D. M. – Prestito libri biblioteche governative, pag. 144.
14 – Indennità d'alloggio ai pretori, pagina 203.
15 – Rimpatrio minorenni occupati in professioni girovaghe, pag 356.
15 – Notari con esercizio ristretto a determinati atti e in date circoscrizioni, pag. 1235.
16 – 2982 – Proroga circolazione e vendita tabacchi nell'isola di Sicilia, pag. 109.
16 – 2983 a 2987 – Convocazione collegi elettorali di Fossano – di Porto Maurizio – di Messina – di Cagli – di Livorno, pag. 1281.
16 – 3011 – Circoscrizione del collegio elettorale di Lacedonia, pag. 1282.
16 – 3029 – Commissione conservatrice oggetti d'arte in Roma, pag. 152.
16 – 3030 – Collegio convitto *Principe di Napoli* in Assisi, pag. 154.
16 – 3033 – Scuola di disegno operai di Reggio Emilia, pag. 159.
16 – 3034 – Personale scuola di disegno operai di Reggio Emilia, pag. 180.
16 – 3038 – Comitato forestale in Udine, pag. 184.
16 – 3039 – Dazi speciali concessi ai comuni di Venezia, Murano e Malamocco, pagina 202.
17 – Indennità d'alloggio ai pretori, pagina 203.
18 – Servizio cassa depositi e prestiti, pagina 204.
19 – 3032 – Stipendio prefetto biblioteca nazionale di Milano, pag. 159.
19 – 3040 – Soppressione posti Corte dei conti, pag. 192.
20 – Dimissioni del Consiglio dei ministri, pag. 208.
25 – Nomina di un nuovo Gabinetto, pagina 209.
26 – 3051 – Liquidazione asse ecclesiastico in Roma, pag. 222.
28 – 3055 – Indennità ai titolari delle legazioni, pag. 224.
28 – Esposizione del programma ministeriale, pag. 209.
28 – Istruzioni strade comunali obbligatorie, pag. 539.
30 – 3013 a 3018 – Convocazione collegi elettorali di Militello in Val di Catania – Ariano – Iseo – Stradella – Alba e Salerno, pagina 1281.
30 – 3027 – Nomina dei conciliatori, vice-conciliatori e vice-pretori comunali, pag. 232.
30 – 3052 – Rendita consolidata iscritta a favore Giunta liquidatrice asse ecclesiastico in Roma, pag. 227.
30 – 3053 – Concessione dazi comune di Varallo, pag. 223.
30 – 3058 – Accademia di Belle Arti di Parma, pag. 224.
31 – Uso carni di suini attaccati dalla chachessia idatigina o panicatura, pag. 270.
... – Decisioni circa la legge sul notariato, pag. 140.

APRILE

1 – Malleveria contabili demaniali gestione e riscossione rendite del Fondo pel culto, pagina 284.
1 – Riassunto norme che regolano le casse postali di risparmio, pag. 344.
2 – 3041 – Convocazione elettori Camera di commercio di Ancona, pag. 235.
2 – 3060 – Conversione beni immobili di enti morali ecclesiastici, pag. 229.
2 – 3062 – Concessioni d'acqua forza motrice, ecc., pag 238.
2 – 3067 – Convitto nazionale Marco Foscarini di Venezia, pag. 250.
3 – Tassa comunale di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, pag. 278.
4 – Norme di condotta politica del ministro dell'interno, pag. 216.
5 – Istituti e scuole tecniche; miglioramento istituzione, pag. 284.
6 – Renitenti di leva arrestati o costituitisi, pag. 242.
7 – Intendimenti del ministro delle finanze, pag. 217.
8 – 3042 a 3044 – Convocazione collegi elettorali di Ceva – Potenza – Corleto Perticara, pag. 1281.
8 – Espropriazione cauzioni prestate da esattori in rendita pubblica, pag. 286.
10 – 3045 – Convocazione collegio elettorale di Comacchio, pag. 1281.
10 – Norme strade comunali obbligatorie, pag. 539.
11 – Esami ammissione e promozione impieghi di 1.ª e 2.ª categoria, pag. 228.
11 – Strade comunali obbligatorie con lavori ad economia, pag. 546.

APRILE

MAGGIO

MAGGIO

MAGGIO

GIUGNO

tari riassoldati con premio licenziati dal servizio, pag. 378.

18 – 3174 – Istituti assimilati alle università nei rapporti col volontariato militare, pag. 393.

18 – 3175 – Fabbricazione, ecc., dei tabacchi in Sicilia, pag. 394.

18 – 3176 – Concambio titoli redimibili dello Stato, pag. 505.

18 – 3178 – Strade provinciali di Ascoli Piceno, pag. 504.

18 – 3205 – Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc., pag. 586.

18 – 3211 – Consorzio irriguo costituitosi in Rosasco, pag. 511.

20 – Insegnamento italiano scuole secondarie classiche, pag. 652.

20 – Classificazione doganale bastoni fucili armi insidiose, pag. 653.

21 – 3155 – Classificazione funzionari magistratura giudicante e pubblico ministero Corti d'appello, tribunali, ecc., pag. 394.

21 – 3157 – Promozione grado superiore ufficiali ammessi a giubilazione, pag. 503.

21 – 3158 – Concessione dazi comune di Bosa, pag. 502.

21 – 3159 – Simile di Treviso, pag. 502.

21 – L. 3177 – Spese lavori arsenale militare marittimo di Spezia, pag. 401.

21 – L. 3179 – Convalidazione prelevamenti fondo spese impreviste, pag. 401.

21 – 3180 – Vendita beni dello Stato, pagina 531.

21 – 3182 – Composizione consiglio dei ragionieri, pag. 508.

21 – L. 3188 – Estirpamento secca esistente nel porto di Palermo, pag. 414.

21 – 3206 – Concessioni d'acque per forza motrice, ecc., pag. 536.

21 – 3207 – Concessioni d'acque per forza motrice, ecc., pag. 586.

22 – D. M. – Circolazione biglietti consorziali definitivi da lire cinque e da lire dieci, pag. 378.

23 – D. M. – Conteggio rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento, pag. 596.

23 – Fotografia monumenti e oggetti d'arte, pag. 653.

24 – Termine fissato agli impiegati per raggiungere la residenza, pag. 576.

24 – Stati utenti pesi e misure, pag. 984.

26 – Ex-militari provvisti di pensione pel servizio prestato come riassoldati con premio, pag. 654.

27 – Richieste pubblicazioni matrimoni italiani all'estero, pag. 654.

28 – Licenze per lo smercio di polveri piriche e cartuccie metalliche, pag. 782.

GIUGNO

29 – L. 3181 – Riscatto ferrovie Alta Italia, pag. 417.

30 – L. 3183 – Modificazione alcuni articoli codice di procedura penale, pag. 402.

30 – L. 3184 – Modificazioni alle norme riguardanti il giuramento, pag. 408.

30 – 3185 a 3187 – Circoscrizione collegi elettorali di Verbicaro – di San Severino Marche – di Atessa, pag. 1282.

30 – L. 3189 – Abolizione diritto doganale di riesportazione (ostellaggio), pag. 500.

30 – L. 3194 – Esposizione internazionale marittima di Napoli, pag. 513.

30 – L. 3195 – Pubblicazione foglio periodico atti amministrativi e annunzi legali, amministrativi e giudiziari, pag. 513.

30 – L. 3201 – Lavori sistemazione del Tevere, pag. 500.

30 – L. 3202 – Esercizio bilancio dello Stato anno 1876, pag. 515.

30 – 3203 – Vendita lotti beni già ecclesiastici, pag. 501.

30 – L. 3204 – Legge organica milizia territoriale, pag. 410.

30 – 3208-3209 – Asse ecclesiastico in Roma, pag. 509.

30 – 3217 – Personale delle preture urbane istituite in Catania e Palermo, pag. 512.

30 – 3218 – Distacco frazione comune di Majerà aggregata a quello di Diamante, pagina 535.

30 – 3221 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Venezia, pag. 538.

30 – 3222 – Conservazione oggetti d'arte, ecc., in Foggia, pag. 587.

30 – 3224 – Strade provinciali di Napoli, pag. 588.

30 – 3229 – Confini comuni Caramanico e Santa Eufemia a Majella, pag. 589.

LUGLIO

1 – L. 3191 – Modificazione bilancio lavori pubblici 1876, pag. 501.

2 – Concorso a premi per le latterie sociali, pag. 782.

3 – Esercizi pubblici – Revoca della circolare 4 settembre 1874, pag. 655.

5 – Discipline regolamento ferrovie a cavalli (Tramways strade pubbliche), pag. 1289.

7 – 3192-3193 – Circoscrizione collegi elettorali di Cassino – di Corleto Perticara, pagina 1282.

7 – 3197 – Esami aspiranti impieghi amministrazione centrale e provinciale, pag. 534.

7 – L. 3212 – Ritenuta stipendi e mag-

LUGLIO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

25 – 3321 – Discipline reintegrazione grado militari di terra e di mare, ecc., pag. 756.
25 – 3322 – Commissione reintegrazione gradi militari, ecc., pag. 759.
25 – Tassa esercenti levatrici ammissione esame pratico, pag. 969.
26 – 3302 – Circoscrizione collegio elettorale di Larino, pag. 1282.
26 – 3306-3307 – Circoscrizione collegi elettorali di Teano – di Riccia, pag. 1282.
26 – 3318 – Distacco di frazione comune di Montaione unita a quello di Castelfiorentino, pag. 755.
26 – 3319 – Sede municipale comune di Nocera Superiore, pag. 756.
26 – 3320 – Unione soppresso comune di Monte Santa Maria in Sabina a quello di Toffia, pag. 849.
29 – Facilitazione distillazione alcool dal vino, pag. 974.
30 – 3332 – Strade provinciali di Cremona, pag. 765.

SETTEMBRE

... – Soppressione quarta classe complementare nelle scuole tecniche, pag. 979.
1 – 3317 – Concessione dazi comune di Ravenna, pag. 730.
1 – 3325 – Modificazione alcuni articoli regolamenti esecuzione legge imposta sui redditi di ricchezza mobile, pag. 734.
1 – 3327 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Siena, pag. 761.
1 – 3330 – Pedaggio transito sul ponte Sinello, Chieti, pag. 763.
1 – 3331 – Unione al comune di Torricella in Sabina del soppresso comune di Oliveto, pag. 764.
1 – 3335 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Brescia, pag. 766.
1 – 3336 – Simile in Aquila, pag. 1004.
1 – 3337 – Idem in Cuneo, pag. 1004.
1 – 3340 – Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc., pag. 767.
1 – 3542 – Gradi e paghe guardie di pubblica sicurezza, pag. 1120.
2 – 3341-3342-3343 – Prelevamenti fondo spese impreviste, pag. 768, 772 e 850.
5 – Istruzioni pubblicazione foglio periodico e foglio annunzi delle prefetture, pagina 989.
8 – 3323 – Proibizione importazione uve fresche, intatte o pigiate, pag. 760.
8 – 3324 – Modificazioni regolamento esecuzione legge tassa macinazione, pag. 733.

SETTEMBRE

8 – 3328-3329 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Pavia ed in Lecce, pag. 761 e 762.
8 – 3344 – Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, pag. 771.
8 – 3345 – Concambio obbligazioni Società ferrovie romane, pag. 773.
8 – 3346 – Servitù militari magazzini da polveri eretti piazza di Cagliari, pag. 772.
8 – 3347 – Simile di Sassari, pag. 778.
8 – 3348 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Napoli, pag. 851.
8 – 3349 – Nuova denominazione comune di Ariena, pag. 774.
8 – 3374 – Concessioni acqua per forza motrice, ecc., pag. 856.
9 – Deprezzamento dell'argento, pag. 909.
9 – Depositi espropriazione utilità pubblica e depositi cauzioni prestate imputati ammessi a libertà provvisoria, pag. 976.
10 – Diritto Consoli esteri presenziare visita bastimenti appartenenti rispettiva nazione, pag. 969.
13 – L. 3326 – Tassa bollo contratti di Borsa, pag. 738.
13 – 3339 – Concessione dazi comune di Reggio Emilia, pag. 766.
13 – 3355 – Proroga sezione Parlamento, pag. 775.
13 – 3462 – Regolamento applicazione legge contratti di Borsa, pag. 868.
14 – D. M. – Notificazione atti conservazione catasto, pag. 1147.
15 – Norme compilazione, ecc., foglio annunzi legali, pag. 992.
15 – Modificazioni art. 51 e 52 regolamento macinato, pag. 969.
16 – Interpretazione art. 44 e 45 regolamento notariato, pag. 971.
17 – 3350 – Strade provinciali di Benevento, pag. 851.
17 – 3351 a 3354 – Circoscrizione collegi elettorali 2.° di Verona – di Feltre – di Tregnago – di Cagli, pag. 1282.
17 – 3360 – Attribuzioni commissariati generali dipartimenti marittimi, pag. 775.
17 – 3375 – Modalità e forme biglietti istituti di emissione emessi conto proprio, pagina 857.
17 – 3454 – Conservazione opere d'arte, ecc., in Bergamo, pag. 1006.
17 – 3455 – Idem in Piacenza, pag. 1007.
17 – 3456 – Idem in Como, pag. 846.
17 – 3457 – Idem in Padova, pag. 846.
17 – 3463 – Idem in Mantova, pag. 1010.
19 – Diritti segreteria appalti viabilità obbligatoria, pag. 985.
20 – Vigilanza agenti emigrazione, pag. 973.
21 – Tassa di bollo dichiarazioni e polizze

SETTEMBRE

di deposito nelle casse dei depositi e prestiti per indennità di espropriazione, pag. 985.

21 – Uso barche assegnate sorveglianza doganale, pag. 1079.

22 – 3356 a 3359 – Circoscrizione collegi elettorali di Grosseto – di Marostica – di S. Arcangelo di Romagna – di Palmanova, pagina 1282.

22 – 3363 – Circoscrizione collegio elettorale di Legnago, pag. 1282.

22 – 3371 – Consorzio irriguo in Frassineto Po, pag. 779.

22 – 3372 – Concessione dazi comune di Bondeno, pag. 855.

22 – 3373 – Prelevamenti fondo spese impreviste, pag. 856.

22 – 3376 – Razione viveri Stato-Maggiore R. navi, ecc., pag. 858.

22 – 3379 – Ordinamento collegio-convitto Tolomei di Siena, pag. 861.

22 – 3451 – Regolamento licei e ginnasi del regno, pag. 824.

22 – 3452 – Istituzione ginnasi in Velletri e Viterbo, pag. 1003.

22 – 3458 – Conservazione opere d'arte, ecc. in Catanzaro, pag. 1011.

22 – 3459 – Idem in Sondrio, pag. 1011.

22 – 3460 – Idem in Salerno, pag. 1017.

22 – 3461 – Idem in Reggio Calabria, pagina 1020.

27 – Obbligo prestazione d'opera costruzione e sistemazione strade comunali obbligatorie pei funzionari giudiziari e amministrativi, pag. 988.

27 – Informazioni e notizie dai regi Consoli all'estero, pag. 982.

28 – Riordinamento servizio vaglia consolari, pag. 908.

28 – D. M. – Sostituzione biglietti da centesimi 50 consorzio istituti di emissione, pagina 847.

OTTOBRE

1 – Misure di vetro e di terra cotta, pagina 1079.

2 – 3361 – Amnistia diversi reati e contravvenzioni, pag. 852.

2 – 3362 – Condono pene pecuniarie registrazione locazioni d'immobili, pag. 855.

2 – Istruzioni per prestiti ai corpi morali, pag. 995.

2 – Atti e provvisioni emanate da vescovi non riconosciuti civilmente, pag. 975.

3 – 3364 – Scioglimento Camera dei deputati, pag. 778.

OTTOBRE

3 – 3365 a 3370 – Circoscrizione collegi elettorali 2.° di Verona – di Tirano – di Tricarico – di Tregnago – di Pontedera – di Martinengo, pag. 1282.

3 – 3377 – Zona servitù militari magazzino polveri di Ascoli Piceno, pag. 860.

3 – 3378 – Interpretazione art. 13 e 14 convenzione consolare coi Portogallo, pagina 859.

3 – 3380 – Ordinamento scuola allievi macchinisti regia marina, pag. 1002.

3 – 3381 a 3385 – Circoscrizione collegi elettorali di Cesena – di Vicopisano – di Tregnago – di Lacedonia – di Lacedonia(*bis*), pagina 1282.

3 – 3452 – Prelevamenti fondo spese impreviste, pag. 862.

3 – 3453 – Modifiche armamento Naviglio dello Stato, pag. 1005.

3 – 3464 – Personale stabilimenti scientifici università di Genova, pag. 1012.

3 – 3465 – Idem di Napoli, pag. 1013.

3 – 3466 – Idem di Siena, pag. 1007.

3 – 3467 – Idem di Pisa, pag. 1021.

3 – 3469 – Idem di Palermo, pag. 1017.

3 – 3470 – Idem di Roma, pag. 1018.

3 – 3471 – Idem di Cagliari, pag. 1023.

3 – 3472 – Idem di Modena, pag. 1018.

3 – 3527 – Distacco frazioni comune di Casarza unite a quello di Nè, pag. 1071.

4 – Contravvenzioni legge registro per contratti verbali e scritture private d'affitto non autenticate, condono penali incorse, pag. 1080.

6 – 3401 – Contravvenzioni fabbricazione birra, pag. 863.

6 – 3474 – Concambio obbligazioni società ferrovie romane, pag. 1024.

7 – Inefficacia ingiunzioni ineseguite oltre 180 giorni dalla intimazione, pag. 1233.

7 – Beni espropriati per debiti d'imposte, pag. 1290.

8 – 3386 a 3400 – Circoscrizione collegi elettorali di Grosseto – di Asola – di Leno – di Tolmezzo – di Leno – di Recco – di Nola – di Campagna – di Pontedera – di Mondovì – di Sora – di Riccia – di Casale Monferrato – di Capaccio – di Gavirate, pag. 1282.

8 – 3402 a 3411 – Circoscrizione collegi elettorali di Cairo Montenotte – Mercato S. Severino – Mirandola – Castelnuovo ne'Monti – Giulianova – Savona – Corleto Perticara – – Agnone – Rocca S. Casciano – S. Nicandro Garganico, pag. 1282.

8 – 3434 – Regolamento generale universitario e regolamenti speciali delle varie facoltà universitarie e delle scuole di applicazione per gli ingegneri, pag. 785.

8 – 3443 – Instituzione università di Pa-

OTTOBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Discorso d'inaugurazione della seconda Sessione della XII Legislatura del Parlamento Nazionale fatto da S. M. il Re il giorno 6 *marzo* 1876.

Signori Senatori, signori Deputati,

L'anno trascorso da che io mi ritrovai in mezzo a Voi, deve esserci cagione di conforto e di speranza. Le condizioni interne furono buone; le relazioni estere pienamente cordiali.

L'obbligo di adempiere un patto internazionale con un Sovrano amico, maturò nel mio Governo l'idea del riscatto delle ferrovie. L'Italia affronta con ardire un problema gravissimo, che già da tempo occupa i Governi ed i Parlamenti delle Nazioni più civili. Vi sarà presentato un trattato coll'Austria-Ungheria e un progetto di legge per l'acquisto e l'esercizio delle ferrovie principali del Regno, e per provvedere i capitali necessari a compierle.

Sebbene una così grande innovazione arrechi qualche aggravio al Tesoro, pure io confido che in questa Sessione per la prima volta si potrà pareggiare l'entrata e la spesa dell'anno, senza aumentare le imposte.

Il buon volere col quale si prosegue l'opera delicata e paziente della revisione daziaria, d'accordo colla Francia, la Svizzera e l'Austria-Ungheria, mi persuade che durante la Sessione potranno esservi presentati nuovi trattati di commercio. È mio desiderio che siano emendati i difetti rilevati dalla esperienza, vantaggiato l'Erario, aperto ai prodotti italiani più ampio e più sicuro mercato, serbando incolumi i principii del libero scambio.

Alcune leggi importanti per l'ordinamento della giustizia, per la istruzione sopra tutto popolare, per la riforma tributaria ed amministrativa, non poterono essere votate nella scorsa Sessione. Ho ordinato al mio Governo di riproporvele, e le raccomando alla vostra sollecitudine.

Ho potuto io medesimo nei campi d'istruzione scorgere con altero compiacimento i progressi del nostro esercito. È tempo di rivolgere un pensiero più sollecito alla marina, che merita, come l'esercito, l'affetto del paese e le cure del Parlamento.

Mio supremo voto è di dare all'Italia quella legittima fiducia nelle sue forze che mantiene salda l'indipendenza e assicura la tutela dei propri diritti.

Signori Senatori, signori Deputati.

L'Italia ebbe una conferma delle sue buone relazioni internazionali nella visita dell'Imperatore d'Austria-Ungheria e dell'Imperatore di Germania. Io fui sommamente lieto di ospitarli. Venezia e Milano si mostrarono degne interpreti del sentimento della Nazione.

In quelle dimostrazioni di cordiale amicizia fra i Sovrani vi era il pegno della simpatia duratura fra i Popoli.

La insurrezione nella Erzegovina e nella Bosnia diede luogo a negoziati fra le Potenze garanti della integrità dell'Impero Ottomano. Ho creduto conveniente di prendervi parte per ristabilire d'accordo con esse la tranquillità nell'Oriente ed assicurare le sorti delle popolazioni cristiane.

S. M. il Sultano accolse di buon grado le proposte fattegli a questo fine. Io auguro che la pronta e fedele esecuzione delle annunziate riforme varrà a pacificare quelle contrade e a preparare loro un migliore avvenire.

L'Italia adempirà ai suoi doveri di grande potenza, contribuendo coi Governi amici al mantenimento della pace. Intenta a svolgere le sue libere istituzioni e la sua prosperità, essa saprà usare la propria influenza in modo da procacciarsi il rispetto e la fiducia delle nazioni civili.

R. D. n. 2899. — *Avvocati ammessi a patrocinare avanti le due sezioni di Corte di cassazione in Roma.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 9 della legge 12 dicembre 1875, num. 2837 (Serie 2.ª), e l'articolo 14 del Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852 (Serie 2.ª), relativi all'istituzione di due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma;

Nell'intento di togliere ogni dubbio intorno agli avvocati che deb-

bono ritenersi ammessi a patrocinare avanti le sezioni di Corte di cassazione suindicate;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli avvocati iscritti nell'albo delle attuali Corti di cassazione sono ammessi a patrocinare davanti alle sezioni di Cassazione istituite in Roma.

Art. 2. L'albo degli avvocati ammessi a patrocinare davanti alle sezioni suddette sarà formato dalle sezioni stesse, entro sei mesi dalla loro istituzione, secondo le norme stabilite dall'articolo 59 della legge 8 giugno 1874, num. 1938 (Serie 2.ª), sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

D. M. — Interesse sulle somme depositate nella cassa dei depositi e prestiti.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270; - veduta la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*; - veduto il regolamento approvato col regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, ed il decreto ministeriale 12 dicembre 1875 che determina gli interessi sulle somme depositate alle casse di risparmio postali; - veduto il parere del consiglio permanente di amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, e quello della commissione di vigilanza in data 18 e 24 dicembre 1875, - determina:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1876 sulle somme depositate nella cassa dei depositi e prestiti, è fissato come segue:

1.° *Nella ragione del 4 9926 per cento al lordo, e del 4 30 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile*: - *a*) Per i depositi volontari dei privati, corpi morali, e pubblici stabilimenti; - *b*) per i depositi per premio di riassoldamento, e per surrogazioni nell'armata di mare; - *c*) per i depositi per affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.; - 2.° *Nella ragione del 4 0637 per cento al lordo, e del 3 50 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile*, per i depositi di cauzioni dei contabili, impresari, affittuari e simili; - 3.° *Nella ragione del* 3 0188

per cento al lordo, e del 2 60 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, per i depositi obbligatori, giudiziari, ed amministrativi.

Art. 2. L'interesse per le somme che la cassa darà a prestito ai corpi morali durante l'anno 1876 è fissato nella ragione del sei per cento. — Il direttore generale, amministratore della cassa dei depositi e prestiti, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 gennaio 1876.

Il ministro delle finanze, M. MINGHETTI.

R. D. n. 2904. — *Proroga della Sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - udito il consiglio dei ministri; - veduto l'articolo 9 dello statuto fondamentale del regno, - abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati è prorogata. — Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2928. — *Modificazioni al regolamento per l'applicazione della ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 19 del regolamento per l'applicazione della ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni, approvato con regio decreto del 31 dicembre 1864, n. 3089; - veduta la legge 18 dicembre 1864, numero 2034, concernente la ritenuta suddetta; - sulla proposta del ministro delle finanze, - sentito il consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'art. 19 del regolamento suddetto è abolito, e vi è sostituito il seguente:

« La ritenuta è applicabile alle pensioni ed assegni vitalizi pagati sul bilancio dello Stato, rimanendo ferma anche la ritenuta straordinaria sulle pensioni di grazia provenienti dall'ex-regno delle due Sicilie, stabilita coi decreti 2 giugno 1763, 1.° ottobre 1796, 9 febbraio e 25 marzo 1813 ed 11 gennaio 1831.

« Non sono però soggetti alla ritenuta ordinaria le pensioni concesse alle

vedove ed agli orfani, e gli assegnamenti annessi agli ordini cavallereschi ed alle medaglie per valore civile o militare ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2921. — *Personale degli uffici del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge 28 novembre 1875, n. 2781 (serie 2.ª), col quale è fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, in conseguenza della limitazione apportata da questa legge alle loro attribuzioni;

Viste le tabelle del personale degli uffici del Pubblico Ministero approvate con Nostri decreti 14 dicembre 1865, n. 2636, 3 dicembre 1870, n. 6061, 3 luglio 1871, n. 335 (Serie 2.ª), e colla legge 12 giugno 1873, n. 1391 (Serie 2.ª);

Considerando che la riduzione da farsi nel personale del Pubblico Ministero, dovendo essere proporzionata alla limitazione apportata dalla legge succitata alle sue attribuzioni, ne consegue che essa non potrebbe essere determinata con sufficiente fondamento se non col soccorso dell'esperienza; e che, ciò stante, conviene adottare per ora una riduzione provvisoria, salvo a renderla definitiva allorchè la sua attuazione avrà fornito il migliore argomento di più sicuro giudizio;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Il personale degli uffici del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello e presso i tribunali è determinato dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2. Le tabelle suddette saranno rivedute e rese definitive entro due anni dalla data del presente decreto.

Sarà intanto provveduto, secondo i bisogni del servizio del giudizio e del Contenzioso finanziario, al collocamento degli ufficiali del Pubblico Ministero che eccedono il numero fissato nell'articolo 1.° nei modi che sono stabiliti dagli articoli 3 e 5 della legge sopra citata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

TABELLA A. — *Personale degli uffici del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello.*

CORTE DI APPELLO	Procuratori generali	Sostituiti procuratori generali	CORTE DI APPELLO	Procuratori generali	Sostituiti procuratori generali
Ancona (sezione di Ancona) . . .	1	3	Genova	1	5
Id. (sezione di Macerata)	»	2	Lucca	1	2
Id. (sez. di Perugia)	»	3	Messina	1	2
Aquila	1	4	Milano	1	5
Bologna	1	4	Napoli (sez. di Napoli)	1	15
Brescia	1	4	Id. (sez. di Potenza)	»	3
Cagliari	1	4	Palermo	1	8
Casale	1	4	Parma (sez. di Parma)	1	2
Catania	1	2	Id. (sez. di Modena)	»	2
Catanzaro	1	5	Roma	1	5
Firenze	1	4	Torino	1	6
			Trani	1	5
			Venezia	1	7

Gli stipendi dei posti di sostituiti procuratori generali stabiliti nella presente tabella sono per un quarto di 1.ª categoria, per un altro quarto di 2.ª e per la rimanente metà di 3.ª categoria.

TABELLA B. — *Personale degli uffizi del Pubblico Ministero presso i tribunali civili e correzionali.*

TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re	TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re
Acqui	1	»	Aquila	1	2
Alba	1	»	Arezzo	1	1
Alessandria . . .	1	1	Ariano	1	»
Ancona	1	2	Ascoli Piceno . . .	1	1
Aosta	1	»	Asti	1	»

TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re	TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re
Avellino	1	2	Cremona	1	1
Avezzano	1	»	Cuneo	1	1
Bari	1	2	Domodossola . . .	1	»
Bassano	1	»	Este	1	1
Belluno	1	1	Fermo	1	1
Benevento	1	2	Ferrara	1	2
Bergamo	1	3	Finalborgo . . .	1	»
Biella	1	»	Firenze	1	4
Bobbio	1	»	Forlì	1	2
Bologna	1	3	Frosinone	1	2
Borgotaro	1	»	Genova	1	4
Bozzolo	1	»	Gerace	1	»
Breno	1	»	Girgenti	1	2
Brescia	1	3	Grossetto	1	1
Busto Arsizio . .	1	»	Isernia	1	1
Cagliari	1	2	Ivrea	1	1
Caltagirone . . .	1	»	Lagonegro . . .	1	»
Caltanissetta . . .	1	2	Lanciano	1	2
Camerino	1	»	Lanusei	1	»
Campobasso . . .	1	1	Larino	1	»
Casale	1	1	Lecce	1	2
Cassino	1	2	Lecco	1	»
Castelnuovo di Garfagnana	1	»	Legnago	1	»
			Livorno	1	1
Castiglione delle Stiviere	1	»	Lodi	1	1
			Lucca	1	2
Castrovillari . . .	1	1	Lucera	1	3
Catania	1	2	Macerata . . .	1	1
Catanzaro	1	2	Mantova	1	1
Chiavari	1	1	Massa-Carrara . .	1	1
Chieti	1	1	Matera	1	»
Civitavecchia . . .	1	»	Melfi	1	1
Como	1	1	Messina	1	2
Conegliano . . .	1	1	Milano	1	8
Cosenza	1	2	Mistretta	1	»
Crema	1	»	Modena	1	2

TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re
Modica	1	»
Mondovì	1	»
Monteleone	1	1
Montepulciano	1	»
Monza	1	»
Napoli	1	10
Nicastro	1	»
Nicosia	1	»
Novara	1	»
Novi Ligure	1	»
Nuoro	1	1
Oneglia	1	»
Oristano	1	1
Orvieto	1	»
Padova	1	2
Palermo	1	5
Pallanza	1	»
Palmi	1	1
Parma	1	1
Patti	1	»
Pavia	1	1
Pavullo	1	»
Perugia	1	2
Pesaro	1	1
Piacenza	1	1
Pinerolo	1	»
Pisa	1	1
Pistoia	1	»
Pontremoli	1	»
Pordenone	1	1
Portoferrajo	1	»
Potenza	1	2
Ravenna	1	1
Reggio (Calabria)	1	1
Reggio (Emilia)	1	1
Rieti	1	»
Rocca S. Casciano	1	»
Roma	1	5
Rossano	1	»
Rovigo	1	1
Sala Consilina	1	»
Salerno	1	3
Salò	1	»
Saluzzo	1	»
Sant'Angelo dei Lombardi	1	1
Santa Maria Capua Vetere	1	3
San Miniato	1	»
San Remo	1	»
Sarzana	1	»
Sassari	1	3
Savona	1	»
Sciacca	1	»
Siena	1	1
Siracusa	1	1
Solmona	1	»
Sondrio	1	1
Spoleto	1	2
Susa	1	»
Taranto	1	1
Tempio	1	»
Teramo	1	2
Termini Imerese	1	1
Tolmezzo	1	»
Torino	1	5
Tortona	1	»
Trani	1	2
Trapani	1	2
Treviso	1	1
Udine	1	2
Urbino	1	»

TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re	TRIBUNALI	Procuratori del Re	Sostituiti procuratori del Re
Vallo della Lucania	1	»	Verona	1	2
Varallo	1	»	Vicenza	1	2
Varese	1	»	Vigevano	1	»
Velletri	1	»	Viterbo	1	2
Venezia	1	4	Voghera	1	1
Vercelli	1	1	Volterra	1	»

Gli stipendi dei posti di sostituiti procuratori regi, stabiliti dalla presente tabella, sono per un quinto di 1.ª categoria, per un altro quinto di 2.ª e per i rimanenti tre quinti di 3.ª categoria.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 27 *gennaio* 1876. — *Riduzione degli ufficiali del pubblico ministero.*

La legge del 28 novembre 1875 (n. 2781), modificando le attribuzioni del ministero pubblico nelle materie civili, ordinava che il personale ond'esso è composto presso le corti d'appello ed i tribunali venga ridotto in proporzione della limitazione apportata alle sue attribuzioni, e che la parte eccedente sia, in primo luogo, destinata al riordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario, pur mantenendo i suoi titoli di carriera nell'ordine giudiziario, e in secondo luogo applicata alle corti ed ai tribunali od agli uffizi del ministero pubblico.

Con questo provvedimento si è mirato al doppio scopo di esonerare, da una parte, il ministero pubblico di funzioni generalmente riconosciute per lo meno non necessarie al buon servizio della giustizia, concentrandone la benefica azione nel più essenziale suo attributo a tutela della società nei procedimenti penali, e di riordinare, per altra parte, sopra basi più solide e rassicuranti gli uffizi di patrocinio delle cause civili dello Stato, rannodando questo rilevante istituto all'ordine giudiziario col quale è naturalmente connesso.

Se da codesta importante riforma si può dire accresciuta la considerazione dei nuovi uffizi di contenzioso finanziario, nei loro rapporti cogli altri pubblici uffizi dello Stato, non ne viene punto scemata quella onde si trova circondata l'antica e nobile istituzione del ministero pubblico, poichè questo essendo richiamato ai veri principii della sua origine ed alla propria sua missione, non potrà che acquistare più splendidi titoli alla pubblica stima e riconoscenza, mercè il più accurato e vigoroso esercizio delle funzioni gravi e necessarie che gli sono conservate.

Nè quella parte del personale del pubblico ministero che sarà chiamata a prestare l'apprezzata sua opera negli uffizi del contenzioso finanziario, rinnovati nel titolo e

nelle funzioni, avrà a dolersi di essere divisa dalla famiglia giudiziaria a cui appartiene, perocchè la nuova legge le conserva i suoi titoli di carriera e stabilisce una parificazione nei gradi e nella carriera tra i funzionarii del pubblico ministero e del contenzioso finanziario. Essi debbono in sostanza formare, sotto diverse denominazioni una medesima famiglia incaricata di difendere in campi distinti tutti i diritti e tutti gl'interessi della società civile. Le varie loro attitudini e le varie condizioni personali saranno i motivi che determineranno il governo a regolarne le diverse destinazioni.

Mentre di concerto coll'onorevole ministro delle finanze già si è provveduto al riordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario che d'ora innanzi saranno denominati uffizi di *regi avvocati erariali* sotto la direzione superiore di un *regio avvocato generale erariale*, e se ne sta costituendo il personale, io ho dovuto occuparmi della riduzione da introdursi nel personale del pubblico ministero, la qual cosa ha stimato di fare per ora in modo provvisorio col reale decreto unito alla presente, attendendo dai risultati di una esperienza biennale le norme più sicure di una riduzione definitiva.

A questo fine io debbo volgere agli onorevoli procuratori generali presso le corti, ed ai regi procuratori presso i tribunali due preghiere: l'una è di far sì che il personale che ora viene assegnato ai rispettivi loro uffizi sia adoperato in guisa da rendere serio e sincero lo sperimento ordinato dal reale decreto; l'altra è di tenermi ragguagliato dei risultati che da tale sperimento si otterranno, trasmettendo a questo ministero in ciascun quadrimestre uno stato dei lavori compiuti da ciascuno dei membri dell'ufficio secondo il modello che qui si unisce.

Non debbo tacere che nel deliberare sulla nuova pianta dei pubblico ministero io ho fatto singolar conto del concorso dei capi d'ufficio non solo nei lavori interni dell'ufficio, ma benanche nei più rilevanti dibattimenti pubblici davanti alle corti d'assise e ai tribunali correzionali. Come ebbi già occasione di accennare in altre circolari, ciò è conforme al voto della legge che elevò il grado e lo stipendio dei procuratori generali e dei regi procuratori, ed è altamente richiesto dall'interesse della giustizia penale, la quale non può che giovarsi grandemente della loro autorità e del loro valore negli affari di maggiore momento. Conviene assolutamente che cessi l'uso infelicemente invalso, e finora tenuto da moltissimi capi di uficio, di non prendere parte ai pubblici dibattimenti penali non senza danno della loro considerazione nel pubblico e della difesa della sicurezza sociale. Io ben intendo che un procuratore generale non può e non deve frequentemente assumere il personale incarico delle udienze penali: ma intendo del pari che e può e deve personalmente intervenire in quei dibattimenti di cui la maggiore gravità richiede e giustifica il suo intervento. Sopra l'adempimento di questo essenziale dovere il ministro terrà rivolta la sua speciale attenzione per darne il merito dovuto a coloro che ne saranno fedeli osservatori.

Durante il periodo dello sperimento sull'ordinata riduzione questo ministero intende di valersi della facoltà che la legge attribuisce di applicare uffiziali disponibili del pubblico ministero a quegli uffizi dove ne fosse accertato il bisogno, con riserva di allargarne poi la composizione nella revisione definitiva della pianta.

L'istituto del pubblico ministero entra in una nuova fase della sua vita, in un periodo di notevole riforma che non sarà meno grande, nè meno utile del suo passato, quando gli egregi suoi capi e tutti gli uffiziali che continueranno a farne parte, rivolgono all'adempimento delle funzioni di cui rimangono investiti, quello zelo e quella cura che li hanno distinti ed onorati per l'addietro. Se il loro intervento nei giudizi civili sarà

in avvenire limitato a quegli affari nei quali la legge li costituisce parte principale, ed agli altri di cui la importanza o la novità o la delicatezza o il pubblico interesse consiglierà di far intendere ai collegi giudiziari la loro parola ispirata dai sacri principii della giustizia e della retta osservanza della legge, non per questo sarà meno autorevole, ed anzi acquisterà autorità tanto maggiore, quanto più gravi e più rari diverranno quei casi nei quali dovranno intervenire. Raccomando perciò ai capi di ufficio di seguire attentamente il corso degli affari civili chiamati alla discussione davanti alle corti ed ai tribunali, pigliando assidua cognizione dei ruoli d'udienza, al fine di usare della facoltà loro riservata, la quale si traduce in un dovere tuttavolta che si verifica uno di quei casi che reclamano l'intervento del pubblico ministero per motivi di ordine o d'interesse generale. Non dubito che questo dovere sarà sentito e adempiuto con coscienza, con senno e con devozione in ogni affare che lo richieda.

Profondamente persuaso che il felice esito della riforma, che con quest'anno ha avuto il suo principio, dipenderà dal buon volere, dalla vigilanza e dall'opera savia e zelante dei magistrati preposti agli uffizi del pubblico ministero, io non esito a dichiarare che ripongo in essi la più larga fiducia, e invoco il franco e leale loro concorso per vincere gli ostacoli che ogni innovazione, per quanto buona ed utile, suole incontrare nei primi suoi passi, per dissipare le apprensioni e i timori dei più teneri del passato e meno fidenti nell'avvenire, e condurre così la riforma a quella prospera meta che il Governo ed il Parlamento si sono concordemente proposta.

Il ministro, VIGLIANI.

R. D. n. 2914. — Regolamento pel riordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 febbrajo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge 28 novembre 1875, n. 2781 (serie 2.ª), sulle attribuzioni del Pubblico Ministero e gli uffici del Contenzioso finanziario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento pel riordinamento degli uffizi del Contenzioso finanziario, coi quadri *A*, *B* e *C* che gli stanno uniti.

Il regolamento ed i quadri saranno visti d'ordine Nostro dai Ministri delle Finanze e della Giustizia.

Il ruolo del personale degli uffizi dei regi avvocati erariale potrà essere col tempo modificato con Nostro decreto secondo le esigenze del servizio, senza eccedere il fondo assegnato dalla detta legge 28 novembre 1875 alla spesa occorrente.

Esso ruolo sarà attuato gradatamente a misura del bisogno del servizio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1875 sugli uffizi del Contenzioso finanziario.

Art. 1. La difesa delle cause e le consultazioni legali per le Amministrazioni dello Stato sono affidate ad uffici di Regi avvocati erariali.

Presso ciascuno di questi uffici evvi un Regio procuratore erariale con sostituti per coadiuvare nell'attivazione delle cause i Regi avvocati.

Art. 2. Sono attribuzioni degli uffici de' Regi avvocati erariali:

I. Assumere e sostenere direttamente la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti alle Corti e ai tribunali della città dove essi uffici hanno sede, e, quando la specialità della causa lo richieda, anche in quelli di cognizione delle Corti e dei tribunali delle altre città del Regno;

II. Delegare gli avvocati e i procuratori per la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni nei giudizi sia attivi che passivi avanti le Corti o i tribunali del loro distretto, ma fuori della loro sede, e tenersi coi medesimi in corrispondenza sopra ogni causa e ogni fase di essa;

III. Dare alle Amministrazioni dello Stato i pareri dei quali esse possano abbisognare;

IV. Consigliare e dirigere le dette Amministrazioni in tutti i casi nei quali si tratti di promuovere, contestare e abbandonare giudizi, provvedere alla tutela legale dei diritti dello Stato, disporre transazioni, preparare contratti o prendere provvedimenti intorno a reclami o quistioni, mosse amministrativamente, che potessero dare materia di lite.

Art. 3. Gli uffici dei regi avvocati erariali sono in numero di otto, ed hanno sede in Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Essi sono presieduti da un Regio avvocato generale erariale, che è pure il capo dell'ufficio avente sede in Roma.

Art. 4. Il ruolo del personale, gli stipendi, la ripartizione di quello fra i diversi uffici, e la circoscrizione del distretto a ciascheduno di questi assegnato sono stabiliti negli annessi quadri *A*, *B*, *C*.

Le promozioni dall'una all'altra categoria di stipendio nel medesimo grado hanno luogo secondo l'ordine di anzianità.

Art. 5. Il Regio avvocato generale erariale fa tutte le proposte per nomine, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale, approva l'albo dei delegati, vigila l'andamento del servizio, sovrin-

tende alla trattazione degli affari contenziosi o consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, interloquisce nelle divergenze di parere sia fra ufficio e ufficio di Regio avvocato, sia fra questi e gli uffici amministrativi e le Direzioni generali.

Sui dati raccolti dai singoli uffici, il Regio avvocato generale erariale presenta nel mese di luglio di ogni anno al Ministero delle Finanze la relazione prescritta dal Regio decreto 16 maggio 1872, numero 826 (serie 2.ª).

Art. 6. Gli uffici dei Regi avvocati erariali corrispondono con tutte le Amministrazioni dello Stato, e per l'esercizio delle loro attribuzioni richiedono da ogni Ministero, come da ogni Amministrazione dipendente, tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti che loro abbisognino.

Art. 7. Le Amministrazioni dello Stato non ricorrono per consulti, nè affidano la difesa delle loro cause se non ai Regi avvocati erariali o ai loro delegati, eccetto una speciale autorizzazione concessa eccezionalmente, caso per caso, dal Ministero dal quale dipendono, e previa intelligenza col Ministro delle Finanze.

Art. 8. Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le Amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone, e alle persone dei capi d'ufficio che le rappresentano come parti in causa, nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata e si vuole iniziare la lite.

Nè i titolari degli uffici dei Regi avvocati erariali, nè i loro delegati, per rappresentare le Amministrazioni in giudizio, hanno bisogno di mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Avanti i pretori e i conciliatori le Amministrazioni possono essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 9. I Regi avvocati erariali e loro sostituti sono scelti fra coloro che hanno i requisiti richiesti dalla legge sull'ordinamento giudiziario per essere nominati funzionari del Pubblico Ministero.

I Regi procuratori erariali e loro sostituti lo sono fra coloro che hanno i requisiti richiesti dalla legge sull'ordinamento giudiziario per essere nominati cancellieri di tribunale, e fra gli avvocati o i procuratori che abbiano meno di due anni di esercizio.

Art. 10. I Regi avvocati erariali e loro sostituti possono concorrere ai posti del Pubblico Ministero o della magistratura giudicante, quando ne abbiano i requisiti voluti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 11. L'impiego negli uffici dei Regi avvocati erariali è incompatibile coll'esercizio di qualunque altro impiego o professione.

Art. 12. Presso l'ufficio del Regio avvocato generale erariale è istituito un posto di segretario. Questo segretario avrà per ogni quinquennio di servizio l'aumento del sesto sullo stipendio di ruolo fino al limite massimo di L. 4,500.

Art. 13. Al Regio avvocato generale erariale o suo sostituto, e agli altri funzionari degli uffici dei Regi avvocati erariali che debbono trasferirsi per ragioni di servizio fuori della città dove il loro ufficio ha sede, è dovuta l'indennità assegnata dalla tariffa giudiziaria ai membri dell'ordine giudiziario di grado corrispondente.

Art. 14. Ciascun ufficio di Regio avvocato erariale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede il Regio avvocato generale erariale che liquida con effetto definitivo.

Art. 15. Ciascun ufficio di Regio avvocato erariale cura l'esazione delle competenze d'avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente da quegli uffici, per ripartirle fra i loro funzionari, secondo le norme da approvarsi dal Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Giustizia.

Art. 16. Il presente regolamento avrà effetto dal 15 di febbraio 1876 e cesseranno da quel giorno: i Regi decreti del 9 ottobre 1862, numero 915; del 6 gennaio 1866, n. 2759; del 28 dicembre 1867, numero 4149; del 30 ottobre 1870, n. 5999; del 23 maggio 1872, n. 859; nonchè, nelle parti che sono contrarie al presente regolamento, il capo I del regolamento approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, n. 2361.

QUADRO **A.** — *Ruolo del personale degli uffici dei regi avvocati erariali.*

1 regio avvocato generale erariale, L. 12,000 - 1 regio sostituto avvocato generale erariale, L. 7,000 - 7 regi avvocati erariali, L. 7,000 cad. - 8 regi sostituti avvocati erariali di 1.ª classe, L. 6,000 cad. - 10 idem di 2.ª classe, L. 5,000 cad. - 10 idem di 3.ª classe, L. 4,000 cad. - 16 idem di 4.ª classe, L. 3,500 cad. - 16 idem di 5.ª classe, L. 3,000 cad. - 2 regi procuratori erariali di 1.ª classe, L. 5,000 cad. - 3 idem di 2.ª classe, L. 4,500 cad. - 3 idem di 3.ª classe, L. 4,000 cad. - 9 regi sostituti procuratori erariali di 1.ª classe, L. 3,500 cad. - 12 idem di 2.ª classe, L. 3,000 cad. - 1 segretario dell'ufficio del regio avvocato generale erariale, L. 3,000 - 8 applicati di protocollo, L. 2,500 cad. - 7 applicati di 1.ª classe, L. 2,200 cad. - 7 idem di 2.ª classe, L. 1,800 cad. - 7 idem di 3.ª classe, L. 1,500 cad. - 6 uscieri di 1.ª classe, L. 1,000 cad. - 6 idem di 2.ª classe, L. 900 cad. - 7 idem di 3.ª classe, L. 800 cad. - Totale L. 491,500 - Stanziamento annuo per spese d'ufficio e acquisto di libri, L. 19,800. — Totale generale, L. 511,300.

QUADRO **B.** — *Distribuzione del personale fra gli uffici dei regi avvocati erariali.*

IMPIEGHI	UFFICI								Totale
	Roma	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	
R. avvocato generale erariale . .	1	»	»	»	»	»	»	»	1
R. sostituto avvocato gen.e erariale	1	»	»	»	»	»	»	»	1
R. avvocato erariale	»	1	1	1	1	1	1	1	7
R. sostituto avvocato erariale . .	15	5	4	6	11	9	5	5	60
R. procuratore erariale	1	1	1	1	1	1	1	1	8
R. sostituto procuratore erariale .	4	2	2	2	4	3	2	2	21
Segretario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Applicato di protocollo.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Applicato	4	2	2	2	4	3	2	2	21
Usciere	4	2	2	2	3	2	2	2	19

Assegni per le spese d'ufficio.

UFFICI	Provvista di libri per la biblioteca (*)	Provviste di cancelleria e simili	Totale
Roma	500	3,000	3,500
Firenze	400	1,800	2,200
Genova	400	1,500	1,900
Milano	400	2,000	2,400
Napoli	400	2,200	2,600
Palermo	400	2,000	2,400
Torino	400	2,000	2,400
Venezia	400	2,000	2,400
	3,500	16,500	19,800
Spesa per impianto delle biblioteche . L.			5,000
Totale . . . . . L.			24,800

(*) Dell'erogazione delle somme assegnate per provviste di libri, i regi avvocati erariali devono render conto annualmente.

Quadro C. — *Circoscrizione dei distretti degli uffici dei regi avvocati erariali.*

Uffizio di Roma.

Provincie: Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Perugia, Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro.

Uffizio di Napoli.

Provincie: Napoli, Caserta, Benevento, Campobasso, Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Lecce, Bari Foggia.

Uffizio di Palermo.

Provincie: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Trapani.

Uffizio di Firenze.

Provincie: Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto, Arezzo Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara.

Uffizio di Torino.

Provincie: Torino, Novara, Cuneo, Alessandria.

Uffizio di Milano.

Provincie: Milano, Pavia, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

Uffizio di Venezia.

Provincie: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso Udine, Belluno.

Uffizio di Genova.

Provincie: Genova, Porto Maurizio, Massa Carrara, Cagliari, Sassari

---

R. D. n. 2937. — Modificazioni al regolamento per la contabilità generale dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - visto il Nostro decreto 4 settembre 1870, n. 5852, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge; - visti gli altri Nostri decreti 27 novembre 1872 n. 1099 (serie 2.ª); 24 gennaio 1874, n. 1786 (serie detta), e 17 gennaio 1875, n. 2342 (serie detta); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - sentiti la Corte dei conti e

il consiglio di Stato; - sentito il consiglio dei ministri; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'ultimo capoverso dell'art. 688 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, approvato col regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e stato modificato coi Nostri decreti 27 novembre 1872, n. 1099 (serie 2.ª), 24 gennaio 1874, n. 1786 (serie 2.ª), e 17 gennaio 1875, n. 2342 (serie detta), è sostituito il seguente:

« Le regolarizzazioni ed i rimborsi saranno ultimati a cura delle rispettive amministrazioni centrali, e secondo le norme e discipline analoghe, entro l'anno 1877 ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2939. — Iscrizione di rendita sul Gran Libro a favore del consorzio degli istituti di emissione.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 3, ultimo capoverso, della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (serie 2.ª), col quale è stabilito che la rendita nominativa data e da darsi al governo in garanzia delle somministrazioni in biglietti della Banca fatte al tesoro dello Stato a norma della legge 19 aprile 1872, numero 759 (serie 2.ª), sarà custodita dalla cassa dei depositi e prestiti; - considerato, che tenuto conto delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico rimaste in deposito a tutto il 31 dicembre 1875, e della rendita già depositata, nonchè di quella disponibile a tale scopo, rimane da crearsi a compimento della garanzia suddetta dovuta al 31 dicembre 1875 detto una rendita di consolidato 5 per cento di lire 2,072,350; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico in aumento al consolidato cinque per cento della rendita di lire *duemilioni settantaduemila trecentocinquanta* (L. 2,072,350), con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, da intestarsi al consorzio degli istituti di emissione, e da depositarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai termini dell'articolo 3.°, ultimo capoverso della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2940. — Coordinamento del regolamento speciale delle scuole veterinarie superiori.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513; – veduto il regolamento generale universitario approvato col Nostro decreto 3 ottobre 1875, n. 2788 (serie 2.ª); – veduto il regolamento speciale per le scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, approvato col Nostro decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (serie 2.ª); – ritenuta la necessità di coordinare il regolamento speciale delle scuole veterinarie predetto colle disposizioni della legge e del regolamento generale; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coloro che vorranno essere ammessi al corso di veterinaria in qualità di studenti o ad alcuni corsi in qualità di uditori, dovranno osservare le norme prescritte dall'art. 8 del regolamento generale universitario, bastando però pei documenti indicati al § terzo dell'articolo stesso, l'attestato di aver superato gli esami di passaggio dal secondo al terzo anno di corso in un liceo governativo o pareggiato, o quello di aver compiuto tre anni di corso e superati gli esami relativi in un istituto tecnico.

Art. 2. L'esame di ammissione e quelli speciali nelle scuole superiori di medicina veterinaria di Torino, Milano e Napoli sono aboliti. — Gli aspiranti ai posti gratuiti debbono sostenere l'esame di concorso, con le norme prescritte nel capitolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (serie 2.ª).

Art. 3. Gli studenti di veterinaria daranno durante il corso due esami, uno di promozione dopo il primo biennio di studi, l'altro finale dopo il secondo biennio.

Art. 4. Per essere ammessi all'esame di promozione gli studenti debbono provare di aver seguito con assiduità e profitto: – per due anni gli insegnamenti di anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici e di fisiologia sperimentale; – per un anno quelli di chimica, botanica, zoologia ed ezoognosia.

Art. 5. L'esame di promozione è teorico e pratico. — L'esame di promozione versa sulla chimica, sulla botanica, sull'anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici e sulla fisiologia sperimentale, e dura non meno di un'ora. — L'esame pratico consiste in una preparazione anatomica, per la quale sono concesse cinque ore di tempo. — La commissione esaminatrice si compone di quattro titolari delle materie che formano soggetto di esame, e di un membro estraneo all'insegnamento ufficiale, nominato a forma dell'art. 26 del regolamento generale.

Art. 6. Dopo due anni dall'esame di promozione lo studente può presentarsi all'esame finale. Per esservi ammesso, oltre al certificato dell'esame

di promozione, deve provare di aver frequentato con assiduità e profitto: - per due anni gli insegnamenti di - patologia speciale medica e giurisprudenza; - veterinaria; - clinica medica, chirurgia operatoria ed ostetricia; - clinica chirurgica. — Per un anno quelli di - igiene e zootecnia, chirurgia teoretica, materia medica e tossicologia, patologia generale e anatomia, podologia. — Oltre a ciò deve presentare una dissertazione sopra un argomento scelto da lui, togliendolo o dalla clinica medica o dalla clinica chirurgica o dalla zootecnia.

Art. 7. La commissione per l'esame finale, compresa la lettura e il giudizio sulla dissertazione, è composta di cinque membri, dei quali quattro designati dalla facoltà tra gli insegnanti della scuola ed uno estraneo all'insegnamento ufficiale. — Quando lo trovi opportuno, essa può chiamare avanti a sè il candidato e tenere con lui una conferenza sopra la dissertazione presentata e decide poscia a maggioranza di voti se il candidato debba o no essere ammesso all'esame finale.

Art. 8. Questo esame è orale e pratico. — L'esame orale non dura meno di un'ora e versa sopra l'anatomia patologica, la patologia speciale medica e la chirurgia teoretica. — L'esame pratico è regolato dalla commissione e consiste: 1.° nella esecuzione di una necroscopia ed illustrazione delle particolarità riscontrate sul cadavere; 2.° in una operazione chirurgica.

Art. 9. Coloro che superano questo esame ricevono dal direttore il diploma di zooiatria.

Art. 10. Sono abrogate le disposizioni precedenti in quanto siano contrarie al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2926. — *Uffizi ammessi a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vista la legge del 11 giugno 1874, n. 1983, sulla franchigia postale; - veduto l'articolo 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, n. 2091, per l'esecuzione della precitata legge; - veduto il Nostro decreto del 1.° novembre 1874, n. 2229, che determina gli uffizi che fanno carico al ministero delle finanze ammessi a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato; - veduto il Nostro decreto 16 gennaio 1876, n. 2914, relativo al nuovo ordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dall'elenco delle autorità ammesse a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato sono escluse la direzione generale del contenzioso finanziario e le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario.

Art. 2. Sono invece ammessi a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, tanto semplici quanto con risposta per la corrispondenza coi sindaci, l'uffizio di regio avvocato generale erariale stabilito in Roma, nonchè gli altri uffizi di regi avvocati erariali.

Art. 3. Le disposizioni di cui sopra avranno effetto dal 15 febbraio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

R. D. n. 2943. — *Rettificazioni ai regolamenti universitari dell'ottobre* 1875.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i regolamenti generali e speciali fatti per le università del regno ed approvati coi Nostri decreti dei 3, 11 e 26 ottobre 1875. nn. 2728, 2742, 2743, 2748, 2752, 2775, (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I regolamenti sopra citati saranno rettificati secondo la tabella annessa al presente decreto e firmata per ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Tabella delle rettificazioni fatte ai regolamenti universitarii.

Regolamento generale universitario.

Articolo 3, n. 1 *b*), secondo capoverso, seconda e terza riga, invece di *ciascuna delle quali*, ecc., si legga *e in ciascuna di queste*, ecc.

N. 2, secondo capoverso, prima e seconda riga, invece di *a quella dell'anno*, ecc., si legga *all'anno*, ecc.

E nella seconda riga, invece di *sia*, ecc., si legga *abbia*, ecc.

N. 3, seconda riga, invece di *dovranno essere*, ecc., si legga *dovrebbero essere*, ecc.

Articolo 4, n. 4, terzo capoverso, prima riga, invece di *nelle Università dove si credesse buono*, ecc., si legga *nelle Università nelle quali si credesse bene*, ecc.

Articolo 6, prima riga, invece di *chi venga inscritto*, ecc., si legga *chi viene inscritto*, ecc.

Articolo 8 c), invece di *abitazione sua*, ecc., si legga *abitazione di lui*, ecc.

Articolo 14, secondo capoverso, terza riga, invece di *della di lui assistenza e del profitto*, ecc., si legga *dell'assistenza e del profitto di lui*, ecc.

Articolo 21, terza riga, invece di *tenersi*, ecc., si legga *attenersi*, ecc.

Articolo 30, prima riga, invece di *riprovato in alcuna materia*, ecc., si legga *riprovato in una materia o in due al più*, ecc.

Articolo 38, terza riga, invece di *a quelli i quali avranno*, ecc., si legga *a quelli che avranno*, ecc.

Articolo 54, n. 5, secondo capoverso, quinta riga, invece di *i dottori aggregati*, ecc., si legga *i dottori aggregati nelle Università dove esistono*, ecc.

Articolo 56, terzo capoverso, prima riga, invece di *quando l'eletto entrato in ufficio creda*, ecc., si legga *quando l'eletto dopo entrato in ufficio, creda*, ecc.

Articolo 62, terza riga, invece di *dalla Università*, ecc., si legga *dall'Università*, ecc.

Terzo capoverso, prima riga, invece *la matricolazione*, ecc., si legga *l'immatricolazione*, ecc.

Articolo 64, quarto capoverso, terza riga, invece di *che informerà del fatto le*, ecc., si legga *che informerà le*, ecc.

Articolo 74, terzo capoverso, seconda riga, invece di *se convenga mutare*, ecc., si legga *se convenga variare*, ecc.

Articolo 84, quarta riga, invece di *cui si obbligheranno*, ecc., si legga *cui si obbligano*, ecc.

Regolamento per la Facoltà di filosofia e lettere.

Articolo 1, n. 3, prima e seconda riga, invece di *del diploma d'insegnamento speciale della letteratura italiana, latina e greca, di storia e di filosofia*, ecc., si legga *del diploma speciale d'insegnamento della letteratura italiana, delle letterature classiche, di storia e geografia, e di filosofia*, ecc.

Articolo 9, terza riga, invece di *neo-latine*, ecc., si legga *neo-latine, sulla geografia*, ecc.

Articolo 15, prima riga, invece di *quale abbia superato tutti gli esami precedenti riceverà*, ecc., si legga *quale avrà superato tutti gli esami precedenti, riceverà*, ecc.

Articolo 17, prima riga, invece di *a scuola di magistero*, ecc., si legga *a scuole di magistero*, ecc.

Terza riga, invece di *sul parere conforme*, ecc., si legga *sentito il parere*, ecc.

Articolo 24, n. 3, secondo capoverso, terza e quarta riga, invece di *quelle date materie*, ecc., si legga *esse*, ecc.

Terzo capoverso, prima riga, invece di *un giovane*, ecc., si legga *uno studente*, ecc.

Articolo 27, quinto capoverso, seconda riga, invece di *quando lo abbia avuto*, ecc., si legga, *ottenuto*, ecc.

Articolo 29, n. 3, quarta riga, invece di *intenda*, ecc., si legga *intende*, ecc.

Articolo 31, primo capoverso, terza riga, invece di *un registro*, ecc., si legga *registro*, ecc.

Articolo 32, secondo capoverso, prima riga, invece di *esercizi dovranno esser fatti senza recare*, ecc., si legga *esercizi non dovranno recare*, ecc.

Regolamento per la Scuola normale superiore di Pisa.

Articolo 3, secondo capoverso, quarta riga, invece di *ne faccia opportuna proposta*, ecc., si legga *ne faccia proposta*, ecc.

Articolo 4, prima riga, invece di *saranno convittori*, ecc., si legga *potranno essere convittori*, ecc.

Articolo 13, quarta riga, invece di *divenga a posto*, ecc., si legga *divenga convittore a posto*, ecc.

Articolo 25, secondo capoverso, prima riga, invece di *che sono designati*, ecc., si legga *designati*, ecc.

Articolo 48, prima riga, invece di *stabilirà norme le quali*, ecc., si legga *stabilirà norme che*, ecc.

Articolo 50, pianta del personale, prima riga, invece di *direttore degli studi*, ecc., si legga *direttore della scuola*, ecc.

Regolamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Articolo 1, n. 4, prima e seconda riga, invece di *diplomi d'insegnamenti speciali*, ecc., si legga *diplomi speciali d'insegnamento*, ecc.

Articolo 8, secondo capoverso, seconda riga, invece di *gli negherà il permesso dell'insegnamento*, ecc., si legga *gli vieterà d'insegnare*, ecc.

Articolo 21, quinta riga, invece di *spesa nell'anno*, ecc., si legga, *spesa durante l'anno*, ecc.

Articolo 23, secondo capoverso, prima riga, invece di *sul parere conforme*, ecc., si legga *sentito il parere*, ecc.

Articolo 27, n. 3, secondo capoverso, terza riga, invece di *non creda abbastanza provata la dottrina del giovane*, ecc., si legga *non creda abbastanza provata la dottrina*, ecc.

Terzo capoverso, prima riga, invece di *un giovane*, ecc., si legga *uno studente*, ecc.

Regolamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Articolo 3, secondo capoverso, prima e seconda riga, invece di *durante il sessennio qualche corso delle Facoltà*, ecc., si legga *durante il sessennio due corsi della Facoltà*, ecc.

Articolo 6, terzo capoverso, prima riga, invece di *pratico e sarà*, ecc., si legga *pratico. Sarà*, ecc.

Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza.

Articolo 12, prima riga, invece di *Gli esami sopra*, ecc., si legga *Le prove sopra*, ecc.

Seconda riga, invece di *saranno date*, ecc., si legga *saranno sostenute*, ecc.

Articolo 17, terzo capoverso, terza riga, invece di *che ne fa parte*, ecc., si legga *che ne faccia parte*, ecc.

Articolo 19, terzo capoverso, seconda riga, invece di *Commissione dei*, ecc., si legga *Commissione di*, ecc.

Quarto capoverso, quarta e quinta riga, invece di *per due anni i corsi di diritto civile e commerciale e per uno quelli di procedura civile*, ecc., si legga *per due anni il corso di diritto civile e per uno quelli di diritto commerciale e di procedura civile*, ecc.

R. D. n. 2952. — *Aumento dell'interesse sui buoni del Tesoro.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale approvato con regio decreto del 4 settembre 1870 numero 5852; - veduto il regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2387 (serie 2.ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del tesoro a decorrere dal 1.° marzo 1875; - veduto l'art. 4 della legge del 23 dicembre 1875, n. 2827 (serie 2.ª); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 7 febbraio 1876 è aumentato dell'uno per cento l'interesse dei buoni del tesoro fissato col suddetto Nostro decreto del 28 febbraio 1875, n. 2387 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2951. — *Istituzione di due premi a favore degli insegnanti negli istituti e nelle scuole dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1876 -

Relazione a S. M.

Sire, - Ho l'onore di fare a V. M. la proposta di un decreto, il quale dal bilancio del ministero d'agricoltura, industria e commercio preleva lire seimila; e ne forma due premi di pari somma, ai quali nel corso di quest'anno gl'insegnanti negli istituti e nelle scuole tecniche e professionali potranno concorrere con lavori originali, del cui pregio e merito scientifico sarà dato giudizio dalla R. Accademia dei Lincei. Il consiglio superiore, che assiste il ministero per quel che riguarda la parte di pubblica istruzione, che gli è propria, consentì nei divisamenti, ai quali s'informa il progetto di decreto.

Uno dei premi sarà conseguito dai cultori delle scienze matematiche e naturali; l'altro dai cultori delle scienze politiche e morali. Agli uni ed agli altri si dimanda un lavoro nuovo ed originale; imperocchè io abbia in animo dare nuovo impulso a quella attività scientifica, che colle forti e assidue esercitazioni e colle ardue e animose ricerche accresce negli insegnanti il valore didattico, e li fa dare opera al progresso della scienza, e all'accrescimento del patrimonio delle utili cognizioni. Non disconosco che si rende benemerito dell'insegnamento e della scienza anche colui, che senza fare nuove investigazioni, ne tratta con sana dottrina e con buon metodo questa o quella parte: ma somiglianti lavori aspettano altri premi ed altri giudici.

La scelta dell'argomento propongo lasciare libera del tutto ai concorrenti; ognuno potrà percorrere quel campo a cui le sue inclinazioni meglio lo dispongono, ed i suoi

studi lo prepararono. Così potrà concorrervi un insegnante sia coi resultati di esperienze chimiche o fisiche, sia con una nuova formola matematica; con una monografia geologica o di storia naturale, colla dimostrazione d'una legge economica o morale fondata sulla statistica, colla illustrazione d'un punto controverso od oscuro della storia politica e letteraria, o col metterne in luce nuovi documenti. Nel lasciare intiera la libertà della scelta nei concorrenti, per altro io non poteva dimenticare che l'insegnamento impartito per cura del ministero d'agricoltura e commercio ha diretto ed immediato intento professionale; perciò propongo che a parità di merito scientifico si debba preferire nel concorso quel lavoro, che vada innanzi agli altri pel pregio di pratica applicazione.

Insieme ai professori degli istituti e delle scuole governative, potranno concorrere al premio coloro che insegnano negli istituti e nelle scuole professionali mantenute a spese di provincie o comuni. Non ho poi fatta distinzione per gli insegnanti in istituti di maggiore o minor grado. L'ingegno e il sapere dei singoli insegnanti non seguono sempre le classificazioni gerarchiche; mi parve inoltre che da una parte non giovasse indebolire gli stimoli della emulazione, e dall'altra non fosse giusto escludere dal premio coloro che sogliono essere i più provetti e benemeriti nello insegnamento; tanto più che da questa esclusione poteva ingenerarsi il falso concetto, che s'aspettino al concorso soltanto lavori di pregio mediocre.

Io desidero, anzi confido, che il decreto, che ho l'onore di proporre a V. M., sia principio d'una istituzione durevole; e quindi l'esperienza potrà dimostrare se convenga sottoporre a peculiari norme questo concorso, affinchè meglio soddisfaccia ai fini, pei quali questa prima volta è indetto. Siffatta fiducia vinse in me la dubitazione intorno al tempo pel quale debba restare aperto il concorso: taluno avrà di già qualche lavoro preparato od abbozzetto; e quegli insegnanti cui quest'anno fosse termine insufficiente a preparare o compiere un lavoro degno del concorso, potranno presentarlo nell'anno prossimo.

Prego pertanto Vostra Maestà di decretare conformemente alla proposta.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Due premi di lire tremila l'uno sono assegnati a favore degl'insegnanti negl'Istituti e nelle Scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, i quali siano autori delle due migliori Memorie, l'una sopra argomento di scienze matematiche, fisiche o naturali, e l'altra sopra argomento di scienze morali, politiche o sociali.

Art. 2. Dovranno le Memorie essere originali, contenere dimostrazioni o resultamenti nuovi, od avere fondamento sopra nuove ricerche ed osservazioni.

Dovranno essere inedite o tratte da pubblicazioni dell'autore posteriori al 1.° gennaio 1876.

Ad eguaglianza di merito scientifico saranno preferite quelle che conducano a maggiore utilità pratica e di applicazione.

Art. 3. Il giudizio sul merito delle Memorie è dato alla R. Accademia dei Lincei alla quale o direttamente o per mezzo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dovranno essere mandate non più tardi del 31 dicembre 1876.

Nel caso in cui niuna delle Memorie presentate fosse dall'una o dall'altra classe dell'Accademia giudicata degna di premio, il relativo concorso sarà prorogato di un anno.

Art. 4. L'autore può sottoscrivere la Memoria o consegnare il proprio nome ad una scheda suggellata cui farà richiamo un'epigrafe apposta alla Memoria.

Nel secondo caso la scheda verrà aperta sol quando la Memoria sia giudicata dall'Accademia meritevole di premio o d'inserzione nei suoi atti.

Art. 5. La somma necessaria al pagamento dei premi sarà prelevata sul capitolo 25 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per le spese varie dell'insegnamento tecnico e professionale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2962. — Termini per la denunzia da farsi nei casi di mutamento di proprietà delle navi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 13 dicembre 1868, n. 4766, col quale, in esecuzione del disposto degli articoli 48 e 113 del codice per la marina mercantile, abbiamo fissato i termini per la denunzia e la presentazione alle capitanerie di porto degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, quando il trasferimento ha luogo per atto pubblico o privato, oppure per sentenza dell'autorità giudiziaria; - ritenuto che a compimento di quelle disposizione occorre ancora di stabilire i termini per la denunzia da farsi nei casi di mutamento di proprietà per effetto di successione testata od intestata; - viste le disposizioni date in simile materia dall'articolo 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2075, sulle tasse di registro, quanto ai termini per la denunzia della successione agli uffici di registro, e dall'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del debito pubblico approvato col Nostro decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, quanto ai titoli da presentarsi in via amministrativa per comprovare la qualità ereditaria; - sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quello della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Al Nostro decreto del 13 novembre 1868, n. 4766, è aggiunta la disposizione seguente:

Quando si tratti di trasferimento della proprietà di una nave per effetto di successione, il termine per la denunzia sarà quello stabilito dall'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2075, sulle tasse di registro. — I titoli da presentarsi in prova della denunzia sono quelli richiesti dall'art. 82 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'amministrazione del debito pubblico.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.
S. DE ST-BON.

R. D. n. 2964. — *Chiusura e riapertura della sessione parlamentare.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 dello statuto fondamentale del regno; - veduto il Nostro decreto del 12 gennaio u. s., con cui l'attuale sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati fu prorogata; - udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La presente sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del regno e la Camera dei deputati sono riconvocati pel giorno *sei* marzo prossimo venturo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 21 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2958. — *Riordinamento del servizio dei vaglia consolari.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del consiglio, ministro per le finanze, e col ministro per gli affari esteri, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei vaglia consolari, istituito col regio decreto dell'11 marzo 1867, n. 3631, è riorganizzato in conformità del presente decreto.

Art. 2. La direzione generale delle poste rilascierà all'ordine dei titolari dei consolati, designati di comune accordo fra i Nostri ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, vaglia da alienarsi per opera loro, pagabili in moneta metallica dagli uffizi postali del regno.

Art. 3. Ciascun vaglia sarà rilasciato per somme non inferiori ad una lira, nè superiori a lire cinquecento, e non potrà comprendere frazioni di lira. — I diversi tagli saranno determinati dal Nostro ministro dei lavori pubblici e potranno essere variati quando ne sia riconosciuta l'opportunità.

Art. 4. Sarà fornito al titolare di ciascun consolato un primo fondo di vaglia per una somma che sarà determinata di comune accordo fra i Nostri ministri dei lavori pubblici, delle finanze e degli affari esteri, e che non dovrà superare per regola lire centomila. — Potrà però essere concesso, per accordo tra i detti ministri, un fondo maggiore, quando ne sia dimostrata la necessità, ai titolari di quei consolati dove si possa far concorrere al servizio, oltre il console, anche un viceconsole di carriera.

Art. 5. Nessuna ulteriore somministrazione di vaglia, che ecceda la misura delle alienazioni già eseguite, potrà essere fatta senza il preventivo pagamento del relativo importo per parte del console che la domandi.

Art. 6. Il pagamento delle nuove somministrazioni potrà essere operato od in contanti o mediante cambiali in oro, su piazze italiane, francesi od inglesi. — Le cambiali dovranno essere a non più di quindici giorni vista. In casi eccezionali, da giustificarsi dai consoli, l'amministrazione potrà accettare anche tratte a scadenza più lunghe, ma non dovrà trasmettere ai consoli i nuovi vaglia per le somme corrispondenti, se non alla scadenza delle tratte, o tutto al più 15 giorni prima. — I consoli però rimborseranno lo sconto pel tempo che oltrepassi i quindici giorni vista.

Art. 7. I consoli a cui favore sieno stati emessi i vaglia di cui all'articolo due del presente decreto, li alieneranno a misura delle richieste, girandoli alla persona cui debbono essere pagati in Italia, ed indicheranno nella girata il nome di chi abbia depositato nel loro ufficio l'equivalente somma. — Essi designeranno inoltre sui vaglia l'ufficio di posta dal quale dovranno essere pagati. — Nessun'ulteriore girata sarà riconosciuta valida dall'amministrazione postale. — È vietato di alienare, a richiesta di una stessa persona, vaglia per oltre lire cinquecento in ogni periodo quindicinale.

Art. 8. Per l'alienazione dei vaglia i consoli potranno accettare dai richiedenti la moneta locale ragguagliandola alla moneta metallica italiana, e determinando il ragguaglio in modo che permetta di acquistare senza perdita una cambiale a vista, per una somma pari a quella da pagarsi in Italia.

Tale ragguaglio potrà essere mutato ad ogni occorrenza e dovrà resultare da una tabella, che rimarrà esposta al pubblico nella cancelleria del consolato.

Art. 9. I titolari dei consolati saranno responsabili solidalmente al viceconsole, dove esista, dei vaglia loro somministrati e dovranno spedirne l'im-

porto alla direzione generale delle poste, nei modi indicati all'articolo 6, a misura che li vadano alienando.

Art. 10. Per l'alienazione di ciascun vaglia i consolati riscuoteranno una tassa che sarà regolata come segue: - *a*) centesimi venti per ogni dieci lire o frazione di dieci lire pei vaglia alienati nei consolati stabiliti negli scali del mare Mediterraneo e del mar Nero ed in qualunque altra località d'Europa; - *b*) centesimi trenta per ogni dieci lire o frazione di dieci lire pei vaglia alienati negli altri consolati.

Art. 11. Sul prodotto della tassa sarà concesso ai titolari dei consolati un aggio che sarà determinato per ciascuno di essi dai Nostri ministri dei lavori pubblici, delle finanze e degli affari esteri, e che non potrà eccedere il 30 per 100.

Art. 12. L'alienazione dei singoli vaglia sarà partecipata dai consolati alla direzione generale delle poste. — Questa rilascerà subito analoghi avvisi e li spedirà agli uffici di destinazione.

Art. 13. Gli uffizi di destinazione e quegli altri che siano stati a ciò autorizzati dalla direzione generale delle poste, a richiesta degli interessati pagheranno i vaglia in moneta metallica mediante quietanza dei giratari, purchè concordino cogli avvisi, di cui all'articolo precedente. — Qualora manchi l'avviso o discordi dal vaglia, il pagamento sarà sospeso pel tempo necessario ad ottenere o regolarizzare l'avviso stesso.

Art. 14. Qualora qualche vaglia sia dichiarato smarrito, la direzione generale delle poste potrà emetterne un duplicato a favore della stessa persona cui sia stato girato l'originale, e senso dell'articolo 7, rimanendo con ciò annullato il primo esemplare.

Art. 15. I giratari dei vaglia dovranno presentarsi al pagamento entro sei mesi dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi. — Trascorso questo termine i vaglia si intenderanno scaduti e non potranno essere pagati, se non previa rinnovazione per opera della direzione generale delle poste. — La rinnovazione potrà essere fatta a favore del giratario o del mittente a richiesta di uno di essi, e previa giustificazione della sua qualità.

Art. 16. I mittenti dei vaglia potranno ottenere rimborso del relativo importo anche prima della scadenza, purchè restituiscano i vaglia originali ed il rimborso sia stato autorizzato dalla direzione generale delle poste.

Art. 17. L'amministrazione delle poste sarà responsabile del regolare pagamento dei vaglia consolari. — La responsabilità dell'amministrazione durerà per cinque anni dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi; trascorso il qual termine l'importo dei vaglia non pagati sarà devoluto all'erario dello Stato.

Art. 18. I vaglia consolari saranno assimilati ai vaglia dell'interno del regno, in quanto non sia contrario alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 19. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e degli affari esteri, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per la contabilità da tenersi nei consolati per il servizio dei vaglia.

Art. 20. Il presente decreto avrà effetto dal giorno che sarà determinato dai Nostri ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri. — Da tal giorno resteranno abrogati quelli dell'11 marzo 1867, n. 3631, 15 dicembre detto anno, n. 4147 e 17 giugno 1868, n. 4450, e gli articoli 42 e 44 del regolamento approvato col Nostro decreto del 21 dicembre 1873, n. 1747 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI. - VISCONTI-VENOSTA. - S. SPAVENTA.

R. D. n. 2910. — *Speciali dazi di consumo accordati al comune di Como.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione 4 maggio u. s. del consiglio comunale di Como, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale sopra alcuni articoli non appartenenti alle solite categorie; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio di Como; - visto l'avviso della deputazione provinciale di Como; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Como è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella sua cinta daziaria, un dazio proprio di consumo sulla carta, cartoni, cristallerie, lavori di vetro e terraglie, in conformità alla qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

1. Carta da scrivere d'ogni sorta e da stampa, con colla e senza colla, al quintale, L. 5 - 2. Cartoni fini, cerati, verniciati e colorati, id. L. 8 - 3. Cartoni ordinari, carta da impacco in genere, straccia e asciugante, id., L. 1 50 - 4. Terraglia filettata, dorata, porcellana o vetrami fini arrotati e lavorati, e cristallerie d'ogni sorta, id., L. 10 - 5. Terraglia ordinaria senza doratura, vasellami e lavori di vetro comune, id., L. 2.

NB. Va esente da dazio la carta di modello speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, le carte a striscie per gli uffici telegrafici e tutti i libri stampati di qualunque sorta.

R. D. n. 2911. — ***Instituzione in Palermo di una commissione per la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032; - visto l'altro Nostro decreto del 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità e belle arti di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Palermo una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incombenze stabilite dal regio decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal governo e tre dal consiglio provinciale, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2969. — ***Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da una lira e da due lire da emettersi dal Consorzio degli istituti di emissione.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2372 (serie 2.ª);

Visto l'articolo 2 dell'altro regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (serie 2.ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I biglietti da *una lira* e da *due lire* che saranno emessi dal Consorzio degli istituti di emissione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti:

Biglietto da una lira. — La dimensione del biglietto misurato sul *recto* ed esclusi i margini si stende in larghezza per 71 millimetri circa, ed in altezza per circa 37 millimetri, ed il biglietto è impresso a diversi colori su carta bianca non filigranata.

Il *recto* di questo biglietto si compone di due parti distinte, il *fondo*, cioè, ed il *testo*.

Il fondo si compone principalmente di due elissi che pongono in mezzo un quadrato a lati curvilinei, circoscritto da una fascia ornata agli angoli e portante quattro volte ripetuta la leggenda *una lira* in maiuscolette chiare sul fondo lineato. Questa fascia lascia libero al centro uno spazio circolare occupato da un ornato a guisa di ruota portante all'estremità dei suoi otto raggi otto cifre 1 chiare su fondo verdastro. La prima delle suddette elissi, a sinistra del riguardante, porta nel mezzo una grande cifra 1 a bordura bianca e fondo verdastro, sul quale in lettere bianche apparisce otto volte ripetuta la parola *una*. Questa cifra campeggia sopra un fondo composto da un intreccio simmetrico di linee sottili accludente alcuni spazi rotondi, con la cifra 1 bianca su fondo verdastro. Tutta la elisse è circoscritta da una fascia ornata di nodi alle quattro estremità de' suoi assi maggiore e minore, portante quattro volte ripetuta in lettere chiare su fondo lineato la leggenda *una lira*. L'altra elisse a destra del riguardante contiene pure una grande cifra 1 a bordi chiari e ombreggiati di scuro, sulla quale campeggiano tre scudetti rotondi col numero 1 chiaro su fondo scuro, e tra l'uno e l'altro di tali scudetti si legge la parola *lira*. Questa grande cifra 1 riposa su un fondo finamente ornato e circoscritto da una fascia che si compone di tanti scudetti contigui. Questa fascia porta due ornati all'estremità dell'asse maggiore dell'elisse e contiene due volte la leggenda *Regno d'Italia* a lettere scure su fondo chiaro, distribuite ciascuno entro uno degli scudetti della fascia suddetta. Questa elisse è tutta impressa in colore bruno rossastro diversamente dal restante del fondo che è stampato in colore verdastro. Questo fondo è inquadrato da diversi spazi mistilinei, sottilmente lineati in senso verticale. I due più grandi ai lati maggiori del biglietto contengono la parola *una lira* in lettere bianche, gli altri quattro più piccoli agli angoli contengono ciascuno la cifra 1 bianca, attraversante sulla parola *una* e rivolta con la base verso il centro del biglietto.

Sopra il descritto fondo, in colore nero, è stampato il testo del biglietto, distribuito in quattro linee come appresso: *Biglietto Consorziale – A corso forzoso, inconvertibile – Vale una lira – Legge* 30 *aprile* 1874. La prima riga è di maiuscole allungate e circondate da una sottile linea; la seconda è di lettere minuscole di quel carattere noto comunemente sotto il nome di *ronde;* la terza è di minuscole unite, tranne la parola *una* che è di maiuscole ben distinte, di un carattere di fantasia; la quarta è di carattere gotico. Sotto questa leggenda figurano le firme del delegato del consorzio *Dell'Ara* e del delegato governativo *G. Mirone*.

Il testo del biglietto è stampato tutto verso la sinistra del riguardante, in modo da lasciare affatto libera la seconda elisse del fondo, impresso in color bruno. Ai quattro angoli del *recto* di questo biglietto compariscono in nero le indicazioni della serie e del numero, cui ciascun biglietto appartiene. La serie occupa i due angoli superiori a sinistra e inferiore a destra del riguardante; il numero occupa gli altri due.

Il verso del biglietto consorziale da una lira è impresso in color bruno rossastro ed occupa un rettangolo intaccato, ai lati minori da uno ed ai lati maggiori da due seni curvilinei, con la convessità rivolta verso l'interno del biglietto. Le parti principali che vi figurano sono una testa rappresentante l'Italia in rilievo su fondo bruno unito, e la leggenda contenente le comminatorie legali contro i falsari. La testa e la leggenda occupano due spazi eguali quasi circolari, e fanno riscontro l'una all'altra. La testa occupa il primo di questi spazi, a sinistra del riguardante; è in perfetto pro-

filo rivolta verso il centro del biglietto, porta una corona di quercie ed altra turrita sovrapposta. La leggenda occupa l'altro spazio a destra del riguardante ed è in maiuscolette brune su fondo bianco, divisa in dieci linee come appresse: – La legge – punisce i fabbri – catori di biglietti – falsi, chi l'introduce e li usa nel Regno – e – chi avendoli ricevuti – per veri li rimette in – circolazione dopo – conosciutane la falsità. – Tra la leggenda e la testa è un tondo ornato, sul quale campeggia la cifra 1 bianca sopra un fondo di sottili linee raggianti dal centro. Alla metà dei lati maggiori del rettangolo corrispondono superiormente e inferiormente due spazi eguali mistilinei, nei quali, sopra un reticolato di linee fitte e sottili si leggono le parole *una lira* e due cifre 1 sottoposte, in caratteri bianchi ombreggiati, e con la base rivolta verso l'interno del biglietto. Ai quattro angoli poi appariscono altri quattro spazi mistilinei tutti eguali, che portano una cifra 1, diagonalmente rivolta con la base verso il centro del biglietto bianca filettata presso il contorno, ombreggiata con fitte linee oblique, e sovrapposta ad uno scudetto ornato ed a fondo bruno. Negli spazi lasciati liberi da questo scudetto su fondo bruno unito si legge 1 *lira* in piccolo carattere bianco. Tutti questi spazi mistilinei e gli altri occupati dalla testa dell'Italia e dalla leggenda sono circondati da una medesima catena di anelli bianchi intrecciati tra loro, la quale dopo aver formato diverse rosette passa a circoscrivere il lembo estremo di tutto l'insieme che forma il resto di questo biglietto.

Biglietti da due lire. — La dimensione del biglietto, misurata sul *recto* ed esclusi i margini, si stende in larghezza per 74 millimetri ed in altezza per millimetri 39 circa, ed il biglietto è impresso a diversi colori su carta bianca, non filigranata.

Il *recto* di questo biglietto si compone di due parti distinte, il fondo cioè ed il testo.

Il fondo di colore giallognolo tendente al bruno si compone di uno strato formato da tante colonne verticali portanti espressi in minuti caratteri le parole *due lire*. Sovrapposto a questo strato figura nella parte centrale un medaglione circoscritto da diversi ornati nel cui centro risaltano le parole *due lire* in carattere di fantasia bianco ombreggiato sopra un fondo a squama.

Questo medaglione è racchiuso da una fascia oscura, mistilinea, la quale nel suo interno porta ripetuta in bianco la cifra 2, e si alterna con altra fascia circolare e più chiara la quale contiene ripetuta quattro volte la parola *due lire*, in caratteri bianchi di fantasia. Tra i quattro spazi lasciati dalla parola *due lire* vi sono quattro rosette o scudetti a fondo bianco con la cifra 2 a carattere bruno.

A destra ed a sinistra del medaglione suddetto rimangono impressi in color verde due altri medaglioni di forma ovale simili fra loro e circoscritti da una fascia trinata, sulla quale in mezzo a quattro rosette si legge ripetuta la parola *lire* alternata con una cifra 2.

Il primo di questi medaglioni verdi, quello cioè a sinistra del riguardante porta sopra uno scudo rotondo a fondo verde una testa rappresentante l'Italia in rilievo, situata in perfetto profilo, rivolta verso il centro del biglietto, avente una corona di quercie ed altra turrita sovrapposta. Sopra e sotto questa testa in due spazi semicircolari si leggono le parole: *Regno d'Italia* in maiuscolette bianche su fondo sottilmente retato da linee fitte verdi.

L'altro medaglione, simile al sopra descritto, porta nel centro una grande cifra 2, ornata di tronboncini e fogliami e fortemente ombreggiata di verde. Questa cifra riposa sopra un fondo a guisa di scacchiere, che nei compartimenti chiari porta una piccolissima cifra 2 composta di sottili linee di contorno. In mezzo a questi due me-

daglioni è impresso in nero il testo del biglietto diviso in cinque linee come appresso: *Biglietto Consorziale – a corso forzoso – ed inconvertibile – vale due lire – legge 30 aprile* 1874. Il primo verso è di maiuscole allungate e circondate da una linea sottile, il secondo ed il terzo sono di carattere minuscolo noto sotto il nome di *ronde*. Il quarto è di minuscole unite tranne la parola *due* che è di maiuscole ben distinte, di un carattere di fantasia. Il quinto è di carattere gotico. Sotto questa leggenda figurano le firme dei delegati: a sinistra il delegato del consorzio *Dell'Ara*, a destra il delegato governativo *G. Mirone*.

Ai quattro angoli del *recto* di questo biglietto compariscono in nero le indicazioni della serie e del numero, cui ciascun biglietto appartiene. La serie occupa i due angoli superiore a sinistra, e inferiore a destra del riguardante, il numero occupa gli altri due.

Il *verso* del biglietto da due lire è impresso in colore verde ed occupa uno spazio rettangolare con risalti circolari agli angoli ed alla metà dei lati maggiori. Questi risalti sono occupati da sei rosette che portano nel centro una cifra 2 bianca su fondo verde. Un cordone, formato di piccolissimi scudetti circolari sovrapposti, circonda queste rosette, e circoscrive tutto il lembo esterno del *verso*.

A destra e a sinistra del riguardante appariscono due timbri circolari racchiusi entro una fascia ornata, i quali contengono la seguente leggenda distribuita in dieci linee come appresso: *la legge – punisce i fabbri – catori di biglietti – falsi, chi li introdu – ce e li usa nel Regno – e chi avendoli ricevu – ti per veri, li rimette – in circolazione – dopo conosciutane – la falsità.* – Il primo di questi timbri, quello cioè a sinistra del riguardante è a fondo bianco e lettere verdi, l'altro viceversa è a lettere bianche e fondo verde. Piccole rosette e ornamenti simmetrici accostano la cornice che circonda immediatamente questi timbri e danno origine a quattro ornati semicircolari che si vedono alle estremità dei diametri verticale ed orizzontale dei timbri suddetti. Gira intorno a tutto questo insieme una fascia ornata e contenente le parole *due lire* di maiuscolette bianche su fondo verde. Alcuni spazi mistilinei, contenenti la cifra 2 bianca su fondo sottilmente lineato, pongono in mezzo le accennate parole.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2916. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Rovigo.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rovigo, in data 2 ottobre 1875, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - veduto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - veduto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del

presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Rovigo è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

1. Carta bianca, colorata, da scrivere o da stampa, esclusi i libri ed i registri stampati, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta bollata e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, al quintale, L. 1 - 2. Carta scura, asciugante, straccia ordinaria da involto con e senza colla e cartoni d'ogni specie, id., centesimi 50 - 3. Cristalli, vetri molati, porcellane, terraglie fine e maioliche, id., L. 1 50 - 4. Terraglie verniciate, vetri ordinari colorati non molati, escluse le terraglie ordinarie non verniciate o verniciate solo internamente, come pure i rottami di vetro, id., cent. 50.

R. D. n. 2927. — Sede municipale dei comuni di Guidomandri e Scaletta Zanglea.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 febbrajo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - veduta le deliberazioni dei consigli comunali di Guidomandri e Scaletta Zanglea in data 30 ottobre e 11 dicembre 1875, colle quali si domanda l'autorizzazione di trasferire la sede dei due comuni alla frazione Marina; - vista la deliberazione del consiglio provinciale di Messina in adunanza del 17 dicembre 1875, coerentemente al disposto dall'articolo 176, num. 1 della legge comunale e provinciale, - abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Guidomandri e Scaletta Zanglea sono rispettivamente autorizzati a trasferire la sede municipale nella frazione Marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2957. — Regolamento delle scuole di ostetricia per le aspiranti levatrici.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato col Nostro decreto 3 ottobre 1875;

Veduto il Nostro decreto 11 ottobre 1875 sulle tasse universitarie;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento delle scuole d'ostetricia per le aspiranti levatrici annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Regolamento delle scuole di ostetricia per le aspiranti levatrici.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. In tutte le città dove attualmente esiste una Università, od una scuola medico-chirurgica, può essere istituita una scuola d'ostetricia per le levatrici.

Per la istituzione di nuove scuole d'ostetricia, nelle dette città, il Ministero della Pubblica Istruzione prenderà gli accordi opportuni colle provincie e coi comuni, al fine di provvedere alle spese necessarie.

Il professore universitario di ostetricia avrà sempre la direzione e l'insegnamento nelle scuole suddette.

Art. 2. Anche nelle città che non siano sede di Università o di una scuola medico-chirurgica, possono, a cura e spese delle provincie e dei municipi o di altri enti morali, essere istituite scuole di ostetricia.

Queste scuole possono essere pareggiate alle universitarie, previo il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 3. Le scuole di ostetricia ora esistenti in Milano e in Venezia, quelle presso i licei di Aquila, Bari e Catanzaro, e quelle di Novara, Vercelli e Voghera, potranno essere pareggiate alle universitarie, quado si riconosca che in esse sono le condizioni richieste dal presente regolamento, e quando le provincie e i comuni assumano le spese che siano necessarie a completarle e mantenerle.

Art. 4. Il territorio del Regno è diviso in distretti universitari a norma della tabella annessa al presente regolamento.

Ogni scuola di ostetricia è dipendente dalla Università governativa del distretto in cui essa si trova.

Art. 5. L'organico del personale nelle scuole d'ostetricia universitarie e nelle altre governative pareggiate, è stabilito per decreto reale.

Ogni scuola, però, sia governativa, sia mantenuta a spese di enti morali, deve avere almeno, oltre il direttore-professore, un assistente laureato in medicina e chirurgia, ed una levatrice approvata. Possono secondo il bisogno, essere aggiunti altri posti di secondo assistente e di levatrice assistente.

Art. 6. Il professore-direttore di ognuna delle scuole universitarie e delle pareggiate è nominato dal Re dietro concorso.

Il concorso ha luogo secondo le disposizioni vigenti per la nomina dei professori delle Università.

Art. 7. Il professore-direttore corrisponde col Ministero della Pubblica Istruzione per mezzo del rettore dell'Università del distretto.

Art. 8. Il primo assistente e la prima levatrice sono nominati dal Ministero in seguito a concorso.

La Commissione del concorso è presieduta dal professore-direttore della scuola, e la compongono altri due commissari, dei quali uno è nominato dalla Facoltà medica del distretto universitario, l'altro è nominato dalla Direzione dell'Ospizio di maternità, cui sia annessa la scuola. Ove la scuola non sia annessa ad un Ospizio, anche il secondo commissario è nominato dalla Facoltà.

Così gli assistenti come le levatrici sono nominati per un biennio, ma possono essere confermati, sentita la Direzione dell'Ospizio. Le conferme successive possono farsi per la durata di tre anni.

Art. 9. I secondi assistenti e le levatrici assistenti sono nominati dal Ministero sopra proposta del professore-direttore della scuola, sentita anche per essi la Direzione dell'Ospizio.

Restano in ufficio un biennio, e possono essere confermati soltanto per un altro biennio.

Art. 10. Il Ministero della Pubblica Istruzione può delegare un ispettore a visitare anche le scuole d'ostetricia non pareggiate. Le Amministrazioni dalle quali dipendono le scuole debbono ammettere nelle medesime l'ispettore e fornirgli gli schiarimenti da lui domandati.

Art. 11. Non può stabilirsi o mantenersi nessuna scuola d'ostetricia qualora non sia annessa ad un Ospizio di maternità o ad un Ospedale contenente almeno quindici letti destinati a partorienti, e nel quale il numero dei parti, nel corso di un anno solare, non sia inferiore a 120, desumendo questo numero dalla media verificatasi nell'ultimo quinquennio.

Art. 12. Il numero delle allieve e delle uditrici non può eccedere quello del doppio dei letti.

Art. 13. Le allieve sono interne ed esterne.

Le interne hanno abitazione e vitto nella scuola; le esterne frequentano la scuola dimorando fuori di essa.

Tanto le une come le altre, oltre alle discipline scolastiche, sono soggette a tutte le disposizioni del regolamento interno della scuola.

Art. 14. Ogni scuola ha il suo regolamento disciplinare interno.

Il rettore del distretto universitario, d'accordo col direttore della scuola e coll'Amministrazione dell'Ospizio di maternità, quando la scuola è annessa ad un Ospizio, sottopone all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione il regolamento interno.

Art. 15. Le allieve delle scuole universitarie pagano le tasse all'economo dell'Università come gli studenti degli altri corsi. Le allieve delle scuole pareggiate pagano la tassa d'immatricolazione e quella d'iscrizione all'erario, e la sopratassa d'esame alla Direzione della scuola. Le sopratasse d'esame sono distribuite, in parti eguali, agli esaminatori.

CAPO II. — *Delle condizioni d'ammissione e della iscrizione delle alunne.*

Art. 16. Per essere ammesse alle scuole universitarie o alle pareggiate di ostetricia le aspiranti debbono essere sane, non affette da imperfezioni fisiche che le rendano deformi o non atte all'esercizio dell'arte, ed avere raggiunta l'età di 18 anni e non avere superati gli anni 36. Qualora le condizioni particolari di qualche provincia richiedessero un'eccezione al primo limite dell'età, il Consiglio accademico dell'Università del distretto deciderà della convenienza di concederla.

Inoltre debbono presentare il certificato:

a) Di buona condotta rilasciato dalla Giunta municipale del comune o dei comuni dove ebbero dimora nell'ultimo biennio;

b) Di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Art. 17. Sono ammesse alle scuole di ostetricia le maritate, le nubili e le vedove.

Le maritate debbono fare constare dell'assenso del marito; le nubili minori di età di quello del padre o di chi ne fa le veci.

Tutte poi debbono dichiarare al direttore della scuola presso chi dimorano durante il loro corso scolastico.

Art. 18. Per essere ammesse al corso delle allieve levatrici, le aspiranti debbono superare un esame d'ammissione sul programma ufficiale della terza classe elementare.

Tale esame è dato in ogni capoluogo di circondario entro la prima quindicina di ottobre d'ogni anno. La Commissione si compone dell'ispettore del circondario, che la presiede ed ha voto, e di due maestri o maestre delle scuole elementari superiori, scelti dallo stesso ispettore.

Alle aspiranti che superano l'esame è dall'ispettore rilasciato apposito certificato.

Sono dispensate da questo esame le aspiranti che hanno conseguita la patente di maestre elementari di grado inferiore.

Art. 19. Le aspiranti debbono presentare al rettore dell' Università o al direttore della scuola, ove questa non è annessa all' Università, la loro domanda in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti le condizioni indicate negli articoli precedenti, e della quitanza della tassa d' immatricolazione e della prima rata della tassa d' iscrizione.

Art. 20. Il rettore dell' Università e il direttore della scuola, riconosciuti regolari i documenti, rilasciano alle aspiranti una carta di iscrizione.

Sopra questa il direttore della scuola e la levatrice attestano ogni due mesi dalla diligenza, del profitto e della condotta delle alunne; sulla medesima è pure fatta annotazione dei pagamenti delle tasse, come è stabilito dal regolamento generale universitario per i libretti d' iscrizione degli studenti.

Art. 21. Al principio del secondo anno scolastico, le alunne che hanno superato l'esame dell'anno primo, debbono presentare al rettore dell' Università, o al direttore della scuola, la loro domanda per essere ammesse a continuare il corso pratico, unendo alla medesima la quietanza del pagamento della quota d' iscrizione.

Il rettore o il direttore rilasciano alle allieve la carta d' iscrizione nella forma indicata nell'articolo precedente.

Art. 22. Il termine utile a presentare le domande di cui sopra agli articoli 19 e 21, è di giorni 25, e comincia quindici giorni innanzi all'apertura dell'anno scolastico.

Entro un mese dall'apertura dell'anno stesso i direttori delle scuole pareggiate mandano la nota delle allieve regolarmente inscritte al rettore dell' Università del distretto.

Art. 23. Oltre alle allieve inscritte possono dal direttore della scuola essere ammesse altre donne ad ascoltare le lezioni del corso teorico.

Il regolamento interno stabilisce le norme per questa ammissione.

CAPO III. — *Dell' insegnamento e degli esami.*

Art. 24. L'insegnamento è teorico e pratico, ed è impartito in conformità d'un programma approvato dal Consiglio della Facoltà medica del distretto universitario.

L'insegnamento teorico è dato, mediante lezioni orali, dal profes- fessore-direttore.

Nelle scuole universitarie maggiori e più frequentate, il primo assistente sostituisce, in caso di bisogno, il professore nell' insegnamento.

L'insegnamento pratico o clinico è fatto al letto delle partorienti, delle puerpere e delle gestanti.

Art. 25. Il corso teorico dura per tutte le allieve un anno scolastico universitario. Il corso pratico comincia contemporaneamente al teorico, dura due anni scolastici per le allieve esterne; per le interne il secondo anno è ridotto di un terzo.

Art. 26. Gli esami del corso per le aspiranti levatrici sono due: il primo si dà negli ultimi dieci giorni del corso teorico; il secondo al termine del corso pratico.

Art. 27. Gli esami di cui sopra, sono dati in tutte le scuole universitarie, e nelle pareggiate che saranno annualmente designate dal Ministero.

A questi esami possono essere ammesse anche le allieve di scuole non pareggiate, quando sia accertato che nelle scuole medesime sieno stati osservati gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 25.

Queste allieve debbono presentare i certificati di assiduità, profitto e buona condotta, rilasciati dai direttori delle scuole nelle quali fecero gli studi, e inoltre pagare le tasse secondo le disposizioni vigenti.

Art. 28. Per essere ammesse all'esame teorico le allieve debbono presentare domanda al direttore della scuola, corredata:

a) Della carta d'iscrizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

b) Della quietanza comprovante il pagamento della prima metà della tassa d'esame.

Non sono ammesse all'esame le allieve alle quali manchino anche in parti gli attestati bimestrali di assiduità, profitto e buona condotta.

Art. 29. L'esame si compone di due prove, l'una per iscritto e l'altra orale.

Nella prima le allieve debbono, in un tempo non maggiore di quattro ore, risolvere due quesiti formulati e dettati dalla Commissione esaminatrice.

Durante la prova le allieve sono sorvegliate, affinchè nè usino libri nè comunichino fra di loro.

La prova orale è individuale, dura mezz'ora, e si aggira sopra le materie svolte nell'insegnamento teorico.

Art. 30. Terminato l'esame la Commissione procede alla votazione sul complesso delle due prove.

Essa vota dapprima, per *sì* e per *no*, sull'approvazione per la quale è necessaria la maggioranza favorevole dei votanti; indi passa a determinare il valore dell'approvazione. A questo fine ciascun commissario dispone di cinque punti: *l'approvazione semplice* è data con tre, *la segnalazione* con quattro, *l'eminenza* con cinque.

Art. 31. La Commissione esaminatrice assegna alle allieve, che non ottennero l'approvazione, un termine entro il quale possono ripresentarsi all'esame, o prescrive che debbano ripetere il corso.

Art. 32. Alle allieve povere, che nell'esame ottennero l'eminenza,

è, per decreto del rettore dell'Università del distretto, restituita la ta
d'immatricolazione e quella d'iscrizione al 4.° anno del corso.

Art. 33. Per essere ammesse all'esame pratico le allieve debbo
presentare domanda corredata:

a) Della carta d'iscrizione di cui sopra all'articolo 21, colle a
stazioni bimestrali di assiduità, profitto e buona condotta;

b) Della quietanza comprovante il pagamento della seconda m
della sopratassa d'esame;

c) Di due storie di casi osservati durante l'esercizio clinico, scr
da esse e firmate dal professore direttore.

Art. 34. L'esame è orale e dura almeno un'ora. Esso si aggira s
due storie presentate dall'allieva, e sulle principali manualità oste
che, da eseguirsi sul fantoccio. Inoltre l'allieva dovrà rispondere
interrogazioni che le saranno dirette dalla Commissione specialme
sulla diagnosi delle gravidanze e le esplorazioni ostetriche, sul m
di assistere ai parti, sui pericoli e le cautele da usare nei casi
complicanze, e sopra i doveri delle levatrici nell'esercizio dell'arte lo

Art. 35. Terminato l'esame la Commissione procede alla votazi
nei modi indicati sopra all'articolo 29.

Art. 36. Alle allieve che nell'esame pratico non ottennero l'app
vazione e a quelle che ottennero la eminenza, si applicano le dis
sizioni degli articoli 31 e 32.

Art. 37. La Commissione così dell'esame teorico come del prati
è presieduta dal professore-direttore della scuola, e composta di a
due commissari nominati dal rettore dell'Università del distretto su
proposta della Facoltà medica.

Art. 38. Per ogni esame è redatto un processo verbale, sottoscri
dai membri della Commissione.

Il direttore della scuola, compiuti gli esami, manda al rettore de
Università del distretto i processi verbali, insieme ai lavori scritti
ai documenti indicati negli articoli 28 e 33.

Art. 39. I diplomi delle allieve approvate sono conferiti dall'U
versità del distretto e portano la firma del rettore dell'Università me
sima e del direttore della scuola.

Art. 40. Tutti i professori direttori delle scuole d'ostetricia han
obbligo di mandare, alla fine d'ogni anno scolastico, al rettore d
l'Università del distretto una relazione sull'andamento delle rispett
scuole, corredata delle opportune notizie statistiche.

Il rettore manda queste relazioni al Ministero.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 41. Nelle scuole di ostetricia, nelle quali, al momento de
pubblicazione del presente regolamento, l'insegnamento fosse in tu

o in parte affidato al medico capo dell'Ospizio di maternità, il paragrafo 3 dell'articolo 1.° non avrà per ora applicazione.

Art. 42. Per il periodo di tre anni scolastici, a cominciare col 1876 e 1877, non sarà applicata la disposizione del paragrafo 1 dell'art. 18 in quelle scuole di ostetricia nelle quali sia ora richiesta una condizione diversa per l'ammessione.

Art. 43. Le donne che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano la professione di levatrice senza regolare abilitazione, o con abilitazioni provvisorie, sono ammesse ad ottenere il diploma, superando la sola prova dell'esame pratico.

A questo fine debbono presentare alla Direzione di una scuola di ostetricia universitaria o pareggiata:

a) Un attestato della Giunta municipale del comune o dei comuni, nei quali hanno dimorato nell'ultimo quinquennio, che comprovi avere esse, per lo stesso periodo di tempo, esercitato lodevolmente la professione di levatrice, e tenuto sempre lodevole condotta;

b) Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

c) Il consenso del marito, del padre, o di chi ne fa le veci, quando siano maritate o nubili maggiorenni.

Trascorsi tre anni scolastici, a cominciare col 1876-1877, la presente disposizione transitoria cessa di essere applicabile nè potrà essere invocata qualunque sia la cagione per la quale una donna affermi di non aver potuto domandare l'ammissione all'esame nel termine fissato.

Art. 44. Una copia del presente regolamento sarà trasmessa a tutti i comuni del Regno, e resterà affissa alla porta della rispettiva casa comunale durante tre mesi dalla data del regolamento medesimo.

Tabella dei distretti universitari stabiliti coll'articolo 4 del regolamento delle Scuole d'ostetricia per le levatrici.

Distretto universitario di Bologna - Provincia di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì, Pesaro e Urbino. — Idem di Cagliari - Provincia di Cagliari. — Idem di Catania - Provincia di Catania e Siracusa. — Idem di Firenze - Provincia di Firenze ed Arezzo — Idem di Genova - Provincia di Genova e Porto Maurizio. — Idem di Messina - Provincia di Messina. — Idem di Modena - Provincia di Modena e Reggio Emilia. — Idem di Napoli - Provincia di Napoli, Abruzzo Ulter.e 1.°, Abruzzo Ulteriore II, Abruzzo Citeriore, Terra di Lavoro, Molise, Benevento, Capitanata, Principato Ulteriore, Principato Citeriore, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Basilicata, Calabria Ulteriore I, Calabria Ulteriore II, Calabria Citeriore. — Idem di Padova - Provincia di Padova, Venezia, Treviso, Udine, Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo e Mantova. — Idem di Palermo - Provincia di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Girgenti. — Idem di Parma - Provincia di Parma e Pia-

cenza. — Idem di Pavia - Provincia di Pavia, Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Sondrio. — Idem di Pisa - Provincia di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. — Idem di Roma - Provincia di Roma, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Umbria. — Idem di Sassari - Provincia di Sassari. — Idem di Siena - Provincia di Siena e Grosseto. — Idem di Torino - Provincia di Torino, Alessandria, Novara e Cuneo.

R. D. n. 2924. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - vista la disponibilità del fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nello stato di prima previsione 1876 del ministero delle finanze; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876, approvato con legge 23 dicembre 1875, n. 2836 (Serie 2.ª), è autorizzata una 1.ª prelevazione nella somma di lire ventitremila (L. 23,000), da inscriversi in un nuovo capitolo col n. 24 *bis* e colla denominazione: *Anticipazioni mediante rimborso di stipendi ad impiegati degli archivi notarili*, dello stato di prima previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia per l'anno 1876.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2961. — Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nello

stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza della prelevazione di lire 23,000 fatta con precedente decreto reale, rimane disponibile la somma di lire 3,977,000; – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo num. 180 dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 23 dicembre 1875, n. 2836 (Serie 2.ª), è autorizzata una 2.ª prelevazione nella somma di lire cento mila (L. 100,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Arsenale della Spezia*, aggiunto allo stato di prima previsione della spesa del ministero della marina per detto anno 1876, approvato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2828 (Serie 2.ª).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 20 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2956. — *Cambio delle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le leggi 2 luglio 1875, n. 2570 (serie 2.ª) e 23 dicembre detto anno, n. 2836; - veduti i RR. decreti 25 luglio, 15 agosto, 19 settembre, 23 ottobre e 19 dicembre 1875, coi quali venne inscritta una rendita di lire 6,112,845 in aumento del consolidato 5 per cento in cambio di 407,523 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione per effetto della prima delle predette leggi; – ritenuto che successivamente alla promulgazione dell'altra legge 13 dicembre 1875, n. 2836, ed a tutto gennaio 1876, vennero presentate alla conversione, alle volute condizioni della legge 2 luglio 1875, altre n. 44,770 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti in complesso l'annua rendita di lire 671,550, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1873, per la quale devesi assegnare un'eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; – considerato che occorre perciò provvedere alla iscrizione, nel Gran Libro del debito pubblico, della rendita di L. 671,550 in aumento del consolidato 5 per cento e che per le vigenti norme la inscrizione stessa non può essere fatta che con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, a carico del capitolo 1.° del bilancio di prima previsione della spesa delle finanze per il corrente anno, provvedendosi al paga-

mento delle due rate d'interessi al 1.° luglio 1875 e al 1.° gennaio 1876 a carico del capitolo 40 del detto bilancio; – sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; – abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione del ministero delle finanze le numero 44,770 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, che le furono esibite dal 29 dicembre 1875 a tutto il 31 gennaio 1876, per la complessiva rendita di lire seicentosettantunmila cinquecentocinquanta (L. 671,550) con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, la corrispondente rendita di lire seicentosettantunmila cinquecentocinquanta (lire 671,550) con decorrenza dal 1.° gennaio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire seicentosettantunmila cinquecentocinquanta (L. 671,550) importo lordo dei due semestri al 1.° luglio 1876 e al 1.° gennaio 1877 sulla rendita di cui all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il capitolo 41 del detto bilancio di prima previsione della spesa dell'egual somma di L. 671,550 pei semestri al 1.° luglio 1875 ed al 1.° gennaio 1876 sulla rendita dovuta in cambio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2959. — Soppressione del comune di Posticciola unito a quello di Rocca Sinibalda.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; – vedute le deliberazioni dei consigli comunali di Rocca Sinibalda e Posticciola, in data 23 e 24 ottobre 1869, 11 e 14 marzo e 1.° novembre 1875; – vedute le deliberazioni del consiglio provinciale di Perugia, in data 26 novembre 1869 e 26 agosto 1875; – visto l'articolo 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865; – vista la legge 29 giugno 1875, num. 2612, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo maggio 1876 il comune di Posticciola è soppresso ed unito a quello di Rocca Sinibalda, nella provincia di Perugia.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Rocca Sinibalda, a cui si procederà nel mese di aprile p. v., in base alle liste

elettorali amministrative, riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2941. — Accordo fra l'Amministrazione dei telegrafi d'Italia e le Amministrazioni telegrafiche austriaca ed ungherese per regolare la corrispondenza telegrafica fra i due paesi.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA,

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo firmato a Pietroburgo il 18 luglio 1875 dal direttore generale dei telegrafi d'Italia da una parte, e dai delegati delle Amministrazioni telegrafiche austriaca ed ungherese dall'altra parte, per regolare la corrispondenza telegrafica fra i rispettivi paesi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.

Arrangement particulier conclu entre l'Administration des télégraphes d'Italie d'une part, et les Administrations des télégraphes de l'Autriche et de la Hongrie d'autre part.

La correspondance télégraphique entre l'Italie d'une part, et l'Autriche et la Hongrie d'autre part, étant réglée par la Convention télégraphique internationale, les délégués soussignés ont stipulé, aux termes de la dite Convention, l'arrangement particulier suivant, sous réserve d'approbation.

Art. 1er. Les bureaux italiens de Rome, Milan, Venise, Vérone et Udine, et les bureaux autrichiens de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les autres bureaux situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépasse pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés. Tous les soirs, à la clôture du service, ces bureaux doivent annoncer au bureau de dépôt de la propre Administration, désigné par celle-ci, le nombre des télégrammes ainsi transmis.

Pour la correspondance échangée directement entre les bureaux de Milan et de Mu-

nich, les bureaux de Insbruck et de Bolzano servent de dépôt dans les cas où la correspondance directe est impossible.

Art. 2. Les taxes terminales des correspondances limitrophes sont fixées comme il suit :

a) *Autriche-Hongrie:*

1.° Pour les stations du Tirol, du Voralberg, de la principauté du Lichtenstein, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Gorice, Trieste et Istrie, ainsi que pour les stations de l'Administration hongroise, situées le long de la côte adriatique, 1 franc;

2.° Pour toutes les autres stations, 2 francs.

b) *Italie :*

1.° Pour toutes les stations situées dans le territoire limité par le Pô, le Tessin et le Lac Majeur, 1 franc;

2.° Pour toutes les autres stations, 2 francs.

Art. 3. Lorsque, dans la correspondance de l'Italie avec l'Autriche-Hongrie, un télégramme est dévié par le territoire suisse, l'Administration qui a opéré cette déviation en supporte les frais, et règle directement son décompte avec l'Administration suisse. Dans le décompte établi entre l'Autriche et l'Italie, ce télégramme est considéré comme étant directement transmis.

Analoguément, lorsque, dans la correspondance de l'Italie ou de l'Autriche-Hongrie avec la Suisse, un télégramme est dévié par le territoire austro-hongrois ou italien, l'Administration qui a opéré la déviation considère le télégramme comme directement échangé avec la Suisse, pour ce qui concerne les comptes avec cette Administration. Dans le décompte établi entre l'Autriche et l'Italie, ce telegramme n'est compté qu'avec sa taxe de transit.

La taxe de transit de l'Autriche-Hongrie pour les correspondances échangées entre les frontières de l'Italie et de la Suisse est fixée à 1 franc.

Art. 4. Lorsque, par suite des circonstances imprévues, un télégramme est dévié de sorte qu'il emprunte le territoire de l'autre Administration, pour rentrer au territoire d'origine, aucune bonification ne sera payée.

Art. 5. Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public, sont expédiés en franchise comme télégrammes de service. Les Administrations télégraphiques contractantes s'entendront sur l'application de cet article et le mode d'expédition de ces télégrammes.

Art. 6. Les Parties contractantes régleront leurs comptes réciproques de la manière suivante :

a) Pour les correspondances terminales des deux Etats, échangées directement ou par la voie de la Suisse, les taxes seront réglées selon les dispositions de la Convention internationale concernant les taxes moyennes;

b) Pour toutes les autres correspondances, l'Administration I. R. des télégraphes à Vienne transmettra, chaque mois, à l'Administration italienne un compte, où tous les télégrammes expédiés à l'Italie seront traités individuellement, avec le montant des taxes y afférentes. Le compte sera divisé en autant des parties qu'il y aura de fils affectés à la correspondance entre les deux pays. Au montant de ce compte on ajoutera le nombre des télégrammes terminaux transmis à l'Italie et le montant de leurs taxes moyennes.

L'Administration I. R. dressera également, chaque mois, le compte des télégrammes reçus de l'Italie, et le transmettra à l'Administration italienne.

Les Administrations se réservent, si elles le jugent convenable, d'appliquer aussi pour les correspondances citées sous *b*) le système des taxes moyennes.

L'Administration italienne vérifiera ces comptes d'après les dispositions de la Convention internationale.

Pour la correspondance échangée directement entre les bureaux de Milan et de Munich, l'Administration R. des télégraphes de Bavière dressera, pour chaque mois, les comptes du débit et du crédit, et les transmettra, par l'intermédiaire de l'Administration Impériale et Royale de Vienne, à l'Administration italienne; celle-ci, après vérification, les renverra à l'Administration I. R. à Vienne, qui en tiendra note pour le décompte.

Art. 7. L'établissement des comptes réciproques mensuels et le payement de la solde résultante de la liquidation trimestrielle sera à la charge de l'Administration des télégraphes italiens et de l'Administration I. R. des télégraphes à Vienne, qui procédera, à cet égard, aussi au nom de l'Administration hongroise.

Art. 8. Les tarifs insérés dans cet arrangement peuvent être changés à toute époque d'un commun accord.

Art. 9. La présente Convention sera soumise à l'approbation des Gouvernements respectifs. — Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1876 et restera en vigueur aussi longtemps qu'elle ne sera en contradiction avec quelque disposition de la Convention télégraphique internationale successivement révisée, ou bien jusqu'à l'expiration d'un an à partir du premier janvier qui suivra la dénonciation faite par l'une des Parties contractantes.

Ainsi fait à Saint-Pétersbourg, ce 18 juillet 1875.

Pour l'Administration Italienne (*L. S.*) E. D'Amico. *Pour l'Administration I. R. d'Autriche* (*L. S.*) Brunner.

Pour l'Administration Hongroise (*L. S.*) Koller.

D. M. — Conteggio della rendita dovuta nelle affrancazioni delle annualità inferiori a L. 100.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 gennaio 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 15 marzo 1860, n. 145, del governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, del regno d'Italia; - veduta la legge 23 giugno 1873, n. 1437 (serie 2.ª), che autorizza effettuarsi le affrancazioni in confronto del demanio e del fondo per il culto delle annualità inferiori a lire 100, mediante pagamento di somme corrispondenti al valore della rendita pubblica dovuta a' termini delle anzidette leggi, per base il prezzo periodicamente fissato dal ministero delle finanze; - veduto il regio decreto dell'8 giugno 1873, n. 1392, (serie 2.ª), per il quale la quotazione della rendita dei consolidati si effettua senza tener conto della cedola del semestre in corso; - veduti i ministeriali decreti del 19 luglio 1873, n. 50397-

9530, 1.° gennaio 1874, n. 81803-16191, 9 luglio 1874, n. 40576-8208, 2 gennaio 1875, n. 74789-16299, e 1.° luglio 1875, n. 37004-9139, coi quali sono stati determinati i prezzi di base suaccennati a tutto dicembre 1875; - ritenuto che il prezzo della rendita per le affrancazioni venendo determinato con riguardo alla decorrenza della medesima dal semestre successivo a quello in corso è necessario che gli effetti delle affrancazioni sieno protratti alla fine del semestre nel quale sono stipulati col pagamento del corrispondente rateo delle annualità, - determina:

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la rendita dovuta nelle affrancazioni delle annualità inferiori a lire 100 (cento) a termini della legge 23 giugno 1873, n. 1437 (serie 2.ª) è fissato dal 1.° gennaio a tutto giugno 1876; - *a*) pel consolidato 5 per cento in lire settantacinque e centesimi dieci (L. 75 10) per ogni cinque lire di rendita, e - *b*) Pel consolidato 3 per cento in lire quarantacinque e centesimi dieci (L. 45 10) per ogni tre lire di rendita. — L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 30 giugno 1876. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1876.

Il ministro, M. MINGHETTI.

R. D. n. 2905. — Istituzione di una sessione di esame pei candidati al grado di capitano di lungo corso, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Sentito il consiglio superiore dell'istruzione industriale e professionale; - sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio e per la marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Negli istituti nautici appresso indicati, sarà tenuta una straordinaria sessione di esame pei candidati al grado di capitano di lungo corso, di costruttore navale di 1.ª classe e di macchinista in primo nella marina mercantile. — A tale sessione saranno ammessi soltanto i candidati respinti nelle sessioni precedenti, quelli forniti del certificato di licenza di capitano di gran cabotaggio o di costruttore navale di 2.ª classe, che intendessero dare un esame complementare per conseguire il grado di capitano di lungo corso o di costruttore navale di 1.ª classe e coloro che possono giustificare di aver compiuto regolarmente gli studi, secondo l'antico ordinamento in istituti nautici, governativi, provinciali o comunali.

Art. 2. Gli esami saranno dati in conformità al Nostro decreto 17 ottobre 1869 e al regolamento approvato coll'altro Nostro decreto del 22 maggio 1873 e secondo i programmi prescritti coi decreti ministeriali del 4 aprile e del 2 dicembre 1866.

Art. 3. I candidati che nella detta sessione non conseguissero per qual-

siasi ragione l'idoneità in tutte le materie non saranno ammessi a riparare l'esame nelle sessioni posteriori a quelle dell'anno 1878.

Art. 4. Gli esami avranno principio il giorno 21 del mese di febbraio 1876. I candidati dovranno farsi iscrivere presso la presidenza degli istituti designati a sede di esami, non più tardi del giorno 14 dello stesso mese.

Art. 5. Saranno sede d'esame, per questa sessione straordinaria, soltanto gli istituti nautici di Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Venezia, Cagliari, Palermo e Messina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI. — S. DE ST-BON.

Legge n. 2902. — Iscrizione di rendita in corrispettivo della conversione di beni ecclesiastici.

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14 gennaio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Secondo gli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, per la rendita dei beni devoluti al demanio è iscritta eguale rendita 5 per cento senza compenso per tassa di ricchezza mobile.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 2 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge n. 2901. — Alienazione di fabbricati demaniali in Roma e Torino.

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14 gennaio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il governo del re è autorizzato ad alienare il palazzo di proprietà demaniale, situato in Roma nella piazza Colonna, descritto nel catasto sotto i numeri 102, 102 1|2 di mappa, in base al prezzo di lire 467,400, determinato dal genio civile con perizia del 10 marzo 1874.

Art. 2. Il governo del re è autorizzato a vendere alla provincia di Torino il fabbricato demaniale posto nella stessa città in piazza Carlo Ema-

nuele II, pel prezzo di lire 185,000, alle condizioni concordate ed accettate dal consiglio provinciale nell'adunanza del 18 maggio 1875.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 2 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2906. — *Modificazioni all'organico del ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il regio decreto 3 novembre 1872, n. 1124 (Serie 2.ª), che approva l'organico degli uffiziali del ministero di grazia e giustizia e dei culti ed il regio decreto pure del 3 novembre 1872, n. 1125 (serie 2.ª), che stabilisce le norme per gli esami di ammessione agli impieghi nello stesso ministero; - sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 3 novembre 1872, numero 1124 (serie 2.ª) sono sostituiti gli articoli seguenti:

« Art. 6. La metà dei posti vacanti di sottosegretario può essere conferita ad aggiunti giudiziari, tra quelli che abbiano riportato maggior numero di punti nell'esame teorico e pratico, si sieno distinti per conoscenza di lingue straniere e per maggior purezza di dettato, ed abbiano effettivamente esercitate le loro funzioni per un anno.

« La metà dei posti di computista e di uffiziale d'ordine potrà essere conferita ai funzionari di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, che abbiano più di due anni di esercizio effettivo delle loro funzioni. — Sarà titolo di preferenza alla nomina una distinta calligrafia ».

« Art. 7. Le promozioni ai gradi di segretario, di ragioniere e di archivista si conferiscono per una metà mediante esame di concorso da darsi in conformità dell'art. 4. L'altra metà potrà essere conferita ai funzionari dell'ordine giudiziario che abbiano effettivamente esercitate per due anni le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del re o per quattro anni quelle di pretore quanto al posto di segretario; e per tre anni le funzioni di vicecancelliere di corte d'appello e per cinque quelle di cancelliere di pretura, vicecancelliere di tribunale o segretario di regia procura quanto ai posti di ragioniere e di archivista. — Le promozioni alle classi ed ai gradi superiori ai sopra indicati si danno per merito; le promozioni di classe nei gradi suddetti e negli inferiori, metà per merito, metà per anzianità ».

« Art. 8. Agli esami di promozione ai posti di segretario, di ragioniere e di archivista riservati al personale del ministero possono essere ammessi soltanto gli uffiziali che hanno un servizio effettivo di due anni nel grado

rispettivamente inferiore. Agli esami pel posto di segretario possono essere ammessi altresì gli uffiziali della seconda categoria che, avendo tre anni di grado e il diploma di laurea, si sono specialmente distinti per intelligenza ed operosità nell'esercizio delle loro funzioni; ed agli esami di ragioniere possono essere ammessi, alle stesse condizioni, gli uffiziali di terza categoria muniti del diploma di ragioniere. — Qualora a compiere i posti vacanti non fosse sufficiente il numero dei concorrenti; ovvero, dopo un primo esperimento, non bastasse il numero dei riconosciuti idonei ai detti uffici, potranno essere conferiti ai funzionari dell'ordine giudiziario, secondo le norme e colle condizioni stabilite nell'articolo precedente ».

Art. 2. I funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a prestare servizio nel ministero ricevono lo stipendio e l'indennità inerenti al posto loro conferito; ma nei rapporti della anzianità e dei diritti che possono loro spettare nella carriera giudiziaria, sono considerati come funzionari in missione, e nel caso di ritorno alla magistratura nel grado già occupato, riprendono il posto che avevano precedentemente.

Art. 3. Nel ruolo organico degli uffiziali del ministero di grazia e giustizia e dei culti, annesso al regio decreto succitato, sono introdotte le variazioni seguenti: - sono soppressi: - *a*) Il posto di ispettore centrale delle cancellerie giudiziarie e delle spese di giustizia; - *b*) il posto di archivista capo; - *c*) un posto di ragioniere di 2.ª classe. — Sono aggiunti: - *a*) un posto di caposezione di 1.ª classe; - *b*) un posto di caposezione di 2.ª classe; - *c*) un posto di ragioniere di 1.ª classe.

Art. 4. Le attribuzioni dell'ufficio centrale di ispezione e dell'ispettore centrale delle cancellerie giudiziarie e delle spese di giustizia istituito col regio decreto 22 dicembre 1872, n. 1151 (serie 2.ª), ed ogni altra riguardante la contabilità attiva delle cancellerie e le spese di giustizia, che a termini delle disposizioni vigenti spettano all'amministrazione centrale, sono esercitate dalla divisione delle cancellerie, spese di giustizia, contabilità ed amministrazione. — Le ispezioni straordinarie delle cancellerie e degli uffizi giudiziari menzionate negli articoli 262 e seguenti della tariffa penale potranno essere eseguite da funzionari del ministero specialmente delegati dal ministro. — Le norme per l'amministrazione ed il controllo dei proventi di cancelleria e delle spese di giustizia sono stabilite con istruzioni ministeriali.

Art. 5. All'articolo 2 del regio decreto 3 novembre 1872, n. 1125 (serie 2.ª), è sostituito il seguente:

« Art. 2. Gli aspiranti devono inoltre presentare il diploma di laurea in giurisprudenza ottenuto in una università dello Stato ed un certificato di aver compiuta la pratica forense per l' esercizio della professione di avvocato o il tirocinio in qualità di uditore per un anno se aspirano alla prima categoria; il diploma di ragioniere se aspirano alla seconda; la licenza di ginnasio o di scuola tecnica se aspirano alla terza. — Il ministro, accertata la buona condotta degli aspiranti, determina quelli che devono essere ammessi all'esame; e ne saranno avvertiti tanto gli ammessi, quanto gli esclusi, con avviso individuale ».

Art. 6. Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

La gazzetta ufficiale del regno del giorno 21 gennaio 1876, pubblica quanto segue:

Il governo di S. M. il Re con nota del 21 dicembre 1875 fece al governo della repubblica francese la proposta di proroga al 1.° luglio 1876 il trattato di commercio e la convenzione di navigazione vigenti fra i due paesi; ed avendo il governo francese aderito alla proposta con sua dichiarazione del 15 gennaio corrente, il trattato e la convenzione suddetta restano fino all'indicato termine ad ogni effetto prorogati.

Roma, 19 gennaio 1876.

R. D. n 2907. — *Facoltà al comune di Bologna di estrarre acqua dal torrente Setta.*

\- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 gennaio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda del comune di Bologna, diretta allo scopo di ottenère la facoltà di estrarre, mediante una galleria filtrante sotto l'alveo del torrente Setta, litri 150 di acqua al minuto secondo, da condursi in quella città per uso di acqua potabile e per gli altri bisogni interni, mediante la riattivazione dell'antico acquedotto Bolognese; - ritenuto che dagli atti dell'inchiesta amministrativa istruita al riguardo risulta che l'attuazione dell'opera non può recare alcun pregiudizio al buon governo delle acque pubbliche, nè all'interesse dei terzi, quando si osservino le opportune cautele; - visto il parere del consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, al comune di Bologna di estrarre, mediante una galleria filtrante sotto l'alveo del torrente Setta, acqua nella quantità non eccedente moduli 1 50 (litri 150 al minuto secondo), per fornire, mediante la riattivazione dell'antico acquedotto Bolognese, di acqua potabile il comune di Bologna, con diritto di valersene per altri bisogni interni, escluso in modo formale qualsiasi uso di forza motrice e di irrigazione senza una nuova concessione. — Tale concessione è fatta per anni novanta, a cominciare dal giorno primo gennaio milleottocentosettantacinque, verso l'annua prestazione a favore delle finanze dello Stato di lire centocinquanta pei primi trent'anni, di lire trecento per il secondo trentennio, e di lire quattrocentocinquanta

per gli ultimi trent'anni, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni dal richiedente comune assunte col pubblico atto di obbligazione, stipulato addì 22 settembre 1875 avanti la prefettura di Bologna.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Legge n. 2915. — *Adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la spesa di lire quarantamila trecentoventidue e centesimi novanta per la espropriazione, per causa di pubblica utilità, e per l'adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente ove esiste il Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex-Convento di san Salvi in Firenze, a norma della perizia del genio civile in data del 14 dicembre 1872 e i disegni alla medesima annessi.

Art. 2. Per detta spesa sarà aperto un nuovo capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del ministero dell'istruzione pubblica del corrente esercizio.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI. - M. MINGHETTI.

R. D. n. 2908. — *Riordinamento dei musei e antichità etrusche.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 9 aprile 1871, n. 246 (serie 2.ª), che instituiva la deputazione per la conservazione e l'ordinamento dei musei e delle antichità etrusche; - visto l'altro Nostro decreto del 28 marzo 1875, n. 2440 (serie 2.ª), con cui fu creata la direzione centrale dei musei e degli scavi del regno; - considerate le condizioni in cui si trova attualmente la nominata deputazione, dopo le reiterate rinunzie del suo presidente ed il diverso ufficio dato al suo segretario; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La regia deputazione per i musei e le antichità etrusche è disciolta.

Art. 2. La direzione centrale dei musei e scavi provvederà al riordinamento dei musei, nonchè alla scoperta ed alla conservazione dei monumenti dell'Etruria.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2909. — Ruolo organico del ministero delle finanze.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 gennaio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge in data del 23 dicembre 1875, n. 2836 (serie 2.ª), colla quale fu approvato lo stato di prima previsione della spesa per l'anno 1876; - veduta la legge in data del 27 maggio ultimo scorso, n. 2779, sulla instituzione delle casse di risparmio postali e di modificazione alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa depositi e prestiti; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo organico per il personale del ministero delle finanze, della direzione generale del debito pubblico, della cassa dei depositi e prestiti e della cassa militare, è stabilito in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. La ripartizione degli impieghi indicati in questo ruolo fra i vari uffici del ministero sarà fatta con decreto del ministro delle finanze.

Art. 3. Per la sistemazione del personale della direzione generale del debito pubblico e delle amministrazioni annesse da compenetrarsi in questo nuovo ruolo organico, saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 9 del Nostro decreto in data 26 marzo 1874, n. 1866.

Art. 4. Agli applicati della direzione generale del debito pubblico e delle amministrazioni annesse che fossero collocati negli impieghi di 3.ª categoria, è fatta facoltà a tutto l'anno 1877 di concorrere agli esami per i posti di segretario e di ragioniere, in conformità dell'articolo 7 del Nostro decreto del 31 ottobre 1871, n. 518.

Art. 5. I posti di ufficiale di 3.ª classe saranno conferiti mediante esame d'idoneità, secondo le norme da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze. — A questo esame saranno ammessi per la prima volta esclusivamente gli scrivani giornalieri che si trovino da due anni almeno in servizio della direzione generale del debito pubblico. — Sono dispensati dall'esame gli impiegati in disponibilità e quelli appartenenti ad altri uffizi finanziari.

Art. 6. Le funzioni di economo tanto presso l'amministrazione del debito pubblico, quanto per la cassa depositi saranno distintamente affidate a due impiegati di ruolo all'uopo delegati per decreto del ministro delle finanze. — All'impiegato delegato per le funzioni di economo per l'amministrazione

del debito pubblico è mantenuto l'obbligo della cauzione determinata dall'art. 2 del Nostro decreto 29 settembre 1872, n. 1043. — Quello che sarà delegato per le funzioni di economo per l'amministrazione della cassa depositi e prestiti dovrà, per gli effetti del suo ufficio, somministrare una cauzione non minore di lire ottocento, nelle forme determinate dal Nostro decreto 8 giugno 1873, n. 1447.

Art. 7. Gli impiegati della direzione generale del debito pubblico e delle amministrazioni annesse che, per effetto del presente ordinamento, non potessero essere confermati in impiego, saranno collocati in disponibilità a termini della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Art. 8. Per il servizio dei depositi effettuati sino al 31 dicembre 1875 sarà instituito un uffizio temporaneo di stralcio alla dipendenza del direttore generale del debito pubblico.

Art. 9. Queste disposizioni avranno effetto dal 1.° di gennaio del corrente anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Ruolo organico del ministero delle finanze.

1 ministro, L. 20,000.

Impieghi di 1.ª categoria.

1 segretario generale, L. 8,000 - 6 direttori generali, L. 8,000 cad. - 9 ispettori generali, L. 6,000 cad. - 17 capi divisione di 1.ª classe, L. 6,000 cad. - 17 idem di 2.ª classe, L. 5,000 cad. - 5 ispettori centrali di 1.ª classe, L. 5,000 cad. - 2 idem di 2.ª classe, L. 4,500 cad. - 19 capisezione di 1.ª classe, L. 4,500 cad. - 37 idem di 2.ª classe, L. 4,000 cad. - 65 segretari di 1.ª classe, L. 3,500 cad. - 70 idem di 2.ª classe, L. 3,000 cad. - 65 idem di 3.ª cl., L. 2,500 cad. - 140 vicesegretari di 1.ª classe, L. 2,000 cad. - 142 idem di 2.ª classe, L. 1,500 cad.

Impieghi di 2.ª categoria.

1 ragioniere generale, L. 8,000 - 4 capi ragionieri di 1.ª classe, L. 6,000 cad. - 5 idem di 2.ª classe, L. 5,000 cad. - 2 ispettori di ragioneria di 1.ª classe, L. 5,000 cad. - 3 idem di 2.ª classe, L. 4,500 cad. - 10 ragionieri capi sezione di 1.ª classe, L. 4,500 cad. - 16 idem di 2.ª classe, L. 4,000 cad. - 27 ragionieri di 1.ª classe, L. 3,500 cad. - 32 idem di 2.ª classe. L. 3,000 cad. - 33 idem di 3.ª classe, L. 2,500 cad. - 72 computisti di 1.ª classe, L. 2,000 cad. - 85 idem di 2.ª classe, L. 1,500 cadauno.

Impieghi di 3.ª categoria.

8 archivisti capi, L. 4,000 cad. - 12 archivisti di 1.ª cl., L. 3,500 cad. - 13 idem di 2.ª classe, L. 3,000 cad. - 39 idem di 3.ª classe, L. 2,500 cad. - 65 ufficiali di 1.ª classe, L. 2,000 cad. - 93 idem di 2.ª classe, L. 1,500 cad. - 165 idem di 3.ª classe, L. 1,200 caduno - 1 cassiere del debito pubblico, L. 6,000. — N. 1282 impiegati, totale L. 3,095,500.

Aumento di stipendio ai capi ragionieri, L. 7,000 - Aumento di stipendio al capo ragioniere della cassa militare, L. 800 - Indennità all'incaricato delle funzioni di economo del debito pubblico, L. 500 - Indennità a quello della cassa depositi e prestiti, L. 200 - Aumento di stipendio al contabile del portafoglio del Tesoro, L. 500 - Retribuzioni agli scrivani giornalieri, L. 252,000 - Paghe agli uscieri e bollatori, L. 132,500 - Per lo stralcio della cassa depositi e prestiti, L. 5,000. — Totale generale L. 3,493,700.

R. D. n. 2918. — Soppressione dell'ufficio tecnico amministrativo pei lavori dell'insediamento del governo in Roma.

\- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2 del Nostro decreto 31 ottobre 1872, n. 1092; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; - udito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'ufficio tecnico amministrativo esistente presso il ministero dei lavori pubblici per attendere ai lavori dell'insediamento del governo in Roma è soppresso col 1.º del prossimo mese di febbraio. — Le sue attribuzioni passano al segretario generale del predetto ministero.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

R. D. n. 2919. — Soppressione del posto di assistente di 4.ª classe nella biblioteca nazionale di Parma.

\- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca nazionale di Parma è soppresso il posto di assistente di quarta classe, collo stipendio annuo di lire millecinquecento (L. 1,500).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 13 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2977. — Consorzio irriguo costituitosi in Borgo San Martino (Alessandria).

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda con cui la rappresentanza del consorzio irriguo di Borgo San Martino (Alessandria) chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; - visto l'atto di costituzione del consorzio, rogato in Borgo San Martino dal notaio Federico Tabucchi di residenza a Ticinetto (Alessandria) addì 14 marzo 1875, lo statuto e gli altri atti relativi; - vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consortisti, del dì 17 gennaio 1876, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio del dì 29 settembre 1875, numeri 33294-10967; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio costituitosi in Borgo San Martino, provincia d'Alessandria, con atto rogato dal notaio Federico Tabucchi addì 14 marzo 1875, per l'irrigazione di terreni in quel comune mediante derivazione d'acqua dai canali Cavour (Cavo Alto), è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2980. — Variazione nell'interesse sui buoni del Tesoro.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale approvato con regio decreto del 4 settembre 1870 numero 5852; - veduto il regio decreto 30 gennaio 1876, n. 2952 (serie 2.ª),

col quale fu fissato l'interesse dei buoni del tesoro a decorrere dal 7 febbraio 1875; - veduto l'art. 4 della legge del 23 dicembre 1875, n. 2827 (serie. 2.ª); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 28 febbraio 1876 è diminuito dell'uno per cento l'interesse dei buoni del tesoro fissato col suddetto Nostro decreto del 30 gennaio 1876, n. 2952 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 27 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2912. — *Instituzione in Catania di una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032; - visto l'altro Nostro decreto del 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità e belle arti di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Catania una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incombenze stabilite dal regio decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal governo e tre dal consiglio provinciale, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2949. — *Speciali dazi di consumo concessi al comune di Sarzana.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sarzana del dì 20 settembre 1875; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Genova, emesso il 30 novembre suddetto anno; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Sarzana è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella cinta daziaria, un dazio consumo su alcuni oggetti non appartenenti alle solite categorie, in conformità alla qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Tariffa dei generi sui quali il comune di Sarzana è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo alla loro immissione dentro la linea daziaria.

Terre di colore, al quintale, L. 2 - Colore macinato, id. L. 5 - Amido, id. L. 3 - Fiaschi e mezzi fiaschi, al cento, L. 1 - Vetri arrotati e cristalli in bicchieri, bottiglie e altro, al quintale, L. 3 - Bottiglioni, bottiglie ed altri vasi di vetro nero, id. L. 1 50 - Damigiane, al cento, L. 10 - Vetro bianco in bicchieri, bottiglie e altro, al quintale, L. 2 - Carta bianca e colorata (*), id., L. 5 - Carta straccia e simile di paglia e cartoni, id. L. 3 - Porcellane, id., L. 6 - Terraglie (escluse le ordinarie rosse e nere), id. L. 2.

(*) Esclusa la carta di modulo speciale ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.

R. D. n. 2930. — *Soppressione del Monte frumentario del comune di Nicastro ed erezione di un asilo infantile.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - visti gli atti verbali del consiglio comunale di Nicastro (Catanzaro) in data 21 febbraio, 7 giugno 1873 e 5 agosto 1875 con cui si delibera di invertire i capitali del monte frumentario ivi esistente (L. 1,000 circa) per la fondazione di un asilo infantile (alla cui istituzione concorrono il comune e la provincia con un sussidio di lire 500 per cadauno) e si adotta il relativo statuto organico; - vista la deliberazione della deputazione provinciale di Catanzaro in data 24 febbraio 1875; - vista la legge 3 agosto 1862, n. 753 ed il relativo regolamento in data 27 novembre stesso anno; - visto il parere del consiglio di Stato in data 21 aprile 1875, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il monte frumentario esistente nel comune di Nicastro (Catanzaro) è soppresso, ed è autorizzata la inversione dei rispettivi capitali a pro dell'asilo infantile erigendo.

Art. 2. Il predetto asilo è eretto in corpo morale, avrà sede nel capo-

luogo del comune e sarà retto ed amministrato in conformità del proprio statuto organico.

Art. 3. È approvato lo statuto organico dell'asilo suddetto adottato dal consiglio comunale con atto del 5 agosto 1875, composto di n. 24 articoli ed il medesimo sarà munito di visto e sottoscritto dal Nostro ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato à Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2931. — *Ruolo degli impiegati della regia Pinacoteca di Torino.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il decreto 18 novembre 1869, n. 5346, col quale fu approvato il ruolo degl'impiegati della regia Pinacoteca di Torino; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stipendio dell'ispettore è ridotto da lire 3,000 a lire 2,600 annue.

Art. 2. In luogo di un viceispettore viene istituito un posto di ragioniere collo stipendio di lire 2,000 annue.

Art. 3. I posti di conservatore e restauratore e di aiuto restautore sono conservati in modo provvisorio fino a che sieno coperti dagli attuali titolari.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 13 gennajo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2933. — *Personale consolare.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, – vista la tabella *A* annessa al Nostro decreto 25 gennaio 1872; – visto il Nostro decreto 19 gennaio 1873; – vista la legge 23 dicembre 1875, n. 2829 (serie 2.ª), con cui fu approvato il bilancio di prima previsione delle spese del ministero degli affari esteri per l'anno 1876; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo del personale consolare di 1.ª categoria è aumen-

tato di 1 viceconsole di 1.ª classe, L. 3,000 - 1 id. di 2.ª classe, L. 2,500 - 2 id. di 3.ª classe, L. 4,000 - totale L. 9,500.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 13 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. D. n. 2936. — *Soppressione della legazione in Stoccarda.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 23 dicembre 1875, n. 2829 (serie 2.ª); - visto l'art. 2 del regio decreto 29 novembre 1870; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Dal primo gennaio corrente la Nostra legazione in Stoccarda è soppressa.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. D. n. 2932. — *Posti assegnati nell'educatorio* Principessa Margherita *di Napoli.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il nuovo statuto organico approvato per gli educatorii femminili di Napoli Principessa Maria Clotilde, Regina Maria Pia e Principessa Margherita con decreto Nostro del 3 ottobre 1875, n. 2783 (serie 2.ª); - visto che nell'educatorio Principessa Margherita, il quale è più accomodato per le giovinette di modesta condizione sono stati assegnati quarantotto posti semigratuiti; - riconosciuta la convenienza di dare ai più benemeriti insegnanti pubblici, e particolarmente ai maestri ed alle maestre elementari, l'aiuto più efficace che si possa per la buona educazione delle loro figliuole, come già si è fatto per i figli con la istituzione del collegio-convitto principe di Napoli in Assisi; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dei quarantotto posti disponibili nel terzo educatorio di Napoli Principessa Margherita, ventiquattro saranno riserbati per le figliuole dei pubblici insegnanti di qualsiasi ordine.

Art. 2. Sul capitolo 25 (sussidi all'istruzione primaria) del bilancio del ministero della istruzione pubblica sono istituiti nel detto educatorio dieci

posti interamente gratuiti da cinquecento lire l'uno a benefizio di figliuole di maestre e di maestri elementari pubblici.

Art. 3. I posti dei quali è parola nei due articoli precedenti verranno direttamente conferiti dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 4. Altri cinque posti interamente gratuiti vi sono instituiti sui fondi della soppressa cassa ecclesiastica che vengono d'anno in anno determinati per la istruzione elementare e magistrale della provincia di Napoli. — Tali posti verranno pure conferiti dallo stesso ministro, ma sulla proposta del consiglio provinciale scolastico di Napoli.

Art. 5. Per poter essere ammesse al godimento di qualunque dei posti sinora detti, le giovinette concorrenti oltre chè metteranno in chiaro gli anni di servizio lodèvole prestato dai loro genitori nel pubblico insegnamento, dovranno anche porgere dei documenti onde sia comprovato: - *a*) ch'esse non abbiano meno di sei anni, nè più di dodici dí età; - *b*) che siano state efficacemente vaccinate o abbiano avuto il vaiuolo naturale; - *c*) che siano di sana costituzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 gennaio. 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2934. — *Riunione in un'unica Opera pia sotto il titolo* La Provvidenza *dei due conservatorii della* Presentazione *e di* S. Maria delle Grazie *in Reggio Calabria.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - visto il Nostro regio decreto in data del 18 agosto 1872, col quale fu disciolta l'amministrazione dei due conservatori in Reggio Calabria sotto i titoli della *Presentazione* l'uno, e di *santa Maria delle Grazie* l'altro, e la gestione degli istituti medesimi fu affidata in via provvisoria ad un commissario straordinario; - viste le proposte fatte dal commissario straordinario pel riordinamento dei due conservatori predetti, ed il relativo progetto di statuto organico; - viste le deliberazioni del consiglio comunale di Reggio Calabria in data del 15 e 16 dicembre 1874, intorno al suddetto progetto di statuto organico; - vista la deliberazione della deputazione provinciale in data dell'11 febbraio 1875; - visto il parere del consiglio di Stato in data dell'11 giugno 1875; - vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I due conservatori della *Presentazione*, e di *santa Maria delle Grazie*, in Reggio Calabria sono riuniti in un'unica opera pia che assumerà il nome *La Provvidenza*.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della predetta opera pia *La Provvidenza* in data del 28 ottobre 1875, composto di articoli trentadue, il quale sarà munito del visto del Nostro ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2935. — *Instituzione in Siena di una scuola agraria e d'arti e mestieri.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Siena in data 25 gennaio 1873, 22 dicembre 1874 e 14 settembre 1875, del consiglio comunale di Siena in data 12 maggio 1874, del consiglio provinciale pure di Siena in data 25 agosto stesso anno, nonchè quelle del monte de' Paschi e del comizio agrario della città stessa, rispettivamente in data del 16 settembre e 26 dicembre 1875; - sentito il parere del consiglio superiore per l'istruzione tecnica; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Siena, presso la camera di commercio ed arti, una scuola agraria e d'arti e mestieri pei giovani che intendono prepararsi all'esercizio dell'arte muratoria, delle arti fabbrili in legno e in metallo e delle arti decorative, o applicarsi alla industria agraria, e per coloro che già vi sono addetti. — Per ciascuna di queste arti ed industrie è costituita una distinta sezione d'insegnamento. In seguito, e quando i mezzi di cui possa disporre la scuola lo permettano, alle quattro sezioni sovraindicate potrà aggiungersene una quinta per l'arte ceramica.

Art. 2. Nella scuola s'impartono gli insegnamenti:

a) Di lingua italiana e calligrafia; - *b*) di aritmetica ragionata e computisteria, algebra elementare, geometria e trigonometria; - *c*) di disegno lineare, ornato disegnato, ornato modellato, plastica ed intaglio in legno; - *d*) di geometria descrittiva ed applicata alle arti, topografia, costruzioni ed elementi di architettura coi relativi disegni; - *e*) di tecnologia delle costruzioni e dei lavori in legno ed in metallo, meccanica applicata alle costruzioni ed all'agricoltura e disegno di macchine agricole; - *f*) di scienze naturali applicate all'agricoltura; - *g*) di fisica elementare e chimica generale ed agraria; *h*) di agronomia e computisteria rurale.

Art. 3. In ciascuna sezione sono due classi: una diurna per i giovani che intendono acquistare nella scuola un'istruzione preparatoria all'esercizio delle arti ed industrie summenzionate e nella quale l'insegnamento è dato in tutti i giorni non feriali; l'altra serale e domenicale per gli operai già avviati nell'esercizio di quelle.

Art. 4. La durata degli studi è di tre anni in ciascuna sezione e per ciascuna classe. — L'anno scolastico comincia col mese di novembre e termina coll'agosto successivo.

Art. 5. Il primo anno di corso è comune a tutte le sezioni ed a tutte le classi. — Per esservi ammessi occorre di aver compiuto l'intero corso delle scuole elementari e d'aver superato un esame sulle materie insegnate nella quarta classe delle scuole medesime. — Sono dispensati da questo esame gli allievi della classe serale. — Possono essere ammessi direttamente al secondo anno di corso coloro che sieno forniti della licenza di scuola tecnica, o che superino un esame sulla lingua italiana, la calligrafia, l'aritmetica ragionata, la computisteria, l'algebra elementare, la geometria, il disegno geometrico e l'ornato disegnato.

Art. 6. Al termine dell'ultimo anno di corso gli allievi delle classi diurne sono assoggettati ad un esame generale, superato il quale ricevono un certificato d'idoneità all'esercizio dell'arte e delle industrie a cui si sono preparati.

Art. 7. Le spese di primo impianto della scuola relative al materiale scientifico ed alla suppellettile non scientifica, sono sostenute dalla provincia per lire 1,000, dal comune per lire 5,500, dalla camera di commercio per lire 1,000, dal Monte dei Paschi per lire 1,000, e per lire 3,000 dallo Stato. — Il comune provvede inoltre il locale per la scuola e le concede il libero uso del gabinetto di fisica e del laboratorio chimico annessi alla scuola tecnica. — Il comizio agrario mette a disposizione della scuola il proprio podere sperimentale colle macchine e gli utensili relativi, nonchè la biblioteca agraria da esso posseduta.

Art. 8. Alla spesa d'annuo mantenimento della scuola sopperiscono il monte dei Paschi, la provincia, il comune e la camera di commercio di Siena, per una somma complessiva che in nessun caso potrà essere minore di lire 6,000, e della integrità della quale risponde direttamente la camera di commercio. Restano però ferme le obbligazioni già contratte dalla provincia, dal comune e dal monte dei Paschi, per quest'ultimo nel modo e nei limiti consentiti dai propri statuti. — Lo stato contribuisce a titolo di annuo sussidio la somma di lire 3,000.

Art. 9. La vigilanza sull'insegnamento e l'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio dirigente, composto di due delegati per ciascuno dei corpi che contribuiscono alla spesa dell'annuo mantenimento della scuola e nei primi tre anni dalla fondazione di questa, anche di due delegati dei corpi che concorrono soltanto nelle spese di primo impianto. Il direttore della scuola fa parte del consiglio e vi esercita le funzioni di segretario. — I membri del consiglio, ad eccezione di quest'ultimo, durano in carica un triennio e possono essere rieletti. — Nei primi due anni decide la sorte quali debbono uscire d'ufficio; nei successivi l'anzianità. — Il consiglio sceglie tra i suoi componenti il proprio presidente. Esso dura in carica tre anni, salvo che scada d'ufficio per estrazione a sorte o per anzianità.

Art. 10. Con apposito regolamento da approvarsi dal governo, sentito il

parere del consiglio superiore per l'istruzione tecnica, si determineranno le materie d'insegnamento per le diverse sezioni e la loro distribuzione nei vari anni di corso, le norme per gli esami, nonchè il numero, le attribuzioni e gli stipendi del personale addetto alla scuola e quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 11. La nomina del direttore e degli insegnanti, qualunque sia il loro grado, è dai corpi locali deferita al ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale vi provvede in seguito a proposta del consiglio dirigente, o eleggendo persone già note per la loro valentia, ovvero aprendo pubblico concorso. — La scelta del personale di servizio spetta al consiglio.

Art. 12. I programmi d'insegnamento e gli orari, salvo quanto è stabilito nel susseguente articolo 15, sono redatti dal corpo insegnante e devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio dirigente, cui spetta pure il determinare le norme pel buon andamento didattico e disciplinare della scuola.

Art. 13. In fine di ogni anno scolastico, il consiglio, mediante apposita relazione, darà ragguaglio delle condizioni della scuola al governo ed agli altri corpi che concorrono nelle spese di essa. — La relazione sarà accompagnata dal conto consuntivo, dagli orari, dalla indicazione particolareggiata delle materie trattate nel corso dell'anno dai singoli docenti, nonchè da prospetti dimostranti la frequenza degli allievi ed i risultati degli esami di promozione e finali.

Art. 14. Il ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di deputare persone di sua fiducia ad ispezionare la scuola e ad assistere agli esami. — La persona delegata potrà convocare il consiglio dirigente e proporvi quelle risoluzioni che credesse opportune, prendendo parte alla discussione ed al voto. — Le relazioni degli ispettori e dei commissari agli esami verranno dal ministero comunicate al consiglio.

Art. 15. La scuola metterà capo al R. museo industriale italiano in Torino per le notizie, i consigli e le norme che le potranno occorrere riguardo al proprio svolgimento, ai programmi d'insegnamento, ai metodi didattici, alla formazione delle collezioni scientifiche, dei laboratori ed agli esperimenti che vi si debbono eseguire.

Art. 16. Venendo per qualsiasi causa a cessare la scuola, il materiale scientifico passerà al comune di Siena, il quale dovrà usarne a scopo di pubblica istruzione, ed ogni altra cosa alla locale Camera di commercio.

Art. 17. Alla spesa costituente il sussidio dello Stato sarà provveduto, pel corrente anno, coi fondi stanziati al capitolo 24 (Scuole d'arti e mestieri) del bilancio passivo del ministero d'agricoltura, industria e commercio, e per gli anni successivi coi fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio al capitolo corrispondente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE. G. FINALI.

R. D. n. 2971. — Conversione di debiti redimibili dello Stato.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2.ª) sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato; — Ritenuto che nel corso dei mesi di dicembre 1875 e gennaio 1876 furono presentati all'amministrazione del debito pubblico per la conversione n. 2110 titoli di debiti redimibili per una complessiva rendita di lire 40,530, di cui lire 450 con godimento dal 1.º luglio 1875, lire 36,040 con decorrenza dal 1.º ottobre 1875, e lire 4,040 con godimento dal 1.º gennaio 1876; ed in corrispettivo dei medesimi fu assegnata rendita consolidata 5 per cento per lire 40,530, con decorrenza dal 1.º gennaio 1876, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti pro-rata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per % attribuita in cambio; i quali pro-rata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 9,235; — visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; — ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 in aumento dei capitoli 1 e 40 ed in diminuzione del capitolo 4; — sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, — abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione del debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili, inscritti separatamente nel Gran Libro, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N. 936	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele per la rendita 3 per cento (con decorrenza dal 1.º ottobre 1875) per	L. 14,040
» 30	Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui, per la rendita del 3 per cento (con decorrenza dal 1.º luglio 1875) per	450
» 256	Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona per la rendita 3 per cento, con decorrenza dal 1.º gennaio 1876 per	3,840
» 8	Obbligazioni della ferrovia Maremmana per la rendita del 5 per cento (con decorrenza dal 1.º gennaio 1875) per	200
» 880	Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866 per la rendita del 5 per cento (con decorrenza dal 1.º ottobre 1875) per	22,000
N. 2110		L. 40,530

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati all'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico in aumento del consolidato 5 per cento la rendita di lire quarantamila cinquecentotrenta (L. 40,530) con decorrenza dal 1.° gennaio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato della somma di lire quarantamila cinquecentotrenta (L. 40,530), per importare lordo del primo e secondo semestre 1876 sulla rendita consolidata 5 per cento stata consegnata alle parti con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, come all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 41 del detto stato di prima previsione della spesa di lire novemila duecentotrentacinque (L. 9,235) pei pro-rata d'interessi convenuti colle parti sulla differenza di godimento fra la rendita dei debiti redimibili convertiti, di cui all'articolo 1.° e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio ai medesimi.

Art. 4. Al fondo stanziato al capitolo 4 del detto stato di prima previsione della spesa saranno introdotte le seguenti diminuzioni:

All'art. 19. Competenza lorda dei semestri al 1.° aprile ed al 1.° ottobre 1876 per le 880 Obbligazioni del prestito Blount 1866, aventi la decorrenza dal 1.° ottobre 1875 per	L. 22,000 00
All'art. 20. Competenza lorda al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio 1876 per le 286 Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui, di cui 30 furono presentate con decorrenza dal 1.° luglio 1875 e 256 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, per	» 4,290 00
All'art. 21. Competenza lorda dei semestri al 1.° luglio 1876 e 1.° gennaio 1877 per le 8 obbligazioni della ferrovia Maremmana, aventi la decorrenza dal 1.° gennaio 1876 per	» 200 00
All'art. 22. Competenza lorda dei semestri al 1.° aprile e 1.° ottobre 1876 per le 936 obbligazioni presentate con decorrenza dal 1.° ottobre 1875 per	» 14,040 00
Totale	L. 40,530 00

(*Diconsi* lire *quarantamila cinquecentotrenta*).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 13 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(Segue il Prospetto di liquidazione).

R. D. n. 2974. — Regolamento organico delle biblioteche governative del Regno.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti 25 novembre 1869, n. 3368, e 22 giugno 1873, n. 1482, (Serie 2.ª), sull'ordinamento delle biblioteche governative del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento organico delle biblioteche governative del Regno, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Sono abrogati i due decreti 25 novembre 1869 e 22 giugno 1873 ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento organico.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

REGOLAMENTO.

TITOLO I. — *Biblioteche governative.*

Art. 1. Le biblioteche che hanno assegni sul bilancio del ministero dell'istruzione pubblica sono rette da questo, e si distinguono in due classi, secondo che formano per sè medesime un istituto autonomo, o servono ad altro istituto al quale sono connesse.

Art. 2. Le biblioteche autonome sono di due gradi, e quelle di primo grado prendono nome di *Nazionali.*

Art. 3. Le biblioteche nazionali hanno per fine di rappresentare nella sua continuità e generalità il progresso e lo stato della coltura nazionale e forestiera. — Ciascheduna procurerà di riescire al più possibile compiuta, nel rappresentare specialmente la coltura della regione nella quale ha sede.

Art. 4. Questo stesso fine è proprio, in minori proporzioni, delle biblioteche autonome di secondo grado.

Art. 5. Le biblioteche connesse ad altri istituti hanno per fine di provvedere dei mezzi necessari di studio i professori e gli studenti di quelli, procurando di seguire i progressi di ciascheduna delle discipline, che vi s'insegnano.

Art. 6. Sono biblioteche nazionali:

La biblioteca (*Nazionale*) di Firenze; — La biblioteca (*Nazionale*) di Napoli; — La biblioteca Vittorio Emanuele di Roma; — La biblioteca (*Universitaria*) di Torino. — Sono biblioteche autonome di secondo grado: — La biblioteca Braidense di Milano; — La biblioteca Marciana di Venezia.

Art. 7. Le biblioteche connesse ad altri istituti sono:

1. Quelle delle università di prima classe: Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma; – 2. Quelle delle università di seconda classe: Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Sassari; – 3. Quelle delle accademie ed istituti di Belle Arti e di Scienze, nei ginnasi e licei, che sono rette da regolamenti speciali.

Art. 8. Sono amministrativamente riunite:

La Ventimigliana di Catania coll'universitaria; – La biblioteca Laurenziana colla nazionale di Firenze; – L'universitaria di Modena coll'Estense; – La Casanatense e l'Angelica colla Vittorio Emanuele di Roma. — Le biblioteche delle università di Bologna, di Cagliari, di Genova, di Modena, di Palermo, di Parma cumulano con l'ufficio indicato nell'articolo 5, quello indicato nel secondo capoverso dell'articolo 3.

Art. 9. Tutte le biblioteche ora governative, delle quali non è fatta menzione negli articoli 6 e 7, e non connesse ad altri istituti, o per le quali il governo non abbia altrimenti obbligo di tenerle nelle sue mani, potranno essere cedute alle provincie e ai comuni, quando questi ne assicurino con proporzionati stanziamenti sui loro bilanci la manutenzione e l'ampliamento progressivo. — Il governo può d'altra parte assumere l'amministrazione di biblioteche provinciali o comunali, quando le provincie o i comuni ne lo richiedano, a condizioni da determinare caso per caso.

Art. 10. Se più biblioteche governative esistono nella stessa città, pur mantenendo divisa la spesa di manutenzione e di amministrazione di ciascheduna, sarà fatto comune per tutte il fondo per l'acquisto dei libri. — Il consiglio di direzione istituito coll'articolo 52 avrà cura di distribuire i libri di nuovo acquisto in materia che ciascheduna biblioteca riesca più appropriata al suo fine e ai lettori che la frequentano.

Titolo II. — *Ordinamento interno.*

Art. 11. Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella biblioteca sono affidati per la loro custodia e conservazione alle cure, alla vigilanza e alla responsabilità del prefetto di biblioteca o del bibliotecario. — Nelle biblioteche nazionali un impiegato superiore è specialmente addetto alla custodia e conservazione della suppellettile letteraria e scientifica e dei mobili. Il medesimo impiegato adempirà l'ufficio di economo.

Art. 12. Ad ogni volume di opera stampata o manoscritto che esista, o entri in una biblioteca governativa, dovrà essere impresso sul frontespizio un bollo particolare, che attesta che il volume appartiene alla biblioteca.

Art. 13. Ogni biblioteca deve possedere delle opere a stampa e dei manoscritti:

Un inventario generale; – Un catalogo alfabetico; – Un catalogo per materie.

Art. 14. L'inventario generale delle opere a stampa e quello dei manoscritti registra tutte le opere esistenti nella biblioteca, secondo il posto ove sono. — Questi due inventarii saranno tenuti a volume.

Art. 15. Il catalogo alfabetico delle opere a stampa e quello dei manoscritti dovranno contenere tutte le opere stampate e manoscritte disposte in ciascheduno in una sola serie alfabetica. — La facoltà di trascrivere a volumi i cataloghi alfabetici che già fossero tenuti a schede sarà data dal ministero, sentita la proposta del prefetto o del bibliotecario, dopo un'ispezione delle condizioni attuali dei cataloghi della biblioteca stessa.

Art. 16. Il catalogo per materia ordinerà tutte le opere a stampa, e così pure le manoscritte, secondo la disciplina trattata in ciascheduna opera. — Le opere appartenenti a una disciplina verranno suddivise in sezioni determinate dalla maggiore o minore generalità della trattazione di essa.

Art. 17. Le norme tenute in ciascheduna biblioteca per la formazione dei cataloghi e degli inventarî saranno stabilite e trascritte avanti a ciascuno. Non possono essere mutate senza l'assenso del ministero.

Art. 18. Le biblioteche governative che hanno già compilati gl'inventarî ed i cataloghi sopradetti dei manoscritti e degli stampati compileranno a parte indici speciali illustrati:

Delle pergamene; – Degli autografi; – Dei codici miniati; – Degli incunabuli; – Delle rarità bibliografiche; – Dei disegni e delle incisioni; – Dei portolani e carte geografiche; – Della musica. — Il bibliotecario dovrà dare la precedenza alla compilazione di quelli fra gli indici sopra indicati, che si riferiscono alle collezioni più numerose e più importanti nella biblioteca a lui affidata.

Art. 19. Il ministero procurerà che gli indici speciali sopraddetti e il catalogo per materie dei manoscritti sieno pubblicati per le stampe.

Art. 20. Il ministero stesso avrà cura di far compilare il catalogo dei manoscritti e gli indici speciali succitati delle biblioteche provinciali e comunali, quando le autorità dalle quali queste dipendono non vi provvedano per se medesime.

Art. 21. In ogni biblioteca saranno tenuti distinti i registri delle opere comperate, donate o ricevute in virtù della legge sulla stampa; dei libri dati a legare; di quelli prestati a domicilio; delle opere imperfette o per mancanza di fogli o di volumi; delle associazioni; degli scritti periodici, non che tutti gli altri registri necessari a bene ed ordinatamente condurre un'amministrazione pubblica. — Il registro dei libri donati porta il nome del donatore accanto il titolo dell'opera, ed è esposto al pubblico.

Art. 22. Nel corso di due anni nelle biblioteche minori, e almeno nel corso di cinque nelle maggiori, tutti i libri dovranno essere stati levati dagli scaffali, battuti e spolverati.

Art. 23. Una settimana dell'anno sarà destinata al riscontro dei libri rarissimi ed alla revisione parziale della biblioteca cogl'inventarî alla mano. — Una copia dei relativi verbali, firmati dagl'impiegati che hanno assistito al riscontro e alla revisione, dovrà essere inviata al ministero dell'istruzione pubblica. — Nei detti verbali saranno indicate le sale ed il numero dei volumi riscontrati, unendovi la nota dei libri di cui si fosse accertata la mancanza. — Nel caso che le mancanze dessero fondato sospetto di sottrazioni, il prefetto o il bibliotecario dovrà farne rapporto al ministero e chiedere autorizzazione per continuare la revisione di tutta la biblioteca.

Titolo III. — *Dotazioni ed acquisti.*

Art. 24. Le biblioteche governative di prima e seconda classe dovranno possedere:

La raccolta ufficiale degli atti del governo; – La *Gazzetta Ufficiale* del Regno con gli atti del Parlamento; – Le pubblicazioni di ciascuna amministrazione governativa. — Il ministero dell'istruzione pubblica curerà che, sin dove è possibile, queste pubblicazioni sieno mandate ad esse biblioteche gratuitamente.

Art. 25. Le dotazioni delle biblioteche governative sono proposte nel bilancio di prima previsione. Dopo l'approvazione di questo il ministro distingue le dotazioni nei seguenti articoli:

1.° Manutenzione, scaffali, mobili, illuminazione della biblioteca, oggetti di scrittoio, ecc.; – 2.° Legatura, ripulitura e spolveratura dei libri; – 3.° Acquisto di libri.

Art. 26. I prefetti o i bibliotecari non potranno per qualunque causa e senza pregiudizio della loro responsabilità spendere ogni anno nell'acquisto di libri una somma minore di quella assegnata a questo fine dal ministero; bensì potranno, coll'assenso

di questo, convertire all'acquisto di libri le altre parti della dote che per avventura sopravanzassero.

Art. 27. Nel render conto delle spese al ministero della pubblica istruzione, il prefetto o il bibliotecario dovrà ogni volta trasmettergliene il prospetto distinto nei tre articoli indicati all'articolo 25.

Art. 28. L'acquisto dei libri è deliberato in ciascuna biblioteca o in ciascun gruppo di biblioteche (art. 10) da una commissione nominata dal ministro. — Della commissione fanno parte nelle biblioteche nazionali tutti i membri del consiglio di direzione, e nelle altre almeno due di essi. — Il prefetto della biblioteca nazionale ovvero, dove esso manchi, uno dei bibliotecari indicato dal ministro, presiede la commissione, e ha doppio voto. — Il presidente avrà cura di distribuire tra i membri della commissione peculiari incumbenze rispetto all'acquisto dei libri; cosicchè uno attenda alla continuazione delle opere pubblicate a fascicoli, altri al compimento delle mancanti, ed altri allo spoglio dei cataloghi delle vendite private, degli editori o dei librai in ciascuna materia, e sopratutto in quelle, rispetto alle quali la biblioteca è meglio fornita. Le proposte dei commissari sono fatte per iscritto ed accompagnate ciascuna dai motivi della scelta. — La commissione avrà riguardo di scegliere il meno possibile sulla mera ispezione delle opere mandate a mostra dai librai. — Essa deve aver cura di non oltrepassare nelle sue proposte la somma disponibile, e questa deve esserle dichiarata e fissata al principio d'ogni sua riunione dal prefetto o dal bibliotecario. — Se il prezzo dei libri proposti dalla commissione oltrepassa la somma messa dal ministero a disposizione del prefetto, o del bibliotecario, per ciascun periodo dell'anno, questi ha obbligo, sotto la sua responsabilità, di eliminare quei libri che crede meno necessari ed opportuni, per modo che la spesa resti strettamente nei limiti di quella.

Art. 29. Nelle biblioteche appartenenti alle università di prima e di seconda classe la commissione delibera solo sopra i quattro decimi della dotazione assegnata dal ministero per acquisto di libri; sopra gli altri sei decimi deliberano le facoltà, radunate in consiglio. — A questo fine, ad ogni principio d'anno, è partecipata al rettorato la somma che è messa a disposizione delle facoltà, e questa è ripartita tra esse dal consiglio accademico. — Sino a che la biblioteca nazionale di Torino terrà luogo di biblioteca universitaria, le facoltà deliberano sopra quattro decimi della sua dotazione per acquisto di libri. — Per la biblioteca Braidense delibera sopra i cinque decimi della dotazione il consiglio di presidenza degl'istituti superiori di Milano.

Art. 30. Le facoltà possono risolvere di formare nelle loro sale di riunione e colla parte di dotazione della biblioteca messa a disposizione di ciascheduna una collezione di libri di più frequente od attuale uso nei loro studi. Ciò può sopratutto essere richiesto dalle facoltà di scienze e di lettere per l'uso delle loro scuole di magistero. — Questo stesso diritto è accordato, coll'assenso delle facoltà cui appartengono, ai direttori di laboratori, di cliniche, o di musei. — I libri raccolti in tali biblioteche speciali sono registrati nel catalogo generale della biblioteca; possono essere chiesti per la lettura nelle sale di studio, o per il prestito a domicilio colle stesse norme, riserve e cautele. — Se i direttori di laboratori o musei vogliono comperare libri colle dotazioni dei propri Istituti, hanno obbligo di informarsi se già non esistano nella biblioteca universitaria; e quando li acquistino, o perchè non vi esistano, o perchè ne abbiano bisogno immediato e continuo, devono darne avviso al bibliotecario, affinchè li registri nel catalogo alfabetico e nell'inventario, coll'indicazione del luogo nel quale si trovano. — Ogni anno il preside delle facoltà e i direttori dei gabinetti e dei musei faranno

una revisione delle loro biblioteche speciali, e passeranno alla biblioteca universitaria i libri dei quali credessero di poter fare a meno. — L'ufficio di custode di queste biblioteche speciali è assegnato dai preside delle facoltà ad uno dei professori; e dai direttori dei musei e dei laboratori a uno dei loro assistenti. — I nomi delle persone designate a tale ufficio sono notificati al ministero.

Art. 31. Le biblioteche governative manderanno ogni quindici giorni alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma la lista dei libri stranieri e moderni acquistati o ricevuti da esse, e quella avrà cura di pubblicarne mensilmente il catalogo ordinato per materie.

Art. 32. In ogni biblioteca sarà aperto un registro, sul quale gli studiosi potranno indicare i libri di cui desidererebbero che la biblioteca facesse acquisto. — Saranno diligentemente conservate tutte le richieste presentate dai lettori di libri che non esistono nella biblioteca. Esse verranno poi prese in esame dalla commissione per gli acquisti.

Art. 33. Il cambio e la vendita dei duplicati veramente riconosciuti tali per identità assoluta, potrà essere autorizzato fra biblioteca e biblioteca, e fra biblioteche e privati, con deliberazione del ministero sopra proposta dei prefetti o dei bibliotecari. — Il catalogo dei duplicati sarà stampato col consenso del ministro. — Sul frontespizio di ogni volume che cessa di appartenere alla biblioteca, sarà impresso un bollo particolare per indicare che il libro è un doppio ceduto, e rendere nullo l'altro bollo che lo dichiarava proprietà della biblioteca.

Art. 34. Nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma sarà istituito un ufficio dei duplicati, al quale le altre biblioteche governative, provinciali o comunali potranno mandare i loro duplicati, sia per agevolarne il cambio, sia per ottenerne la vendita.

Titolo IV. — *Corso tecnico.*

Art. 35. Nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, e in qualcun'altra delle nazionali, ove sia possibile, sarà istituito un corso tecnico, nel quale s'insegneranno le materie seguenti:

1.° Storia ed elementi esteriori del libro nell'antichità e nei tempi moderni; — 2.° Nozioni sulla definizione e classificazione delle scienze, con indicazione delle opere principalissime e fondamentali di ciascuna; – 3.° Nozioni sulla origine e sulle varietà della scrittura; sulla invenzione e sulla storia della stampa; sul commercio librario; – 4.° Concetto e ordinamento della biblioteca. Amministrazione di questa nelle sue relazioni interne e col pubblico; – 5.° Formazione dei cataloghi e notizie sulle principali opere bibliografiche; – 6.° Nozioni sull'ordinamento interno, sulle dotazioni, sulle condizioni attuali delle principali biblioteche d'Europa e sulla loro storia; – 7.° Nozioni di paleografia.

Art. 36. L'insegnamento delle sopradette materie sarà affidato a due professori, scelti possibilmente fra gli ufficiali della biblioteca.

Art. 37. Il corso durerà due anni, e sarà ordinato con decreto ministeriale. — Potranno assistervi gl'impiegati e gli alunni delle biblioteche e gli studenti che vi s'iscrivono particolarmente. — Per essere iscritto bisogna presentare il diploma di licenza liceale, e un attestato di buona condotta rilasciato sia dall'autorità municipale, sia dal direttore dell'istituto pubblico o privato, presso il quale sono stati fatti gli studi.

Art. 38. Il ministro dell'istruzione pubblica istituirà un numero di sussidi, variabile d'anno in anno, i quali saranno distribuiti per concorso tra gli alunni iscritti alla scuola.

— Il concorso consisterà in un esame orale sulle materie dell'ultimo anno del corso liceale, e in un componimento italiano.

Art. 39. Lo studente alla fine del corso sostiene un esame scritto ed orale sulle materie di quello; e consegue un diploma, se è approvato. — La commissione esaminatrice è composta dei professori della scuola, presieduta dal prefetto della biblioteca.

Art. 40. Il governo avrà cura che gli impiegati i quali ne facciano dimanda, addetti ad altre biblioteche dove non esiste il corso tecnico, sieno possibilmente messi in grado di assistervi.

Titolo V. — *Discipline.*

Art. 41. Le biblioteche governative sono aperte tutti i giorni dell'anno, eccettuate le domeniche ed altre feste riconosciute dal calendario civile: il 2 di novembre; il 24 e 31 dicembre; il giovedì grasso e i due ultimi giorni di carnevale; dal giovedì santo al lunedì di Pasqua inclusivamente; il giorno onomastico e natalizio di S. M. il Re. — Esse non potranno essere chiuse durante le vacanze autunnali, e nelle città dove ve ne sia più di una, la chiusura per le ragioni indicate negli articoli seguenti non ne sarà fatta contemporaneamente.

Art. 42. Ogni biblioteca sarà chiusa ogni anno due volte, in tempi diversi e per una settimana da stabilirsi dal prefetto, o dal bibliotecario, il quale dovrà darne ciascuna volta avviso quindici giorni innanzi.

Art. 43. Nella prima delle dette due settimane si verificherà se i libri e gli scaffali sono stati spolverati dagl'impiegati durante il tempo e nell'ordine prescritti dal prefetto, o dal bibliotecario, conforme all'articolo 22. — Nell'altra settimana tutti gl'impiegati procederanno al riscontro ed alla revisione dei libri, di cui all'articolo 23.

Art. 44. Le biblioteche nazionali resteranno aperte sei ore consecutive cominciando dalle ore 9 antimeridiane. — Le biblioteche universitarie saranno aperte ai soli professori un'ora prima che le lezioni comincino, ed agli studenti per sei ore di giorno e tre di sera. — Per le altre biblioteche l'orario sarà fissato dal ministro.

Art. 45. Sono ammesse alla lettura nelle biblioteche governative solo le persone che abbiano oltrepassato il diciottesimo anno d'età. — Gli studenti di liceo, d'istituti tecnici o scuole inferiori debbono presentare un permesso del direttore della scuola che essi frequentano, nel quale sia indicata l'opera che devono chiedere in lettura.

Art. 46. La lettura serale nelle biblioteche universitarie si farà possibilmente in sale separate da quelle dove sono riposti i libri. — Quelli i quali vogliono andare a leggere di sera devono richiedere nel giorno i libri dei quali hanno bisogno, affinchè questi si trovino già trasferiti e disposti nella sala della lettura serale.

Art. 47. I libri rari, i codici manoscritti, le incisioni e i disegni saranno consegnati, previo permesso del prefetto, del bibliotecario o dell'ufficiale designato da essi, e verranno studiati ed esaminati sotto speciale vigilanza, e, se è possibile, in stanza separata, nè mai di sera.

Art. 48. Dove v'abbia modo, sarà aperta al pubblico una sala nella quale verranno esposte le principali riviste letterarie e scientifiche, italiane e straniere, possedute dalla biblioteca. — Di tali riviste e dei libri acquistati dalla biblioteca in ciascun mese starà affisso nella sala di lettura l'elenco firmato dal prefetto o dal bibliotecario.

Art. 49. È vietato di dare in lettura i romanzi, i giornali politici, i libri di frivolo argomento e di mero passatempo, quelli immorali od accompagnati da disegni osceni,

meno il caso che il richiedente provi che gli sono necessari ad un determinato studio letterario, storico o scientifico.

Art. 50. Non potranno essere dati in lettura i libri non ancora legati in maniera sufficiente alla loro conservazione.

TITOLO VI. — *Impiegati.*

Art. 51. Gl'impiegati delle biblioteche governative appartengono alle seguenti quattro categorie, ed hanno le seguenti denominazioni:

1.ª Categoria — Direzione.

I prefetti, bibliotecari e vicebibliotecari.

2.ª Categoria — Impiegati superiori.

Gli assistenti di prima, di seconda, di terza e di quarta classe.

3.ª Categoria — Impiegati inferiori per la distribuzione.

Il distributore capo, i distributori di prima, di seconda, di terza e di quarta classe.

4.ª Categoria — Per la vigilanza e il basso servizio.

Gli uscieri e gl'inservienti.

Art. 52. Gl'impiegati, appartenenti alla direzione, formano un consiglio, presieduto dal prefetto della biblioteca, o dal bibliotecario.

Art. 53. Il prefetto, o il bibliotecario, convoca il consiglio di direzione, ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente ogni volta che si tratti di deliberare: *b*) Sulle richieste, ove occorrano, di aumenti di spesa; – *c*) Sopra lavori straordinari che convenga di fare, e l'ordine con cui bisogni eseguirli, non che sul numero e qualità di persone che perciò occorra chiamare; – *d*) Sulla cerna dei duplicati, non che sulla vendita o il cambio di essi; – *e*) Sulle pubblicazioni a stampa che si debbano fare a nome della biblioteca; – *f*) Sulla relazione annuale da inviarsi al ministero prescritta dall'articolo 83. — Il consiglio di direzione darà avviso su tutte le altre questioni intorno alle quali piaccia al ministro, al prefetto o al bibliotecario di consultarlo. — L'impiegato superiore, che fa ufficio di economo, interviene nel consiglio di direzione, con voto.

Art. 54. Il solo prefetto, o bibliotecario, tiene il carteggio ufficiale. — Le proposte che ai termini dell'articolo precedente richiedano una deliberazione del consiglio di direzione, dovranno essere sempre accompagnate dal relativo processo verbale, affinchè al ministro siano note le opinioni emesse durante la discussione.

Art. 55. Ciascun membro del consiglio di direzione può consegnare al prefetto, o al bibliotecario, perchè sia inviata al ministro, una memoria a difesa delle opinioni sostenute da lui.

Art. 56. Spetta altresì al solo prefetto, o bibliotecario, il vigilare sulla condotta degli impiegati, e il mantenere ciascuno nelle competenze e nei doveri del suo ufficio: il proporre l'ammissione e la promozione di alunni e d'impiegati; e le gratificazioni e remunerazioni da assegnare ad essi.

Art. 57. Gl'impiegati delle biblioteche governative non possono essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, nè fare collezione o traffico di manoscritti e di libri stampati. —

TITOLO VII. — *Gli alunni.*

Art. 58. Per la preparazione agl'impieghi superiori delle biblioteche governative e per quella all'ufficio di distributori sono istituiti due distinti alunnati in ciascuna biblioteca nazionale.

Art. 59. Il numero degli alunni è determinato anno per anno dal ministro, sulla proposta del consiglio di direzione.

Art. 60. Per essere ammesso alunno ai posti superiori è necessario la cittadinanza italiana, la licenza liceale ed età non maggiore di 25 anni. La laurea è titolo di preferenza. — Per essere ammesso alunno ai posti di distributore occorre la cittadinanza italiana, la licenza ginnasiale ed età non minore dei 17 anni compiti, nè maggiore di anni 25.

Art. 61. L'aspirante all'alunnato deve inoltre presentare i certificati di buona condotta e di robusta costituzione fisica.

Art. 62. Quando il numero degli aspiranti all'alunnato oltrepassi il numero dei posti, sarà aperto fra quelli un concorso, che consisterà, per i candidati ai posti superiori, in un esame orale sulle materie dell'ultimo anno di liceo, e per gli alunni a posti di distributore, sulle materie dell'ultimo anno di ginnasio.

TITOLO VIII. — *Nomine e promozioni.*

Art. 63. Il prefetto e il bibliotecario sono nominati con decreto regio a vita, eccetto il caso previsto nell'articolo 82, e scelti senza concorso fra gl'impiegati appartenenti alla direzione delle biblioteche. Il loro impiego non si potrà cumulare con altri nelle biblioteche autonome, e in quelle delle università di prima e di seconda classe può essere commesso ad un professore. — Il vicebibliotecario è nominato a vita tra gli assistenti di primo grado. Il suo ufficio non potrà in nessuna biblioteca cumularsi con altri.

Art. 64. La prima nomina di un impiegato nelle biblioteche governative ha la durata di un biennio. Trascorso questo, l'impiegato superiore può essere confermato a vita; l'inferiore, confermato per un altro biennio, dopo il quale può aver luogo la sua nomina a vita.

Art. 65. Un alunno all'ufficio di distributore, dopo un anno di lodevole condotta in una biblioteca governativa, può essere, sulla proposta del prefetto o bibliotecario, nominato dal ministro all'ultimo posto vacante del distributore.

Art. 66. Gli uscieri e inservienti sono nominati dal ministro sulla proposta del prefetto o bibliotecario.

Art. 67. Per essere nominati uscieri o inservienti è necessario:

Essere cittadino italiano; – Avere età inferiore ai 31 anni; – Presentare un attestato di buona condotta e di robusta costituzione fisica, riconosciuti valevoli dal consiglio di direzione; – Saper leggere e scrivere. — Sarà preferito chi abbia servito nella milizia regolare o tre anni in un'Amministrazione pubblica.

Art. 68. Le promozioni di grado in ciascuna categoria d'impiegati, eccetto la prima,

hanno luogo alternativamente per merito e per anzianità. — Per cura del ministero sarà compilato un ruolo di anzianità comune alle biblioteche governative.

Art. 69. Da una categoria all'altra non si può passare senza concorso. — Per essere ammesso al concorso per la prima categoria è necessario che il candidato possegga una laurea. Per il concorso alle altre categorie bastano i requisiti indicati all'articolo 60. — Il concorso è fatto per la prima volta tra gl'impiegati della categoria inferiore; ove non abbia effetto se ne apre uno nuovo, al quale sono ammessibili anche gli estranei. — Il concorso ha luogo prima per titoli, ed è tenuto come titolo la buona ed intelligente condotta tenuta dal candidato nell'ufficio sino allora occupato in biblioteca. — Quando il concorso per titoli non abbia effetto, sarà indetto il concorso per esame.

Art. 70. Il concorso per il passaggio dalla categoria di assistente a quella della direzione consiste in un esame scritto ed orale sulle materie che saranno volta per volta indicate dal ministro. — Per il passaggio dalla categoria di distributore a quella di assistente e l'ammissione in questa, in un esame scritto ed orale sulle materie che fanno oggetto del corso tecnico e sopra due delle tre lingue, francese, inglese e tedesca, il candidato che avesse conseguito il diploma finale del corso tecnico è esaminato soltanto sopra le due lingue; — Per il passaggio dalla categoria d'inserviente a quella di distributore, in un componimento italiano, nella lettura dei titoli di libri scritti in italiano, latino, greco, francese, inglese e tedesco; nella cognizione e pratica dei cataloghi della biblioteca e dell'ordinamento interno di questa.

Art. 71. I concorsi per il passaggio dalla seconda categoria alla prima e dalla terza alla seconda, e l'ammissione in esse, hanno luogo soltanto nelle biblioteche autonome di primo e secondo grado; quelli per il passaggio dalla quarta categoria alla terza hanno luogo nelle biblioteche rispettive.

Art. 72. Quando vachi un posto di assistente di ultima classe in una biblioteca governativa s'apre un concorso per esame fra i soli alunni ammessi da un anno nelle biblioteche nazionali.

Art. 73. L'esame sarà scritto ed orale; e verserà sulle materie enumerate all'articolo 36 e su due delle tre lingue seguenti: — francese, inglese e tedesca.

Gli alunni che avranno conseguito il diploma finale del corso tecnico faranno soltanto l'esame sulle due lingue.

Art. 74. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione alla prima ed alla seconda categoria saranno composte volta per volta dal ministro; quelle per l'ammissione alla terza dal prefetto o dal bibliotecario. — Le commissioni per l'ammissione alla prima od alla seconda categoria sono presiedute dal prefetto della biblioteca nazionale dove hanno luogo, quelle per l'ammissione alla terza categoria dal prefetto o dal bibliotecario, o da un impiegato delegato da loro.

Art. 75. Gli esami così d'ammissione come di promozione durano tre giorni; nei primi due le prove sono scritte, nell'ultimo orali. Le prove scritte non durano più di sei ore per giorno; le orali più di un'ora. I temi delle prove scritte vengono spediti dal ministro al presidente della commissione esaminatrice in piego suggellato, che sarà aperto alla presenza dei concorrenti. — Terminate le prove, la commissione giudica tanto sulle scritte quanto sulle orali, e secondo le risultanze di ambedue classifica gli esaminati per ordine di merito; quindi con particolareggiato rapporto al ministro spiega le ragioni della graduazione, e designa i meritevoli di approvazione.

Art. 76. Se al concorso indicato nell'articolo 72 non si presentassero alunni, o a quegli indicati nell'articolo 69 non si presentassero impiegati della categoria inferiore

ovvero gli uni e gli altri non vincessero la prova, s'apre un nuovo concorso, al quale verranno ammessi anche gli estranei, purchè abbiano i requisiti indicati all'art. 60 e gli attestati di buona condotta e di sana costituzione fisica siano tenuti per valevoli dal consiglio di direzione. — Di questo secondo concorso sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* due mesi innanzi.

Art. 77. Il candidato eletto prende il titolo dell'impiego posto a concorso, ma non è necessariamente addetto alla biblioteca, presso la quale quello ha avuto luogo.

Art. 78. Per l'ammissione a quegli uffici delle biblioteche governative, che consistono esclusivamente nella custodia e nella lettura dei manoscritti, sarà aperto uno speciale concorso per titoli e per esami. — I titoli necessari e le materie sulle quali verserà l'esame saranno volta per volta indicati dal ministero, tenendo conto della specialità dei manoscritti e dei bisogni della biblioteca, e sentito il consiglio di direzione di questa.

TITOLO IX. — *Stipendi e gradi.*

Art. 79. Con altro decreto regio saranno determinati i ruoli speciali degl'impiegati per ciascuna biblioteca, avuto riguardo alla sua classe, e tenuto conto delle sue condizioni quanto a numero e qualità di libri e di lettori. — L'applicazione di questi ruoli si farà gradatamente di mano in mano che lo permettano le condizioni del personale esistente.

Art. 80. Gl'impiegati delle biblioteche governative sono, rispetto agli stipendi, distinti in cinque classi:

1.° Impiegati delle biblioteche autonome nazionali; – 2.° Impiegati delle biblioteche autonome di secondo grado; – 3.° Impiegati delle biblioteche delle università di Bologna, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Napoli, Roma; – 4.° Impiegati delle università di Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Sassari; – 5.° Impiegati delle altre biblioteche.

Art. 81. Gli stipendi assegnati a ciascuna classe sono i seguenti:

Prima categoria.

	1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.	4.ª cl.	5.ª cl.
Prefetto	L. 6000	5000	—	—	—
Bibliotecario di primo grado	» 4000	—	4000	—	—
Id. di secondo grado	» 3500	3500	—	3500	—
Id. di terzo grado	» 3000	3000	—	—	3000
Vicebibliotecario	» —	—	2800	—	—

Seconda Categoria.

Assistente di primo grado	L. 2600	2400	2200	2000	1800
Id. di secondo grado	» 2400	2200	2000	1800	1600
Id. di terzo grado	» 2200	2000	1800	1600	1400
Id. di quarto grado	» 2000	1800	1600	1400	1200

Terza categoria.

Distributore capo	L. 2200	—	—	—	—
Distributore di primo grado	» 2000	1800	1600	1400	1400
Id. di secondo grado	» 1800	1600	1400	1200	1200
Id. di terzo grado	» 1600	1400	1200	1200	1200
Id. di quarto grado	» 1400	1200	1000	1000	1000

Quarta categoria.

Usciere di primo grado	L. 1100	1100	—	—	—
Id. di secondo grado	» 1000	1000	900	900	800
Inserviente di primo grado	» 900	900	—	—	—
Id. di secondo grado	» 800	800	800	800	800

Art. 82. Al professore, a cui sia commessa la direzione di una biblioteca di università di prima e di seconda classe, è data rispettivamente una indennità di L. 1200 e 800 annue. Egli dura in ufficio due anni; dopo i quali può essere confermato per un altro biennio o surrogato.

Art. 83. Per ordine del ministro d'istruzione pubblica avranno luogo ispezioni periodiche nelle biblioteche governative per accertarsi del buon andamento di servizio.

Art. 84. Ogni anno, nel mese di luglio, i prefetti, o bibliotecari, dovranno inviare al ministero una relazione sulla loro biblioteca. — In questa relazione si renderà in ispecial modo conto di tutto quello che si riferisce:

a) Al servizio pubblico; – *b*) Al prestito dei libri a domicilio; – *c*) All'incremento della suppellettile letteraria e scientifica; – *d*) Ai lavori eseguiti durante l'anno ai diversi cataloghi; – *e*) All'opera prestata dai diversi impiegati e alla loro condotta.

Art. 85. Con decreti ministeriali saranno determinate le norme per il prestito dei libri, la classificazione per materie e la indicazione delle opere nei cataloghi, e sarà provveduto altresì alla compilazione di un catalogo generale alfabetico e per materie delle biblioteche italiane.

Art. 86. Nulla è innovato nella condizione e nei diritti degl'impiegati attuali. Per la prima volta le nomine da farsi per la biblioteca *Vittorio Emanuele* non andranno soggette alle formalità prescritte dagli articoli 69, 71, 75.

Art. 87. È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti.

Circolare del ministero delle finanze, in data 1 gennaio 1876. — Ingerenza degli appaltatori governativi nella riscossione dei dazi addizionali e comunali dei comuni e controllo di questi sulla gestione di quelli rispetto agl'introiti di loro spettanza.

Nei comuni ove la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta dal governo privati appaltatori, vanno sollevandosi frequenti dubbi e contestazioni circa l'ingerenza degli appaltatori medesimi nella riscossione dei dazi addizionali e comunali.

Alcuni comuni negano all'appaltatore governativo il diritto di menomamente ingerirsi nella riscossione dei dazi sì addizionali che comunali, altri ammettono la competenza dell'appaltatore solo per le addizionali, negandola pei dazi puramente comunali, ed altri infine, pur riconoscendo anche per questi ultimi dazi la competenza dell'appaltatore, lamentano di dover abbandonare questi loro cespiti di entrata alla discrezione di persona poco o nulla interessata in tale gestione, o muovono quistioni circa al riparto delle spese di riscossione.

A risolvere tali dubbi e contestazioni credesi opportuno di dichiarare quanto segue:

È in primo luogo, incontestabile il diritto dell'appaltatore di procedere alla riscossione così dei dazi addizionali come di quelli puramente comunali. E infatti quanto

ai primi non è possibile dubbio alcuno, se si ponga mente che l'appaltatore subentra, rispetto alla percezione, nei diritti e negli obblighi del governo, e quindi anche nella facoltà attribuita agli agenti governativi dall'articolo 15 della legge 3 luglio 1864, dov'è espressamente dichiarato che la riscossione dei dazi addizionali nei comuni aperti si fa appunto per mezzo degli agenti governativi. Quanto poi ai secondi il diritto e l'obbligo dell'appaltatore emana dal principio fondamentale di unità di amministrazione stabilita dagli articoli 15 e 16 della legge suddetta, e maggiormente esplicata sia dall'articolo 77 del regolamento sancito con decreto reale del 25 agosto 1870, n. 5840, e sia anche dall'articolo 1 dei capitoli d'onere che fanno parte del contratto d'appalto; disposizioni tutte le citate, che si informano evidentemente alle più sane massime di amministrazione e di economia, a cui ripugnerebbe che lo stesso cespite di entrata venisse affidato a due diverse aziende con un utile aumento di spesa per riscossione, per locali e per sorveglianza, e con un duplice aggravio pei contribuenti che andrebbero soggetti per due volte alle stesse formalità di dichiarazione, di verifica e di controllo.

Il diritto e l'obbligo dell'appaltatore di riscuotere anche i dazi addizionali e comunali sono adunque saldamente stabiliti così nelle regole generali di saggia amministrazione, come nelle disposizioni speciali portate dalle leggi, dal regolamento e dai capitoli d'oneri, ed il ministero li riconobbe costantemente, confermato anche nel suo giudizio da ripetuti identici pareri emessi in proposito dal consiglio di Stato.

Senonchè una volta stabilito questo principio, importa precisarne l'estensione ed i limiti. E qui gioverà avvertire che ne' suoi rapporti coi comuni l'appaltatore governativo funge puramente e semplicemente da esattore dei dazi comunali ed addizionali ed ha a tale riguardo le facoltà ed i doveri inerenti a questa sua qualità.

Dal che deriva che quand'anche l'appaltatore, secondo il diritto datogliene dai capitoli d'onere, avesse stipulati con tutti o con qualcuno degli esercenti, speciali contratti d'abbuonamento per quanto concerne i dazi governativi, quanto ai dazi comunali ed alle addizionali deve procedere d'accordo col comune e riportarne l'approvazione.

I comuni poi i quali si lagnano che la competenza dell'appaltatore li costringa ad abbandonare la riscossione dei loro dazi a persona poco o punto interessata in proposito, dimostrano di non rammentare quanto fu prescritto a tale riguardo nel regolamento generale sui dazi di consumo.

Infatti l'articolo 77 di esso regolamento prescrive che « al comune spetta pure di « vigilare sulla gestione dello appaltatore per ciò che concerne gl'introiti delle addi- « zionali e dei dazi comunali e le spese; » il che significa che un membro della Giunta municipale, od un impiegato del comune, quando vengano dal sindaco muniti di regolare mandato in iscritto, possono esercitare praticamente il diritto di sorveglianza lasciato al comune, in quella maniera che ravvisino più efficace.

Rimane per ultimo la questione delle spese, ma anche qui non hanno i comuni ragione di muovere reclami, essendo il loro interesse pienamente garantito dalle vigenti disposizioni.

Infatti per il regolamento ed i capitoli d'onere il riparto delle spese si fa in ragione dei rispettivi introiti governativi e comunali, ma sono però a carico esclusivo dell'appaltatore tutte quelle le quali non sieno approvate dall'intendenza di finanza, e siccome al comune deve ogni mese venir trasmesso un esemplare del conto degl'introiti e delle spese, può sempre l'amministrazione comunale invocare la decisione del ministero su quelle spese che sembrassero ad essa eccessive o superflue, come pur

chiedere all'appaltatore tutti gli schiarimenti e le notizie che ravvisasse necessarie per farsi un esatto giudizio della vera condizione delle cose.

Non è poi senza importanza avvertire che quantunque l'intendenza non debba porre all'appaltatore dei limiti per le spese che intendesse di fare nel suo interesse, prima del riparto però deve diffalcare tutto il superfluo, e ridurre alla giusta misura quelle che giudicasse eccessive, avvertendo di accertare accuratamente anche la cifra delle entrate, affinchè l'appaltatore facendo apparire minori le sue, non addossi al comune una parte delle spese che dovrebbero restare a suo carico.

S'interessano i signori prefetti a volere in tale senso diramare le opportune istruzioni ai comuni della provincia, nei quali la riscossione dei dazi governativi fosse stata data in appalto.

Pel ministro, BENNATI.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 16 febbraio 1876. — Sull'uso della carta di bollo e sui diritti di cancelleria per le domande di conferma dei notari esercenti.

Per l'articolo 138 della nuova legge sul notariato 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2.ª) è imposto agli attuali notari l'obbligo di presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della legge, al tribunale civile, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, *una dimanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma,* corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

Il successivo articolo 139 prescrive poi che, dopo avere il tribunale esaminato la dimanda e i documenti, debba emettere il suo avviso, che dal cancelliere deve essere trasmesso colla dimanda stessa e cogli accennati documenti alla Corte d'appello, e che questa a sua volta debba dar pure il proprio parere, sentito il procuratore generale, ed inviar quindi tutte le carte al ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 140 infine, dopo aver enunciate le indicazioni che deve contenere il decreto di conferma, stabilisce nel suo ultimo capoverso che il decreto suddetto va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quello di bollo.

Ora, in presenza delle disposizioni di legge avanti accennate sarebbero sorti i seguenti dubbi:

1.° Se la dimanda da presentarsi dai notari al tribunale ed il parere di quest'ultimo e della Corte d'appello debbano essere stesi in carta da bollo;

2.° Se e quali diritti spettino alla cancelleria del tribunale e della Corte per il parere che rispettivamente emettono sulle dimande di conferma.

Avendo questo ministero preso in esame i preindicati quesiti, crede doversi il primo risolvere in senso affermativo, e ciò per le ragioni seguenti:

Ai termini dell'articolo primo della legge sul bollo, 17 settembre 1874, n. 2077, la tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e per conseguenza non possono andarne esenti nè la dimanda o ricorso che si presenta dai notari per la loro conferma in esercizio nè il parere che il tribunale e la Corte emettono rispettivamente sulla detta domanda.

Ciò risulta pure dalle disposizioni dell'articolo 19, n. 20, e dell'articolo 20, n. 15, della mentovata legge sul bollo le quali non lasciano in proposito alcun dubbio. Nè è applicabile al caso, come da taluni si vorrebbe, la esenzione di che nel n. 1 del successivo articolo 21, che dichiara esenti *gli atti dei poteri legislativi e le petizioni ai*

medesimi perchè le dimande di conferma dei notari non possono essere classificate fra le petizioni ai poteri legislativi solo perchè dirette al Re, il quale, nel provvedere sulle dimande stesse, agisce come capo del potere esecutivo.

Ma quand'anche potesse ammettersi in favore delle dimande l'accennata esenzione, giova avvertire che essa è accordata dall'articolo 21 unicamente pei casi che non occorra far uso degli atti che vi si dicono esenti, ai termini dell'articolo secondo. Ora le dimande dei notari, benchè dirette al Re, devono essere presentate al tribunale ed alla Corte, epperò ricorre il caso dell'uso delle medesime d'innanzi l'autorità giudiziaria, a senso dell'articolo succitato.

È per ultimo da ricordare che l'articolo 140 della legge notarile dichiara espressamente che il decreto di conferma rimane soggetto alla tassa di bollo; e poichè non vi ha legge che sottoponga al bollo il decreto di conferma, evidentemente la legge notarile ha inteso riferirsi, meglio che al decreto stesso, a tutto quel complesso di atti e d'incombenti che occorrono preliminarmente per poter ottenere la sovrana concessione.

Ritiene pertanto il ministero che non possa esser dubbio che tanto le dimande di conferma dei notari, quando il parere del tribunale e della Corte sulle domande istesse siano soggetti alla tassa di bollo.

In quanto poi all'altro dubbio, ritiene che si debba distinguere fra i diritti di cancelleria così detti di originale e quelli spettanti alla cancelleria per copia degli atti, e che i notari debbano andar esenti dal pagamento dei diritti d'originale, ma non già da quelli di copia.

Il succitato articolo 140 della legge sul notariato stabilisce infatti la esenzione del decreto da ogni pagamento di tassa verso lo Stato. In conseguenza lo stesso decreto deve andar esente dal pagamento non solo delle tasse cosidette erariali, cioè di registro e di concessione governativa, ma pure da ogni diritto di originale di cancelleria, il di cui prodotto, in conformità dell'articolo 185 dell'ordinamento giudiziario, è devoluto, nella proporzione ivi indicata, all'erario dello Stato.

Nè osta che nel riferito articolo 140 non siasi fatta specifica menzione dei suddetti diritti giudiziari, avvegnacchè avendo parlato in genere delle tasse dovute allo Stato e dichiaratone esente il decreto di conferma, e dovendo per l'accennata ragione essere compresa fra quelle anche la tassa di cancelleria, non vi era un motivo perchè se ne dovesse fare una espressa menzione.

Inoltre è da osservarsi che ai termini della tariffa civile non è stabilito alcun diritto di cancelleria per le conclusioni del pubblico ministero, in atti di procedura o di giurisdizione eccezionale, come non è stabilito diritto per gli avvisi e pareri che si emettono dai collegi giudiziari in camera di consiglio, ai quali non si può estendere per analogia le disposizioni dell'articolo 237 della tariffa stessa. Anche per questo motivo era quindi inutile che l'articolo 140 ne facesse una menzione espressa.

Altrimenti però è da ritenersi a riguardo dei diritti di copia, in quanto che il prodotto dei medesimi è devoluto interamente a vantaggio delle cancellerie, in correspettivo dell'opera che vi si presta, e niuna parte ne va a vantaggio dello Stato; dal che naturalmente consegue, che non possano i notari esimersi dal corrispondere alla cancelleria per le copie delle conclusioni del pubblico ministero, e dei pareri del tribunale e della Corte i diritti portati dalla tariffa civile.

Attendo un cenno di ricevuta della presente. *Pel ministro*, G. COSTA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 3 *gennaio* 1876. — *Trasporto di materie infiammabili ed esplodenti.*

Per il combinato disposto degli articoli 80 della legge di p. s., 102 del relativo regolamento e 15 del regolamento approvato con regio decreto 21 giugno 1869, n. 5134, il trasporto di polvere pirica e di materie alla medesima assimilate va soggetto a speciali prescrizioni.

Ora si lamenta, specialmente dalla società di navigazione I. V. Florio e C., che in molti casi per sottrarsi allo adempimento di quelle prescrizioni di legge si facciano spedizioni di materie infiammabili ed esplodenti sotto altre indicazioni.

Evidentemente tali spedizioni sono in contravvenzione alla legge, e coloro che le eseguiscono devono essere denunciati per l'opportuno procedimento al potere giudiziario al quale dovranno essere rimesse le materie confiscate, siccome costituenti il soggetto della contravvenzione.

Credo conveniente di richiamare su ciò l'attenzione della S. V., affinchè nell'interesse della pubblica incolumità si compiaccia di rendere avvisato il pubblico dell'obbligo che incombe ai mittenti di dichiarare, nelle spedizioni di materie dell'anzidetta natura, la vera qualità della merce che spediscono, e voglia contemporaneamente impartire le opportune istruzioni agli uffici dipendenti per la occorrente sorveglianza sui trasporti delle ridette materie e perchè sian sempre dichiarati in contravvenzione coloro che non si uniformassero alle accennate prescrizioni.

Pel ministro, CODRONCHI.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 31 *gennaio* 1876. — *Convocazione straordinaria dei collegi notarili.*

a nuova legge sul riordinamento del notariato dispone nell'articolo 144, che nei tre mesi successivi al giorno della sua attuazione siano convocati straordinariamente i collegi dei notari per cura dei presidenti dei tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del consiglio.

Ora, di fronte al disposto dagli articoli 138, 139 e 140 della stessa legge e 139 del corrispondente regolamento, dai quali emerge che nei due mesi dal giorno dell'attuazione della citata legge i notari devono presentare la loro domanda per ottenere il decreto di conferma nell'esercizio, è sorto il dubbio se si possa procedere nell'epoca suindicata alla convocazione straordinaria dei collegi, ovvero faccia d'uopo attendere che sia avvenuta la conferma dei notari di ciascun collegio.

Il proposto dubbio deve risolversi nel senso, che si possa procedere alla convocazione straordinaria dei collegi notarili anche prima che siasi decretata la conferma dei notari; perchè, se, a' termini dell'articolo 135 della legge sul notariato, sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della medesima hanno titolo legittimo per esercitare il loro ministero e possono continuare nell'esercizio di questo per i due mesi consecutivi senza bisogno di conferma, non vi è ragione perchè non possano esplicare il diritto di voto per la elezione dei membri del consiglio quando occorra di darlo prima che la conferma, chiesta nel termine legale, sia intervenuta.

Questo concetto è confermato anche dalla considerazione che altrimenti nella maggior parte dei casi diverrebbe ineseguibile la disposizione del citato articolo 144 della legge; giacchè, essendo concessi ai notari due mesi di tempo per la presentazione della

dimanda di conferma e dopo questa dovendo esaurirsi gli altri incombenti prescritti dall'articolo 139 della stessa legge, — cioè l'esame della dimanda, ed il voto sulla stessa del tribunale, e quindi l'esame ed il voto della Corte d'appello, e da ultimo la proposizione alla firma Sovrana e la registrazione del relativo decreto reale; — difficilmente ciò tutto potrebbe eseguirsi prima che termini il terzo mese, e possano quindi in tempo essere convocati i collegi, e costituiti i consigli notarili.

Ritengo quindi non solo potersi, secondo la lettera e lo spirito della legge, ma essere eziandio sommamente opportuno che si addivenga alla immediata convocazione dei collegi stessi, perchè possano occuparsi in tempo del disbrigo delle molteplici incumbenze che ad essi sono affidate dalla nuova legge, sia rapporto ai notari, che agli archivi notarili.

Sono pregate quindi le SS. LL. di far conoscere ai signori presidenti dei tribunali del rispettivo distretto la presente risoluzione e di voler dare ai medesimi le opportune istruzioni affinchè procedano tosto alla convocazione straordinaria dei collegi notarili per la elezione dei rispettivi consigli, in conformità di quanto dispone il ricordato articolo 144 della legge notarile.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, G COSTA.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 24 febbraio 1876. — Conferma dei notari aggregati ad altro vicino collegio e loro limite di esercizio.

L'articolo 82 del regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840 (Serie 2.ª), per l'esecuzione della nuova legge sul notariato, dispone che nei distretti dove il numero dei notari non sia doppio di quello richiesto dall'articolo 78 della legge, i notari saranno aggregati, sull'istanza del pubblico ministero, al distretto d'altro vicino collegio che sarà determinato con decreto della Corte d'appello.

L'applicazione del detto articolo ha dato luogo ai seguenti dubbi:

1.° Se per effetto dell'aggregazione dei notari di un distretto ad altro vicino collegio, nel caso previsto dal citato articolo 82 del regolamento, possano i notari estendere il loro esercizio anche al distretto cui furono aggregati.

2.° Se le domande di conferma in esercizio dei suddetti notari aggregati, e di cui nell'articolo 138 della nuova legge sul notariato, debban esser presentate al tribunale civile del distretto in cui ha sede il collegio a cui furono ascritti, ovvero al tribunale civile del luogo in cui è posta la loro residenza.

Questo ministero, esaminati i surriferiti dubbi, ritiene che la disposizione dell'articolo 82 del regolamento notarile nulla abbia innovato e nulla abbia potuto innovare circa il limite di esercizio stabilito pei notari dalla legge, ossia circa il territorio entro il quale i medesimi possono esercitare le loro funzioni. Questo territorio è evidentemente quello che risulta dal combinato disposto degli articoli 26 e 3 della legge stessa e che è pure espressamente determinato dalla tabella approvata col regio decreto del 28 novembre 1875, n. 2803 in esecuzione dell'articolo 4 della legge, vale a dire il territorio del distretto del tribunale dove esiste la sede notarile della quale il notaro è titolare.

L'articolo 82 del regolamento ha avuto per oggetto di rendere materialmente pos-

sibile l'esecuzione della legge nelle parti concernenti le elezioni dei membri del consigli notarili, ed il regolare esercizio delle funzioni di essi in quei distretti in cui per mancanza del numero legale dei notari le relative disposizioni della legge stessa non avrebbèro trovato gli elementi di fatto indispensabili per la sua attuazione. Ed ha perciò stabilito che in tali casi i notari siano aggregati ad altro vicino collegio; ma questa disposizione non può avere effetto che nei limiti dello scopo che l'ha suggerita e che ne costituisce la giustificazione, e non può perciò estendersi ad una materia al tutto diversa, e così sostanziale quale è la circoscrizione territoriale stabilita dalla legge per l'esercizio dei notari, giacchè in questa parte, qualunque sia il numero di essi, la legge stessa può avere piena esecuzione.

Ciò ritenuto è ovvia la risposta al secondo quesito.

Secondo il già citato articolo 138 della legge, la domanda di conferma dei notari esercenti deve essere presentata al tribunale civile nella cui giurisdizione essi esercitano le loro funzioni. Ammesso che i notari aggregati ad altro collegio non possano esercitare le dette funzioni fuori del proprio distretto, ne siegue evidentemente che la domanda per la loro conferma debba essere presentata al tribunale civile che ha sede in quel distretto e non già al tribunale del distretto del collegio a cui i notari furono aggregati. Il che è anche confermato della considerazione che altrimenti questi ultimi tribunali estenderebbero la loro giurisdizione fuori del proprio territorio, il che certamente non può ammettersi.

Attendo dalle SS. LL. ricevuta della presente.

Pel ministro, G. COSTA.

Decisioni del ministero di grazia e giustizia circa la legge sul notariato (*).

Il ministro di grazia e giustizia ha risolti i seguenti quesiti, circa la legge sul notariato:

1. Subeconomo dei beneficii vacanti. – Compatibilità d'ufficio.

La carica di subeconomo dei benefici vacanti non è incompatibile coll'ufficio del notariato, epperò possono entrambi i detti uffici contemporaneamente esercitarsi, perchè il subeconomo non è un vero impiegato governativo che percepisca stipendio dallo Stato, e le piccole retribuzioni di cui gode il medesimo sono a carico delle temporalità dei beneficii da esso amministrati, le quali provengono da patrimonio distinto e separato da quello dello Stato.

2. Consiglio Notarile. – Numero di notai in attività d'esercizio. – Numero fissato nella tabella. – Aggregazione o no ad altro collegio notarile.

Qualora, al momento dell'attuazione della legge sul riordinamento del notariato, esista in un distretto un numero di notari sufficiente per comporre il consiglio notarile, quand'anche dalla tabella gliene sia stato assegnato un numero minore del doppio, non è il caso di promuovere l'aggregazione di quel collegio notarile ad altro vicino collegio, secondo il disposto dell'articolo 82 del regolamento 19 dicembre 1875 disponendosi dall'articolo 138 della citata legge che siano conservati tutti i notari, i

(*) Dal Giornale de' Notai, dispensa di febbraio, che pubblicasi in Roma sotto la direzione del Cav. Carlo Astengo e dell'avv. Vincenzo Conti.

quali al giorno dell'attuazione della medesima, abbiano titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

Sarà soltanto il caso di promuovere la mentovata aggregazione quando, per effetto delle sopravvenute vacanze di posti notarili siasi il numero dei notari ridotto in quel distretto a meno del doppio richiesto dall'articolo 78 della nuova legge per la composizione del consiglio.

3. Distretto aggregato ad un altro. – Archivio esistente nel primo. – Suo mantenimento. – Collegio notarile. – Vigilanza sull'archivio.

Quand'anche un distretto, per mancanza di numero legale di notari, non abbia un collegio ed un consiglio notarile proprio, ed i notari del suddetto distretto siano stati aggregati ad altro vicino collegio, vi deve in quello nonostante esistere l'archivio notarile, disponendosi dall'articolo 3 della legge notarile che – in ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale vi sia un collegio ed un archivio.

Il collegio e l'archivio formano due enti a sè, separati e distinti l'uno dall'altro, i quali possono perciò esistere separatamente avendo uno scopo diverso. Epperò, quand'anche in un distretto notarile manchi dal principio, ovvero abbia ad essere in seguito soppresso il collegio, vi deve tuttavia esistere sempre l'archivio, e la vigilanza su questo sarà esercitata dal collegio, a cui vennero aggregati i notari colà residenti.

4. Segretario comunale. – R. decreto 12 settembre 1873 vigente nelle provincie meridionali. – Incompatibilità. – Articolo 136 della nostra legge notarile.

Il R. decreto 12 settembre 1873, vigente nelle provincie meridionali del regno, sino al 1 gennaio 1876, sanciva la assoluta incompatibilità dell'ufficio di segretario comunale con quella di notaro, quindi i notari di quelle provincie, i quali, alla attuazione della legge 25 luglio 1875, si trovavano, per tolleranza, investiti dalla carica di segretario comunale, non possono invocare il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 136 della legge anzidetta, per conservare il detto ufficio in comuni, la cui popolazione superi i cinquemila abitanti.

5. Notai delle provincie già Pontificie. – Diritto di visita. – Non deve più pagarsi.

All'attuazione della nuova legge sul notariato, è cessato nei notari delle provincie già pontificie, l'obbligo che i medesimi avevano di pagare sugli atti e contratti sottoposti a registrazione il diritto di visita degli stessi atti e degli archivi prescritto dall'articolo 114 del Sovrano Motu-proprio 31 maggio 1822.

6. Nota di spese ed onorarii. – In calce, non in margine. – Altre leggi.

Di fronte al combinato disposto degli articoli 71 e 50 della legge sul riordinamento del notariato, non possono i notari dispensarsi dall'apporre a calce degli atti, delle copie, degli estratti e dei certificati la nota delle spese e degli onorarii, e non possono mai apporla in margine, non reggendo l'argomento di analogia tra la legge notarile che lo vieta, ed altre leggi che permettono di fare delle annotazioni in margine degli atti.

7. Vacanza d'ufficio notarile prima della costituzione del consiglio. – Sospensione del concorso. – Competenza dei consigli. – Camere e collegi notarili esistenti. – Loro facoltà sino all'intera applicazione della legge attuale.

Se al verificarsi della vacanza di un ufficio di notaro non sia tuttora costituito nel distretto il consiglio notarile, dovranno sospendersi fino alla sua costituzione la pubblicazione degli avvisi di concorso e le pratiche successive, di cui negli articoli 10 e 11 della legge 25 luglio 1875, 27 e 28 del corrispondente regolamento.

I suddetti avvisi, l'esame della domanda dei concorrenti e le proposte delle nomine, come operazioni assai importanti rientrano nella esclusiva competenza dei consigli, ai quali sono dalla legge specificatamente demandate. Le Camere notarili i collegi ed altri corpi rappresentanti il ceto dei notari secondo le leggi anteriori non sono autorizzati che a continuare nell'esercizio della disciplina. Le accennate operazioni non entrano nella sfera delle funzioni disciplinari.

8. Spese di primo stabilimento. – Quali siano. – Sono tali anche le spese per l'impianto dei registri per gli archivii.

Le spese di primo stabilimento di cui all'articolo 152 della legge sul riordinamento del notariato, devono intendersi non quelle soltanto che si riferiscono alla prima provvista di locali e di mobili, ma altresì tutte quelle che sono indispensabili perchè gli archivi possano iniziare l'esercizio delle loro funzioni e porre in atto lo scopo per cui furono istituiti. Quindi devono essere anticipate dalla provincia anche le spese per l'impianto dei registri prescritti dagli articoli 102, 106, 107 e 108 del regolamento 19 dicembre 1875 essendo questi indispensabili perchè possano regolarmente funzionare gli archivi stessi.

9. Ufficio di Notaro. – Insegnante in pubblico instituto. – Incompatibilità. – Incarico temporaneo.

L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, sia il medesimo perpetuo o temporaneo, quindi è incompatibile con l'ufficio d'insegnante in un pubblico istituto, quand'anche l'incarico che venne dato sia temporaneo, a cagion d'esempio, ad anno.

R. D. n. 2955. — *Tariffa di pedaggio per il transito lungo il ponte sull'Ombrone presso Castello d'Istia, nella provincia di Grosseto.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni 11 maggio 1871, 29 ottobre 1872 e 10 agosto 1874 del consiglio provinciale di Grosseto, colla prima delle quali si stabilisce l'istituzione di un pedaggio per il transito sul ponte da costruirsi sopra il fiume Ombrone presso il Castello d'Istia, colla seconda si approva la relativa tariffa e colla terza si chiede che la durata del pedaggio sia fissata ad anni cento; - vista l'altra deliberazione dell'11 agosto 1875 dello stesso consiglio e quella 1.° dicembre successivo, prese dalla depu-

tazione provinciale a forma dell'art. 180, n. 9, della legge comunale e provinciale, colle quali venne in alcune parti modificata la tariffa precedentemente adottata; - visti i pareri 7 maggio e 19 novembre 1875 del consiglio superiore dei lavori pubblici; - vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Considerando, che l'instituzione in massima di un pedaggio per il transito lungo il ponte sull'Ombrone ad Istia, onde rimborsare la provincia di Grosseto delle spese di costruzione del medesimo, non può incontrare difficoltà, essendo appoggiata all'articolo 38 della predetta legge, e che la tariffa deliberata inferiore a quella stabilita pel passaggio del fiume sulle barche, non si presenta gravosa ai contribuenti, nè eccessiva a fronte del dispendio cui deve sottostare la provincia per la costruzione del ponte:

Che però questo non essendo ancora compiuto, è opportuno limitare provvisoriamente la durata del pedaggio ad un decennio, sia per potere accertare in modo positivo la spesa occorsa per la costruzione del ponte, sia per aver dati sufficienti a conoscere il vero annuale prodotto del pedaggio e fissarne definitivamente la durata a termini di legge; - udito l'avviso del consiglio di Stato; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la provincia di Grosseto a stabilire un pedaggio per il transito sopra il ponte in costruzione sul fiume Ombrone, lungo la strada provinciale da Grosseto a Scansano, da esigersi tale pedaggio provvisoriamente per un decennio, in base alla tariffa che, vista d'ordine Nostro dal predetto ministro, starà unita al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Tariffa di pedaggio per il transito lungo il ponte sull'Ombrone presso Castello d'Istia.

Pedoni a capo, cent. 5 - Uomo con carretto a mano, cent. 15 - Bestiame cavallino, mulino e somarino, cent. 10 - Detto vaccino, cent. 15 - Detto suino, cent. 5 - Detto pecorino e caprino, cent. 2 - Detto cavallino, mulino e somarino carico, compreso il conduttore, cent. 20 - Calesse, compreso il conduttore, ma esclusi i passeggieri, cent. 30 - Carro, compreso il conduttore, se scarico, cent. 25 - Detto, se carico, cent. 50 - Barroccio a un solo cavallo, se scarico col conduttore, cent. 25 - Detto, se carico, cent. 40 - Detto a due cavalli, se scarico col conduttore, cent. 35 - Detto, se carico, idem, cent. 50 - Detto a tre cavalli, se scarico col conduttore, cent. 45 - detto, se carico, idem, cent. 65 - Carro matto a qualunque numero di cavalli, compreso il conduttore, se scarico, cent. 50 - Detto, se carico, cent. 80 - Legno a ruote ad un cavallo, compreso il conduttore, esclusi i passeggieri, cent. 60 - Legno 4 ruote a due o più cavalli, compreso il conduttore, esclusi i passeggieri, cent. 80 Locomobili a vapore, L. 2 - Trebbiatrici, compresi i bovi e cavalli, L. 2.

Saranno esenti dal pagamento della tassa:

1. Le persone reali ed il loro accompagnamento. — 2. I ministri di Stato. — 3. Il prefetto della provincia. — 4. I deputati provinciali ed il segretario della deputazione provinciale. — 5. Il consigliere delegato. — 6. Il sottoprefetto ed i consiglieri di prefettura in servizio. — 7. Gli ingegneri del genio civile e quelli addetti a servizio della provincia. — 8. L'ispettore forestale della provincia. — 9. Le guardie generali di acque e foreste e i regi guardaboschi e guardacaccia. — 10. Gli impiegati di sicurezza pubblica. — 11. Gli impiegati ed agenti telegrafici ed il materiale di servizio. — 12. I militari d'ogni grado in uniforme, tanto a cavallo che in carrozza. — 13. Gli ispettori e le guardie delle regie gabelle, i reali carabinieri e le guardie di sicurezza pubblica e simili individui in servizio vestiti con uniforme. — 14. L'incaricato del trasporto degli esposti da Grosseto a Scansano. — 15. Il procaccio da Grosseto a Scansano e viceversa sia a piedi che in veicoli, ad eccezione delle persone che si trovassero nel suo veicolo. — 16. Tutti gli abitanti del castello e circondario della Cura d'Istia e possidenti, ancorchè ivi non abitanti, tutti i loro inservienti, manifattori ed operanti tanto a piedi che a cavallo od in veicoli, non che i carri di trasporto, quando questo si fa direttamente per loro conto o per conto delle lore famiglie od aziende, esclusi gli animali ad unghia spaccata, quando non siano attaccati a carri od aggiogati, e sempre per uso delle famiglie od aziende degli esenti. — 17. Gli appaltatori della manutenzione e costruzione delle strade provinciali tanto per il trasporto dei materiali inservienti alle stesse che per gli operai addetti ai lavori sopraddetti. — 18. I trasporti militari, le carrozze di posta e le periodiche ed i cavalli attaccati alle stesse anche per tornare ai loro rilievi. — 19. Le carrozze che conducono corrieri straordinari ed i cavalli che andranno per servizio delle staffette.

R. D. n. 2938. — *Soppressione in Chiavari della Scuola professionale per l'arte dello stipettaio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1871, num. 469 (serie 2.ª), col quale fu istituita in Chiavari una scuola professionale per l'arte dello stipettaio, per le arti fabbrili e per quelle delle costruzioni navali; – viste le deliberazioni del consiglio comunale di Chiavari nelle sue tornate dei giorni 19 aprile e 27 novembre 1875; – vista la deliberazione della deputazione provinciale di Genova in data 13 maggio 1875; – viste le deliberazioni in data 16 aprile e 11 dicembre 1875 della società economica di Chiavari, e quelle in data 17 giugno e 16 dicembre dello stesso anno del comizio agrario di detta città; – atteso che nell'anno scolastico 1874-75 la scuola professionale di Chiavari non ebbe alcun alunno iscritto, e che lo stesso fatto accade per l'anno scolastico corrente, malgrado gli eccitamenti dati dal consiglio di perfezionamento della scuola con promesse di premi; – sentito il parere del consiglio superiore per l'istruzione tecnica; – sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La scuola professionale per le arti di stipettaio, e per le arti fabbrili della costruzione navale istituita in Chiavari col Nostro decreto 15 agosto 1871, num. 469, è soppressa.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2925. — *Scioglimento della Camera di commercio e d'arti di Ancona.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 4.° della legge 6 luglio 1862, num. 680, - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio ed arti di Ancona è sciolta.

Art. 2. Il signor Domenico Fabretti, consigliere della prefettura di Ancona, reggerà l'amministrazione camerale, con la qualità di commissario governativo, fino all'insediamento della nuova Camera.

Art. 3. Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno per la nuova elezione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2947. — *Assegni annui per le spese di ufficio delle questure.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti in data 22 febbraio e 24 giugno 1866, coi quali venne assegnato alle questure del regno un fondo speciale per le spese di ufficio; - ritenuto che l'assegno rispettivo fu, nel frattempo, riconosciuto esuberante per i bisogni di talune questure e insufficiente per le esigenze del servizio di talune altre e, in special modo, per la illuminazione dei locali nelle ore di ufficio straordinarie; - sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dal 1.° gennaio 1876 saranno corrisposti ai signori questori del regno gli annui assegni fissi ed invariabili che risultano dall'annessa tabella, la quale sarà vidimata d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Art. 2. Mediante tali assegni, da pagarsi a mesate anticipate sul fondo apposito inscritto nel bilancio passivo del ministero dell'interno, i pre

detti funzionari dovranno provvedere a tutte le *spese di ufficio*, compresavi la *illuminazione straordinaria dei locali ad uso proprio* e, occorrendo, *di quelli ad uso degli uffici da essi dipendenti.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Tabella degli assegni annui per le spese di ufficio delle questure.

Bologna, L. 4,000 - Catania, L. 2,000 - Firenze, L. 4,500 - Genova, L. 4,200 - Livorno, L. 2,600 - Messina, L. 2,800 - Milano, L. 7,000 - Napoli, L. 10,000 - Palermo, L. 5,500 - Torino, L. 5,500 - Venezia, L. 6,000 - Roma, L. 7,200.

R. D. n. 2942. — *Abrogazione di disposizioni concernenti l'istituto di studi superiori in Firenze.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Veduti i Nostri decreti 10 dicembre 1868, num. 4743, 12 luglio 1869, num. 5202 e 3 aprile 1870, num. 5620, col primo dei quali aprivasi presso l'istituto di studi superiori di Firenze un corso di lezioni e conferenze speciali per quegli insegnamenti di scuole secondarie che trovandosi in istituti municipali e provinciali senza titoli legali se ne volessero fornire; col secondo si aprivano sessioni straordinarie di esami pel conferimento del diploma di abilitazione agli insegnamenti dei licei e dei ginnasi governativi, sprovvisti di titoli legali di idoneità; e col terzo si approvava il regolamento per la istituzione di corsi d'istruzione destinati a preparare maestri di scuole tecniche, normali e magistrali e pel conferimento dei diplomi di abilitazione ad alcuni insegnamenti nelle dette scuole; - considerando che le disposizioni contenute nei tre precitati decreti avevano un intento transitorio e il provvedimento da quelle risultante indicava nelle proprie forme medesime la eccezionalità dei casi a cui mirava; - ritenuto essere tempo omai di chiudere quelle scorciatoie che ritraevano i giovani dagli studi regolari per tentare le sorti di un esame; - sentito il consiglio superiore di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I precitati decreti 10 dicembre 1868, num. 4743, 12 luglio 1869, num. 5202, sono abrogati.

Art. 2. Sono pure abrogate le disposizioni (articoli 5, 6 e 7) del regolamento approvato con decreto 3 aprile 1870, num. 5620, che si riferiscono ai corsi biennali per gli aspiranti al diploma di pedagogia nelle scuole normali e magistrali.

Art. 3. Le disposizioni abrogative del presente decreto avranno effetto col nuovo anno scolastico 1876-77.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 20 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2945. — Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1871, num. 33 (serie 2.ª); - vista la legge 6 luglio 1875, num. 2582 (serie 2.ª), che autorizza la maggiore spesa di lire 5,000,000 per il trasferimento della capitale del regno a Roma, da inscriversi ripartitamente nei bilanci dal 1875 al 1877 del ministero dei lavori pubblici; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo inscritto al capitolo num. 58 dello stato di prima previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici pel 1876 è autorizzata una prelevazione nella somma di lire centoventimila (lire 120,000) da portarsi in aumento al capitolo num. 49, *Trasporto della Capitale da Firenze a Roma* (*Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale, spese di adattamento mobili ed altre accessorie e spese varie relative*), dello stato di prima previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2950. — Personale di segreteria del Consiglio di Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo normale del personale di segreteria del Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 12 luglio 1870, num. 5759; - veduto il bilancio del ministero dell'interno per l'anno 1876; - udito il consiglio dei ministri, - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero, i gradi, le classi, gli stipendi del personale di segreteria del Consiglio di Stato sono stabiliti come segue:

2 Sottosegretari di prima classe a L. 3,500 cad. - 5 Id. di seconda

classe a L. 3,000 cad. - 6 Applicati di prima classe a L. 2,500 cad. - 5 Idem di seconda classe a L. 2,000 cad. - 4 Idem di terza classe a L. 1,500 caduno.

Art. 2. Per l'ammissione nel personale di segreteria del consiglio di Stato saranno d'ora in poi osservate le regole fissate nel regio decreto 20 giugno 1871, num. 324, per l'ammissione nel personale di terza categoria del ministero dell'interno.

Art. 3. Queste disposizioni avranno effetto col giorno 1 dell'anno corrente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2929. — *Consiglio direttivo del R. Collegio Carlo Alberto di Torino.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 24 agosto 1872 col quale gli studenti farmacisti sono ammessi, al pari d'ogni altro studente universitario, a far parte del R. collegio *Carlo Alberto* in Torino; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il direttore della scuola di farmacia annessa alla R. università di Torino fa parte del consiglio direttivo del R. collegio *Carlo Alberto* di quella città.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2953. — *Aggregazione al comune di Avezzano del territorio emerso dal prosciugamento del lago Fucino.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'atto 21 luglio 1853 di concessione ad una compagnia anonima del prosciugamento del lago Fucino; - visto il Nostro decreto 21 novembre 1865 con cui fu pronunziato lo scioglimento di quella compagnia e venne riconosciuto il subingresso nella persona del principe Alessandro Torlonia in tutti i diritti ed impegni dipendenti dagli atti dalla compagnia

medesima iniziati o conchiusi; - vista la deliberazione 19 gennaio 1875 del consiglio comunale di Avezzano; - vista la istanza in data del 19 stesso mese ed anno del principe Torlonia; - viste le deliberazioni 25 novembre 1872, 24 dicembre 1873 e 2 maggio 1875 del consiglio comunale di Celano, 15 dicembre 1872, 26 ottobre 1873 e 8 maggio 1875 del consiglio comunale di Ortucchio, 8 settembre 1872 e 2 novembre 1873 del consiglio comunale di Luco, 6 ed 8 maggio 1875 dei consigli comunali di Trasacco e Cerchio; - viste le deliberazioni 7 maggio e 4 agosto 1875, 29 giugno, 4 luglio, 1 e 19 agosto stesso anno delle giunte municipali di Aielli, Celano, Pescina, Cerchio, Ortucchio, Trasacco, Massa d'Albe e Luco; - vista la deliberazione del consiglio provinciale di Aquila in data 10 agosto 1874; - vista la legge comunale e provinciale; - sulla proposta del ministro dell'interno e di quello delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il territorio emerso dal lago Fucino delineato in rosso nell'annessa pianta topografica è aggregato al comune di Avezzano, nella provincia di Aquila, e si procederà alle relative inscrizioni catastali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 26 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.
M. MINGHETTI.

R. D. n. 2944. — Riparto del primo contingente della leva marittima dei nati nell'anno 1851.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 13 della legge fondamentale sulla leva marittima del 18 agosto 1871, num. 427 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La ripartizione fra i compartimenti marittimi del regno della quota di primo contingente di 2000 uomini fissata dalla legge 23 dicembre 1875, num. 2862 (serie 2.ª), per la leva di mare del corrente anno sui nati del 1855, è stabilita nel modo indicato dall'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Leva di mare dell'anno 1876 sulla classe 1855.

abella indicante la ripartizione fra i compartimenti marittimi del regno del 1.º contingente di 2000 uomini stabilita dalla legge 23 dicembre 1875.

COMPARTIMENTI MARITTIMI	NUM.º DEGLI INSCRITTI SULLA LISTA			TOTALE degli inscritti che hanno preso parte alla estrazione	PRIMO contingente assegnato
	provenienti dalle leve degli anni precedenti e già sorteggiati	che hanno preso parte all'estrazione			
		ommessi nelle levi precedenti	giovani nati nel 1855		
Porto Maurizio	3	»	179	179	70
Genova	19	1	947	948	369
Spezia	3	»	265	265	103
Livorno	1	»	160	160	62
Portoferrajo	»	»	80	80	31
Civitavecchia	1	»	31	31	12
Gaeta	4	»	124	124	48
Napoli	5	»	620	620	241
Castellamare	12	»	525	525	204
Pizzo	3	»	108	108	42
Taranto	4	»	105	105	41
Bari	4	»	193	193	75
Ancona	1	»	134	134	52
Rimini	1	»	69	69	27
Venezia	2	»	245	245	95
Cagliari	1	»	57	57	23
Maddalena	»	»	80	80	12
Messina	9	»	348	348	137
Catania	9	»	197	197	77
Porto Empedocle	4	»	144	144	56
Trapani	3	»	188	188	[illegible]
Palermo	12	»	392	392	158
	101	1	5033	5134	2000

D. M. — Emissione di biglietti consorziali del taglio di una lira.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 marzo 1876 —

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l'articolo 4 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il Reale decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2.ª);

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357, (Serie 2.ª);

Ritenuto che il Consorzio degli istituti d'emissione ha provveduto alla stampa dei biglietti consorziali del taglio di una lira in numero di 50 milioni e pel valore di 50 milioni di lire, e di quelli del taglio di due lire in numero di 35 milioni e pel valore di 70 milioni di lire, come fu determinato nell'articolo 1 del mentovato regolamento 28 febbraio 1875,

Determina quanto segue:

Il Consorzio degl'istituti d'emissione è autorizzato a mettere in circolazione per conto del Tesoro dello Stato numero cinquanta milioni di biglietti consorziali definitivi del taglio di una lira, pel valore in complesso di 50 milioni di lire, e numero trentacinque milioni di biglietti consorziali del taglio di lire due pel valore in complesso di 70 milioni di lire, i quali biglietti hanno rispettivamente i distintivi e segni caratteristici che furono approvati con R. decreto del 2 corrente mese di marzo, n. 2969 (Serie 2.ª).

I cinquanta milioni di biglietti consorziali definitivi del taglio di una lira sono divisi in 500 serie distinte coi numeri 1 e seguenti fino al n. 500 inclusivo, ed ogni serie è composta di 100,000 biglietti numerati in nero dall'uno al 100,000.

I settanta milioni di lire, in biglietti da lire due sono divisi in 350 serie distinte coi numeri 1 e seguenti fino al 350, ed ogni serie è pure composta di n. 100,000 biglietti numerati anch'essi in nero dall'uno al 100,000.

Correlativamente all'emissione dei suindicati biglietti consorziali definitivi da lire 1 e da lire 2 autorizzata per la somma in complesso, fra i due tagli, di lire 120 milioni, il consorzio provvederà innanzi tutto al ritiro dalla circolazione dei biglietti di egual taglio stati dichiarati provvisoriamente consorziali col R. decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2.ª), e pel di più in eccedenza di questi ultimi, affine di compiere l'emissione nella misura di sopra accennata, ritirerà una somma corrispondente di biglietti consorziali provvisori da lire 10 e da lire 1000.

La emissione dei suindicati biglietti consorziali definitivi da una lira e da due lire, ed il ritiro dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali di egual taglio, da lire 10 e da lire 1000, verranno fatti sotto

l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento 28 febbraio 1875 sopra indicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

Il ministro, M. MINGHETTI.

D. M. — Ritiro ed annullamento per parte degli Istituti d'emissione dei loro biglietti da 50 centesimi.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 marzo 1876 —

I MINISTRI DELLE FINANZE
E DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto l'articolo 4 della legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso, n. 1920 (Serie 2.ª);

Visto l'articolo 7 del R. decreto del 14 giugno 1874, num. 1942 (Serie 2.ª);

Visto l'articolo 3 del regolamento approvato con decreto reale del 28 febbraio 1875, n. 2357, in quanto concerne il ritiro ed annullamento per parte degli Istituti d'emissione, che ne abbiano emessi, dei loro biglietti da 50 centesimi;

Ritenuto che l'emissione dei trenta milioni di biglietti consorziali da 50 centesimi, stabilita dall'articolo 1 del regolamento succitato, e stata autorizzata con decreto Ministeriale del 4 ottobre 1875, è quasi esaurita,

Decretano:

Art. 1. Il Banco di Napoli, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Romana debbono astenersi dal mettere in circolazione biglietti propri del taglio di centesimi cinquanta, ed a cominciare dal primo giorno di maggio venturo dovranno ritirare ed annullare quelli che di mano in mano rientreranno nelle loro casse, ai termini dell'articolo 13 del regolamento approvato dal R. decreto del 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2.ª).

Art. 2. Dopo il 31 del corrente mese di marzo i biglietti di cinquanta centesimi degli Istituti d'emissione menzionati nell'articolo precedente non saranno più ricevuti nelle casse dello Stato.

Roma, addì 12 marzo 1876.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, M. MINGHETTI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, G. FINALI.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 15 gennaio 1876. — Indennità ai verificatori per lo stabilimento dell'ufficio temporaneo di verificazione nei comuni.

È mestieri che a' singoli municipi venga significato come per fruire del benefizio accordato dall'art. 3 della legge 23 giugno 1874, n. 2000, per lo stabilimento temporaneo dell'ufficio di verificazione a spese dell'erario, importi che il numero di venti utenti o più, previsto dallo stesso articolo, non sia solamente inscritto nel prospetto formato dalla giunta municipale, ma esista di fatto al tempo della verificazione periodica.

Quando in tale occasione il numero degli utenti fosse inferiore a 20, il municipio sarebbe annoverato fra quelli contemplati dall'articolo 15 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e dall'art. 56 del regolamento 29 ottobre 1874, n. 2188, serie 2.ª, andando così la spesa dell'indennità dovuta al verificatore a carico del municipio stesso.

Avvenendo simile caso, i sindaci ed i verificatori dovranno farne apposita dichiarazione sul verbale che devono redigere, a tenore dell'art. 19 del succitato regolamento.

I signori prefetti e sottoprefetti sono pregati di far conoscere il tenore della presente ai municipi compresi nella circoscrizione del loro rispettivo distretto, e di accusarne ricevuta al ministero.

Pel ministro, E. MORPURGO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 2 febbraio 1876. — Concessioni governative; verificazioni in ordine al servizio dei diritti di segreteria.

Con la circolare del 21 dicembre 1875 (inserita a pag. 1105 del volume XXIV), questa direzione generale pubblicava le disposizioni del capo primo della tariffa notarile all'effetto che gl'impiegati incaricati della riscossione dei diritti di segreteria ne facessero applicazione dal 1 gennaio 1876, in sostituzione della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative.

Ora il sottoscritto reputa opportuno di richiamare l'attenzione dei signori intendenti su questa parte di servizio, affinchè l'applicazione della nuova tariffa sui diritti di segreteria segua in modo regolare ed uniforme in ciascuna provincia, e le disposizioni del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132, siano rigorosamente osservate da tutti gl'impiegati che sono delegati a ricevere gli atti delle rispettive amministrazioni, sia rispetto all'annotazione nel prescritto registro dei diritti riscossi, sia in riguardo ai versamenti da eseguirsi all'ufficio del registro, sia infine per ciò che concerne le comunicazioni semestrali da farsi all'intendenza di finanza.

Non è d'uopo di ricordare le istruzioni che sul proposito furono già impartite con la circolare del 10 agosto 1868, n. 491; nè le speciali avvertenze sul servizio degli ispettori che si contengono nell'art. 63 delle istruzioni 15 marzo 1870; nè infine la disposizione dell'articolo 14 del regolamento che autorizza le intendenze a procedere col mezzo degli ispettori alle occorrenti verificazioni sulla gestione dei diritti di segreteria. Il citato regolamento del 25 settembre 1874 e le istruzioni in varie epoche impartite dall'amministrazione centrale determinano chiaramente le norme di questo speciale

servizio, e danno alle intendenze ed agli ispettori facoltà abbastanza estese per vigilarne l'andamento e provvedere all'esatta osservanza delle regole prescritte.

E siccome, oltre al bisogno di curare con ogni impegno l'applicazione della nuova tariffa, si ha motivo per ritenere che la sorveglianza sulla gestione dei diritti di segreteria non sia esercitata generalmente con la dovuta energia, il sottoscritto ha stimato espediente di prescrivere che gli ispettori demaniali abbiano a procedere, una volta l'anno almeno, ad accurata ispezione in tutti gli uffici, ove si stipulino atti in forma pubblica amministrativa, per assicurarsi se tutti gli atti sono stati regolarmente tassati, e se il registro degli atti è tenuto nelle forme prescritte, ed i versamenti sono eseguiti alle epoche determinate e per le somme che furono riscosse.

Quindi, tenuta ferma la facoltà nei signori intendenti di ordinare delle visite straordinarie, ove se ne presenti il bisogno, dovranno essi dare frattanto le disposizioni occorrenti, perchè sia fatta l'assegnazione ai rispettivi ispettori delle accennate verificazioni, ponendosi, ove sia d'uopo, d'accordo coi capi delle amministrazioni.

Sarà utile poi di ricordare agl'ispettori le istruzioni del 15 marzo 1870 e l'obbligo che essi hanno di dar conto periodicamente, ed anco con rapporto speciale, quando se ne presenta il bisogno, delle operazioni eseguite; e di aggiungere che l'esame del numero e della quantità degli atti da essi verificati, deve trovar riscontro con le registrazioni, che debbono essere state eseguite negli uffici del registro; di maniera che i confronti che essi possono eseguire negli uffici del registro, e le nozioni da scambiarsi con l'intendenza e con i colleghi debbono completare i riscontri ed assicurare dei risultati della verificazione.

Confida il sottoscritto che, mercè lo zelo e l'operosità dei signori intendenti ed ispettori demaniali, sarà pienamente conseguito lo scopo al quale è diretta la presente comunicazione.

I signori intendenti si compiaceranno di riferire con apposita relazione sui risultati delle verificazioni eseguite nella rispettiva provincia.

Il direttore generale, LANCIA DI BROLO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 12 febbraio 1876. — Puntualità dei comuni nel pagamento delle rate mensili del canone di abbuonamento al dazio di consumo governativo.

Stipulati testè i contratti coi singoli comuni *chiusi e cogli aperti riuniti in consorzio* per la rinnovazione dell'abbuonamento al dazio governativo di consumo durante il quinquennio dal 1876 al 1880, importa ora di assicurarne la stabilità e la durata per tutto il periodo convenuto; tanto più che qualche comune ha già cominciato fin d'ora ad aver lo strascico di qualche rata arretrata nel novello canone.

La stabilità è desiderabile nel reciproco interesse della finanza e dei comuni, ma senza dubbio più ancora pei comuni che per la finanza; perocchè quando si avesse a risolvere il contratto per inadempimento degli assunti impegni da parte del comune, la finanza avrà sempre azione in giudizio contro del medesimo pel rifacimento dei danni eventualmente cagionatile dall'intempestiva risoluzione.

Se lodevole fu adunque la premura con cui molti comuni o consorzi, allettati dai

rilevanti vantaggi inerenti all'abbuonamento accettarono senz'altro il canone loro proposto dal governo pel nuovo quinquennio, od intavolarono le trattative per la convenzione, sarebbe però una grave illusione il credere che ad assicurare questi vantaggi basti aver compiuta la formalità della stipulazione del contratto, senza poi curarne con tutta fermezza e costanza la puntuale esecuzione.

Gli è perciò che questo ministero deve interessare vivamente la S. V. Ill. a tener d'occhio quei comuni o consorzi (se mai ve ne fossero in codesta provincia) che rimanessero in mora nel pagamento delle rate mensili del canone.

Ella vorrà raccomandare loro caldamente di coltivare con ogni cura la regolare riscossione ed amministrazione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, affinchè non lascino isterilire l'imposta, di sua natura assai ferace.

Rammenterà loro in secondo luogo l'obbligo assunto in base all'art. 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, obbligo d'altronde inerente all'indole del contratto di destinare anzitutto il prodotto dei dazi governativi al pagamento del canone convenuto, dimostrando loro quanto sia improvvido e pericoloso lo stornare questi proventi ad altre spese e di far invece assegnamento su altri cespiti di men sicura e puntuale riscossione.

In fine la S. V. Ill. non ometterà di far presenti ai comuni le serie conseguenze cui andrebbero incontro, massime dopo due mesi di ritardo nel pagamento, facendo loro riflettere che a termini del regio decreto del 2 luglio 1875, n. 2603, in tal caso s'incorre anche nella risoluzione del contratto di abbuonamento per effetto dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, con questo di più che, una volta incorsa la caducità, non potrà più essere ripristinato esso abbuonamento, malgrado il posteriore soddisfacimento del debito.

Confida lo scrivente che, mossi da queste considerazioni che toccano il loro vivo interesse ed ammaestrati inoltre dall'esempio e dall'esperienza degli anni scorsi, i comuni si persuaderanno della importanza e necessità di tenersi al corrente nel pagamento delle rate mensili, adempiendo puntualmente agli assunti impegni.

Per il direttore generale, CALVI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 6 *marzo* 1876. — *Ricerche di regnicoli dimoranti in esteri paesi.*

Taluni regi agenti consolari residenti all'estero e specialmente nell'America meridionale, hanno fatto osservare come non di rado si trovino nella impossibilità di iniziare, con speranza di buon successo, le pratiche per avere notizia di regnicoli emigrati, stantechè le istanze che all'uopo vengono loro rimesse da prefetti e sindaci, difettano di indicazioni essenziali, mentre per contrario abbondano talvolta di ragguagli perfettamente inutili e che non possono in alcun modo giovare alle indagini dei regi consoli.

Tale inconveniente fu da me altra volta avvertito e difatti, con la mia circolare litografata del 22 luglio scorso anno, n. 12,100, interessava i signori prefetti del regno a fornire in somiglianti casi utili e complete indicazioni.

A fronte delle nuove rimostranze che mi sono state fatte, io devo richiamare ancora su ciò l'attenzione di V. S., pregandola di provvedere perchè per ogni caso di ricerca di regnicoli dimoranti all'estero siano date possibilmente tutte le notizie assegnate nella predetta circolare, non mancando pure di indicare l'epoca in cui avvenne

l'espatrio, le persone che il ricercato ebbe a compagne nel suo viaggio all'estero o che conobbe nel paese ove emigrò, e la casa ove ha abitato o dove fu impiegato.

Dando analoghe istruzioni al riguardo anche ai signori sottoprefetti e sindaci di codesta provincia, V. S. vorrà altresì richiamarli ad attenersi anche in tali casi alle vie gerarchiche, facendo cioè pervenire le singole domande a me a mezzo della S. V.

Attendo intanto d'essere assicurato del ricevimento della presente.

Il ministro: G. CANTELLI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 16 *febbraio* 1876. — *Visite ai teatri.*

Nell'eseguire le visite ai teatri, in conformità alle disposizioni date con mia circolare del 18 maggio 1875, n. 11600-2-71387, si rilevarono taluni inconvenienti, a rimuovere i quali credo opportuno di stabilire:

1. Che chiunque intenda costruire un'edificio ad uso di spettacoli pubblici o voglia apportare sostanziali innovazioni a consimili edifizi già esistenti, debba presentare preventivamente alla prefettura gli analoghi progetti per quelle osservazioni e prescrizioni tecniche che nell' interesse della sicurezza pubblica fossero ravvisate necessarie.

2. Che contro tali decisioni sia aperto il ricorso, a termini dell'art. 379 della legge sui lavori pubblici.

3. Che le domande dirette ad ottenere l' apertura dei teatri, nei quali non sia stata fatta alcuna recente innovazione, debbano essere presentate quindici giorni prima dell'apertura, affinchè le visite necessarie possano essere eseguite colla voluta esattezza.

4. Che l'ufficiale del genio civile, che sarà stato delegato ad eseguire l'occorrente visita tecnica, possa liberamente accedere e visitare tutte le parti del teatro, anche durante le ore in cui hanno luogo le rappresentazioni o gli spettacoli, pei quali la visita venne richiesta.

Si compiaccia la S. V. di provvedere affinchè queste prescrizioni siano osservate.

Il ministro, G. CANTELLI.

R. D. n. 2948. — *Soppressione del consolato in Sydney.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Nostro consolato in Sydney è soppresso, ed il suo distretto giurisdizionale è riunito a quello del Nostro consolato in Melbourne.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

R. D. n. 2998. — *Soppressione di un posto nella biblioteca nazionale di Napoli.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; — sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, — abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca nazionale di Napoli è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di L. 1,200.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2913. — *Instituzione in Girgenti di una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032; — visto l'altro Nostro decreto del 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità e belle arti di Palermo; — sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, — abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Girgenti una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incombenze stabilite dal regio decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal governo e tre dal consiglio provinciale, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'officio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2972. — *Conferimento della laurea in chimica e farmacia.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 marzo 1875 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 1.° del Nostro decreto in data 3 dicembre 1874, numero 2270, nel quale è stabilito che sieno designate per decreto reale le

scuole di farmacia che possono conferire la laurea in chimica e farmacia; - sentito il consiglio superiore per la pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata a conferire la laurea in chimica e farmacia la scuola di farmacia annessa alla sezione di medicina e chirurgia del regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2973. — *Personale della biblioteca del Collegio Romano.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 13 gennaio 1876, col quale è stato soppresso il posto di assistente di quarta classe nella biblioteca nazionale di Parma; - veduta la necessità di aumentare il personale della biblioteca del Collegio Romano, il cui ruolo fu approvato col decreto 28 marzo 1875, num. 2427 (serie 2.a); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca del Collegio Romano è aggiunto un posto di assistente di quarta classe, collo stipendio annuo di lire millecinquecento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 18 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2966. — *Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le spese impreviste nello stato di prima previsione 1876 del ministero delle finanze, in conseguenza della prelevazione di lire 123,000 fatta con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,877,000; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, — abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876, approvato con legge 23 dicembre 1875, n. 2836 (Serie 2.ª), è autorizzata una 3.ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da inscriversi in un nuovo capitolo col n. 17 *bis* e colla denominazione: *Completamento dei lavori per la costruzione dell'ospedale italiano in Costantinopoli*, dello stato di prima previsione della spesa del ministero degli affari esteri.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2968. — Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 143,000 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,857,000; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo num. 180 dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 23 dicembre 1875, n. 2836 (Serie 2.ª), è autorizzata una 4.ª prelevazione nella somma di lire ventunmila settecentoquarantanove e centesimi trentadue (L. 21,749 32), da portarsi in aumento al capitolo n. 55, *Spese residue per l'esposizione internazionale marittima di Napoli*, aggiunto allo stato di prima previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio, approvato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2835.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 3008. — Soppressione del comune di Rocchette in Sabina unito a quello di Torri in Sabina.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; – vedute le concordi deliberazioni dei consigli comunali di Rocchette in Sabina e di Torri in Sabina, in data 26 settembre 1875 e 13 febbraio 1876; – visto l'articolo 13 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*; – vista la legge 29 giugno 1875, num. 2612, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dal primo maggio 1876 il comune di Rocchette in Sabina è soppresso ed unito al comune di Torri in Sabina nella provincia di Perugia, alla condizione di tenere separate le rendite patrimoniali e le spese obbligatorie, a senso dell'art. 13 sopra citato.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Torri in Sabina, a cui si procederà nel mese di aprile p. v., in base alle liste elettorali riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2992. — Soppressione di posti nella biblioteca di San Giacomo di Napoli.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi i posti di bibliotecario e di distributore nella biblioteca di San Giacomo di Napoli.

Art. 2. I posti rimanenti della detta biblioteca di San Giacomo, insieme con la biblioteca stessa, saranno incorporati nella biblioteca nazionale di quella città.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2993. — *Disposizioni per la biblioteca Riccardiana di Firenze.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La biblioteca Riccardiana di Firenze dipenderà d'ora innanzi per la direzione e l'amministrazione dal prefetto della biblioteca nazionale della suddetta città.

Art. 2. È soppresso il posto di bibliotecario dell'anzidetta biblioteca Riccardiana di Firenze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2975. — *Personale fisso dell'ufficio idrografico della regia marina.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i RR. decreti 27 aprile 1865, 26 dicembre 1872 e 15 giugno 1873 relativi al servizio scientifico ed all'ufficio idrografico; - sentito il consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La tabella del personale fisso attribuito all'ufficio idrografico, la quale faceva seguito al R. decreto 26 dicembre 1872 è soppressa, e sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2. Oltre al personale fisso suddetto è assegnato all'ufficio idrografico un personale avventizio di incisori, disegnatori ed operai meccanici, colle condizioni di lavoro e di stipendio mensile stabilite mercè convenzioni apposite. — Il personale avventizio suddetto non può sorpassare in numero quello portato dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 3. Le competenze del personale fisso e del personale avventizio destinato all'ufficio idrografico sono pagate sul capitolo 26 del bilancio della marina (servizio scientifico-personale).

Art. 4. Pei lavori d'officina più grossolani viene destinato, oltre al personale indicato negli articoli precedenti, quel numero di operai o garzoni che sarà riconosciuto necessario, prelevandoli dalle liste della maestranza avventizia della R. marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Tabella *A.* — ***Personale fisso dell'ufficio idrografico della R. marina.***

FUNZIONI	Paga	Soprasoldo	Spese di ufficio
1 Direttore (1)	La paga del grado	900	500
1 Sottodirettore (2)		600	»
4 Ufficiali (3)		600	»
1 Contabile (4)		»	300
7 Sottufficiali (5).		»	»
1 Custode (5)		»	»
6 Inservienti (5)		»	»
1 Capo disegnatore (6)	3500	600	»
1 Disegnatore (6)	3000	600	»
1 Disegnatore (6)	1800	600	»
1 Capo incisore (6)	3500	600	»

Annotazioni. — (1) Ufficiale superiore della regia marina. - (2) Capitano di fregata o luogotenente di vascello. - (3) Luogotenenti o sottotenenti di vascello. - (4) Sottocommissario o sottocommissario aggiunto. - (5) Dai corpi della regia marina. - (6) Nominati per regio decreto.

I sottufficiali addetti all'Ufficio idrografico ricevono un soprasoldo giornaliero eguale a quello dei sottufficiali destinati a prestar servizio al ministero.

Tabella *B.* — ***Personale avventizio dell'Ufficio idrografico della regia marina.***

3 disegnatori - 4 incisori - 1 cronometrista - 1 meccanico capo officina - 3 operai meccanici.

R. D. n. 2967. — Classificazione dei funzionari delle Corti di Cassazione del regno.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1875, numero 2839 (serie 2ª); - sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I funzionari addetti alla magistratura giudicante ed al pubblico ministero delle Corti di cassazione del regno sono classificati nel modo che risulta dall'elenco generale ed unico annesso al presente decreto, visto

d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia. — Tale elenco sarà pubblicato mediante inserzione di un estratto nella *Gazzetta ufficiale del regno*, e comunicazione ai capi delle Corti di cassazione.

Art. 2. I richiami ammessi dall'articolo 3 della suddetta legge verranno presentati ai rispettivi capi delle Corti in carta da bollo, insieme ai documenti ai quali si riferiscono; e la data della presentazione sarà accertata con certificato della cancelleria. — Essi verranno tosto trasmessi al ministero con particolare rapporto motivato, secondo le norme stabilite dall'articolo 68 del regolamento giudiziario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 29 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Classificazione generale ed unica dei funzionari delle Corti di cassazione del regno.

Primi presidenti.

De Ferrari Domenico, Torino - Calcagno Francesco, Palermo - Mirabelli Giuseppe, Napoli.

Presidenti di sezione.

Poggi Enrico, Firenze - Ciampa Nicola, Napoli - Ghiglieri Francesco, Roma - Auriti Francesco, id. - Parisi Gaetano, Palermo - Galleani D'Agliano Nicola, Torino.

Consiglieri.

Narici Michele, Napoli - Nicolini Giovanni Battista, id. - Rossi Calisto, id. - Giordani Francesco, id. - Bandi Gaetano, Firenze - Valperga di Civrone Achille, Torino - Balegno Celso, id. - Bertarelli Francesco, id. - Cassiano Secondo, id. - Montagnini Luigi, id. - Lo Monaco Vincenzo, Napoli - Borsari Luigi, Firenze - Carta Depani Luigi, id. - Paoli Baldassarre, id. - Grimaldi Eugenio, Napoli - Barbaroux Luigi, Torino - Talamo Giuseppe, Napoli - Salis Pietro, Roma - Meli Gaetano, Palermo - Guzzo Gaspare, id. - Ruscone Pietro, Torino - Crescimanno Giuseppe, Palermo - De Luca Pirro Giovanni, Napoli - Giliberti Pasquale, id. - Merello Angelo, Roma - Troglia Michelangelo, Torino - Galatioto Giuseppe, Palermo - Landolina Pietro, id. - Trecci Francesco, Firenze - Landisio Raffaele, Napoli - Bruni Pietro, Torino - Nicolai Lorenzo, Roma - De Simone Giuseppe, Napoli - De Rensis Nicola, id. - Pantanetti Francesco, Roma - Ferro Antonino, Palermo - Ferreri Giuseppe, Roma - Abrignani Ignazio, Palermo - Armò Giacomo, id. - La Volpe Raffaele,

Napoli - Perrone Giuseppe, id. - Buniva Giuseppe, Torino - Ederle Giovanni Battista, Firenze - Muratori Matteo, Palermo - Rossi Giovanni, Torino - Coppi Augusto, Firenze - Selmi Aureliano, Roma - Pagani Giuseppe, Torino - De Conciliis Pasquale, Palermo - Muzi Concezio, Napoli - Massari Stefano, Roma - Chirico Gaetano, id. - De Donno Oronzo, id. - Nobile Francesco, id. - Pasella Pietro, id. - Elena Giovanni, id. - De Cesare Michelangelo, id. - Mottola Nicola, id. - Tosi Giuseppe, id. - Bonasi Francesco, id. - Pestalozza Antonio, id. - Castiglioni Paolo Emilio, id. - Tondi Nicola, id. - Bruni Giacomo, id. - Guglielmotti Biagio, id. - Canonico Tancredi, id.

Procuratori generali.

Vacca Giuseppe, Napoli - Castiglia Pietro, Palermo - Conforti Raffaele, Firenze - De Falco Giovanni, Roma.

Avvocati generali.

Bussolino Virginio, Torino - Maurigi Giovanni, Palermo - Pescatore Matteo, Roma.

Sostituti procuratori generali.

Pozzi Enrico Giuseppe, Torino - La Francesca Francesco, Napoli - Giannuzzi Savelli Bernardino, id. - Lavagna Giuseppe, Torino - Lauria Stanislao, Napoli - Bermioli Pietro, Torino - Arabia Francesco Saverio, Napoli - Marinelli Clemente, Roma - Municchi Carlo, id. - Miraglia Giuseppe, reggente, Firenze.

R. D. n. 2978. — *Annullamento di deliberazione della deputazione provinciale di Brescia circa l'applicazione delle tasse comunali sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 12 dell'allegato *O* della legge dell'11 agosto 1870, num. 5784; - veduto l'articolo 1 del regolamento per l'applicazione delle tasse comunali sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici, approvato con regio decreto del 24 marzo 1870, num. 6137; - veduta la deliberazione del consiglio comunale di Fiumicello Urago del 19 settembre 1875, con cui all'articolo 2 lettera *a* del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite vengono aggiunte le parole « compresa quella della conduzione di fondi rustici in affitto o a colonia »; - veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Brescia del 16 novembre 1875 con cui si niegò al comune di Fiumicello

Urago di fare quell'aggiunta al suo regolamento sopracitato; - veduto il ricorso della giunta comunale di Fiumicello Urago in data 19 dicembre 1875; - veduto l'articolo 143 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (allegato *A*); - udito il parere del consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È annullata la deliberazione del 16 novembre 1875 della deputazione provinciale di Brescia ed è invece approvata quella sopra indicata del 19 settembre 1875 del consiglio comunale di Fiumicello Urago.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2981. — *Modificazione al regolamento per l'esecuzione delle leggi sui pesi e sulle misure.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1874, numero 2188; - udito il parere del consiglio di Stato; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 106 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, per l'esecuzione delle leggi sui pesi e sulle misure è aggiunto il seguente alinea: « L'anticipazione potrà estendersi, quando occorra, fino a quattro quinti delle dette indennità ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI. - G. FINALI.

R. D. n. 2982. — *Proroga alla circolazione ed alla vendita dei tabacchi nell'isola di Sicilia.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 28 giugno 1874, num. 1995; - veduti i Nostri decreti 3 e 17 gennaio 1875, num. 2326 e num. 2344; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'attuazione nell'isola di Sicilia della legge 14 giugno 1865, num. 2397, e del relativo regolamento approvato con Nostro de-

creto num. 2398, dello stesso giorno, che col citato Nostro decreto 17 gennaio 1875, num. 2344, venne fissata al 1 aprile 1876 quanto alla fabbricazione dei tabacchi, ed al 1 luglio 1876 quanto alla circolazione ed alla vendita, è prorogata al 1 luglio 1876 rispetto alla fabbricazione, ed al 1 ottobre 1876 rispetto alla circolazione ed alla vendita.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2951. — ***Erogazione di annualità dovuta all' ospedale di Castel del Piano.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - visti gli atti verbali del 17 settembre 1874 e 18 settembre 1875 del consiglio comunale di Castel del Piano, circa la proposta d'invertire a favore del civico ospedale l'annualità di lire 60·48 dovuta al comune dall'ospedale di S. M. della Scala di Siena, che prima erogavasi in distribuzione di pane ai poveri; - vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale di Grosseto del 9 giugno 1875; - veduto il parere del consiglio di Stato emesso in adunanza del 7 gennaio 1876; - vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata a favore dell'ospedale civile di Castel del Piano (Grosseto) la inversione dell'annualità come sopra dovuta al comune dall'ospedale di S. M. della Scala di Siena, e che veniva erogata prima per distribuzione di pane ai poveri.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 26 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2965. — *Personale per il servizio forestale dello Stato.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto del 17 aprile 1874, numero 1931 (serie 2.ª); - visto il regio decreto del 31 gennaio 1875, numero 2375 (serie 2.ª); - sulla proposizione del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero delle guardie stabilito nel ruolo organico del

personale per il servizio forestale dello Stato, giusta la tabella *A* annessa al regio decreto del 17 aprile 1874, num. 1931 (serie 2.ª), è ridotto da quattrocentonovantotto a quattrocentonovantaquattro (494).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 2976. — *Armamento del piroscafo Washington destinato a lavori di rilievo idrografico lungo le coste del regno.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i RR. decreti 17 marzo 1867, 19 dicembre 1868, 11 aprile 1869, 4 gennaio 1870, 7 febbraio 1873, relativi alla spedizione idrografica; - sentito il consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il R. piroscafo *Washington*, destinato a lavori di rilievo idrografico lungo le Coste del regno, verrà per tale scopo armato secondo la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2. I lavori condotti secondo le norme e i dati tecnici forniti dall'ufficio idrografico, saranno diretti dal comandante della nave ed eseguiti dall'equipaggio. — La revisione del rilievo e la traduzione in carte definitive è attribuita all'ufficio idrografico.

Art. 3. Il personale imbarcato sul *Washington* avrà diritto alle competenze di bordo, quali sono stabilite dai vigenti regolamenti pel caso d'armamento d'una nave del tipo corrispondente. — Tuttavia non verranno istituite sul *Washington* le scuole elementari, finchè durerà l'armamento speciale suddetto.

Art. 4. Al personale imbarcato e più specialmente destinato ai lavori, sarà dovuto un soprasoldo per servizio idrografico, come è portato dalla tabella *B* annessa al presente decreto, dal giorno in cui la nave arriverà sul luogo del lavoro sino a quello in cui saranno dichiarati chiusi i lavori idrografici Questo soprasoldo verrà conteggiato a parte e graviterà sul capitolo: *Servizio scientifico personale del bilancio della marina.*

Art. 5. Avvenendo che si debbano sbarcare individui dell'equipaggio nei limiti della zona dei lavori per operazioni a terra, e per uno spazio di tempo maggiore delle 24 ore, questi individui seguiteranno a dipendere dal comandante della nave. Essi cesseranno di percepire le competenze di bordo e percepiranno invece l'indennità giornaliera di vacazione stabilita dalle disposizioni vigenti per gl'individui del loro corpo e grado in missione nello Stato, continuando però sempre a fruire del soprassoldo per servizio idrografico.

Art. 6. Le spese effettivamente incontrate per viaggi e per trasporto

di bagagli dello stato maggiore e della bassa forza entro la zona dei lavori, tanto sulle ferrovie quanto sulle strade ordinarie, saranno rimborsate in base ai documenti giustificativi presentati dai signori uffiziali che le avranno anticipate. Queste spese come le indennità giornaliere di vacazione di cui è cenno nell'articolo precedente, saranno conteggiate a parte, e graviteranno sui capitoli del bilancio marina relativi ai corpi cui l'individuo appartiene. — Le spese eventuali per trasporto e riparazioni locali di strumenti, per retribuzioni a guide, per erezione e riparazione di segnali, per telegrammi, vaglia, lettere, ecc., ecc., relativi ai lavori idrografici saranno anch'esse rimborsate in base ai documenti giustificativi e conteggiate a parte dovendo gravitare sul capitolo: *Servizio scientifico materiale del bilancio della marina.* — Per l'alloggio, i signori uffiziali saranno muniti del prescritto foglio di via onde possano valersene presso le amministrazioni dei comuni per ottenere per sè stessi e per la bassa forza che li accompagna l'alloggio militare e le altre somministrazioni che ad essi occorressero a tenore del regolamento annesso alle RR. patenti 9 agosto 1836, rese esecutive colla legge 4 agosto 1861 per tutte le provincie del regno. — Il rimborso della spesa di alloggio sarà fatto dallo Stato per la sola bassa forza, dovendo i signori uffiziali provvedervi a loro spese.

Art. 7. Accadendo che la nave si allontani dal luogo dei lavori o passi in disarmo e rimanga il personale sui luoghi per continuare le operazioni di rilievo, questo personale sarà trattato, quanto alle competenze, come quello sbarcato di cui all'articolo 5.

Art. 8. Sono abrogati i RR. decreti 17 marzo 1867, 19 dicembre 1868, 11 aprile 1869, 4 gennaio 1872, 7 febbraio 1873 relativi alla spedizione idrografica sulle Coste Adriatiche.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

TABELLA A. — *Equipaggio del R. piroscafo* WASHINGTON *armato per eseguire lavori di rilievo idrografico.*

1 Capitano di fregata - 2 Luogotenenti di vascello di prima e di seconda classe - 6 Sottotenenti di vascello - 1 Medici di corvetta - 1 Sottocommissario aggiunto - 1 Secondo capo macchinista - 2 Disegnatori (*)

(*) I disegnatori saranno scelti tra quelli fissi od eventuali dell'ufficio idrografico e percepiranno il trattamento tavola e la razione alla mensa degli ufficiali.

L'aumento nel personale dei fuochisti è dovuto all'obbligo di tenere armata quasi continuamente la barca a vapore. - I fuochisti eventuali potranno quindi essere chiamati in macchina secondo il bisogno, nei limiti prescritti dalla tabella che fa seguito al R. decreto 8 ottobre 1870.

- 1 Secondo nocchiere - 4 Timonieri - 10 Marinari di prima classe - 12 Idem di seconda classe - 43 Idem di terza classe - 1 Secondo capo cannoniere - 1 Marinaro cannoniere di prima classe - 3 Capi di timoneria - 4 Allievi di timoneria - 1 Primo macchinista - 6 Secondi od aiutanti macchinisti - 1 Capo fuochista - 8 Fuochisti di prima classe - 9 Idem di seconda classe - 1 Secondo maestro d'ascia - 1 Operaio calafato - 1 Idem armaroli - 2 Idem falegnami - 1 Idem veliere - 1 Caporale aiutante - 1 Trombettiere - 1 Caporale infermiere - 1 Commesso - 2 Cuochi - 2 Domestici — Totale 132.

TABELLA B. — *Soprasoldi giornalieri per servizio idrografico.*

1 Comandante, L. 10 - 8 Luogotenenti e sottotenenti di vascello, L. 5 - 2 Disegnatori, L. 4 - 5 Sottufficiali, L. 1 20 - 5 Caporali, L. 1 - 34 Marinari, cent. 60.

I soprasoldi alla bassa forza sono distribuiti a seconda della presenza al lavoro constatata da uno specchio formato dal comandante della nave e comprendono il personale di macchina delle barche a vapore.

R. D. n. 2991. — *Concambio delle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le leggi 2 luglio 1875, n. 2570 e 23 dicembre detto anno, n. 2836; - veduti i precedenti Nostri decreti, di cui l'ultimo in data 6 febbraio p. p. coi quali venne inscritta una complessiva annua rendita di lire 6,784,395 in aumento al consolidato 5 per cento in cambio di n. 452,293 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione a tutto gennaio a. c. per effetto delle dette leggi; - ritenuto che nel mese di febbraio u. s. vennero presentate alla conversione, alle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1875, altre n. 17,384 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti la complessiva annua rendita di lire 260,760, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1873, per la quale devesi assegnare un'eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; - considerato che occorre perciò di provvedere alla iscrizione, nel Gran Libro del debito pubblico, della rendita di L. 260,760 in aumento del consolidato 5 per cento e che per le vigenti norme il pagamento della rendita stessa non può essere fatto che con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, a carico del capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per il corrente anno, provvedendosi al pagamento delle due rate d'interessi al 1.° luglio 1875 e al 1.° gennaio 1876 a carico del capitolo 41 del detto stato di prima previsione; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione dèl ministero delle finanze le numero 17,384 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, che le furono presentate per la conversione in rendita consolidata 5 per cento nel mese di febbraio 1876, per la complessiva rendita di lire duecentosessantamila settecentosessanta (L. 260,760) con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, la corrispondente annua rendita di lire duecentosessantamila settecentosessanta (lire 260,760) con decorrenza dal 1.° gennaio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire duecentosessantamila settecentosessanta (L. 260,760) importo lordo dei due semestri al 1.° luglio 1876 e al 1.° gennaio 1877 sulla rendita di cui all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 41 del detto stato di prima previsione dell'egual somma di L. 260,670 pei semestri al 1.° luglio 1875 ed al 1.° gennaio 1876 sulla rendita dovuta in cambio come sovra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2979. — *Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia, approvato con R. decreto 26 marzo 1868; - visto il nuovo regolamento deliberato dal consiglio provinciale di Brescia nelle sedute del 30 dicembre 1873, e del 9 agosto 1875; - visto il parere emesso dal consiglio superiore di sanità in seduta dell'8 dicembre 1875; - visto il parere emesso dal consiglio di Stato nelle adunanze del 29 dicembre 1875, e del 26 gennaio 1876; - vista la legge 12 giugno 1866, num. 2967, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia, composto di numero nove articoli, e da munirsi del visto del Nostro ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 18 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia.

Art. 1. È vietata la coltivazione del riso a distanze minori di:

Metri 300 da ogni abitato avente da 1 a 100 individui – id. 500 id. 101 a 200 id. – id. 700 id. 201 a 300 id. – id. 900 id. 301 a 400 id. – id. 1000 id. 401 a 500 id. – id. 1300 id. 501 a 600 id. – id. 1500 id. 601 a 800 id. – id. 1700 id. 801 a 1000 id. – id. 2000 id. 1001 a 1500 id. – id. 2200 id. 1501 a 2000 id. – id. 2400 id. 2001 a 2500 id. – id. 2600 id. 2501 a 3000 id. – id. 2800 id. 3001 a 3500 id. – id. 3000 id. 3501 a 4000 id. – id. 3200 id. 4001 a 4500 id. – id. 3400 id. 4501 a 5000 id. – id. 3600 id. 5001 a 6000 id. – id. 3800 id. 6001 a 7000 id. – id. 4000 id. oltre 7000 individui.

Il prefetto della provincia potrà in via eccezionale accordare la coltura del riso anche in luoghi compresi nelle zone dal presente regolamento interdette dietro espressa domanda e previa perizia sul luogo a spese degl'interessati, constatato che la pubblica salute non possa in ogni caso soffrirne, e dopo sentito il parere del consiglio provinciale sanitario, del consiglio comunale e sul conforme voto della deputazione provinciale.

Contro il decreto del prefetto sarà aperto il ricorso al ministero.

Art. 2. Le distanze stabilite nel regolamento non sono applicabili ai terreni per natura o giacitura paludosi riconosciuti insalubri, in cui non sia possibile coltivare che il riso. Tali terreni potranno senza riguardo di distanza coltivarsi a riso.

Il carattere di fondo paludoso deve essere constatato dallo stato di fatto alla data della domanda, e da certificato censuario che attesti la qualità di palude. Le spese relative sono ad esclusivo carico di chi intende attivare la risaia, e devono essere anticipate in congrua misura, salvo rimborso dell'eccedente.

Art. 3. La misura delle distanze deve essere presa in linea retta dalla periferia esterna delle città, dei borghi, dei casali, a partire dall'ultima casa che fa parte degli abitati nella direzione delle località da coltivarsi a riso.

Costituiscono un solo abitato le case fra la periferia delle quali evvi distanza minore di metri cento.

Le suddette distanze devono osservarsi anche riguardo agli abitati dei comuni limitrofi a quello della risaia da attivarsi. Così pure anche riguardo agli abitati della limitrofe provincie, se queste accordano la reciprocanza.

Art. 4. Il numero della popolazione di ogni abitato è determinato dall'anagrafe ufficiale vigente alla data del primo di settembre antecedente alla coltivazione da farsi.

In ogni comune in cui possa esservi coltivazione a riso, la Giunta municipale fa redigere un prospetto, ostensibile al pubblico, indicante il numero degl'individui appartenenti ad ogni abitato e alla data del primo di settembre come sopra.

Art. 5. Chiunque voglia intraprendere la coltivazione del riso deve esibirne la dichiarazione scritta al regio prefetto ed entro il mese di novembre antecedente alla detta coltivazione.

Tale dichiarazione indicherà secondo il modulo allegato *A* e all'appoggio di documenti ufficiali e tecnici:

a) La denominazione del campo e sue coerenze coi relativi dati catastali, cioè: tipo censuario e corografico dimostrante le distanze dalla periferia degli abitati circostanti alla periferia della risaia, come agli articoli 1 e 2; il numero e numeri di mappa, la qualità, superficie, rendita censuaria e possessore intestato;

b) La prova che il richiedente può disporre d'una quantità d'acqua all'uopo suf-

ficiente è mai divertibile ad altri usi, e che la livellazione dei terreni e dei fossi colatori sia tale da prestarsi al continuo deflusso dell'acqua;

c) La prova che le abitazioni finitime alle risaie sieno fornite d'acqua potabile scevra da ogni infezione.

Se la risaia deve estendersi in più comuni, si farà una dichiarazione per ogni singolo comune.

Il regio prefetto comunica immediatamente al rispettivo sindaco la dichiarazione, per le pratiche di cui agli articoli 2 e 3 della legge 12 giugno 1866.

Art. 6. In qualunque tempo si verifichi che una risaia, benchè legalmente istituita reca danno alla salute pubblica, il regio prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario e della deputazione provinciale, può inibirne la coltivazione per gli anni avvenire.

Contro il decreto del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno, il quale decide, sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Art. 7. I proprietari e conduttori di risaie non possono far intraprendere nelle medesime il lavoro dai propri dipendenti che un'ora dopo la levata del sole e devono farlo cessare un'ora prima del tramonto.

Art. 8. Le erbe risultanti dalla sarchiatura del riso devono rimoversi dalle risaie e porsi in condizione da impedirne la putrefazione.

Art. 9. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetti alle sanzioni penali dalla legge stabilite.

(*Segue il modello alleg. A*).

R. D. n. 3021. — Inscrizione di rendite nel Gran Libro del debito pubblico in causa liquidazione dell'asse ecclesiastico.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; - visto i Nostri decreti 31 ottobre 1873 e 5 marzo 1874, coi quali, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A*, *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, furono espropriati per causa di pubblica utilità e per servizio dello Stato, i locali, in Roma, specificati negli anzidetti Nostri decreti medesimi; - visto i decreti 2 febbraio 1876 del ministro dei lavori pubblici, coi quali sono accertate le rendite nette annue attribuite agl'immobili e le decorrenze di godimento delle rendite stesse; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione delle partite di rendita sopra accennata, che ammontano in complesso a lire 5698 73 annue, deve essere fatta con decorrenza dal 1.º gennaio 1876, e che al

soddisfacimento dei pro-rata d'interessi arretrati a tutto il 31 dicembre 1875 l'Amministrazione del debito pubblico provvederà con buoni a parte, - sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di lire cinquemila seicentonovantotto e centesimi settantacinque, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Pietro in Vinculis e casa annessa in detta città, cioè:

a) Lire cinquemila trecentocinquantotto e centesimi settantacinque (L. 5358 75) in compenso del locale dell'ex convento di S. Pietro in Vinculis e casa annessa; - *b*) Lire trecentoquaranta (L. 340) in compenso di terreni annessi all'ex convento medesimo.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata, dei pro-rata d'interessi a tutto dicembre 1875 nella somma di lire undicimila settecentonovantotto e centesimi ventisette (L. 11,798 27) dovuta complessivamente sulle due partite di rendita di cui al precedente articolo, e cioè:

Lire undicimila centonovantatrè e centesimi ottantatrè (L. 11,193 83) per prorata dal 29 novembre 1873 a tutto dicembre 1875 da corrispondersi al convento di S. Pietro in Vinculis e casa annessa, sulla rendita di lire 5358 75; - Lire seicentoquattro e centesimi quarantaquattro (L. 604 44) per prorata dal 21 marzo 1874, da corrispondersi pure al convento suddetto sulla rendita di L. 340.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 2917. — *Dazi speciali di consumo concessi al comune di Pavia.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 febbraio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 28 ottobre 1875 del consiglio comunale di Pavia per l'imposizione di un dazio di consumo all'introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - veduto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Pavia è autorizzato ad esigere un dazio

di consumo all'introduzione nella cinta daziaria sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

Manifatture di terra cotta, d'ogni qualità e forma, comprese le stoviglie non nominate a parte e le pipe di gesso, al quintale, L. 1 - Vetro bianco e colorato, non molato di qualunque forma, id., cent. 50 - Vetro e cristallo molato e porcellana d'ogni qualità e forma, id., L. 3.

R. D. n. 2946. — *Trasferimento della sede municipale del comune di Serrana-Fontana.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 febbrajo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - veduta la deliberazione del consiglio comunale di Serrana-Fontana, in data 9 settembre 1875, colla quale si domanda l'autorizzazione di trasferire la sede del comune nella frazione di Fontana; - veduta la deliberazione emessa dal consiglio provinciale di Napoli in adunanza dell'11 ottobre 1875, coerentemente al disposto dall'articolo 176, num. 1 della legge comunale e provinciale, - abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Serrana-Fontana, nella provincia di Napoli, è autorizzato a trasferire la sede municipale nella frazione di Fontana.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 26 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 24 febbraio 1876. — *Conferma dei notari aggregati ad altro collegio vicino. - Limite del loro esercizio.*

L'articolo 82 del regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840 (Serie 2.ª), per l'esecuzione della nuova legge sul notariato, dispone che nei distretti dove il numero dei notari non sia doppio di quello richiesto dall'articolo 78 della legge, i notari saranno aggregati, sull'istanza del pubblico ministero, al distretto d'altro vicino collegio che sarà determinato con decreto della Corte d'appello.

L'applicazione del detto articolo ha dato luogo ai seguenti dubbi:

1.° Se per effetto dell'aggregazione dei notari di un distretto ad altro vicino collegio, nel caso previsto dal citato articolo 82 del regolamento, possano i notari estendere il loro esercizio anche al distretto cui furono aggregati.

2.° Se le domande di conferma in esercizio dei suddetti notari aggregati, e di cui nell'articolo 138 della nuova legge sul notariato, debban esser presentate al tribunale civile del distretto in cui ha sede il collegio a cui furono ascritti, ovvero al tribunale civile del luogo in cui è posta la loro residenza.

Questo ministero, esaminati i surriferiti dubbi, ritiene che la disposizione dell'articolo 82 del regolamento notarile nulla abbia innovato e nulla abbia potuto innovare circa il limite di esercizio stabilito pei notari dalla legge, ossia circa il territorio entro il quale i medesimi possono esercitare le loro funzioni. Questo territorio è evidentemente quello che risulta dal combinato disposto degli articoli 26 e 3 della legge stessa e che è pure espressamente determinato dalla tabella approvata col regio decreto del 28 novembre 1875, n. 2803 in esecuzione dell'articolo 4 della legge, vale a dire il territorio del distretto del tribunale dove esiste la sede notarile della quale il notaro è titolare.

L'articolo 82 del regolamento ha avuto per oggetto di rendere materialmente possibile l'esecuzione della legge nelle parti concernenti le elezioni dei membri dei consigli notarili, ed il regolare esercizio delle funzioni di essi in quei distretti in cui per mancanza del numero legale dei notari le relative disposizioni della legge stessa non avrebbero trovato gli elementi di fatto indispensabili per la sua attuazione. Ed ha perciò stabilito che in tali casi i notari siano aggregati ad altro vicino collegio; ma questa disposizione non può avere effetto che nei limiti dello scopo che l'ha suggerita e che ne costituisce la giustificazione, e non può perciò estendersi ad una materia al tutto diversa, e così sostanziale quale è la circoscrizione territoriale stabilita dalla legge per l'esercizio dei notari, giacchè in questa parte, qualunque sia il numero di essi, la legge stessa può avere piena esecuzione.

Ciò ritenuto è ovvia la risposta al secondo quesito.

Secondo il già citato articolo 138 della legge, la domanda di conferma dei notari esercenti deve essere presentata al tribunale civile nella cui giurisdizione essi esercitano le loro funzioni. Ammesso che i notari aggregati ad altro collegio non possano esercitare le dette funzioni fuori del proprio distretto, ne siegue evidentemente che la domanda per la loro conferma debba essere presentata al tribunale civile che ha sede in quel distretto e non già al tribunale del distretto del collegio a cui i notari furono aggregati. Il che è anche confermato della considerazione che altrimenti questi ultimi tribunali estenderebbero la loro giurisdizione fuori del proprio territorio, il che certamente non può ammettersi.

Pel ministro, G. COSTA.

R. D. n. 2988. — *Regolamento per le scuole di farmacia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Nostro decreto 3 ottobre 1875, n. 2788;

Veduto il regolamento per il corso chimico farmaceutico approvato col Nostro decreto 4 marzo 1865, n. 2196;

Vedute le modificazioni ed aggiunte al regolamento per il corso suddetto, approvato con Nostro decreto 3 dicembre 1874, n. 2270;

Riconosciuta la necessità di porre in accordo le citate disposizioni speciali concernenti le scuole di farmacia colle disposizioni generali del nuovo ordinamento universitario e di raccoglierle in un solo regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento per le scuole di farmacia annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Regolamento per le Scuole di farmacia.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Le scuole di farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

In alcune scuole, da designarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è conferito inoltre il diploma di laurea in chimica e farmacia, il quale abilita all'esercizio della professione di farmacista, e più ancora dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di Pubblica Istruzione e di Sanità.

Art. 2 I corsi obbligatori necessari per dare gli esami ed ottenere il *diploma di farmacista* e la *laurea in chimica e farmacia* fanno parte della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di medicina e chirurgia delle Università.

Questi corsi riuniti formano in ogni Università una *scuola di farmacia*, di cui fanno parte i professori chiamati a darvi insegnamento ed i farmacisti aggregati, ove questi trovansi stabiliti.

Art. 3. La scuola ha un direttore nominato dal Re tra i professori insegnanti in essa, il quale dura in carica un triennio, e può essere confermato. In mancanza del direttore ne fa le veci il professore anziano.

Art. 4. Gli insegnamenti, dei quali si compone la *scuola di farmacia*, esercitano, rispetto a questa, le stesse attribuzioni assegnate dal regolamento generale universitario ai Consigli di Facoltà, e il direttore quelle assegnate ai presidi.

Art. 5. I programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni della scuola di farmacia saranno comunicati alle Facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, le quali potranno fare osservazioni sopra i programmi e gli orari di quegli insegnamenti che appartengono anche ai loro corsi.

Il direttore della scuola interverrà all'adunanza per stabilire, ove occorra, i necessari accordi.

Art. 6. Il direttore presenta ogni anno al Ministero una relazione sull'andamento della scuola e vi aggiunge le osservazioni che gli insegnanti hanno facoltà di fare.

Art. 7. Potranno per decreto Reale stabilirsi scuole in città nelle quali non ha sede una Università, quando ne sia conosciuto il bisogno e vi siano i mezzi necessari per ordinarle e mantenerle convenientemente.

TITOLO II. — *Corso per gli aspiranti al diploma di farmacista.*

Art. 8. Per essere ammessi al corso, gli aspiranti al diploma di farmacista debbono presentare:

a) O il certificato d'aver superato l'esame di promozione dal 2.° al 3.° anno del corso liceale;

b) O il certificato d'aver compiuti gli studi dei primi tre anni di corso e superati i relativi esami in un Istituto tecnico, e quello inoltre di aver superato l'esame di latino avanti una delle Giunte per la licenza ginnasiale.

Art. 9. Il corso di farmacia si compie in quattro anni.

Gli studi e gli esercizi obbligatori dei primi tre anni del corso sono i seguenti:

1. Chimica generale (inorganica ed organica), - 2. Botanica, - 3. Mineralogia, - 4. Fisica sperimentale, - 5. Materia medica e tossicologia, - 6. Chimica farmaceutica e tossicologica, - 7. Esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e d'analisi qualitativa.

Nel quarto anno lo studente attende alla pratica presso una farmacia di pubblico ospedale civile, o presso qualche laboratorio chimico farmaceutico militare, o presso farmacisti a ciò specialmente autorizzati dal Ministro di Pubblica Istruzione.

La pratica dev'essere di un anno solare da computarsi dal giorno in cui fu presa l'inscrizione.

Art. 10. La inscrizione alla pratica si fa presso la segreteria dell'Università, ovvero presso la Direzione delle scuole, nei luoghi in cui non è Università, e nessuno studente può esservi ammesso se non ha compiuto regolarmente il 3.° anno di studio.

Art. 11. Oltre gli esami annuali di cui all'articolo 25 del regola-

mento generale universitario, gli aspiranti al diploma di farmacia debbono superare due esami: uno di promozione ed uno finale.

Art. 12. L'esame di promozione è dato al termine del secondo anno di studio.

Per esservi ammessi, gli studenti debbono aver seguito con assiduità e profitto i corsi annuali di fisica, chimica, botanica e mineralogia e frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica, e i relativi esercizi pratici.

L'esame dura non meno di un'ora, e si aggira su la fisica, la chimica, la mineralogia e la botanica.

La Commissione è composta di tre membri. Due di questi sono scelti dalla scuola di farmacia fra gli insegnanti delle materie sulle quali versa l'esame; il terzo è scelto fra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

Art. 13. Per essere ammesso all'esame finale lo studente dovrà provare di avere, per un altro anno successivo a quello in cui superò l'esame di promozione, frequentato con assiduità e profitto il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e quella di materia medica e tossicologia e gli esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e di analisi qualitativa. Inoltre deve provare di avere compiuto regolarmente i dodici mesi di pratica indicati sopra agli articoli 9 e 10, presentando i certificati prescritti.

Art. 14. L'esame finale è dato in due sedute.

Nella prima il candidato eseguisce un'analisi qualitativa in presenza della Commissione esaminatrice, cui renderà ragione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

Nella seconda deve presentare due preparati farmaceutici da lui ottenuti nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la vigilanza del direttore o dell'assistente.

Tali preparati dovranno essere estratti a sorte da quaranta.

È inoltre tenuto a riconoscere le piante medicinali e le droghe, che gli saranno presentate, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni o frodi e gli usi loro.

Deve pure rispondere alle interrogazioni, che gli saranno dirette, tanto sui metodi, con cui sono stati ottenuti i preparati farmaceutici, quanto sull'arte di preparare e spedire le ricette.

Art. 15. La Commissione per l'esame finale si compone di cinque membri. Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto dalla scuola di farmacia fra gl'insegnanti ufficiali; il quinto è scelto fra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

TITOLO III. — *Corso per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia.*

Art. 16. Le condizioni di ammissione al corso per la laurea in chimica e farmacia sono le medesime che si richiedono per l'ammissione alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Coloro che provengono dagli Istituti tecnici debbono inoltre presentare un certificato di aver superato l'esame di latino avanti una delle Giunte per la licenza liceale.

Art. 17. Il corso per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia si divide in due periodi: il primo è di 3 anni, il secondo di 2.

Art. 18. Gli studi e gli esercizi obbligatori del primo periodo sono i seguenti:

Fisica, - Chimica generale (inorganica ed organica), - Botanica, - Mineralogia, - Geologia, - Zoologia, - Chimica farmaceutica, per due anni, - Materia medica e tossicologia, - Esercizi di fisica, specialmente sull'uso degli strumenti di misura.

Esercizi di botanica, specialmente sulle piante officinali, - Esercizi di mineralogia, - Esercizi di materia medica, - Analisi di chimica inorganica nella scuola pratica di chimica generale, - Esercizi di preparazioni di chimica farmaceutica.

Art. 19. Nel primo periodo, oltre gli esami di cui all'articolo 25 del regolamento generale universitario, si danno due esami; l'uno di licenza alla fine del secondo anno, l'altro di promozione alla fine del terzo.

Art. 20. L'esame di licenza versa sulla fisica, chimica organica ed inorganica, botanica, mineralogia, geologia e zoologia.

Per esservi ammesso lo studente deve provare di avere con assiduità e profitto compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie, presentando gli attestati di cui all'articolo 14, e salvo il disposto dell'articolo 28 del regolamento generale universitario.

L'esame è sostenuto in due sedute, ciascuna delle quali dura di regola un'ora.

Il candidato in una seduta è esaminato in fisica e in chimica, e nell'altra in botanica, in mineralogia, in geologia e in zoologia.

La Comissione aggiungerà prove pratiche alle orali con le norme ch'essa volta per volta giudicherà convenienti.

La Commissione si compone di tre membri, due dei quali sono scelti dalla scuola di farmacia fra gli insegnanti delle materie sulle quali versano gli esami, ed il terzo è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento suddetto.

Art. 21. L'esame di promozione versa sulla chimica farmaceutica e sulla materia medica e la tossicologia.

Lo studente, per esservi ammesso, deve provare nel modo indicato al § 2 dell'articolo precedente di aver compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie.

L'esame è dato in una seduta della durata di un'ora, ed alle prove orali sono aggiunte le pratiche colle norme stabilite dalla Commissione.

La Commissione si compone dei due insegnanti le materie sulle quali versa l'esame, e di un terzo membro estraneo al corpo degli insegnanti ufficiali, scelto nel modo indicato nell'articolo 26 del regolamento universitario.

Art. 22. In uno dei due anni del secondo periodo lo studente deve attendere nei laboratorî di chimica generale e di chimica farmaceutica agli esercizi di analisi quantitativa, di analisi zoochimica e di ricerche tossicologiche, e ad altri lavori sperimentali. Inoltre dovrà compiere esercizi pratici in uno dei rami di storia naturale a sua scelta.

Nell'altro anno dello stesso periodo lo studente deve attendere alla pratica in una farmacia, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

L'anno di pratica, pel quale lo studente deve prendere iscrizione presso la segreteria dell'Università, può essere fatto o prima o dopo l'anno di esercizi indicati in questo articolo, a scelta dello studente medesimo.

Nessuno studente può essere iscritto agli esercizi e alla pratica del secondo periodo finchè non ha superato l'esame di promozione alla fine del primo periodo

Art. 23. Alla fine del secondo periodo del corso ha luogo l'esame finale o di laurea, che si divide in tre esperimenti.

Il primo consiste in una serie di prove pratiche di analisi chimica qualitativa e quantitativa e di ricerche tossicologiche che la Commissione sceglie volta per volta. Si chiude con un esame orale in cui lo studente deve render conto del metodo seguito e dei resultati ottenuti, rispondendo a tutte le interrogazioni che gli saranno fatte dalla Commissione.

Il secondo esperimento consiste: *a*) nell'eseguire sotto la vigilanza di uno almeno dei componenti la Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica, due preparazioni farmaceutiche assegnate dalla Commissione medesima; *b*) nel riconoscere le piante medicinali e le droghe presentate dalla Commissione, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni e le frodi.

Il terzo finalmente consiste nella presentazione di una memoria sopra un soggetto scelto dal candidato, e in una conferenza sull'argomento della memoria stessa, e su materie affini.

La Commissione esaminatrice stabilisce le norme e la durata di ciascun esperimento.

Art. 24. Per essere ammesso all'esame finale il candidato deve provare con gli attestati, di cui all'articolo 14 del regolamento generale e 12 del presente regolamento, di avere con diligenza e profitto atteso agli esercizi e alla pratica per il tempo prescritto.

Il candidato che non supera i due primi esperimenti dell'esame finale non può essere ammesso al terzo.

Art. 25. La Commissione per l'esame finale si compone di cinque membri.

Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, e di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto fra gli insegnanti ufficiali dalla Scuola di farmacia; il quinto è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. Gli studenti inscritti nell'anno scolastico 1875-76 al primo anno del corso come aspiranti al diploma di farmacista e a quello di laurea in chimica e farmacia, fanno il corso e sostengono gli esami secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli studenti inscritti ora al 2.º anno come aspiranti al diploma di farmacista, compiono il biennio e sostengono gli esami relativi secondo le disposizioni finora vigenti; nell'anno scolastico prossimo e nel successivo compiranno il corso e daranno l'esame secondo quelle del presente regolamento.

Gli studenti inscritti nel 3.º anno proseguono e compiono il corso secondo il regolamento finora vigente.

R. D. n. 3010. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Messina.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Messina in data 6, 9, 11, 12, 15, 19 e 22 novembre 1875 con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione in città sopra alcuni generi non appartenenti alle ordinarie categorie; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Messina è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

1. Carta bianca e colorata, da disegno, da stampa, da scrivere e da involto, con colla o senza; cartone d'ogni specie e registri in bianco, esclusi la carta stampata, i giornali, la carta bollata, gli stampati, modelli ed altri oggetti ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici, e la carta da involgere, al quintale, L. 3 - 2. Vasellami, vetri e cristalli, cioè, bottiglie d'ogni sorta, id., L. 5 - 3. Vetrerie d'ogni sorta con la denominazione oggettati, arrotati e coloriti, id., L. 7 - 4. Cristalli fini, id., L. 40 - 5. Porcellane dorate, id., L. 30 - 6. Vasellame di creta fina bianca, esclusi i vasi di Santo Stefano Camastra e di Patti, id., L. 10 - 7. Idem idem colorata, esclusa la Faenza, proveniente da Napoli e da Vietri, id., L. 13.

R. D. n. 3006. — *Istituzione di un commissariato speciale per gli scavi ed i musei dell'isola di Sicilia.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re D'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 5 dicembre 1875, n. 2897 *bis* (serie 2.ª), col quale vennero abolite la Commissione di antichità e belle arti di Sicilia e le Sottocommissioni da essa dipendenti; - visto l'altro Nostro decreto 3 agosto 1873, n. 1529, col quale fu modificato il ruolo normale della predetta commissione; - visto l'art. 7 del Nostro decreto del 28 marzo 1875, n. 2440, riguardante gli scavi di antichità ed i musei delle isole di Sicilia e di Sardegna; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito un commissariato speciale per gli scavi ed i musei dell'isola di Sicilia.

Art. 2. È approvato il ruolo normale degli impiegati addetti al commissariato medesimo, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori relative agli scavi ed ai musei dell'isola.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo normale degli impiegati addetti al Commissariato delle antichità di Sicilia.

Commissario (indennità), L. 600 - Direttore del museo di Palermo (indennità) (*), L. 600 - Ingegnere degli scavi, L. 2500 - Ispettore della pinacoteca, L. 2200 - Conservatore del museo, L. 1200 - Segretario economo, L. 1,800 - 2 Ufficiali di scrittura a L. 1100 cadauno - Usciere, L. 800 - Portiere, L. 800. — Totale L. 12,700.

(*) Durando nell'uffizio l'attuale direttore delle antichità, riceverà lo stipendio di lire 3500.

R. D. n. 2995. — Soppressione di posto nella biblioteca universitaria di Bologna.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Bologna è soppresso il posto di distributore di quarta classe, collo stipendio di lire milleduegento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbrajo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2994. — Soppressione di posto nella biblioteca Marciana di Venezia.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca Marciana di Venezia è soppresso il posto di assistente di terza classe, collo stipendio di lire milleottocento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3004. — Impiegati della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma. — Incorporazione nella medesima della biblioteca del Collegio Romano.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1875, n. 2427, col quale è approvato il ruolo degli impiegati della biblioteca del Collegio Romano; - veduto il decreto 13 giugno 1875, col quale fu instituita in Roma la biblioteca nazionale portante il Nostro nome; - veduto l'articolo 8 del nuovo regolamento delle biblioteche, approvato col decreto 20 gennaio 1876; - veduto il bilancio del corrente anno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il ruolo degl'impiegati della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. La biblioteca del Collegio Romano resta incorporata nella biblioteca Vittorio Emanuele, e quindi viene soppresso il ruolo approvato col decreto 28 marzo 1875, n. 2427 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo degli impiegati della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma.

Prefetto, L. 6000 - Bibliotecario di 2.° grado della 1.ª cl., L. 3500 - Bibliotecario di 2.° grado della 1.ª classe, L. 3500 - Assistente di 1.° grado della 1.ª classe, L. 2600 - Assistente di 3.° grado della 1.ª classe, L. 2200 - Assistente di 3.° grado della 1.ª classe, L. 2200 - Distributore di 4.° grado della 1.ª classe, L. 1400 - Distributore di 4.° grado della 1.ª classe, L. 1400 - Distributore di 4.° grado della 1.ª classe, L. 1400 - Distributore di 4.° grado della 1.ª classe, L. 1400 - Usciere di 1.° grado della 1.ª classe, L. 1100 - Inserviente di 1.° grado della 1.ª classe, L. 900. — Totale L. 27,600.

R. D. n. 2960. — ***Soppressione del Monte frumentario di Bassano (Brescia).***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; – vista la domanda fatta dal consiglio comunale di Bassano (Brescia) con atto del 31 maggio 1875, d'invertire il capitale di quel Monte frumentario, costituito da ettolitri 46 50 di grano, oltre L. 239 97 depositate presso la Cassa di risparmio, in acquisto di rendita pubblica dello Stato per erogarla in soccorso ai poveri; – vista la deliberazione della deputazione provinciale delli 21 dicembre p. p. anno; – visto il parere del consiglio di Stato del 12 gennaio corrente anno; – vista la legge sulle opere pie del 3 agosto 1862, n. 753, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Monte frumentario di Bassano (Brescia) è soppresso. Il relativo capitale sarà, a cura della Congregazione di carità, invertito nell'acquisto di rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico per erogarla in sussidio ai poveri.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

D. M. — ***Licenza di scuola tecnica richiesta per l'ammissione all'istituto tecnico.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 marzo 1876 –

In esecuzione dell'art. 1.° del regio decreto 26 ottobre 1875, n. 2760, i ministri di istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio hanno determinato:

Art. 1. L'esame di licenza nelle scuole tecniche, che per l'articolo 1.° del citato decreto deve valere anche quale esame di ammissione agli istituti tecnici, sarà dato, ancora per quest'anno, seguendo in generale le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 19 settembre 1860, e sulle istruzioni e programmi portati dal regio decreto 10 ottobre 1867.

Però alla pubblicazione del presente decreto i professori di matematica potranno subito tralasciare d'insegnare il calcolo letterale e la geometria solida, occupando invece gli alunni, e per quest'anno specialmente quelli della 3.ª classe, sui principii fondamentali dell'aritmetica ragionata. E l'esame di licenza sull'aritmetica sarà quindi non soltanto pratico, ma, per quanto si può, anche teorico.

L'esame di disegno consterà soltanto di una prova grafica; le interrogazioni che si volessero fare sul disegno geometrico faranno parte dell'esa-

me orale di geometria piana. Per le scienze naturali e pei diritti e doveri dei cittadini vi sarà la sola prova orale.

Con apposita ordinanza, da entrare in vigore col principio del prossimo anno scolastico, verranno modificati i programmi d'insegnamento e gli orari per le varie materie, onde meglio accordare l'istruzione tecnica col nuovo concetto e scopo dell'esame di licenza.

Art. 2. I temi per le prove scritte e per quelle di disegno saranno proposti dalla commissione esaminatrice.

Il direttore della scuola coadjuverà la commissione in tutto quanto potrà essere utile al buon andamento dell'esame, e curerà che sia osservata la disciplina interna della scuola durante le sedute dell'esame stesso.

Art. 3. La commissione esaminatrice sarà composta di due professori di istituto tecnico, da uno di liceo e da uno di scuola tecnica.

Sarà presidente della commissione il più anziano fra i professori di istituto e di liceo.

Il presidente avrà il diritto di doppio voto nel caso di parità. Il regio provveditore e il presidente della giunta di vigilanza dell' istituto tecnico della provincia, ed in di lui mancanza una persona a ciò incaricata dal prefetto, nomineranno la commissione in modo che essa possa soddisfare a tutte le esigenze dell'esame.

Art. 4. Tutte le scuole tecniche regie e pareggiate potranno essere sede di esame di licenza.

Per quest'anno solo lo potranno essere anche quelle non pareggiate esistenti in luoghi ove è aperto un istituto tecnico.

Qualora in un luogo, che per avere una scuola tecnica regia o pareggiata potrà essere sede di esame, mancasse o l'uno o l'altro, o mancassero contemporaneamente il liceo (regio o pareggiato) e l'istituto tecnico, il regio provveditore ed il presidente della giunta di vigilanza, o chi per esso, sceglieranno i membri che dovranno completare la commissione esaminatrice dagli istituti, a preferenza governativi, prossimi alla sede d'esame. In questo caso però le spese di trasferta e la diaria dei commissari mandati in luogo saranno a carico del comune ove ha sede l'esame di licenza tecnica, nella misura stabilita per gl'impiegati governativi in missione.

Che se l'esame di licenza si terrà, per la concessione fatta in quest'anno, in una scuola tecnica non pareggiata, le suddette autorità scolastiche porranno nella commissione quale esaminatore o un professore della stessa scuola, ma scelto fra gli abilitati all'insegnamento, od uno scelto fra i professori di una scuola tecnica regia o pareggiata prossima. Ed il comune dove ha sede l'esame pagherà allora, anche per questo, le spese di trasferta e di diaria.

Art. 5. Quei comuni che, potendo avere una sede d'esame di licenza tecnica, vi rinuncieranno, dovranno avvertire il prefetto della provincia almeno un mese prima dell'apertura degli esami.

Art. 6. Per l'ammissione all'esame di licenza tecnica sarà pagata dai candidati la tassa di lire 15 prescritta dalla legge 11 agosto 1870. Dal-

l'anno scolastico 1876-77 per l'iscrizione all'istituto tecnico, i giovani, oltre al presentare il diploma di licenza da una scuola tecnica, dovranno provare d'aver pagata la tassa d'ammissione stabilita dalla citata legge.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1876.

Il ministro, BONGHI. *Il ministro*, FINALI.

R. D. n. 3007. — *Riordinamento della scuola d'arte applicata all'industria fondata in Venezia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti e dei consigli comunale e provinciale di Venezia, rispettivamente in data dei 23 e 28 ottobre 1874 e del 24 agosto 1875; - udito il parere del consiglio superiore per l'istruzione tecnica; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La scuola d'arte applicata all'industria, fondata in Venezia il 1.° gennaio 1873, è ordinata in conformità al presente decreto.

Art. 2. Essa ha lo scopo di fornire gli insegnamenti artistici e tecnici necessari a coloro che si dedicano ai lavori in legno, in marmo, in vetro, in mosaico ed in metalli.

Art. 3. La spesa annuale della scuola sarà sostenuta dalla Camera di commercio ed arti per L. 2500, dal comune per L. 3500 e dalla provincia per L. 600. Lo Stato concede un sussidio annuo di L. 3000 e contribuisce inoltre, per una volta sola, un'egual somma per l'impianto della scuola.

Art. 4. Il governo della scuola è commesso ad un consiglio dirigente, composto di un rappresentante di ognuno dei corpi fondatori e del direttore della scuola medesima.

Art. 5. Un apposito regolamento, da approvarsi dal Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, determina la durata dei corsi, le materie d'insegnamento, la distribuzione di esse nei singoli anni di corso, le norme per l'ammissione e per gli esami, il numero degli insegnanti e lo stipendio di essi e del direttore, non che ogni altra norma riguardante l'amministrazione, la vigilanza e l'ordinamento didattico e disciplinare della scuola.

Art. 6. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, per delegazione del consorzio che istituisce e mantiene la scuola, e sulla proposta del consiglio dirigente, nomina il direttore, i professori e gli incaricati d'insegnamento, eleggendo persone già note per la loro valentia o aprendo concorsi.

Art. 7. È in facoltà del ministro di deputare persone di sua fiducia ad ispezionare la scuola e ad assistere agli esami. — La persona delegata potrà convocare il consiglio dirigente e proporvi quelle risoluzioni che credesse opportune, prendendo parte alla discussione ed al voto. — Le relazioni degl'ispettori e dei commissari agli esami saranno dal ministro comunicate al consiglio.

Art. 8. La scuola metterà capo al regio museo industriale italiano per tutte le notizie, i consigli e le norme che le potranno occorrere riguardo al proprio svolgimento, ai programmi d'insegnamento, ai metodi didattici, alle collezioni scientifiche. Il ministro di agricoltura, industria e commercio regolerà questa materia con apposite istruzioni.

Art. 9. Alla spesa indicata nell'articolo 2 sarà provveduto per l'anno 1876 colle somme inscritte nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio al capitolo 24 (scuole d'arti e mestieri) e per gli anni successivi con le somme che saranno appositamente stanziate nel capitolo corrispondente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 3005. — Fondazione di Virginia Sacchetti e Caterina Carfagni in Cingoli.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la fondazione fatta nel 1716 da Virginia Sacchetti e Caterina Carfagni pel mantenimento in Cingoli di una scuola di teologia e di un'altra di filosofia; - considerato, che le dette scuole sono chiuse da oltre quattro anni, che in ogni modo non sarebbero di alcun effettivo vantaggio alla generalità degli abitanti di Cingoli, a cui beneficio furono ordinate dalle pie fondatrici; - che se la fondazione venga applicata a beneficio dell'istruzione secondaria locale, si farà opera consona alle condizioni e ai bisogni dei tempi presenti, e sarà raggiunto lo scopo che le fondatrici ebbero in mente; - veduta la domanda del municipio di Cingoli, perchè si operi la conversione nel modo predetto; - veduto che la rendita annua già inscritta a carico del debito pubblico pontificio, ora del debito pubblico nazionale, ammonta a lire 1290, oltre che è disponibile il capitale formato dalle annualità arretrate; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La fondazione di Virginia Sacchetti e Caterina Carfagni in Cingoli, è applicata a beneficio dell'istruzione secondaria locale.

Art. 2. Nel bilancio della pubblica istruzione sarà inscritta ogni anno

la detta somma di lire milleduecentonovanta (L. 1290), da pagarsi al comune di Cingoli, sempre che esso adempia ai fini per cui gli viene assegnata.

Art. 3. Il capitale formato dalle annualità arretrate della fondazione o che si andrà formando per l'avvenire, nel caso che fosse sospeso, per giusti motivi, il pagamento dell'assegno al comune, sarà investito in cartelle del debito pubblico, la cui rendita servirà per due o più posti di studio, che saran conferiti a giovani nativi di Cingoli, avviati nei corsi liceali e universitarii. Un regolamento speciale, che sarà approvato dal Nostro ministro per la pubblica istruzione, fisserà le norme per la concessione dei detti posti di studio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 23 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3009. — Istituzione di una nave scuola dei fuochisti.[1]

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il regio decreto 5 novembre 1868 che ordina una nuova costituzione dei fuochisti a bordo delle navi dello Stato; - sentito il consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita a bordo di una nave dello Stato in armamento una scuola dei fuochisti, destinata ad istruire marinari nel servizio delle macchine a vapore marine.

Art. 2. Il corso ordinario di istruzioni sulla nave scuola dei fuochisti, consiste principalmente nell'esercizio del governo dei fuochi e delle macchine. Accessoriamente è insegnato agli allievi il modo di provvedere coi mezzi di bordo alle piccole riparazioni alle macchine ed alle caldaie, ed è pure loro impartita l'istruzione elementare. — Potrà essere istituito sulla nave scuola dei fuochisti un corso di perfezionamento onde migliorare la istruzione pratica del personale della categoria fuochisti. — La durata dei corsi verrà stabilita dal ministro della marina.

Art. 3. L'equipaggio della nave scuola dei fuochisti è quello stabilito dalla tabella *A* che fa seguito al presente decreto. — Il personale imbarcato ha diritto alle competenze di bordo secondo i regolamenti in vigore. Tuttavia alla tabella dei supplementi e spese d'ufficio ammessa per la nave che serve per la scuola dei fuochisti è sostituita la tabella *B*, che fa seguito al presente decreto. — Sulla nave scuola dei fuochisti non è concesso verun supplemento per fuochista eventuale.

Art. 4. Il comandante della nave scuola dei fuochisti ha la direzione della scuola. Sotto i suoi ordini il direttore della macchina, coadiuvato

dal personale della categoria macchine, impartisce agli allievi fuochisti la istruzione professionale. — Gli allievi fuochisti disimpegnano a bordo il servizio di macchina e concorrono col resto dell'equipaggio al servizio di coperta nella misura che verrà reputata strettamente necessaria.

Art. 5. Le prescrizioni regolamentari sul servizio di bordo hanno pieno vigore sulla nave scuola dei fuochisti. Le eccezioni nel servizio, richieste dalla specialità dell'armamento, i periodi ed il modo dell'istruzione sono stabiliti da uno speciale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del ministro della marina.

Art. 6. Gli allievi fuochisti sono reclutati tra i marinari di 3.ª classe che abbiano da compiere ancora almeno tre anni di servizio e che posseggono robustezza sufficiente. — È data la preferenza a coloro che abbiano esercitate le arti di fuochista, di carpentiere in ferro, calderaio, congegnatore, fabbro, fonditore, ramiere, ottonaio ed arti affini.

Art. 7. Alla fine del corso ordinario ciascun allievo fuochista è sottoposto ad un esame dato da una commissione presieduta dal comandante di bordo e composta dei quattro ufficiali addetti alla macchina sulla nave scuola fuochisti. — In seguito all'esame prestato ed ai rapporti avuti, il comandante rilascia a coloro che sono reputati idonei, un certificato di fuochista di 1.ª o 2.ª classe, secondo il modello n. 1, che fa seguito al presente decreto; ed a quelli reputati mediocremente capaci, un certificato di fuochista eventuale, secondo il modello *A*, annesso al R. decreto 5 novembre 1868. — Gli allievi fuochisti che non dimostrano alcuna attitudine al governo dei fuochi non vengono provvisti di certificato. A differenza di tutti gli altri, che vengono sbarcati per essere distribuiti sulle navi in armamento, questi ultimi possono essere ritenuti a bordo per un secondo corso, qualora facciano sperare buoni risultati da questa misura.

Art. 8. I certificati di fuochista di 1.ª classe e di 2.ª classe, di cui sopra, rilasciati dal Comando della scuola dei fuochisti, danno diritto all'individuo che li possiede ad essere imbarcato come facente funzioni di fuochista di 1.ª o 2.ª classe e di percepire il supplemento relativo. — La promozione di questi individui a fuochisti di 1.ª o 2.ª classe avviene a termini della legge e regolamento sull'avanzamento dell'armata di mare, in base al succitato regio decreto 5 novembre 1868.

Art. 9. A bordo della nave scuola dei fuochisti è imbarcato in più della dotazione quella quantità di materiali e di utensili fabbrili, che verrà determinata per disposizione ministeriale. Le consumazioni di questo materiale avranno luogo secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore.

Art. 10. Continuano ad essere in vigore, per marinari provenienti da arti affini a quella dei fuochisti, che non trovano posto sulla nave scuola, le norme stabilite dal regio decreto 5 novembre 1868.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Tabella A. — *Equipaggio della nave scuola dei fuochisti.*

1 capitano di fregata di 1.ª classe - 1 luogotenente di vascello di 1.ª classe - 5 idem idem di 2.ª classe - 1 meccanico di 1.ª o 2.ª classe, oppure sottoingegnere navale di 1.ª o 2.ª classe - 1 primo capo macchinista - 2 secondi detti - 1 medico di fregata di 2.ª classe - 1 sottocommissario di 2.ª o 3.ª classe - 1 capo di timoneria di 1.ª classe - 2 detti di 2.ª classe - 2 allievi di timoneria - 1 sottufficiale di maggiorità - 1 allievo di maggiorità - 1 nocchiere di 2.ª classe - 4 secondi nocchieri - 6 timonieri - 16 marinari di 1.ª classe - 16 idem di 2.ª classe - 10 idem di 3.ª classe - (*) idem di 3.ª classe (allievi fuochisti) - 1 secondo capo cannoniere - 5 marinai cannonieri - 4 primi macchinisti - 8 secondi od aiutanti macchinisti - 4 capi fuochisti - 9 fuochisti di 1.ª classe - 1 maestro d'ascia di 2.ª o 3.ª classe - 1 maestro veliere di 2.ª o 3.ª classe - 1 secondo maestro calafato - 1 operaio veliere - 1 idem calafato - 1 idem armarolo - 1 idem falegname - 1 idem d'ascia - 1 sergente aiutante - 3 caporali aiutanti - 2 trombettieri - 1 caporale infermiere - 1 infermiere - 2 commessi - 2 cuochi - 2 domestici. — Totale n. 126.

(*) Il numero è determinato dal ministero.

Tabella B. — *Supplementi e spese di cancelleria da pagarsi mensilmente sulla nave scuola dei fuochisti.*

1 comandante, L. 36 - 1 ufficiale in 2.°, L. 30 - 1 meccanico (*a*), L. 50 - 3 primi e secondi capi macchinisti (*b*), L. 50 cad. - 1 commissario, L. 15 - 1 medico, L. 5 - 12 primi e secondi aiutanti macchinisti (*c*), L. 15 cad. - 13 capi fuochisti e fuochisti di 1.ª classe (*c*), L. 6 cad. - 1 capo di timoneria contabile, L. 15 - 1 nocchiere contabile, L. 15 - 1 secondo capo cannoniere contabile, L. 15 - 1 sergente aiutante, L. 15 - 3 caporali aiutanti, L. 6 cad. - 1 segretario del comandante, L. 6 - 1 segretario del dettaglio, L. 9 - 1 portalettere, L. 6 - 1 sottufficiale contabile del vestiario, L. 10 - 9 capi caffa, capi stiva e capi gabbieri, L. 6 cad. - 16 padroni di lancia, gabbieri, pennesi, ecc., ecc., L. 5 10 cad. - 1 caporale infermiere, L. 10 20 - 1 infermiere, L. 5 40 - 12 supplenti facoltativi all'equipaggio, L. 3 cad. - (*d*) idem idem agli allievi fuochisti, L. 6 cad.

(*a*) Il meccanico ha inoltre diritto al soprasoldo del suo grado come direttore della macchina. — In caso che invece del meccanico s'imbarchi un sottoingegnere navale questi ha diritto al soprasoldo come direttore della macchina ed al supplemento di L. 50 mensili come il meccanico.

(*b*) Uno dei due secondi capi macchinisti assumerà la contabilità della macchina.

(c) I sottufficiali macchinisti, capi fuochisti e fuochisti di prima classe imbarcati, hanno inoltre diritto agli averi di bordo come il personale corrispondente imbarcato sulle altre navi.

(d) Il numero dei supplementi per gli allievi fuochisti è eguale al numero degli allievi fuochisti imbarcati per seguire il corso. — I supplementi facoltativi per gli allievi fuochisti sono pagati soltanto durante il corso d'istruzione. — Qualora si stabilisca un corso di perfezionamento, a cui concorra personale della categoria fuochisti sono attribuiti alla nave scuola durante il corso di perfezionamento tanti supplementi facoltativi di lire 6 mensili, quanti sono gli individui imbarcati per seguire il corso di perfezionamento.

(*Segue il mod. n. 1*).

R. D. n. 2920. — *Instituzione in Bologna di una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 febbraio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032; – visto l'altro Nostro decreto del 14 novembre 1875, n. 2789, che scioglie la commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di belle arti nell'Emilia; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Bologna una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal governo e tre dal consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 13 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3012. — *Promozioni degl' impiegati nell'amministrazione centrale e provinciale.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1871, n. 323 (serie 2.ª) e l'art. 10 dell'altro regio decreto di pari data, n. 324 (serie 2.ª); – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Compiuta la prova dell'esame, di che nel succitato articolo 12

del regio decreto 20 giugno 1871, il ministero aggiungerà ai punti concessi dalle commissioni esaminatrici e stabiliti dall'art. 10 dell'altro regio decreto di pari data quel numero di punti che crederà poter corrispondere al merito acquistato in servizio dall'impiegato. Il numero dei punti di merito non potrà essere superiore a quello di cui può disporre ciascun esaminatore. Saranno dichiarati idonei i candidati che coi punti di merito raccoglieranno il numero di trentuno punti in armonia alla media stabilita col succitato art. 10, tanto nella prova scritta che in quella orale.

Art. 2. A questo beneficio sono ammessi anche gl'impiegati che si presentarono all'esame di promozione dopo l'emanazione dei decreti sopra citati e che non ottennero l'approvazione. Essi potranno essere promossi senz'altra prova di esame se, coi punti di merito che il ministero concederà loro, raggiungeranno per l'esame scritto la classificazione stabilita dall'articolo precedente.

Art. 3. Restano ferme le disposizioni dell'attuale ordinamento del personale dell'amministrazione centrale e provinciale in quanto non siano contrarie al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Nella Gazzetta ufficiale *del regno d'Italia, del giorno* 28 *marzo* 1876, *trovasi inserto il seguente*

ERRATA-CORRIGE.

Nel regio decreto n. 2974 (serie 2.ª) (del 20 gennaio 1876 e riportato a pag. 68) approvante il regolamento pel riordinamento delle biblioteche governative occorsero due errori che conviene rettificare:

« All'articolo 73 fu citato l'articolo 36 e deve leggersi 35.

« All'articolo 76 è citato l'articolo 49 e si deve leggere 69 ».

D. M. — Materie per gli esami dei candidati al grado di capitano di lungo corso, ecc.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 gennaio 1876 —

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO,

Visto il regolamento approvato col regio decreto del 22 maggio 1873; — visto il regio decreto del 9 gennaio 1876; — sentito il consiglio superiore dell'istruzione tecnica, — decreta:

Art. 1. La sessione straordinaria d'esami pei candidati al grado di capitano di lungo corso, di costruttore navale di prima classe, e di macchinista navale in primo, stabilita col regio decreto del 9 gennaio 1876, sarà aperta il 21 febbraio prossimo venturo. — Nei giorni 21 e 22 febbraio avranno luogo le prove scritte sui temi proposti dalla

Giunta esaminatrice centrale nell'ordine stesso con cui le relative materie sono designati nell'articolo 3 del presente decreto e colle modalità stabilite dal regolamento 22 maggio 1873; - Nei giorni successivi avranno luogo le altre prove orali e scritte, il giudizio delle quali è attribuito alle Commissioni locali.

Art. 2. I candidati devono iscriversi, non più tardi del giorno 14 febbraio corrente anno, presso l'ufficio di Presidenza di uno degl'istituti nautici di Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Venezia, Cagliari, Palermo e Messina, che furono dichiarati sede di esame dall'articolo 6 del regio decreto 9 gennaio 1876.

Art. 3. Alla Giunta centrale è riservato il giudizio delle prove scritte sulle materie qui appresso indicate:

Sezione dei capitani di lungo corso.

Astronomia nautica e calcoli relativi; - Diritto commerciale e marittimo.

Sezione dei costruttori navali di prima classe.

Nozioni sulla teoria della nave e calcoli di costruzione navale; - Elementi di diritto commerciale e regolamenti dei cantieri.

Sezione dei macchinisti in primo.

Nozioni di fisica e meccanica; - Teoria delle macchine in generale e delle macchine a vapore in particolare.

Art. 4. I candidati respinti nelle precedenti sessioni d'esame e che furono ammaestrati in istituti provinciali, comunali, o privati o sotto la direzione paterna, daranno innanzi alle commissioni locali una prova orale e scritta su tutte le materie determinate nell'elenco allegato al regio decreto del 17 ottobre 1869. Quelli che furono istruiti in istituti governativi daranno innanzi alle commissioni medesime soltanto le prove indicate qui appresso:

Sezione dei capitani di lungo corso.

Prove orali. — Astronomia nautica e calcoli relativi; - Diritto commerciale e marittimo; - Attrezzatura e manovra navale; nozione sui piroscafi; - Meteorologia e geografia fisica e commerciale; - Navigazione, maneggio del sestante e dell'ottante, latitudine coll'altezza meridiana del sole.

Prove scritte. — Lettere italiane; - Navigazione, maneggio del sestante e dell'ottante, latitudine coll'altezza meridiana del sole.

Sezione dei costruttori navali di prima classe.

Prove orali. — Elementi di diritto commerciale e regolamenti dei cantieri; - Elementi di geometria descrittiva e di meccanica; - Nozioni sulle macchine e sull'applicazione delle macchine a vapore alle navi; - Nozioni sulla teoria della nave e calcoli di costruzione navale.

Prove scritte. — Lettere italiane; - Costruzione navale e materiali che vi si adoperano.

Prova grafica. — Disegno di costruzione navale.

Sezione dei macchinisti in primo.

Prove orali. — Combustibili e materiali che si adoperano nelle macchine; - Nozioni di fisica e di meccanica; - Teoria delle macchine in generale e delle macchine a vapore in particolare.

Prove scritte. — Lettere italiane; - Descrizione delle macchine a vapore marine e doveri del macchinista.

Prova grafica. — Disegno di macchine.

Art. 5. Le Giunte di vigilanza provvederanno, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del presente decreto, secondo che è disposto dal regolamento per l'istruzione industriale e professionale e delle discipline vigenti per gli esami di licenza.

Roma, addì 16 gennaio 1876.

Pel ministro, E. MORPURGO.

Circolare del ministero di grazia e giustizia, in data 10 *marzo* 1876. — *Sigillo dei notari, degli archivi e dei consigli notarili.*

L'articolo 15 della legge sul riordinamento del notariato prescrive al num. 4 che « il notaro, prima d'assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'archivio ».

Successivamente l'articolo 20 della stessa legge dichiara che « il sigillo menzionato nel num. 4 dell'articolo 15 deve rappresentare lo *stemma nazionale* circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e del luogo di sua residenza e che non può essere variato nè alterato ».

Per l'articolo 97 poi del regolamento 19 dicembre 1875, num. 2840 (serie 2.ª), venne esteso ai consigli ed agli archivi distrettuali e mandamentali l'obbligo del sigillo, prescrivendo che i medesimi debbano tenere due sigilli, l'uno ad umido, e l'altro a secco collo *stemma nazionale* e colla leggenda « consiglio od archivio notarile distrettuale o mandamentale di . . . . . . » e che questi sigilli debbono avere il diametro di trentacinque millimetri.

Ora, non avendo nè la legge nè il regolamento succitati indicato il modo con cui dovesse essere raffigurato lo *stemma nazionale* che dovea rappresentare il sigillo dei notari e degli archivi e consigli notarili, sorse il dubbio se potesse bastare a raffigurare il detto stemma lo scudo di Savoia cogli ornamenti della corona d'Italia e del collare dell'Annunziata, ovvero dovesse il medesimo avere tutti gli ornamenti prescritti dalla Consulta Araldica colla deliberazione del 4 maggio 1870.

Questo ministero, avendo chieste spiegazioni in proposito al competente ministero degli interni, ne ebbe in risposta che lo stemma dello Stato, essendo stato sempre lo scudo di Savoia, e tale essendo rimasto anche dopo l'accennata deliberazione della Consulta Araldica, era da ritenersi in conformità anche all'avviso del commissario del Re presso la detta Consulta, sufficiente a raffigurare lo stemma lo scudo di Savoia cogli ornamenti della Corona e del collare dell'Annunziata.

Nel partecipare quanto sovra alle SS. LL. Illustrissime per loro norma e per norma

dei notari, degli archivi e dei consigli notarili, il sottoscritto comunica loro alcuni esemplari d'un disegno di sigillo stato approvato dal ministero degl'interni e dal commissario del Re presso la Consulta Araldica, con preghiera di trasmetterli alle cancellerie dei tribunali civili, agli archivi ed ai consigli notarili del rispettivo distretto, affinché servano di modello ai sigilli prescritti dagli anzidetti articoli della legge e del regolamento sul notariato.

Pel ministro, G. COSTA.

Decisioni del ministero di grazia e giustizia circa la legge sul notariato (Continuazione V. a pag. 84). (*).

10. Depositi di copie a norma dell'articolo 91 della legge notarile. — Deve farsi negli archivi attuali fino alla costituzione dei nuovi archivi. — Tasse da pagarsi.

Il deposito delle copie degli annotamenti e degli atti tutti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 nell'articolo 91 della legge sul notariato, fino alla costituzione dei nuovi archivi, deve farsi negli archivi attuali, ai quali vuolsi pure corrispondere dai notari la tassa prescritta dall'articolo 30 della tariffa annessa alla legge anzidetta, perchè, per l'articolo 155 del regolamento, gli archivi attualmente esistenti fino a che non siano costituiti gli uffici dei nuovi archivi continuano ad esercitare le funzioni che prima esercitavano, e per gli articoli 157, 158 e 159 del regolamento stesso gli impiegati degli archivi medesimi continuano a prestarvi l'opera loro ed a percepire dagli stessi lo stipendio di cui godevano secondo le leggi anteriori.

11. Emolumenti all'archivio a norma dell'articolo 30 della tariffa. — Autenticazioni di firme in atti privati.

Gli emolumenti dovuti all'archivio secondo l'articolo 30 della tariffa sono applicabili alle *autenticazioni* delle firme fatte dai notari agli atti privati; epperò debbono anche esse essere registrate nelle note repertoriali che mensilmente i notari spediscono all'archivio stesso.

12. Notaio che prepara e stende un contratto per scrittura privata. — Onorario.

Ad un notaro che di commissione delle parti redige un contratto per scrittura privata, lo prepara e lo stende, facendone anche l'autenticazione, non è dovuto secondo la tariffa che il diritto *d'autenticazione* portato dall'articolo 7 della tariffa stessa, considerandosi dalla legge soltanto *l'autenticazione* come un vero e proprio atto notarile.

13. Copia autentica. — Diritto di tariffa al notaio. — Come si regolano le tasse ne' casi non indicati specificamente.

Per la copia autentica di un atto di *Procura generale* è dovuto al notaro il dritto di L. 3, perchè secondo il disposto dell'articolo 22 della tariffa nei casi non indicati

(*) Dal Giornale de' Notai, dispensa di Marzo. — NB. Le decisioni ai nn. 24 e 25 sono del Ministero delle finanze.

specificamente, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi; ed è a ritenersi conforme allo spirito della detta disposizione il tassare la copia dell'atto di procura generale per la quale il diritto d'originale è di L. 10 (art. 3, della tariffa) nella stessa misura in cui sarebbe tassata la copia di un altro atto, il cui diritto di originale sia pure di L. 10; la qual tassa pel combinato disposto dell'art. 5, 2.° alinea, e 13 della tariffa è appunto di L. 3.

14. Copie degli atti che si ricevono dalle pubbliche amministrazioni. — Tasse dovute quando tali copie sieno spedite nel solo interesse degli aggiudicatarii.

Per le copie degli atti che si ricevono dalle pubbliche amministrazioni, quando queste sieno spedite nel solo interesse degli aggiudicatarii, sono dovute tanto la tassa cosidetta di *spedizione* quanto quella di *scritturato*, di cui rispettivamente negli articoli 13 e 19 della tariffa notarile, surrogati, in forza dell'articolo 6 della legge 13 settembre 1874, num. 2086 sulle concessioni governative, al num. 46 della tabella annessa alla detta legge.

Non è però dovuta alcuna tassa se le copie vengono rilasciate nell'interesse esclusivo delle pubbliche amministrazioni, avendole esonerate il num. 46 della indicata tabella, che in questa parte non venne modificato dalla tariffa notarile.

15. Pena della sospensione. — Suoi effetti.

La pena della sospensione inflitta ad un notaro produce, per indole propria, la privazione dell'esercizio delle sue funzioni e di tutti i diritti inerenti alla qualità di pubblico ufficiale di cui è investito, per tutto il tempo della sua durata, e per disposto dell'articolo 111 ultimo capoverso della legge sul riordinamento del notariato, la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile e la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima e per quattro anni la seconda volta.

Quindi il notaro sospeso durante la sospensione, sebbene continui a rimanere inscritto nell'albo dei notari del distretto, non può essere ammesso a votare nell'assemblea per la elezione del consiglio notarile, essendo il diritto di voto, altro di quei diritti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale, dei quali il notaro rimane temporaneamente privato per effetto della sospensione a cui venne condannato.

16. Le copie degli atti ricevute dai notai non si trascrivono nella copia degli annotamenti da rimettersi all'archivio. — Tasse.

Per argomento dedotto dal combinato disposto degli articoli 91 num. 2 e 53 della legge notarile e 30 dell'annessa tariffa, i notari non hanno l'obbligo di scrivere nella copia degli annotamenti che devono presentare all'archivio le copie che rilasciano degli atti dai medesimi ricevuti nè di pagare per esso alcuna tassa all'archivio stesso, non essendovi obbligo di annotarle nei repertori.

17. La tariffa non accorda onorario per le operazioni precedenti alla formazione dell'atto. — Art. 1, num. 3 della tariffa.

La tariffa non accorda alcun onorario per le operazioni precedenti agli atti dal notaro ricevuti, come sarebbero l'esame dei documenti, la ricerca degli stati ipotecari

e le minute degli atti medesimi. L'art. 1, num. 3 della tariffa suddetta è riferibile soltanto all'onorario che è dovuto al notaro per gli atti da lui preparati di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause dal medesimo indipendenti ed ai quali accenna il successivo art. 9.

18. Legittimo rifiuto del notaio di dar copia ed ispezione dei testamenti anche aperta la successione se non gli si anticipano tassa, onorario e spese.

Il notaro può, anche dopo l'apertura della successione, rifiutarsi di rilasciare copia e dare ispezione degli atti di ultima volontà dal medesimo ricevuti se non gli viene anticipato l'importare della tassa, degli onorari e delle spese relative, e ciò in conformità al disposto degli articoli 24 e 72 della legge sul riordinamento del notariato e 917 del codice di procedura civile. La eccezione prevista dal citato art. 24 della legge notarile per rapporto ai testamenti deve intendersi limitatamente al rogito dell'atto originale.

19. Conservatore dell'archivio. — Prime nomine dopo l'attuazione della nuova legge. — Vacanze successive.

L'articolo 91 del regolamento sul notariato 19 dicembre 1875 è applicabile soltanto ai casi di successive vacanze del posto di conservatore dell'archivio e non già alle prime nomine da farsi dopo l'attuazione della nuova legge. Per queste devono senz'altro i consigli notarili regolarsi secondo il letterale disposto dell'articolo 88 della legge 25 luglio 1875 e devono quindi procedere alla formazione della terna senza che faccia d'uopo intimare il concorso ed attendere il decorrimento dei termini stabiliti dall'articolo 91 del regolamento suindicato.

20. Notari attuali. — Soppressione e diminuzione delle piazze notarili. — Conferma.

I notari attuali che risiedono in luoghi ai quali la tabella annessa alla legge sul notariato 25 luglio 1875 non assegna alcun notaro o ne assegna un numero minore di quello stabilito dalla legge anteriore, possono senz'altro chiedere di essere confermati nella residenza in cui sono.

21. Notari attuali. — Legge anteriore. — Non obbligo di residenza. — Residenza di fatto. — Conferma. — Scelta di nuova residenza.

E così pure i notari, i quali giusta le leggi anteriori non aveano l'obbligo della residenza, ma che difatti se aveano stabilita una, possono dichiarare ed ottenere di essere confermati nel luogo in cui risiedevano nel momento dell'attuazione della nuova legge, quantunque questo non sia fra quelli stabiliti dalla suindicata tabella, o sia uno di quelli ai quali venne assegnato un numero minore di notari. Qualora essi non si limitassero a chiedere la loro conferma nella sede attuale, ma volessero sceglierne un altra, questa deve essere fra quelle stabilite dalla tabella a norma dell'articolo 138, 1, capoverso della legge.

22. Concorso. — Posti vacanti. — Numero stabilito dalla tabella.

Non può farsi luogo al concorso a norma del disposto dagli articoli 10 e 11 della legge notarile fino a che in un distretto non si rendano vacanti due posti giusta il numero stabilito dal R. decreto 28 novembre 1873, num. 2803 (serie 2.ª); quand'anche, per effetto della dichiarazione di residenza fatta dai notari, abbia a rimanere scoperto qualche posto assegnato dalla tabella di cui nel succitato decreto.

23. Cancelliere giudiziario. — Qualità di notaro. — Condizioni volute dall'articolo 278. — Legge organica giudiziaria. — Elezione di residenza.

Qualora un cancelliere giudiziario abbia anche la qualità di notaro e si trovi nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge organica giudiziaria, deve lo stesso comprendersi nel novero dei notari esercenti nel distretto per tutti gli effetti della residenza per quello specialmente contemplato dall'ultimo capoverso dell'art. 135 della nuova legge sul notariato. Deve perciò il cancelliere giudiziario che sia anche notaro, nella dimanda di conferma eleggere la sua residenza nel luogo in cui si trovava al momento dell'attuazione della nuova legge succitata.

24. Diritti d'archivio nelle provincie meridionali. — Legge anteriore. — Legge vigente.

Fu fatto il quesito se con l'attivazione della legge sul notariato del 25 luglio 1875, num. 2785 sia cessato nei ricevitori del registro delle provincie meridionali l'obbligo di riscuotere, nell'eseguire la registrazione degli atti notarili, anche i diritti d'archivio, giusta le prescrizioni della legge del 23 novembre 1819 e del decreto e regolamento del 4 ottobre 1831.

A tale quesito si risponde che coll'articolo 155 della nuova legge sul notariato entrata in attivazione col 1 gennaio 1876 è stata abrogata, tra le altre leggi notarili, anco' quella vigente nelle Due Sicilie del 24 novembre 1819, dalla quale erano stabiliti i diritti d'archivio indicati nel quesito. Le tasse ed i diritti istituiti in detta nuova legge non sono devoluti alle casse dello Stato, come emerge dall'art. 104 della legge stessa e dall'art. 158 del relativo regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1875, num. 2840. Non cade dubbio perciò che i ricevitori delle provincie suindicate debbono astenersi dalla percezione dei diritti d'archivio per tutti gli atti stipulati dopo il 31 dicembre 1875. — (Decisione del ministero delle finanze, 13 gennaio 1876, num. 7711-711, div. 3).

25. Registro. — Trasferimenti d'immobili a titolo oneroso; moderazione della tassa.

Quesito. — Qualora entro il biennio da un contratto di permuta debitamente registrato, gl'immobili che ne formarono oggetto, siano venduti dall'uno o dall'altro permutante, si domanda se sia applicabile all'intiero prezzo di ciascuna di queste vendite la tassa eccezionale di cui all'articolo 1, alinea, della legge 23 maggio 1875, numero 2511, serie 2.

Risoluzione. — Posto che nei suespressi termini, i trasferimenti a titolo oneroso

verificatisi nel biennio si riferiscano esclusivamente agli stessi immobili, e la permuta si trovi in regola colla legge di registro, deve riconoscersi applicabile, senza restrizioni a riguardo di ognuna delle vendite degli immobili già permutati, la moderazione della tassa.

Nè varrebbe l'opporre che sulla permuta fu esatta una sola tassa proporzionale ragguagliata all'immobile o agli immobili di maggior valore, dacchè i trasferimenti avvenuti colla permuta essendo in necessaria connessione fra loro, furono regolarmente imposti. — (Risoluzione del ministero delle finanze, 11 gennaio 1876, n. 5411-571, div. 3).

D. M. — Regolamento pel prestito dei libri nelle biblioteche governative del regno.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876 –

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 84 del regolamento per le biblioteche governative del regno, approvato col regio decreto 20 gennaio 1876, n. 2974 (serie 2.a),

Decreta:

È approvato il regolamento per il prestito dei libri nelle biblioteche governative del regno annesso al presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1876.

R. BONGHI.

Regolamento pel prestito dei libri nelle biblioteche governative del regno.

Capo I. – *Dei libri che possono essere dati e delle persone che possono prenderli in prestito.*

Art. 1. Il prestito dei libri nelle biblioteche governative, inteso unicamente ad agevolare e promuovere gli studi, è soggetto alle cautele necessarie alla conservazione della suppellettile letteraria e all'obbligo di soddisfare ai bisogni delle sale di studio e di lettura in biblioteca.

Art. 2. Il prefetto o bibliotecario non ha facoltà di dare in prestito:

I manoscritti;

I cimelii;

Le edizioni del secolo XV;

Le edizioni molto rare;

Le opere con invio autografo di uomini illustri o con postille importanti;

I libri stampati su pergamena;

Le opere con tavole di molto valore e il cui pregio principale stia nelle incisioni;

Le opere di gran prezzo o quelle di moltissimi volumi;

I portolani, le carte geografiche e gli atlanti;

Le opere rilegate sontuosamente o altrimenti preziose.

Art. 3. È vietato dare in prestito i giornali politici, i compendi e i libri in uso

nelle scuole, i romanzi, le commedie e altri libri di mero passatempo, eccetto il caso che il richiedente provi che questi libri gli sono necessari ad un determinato studio scientifico o letterario.

È vietato altresì il prestito dei libri non ancora registrati nel catalogo alfabetico, o non ancora rilegati, come pure di quelli di recentissima pubblicazione.

Art. 4. Non possono essere date in prestito le enciclopedie, i dizionari, i vocabolari e altresì le raccolte poligrafiche, quando sieno di gran costo e non ne esista altro esemplare in biblioteca.

Art. 5. Sono temporaneamente esclusi dal prestito tutti i libri che occorrono alle sale di studio e di lettura della biblioteca, ed ai lavori che gl'impiegati di questa debbono fare per ragione d'ufficio.

Art. 6. Alle Direzioni di gallerie, di musei di antichità, di scienze naturali, ecc., dipendenti dal Governo, i prefetti o bibliotecari, richiesti con lettera ufficiale dal direttore, potranno prestare le opere con tavole di molto valore, necessarie allo studio o al riordinamento delle collezioni esistenti nella città, dove ha sede la biblioteca.

Art. 7. Se in una biblioteca governativa mancasse un'opera necessaria ad uno studioso, compresa fra quelle che possono essere date a prestito, il prefetto o bibliotecario potrà ufficialmente richiederla ad un'altra biblioteca governativa, la quale, se l'opera non è in quel tempo studiata, è autorizzata a mandarla raccomandata al prefetto, o bibliotecario che ne ha fatto richiesta.

L'opera si considera come prestata alla biblioteca richiedente, e il prefetto o bibliotecario di questa la darà in lettura, o nella sala di studio, o a domicilio sotto la responsabilità propria.

Le spese necessarie per l'andata e il ritorno del libro spettano alla persona che l'ha chiesto.

Art. 8. Il prefetto, o bibliotecario, potrà dare libri a prestito agli uffici governativi, per i quali sarà dimandata tale facoltà dal ministero da cui dipendono, e che hanno la loro sede nella città dov'è la biblioteca, quando la richiesta sia fatta con lettera ufficiale e il libro serva ai bisogni dell'ufficio stesso.

Art. 9. Potranno avere libri a domicilio le seguenti persone dimoranti nella città dov'è la biblioteca:

I Ministri di Stato, segretari generali, senatori e deputati al Parlamento nazionale;

I vescovi, vicari generali e rettori di seminari;

I rabbini e pastori di chiese riconosciute dallo Stato;

I direttori generali;

I presidenti e consiglieri, segretario generale, referendari e segretari di sezione del Consiglio di Stato;

I presidenti, consiglieri, procuratore generale, ragionieri della Corte dei conti;

I presidenti e consiglieri, procuratore generale, sostituti procuratori generali delle Corti di cassazione;

Gli ispettori generali, capidivisione, ispettori centrali e capisezione dei Ministeri e della Corte dei conti;

Il vicepresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gl'ispettori del genio civile, gl'ispettori capi dei telegrafi, gl'ingegneri capi del genio civile, gl'ispettori generali centrali delle carceri;

I prefetti di provincia;

I presidenti e consiglieri delle Corti d'appello e presidenti di tribunale;

I procuratori generali, i sostituti procuratori generali e i procuratori del Re;

Gl'intendenti di finanza;

I generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori dell'esercito e della marina e gl'impiegati dell'Amministrazione della guerra, agguagliati per rango e grado ad ufficiali superiori o generali;

I professori delle scuole superiori governative militari e navali;

I membri ordinari delle RR. Accademie ed Istituti di belle arti e di scienze;

I presidenti delle Società di storia patria;

I professori ordinari, straordinari e supplenti nelle RR. Università o Istituti di studi superiori governativi;

I provveditori agli studi, presidi e professori ordinarii dei reali Licei, delle RR. Accademie di belle arti, Istituti musicali e Istituti minerari, forestali e tecnici governativi;

I direttori di ginnasi e di scuole normali, e presidi di Istituti di marina mercantile e di scuole nautiche;

I direttori di musei, di gallerie e di osservatorii appartenenti al Governo, e di stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

I sopraintendenti e direttori di Archivi di Stato;

I prefetti, bibliotecari e vicebibliotecari delle biblioteche governative;

Art. 10. Il prefetto, o bibliotecario, potrà inoltre dare in prestito libri a persone di molta reputazione letteraria o scientifica sotto la propria responsabilità.

Capo II. — *Dei prestiti con malleveria.*

Art. 11. Alle persone non comprese nelle precedenti categorie non potranno essere prestati libri senza uno speciale permesso del Ministro della Pubblica Istruzione o senza una malleveria.

Art. 12. La malleveria (Mod. *A*) è di due specie:

a) Per una determinata opera e per due mesi;

b) Per le opere date a prestito durante uno spazio di tempo determinato.

In nessun caso il tempo può essere maggiore di un anno.

Art. 13. Il deposito in denaro in luogo della malleveria è rigorosamente vietato.

Art. 14. Per le persone che abitano nella città dove ha sede la biblioteca, possono prestare malleveria:

I Ministri di Stato e i segretari generali e direttori generali;

I prefetti di provincia;

I presidenti e consiglieri delle Corti di appello e presidenti dei tribunali;

I procuratori generali, sostituti procuratori generali e i procuratori del Re;

I presidenti e consiglieri, segretario generale, referendari e segretari di sezione del Consiglio di Stato;

I presidenti, consiglieri, procuratore generale, ragionieri della Corte dei conti;

I presidenti, consiglieri, procuratore generale, sostituti procuratori generali delle Corti di cassazione;

Gl'ispettori generali e centrali;

Gl'ispettori del Genio civile, gl'ispettori capi dei telegrafi, gl'ispettori generali centrali delle carceri;

I provveditori agli studi;

I sopraintendenti e direttori di archivi di Stato.

Art. 15. Le persone qui sopra ricordate non possono prestare più di cinque malleverie ad un tempo.

Art. 16. I professori delle RR. Università e degli Istituti e scuole superiori solo possono prestare malleveria per gli studenti regolarmente inscritti ai loro corsi (Mod. D).

Il professore dovrà indicare alla segreteria dell'università, e dell'istituto superiore, i nomi degli studenti dei quali egli si è reso mallevadore presso una biblioteca.

La segreteria non potrà rilasciare a questi studenti alcun attestato, se prima non presentano un certificato del bibliotecario dal quale resulti di aver essi adempiuto a tutti i loro obblighi verso la biblioteca.

I soli professori possono prestare malleveria per gli studenti.

Art. 17. I capidivisione de' pubblici Ministeri e gl' intendenti di finanza, gl' ingegneri capi dell' ufficio del Genio civile, i direttori di archivi di Stato, di gallerie, di musei, d'osservatorii governativi e di stazioni sperimentali, i presidi dei licei, ginnasi e istituti simili nelle provincie potranno prestare malleveria unicamente per gl' impiegati da loro dipendenti.

Art. 18. I generali dell'esercito e della R. Marina, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori possono rendersi mallevadori degli ufficiali a loro sottoposti con espressa dichiarazione che l'ufficiale che desidera valersi dei prestiti, è di presidio nella città dove è la biblioteca o vi è comandato.

Art. 19. I vescovi e i vicari generali possono dare malleveria per i sacerdoti della loro diocesi, i rettori dei seminari per i professori che insegnano in questi e per gli studenti delle classi teologiche.

Art. 20. Il prefetto della biblioteca, o il bibliotecario, può prestare malleveria per gl' impiegati da lui dipendenti, e per le persone indicate nell'articolo 10.

Art. 21. La malleveria dovrà essere estesa in iscritto (Mod. A), portare la data, indicare esattamente la persona per la quale viene rilasciata, specificare se è data per una sola opera o per un tempo determinato, esser firmata col nome, cognome e domicilio della persona che presta malleveria e che dichiara esplicitamente di conoscere ed assumersi gli obblighi contenuti nel presente decreto.

Delle malleverie è tenuto nella biblioteca particolare registro (Mod. B).

Capo III. — *Delle garanzie del prestito e della restituzione.*

Art. 22. Quelli i quali possono prendere libri a prestito ne fanno dimanda con una scheda manoscritta (Mod. E).

Su questa stessa scheda l'impiegato della biblioteca, a ciò deputato, nota in presenza del richiedente il sesto, il numero dei volumi, la qualità della legatura e lo stato del libro, e il tempo dentro il quale la restituzione di esso debba essere fatta. La scheda è controsegnata dal nome dell'impiegato.

Art. 23. Sulla porta di ogni biblioteca sarà affisso un annunzio in cui sieno indicate le ore nelle quali la richiesta del prestito deve essere fatta, e quelle nelle quali il libro deve essere preso.

La scheda di richiesta, fornita di tutte le indicazioni indicate nell'articolo 23, tien luogo di ricevuta.

Le schede di richiesta, fornite delle sole indicazioni che devono esservi apposte dal richiedente, possono essere anco mandate per la posta o gettate in una cassetta, che a questo fine il prefetto, o bibliotecario, avrà cura di far collocare in luogo visibile. Re-

stano annullate quelle per le quali il richiedente non si sia presentato a ritirare il libro nella giornata.

Art. 24. Il richiedente dovrà diligentemente esaminare l'opera che gli viene consegnata, e, trovandovi mancanze o guasti, inviterà l'impiegato a notarli sulla scheda.

Al momento della restituzione dell'opera egli è responsabile di tutte le mancanze o guasti che venissero verificati e non fossero indicati nella ricevuta.

Art. 25. Su di una ricevuta dovrà essere scritto il titolo di una sola opera.

Non è permesso farvi cancellature, aggiunte o altre variazioni, eccettuate quelle riguardanti il domicilio del richiedente, neanche col consenso e alla presenza della persona che riceve o ha ricevuto il libro.

Art. 26. Coloro i quali hanno diritto al prestito dei libri potranno contemporaneamente ottenere in lettura a domicilio tre opere.

Coloro invece che prendono in prestito i libri con malleveria non potranno ottenere a domicilio contemporaneamente più di due opere.

Art. 27. Delle opere suddivise in più volumi, non si potranno dare contemporaneamente ad una sola persona più di tre volumi, i quali contano per un'opera.

Art. 28. Se gli impiegati della biblioteca non conoscono quello che diede libri a domicilio, hanno il diritto ed il dovere di pretendere che gli sia loro presentato da persone da essi conosciute.

Similmente se essi non conoscono la persona o la firma di chi ha prestato malleveria, hanno il diritto ed il dovere di accertarsene.

Art. 29. Chi riceve i libri con malleveria non potrà ritenerli per un tempo maggiore di due mesi.

Chi ha personalmente diritto al prestito potrà ritenere i libri fino al momento della generale restituzione, in fin di semestre (art. 31).

Art. 30. Dei libri prestati a domicilio è tenuto dalla biblioteca particolare registro (Mod. C).

Il prefetto, o bibliotecario, ha sempre diritto di chiedere l'immediata restituzione delle opere prestate, quando il servizio della biblioteca lo esiga.

Chi non restituisce immediatamente l'opera richiestagli dal prefetto o bibliotecario, potrà per questa sola ragione perdere il diritto di aver libri a domicilio.

Art. 31. Nella prima metà di febbraio e nella seconda metà di luglio tutte le opere date in prestito a domicilio devono essere effettivamente restituite alla biblioteca. Non basta il sostituire alla vecchia ricevuta una nuova.

Nelle due quindicine accennate non si prestano libri.

Art. 32. Chi restituisce un'opera avuta in prestito dalla biblioteca dovrà ritirare la relativa ricevuta.

Finchè questa rimane in biblioteca, l'opera è presunta non ancora restituita, e ne risponde quegli il quale l'ha ottenuta in prestito.

Art. 33. Alle persone cui si son dati libri a domicilio è rigorosamente vietato di prestarli ad altri.

Trasgredendo questo divieto, esse perdono il diritto del prestito.

Art. 34. Chi danneggia o perde un'opera avuta in prestito, o non obbedisce all'intimazione di restituirla, dovrà pagarne il prezzo.

Art. 35. Per le opere date in prestito con malleveria è in primo luogo responsabile la persona che le ha ricevute; occorrendo, la persona che ha dato malleveria.

Il prezzo che, ne' casi previsti dall'articolo precedente, dovrà esser pagato dall'una

o dall'altra, e il tempo nel quale il pagamento deve esserne fatto, è determinato dal prefetto o bibliotecario.

Art. 36. Se rimane infruttuosa l'intimazione, di cui è cenno agli articoli 31 e 35, o i libri non sono restituiti in tempo debito, il prefetto o bibliotecario ha l'obbligo di darne sollecitamente avviso alla persona che ha prestata la malleveria, affinchè quella possa provvedere al ricupero dell'opera, o a pagarne il valore se danneggiata o perduta.

Se però questo avviso non è stato dato nei tre mesi successivi al giorno in cui è scaduta la malleveria, la biblioteca ha perduto ogni diritto di rivolgersi contro il mallevadore. Dell'indugio nel dare l'avviso è responsabile il prefetto o bibliotecario.

Art. 37. Quando tutte le opere date in prestito mediante una malleveria sono state restituite, e anche prima che sia del tutto trascorso il tempo chi l'ha rilasciata ha il diritto di revocarla e farsi restituire il relativo documento.

Art. 38. Chi non osserva esattamente le condizioni che regolano il prestito dei libri delle biblioteche governative, o non conserva colla massima cura e diligenza l'opera prestata, o costringe il prefetto, o bibliotecario, a rivolgersi ai Ministeri onde l'impiegato dipende, o ai tribunali per essere rimborsato dei danni che la biblioteca ha sofferto, perde per sempre il diritto al prestito.

Art. 39. Le persone che hanno ricevuto libri mediante malleveria ed hanno costretto la Direzione della biblioteca a rivolgersi, per ottenerne la restituzione, a chi l'ha data non potranno per due anni ottenere dalla biblioteca altri libri in prestito.

Art. 40. Chi si assenta per più settimane dalla città dove è la biblioteca da cui ha ricevuto libri in prestito senza prima restituirli, o senza avere ricevuto dal prefetto o bibliotecario il permesso di portarli seco, perde, per il semestre in corso e per quello che succede al suo ritorno, il diritto di aver libri a domicilio.

Il permesso di cui al paragrafo precedente non si può accordare se non quando si tratta di un'assenza per villeggiatura o altra ragione nei dintorni della città.

Art. 41. Tutti gl'impiegati delle biblioteche governative, nessuno escluso, per aver libri a prestito, devono assoggettarsi e conformarsi a tutte le prescrizioni del presente decreto.

Capo IV. — *Del prestito dei manoscritti e delle opere rare.*

Art. 42. I manoscritti e le opere designate all'articolo 2 si concedono in prestito solamente dal Ministro, sentito il prefetto, o bibliotecario, sul pregio e sullo stato del manoscritto od opera richiesta.

Le domande possono essere presentate al prefetto, o bibliotecario, perchè le invii al Ministero.

Chi richiede un manoscritto deve indicare se egli intenda pubblicarlo per intiero o in estratto; ed è soggetto all'obbligo d'inviare in dono alla biblioteca due esemplari della pubblicazione nella quale il manoscritto è in parte o per intiero riprodotto.

Art. 43. Il tempo della durata del prestito dei manoscritti è determinato dal Ministro secondo i casi.

Art. 44. Per i libri, o manoscritti, richiesti in prestito da paesi stranieri la domanda dev'essere indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione dal rappresentante diplomatico dello Stato a cui appartiene il richiedente, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri. Il prestito dei manoscritti è soggetto alle disposizioni ricordate dagli art. 43 e 44.

Il rappresentante diplomatico si rende mallevadore della buona conservazione e della puntuale restituzione dell'opera o manoscritto dato ad imprestito.

Art. 45. Il presente regolamento andrà in vigore col 1.° maggio di quest'anno. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

(Seguono i moduli A, B, C, D, E).

R. D. n. 3022. — Modificazioni al ruolo normale degli impiegati della biblioteca Brancacciana di Napoli.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 21 gennaio 1869, n. 4822, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati della biblioteca Brancacciana di Napoli; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stipendio annuo del bibliotecario della biblioteca Brancacciana di Napoli è ridotto da lire duemila a lire mille.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3025. — Distacco di frazioni dal comune di Montaione unite a quello di Castelfiorentino.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - veduta la domanda della maggioranza degli elettori delle frazioni di Castelnuovo e Coiano per la separazione di esse dal comune di Montaione e per la loro aggregazione a quello di Castelfiorentino; - vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Castelfiorentino, in data 30 giugno 1874 e del consiglio comunale di Montaione, in data 29 aprile e 4 agosto 1874 e 8 marzo 1875; - veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Firenze, in data primo marzo 1875; - udito il parere del consiglio di Stato; - visto l'art. 15, § 2 della legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, numero 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo settembre 1876 le frazioni di Castelnuovo e Coiano sono distaccate dal comune di Montaione e unite a quello di Castelfiorentino, con obbligo però a quest'ultimo comune di concorrere all'estinzione delle passività contratte da quello di Montaione, nella proporzione che sarà riconosciuta giusta, sentiti i consigli dei due comuni.

I confini dei comuni di Montaione e Castelfiorentino sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione di territorio risultante dalla pianta topografica redatta dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della provincia di Firenze, in data 27 gennaio 1875, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Montaione e Castelfiorentino, a cui si procederà non più tardi del mese di agosto 1876, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 3020. — *Contabilità delle spese del comune di Cornigliano.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - veduta la domanda della maggioranza degli elettori della frazione di Coronata per la separazione delle spese comunali obbligatorie indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge comunale da quelle del rimanente del comune di Cornigliano; - viste le deliberazioni del consiglio comunale di Cornigliano, in data 3 maggio, 1.° agosto e 28 ottobre 1875; - visto l'art. 16 della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612; - abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione di Coronata è autorizzata a tenere separate le spese comunali obbligatorie indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge comunale da quelle del rimanente del comune di Cornigliano, a contare dal 1.° gennaio 1877.

I limiti territoriali della frazione di Coronata rimangono determinati dalla linea segnata con tinta verde nella pianta planimetrica redatta dal geometra Angelo Profumo, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 2990. — Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Catania.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 24 luglio 1873, n. 1506 (serie 2.ª), col quale furono approvati diversi ruoli normali di biblioteche governative, tra cui quello della biblioteca universitaria di Catania; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Catania è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di L. 1,200.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3002. — Soppressione di un posto nella biblioteca Riccardiana di Firenze.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nella biblioteca Riccardiana di Firenze è soppresso il posto di secondo custode collo stipendio annuo di lire seicentoquattro e centesimi ottanta.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3029. — Instituzione in Roma di una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876 concernente le commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Roma una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal municipio, due dalla provincia e quattro da Noi, oltre

il prefetto della provincia, che ne sarà il presidente, il quale sceglierà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 2. Detta commissione avrà le facoltà e incumbenze descritte nel citato Nostro decreto del 5 marzo 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2999. — *Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Cagliari.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo della biblioteca universitaria di Cagliari è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di lire 1200.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbrajo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3001. — *Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Pisa.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Pisa è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di lire 1200.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3030. — *Posti gratuiti per i figli degli insegnanti nel Collegio convitto* Principe di Napoli *in Assisi.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 20 dicembre 1874, col quale furono istituiti dei posti gratuiti nel Collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi per i figli degli insegnanti; – veduto l'altro decreto Nostro del 18 febbraio 1875, col quale il detto Collegio fu eretto ad ente morale e dichiarato pubblico Istituto educativo dipendente dal ministero della pubblica istruzione; – considerando come rispetto alle poco prospere condizioni economiche dei pubblici insegnanti, massime degli insegnanti elementari, e rispetto al numero delle domande fatte, i posti gratuiti istituiti a carico del bilancio dello Stato sono ancora pochi; – considerando d'altra parte come il modo migliore per rendere veramente profittevole alle povere famiglie di quei benemeriti ufficiali pubblici la somma che è stata raccolta dalle volontarie offerte degli insegnanti e degli alunni delle scuole mezzane e delle elementari del regno sia appunto quello di volgerne la rendita al fine pratico ond'è stato fondato l'Istituto; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sul capitolo 25 del bilancio passivo del ministero della pubblica istruzione saranno vincolate d'anno in anno lire duemilacinquecento (L. 2500) per altri cinque posti che verranno goduti nel Collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi da figliuoli di pubblici insegnanti.

Art. 2. Un altro posto gratuito, che sarà intitolato *Carità dei fanciulli*, è pure istituito a carico dell'Amministrazione del detto Collegio sulla rendita della somma stata raccolta dalle offerte volontarie degli alunni delle scuole pubbliche e dei loro maestri.

Art. 3. I sei posti gratuiti, di cui negli articoli precedenti, verranno direttamente conferiti dal ministro per la pubblica istruzione, al quale perciò vorranno essere volte le domande.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3031. — *Norme per essere ammessi a far parte della scuola italiana di Archeologia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 28 marzo 1875, n. 2440 (serie 2.ª), col quale fu istituita la scuola italiana di archeologia; – considerando che,

per richiamare in onore gli studi archeologici, per ottenere un numero di persone idonee a dirigere scientificamente i musei e gli scavi, e per procurare alle Facoltà universitarie professori versati nello studio dei monumenti, occorre determinare senza indugio le norme che debbono regolare la detta scuola; - sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli studenti delle Facoltà di lettere e filosofia, i quali abbiano conseguita la laurea dottorale in una delle università del regno, e durante gli ultimi due anni del loro corso universitario siensi inscritti alla scuola di magistero, di letteratura classica e di storia e geografia, saranno ammessi a far parte della scuola italiana d'archeologia, quante volte, non più tardi di due anni dal conseguimento del diploma, riescano a superare un concorso scritto ed orale, che sarà tenuto a tal fine durante le vacanze dell'anno scolastico.

Art. 2. Il concorso avrà luogo in Roma innanzi ad una speciale commissione, e verserà sopra argomenti di epigrafia, numismatica ed antichità figurata. È però data facoltà ai concorrenti di scegliere una delle suindicate materie per soggetto del proprio esame.

Art. 3. Gli alunni della scuola d'archeologia sono obbligati a compiere lo studio di perfezionamento in quella disciplina a cui si sono dedicati nel corso di tre anni, rimanendo il primo anno in Pompei, il secondo in Roma ed il terzo in Atene.

Art. 4. In fine di ogni anno essi faranno pervenire alla direzione centrale dei musei e scavi un lavoro speciale sulle materie per cui sono stati approvati nel concorso, e durante l'anno terranno informata mensilmente la direzione stessa di tutte le scoperte archeologiche avvenute per gli scavi fatti nei luoghi di loro residenza. Tali relazioni saranno comunicate alla regia Accademia dei Lincei.

Art. 5. Gli alunni, dimorando in Pompei, dipenderanno dal direttore del museo nazionale di Napoli; in Roma dal direttore generale dei musei e scavi; ed in Atene saranno sotto il patrocinio del ministero degli affari esteri, rappresentato dalla Nostra Legazione in Grecia.

Art. 6. A ciascun alunno, secondo i posti fissati nel bilancio annuale del ministero di pubblica istruzione, oltre il viaggio e l'alloggio, o un'indennità corrispondente, sarà dato il sussidio di annue lire milleottocento (L. 1,800), pagabili a rate mensili nel luogo destinato alla loro dimora.

Art. 7. La somma necessaria al pagamento dei menzionati sussidi sarà prelevata dal capitolo 17 del bilancio del ministero di pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI. - VISCONTI-VENOSTA.

R. D. n. 3019. — ***Ferma dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 10 della legge 10 marzo 1865, n. 2248, allegato *B*, sulla sicurezza pubblica; - veduto il Nostro decreto 1.° novembre 1872, n. 1081 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai graduati ed alle guardie di pubblica sicurezza che al compimento della loro ferma di sei anni, sia la prima od altra, vengono ammessi a rinnovarla immediatamente per altri sei anni, al termine di questa verrà pagato un premio di ringaggio di lire 200, oltre quello di ingaggio di pari somma stabilito con il Nostro decreto 1.° novembre 1872.

Art. 2. Il graduato o la guardia che prima di compiere la rinnovata ferma viene licenziata per ferite o lesioni riportate in dipendenza del servizio, avrà diritto al premio di ringaggio in proporzione al tempo maturato sulla ferma in corso. Nella stessa proporzione compete il premio di ringaggio agli eredi del graduato o guardia morta per causa diretta del servizio.

Non compete alcuna parte del premio di ringaggio al graduato o guardia che viene per qualsiasi altra causa a cessare dal servizio prima del compimento della rinnovata ferma.

Art. 3. Il presente decreto avrà effetto dal 1.° aprile di quest'anno. — I graduati e le guardie che a tale data si trovano in servizio per rinnovazione di ferma, al compimento della medesima avranno diritto al premio di ringaggio in proporzione al tempo trascorso dal 1.° aprile predetto sino alla scadenza della loro ferma.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 26 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 3023. — *Derivazioni d' acqua da fiumi e torrenti del pubblico demanio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del demanio dello Stato e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande e dalle quali

risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - visto il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alle ditte di commercio ed al comune indicati nell' annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3028. — Norme per le commissioni consultive conservatrici dei monumenti d'arte e d'antichità.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032, riguardante le commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte da nominarsi nelle provincie del regno; - visto il Nostro decreto 28 marzo 1875, n. 2440 (serie 2ª), che istituisce una direzione centrale degli scavi e dei musei; - visto come sia necessario coordinare l'istituzione delle commissioni conservatrici con quella degl'ispettori, di cui è parola all'articolo 4.° del decreto 28 maggio 1875; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in ciascuna provincia una commissione consultiva conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità.

Art. 2. Le commissioni conservatrici dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità hanno l'ufficio di sopravvegliare affinchè i monumenti esistenti nella rispettiva provincia, di proprietà privata, provinciale o comunale, ed anche governativa, quando a questi non sopraintenda una speciale amministrazione, non deteriorino, e di proporre ai proprietari e alle Autorità competenti i mezzi necessari ad impedire codesto deterioramento, dando di ogni provvedimento suggerito da esse, od anche imposto, ove le leggi speciali lo permettano, partecipazione al ministero d'istruzione pubblica. — Esse cureranno altresì che gli oggetti appartenenti ai privati non siano estratti dallo Stato se prima il proprietario non ne ha, ove le leggi speciali lo esigono, ottenuta la licenza dal governo, e quelli posseduti da enti morali non siano venduti o altrimenti alienati senza l'autorizzazione ri-

chiesta dalle leggi. — Di più provvederanno che gli oggetti d'arte recentemente scoperti, o già conosciuti, siano racoolti nei musei provinciali o comunali, usando a ciò dei fondi che le provincie o i comuni votino a questo fine o siano forniti dallo Stato.

Art. 3. La Commissione si compone di quattro o di otto membri, secondo determina il decreto di sua istituzione, e di un ispettore. È presieduta dal prefetto, ed un impjegato della prefettura compie l' ufficio di segretario.

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia ed in ogni altra città o distretto di questa, dove occorra, è nominato un ispettore per decreto regio. — La circoscrizione dell'ispettorato è determinata volta per volta nel decreto di nomina dell' ispettore.

Art. 5. L'ispettore del capoluogo della provincia fa parte della commissione. — Gli altri ispettori della provincia riferiscono a lui ciò che credono dover sottoporre all'esame e al giudizio della commissione.

Art. 6. I membri della commissione sono nominati metà per decreto regio e metà dal consiglio provinciale. — Nelle provincie, nelle quali la commissione si comporrà di otto membri, il consiglio provinciale nominerà due membri di essa, e il consiglio comunale del capoluogo altri due. — L'ufficio, così dei commissari, come dell'ispettore è gratuito.

Art. 7. L'ispettore del capoluogo di provincia, oltre all'ufficio di riferire nel seno della commissione consultiva, e gli ispettori delle altre circoscrizioni, oltre al corrispondere con quello del capoluogo, conforme all'art. 5, adempiranno a tutte le incumbenze che saranno loro affidate rispetto ai monumenti e agli scavi dal ministero, e potranno corrispondere direttamente con questo.

Art. 8. Le adunanze della commissione si terranno una volta ogni due mesi alla prefettura, per invito del prefetto presidente. — Il prefetto può convocare la commissione straordinariamente. Un membro di quella o l'ispettore può richiederne la convocazione.

Art. 9. L'iniziativa delle proposte nel seno della commissione appartiene così a ciascun membro di questa, come all'ispettore.

Art. 10. Di ciascuna tornata della commissione è mandato il processo verbale al ministero in copia. L'originale è custodito negli archivi della prefettura.

Art. 11. Le commissioni consultive avranno cura di compilare e trasmettere al ministero un esatto inventario di tutti i monumenti ed oggetti d'arte esistenti nella rispettiva provincia. — Le norme dell'inventario, ove non sia già fatto, o sia a rifare, saranno stabilite con ordinanze ministeriali.

Art. 12. Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BONGHI.

R. D. n. 3032. — *Stipendio del prefetto della biblioteca nazionale di Milano.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 24 luglio 1873, n. 1506 (serie 2.a), col quale, tra altri, fu approvato il ruolo normale della biblioteca nazionale di Milano; - veduto che al prefetto della detta biblioteca è assegnato lo stipendio annuo di lire 5000, oltre l'alloggio; - veduta la necessità di rendere uniformi i provvedimenti sulle biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Lo stipendio annuo del prefetto della biblioteca nazionale di Milano è mantenuto in annue lire cinquemila, ma senza l'alloggio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3033. — *Regia scuola di disegno per gli operai di Reggio nell'Emilia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La regia scuola di belle arti di Reggio nell'Emilia è convertita in regia scuola di disegno per gli operai.

Art. 2. Gl'insegnamenti che si daranno nella predetta scuola sono i seguenti: *a*) elementi di geometria applicata ai mestieri; - *b*) disegno costruttivo applicato ai lavori di falegname, di muratore, di scarpellino, ecc.; *c*) disegno ornamentale a mano libera, applicato alle anzidette professioni; - *d*) disegno elementare architettonico; - *e*) disegno elementare di figura; - *f*) Plastica nelle sue diverse applicazioni.

Art. I corsi si compiono di regola in quattro anni e vi saranno ammessi coloro che abbiano compiuto il corso elementare superiore, oppure superino un esame sulle principali materie del corso medesimo.

Art. 4. La spesa annua a carico del governo sarà pel personale insegnante di L. 7100 (settemilacento) e pel materiale scientifico di L. 1000 (mille).

Art. 5. Al locale per uso della scuola, al materiale non scientifico e al custode provvederà il comune di Reggio d'Emilia.

Art. 6. A cura e spese del comune stesso potranno essere annesse alla

scuola officine per esercizio degli alunni nei lavori di scalpellino, stipettaio, intagliatore in legno, ecc.

Art. 7. La scuola sarà governata da un consiglio composto di un delegato del consiglio scolastico provinciale, che ne sarà il presidente, da un delegato del comune e dal direttore della scuola.

Art. 8. Il consiglio direttivo formerà il regolamento della scuola che dovrà essere approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 10 gennaio 1876. — Tasse scolastiche per gli esami d'ammissione e per le iscrizioni ai corsi delle scuole e degl' istituti nautici, e delle scuole speciali di costruzione navale.

La legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato *K*, nel determinare la misura delle tasse di ammissione, d'iscrizione annua e di licenza relativamente agl' istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, non ha fatto espressa menzione delle scuole e degl' istituti d'insegnamento nautico; ora essendosi verificata una disparità di trattamento nella applicazione delle dette tasse per quanto riguarda gl' indicati istituti e scuole di insegnamento nautico, questa direzione generale, d'accordo col ministero di agricoltura, industria e commercio, stima opportuno di pubblicare le seguenti avvertenze onde servano alla uniforme applicazione delle tasse medesime:

1. L'articolo 17 dell'allegato *I* alla legge 11 agosto 1870, num. 5784, stabilisce una tassa speciale per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile; e questa tassa tiene luogo della tassa di licenza giusta la espressa dichiarazione fatta nell' ultima parte dell' articolo medesimo.

2. Gl' istituti e le scuole nautiche, del pari che le scuole speciali di macchine a vapore, debbono considerarsi dello stesso ordine che le scuole tecniche, vale a dire come istituti d'istruzione tecnica di primo grado a' sensi degli articoli 272, 273 e 279 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; e ciò perchè tanto alle scuole tecniche quanto agli istituti ed alle scuole di nautica, nonchè alle scuole speciali di macchine a vapore si accede dalla quarta classe delle scuole elementari. Conseguentemente le tasse per l'ammissione e per la iscrizione ai corsi degli istituti e delle scuole di nautica e di quelle speciali per le macchine a vapore debbono essere di L. 5 per la ammissione e di L. 10 per la iscrizione, come trovasi determinato quanto alle scuole tecniche nell' ultima parte dell'allegato *K* sopra citato.

3. Al contrario le scuole speciali di costruzione navale debbono intendersi pareggiate agli istituti tecnici perchè alle medesime si accede dopo aver compiuto i corsi delle scuole tecniche. Le tasse dunque per l'ammissione e la iscrizione ai corsi delle scuole speciali di costruzione navale debbono corrispondersi nella misura stabilita per gli istituti tecnici nella prima parte dell' articolo 2 dell'allegato *K* sopra ricordato, vale a dire in L. 40 per l'ammissione e in L. 60 per l' iscrizione annua.

R. D. n. 3024. — Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Regi decreti 14 giugno 1863, 4 luglio 1867, 8 novembre 1868, 8 ottobre 1870, 23 febbraio 1873, 7 agosto 1874, 17 dicembre 1874, 19 marzo 1874, 28 marzo 1875, relativi all'armamento delle navi dello Stato;

Visti i regi decreti 13 ottobre 1869 e 31 gennaio 1870, relativi al trattamento tavola spettante all'estero;

Visti i Regi decreti 2 aprile 1873 e 1.° novembre 1875, riguardanti la Scuola d'artiglieria navale;

Visto il Regio decreto 15 novembre 1874, riguardante la Scuola torpedinieri;

Visto il Regio decreto 20 maggio 1875, che stabilisce l'equipaggio per la Regia Nave Scuola mozzi «città di Napoli»;

Visto il Regio decreto 6 maggio 1875, che stabilisce il trattamento tavola degli ufficiali addetti alla Casa Militare dei RR. Principi imbarcati sui RR. legni;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il qui unito regolamento sull'armamento delle navi dello Stato colle annesse tabelle firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 2. Sono abrogati:

Il Regio decreto 14 giugno 1863; - Gli articoli 1, 2, 3 del Regio decreto 4 luglio 1867 e la tabella *C* annessa al regolamento 9 giugno 1867, approvato col decreto Reale medesimo; - Il Regio decreto 8 novembre 1868; - Il Regio decreto 13 ottobre 1869; - Il Regio decreto 31 gennaio 1870; - Il Regio decreto 8 ottobre 1870; - Il Regio decreto 23 febbraio 1873, - Il Regio decreto 7 agosto 1874; - Il Regio decreto 19 marzo 1874; - Il Regio decreto 17 dicembre 1874, - Il Regio decreto 28 marzo 1875; - Il Regio decreto 6 maggio 1875; - Il Regio decreto 1.° novembre 1875.

Sono inoltre abolite:

La tabella *A* annessa al Regio decreto 2 aprile 1873;

La tabella *A* annessa al Regio decreto 15 novembre 1874;

La tabella *A* annessa al Regio decreto 20 maggio 1875.

È pure abrogata qualunque altra disposizione che risulti contraria alla presente Nostra determinazione.

Art. 3. In caso di speciale armamento di una Regia nave viene provveduto con Reale decreto alla composizione dell'equipaggio.

Art. 4. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto a partire dal 1.° maggio p. v.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato.

Capitolo I. — *Equipaggi.*

Art. 1. Le navi dello Stato sono, quanto agli equipaggi ed alle competenze, considerate in una delle posizioni seguenti:

In armamento, provvedute dei mezzi necessari a compiere tutte le missioni competenti alla loro potenza.

In armamento ridotto, provvedute dei mezzi occorrenti a poter intraprendere brevi navigazioni lungo le coste dello Stato, con esclusione delle missioni di guerra.

In disponibilità, provvedute dei mezzi occorrenti ad essere custodite in rada e tenute pronte ad armarsi.

In disarmo.

Il presente regolamento contempla soltanto le tre prime posizioni anzidette.

Art. 2. Gli equipaggi per le navi in armamento, in armamento ridotto ed in disponibilità, per categoria, grado, classe e numero, sono fissati dalle tabelle *A*, *B*, *D*, annesse al presente regolamento.

La tabella *C* determina gli equipaggi da assegnarsi alle navi minori, per le quali esistono le sole posizioni di *armamento* e di *disarmo*.

La tabella *E* segna il personale da destinarsi in più sulle navi dove sventola bandiera di comando.

Art. 3. In mancanza di personale di un determinato grado e classe, si supplisce prima con personale dello stesso grado e della classe superiore prelevandolo in ordine inverso di anzianità, e quindi con personale del grado immediatamente inferiore, prelevandolo nell'ordine di anzianità.

Quando in corso di armamento, per causa di promozioni avvenute si verifica esuberanza di personale in un grado a confronto delle tabelle, il personale in eccedenza viene sbarcato, se la nave si trova sulle coste del Regno e in posizione da poter ricevere in cambio il personale mancante nei gradi inferiori.

In caso contrario, il personale eccedente rimane a bordo, e continua a far parte dell'equipaggio.

Art. 4. Il bastimento designato quale nave ammiraglia, riceve l'equipaggio di armamento ridotto qual è fissato dalla tabella *B*.

Art. 5. Il nome collettivo da assegnarsi a qualsiasi riunione di navi, e la distribuzione di questa, in squadre o divisioni, risultano dal decreto Reale di costituzione della forza navale.

Il passaggio di navi dello Stato, da una all'altra delle posizioni indicate all'art. 1.°, avviene per decreto ministeriale.

Però per le piccole navi comprese nella tabella *C*, l'armamento e il disarmo sono prescritti dai comandanti in capo di dipartimento, i quali informano mensilmente il Ministro dei cambiamenti di posizione ordinati in questa categoria di navi.

Capitolo II. — *Supplementi, spese d'ufficio ed indennità di funzioni.*

Art. 6. Le tabelle *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, determinano i supplementi e le spese d'ufficio che spettano al personale imbarcato sulle navi dello Stato.

Nel computo dei supplementi suddetti, il mese è calcolato sempre di 30 giorni.

Art. 7. Non si possono cumulare due supplementi. Le persone che disimpegnano due servizi retribuiti, percepiscono il supplemento maggiore.

È fatta eccezione pei supplementi facoltativi, i quali possono esser cumulati con altri supplementi.

Art. 8. Quando una persona di un grado, classe o categoria fa le veci di un'altra di grado, classe o categoria differenti, ha diritto a percepire il supplemento a quest'ultima persona assegnato.

Il soprasoldo cannonieri e torpedinieri è considerato come un supplemento, tanto per gli effetti del presente articolo, come per quelli dell'articolo precedente, eccezione fatta del caso in cui un graduato della categoria cannonieri o torpedinieri ha le funzioni di capo di carico.

Art. 9. Le spese d'ufficio occorrenti per lo stato maggiore di una forza navale sono prelevate dalla cassa generale della forza navale e conteggiate coll'appoggio dei documenti relativi.

Tutte le persone alle quali sono assegnate spese d'ufficio debbono con esse provvedere agli oggetti di segreteria occorrenti al loro uffizio.

Capitolo III. — *Mense e trattamenti.*

Art. 10. Ogni persona imbarcata ha diritto alla razione viveri, ad eccezione degli ufficiali sulle navi in disponibilità.

Il trattamento tavola viene corrisposto secondo è stabilito dalla tabella *f* a tutte le persone in essa contemplate, quando facciano parte dell'equipaggio della nave o del personale addetto allo stato maggiore della forza navale.

Il trattamento è corrisposto secondo le giornate di permanenza a bordo; la giornata dell'imbarco è in esse compresa, ma non lo è quella dello sbarco.

Esso è devoluto alle funzioni che la persona cuopre, e al grado che deve possedere, secondo le tabelle di armamento. Occorrendo che una persona sia imbarcata in una qualità che, a termine delle tabelle spetterebbe ad un grado superiore percepisce i vantaggi fissati pel posto che occupa, ad esclusione della paga.

Art. 11. Sulle navi dove sventola bandiera di comando, il capo di stato maggiore, il comandante della nave, anche se ufficiale inferiore, gli ufficiali superiori o impiegati di grado corrispondente che si trovano a bordo, ad eccezione dell'ufficiale in secondo e gli ufficiali di bandiera, debbono essere ammessi alla tavola del comandante della forza navale.

Gli ufficiali del genio navale, del corpo sanitario e del commissariato, imbarcati come capi di servizio sulla forza navale, sono ammessi alla tavola del comandante di essa, ancorchè non siano ufficiali superiori.

Il trattamento spettante al comandante della forza navale è accresciuto di lire 6 giornaliere per ciascun commensale ammesso alla sua tavola.

Art. 12. Il comandante di una nave fa sempre tavola a parte da quella degli ufficiali di bordo, salvo il caso in cui questi ultimi siano in numero non maggiore di tre.

Alla mensa del comandante sono ammessi gli ufficiali superiori che si trovano a bordo, ad eccezione dell'ufficiale in secondo. Il trattamento spettante al comandante della nave è accresciuto di lire 5 per ciascun commensale ammesso alla sua tavola.

Art. 13. Tutti i luogotenenti e sottotenenti di vascello e ufficiali e impiegati di grado corrispondente fanno mensa comunale. L'ufficiale in 2.°, sia esso ufficiale superiore od uffiziale inferiore, presiede sempre la mensa degli ufficiali di bordo, e ne fa parte.

Gli ufficiali inferiori dello stato maggiore di una forza navale fanno mensa comune cogli ufficiali di bordo.

Art. 14. I guardiamarina, gli ufficiali ed impiegati di grado corrispondente fanno tavola in comune, se sono tra tutti in numero maggiore di quattro. Se sono in numero minore, fanno mensa comune con gli altri ufficiali di bordo; e in quest'ultimo caso percepiscono il trattamento uguale a quello dei sottotenenti di vascello.

Quando in corso di campagna il numero dei guardiamarina e ufficiali di grado corrispondente viene eventualmente a scendere al disotto di cinque, essi continuano a far tavola separata, salvo determinazione ministeriale in contrario, sino al disarmo della nave.

Art. 15. Gli allievi della regia scuola di marina, imbarcati per la

campagna d'istruzione, fanno mensa a parte ed hanno diritto alla razione viveri e al trattamento di lire una al giorno.

Gli ufficiali aiutanti presiedono e fanno parte della mensa degli allievi, seguitando a percepire il trattamento spettante al loro grado.

Gli allievi della scuola di marina imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa dei guardiamarina e percepiscono il trattamento corrispondente.

Art. 16. I trattamenti di tavola per tutti gli individui indistintamente sono aumentati del terzo, quando la nave si trovi nel mar Nero o fuori dello stretto di Gibilterra, sulle coste di Europa; della metà, quando si trovi fuori dello stretto di Gibilterra, sulle coste occidentali d'Africa e su quelle orientali delle due Americhe; del doppio quando si trovi al di là dei Capi Horn e di Buona Speranza, e dello stretto di Suez nel Mar Rosso.

Tali aumenti riguardano oltre i trattamenti al soprappiù pei commensali di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 17. L'aumento del terzo di trattamento tavola decorre dal giorno astronomico in cui il bastimento entrando nei Dardanelli passa ad Est del meridiano di Capo Hellas, od in cui il bastimento uscito dallo stretto di Gibilterra, si trova al Nord del 35.° grado di latitudine Nord e ad Est del 25.° grado di longitudine Ovest Parigi.

L'aumento della metà si percepisce sempre che il bastimento si trovi in qualunque altro punto dell'Oceano Atlantico non compreso nei limiti segnati dal precedente alinea.

L'aumento del doppio del trattamento tavola decorre dal giorno astronomico in cui la nave passa ad Est del Capo di Buona Speranza od a Ovest del Capo Horn. Decorre pure dal giorno astronomico in cui la nave uscita dal canale di Suez entra nel Mar Rosso.

Art. 18. Un estratto del giornale di bordo, firmato dall'ufficiale di guardia e dal comandante è prodotto a giustificazione del principiare e del cessare degli aumenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 19. L'ufficiale in 2.° di un bastimento riceve il trattamento devuto al suo grado in comando, semprechè il comandante sbarchi senza esser surrogato, o venga a morire, o reso inabile al comando per ferite o malattia.

Riceve pure il trattamento, come è detto nel precedente alinea, semprechè il comandante si assenti da bordo per più di otto giorni e dopo scorso il detto periodo di tempo.

Il comandante assente, scorsi gli otto giorni, non ha più diritto ad alcuna competenza di bordo; e così pure, dal giorno che ne fa consegna all'ufficiale in 2.°, il comandante è reso inabile al comando. Egli è considerato come passeggiero per tutto il tempo che rimane a bordo.

Art. 20. Un ufficiale o guardiamarina, che durante l'imbarco venga promosso al grado superiore, gode del trattamento spettante al nuovo

suo grado dal giorno in cui ne riceve ufficiale avviso, entrando da tal epoca a far parte della mensa a cui ha diritto per il nuovo suo grado.

Tale disposizione è puranco estesa agli impiegati assimilati.

Capitolo IV. — *Dei cuochi e domestici.*

Art. 21. Alle mense dei comandanti in capo o sott'ordine di una forza navale sono assegnati due domestici e un cuoco.

Alle altre mense sono assegnati un domestico ed un cuoco.

Sulle navi dello Stato su cui sventoli una bandiera di comandante in capo o di comandante sott'ordini, è diminuito, sul numero dei cuochi, portati dalla tabella d'armamento, quello devoluto alla tavola del comandante la nave, eccettuato il caso in cui, per disposizione Ministeriale, questi faccia mensa a parte, o assieme agli altri ufficiali superiori di bordo.

Art. 22. Sui bastimenti in disponibilità è passato un cuoco sempre che il numero degli ufficiali di bordo sia maggiore di due, il comandante compreso.

Nessun domestico è passato alla mensa degli ufficiali delle navi in disponibilità.

Art. 23. L'assegnamento mensile pei cuochi delle mense dei comandanti di forza navale o pei cuochi dalle mense dei comandanti e degli ufficiali è fissato a lire 60 ciascuno per tutte le navi in cui lo stato maggiore raggiunge o supera il numero di nove, ed a lire 50 per tutte le navi in cui la cifra dello stato maggiore è minore di nove.

Per ciascun domestico è fissato l'assegnamento mensile di lire 40.

Ai cuochi e domestici è inoltre accordata la razione viveri di bordo, sui bastimenti armati. Essa decorre dal giorno in cui essi imbarcano, fino a quello in cui sbarcano.

Art. 24. I movimenti di sbarco e d'imbarco pei suddetti individui devono essere regolarmente comprovati mediante i prescritti biglietti di destinazione e l'inserzione nel giornale di bordo, rimanendo sotto la responsabilità dei comandanti e commissari del bastimento la presenza loro a bordo.

I cuochi e domestici devono essere portati nominativamente sui ruolini di rivista. Nel caso in cui essi non imbarchino non viene corrisposta la paga e la razione viveri per essi assegnate.

Capitolo V. — *Trattamento dei passeggieri.*

Art. 25. Se a bordo delle navi dello Stato prende passaggio un Ministro, o una deputazione del Parlamento, od una Commissione ne-

minata dal Governo o dalle Camere, la mensa del comandante di bordo è messa a loro disposizione, e le spese relative vengono rimborsate a piè di lista dai rispettivi Ministeri.

Accadendo che in occasione di straordinaria convocazione del Parlamento Nazionale, o per altri motivi, si debba provvedere al passaggio sopra navi dello Stato di Membri del Parlamento, questi sono ammessi alla mensa del comandante, con trattamento pari a quello di ufficiale ammiraglio, mediante corresponsione al comandante dell'indennità per tal grado stabilita all' articolo 33 e per conto del Ministero dell'interno.

Art. 26. Un ufficiale od impiegato della regia marina che per ragioni di servizio imbarca sopra una nave dello Stato, senza far parte dello stato maggiore di essa, durante la sua permanenza a bordo, non usufruisce che della sola indennità di bagaglio; ed è ammesso alla tavola del comandante se è di grado uguale o corrispondente a quello d'ufficiale ammiraglio o superiore; a quella degli ufficiali di bordo se è di grado uguale o corrispondente a quello d'ufficiale inferiore.

Alla mensa dei guardiamarina non sono mai ammesse persone imbarcate di passaggio.

Le spese risultanti per il trattamento delle persone imbarcate di passaggio, di cui sopra, sono fatte sul fondo di scorta per conto del bilancio della Marina.

Art. 27. Gli ufficiali od impiegati del R. esercito, imbarcati di passaggio sopra una nave dello Stato, hanno diritto alla mensa del comandante se ufficiali superiori o generali, ed a quella degli ufficiali di bordo se capitani o di grado inferiore.

Gli aiutanti di campo dei generali però hanno diritto alla mensa del comandante di bordo allorchè sono di passaggio col generale presso cui disimpegnano le loro funzioni.

Le spese risultanti per tali trattamenti sono rimborsate dal Ministero della Guerra.

Art. 28. Gli ambasciatori, inviati straordinari, Ministri plenipotenziari, Ministri residenti ed incaricati d'affari, trovandosi di passaggio sulle navi dello Stato, sono ammessi alla tavola del comandante, alla quale è allora corrisposta l'indennità stabilita all'articolo 33 per gli ufficiali ammiragli.

I consoli generali, i consoli, i consiglieri, i segretari di legazione sono ammessi alla tavola del comandante, alla quale viene corrisposta l'indennità fissata all'articolo 33 per gli ufficiali superiori.

I viceconsoli, cancellieri, gli applicati consolari sono ammessi alla tavola degli ufficiali, la quale riceve l'aumento stabilito per gli ufficiali subalterni all'art. 33.

I domestici dei personaggi indicati nei precedenti paragrafi sono ammessi alla mensa dei sottufficiali di bordo, alla quale viene corri-

sposto lire 1.50 per ciascun domestico e per ciascun giorno della loro presenza a bordo.

Le spese risultanti pei trattamenti di cui al presente articolo sono rimborsate dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 29. Gli ufficiali ed impiegati dello Stato a qualunque corpo od Amministrazione appartengano, allorchè prendono imbarco sopra una nave dello Stato per traslocazione, hanno diritto a bordo per le loro mogli allo stesso trattamento per essi fissato.

I loro figli al di sopra di 5 anni e le altre persone della famiglia hanno in tal caso diritto alla metà del trattamento.

Tali disposizioni sono estese puranco agli impiegati diplomatici e consolari, per quanto riguarda le loro mogli, i figli e le persone di famiglia.

Le mogli e le altre persone della famiglia (al di sopra di 5 anni) d'individui di bassa forza, di passaggio sulle navi dello Stato pel motivo esposto nel paragrafo primo, a qualunque corpo appartengano, hanno diritto alla sola razione viveri stabilita per la truppa di passaggio.

Per gli effetti di cui nel presente articolo, è necessario che nella richiesta d'imbarco, avanzata dall'autorità da cui l'individuo passeggiero dipende, sia ben dichiarata la circostanza di traslocazione di residenza d'ufficio.

Le spese relative sono rimborsate dall'Amministrazione a cui gli individui appartengono.

Art. 30. I comandanti delle navi dello Stato alla fine di ogni viaggio, rimettono al rispettivo comandante in capo le note nominative dei passeggieri, coll'indicazione per ognuno di essi dell'ammontare delle spese di trattamento erogate dalla cassa di bordo e specificando la causale dell'imbarco, e l'autorità che ne ha emanato l'ordine.

Tali note devono essere distinte per ogni Ministero che deve rimborsare le spese fatte e sono trasmesse dai Comandi in capo al Ministero di Marina per gli opportuni rimborsi.

Art. 31. Nessun individuo appartenente ad Amministrazioni non militari può imbarcare di passaggio sulle navi dello Stato senza speciale e nominativa richiesta del Ministero a cui l'individuo appartiene, salvo il prescritto dell'art. 36 del regio decreto 21 febbraio 1863 per l'ordinamento della Marina.

Art. 32. Quando a bordo delle navi dello Stato si trova di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non appartenenti ai corpi della Regia Marina, il comandante è autorizzato a disporre, quando riesce possibile, che essi siano serviti a tavola separatamente da quella degli ufficiali.

Il trattamento per essi fissato deve essere allora amministrato separatamente dalla mensa degli ufficiali.

Art. 33. Spettano alla mensa del comandante in capo o del co-

mandante sott'ordine o del comandante della nave, per ogni passeggiero che vi ha diritto a norma dei precedenti articoli, lire 12 se ufficiale ammiraglio, o generale od assimilato a tal grado, e lire 8 se ufficiale superiore o assimilato a tal grado, o se aiutante di campo o bandiera.

Per ogni luogotenente di vascello od ufficiale subalterno o assimilato che come passeggiero ha diritto alla mensa degli ufficiali, spettano lire 4 al giorno.

Gli aumenti di cui agli articoli 16 e 17 riferiscono pure i trattamenti dovuti ai passeggieri.

Art. 34. Quando una nave dello Stato su cui s'imbarcano passeggieri parte da un luogo ove trovasi un magazzino generale della R. Marina, questo deve fornirle le suppellettili occorrenti alle persone che vi prendono passaggio.

Articolo transitorio.

Il personale eccedente alla forza fissata dalle tabelle d'armamento che risultasse al 1.° maggio 1876 sulle navi in navigazione o di stazione all'estero, sarà considerato come promosso in campagna, e a norma dell'articolo 3.° non sarà sbarcato che quando la nave rientrerà in uno dei porti dello Stato.

(Seguono le tabelle).

R. D. n. 3026. — Regolamento pei RR. ginnasi e licei.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vedute le leggi e i regolamenti concernenti l'insegnamento, gli esami e le discipline proprie alle scuole secondarie del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento pei RR. ginnasi e licei annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogati il regolamento del 1.° settembre 1865, numero 2498, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

REGOLAMENTO

Capo I. — *Anno scolastico.*

Art. 1. L'anno scolastico nei ginnasi e nei licei dello Stato dura dieci mesi. Potrà essere, per causa degli esami, protratto di qualche giorno.

L'anno scolastico comincia di regola il 15 di ottobre e termina il 15 di agosto. Nondimeno il Collegio degl'insegnanti, presieduto dal regio provveditore, ha facoltà di proporre che il principio e il termine dell'anno siano anticipati. Il Ministro, sulle ragioni all'uopo riferite, delibera.

Capo II. — *Insegnamento.*

Art. 2. L'insegnamento nei ginnasi e nei licei comincia appena finiti gli esami di ammissione e di promozione nella sezione di ottobre, e in nessun modo dopo il 6 di novembre; finisce il 31 di luglio.

Art. 3. L'insegnamento classico è di due gradi: ginnasiale il primo, e si compie in cinque anni; liceale il secondo, e si compie in tre anni.

In ambedue i gradi s'insegnano le materie rispettivamente prescritte dagli art. 190 e 191 della legge 13 novembre 1859, in conformità delle istruzioni ministeriali, su libri di testo approvati dal Consiglio superiore e secondo l'orario unito a questo regolamento.

Art. 4. L'insegnamento del disegno e della lingua francese o dell'inglese o della tedesca sarà dato nelle classi superiori del ginnasio e nel liceo in quegli Istituti, nei quali s'inscriverà un numero di alunni sufficienti a pagarne la spesa.

Art. 5. L'insegnamento ginnasiale è ripartito in cinque classi: in tre inferiori, la prima, la seconda, la terza; in due superiori, la quarta e la quinta.

Art. 6. Ciascuno dei professori delle classi inferiori guida di regola i propri alunni per tutto il corso triennale. Dove le condizioni del ginnasio consiglino di fare altrimenti, il regio provveditore presenta una proposta e il Ministro delibera.

Art. 7. I professori delle due classi superiori possono, secondo le loro attitudini, o ripartire tra loro gl'insegnamenti delle due classi, ovvero insegnare tutte le materie in una sola classe. In questo caso essi accompagnano gli alunni in tutto il corso biennale.

Art. 8. L'insegnamento della matematica nel ginnasio è dato di regola da un insegnante speciale. Nelle due classi superiori potrà esser commesso al professore del liceo. Gli esercizi di aritmetica pratica nelle classi inferiori potranno essere fatti, in questo caso, dai professori delle rispettive classi.

Art. 9. Nelle classi del liceo l'insegnamento è esercitato da 7 professori speciali. Il Ministro può affidare più d'un insegnamento allo stesso professore, purchè questi vi sia abilitato, e l'orario delle lezioni lo comporti.

Art. 10. Ai professori liceali che dieno lezioni per più di 15 ore, ed ai ginnasiali che insegnino per più di 20 ore la settimana, sarà corrisposta, a termini dell'art. 259 della legge 13 novembre 1859, una indennità.

Art. 11. La distribuzione delle lezioni secondo l'orario stabilito è proposta dal Collegio dei professori ed approvata dal Consiglio scolastico della provincia.

Art. 12. In ogni ginnasio o liceo il capo dell'Istituto e i professori hanno l'obbligo di supplire per qualche tempo i colleghi impediti dal far lezione. Le supplenze sono

retribuite con lo stipendio di un professore reggente in proporzione del tempo che durano. Quando la supplenza sia di tale durata che non possa essere sostenuta dal personale dirigente o dall'insegnante, il capo dell'Istituto, d'accordo coll'autorità scolastica, potrà provvedere a ciò con persona estranea all'insegnamento ufficiale.

Art. 13. L'istruzione ginnastica è obbligatoria per tutti gli alunni del ginnasio e del liceo. Possono esserne dispensati temporaneamente, a richiesta del padre o di chi ne fa le veci, quei giovani, ai quali per attestato dei medici, potesse far danno.

L'istruzione ginnastica dura dal dicembre all'ultimo di giugno, e vien data due ore alla settimana, preferibilmente in un tempo, in cui possa anche servire di sollievo al lavoro mentale degli alunni.

Capo III. — *Esami.*

Art. 14. Gli esami nei licei e ginnasi regi o pareggiati sono di tre specie:

a) Di ammissione; – *b*) Di promozione da una classe a quella immediatamente superiore; – *c*) Di licenza.

Gli esami di promozione e di ammissione si tengono ogni anno in tutti i ginnasi e i licei; gli esami di licenza solamente negli istituti indicati di anno in anno dal Ministro.

Art. 15. Gli esami di promozione si danno alla fine ed al principio dell'anno scolastico; quelli d'ammissione soltanto in principio.

I giorni per gli esami di licenza liceale sono indicati ciascun anno dal Ministro; i giorni per gli esami di licenza ginnasiale sono fissati in ciascuna provincia dal regio provveditore agli studi.

Art. 16. Gli alunni inscritti in un ginnasio o in un liceo regio o pareggiato devono presentarsi all'esame di promozione e di licenza nell'Istituto, in cui s'inscrissero al principio dell'anno, se non abbiano dovuto seguire altrove le loro famiglie.

Quando un alunno inscritto in un ginnasio o in un liceo si rechi altrove a sostenere l'esame di promozione o di ammissione alla classe o ad una delle classi superiori e poi voglia rientrare nell'Istituto, in cui era inscritto, è data facoltà al Collegio dei professori di sottoporlo ad un esame; nè egli potrà mai essere ammesso in altra classe che in quella, a cui sarebbe stato regolarmente promosso, se fosse rimasto nell'Istituto al quale prima apparteneva.

Art. 17. Nei ginnasi e nei licei dello Stato possono presentarsi agli esami di promozione anche gli alunni di scuole private e di scuola paterna, pagando la tassa prescritta per l'esame d'ammissione. Essi potranno concorrere ai premi e alle menzioni d'onore con egual diritto degli alunni pubblici.

Art. 18. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna, che si presentano all'esame di promozione, possono riparare al principio dell'anno scolastico le prove, in cui sieno falliti, senza pagare altra tassa, purchè ripetano l'esame nello stesso ginnasio o liceo.

Art. 19. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna, che si presentano all'esame di ammissione, non hanno diritto a riparare le prove, in cui fallirono, e nell'anno seguente devono sostenere l'esame per intero e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 20. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna non potranno presentarsi all'esame di licenza ginnasiale se non in uno dei ginnasi regi della rispettiva provincia; o, dove non sia ginnasio regio, in quello a ciò autorizzato dal Ministro in ciascuna provincia.

Art. 21. Per poter sostenere l'esame di ammissione alla prima classe di un ginnasio regio o pareggiato conviene aver fatti gli studi prescritti nella terza classe elementare e aver compiuto il nono anno d'età. Per l'esame di ammissione alle altre classi è necessario aver percorsi gli studi prescritti alla classe precedente. A prova degli studi fatti gli alunni presenteranno l'attestato emesso dall'Istituto donde provengono, o la dichiarazione del padre se studiarono sotto vigilanza paterna. Se l'Istituto è privato, l'attestato dev'essere estratto dal registro prescritto colla circolare Ministeriale 12 dicembre 1874, n. 415.

Art. 22. L'esame d'ammissione alla prima classe del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano; – *b*) Di una prova orale sulle materie insegnate nella terza classe elementare.

Art. 23. L'esame di promozione e di ammissione alle classi seconda, terza e quarta del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano; – *b*) Di una prova scritta di latino; – *c*) Di una prova orale su tutte le materie della classe precedente.

Art. 24. Gli esami di promozione e di ammissione alla quinta classe ginnasiale, alla seconda e alla terza classe del liceo constano:

a) Di un componimento italiano; – *b*) Di una prova scritta di latino; – *c*) Di una prova scritta di greco; – *d*) Di una prova scritta di matematica; – *e*) Di una prova orale su tutte le materie dell'anno precedente.

Art. 25. A ciascuna delle prove scritte accennate agli articoli 22 e 23 saranno assegnate tre ore di tempo; a ciascuna delle prove scritte, accennate all'art. 24, 4 ore di tempo.

Ciascuna delle prove scritte di latino e di greco, accennate agli articoli 23 e 24, si compone di due parti: le prove di latino conterranno un saggio di versione dall'italiano in latino ed una dal latino in italiano; le prove di greco conterranno un saggio di versione dal greco in italiano, ed uno dall'italiano in greco.

Per le due prove di latino e per le due di greco il giudizio è complessivo; ma per gli effetti dell'art. 30 ognuna di esse deve essere qualificata almeno con 5|10.

Art. 26. Al termine dell'anno, prima che incomincino gli esami di promozione saranno comunicate a ciascun alunno dei ginnasi o dei licei regi o pareggiati le note di merito, che gli furono segnate nelle singole materie, conformemente alle prove da lui date durante l'anno. Se accetta in tutto o in parte queste note, purchè di merito sufficiente, è esonerato dai relativi esami di promozione. Non si comprendono in questa disposizione gli alunni sospesi dagli esami per punizione, seconda l'art. 62 *e*) *f*), nè gli altri che il Collegio dei professori abbia rimesso agli esami della sessione di ottobre, conforme all'art. 52 *b*).

Art. 27. L'alunno che si presenta all'esame di promozione alla quarta classe del ginnasio, e lo supera, riceve un particolare attestato col titolo di *Licenza ginnasiale di primo grado*, la quale prova che egli ha compiuto con profitto il corso del ginnasio inferiore.

Art. 28. Alla fine della quinta classe del ginnasio ha luogo l'esame di licenza ginnasiale, e nessun alunno può esserne esonerato.

L'attestato di licenza ginnasiale è condizione indispensabile per l'ammissione alla prima classe del liceo od all'esame di licenza liceale dopo tre anni.

Art. 29. L'esame di licenza ginnasiale consta:

a) Di un componimento italiano; – *b*) Di una prova scritta di versione dall'ita-

liano in latino, e dal latino in italiano; – c) Di una prova scritta di versione dall'italiano in greco e dal greco in italiano; – d) Di una prova scritta di matematica; – e) Di una prova orale su tutte le materie insegnate nelle due classi superiori del ginnasio.

Ad ogni prova scritta saranno assegnate 5 ore.

Nella prova orale ogni alunno deve rispondere almeno per un quarto d'ora su ciascuna materia, e in pubblico innanzi a tutta la Giunta.

Art. 30. In tutti gli esami, per ottenere l'approvazione, è necessario aver riportato almeno 6[10 in ciascuna prova. Nelle materie in cui è richiesta la doppia prova scritta ed orale potrà esser promosso chi avrà ottenuto 5[10 in una, e almeno 8[10 nell'altra delle prove.

Chi nella prova scritta riporta meno di 5[10 non è ammesso all'esame orale.

Art. 31. Il candidato che nella sessione di luglio non fa o non supera tutte o parte delle prove, ha facoltà di ripresentarsi nel medesimo Istituto alla sessione di ottobre senza pagare altra tassa. Ove in ottobre non ottenga l'approvazione, dovrà ripetere tutte le prove nell'anno seguente e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 32. Negli esami di ammissione e di promozione alle classi ginnasiali e liceali, e in quelli di licenza ginnasiale, i temi per le prove scritte sono dati dalle Giunte esaminatrici.

I temi assegnati per l'esame di licenza ginnasiale di 1.° e di 2.° grado saranno pubblicati nella cronaca annuale.

Art. 33. Gli esami di licenza liceale si danno in conformità del decreto Reale 7 gennaio 1875, e del regolamento pubblicato con decreto Ministeriale il 22 febbraio 1875.

Art. 34. Gli attestati di ammissione e di promozione ottenuti nei ginnasi e nei licei regi o pareggiati sono titoli di ammissione a tutti gli altri ginnasi e licei del Regno, eccettuato il caso accennato all'art. 16. L'attestato di licenza liceale è titolo di ammissione alle Università.

Art. 35. Oltre agli esami che si danno al principio e al termine dell'anno, in tutte le classi dei ginnasi e dei licei richiedesi di tratto in tratto qualche prova a voce o per iscritto.

Le note di merito ottenute in queste prove saranno comunicate ai parenti degli alunni e affisse nell'atrio dell'Istituto.

Capo IV. — *Giunte esaminatrici.*

Art. 36. La Giunta per l'esame d'ammissione alla prima classe del ginnasio è composta del direttore e dei due professori che nell'anno incipiente insegneranno nella prima e nella seconda classe.

Art. 37. La Giunta per l'esame di ammissione e di promozione alle altre classi del ginnasio è composta del direttore, del professore della classe da cui esce l'alunno, e del professore di quella a cui l'alunno chiede di essere ammesso. Dove i professori della quarta e della quinta entrano in ambedue le classi, conforme all'art. 7, il direttore dispone quale dei due debba entrare nella Giunta per l'esame di ammissione alla quarta. Di ambedue e dell' insegnante di matematica nelle classi superiori si compone in ogni caso la Giunta per l'esame di ammissione alla quinta classe.

Art. 38. Per gli alunni così dei ginnasi pubblici, come di scuole private, l'esame di promozione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza è dato dal professore

della classe, sotto la presidenza del direttore o di altro professore designato dal direttore.

Art. 39. La Giunta per l'esame di licenza ginnasiale è composta dei due professori di quarta e quinta e di due professori di liceo designati dal regio provveditore; essa è presieduta dal direttore o da altra persona nominata dal Ministro.

Dove nella sede del ginnasio manchi il regio liceo, il regio provveditore chiamerà due professori del liceo più vicino, purchè il comune dichiari di soddisfare l'indennità ad essi dovuta per viaggio e dimora nella misura prescritta.

Se il Municipio non è disposto a questa spesa, il ginnasio regio o pareggiato non sarà in quell'anno sede di esame di licenza.

Art. 40. Negli esami di ammissione e di promozione alla seconda ed alla terza classe del liceo esaminano i professori delle rispettive materie sotto la direzione del preside.

Art. 41. I risultamenti degli esami e le note attribuite agli alunni senza esami, conforme all'art. 26, si segneranno in appositi registri. Ogni registro deve contenere i voti di ciascuna prova, ed essere sottoscritto da tutti gli esaminatori.

Art. 42. Spetta al preside e agli esaminatori vegliare durante le prove scritte e usare le cautele ordinate per l'esame di licenza liceale. Delle irregolarità dovranno rispondere al Ministro i membri della Giunta, o tutti insieme o ciascuno in particolare, secondo i casi.

Capo V. — *Presidi, direttori, professori.*

Art. 43. I presidi dei licei e i direttori dei ginnasi convocano il Collegio dei professori alle adunanze ordinarie e straordinarie e lo presiedono.

Art. 44. Assistono di tratto in tratto alle lezioni dei professori, notano in appositi registri le assenze degl'insegnanti, i meriti e le mancanze degli alunni; e dove la gravità dei casi lo richieda, ne riferiscono all'autorità scolastica.

Art. 45. Annunziano per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci, le mancanze o i meriti dei figliuoli. Se le scuole sono frequentate anche da convittori, ne scrivono ogni mese al rettore del convitto.

Art. 46. Vegliano alla conservazione della suppellettile scolastica e scientifica, giovandosi all'uopo dei professori di fisica, di storia naturale e dell'istruttore di ginnastica; e quando manchino arnesi necessari, fanno i dovuti uffizi presso le potestà cui spetta provvedere.

Art. 47. I professori sono responsabili della disciplina delle loro scuole, e la loro attitudine a mantenerla è condizione indispensabile per essere conservati in ufficio.

Art. 48. I professori metteranno gran cura nel tenere in perfetto ordine i giornali di classe, affinchè vi appariscano chiari i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni e le sommarie indicazioni della materia spiegata. Riferiscono al preside ogni cosa degna di nota.

Art. 49. Le domande di congedo temporaneo degli ufficiali dell'Istituto debbono essere indirizzate al provveditore per mezzo del preside o direttore.

Capo VI. — *Collegio dei professori.*

Art. 50. L'intervento dei professori alle adunanze ordinarie e straordinarie del Collegio è obbligatorio.

Art. 51. È vice-presidente del Collegio il professore più anziano; segretario il più giovane.

Art. 52. Le adunanze ordinarie del Collegio sono tre:

a) La prima si tiene al principio dell'anno scolastico, e in questa il Collegio determina la distribuzione degl'insegnamenti, e i libri di testo per ciascuna disciplina, prende tutti gli accordi che crede opportuni a coordinare i vari insegnamenti; designa il professore che dovrà scrivere la dissertazione da pubblicarsi nella cronaca annuale per l'anno seguente; – b) La seconda si tiene presso alla fine delle scuole. In essa i professori segnano le note di ciascun alunno in tutte le discipline, conforme all'articolo 26, e determinano quali alunni debbano, per provata insufficienza, essere esclusi dall'esame di promozione o di licenza nella sezione ordinaria; – c) La terza si tiene appena chiusa la prima sessione degli esami. In questa il Collegio designa gli alunni da premiare, e determina le notizie e i fatti da pubblicare nella cronaca annuale, lasciando poi al preside la cura di compilarla. Ed il professore incaricato come alla lettera a) consegna la dissertazione.

Art. 53. I presidi e i direttori convocano i professori alle adunanze straordinarie quando trattisi di argomenti spettanti al Collegio, e ogni volta che essi lo credono utile al buon andamento dell'Istituto; oltre a ciò quando due professori ne chiedano per iscritto la convocazione per motivi didattici o disciplinari.

Capo VII. — *Alunni.*

Art. 54. Il giovane che non appartenendo già all'Istituto vuole essere inscritto in una classe del ginnasio o del liceo dovrà:

a) Farne regolare domanda al preside o al direttore col consenso verbale o scritto del padre o di chi ne tien luogo, ed unirvi, oltre i documenti indicati all'art. 21, l'attestato di nascita legalizzato, l'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo e la quitanza del pagamento della tassa ove trattisi di esami d'ammissione; – b) Sottoporsi ai relativi esami se non è fornito di attestato scolastico regolare.

Art. 55. Il giovane che nell'esame di ammissione non è riconosciuto idoneo alla classe a cui aspira, potrà essere iscritto a quella classe a cui gli esaminatori l'avranno giudicato idoneo.

Art. 56. Tutti gli alunni devono trovarsi nel liceo e nel ginnasio nel giorno prefisso dall'autorità scolastica, al cominciamento delle lezioni.

Scorso questo termine nessuno potrà essere ammesso senza giustificare l'indugio innanzi al preside o al direttore.

Scorso un mese dal principio delle lezioni, il preside o direttore avrà facoltà di ammettere gli alunni solo provvisoriamente. Per essere inscritti regolarmente, i giovani dovranno farne regolare domanda al Consiglio scolastico della provincia, per mezzo del capo dell'Istituto.

Art. 57. L'alunno che è regolarmente inscritto nei registri del ginnasio o del liceo, riceve un attestato scolastico in cui è notato da principio il titolo che ne giustifica l'iscrizione, e infine il risultamento degli esami e le note assegnate dal Collegio dei professori nella seconda adunanza ordinaria.

Nel mezzo dell'attestato si notano di volta in volta i punti di merito riportati dallo studente nelle prove prescritte dall'art. 34.

Art. 58. Gli attestati di licenza ginnasiale sono di forma diversa e dati a parte.

L'attestato di licenza ginnasiale è sottoscritto dal capo dell'Istituto; l'attestato di licenza liceale dal capo dell'Istituto e dal regio provveditore. In ambedue gli attestati si segnano i punti di merito ottenuti dall'alunno in ciascuna prova d'esame.

Art. 59. L'alunno che nel corso dell'anno scolastico lascia il liceo o il ginnasio in cui fu inscritto, non può esser accolto in altro liceo o ginnasio, quando non presenti l'attestato scolastico, che gli fu dato al tempo dell'inscrizione.

In questo caso l'attestato deve essere sottoscritto anche dai professori della classe in cui l'alunno era inscritto.

Art. 60. Ogni alunno è obbligato a frequentare tutti gl'insegnamenti della classe cui appartiene, e a prender parte a tutte le pratiche ed alle esercitazioni che sono ordinate dalle leggi e dai regolamenti quando non sia, rispetto a queste ultime, regolarmente dispensato.

Art. 61. L'alunno deve giustificare le assenze dalle lezioni con dichiarazione del padre o di chi ne tien luogo. Senza questa dichiarazione l'assenza gli sarà attribuita a colpa.

Quando arrivi alla scuola dopo cominciata la lezione, non potrà essere ammesso nell'aula senza il permesso del preside o del direttore.

Art. 62. L'alunno che manca ai suoi doveri scolastici, disciplinari o morali, sarà punito:

a) Con nota di negligenza o di cattiva condotta nel giornale della scuola; – *b*) Con privata ammonizione del preside o del direttore; – *c*) Con pubblica ammonizione del preside o del direttore alla presenza dei condiscepoli o del Collegio dei professori; – *d*) Colla sospensione temporanea dalle lezioni; – *e*) Coll'esclusione dall'esame di promozione o di licenza nella prima sessione; – *f*) Coll'esclusione da ambedue le sessioni di esami, e quindi colla perdita dell'anno; – *g*) Coll'espulsione dall'Istituto.

Le pene *e*) *f*) *g*) dovranno essere inflitte dal Collegio dei professori.

Art. 63. L'alunno segnalato per diligenza e profitto, sarà premiato e ricordato con lode nella cronaca annuale.

Art. 64. I premi sono di due gradi:

Il premio di 1.° grado vien dato soltanto agli alunni che ottennero i pieni voti in tutte le materie; quello di 2.° grado agli alunni che avranno una media di nove punti e in nessuna materia meno di otto.

All'alunno che, avendo ottenuta la promozione, siasi segnalato in una materia, potrà essere attribuita una menzione d'onore.

Art. 65. La spesa per i premi e per la stampa della cronaca annuale è a carico dell'ente cui spetta di provvedere alla suppellettile materiale scolastica.

Art. 66. Ogni alunno è obbligato a pagare le tasse prescritte per la iscrizione ai corsi e per gli esami.

La tassa d'iscrizione può pagarsi in due rate uguali, una nel mese di novembre, l'altra nel mese di giugno. Chi manca a questo dovere non può continuare il corso degli studi, nè essere ammesso all'esame.

Art. 67. Dal pagamento delle tasse scolastiche può essere dispensato l'alunno delle pubbliche scuole segnalato per profitto e buona condotta e appartenente a famiglia disagiata.

La bontà della condotta e del profitto sarà dimostrata dall'attestato scolastico o da quello di licenza. È per questo riguardo condizione richiesta all'esenzione il premio di primo o di secondo grado, od almeno la menzione d'onore, accompagnata da 8 punti conseguiti in ciascuna materia.

Il disagio della famiglia è attestato dal sindaco del luogo ove la famiglia è domiciliata. In questo certificato s'indicherà il numero delle persone componenti la famiglia e l'ammontare delle tasse che essa paga all'Erario dello Stato e alla Cassa del comune della provincia.

Le domande per la dispensa dalle tasse unita coi documenti sopradetti dovrà esser presentata al Consiglio scolastico della provincia per mezzo del direttore o del preside non più tardi del 15 di novembre.

Art. 68. Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore al cominciare dell'anno scolastico 1876-77.

Orario pei Licei.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali — Classe I	II	III
Italiano	5	3	4
Latino e greco	7	7	6
Storia e geografia	4 $^1/_2$	3	3
Matematica	7 $^1/_2$	4 $^1/_2$	2
Fisica e chimica	—	4 $^1/_2$	4 $^1/_2$
Storia naturale	—	2	3
Filosofia	—	2	3
Totale	24	26	25 $^1/_2$

Orario pei Ginnasi.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali — Classe I	II	III	IV	V
Italiano	7	7	7	5	5
Latino	10	10	10	7	7
Greco	—	—	—	6	6
Storia	—	—	—	3	3
Geografia	3	3	3	—	—
Matematica	2	2	2	4	4
Totale	22	22	22	25	25

Sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 11 febbraio 1876. — Giurati - Giunta distrettuale - Eliminazione dalle liste - Potere discrezionale - Inammissibilità di un reclamo.

Quando la Giunta distrettuale per l'esame della lista dei Giurati adempiendo alle attribuzioni deferitele dall'articolo 18, n. 4 della nuova legge sui Giurati 8 giugno 1874, elimina dalla detta lista qualche persona che essa ritenga non idonea a quell'ufficio, esercita un potere affatto discrezionale; non giudica, cioè alla scorta di una positiva disposizione di legge sulla cui interpretazione sia ammesso poi il ricorso, sibbene per intimo convincimento; e perciò il suo verdetto è inappellabile.

Sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 1 febbraio 1876. — Giurati - Sindaci che sono ufficiali di pubblica sicurezza - Non debbono iscriversi nelle liste dei giurati.

Il Sindaco di un Comune, in cui non siavi un ufficiale di pubblica sicurezza, non deve essere iscritto nelle liste dei giurati del circondario.

RR. DD. n. 2996-2997. — Soppressione di posti nella biblioteca pubblica di Lucca e nella biblioteca nazionale di Firenze.

- Pubblicati nella gazzetta ufficiale del 23 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 9 maggio 1875, n. 2492, col quale fu approvato il ruolo degli impiegati della biblioteca pubblica di Lucca; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca pubblica di Lucca è soppresso il posto di servente di seconda classe, collo stipendio annuo di lire ottocento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.a), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca nazionale di Firenze è soppresso il

posto di assistente di quarta classe, collo stipendio annuo di lire mille cinquecento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbrajo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 2989. — *Soppressione del posto di bibliotecario della biblioteca Ventimigliana nell'Università di Catania.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 24 luglio 1873, n. 1506 (serie 2.ª), col quale fu approvato, tra altri ruoli, quello della biblioteca Ventimigliana nell'università di Catania; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso il posto di bibliotecario della biblioteca Ventimigliana nell'università di Catania, e vi è invece sostituito un posto di custode collo stipendio annuo di lire 900.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3000. — *Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Pavia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 24 luglio 1873, n. 1506 (serie 2.ª), col quale furono approvati diversi ruoli normali di biblioteche governative, tra cui quello della biblioteca universitaria di Pavia; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Pavia è soppresso il posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di L. 1,200.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3003. — Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Genova.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 marzo 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.ª), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Genova è soppresso il posto di usciere di seconda classe collo stipendio annuo di lire mille.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3034. — Personale della regia scuola di disegno per gli operai di Reggio Emilia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale la scuola di belle arti in Reggio d'Emilia è stata convertita in regia scuola di disegno per gli operai; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il ruolo normale del personale della regia scuola di disegno per gli operai di Reggio d'Emilia, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo normale del personale della regia scuola di disegno per gli operai di Reggio d'Emilia.

Professore incaricato della direzione, L. 500 - Insegnante di geometria e disegno costruttivo applicato ai mestieri, L. 1,200 - Insegnante di disegno ornamentale applicato ai mestieri, L. 1,500 - Insegnante di disegno elementare architettonico, L. 1,200 - Insegnante di disegno elementare di figura, L. 1,200 - Insegnante di plastica nelle diverse sue applicazioni, L. 1,500. — Totale L. 7,100.

R. D. n. 3035. — Tariffa del pedaggio lungo la strada provinciale di Valle d'Arni, in provincia di Lucca.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vedute le deliberazioni 8 gennaio 1873 e 18 agosto 1874 del consiglio provinciale di Lucca, con la prima delle quali si stabilì in massima di istituire un pedaggio lungo la strada provinciale di Valle d'Arni, e colla seconda, adottando la tariffa a tale scopo proposta, s'incaricò la deputazione provinciale di far le pratiche necessarie perchè fosse approvata tale istituzione, lasciando a detta deputazione di proporre la durata del pedaggio stesso; - veduta la deliberazione 2 settembre 1874 della deputazione provinciale di Lucca, con cui si fa istanza per ottenere che la durata del pedaggio sia stabilita per lo spazio di 90 anni, in base alla tariffa unita in base alla deliberazione stessa; - veduta la detta tariffa; - veduti i pareri 25 settembre 1874 e 6 novembre 1875 del consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduto l'articolo 38 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; - udito il parere del consiglio di Stato, - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Lucca è autorizzata ad istituire un pedaggio per lo spazio di 90 anni lungo la strada provinciale di Valle d'Arni, in conformità dell'unita tariffa vidimata dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Tariffa del pedaggio lungo la strada provinciale di Valle d'Arni, in provincia di Lucca.

1. Marmi in blocchi di ogni dimensione, o segati di qualunque qualità, centesimi venti per ogni palmo cubo, ossia per ogni tonnellata, L. 5 - 2. Merci di ogni sorta, granaglie, liquidi, legnami, carbone, fieno, ecc., ecc., per ogni tonnellata (esclusa la rena per la segatura dei marmi), L. 3 - 3. Minerali di qualsiasi natura e prodotti della loro fusione, per ogni tonnellata, L. 6 - 4. Vetture senza merci, a due ruote, L. 1 30 - 5. Dette a quattro ruote, L. 2 - 6. Bestie senza soma e senza veicolo, cent. 50 - 7. Bestiame minuto, per ogni capo, cent. 01.

Avvertenze. — Al n. 1 la tassa si riscuote a misura in ragione di ogni palmo, e frazione di palmo mercantile, ragguagliato a cb. 42; si riscuote a peso quando si tratta di marmi segati in piccole dimensioni e di diverse forme e grandezze, che non si prestino facilmente alla misurazione. — Ai nn. 2 e 3 la tassa si riscuote in ragione di ogni quintale o frazione di quintale, compreso nel peso il veicolo.

R. D. n. 3037. — Distinzione in tre categorie degli osservatorii astronomici mantenuti dallo Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerando che a fine di proporzionare i mezzi dei molti osservatorii astronomici mantenuti dallo Stato è necessario distinguerli in più categorie secondo i diversi scopi ai quali può essere inteso un tale istituto scientifico; – considerando che solo dopo fatta questa distinzione sarà possibile determinare il ruolo organico e la dotazione propria di ciascheduno; – viste le relazioni dei direttori degli osservatorii e i processi verbali e le conclusioni della commissione riunita in Palermo durante il congresso degli scienziati; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli osservatorii si distinguono in tre categorie; – Appartengono alla prima quelli destinati più specialmente allo studio dell' astronomia pratica, e al progresso della scienza; – Alla seconda quelli annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle Università nelle quali esiste la sezione matematica della scuola di magistero; – Alla terza quelli addetti allo studio dei fenomeni meteorologici.

Art. 2. Sono ascritti alla prima categoria gli osservatorii di Napoli, Milano, Firenze e Palermo. — Alla seconda quelli di Padova, di Bologna, di Roma (al Campidoglio) e di Torino. — Alla terza gli osservatorii di Modena e di Parma.

Art. 3. Questi ultimi prendono nome di osservatorii meteorologici, e fanno parte di quel complesso di istituti di osservazione coi quali dai ministeri della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e della marina si provvede all'accertamento e coordinamento dei fenomeni meteorologici.

Con decreti speciali sarà provveduto a determinare la classe dell'osservatorio del collegio Romano, ed i ruoli organici e le dotazioni degli osservatorii di ciascuna categoria.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3036. — Pedaggio sul ponte esistente sopra il fiume Aventino, in provincia di Chieti.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione 31 agosto 1875 con cui il consiglio provinciale di Chieti stabilì di modificare la tariffa di pedaggio per il transito sul ponte

eretto sopra il fiume Aventino, approvata con regio decreto 25 febbraio 1872, ed incaricò la Deputazione provinciale di determinare il tempo più conveniente per la durata della nuova tariffa e di compiere gli atti tutti necessari per ottenere la prescritta approvazione; - vedute le deliberazioni 23 ottobre ed 11 dicembre 1875, colle quali la deputazione provinciale espose le ragioni che diedero luogo all'adottata modificazione della primitiva tariffa, chiese che il termine per l'applicazione della nuova venisse stabilito in via provvisoria per la durata di 10 anni, e stabilì di aggiungere fra le esenzioni dal pedaggio gl'impiegati ed agenti telegrafici ed il materiale d'uso pel medesimo; - veduto il regio decreto 25 febbraio 1872 che approvò l'instituzione del pedaggio suddetto e ne autorizzò la riscossione in via provvisoria per la durata di tre anni in base alla tariffa che ora si tratta di modificare; - veduto il parere 28 gennaio scorso del Consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduta la legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*; - considerando

Che il pedaggio autorizzato per tre anni in via di esperimento ha dato un prodotto assai inferiore a quello che si era calcolato, di modo che non è riuscito sufficiente non solo per rimborsare in parte le spese di costruzione del ponte, ma nemmeno quelle del mantenimento; - che la nuova tariffa essendo sensibilmente inferiore alla prima, farà con tutta probabilità aumentare il passaggio sul ponte, e darà infine un prodotto meno esiguo, per cui la medesima si presenta giustificata, non meno della sua applicazione in via di esperimento per un decennio colla esenzione aggiunta degli impiegati telegrafici in servizio e del materiale occorrente; - udito l'avviso del consiglio di Stato, - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita nuova tariffa vista d'ordine Nostro dal predetto ministro, da applicarsi per un decennio alla riscossione del pedaggio per il transito sul ponte stabilito sopra il fiume Aventino, nella provincia di Chieti in sostituzione di quella annessa al sopracitato regio decreto 25 febbraio 1872.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Nuova tariffa delle tasse di pedaggio sul ponte esistente sopra il fiume Aventino, in provincia di Chieti.

Art. 1. Per un veicolo si pagheranno per ciascuna ruota e per ciascun cavallo attaccato al medesimo cent. dieci, escluso dal pagamento del pedaggio il conduttore, ma non i passeggieri.

Art. 2. Per una bestia da soma carica, compreso il conduttore, centesimi dieci.

Art. 3. Per un animale grande senza soma o con soma scarica, cavallo, mulo, asino, bove, vacca e simili, centesimi dieci.

Art. 4. Per un animale piccolo, come pecora, capra, maiale e simili, centesimi cinque.

Art. 5. Per un pedone, uomo, donna o ragazzo, centesimi cinque.

Art. 6. Per gli animali grandi e piccoli, che transitano a mandre, sarà pagato per i primi ad ogni dieci o frazioni di dieci, centesimi ottanta.

Per i secondi, ad ogni cento o frazioni di cento, lire una e centesimi venti.

Art. 7. I pedoni, gli animali ed i veicoli, che, passati sul ponte, ritornano nelle ventiquattro ore consecutive, pagano una volta sola.

Art. 8. Sono esenti dal pagamento del pedaggio i membri della Famiglia Reale e le persone ed equipaggi addetti al séguito della medesima, come pure gli impiegati del genio civile, quelli telegrafici, ed il materiale di servizio occorrente, gli ufficiali tecnici della provincia ed i cantonieri delle strade provinciali, i reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali, quando queste persone hanno bisogno di transitare per causa del proprio ufficio. Inoltre sono esenti gli operai incaricati del mantenimento e riparazione del piano carreggiabile del ponte, durante l'esecuzione di detti lavori.

R. D. n. 3038. — Instituzione in Udine di un Comitato provinciale forestale.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 aprile 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Udine presa nell'adunanza del 5 marzo 1876; - sulla proposizione del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito in Udine un comitato provinciale forestale il quale ha per iscopo; - *a*) di procedere alla designazione dei terreni disboscati e dissodati, i quali per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni; - *b*) di designare quegli altri terreni nei quali sia conveniente la coltura forestale; - *c*) di provvedere al rimboschimento dei terreni suddetti fissando a tale uopo accordi con i comuni, corpi morali e privati, sia in ordine al concorso per la spesa, sia in ordine ai piani di economia forestale in conformità dei quali dovrebbero i terreni stessi essere successivamente coltivati, sia infine intorno al modo di custodia.

Art. 2. Il comitato è composto del prefetto della provincia, presidente, dell'ispettore forestale, di un ingegnere del genio civile al servizio della provincia, da nominarsi dalla deputazione provinciale, di due membri della deputazione stessa, scelti nel suo seno, e di due altri scelti fuori del seno della deputazione, intesi i comizi agrari della provincia.

Art. 3. La direzione delle opere di rimboschimento e di tutti gli studi relativi è affidata all'ispettore forestale sotto la vigilanza del predetto comitato.

Art. 4. L'ispettore forestale presenta al comitato il progetto dei lavori di rimboschimento ed i piani di economia. — Il comitato li trasmette col

proprio avviso al ministero di agricoltura e commercio, che in seguito al parere del consiglio di agricoltura statuisce sui medesimi.

In fine di ogni anno l'ispettore presenta al comitato il rendiconto delle operazioni eseguite, il quale sarà comunicato al ministero di agricoltura.

Art. 5. Il governo concorre nella metà delle spese di rimboschimento e fino alla somma di lire 5,000 annue da prelevarsi su quelle che saranno a disposizione del ministero di agricoltura, industria e commercio sul capitolo del relativo bilancio (Boschi, spese d'amministrazione e diverse). — La provincia concorre con la rimanente metà.

Articolo addizionale.

È fatta facoltà alle altre istituzioni locali di fare adesione al presente statuto, prestando il loro concorso e facendosi rappresentare nel comitato in quel modo che verrà concordato con la provincia e col ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

R. D. n. 3057. — Alloggio pel direttore della scuola allievi guardie di pubblica sicurezza.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 aprile 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'altro Nostro decreto del giorno d'oggi, con cui la scuola degli allievi guardie di pubblica sicurezza è stata posta sotto l'immediata dipendenza del ministro dell'interno, disponendo che il medesimo provvederà alla direzione, amministrazione, istruzione e disciplina degli allievi per mezzo d'un direttore scelto nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'ufficiale di pubblica sicurezza che verrà dal ministro dell'interno prescelto per direttore della scuola degli allievi guardie di pubblica sicurezza, oltre allo stipendio inerente al grado e alla classe da lui occupati nell'amministrazione cui appartiene, avrà diritto ad un conveniente alloggio nel locale della scuola, e a una indennità di lire sessanta mensili, da prelevarsi dal capitolo *spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza* del bilancio del ministero dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

R. D. n. 3056. — Dipendenza della scuola allievi guardie di pubblica sicurezza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1. Il deposito allievi guardie di pubblica sicurezza; del quale venne riconosciuta la costituzione con l'articolo 1.° del Nostro decreto 25 febbraio 1872, passa sotto l'immediata dipendenza del ministero dell'interno con la denominazione *scuola allievi guardie di pubblica sicurezza.* — La presente disposizione s'intenderà avere avuto effetto, nei rapporti amministrativi, dal 1.° gennaio dell'anno corrente.

Art. 2. Alla direzione, amministrazione, istruzione e disciplina degli allievi il ministro dell'interno provvederà per mezzo di un direttore scelto nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 2 febbraio 1876. — Beni devoluti al demanio in esecuzione dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, num. 192, serie seconda; aggiunta alle istruzioni in data 29 luglio 1875.

In seguito ai reclami di alcuni esattori sull'applicazione delle istruzioni 29 luglio 1875 sono stati proposti i seguenti quesiti:

1. Se gli esattori abbiano l'obbligo di produrre, in caso di devoluzione, la copia degli atti comprovanti la sostanziale regolarità dei procedimenti di espropriazione.

2. Ammesso un tale obbligo, quali siano gli atti che gli esattori debbono produrre onde conseguire il rimborso dei loro crediti dipendenti da devoluzione.

3. Se anche le controversie fra gli esattori e il demanio per l'esecuzione dell'articolo 54 ricadano nella competenza stabilita coll'art. 100 della legge 20 aprile 1871.

4. Se l'esattore che agisce per diversi crediti d'imposta sovra una parte soltanto del patrimonio immobiliare del debitore debba, in caso di devoluzione, essere rimborsato dal demanio di tutti i suoi crediti, oppure solamente di quelli riguardanti imposte degli immobili ad esso devoluti.

5. Se, essendosi dall'esattore delle imposte espropriato il solo usufrutto ed uso dell'immobile posseduto dal debitore moroso, nè rimanga aggiudicatario il demanio per deserzione del terzo incanto, il procedimento possa ritenersi completo, o non debba piuttosto l'esattore espropriare anche la nuda proprietà dell'immobile medesimo per avere poi titolo al rimborso del credito pel quale ha agito.

6. In qual modo e quando debba eseguirsi e documentarsi per parte delle intendenze di finanza il rimborso dei crediti pel titolo suindicato.

In merito al primo quesito la direzione generale del demanio considerava che l'esattore, nel procedimento di espropriazione contro i debitori morosi di imposte, agisce quale rappresentante il demanio, ossia l'amministrazione finanziaria, come riconobbe la Corte di cassazione di Firenze colla sentenza 22 novembre 1875 in causa Desideri contro Demanio e Paioletti;

Che in tale qualità l'esattore deve dimostrare di avere adempiuto gli obblighi che la legge gli impone, ed acquistato quindi il diritto al rimborso prescritto dall'articolo 54 della legge stessa;

Che l'amministrazione non può esimersi dal richiedere questa prova, tanto per non aggravare indebitamente il demanio dello Stato degli oneri e delle spese inerenti a beni d'ordinario improduttivi, quanto per salvare quella qualsiasi responsabilità che potesse incombere all'amministrazione finanziaria nelle liti che fossero iniziate per devoluzioni indebitamente pronunciate in causa di arbitrii o illegalità attribuite agli esattori, quanto ancora per potere con sicurezza, efficacia e sollecitudine applicare l'articolo 54 prendendo effettivo possesso dei beni devoluti anche coi mezzi coattivi;

Che, tenuto per conto della garanzia di regolarità che può venire dall'intervento del pretore negli atti della esecuzione, non saprebbesi *a priori* escludere il caso che si trovi il demanio fondato a sospendere od anche rifiutare all'esattore il rimborso del suo credito d'imposte;

Che nella generalità sua l'articolo 68 non potrebbe restringersi ai bisogni dell'agente delle imposte pei riscontri nei rimborsi e per eseguire le volture, ma deve estendersi pur anche, alla evenienza della devoluzione, ai bisogni del demanio.

Sulla seconda questione si è considerato che il demanio ha non solamente interesse, ma necessità e quindi diritto di accertare innanzi tutto che siano state adempiute le prescrizioni che la legge ha sancito, sotto pena di nullità, e la di cui osservanza avrebbe impedito il procedimento esecutivo immobiliare o la devoluzione al demanio dello Stato. Tale senza dubbio è il serio ed effettivo esperimento della esecuzione mobiliare, essendo estremamente improbabile, in ispecie quando trattasi di un contribuente proprietario di un discreto valore in stabili, che egli non possieda pure in frutti pendenti o raccolti, in fitti o pigioni, o in altri mobili quel tanto che basti a saldare il suo debito d'imposte; e tali sono del pari le pubblicazioni e notificazioni al debitore e alle altre persone espressamente designate dalla legge, aventi interesse a soddisfare le ragioni dell'esattore, o diritto a impedire o far cessare il procedimento esecutivo.

Il demanio ha egualmente bisogno e diritto di appurare quei fatti e quelle circostanze per cui la devoluzione o non potrebbe legalmente effettuarsi, come per esempio la trascrizione di atti di acquisto o precetti di pagamento anteriore al procedimento esattoriale, o la seguita alienazione dello stabile durante il procedimento quando l'esattore abbia omesso la trascrizione dell'avviso d'asta; come pure ha diritto di accertare se il credito dell'esattore sia per intero rimborsabile dal demanio, o non debba invece in tutto od in parte essere riscosso mediante la esecuzione sopra altri beni.

Sulla terza questione si è considerato che la devoluzione al demanio è un mezzo sancito dalla legge, non già per aumentare il patrimonio dello Stato, ma bensì per provvedere alla riscossione delle imposte dirette a favore del regio erario, il quale rimane sempre l'erario dello Stato, sia rappresentato dal demanio o dall'amministrazione delle imposte dirette. E l'articolo 100, commettendo in prima al prefetto, e in seconda istanza

al ministero delle finanze la definizione *in via amministrativa* di tutte le controversie fra esattori, ricevitori, comuni, provincie e *pubblica amministrazione*, non lascia dubbioso il senso suo comprensivo anche di tutte le controversie per rimborso, siano queste dagli esattori sollevate in confronto all'amministrazione del demanio a senso dell'articolo 54, ovvero a quella delle imposte dirette secondo gli articoli 87 e 90 della medesima legge.

Sulla quarta si è considerato che, essendo, come già si avvertiva, l'esattore un rappresentante dell'amministrazione nel procedimento di espropriazione, e l'articolo 54 un mezzo per assicurare la riscossione delle imposte, quello deve condurre e compiere gli atti forzosi in maniera da procurare, tutte le volte che sia possibile, la esazione effettiva delle imposte, e non già quella in tutto od in parte nominale che ha luogo quando l'erario rimborsa a carico del domanio le somme che l'esattore gli ha versato a soddisfacimento del credito del ramo imposte. Si è pure considerato che la legge coll'articolo 43, comma 2.°, e il regolamento coll'articolo 40, comma ultimo, hanno sancito per l'esattore il diritto e l'obbligo di esperire gli atti esecutivi su tutti i beni stabili posseduti dal debitore moroso nella provincia, quando la espropriazione di uno o più di essi non basta a saldare il suo credito Conseguentemente, quando in una esecuzione parziale il fondo è devoluto al demanio, questo è bensì tenuto a soddisfare il debito d'imposta e sovrimposta che fa carico allo stabile devoluto, ma pel residuo credito dell'esattore di contribuzioni non fondiarie ovvero afferenti altri stabili del debitore moroso, egli deve continuare la esecuzione sul residuo patrimonio disponibile. E invero è facile comprendere come una diversa risoluzione di questa controversia, non meno della trascurata esecuzione mobiliare, convertirebbe l'articolo 54 da mezzo di riscossione a favore dell'erario in espediente a beneficio dei contribuenti per salvare la parte migliore del loro patrimonio, lasciando devolvere al demanio il resto col carico delle contribuzioni fondiarie e personali non pagate.

Sulla quinta questione si è considerato che, in conformità del parere emesso dal consiglio di Stato in data 5 agosto 1875, essendo già stato stabilito il principio che l'imposta è dovuta sul fondo senza distinzione fra utile e diretto dominio nel caso di beni enfiteutici, deve ritenersi per identità di ragioni che la stessa massima torni applicabile al caso in cui si tratti di immobile soggetto a diritto di usufrutto, d'uso o di abitazione per gli effetti del rimborso del credito dell'esattore in caso di devoluzione, a norma dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871.

Sulla sesta, rispetto al tempo del pagamento, la direzione generale ha considerato che nè la legge nè il regolamento fissano alcun termine al demanio per il rimborso di cui all'articolo 54 della prima; che certamente al demanio, il quale subisce la devoluzione per forza di legge e comparisce a procedimento esaurito, non sarebbe applicabile il termine di tre giorni fissato dall'articolo 52 ai compratori, liberi offerenti all'asta ed in di cui favore fu pronunciata l'aggiudicazione; e che un tale termine, ed anche un altro meno breve, ma che fosse incompatibile col tempo necessario al demanio per accertare la regolarità sostanziale della procedura, e per esaurire nelle pratiche di pagamento le formalità a cui è obbligata l'amministrazione dalla legge sulla contabilità dello Stato, non potrebbe ad essa imporsi; che però è certamente voluto dall'equità e dallo spirito della legge, quale si desume anche dalla brevità del termine imposto al-

l'aggiudicatario, che il demanio proceda nel più breve tempo che sia possibile, tostochè siasi accertato il credito dell'esattore al rimborso dovutogli.

Su tutte le premesse questioni essendosi interpellato il consiglio di Stato, questo, con parere 5 gennaio 1876, opinava come segue sulle questioni 1.ª, 2.ª e 3.ª:

« Applicabile comparire l'articolo 68 anche al caso della devoluzione dell'art. 54, »pei certificati negativi, avviso d'asta, certificato catastale, ipotecario, e verbale di terzo »incanto;

»Trovarsi nel diritto il demanio di esaminare i detti atti, con tuttavia ricordare che »il liberatario è tenuto a sborsare l'intiero prezzo in tre giorni;

»Anche le controversie di rimborso fra esattori e demanio ricadere nella competenza »dell'articolo 100 ».

Con altro parere in data 3 dicembre 1875 opinava sulla questione 4.ª:

« Visto l'articolo 54 della legge, dove, non presentandosi oblatori, nemmeno al terzo »esperimento, lo immobile è devoluto di diritto al demanio per una somma corrispon»dente allo ammontare dello intero credito dell'esattore per imposte erariali e sovrimposte;

»Opina che dove avviene devoluzione, e per la somma corrispondente al credito dello »esattore, ivi non è più credito dell'esattore, come non vi è più nemmeno debito del »contribuente, verso il quale non restano pertanto atti di esecuzione da compiere, bene »inteso per la detta causa di debito;

»Visto l'articolo 40 del regolamento del 1 ottobre, dove nelle esecuzioni immobi»liari l'esattore, ogni qualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo per»metta, si limita agli immobili d'un valore presunto non eccedente il doppio del de»bito, le esecuzioni parziali non dispensano l'esattore da nuove esecuzioni ognora quando »per la prima non siasi ottenuto il saldo del debito;

»Opina che la prima parte di questo articolo 40 si applichi senza far luogo, in caso »di aggiudicazione al demanio, alla seconda, se ed in quanto si espropriì il fondo per »la imposta e sovrimposta che lo grava;

»Ma che l'esecuzione parziale non dispensi l'esattore a proseguirla sul resto, quando »la imposta per la quale si agisce riguardi altri beni o la persona del contribuente ».

E finalmente sulla quinta questione il consiglio di Stato con altro parere in data 26 gennaio 1876 opinò come segue:

« Richiamato il parere dato da questa sezione (finanze) nella sua tornata del 5 ago»sto 1875 in ordine alla espropriazione di beni enfiteutici a causa di debito della re»lativa imposta;

»Vista la precitata legge 20 aprile 1871 ed analogo regolamento;

»Sentito il relatore,

»Attesochè pel citato parere tornano in applicazione le leggi che vi furono richia»mate, cioè lo stesso articolo 415 del codice civile che considera immobili, col di»retto e utile dominio, anche il diritto d'usufrutto, d'uso e di abitazione, e l'art. 51 »che rinvia al 663 del codice di procedura, e l'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 »sulla devoluzione al demanio dell'immobile messo inutilmente all'incanto per debito di »imposta erariale e sovrimposta;

»Attesochè se per gli articoli 506 l'usufruttuario, e 527 del codice civile l'usuario »pagano i tributi come un debito dei frutti, alla pari dell'enfiteuta, a carico del quale »l'articolo 1558 dello stesso codice mette le *imposte prediali che gravano il fondo*,

»per essi articoli intanto si conferma che il debito dell'imposta prediale *grava il fondo;*
»e quello che si argomentò dell'enfiteuta ricorre con maggior ragione per l'usufrut-
»tuario e usuario;

»È di parere che uguali pertanto abbiano da ritenersene le conclusioni ».

In vista ed in conformità delle considerazioni e dei pareri surriportati, *a complemento delle istruzioni generali 29 luglio 1875*, si dispone quanto segue:

Art. 1. Gli atti da prodursi dagli esattori per ottenere il rimborso, di cui all'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, sono i seguenti:

a) La prova della notificazione al contribuente espropriato dell'avviso speciale prescritto, sotto pena di nullità del procedimento (articolo 31 della legge);

b) Atto d'insufficiente esecuzione sui mobili, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, e i frutti pendenti giusta gli articoli 33 comma 1.°, e 34 comma 2.° della legge, ovvero di irreperibilità di questi nel comune ove è dovuta l'imposta, o in quello del domicilio o principale residenza del debitore, in quanto risulti dal catasto o dal ruolo comunale (articolo 43 comma 1.° della legge);

c) Avviso d'asta portante il certificato della data della eseguitane prescrizione all'ufficio delle ipoteche, le date e i luoghi in cui fu pubblicato, non che le date e le persone a cui fu notificato a termini di legge (articoli 45 a 49 e 67 comma 2.° della legge);

d) Certificato catastale constatante la possidenza dell'espropriato debitore tanto nel comune in cui è dovuta l'imposta come negli altri comuni della provincia (articoli 43 comma 2.°, e 47 della legge);

e) Certificato ipotecario e di inesistenza di trascrizione per qualsiasi titolo anteriore al procedimento esattoriale (articoli 47 e 65, comma 2.°, della legge. Veggasi anche la massima stabilita dalla Corte di cassazione di Firenze con decisione 22 novembre 1875);

f) Verbale di deserzione del terzo incanto, in copia autentica rilasciata dalla pretura;

g) Estratto di ruoli distinto per esercizio per ciascuna specie d'imposte e sovrimposte, per la di cui riscossione l'esattore ha proceduto, accompagnato da un prospetto riassuntivo in doppio esemplare dal quale risulti distintamente per cadun esercizio e natura d'imposte e sovrimposte l'ammontare del debito afferente al fondo o fondi devoluti, distintamente dal debito per imposte non fondiarie od afferenti ad altri beni non escussi;

h) Ove dai certificati di cui alla precedente lettera *d* risulti, od altrimenti consti all'amministrazione la esistenza di dominii diretti, ovvero di diritti d'uso od usufrutto sui beni in essi descritti, occorrerà la prova che l'esattore abbia escusso, facendone espressa dichiarazione negli avvisi d'asta, ovvero con speciale procedimento esecutivo, oltre all'utile anche il dominio diretto, ed, oltre all'uso o all'usufrutto, anche il diritto di nuda proprietà.

Art. 2. Nel più breve termine possibile e non più tardi di 20 giorni dalla domanda fattane dall'esattore corredata delle prove prescritte coll'articolo 1, l'intendente, quando non abbia eccezioni sulla integrità e regolarità degli atti, provvederà il rimborso del credito esattoriale per imposte e sovrimposte mediante buoni sul fondo a disposizione sul capitolo 157, bilancio passivo, esercizio corrente.

Art. 3. Quando gli atti e le prove richieste risultino irregolari o incomplete, l'intendente rifiuterà la devoluzione, notificando nel termine sopra stabilito il suo rifiuto motivato con lettera raccomandata d'ufficio all'esattore, invitandolo a regolarizzare e completare gli atti e le prove, od a promuovere la definizione della controversia nel modo stabilito coll'articolo 100 della legge.

Art. 4. Quando l'esattore ha proceduto per diversi crediti d'imposte sopra una parte soltanto degli immobili che il contribuente possiede nella provincia, il demanio, in caso di devoluzione, rimborsa unicamente la parte del credito dell'esattore per imposte e sovrimposte gravanti lo stabile o gli stabili devoluti.

Quando perciò si tratti d'imposte non fondiarie, e quando rimanga insoluto un residuo d'imposte fondiarie che gravano altri stabili del debitore, l'intendente, mediante avviso motivato da notificarsi all'esattore nel modo di cui sopra all'articolo 3, nel primo caso sospende il chiesto rimborso e l'accettazione della devoluzione fino a procedimento compiuto; e nel secondo limita il rimborso al debito afferente lo stabile o gli stabili devoluti, e rimanda pel residuo l'esattore a proseguire gli atti sugli altri beni.

Art. 5. Alle matrici dei buoni di cui all'articolo 2 basterà allegare gli atti seguenti:

a) Estratto dei ruoli ed un esemplare del prospetto indicati alla lettera *g* del precedente articolo 1.;

b) Liquidazione del credito dell'esattore per parte della ragioneria dell'intendenza, munita del *Visto* del signor intendente, e compilata secondo le norme segnate nella circolare della ragioneria generale in data 12 gennaio 1872, num. 26;

c) Copia d'ufficio per uso amministrativo del verbale di deserzione del terzo incanto, di cui alla lettera *f* dell'articolo 1.°;

d) Dichiarazione dell'intendenza, da cui risulti aver essa eseguito l'esame degli atti indicati nell'articolo 1.°, e di non constargli sussistere eccezioni sulla integrità e regolarità del procedimento.

Art. 6. Tutti gli altri atti prodotti dall'esattore, giusta il citato articolo 1.°, saranno trattenuti presso l'amministrazione demaniale quali titoli comprovanti la proprietà del demanio sui fondi ad esso regolarmente devoluti.

D. M. n. 3054. — Decorrenza dell'interesse dei buoni emessi per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 aprile 1876 —

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 6 del decreto ministeriale del 18 novembre 1862, numero 995, con cui è stabilito che l'interesse dei buoni da emettersi per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia durante gli avvenimenti del 1860 debba decorrere dal principio del semestre successivo a quello in cui sono rilasciati i buoni; - visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1863, n. 1221, il quale, derogando a tale articolo, determina che, per quei buoni i cui titoli sono stati riconosciuti regolari a tutto il 31 dello stesso mese di marzo, e saranno rilasciati a tutto settembre suc-

cessivo, l'interesse abbia a decorrere dal 1.° aprile del medesimo anno; - visto l'altro decreto ministeriale del 5 ottobre 1863, n. 1499, con cui si stabilisce che pei buoni che, in appoggio di titoli riconosciuti regolari a tutto il 31 marzo 1863, saranno rilasciati dal 1.° ottobre seguente in poi ai danneggiati suddetti, l'interesse abbia a decorrere dal giorno 1.° aprile di detto anno; - considerando che ora cessarono le ragioni per le quali si stimò opportuno di porre in eguale condizione tutti i danneggiati per non essere loro imputabile il ritardo nel rilascio dei buoni, - determina quanto segue:

Art. 1. A decorrere dal 1.° luglio 1876 le disposizioni dei decreti ministeriali del 31 marzo e 5 ottobre 1863, nn. 1221 e 1499, relative alla decorrenza dell'interesse dei buoni emessi per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia sono abrogate.

Art. 2. Con decorrenza dello stesso giorno 1.° luglio 1876 è richiamato in vigore l'articolo 6 del decreto ministeriale del 18 novembre 1862, n. 995, con cui si stabilisce che l'interesse dei buoni suddetti decorra dal principio del semestre successivo a quello in cui sono rilasciati i buoni stessi. — Il prefetto di Palermo e l'intendente di finanza di quella città sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1876.

Il ministro, MINGHETTI.

R. D. n. 3040. — *Soppressione di posti nel personale degli uffizi della Corte dei conti.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro delle finanze, e conforme a deliberazione della Corte dei conti, - abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Nel ruolo organico del personale degli uffizi della Corte dei conti, stato approvato con Nostro decreto del 1.° aprile 1875, n. 2438, (serie 2.ª), sono soppressi, con effetto dal 1.° aprile prossimo, due posti di caposezione di 2.ª classe, un posto di segretario di 1.ª classe, un posto di segretario di 2.ª classe ed undici posti di vicesegretario di 3.ª classe.

Ordiniamo, ecc. – Dato a Roma, addì 19 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 12 gennaio 1876. — *Corso medio della rendita pubblica nel* 2.° *semestre* 1875.

Per la retta ed uniforme applicazione del disposto dell'articolo 2 del R. decreto dell'8 giugno 1873, n. 1448 (serie 2.ª), si notifica che la media dei corsi della rendita pubblica nel 2.° semestre 1875, computata giusta le norme stabilite coll'altro R. decreto della stessa data, n. 1392, risulta di L. 75. 75 pel consolidato 5 per cento (godimento dal 1 gennaio 1876) e di L. 45. 37 pel consolidato 3 per cento (godimento dal 1 aprile 1876).

Tenuto conto quindi della prescritta deduzione del decimo, la rendita che dovesse esser data in cauzione da contabili od impiegati nominati o traslocati nel 1.° semestre del corrente anno, dovrà computarsi in ragione di L. 68. 18 per ogni cinque lire di rendita del consolidato 5 per cento e di L. 40. 84 per ogni lire tre di rendita del consolidato 3 per cento.

Pel ministro: SCOTTI.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 20 *febbraio* 1876. — *Temporanea custodia dei minorenni discoli.*

Colla circolare del 13 aprile 1867, n. 140, furono dettate delle norme circa il preventivo ricovero de' minori di anni 16, imputati di oziosità o vagabondaggio; ed anche indicati, di concerto col ministero dell'interno, alcuni ospizi, sia pubblici, sia privati, dove essi potessero essere convenientemente custoditi sino alla fine del processo.

Da quel tempo in qua essendo avvenuto qualche mutamento circa tali luoghi, perchè o cessarono di esistere, o furono surrogati da altri, ovvero addetti ad altro uso, egli è mestieri che per l'osservanza delle norme suddette le SS. LL. sappiano con sicurezza e precisione quali presentemente sieno gli ospizi che a quelli precedentemente indicati furono sostituiti. Essi sono enumerati nei due quadri qui alligati, dove sono anche segnate alcune notizie che sarà certamente utile di conoscere, per ricoverarvi provvisoriamente essi minori.

Però debbo avvertire come dal 1867 in poi sia di molto migliorata la condizione delle carceri giudiziarie, specialmente nelle principali città del regno, in modo che vi si possono custodire senza danno o pericolo di pervertimento e del tutto segregati dagli adulti e dagli imputati per reati comuni anche dei giovanetti discoli. È quindi a supporsi che sia diventato meno necessario lo straordinario rimedio della custodia dei detenuti minorenni in ospizi di correzione e di lavoro; il quale potrà essere evitato quando sia possibile la custodia nel carcere con segregazione dei detenuti adulti ed uniti soltanto con altri della loro età e per reato della stessa specie. Ove ciò non fosse possibile, o facilmente attuabile, ne sarà ordinato il ricovero nell'ospizio più vicino indicato negli elenchi qui uniti.

In questa occasione, stimo opportuno di dichiarare che restano ferme le istruzioni date da questo ministero con la circolare del 20 luglio 1870, n. 288, salvo la parte

guardante la competenza che, in virtù dell'articolo 107 della legge sulla pubblica sicurezza, secondo il testo della legge del 6 luglio 1871, n. 294, spetta ai pretori. E però SS. LL. Illustrissime invigileranno che non si disponga il ricovero di que' minori, quali, giusta l'articolo 441 del Codice Penale, dovrebbero esser prima affidati alla custodia de' genitori o tutori, e che solo per ignavia, avarizia od altro più triste sentimento cercano di sottrarsi al primo e più naturale obbligo dell'educazione ed istruzione di essi; ma che si debba disporlo solamente ne'casi ne'quali sia assolutamente necessario.

Attendo ricevuta delle presenti istruzioni.

Pel ministro, G. COSTA.

Istituti maschili.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	CAPACITÀ	Età prescritta per l'accettazione
1	Riformatorio di Boscomarengo (*Alessandria*)	250	Da 7 a 16 anni
2	Belluno, Orfanotrofio Sperti	24	» 8 a 15 »
3	Bergamo, Istituto Botta	90	» 8 a 16 »
4	Bologna, Casa di Patronato	270	» 8 a 16 »
5	Brindisi, Colonia Agricola	140	» 8 a 16 »
6	Brescia, Istituto dei Derelitti	165	» 8 a 16 »
7	Catania, Ospizio di Beneficenza	150	» 8 a 16 »
8	Catanzaro, Colonia Agricola di Monteleone	120	» 8 a 16 »
9	Casalmaggiore (*Cremona*) Casa di Rifugio	40	» 8 a 16 »
10	Cremona, Istituto di Carità (*Manin*)	30	» 8 a 16 »
11	Firenze, Casa di Patronato di *S. Martino alla Scala*	200	» 8 a 16 »
12	Montelupo Fiorentino (*Ambrogiana*), Casa di Custodia	98	Maggiore età
13	Genova, Casa di Patronato alla Foce	120	Da 8 a 16 anni
14	Scansano, Colonia Agricola	150	» 8 a 16 »
15	Lecce, Ospizio Garibaldi	150	» 8 a 12 »
16	Milano, Istituto di Patronato » » Marchiondi	500	» 8 a 16 »
17	Napoli, Casa di Custodia	300	Maggiore età
18	Padova, Istituto Camerini	70	Da 8 a 16 anni
19	Palermo, Colonia di S. Martino alla Scala	300	» 12 a 16 »
20	Perugia, Colonia di S. Pietro	175	» 12 a 16 »
21	Assisi, Colonia Agricola	34	» 8 a 16 »
22	Roma, Santa Balbina, Casa di Custodia	150	Maggiore età
23	Torino, la Generala, Casa di Custodia	320	Idem
24	Treviso, Istituto Turazza	90	Da 8 a 16 anni
25	Udine, Istituto Tomadini	10	» 8 a 16 »
26	Venezia, Istituto Colletti	250	» 8 a 16 »

Istituti femminili.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	CAPACITÀ	Età prescritta per l'accettazione
1	Brescia, Istituto delle Derelitte . .	52	Da 8 a 16 anni
2	Chieti, Istituto del SS. Rosario . .	30	» 8 a 16 »
3	Casalmaggiore, Casa di Rifugio . .	10	» 8 a 16 »
4	Crema, Casa della Provvidenza . .	24	» 8 a 16 »
5	Cremona, Istituto del Buon Pastore .	30	» 8 a 16 »
6	Firenze, Casa di Rifugio al Galluzzo .	20	» 8 a 16 »
7	Lecce, Ospizio Principe Umberto . .	120	» 8 a 16 »
8	Milano, Pia Casa Nazaret.	250	» 8 a 16 »
9	Modena, Istituto delle Orfanelle . .	60	» 8 a 16 »
10	Perugia, Le Convertite	60	Maggiore età
11	Roma, Buon Pastore	70	Da 8 a 16 anni
12	Torino, Monastero del Buon Pastore .	70	» 10 a 20 »
13	Torino, Casa di Custodia, Ergastolo. .	50	Maggiore età
14	Treviso, Istituto Turazza	40	Da 8 a 16 anni
15	Venezia, Casa di Riabilitazione . .	80	» 8 a 16 »
16	Palermo, Artigianelle	50	» 8 a 16 »

Circolare del ministero delle finanze, in data 21 febbraio 1876. — Se spetti agli appaltatori governativi il diritto di riscuotere anche i dazi comunali.

Il comune di Massa di Somma, della provincia di Napoli ha testè risollevata la questione, se spetti, o no, all'appaltatore governativo dei dazi di consumo di tenere anche la riscossione dei dazi comunali nei comuni aperti.

Avendo il prefetto annullata la deliberazione colla quale il comune aveva statuito di dare in appalto la riscossione dei dazi comunali, lo stesso comune elevò reclamo al Re contro tale decreto in base all'art. 231 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865.

Il consiglio di Stato consultato in proposito da questo ministero, come di diritto, nella sua adunanza del 26 gennaio p. p. opinò affermativamente nella questione; e tale parere emesso dalla sezione di finanze è poi stato adottato anche nella adunanza generale del 3 febbraio scorso.

Trattandosi che la questione medesima è di grave momento per l'importanza che vi annettono i comuni e gli appaltatori, lo scrivente, in relazione alla recente sua circolare del 1.° gennaio, n. 79641-14261, crede opportuno di riportare qui appresso il parere del prefato consiglio di Stato per norma dei signori prefetti nel risolvere le questioni di tal sorta.

Il direttore generale, BENNATI.

Visto il ricorso 3 gennaio corrente anno del sindaco di Massa di Somma, Napoli, diretto a S. M. per ottenere l'annullamento del decreto 19 dicembre u. s. del prefetto di Napoli, il quale, ai termini dell'articolo 136 della legge comunale, annullò la deliberazione del 12 dicembre 1875 del consiglio comunale di detto comune, relativa alla riscossione dei dazi comunali di consumo;

Vista la relazione del 15 gennaio del ministero delle finanze (gabelle) colla quale si propone di respingere il predetto ricorso;

Visto il sopracitato decreto del prefetto;

Inteso il relatore;

Ritenuto in fatto:

Il Consiglio comunale di Massa di Somma non si concordava col governo circa l'abbuonamento del dazio di consumo pel nuovo quinquennio e tuttavia nel dì 12 dello scorso dicembre deliberò che la gestione dei dazi comunali fosse riservata all'Amministrazione comunale. Quel consiglio nella sua deliberazione considerava, accordare l'articolo 15 della legge del 3 luglio 1864, all'appaltatore governativo, nei comuni aperti non abbuonati, la riscossione dei soli dazi di consumo governativi ed addizionali, non potersi dare all'appaltatore governativo la gestione dei dazi comunali dal perchè esso appaltatore, essendosi per niente obbligato col comune, può a suo bell'agio non curarne la riscossione con grave scapito dell'azienda comunale, non potendosi adibire impiegati di controllo perchè vietato dalla legge; formare i dazi comunali un cespite esclusivamente del comune, per cui essere in quest'ente la facoltà di curarne l'amministrazione nei modi più utili a sè stesso;

Il prefetto della provincia di Napoli con suo decreto del dì 19 dicembre annullò la sopra riferita deliberazione del consiglio comunale di Massa;

Il prefetto ritenne che per non essersi il comune abbuonato, l'appaltatore governativo subentra in tutti i diritti del governo per l'esclusiva riscossione di tutti i dazi di consumo, giusta il disposto dell'articolo 77 del regolamento generale sui dazi di consumo approvato col regio decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, confermato anche dall'articolo 1.° dei capitoli d'oneri che servono di base agli appalti del dazio di consumo;

Il consiglio comunale di Massa, udita la lettura di cotesto decreto prefettizio, deliberò nel dì 26 dicembre di affidare al sindaco l'incarico di sporgere a S. M. il ricorso di cui si tratta. Esso ha considerato che il disposto dell'articolo 77 del regolamento sopracitato eccede la facoltà della legge sul dazio consumo stabilita, e che la riscossione dei dazi comunali affidata all'appaltatore governativo sarà di serio disguido alle finanze comunali;

Che il sindaco fondò appunto il ricorso su codesta considerazione del consiglio;

Tutto ciò premesso in fatto;

Vista la legge del 3 luglio 1864, n. 1827, e l'allegato *L* alla legge dell' 11 agosto 1870, n. 5784, nonchè il regolamento approvato col regio decreto del 25 agosto 1870, numero 5840;

E richiamati i precedenti voti emessi nei dì 4 agosto 1871 e 26 luglio 1873 a proposito delle deliberazioni dei comuni aperti di San Pietro Clarenza e Avezzano non abbonati col governo, i quali si proponevano di riscuotere direttamente i dazi di consumo comunali, indipendentemente dall'appaltatore governativo;

Ha considerato:

Che il governo per gli articoli 19 della legge 3 luglio 1864 e 16 dell'allegato *L* alla legge dell' 11 agosto 1870 fu autorizzato a provvedere per la esecuzione di esse leggi;

Che l'articolo 77 del regolamento, fatto appunto in virtù di codesta delegazione ed approvato col regio decreto 25 agosto 1870, traduce il concetto che apparisce chiaro da ambedue codeste leggi, quello cioè che in uno stesso comune un' unica autorità provveda alla riscossione dei dazi tanto governativi che comunali, onde la riscossione si effettui con criteri e disposizioni uniformi, con la maggiore economia possibile di spesa, e con il minor disagio possibile del contribuente;

Che dall'essere l'appaltatore dei dazi governativi incaricato di riscuotere anche i dazi comunali non può derivare pregiudizio alle finanze del comune, oltrechè lo stesso articolo 77 ed il precedente articolo 63 di quel regolamento dispongono che l'appaltatore versi nella cassa comunale i dazi riscossi per conto del comune, questi per i detti articoli può richiedere sul detto conto gli schiarimenti e le notizie che ritenga necessarie, e non accettandone le conclusioni può ricorrere al ministero delle finanze

onde decida; e inoltre ha la facoltà di vigilare sulla gestione dell'appaltatore per ciò che concerne gl'introiti delle addizionali e dei dazi comunali, non che le spese;

Onde in conformità dei precedenti pareri sopracitati,

Opina che il ricorso del comune di Massa di Somma debba essere respinto.

---

*Circolare del ministero della guerra, in data 22 febbraio 1876. — **Facoltà di espatriare pei militari ascritti alla milizia territoriale.***

Taluni inscritti della leva in corso sulla classe 1855 assegnati alla terza categoria si rivolsero al Ministero per ottenere l'autorizzazione di espatriare.

A tale riguardo si crede utile di ripetere, anche per norma delle autorità interessate, quanto già fu stabilito col n. 11 dell'*Atto* 141 del 7 luglio 1875, che cioè i militari ascritti alla milizia territoriale, e per conseguenza anche gli inscritti assegnati alla terza categoria possono liberamente espatriare senza chiederne veruna autorizzazazione alle autorità militari.

RICOTTI.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 29 febbraio 1876. — Applicazione delle marche da bollo per i certificati di verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Per rendere più sicuro ed esatto il riscontro dei diritti che gli utenti pesi e misure debbono pagare per la verificazione annuale degli istrumenti da essi posseduti, le marche da bollo, mercè cui vengono soddisfatti i diritti medesimi, dovranno essere applicate sulle matrici anzichè sulle bollette figlie, nella stessa guisa che già si pratica per le tasse soddisfatte dai fabbricanti rispetto alla verificazione prima.

Sarà cura dei verificatori di fare su ciascuna bolletta figlia, rilasciata agli utenti, speciale annotazione dell'eseguita applicazione della marca pel relativo valore, sulla corrispondente bolletta madre.

Le marche di cui si tratta continueranno ad essere annullate nel modo prescritto dall'articolo 108 del regolamento 20 ottobre 1874, n. 2188.

Pel ministro, E. MORPURGO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 2 marzo 1876. — Passaporti per l'estero. - Società Lavarello.

La Società italiana di navigazione G. B. Lavarello con sede principale a Genova e con succursale a Napoli, mi ha domandato di poter prestare garanzia perchè sia concesso il passaporto a quegli emigranti di cotesta provincia che partissero coi suoi piroscafi.

Nell'interesse della nostra marineria mercantile, io ho accolta la domanda del sig. Lavarello e perciò autorizzo la S. V. a rilasciare il passaporto senza la garanzia voluta dall'articolo 5 della circolare 18 gennaio 1873, e semprechè non vi siano ostacoli di altra natura, a quelle persone per le quali la società Lavarello rilasci una dichiarazione firmata G. B. Lavarello e vistata dalla Questura di Genova per garantire che farà rimpatriare le persone stesse a proprie spese, valendosi dei vapori di trasporto della

Società, quando entro un anno dalla loro partenza le medesime si trovassero sprovviste di mezzi e di occupazione.

Sui passaporti rilasciati in seguito a tale garanzia la S. V. farà, invece della solita annotazione, la seguente « partito coi piroscafi della società Lavarello addì . . . . per . . . . con richiamo al numero della dichiarazione rilasciata dal Lavarello, che sarà conservata negli atti.

È superfluo che io osservi come questa concessione non dia facoltà alcuna al Lavarello di arruolare emigranti o di promuovere la emigrazione e come nel caso la predetta Società o direttamente o per mezzo di agenti si occupasse di tali operazioni, dovrà essere denunciata al potere giudiziario per contravvenzione all'articolo 64 della legge di pubblica sicurezza.

Il ministro, G. CANTELLI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 10 *marzo* 1876. — *Sulla competenza della spesa per trasporto, vitto ed accompagnamento dei mentecatti.*

Con la circolare del 26 maggio 1869, n. 1769, fu dichiarato che la spesa per il trasporto dei maniaci doveva essere sostenuta:

a) Dalla provincia quando si tratti di dementi che vengono trasferiti da uno ad altro manicomio;

b) Dal governo, col fondo relativo all'amministrazione delle opere pie, quando debbonsi inviare all'estero dementi sudditi di altre potenze;

c) Dallo stesso governo, col fondo destinato al rimpatrio degl'indigenti, per i maniaci nazionali provenienti dall'estero;

d) Dal comune per quelli che, divenuti pazzi nel territorio, debbonsi inviare al manicomio.

In quanto ai primi due casi nulla accade di osservare in proposito, ma per il terzo ed il quarto essendo soventi avvenuta discrepanza nella interpretazione del provvedimento relativo alla competenza della spesa, mi sembra opportuno di chiarire nuovamente quale sia lo intendimento del ministero non che lo spirito che informò quella circolare.

Anzi tutto giova esaminare il regolamento per le guardie di pubblica sicurezza del 21 novembre 1865, e la circolare per le indennità di trasferta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in data del 26 dicembre 1867, n. 20741, e sì nell'uno che nell'altra trovasi meglio specificato il criterio che deve determinare la competenza della spesa, essendovi ivi stabilito che le indennità per l'accompagnamento dei mentecatti debbbono essere pagate dalla famiglia dei medesimi e, soltanto quando questa non lo potesse fare per constatata mancanza di mezzi, dal comune ove i mentecatti hanno domicilio legale.

Questa esplicita dichiarazione, che per semplice dimenticanza venne omessa nella circolare 26 maggio 1860, dimostra evidentemente che prima di qualsiasi altro ente si vollero tenute le famiglie dei maniaci a sostenere le spese di trasporto, di accompagnamento, di vitto ed altre inerenti, tanto per i mentecatti, i quali divenuti tali nel comune si debbono far ricoverare in uno stabilimento di cura, quanto per quelli che impazziti all'estero, vengono dai governi stranieri fatti tradurre alla frontiera italiana,

e quivi accolti dal governo nazionale sono accompagnati in patria e, occorrendo, fatti rinchiudere in un manicomio.

È ovvio che sia posta a carico delle famiglie la spesa relativa al primo di questi due casi, essendo nell'interesse speciale e primario di esse lo impedire il danno che potrebbe risultare se non si rinchiudessero e curassero in appositi stabilimenti persone diventate pericolose a sè ed altrui.

E solo quando venisse accertato che le famiglie rispettive non hanno alcun mezzo disponibile, si dovrebbe obbligare il comune a supplirvi, ritenendo che anche nell'interesse generale dei comunisti è necessario di evitare il danno che deriverebbe se si lasciassero vagare nel territorio alienati di mente che possono compromettere la pubblica tranquillità.

Ma se l'interesse è continuo ed incessante per le famiglie, cessa però per il comune quando l'individuo smarrì la ragione in paese estero e venne fatto tradurre al confine per essere consegnato ai parenti o ricoverato in un manicomio.

Egli è evidente che in tal caso il governo, e non già il comune, deve sostituirsi alle famiglie riconosciute assolutamente povere; giacchè nessun'altra Amministrazione potrebbe intervenire a ricevere alla frontiera e inviare a destinazione persone che forse più non hanno in patria relazioni di parentela, o i parenti non sono in grado di adempiere quell'incarico. Ma è indubitato che le spese tutte per tale obbietto sono dall'Erario anticipate soltanto in via provvisoria, e che di esse si deve curare il ricupero quando risulti che gli interessati vale a dire i parenti, si trovino nella possibilità di eseguirlo.

Rimane quindi stabilito che sempre ed in ogni caso debbono essere costretti i parenti a sostenere le spese di qualunque genere occorrenti al trasporto, vitto ed accompagnamento dei pazzi sia dalla frontiera, sia dal comune al manicomio e, soltanto nella impotenza economica della famiglia, debba intervenire rispettivamente il comune o lo Stato nei due casi dianzi cennati, e ciò senza detrimento delle altre due disposizioni contenute nella circolare del 26 maggio 1869, per le quali è posta a carico della provincia ogni spesa per trasferimento da un manicomio all'altro, e a carico del governo, e quindi del fondo destinato per l'amministrazione delle opere pie, quella per il trasporto dei maniaci stranieri al confine.

Ciò premesso, prego la S. V. di disporre che, ogni qualvolta avvenga di far trasportare, mantenere e accompagnare dementi italiani provenienti dall'estero, siano tosto comunicate al prefetto della provincia, nella cui giurisdizione sta il domicilio legale o lo stabilimento di cura ove è destinato il demente, le spese tutte occorse per tale scopo, ivi compresa quella del ritorno a domicilio delle persone che ebbero l'incarico di accompagnarlo, indicando inoltre l'itinerario che deve percorrere e gli uffici cui fu indirizzato per la prosecuzione del viaggio, affinchè quel signor prefetto possa conoscere da quali altri uffici abbia ad attendere consimili comunicazioni e riassumere a suo tempo la somma complessiva stata anticipata dal governo della quale si dovrà con tutta la possibile sollecitudine ed efficacia chiedere la rifusione dai parenti del demente stesso.

E intanto, al fine di evitare ristagno negli affari, Ella farà comprendere nei rispettivi conti trimestrali le singole spese occorse per indennità di trasferta e di trasporto delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè per indennità di via a trasporto dei maniaci, i quali debbono essere trattati come indigenti, e preleverà dal fondo di pubblica

sicurezza le somme necessarie per pagare le spese straordinarie che possono abbisognare per custodia e alloggio dei dementi, dandosene poscia carico nei rendiconti trimestrali. In ognuno dei sovra indicati conti dovrà poi essere dichiarato che furono prese le misure occorrenti per il ricupero della spesa; e l'autorità prefettizia, che ha ricevuto comunicazione di spese fatte da altre prefetture, avrà obbligo di informare il ministero sul risultato delle pratiche eseguite per ottenere la rifusione della spesa complessiva.

Gradirei un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro, G. CANTELLI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 11 marzo 1876. — Soluzione di dubbi sulle tasse di segreteria spettanti agli uffici governativi.

Per il disposto dell'articolo 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2086, col 1.° gennaio del corrente anno entrò in vigore anche negli uffici governativi la tariffa annessa alla legge sul riordinamento del notariato del 25 luglio 1875.

Nella pratica applicazione di tale tariffa si sono elevati i seguenti dubbi:

1. Se le stipulazioni fatte nell'anno 1875 ed approvate nel 1876, e le copie spedite nel 1876, ma relative a stipulazioni del 1875, debbano tassarsi colle norme della nuova tariffa notarile o con quelle prescritte dal n. 46 della tabella annessa alla citata legge del 13 settembre 1874 precedentemente in vigore.

2. Se i diritti di segreteria debbano esigersi sopra tutti gli atti contemplati nella tariffa notarile, o soltanto sugli atti indicati al n. 46 della preindicata tabella del 1874.

3. Quale articolo della tariffa notarile sia applicabile ai processi verbali d'incanto, e specialmente a quelli di appalto.

4. Quale diritto sia applicabile alle dichiarazioni di offerta di ventesimo ed agli atti di comando.

5. Se i contratti a trattativa privata siano soggetti ai diritti di segreteria.

6. Quale diritto sia applicabile alle stipulazioni relative a concessioni di arenili ed a concessioni di acque pubbliche.

7. Come debbano essere trattate le stipulazioni che non contengono determinazione di valore.

8. Se nel liquidare il diritto proporzionale in ragione dei valori che formano oggetto della stipulazione principale, debba tenersi conto anche dell'ammontare della cauzione.

9. Se sia applicabile la sovraimposta del doppio decimo ai diritti di segreteria liquidati secondo la tariffa notarile.

10. Se per il rilascio di copie, estratti e certificati, oltre al diritto di scritturato stabilito dall'articolo 49 della tariffa, siano dovuti anche quelli di spedizione ai termini del § 5 Capo 1.°, e nell'affermativa se il diritto di scritturato debba devolversi a favore degl'impiegati di segreteria.

11. Se la copia destinata all'ufficio del registro per la registrazione sia soggetta a diritti di segreteria.

12. Se siano esigibili sulle stipulazioni in forma pubblica amministrativa il diritto

stabilito dall'articolo 20 della tariffa notarile per l'iscrizione degli atti nel repertorio e quello stabilito nel successivo articolo 30 per l'archiviazione delle copie.

Ai dubbi sopra esposti sono state date le seguenti soluzioni:

1. Le tasse di segreteria costituendo un correspettivo dell'opera prestata dagli agenti dell'Amministrazione nella stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, debbono essere riscosse nella misura prescritta dalla legge vigente nel momento in cui l'atto riceve la sua materiale esistenza. Ne consegue da ciò che per gli originali delle stipulazioni che seguirono nel 1875 sono dovute le tasse portate dal n. 46 della tabella annessa alla legge del 13 settembre 1874, sebbene la approvazione di tali stipulazioni abbia avuto luogo nel 1876.

Le copie poi, al pari degli estratti e dei certificati, vanno tassate colla tariffa vigente al tempo della loro spedizione, senza riguardo alla data della stipulazione dell'originale.

2. Come è osservato più sopra, le tasse di segreteria sono dovute sulle stipulazioni in forma pubblica amministrativa; vanno quindi esenti da tali tasse gli atti che, sebbene contemplati nella nuova tariffa notarile, non fossero stipulati in detta forma pubblica, non che le loro copie, i loro estratti ed i certificati relativi. La stipulazione in forma pubblica amministrativa è quella fatta colle forme tracciate dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e per la contabilità generale del 4 settembre 1870.

3. Pel disposto dell'art. 109 dello stesso regolamento i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione, e sono quindi soggetti ai diritti di segreteria, secondo la natura del contratto, al pari che ogni altra stipulazione in forma pubblica amministrativa. Così i processi verbali di aggiudicazione definitiva di appalto per forniture, per lavori o trasporti, costituendo altrettante locazioni di opere a termini degli articoli 1627 e seguenti del Codice civile, vanno tassati a norma dell'art. 6, quarto capoverso, della tariffa notarile. Nel calcolare però il diritto di scritturazione sul processo verbale di definitiva aggiudicazione, devono computarsi anche le pagine del processo verbale di primo esperimento, siccome parte integrante della stipulazione.

4. Premesso che anche la dichiarazione di offerta di ventesimo e l'atto di comando non sono colpiti dai diritti di segreteria se non in quanto si facciano colle forme della stipulazione pubblica amministrativa, la detta dichiarazione di ventesimo è in tal caso soggetta al semplice diritto di scritturato, siccome parte integrante della stipulazione, e l'atto di comando fatto separatamente, oltre al diritto di scritturato, va soggetto anche al diritto di L. 5 stabilito dall'art. 4, quarto capoverso della tariffa.

5. I contratti a trattativa privata non vanno soggetti ai diritti di segreteria se sono fatti nelle forme indicate dai n. 1, 2 e 3 dell'art. 111 del detto regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato: ne è colpita invece la successiva stipulazione in forma pubblica, quando vi si fa luogo a mente dell'ultimo alinea dell'articolo medesimo.

6. Agli atti di concessione di arenili e di concessione di acque pubbliche, stipulati nella forma pubblica amministrativa, è applicabile il diritto per le locazioni, e ciò analogamente alle disposizioni della tariffa delle tasse di registro.

7. Se l'oggetto della stipulazione ha un valore indeterminato, ma determinabile, sarà esatto il diritto proporzionale sul valore che dovrà essere dichiarato agli effetti della registrazione; se invece l'oggetto della stipulazione ha un valore non solo indetermi-

nato, ma indeterminabile, sarà esatto il diritto fisso a termini dell'art. 4, quarto capoverso della tariffa notarile.

8. Se con unica stipulazione si fa luogo al contratto principale ed alla relativa cauzione, il diritto proporzionale va liquidato soltanto sul valore del contratto. Se invece la cauzione si presta con atto separato in forma pubblica amministrativa, sarà esigibile per l'atto medesimo il diritto proporzionale, giusta il disposto nell'art. 5 della tariffa notarile.

9. Poichè l'art. 8 della legge 13 settembre 1874 stabilisce l'aumento del doppio decimo sulle tasse di che al n. 46 della tabella annessa alla legge medesima, non può la detta sovraimposta estendersi anche ai diritti di segreteria commisurati in base ad una tariffa diversa, quale è quella allegata alla posteriore legge sul notariato del 25 luglio 1875.

10. Per effetto dell'art. 6 della legge del 13 settembre 1874, coll'attivazione della tariffa notarile vennero a cessare le tasse di che nell'art. 46 della tabella allegata a detta legge, e rimasero sostituite alle stesse quelle portate dalla nuova tariffa. Non può quindi revocarsi in dubbio, che per le copie e gli estratti delle stipulazioni in forma pubblica amministrativa, e per i relativi certificati che furono rilasciati dopo il 31 dicembre 1875, oltre il diritto di scritturato stabilito della nuova tariffa, sia dovuto anche quello di spedizione. Tanto l'uno quanto l'altro dei preindicati diritti devono riscuotersi ad esclusivo vantaggio dell'erario dello Stato, non avendo la nuova tariffa apportato variazioni ai regolamenti sin qui vigenti sulla materia.

11. La copia destinata all'Uffizio del registro per la registrazione, va soggetta al solo diritto di scritturazione stabilito nell'art. 19 della tariffa notarile, coerentemente al dispostò nell'art. 66, 1.° alinea della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076.

12. Sulle stipulazioni in forma pubblica amministrativa non sono esigibili i diritti di che agli articoli 20 e 30 della tariffa notarile; perchè il segretario dell'Amministrazione non è obbligato alla tenuta del repertorio, nè alla presentazione delle copie all'archivio notariale.

Il direttore generale, LANCIA DI BROLO.

R. D. n. 3039. — Dazi speciali concessi al consorzio dei comuni di Venezia, Murano e Malamocco.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni 6, 8 e 14 ottobre 1875 del consorzio dei comuni di Venezia, Murano e Malamocco, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione entro la cinta daziaria sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; – visto l'art. 11, allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; – visto il parere della camera di commercio ed arti di Venezia; – sentito il consiglio di Stato; – sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il consorzio dei comuni di Venezia, Murano e Malamocco è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

1. Cristalli e vetri in recipienti, al quintale, L. 2 - 2. Carta di qualunque specie e cartoncini bianchi, id., L. 3 - 3. Carta tinta, da impacco, asciugante e da filtri, id., L. 1 - 4. Cartoni, id, L. 2.

Circolare del ministero dell'interno, in data 14 marzo 1876. — Indennità d'alloggio ai pretori.

Per mantenere la necessaria uniformità nel pagamento delle indennità di alloggio che i comuni debbono corrispondere ai pretori in base all'articolo 259 delle recenti disposizioni sull'ordinamento giudiziario in data 23 dicembre 1875, n. 2839, ho creduto conveniente di determinare, d'accordo con S. E. il ministro guardasigilli, che queste indennità siano pagate a rate mensili.

Prego la S. V. di voler dare in questo senso le opportune disposizioni ai municipi, accusandosi ricevuta della presente.

Pel ministro, CODRONCHI.

Circolare della prefettura di Milano, in data 17 marzo 1876. — Indennità d'alloggio ai pretori.

Coll'articolo 1.° della legge 23 dicembre 1875, n. 2839, si modificavano vari degli articoli della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, e fra i modificati vi è l'articolo 259 il quale accorda ai pretori un'annua indennità di alloggio nelle città sedi di Corte d'appello, di L. 400; nei comuni, sedi di tribunali, di L. 300 e negli altri comuni di L. 200.

Tale indennità è posta per 1/3 a carico del comune, dove ha sede la pretura e per 2/3 ripartita fra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo in ragione di popolazione.

L'indennità deve però sempre anticiparsi dal comune ove risiede il pretore, il quale può anche accordarsi per avere l'alloggio in natura.

Per l'articolo 8 di detta legge, la stabilita indennità decorre dal 1° gennaio corrente anno 1876, e questa deve essere corrisposta ai pretori a rate mensili, come fu stabilito dal ministero dell'interno d'accordo con quello di grazia e giustizia, e ciò per mantenere la necessaria uniformità nel pagamento di siffatte indennità e come risulta dalla nota del precitato ministero dell'interno del 14 andante, n. 16700.

Tanto le comunico per norma e corrispondente esecuzione.

Il prefetto, TORRE.

Circolare del ministero delle finanze, in data 18 *marzo* 1876. — *Servizio della cassa dei depositi e prestiti per effetto della nuova legge* 27 *maggio* 1875, *che modifica quella del* 27 *maggio* 1863.

I frequenti rapporti che le prefetture del regno e i dipendenti uffizi hanno colla cassa dei depositi e prestiti e le importanti modificazioni che la legge 27 maggio 1875, numero 2779, e il relativo regolamento approvato col regio decreto del 9 dicembre ultimo scorso, n. 2802, apportarono nel servizio dei depositi, fanno sentire al sottoscritto l'opportunità di entrare in qualche particolarità del servizio stesso come viene ad essere ora costituito, nel mentre si pregia d'inviare ai signori prefetti un esemplare di un fascicolo in cui sono raccolte la legge organica del 17 maggio 1863, quella modificativa del 27 maggio 1875 e il nuovo regolamento sopradetto; ed un esemplare di altro fascicolo contenente le istruzioni in data 24 dicembre ultimo, emanate per l'esecuzione del regolamento stesso.

La legge predetta del 27 maggio 1875, per la istituzione delle casse di risparmio postali e per modificazioni alla legge del 17 maggio 1863, sulla cassa dei depositi e prestiti, nello intento di soddisfare ad un voto generale che per molti modi si era manifestato e che più volte aveva trovato eco nelle aule del Parlamento nazionale, ha sanzionato il decentramento del servizio della cassa dei depositi, per modo che in ciascuna provincia si potessero effettuare, amministrare e ritirare i depositi di cui in essa occorre il bisogno, costituendo in certo qual modo gli uffizi delle intendenze di finanza come altrettante casse di depositi poste bensì sotto la direzione e dipendenza dell'amministrazione centrale, ma fornite nondimeno di attribuzioni abbastanza ampie per potere, in rappresentanza di quella, provvedere a quasi tutte quelle parti del servizio per cui prima era indispensabile provocare i provvedimenti dell'amministrazione centrale.

Quest'innovazione per altro che deve riuscire sommamente vantaggiosa a tutti coloro che si trovano nel caso di dovere eseguire dei depositi, inquantochè con molta maggior speditezza li possono effettuare ed a suo tempo ottenerne la restituzione, evitando le gravi perdite di tempo che talora occorrevano per regolarizzare mediante ripetute corrispondenze tra gli uffici provinciali e l'amministrazione centrale, le pratiche necessarie sia per l'effettuazione, sia per la restituzione, non avrebbe d'altra parte più permesso di mantenere a carico dell'amministrazione certi oneri a cui le intendenze più non potrebbero soddisfare come poteva l'amministrazione centrale; oltrechè tali oneri non avrebbero più avuto sufficiente ragione di essere mantenuti dopochè

veniva a cessare affatto il concentramento in vista del quale si eran dovuti imporre, e venivano i depositi cotanto avvicinati ai depositanti.

Queste considerazioni rendono ragione delle principali innovazioni che il nuovo regolamento sulla cassa dei depositi ha dovuto recare al precedente ordinamento di questo servizio.

Le principali di dette innovazioni essendo state per norma degli interessati riferite nell'avviso che a cura di quest'amministrazione venne ripetutamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cominciando dal foglio del 4 corrente, n. 2, non è qui il caso di farne l'enumerazione; e basterà invece richiamare l'attenzione sulle conseguenze pratiche delle innovazioni stesse e specialmente di quelle che più importa si abbiano presenti dalle amministrazioni e dai funzionari che per ragione d'uffizio si trovano nel caso di dovere per conto dello Stato o dei privati eseguire depositi.

La prima e la più radicale delle dette innovazioni che nasce, come s'è veduto, dalla legge stessa del 27 maggio 1875 (art. 20, 21 e 22) ha dato motivo alla disposizione dell'articolo 32 del nuovo regolamento per cui la cassa centrale dei depositi non deve più ricevere che i soli depositi i quali debbono farsi nella provincia ov'essa ha sede (per ora a Firenze) mentre gli altri si devono fare presso le intendenze delle rispettive provincie.

In omaggio a questo nuovo principio cardinale della nuova legge deve naturalmente cessare la pratica finora seguita dalle amministrazioni pubbliche di effettuare presso questa cassa centrale in Firenze tutti i depositi a scopo di cauzione che loro occorre di fare in dipendenza di espropriazione per utilità pubblica, di contratti d'appalto, di concessioni di forniture, imprese, ecc., di gestioni personali e di procedimenti penali, mentre i depositi suddetti riflettendo spesso contratti stipulati e fatti prodottisi in altre provincie del regno, nelle quali i proprietari dei depositi relativi sono domiciliati, è regolare che i depositi si eseguiscano nelle provincie stesse.

La continuazione di questa pratica riguardo ad una categoria di depositi così numerosa come quella di cui si tratta non solamente impedirebbe alla nuova legge di produrre quei benefici effetti che si vollero con essa conseguire, ma tenuto conto del nuovo ordinamento del servizio dei depositi aumenterebbe ora notabilmente i danni stessi che la nuova legge intendeva di far cessare.

Infatti nel concetto del pieno discentramento voluto dalla nuova legge e nella considerazione che i depositi si possano e debbano effettuare, amministrare e restituire per mezzo delle intendenze nella provincia stessa ove ne sorse il bisogno ed ove sono gli interessati, il nuovo regolamento, ora per motivi di necessità, ora per ragioni d'ordine e di semplificazione, ha dovuto fare alcune innovazioni che aggraverebbero notabilmente gl'interessi del proprietario del deposito se questo non venisse effettuato appunto nella provincia dove egli ha il suo domicilio.

Così l'articolo 43 del nuovo regolamento stabilisce che gli interessi semestrali pagabili alle loro scadenze sui depositi in numerario fruttiferi si possano riscuotere esclusivamente presso la tesoreria della provincia ove il deposito fu fatto e per i depositi in effetti pubblici cogli articoli 37 e 38, fu, salve alcune eccezioni, esonerata la tassa dei depositi del carico di fare, per conto degli aventi diritto, la riscossione dei proventi, lasciando a loro cura di ritirare o far ritirare dalla tesoreria stessa le cedole, vaglia ed altri recapiti dei titoli depositati per curarne o farne curare la riscossione.

Così l'articolo 51 del regolamento stesso dispone pure che la restituzione dei depositi tanto in numerario, quanto in effetti pubblici si deve eseguire esclusivamente dall'uffizio presso cui il deposito fu fatto.

Indi si comprende a quanto numerosi e fondati reclami si darebbe luogo se, continuandosi dalle pubbliche amministrazioni e dai funzionari che ne dipendono a concentrare i depositi presso l'amministrazione centrale, ora che questa più non può nè pagarne il capitale e gl' interessi, nè restituire i titoli, nè consegnare le cedole e i vaglia, fuorchè direttamente per mezzo del suo cassiere centrale, si obbligassero gl' interessati anche dalle più lontane parti del regno a recarsi a Firenze od a nominare un procuratore qui residente per incassare i proventi del deposito e a suo tempo ottenerne la restituzione.

Ella è adunque cosa della massima importanza che, tranne per i depositi riguardanti le affrancazioni di censi, canoni ed altre prestazioni, quelli per ritenute sugli stipendi degl' impiegati telegrafici a titolo di cauzione e quelli per premi di riassoldamento nell'armata di mare, i quali per speciali ragioni amministrative devono rimanere concentrati presso la cassa centrale, le amministrazioni tutte diano ai propri impiegati ed a quelli degli uffizi che ne dipendono gli opportuni ordini, affinchè tutti gli altri depositi siano eseguiti in quella provincia ove, avuto riguardo al domicilio di coloro che vi hanno diritto, o alla domanda di coloro per cui conto il deposito si eseguisce, risulta che dovranno farsi la restituzione e il pagamento dei proventi.

Il regolamento 8 ottobre 1870, che col 1.° gennaio ultimo cessò di essere in vigore cogli articoli 35, 36, e 37 permetteva che si facessero, col mezzo di elenchi in carta libera da tener luogo della dichiarazione prescritta dal precedente articolo 31 i depositi per cauzione d' impresarii ed in genere tutti i depositi sia in numerario, sia in effetti effetti pubblici ricevuti per ragione d' ufficio dai segretari cancellieri, notai, commissari, uscieri ed altri, come pure quelli da farsi dalle cancellerie consolari per mezzo del ministero degli affari esteri o di quello di grazia e giustizia. Ora il nuovo regolamento avendo cogli articoli 28 e 29 stabilita una forma unica per l'effettuazione di qualsiasi deposito, non sarebbero più ricevibili i depositi che le amministrazioni pubbliche e i dipendenti uffizi continuassero a fare col mezzo degli elenchi in carta libera, ma è sempre necessaria la dichiarazione fatta nella forma prescritta dai citati articoli del regolamento; dichiarazione che i depositanti devono ai termini dell'articolo 33 presentare all' uffizio presso cui si effettua il deposito, e che deve essere in carta bollata, a meno che il deposito venga fatto nell' interesse esclusivo dello Stato. La dichiarazione costituisce il documento che dà vita al contratto di deposito; è la base su cui l'amministrazione fonda le sue scritture che devono poi dare gli elementi per il pagamento degl' interessi e per tutta la gestione del deposito sino e compresa la sua restituzione; donde la necessità che le dichiarazioni contengano tutte le indicazioni richieste dal regolamento e dalle istruzioni, e che vengano possibilmente presentate dal depositante, affinchè in di lui contraddittorio possa l' ufficio che riceve il deposito riconoscerne, a' termini dell'articolo 33 del regolamento, la regolarità, e all'occorrenza farsi dare i chiarimenti che fossero necessari; questa presentazione diretta è poi assolutamente imprescindibile per i depositi in effetti pubblici, sia perchè a' termini dell'articolo 30 del regolamento il depositante deve apporre la propria firma sui titoli che deposita e deve apporla nel modo prescritto dall'articolo 26 delle istruzioni onde tale formalità valga a constatare l' identità dei titoli stessi all' epoca della restituzione, sia perchè solamente dopo che il depositante ha consegnato i titoli al cassiere o tesoriere e che questi ne hanno rilasciato ricevuta a' termini dell'articolo 34 del regolamento, l'amministrazione assume la responsabilità del deposito; conseguentemente anche nell' interesse stesso

del depositante non è più ammissibile la pratica d'inviare i titoli col mezzo della posta o altrimenti.

Che se in qualche caso per particolari circostanze gli uffizi amministrativi non aventi sede nel capoluogo di provincia ove dovrebbe eseguirsi il deposito *in numerario* non potessero farlo eseguire personalmente per mezzo dei propri funzionari, essi potranno provvedervi promuovendo l'emissione di un vaglia postale a favore del tesoriere presso cui si dovrebbe eseguire il versamento ed inviandolo, insieme colla regolare dichiarazione di deposito, all'intendenza di finanza la quale, ove trovi regolare la dichiarazione, dopo aver rilasciato l'opportuno ordine di riscossione del mandato o del vaglia, provvederà all'iscrizione del deposito e ne invierà la polizza all'uffizio depositante.

Ben'è inteso che quando il deposito non si eseguisca nell'esclusivo interesse dello Stato la dichiarazione dovrà essere munita della prescritta marca da bollo da centesimi 60 e si dovrà con essa inviare all'intendenza anche un'altra marca da bollo da L. 1. 20 per essere applicata alla polizza, come del pari la dichiarazione dovrà essere sottoposta alla registrazione, a norma dell'articolo 3 dell'istruzione, se si tratta di vincolare il deposito per cauzione; ed è pure inteso che ferma deve rimanere sempre l'esclusione *per i depositi in titoli* di qualsiasi metodo che non sia quello sopra accennato, qual'è prescritto dal nuovo regolamento e dalle relative istruzioni.

È pure conveniente che le amministrazioni pubbliche e gli uffici dipendenti portino la loro speciale attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 59, 68 e 69 del citato regolamento affinchè non avvenga che l'amministrazione dei depositi si trovi nell'impossibilità di eseguire i loro provvedimenti, come dovrebbe succedere, sia che ordinassero la restituzione di un deposito, subordinandola allo adempimento di qualche condizione, sia che decretassero per espropriazione la vendita di effetti pubblici depositati; sia che autorizzassero la conversione di un deposito in altro di diversa natura, od un altro impiego, senza delegare contemporaneamente una persona per curare nei rispettivi tre casi, l'adempimento della condizione, la vendita degli effetti pubblici, e l'effettuazione del nuovo deposito od altro impiego.

In quanto alle modificazioni che per il servizio dei prestiti vennero pure fatte dalla nuova legge 27 maggio 1875, e dal relativo regolamento, desse formeranno oggetto di un'apposita comunicazione che il sottoscritto avrà l'onore di rivolgere quanto prima ai signori prefetti.

Si prega per un cenno che assicuri il ricevimento della presente e degli allegati.

Il direttore generale, NOVELLI.

R. D. n. 3059. — Derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti demaniali.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande di-

rette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e da canali del demanio dello Stato e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istruite per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele; - visto il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed al comune indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(Segue l'elenco).

La Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del giorno 20 *marzo* 1876 *annuncia come segue le*

Dimissioni del Consiglio dei Ministri.

In seguito al voto pronunziato dalla Camera dei deputati nella seduta di sabato 18 corrente, S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome di tutto il Consiglio, presentava le dimissioni a S. M. il Re, che le accettava.

La Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del giorno 25 marzo 1876 reca la seguente

Nomina di un nuovo Consiglio dei Ministri.

Il comm. *Agostino Depretis*, deputato al Parlamento, a Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze;

Il comm. *Amedeo Melegari*, senatore del Regno, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Il barone *Giovanni Nicotera*, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Il comm. *Pasquale Stanislao Mancini*, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e Culti;

Il comm. *Luigi Mezzacapo*, senatore del Regno, tenente generale, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Il comm. *Giuseppe Zanardelli*, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari dei Lavori Pubblici;

Il comm. *Michele Coppino*, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Pubblica Istruzione;

Il comm. *Benedetto Brin*, ispettore del Genio navale, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;

Il cav. *Salvatore Maiorana-Calatabiano*, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio.

I Ministri sopra nominati prestarono oggi stesso giuramento nelle mani di S. M.

Comunicazioni alla Camera dei Deputati, tornata del 28 *marzo* 1876, *del nuovo Presidente del Consiglio* (Depretis), *ministro per le finanze, della formazione del nuovo Gabinetto. — Esposizione del programma ministeriale.*

Signori, – In seguito alla dimissione del Ministero presieduto dall'onorevole Minghetti, Sua Maestà si compiacque di affidarmi l' incarico di comporre una nuova amministrazione.

Con decreti reali del 25 di questo mese, il nuovo Ministero fu composto come segue (*Vedi sopra*).

Nel dare questo annunzio, come è mio dovere, alla Camera, io le chieggo la facoltà di esporre brevemente e colla maggiore possibile precisione quali sono gli intendimenti dell'attuale Gabinetto.

La Camera e il paese già conoscono quali sono i sentimenti a cui sin qui si sono ispirati, quali le dottrine che hanno sempre professate gli uomini che, onorati della fiducia di Sua Maestà, oggi assumono il Governo, e si presentano, signori, innanzi a voi.

In molti anni di discussioni parlamentari noi abbiamo avuto occasione di esporre e di svolgere le nostre idee: il tempo ha potuto temperarne alcune, ma ne ha raffermate e chiarite molte altre.

Chi ha l'onore di parlarvi, o signori, ebbe, non è molto, una naturale occasione di spiegare pubblicamente le sue convinzioni politiche, tanto sui pericoli a cui si va incontro per soverchio studio di stabilità, quanto sui concetti fondamentali della parte politica, cui mi onoro di appartenere. Svolsi allora, specificai e circoscrissi nei suoi confini pratici il programma dell'Opposizione costituzionale, che adesso diventa un programma di Governo.

Nei punti capitali di questo programma ho trovato consenzienti gli uomini che con me si sobbarcarono a dare un nuovo indirizzo alla pubblica amministrazione. Sono certo, per lunga prova, che a questo programma rimarranno fedeli i miei colleghi che con me militarono nelle file dell'Opposizione parlamentare; spero che non ne dissentiranno, almeno rispetto alla tendenza generale ed allo spirito vivificatore, anche quegli onorevoli deputati che a noi si associarono per costituire una maggioranza nuova, sulla quale il Ministero attuale deve ragionevolmente fare assegnamento, come fa assegnamento sul paese.

A formare questa nuova maggioranza concorsero, se mal non mi appongo, due cause principali: la ripugnanza che Governo e Parlamento si lasciassero distrarre, per questioni dubbiose, e fors'anche irritanti, dalla cura suprema di mandare a buon termine le questioni di finanza; e il desiderio che si ponesse maggior cura nell'interrogare i sentimenti della nazione e nel tutelare la sincerità e la dignità delle istituzioni rappresentative.

Noi non perderemo di vista queste due ammonizioni. Sulla prima avremo a parlare fra breve, ma ci piaccia pigliar le mosse dalla seconda.

Noi dobbiamo, signori, guardarci, guardarci bene, dal creare un paese legale, come dicevasi in un paese vicino in un'epoca che io non esito a chiamare nefasta; bisogna guardarsi dal creare un paese legale che non sia una nuda presunzione di diritto, in disaccordo colla realtà, in disaccordo col paese vero.

Noi per parte nostra porremo ogni studio perchè la lettera e la forma delle nostre istituzioni non ne debilitino lo spirito.

La sincerità delle elezioni, della libertà del corpo elettorale, il rispetto che gli è dovuto pel fatto stesso dell'alto e decisivo arbitrato che gli è affidato dallo Statuto, sono la salute, sono l'anima, sono l'essenza degli ordini rappresentativi. Senza di ciò viene a scemare l'autorità del Parlamento, viene a mettersi in dubbio la vitalità del sistema costituzionale. Perciò primo e supremo cómpito nostro sarà quello di rimuovere anche ogni dubbio il più lontano intorno alla sincera, leale e piena attuazione delle istituzioni rappresentative. A quest'uopo noi studieremo quanto più presto ci sarà concesso una proposta per riformare la legge elettorale politica, la quale uscì dai pieni poteri nel 1860, e che ora, a nostro parere, vuole essere riveduta. Alcune disposizioni di essa trovansi perfino in disaccordo colle leggi civili che regolavano e che regolano ancora la condizione delle persone dei cittadini.

Ma per assicurare, o signori, la sincera espressione e lo spontaneo atteggiarsi, dirò così, della pubblica opinione, converrà anche pensare ad impedire od almeno dimi-

unire il cumulo degli uffici elettivi cogli uffici governativi. Converrà mantenere quelle tante ripetute promesse di restituire ai corpi provinciali e comunali la libera gestione degli interessi di cui la legge ha loro affidato la rappresentanza. Converrà sfrondare le inutili ingerenze del Governo centrale nelle istituzioni d'interesse locale; ed infine converrà alleggerire la responsabilità degli alti dicasteri e degli stessi ministri, liberandoli dal pericoloso impegno di difendere ogni deviazione illegale dei loro agenti, dichiarando che tutti gli ufficiali pubblici debbono rispondere avanti alla giustizia nazionale.

Essi devono rispondere avanti alla giustizia nazionale di ogni violazione di legge.

E perchè questa responsabilità sia accompagnata dalle necessarie guarentigie, noi pensiamo essere indispensabile di mantenere ciò che fu già promesso più volte, pur troppo senza alcun effetto, dalle precedenti amministrazioni, cioè di migliorare la condizione economica degl'impiegati, e di assicurarne i diritti con disposizioni di legge, i quali provvedimenti riescano a scemare il numero e nel tempo stesso ad accrescere l'onorata e sconvenientemente retribuita operosità dei funzionari dello Stato.

Questi provvedimenti, o signori, mirano tutti al supremo intento di procurare la sincerità delle istituzioni rappresentative, a rendere impossibile il sospetto che la gran giurìa nazionale possa essere composta per suggestione e nell'interesse di coloro che devono essere giudicati.

Questo, o signori, è il punto che più ci importava di chiarire.

Degli altri intendimenti nostri toccheremo per sommi capi.

Non occorre, signori, che io ripeta quello che più e più volte, ed in più occasioni, sentii raccomandare da ogni parte della Camera, cioè di ricondurre la nostra magistratura all'altezza che compete ai ministri della nostra religione civile; alla necessità di mostrare col fatto che al di sopra dello stesso nostro patto politico sta il culto della giustizia, su cui riposa il fondamento della umana convivenza.

L'assoluta indipendenza della magistratura, è il primo postulato della sincerità degli ordini politici. Noi, per parte nostra, porremo ogni studio per rimuovere ogni indebita ingerenza del Governo in questa suprema funzione, che è la guarentigia della pace pubblica e della verità sociale.

Ed a questo punto noi dobbiamo ricordare quanto importi che sia al più presto compiuto l'ordinamento dello Stato, coll'opera della codificazione nazionale, che non deve più a lungo rimanere ritardata.

Di un'altra magistratura, signori, che pronuncia i suoi verdetti nel segreto delle coscienze, forse qui non tornerebbe conto di parlare. Le questioni intorno alla polizia ecclesiastica non si possono discutere con brevi parole.

La discussione che si è agitata nella Camera su questo tema, già dette comodo all'Opposizione di svolgere le sue idee, nelle quali consentivano non pochi dei nostri onorevoli colleghi che siedono in altre parti della Camera. A noi preme di dichiarare in questa, come in qualunque altra materia, il nostro Governo non sarà mai aggressivo. Nessuno spirito di ostilità, ma nessuna illusione conciliatrice. L'equa e ferma applicazione delle leggi generali e la interpretazione restrittiva e rigorosa delle leggi speciali di privilegio dettate da una prudenza politica che l'esito ha tuttavia dimostrata eccessiva, ma che in ogni modo non deve essere senza gravi e nuovi motivi ripudiata.

Dopo tutto ciò il Ministero sente l'obbligo di dare compimento alle promesse già tante volte ripetute, di presentare cioè formali proposte di legge per risolvere le questioni su questa materia rimaste in sospeso, tanto per premunire con apposite sanzioni

la libertà di coscienza e i diritti sociali contro gli abusi che si commettono nell'esercizio dei culti, quanto per regolare l'amministrazione dei beni della Chiesa, affinchè l'associazione spirituale dei cattolici rimanga un fatto spontaneo vivificato dall'ingerenza laicale.

Vengo ad un altro tema.

Antichissimo *placito*, o signori, che madre d'ogni servitù è l'ignoranza. Ond'è che noi crediamo stretto obbligo nostro di riprendere, quanto più presto lo consentiranno le esigenze e i vincoli della vita quotidiana, il tema dell'istruzione popolare obbligatoria. La quale vi apparirà, o signori, più urgente quando avremo dinanzi a noi le rivelazioni dell'inchiesta già proposta, e di cui affretteremo l'attuazione, sulle condizioni delle nostre popolazioni campagnuole, che sono nerbo e forza della milizia e dell'agricoltura, queste due arti virili, congenite nel nostro paese, alle quali l'antica Roma dovette la meritata sua grandezza.

Questa materia dell'istruzione pubblica, che può dirsi l'anima della nostra Chiesa civile, si dovrà trattare in ogni parte, dall'imo al sommo, dalla scuola elementare al riordinamento degli studi superiori.

E di questa materia vuolsi, a nostro avviso, deferire l'esame e la decisione ai consessi sovrani, i quali non potrebbero al certo trovare argomento nè più glorioso, nè più degno della loro sapiente sollecitudine.

Non volendo precorrere gli studi che i miei onorevoli colleghi si accingono a fare delle materie affidate alla loro amministrazione, mi contenterò di dirvi brevi, anzi brevissime parole intorno all'indirizzo della nostra politica estera, sulla riforma dell'esercito e sulla marineria militare.

A nostro avviso, la politica estera del nostro Governo in questi ultimi anni, è stata resa facile dai grandi avvenimenti che si sono compiuti in Europa. L'Europa comprese anche meglio, che l'Italia era una garanzia solida di pace e di tranquillità. Le nostre relazioni coi Governi esteri noi cercheremo quindi di condurle con prudenza non minore di quella che fu adoperata dai nostri antecessori. Solo non vorremmo nè potremmo dimenticare che l'Italia per tener l'alto posto che il suo passato, la sua vocazione geografica, il numero dei suoi abitanti le assegnano, e che non le è sempre consentito, deve cercare nella simpatia dei popoli civili la conferma di quella sicurezza, che già ottenne dal consenso e dall'interesse dei governi.

Quanto alle cose dell'esercito nazionale, dopo che, o signori, l'augusta parola del Re, dopo che l'affermazione fondata sulla personale esperienza del Primo Soldato d'Italia ci ha confortati a bene sperare, noi dobbiamo continuare l'opera, cui diede mano con sagace pertinacia il precedente ministro della guerra, il quale, possiamo dirlo, ebbe l'appoggio non solo de' suoi amici politici, ma ebbe anche l'appoggio cordialissimo di quella parte della Camera ove sedettero gli uomini che stanno dinanzi a voi.

Il nostro ordinamento militare è fondato sugli stessi principii generali adottati dalla maggior parte delle grandi potenze d'Europa, ed è già molto innanzi nella sua pratica attuazione. Noi ci proponiamo di ripigliare l'opera interrotta, di compierla, di perfezionarla.

Noi seguiteremo con uguale fiducia l'opera intrapresa per la trasformazione del materiale della marina militare.

Ci aiuteremo coll'esperienza delle grandi potenze marittime ed anche colla esperienza nostra.

Saremo poi lietissimi in quel giorno nel quale la condizione delle finanze ci permet-

terà di allargare i limiti adesso posti al bilancio della marina, tantochè ci sia possibile di darle un assetto che sia proporzionato ai bisogni della difesa nazionale e sia degno dell'Italia, che fu la patria dei più grandi navigatori del mondo.

La marina mercantile, o signori, è pure degna, e sarà oggetto di tutta la sollecitudine del Governo.

I nostri marinai, è noto a tutti, coll'abilità, colla costanza, colla parsimonia sostengono colla sola vela, in tutti i mari del mondo, la formidabile concorrenza del vapore.

Noi affrettiamo coi nostri voti la sanzione del nuovo Codice della marina mercantile che le recherà apprezzabili miglioramenti, diminuendo gli aggravi e sopratutto togliendo di mezzo i vincoli.

Dove, o signori, troveremo certo delle gravi difficoltà, dove non basteranno nè il filo delle tradizioni parlamentari, nè le aspirazioni dei nuovi bisogni sarà il tema dei lavori pubblici.

L'uomo egregio che mi sta vicino e che ha consentito a sobbarcarsi a questo gravissimo carico, cominciò, senza inframmettere un'ora di indugio, a considerare, ed a studiare novellamente le questioni più urgenti che noi abbiamo ereditate.

Ne indicherò solo alcune.

Noi ristudieremo il progetto di legge dei lavori del Tevere. Quest'opera, o signori, deve provare, con un beneficio immortale, che l'Italia non è venuta ad accamparsi a Roma, ma venne a Roma per vivervi la vita del cuore.

L'altro tema gravissimo delle convenzioni ferroviarie, voi lo sentite tutti, o signori, merita la più matura considerazione. Noi faremo un esame affatto scevro di qualunque preoccupazione del trattato coll'impero austro-ungarico per la separazione delle reti ferroviarie e della convenzione pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia. Ma noi, lo dichiariamo fin d'ora, non potremo indurci a raddoppiare la responsabilità del governo e il peso dell'amministrazione coll'assumere l'esercizio delle strade ferrate, esercizio che, per quanta importanza abbia nei riguardi militari e politici, presenta però sempre le difficoltà e la complicazione di una vera azienda industriale. Soltanto, come necessità insuperabile, che finora però non ci fu dimostrata, e come fatto transitorio, potremo consentire a che lo Stato assuma il temporario esercizio di una parte delle nostre ferrovie.

Ma su di ciò, come sul riordinamento delle grandi compagnie di navigazione, sull'ampliamento del porto di Genova, che è quanto dire del gran porto d'Italia, e che dovrà ad uno splendido atto di generosità e di virtù cittadina la possibilità di un definitivo assetto, noi avremo l'onore di presentare formali proposte alla Camera.

Voi comprenderete, o signori, che in tanta strettezza di tempo, di cui non ci renderete certamente responsabili, noi dovremo necessariamente limitarci a chiedervi la discussione di quelle sole fra le diverse proposte che ci stanno dinanzi, che non potrebbero essere tenute in sospeso senza danno della cosa pubblica.

La risoluzione di queste grandi questioni e di quelle che si avranno a proporre per accellerare i lavori delle strade ferrate nelle provincie meridionali e nelle isolane d'Italia che più rimangono appartate dal movimento commerciale, voi ben lo comprendete, o signori, è indissolubilmente collegata colla situazione finanziaria.

Dirò su questa brevissime parole.

Voi avete sentita giorni fa un'eloquente esposizione riassuntiva, che io non sono adesso in grado di rifare, e che non posso in questo momento esaminare. Però non esito a dire che dal 1870 in poi le finanze italiane si avviarono ad un progressivo

miglioramento, al quale contribuirono le imposte nuove e il naturale svolgimento delle vecchie; ha contribuito pure, lasciatemelo dire, al miglioramento delle finanze l'aiuto di tempi quieti, e la veramente eroica longanimità del popolo italiano.

Ma noi, o signori, non crediamo che il miglioramento finanziario abbia proceduto, come avrebbe dovuto procedere, di pari passo o a poca distanza dal movimento economico. Finchè sussiste il corso forzato, esso costituisce un ostacolo gravissimo allo sviluppo delle forze produttive del paese; e non solo costituisce un ostacolo alla produzione nazionale, ma resta come una minaccia permanente sullo stesso pareggio, anche quando siasi realmente ottenuto.

Egli è perciò, o signori, che l'attuale amministrazione farà oggetto di studio questo importantissimo argomento.

Intanto noi non dimenticheremo che l'esattezza nello esigere e la parsimonia nello spendere sono i due canoni fondamentali della buona finanza. Noi non abbandoneremo questi capisaldi della nostra amministrazione, nella quale ci siamo proposti di fare sì che non iscemino nemmeno di una lira le rendite dello Stato, e che nessuna nuova spesa sia consentita se non si prevedono i mezzi per farvi fronte.

Godo proprio di vedere che la base del mio partito si va allargando.

Sotto queste norme direttive noi ci occuperemo della trasformazione e del miglioramento del nostro sistema tributario: opera ardua, complessa, le cui difficoltà non le vedremo interamente dileguate se non quando, ottenuto il pareggio, ma ottenutolo realmente, saremo meno preoccupati delle possibili e spesse volte imprevedibili conseguenze di una innovazione e di una trasformazione dei tributi.

Da questo circolo, signori, tracciatoci dalla necessità delle cose, prima che dalla prudenza amministrativa, noi non intendiamo di uscire. È bene che lo sappiano amici ed avversari.

Però noi cercheremo nelle pressure dell'esazione i modi più lenitivi, che per noi non vogliono dire altro che i modi più giusti.

Non sarà perduta, o signori, per noi l'ammonizione di parecchi fra i nostri onorevoli colleghi, i quali, dopo avere proposto rimedi sopra rimedi contro i troppo impazienti ed irrazionali metodi di esazione, dovettero cercare la soddisfazione dei loro reclami in un voto di scontento, che io, come ministro delle finanze, cercherò di non meritare.

Certo ognuno sa che non si è ancora trovato balzello che sia pagato volontieri; ma in tutti i balzelli, e più in quelli che più toccano il sommo della gravezza, per esempio, il macinato e l'imposta di ricchezza mobile, è necessaria la evidenza della giustizia. È necessario che alla durezza della legge non si aggiunga neppure l'apparenza neppure l'ombra, della sofisticheria fiscale.

Vecchia massima dei finanzieri è che, nella manifattura delle imposte, la forma vince la sostanza, e che importa assai più pensare come si pigli che quello che si piglia. Ma il modo di ripartizione e di esazione è più importante di quello che a prima vista non appaia; esso significa giustizia ovvero ingiustizia distributiva; può significare odiosità di raffronto, tempo, viaggi, consulti, liti, incertezze, ansietà, cose tutte, che, sommate insieme e ridotte a danaro, ricomprano spesse volte a più doppi il nudo ammontare della tassa, e creano una passività morale che chiamasi malcontento, la quale non si può a danaro valutare.

Per parte nostra noi raccomanderemo agli agenti del Governo fermezza invincibile nel mantenere inviolate le leggi, ma nello stesso tempo sarà nostra cura di studiare

ogni modo perchè non si usino vessazioni mai. Noi speriamo, signori, che senza violentare la macchina, senza mettere a troppo dura prova la sua solidità, domandando quello che è dimostrabilmente giusto, e non uscendo mai dalla legge, potremo avere minore dispendio di attriti e forse anche più spontaneo afflusso d'incassi.

Molte altre cose, signori, mi resterebbero a dire, ma costretto a lasciare i particolari ed a concedere nei più speciali argomenti piena libertà di studio ai miei colleghi, io aggiungerò pochissime altre parole.

Fu già detto: il Governo è un partito. Noi diciamo invece che un partito non è il Governo. Onorati della fiducia dell'augusto nostro Sovrano, noi stiamo, signori, dinanzi a voi tenendo in mano il Governo a nome dell'intera nazione. Noi intendiamo di governare colle idee e coll'appoggio del nostro partito, ma nell'interesse di tutti. Ed a coloro, e non sono pochi, che debbono aiutarci nell'amministrazione dello Stato, noi diciamo schiettamente, che siamo disposti ad accettare il concorso di tutti gli uomini onesti, leali, capaci; che adempiano gli obblighi del loro ufficio, obbediscano alle leggi, le facciano eseguire, qualunque poi sia la parte politica, alla quale appartengono.

Non potrei finire, signori, lasciandovi in dubbio sulla nostra fede economica, per quanto sia antica e provata.

Convinti che la pubblica economia si collega colle discipline giuridiche e colle sociali, noi speriamo che nessuno vorrà indursi a credere che vogliamo ora disertare quella gloriosa bandiera.

Ma chi tratta di dazi e di trattati commerciali, come dovremo trattar noi, parla di una limitazione all'assoluta libertà degli scambi. L'esame delle tariffe doganali non si può sottoporre ai criteri di un solo e rigido principio. E basta bene che non si lasci penetrare, sotto forma di quota proporzionale d'imposta, nessun secondo fine di protezione o di favore. Ma voi comprendete, o signori, che per distinguere e discriminare i due elementi, quello cioè della tassa posta in proporzione delle necessità erariali, e quello che possa introdurvisi di un dazio vincolativo e protettivo, s'esige uno studio minuto ed attento che noi non mancheremo di fare appena ci sarà dato di prendere in esame le precorse negoziazioni.

Con queste parole, signori, abbiamo voluto indicarvi non più che gli scopi che ci proponiamo, i principii ai quali siamo devoti, e la via che vogliamo percorrere.

Fedeltà inalterabile allo Statuto ed allo spirito del Governo rappresentativo; provvedimenti per assicurare la sincerità delle istituzioni costituzionali e la santità della magistratura; libertà di coscienza, d'associazione, di vita economica; emancipazione intellettuale delle classi che ora non possono usare dei loro diritti e che noi dobbiamo considerare come pupilli affidati alla nostra religiosa tutela; diffusione della vita pubblica e dell'esercizio dei doveri di cittadino in tutte le classi dei cittadini, in tutte le parti dello Stato, affine di evitare una pletora pericolosa alla nostra costituzione politica; progressivo miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie del paese; in questi concetti, o signori, si riassume il nostro programma. Ma tutti questi concetti, tutti questi doveri dovranno, voi lo comprenderete, essere soggetti a quella legge della prudenza, della successione, della gradualità, che s'impone ad ogni cosa pratica.

Noi o signori, sentiamo il peso di enormi difficoltà; sentiamo l'obbligo di rispondere all'aspettazione con operosità eccezionale; ma noi sentiamo ancor più i pericoli che crea la fretta e l'impazienza. A noi sembra però che, venuti solo ieri al Governo, dopo esserne stati, per sì lungo tempo e, come parte politica, dovrei dire fino ad ora esclusi, nessuno dovrebbe aspettarsi da noi tanta avventatezza da dare risolute subito e pra-

ticamente le troppe questioni che ci si affacciano in questo nostro ingresso nell'arduo ufficio che abbiamo accettato.

Noi confidiamo nel patriottismo dei nostri antichi amici, i quali, dopo aver imparato l'arte di perseverare anche senza il conforto della speranza, sapranno ora trovare la pazienza della vittoria.

Noi ci raccomandiamo ai consigli spassionati e leali dei nostri nuovi amici; noi speriamo nell'alto senno di tutta intera la Camera, la quale vorrà accogliere senza sospettose preoccupazioni le proposte che sottoporremo al suo sapiente giudizio e non vorrà scemare importanza a questa prima prova dell'alterna vita parlamentare; prova che noi facciamo confidando nel paese; prova che dovrà sempre più consolidare in Italia quelle istituzioni rappresentative che sono l'onore del nostro secolo, e la più bella gloria del valoroso ed augusto nostro Sovrano.

Circolare del Ministro dell'interno. — Norme di condotta politica.

(*Estratta dalla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del giorno 4 aprile* 1876).

Chiamato dalla fiducia del Re, che pel primo dà l'esempio della più stretta osservanza delle istituzioni costituzionali, a far parte del novello Gabinetto qual Ministro dell'Interno, credo utile spiegare ai signori prefetti del Regno gl'intendimenti del Governo, perchè eglino alla lor volta li manifestino ai loro subordinati.

I signori prefetti comprenderanno di leggieri che a mantenere alto il principio di autorità ed il prestigio delle istituzioni che ci reggono fa d'uopo che le leggi dello Stato siano scrupolosamente osservate ed imparzialmente eseguite.

A raggiungere siffatto scopo è mestieri che i funzionari dello Stato, nell'esercizio delle loro attribuzioni, non portino preoccupazioni partigiane.

Giova che le popolazioni, figgendo lo sguardo su coloro che sono preposti alla pubblica amministrazione, si convincano che in Italia non impera che la legge.

I partiti in un regime costituzionale lottano nell'arena politica; vincitori oggi, vinti domani, si avvicendano e si succedono nel governo dello Stato.

Ma in siffatte lotte, feconde di sviluppo progressivo delle libertà e di benessere per la nazione, i pubblici funzionari non debbono partecipare con l'influenza che esercitano in virtù dell'ufficio loro affidato.

Il Governo del Re non dimanderà mai loro come pensino, come votino, per quale dei partiti parlamentari simpatizzino; ma chiederà loro stretto conto se dell'ufficio cui sono preposti si servano come mezzo per favorire ed alimentare passioni di partito, suscitando il turbamento nell'amministrazione, lo sconforto ed il malcontento nelle popolazioni.

Ed è particolarmente in occasione delle elezioni amministrative e politiche che i funzionari dello Stato han da ricordare siffatti intendimenti del Governo.

I cittadini debbono essere lasciati completamente liberi nell'esercizio dei loro diritti elettorali.

L'onorevole Presidente del Consiglio, nel programma che esprimeva le idee del nuovo Gabinetto, ebbe occasione di dire testè alla Camera:

« La sincerità delle elezioni, la libertà del corpo elettorale, il rispetto che gli è do-

vuto pel fatto stesso dell'alto e decisivo arbitrato affidatogli dallo Statuto, sono la salute, sono l'anima, sono l'essenza degli ordini rappresentativi. Senza di ciò viene a scemarsi l'autorità del Parlamento e a mettersi in dubbio la vitalità del sistema costituzionale.

« Perciò primo e supremo cómpito nostro sarà quello di rimuovere anche ogni lontano dubbio intorno alla sincera, leale e piena attuazione delle istituzioni rappresentative ».

Io per mia parte aggiungerò che i provvedimenti più severi saranno presi contro quei funzionari che non serbassero la linea di condotta loro additata dal Governo del Re, e fuori della quale non può esservi buona ed onesta amministrazione.

Richiamo pure l'attenzione dei signori prefetti sull'amministrazione della sicurezza pubblica, contro la quale tanti lamenti si sono sollevati.

Sarà scopo di particolari studi del Governo del Re il riordinamento di un così importante servizio pubblico.

Intanto i signori prefetti sono invitati a sorvegliare con la maggiore attenzione i funzionari della pubblica sicurezza e rapportare a questo Ministero quanto nella condotta di alcuni di essi, nel modo di esercitare il proprio ufficio possa per avventura meritare il biasimo del Governo e provocare misure di rigore.

L'energia con la quale desidero che le leggi sieno applicate non deve mai degenerare in arbitrio.

I pubblici ufficiali chiamati a tutelare l'ordine non debbono neanche per eccesso di zelo dimenticare la vera indole del loro mandato e farsi trasgressori della legge.

Pronto a difendere contro gli attacchi di chiunque quei funzionari che, senza riguardo a persone o ad influenze, faranno il loro dovere nei limiti della più stretta legalità, io non mancherò pel contrario di abbandonare alla giustizia dei magistrati i pubblici uffiziali rei di violazione di leggi o di qualsiasi atto arbitrario.

È così, e non altrimenti, che si tiene alto il principio di autorità, che si serba intatto il prestigio delle nostre istituzioni.

Il ministro, G. NICOTERA.

Circolare ai signori direttori generali, agli intendenti di finanza, ed agli altri capi di servizio dell'Amministrazione finanziaria. — Intendimenti del Ministro delle finanze.

(*Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del giorno* 7 *aprile* 1876).

Nell'assumere l'arduo incarico di reggere le Finanze del Regno io sento il dovere di rivolgere alcune parole ai funzionari, dal cui solerte e leale concorso dipende ch'io possa degnamente corrispondere alla fiducia del Re e alla pubblica aspettazione.

Il mio programma è chiaro: per quello che riguarda le relazioni degli uffici finanziari coi contribuenti, fermezza incrollabile nel riscuotere quello che per legge è dovuto allo Stato; rigorosa legalità nelle procedure degli accertamenti e delle esazioni; e dove per necessità delle cose, venga lasciata ai pubblici ufficiali qualche larghezza discrezionale, diligenza, prudenza ed equità.

Non occorre ch'io dimostri come codesti canoni pratici non si contraddicano minimamente; essi infatti ponno riassumersi in una sola parola: giustizia.

E perciò nessuna esitanza, nessuna debolezza che possa condurre ad eludere le leggi e a scemarne l'efficacia. Sacro è il debito che i contribuenti hanno verso la patria, debito di onore e di necessità sociale. Il legittimo e generale desiderio che venga migliorato il sistema delle imposte, e che se ne curi una più giusta ripartizione, non può autorizzare una qualsiasi rilassatezza nell'applicare le leggi vigenti sui tributi; anzi è un nuovo argomento per incoraggiare gli agenti del Governo e confortare i contribuenti alla piena ed esatta osservanza di provvedimenti i quali, se devono esser corretti dalla podestà legislativa, vogliono essere riesaminati prima e sindacati alla prova di una sincera sperimentazione. Se alle censure che muovonsi contro l'ordinamento di qualche imposta venissero a contrapporsi dubbi ed accuse d'una fiacca ed esitante amministrazione, verrebbe a confondersi anche i criteri delle meditate riforme e a rendersi più difficili le dimostrazioni dei rimedi, le discussioni e le deliberazioni delle riforme riparatrici.

Io esigo dunque l'esatta osservanza dell'attuale sistema delle imposte e nell'interesse dell'erario di cui non si hanno minimamente a sminuire le entrate necessarie a mantenere l'onore e la salute dello Stato, e nell'interesse stesso della riforma tributaria che io intendo di gradualmente promuovere, fondandomi sulla esperienza e sulla osservazione dei fatti.

Se però vi fosse caso evidente di antimonia fra le leggi d'imposta che ponno essere migliorate solo dal legislatore, e i regolamenti dettati dalla podestà esecutiva, o le istruzioni e le pratiche introdotte per autorità gerarchica, o per consuetudine degli uffizi, io non mancherò di richiamare, come è mio debito, all'osservanza della legge le deviate norme di applicazione; e sarò grato a V. S. s'Ella m'indicherà su questo punto le correzioni e rettificazioni pratiche che le paressero necessarie o convenienti.

Piacemi di ripetere che abborro da ogni ostentazione di fiscalità; e a ciò son mosso non solo dal rispetto al sommo principio della giustizia che vieta sopraggravare i carichi dei contribuenti al di là di quello che portino le leggi, ma anche dall'interesse dell'erario pubblico, a cui beneficio altri può immaginare che conferiscano le vessazioni e le sottigliezze illegali. Non può essere ignoto a V. S. che le soverchie fiscalità si risolvono sempre in un'esacerbazione, anzi in un aggravamento d'imposta, di che nasce lo sconsigliato concetto che l'erario comune, destinato alle spese della civile convivenza, venga considerato come il comune nemico. E sott'altro aspetto è cosa certa che tutte le iatture d'operosità e di tempo prodotte dai complicati procedimenti amministrativi nell'accertare ed esigere le entrate, costituiscono una nuova quota di tributo macchiata dal difetto di costar molto ai cittadini, e di giovar poco o nulla al pubblico erario.

I due scopi adunque della piena riscossione dell'imposta dovuta, e della rigorosa legalità dei procedimenti d'esazione, sono per me collegati così che l'uno non può considerarsi raggiunto senza aver riguardo all'altro. E V. S., significando agl'impiegati che da lei dipendono queste mie persuasioni, vorrà, spero, far loro comprendere che nel giudizio del Governo la copiosa riscossione non è per sè sola un titolo di merito ma diverrà argomento di lode e di premio tutte le volte che alla solerzia spiegata nel raccogliere i crescenti prodotti delle imposte s'accompagnerà la prova di una inviolata legalità.

Un altro argomento sul quale io debbo chiamare tutta l'attenzione di V. S. è quello che riguarda i rimborsi da farsi ai contribuenti, il pagamento delle spese e la soddisfazione dei debiti dello Stato. Si stanno studiando le correzioni della legge e dei re-

golamenti di contabilità nell'intento di semplificare la procedura amministrativa anche in fatto di pagamenti; ora è necessario, in attesa d'una tale riforma, che i pubblici funzionari si adoperino con ogni possibile alacrità per togliere di mezzo quei ritardi, talvolta eccessivi, che pure costituiscono una vera ed effettiva perdita a danno di coloro che debbono riscuotere quanto è loro dovuto dall'erario pubblico.

Dopo ciò stimo superfluo il ricordare quali sieno i doveri d'ogni impiegato, e più degli impiegati che hanno l'onore di servire lo Stato col delicato cómpito di curare l'accertamento e l'esazione dei tributi.

Il Governo sa troppo bene quali siano le difficoltà e le fatiche d'una carriera, che suole essere tanto più onorata quanto più sono frequenti e amare le contrarietà che vi si incontrano. Io considero mio stretto debito il tutelare la sicurezza e la dignità dei pubblici ufficiali che concorrono coll'opera loro alla più difficile fra le funzioni governative; ma desidero nel tempo stesso che V. S. dichiari in mio nome ai suoi dipendenti, che v'ha due argomenti sui quali nessuno potrà sperare, in caso di trasgressione, di ottenere indulgenza.

Avverso ad ogni sinecura, io esigerò che ciascuno, nel proprio posto, adempia con tutta lealtà il cómpito assegnatogli. Io non imporrò nuove discipline di formalità che spesso si risolvono in mere apparenze: ma mi affiderò alla diligenza, ai buoni esempi all'assiduità, ed all'oculatezza dei capi d'ufficio, da cui dipende la sensata ripartizione delle incombenze, e l'illuminato indirizzo dei lavori. Il numero degli impiegati è tale ch'essi possono bastare all'uopo. E potrà giudicarsi dall'esito dei lavori se non vi fu perdita di tempo, sviamento di forze, rilassatezza di disciplina.

Quantunque nell'amministrazione italiana non s'abbiano a lamentare frequenti casi di infedeltà tra gl'impiegati delle finanze, tuttavia io stimo che l'occulatezza dei capi su questo punto, non possa mai essere soverchia: importa prevenire coll'attenta sorveglianza e coll'accorta previsione; di rado un impiegato trascorre alla colpa senza segni precursori: coll'intervento di un'autorevole ammonizione, gl'impiegati superiori, a cui è commessa la tutela dei loro dipendenti e l'onore dell'amministrazione, ponno quasi sempre evitare dolorose conseguenze.

All'operosità ed alla fedeltà degl'impiegati io mi terrò in dovere di corrispondere curando la loro dignità, rispettando completamente la libertà delle loro opinioni politiche, sopprimendo ogni pratica che possa aprir l'adito a qualsiasi parzialità. Ho confessato dinanzi al Parlamento esservi urgenza di ricondurre le condizioni economiche di alcune classi d'impiegati alle condizioni imposte dai raffronti sociali e dalla necessità della concorrenza. Anche questa è una quistione non solo di giustizia, ma altresì di pubblica utilità; nè il Ministero si lascierà rammentare le sue promesse. Ma per questo, come per tutti gli altri disegni di riforme, si richiede la legge della gradualità e la misura della possibilità.

Intanto fin d'oggi io posso dichiarare, e autorizzo V. S. a farne espressa comunicazione agli ufficiali che da lei dipendono, che fin dove s'intende la facoltà del potere esecutivo, sono determinato di sorreggere ed elevare la dignità dell'impiegato e di ispirargli la sicurezza del proprio avvenire coll'applicazione diligente di quelle massime supreme di giustizia: a ciascuno secondo le sue opere.

Prego V. S. di far conoscere a tutti gli impiegati da lei dipendenti i sinceri propositi a cui s'inspirerà la mia amministrazione, e le sarò grato se vorrà con utili con-

sigli, e con assidua cooperazione, assecondare le intenzioni che ho avuto l'onore di manifestarle.

Accolga la S. V. gli attestati della mia stima.

Il ministro, DEPRETIS.

Circolare del Ministro della pubblica istruzione. — Richieste di indicazioni statistiche relative alle scuole elementari.

(*Estratto dalla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del giorno* 17 *aprile* 1876).

Per le proposte che io debbo fare al Parlamento, ho bisogno di avere un'esatta conoscenza dello stato presente delle scuole elementari in codesta provincia, e però mi volgo alla S. V. Illustrissima, acciocchè, nell'inviare la statistica dell'anno corrente, voglia porre cura particolare di aggiungere ai dati statistici, contenuti nel modulo 21 A, le indicazioni seguenti, scuola per iscuola, che saranno notate in una colonna speciale di osservazioni a fianco del modulo suddetto:

1.° Se la scuola è stata visitata dall'ispettore in quest'anno;

2.° Se è stato fatto il ruolo nominativo degli obbligati alla scuola ed il ruolo dei presenti alla medesima;

3.° Se i mancanti all'obbligo sono stati richiamati a frequentare la scuola;

4.° Quanti, dopo questo richiamo, hanno fatto iscrivere il loro nome sui registri della medesima;

5.° Nel caso che i mancanti alla scuola non siano stati chiamati a frequentarla per quali motivi non fu fatto il richiamo;

6.° In ogni caso si dovrà notare se il registro di popolazione nel comune a cui la scuola appartiene è tenuto secondo le istruzioni date nelle ultime circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e nella circolare di questo Ministero in data del 15 gennaio 1876, n. 476.

Prima di fondare nuove scuole, e di dare per queste nuovi aggravi ai comuni, è necessario fare in modo che le istituite sieno frequentate più che oggi non sono, e che, mentre il comune sostiene le spese del loro mantenimento, abbia modo di assicurarsi chi sono coloro che hanno da profittare della istruzione, e di richiamare i trascurati; affinchè quest'obbligo imposto dalla legge al comune, non diventi poi un nome vano dinanzi a coloro a favore dei quali fu imposto, e non sia permesso a tutti, per inescusabile trascuranza e sotto futili pretesti di sottrarvisi.

Non ho bisogno di aggiungere parola su questo punto, che è di capitale importanza, per raccomandare alla S. V. di pormi innanzi con ogni sincerità il bene ed il male di ciascuna scuola; acciocchè i provvedimenti che si prenderanno in favore delle medesime abbiano fondamento sicuro.

La S. V. vorrà poi richiedere dagli ispettori che nella visita delle scuole si assicurino se i registri d'iscrizione sono tenuti con regolarità e secondo le norme poste nella circolare 10 novembre 1874, num. 407, e se è fatta esatta distinzione fra coloro che frequentano la scuola nell'età dell'obbligo e coloro che la frequentano fuori dell'età medesima. Poichè dal numero e dalla condizione di coloro che frequentano la scuola senza esservi obbligati, e riparano o la trascuranza che ne li aveva allontanati dalla prima età, o la necessità dei lavori ai quali avevano dovuto essere adoperati per pro-

curarsi da vivere, dobbiamo pigliare ammaestramento per far sì che l'ordinamento e l'orario delle scuole sieno stabilite siffattamente che appunto le classi più operose e strette dal bisogno a continuo lavoro abbiano qualche ora e qualche modo di provvedere alla coltura dell'intelletto.

Vorrà anche richiedere da' signori ispettori, che si assicurino se gl' inscritti sui registri della scuola sono al momento della ispezione realmente presenti alla medesima, acciò non accada talora che alcuni figurino sui registri come scolari, ma che gl'iscritti non frequentino la scuola, mentre il numero loro viene a comparire sulle statistiche, come se realmente ricevessero qualche istruzione.

Assicurato così il numero dei presenti, o la ragione dell'assenza, bisogna che lo studio delle potestà scolastiche e di questo Ministero si volga a riconoscere il frutto che gli scolari ricavano dall'insegnamento, senza di che la scuola resterebbe un nome senza significato. Epperò la S. V. vorrà sapermi dire, scuola per iscuola in codesta provincia, aiutandosi di tutte le notizie che le possono dare gl'ispettori e i maestri e i registri scolastici:

1.° Quanti sono coloro che nell'ultimo quinquennio sono usciti dalla scuola dopo aver dato saggio sicuro del loro profitto;

2.° Quanti sono coloro che sono usciti dalla scuola senza aver nulla imparato;

3.° Quanti sono coloro che durano a frequentare da qualche anno la scuola, e che grado d'istruzione han ricavato finora dalla medesima.

Queste notizie, come la S. V. vede, mi sono necessarie perchè io possa fare un giudizio sicuro del valore didattico delle scuole, essendo pur troppo non radi i casi in cui la scuola, sebbene esista da qualche tempo, non ha dato ancora che piccolissimi frutti, ed essendo necessario, non solo d'istituire nuove scuole laddove mancano, ma procurare che quelle istituite vadano migliorando di giorno in giorno, e mostrando col fatto la cresciuta loro utilità, acquistino credito presso i popolani che debbono profittare dell'insegnamento.

Riconosciute le condizioni della frequenza delle scuole, riconosciuta la qualità del profitto che esse danno, torna non meno necessario volgere l'attenzione sugl'insegnanti. Io ho bisogno dunque di sapere quali sono e quanti i traslocamenti e i mutamenti di maestri e maestre che accadano d'anno in anno nei comuni urbani e nei comuni rurali; quale è la media degli anni di stabilità di un insegnante nei diversi comuni di codesta provincia. E nei comuni dove le mutazioni sono più frequenti ho bisogno che la S. V. prenda dagl'ispettori e dalle potestà locali notizie accurate sulle cagioni di questa instabilità, e che noti se ad essa si aggiunge, come deplorevole conseguenza, il poco frutto dell'insegnamento, e il poco credito delle scuole.

Riconosciuto il numero degl'insegnanti annualmente licenziati dai municipi, ho bisogno che la S. V. aggiunga a questo la notizia di quanti sono i maestri licenziati indebitamente, e pei quali il Consiglio provinciale scolastico ha insistito presso i comuni perchè fosse revocata la licenza, e quale è stato l'esito delle premure del Consiglio medesimo. Ho bisogno poi che noti quale è il numero dei maestri veramente licenziati per proprio demerito o per trascuranza nell'insegnamento, e che soggiunga infine se altri licenziamenti abbiano avuto luogo per necessità diverse e senza speciali cagioni di dissidio tra i municipi e i maestri.

A queste notizie la S. V. vorrà dar compimento indicandomi:

1.° Quali sono i municipi che non pagano puntualmente i maestri;

2.° Se alcuni nelle convenzioni palesi stabiliscono lo stipendio minimo, e nel fatto poi non lo pagano per convenzioni segrete;

3.° Quali sono i maestri che hanno stipendio inferiore al minimo, e per quali cagioni.

Tutte queste notizie la S. V. vorrà trasmettere unitamente al modulo 21 G della statistica annuale degl'insegnanti, ed a compimento delle notizie in essa contenute; ponendo nella colonna delle osservazioni, dinanzi al nome di ciascuna scuola e di ciascun insegnante, risposte categoriche alle domande qui sopra notate.

Dopo aver chiamata l'attenzione della S. V. sulla frequenza e sul profitto delle scuole esistenti, sulle qualità e sulle condizioni del personale insegnante, io ho bisogno che Ella aggiunga precise notizie intorno alle scuole mancanti in codesta provincia, intorno alla classificazione delle medesime, alle condizioni dei comuni e delle borgate ove le scuole mancano. Desidero quindi di sapere in modo particolareggiato:

1.° Quante e quali sieno le scuole da istituirsi nei luoghi, ove il numero di coloro che sanno leggere e scrivere giunge già o supera il 50 per 0[0 della popolazione: e quanto tempo sia necessario perchè queste scuole possano essere aperte tutte a seconda dei bisogni locali;

2.° Quanto ai luoghi ove il numero di coloro che sanno leggere e scrivere, invece del cinquanta per 0[0, giunge appena o supera di poco il 30 per 0[0, sarà necessario un termine più lungo alla istituzione graduale delle scuole, ed al compiuto assetto delle medesime; e per ciò oltre a conoscere il numero delle scuole che dovrebbero essere fondate secondo le vigenti leggi, io vorrei conoscere in che lasso di tempo si possa arrivare ad istituirle tutte, facendo che una parte di queste si aprano negli anni prossimi, l'altra parte nei successivi. Nei luoghi ove la coltura popolare è più scarsa e più grande la resistenza alla istituzione delle scuole, procedendo a grado a grado a rendere obbligatoria l'istruzione, via via che le scuole si possono aprire e superare le difficoltà morali e materiali alle quali conviene andare incontro, si eviteranno molti contrasti, e si potrà rapidamente diffondere e largamente la cultura nelle plebi campagnuole.

Le notizie statistiche richieste colla presente, insieme con gli specchi 21 *A* e 21 *G*, faccia la S. V. in modo che mi pervengano nella prima metà dell'agosto di quest'anno.

Il ministro, **M. COPPINO.**

R. D. n. 3051. — Rendita inscritta nel Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze; - vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 26 gennaio 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3

e 5, lettere *A*, *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servizio del governo il monastero dei Ss. Silvestro e Stefano in Capite in Roma; - visto il decreto del 18 febbraio 1876 del ministero dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire quattromila quattrocentoquindici la rendita annua netta attribuita all'immobile come sopra espropriato, decorrenda dal 16 ottobre 1875, data della presa di possesso di detto immobile; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 16 ottobre a tutto il 30 dicembre 1875, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di L. 4,415 (quattromila quattrocentoquindici), con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del monastero dei Ss. Silvestro e Stefano in Capite in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 16 ottobre a tutto dicembre 1875, nella somma di lire novecentodiciannove e centesimi settantanove (L. 919 79), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 26 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3053. — Concessione di speciali dazi di consumo al comune di Varallo.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Varallo, in data 17 settembre 1875 e 3 marzo 1876, con le quali viene proposto un dazio di consumo sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784 (vol. XIX, pag. 591); - visto il parere della camera di commercio ed arti di Torino, in data 28 dicembre 1875; - sentito il parere del consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Varallo è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella cinta daziaria, un dazio di consumo sopra alcuni oggetti non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Vetri e cristalli molati e porcellane d'ogni qualità e forma, al quintale, L. 3 - 2. Maioliche, id., L. 2 - 3. Vetri molati e manifatture di terra cotta, d'ogni qualità e forma, id., L. 1 - 4. Bottiglie di terra cotta, al cento, id., L. 1.

R. D. n. 3058. — *Soppressione del posto di ristauratore dei quadri nell'Accademia di belle arti di Parma.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 22 novembre 1868, n. 4727, concernente il ruolo dell'Accademia di belle arti di Parma; - veduto l'altro decreto del 2 maggio 1875, che modificò il ruolo anzidetto; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale dell'Accademia di belle arti di Parma è soppresso il posto di ristauratore dei quadri, collo stipendio annuo di lire milledugento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3055. — *Indennità ai titolari delle legazioni muniti di lettere credenziali di ambasciatore.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 29 novembre 1870, n. 6090; - udito il parere del consiglio di Stato; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al titolare di una nostra legazione, munito di lettere credenziali di ambasciatore, sarà concessa, a titolo di indennità di primo stabilimento la somma di lire sessantamila.

Art. 2. L'indennità suddetta sarà corrisposta integralmente in occasione di prima nomina al posto, o quando il titolare già vi risiedesse da oltre otto anni; e negli altri casi, sotto deduzione dell'indennità di primo stabilimento già ricevuta.

Art. 3. Saranno applicabili all'indennità suddetta le norme segnate dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090, (v. XIX, p. 1283).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 28 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 18 *aprile* 1876. — ***Debiti degli impiegati.***

Sono frequenti i reclami che pervengono al ministero per debiti contratti dagli impiegati che da esso dipendono. Il ministero, coerente alla massima fino ad ora seguita di non voler prendere una ingerenza diretta negli interessi privati dei suoi dipendenti, si limiterà anche d'ora innanzi ad avvertire il funzionario, contro il quale venga inoltrato reclamo, affinchè si ponga in regola, e ne prenderà nota negli atti che lo riguardano. Peraltro desidera che per mezzo dei signori prefetti vengano gli impiegati avvisati che è nella determinazione di adottare misure di rigore contro quel funzionario a cui riguardo, dopo la ricevuta avvertenza, si rinnovino i reclami per modo da dimostrare che è nelle sue abitudini far debiti, come pure contro quello che abbia contratto debito abusando della sua qualità, e commettendo azione indecorosa per la sua condizione.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 19 *aprile* 1876. — ***Pubblico Ministero nei giudizi penali avanti i capi degli uffici di Porto.***

Mi venne domandato se i delegati di pubblica sicurezza possano essere chiamati a rappresentare le funzioni di pubblico ministero ne'giudizi penali vertenti avanti i capi degli uffici di porto.

L'articolo 448 del codice di marina mercantile stabilisce che si debbano nei giudizi per contravvenzioni marittime osservare le forme prescritte dal codice di procedura penale pei pretori. Quindi, a parere anche di S. E. il ministro guardasigilli, è applicabile per quei giudizi l'articolo 132 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed il proposto quesito va risolto affermativamente.

Prego la S. V. di rendere informati tutti i funzionari di pubblica sicurezza da Lei dipendenti per loro norma, nel caso venissero destinati a prestare servizio nei luoghi nei quali esistono uffici di porto.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 9 marzo 1876. — Sulla accettazione di infanti esteri nei Brefotrofi del Regno.

Il cantone Ticino non possiede nè Istituti di maternità, nè Brefotrofi per lo che le gestanti illegittime abbandonate dai loro seduttori o reiette dalle loro famiglie, sono obbligate a cercar rifugio in Italia per sottrarsi alla vergogna ed al disonore che pur troppo le colpisce nel loro paese d'origine.

Quel cantone obbliga le madri naturali a dichiararsi, a dare il proprio nome alla prole illegittima, a mantenerla, ad allevarla ove non siano affatto miserabili, tenendo in seconda linea la competenza dei comuni nel caso di constatata miserabilità ed impotenza della madre.

All'incontro nel regno nostro esiste almeno un Bretotrofio ed un istituto di maternità per ogni provincia ove si possono accogliere le gestanti illegittime, ed ove si fanno consegnare ed esporre (ove non fu soppressa la *ruota*) tutti i bambini illegittimi.

Ed inoltre la legislazione italiana permette ai genitori naturali di tenersi incogniti, ed agli uffici di stato civile di ricevere le dichiarazioni di nascita di figli di genitori ignoti e di inscriverli come tali per essere consegnati al Brefotrofio.

Deriva da ciò che la maggior parte delle gestanti illegittime ticinesi cercano rifugio nel suolo italiano, ove possono facilmente nascondersi e deporre il frutto dei loro illeciti amori.

Le direzioni dei Brefotrofi alle quali tali creature vengono presentate dalle levatrici private che tengono a pensione le gestanti ticinesi, non possono rifiutarsi ad accoglierle siccome nate in un comune della provincia da genitori ignoti, nè possono risalire oltre il fatto della nascita ed obbligare le levatrici ed i loro incaricati a violare il secreto professionale per dichiarare la persona che diede alla luce il bambino.

Quelle direzioni però si prestano a restituire i bambini od a farli restituire alle madri naturali, ai loro incaricati ed alle stesse autorità ticinesi, come avvenne in alcuni casi qualora il governo del cantone Ticino o le persone incaricate ne facciano richiesta porgendo le indicazioni necessarie per istabilire la identità dei bambini suddetti. Ma le direzioni stesse non possono essere chiamate in colpa se esiste un abuso di cui non sono imputabili, e se le madri ticinesi profittano delle leggi e delle istituzioni vigenti nel regno.

Ora interessa che sia posto un rimedio a questo inconveniente, ed io invito l'autorità politica a provvedervi per quanto è possibile nel modo seguente:

In applicazione agli articoli 46 e 47 della legge di P. S. dovranno le levatrici essere costrette a denunziare all'ufficio di sicurezza pubblica l'arrivo e la partenza delle gestanti estere che prendono alloggio presso di loro, e di quelle denuncie l'autorità di P. S. dovrà con tutta sollecitudine dare notizia ai consoli delle nazioni cui le gestanti appartengono, affinchè questi siano messi in grado di prendere quei provvedimenti che stimeranno più opportuni per ottenere dai rispettivi sudditi l'adempimento delle leggi del loro paese.

Prego la S. V. di dare in questo senso le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza.

Pel ministro, CODRONCHI.

R. D. n. 3052. — Rendita inscritta nel Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servizio del governo il convento di S. Marcello dei Padri Serviti in Roma; - visto il decreto del 3 febbraio 1876 del ministero dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire ottomila cinquecentoventi la rendita annua netta attribuita all'immobile come sopra espropriato, decorrenda dal 28 novembre 1873, data della presa di possesso di detto immobile; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 28 novembre 1873 a tutto dicembre 1875, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte, - sulla proposta del ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di lire ottomila cinquecentoventi (L. 8,520), con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Marcello dei Padri Serviti in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 28 novembre 1873 a tutto dicembre 1875, nella somma di lire diciassettemila ottocentoventuno (L. 17,821), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Circolare del ministero dell'interno, in data 11 aprile 1876. — Programmi degli esami per l'ammissione e la promozione agli impieghi di prima e seconda categoria.

A schiarimento di un dubbio manifestato da alcuno dei signori prefetti, credo conveniente avvertire che si intende mantenuta a favore dei concorrenti all'esame di promozione per la prima categoria, la disposizione notificata con la circolare ministeriale del 20 dicembre 1872, n. 5058 (vol. XXI, pagine 903 e 1138), circa all'esenzione dall'obbligo della traduzione in lingua italiana dalla lingua inglese o tedesca, e circa alla limitazione delle materie relative alla storia, in conformità dei programmi allegati alla circolare 30 aprile 1872, num. 5007, sui quali saranno parimente dati gli esami di promozione per la seconda categoria.

In quanto a quelli di ammissione alla prima categoria, il programma è quello adottato col decreto 24 agosto 1871 trasmesso con la circolare di pari data num. 5087-5 (vol. XX, pag. 580) fatta soltanto eccezione per l'obbligo della traduzione sopra accennata.

La S. V. è pregata di comunicare quanto sopra agli interessati per la loro norma.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 2 gennaio 1876. — Guardie di pubblica sicurezza.

Non ostante l'aumento arrecato nell'anno 1872 al premio d'ingaggio e alle paghe delle guardie di pubblica sicurezza, tuttavia avviene da non breve tempo, che coloro i quali cessano di appartenere a quel corpo superano coloro che vi vengono ammessi. Il numero delle guardie va quindi gradatamente assottigliandosi, ed oggi se ne contano oltre 360 in meno di quante ne stabilisce il relativo ruolo organico.

Taluni signori prefetti, senza sufficientemente por mente a questa condizione di cose, e senza avvertire che il vero reparto d'ogni personale è quello che sorge dal personale disponibile, e non già quello che si fonda sul personale stabilito dai ruoli, fanno incessanti e vive premure, acciocchè nelle dipendenti compagnie e drappelli il numero effettivo delle guardie venga elevato al numero assegnatovene in organico.

È mio fermo proponimento di avvisare ai mezzi più acconci a conseguire che siano al più presto colmati i posti ora vacanti nel corpo delle guardie. Siccome, tuttavia, quali che siano le misure che verranno all'uopo adottate, quel risultato non potrà raggiungersi che progressivamente e dentro un periodo di tempo al certo non molto breve; e siccome, d'altra parte, è fuori dubbio che il numero delle guardie addette attualmente ad alcuni drappelli e compagnie è insufficiente alle esigenze del servizio; così ho divisato di provvedere intanto in via d'urgenza all'aumento di queste, togliendole da quei drappelli e compagnie che sono relativamente assai meglio forniti.

Innanzi, peraltro, di tradurre in atto questo provvisorio temperamento, reclamato dalle allarmanti condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie, desidero che i signori prefetti mi esprimano il loro parere sul numero delle guardie che possono mettere a mia disposizione, per valermene nel divisato scopo; e di ciò con la presente li richiedo, non senza aggiungervi vive preghiere di prendere la cosa nella più seria attenzione, e di considerarla, non sotto il solo punto di vista delle condizioni

speciali delle provincie al reggimento delle quali trovansi preposti, ma ben anco sotto quello del supremo dovere che ha il governo di tutelare ovunque in egual grado ai cittadini le loro persone e le loro proprietà.

Debbo aggiungere altre due preghiere. La prima si è che i signori prefetti si adoperino con ogni maggior impegno, e con tutti quei mezzi che stimeranno più adatti, a promuovere arruolamenti nel corpo delle guardie, non ommettendo a tale scopo vivi eccitamenti ai signori sindaci per la pubblicazione reiterata di appositi avvisi di concorso; e la seconda, che vogliano spiegare la più attenta vigilanza, acciocchè, come fu da questo ministero ripetutamente raccomandato, le guardie non vengano sotto verun pretesto o forma distratte dalle loro peculiari attribuzioni.

Pel ministro, CODRONCHI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 3 *febbraio* 1876. — *Arruolamento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.*

Mentre sto avvisando ai mezzi che valgano a colmare il vuoto ora esistente nel personale delle guardie di pubblica sicurezza, e a chiamare indi in quel corpo il numero d'aspiranti necessario al suo continuo rinnovamento, stabilisco intanto in via provvisoria, che coloro i quali hanno servito nel corpo dei reali carabinieri come appuntati o come carabinieri semplici, e hanno cessato di appartenervi per termine di ferma, vengano, quando ne facciano domanda, ammessi nel corpo delle guardie come appuntati, con che le informazioni sul loro conto risultino buone sotto tutti i rapporti e si trovino tuttora in condizione di poter proseguire il servizio.

Occorrendo ora che questa mia determinazione venga a conoscenza di coloro che possono trovarsi in grado di profittarne, io la comunico ai signori prefetti, pregandoli di tenersi informati dei congedi che vengono rilasciati ai soldati che escono dal corpo dei carabinieri, e di compartire le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza e municipali per l'accettazione e trasmissione a questo ministero delle domande degli aspiranti.

Pel ministro, CODRONCHI.

R. D. n. 3060. — *Inscrizioni di rendite sul Gran Libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici.*

— Pubblicato nel supplemento della gazzetta ufficiale del 5 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*; - visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; - visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di detta legge; - visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; - visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5549; - visti gli atti ver-

bali di presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto; - viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti; - sentita la commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri delle finanze, e di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1.° luglio 1876, la complessiva rendita di lire 183,913 88 (centottantatremila novecentotredici e centesimi ottantotto) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 1,031,718 85 (un milione trentunmila settecentodiciotto e centesimi ottantacinque) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto giugno 1876, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - MANCINI.

(*Segue l'elenco*).

R. D. n. 3048. — Concambio dei titoli di debiti redimibili dello Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2.ª) sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato; - Ritenuto che nei corso dei mesi di febbraio e di marzo del corrente anno furono presentati all'amministrazione del debito pubblico per la conversione n. 497 titoli di debiti redimibili per una complessiva rendita di L. 10,635,

di cui L. 7,140 con godimento dal 1.° ottobre 1875, L. 1,995 con godimento dal 1.° gennaio 1876, L. 1,500 con godimento dal 1.° aprile 1876, ed in corrispettivo dei medesimi fu assegnata rendita consolidata 5 per cento per lire 10,635, di cui lire 9,135 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e lire 1,500 con decorrenza al 1.° luglio 1876, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti pro-rata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per % attribuita in cambio; i quali pro-rata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 2,160; - visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 in aumento dei capitoli 1 e 41 ed in diminuzione del capitolo 4; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione del debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili, inscritti separatamente nel Gran Libro, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N.	Descrizione		L.
2	Obbligazioni del prestito pontificio 1860-64, per la rendita 5 per cento (con decorrenza dal 1.° ottobre 1876) di	L.	10
» 260	Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866 (con godimento dal 1.° ottobre 1875) per la rendita di	»	6,500
» 60	Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866 per la rendita 5 per cento (con godimento dal 1.° aprile 1876) di	»	1,500
» 133	Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona per la rendita 3 per cento, con decorrenza dal 1.° gennaio 1876 di	»	1,995
» 42	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele per la rendita 3 per cento (con decorrenza dal 1.° ottobre 1875) di	»	630
N. 497		L.	10,635

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati all'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico in aumento del consolidato 5 per cento la rendita di lire novemila centotrentacinque con decorrenza dal 1.° gennaio 1876 e la rendita di lire millecinquecento con decorrenza dal 1.° luglio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato della somma di

lire novemila ottocentoottantacinque (L. 9,885), per importare lordo dei due semestri al 1.° luglio 1876 e 1.° gennaio 1877, sulla rendita consolidata 5 per cento di lire 9,135 e del solo semestre al 1.° gennaio 1877 per la rendita di lire 1,500, come al precedente articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 41 del detto stato di prima previsione della spesa, di lire duemila centosessanta (L. 2,160) pei pro-rata di interessi convenuti colle parti sulla differenza di godimento fra la rendita dei debiti redimibili convertiti, di cui all'articolo 1.° e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio ai medesimi.

Art. 4. Al fondo stanziato al capitolo 4 del detto stato di prima previsione della spesa saranno introdotte le seguenti diminuzioni:

All'art. 15. Competenza lorda dei semestri al 1.° aprile e 1.° ottobre 1876 per le 2 obbligazioni del prestito pontificio 1860-1864, aventi la decorrenza dal 1.° ottobre 1875	L.	10 00
All'art. 19. Competenza lorda dei semestri al 1.° aprile e 1.° ottobre 1876 per le 260 Obbligazioni del prestito Blount 1866, presentate con decorrenza dal 1.° ottobre 1875 e del solo semestre al 1.° ottobre 1876, per le n. 60 Obbligazioni dello stesso prestito, presentate con decorrenza dal 1.° aprile 1876.	»	7,250 00
All'art. 20. Competenza lorda dei semestri al 1.° luglio 1876 e 1.° gennaio 1877 sulle 133 Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona, aventi la decorrenza dal 1.° gennaio 1876	»	1,995 00
All'art. 22. Competenza lorda dei semestri al 1.° aprile e 1.° ottobre 1876 sulle 42 obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele, aventi la decorrenza dal 1.° ottobre 1875	»	630 00
Totale	L.	9,885 00

Diconsi lire *novemila ottocentoottantacinque* (L. 9,885).

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 19 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue il Prospetto di liquidazione).

R. D. n. 3027. — Nomina dei conciliatori, viceconciliatori e vicepretori comunali.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 aprile 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 23 dicembre 1875, numero 2839 (serie 2.ª), portante alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario delli

6 dicembre 1865; - sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel decreto di nomina dei conciliatori, viceconciliatori e vicepretori comunali sarà indicato l'art. 29 della legge 23 dicembre 1875, e verrà dichiarato che la nomina è fatta per regia delegazione e in nome del Re. — Le nomine anzidette, eccettuati i casi di assoluta urgenza, si faranno il 1.° di ogni mese in ciascuna Corte d'appello.

Art. 2. Le terne dei consigli comunali saranno dal sindaco inviate al procuratore del Re, il quale le rassegnerà al procuratore generale, e questi le comunicherà col suo parere al primo presidente della Corte.

Art. 3. Una copia del decreto di nomina dei conciliatori, viceconciliatori e vicepretori comunali sarà dal primo presidente mandata immediatamente al procuratore generale per le occorrenti partecipazioni agli uffici dipendenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 66 del regolamento generale giudiziario.

Art. 4. Entro tre giorni dalla comunicazione avutane, il procuratore generale invierà al ministero un'elenco delle nomine avvenute dei conciliatori e viceconciliatori, e un altro delle nomine dei vicepretori comunali, e dovrà contemporaneamente indicare le mutazioni che fossero seguite negli uffici dei conciliatori e vicepretori, per morte od altri casi impreveduti.

Art. 5. Negli elenchi da comunicarsi al ministero saranno indicati il nome e cognome della persona nominata e il comune presso il quale ottenne la nomina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

R. D. — Istituzione di una Commissione reale per proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere il diritto elettorale.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 aprile 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Considerando che la volontà della nazione, fondamento del nostro diritto pubblico e glorioso titolo della monarchia su cui venne ricostituita l'unità della patria, ha la sua ordinaria manifestazione per mezzo del corpo elettorale, da cui emana la Camera rappresentativa; - considerando che le condizioni dell'elettorato politico, determinate per legge quando primamente fu sancito il patto costitutivo della nostra società politica, furono poscia con altra legge modificate, allorchè, ampliato il regno, si veniva raccogliendo in solo Stato la maggior parte d'Italia; - considerando che ora, consolidata l'unità politica, condotta presso al termine la grand'opera della piena concordanza delle leggi e delle istituzioni amministrative, introdotte nuove

disposizioni, che variano notabilmente le relazioni personali ed economiche dei cittadini, si è manifestato il desiderio e il bisogno che le norme da cui è regolato l'esercizio dell'elettorato politico vengano condotte ad una più sincera rispondenza colle progredite condizioni della società; - considerando che il desiderio di ristudiare e riformare la costituzione del corpo elettorale si è manifestato anche con ripetute dichiarazioni e con formali proposte presentate al Parlamento; - considerando che prima d'introdurre variazioni e correzioni in una delle leggi fondamentali dello Stato è necessario procedere con sicuro avvedimento, tanto per accertare quali sieno le mutazioni veramente desiderate e desiderabili, quanto per prevederne e regolarne le conseguenze; - udito il consiglio dei ministri: - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È costituita una commissione reale coll'incarico di raccogliere tutti gli elementi statistici risguardanti la storia delle elezioni politiche del regno d'Italia, e di studiare tutte le proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere il diritto elettorale, per assicurarne l'esercizio e per ristabilire il pieno accordo tra la legge elettorale e le altre leggi che determinano i diritti e gli obblighi dei cittadini.

Art. 2. La commissione reale, compiuti gli opportuni studi preparatorii, proporrà i provvedimenti che, a suo avviso, più efficacemente conducano allo scopo di estendere il diritto elettorale a tutti i cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni, potrebbero esser chiamati a scegliere i rappresentanti delle nazioni.

Art. 3. Sono eletti a far parte della commissione:

Cairoli cav. dott. Benedetto, deputato al Parlamento; - Correnti comm. Cesare, consigliere di Stato, id. id.; - Conforti comm. Raffaele, procuratore generale alla Corte di cassazione di Firenze, senatore del regno; - Corte comm. Clemente, deputato al Parlamento; - Crispi avv. Francesco, id. id.; - Guerrieri-Gonzaga marchese Anselmo, id. id.; - Maurigi di Castel Maurigi marchese Ruggiero, id. id.; - Righi avv. Augusto, id. id.; - Tecchio comm. avv. Sebastiano, primo presidente della Corte di appello di Venezia, senatore del regno.

(La commissione eleggerà nel suo seno il suo presidente, ed il suo segretario).

Art. 4. La commissione dovrà compiere e presentare il suo lavoro e le sue proposte entro il prossimo mese di luglio.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3041. — Convocazione degli elettori della camera di commercio di Ancona.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 4 e 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680; - visto l'articolo 3 del Nostro decreto 3 febbraio 1876, che scioglie la camera di commercio ed arti di Ancona; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli elettori della camera di commercio di Ancona sono convocati pel giorno 16 del corrente mese per la elezione dei componenti la camera medesima. — L'insediamento dei nuovi eletti avrà luogo il giorno 1.° del prossimo mese di maggio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3061. — Cambio delle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le leggi 2 luglio e 23 dicembre 1875, n. 2570 e 2836; - veduti i precedenti nostri decreti, di cui l'ultimo in data 5 marzo 1876, n. 2291, coi quali venne inscritta una complessiva rendita di lire 7,045,155 in aumento del consolidato 5 per cento in cambio di n. 469,677 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione a tutto febbraio del corrente anno per effetto delle anzidette leggi; - ritenuto che nel mese di marzo ultimo scorso vennero presentate alla conversione, alle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1875, altre n. 33,282 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti la complessiva annua rendita di lire 499,230, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1873, per le quali devesi assegnare un'eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; - considerato che occorre perciò di provvedere alla iscrizione, nel Gran Libro del debito pubblico della rendita di L. 499,230 in aumento al consolidato 5 per cento e che per le vigenti norme il pagamento della rendita stessa non può essere fatta che con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, a carico del capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per il corrente anno, provvedendosi al pagamento delle due rate d'interessi al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio 1876 a carico del capitolo 41 del detto stato di prima previsione; - sulla proposta del presidente del consiglio dei

ministri, ministro delle finanze; - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione del ministero delle finanze le numero 33,282 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, che le furono presentate per la conversione in rendita consolidata 5 per cento nel mese di marzo 1876, per la complessiva rendita di lire quattrocentonovantanovemila duecentotrenta (L. 499,230), con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, la corrispondente annua rendita di lire quattrocentonovantanovemila duecentotrenta (lire 499,230) con decorrenza dal 1.° gennaio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire quattrocentonovantanovemila duecentotrenta (L. 499,230), importo lordo dei due semestri al 1.° luglio 1876 ed al 1.° gennaio 1877, sulla rendita di cui all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 41 del detto stato di prima previsione dell'egual somma di L. 499,230 per i semestri al 1.° luglio 1875 ed al 1.° gennaio 1876 sulla rendita dovuta in cambio come sopra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 15 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

R. D. n. 3071. — Modificazioni ad alcuni obblighi imposti ai Notai dalla legge e relativo regolamento sul Notariato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 141 della legge 25 luglio 1875, n. 2786, sul riordinamento del notariato, il quale prescrive che « nei due mesi dall'installazione del Consiglio notarile il notaro dovrà adempiere a quanto è prescritto dall'art. 15 della stessa legge riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari »;

Visto l'art. 140 del regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato col Nostro decreto del 19 dicembre 1875, n. 2840, con cui si dispone che il notaro il quale « entro due mesi dall'installazione del Consiglio notarile non si sarà conformato alle disposizioni dell'art. 141 della legge, rimane sospeso sino a che abbia adempiuto il dovere impostogli da quell'articolo »;

Ritenuto che in molti luoghi i notari non hanno potuto e non possono ottemperare alle accennate disposizioni per cause affatto in-

dipendenti dalla loro volontà, cioè o perchè non hanno ancora ottenuto il decreto di conferma, ai termini degli articoli 138 e seguenti della legge e 136 del regolamento, benchè ne abbiano presentata in tempo utile la domanda, o perchè non è stato costituito nel capoluogo del distretto da cui dipendono il nuovo Archivio notarile presso il quale devono compiersi alcuni degli atti prescritti;

Ritenuto essere necessario che nei luoghi in cui mancano tuttora i nuovi Archivi distrettuali, e finchè durerà tale mancanza, sia dato ai notari che già ottennero o che otterranno il decreto di conferma, non che ai notari di nuova nomina, il mezzo di adempiere alle disposizioni dell'art. 15 della legge, per poter conservare od assumere regolarmente l'esercizio delle loro funzioni;

Visto l'art. 145 della legge, col quale il Governo del Re è autorizzato ad emettere le disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La pena della sospensione, stabilita dall'art. 140 del precitato regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840, non avrà effetto pei notari che hanno adempiuto in tempo utile al disposto dell'art. 138 della legge, se non dopo il decorso di due mesi dal giorno in cui sarà stato registrato presso la Corte dei conti il rispettivo loro decreto di conferma.

Art. 2. Nei luoghi in cui non è ancora aperto al pubblico servizio il nuovo Archivio distrettuale, secondo il prescritto dell'articolo 155 del suddetto regolamento, le formalità di cui all'art. 15 della legge, le quali dovrebbero compiersi presso la cancelleria dell'Archivio, saranno provvisoriamente adempiute presso la segreteria del Consiglio notarile.

Aperto l'Archivio, i relativi atti verranno rimessi alla cancelleria del medesimo, mediante processo verbale firmato dal presidente e dal segretario del Consiglio notarile, dal conservatore e dal cancelliere dell'Archivio.

Il verbale sarà redatto in doppio originale, da ritirarsi uno per ciascuno dei capi dei due uffici.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

R. D. n. 3062. — Derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti demaniali.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e da canali del demanio dello Stato e di occupare altresì un tratto di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istruite per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare l'area ivi descritta, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto la osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3073. — Rettificazione dell'art. 34 del regolamento per la applicazione della nuova legge sul notariato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 aprile 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 34 del regolamento per l'esecuzione della legge sul notariato, approvato col Nostro decreto del 19 dicembre 1875, n. 2840, il quale dispone che « nessuna iscrizione nel ruolo dei notari, *nei* »*casi di prima nomina*, potrà essere eseguita, senza che il richie»dente abbia dimostrato di avere soddisfatta la tassa stabilita dal»l'articolo 37 della tariffa notarile »;

Ritenuto che ai casi di prima nomina dei notari provvede non già il citato articolo 37, ma l'articolo 29 della tariffa suddetta, riferendosi evidentemente l'articolo 37, il quale è collocato fra le disposi-

zioni transitorie, alla prima iscrizione dei notari nel ruolo, da farsi in seguito all'attuazione della nuova legge, e dopo che essi hanno ottenuto il decreto di conferma;

Che perciò la citazione fattasi nell'articolo 34 del regolamento, dell'articolo 37 della tariffa, in luogo del 29, è da ascriversi ad un puro errore materiale;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'articolo 34 del regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840, è rettificato come segue:

« Nessuna iscrizione nei ruoli dei notari, nei casi di prima no»mina, potrà essere eseguita senza che il richiedente abbia dimo»strato di avere soddisfatta la tassa stabilita dall' articolo 29 della »tariffa notarile e 30 della tariffa annessa alla legge 13 settembre »1874, n. 2086, sulle concessioni governative, mediante presentazione »della quitanza del tesoriere dell'archivio e di quella del ricevitore »del registro ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 27 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

D. M. — Sede d'esame per la licenza liceale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 maggio 1876 –

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2337 (serie 2.ª), che stabilisce le norme da seguirsi per gli esami di licenza liceale; – veduto il regolamento per essi esami in data del 22 febbraio 1875 (vol. XXIV, p. 1 e 41); – sentita la Giunta superiore,

Decreta:

Art. 1. Tutti i Licei regi sono in quest'anno sede d'esame per la licenza liceale.

I Licei pareggiati potranno essere sede d'esame, ma solo pei propri alunni e a condizione che le provincie e i municipi, a cui appartengono, dichiarino di sostenere le spese del R. delegato che il ministero vi mandasse, a forma dell'art. 13 del mentovato decreto.

Art. 2. Le prove scritte saranno quattro ed avranno luogo nei giorni seguenti:

Venerdì 14 luglio – Composizione italiana,
Lunedì 17 luglio – Versione in latino.
Mercoledì 19 luglio – Versione dal greco.
Venerdì 21 luglio – Matematica.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici di fissare i giorni delle prove orali, corrispondenti nel termine però il più breve possibile dopo le scritte.

I RR. provveditori agli studi cureranno che questa ordinanza sia notificata ai candidati alla licenza liceale.

Roma, addì 28 aprile 1876.

Il ministro, COPPINO.

R. D. n. 3050. — Dichiarazione relativa al riconoscimento per la percezione dei diritti marittimi, dei metodi di stazatura vigenti in Italia ed in Norvegia.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione firmata a Roma il 31 marzo 1876, e relativa al riconoscimento, per la percezione dei diritti marittimi, dei metodi di stazatura vigenti in Italia ed in Norvegia.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, animés du désir de faciliter autant que possible le commerce et la navigation entre l'Italie et la Norvége, ont résolu d'adopter le principe de la reconaissance mutuelle des lettres de jauge des navires des deux pays, et à cet effet ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit:

La méthode anglaise (système Moorsom) étant désormais en vigueur soit en Italie, soit en Norvége, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés déclarent qu'à partir du 1er avril prochain et jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenant à l'un des deux Etats et jaugés d'après la méthode susmentionnée seront provisoirement admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre Etat, sans être assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalent au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Rome, en double original, ce 31 mars 1876.

Le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie
(*L. S.*) MELEGARI.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége (*L. S.*) ESSEN.

Circolare del ministero dell'interno, in data 13 aprile 1876. — *Premio d'ingaggio alle guardie di pubblica sicurezza.*

Questo ministero con le circolari delli 2 gennaio e 3 febbraio ultimo manifestava ai signori prefetti come fosse suo serio proposito di avvisare ai mezzi di migliorare la condizione economica dei componenti il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, onde conseguire un maggior numero di domande di ammissione e di rinnovazione di ferma, e così poter arrestare e coprire in esso la ognor crescente deficienza di personale.

Tale intendimento ebbe ora un principio di attuazione con l'istituzione del premio d'ingaggio di che nel decreto reale 26 gennaio ultimo n. 3019 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 aprile corrente. Per esso decreto i graduati e le guardie che rinnovano la prima o susseguente ferma hanno diritto, al compimento della nuova ferma, al premio d'ingaggio di L. 200, oltre a quello d'ingaggio di pari somma di che nell'altro decreto reale 1 novembre 1872, n. 1061, e sono ammessi al godimento del medesimo anche i graduati e le guardie attualmente in servizio per rinnovazione di ferma, proporzionatamente al tempo che trascorrerà dal primo di questo mese sino alla scadenza della ferma rinnovata.

Non sfuggirà di certo ai signori prefetti tutta l'importanza di questo provvedimento, dappoichè per esso non solo si verrà ad attirare nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza un maggior numero di aspiranti, ma si otterrà anche, mediante la continuazione in servizio delle guardie oltre i primi sei anni, che il nucleo del corpo sia sempre costituito di esperti e sperimentati agenti. E da tali due vantaggi ne conseguiterà, come corollario, anche un altro; e questo si è che lo stesso aumento di domande di ammissione e di rinnovazione di ferma, permetterà di non accogliere che quelle di coloro che riuniscano tutti i requisiti per poter divenire abili agenti, o che abbiano nel servizio, precedentemente prestato nel corpo, serbato una buona condotta, e dato prova di coraggio, accorgimento e capacità, di sapere accoppiare a un contegno fermo e dignitoso, modi urbani e concilianti.

Spetta ora ai signori prefetti di dare la più ampia pubblicità alle disposizioni contenute nel decreto in questione, di portarle a conoscenza, con speciale ordine del giorno dei dipendenti drappelli e compagnie delle guardie e d'invitare i signori sindaci a richiamarvi, con appositi manifesti, l'attenzione di coloro che potessero aspirare all'ammissione in quel corpo.

Vogliano i signori prefetti accusarmi sollecitamente ricevuta della presente circolare.

Pel ministro, LACAVA.

R. D. n. 3083. — *Istituzione di una pretura urbana nella città di Catania.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione del consiglio municipale della città di Catania, in data del 10 aprile 1876, colla quale si chiede l'istituzione nella città

medesima di una pretura urbana; - visto l'art. 34 della legge sull'ordinamento giudiziario in data del 6 dicembre 1865, n. 2626; - sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita nella città di Catania una pretura urbana, la quale estenderà la propria giurisdizione sopra i territori di tutti i mandamenti della città medesima.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

R. D. n. 3080. — Promozioni degli impiegati nell' amministrazione centrale e provinciale.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Sentito il consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto in data del 12 marzo p. p., n. 3012, con cui furono modificati i precedenti decreti organici del 20 giugno 1871, n. 323 e 324 (vol. XX, p. 361 e 373), è revocato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 22 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Circolare del ministero della guerra, in data 6 aprile 1876. — Renitenti di leva.

Il ministero della guerra ha dovuto riconoscere come talvolta quando viene arrestato o si presenta spontaneo qualche renitente alla leva, non si proceda dalle varie autorità con quella sollecitudine che è necessaria a regolarizzare la posizione di esso renitente di fronte alla leva.

Se ciò era deplorabile nel tempo trascorso, non può assolutamente essere permesso ora che è stabilito per tutti che l'obbligo al servizio militare termina indistintamente al 31 dicembre dell'anno in cui compiesi il 39 di età, e che perciò il tempo trascorso in istato di renitenza, o in carcere, o in attesa di giudizio, od altro, è tutto sottratto al soddisfacimento dell'obbligo stesso.

Il ministero della guerra adunque nell'intendimento di ovviare al lamentato inconveniente si fa a dettare le seguenti norme per le autorità amministrative.

1. Tuttavolta che sia arrestato, o si presenti spontaneo un renitente di una leva già ultimata, i signori prefetti e sotto-prefetti, dopo averlo fatto sottoporre alla visita di cui al § 936 del regolamento sul reclutamento, provvederanno perchè sia messo subito a disposizione del tribunale competente.

2. Nella visita di cui sopra il consiglio di leva deve solo decidere sulla attitudine od inabilità del renitente al servizio militare, e deve quindi astenersi dal pronunziare il rimando o la rivedibilità. Qualora manchino gli estremi per dichiararne la riforma, dovrà senz'altro ritenersi per idoneo, salvo poi a decidere definitivamente sul di lui conto nella nuova visita alla quale i renitenti dichiarati abili prima del giudizio, devono essere sottoposti dopo l'assolutoria o dopo scontata la pena se condannati.

3. Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il determinare sulla domanda del renitente per essere ammesso a libertà provvisoria e solo potranno i signori prefetti e sotto-prefetti esporre ad essa, nell'atto della denunzia, quelle circostanze che credono di far presenti nell'interesse di talun renitente.

4. Nel rimettere un renitente a disposizione dell'autorità giudiziaria a sensi del § 937 del regolamento sul reclutamento, i signori prefetti e sotto-prefetti dovranno trasmettere ai signori procuratori del Re i seguenti documenti:

1. Il certificato od estratto d'inscrizione sulle liste di leva.

2. L'attestato della seguita pubblicazione delle liste di leva.

3. L'estratto autentico della decisione del consiglio di leva che lo dichiarò renitente.

4. Il processo verbale d'arresto o di spontanea presentazione.

5. L'estratto autentico della decisione del consiglio circa l'abilità od inabilità del medesimo al servizio militare.

6. Secondo le istruzioni date dal ministero di grazia e giustizia con la circolare del 4 maggio 1862 i procedimenti per renitenza devono per regola generale esser fatti in via di citazione diretta; e perciò i signori prefetti e sotto-prefetti, specialmente ove si tratti di renitenti dichiarati abili, laddove trascorso un mese dalla denunzia non abbiano ricevuto la copia della sentenza che i procuratori del re hanno l'obbligo di trasmettere loro, a senso della suddetta circolare del ministero di grazia e giustizia dovranno sollecitarne l'invio, e riuscendo questo inutile, ne informeranno subito il ministero della guerra.

7. Comunicate ai signori prefetti e sotto-prefetti le sentenze dei tribunali, ed ove non sia interposto appello contro le medesime, dovrà procedersi immediatamente alla visita ed all'arruolamento di coloro che ottennero una sentenza di assolutoria, e che nella prima visita furono riconosciuti idonei al servizio militare.

Per gli altri che furono condannati i signori prefetti e sotto-prefetti terranno esatto conto del tempo nel quale scade la pena inflitta loro, e prima di tale scadenza prenderanno gli accordi opportuni con i signori procuratori del re affinchè quelli che furono dichiarati idonei siano accompagnati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura e possa essere statuito sul loro conto dal consiglio di leva che dovrà essere stato per quel giorno convocato straordinariamente.

8. Ove per qualche circostanza avvenisse che non potesse talun renitente essere arruolato nel modo di cui al numero precedente, i signori prefetti e sotto-prefetti lo precetteranno a presentarsi al più presto avanti al consiglio di leva, ed ove non ub-

bidisca lo dichiareranno di nuovo renitente e lo daranno subito in nota all'arma dei reali carabinieri per eseguirne al più presto l'arresto. Nel mettterlo poi di nuovo a disposizione del tribunale ordinario, i prefetti o sotto-prefetti non dovranno ommettere di far risultare la recidività di esso, affinchè ne sia tenuto conto nel giudizio penale.

Si prega di un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

Nota del ministero dell'interno, in data 20 *aprile* 1876. — *Agenzie pubbliche.*

La S. V. mi domandava colla nota segnata in margine se ai rappresentanti di società diverse di assicurazioni sia necessario l'assenso di cui all'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, per aprire uffici pubblici di agenzie allo scopo di raccogliere associazioni, esigere premi, rilasciare quietanze e fare altre operazioni consimili.

Interpellato in proposito S. E. il ministro guardasigilli, ha convenuto nel parere da me espresso, cioè che le suddette agenzie debbano ottenere dall'autorità politica l'autorizzazione per l'apertura dei pubblici uffici.

Infatti il mentovato art. 64 non fa alcuna distinzione intorno all'indole ed allo scopo dell'agenzia, per cui basta che questa voglia aprire un ufficio pubblico perchè sia soggetta alle disposizioni di quell'articolo.

Nel caso presente poi, avuto riguardo alla natura degli affari, che trattano le diverse agenzie di assicurazione, alla moltiplicità degli interessi privati e pubblici, che formano oggetto de'contratti da stipularsi dalle medesime, ed il pericolo cui possano andare esposti, è certo che le stesse, debbano esser soggette ad una continua vigilanza dell'autorità; quindi debbano ottenere il permesso prima di cominciare i loro affari; tanto più che non vi sarebbe motivo plausibile per dispensarle dalla formalità prescritta dall'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, ed assoggettarvi invece le altre di minore importanza.

R. D. n. 3063. — *Aggiunta al regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Bologna.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967; - visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Bologna, approvato con reale decreto 5 maggio 1869, n. 5063; - viste le modificazioni deliberate dal consiglio provinciale di Bologna nella seduta 18 ottobre 1871, da introdursi quali aggiunte nel regolamento sopracitato; - sentiti il consiglio superiore di sanità ed il consiglio di Stato; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti aggiunte da introdursi, quali articoli 2.° *bis* e 15.° *bis*, nel regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Bologna.

Articolo 2.° *bis*. « La risaia è solo permessa nei terreni difettosi di scolo che non sono adatti all'ordinaria coltivazione asciutta ».

Articolo 15.° *bis* « Sono dichiarate non contrarie alle disposizioni dell'articolo 2.° *bis* le risaie anteriori al 5 maggio 1869. Le risaie attivate dopo quest'epoca, e che siano in opposizione all'articolo 2.° *bis*, dovranno cessare entro un quinquennio dalla promulgazione del presente articolo aggiunto al regolamento ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 18 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. — Dipendenza del comune di Teglio dall'Agenzia delle imposte dirette e catasto di Tirano.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1876; - sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Teglio, stato posto sotto la giurisdizione dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto, istituita col citato decreto a Ponte di Valtellina (Sondrio), torna a far parte del distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tirano, al quale prima apparteneva.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 15 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3049. — Statuto organico della Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1875, col quale la Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia fu riconosciuta quale ente morale; - sentito il parere del consiglio di Stato e della Giunta superiore di Belle arti; - sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo statuto organico ed il regolamento interno della Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia, an-

messi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Statuto organico della Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia.

CAPITOLO I. — *Origine, nome e sede dell'Istituzione.*

Art. 1. La Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana di Pavia costituita nell'anno 1875, trae la sua origine dalla compagnia laicale della B. V. del Rosario sorta nella stessa città fino dalla prima metà del secolo XVI per opera del patriziato pavese. Aveva per iscopo la cultura della musica sacra celebrando con musicali concerti le festività della Madonna.

Art. 2. La modificazione ora introdotta nello scopo, per volontà stessa della compagnia come risulta dalla relazione e dal verbale di seduta in data amendue 6 dicembre 1874 (alleg. *A B*), fu approvata con decreto regio dell'11 aprile 1875, n. 2439 (v. XXIV, pagina 309), che erige in ente morale nella città di Pavia la suddetta compagnia col titolo di *Società per la conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia.*

Art. 3. È mantenuto però l'onere portato dall'istromento 6 luglio 1630, a rogito del notaio di Pavia Francesco Villanova, di un'annua commemorazione religiosa per voto fatto dalla compagnia del Rosario nello stesso anno, mentre dominava in Pavia un fiero contagio pestilenziale. Le norme direttive saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente statuto.

CAPITOLO II. — *Scopo dell'istituzione.*

Art. 4. Lo scopo della Società è di provvedere alla conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana in Pavia, massimamente di quelli che godono maggior fama di celebrità storica artistica. Inoltre essa eserciterà un'attenta sorveglianza su tutti i monumenti d'Arte cristiana di Pavia, onde non siano in alcun modo manomessi. S'intende che l'azione della Società relativamente alle opere di restauro da farsi mano mano ai monumenti, secondo il bisogno, debba essere sempre subordinata alle deliberazioni della regia commissione consultiva di Belle Arti esistente in Pavia.

CAPITOLO III. — *Sorgente dei suoi mezzi.*

Art. 5. Ritrae la Società i mezzi di mantenimento dal patrimonio già spettante all'antica compagnia laicale della B. V. del Rosario.

La rendita del medesimo trovasi ora costituita come segue: – *a*) Da livelli per la rendita annua di L. 113 14 – *b*) da capitali dati a mutuo, L. 326 95 – *c*) da rendite inscritte sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, L. 400 e quindi dispone complessivamente di una rendita annua di L. 840 09 da erogarsi allo scopo di cui sopra colla deduzione però dell'importo annuo dell'onere di cui all'art. 3 delle spese di amministrazione, delle imposte, ecc.

Art. 6. All'incremento del reddito annuale si provvede mediante contributo da parte di soci fondatori e di soci aggregati.

CAPITOLO IV. — *Costituzione della Società e modo di amministrazione.*

Art. 7. La Società si compone di *soci fondatori, soci aggregati, soci onorari.*

Le condizioni richieste onde poter appartenere all'una o all'altra di queste classi sono indicate nell'unito regolamento.

Art. 8. La Società è rappresentata e amministrata da una direzione costituita di 10 soci fondatori tolti dalla Società, riuniti in adunanza generale.

Art. 9. La direzione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente, il segretario e il contabile cassiere.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, assistito da un segretario e da un contabile che esercita anche le funzioni di cassiere. L'esercizio di tutte queste cariche è puramente onorario.

Art. 10. I membri della direzione durano in ufficio cinque anni e sono rieleggibili. Essi si rinnovano per quinto ogni anno e la loro scadenza pei primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità. Verificandosi la morte o la rinuncia dell'uno o dell'altro dei membri, la Società raccolta in generale adunanza nomina il successore nella persona che avrà raccolto sopra di sè la maggioranza assoluta di voti; la parità dei medesimi sarà ritenuto risultato negativo.

Art. 11. La nomina del presidente e del vicepresidente, del segretario e del contabile cassiere si farà dai membri componenti la direzione e dovrà cadere sull'uno o sull'altro dei medesimi scelti a maggioranza assoluta di voti segreti.

Non riuscendo la nomina nei due primi scrutinii, si passerà al ballottaggio fra coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 12. Le adunanze sono convocate dal presidente ed in caso di mancanza o d'impedimento del medesimo dal vicepresidente. Sono valide le adunanze alle quali sarà presente la metà dei soci; quando il numero fosse minore dovranno essere convocati una seconda volta, nel qual caso potrà essere deliberato qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione che si trattasse di variazioni nello stato patrimoniale, per le quali occorrerà l'intervento di quattro quinti dei soci.

Art. 13. È obbligatoria l'adunanza da tenersi nel mese di gennaio d'ogni anno per la presentazione del rendiconto dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'esercizio del nuovo anno. Di ogni adunanza sarà tenuto processo verbale.

CAPITOLO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 14. Ai quattro delegati della compagnia laicale della B. V. del Rosario per l'esecuzione della deliberazione, di cui all'articolo 2, è devoluta la nomina dei membri, che devono comporre per la prima volta il consiglio direttivo.

Art. 15. Fino a tanto che la Società non abbia preso tale sviluppo da suggerire la costituzione di un proprio ufficio, le carte riguardanti l'amministrazione staranno presso il presidente.

Regolamento interno per la Società di conservazione dei monumenti dell'Arte cristiana di Pavia.

CAPITOLO I. — *Presidenza della Società.*

Art. 1. Il presidente, allorchè convoca un'adunanza, ne designa il giorno, l'ora, i luogo e gli oggetti da trattarsi in un avviso che dirama ai soci costituenti il consiglio, di cui egli è presidente, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Art. 2. I pareri, che venissero trasmessi alla presidenza da qualunque dei soci, saranno sempre comunicati al consiglio a sua maggiore istruzione.

Art. 3. Al presidente della Società spettano in special modo la rappresentanza, l'iniziativa e l'indirizzo dell'ufficio.

Segretario e contabile cassiere.

Art. 4. Il segretario si presterà nel disimpegno delle mansioni della presidenza in tutto quello che verrà richiesto, stende i rapporti e i verbali d'ufficio.

Art. 5. Il contabile cassiere provvede a raccogliere le somme dovute dai singoli debitori e se li trova morosi ne avverte la presidenza.

Ogni introito dovrà risultare da una bolletta di quitanza da staccarsi da un registro a madre e figlia ed inoltre s'incarica della tenuta dei registri e custodisce il denaro raccolto. Egli non potrà fare alcun pagamento per conto della Società, se non dietro mandato che dovrà essere firmato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 6. Le spese da farsi ogni anno, compresi i sussidi pei monumenti, non potranno mai essere maggiori della rendita annuale disponibile.

Potrà però la rendita netta annuale essere vincolata per un periodo non maggiore di anni cinque a favore di un determinato monumento, e quando la necessità o un'evidente utilità lo richiedesse, potrà tale beneficio essere ripetuto.

Del portiere.

Art. 7. Pel ricapito di qualsiasi atto relativo all'amministrazione sociale, la direzione si vale dell'opera di un inserviente o portiere eletto dal presidente e retribuito dalla Società, nella misura che la direzione stessa troverà più opportuna.

CAPITOLO II. — *Commemorazione annua religiosa.*

Art. 8. La Società si obbliga a mente dell'art. 3 dello statuto organico di far celebrare nel giorno 5 agosto di ogni anno, in cui ricorre la festività della B. V. della Neve, la solita commemorazione religiosa stabilita per voto dell'antica Compagnia della Madonna del Rosario, allorchè nell'anno 1630 dominava la peste in Pavia. Così pure è mantenuto il peso della festività della B. V. del Rosario nella 1.ª domenica di ottobre di ogni anno, a ricordo della pia fondazione, di cui riconosce la sua origine questa Società.

Art. 9. Per le funzioni sacre, di cui all'articolo precedente, non sarà vincolato che un decimo della rendita netta giusta la deliberazione di cui nel verbale di seduta 6 dicembre 1874 (alleg. B), nè potra mai oltrepassare la somma di lire 125.

CAPITOLO III. — *Soci fondatori e Soci aggregati.*

Art. 10. Saranno distinti colla qualifica di soci fondatori tutti coloro che offriranno per l'incremento del patrimonio sociale un valore capitale fruttante un'annua rendita di lire 5.

Con tale offerta rimangono inscritti quali soci perpetui a titolo di giusta onoranza. Soci aggregati saranno invece coloro che si obbligano di pagare annualmente alla Società in via anticipata una quota di lire. 5. Il socio aggregato, che lascia trascorrere due anni senza pagare la quota volontariamente offerta alla Società, sarà cancellato d'ufficio dal ruolo dei soci aggregati.

Art. 11. Saranno inscritti col titolo di soci onorari coloro che per gli studi e le cognizioni speciali loro proprie potrebbero prestare alla società utilissimi servigi, senza essere obbligati al pagamento di qualsiasi contributo. La nomina di questi soci si farà nell'adunanza generale della società che si tiene in gennaio.

Art. 12. Apposito bollettino da pubblicarsi in fine di ogni anno come organo ufficiale della società, porterà stampati i nomi dei soci colle loro rispettive qualifiche e indicherà il modo con cui furono erogati i redditi di quell'anno. Esso sarà diramato a tutti i soci.

CAPITOLO IV. — *Norme di vigilanza sui monumenti.*

Art. 13. A cura della direzione sarà compilato un elenco circostanziato dei monumenti pavesi interessanti per l'Arte cristiana e sarà reso di pubblica ragione nel primo numero del bollettino ufficiale della Società.

Art. 14. La direzione eserciterà su di essi continua sorveglianza e ne promuoverà la conservazione con tutti i mezzi che crederà più opportuni, sentito il voto della locale commissione consultiva di belle Arti.

Art. 15. Qualunque dei soci può fare proposte relative a questo o a quell'oggetto, ma non si potrà convocare la Società in via straordinaria, se non quando risulti da una domanda firmata da 10 soci almeno, indirizzata alla presidenza della Società stessa.

Art. 16. Le amministrazioni preposte ai singoli monumenti di cui interessa la conservazione, potranno far conoscere gli urgenti bisogni dei medesimi, e qualora venissero soccorsi da questa Società, prima di conseguire il pagamento della somma loro assegnata, dovranno comprovare di aver lodevolmente eseguito l'opera da loro indicata. La direzione della Società avrà il diritto di visitare i lavori in qualunque stadio di loro esecuzione per assicurarsi che l'opera venga eseguita a dovere.

CAPITOLO V. — *Disposizione transitoria.*

Art. 17. I membri della cessata compagnia della B. V. del Rosario avranno diritto di appartenere alla nuova Società colla qualifica di soci fondatori, senza che sia da loro dovuta l'offerta in denaro, di cui all'articolo 10, e ciò a titolo di onore e di benemerenza verso i medesimi che diedero la vita a questa nobile istituzione.

———

R. D. n. 3067. — *Regolamento per il conferimento e per l'amministrazione degli stipendi universitari instituiti a favore degli alunni del Convitto nazionale Marco Foscarini.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Riconosciuta la necessità di coordinare alle disposizioni del regolamento generale universitario quelle del regolamento per la collazione degli stipendi universitari del Convitto nazionale Marco Foscarini di Venezia; – sentito il Consiglio direttivo e il rettore del Convitto medesimo; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la collazione ed amministrazione degli stipendi universitari istituiti a favore degli alunni del regio Convitto nazionale Marco Foscarini.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 2 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Regolamento per il conferimento e per l' amministrazione degli stipendi universitari instituiti a favore degli alunni del Convitto nazionale Marco Foscarini.

Art. 1. Gli stipendi universitari istituiti colla Sovrana risoluzione 1.° dicembre 1862 e col decreto 15 marzo 1875 sono destinati *ai più distinti e bisognosi fra gli alunni del Convitto nazionale Marco Foscarini, acciocchè possano essere in grado, anche dopo usciti dal medesimo, di compiere la loro educazione.*

Essi sono in numero di dieci, dei quali otto mantengono la loro prima dotazione di annue L. 5,925 92, ed agli altri due è vincolata la rendita di lire 1,600, inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico col certificato n. 580553.

Art. 2. Questi stipendi possono essere conferiti tanto ai giovani che vogliono intraprendere studi universitari, come a quelli che intendono di frequentare un altro Istituto superiore dipendente dal ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 3. Possono aspirare a detti stipendi gli alunni che abbiano vinto al concorso e goduto sino al compimento degli studi liceali un posto gratuito o semigratuito nel Convitto nazionale Marco Foscarini:

Sia che ne escano nell'anno in cui viene aperto il concorso;

Sia che ne siano usciti prima, ed abbiano di già intrapresi gli studi superiori a tutte loro spese;

Sia che usciti dal Convitto abbiano dovuto attendere, per mancanza di mezzi, che alcuno degli stipendi si rendesse disponibile.

Art. 4. Il rettore del Convitto notifica al Consiglio scolastico entro il mese di giugno il numero degli stipendi universitari che resteranno vacanti alla fine dell' anno accademico; e il Consiglio entro il mese di agosto bandirà il concorso nella *Gazzetta ufficiale di Venezia.*

Art. 5. Gli aspiranti, nel termine che verrà stabilito dall'avviso di concorso, dovranno presentare al rettore del Convitto i seguenti documenti in carta da bollo: – *a*) Una domanda nella quale sia detto a quali studi superiori intendano applicare ed in quale città; – *b*) Certificati scolastici, dai quali risulti che negli esami di licenza ginnasiale, di promozione e di licenza liceale riportarono una votazione media generale complessiva di otto decimi almeno; – *c*) Certificato rilasciato dal rettore, da cui risulti dei loro diportamenti e del loro profitto nelle varie istruzioni nell'interno del Convitto; – *d*) Certificato di lodevole condotta rilasciato dal sindaco del luogo di loro dimora, se, dopo usciti dal Convitto, dovettero attendere, siccome è detto all'ultimo alinea dell'articolo 2; – *e*) Attestazione della Giunta municipale, da cui consti del luogo di dimora, del numero e della qualità delle persone che compongono la famiglia, della somma ch'essa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, e del patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede; – *f*) Gli aspiranti che hanno di già intrapresi gli studi in una Università, ovvero in un Istituto superiore, dovranno inoltre presentare un'attestazione che provi aver essi tenuta una lodevole condotta e riportata la *segnalazione* negli esami di Facoltà, e per gli anni nei quali non cade esame la nota di *profitto notevole* almeno in due terzi dei corsi e *sufficiente* negli altri.

Art. 6. Chiuso il concorso il Consiglio direttivo del Convitto esamina gli atti relativi, classifica i candidati secondo il merito e con particolareggiata relazione trasmette i detti atti e la proposta dei candidati al Consiglio scolastico, che ne riferisce al ministero, cui spetta il conferimento degli stipendi.

Art. 7. Gli alunni, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città ove ha sede una Università od un Istituto superiore, non possono, per attendere alle scienze ivi insegnate, fruire di uno stipendio universitario.

Art. 8. Quando nessuno degli aspiranti si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, il posto per cui si è aperto il concorso resterà vacante per quell'anno e sarà poi messo nuovamente al concorso nell'anno successivo.

Art. 9. Gli stipendi risparmiati, per le cause di cui all'articolo precedente, e le multe, di cui si vedrà in appresso, costituiranno un fondo speciale che sarà notato in una distinta categoria sul bilancio del Convitto e potrà poi venir erogato in sussidii straordinari nel modo e colle norme indicate all'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 10. Gli alunni, ai quali sarà stato accordato uno stipendio universitario, non potranno cambiare corso di studi, senza averne ottenuta facoltà dal ministero, per mezzo del Consiglio del Convitto, il quale darà il suo parere circa la convenienza di concedere tale facoltà.

Art. 11. Gli stipendi saranno pagati dalla Cassa del Convitto in tre rate trimestrali anticipate al principio dei mesi di novembre, febbraio e maggio, deduzione fatta della ritenuta per ricchezza mobile.

Art. 12. Per esigere la prima rata gli alunni dovranno presentare al rettore del Convitto un certificato dal quale risulti dell'esame sostenuto l'anno precedente, e, quando non cade esame, del profitto riportato nei corsi di studio relativi, non che della loro immatricolazione come studenti della Facoltà per la quale venne loro accordato lo stipendio.

Per esigere le altre due rate dovranno produrre un'attestazione, la quale provi che

nel trimestre precedente frequentarono con assiduità le lezioni e serbarono un contegno lodevole.

Ove non presentino tali attestazioni, o non provino di avere per motivi legittimi intermesso la frequenza alle scuole, sarà loro ricusato lo stipendio.

Art. 13. Agli allievi che si mostreranno negligenti nel presentarsi agli esami, ovvero li sosterranno con infelice o poco soddisfacente risultato, verrà inflitto dal Consiglio del Convitto una delle seguenti pene:

a) La perdita di una rata trimestrale di stipendio all'allievo che negli esami di Facoltà non avrà ottenuta la segnalazione, e negli anni in cui non cade esame, non avrà riportato l'attestato di notevole profitto almeno in due terzi dei corsi e sufficiente negli altri.

Questa pena potrà dal Consiglio essere diminuita e commutata in quella dell'ammonizione, quando si tratti di un alunno che per la prima volta non abbia ottenuto negli esami o nel profitto le note suddette;

b) La perdita dello stipendio di un anno all'alunno che: – 1.° Senza legittima causa debitamente comprovata, prima che scada la sessione estiva, non avrà superato con buon esito l'esame di promozione o finale, quando ha luogo; – 2.° Non avrà ottenuto l'attestato di assistenza e di profitto sopra ciascuna delle materie prescritte da' regolamenti negli anni in cui non si fa l'esame; – 3.° Per due anni non avrà conseguito almeno la nota di segnalato nell'esame, ovvero di notevole profitto in due terzi de' corsi, e di sufficiente negli altri;

c) La perdita dello stipendio all'allievo che: – 1.° Per più di due anni non avrà ottenuto almeno la nota di segnalato o di notevole profitto in due terzi dei corsi, e sufficiente negli altri; – 2.° Sia stato rigettato in due esami di promozione o finali, ovvero non abbia ottenuto per due volte l'attestato annuo di assistenza e di profitto sopra ciascuna delle materie prescritte.

Art. 14. Gli allievi, i quali fossero incorsi nelle pene di cui all'articolo precedente non ne andranno immuni, quand'anche dopo uno o più anni di studio di un corso sia loro data facoltà di passare ad altro corso.

Art. 15. Le pene enumerate all'art. 13 si applicano a qualunque allievo, il quale non tenga una lodevole condotta e non osservi i regolamenti in vigore.

Art. 16. Gli allievi che siano incorsi nella perdita temporaria dello stipendio, anche durante il tempo che scontano la pena loro inflitta, sono soggetti alle discipline sancite dal presente regolamento, tanto per la condotta come per gli esami; non che a quelle che concernono i corsi ai quali siansi inscritti o come studenti o come uditori.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio circa la privazione dello stipendio o la perdita di una parte di esso, saranno per mezzo del Consiglio provinciale scolastico riferite al Ministero, a cui appartiene il decretare l'applicazione di queste pene.

Art. 18. Di ogni punizione si terrà nota in apposito registro, e se ne darà sollecitamente avviso ai parenti dell'allievo a cui fu inflitta.

Art. 19. Sul parere del Consiglio del Convitto e del Consiglio provinciale scolastico si potranno assegnare dal Ministero sussidi straordinari agli allievi laureati più distinti per singolare capacità e condotta morale, perchè possano perfezionare i loro studi nell'interno dello Stato od anche all'estero, sempre quando le economie fatte sui dieci assegni universitarii, di cui all'art. 9, lo consentano.

Art. 20. A questi sussidi potranno aspirare anche coloro che, sebbene si trovassero

nelle condizioni prescritte per concorrere ad uno stipendio universitario, pure non lo ottennero per effetto dell'art. 7.

Art. 21. Il presente regolamento andrà in vigore col corrente anno scolastico 1875-76, rimanendo abrogato quello già approvato il 16 aprile 1874.

R. D. n. 3066. — *Dazi speciali di consumo concessi al comune di Spezia.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale di Spezia, in data 11 dicembre 1875 e 12 febbraio 1876, con le quali fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - veduto il parere della camera di commercio ed arti di Genova, in data 19 gennaio 1876; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Spezia è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 27 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Amido, al quintale, L. 5 - 2. Porcellane e maioliche fine d'ogni specie, id., L. 10 - 3. Maioliche ordinarie, id. L. 5 - 4. Vetro molato, cristallo in bottiglie, bicchieri, vasi, campane e qualsiasi altro utensile di tutto vetro e cristallo, id., L. 4 - 5. Vetro qualunque in bottiglie, fiaschi, bicchieri ed altri vasi ed utensili, id., L. 2 - 6. Carta di paglia, scura, sugante, straccia, turchina, ordinaria da involtura con colla e senza e cartone di ogni specie, id., cent. 80 - 7. Carta bianca e colorata da scrivere e cartoni fini (esclusa la carta bollata, gli stampati ad uso delle amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici), id. L. 7 - 8. Carta fina, ossia vellutata, lucida e dorata, id., L. 12 - 9. Colori d'ogni specie preparati ad olio, id., L. 5.

R. D. n. 3064. — Dazio speciale di consumo autorizzato al comune di Parma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Parma, in data del 18 dicembre 1875 e 4 febbraio 1876, con le quali fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo sopra la carta, i cartoni ed i cartoncini; - visto l'art. 11 dell'allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di quella città, in data 17 gennaio 1876; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Parma è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra la carta, i cartoni ed i cartoncini, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 27 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Carta d'ogni qualità, al quintale, L. 2 - 2. Cartoni e cartoncini d'ogni qualità, id., L. 1 50.

Esclusa la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta bollata e la carta a striscie per gli uffici telegrafici. – È pure esclusa la carta da tappezzeria, perchè tariffata a parte.

D. M. — Istituzione di una Commissione per formare la classificazione di tutti i funzionari dell'ordine giudiziario.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 maggio 1876 –

Il guardasigilli, ecc.,

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 1875, n. 2839, con cui viene stabilito che tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme prescritte dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario in una classificazione generale ed unica per tutto il regno;

Nell'intento di circondare così importante lavoro di ogni maggior guarentigia, e di agevolarne il compito,

Decreta:

Art. 1. È istituita presso il ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione coll'incarico di formare la classificazione generale ed unica di tutti i funzionari dell'ordine giudiziario innanzi al 1.° luglio 1876.

Art. 2. La Commissione è composta come segue:

Miraglia comm. Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Roma, senatore del regno, presidente.

Sighele comm. Scipione, primo presidente della Corte d'appello di Milano, senatore del regno.

Longo comm. Camillo, primo presidente della Corte d'appello di Catania, deputato al Parlamento.

Ciampa comm. Nicola, presidente di sezione presso la Corte di cassazione di Napoli.

Piroli comm. Giuseppe, vicepresidente della Camera dei deputati, consigliere di Stato.

Nelli comm. Lorenzo, deputato al Parlamento.

Tecchio comm. Sebastiano, primo presidente della Corte d'appello di Venezia, senatore del regno.

Ghiglieri comm. Francesco, presidente di sezione presso le sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma, senatore del regno.

Prampolini comm. Pellegrino, direttore capo di divisione, relatore.

Dato a Roma, li 30 aprile 1876.

Il ministro, MANCINI.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 14 aprile 1876. — Ordinamento delle Camere di commercio.

Il problema delle rappresentanze commerciali, che pareva risoluto dalla legge del 6 aprile 1862, si presenta nuovamente irto di gravi difficoltà. Mi sarei facilmente schierato fra quelli che reputano si debba lasciare alla sola privata e libera iniziativa il cómpito di promuovere il benessere della produzione, imitando l'esempio dato dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, e, più recentemente, dal Belgio, se non si trattasse d'una istituzione già esistente e d'una quistione del tutto pratica. Se non che pur coloro, i quali non credono le condizioni nostre rispondenti al concetto delle più larghe libertà e difendono la necessità di speciali rappresentanze degli interessi economici, scorgono nella legge del 1862 alcuni difetti, vuoi per il modo delle elezioni, vuoi per le attribuzioni affidate alle Camere, vuoi per l'applicazione data ai principii accolti dal legislatore. Si domanda una maggiore estensione del diritto elettorale, la riduzione del numero delle Camere, una trasformazione di esse acconcia a farle servire all'incremento agrario, come già intendono a quello delle arti e degli scambi, e si chiedono eziandio, e con maggiore insistenza, provvedimenti atti a far sì che esse ottengano il loro fine senza dannoso disperdimento di forze.

Lo studio che ho fatto dell'arduo tema non mi consente di manifestare fin d'ora i miei intendimenti, e poco gioverebbe il farlo, avvegnacchè manchi il tempo per sottoporre al Parlamento un disegno, che tutta comprenda l'ampia materia e a tutte le domande legittime porga onesto appagamento.

Ma non posso astenermi dall'esporre alle Camere di commercio alcune considerazioni che, qualunque sia l'avvenire ad esse riserbato, gioveranno frattanto a crescerne ed a farne meglio apprezzare i benefizi.

È generale il lamento contro le spese eccessive di non poche Camere di commercio e contro l'ordinamento delle tasse con le quali alcune di esse provvedono al proprio sostentamento. Finchè queste spese sono rivolte alle Borse, alle scuole e ad

altri stabilimenti di manifesta utilità, e l'istituzione dei quali rientra nella cerchia delle legittime attribuzioni delle rappresentanze commerciali, nessuna giusta querela può essere mossa; ma quando si moltiplicano senza evidente necessità gli ufficiali delle Camere e si aumentano i loro stipendi, quando con pernicioso esempio si destina il pubblico danaro ad ornare sfarzosamente le sedi delle Camere, o, quel ch' è peggio, si vuol accrescere l'azione delle Camere stesse, facendole deviare dal naturale loro scopo, affinchè s'intromettano in faccende ed in imprese che debbono esser lasciate alla spontanea operosità dei cittadini, si giustificano le accuse degli avversari.

Altrettanto si dica di alcune Camere le quali non hanno ancora corrisposto al voto del Consiglio del commercio, che raccomandava la soppressione delle tasse sulle polizze di carico e sui contratti di noleggio e di assicurazione. Allorchè le istituzioni, chiamate dal loro uffizio a promuovere lo svolgimento dei commerci, vi pongono invece grave ostacolo, costituendo allato alle barriere doganali ed a quelle del dazio di consumo, altri pedaggi, certo più lievi, ma forse più incomodi e molesti, esse si allontanano dalla propria meta.

Quindi io reputo necessario di rivolgermi alle Camere di commercio per raccomandare la più severa parsimonia della spesa e uno studio diligente delle imposte alle quali domandano le proprie entrate; e prego i signori prefetti di esaminare sottilmente i bilanci delle Camere stesse e di ridurli alla più stretta misura.

Le Camere di commercio vorranno scorgere in questi eccitamenti il desiderio mio di conservare al Governo la loro cooperazione, della quale sarà tanto più agevolmente riconosciuta l'efficacia, quanto più il fine sarà ottenuto con sacrifizii leggieri e almeno comportabili.

Il ministro, MAJORANA-CALATABIANO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 24 *aprile* 1876. — *Deliberazioni relative a funzionari pubblici ed a provvedimenti che li riguardano.*

Il sottoscritto ha osservato che bene spesso le Giunte ed i Consigli comunali, e talora anche qualche Deputazione provinciale, prendono deliberazioni, le quali contengono voti di lode o di biasimo ai pubblici funzionari, od a disposizioni adottate dal Governo a riguardo dei medesimi, alle quali o si fa plauso o si muove censura.

I signori prefetti furono altre volte avvertiti che nè le Giunte, nè i Consigli comunali, nè le Deputazioni provinciali possono occuparsi di tali oggetti, perchè assolutamente estranei alle loro attribuzioni, e che le deliberazioni che venissero prese al riguardo sono e debbono dichiararsi nulle, a senso degli articoli 136 e 227 della legge comunale e provinciale.

Vogliano i signori prefetti ciò ricordare ancora una volta ai signori sindaci, ed annullare qualunque deliberazione venisse presa su detta materia, informandone in pari tempo, per quegli ulteriori provvedimenti che fossero del caso, il sottoscritto, il quale intende che anche sotto questo rapporto la legge sia esattamente osservata.

Il ministro, NICOTERA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 28 aprile 1876. — Disposizioni per tutelare l'emigrazione.

L'esperienza degli ultimi anni ha evidentemente addimostrato che le disposizioni date colla circolare 18 gennaio 1873, n. 11900 (v. XXIII, p. 1203), relativamente all'emigrazione, non raggiunsero lo scopo pel quale furono dettate.

Diffatti l'Italia continuò a dare un contingente ancora ragguardevole all'emigrazione transatlantica, con questa differenza che gli emigranti, per sottrarsi alle restrittive prescrizioni della circolare suddetta, anzichè prendere imbarco nei porti del regno come usavano fare dapprima, approfittarono dei porti esteri, dai quali era loro permesso partire senza bisogno alcuno di passaporto, nè di altra formalità qualsiasi.

Ne venne di conseguenza un notevole danno alla marina mercantile italiana, alla quale mancò di tal modo quasi per intiero il trasporto di emigranti verso i paesi transatlantici.

Essendosi così chiarite poco efficaci ed anzi dannose le prescrizioni contenute nella ridetta circolare, io venni nella determinazione di abrogarle e di sostituirvi le seguenti istruzioni, che raccomando ai signori prefetti siano fatte esattamente osservare:

1.° L'autorità di pubblica sicurezza dovrà curare che tutti coloro i quali si occupano di procurare imbarco di emigranti riportino l'assenso voluto dall'art. 64 della legge di sicurezza pubblica, e si atterrà, per concedere o niegare quell'assenso, alle regole generali vigenti intorno all'apertura di uffici pubblici di agenzia, applicando le norme tracciate dal citato articolo, e dagli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 del regolamento 18 maggio 1865 (v. XIV, app. 1.ª, p. 39 e 133).

2.° La stessa autorità dovrà vegliare incessantemente sulle operazioni degli agenti suddetti, per evitare che i medesimi commettano abusi o frodi in danno degli emigranti.

3.° Dovrà inoltre l'autorità di sicurezza pubblica istituire una speciale rigorosissima sorveglianza sugli agenti clandestini di emigrazione, siano essi nazionali od esteri, nel duplice scopo di accertare le contravvenzioni al citato art. 64 e di constatare le frodi che dai medesimi si perpetrassero o tentassero, per procedere contro di loro con tutta energia e col massimo rigore.

4.° L'autorità di sicurezza pubblica nei porti di mare veglierà sulle condizioni e sui carichi delle navi in partenza per tutti quei provvedimenti che potessero essere necessari ad assicurare l'incolumità degli emigranti.

Essa porterà inoltre la sua attenzione sugli imbarchi clandestini, per procedere a norma di legge contro tutti coloro che ne fossero responsabili.

5.° I signori sindaci, le autorità politiche e le autorità di pubblica sicurezza provvederanno affinchè gli emigranti siano illuminati sulle condizioni del paese verso cui avessero intenzione di dirigersi, coerentemente alle notizie che avranno ricevute da questo ministero, e sulle vicende alle quali potrebbero trovarsi esposti, e perchè siano nello stesso tempo diffidati che il governo è risoluto di non accordare mezzi di rimpatrio a coloro che abbandonano incautamente o con fallaci speranze il proprio paese, tranne il caso eccezionale di assoluta indigenza giustificata da malattia o da fortuite calamità.

6.° Per quanto infine riflette il rilascio dei passaporti per l'estero, dovranno es-

sere osservate le sole prescrizioni portate dal R. decreto 13 novembre 1857 (v. II, p. 194).

Io confido che, osservate scrupolosamente queste disposizioni, si otterrà un sensibile miglioramento, se non la cessazione, dei mali che in materia di emigrazione attualmente si lamentano, e ciò senza recar offesa alla libertà di emigrare, assicurata ai cittadini dalle nostre istituzioni.

Rinnovo quindi le raccomandazioni per l'esatta applicazione di dette norme, mentre non tralascio di interessare S. E. il ministro degli affari esteri per l'adozione di quelle misure di sorveglianza che saranno ravvisate più opportune ad impedire che gli emigranti italiani siano vittima di inganni e raggiri nei paesi nei quali transitano e si trasferiscono.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

Avviso del ministero delle finanze in data 15 *maggio* 1876. — *Concorso per nuovi congegni meccanici per l'applicazione della tassa del macinato.*

Sulla proposta della Commissione instituita con decreto 12 aprile 1876 per l'esame delle disposizioni vigenti intorno alla tassa del macinato, il ministero delle finanze ha risoluto di aprire un concorso di esperimenti per quei congegni meccanici che si vogliono proporre, onde venir surrogati all'attuale *contatore di giri*, e che sieno adatti a segnare il peso, o subordinatamente il volume, non che la specie dei cereali, nell'atto della loro macinazione soggetta alla tassa.

S'invitano dunque tutti coloro che abbiano congegni di tal fatta da presentare, a renderne informata la direzione generale del macinato presso il ministero delle finanze in Roma, non più tardi della fine di luglio 1876.

Il concorso è aperto alle condizioni seguenti:

1. La sopra citata Commissione, coadiuvata da competenti uomini tecnici, che il ministero delle finanze si riserba di nominare, funzionerà da Commissione esaminatrice e giudicante per l'esecuzione del presente programma.

2. Il congegno da esperimentarsi dovrà essere costruito nelle proporzioni e materie volute per la sua immediata e permanente applicazione ai molini, rimanendo esclusi i semplici modelli.

3. Dovrà, a cura e spese del proprietario, essere presentato non più tardi del 31 agosto 1876 in Roma, all'Amministrazione, che indicherà il molino nel quale sia da esperimentarsi.

4. Il proprietario, quando non voglia prendere a suo carico e rischio l'applicazione al molino, dovrà accompagnarlo di tutte le avvertenze necessarie sul modo di adoperarlo, smontandolo e rimontandolo, ove ciò sia necessario, senza che in alcun caso l'Amministrazione assuma alcuna responsabilità pe' guasti che possano avvenire nel congegno, nè per effetto del suo adattamento al molino, nè per effetto della macinazione di saggio alla quale sarà sottoposto.

5. L'esperimento verrà fatto dapprima, esaminandosi i risultati che il congegno offra, quanto alla maggiore esattezza nella indicazione del peso, o volume, e specie del cereale macinatosi, e quanto alle condizioni esterne dello strumento, fra cui sopratutto la sua semplicità, le sue dimensioni, il suo peso, la facilità di servirsene, la libertà

che lasci alle operazioni ordinarie della macinatura e le guarentigie che presenti contro le fraudolenti alterazioni.

6. Quei congegni che riuscissero soddisfacenti in questo primo esame, saranno poscia soggetti ad un secondo, per verificare se presentino nel loro meccanismo e nelle singole parti di cui si compongano tali condizioni di robustezza che ne assicurino la durata conveniente allo scopo. A tal uopo, e giunto il momento di siffatto esame, il proprietario non potrà rifiutarsi di mostrare alla Commissione esaminatrice l'interna struttura del congegno, accompagnandola dei disegni e delle spiegazioni opportune per potersene apprezzare il merito.

7. L'esperimento durerà per tutto quel tempo, e in tutta quella varietà di circostanze che la Commissione crederà necessario per bene accertarsi che il congegno sia, sotto tutti i riguardi, bene adatto all'uso cui è destinato.

8. Quei congegni, che giudicandosi non adatti, non debbano sperimentarsi più oltre, dovranno essere ritolti dal molino, e riconsegnati al rispettivo proprietario, in Roma.

9. Ogni congegno che, dopo le due prove suddette, sarà reputato accettabile, dovrà rimanere applicato al molino per un termine non minore di due mesi, funzionandovi di continuo, sotto la debita sorveglianza dell'Amministrazione e visibile al pubblico. Dopo questa ultima prova di fatto, la Commissione esaminatrice giudicherà se alcuno, e quale, dei congegni sperimentati riunisca le condizioni che lo rendano atto allo scopo; e il suo giudizio sarà tenuto come definitivo per il conferimento del premio, di cui nell'articolo seguente.

10. Il proprietario del congegno giudicato accettabile e preferibile nel modo anzidetto, avrà diritto ad un premio d'invenzione, nella somma di lire 50,000; mediante il quale la proprietà dell'invenzione s'intenderà ceduta e trasferita allo Stato, che in conseguenza potrà servirsi dello strumento, sia adottandolo tal quale, sia arrecandovi delle modificazioni, e sarà libero di ordinarne la costruzione e l'applicazione alle persone e nei modi che meglio convengano all'interesse della finanza e siano più consentanei alle leggi di contabilità dello Stato.

D. M. — Istituzione di una Commissione per proposte riguardo alla prostituzione, sia nell'interesse della pubblica incolumità che della pubblica morale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 maggio 1876 –

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Viste le disposizioni governative che regolano la prostituzione nel regno; – ritenuta la opportunità di esaminare gli argomenti e le ragioni per cui è generalmente attribuito allo Stato il diritto e il dovere di sorvegliare e regolare la prostituzione, tanto nell'interesse della pubblica incolumità, quanto in quello della pubblica morale; – ritenuto che in siffatto esame mai si potrebbe prescindere da considerazioni anche di ordine economico ed amministrativo; – ritenuto infine che il bisogno di una riforma delle disposizioni governative che regolano attualmente la prostituzione in Italia è tra noi universalmente sentito e proclamato, – decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll' incarico:

a) Di rivedere tutte le disposizioni governative che regolano la prostituzione nel regno; – b) Di studiare tutte le quistioni che alle medesime si riferiscono, sieno esse d'ordine politico-morale, o di ordine igienico, o di ordine economico ed amministrativo: ciò anche per risolvere se ed in qual modo convenga passare il servizio dei sifilicomii e della prostituzione alle provincie ed ai comuni, salva però, e per quanto si crederà necessaria, la sorveglianza dello Stato; – c) Finalmente di formulare le sue proposte.

Art. 2. Sono nominati membri della Commissione:

Baccelli dott. Guido, deputato al Parlamento – Bertani dott. Agostino, id. id. – Colombini avv. Camillo, id. id. – Marazio cav. Annibale, id. id. – Palasciano dottor Ferdinando, id. id. – Patamia dott. Carmelo – Tassi dott. Emidio, medico primario degli ospedali di Roma – Luciani dott. Giambattista, direttore capo di divisione nel ministero dell'interno.

Il dottor Luciani eserciterà presso la medesima le funzioni di segretario.

Art. 3. Entro il mese di settembre prossimo venturo la Commissione dovrà compiere i detti studi e presentare le analoghe proposte.

Dato a Roma, li 13 maggio 1876.

Il ministro, G. NICOTERA.

R. D. n. 3068. — *Dichiarazione monetaria fra l'Italia, Belgio, Francia, Grecia e Svizzera.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Dichiarazione monetaria firmata a Parigi il 3 febbraio 1876 fra i delegati d'Italia, Belgio, Francia, Grecia e Svizzera, in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione monetaria del 5 febbraio 1875.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

DÉCLARATION.

Les soussignés, Délégués des Gouvernements d'Italie, de Belgique, de France, de Grèce et de Suisse, s'étant réunis en conférence, en exécution de l'article 5 de la Déclaration monétaire du 5 février 1875, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1er. Les Gouvernements contractants s'engagent, pour l'année 1876, à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer des pièces d'argent de 5 francs, frappées dans les

conditions déterminées par l'article 3 de la Convention du 23 décembre 1865, que pour une valeur n'excédant pas la somme de 120 millions de francs fixée par l'article premier de la Convention additionnelle du 31 janvier 1874.

Art. 2. La dite somme de 120 millions de francs est répartie ainsi qu'il suit:

1. Pour la Belgique	L. 10,800,000 fr.
Pour la France	» 54,000,000 fr.
Pour l'Italie	» 36,000,000 fr.
Pour la Suisse	» 7,200,000 fr.

2. En ce qui concerne la Grèce, qui a accédé à la Convention du 23 décembre 1865 par une Déclaration du 26 septembre 1868, le contingent fixé pour cet Etat, proportionellement à ceux des autres Gouvernements contractants, est arrêté à la somme de 3,600,000 francs.

3. En dehors du contingent fixé au paragraphe précédent, le Gouvernement hellénique est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer et à mettre en circulation, sur son territoire, pendant l'année 1876, une somme de 8,400,000 francs en pièces d'argent de 5 francs, cette somme étant destinée à faciliter le remplacement des diverses monnaies actuellement en circulation, par des pièces de 5 francs frappées dans les conditions déterminées par la Convention de 1865.

Art. 3. Sont imputés sur les contingents fixés au paragraphe premier de l'article précédent, les bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour, dans les conditions déterminées par l'article 6 de la Déclaration du 5 février 1875.

Est également imputée sur la somme totale de 12 millions de francs, attribuée à la Grèce par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent, celle de 2 1/2 millions que le Gouvernement hellénique avait été autorisé à faire fabriquer en 1876, comme équivalent des bons de monnaie que les autres Gouvernements contractants ont eu la faculté de délivrer.

Art. 4. Une nouvelle Conférence monétaire sera tenue à Paris, dans le courant du mois de janvier 1877, entre les délégués des Gouvernements contractants.

Art. 5. Jusqu'après la réunion de la Conférence prévue à l'article précédent, il ne sera délivré des bons de monnaie pour l'année 1877, que pour une somme n'excédant pas la moitié des contingents fixés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de la présente Déclaration.

Art. 6. L'article 11 de la Convention du 23 décembre 1865, concernant l'échange des communications relatives aux faits et documents monétaires, est complété par la disposition suivante:

« Les Gouvernements contractants se donneront réciproquement avis des faits qui »parviendraient à leur connaissance au sujet de l'altération et de la contrefaçon de »leurs monnaies d'or et d'argent dans les pays faisant ou non partie de l'Union mo»nétaire, notamment en ce qui touche aux procédés employés, aux poursuites exer»cées et aux répressions obtenues. Ils se concerteront sur les mesures à prendre en »commun pour prévenir les altérations et contrefaçons, les faire réprimer partout où »elles se seraient produites et en empêcher le renouvellement ».

Art. 7. La présente Déclaration sera mise en vigueur dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières de chacun des cinq Etats.

En foi de quoi, les Délégués respectifs ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 3 février 1876.

Pour l'Italie: (L. S.) C. BARALIS - (L. S.) RESSMANN. — *Pour la Belgique:* (L. S.) SAINCTELETTE - (L. S.) B. DE LITTEURS STUGAERTS. — *Pour la France:* (L. S.) DUMAS - (L. S.) G. DE SOUBEYRAN - (L. S.) JAGERSCHMIDT. — *Pour la Grèce:* (L. S.) DELYANNI. — *Pour la Suisse:* (L. S.) KERN - (L. S.) FEER-HERZOG.

Legge n. 3113. — Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 1872.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — *Entrate.*

Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio riscosse e versate in Tesoreria nell'anno 1872, sono stabilite nella somma di lire duemila ottantasei milioni, ciuquecentottantaquattromila, novecentosessantanove e centesimi sessantuno, cioè:

Entrate ordinarie	L.	1,158,327,679 27
Entrate straordinarie	»	928,257,290 34
	L.	2,086,584,969 61

Art. 2. Le entrate per fondi somministrati alla tesoreria centrale dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e regolarizzate durante l'anno 1872, sono constatate nella somma di lire due milioni, duecentonovantanovemila, ottocento sessantuna e centesimi novantuno (L. 2,299,861 91).

TITOLO II. — *Spese.*

Art. 3. I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1872 per spese ordinarie e straordinarie del bilancio sono stabiliti nella somma di lire milletrecentosessantasei milioni, novecentosettantaseimila, novecentonovantatrè e centesimi ottantotto, cioè:

Spese ordinarie	L.	1,209,308,537 15
Spese straordinarie	»	157,668,456 73
	L.	1,366,976,993 88

Art. 4. Sono convalidati nella somma di lire un milione cinquantacinquemila, novecentosessantasette e centesimi settantacinque (L. 1,055,967 75) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1872 per corrispondenti somme versate in tesoreria.

Art. 5. Sono approvati nella somma di lire quindicimila settecentosei e centesimi settantatrè (L. 15,706 73) i pagamenti fatti durante l'esercizio 1872, in eccedenza ai fondi approvati per capitoli.

Art. 6. Le uscite per fondi somministrati dalla tesoreria centrale agli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, regolate durante l'anno 1872, sono stabilite nella somma di lire quattromila ottocentotto e centesimi sessantanove (L. 4,808 69).

TITOLO III. — *Avanzo.*

Art. 7. È approvato l'avanzo dell'esercizio 1872, risultante dai seguenti dati:

Entrate versate in tesoreria nel 1872 . . .		L. 2,086,584,969 61
Pagamenti fatti dal Tesoro nel 1872		» 1,366,976,993 88
Avanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1872		L. 719,607,975 73
Entrate regolate nel 1872 per gli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie . . .	L. 2,299,861 91	
Uscite id. id.	» 4,808 69	
Avanzo sulla gestione degli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie	L. 2,295,053 22	» 2,295,053 22
		L. 721,903,028 59
Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore		» 43,778 51
		L. 721,859,250 44

TITOLO IV. — *Resti attivi e passivi.*

Art. 8. Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1872, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, ascendono a lire sessantatrè milioni, settecento ottantasettemila, seicentoventiquattro e centesimi cinquantasei, cioè:

Entrate ordinarie		L. 25,434,084 49
Entrate straordinarie		» 38,353,540 07
		L. 63,787,624 56

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1872, per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel bilancio definitivo di previsione 1872, ascendono a lire centosettantasette milioni, duecentotrentatremila, seicentodiciannove e centesimi ottantasei, cioè:

Spese ordinarie	L. 69,873,163 63	
Spese straordinarie . . .	»107,360,456 23	
	L.177,233,619 86	»177,233,619 86

Differenza in più nei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del bilancio definitivo del 1872		L.113,445,995 30
Le entrate rimaste da regolarizzare al 31 dicembre 1872 per fondi somministrati dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie, sommano a	L. 437,539 77	
Le uscite id. id.	» 10,483 75	
Differenza in più nelle entrate sulle uscite . .		» 427,056 02
		L.113,018,939 28

TITOLO V. — *Situazione del Tesoro.*

Art. 9. Il conto del Tesoro, alla fine del 1872, rimane stabilito come appresso:

	Attività	*Passività*
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1872 .	L. 93,281,703 30	
Crediti di tesoreria	» 142,040,652 96	
Debiti di tesoreria . . .		L. 299,121,721 54
	L. 235,322,356 26	» 235,322,356 26
con un debito di tesoreria di		L. 63,799,365 28

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

Legge n. 3112. — Cessione gratuita del demanio alla provincia di Trapani di alcuni terreni e caseggiato per lo stabilimento di una colonia agricola.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il giorno 2 aprile 1873, a rogito del signor Gaspare Patrico, pubblico notaro in Trapani, fra il regio demanio e la deputazione provinciale di Trapani, per la cessione gratuita alla provincia medesima di alcune terre e relativo caseggiato appartenenti al tenimento denominato ex-feudo Rinazzo, in territorio di Marsala, già degli ex-gesuiti, ed ora amministrato dal demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia.

Art. 2. La provincia di Trapani dovrà conservare i beni ad essa ceduti per dotazione della colonia agricola, supplendo coi propri fondi a quanto altro possa occorrere si per le spese d'impianto che per quelle di annuo mantenimento dell'istituto, la cui organizzazione sarà determinata per decreto reale sulla proposta dei ministri d'agricoltura, industria e commercio e dell'interno, inteso il consiglio provinciale di Trapani.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3121. — Proroga al corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª), è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

Legge n. 3122. — Rimborso di somma all'amministrazione dei beni della Corona.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. In saldo delle opere e alle condizioni medesime dell'articolo 3.° della legge 20 maggio 1872, num. 823, viene aggiunta la somma di lire 1,500,000.

Art. 2. Le dette lire 1,500,000 sono dalla finanza pagate all'amministrazione dei beni della Corona, per lire 500,000 sul fondo delle spese impreviste stanziato nel capitolo 175 del bilancio di definitiva previsione delle spese per l'anno 1875, e per lire 200,000 all'anno sugli esercizi dei 5 anni successivi.

Art. 3. È approvata la retrocessione al demanio dello Stato dei seguenti immobili, ora facenti parte della dotazione della Corona, cioè: - *a*) Lo stabile della soppressa chiesa di S. Giovanni in Conca, cogli affittamenti in corso, da essere consegnati al municipio di Milano, in esecuzione della convenzione approvata con legge del 2 luglio 1875, n. 2569 (Serie 2.ª); - *b*) La parte dell'ex palazzo ducale di Mantova, attualmente assegnata agli usi di Corte; - *c*) I terreni e fabbricati adiacenti all'ex-convento di Sant'Andrea al Quirinale, segnati nella mappa censuaria ai numeri 1302-2, 1855, 1856 e 1857, assegnati alla Corona con la citata legge.

Art. 4. È approvato il regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2864 (Serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3095. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Massa.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Massa, in data del 27 settembre 1875, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo sopra alcuni articoli non appartenenti alle solite categorie; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Massa e Carrara, in data 4 gennaio 1876; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del

consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Massa è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Amido, al quintale, L. 5 - 2. Vasellami di terra ordinaria, verniciati, id. L. 1 20 - 3. Id. non verniciati, id., cent. 80 - 4. Id. fini, id., L. 2 - 5. Carta da scrivere, id., L. 3 - 6. Cartoni e carta da involti, idem, L. 1 50 - 7. Cristallo e vetro in bottiglie e bicchieri, id., L. 3 - 8. Damigiane, bottiglioni e bottiglie nere, id., L. 2 - 9. Fiaschi, per ogni cento, L. 1 - 10. Lavori di stecche, vimini e trucioli, al quintale, L. 1 - 11. Granate di saggina, id., L. 1.

R. D. n. 3092. — *Dazio speciale di consumo concesso al comune di Asti.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale di Asti, in data 29 ottobre, 11 novembre 1875 e 18 febbraio 1876, con le quali viene proposto un dazio di consumo sopra la carta ed i cartoni; - visto l'art. 11 dell'allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Alessandria, in data 8 dicembre 1875; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Asti è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra la carta bianca e colorata ed i cartoni, nella misura di L. 2 per quintale, esclusi i libri, registri, stampati, la carta di modulo speciale ad uso delle amministrazioni governative, nonchè la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3070. — ***Instituzione di Commissioni per l'affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.***

\- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 6 della legge 1.° novembre 1875, n. 2794; - visto il regio decreto della stessa data, n. 2795, col quale si approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa; - sulla proposta dei Nostri ministri per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. In ognuna delle provincie di Livorno, Pisa, Udine e Venezia è instituita la Commissione indicata nell'art. 1.° del predetto regolamento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3095. — ***Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità in Messina.***

\- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 26 dicembre 1875, col quale si istituiva in Messina una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Messina, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Messina e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3114. — Concorso per l'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione provinciale.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio 1876 -

Relazione a S. M.

Maestà, - Essendo stato indetto il concorso per l'ammissione agli impieghi della II categoria dell'amministrazione provinciale e dovendosi conseguentemente costituire la commissione esaminatrice in conformità dell'articolo 8 del R. decreto del 20 giugno 1871, num. 324 (serie 2.ª), accade che in alcune prefetture non possa comporsi nella sua integrità la commissione stessa per mancanza dello archivista.

Questo stesso caso può verificarsi anche in occasione dei prossimi esami dei concorrenti agli impieghi della II categoria, trovandosi qualche prefettura tuttora mancante del ragioniere.

A riparare pertanto a siffatto inconveniente si rende necessario di fare una aggiunta all'articolo 8 del precitato R. decreto, dando con la medesima ai signori prefetti, presidenti delle commissioni esaminatrici provinciali di cui sopra è cenno, la facoltà di sostituire il ragioniere o l'archivista, mancanti od impediti per qualsiasi causa, con un segretario della prefettura, che sarà da loro ritenuto atto all'incarico di cui si tratta.

Il riferente si onora pertanto di presentare alla M. V. l'unito schema di decreto, perchè si degni munirlo della Sovrana sanzione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 8 del regio decreto del 20 giugno 1871, n. 324 (serie 2.ª), (v. XX, p. 373), vien fatta la seguente aggiunta:

« Nei casi eccezionali di mancanza o d'impedimento per qualsiasi causa del ragioniere o dell'archivista della prefettura, dal precitato articolo chiamati a far parte della Commissione esaminatrice provinciale per gli esami di ammissione agli impieghi della 2.ª e 3.ª categoria, i prefetti presidenti avranno facoltà di sostituirli con un segretario di prefettura che sia da loro ritenuto atto a tale incarico ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3090. — Sede e circoscrizione dei magazzini di deposito sali e tabacchi.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 4 e 6 del regolamento approvato col Nostro reale decreto in data 22 novembre 1871, n. 549 (serie 2.ª); - visto il Nostro

decreto 9 agosto 1874, n. 2062 (serie 2.ª); - sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. *A*) È istituito un magazzino di deposito di sali e tabacchi in Treviso, al quale sarà assegnato un magazziniere di sesta classe, collo stipendio annuo di lire 1800. Le funzioni di controllore saranno affidate al locale ricevitore doganale a cui verrà perciò corrisposta l'annua indennità di lire 600; - *B*) È soppresso il magazzino di deposito dei sali di Salsomaggiore; - *C*) I magazzini di vendita di Amantea, Avigliano, Casoli, Lagonegro e Melito Porto Salvo, sono convertiti in spacci all'ingrosso; - *D*) Sono soppressi gli spacci all'ingrosso di Salsomaggiore e Valstagna; - *E*) Il magazzino di vendita di Fiorenzuola è distaccato dal magazzino di deposito di Parma e aggregato a quello di Piacenza, e il magazzino di Camerino è, per la provvista dei sali, distaccato dal magazzino di deposito di Foligno ed aggregato a quello di Porto Civitanova. — Conseguentemente la tabella 1.ª, approvata col Nostro decreto in data 9 agosto 1874, n. 2062 (serie 2.ª), resta parzialmente modificata secondo l'annessa tabella I-I firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. Sono approvate le modificazioni portate dall'annessa tabella IV-I firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, alla circoscrizione dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso, fissata dalla precedente tabella IV, approvata col Nostro decreto 26 novembre 1874, n. 2266.

Art. 3. Il ministro delle finanze determinerà l'epoca in cui dovranno avere effetto le modificazioni portate dal presente Nostro decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 15 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(*Seguono le tabelle*).

Circolare del ministero dell'interno, in data 31 marzo 1876. — Norme per l'uso delle carni dei suini attaccati dalla cachessia idatigena o panicatura.

La Società « *Proprietari Salsamentari* » di Milano, dopo aver fatto osservare a questo ministero come la preparazione delle carni suine lievemente grandinate, eseguita nel modo prescritto al n. 2 della circolare 18 maggio 1875, numeri 20338-3-135685 (v. XXIV, p. 1198), riduca le carni stesse allo stato di una vischiosa poltiglia, e quindi inservibili all'uso domestico e alla industria, ha chiesto che si possa eseguire la cottura di dette carni tagliuzzate posteriormente al loro insaccamento, anzichè prima, affine di eliminare il lamentato inconveniente.

Il sottoscritto, avendo sottoposto le osservazioni e la domanda della predetta Società all'esame del Consiglio superiore di sanità, conformemente al parere del medesimo, espresso in adunanza del 13 corrente, determina:

1. Le disposizioni contenute nella circolare 18 maggio 1875, n. 20338-3-135685,

per regolare l'uso delle carni dei suini attaccati dalla cachessia idatigena o panicatura sono confermate nella loro integrità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2.

2. L'articolo 2 di detta circolare si dovrà ritenere riformato nei seguenti termini: Che quando le carni sieno lievemente malate, quando, cioè, non presentino che isolati e rari cisticerchi, possano ritenersi commestibili, anco insaccate, a condizione che esse carni e la cotenna prima d'insaccarle sieno ridotte in pezzi non maggiore di un centimetro cubico, vengano ben lavate con acqua pura e salata; l'insaccamento sia fatto in forme non più grosse di cinque centimetri, e, dopo insaccate, siano sottoposte ad ebollizione, da mantenersi per non meno di un'ora e mezzo.

I signori prefetti vorranno dare alla presente la medesima pubblicità che già aveva ottenuta la circolare del 18 maggio prossimo passato, segnandone intanto il ricevimento.

Il ministro, NICOTERA.

Proroga del trattato di commercio e navigazione col Belgio.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio 1876 –

DÉCLARATION.

Le traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Belgique du 9 avril 1863, devant cesser d'être en vigueur dès le 25 juin prochain à la suite de la dénonciation qui en a été faite par le Gouvernement italien, et les deux Gouvernements ayant reconnu l'utilité d'en proroger l'échéance, les soussignés régulièrement autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

Le traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Belgique du 9 avril 1863 continuera à rester en vigueur jusqu'au 30 avril 1877.

En foi de quoi ils ont signé la présente Déclaration en double exemplaire et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, le 11 mai 1876.

Signé: MELEGARI (L. S.)

Signé: A. VAN LOO (L. S.)

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 16 maggio 1876. — Sui sequestri di giornali e di altre scritture poste a stampa.

Mi sento in obbligo di chiamare l'attenzione delle S. V. Ill. sopra uno tra i più importanti doveri dei reggitori della cosa pubblica.

Si è introdotta e propagata l'usanza di ordinare i sequestri di giornali e di altre scritture poste a stampa, senza poi procedere in molti casi ai correlativi giudizi; e, quasi direi, senza che più vi si pensi. Siffatta usanza, trascendendo i termini della legge, prende sembianza di arbitrio, e provoca sdegni e doglianze, come di un' offesa alla libera manifestazione del pensiero, e ai diritti di proprietà, senza possibilità di difesa innanzi ai magistrati competenti. E ad un tempo sembra che il pubblico ministero tema e fugga il giudizio, per un sentimento confuso che dimora nel suo animo della ingiustizia e illegalità del sequestri, il che certamente deve scemargli riputazione

ed osservanza pubblica. Nè codesto procedimento potrebbe scusarsi per la necessità di provvedere prontamente ad alcun urgente bisogno, come talvolta si reputa quello di impedire la diffusione di giornali; che sebbene non contengano articoli di una manifesta reità, pure per l'apparenza che ne mostrano, si teme che siano cagione di danno. Imperocchè chi ben consideri vedrà non esser danno maggiore di quello che viene dalla prevalenza delle opinioni individuali sopra i criteri legali, e dei procedimenti arbitrari sopra i metodi giudiziali.

La stampa libera non è soltanto un diritto dei cittadini, ma è bensì condizione essenziale di vita dei liberi reggimenti. I governi fiacchi con ogni studio la restringono per diffidenza e paura; i governi forti la rispettano e ne traggono profitto. Essa tuttavia ha leggi e garentie, che la preservano dagli eccessi e dall'impeto cieco delle passioni; e dentro questi limiti è vera libertà. Fuori di essa è la licenza, la quale in un popolo civile non si tollera senza danno e vergogna, ed anche senza detrimento dell'onor nazionale, perchè gli altri popoli dalle abitudini e dal linguaggio della stampa in un paese libero sogliono argomentare del grado del suo incivilimento e della sua maturità alle libere istituzioni. Ma dove non è reato, non può essere persecuzione; e quando si perseguiti, perchè si crede all'esistenza di reato, è necessità che segua senza ritardo il giudizio. Altrimenti si perderà fede nella forza delle leggi e nell'autorità dei magistrati. Non si vuole debolezza, ma neppure zelo inconsiderato; la prima genera temerità di licenza e sbigottimento di onesti; l'altro rende odiosa l'autorità e nuoce, anzichè giovare al governo, sopratutto allorchè alle facili e frequenti persecuzioni seguano frequenti e ben prevedibili assoluzioni.

È necessario inoltre che le SS. VV. pongano grande diligenza a sceverare le discussioni teoriche, ancorchè ardite e vivaci, nelle materie religiose e politiche, le critiche intese alla ricerca della verità, le manifestazioni di desideri e voti di riforme nella legislazione, dalle scritture dettate con animo aperto di offendere le istituzioni e le leggi, di toglier loro autorità ed obbidienza e di esporle al pubblico dispregio. Nelle prime la stampa ha diritto di essere libera ed inviolabile, senz'altro freno che la responsabilità morale dello scrittore innanzi all'opinione pubblica; nelle altre la giustizia e la ben intesa utilità sociale domandano severità.

Da ultimo conviene rammentare alle SS. VV., che vi ha una stampa periodica, la quale procede composta, dignitosa, guidata dal visibile proposito di giovare le sorti del paese: e un'altra, per buona sorte in Italia sempre più ristretta, la quale si compiace di scandali, di personalità e d'invenzioni calunniose, ed offende dissennata quanto vi ha di più sacro, non rispettando l'onore delle persone, non i segreti delle famiglie, non il pubblico costume, nè i principii eterni della morale. Verso la prima i benigni riguardi sono imposti dalla presunzione delle sue oneste intenzioni, non badando alla parte politica per la quale essa tiene, e nulla importando che sia fautrice od oppositrice al ministero che esercita il potere: con l'altra, che turba deliberatamente sicurtà e pace, e che apporterebbe discredito agli ordini liberali, se questi le consentissero tolleranza, è dovere morale ed anche patriottico di usar giusto rigore, sempre però entro i limiti e con osservanza scrupolosa della legalità.

Rendendo pubbliche queste avvertenze, intendo manifestare le opinioni della nuova Amministrazione ed i suoi principii direttivi in materia di stampa, acciò non sorgano equivoche interpretazioni dei suoi intendimenti. Per tal maniera verranno assicurati

impero della legge, e la tutela dovuta ad una delle più importanti libertà consacrate dallo Statuto.

Si compiacciano le SS. VV. Ill. di far pervenire copia della presente circolare ai signori Procuratori del Re, d'accordo con i quali, al finire d'ogni trimestre, avranno cura d'inviarmi una relazione particolareggiata intorno ai processi di stampa, e specialmente della stampa periodica, nel distretto della rispettiva Corte d'appello, a' motivi dei sequestri, a' successivi procedimenti che abbiano avuto luogo, alla natura delle imputazioni, ed a' risultamenti dei giudizi.

Il ministro guardasigilli, MANCINI.

R. D. n. 3065. — *Dazio speciale di consumo concesso al comune di Padova.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 20 gennaio p. p. del consiglio comunale di Padova con cui fu proposta l'imposizione di un dazio proprio di consumo sopra varie qualità di carta e di cartone; - visto il parere in proposito emesso dalla camera di commercio e dalla deputazione provinciale di Padova; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, numero 5784; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Padova è autorizzato a riscuotere all'introduzione nella sua cinta daziaria, un dazio proprio di consumo sopra varie qualità di carta e di cartone, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 27 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Carta da scrivere, da stampa, da disegno o no, con intestazione stampata o litografata, cartoni, cartoncini, registri, carta colorata fina, sagrinata, dorata, argentata, al quintale, L. 3 - 2. Carta ordinaria da involtare, cartoni ordinari, carta asciugante, straccia e colorata ordinaria, id., L. 1.

NB. Restano esenti da dazio i libri stampati o manoscritti, la carta stampata, i giornali, la carta bollata, gli stampati, modelli ed altri oggetti ad uso delle amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici.

R. D. n. 3094. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Savona.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Viste la deliberazione 7 gennaio p. p. del consiglio comunale di Savona, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale sopra vari oggetti non compresi nelle categorie ordinarie contemplate dall' art. 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018; - visto il parere della camera di commercio di Savona e della deputazione provinciale di Genova; - visto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Savona viene autorizzato a riscuotere un dazio proprio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni oggetti non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Vetri e cristalli di qualunque forma e dimensione, esclusi gli oggetti di vetro verde, le bottiglie, i bottiglioni e le damigiane di vetro scuro e nero, al quintale, L. 3 - 2. Carta bianca e colorata, esclusa la carta bollata, quella di modello speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, nonchè la carta a striscie per gli uffici telegrafici, id. L. 2 - 3. Carta straccia e cartoni, escluso il cartone asfaltato ed impegolato, id., L. 1 - 4. Porcellana pura e porcellana opaca fine, id., L. 2 - 5. Maiolica bianca, vasellame d'ogni specie decorato, id., L. 1 - 6. Giarre della capacità sino a litri 50, cad., cent. 25 - 7. Id., id., 100 litri, id., centesimi 60 - Id., id., 1000, id., L. 1.

R. D. n. 3097. — Istituzione in Bologna di una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 13 gennaio 1876, col quale si istituiva in Bologna una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Bologna, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Bologna e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3096. — Istituzione nella provincia di Modena di una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 26 dicembre 1875, col quale si istituiva in Modena una commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Modena, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Modena e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. — Istituzione nel comune di Belpasso di un uffizio del registro.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È istituito, a cominciare dal 1.° luglio 1876, un uffizio del registro nel comune di Belpasso, provincia di Catania, con giurisdizione sull'intiero mandamento, il quale cesserà per conseguenza di far parte del distretto dell'uffizio del registro in Mascalucia.

Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3116. — Promozione all'impiego di ispettore centrale di 1.ª classe nel ministero delle finanze.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La promozione all'impiego di ispettore centrale di prima classe nel ministero delle finanze sarà fatta a scelta e non per anzianità, ed a questo effetto l'impiego medesimo è assimilato a quello di capo di divisione di seconda classe.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3111. — Vendita di beni dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze, - vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del demanio pubblico, composta di numero 222 articoli, pel complessivo valore di lire 67,030 43 (lire sessantasettemila trenta e cent. quarantatrè); - visto l'articolo 13 della

legge 22 aprile 1869, numero 5026, e l'articolo 52 del regolamento approvato con reale decreto 4 settembre 1870, numero 5852; - ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle finanze dello Stato non pregiudica punto l'interesse pubblico o i diritti dei terzi; - udito l'avviso del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, del complessivo valore peritale di lire sessantasettemila trenta e cent. quarantatrè (L. 67,030 43).

Art. 2. L'alienazione si farà colle norme stabilite dal regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue la tabella). DEPRETIS.

Circolare del ministero dell' interno, in data 10 *maggio* 1876. — *Domande degl' impiegati di traslocazioni e di avanzamenti.*

Sono pervenute al ministero in numero considerevole domande d'impiegati appartenenti all'amministrazione provinciale o alle altre amministrazioni da esso dipendenti, senza essere trasmesse col mezzo del rispettivo capo di ufficio, e senza far uso della prescritta carta da bollo.

Questa infrazione alle discipline vigenti m'induce a pregare la S. V. di richiamare agl' impiegati tutte delle varie amministrazioni, di cotesta provincia, dipendenti da questo ministero, alla piena osservanza delle discipline medesime, facendo ad essi conoscere che, per quanto concerne le promozioni, rimangono sempre in pieno vigore le dichiarazioni già fatte con la circolare ministeriale del 22 marzo 1869, n. 3066, e che se dopo avere avuta la presente comunicazione contravverranno al divieto di trasmettere direttamente istanze al ministero, quando non occorra il caso previsto dalla circolare summentovata, si esporranno ad essere soggetti a misure di rigore.

Si compiaccia la S. V. di accusarmi il ricevimento della presente, accertandomi di aver fatto conformi dichiarazioni agl'impiegati da lei dipendenti.

Pel ministro, LACAVA.

R. D. n. 3069. — *Riscossione del contributo dei soci del consorzio irriguo della prateria Sparmassino di Racconigi.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 maggio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda colla quale la rappresentanza del consorzio irriguo della prateria Sparmassino, di Racconigi (Cuneo), chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; - visto il regolamento del consorzio e gli altri atti relativi; - vista la deliberazione del-

l' assemblea generale dei soci, del dì 28 novembre 1875, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio del dì 14 settembre 1875, n. 27633-8935; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio d'irrigazione della prateria di Sparmassino, esistente in Racconigi, provincia di Cuneo, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3117. — Nomina e promozione delle guardie doganali.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 19 aprile 1873, n. 1398 (serie 2.ª); - sulla proposta del ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ufficiali della guardia doganale, per gli effetti del regio decreto 19 aprile 1873, n. 1398 (serie 2.ª) (v. XXII, p. 302), sono assimilati agli impiegati di seconda categoria dell'Amministrazione esterna delle gabelle. — Potranno quindi far passaggio ai posti di tale categoria senza obbligo di presentarsi agli esami di concorso, prescritti dall'articolo 7 del sopra citato decreto.

Art. 2. Sono ammessi agli esami per gli impieghi di 2.ª categoria anche i brigadieri della guardia doganale, qualora abbiano due anni di grado e cinque di servizio.

Art. 3. I candidati dichiarati idonei ai posti di ufficiale nella guardia doganale sono esonerati dall'esperimento di sei mesi, prescritto dall'art. 12 del suddetto decreto 19 aprile 1873.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Circolare del ministero delle finanze, in data 3 aprile 1876. — Esame ed applicazione dei regolamenti per la tassa comunale di posteggio.

Tra i regolamenti per l'applicazione delle tasse comunali che, secondo le disposizioni dell'articolo 138 della legge 20 marzo 1865 allegato *A*, debbono riportare l'assenso di questo ministero, sono compresi quelli relativi alla tassa detta di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.

La revisione degli stessi subisce ora qualche ritardo per effetto delle relative for-

malattia, e i comuni quindi sono costretti sovente differirne l'applicazione con grave danno delle loro finanze.

Ad ovviare perciò a simili inconvenienti, questa direzione generale d'accordo con quella delle gabelle, e a parziale modificazione di quanto fu disposto al riguardo colle istruzioni 10 settembre 1865 della predetta direzione generale e colla circolare 7 settembre 1871, n. 44520 della direzione generale delle imposte, dirette alle prefetture del regno, determina quanto segue:

I regolamenti dei quali si tratta, non appena approvati dalle deputazioni provinciali saranno trasmessi dalle prefetture non più a questo ministero, ma alle locali intendenze di finanza.

Queste verificheranno subito se nell'applicazione degli anzidetti regolamenti sia per avventura interessata l'amministrazione demaniale per occupazione d'aree di sua proprietà; e in ogni caso, ne riferiranno poi a questa direzione generale, e non più a quella delle gabelle, dichiarando se nulla osta alla loro approvazione nell'interesse dei vari servizi finanziari, per gli ulteriori provvedimenti.

Per il direttore generale, A. RIGACCI.

Legge n. 3124. — Disposizioni concernenti la Sila delle Calabrie.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 26 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, nonostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato.

Art. 2. Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.

Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, la estensione di 3500 ettari.

Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione, netta di fondiaria, sulle li-

quidazioni avvenute secondo le norme sancite col Regio Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

Art. 5. I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati pròprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giocatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

Art. 6. La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

Nell'accertare il debito dei proprietari si terrà conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1 gennaio 1874.

Art. 7. È riserbata ai proprietari la facoltà di dimostrare che in virtù di titoli le terre da loro possedute sono proprietà libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitù dell'alberatura.

Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'articolo 15.

Art. 8. Nel termine di venti anni a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pa-

gamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 9. I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito pagandone un ventesimo in ogni anno, mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano al valore nominale, purchè rinunzino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7, e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.

A tutti coloro i quali entro il termine di un anno dall'omologazione dell'accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con ciò a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sarà inoltre condonato il quinto del debito anzidetto.

Art. 10. Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore de' suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 11. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai comuni medesimi, ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

L'altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.

Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessità delle popolazioni, alcune parti boscose pel diretto loro uso.

I Demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, è ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui Demani medesimi.

Art. 12. I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di

lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.

Art. 13. Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri, nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare, nei comuni anzidetti, con mandati del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Art. 15. In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le respettive ragioni alla pubblica udienza, potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essere fondata sopra un errore di fatto.

Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine

impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di là del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

Contro queste sentenze di tribunale competerà soltanto il ricorso in Cassazione.

Art. 19. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto Reale.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

Circolare del ministero dell' interno, in data 6 *maggio* 1876. — *Divise per gli agenti dei Comuni e per le bande musicali.*

Questo ministero e quello della guerra sono venuti d'accordo nella determinazione di delegare rispettivamente alle autorità locali l'esame e l'approvazione dei figurini che devono essere proposti da'Municipi e privati ogniqualvolta intendono vestire con divisa uniforme agenti municipali o bande musicali dipendenti o no dal Comune.

Per conseguenza d'ora innanzi tali figurini non saranno più da trasmettere all'amministrazione centrale, ma V. S. si compiacerà di comunicarli ai comandante della divisione militare territoriale. E quando questo li riconosca ammissibili per quanto lo riguarda, ed Ella dal canto suo non abbia che ridire, potrà munirli senz'altro del visto tenendo però presente il disposto dell'articolo 69 del regolamento 8 giugno 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale.

Avverto per norma che giusta recenti istruzioni del ministero della guerra non si possono permettere:

a) stellette di qualunque forma od altri fregi sui baveri simili alle stellette.

b) fregi e distintivi di grado sulle mani e sul copricapo di forma uguale o simile a quelli adottati per l'esercito.

c) manopole a punta foggiata sulla forma di quelle delle giubbe dell'esercito.

d) chepì od analoghe coperture del capo muniti di coprinuca.

e) pennacchi, pennacchietti e nappine uguali o troppo somiglianti a quelli, di cui sono fregiati i copricapo militari.

f) sciarpe uguali o somiglianti, ovvero ugualmente o similmente portate, a quella di prescrizione per gli ufficiali.

g) uniformi che, senza comprendere singole parti soggette ad esclusioni per una delle ragioni testè accennate, presentino tuttavia nel loro complesso troppo spiccata analogia con uno qualsiasi degli uniformi in uso nell'esercito.

Pel ministro, LACAVA.

*Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 1 aprile 1876. — **Malleveria speciale da prestarsi dai contabili demaniali per la gestione e riscossione delle rendite del fondo pel culto.***

Come fu indicato nella circolare 18 gennaio ultimo scorso, num. 3012-312, div. 1.ª, inserita a pagina 73 del bollettino dell'anno corrente, i contabili demaniali cui è affidata la riscossione delle rendite di spettanza dell'amministrazione del fondo per il culto debbono prestare per tale incarico e per sicurezza del relativo servizio una cauzione speciale nella misura stabilita dalla tabella annessa al regio decreto 30 dicembre 1875, num. 2881, serie 2.ª (v. XXIV, p. 1137).

Essendosi da una intendenza di finanza proposto il quesito se a base del calcolo per la determinazione della speciale malleveria in parola debba tenersi solamente conto delle somme riscosse e versate durante l'ultimo triennio 1873-1874 e 1875 a titolo di *rendite*, oppure si debbano comprendere anche i *capitali*, questa direzione generale, presi gli opportuni concerti coll'amministrazione del fondo per il culto, dichiara che le intendenze di finanza, per formare la media legale sulla quale debbono commisurarsi queste speciali cauzioni, dovranno in questo primo incontro prendere a base le riscossioni del triennio suindicato diminuite delle somme esatte per capitali.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 5 aprile 1876. — Concorso dei presidi e degl'insegnanti negl'istituti e nelle scuole tecniche per migliorare tali istituzioni.

L'istruzione industriale e professionale, che è uno dei rami della pubblica amministrazione alla quale sono stato preposto dalla fiducia di S. M. il Re, ha acquistato ai giorni nostri una importanza che non può essere disconosciuta, ove si consideri il naturale legame che unisce questo genere di studi al progresso economico e morale degli Stati moderni.

Nel nostro paese, insieme al risorgimento politico si fece sentir vivo il bisogno di apprestare mezzi opportuni per l'educazione di quella numerosa classe di giovani che non è in grado di seguire gli studi classici. E sorsero così man mano gl'istituti tecnici, gl'istituti e le scuole di marina mercantile, le scuole di arti e mestieri, le scuole speciali superiori.

E quantunque speri apportare agevolezze e semplificazioni nell'ordinamento e andamento degli studi, e nelle garantie degli esami, e speri possano utilmente accrescersi le prerogative degli insegnanti quanto agli esami di licenza, affinchè su loro sia più legittima la vigilanza del governo, pure mi è dato fino da ora riconoscere che i risultati di già ottenuti sono in gran parte lodevoli, ed incoraggiano a proseguire nell'opera iniziata con intendimenti cotanto favorevoli al progresso della cultura nazionale.

Ma affinchè io possa con costante sollecitudine rivolgere tutte le mie cure anche a questa parte del pubblico servizio di cui mi è confidata la direzione, sento che non deve mancarmi il benevolo concorso di tutti coloro i quali sono preposti alle scuole ed agli istituti sopra cennati.

Gl'insegnanti, dai quali più specialmente dipende il buon andamento delle istitu-

zioni scolastiche, continuino con l'esatto adempimento dei loro doveri a dar prova di amare la scuola e coloro che la frequentano.

Per parte mia sarò lieto di cogliere tutte le occasioni nelle quali potrò dimostrare ad essi il pregio in cui tengo i loro servigi, ed attribuirò a singolare ventura quando mi sarà dato di rimeritare anche con straordinari compensi i più meritevoli.

È bene altresì che fra gl'istituti stessi si accenda una nobile gara di essere annoverati fra i migliori del regno, e fin da ora dichiaro che la disciplina e le condizioni morali degli istituti, i risultati negli esami di promozione e di licenza, le condizioni del materiale scientifico e quelle dei locali saranno titoli di preferenza per ottenere quei premi di onore, che è mia intenzione di conferire.

Nel difficile cômpito della ricostituzione intellettuale morale ed economica del nostro paese, è necessario il concorso dell'opera di tutti, ed io ho fiducia che coloro ai quali mi rivolgo non vorranno negarmelo. Anzi fo loro viva preghiera di affrettarsi, ciascuno nella cerchia delle sue competenze, a farmi conoscere il divisamento appunto sul tema di sopra accennato e a risolvere il quale io sono inteso.

Il ministro, S. MAIORANA CALATABIANO.

Circolare del ministero della guerra, in data 6 *aprile* 1876. — *Norme per regolarizzare la condizione dei renitenti alla leva militare stati arrestati o costituitisi spontaneamente.*

Il ministero della guerra ha dovuto riconoscere come talvolta, quando viene arrestato o si presenta spontaneo qualche renitente alla leva, non si proceda dalle varie autorità con quella sollecitudine che è necessaria a regolarizzare la posizione di esso renitente di fronte alla leva.

Se ciò era deplorabile nel tempo trascorso, non può assolutamente essere permesso ora che è stabilito per tutti che l'obbligo al servizio militare termina indistintamente al 31 dicembre dell'anno in cui compiesi il 39° di età, e che perciò il tempo trascorso in istato di renitenza, o in carcere, o in attesa di giudizio, od altro, è tutto sottratto al soddisfacimento dell'obbligo stesso.

Il ministero della guerra adunque, nell'intendimento di ovviare al lamentato inconveniente, si fa a dettare le seguenti norme per le autorità amministrative:

1. Tuttavolta che sia arrestato, o si presenti spontaneo un renitente di una leva già ultimata, i signori prefetti e sotto-prefetti, dopo averlo fatto sottoporre alla visita di cui al § 936 del regolamento sul reclutamento, provvederanno perchè sia messo subito a disposizione del tribunale competente.

2. Nella visita di cui sopra il consiglio di leva deve solo decidere sulla attitudine od inabilità del renitente al servizio militare, e deve quindi astenersi dal pronunziare il rimando o la rivedibilità. Qualora manchino gli estremi per dichiararne la riforma, dovrà senz'altro ritenersi per idoneo, salvo poi a decidere definitivamente sul di lui conto nella nuova visita alla quale i renitenti dichiarati abili prima del giudizio, devono essere sottoposti dopo l'assolutoria o dopo scontata la pena se condannati.

3. Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il determinare sulla domanda del renitente per essere ammesso a libertà provvisoria, e solo potranno i signori prefetti e sotto-prefetti esporre ad essa, nell'atto della denunzia, quelle circostanze che credono di far presenti nell'interesse di taluno renitente.

4. Nel rimettere un renitente a disposizione dell'autorità giudiziaria, a sensi del § 937 del regolamento sul reclutamento, i signori prefetti e sotto-prefetti dovranno trasmettere ai procuratori del Re i seguenti documenti:

1. Il certificato od estratto d'inscrizione sulle liste di leva. — 2. L'attestato della seguita pubblicazione delle liste di leva. — 3. L'estratto autentico della decisione del consiglio di leva che lo dichiarò renitente. — 4. Il processo verbale d'arresto o di spontanea presentazione.

5. L'estratto autentico della decisione del consiglio circa l'abilità od inabilità del medesimo al servizio militare.

6. Secondo le istruzioni date dal ministero di grazia e giustizia con la circolare del 1 maggio 1863 i procedimenti per renitenza devono per regola generale esser fatti in via di citazione diretta; e perciò i signori prefetti e sotto-prefetti, specialmente ove si tratti di renitenti dichiarati abili, laddove trascorso un mese dalla denunzia non abbiano ricevuto la copia della sentenza che i procuratori del Re hanno l'obbligo di trasmettere loro, a senso della suddetta circolare del ministero di grazia e giustizia, dovranno sollecitarne l'invio, e riuscendo questo inutile ne informeranno subito il ministero della guerra.

7. Comunicate ai signori prefetti e sotto-prefetti le sentenze dei tribunali, ed ove non sia interposto appello contro le medesime, dovrà procedersi immediatamente alla visita ed all'arruolamento di coloro che ottennero una sentenza di assolutoria, e che nella prima visita furono riconosciuti idonei al servizio militare. — Per gli altri che furono condannati i signori prefetti e sotto-prefetti terranno esatto conto del tempo nel quale scade la pena inflitta loro, e prima di tale scadenza prenderanno gli accordi opportuni con i signori procuratori del Re affinchè quelli che furono dichiarati idonei siano accompagnati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura, e possa essere statuito sul loro conto dal consiglio di leva che dovrà essere stato per quel giorno convocato straordinariamente.

8. Ove per qualche circostanza avvenisse che non potesse taluno renitente essere arruolato nel modo di cui al numero precedente, i signori prefetti e sotto-prefetti lo precetteranno a presentarsi al più presto avanti al consiglio di leva, ed ove non ubbidisca lo dichiareranno di nuovo renitente e lo daranno subito in nota all'arma dei reali carabinieri per eseguirne al più presto l'arresto. Nel metterlo poi di nuovo a disposizione del tribunale ordinario, i prefetti o sotto-prefetti non dovranno omettere di far risultare la recidività di esso affinchè ne sia tenuto conto nel giudizio penale.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

Circolare della direzione generale delle imposte dirette e del catasto, in data 8 aprile 1876. — Ordinanze d'espropriazione delle cauzioni prestate da esattori mediante deposito di rendita pubblica.

Secondo l'articolo 68 del regolamento del 9 dicembre 1875, num. 2802 (V. XXIV, p. 1469), per l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, nel caso di espropriazione di effetti pubblici occorre che l'autorità competente affidi l'incarico dell'alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato ad un agente di cambio o ad altra persona autorizzandola a ritirare i titoli dalla cassa.

Per evitare alcune difficoltà insorte nell'applicazione di quella disposizione alle or-

finanze di vendita delle cauzioni degli esattori emanate dalle prefetture, giusta la legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti ha testè dichiarato che, perchè le ordinanze suddette abbiano corso, basterà contengano una clausola in virtù della quale l'incarico, di cui si fa menzione nell'articolo 68 del regolamento del 9 dicembre 1875, è affidato ad un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico da designarsi dall'amministrazione centrale della cassa predetta, e ciò ben' inteso per le cauzioni costituite mediante deposito dei titoli di rendita pubblica.

Circolare del ministero dell'interno, in data 26 aprile 1876. — Tassa di ammissione di emigranti nel territorio della Repubblica degli Stati Uniti d'America.

Una decisione testè pronunziata dalla suprema Corte degli Stati Uniti di America, residente a Washington ha dichiarata contraria alla costituzione federale qualunque tassa che venga stabilita da un singolo Stato di quella Unione per l'ammissione di emigranti nel suo territorio.

Sono così considerati incostituzionali ed invalidi i provvedimenti presi dall'assemblea di Nuova York circa l'emigrazione, per quanto riflette la tassa di fr. 1,50 imposta per ciascun emigrante che approdasse a quel porto.

Ora, siccome il provento di quella tassa era versato ai commissari d'emigrazione e costituiva il fondo per provvedere alla tutela, alla cura, al nutrimento ed all'alloggio degli emigranti, verrà così fra breve a mancare alla commissione d'emigrazione il mezzo principale che aveva per soccorrerli e la sorte di costoro già poco lieta diventerà sempre più precaria.

Mi pregio di rendere di ciò intesa la S. V. Illustrissima affinchè si compiaccia di farne consapevoli i nazionali che intendessero emigrare negli Stati Uniti per loro norma.

Il ministro, G. NICOTERA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 11 aprile 1876. — Programmi degli esami per l'ammissione e la promozione agli impieghi di prima e seconda categoria nell'amministrazione provinciale.

A schiarimento di un dubbio manifestato da alcuno dei prefetti credo conveniente avvertire che si intende mantenuta a favore dei concorrenti all'esame di promozione per la prima categoria la disposizione notificata colla circolare ministeriale del 20 dicembre 1872, circa all'esenzione dall'obbligo della traduzione in lingua italiana dalla lingua inglese o tedesca, e circa alla limitazione delle materie relative alla storia, in conformità dei programmi allegati alla circolare 30 aprile 1872, sui quali saranno parimente dati gli esami di promozione per la seconda categoria.

In quanto a quelli di ammissione alla prima categoria il programma è quello adot-

tato col decreto 24 agosto 1871 trasmesso con la circolare di pari data, fatta soltanto eccezione per l'obbligo della traduzione sopra accennata.

La S. V. è pregata di comunicare quanto sopra agli interessati per la loro norma.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 21 *aprile* 1876. — *Concorso a rivendite di generi di privativa di gratuita concessione.*

A risoluzione di quesito proposto si dichiara che il solo fatto di essere taluno fregiato della medaglia sia essa al valore militare, o al valore civile, o commemorativa, oppure di aver ottenuto una menzione onorevole non costituisce titolo per essere classato, in un concorso per rivendita di gratuita concessione, nella categoria num. 5 dell'articolo 8 del R. decreto 7 gennaio 1875, num. 2336 (v. XXIV, p. 48).

Circolare del ministero delle finanze, in data 21 *aprile* 1876. — *Sollecita trasmissione all'avvocatura generale delle citazioni, appelli e sentenze intimate alle intendenze di finanza.*

L'avvocatura generale erariale diramava il 12 del volgente mese una circolare agli uffici da essa dipendenti, dichiarando che il parere sull'interporre o non ricorso in cassazione da una sentenza contraria all'amministrazione debba essere dato dalla regia avvocatura della circoscrizione nella quale si agitò la lite, e trasmesso col fascicolo degli atti all'avvocatura della sede della Corte di cassazione, avanti la quale si dee trattare il ricorso, perchè lo prepari, notifichi e presenti.

Affinchè però non abbia a mancare il tempo alle regie avvocature di compiere rispettivamente a tale loro ufficio, l'avvocatura generale si è rivolta alle amministrazioni centrali interessandole ad eccitare le intendenze di finanza onde, specialmente nei casi in cui la lite siasi agitata nel distretto ma fuori della sede della regia avvocatura, abbiano a sollecitamente trasmettere a questa, insieme alla sentenza, i fascicoli degli atti colla scorta dei quali il parere dev'essere dato.

E poichè per l'articolo 7 del regolamento annesso al reale decreto del 16 gennaio 1876, le amministrazioni, meno casi eccezionali, devono affidare le loro cause siano attive, siano passive esclusivamente ai R. avvocati erariali o ai loro delegati, e poichè esse per trasmettere a questi l'incarico della difesa insieme colle carte di corredo debbono per regola valersi dell'avvocato erariale, così la stessa avvocatura generale ha fatto offici perchè le intendenze siano eccitate ad usare la massima sollecitudine nell'invio degli atti non solo nei ricorsi per cassazione, ma eziandio negli appelli e nelle citazioni a udienza fissa. Per tal modo sarà ben raro il caso in cui le intendenze si trovino nella necessità di commettere direttamente ai delegati atti d'urgenza e di conservazione.

Aderendo pertanto al desiderio dell'avvocatura generale si invitano le intendenze a corrispondere alle sue legittime premure, osservando che nel caso di ritardi non giustificati si esporrebbero a vedersi chiedere conto delle conseguenze dannose che ne potrebbero derivare.

Ciò non toglie per altro che le intendenze debbano prendere esatta cognizione delle azioni iniziate contro l'amministrazione, delle sentenze pronunziate nei vari stadi delle

cause e delle più importanti fasi delle medesime, imperocchè l'istituzione delle R. avvocature non ha derogato agli obblighi che alle intendenze incombono per effetto dell'articolo 34 del regolamento sulle intendenze, di tenere informato il ministero dell'insorgere delle liti e dello sviluppo di esse, e perchè essendo e dal regolamento medesimo e dalle disposizioni concernenti le avvocature erariali stabilito che in caso di divergenza di opinione tra l'amministrazione e l'avvocatura si debba promuovere il superiore giudizio, è ben indispensabile che del merito di ogni causa debbano le intendenze formarsi un criterio proprio.

Far armonizzare dunque insieme l'esame delle cause colla sollecitudine per una pronta ed efficace difesa, ecco un còmpito degno di tutto l'interessamento delle intendenze, còmpito che sarà tanto più facile a raggiungersi quanto più le intendenze sapranno coltivare colle avvocature erariali quella cordialità ed assoluta fiducia di rapporti che deve intercedere fra clienti illuminati e i loro strenui patrocinatori.

Circolare del ministero dell'interno, in data 26 maggio 1876. — Interpretazione dell'articolo 45 della legge elettorale politica.

La Camera dei deputati nella tornata del 17 dicembre 1875 deliberando sulla validità dell'elezione del deputato del collegio di Pescia, ha interpretato l'articolo 45 della legge 17 dicembre 1860 nel senso che il prefetto sia tenuto a pubblicare le liste elettorali anche se non abbia avuto motivo di introdurvi modificazioni.

La S. V. Illustrissima è quindi pregata di attenersi d'or'innanzi, e contrariamente a quanto si è fin qui praticato, a siffatta interpretazione per non dar adito, nei casi simili a quello di Pescia, a veder annullata l'elezione politica.

Pel ministro, LACAVA.

Legge n. 3125. — *Proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.*

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. I termini fissati negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette della legge 8 giugno 1873, n. 1389 (serie 2.ª) (v. XXII, p. 29), per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, sono prorogati a tutto maggio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 7 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Legge n. 3139. — *Concessione della costruzione e dell'esercizio di un tronco di strada ferrata che staccandosi dalla stazione di Ciriè arrivi a Lanzo.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la Convenzione sottoscritta il 12 dicembre 1875 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed il commendatore ingegnere Candido Borella, nella sua qualità di mandatario della Società della ferrovia da Torino a Ciriè, per la concessione a favore di detta Società della costruzione e dell'esercizio di un tronco di strada ferrata che staccandosi dalla stazione di Ciriè arrivi a Lanzo.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.

(Segue la convenzione).

Legge n. 3140. — *Concessione della costruzione e dell'esercizio di una linea di strada ferrata da Milano a Saronno.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 7 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la Convenzione sottoscritta il 5 dicembre 1875 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed i signori Alberto Vaucamps, ingegnere Ambrogio Campiglio, ingegnere Emilio Bianchi e dottor Giuseppe Grilloni, per la concessione ai medesimi di una strada ferrata che staccandosi dalla linea attuale Milano-Rho a metri 4620 dalla stazione di Milano, raggiunga la borgata di Saronno.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.

(Segue la convenzione).

R. D. n. 3091. — Inserzione di rendita sul debito pubblico per effetto della liquidazione del patrimonio di enti morali ecclesiastici.

- Pubblicato nel Supplemento della gazzetta ufficiale del 27 maggio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; - visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di quest'ultima legge; - visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546 e 17 febbraio 1870, n. 5519; - visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto; - viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti; - sentita la commissione centrale di sindacato instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull' intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, controfirmati dai Nostri ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2. In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *G*, controfirmato dai Nostri ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, in complessive lire 13,507 46 (lire tredicimila cinquecentosette e centesimi quarantasei) l'annua rendita 5 per cento, da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico a favore del Fondo pel culto, con decorrenza dal 1.° luglio 1876, ed in complessive L. 127,073 06 (lire centoventisettemila settantatrè e centesimi sei) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel culto a tutto giugno 1876.

L'anzidetta rendita annua ed i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata inscritta a favore del Fondo pel culto, in esecuzione del Nostro decreto 6 gennaio 1867, n. 3546.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 19 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - MANCINI.

(*Seguono gli elenchi*).

R. D. n. 3118. — *Instituzione in Avellino di una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, numero 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Avellino una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal governo e due dal consiglio provinciale, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3119. — *Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e di antichità istituita in Belluno.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, numero 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Belluno una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e di antichità, colle facoltà ed incombenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due dal consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà

il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

D. M. n. 3135. — Prezzo del sale comune per l'industria da vendersi dal magazzino di deposito di Firenze.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'allegato B del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3018; - visto l'articolo 123 del regolamento sulle privative, approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2398; - determina:

Il prezzo del sale comune da vendersi dal magazzino di deposito di Firenze, per uso esclusivo della riduzione di minerali (fabbricazione dell'acciaio), è fissato per un triennio a datare dal 1.° del prossimo scorso gennaio, in lire tre al quintale decimale, restando a carico degli acquirenti la provvista delle sostanze con cui deve essere sofisticato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

R. D. n. 3098. — Istituzione in Ravenna di una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 26 dicembre 1875, col quale si istituiva in Ravenna una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Ravenna, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Ravenna e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3151. — Istituzione in Palermo di una pretura urbana.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione del consiglio municipale della città di Palermo, in data del 1.° marzo corrente anno, con la quale si chiede l'istituzione nella città medesima di una pretura urbana; - visto l'art. 34 della legge sull'ordinamento giudiziario in data del 6 dicembre 1865, n. 2626; - sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È istituita nella città di Palermo una pretura urbana, la quale estenderà la propria giurisdizione sopra i territori di tutti i mandamenti della città medesima.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 1.° giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

R. D. n. 3099. — Istituzione in Palermo di una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 6 gennaio 1876, col quale si istituiva in Palermo una commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Palermo, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Palermo e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3115. — *Dazi speciali di consumo concessi al comune di Portoferrajo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione in data 24 novembre 1875 del consiglio comunale di Portoferrajo tendente ad ottenere l'autorizzazione d'imporre un dazio proprio di consumo sopra alcuni generi non compresi fra le ordinarie categorie; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Livorno; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Portoferrajo è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra varie qualità di carta, cartoni e cartoncini, secondo l'unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 11 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Carta da scrivere e da stampa di qualsiasi colore, esclusa la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso degli uffici governativi, nonchè la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata, al quintale, L. 3 50 - 2. Carta di paglia, carta straccia e di qualunque altro genere per involtare, cartoni e cartoncini d'ogni specie, id. L. 2.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 29 *aprile* 1876. — *Attestati penali da rilasciarsi gratuitamente alle persone indigenti o per pubblico servizio.*

Nell'articolo 17 del regolamento del 6 dicembre 1865, num. 2644, sul casellario, si stabilisce: « Importando ad una pubblica autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al procuratore del Re del tribunale nel cui territorio giurisdizionale è nato ». Questa disposi-

zione è stata variamente interpretata, e specialmente si è creduto che le autorità amministrative, militari, comunali, ecc., potessero chiedere attestati penali sotto il nome di coloro che domandano di essere o guardie di pubblica sicurezza, o carcerarie, o daziarie, o doganali, o municipali, ovvero come operai e lavoranti presso le direzioni dell'artiglieria e del genio, o in qualunque altro uffizio pubblico senza che costoro dovessero pagare i diritti e le tasse convenienti, come quelli che riguardano un pubblico servizio.

Questa interpretazione invero non è conforme al testo del citato articolo, e per persuaderne basta osservare che l'autorità può richiedere l'attestato penale sempre che si tratti di *pubblico servizio*, e non quando si tratta di un *privato interesse*. Di fatti chi chiede un impiego, o un uffizio, o altrimenti cerca di locare l'opera propria, sia anche al governo, altro scopo non ha che quello di ritrarne un utile; e per conseguirlo deve presentare i documenti che giustifichino di avere le condizioni determinate, sia speciali di attitudine, sia morali per essere ammesso all'ufficio o impiego desiderato: sicchè egli è chiaro come in questo caso non si tratta di un *pubblico servizio*, ma di un *privato interesse;* onde l'attestato penale deve essere presentato dal richiedente insieme cogli altri documenti che fan corredo alla domanda. Se non che, siccome fra i richiedenti vi possono essere dei poveri che non hanno come soddisfare quanto è dovuto per diritti, mi par necessario di stabilire una norma con la quale, mentre da una parte si rende loro agevole di ottenere l'attestato penale gratuitamente, dall'altra vi sia una garantia che di tale agevolezza non si abusi.

Pertanto ho risoluto di stabilire le seguenti istruzioni:

1.° Che l'attestato penale sia dato gratuitamente alle persone indigenti;

2.° Che la domanda (in carta comune) all'autorità giudiziaria sia spedita per mezzo del sindaco del luogo dove il richiedente ha il domicilio; e

3.° Che il sindaco unisca alla detta domanda la fede dell'indigenza della persona che chiede quel documento.

4.° L'autorità giudiziaria, ricevuta la domanda e la fede, farà spedire l'attestato, in testa o in piè del quale sarà dichiarato l'uso a cui serve.

5.° Le stesse norme saranno seguite se la domanda dovrà farsi all'uffizio del casellario centrale in questo ministero.

Per contrario, sovra rappresentanza del ministero della guerra, ho riconosciuto che per ragion di *pubblico servizio* è necessario che il governo conosca la vita precedente dei giovani inscritti alla leva, ed arruolati alla prima categoria, affinchè la disciplina militare non ne riceva detrimento. Laonde d'accordo col detto ministero si è stabilito:

1.° Che i prefetti e i sotto-prefetti, chiusa la sessione ordinaria di una leva, chiederanno l'attestato penale di ciascun inscritto del rispettivo circondario che sia stato arruolato alla prima categoria; e per i giovani arruolati da quel tempo sino alla chiusura della sessione completiva la richiesta sarà fatta di poi, mentre per quelli arruolati isolatamente nel tempo che passa tra una leva ed un'altra, la richiesta sarà fatta volta per volta;

2.° Che la domanda per gli attestati sarà fatta inviando un elenco di nomi ed altre indicazioni personali al procuratore del Re del circondario dove è il comune di origine degli iscritti;

3.° Che saranno spediti gli attestati solamente per coloro i quali si troveranno segnati sui registri penali, per qualunque imputazione, mentre per coloro i quali vi sono annotati basterà che sull'elenco si apponga: *Non segnato sui registri penali;*

4.° E che i detti elenchi saranno restituiti con la possibile sollecitudine.

Infine giova dichiarare che la circolare del 13 settembre 1867, circa gli attestati penali da spedirsi gratuitamente a coloro che vogliono volontariamente arruolarsi all'esercito, resta abrogata.

Invito quindi le autorità giudiziarie di attenersi a queste istruzioni per la spedizione degli attestati penali che saranno chiesti in pro' delle persone indigenti, o per pubblico servizio dai signori prefetti e sotto-prefetti.

Pel ministro, P. LA FRANCESCA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 6 *gennaio* 1876. — *Riparto e pagamento delle spese e competenze per le perizie del macinato.*

Giusta gli articoli 15 e 18 della legge unica sul macinato in data 13 settembre 1874, num. 2056 (serie 2.ª), le spese dei giudizi peritali per la determinazione delle quote fisse debbono essere ripartite fra l'amministrazione e gli esercenti in ragione della differenza fra la quota peritale e la quota proposta da ciascuna delle sue parti:

1. Rispetto all'applicazione di tale disposizione niun dubbio può sorgere quando la controversia sulle quote s'arresta al primo giudizio, quando cioè contro le risultanze di questo non viene presentato ricorso al comitato.

2. Ma la disposizione stessa fu interpretata diversamente quando le parti non si acquetano al giudizio del perito ed ha luogo il secondo giudizio.

L'articolo 80 del regolamento è nei seguenti termini:

« Le spese dei giudizi peritali sono per intero a carico dell'amministrazione se la quota determinata dal giudizio è uguale a quella offerta dallo esercente o appellata dall'amministrazione.

« Sono invece a carico dell'esercente se la quota determinata dal giudizio è uguale a quella proposta dall'amministrazione o appellata dall'esercente.

« Se la quota del giudizio è intermedia, le spese sono ripartite fra le parti in ragione della differenza fra la quota del giudizio e la quota proposta od accettata da ciascuna parte ».

3. Dal contesto di questo articolo chiaramente si scorge che il regolamento ha voluto fare una distinzione fra i giudizi di primo grado ed i giudizi d'appello, e stabilire che il riparto fra l'amministrazione e l'esercente delle spese del secondo giudizio debba farsi su basi diverse da quelle sulle quali si ripartiscono le spese del primo giudizio, giacchè in caso contrario non avrebbe senso e scopo il cenno che vi si fa di quote proposte od offerte, e di quote appellate od accennate dalle parti. Il regolamento ha voluto ciò che pel giudizio d'appello, base del riparto non sia già la quota proposta od offerta in origine dalle parti a norma degli articoli 41 e 63 del regolamento stesso, ma bensì la quota proposta od offerta in detto secondo giudizio, ritenendosi che ove manchino dichiarazioni esplicite e diverse delle parti, questa quota continui per la parte appellante ad essere quella proposta in origine, e per la parte appellata sia invece la quota stabilita dal primo giudizio che essa parte ha implicitamente accettata e fatta sua.

4. Senonchè parve a qualche comitato che la legge dicendo espressamente *quota proposta dalle due parti*, abbia voluto realmente ed unicamente intendere la quota pro-

posta in origine, e male consenta una diversa e più lata interpretazione. In conseguenza del che le spese di ambedue i giudizi dovrebbero sempre dividersi, e da qualche comitato furono infatti divise, con un solo riparto in ragione delle quote che formavano i limiti della contestazione nel primo giudizio, raffrontate con la quota definitiva fissata dal comitato.

5. In seguito a tali divergenze si credette opportuno di sottoporre la questione al consiglio di Stato, il quale ebbe a dichiarare essere corretta l'applicazione che dell'articolo 18 della legge fa l'articolo 80 del regolamento nel modo inteso da questo ministero. E di vero è a riflettere che diversi sono nei due giudizi la materia ed i limiti della controversia; che nel giudizio di appello essa non si dibatte più sulle primitive pretese delle parti, ma ha luogo unicamente intorno ai punti contestati della perizia; che così stando le cose, non sarebbe nè logico, nè giusto che le spese dei due giudizi si ripartissero avendo soltanto riguardo alla rispettiva posizione delle parti nel primitivo giudizio; che anche nelle ordinarie contestazioni civili si tien conto delle speciali condizioni delle parti nei vari gradi di giurisdizione, essendo frequente il caso che il tribunale d'appello condanni le parti alle spese in misura diversa pei diversi giudizi; che infine ripartendo le spese di ambedue i giudizi giusta la quota proposta in origine dalle singole parti, si andrebbe incontro a questa ingiusta conseguenza, che nel caso in cui una parte abbia accettata la perizia ed il comitato l'abbia confermata, la stessa parte sopporterebbe una frazione più o meno rilevante delle spese del secondo giudizio, da essa non provocato e per di più ad essa favorevole.

6. Quindi, secondo gli articoli 18 della legge ed 80 del regolamento, il comitato nello statuire, dopo i giudizi d'appello, sulle spese, pur facendo una liquidazione unica per ambedue i giudizi, farà delle spese stesse due distinti riparti, i quali avranno da un lato costantemente per termine di paragone la quota definitiva determinata collegialmente dal comitato, e dall'altro lato avranno per base, relativamente al primo giudizio, le quote proposte od offerte in origine dalle parti, e relativamente al secondo giudizio, le quote che formavano nel giudizio stesso i termini della contestazione nel modo che più sopra si è detto.

7. Come conseguenza di queste disposizioni, il prefetto deve sempre attendere, per liquidare le spese del primo giudizio, che sia trascorso il termine fissato dall'articolo 15 della legge per la presentazione del ricorso in appello. E quanto alle liquidazioni fatte dal comitato deve rifiutare il decreto di esecutorietà se non le riconosca regolari e conformi alla legge.

8. Anche intorno al modo di pagamento delle spese peritali furono elevati dubbi e furono fatti quesiti al ministero.

Alcuni comitati preoccupati della difficoltà che può presentare pei periti l'esazione delle quote di spesa spettanti al mugnaio, e ciò per la formalità ed il dispendio cui dà luogo la procedura ordinaria, e segnatamente per la circostanza che il mugnaio, di sovente semplice affittuario o cointeressato e nulla tenente, e talvolta anche semplice prestanome, non presenta in ogni caso garanzia sicura di solvibilità, instarono perchè l'amministrazione si disponesse ad anticipare sempre tutte le spese delle perizie valendosi della disposizione facoltativa contenuta nell'ultima parte dell'articolo 18 della legge.

9. Questo ministero ha già fatto osservare che trattandosi appunto di una disposizione facoltativa e non di una prescrizione assoluta, l'adottarla come norma generale sarebbe un oltrepassare gl'intendimenti del legislatore, il quale non può avere

avuto di mira che un interesse pubblico, cioè quei soli casi in cui l'anticipazione fosse richiesta dalla regolare applicazione della tassa. D'altronde la solvibilità dei mugnai non verrebbe di certo accresciuta solo perchè nel credito del perito venisse a sostituirsi la finanza, dimodochè in caso di nullatenenza l'anticipazione della quota di spesa spettante ai mugnai per parte della finanza stessa equivarrebbe ad accollarle la intera spesa, il che è contrario alla legge.

10. Perciò questo ministero suggerì e raccomandò ai periti di richiedere, in analogia all'articolo 259 del codice di procedura civile, che venga eseguito il deposito anticipato delle spese dalla parte che invocò la perizia o ricorse in appello al comitato. Il diritto del perito di esigere l'anticipato deposito delle spese ha fondamento in un principio di diritto comune, nel diritto cioè che ciascuno ha di voler garantito il giusto compenso all'opera sua da chi ne richiede la prestazione. Tale diritto è pei periti sancito in modo speciale dal succitato articolo, la cui applicabilità alle perizie del macinato fu riconosciuta dalla Corte d'appello di Venezia nell'unica causa che in questo argomento sia stata sollevata dai mugnai.

11. Questo ministero non può quindi che insistere perchè i periti, ad assicurare il pagamento delle loro competenze, ricorrano in ogni caso di dubbia solvibilità dell'esercente a tale mezzo così ovvio e ad un tempo così efficace, e perchè i signori prefetti accolgano senza difficoltà le richieste per depositi fatte dai periti e dai comitati, emettendo con sollecitudine le relative ordinanze.

12. Dal canto suo l'amministrazione si disporrà a pagare essa, salvo il diritto di rivalsa a termini dell'articolo 18 della legge, tutte le spese, compresa anche la quota del mugnaio, nei casi in cui essa stessa siasi fatta parte attrice, ricorrendo contro le quote determinate dal perito al giudizio del comitato. Parimenti anche negli altri casi, ove a liquidazione compiuta il deposito fatto dal mugnaio risultasse insufficiente a coprire la parte ad esso spettante della spesa totale della perizia (spese e competenze) l'amministrazione non si rifiuterà di anticipare la differenza nel modo che più sotto verrà indicato.

13. Tale anticipazione intende però il ministero subordinare a due condizioni, cioè che la perizia sia stata compiuta nel termine di due mesi stabilito dal primo comma dell'articolo 72 del regolamento 13 settembre 1874, num. 2057, e che sia stato richiesto ed effettuato dal mugnaio il deposito di cui fin qui si discorse. Imperocchè se il deposito non fu richiesto o se dopo richiesto non fu effettuato e malgrado ciò il perito ha iniziate le sue operazioni, ciò vuol dire che questi ritiene sufficientemente assicurata l'esazione dei suoi crediti verso ambedue le parti, e non ha quindi d'uopo di nuove e speciali garanzie.

14. Per conseguenza i signori prefetti, gli uffici finanziari ed i comitati vorranno, in questa materia delle spese peritali, attenersi alle norme seguenti:

15. I periti, appena ricevuto l'invito di procedere alla perizia, di cui all'art. 68 del regolamento, ed i comitati, appena ricevuto dal prefetto a termini del successivo articolo 75 il ricorso in appello presentato dal mugnaio, se intendono ottenere il pagamento dalla finanza, faranno, prima di iniziare le operazioni, richiesta al prefetto pel deposito anticipato delle spese da farsi dal ricorrente.

16. Il prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile o l'ingegnere provinciale del macinato, determinerà l'ammontare del deposito, tenuto conto dell'importanza e dell'ubicazione del mulino, e tenuto conto altresì delle spese necessarie per la scritturazione delle copie delle relazioni peritali da intimarsi alle parti, alla cui compila-

zione deve provvedere il segretario del comitato. Emetterà quindi sollecitamente la relativa ordinanza, facendola intimare al mugnaio, e prescrivendo il termine entro il quale il deposito deve essere effettuato, per aver diritto alla esecuzione della perizia.

17. Il deposito, come si è detto nella circolare a stampa del 7 novembre 1875, dovrà farsi presso il ricevitore del registro del distretto in cui è situato il mulino. I ricevitori terranno per tali depositi il bollettario ed il registro prescritti dall'art. 48 delle istruzioni per la contabilità demaniale.

18. Ogni qualvolta si verifichino le condizioni indicate al num. 13 di questa circolare, la finanza pagherà essa direttamente ai creditori tutte le spese della perizia, procedendo quindi al ricupero della parte dovuta dal mugnaio coi mezzi indicati dall'articolo 18 della legge.

19. A tal uopo il prefetto, appena emanata la liquidazione esecutiva delle spese, ne trasmetterà copia autentica al ricevitore del registro presso il quale fu fatto il deposito. Il ricevitore del registro inscriverà la somma dovuta dal mugnaio nel libro dei debitori, incamererà per conto della finanza il deposito fatto dal mugnaio fino alla concorrente della somma da questo dovuta, restituendogli la eccedenza del deposito sul debito, e qualora il deposito non fosse sufficiente, farà gli atti opportuni perchè il mugnaio completi il pagamento. Degli articoli inscritti al libro dei debitori trasmetterà immediatamente copia letterale all'intendenza di finanza, e le somme incamerate e ricuperate imputerà al capitolo apposito del bilancio dell'entrata.

20. Delle riscossioni effettuate in ciascun mese dai ricevitori del registro per ricupero di spese di perizia l'intendenza di finanza trasmetterà mensilmente all'ufficio centrale del macinato un elenco riassuntivo, compilato a forma del modello num. 33, annesso alle istruzioni predette.

21. Al pagamento delle spese di perizia, sia per la parte posta a carico del mugnaio che l'amministrazione anticipa nel caso precedentemente accennato e nel caso di giudizio d'appello da essa provocato, provvede di regola il ministero con mandati diretti a favore dei creditori.

22. Le intendenze di finanza per conseguenza faranno richiesta di tali mandati a misura che dalle prefetture vengono loro intimate le liquidazioni esecutive delle spese, avvertendo che, siccome le spese proprie della finanza e le spese anticipate devono essere pagate su diversi capitoli del bilancio, così importa che le une e le altre figurino in modo distinto tanto nella richiesta del mandato, quanto nella liquidazione dell'intendenza.

23. Le richieste di mandati per le spese poste a carico dell'amministrazione dovranno essere corredate:

a) Della liquidazione esecutiva delle spese in base alle specifiche dettagliate dei periti e del comitato; – *b*) Della dichiarazione di *nulla osta* al pagamento da parte dell'ingegnere provinciale, prescritta dal quarto alinea della circolare litografata del 24 gennaio 1872, num. 3; dell'articolo 5 della circolare a stampa del 10 giugno 1872, num. 7; – *c*) Della liquidazione della somma a pagarsi eseguita dalla intendenza a termini degli articoli 11 e 33 del regolamento del 18 dicembre 1869, num. 5397.

24. Ai preaccennati documenti, quando si tratti di anticipazioni di spese per conto dei mugnai, converrà aggiungere:

d) La richiesta per l'anticipazione fatta dal perito o dal comitato; – *e*) La dichiarazione del prefetto (salvo nei casi di giudizi d'appello provocati dalla finanza), da cui risulti l'ammontare del deposito fatto dal mugnaio e la data dell'effettuazione, e da cui risulti altresì essersi la perizia compiuta nel termine prefisso di due mesi;

— f) La copia dell'articolo inscritto dal ricevitore del registro nel libro dei debitori per il ricupero della somma da anticiparsi.

25. Occorrendo ai periti od al segretario del comitato l'anticipata somministrazione di fondi per spese effettive da sostenersi nelle operazioni peritali e per spese di scritturazione, il prefetto, riconosciuta giustificata la richiesta, potrà autorizzarne la prelevazione sul deposito fatto dal mugnaio mediante ordine scritto trasmesso al ricevitore del registro.

26. Il prefetto, nel rendere esecutiva la liquidazione delle spese, indicherà chiaramente il nome ed il cognome delle persone alle quali deve essere pagata la quota di spese poste a carico di ciascuna delle parti contendenti, nonchè la somma che ad ognuna di dette persone è rispettivamente dovuta, non ommettendo di accreditare il ricevitore del registro sia delle somme prelevate sui depositi a forma del precedente paragrafo, come delle tasse di bollo dovute dai mugnai in conformità delle disposizioni impartite colla già citata circolare del 7 novembre u. s., num. 7.

27. Le intendenze di finanza, appena ricevuta dal prefetto la liquidazione esecutiva delle spese, la trasmetteranno all'ingegnere provinciale del macinato per l'opportuno esame in relazione al disposto della circolare del 10 giugno 1872, num. 7.

28. Qualora si rilevi qualche errore a danno dell'erario sia nella tassazione che nel riparto delle spese, come pure nell'indicazione dei creditori, l'intendenza chiederà, qualunque sia l'entità dell'errore, le opportune rettifiche al signor prefetto, il quale provvederà sulla domanda nel modo indicato dall'alinea secondo dell'art. 379 del codice di procedura civile.

29. Le rettifiche alle liquidazioni esecutive debbono essere fatte con apposite postille firmate dal prefetto, evitando le alterazioni e le raschiature, le quali tolgono ogni valore a consimili documenti.

30. Nel caso che le domande di rettifica non venissero accolte, le intendenze si asterranno dall'impugnare avanti all'autorità giudiziaria l'ordinanza prefettizia, quando il danno risentito dalla finanza sia minore della spesa occorrente per ottenere giudizialmente la rettifica, facendo risultare con apposita dichiarazione, in occasione della richiesta del mandato di pagamento, l'entità dell'errore ed i motivi per i quali non si è esperimentata l'azione giudiziaria.

Mediante l'osservanza delle suesposte norme confida il ministero che cesserà ogni ragione di dubbi e di preoccupazioni rispetto al riparto ed al pagamento delle spese peritali, e che anche questa parte di servizio procederà regolare e spedita senza ostacoli e senza dannosi ritardi.

Pel ministro, A. CASALINI.

Circolare del ministero della guerra, in data 8 *maggio* 1876. — *Certificati penali degli inscritti di leva arruolati nella* 1.ª *categoria.*

Il ministero della guerra ha avuto in più circostanze motivo di persuadersi della somma necessità che nell'interesse della moralità e della disciplina dell'esercito sieno conosciuti tutti i precedenti che l'inscritto di leva arruolato nella 1.ª categoria può avere a suo carico prima di giungere sotto le armi.

Quantunque infatti non possa avvenire che individui, i quali abbiano subito una pena che li disonori, vengano accolti nell'esercito, comecchè li voglia esclusi da esso l'articolo 2 della legge sul reclutamento, può avvenire però che ne siano arruolati taluni,

la cui anteriore condotta non solo sia stata poco plausibile, ma abbia dato perfino motivo alle autorità giudiziarie di occuparsi di loro.

Nel qual caso può certamente giovare che il nome di questi militari abbia pure ad esser conosciuto dai comandanti di corpo, all'effetto non solo che su di essi possa essere esercitata una maggiore vigilanza, ma per evitare eziandio che incarichi di confidenza, e le stesse promozioni abbiano a cadere sopra quelli che per il loro passato ne devono essere ritenuti immeritevoli.

A conseguire pertanto questo risultato, il ministero della guerra, presi da prima gli accordi con quello di grazia e giustizia e dei culti (il quale ha sul proposito già diramato ai procuratori generali del Re una apposita circolare in data del 29 aprile p. p. (vedi a p. 295)) trova di determinare quanto segue:

1. I signori prefetti e sottoprefetti, dovranno non appena chiusa la sessione ordinaria di una leva, richiedere il certificato penale di ciascun inscritto del respettivo circondario, che sia stato arruolato nella 1.ª categoria.

2. Pei giovani che fossero stati invece arruolati dopo la chiusura della sessione ordinaria, e durante la sessione completiva, tale richiesta dovrà esser fatta, pronunciato che sia il discarico finale.

3. E per quelli arruolati isolatamente nel tempo che passa tra una leva ed un'altra, la richiesta sarà fatta volta per volta.

4. La richiesta di detti certificati dovrà esser indirizzata mediante apposito elenco al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario dove si trova il comune in cui l'inscritto è nato; ond'è che se egli per fatto di leva appartenga ad un comune di un circondario diverso da quello di nascita, dovrà egualmente a questo esser fatta la domanda, e ciò a termini dell'articolo 17 del regolamento del 6 decembre 1865, num. 2644 pel casellario giudiziale (v. XIV, p. 1192, app.ᵉ 2.ª). Appena occorre accennare che in tali elenchi, oltre il nome, cognome e paternità delle reclute dovrà indicarsi la data ed il comune di nascita delle reclute stesse.

5. I prefati procuratori del Re provvederanno perchè siano rilasciati soltanto i certificati penali affermativi, che trasmetteranno poi con la possibile sollecitudine ai richiedenti, ritornando loro l'elenco indicato al num. 4, con un cenno negativo pei militari a carico dei quali nulla sia per risultare.

6. Appena ricevuti detti elenchi e certificati penali, i signori prefetti e sottoprefetti li trasmetteranno al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il circondario.

7. Alla lor volta i comandanti del distretto ritenendo gli elenchi faranno sollecitamente pervenire i certificati penali ai comandanti del corpo cui i militari sono stati assegnati.

8. Questi ultimi infine li uniranno al foglio matricolare dei soldati ai quali si riferiscono, senza però fare qualsiasi annotazione sul foglio matricolare stesso.

I signori prefetti e sottoprefetti mentre accuseranno ricevuta della presente, dovranno richiedere senza indugio i certificati penali degli uomini della classe 1855 che sono già stati arruolati nella 1.ª categoria e diretti sotto le armi.

Il ministro, D. MEZZACAPO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 3 gennaio 1876. — *Restituzione di tasse scolastiche ai tutori o rappresentanti di alunni.*

È stato sollevato il quesito sul modo di provvedere al caso in cui coloro che hanno già pagate effettivamente le tasse scolastiche sia per incarico dei genitori degli alunni, sia perchè prendono direttamente cura della educazione di alunni poveri od orfani, non si trovano poi in condizione di comprovare, coi documenti prescritti dall'articolo 333 del regolamento di contabilità, la loro qualità di tutori o di rappresentanti legali per riscuotere le somme che possono eventualmente venir restituite in causa di tasse indebitamente, od eccedentemente pagate.

Esaminando il proposto quesito non si è potuto a meno di riconoscere la necessità di un provvedimento che, stando nei limiti della legalità, salvoguardasse gli interessi dello Stato e li conciliasse con quelli dei padri di famiglia o di chi legittimamente rappresenta gli alunni.

E pertanto col concorde parere della Corte dei conti, del ministero della pubblica istruzione e di quello di agricoltura, industria e commercio, non che col favorevole voto della direzione generale del contenzioso finanziario si dispone quanto segue:

§ 1. All'atto dell'accettazione degli alunni negl'istituti governativi d'insegnamento, i genitori od i loro legittimi rappresentanti debbono dichiarare in iscritto la persona che è da loro incaricata di pagare le tasse scolastiche, e di riscuotere al caso l'importare dei rimborsi che eventualmente potrebbero loro competere.

§ 2. Ove gli alunni fossero mantenuti agli studi da terze persone, come benefattori e simili, in questo caso occorre che per parte delle terze persone medesime venga rilasciata analoga dichiarazione comprovante che esse in nome proprio assumono il carico di pagare le tasse scolastiche, e di ripetere al caso gli eventuali rimborsi.

§ 3. In base a tali dichiarazioni i superiori degli istituti d'insegnamento, nei casi in cui occorresse di fare luogo a restituzioni di tasse scolastiche, nell'emettere il relativo decreto di autorizzazione, indicheranno nel medesimo il nome e cognome della persona, qualunque sia, che deve ritirare la somma che si restituisce.

§ 4. All'appoggio del suddetto decreto le intendenze di finanza rilascieranno il buono di rimborso a favore della persona designata nel decreto del superiore dell'istituto d'insegnamento.

Pel ministro, A. CASALINI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 23 maggio 1876. — *Annullamento delle deliberazioni dei consigli amministrativi e delle deputazioni provinciali in fatto di Opere Pie.*

È avvenuto che talune amministrazioni di opere pie, interpretando troppo largamente l'autonomia ad esse conceduta dalla legge 3 agosto 1862, abbiano ritenuto di non avere altro vincolo alle rispettive deliberazioni, tranne quello di riportare l'approvazione della autorità tutoria nei casi previsti dalla legge stessa.

Or poichè, se tale concetto prevalesse, potrebbero derivare non lievi danni agl'interessi della pubblica beneficenza, alla cui incolumità il governo è chiamato ad invigilare, come al buono indirizzo della rispettiva amministrazione, si ravvisò opportuno di udire su questo argomento il parere del consiglio di Stato.

Il quale in adunanza del 29 marzo del corrente anno, ebbe ad avvisare che sebbene per la legge del 3 agosto 1862 la tutela delle opere pie spetti alla deputazione provinciale, pure per quel diritto di vigilanza che l'articolo 20 della stessa legge attribuisce al governo, il ministero dell'interno ha competenza di annullare gli atti dei consigli amministrativi quando sono contrarii alla legge od eccedono i limiti dell'amministrazione: che le facoltà del governo sulle opere pie non si possono restringere al solo diritto di scioglierne le amministrazioni e di ricostituirle, perchè « *essendo determinati gli atti che debbono deferirsi all'approvazione delle deputazioni provinciali* » per tutti gli altri, quando non vi fosse offesa ai diritti privati che potesse eccitare la competenza dei tribunali ordinari, potrebbero i consigli amministrativi violare impunemente le leggi: che se poi questi atti illegali venissero approvati dalla deputazione provinciale, rimane sempre in facoltà del governo di annullare non solo la deliberazione dell'opera pia, ma anche quella di approvazione dell'autorità tutelare.

Siffatto avviso è consentaneo ai principî sviluppati nella circolare di questo ministero del 12 dicembre u. s., num. 25288-7 (sub. num. 3) sulla tutela delle opere pie; e perciò prego V. S. di comunicarlo all'onorevole deputazione provinciale ed agli amministratori degli istituti di beneficenza per loro norma.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 24 maggio 1876. — Della celebrazione del matrimonio religioso come condizione pel conferimento delle doti di beneficenza.

Fu interpellato in alcuni casi il consiglio di Stato sulla quistione se, dopo la promulgazione del codice civile nel regno, le opere pie che conferiscono doti a povere fanciulle potessero ancora esigere che le medesime per conseguirne il pagamento, oltre il civile, celebrino pure il matrimonio religioso.

Ora il consiglio di Stato ha giustamente osservato che, essendo riconosciuto dalla legge il solo matrimonio civile, non si può menomamente pretendere dalle opere pie che le fanciulle povere che aspirano alle doti di beneficenza celebrino, oltre a questo, anche il matrimonio ecclesiastico, semprechè non lo prescrivono espressamente gli atti di fondazione.

Siccome infatti la celebrazione del matrimonio religioso, in quanto non esclude la celebrazione del matrimonio civile, non può dirsi una condizione contraria alle leggi, nè ai buoni costumi, nè all'ordine pubblico, nulla osta che possano i privati, per un sentimento rispettabile di religione, apporla validamente alle loro disposizioni testamentarie in favore di un'opera pia dotalizia.

Giova però avvertire che non ogni espressione allusiva al matrimonio ecclesiastico delle dotande adoperata in una fondazione di doti di beneficenza, può riguardarsi qual prescrizione di questa forma di matrimonio come condizione speciale ed assoluta del conferimento delle doti; avvegnachè il più delle volte il matrimonio dinanzi alla chiesa ed ai ministri della religione sia menzionato nelle tavole testamentarie unicamente perchè questa era la sola forma di matrimonio in vigore al tempo della fondazione.

Ond'è che dipenderà dall'esame dei singoli documenti e delle circostanze speciali il

decidere, nei diversi casi, quando la menzione del matrimonio religioso negli atti di fondazione possa considerarsi semplicemente come un riferimento alla sola forma di matrimonio portata dalle leggi del tempo, e quando no.

Basti qui l'accertare che, nel primo caso, e tutte le volte che il matrimonio religioso non fu dai fondatori prescritto come condizione speciale ed assoluta del conferimento delle doti, non solo non può essere richiesta alle dotande la celebrazione di questo matrimonio, ma non può neppure la medesima essere prescritta da alcuna particolare disposizione dello statuto organico o del regolamento dell'opera pia, e dove una simile disposizione fosse stata introdotta, dev'essere cancellata.

E poichè non ostante le istruzioni impartite nei singoli casi in cui fu sollevata la quistione, continuano a pervenire al ministero reclami contro amministrazioni di opere pie che ricusano di provvedere al pagamento delle doti delle fanciulle che non celebrarono il matrimonio religioso, stimo opportuno di portare a cognizione dei signori prefetti le massime stabilite sopra questa materia in base ai pareri del consiglio di Stato, invitandoli a promuoverne efficacemente la osservanza per parte di tutte le opere pie e delle rispettive provincie che hanno doti da conferire.

Prego intanto i signori prefetti di volere accusare ricevuta della presente.

Il ministro, NICOTERA.

Decisioni del ministero di grazia e giustizia circa la legge e relativo regolamento sul notariato.

(*Continuazione*, *vedi a pag.* 140 (*)).

26. Consiglio notarile. - Nomina. - Presidente del tribunale. - Seconda adunanza.

Fino a che il Consiglio notarile non sia al completo con la nomina di tutti i membri, non può ritenersi esaurito il mandato conferito al Presidente del Tribunale civile dall'articolo 144 della legge sul riordinamento del notariato per la costituzione del suddetto Consiglio. Avvenendo pertanto il caso che qualcuno dei membri nominati nella prima adunanza del collegio notarile, ai sensi del citato articolo di legge, non accetti la nomina, il Presidente del Tribunale Civile deve procedere ad una nuova convocazione straordinaria del collegio stesso per la elezione di altro membro al luogo e vece del non accettante.

27. Depositi di atti di notai defunti presso altri notai. - Art. 91 della legge notarile.

I notari, i quali, all'attuazione della nuova legge sul notariato, si trovarono ad avere in deposito protocolli, schede, registri e libri di notari defunti possono continuare a ritenerli fino alla loro morte, non ostante il disposto dell'articolo 91 della citata nuova legge.

(*) Dal Giornale de' Notai, dispense di Aprile e Maggio.

L'articolo 91 in discorso va inteso in rapporto soltanto ai volumi degli atti dei notari che muoiono o cessano dall'esercizio mentre la nuova legge è in osservanza.

28. Conferma. – Ufficiali abilitati ad acta. – Requisiti. – Concessione speciale.

In conformità di quanto dispone l'articolo 135 della legge 25 luglio 1875, la conferma nell'esercizio notarile può essere concessa a quei funzionari abilitati ad acta, i requisiti per la nomina a notaro; dev'essere poi negata a tutti gli altri che mancando dei detti requisiti ottennero per una speciale concessione la facoltà di poter rogare gli atti riguardanti una data amministrazione.

29. Notaro. – Infermità. – Apertura del testamento segreto. – Interdizione temporanea. – Parti interessate. – Altro notaio delegato.

Nel caso in cui un notaro non potesse, per infermità sopravvenutagli, procedere all'apertura di un testamento segreto presso di lui depositato, fa mestieri di promuovere in conformità dell'articolo 29 della legge Notarile, la interdizione temporanea del notaro, affinchè le parti interessate possano quindi provvedersi ai termini dell'art. 60 della legge stessa e 42 del relativo Regolamento, e chiedere che dal Presidente del Consiglio Notarile venga delegato un altro notaio per l'apertura del testamento.

30. Processi verbali di vendita. – Estratti. – Diritto proporzionale. – Diritto di scritturazione. – Qualità eccezionale di titoli autentici.

Sugli estratti di processi verbali di vendita, che si rilasciano ai termini dell'art. 113 del Regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, tanto in originale che in copia, è dovuto il diritto proporzionale stabilito dagli articoli 11 e 13 della Tariffa Notarile, e l'altro di scritturazione portato dall'articolo 19 della tariffa stessa, avendo gli estratti medesimi, in forza della citata disposizione dell'articolo 113 del Regolamento del 1867, qualità eccezionale dei titoli autentici, e non quella ordinaria di semplici estratti o copie, ai quali è applicabile l'articolo 14 della Tariffa che li assoggetta alla tassa fissa di L. 2.

31. Impiego di commesso postale. – Incompatibilità con la professione di notaio.

Giusta l'articolo 2 della legge 25 luglio 1875 l'impiego di commesso postale è incompatibile con la professione di Notaro, perchè il commesso postale se non percepisce un vero stipendio gode però di una *retribuzione* a carico dello Stato.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 23 aprile 1876. — Uffici governativi soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Colla circolare del 15 marzo 1875, num. 5194 (v. XXIV, p. 94), questo ministero provvedeva al modo speciale di pagamento dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure dovuti dagli uffici governativi soggetti alla verificazione periodica. L'applica-

zione però di tali disposizioni non rispose, nel decorso esercizio, agli intendimenti del governo, imperocchè gli uffiziali metrici abbiano compreso nell'elenco prescritto da quella circolare, alcuni uffici, che non potevano essere sottoposti alla verificazione anzidetta, mentre ne escludevano altri, che vi sono per legge tenuti. Inoltre non sono applicabili a tutti gli uffici governativi le speciali disposizioni date colla circolare anzidetta per il pagamento dei diritti metrici. È perciò mestieri, che i signori verificatori dei pesi e delle misure si attengano alle seguenti istruzioni:

1. Sono soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure ed al pagamento dei diritti relativi tutti quegli uffici governativi, i quali ne fanno uso *nei loro rapporti col pubblico*, per l'adempimento delle attribuzioni ad essi affidate;

2. Le disposizioni date da questo ministero colla circolare del 15 marzo 1875, per il pagamento dei diritti metrici, sono applicabili a quelli fra gli uffici governativi, che si trovano riportati nella unita tabella;

3. I capi degli altri uffici, che pure sono obbligati alla verificazione periodica dei pesi e delle misure (come ad esempio le prefetture e sottoprefetture per la misura della leva militare, gli uffici del genio civile, ed i magazzini di vendita e spacci in grosso dei sali e tabacchi) pagheranno direttamente la relativa tassa col mezzo delle marche da bollo prescritte dal § 2 dell'articolo 1, della legge 23 giugno 1874, num. 2000 (v. XXIII, p. 355);

4. Le dichiarazioni e le liste, di cui è parola nell'ultimo periodo della circolare 15 marzo 1875, saranno trasmesse a questo ministero dagli uffiziali metrici appena sia terminata la verificazione periodica.

Pel ministro, BRANCA.

Tabella degli uffici governativi soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure ed ai quali sono applicabili le disposizioni date dal ministero di agricoltura, industria e commercio colla circolare 15 marzo 1875, num. 5194, sul modo di pagamento della tassa metrica.

Ministero delle finanze. — Tesoreria centrale. - Tesorerie provinciali. - Ricevitori del registro per gli atti giudiziali, civili e delle successioni. - Conservatori delle ipoteche. - Ricevitori del bollo straordinario. - Tavoliere delle Puglie. - Ricevitori delle tasse di navigazione nella Lombardia. - Magazzini della carta bollata presso le intendenze di finanza. - Uffici da cui dipendono i diversi impiegati catastali (essi possono valersi del triplometro, misura tollerata nella tabella annessa alla legge 23 giugno 1874). - Uffici doganali. - Idem delle saline. - Idem del dazio-consumo amministrato direttamente dal governo. - Magazzini di deposito dei sali (per quelli cumulativi dei sali e tabacchi la regia è tenuta a pagare del proprio la tassa metrica indipendentemente da quella a carico dell'ufficio governativo).

Ministero della guerra. — Direzioni territoriali di artiglieria. - Comandi locali di artiglieria. - Direz. di Artiglieria — Fabbriche d'armi. - Idem — Fonderia. - Idem — Arsenali di costr. - Idem — Polverifici. - Idem — Laboratori. - Idem — Ufficio pirotecnico e di precisione. - Direzioni territoriali del genio militare. - Sezioni delle suddette direzioni. - Uffici idem. - Direzione provvisoria del genio per le fortificazioni nella Spezia. - Comandi di reggimento del genio militare. - Direzioni delle officine dei reggimenti del genio. - Laboratorii pontieri. - Panifici militari. - Magazzini centrali militari. - Farmacia centrale militare. - Direzione di sanità militare. - Succursale della suddetta. - Distretti militari. - Corpo invalidi e veterani. - Reclusorii militari. - Collegi militari. - Scuola di guerra. - Idem di applicazione d'artiglieria e di genio. - Idem militare. -

Scuola normale di fanteria. - Idem idem di cavalleria. - Accademia militare. - Legioni dei carabinieri reali. - Comandi dei reggimenti di cavalleria. - Idem di fanteria. - Idem dei bersaglieri. - Idem dei battaglioni d'istruzione.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Uffici e magazzini dell'economato generale. - Uffici del marchio — oro ed argento. - Uffici forestali. - Uffici delle miniere. - Depositi cavalli stalloni.

Ministero della marina. — Capitanerie di porto. - Direzioni del genio militare incaricate dei lavori degli arsenali. - Arsenali marittimi. - Regii cantieri. - Commissariati generali. - Ospedali principali.

Ministero dell'interno. — Stabilimenti penali condotti ad economia per conto del governo.

Ministero dei lavori pubblici. — Uffici postali.

R. D. n. 3132. — *Istituzione in Porto Maurizio di una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 15 settembre 1866, n. 3240, che istituisce in Genova una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, con giurisdizione sopra le provincie di Porto Maurizio, Massa Carrara e sopra il circondario di Novi Ligure; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), risguardante l'istituzione di una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Porto Maurizio avrà una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità a sè ed indipendente da quella di Genova, colle facoltà ed incombenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due dal consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3134. — *Giunta di vigilanza costituita presso l' Istituto tecnico di Palermo.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 2 novembre 1864, numero MCCCCXX, relativo al riordinamento dell'Istituto tecnico di Palermo ed alla istituzione

di un Consiglio di perfezionamento sull'Istituto medesimo; - veduto il regolamento sull'istruzione industriale e professionale, approvato col Nostro decreto del 18 ottobre 1865, numero MDCCII; - vedute le deliberazioni del consiglio provinciale di Palermo, in data del 22 agosto e 12 dicembre 1875, e quella del consiglio comunale del giorno 11 ottobre di detto anno; - veduta la deliberazione del Consiglio di perfezionamento in data del giorno 13 ottobre 1875; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso l'Istituto tecnico di Palermo è costituita una Giunta di vigilanza, in conformità e colle attribuzioni designate dal regolamento per l'istruzione industriale e professionale approvato col Nostro decreto del 18 ottobre 1865.

Art. 2. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. — Nomina di una commissione per lo studio su d'un stabilimento metallurgico da fondarsi in Italia per la fabbricazione di ferri ed acciai occorrenti alla R. marina.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 giugno 1876 -

Relazione a S. M.

Sire, - I progressi che si sono verificati in questi ultimi anni nell'arte metallurgica e sopratutto nella fabbricazione dell'acciaio hanno fatto aumentare considerevolmente l'impiego di questo metallo invece del ferro nelle costruzioni navali.

Le principali marine militari seguirono con interesse e fecero loro pro dei perfezionamenti e delle regolarità a cui si è arrivati nella fabbricazione dell'acciaio e, mentre la marina francese sta ultimando diversi bastimenti costrutti in gran parte in acciaio, l'ammiragliato inglese ha testè decisa la costruzione di due piroscafi completamente di acciaio.

La nostra marina militare non tardò essa pure a trarre profitto dei vantaggi che offre l'impiego dell'acciaio in luogo del ferro, e mentre già ne fece uso nella costruzione del *Duilio*, e sta ora impiegandone nella costruzione del *Dandolo*, ha deciso di ricorrere su più vasta scala a questo materiale per la costruzione delle nuove corazzate e di due nuovi piroscafi.

Si può quindi ritenere che da ora in avanti la massima parte delle nostre navi da guerra saranno costrutte in acciaio anzichè in ferro.

In tale stato di cose sembra al riferente, ed in ciò è confortato anche dal parere di autorevolissime persone, che sia il caso di esaminare se per avventura non sia venuto pel nostro paese il momento opportuno di emanciparsi dall'estero anche per ciò che si riferisce alla provvista delle materie prime occorrenti per le nostre costruzioni navali.

Una delle ragioni principali dell'opportunità starebbe, a parere del riferente, nel fatto che mentre per la fabbricazione del ferro è indispensabile trarre il combustibile dall'estero, per la fabbricazione invece dell'acciaio si possono possibilmente utilizzare i combustibili fossili nazionali.

D'altra parte per le sole costruzioni già iniziate o decise occorreranno non meno di 9000 tonnellate di lamiere e cantoniere d'acciaio.

Aggiungendo a ciò che lo stesso laminatoio delle lamiere d'acciaio potrebbe servire per fare le corazze del *Dandolo* e delle due nuove corazzate, sembre effettivamente che occasione più propizia dell'attuale non potrebbe darsi per fondar presso di noi un grande stabilimento metallurgico.

La questione di convenienza però è molto complessa, epperciò sarebbe opportuno che prima di prendere una decisione venisse sottoposta all'esame di una commissione, la quale racchiudesse nel suo seno uomini competenti, a studiarla su tutti i punti di vista.

Il riferente ha pertanto l'onore di sottoporre alla sanzione di V. M. il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È nominata una commissione all'oggetto di studiare e riferire sulla convenienza di fondare nel regno un grande stabilimento metallurgico per la fabbricazione dei materiali occorrenti per le costruzioni della Nostra marina militare.

Art. 2. La Commissione è composta come segue:

Presidente: Comm. Mattei Felice, ispettore generale del genio navale.

Membri: Comm. Maldini Galeazzo, deputato - Comm. Perazzi Costantino, membro del consiglio superiore delle miniere, deputato - Comm. Ranco Luigi, ingegnere, deputato - Comm. Albini Augusto, direttore generale al ministero della marina - Comm. Valsecchi Pasquale, direttore generale al ministero dei lavori pubblici - Cav. Pellati Giacinto, incaricato dell'ispezione delle miniere - Cav. Vigna Carlo, ingegnere navale colle funzioni di segretario.

Art. 3. La predetta commissione presenterà il suo rapporto entro il prossimo mese di luglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE. B. BRIN.

R. D. — Aggiunta di un membro alla commissione istituita per lo studio della fondazione di uno Stabilimento metallurgico.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A far parte della commissione creata con Nostro decreto 18 maggio 1876, all'oggetto di studiare e riferire sulla convenienza di fondare nel regno uno Stabilimento metallurgico per la fabbricazione dei materiali occorrenti per le costruzioni della marina militare, viene nominato il comm. Giordano Felice, ispettore delle miniere.

Dato a Roma, addì 1.° giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Manifesto, in data 6 giugno 1876, della commissione per la fondazione di uno Stabilimento metallurgico nazionale.

Con regio decreto 18 maggio 1876, sulla proposta del signor ministro della marina, S. M. nominava una commissione « all'oggetto di studiare e riferire sulla convenienza »di fondare nel regno un grande Stabilimento metallurgico per la fabbricazione dei »materiali occorrenti per le costruzioni della nostra marina militare ».

Ora, affinchè tale commissione possa adempiere al suo mandato, avrebbe bisogno anzitutto di sapere se vi sarebbero degli industriali o delle società disposte ad attivare nel regno uno Stabilimento metallurgico capace di produrre e provvedere le lamiere e cantoniere ed altre sbarre di ferro e di acciaio, e possibilmente anche le piastre di corrazzatura, il tutto delle qualità e nelle quantità occorrenti per le costruzioni della marina militare.

Non tenendo conto delle piastre di corrazzatura, le cui provviste sarebbero affatto eventuali, si può ritenere che per le costruzioni navali occorreranno annualmente circa 3000 tonnellate tra lamiere e cantoniere di acciaio, e circa 1000 tonnellate tra lamiere, cantoniere ed altre sbarre di ferro, e che in quanto a qualità si richiederebbero le stesse condizioni che si esigono dai fornitori esteri.

Lo Stabilimento potrebbe anche avere in prospettiva le provviste occorrenti ad altre amministrazioni dello Stato, non che alle ferrovie, alle quali per la sola manutenzione e rinnovamento delle rotaie d'acciaio potrebbero occorrere annualmente da 15 a 20 mila tonnellate.

Oltre a ciò vi sarebbero altri lavori accessori, tra cui la trasformazione dei vecchi ferri, la quale può da sola costituire un'importantissima industria.

Il governo farebbe il possibile perchè anche questi lavori concorressero alla produzione del nuovo Stabilimento sempre quando la medesima, sia per qualità che per prezzi possa sostenere la concorrenza dell'estero.

Ben inteso che sarebbe intenzione del governo che venissero impiegate, nella più larga misura possibile, le materie prime nazionali e sopratutto la ghisa.

La detta commissione invita pertanto coloro che fossero disposti ad attivare il cennato Stabilimento metallurgico a volerle trasmettere le loro proposte, facendole conoscere in modo esplicito quali sarebbero le loro condizioni, vale a dire:

1.° Se per l'attivazione dello Stabilimento basterebbe che la società avesse un affidamento di lavoro per una serie di anni;

2.° In quanto tempo lo Stabilimento sarebbe in grado di principiare la fabbricazione, e quale sarebbe la quantità minima di lamiere e cantoniere di ferro o di acciaio che sarebbe capace di produrre mensilmente;

3.° Quali sarebbero i prezzi a cui potrebbe provvedere le lamiere, cantoniere e rotaie d'acciaio, ovvero le lamiere, cantoniere, rotaie ed altre sbarre di ferro date nello Stabilimento;

4.° Finalmente quali cauzioni si offrirebbero in garanzia dello esatto adempimento degl' impegni assunti.

Oltre al dare una risposta categorica dovranno i concorrenti all'attivazione del nuovo Stabilimento metallurgico indicare alla commissione la sua ubicazione, i processi metallurgici che si adotterebbero, la potenza dei principali apparecchi di fabbricazione, come magli, laminatoi, ecc., e la provenienza delle materie prime.

Dovendo la commissione presentare il suo rapporto entro il prossimo mese di luglio, sarà conveniente che le proposte siano trasmesse al più presto possibile al suo presidente commendatore Felice Mattei, ispettore generale del genio navale al ministero di marina.

R. D. n. 3141. — Aggio ai contabili finanziari incaricati della riscossione delle tasse di fabbricazione.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - sentito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai contabili finanziari, che non sono retribuiti con stipendio fisso, e che sono incaricati di riscuotere le tasse di fabbricazione, è accordato, a cominciare dal 1.° gennaio 1876, un aggio nella misura seguente, sui versamenti fatti per tali proventi in tesoreria:

Fino a	L.	2000	. . . .	5	per cento
Dalle	»	2000	alle L. 5000.	2	»
»	»	5000	» 10000.	1	»
»	»	10000	» 50000.	1/4	»
»	»	50000	» 100000.	1/10	»
Sulle somme superiori			. . . . . .	1/30	»

Art. 2. Il pagamento di tali aggi sarà fatto, per l'anno 1876, coi fondi del capitolo 118 del bilancio passivo del ministero delle finanze, e per gli anni successivi, coi fondi del capitolo corrispondente, o di quell'altro capitolo che appositamente venisse istituito nel bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3136. — *Modificazione al ruolo del personale del ministero degli affari esteri.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 23 dicembre 1875, n. 2829, con cui fu approvato il bilancio di prima previsione della spesa pel 1876 del ministero degli affari esteri; - visto il Nostro decreto 29 marzo 1875; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo del personale di terza categoria del ministero degli affari esteri è aumentato di un archivista di terza classe.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

R. D. n. 3137. — *Modificazioni al quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 26 ottobre 1875, n. 2791 (serie 2.ª), che stabilisce un nuovo quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra; - considerato che l'art. 2 del reale decreto sumentovato ammette il passaggio di carriera fra gli impiegati di concetto e di ragioneria, e che, trattandosi della carica di ragioniere capo, importa che la medesima sia affidata al funzionario che meglio corrisponda all'esigenza del servizio, senza che faccia ostacolo la classe cui egli appartenga, se direttore capo di divisione; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro della guerra, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è modificato nel senso, che i due capi ragionieri possano essere indistintamente di 1.ª o 2.ª classe, purchè complessivamente tra direttori capi divisione e capi ragionieri non si oltrepassi il numero stabilito per ciascuna classe del relativo quadro organico.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3138. — Agenti di cambio accreditati presso l'Intendenza di finanza in Brescia per le operazioni di debito pubblico.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 10 luglio 1861, n. 94, sull'istituzione del Gran Libro del debito pubblico, ed il relativo regio decreto del 28 stesso mese ed anno, n. 158; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato D), sull'amministrazione del debito pubblico ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942; - vista la legge 18 dicembre 1873, n. 1726, ed il regolamento del 20 settembre 1874, n. 2058, concernenti il passaggio del servizio del debito pubblico dalle prefetture alle intendenze di finanza; - sulla proposta del presidente del consiglio; ministro delle finanze, di concerto col ministero d'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Gli agenti di cambio da accreditarsi presso la intendenza di finanza in Brescia per le autenticazioni delle dichiarazioni e per le altre operazioni di debito pubblico saranno *due*.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

D. M. — Disposizioni in causa del mancato eseguimento in tempo della convenzione riguardante la ferrovia dai Prati di Castello a Monte Mario in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 giugno 1876 –

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Veduta la convenzione 20 ottobre 1872, approvata con regio decreto 31 stesso, n. 1136 (serie 2.ª), per la concessione al signor commendatore Baldassare Pescanti di un tronco di strada ferrata dai Prati di Castello a Monte Mario in Roma; - veduto il sovrano decreto 7 settembre 1873, n. 1562 (serie 2.ª), col quale fu approvata la cessione che dell'ottenuta concessione venne fatta dal predetto concessionario alla Società di Monte Mario, autorizzata con reale decreto del 23 giugno 1873; - veduto il regio decreto 28 febbraio 1875 (serie 2.ª supplementare), che approva la fusione colla Banca di credito romano della predetta Società di Monte Mario; - ritenuto che l'accennata ferrovia non venne eseguita nel tempo prefisso dalla convenzione; - ritenuto che il tribunale civile di Roma, con sentenza del 1.° luglio 1875, confermata dalla Corte d'appello il 5 successivo novembre, dichiarò i concessionari della prementovata ferrovia decaduti dal

diritto di espropriazione, ed ordinò la reintegrazione nel possesso dei proprietari espropriati, conformemente alle istanze da essi fatte; - ritenuto che con atto 3 febbraio 1876, notificato al ministero dei lavori pubblici, furono in effetto reintegrati i detti proprietari nel possesso dei terreni dei quali erano stati espropriati per la costruzione dell'accennata ferrovia, e ne fu dichiarata espulsa la Banca di credito romano; - veduto l'art. 251 della vigente legge sui lavori pubblici, le di cui prescrizioni sono applicabili alla concessione di cui trattasi, a termini dell'art. 37 della relativa convenzione, - decreta:

Art. 1. L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a versare nelle casse dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro le lire trentaquattromilacento (L. 34,100 00), valor nominale, costituenti la metà che rimane ancora presso l'Amministrazione predetta sul deposito fatto in titoli del consolidato italiano 5 per 100 e specificati nelle bollette di ricevuta della cassa medesima, n. 13565 e n. 14754, in data 16 novembre 1872 e 27 gennaio 1873.

Art. 2. A cura dell'Amministrazione della Cassa suddetta sarà provveduto che per l'accennata somma residuale di L. 34,100, valor nominale, a favore dello Stato, in forza del precedente articolo, sia emesso dalla direzione generale del debito pubblico un certificato nominativo del consolidato italiano 5 per cento al Tesoro dello Stato, da rimettersi al ministero delle finanze (direzione generale del Tesoro).

Il presente decreto dovrà essere notificato alla Banca di credito romano ed inserto nella *Gazzetta ufficiale del regno.*

Roma, 9 maggio 1876.

Il ministro, G. ZANARDELLI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 10 *gennaio* 1876. — *Esenzione dal pagamento della tassa di ancoraggio dei bastimenti che trasbordano merci in conseguenza di accertata avaría, e per le merci e gli attrezzi di bastimenti naufragati.*

Per effetto di accordi presi col ministero della marina si dichiara che agli attrezzi di bastimenti e alle merci ricuperate da naufragio non può applicarsi la tassa di ancoraggio.

Il suddetto ministero colla circolare 29 settembre 1875 ha pure convenuto di esentare dal pagamento della suddetta tassa i bastimenti i quali, approdando di rilascio nei porti dello Stato, non vi compiessero alcuna operazione di commercio, ma fossero costretti in conseguenza di avaríe legalmente accertate di trasbordare sovra altro legno, in tutto o in parte, il loro carico. Però il bastimento che carica le merci trasbordate non può essere esentato dal pagamento della tassa di ancoraggio anche se non facesse alcun'altra operazione di commercio, ed appartenesse al proprietario stesso del bastimento avariato.

Circolare del ministero dell'interno, in data 26 gennaio 1876. — Spese di viaggio pei soldati e renitenti che si costituiscono.

Accade non di rado che, presentandosi alle autorità politiche disertori e renitenti alla leva per ottenere i mezzi di viaggio al fine di costituirsi volontariamente, essi vengano dagli ufficii di pubblica sicurezza muniti di indennità di via e fatti viaggiare come indigenti a carico del ministero dell'interno.

Ciò dipendendo da che non sia generalmente conosciuta la disposizione presa in proposito dal ministero della guerra con circolare del 28 maggio 1864, num. 79 (*), stimo opportuno di trascriverne il contenuto, affinchè serva di norma agli ufficii di pubblica sicurezza, non omettendo di aggiungere che la disposizione stessa fu confermata dal predetto ministero con lettera del 13 maggio 1875, e resa nota a tutti i comandi dei distretti militari.

Pel ministro, CODRONGHI.

(*) Tenore della suddetta circolare:

Informato come talun comando militare siasi ricusato di corrispondere le competenze di marcia *ai soldati di leva disertori ed ai renitenti* che si costituiscono, il ministero crede opportuno di dichiarare che, per applicazione del paragrafo 1155 del regolamento sul reclutamento dell'esercito, e del paragrafo 4, lettera *E* delle avvertenze in calce alla tariffa a pagina 1047, del giornale militare 1860, è dovuto pure ai predetti soldati l'indennità di via, allorchè dopo di essersi costituiti vengono diretti ai rispettivi corpi o comandi militari di circondario, oppure alla sede del competente tribunale; e che tale indennità deve essere pagata per cura dei comandi militari e conteggiata come spesa di leva.

R. D. n. 3142. — Regolamento per gli esami di licenza liceale negli Istituti tecnici di marina mercantile e nelle scuole nautiche.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; - visto il regolamento per l'istruzione industriale e professionale, approvato col Nostro decreto 18 ottobre 1865; - visto il Nostro decreto 17 ottobre 1869 che regola i modi di esame pel conseguimento delle patenti di grado della marina mercantile; - sentito il Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici, in quelli di marina mercantile e nelle scuole nautiche saranno dati in conformità all'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento per gli esami di licenza negli Istituti tecnici di Marina mercantile e nelle Scuole nautiche.

Art. 1. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici si danno in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale. — Gli Istituti presso i quali hanno luogo gli esami e il giorno dell'apertura delle sessioni sono determinati, anno per anno, con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. Le materie dell'esame di licenza per ciascuna sezione di Istituto sono indicate nella tabella *B* unita al presente regolamento. — L'esame si dà con prove scritte orali e grafiche. — Le prove che debbono darsi dai candidati alla licenza sono determinate, anno per anno, con decreto Ministeriale. Il numero però delle prove non sarà minore di tre prove scritte, di cinque orali e di una grafica.

Art. 3. Una Commissione esaminatrice per ciascun Istituto pronunzia il suo giudizio su tutte le prove scritte, orali e grafiche che debbono dare i candidati alla licenza.

Art. 4. Ciascuna Commissione esaminatrice si ripartisce in tante Sottocommissioni quante sono le sezioni d'insegnamento nelle quali si hanno candidati iscritti per l'esame di licenza.

Art. 5. Fanno parte delle Sottocommissioni il preside dell'Istituto, un membro della Giunta di vigilanza da questa designato, e quattro professori dell'Istituto. Questi sono scelti dal preside di accordo con la Giunta di vigilanza, e in caso di disaccordo, dal Ministro, tra quelli che insegnano le materie su cui versa l'esame di licenza per ciascuna sezione, supplendo, ove ne sia il bisogno, con quelli che insegnano materie affini. La presidenza è tenuta da un commissario nominata dal Ministro. — Negli Istituti non governativi, dichiarati sede d'esame, il Ministro può nominare direttamente i membri delle Sottocommissioni che negli Istituti governativi sono scelti dal preside.

Art. 6. Il Ministro può nominare, in ciascun Istituto, più di un commissario agli esami di licenza.

Art. 7. Il commissario deve assistere a tutti gli esami scritti, orali e grafici. Qualora per legittimo impedimento egli debba temporaneamente assentarsi, lo sostituisce il delegato della Giunta di vigilanza, e, in sua vece, il preside dell'Istituto. — Due Sottocommissioni possono sedere contemporaneamente quando sia stato nominato presso l'Istituto più di un commissario Regio. — In questo caso, per compiere il numero dei membri di ciascuna Sottocommissione, la Giunta di vigilanza delega a rappresentarla uno dei propri membri, ed il preside sceglie un altro dei professori che per ragione di materia, non sia già compreso nella Sottocommissione in cui viene chiamato a sedere.

Art. 8. Il giudizio delle Commissioni esaminatrici è definitivo. Il Ministro accertata la regolarità delle operazioni degli esami, rilascia ai candidati che ottennero l'approvazione, un diploma professionale o un certificato di licenza, secondo la sezione d'insegnamento nella quale fecero l'esame.

Art. 9. I commissari regi, oltre la spesa del viaggio e le propine, hanno diritto ad una indennità di dimora di lire 15 al giorno, durante l'esercizio delle loro attribuzioni. — Nessuna indennità spetta al commissario che dimora nella città ove ha sede l'Istituto presso il quale fu delegato. Esso ha diritto soltanto alle propine. — Le spese pei commissari negli Istituti governativi è a carico dello Stato, negli Istituti non governativi è a carico dei Corpi che li mantengono.

Art. 10. Una Giunta centrale nominata anno per anno con decreto Reale, sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito l'avviso del Consiglio superiore d'istruzione industriale e professionale, compila i temi di quelle prove scritte

sulle quali debbono essere esaminati i candidati alla licenza e rivede i giudizi emessi su ciascun componimento dalle Commissioni locali.

Art. 11. La Giunta centrale presenterà una relazione intorno ai risultamenti degli esami di licenza, ed al merito comparativo dei singoli Istituti.

Art. 12. Agli Istituti non governativi la facoltà di tenere sede di esami di licenza con effetti legali è concessa soltanto per i propri alunni con decreto Ministeriale, udito il parere del Consiglio superiore ed a condizione:

1.° Che gli Istituti siano forniti di tutti i mezzi che possono rendere pratico ed efficace l'insegnamento;

2.° Che gli insegnanti siano forniti di patenti di abilitazione o di titoli equipollenti, e che nella nomina dei medesimi siansi osservate le norme stabilite dalla legge del 13 novembre 1859;

3.° Che l'insegnamento vi sia dato in conformità agli ordinamenti ed ai programmi stabiliti dal Governo;

4.° Che vi si osservino tutte quelle discipline che possono essere prescritte dal Governo nello scopo di assicurare il buon andamento degli studi e degli esami.

Art. 13. Gli alunni degli Istituti non governativi cui non fu concessa la sede d'esami di licenza e coloro che studiarono privatamente possono essere ammessi all'esame di licenza, dopo aver superato un esperimento sulle materie di coltura generale, letteraria e scientifica. Tali materie sono indicate nella unita tabella *A*.

Art. 14. L'esame preliminare, di cui all'articolo precedente, è dato innanzi ad una Commissione composta del preside dell'Istituto e di due professori scelti dalla Giunta di vigilanza tra quelli che insegnano nell'Istituto stesso le materie le quali formano oggetto dell'esame. Il quale dovrà essere sostenuto dai candidati nei quindici giorni che precedono l'apertura di ciascuna sessione d'esami di licenza. — Il candidato è tenuto ad una prova orale sopra ciascuna materia, eccettuato il disegno in cui la prova è soltanto grafica, e la lingua italiana, per la quale è richiesta una prova orale e scritta. — I temi e i quesiti per le diverse prove sono compilati dalla Commissione anzidetta. — L'approvazione nell'esame preliminare non può essere data se non a chi abbia ottenuto almeno sei punti su dieci in ciascuna prova. — Le norme stabilite per gli esami di licenza dall'articolo 20 e dal 2.° e 3.° comma dell'articolo 22 del presente regolamento si applicano eziandio all'esame preliminare.

Art. 15. Gli alunni degli Istituti tecnici governativi, provinciali, comunali e privati dichiarati sede d'esame, debbono iscriversi nell'Istituto in cui hanno fatto gli studi, o almeno l'ultimo anno di corso. — Coloro che furono istruiti in Istituti non dichiarati sedi di esame, o che studiarono sotto la direzione paterna, debbono iscriversi così all'esame preliminare come a quelli di licenza, in un Istituto governativo.

Art. 16. I candidati alla licenza sono tenuti ad iscriversi, entro il termine che sarà stabilito anno per anno con decreto Ministeriale, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto nel quale debbono sostenere l'esame. — L'iscrizione fatta dopo questo termine è nulla, salvo giustificato impedimento, nel qual caso dovrà richiedersi al Ministro una speciale concessione. — Alla domanda d'iscrizione all'esame il candidato dovrà unire gli attestati delle promozioni avute nelle classi di un Istituto governativo o pareggiato ai governativi per gli effetti legali degli esami di licenza. Se poi proviene da Istituto non pareggiato o da Scuola privata, deve unire all'istanza la fede di nascita, e documenti autenticati, i quali provino aver egli studiato, sotto maestri legalmente abilitati all'insegnamento, le materie dell'esame preliminare e di quello di licenza. Spetta al

preside di ciascun Istituto di valutare questi titoli e di giudicare se il candidato è ammissibile. Contro la decisione del preside, da prendersi e notificarsi al richiedente entro tre giorni dalla presentata istanza, si può interporre ricorso al Ministro. — Chiusa l'iscrizione, i presidi spediranno al Ministero l'elenco dei candidati distinti secondo la provenienza loro e le sezioni nelle quali intendono dare l'esame.

Art. 17. Non può essere iscritto all'esame di licenza il candidato il quale non presenti la quietanza del pagamento della tassa stabilita dalla legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato K. — I candidati di cui è cenno nell'articolo 13, dopo aver superato l'esame preliminare, debbono pagare, in conformità alla disposizione dell'articolo 253 della legge del 13 novembre 1859, una sopratassa uguale alla tassa ordinaria di licenza. — La tassa di licenza spetta allo Stato e deve essere pagata al ricevitore del Demanio. Essa verrà restituita a coloro che per insufficienza di titoli non sono ammessi all'esame ed a coloro che lo interrompono dopo la prima prova scritta. — Il terzo delle tasse di licenza costituisce il fondo per le propine ai componenti la Commissione esaminatrice, in conformità alle disposizioni del Regio decreto 3 ottobre 1866, n. 3256. — La sopratassa è devoluta ai componenti la Commissione a norma dell'anzidetto art. 253 della legge 13 novembre 1859. — Il Ministro può dispensare dal pagamento della tassa i candidati di ristretta fortuna e segnalati per ingegno e diligenza. La domanda di dispensa, coi documenti che la raccomandano, deve essere inviata al Ministero dalla Giunta di vigilanza col proprio avviso, almeno quindici giorni prima dell'apertura della sessione d'esami. — La ristretta fortuna si prova con un certificato del sindaco del comune dove dimora la famiglia del candidato. L'ingegno e la diligenza si provano col certificato degli esami di promozione, dal quale risulti che il candidato ha ottenuto, in media, non meno di otto decimi dei punti. — Al beneficio della dispensa possono aspirare soltanto gli alunni regolari degli Istituti governativi e pareggiati.

Art. 18. Coloro i quali essendo forniti di un certificato di licenza o di un diploma professionale aspirano ad ottenerne un secondo, sono dispensati dalla prove su quelle materie di esame nelle quali riportarono già l'approvazione, purchè si presentino nei due anni successivi al conseguimento del primo diploma o certificato di licenza.

Art. 19. I temi per le prove scritte, redatti dalla Giunta centrale, saranno a cura del Ministero spediti sotto suggello ai presidenti delle Giunte di vigilanza, affinchè siano consegnati ai commissari Regi. — Le prove scritte hanno principio, per tutti gli istituti indistintamente, nelle ore e nei giorni stabiliti da apposito decreto. All'ora fissata si procede alla chiama dei candidati, e quelli che vi mancano non sono più ammessi alla prova. — Il commissario dissuggella il piego contenente i temi alla presenza della Commissione locale e dei candidati, e fa la distribuzione dei singoli fogli senza darne lettura. — Nel verbale si deve far cenno della integrità dei suggelli e del numero dei candidati intervenuti. — Questo verbale viene sottoscritto dal commissario Regio e da tutti gli altri membri presenti della Commissione di esame ed è inviato giorno per giorno al Ministero.

Art. 20. I candidati nella sala degli esami devono essere disposti in modo da non potere comunicare fra loro, e debbono essere vigilati continuamente dal commissario Regio e da un membro della Commissione locale. — Se vi sono più sale d'esame, in ognuna di esse assiste un membro della Commissione locale, ed il commissario vigila su tutte. — I candidati non possono portare con sè che gli strumenti per disegnare. I dizionari e le tavole logaritmiche sono fornite dall'Istituto, il quale pure provvede la carta per scrivere e per disegnare, munita del bollo dell'Istituto. È proibito sotto

pena di annullamento del lavoro, di servirsi di altra carta tanto nel comporlo quanto nel copiarlo. — Chiunque contravvenga a queste disposizioni è escluso dall'aula e il suo lavoro è annullato. — Saranno pure annullati quei lavori che si troveranno conformi in tutto o in parte, e che daranno segno manifesto di essere stati copiati l'uno dall'altro o fatti coll'aiuto di qualche libro o scritto. Il candidato che commette atti d'insubordinazione o d'indisciplina, sarà espulso dall'aula e non potrà più continuare l'esame.

Art. 21. Il candidato trascrive testualmente il tema in capo al suo lavoro; ed a piedi del foglio, dopo l'indicazione dell'Istituto presso cui è iscritto e della sezione nella quale dà l'esame, pone il proprio nome e cognome. Il commissario controfirma il lavoro e nota l'ora in cui gli venne presentato. — Trascorso il tempo concesso alla trattazione del tema, il commissario ritira i componimenti dei candidati, quantunque incompleti.

Art. 22. Alle Commissioni esaminatrici locali è affidata la compilazione dei quesiti per tutte le prove orali e dei temi per le prove grafiche. — Questi temi e quesiti sono tratti dai programmi ufficiali d'insegnamento per ciascuna sezione. — Ogni quesito deve contenere almeno due dimande intorno a diverse parti del rispettivo programma, e ne viene estratto a sorte uno per ogni singola materia e per ciascun candidato. La durata delle prove orali è di quindici minuti per ciascuna materia; può essere maggiore quando alle prove orali vadano uniti esercizi pratici. — Nella revisione degli scritti la Commissione locale segnerà con matita rossa gli errori commessi dai candidati così per la parte scientifica come per quella grammaticale e letteraria.

Art. 23. Il voto su ciascuna prova è espresso con punti dall'uno al dieci, senza frazione di numero. — È idoneo il candidato che ha ottenuto almeno sei punti in ciascuna materia. — Ogni punto al di sopra di sei vale un grado di merito. — Nelle materie in cui l'esame è ad un tempo scritto e orale si computano i punti ottenuti nelle due prove e se ne forma la media. Per essere dichiarato idoneo il candidato non deve avere ottenuto in alcuna delle due prove meno di cinque punti e in tutte e due insieme meno di dodici.

Art. 24. La votazione è palese. Ciascuno dei componenti la Commissione, per la materia in cui esamina, propone il numero dei punti da assegnarsi al candidato in ciascuna prova. Questa proposta è discussa e messa ai voti. In caso di parità, prevale il voto del commissario. — Se la proposta non è approvata, si fa una nuova votazione, nella quale ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti. La media dei punti raccolti costituisce la classificazione del candidato. — Appena un candidato ha compiuto l'esame di una determinata materia, il voto vien notato, non solo in numeri, ma anche in tutte lettere, dal Commissario sopra uno dei moduli dello stato delle classificazioni spediti dal Ministero. — Questi stati sono poi firmati da tutti i componenti la Commissione, e debbono essere inviati al Ministero, appena chiusa la sessione insieme agli scritti dei candidati e ad una copia del verbale degli esami che deve essere redatta e firmata dal commissario e dagli altri componenti la Commissione. — Non sono ammesse cancellature o correzioni negli stati di esame. Quando se ne rendesse assolutamente necessaria qualcuna, ne sarà fatto un cenno nel verbale degli esami.

Art. 25. Il candidato che nell'esame di licenza è rimasto deficiente in non più di tre materie è ammesso a dare nella sessione immediatamente susseguente un esame di riparazione sulle materie nelle quali non riportò l'approvazione. — Quegli che per ragione di forza maggiore, debitamente comprovata, non possa soddisfare a questa pre-

scrizione, ha facoltà di presentarsi nell'altra più prossima sessione. — Nelle materie in cui è richiesta una doppia prova, la riparazione comprende tanto la prova orale, quanto la scritta, anche quando nel primo esame il candidato abbia ottenuto in una delle due prove più di cinque punti. — Il candidato che nell'esame generale di licenza è rimasto deficiente in più di tre materie e colui che nell'esame di riparazione ha fallito anche in una sola materia, se vuol conseguire la licenza, deve ripetere l'esame per intero, non prima però della sessione estiva più prossima, o pagare una seconda volta la tassa prescritta. — Se alcuno tra i candidati non ha compiuto tutte le prove di esame, nelle prove omesse sarà considerato come se vi fosse rimasto deficiente. — Qualora un candidato si ritiri dall'esame, per comprovata forza maggiore, dopo aver compiuto in modo lodevole due o più prove, si considererà come se non avesse dato l'esame e sarà ammesso a ripeterlo nella sessione immediatamente susseguente. — Dell'applicabilità ai singoli casi delle disposizioni contenute nei 2.° e 6.° comma del presente articolo è riservato il giudizio al Ministero.

Art. 26. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli esami di licenza negli Istituti e nelle Scuole per la Marina mercantile salvo quanto è disposto qui appresso:

1.° Gli Istituti e le Scuole presso i quali si danno gli esami di licenza sono designati, anno per anno, d'accordo tra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e quello di Marina;

2.° Gli esami preliminari versano sulle materie indicate nella tabella *C.* — Sono esenti dall'esame preliminare quegli aspiranti ai gradi marittimi che sono forniti della licenza di Scuola tecnica;

3.° Le materie dell'esame di licenza sono determinate dall'annessa tabella *D.* — Il numero però delle prove in ciascuna sezione non sarà minore di tre scritte, una grafica e cinque orali per le sezioni dei capitani di lungo corso, dei macchinisti in primo e dei costruttori di prima classe; di tre prove scritte e tre orali per la sezione dei capitani di gran cabotaggio; e di due prove scritte, una grafica e tre orali per le sezioni dei macchinisti in secondo e dei costruttori di seconda classe;

4.° Le Sottocommissioni esaminatrici per gli aspiranti al grado di capitano si compongono nella forma stessa che è determinata dagli articoli 5 e 7 del presente regolamento, salvo che per la sezione dei capitani di gran cabotaggio faranno parte della Commissione esaminatrice due insegnanti;

5.° Per gli aspiranti al grado di costruttore navale di prima classe e di macchinista in primo le Commissioni miste, istituite dal Regio decreto 30 gennaio 1873, si compongono di due professori dell'Istituto presso il quale ha luogo l'esame, di due delegati del Ministero della Marina e del commissario nominato d'accordo tra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e quello della Marina; per gli aspiranti al grado di costruttore navale di seconda classe e di macchinista in secondo, di un professore dell'Istituto, di un delegato del Ministro della Marina e del Regio commissario;

6.° Agli aspiranti al grado di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio che sostengono con approvazione l'esame, vien rilasciato uno speciale certificato di licenza il quale li abilita a presentarsi all'esame pratico nel fine di conseguire la patente di grado nella Marina mercantile;

7.° La riparazione dell'esame non è concessa ai candidati alla licenza nautica, che nell'esame generale rimasero deficienti in più di due materie;

8.° La tassa per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile è quella stabilita

dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *J*, salvo quanto è disposto nel 2.° comma dell'articolo 17 del presente regolamento. — Per gli aspiranti al grado di capitano la detta tassa viene pagata metà prima di dare l'esame teorico, e metà innanzi di presentarsi all'esame pratico;

9.° Gli aspiranti ai gradi di capitano e di macchinista nella Marina mercantile, in eccezione alla regola stabilita nel 2.° capoverso dell'articolo 25, hanno facoltà di presentarsi all'esame di riparazione in ciascuna delle sezioni dei tre anni successivi a quello in cui dettero il primo esame, quando comprovino di non aver potuto presentarsi in una sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Art. 27. Un esemplare di questo regolamento deve rimanere affisso continuamente all'albo di ogni Istituto, affinchè i candidati agli esami ne possano prendere conoscenza.

Art. 28. Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

Tabella A. — *Materie degli esami preliminari per i candidati alla licenza degli Istituti tecnici.*

1. Lingua italiana – 2. Lingua francese – 3. Storia – 4. Geografia – 5. Fisica elementare – 6. Nozioni generali di chimica – 7. Matematiche elementari – 8. Disegno ornamentale (corso del 1.° biennio).

Tabella B. — *Materie degli esami di licenza degli Istituti tecnici.*

Sezione fisico-matematica. — 1. Lettere italiane – 2. Lingua inglese o tedesca – 3. Storia naturale – 4. Fisica complementare – 5. Chimica generale – 6. Algebra e trigonometria – 7. Geometria – 8. Elementi di meccanica – 9. Disegno ornamentale (corso del 2.° biennio).

Sezione agronomica. — 1. Lettere italiane – 2. Storia naturale – 3. Chimica agraria – 4. Agronomia e computisteria rurale – 5. Geometria pratica e disegno topografico – 6. Costruzioni rurali e disegno di costruzioni – 7. Legislazione rurale – 8. Estimo.

Sezione commerciale. — 1. Lettere italiane – 2. Lingua inglese o tedesca – 3. Economia politica – 4. Statistica commerciale – 5. Diritto civile e commerciale – 6. Storia naturale applicata al commercio – 7. Computisteria.

Sezione di ragioneria. — 1. Diritto amministrativo – 2. Ragioneria.

Sezione industriale. — Le materie saranno determinate con decreto Ministeriale secondo l'indirizzo particolare dato a questa sezione nei vari Istituti presso i quali è stabilita.

Scuole speciali minerarie. — 1. Mineralogia e geologia – 2. Meccanica applicata e disegno di macchine – 3. Topografia e disegno topografico – 4. Metallurgia – 5. Coltivazione delle miniere.

Tabella C. — *Materie degli esami preliminari per i candidati alla licenza negli Istituti e nelle Scuole di Marina mercantile.*

Sezioni dei capitani di lungo corso, dei macchinisti in primo e dei costruttori navali di prima classe. — 1. Lingua italiana ed elementi di lettere italiane – 2. Storia patria – 3. Geografia (pei soli macchinisti e costruttori) – 4. Aritmetica ragionata, algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi – 5. Geometria piana e solida – 6. Disegno lineare.

T

Sezione dei capitani di gran cabotaggio. — 1. Lingua italiana - 2. Storia patria - 3. Aritmetica ragionata, algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi - 4. Geometria piana e prime nozioni di geometria solida.

Sezioni dei macchinisti in secondo e dei costruttori navali di seconda classe. — 1. Lingua italiana - 2. Aritmetica ragionata, algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi - 3. Disegno lineare.

Tabella D. — *Materie degli esami di licenza degli Istituti e delle Scuole di Marina mercantile.*

Sezione dei capitani di lungo corso. — 1. Trigonometria piana e sferica - 2. Navigazione stimata - 3. Astronomia nautica - 4. Principj di idrografia e disegno idrografico - 5. Principj di fisica e meteorologia ed elementi di meccanica applicata alla nautica - 6. Nozioni sulle macchine a vapore - 7. Diritto commerciale e marittimo - 8. Geografia.

Sezione dei capitani di gran cabotaggio. — 1. Trigonometria piana - 2. Navigazione stimata - 3. Principj di astronomia nautica e calcoli pratici di nautica - 4. Diritto commerciale e marittimo - 5. Geografia.

Sezione dei macchinisti in primo. — 1. Trigonometria piana e geometria descrittiva - 2. Fisica e meccanica elementare - 3. Macchine in generale e macchine a vapore marine - 4. Disegno di macchine - 5. Materiali e combustibili adoperati nelle macchine - 6. Doveri del macchinista.

Sezione dei macchinisti in secondo. — 1. Geometria piana e prime nozioni di geometria solida - 2. Fisica e meccanica elementare - 3. Macchine in generale e macchine a vapore marine - 4. Materiali e combustibili adoperati nelle macchine - 5. Disegno di macchine - 6. Doveri del macchinista.

Sezione dei costruttori navali di prima classe. — 1. Diritto commerciale marittimo - 2. Trigonometria piana e geometria descrittiva - 3. Fisica e meccanica elementare - 4. Nozioni sulle macchine a vapore e loro applicazioni alle navi - 5. Costruzione navale pratica - 6. Teoria della nave - 7. Materiali adoperati nelle costruzioni navali - 8. Disegno di costruzione navale.

Sezione dei costruttori navali di seconda classe. — 1. Diritto commerciale e marittimo - 2. Geometria piana e prime nozioni di geometria solida - 3. Costruzione navale pratica - 4. Materiali adoperati nelle costruzioni navali - 5. Disegno di costruzione navale.

D. M. — Disposizioni per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e negli Istituti e nelle Scuole di marina mercantile.

Visto il regolamento approvato col regio decreto del 4 giugno 1876, n. 3142; - visto, per ciò che riguarda la designazione delle sedi di esami di licenza per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile, la lettera del ministero della marina in data del 6 giugno 1876, n. 7859; - sentito il consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale, - decreta:

Art. 1. La sessione estiva per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e negli Istituti e nelle Scuole di marina mercantile sarà aperta, pel corrente anno scolastico, il giorno 24 luglio, la sessione autunnale il giorno 16 ottobre. — Nei giorni anzidetti, alle ore otto antimeridiane, avranno principio le prove scritte sui temi redatti dalla giunta centrale. — Nei giorni successivi, ed alla stessa ora, si daranno le altre prove

scritte grafiche e orali, in quell'ordine con cui le relative materie sono designate nell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 2. I candidati devono inscriversi presso l'ufficio di presidenza della Scuola o dell'Istituto in cui vogliono dare l'esame, non più tardi del 24 giugno per la sessione estiva, e del 16 settembre per l'autunnale.

Art. 3. Le prove di esame da sostenersi dai candidati alla licenza tecnica sono qui appresso indicate.

Sezione fisico-matematica.

Prove scritte: Lettere italiane - Lingua inglese o tedesca - Geometria proiettiva e descrittiva - Fisica complementare. — *Prova grafica:* Disegno ornamentale. — *Prove orali:* Lettere italiane - Geometria proiettiva e descrittiva - Fisica complementare - Elementi di meccanica - Chimica generale con esercizi pratici - Storia naturale.

Sezione agronomica.

Prove scritte: Agronomia e computisteria rurale - Geometria pratica - Costruzioni rurali - Estimo. — *Prova grafica:* Disegno topografico. — *Prove orali:* Lettere italiane - Legislazione rurale - Storia naturale - Chimica agraria con esercizi pratici - Agronomia - Costruzioni rurali.

Sezione commerciale.

Prove scritte: Lettere italiane - Lingua inglese o tedesca - Economia politica - Computisteria. — *Prove orali:* Lettere italiane - Statistica commerciale - Economia politica - Diritto civile e commerciale - Computisteria - Storia naturale applicata al commercio.

Sezione di ragioneria.

Prove scritte: Diritto amministrativo - Ragioneria. — *Prove orali:* Diritto amministrativo - Ragioneria. — *Prove orali:* Trigonometria piana e sferica - Principî di fisica e di meteorologia ed elementi di meccanica applicata alla nautica - Nozioni sulle macchine a vapore - Principî di idrografia - Astronomia nautica - Geografia commerciale.

Sezione dei capitani di gran cabotaggio.

Prove scritte: Diritto commerciale e marittimo - Navigazione stimata - Principî di astronomia nautica e calcoli pratici di nautica. — *Prove orali:* Geografia commerciale Trigonometria piana - Navigazione stimata - Principî di astronomia nautica e calcoli pratici di nautica.

Sezione dei macchinisti in primo.

Prove scritte: Geometria descrittiva - Fisica e meccanica elementare - Macchine in generale e macchine a vapore marine. — *Prova grafica:* Disegno di macchine - *Prove orali:* Doveri del macchinista - Trigonometria piana e geometria descrittiva - Fisica e meccanica elementare - Macchine in generale e macchine a vapore marine - Materiali e combustibili che si adoperano nelle macchine.

Sezione dei macchinisti in seconde.

Prove scritte: Fisica e meccanica elementare - Macchine in generale e macchine a vapore marine. — *Prova grafica:* Disegno di macchine. — *Prove orali:* Doveri del macchinista - Geometria piana e prime nozioni di geometria solida - Macchine in generale e macchine à vapore marine - Materiali e combustibili che si adoperano nelle macchine.

Sezione di Commercio e di ragioneria.

Prove scritte: Lettere italiane - Lingua inglese o tedesca - Economia politica - Computisteria - Diritto amministrativo - Ragioneria. — *Prove orali:* Lettere italiane - Statistica commerciale - Economia politica - Diritto civile e commerciale - Computisteria - Storia naturale applicata al commercio - Diritto amministrativo - Ragioneria.

Scuole speciali minerarie.

Prove scritte: Coltivazione delle miniere - Meccanica applicata - Metallurgia. — *Prova grafica:* Disegno topografico. — *Prove orali:* Mineralogia e geologia - Topografia - Coltivazione delle miniere - Meccanica applicata - Chimica generale - Metallurgia.

Art. 4. Le prove di esame da sostenersi dai candidati alla licenza nautica sono le seguenti:

Sezione dei capitani di lungo corso.

Prove scritte: Diritto commerciale e marittimo - Navigazione stimata - Astronomia nautica. — *Prova grafica:* Disegno idrografico.

Sezione dei costruttori navali di prima classe.

Prove scritte: Geometria descrittiva - Costruzione navale pratica - Teoria della nave. — *Prova grafica:* Disegno di costruzione navale. — *Prove orali:* Diritto commerciale e marittimo - Trigonometria piana e geometria descrittiva - Fisica e meccanica elementare - Nozioni sulle macchine a vapore e loro applicazione alle navi - materiali che si adoperano nelle costruzioni navali - Teoria della nave.

Sezione dei costruttori navali di seconda classe.

Prove scritte: Diritto commerciale e marittimo - Costruzione navale pratica. — *Prova grafica:* - Disegno di costruzione navale. — *Prove orali:* Diritto commerciale e marittimo - Geometria piana e prime nozioni di geometria solida - Costruzione navale pratica - Materiali che si adoperano nelle costruzioni navali.

Art. 5. Gli Istituti tecnici, gli Istituti e le Scuole per la marina mercantile, dichiarati sedi di esame, sono designati nelle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto.

Art. 6. I commissari agli esami, le giunte di vigilanza e i presidi degli Istituti e delle Scuole provvederanno all'esecuzione del presente decreto, secondo che è disposto dal regolamento per gli esami di licenza.

Roma, addì 7 giugno 1876.

Il direttore capo della quarta divisione
O. Casaglia.

Il ministro
MAIORANA-CALATABIANO.

Tabella **A.** — *Elenco degli Istituti tecnici e speciali dichiarati sede di esame.*

Istituti tecnici governativi. — Ancona, Aquila, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Iesi, Livorno, Messina, Milano, Modica, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Porto Maurizio, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Udine, Venezia, Vicenza, Viterbo.

Istituto speciale minerario governativo. — Caltanissetta.

Istituti tecnici provinciali. — Caserta, Chieti, Ferrara, Firenze, Macerata, Mantova, Melfi, Modena, Padova, Ravenna, Trapani, Treviso, Verona.

Istituti tecnici comunali. — Alessandria, Asti, Camerino, Casale Monferrato, Mondovì, Novara, Perugia, Pinerolo, Savona, Urbino, Vercelli, Voghera.

Istituti tecnici privati. — Castelletti.

Tabella **B.** — *Elenco delle Scuole e degli Istituti di marina mercantili dichiarati sede di esami.*

Scuole e Istituti governativi. — Ancona, Cagliari, Chiavari, Gaeta, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Piano di Sorrento, Pizzo, Porto Maurizio, Procida, Rapallo, Recco, Riposto, Savona, Spezia, Trapani, Venezia.

Scuole e Istituti provinciali. — Catania.

Scuole e Istituti comunali. — Camogli, Portoferrajo.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio in data 27 gennaio 1876. — Tasse scolastiche negli Istituti d'insegnamento per la marina mercantile.

Mi è grato poter annunziare alle onorevoli giunte di vigilanza ed ai signori presidi che, per accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle finanze, venne determinato quali tasse debbono pagarsi negli Istituti d'insegnamento tecnico per la marina mercantile, risolvendo di tal maniera tutti i dubbi che erano sorti in proposito, attesa la mancanza di esplicite disposizioni di legge.

Per gli aspiranti all'ammissione e all'iscrizione nelle sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, dei macchinisti in primo ed in secondo e dei costruttori navali di seconda classe è stata adottata la misura stessa di tasse che è prescritta per le Scuole tecniche dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, allegato *K* (v. XIX, p. 589), e ciò per la considerazione che tanto a queste, quanto a quelle si accede dalle Scuole elementari.

Per la sezione dei costruttori navali di prima classe, a cui si passa invece dalle Scuole tecniche, le tasse sono state determinate in quella ragione che è stabilita per gl' Istituti tecnici dalla legge anzidetta.

Circa la riscossione delle tasse e il pagamento delle corrispondenti propine, questo ministero ha già impartite speciali istruzioni colla circolare del 30 agosto 1875, numero 80, e per questa parte non può quindi che riferirsi a quanto in essa si contiene.

Tuttavia crede opportuno avvertire che, in conformità a quanto è disposto nell'ar-

ticolo 8 del regolamento approvato con regio decreto in data 3 gennaio 1867 (v. XVI, p. 22), gli uditori sono tenuti, come gli alunni regolari, al pagamento della tassa d'iscrizione.

Nulla è innovato rispetto alle tasse di licenza intorno alle quali dispongono l'articolo 17 della legge 11 agosto 1870, allegato *J*, e gli articoli 11 e 22 del regolamento per gli esami di licenza approvato col regio decreto 22 maggio 1873 (v. XXII, p. 329).

Nella tabella che va unita alla presente circolare è precisamente indicata, a maggiore intelligenza delle cose sopra discorse, la misura delle tasse d'ammissione, d'iscrizione e di licenza da pagarsi negli Istituti d'insegnamento tecnico per la marina mercantile a cominciare dal corrente anno scolastico.

Pel ministro, E. MORPURGO.

Tasse scolastiche da pagarsi negli Istituti d'insegnamento tecnico per la marina mercantile.

INDICAZIONE delle sezioni d'insegnamento		AMMONTARE DELLE TASSE		
		di ammissione	di iscrizione annua	di licenza (*)
Sezione dei capitani di gran cabotaggio	L.	5	10	20
Idem dei capitani di lungo corso .	»	5	10	30
Idem dei macchinisti navali in 2.° .	»	5	10	10
Idem dei macchinisti navali in 1.° .	»	5	10	20
Idem dei costruttori navali di 2.ª cl.	»	5	10	20
Idem dei costruttori navali di 1.ª cl.	»	10	60	30

(*) La tassa di licenza, per quei gradi in cui l'esame è ripartito in due esperimenti, si paga metà innanzi dell'esperimento teorico, metà innanzi del pratico.

Circolare del ministero dell'interno, in data 12 *maggio* 1876. — *Guardie di pubblica sicurezza - Arruolamenti - Rinnovazione di ferma.*

Nell'intendimento di rendere più spedite le ammissioni e le rinnovazioni di ferma nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la presente dichiaro richiamate in vigore, in quanto alle ammissioni, le istruzioni date nella prima parte della circolare ministeriale 7 agosto 1869, n. 2378, e revocate, in quanto alle rinnovazioni di ferma, le istruzioni contenute nelle altri circolari 2 aprile 1867, n. 5435, e 28 marzo 1870, n. 6769-31.

Epperò i signori prefetti rimangono di nuovo d'ora innanzi pienamente liberi di far

luogo, sotto la propria esclusiva personale responsabilità, e senza d'uopo d'alcuna preventiva ministeriale autorizzazione, sia alla nomina di nuove guardie e, quando trattasi d'aspiranti provenienti dal corpo di Carabinieri Reali (come dalla circolare 3 febbraio ultimo), di nuovi appuntati, sia all'ammissione a nuova ferma delle guardie e degli appuntati che già si trovano in servizio.

Prima però di procedere a nuovi arruolamenti, i signori prefetti dovranno con la massima circospezione assicurarsi, all'appoggio di regolari ed irrefragabili documenti, dell'idoneità fisica e morale degli aspiranti, e che i medesimi riuniscano tutti i requisiti voluti dall'articolo 3 del regolamento approvato con decreto reale 21 novembre 1865, n. 2652, non esclusi quelli dell'età e della statura.

È fatta solo eccezione al requisito di saper leggere e scrivere, nella mancanza del quale potranno i signori prefetti far luogo egualmente all'ammissione dell'aspirante, nominandolo per altro in questo caso allievo, con l'annuo soldo di L. 720, ed avviandolo immediatamente e direttamente, dopo contratta la ferma e prestato il giuramento alla scuola degli allievi guardie di pubblica sicurezza in Roma, onde compiervi il periodo di esperimento e d'istruzione, di che nel decreto reale 1 novembre 1872, numero 1081, modificato con altri due decreti reali delli 12 marzo ultimo, numero 3056 e 3057.

Dell'invio di ciascun allievo, i signori prefetti ne daranno preventivo avviso a questo ministero, trasmettendogli, oltre tutti i documenti raccolti per accertare l'idoneità dell'aspirante, l'originale decreto di nomina, munito della registrazione della Corte dei conti, e gli atti pure originali di contrattazione di ferma e di prestato giuramento. Ad evitare ritardi nell'invio alla scuola dell'allievo, e nella trasmissione al ministero degli altri documenti, il decreto di nomina potrà anche essergli spedito in seguito separatamente, appena cioè ritorni al prefetto dalla Corte dei conti.

Agli allievi non dovrà esser fornito alcun capo di vestiario, di corredo o di armamento, riservandosi il ministero di provederneli alla loro entrata nella scuola.

Eguale procedimento dovranno i signori prefetti seguire ogni volta che trattasi di aspiranti che non abbiano prestato alcun servizio militare; come pure sempre quando vi siano motivi speciali per ritenere conveniente che l'aspirante, prima di conseguire la nomina di guardia, compia come allievo il periodo d'istruzione della scuola.

Per accertare l'idoneità fisica e morale degli aspiranti, i signori prefetti, oltre ai certificati di nascita, di stato libero e di moralità da rilasciarsi dai sindaci del luogo di origine e di domicilio degli aspiranti, e ai certificati penali da rilasciarsi dalle cancellerie dei tribunali, non ometteranno mai dal richiedere al ministero delle finanze, (tranne che si trattasse di militari congedati di fresco dall'esercito e che dal relativo certificato di congedo risultassero tutti i servizi precedentemente prestati dal titolare), le informazioni di che nella circolare 3 luglio 1874, n. 7029 2|2600, per riconoscere se per avventura l'aspirante abbia fatto parte delle guardie doganali, e ne sia stato espulso per incondotta o licenziato par incapacità. I signori prefetti dovranno ben anco, a meno che vi siano circostanze e documenti da rendere superflua una tale cautela, rivolgersi direttamente al comando della terza compagnia di disciplina, per accertare se l'aspirante vi abbia appartenuto come proveniente dalle guardie delle carceri, o dalle stesse guardie di pubblica sicurezza o da qualsiasi altro corpo; ed avvertiranno che chiunque sia stato per qualsiasi motivo incorporato in quella compagnia, non potrà essere ammesso nelle guardie di pubblica sicurezza, ancorchè la relativa deliberazione del Con-

siglio di disciplina contenesse dichiarazione di poter l'agente rientrare nel corpo delle guardie dopo scontata la sua punizione.

Porranno per di più i signori prefetti la massima cura, che l'attitudine fisica di coloro che aspirano all'ammissione in servizio, e delle guardie e degli appuntati che domandano di rinnovare la ferma, venga sempre comprovata mediante rigorosa visita di medico militare, attenendosi in questo proposito alle istruzioni date dal ministero della guerra, direzione generale dei servizi amministrativi, con circolare 15 maggio 1873, e da questo ministero con circolare del 25 dello stesso mese, n. 14412-70.

Ad evitare, poi, come veniva accennato nella circolare 22 aprile 1873, n. 11441-17, che i graduati e le guardie licenziate per inettitudine, incapacità od incondotta in una provincia possono ottenere la riammissione in servizio in altra, i signori prefetti si comunicheranno scambievolmente ogni mese, l'elenco nominativo degli agenti da loro licenziati per i suespressi motivi durante il detto periodo, e notificheranno al ministero a scanso d'ogni responsabilità, le prefetture che si trovassero in ritardo di tale comunicazione da oltre quindi giorni.

E in quanto alle rinnovazioni di ferma, i signori prefetti sono pregati a porre speciale attenzione alle dichiarazioni contenute nella circolare di questo ministero del 13 aprile ultimo, n. 4, f., e secondo le quali non dovranno ammettersi a rinnovare la ferma che quelle guardie e quegli appuntati, che oltre l'essere tuttora in grado di prestare validamente ed efficacemente la loro opera, abbiano nel servizio precedente serbato una buona condotta, e dato prova di coraggio, accorgimento e capacità, e di sapere accoppiare colla fermezza di contegno l'urbanità dei modi.

Per la rinnovazione della ferma dei sotto-brigadieri, brigadieri e marescialli, se ne dovrà sempre, come per lo passato, chiedere preventivamente l'autorizzazione al ministero.

Gli atti di contrattazione o di rinnovazione di ferma saranno sempre stesi in doppio originale, di cui uno in carta da bollo di L. 1, e l'altro nel foglio apposito del libretto individuale di massa. Anche gli atti di giuramento dovranno redigersi in carta da bollo di L. 1. — La spesa starà a carico degli interessati, e dai medesimi scontata o nel primo pagamento del soldo, o all'atto del pagamento del premio d'ingaggio o di ringaggio. — Eccettuato il caso di nomina d'allievi, nel quale si dovranno osservare le norme precedentemente in questa circolare stabilite, gli atti originali di contrattazione o di rinnovazione di ferma, e quelli di prestato giuramento, dovranno rimaner depositati nell'archivio della Prefettura o della Questura ove tali atti sono intervenuti; ed in caso di trasloco dell'agente da una in altra provincia, gli atti stessi non si dovranno trasmettere dalla Prefettura della provincia da cui parte l'agente alla Prefettura della provincia in cui esso è destinato che per copia autentica in carta libera. In caso di consecutivi traslochi, non occorre che le Prefetture ritengano le copie ricevute, ma potranno trasmettere queste alla Prefettura cui l'agente è diretto. — Eguali norme dovranno osservarsi per gli altri atti raccolti nell'ammissione dell'aspirante al servizio o nell'ammissione dell'agente alla rinnovazione della ferma.

Non ometteranno infine i signori prefetti, appena abbiano provveduto alla nomina di nuove guardie o di nuovi appuntati, o all'ammissione a nuova ferma delle guardie e degli appuntati in servizio, di darne immediata comunicazione al ministero, trasmettendogli anche, in caso di nuova nomina, i prescritti cartellini matricolari, compilati nel modo il più regolare e preciso.

S'intende che i signori prefetti rimangono autorizzati a far luogo a nomine e rin-

novazioni di ferma anche oltre il numero delle guardie e degli appuntati assegnati alle compagnie ed ai drappelli da loro dipendenti, rendendone però avvertiti il ministero nel dargliene avviso o nel fargli la trasmissione dei preaccennati cartellini, acciocchè le guardie e gli appuntati in soprannumero possano dal medesimo essere destinati a quelle compagnie o drappelli ove vi è difetto di personale.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 12 gennaio 1876. — Servizio delle tasse di fabbricazione affidato all'Ufficio Centrale del macinato.

Il servizio delle tasse di fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri piriche, della cicoria preparata e prodotti similari venne staccato dalla direzione generale delle gabelle, e dal 1.° di novembre in poi fa parte delle attribuzioni di questo centrale ufficio.

Tale provvedimento ebbe di mira non solo una mutazione di attribuzioni negli uffici dell'amministrazione centrale, ma altresì lo scopo di ottenere un concorso più efficace del personale addetto agli uffici tecnici del macinato nel servizio delle tasse di fabbricazione, le quali si informano nel loro ordinamento a criteri essenzialmente tecnici e perciò richiedono che di esse si occupi anche un personale fornito di cognizioni tecniche quali debbonsi avere da chi ottenne il diploma di ingegnere.

È perciò intendimento del ministero che gli uffici tecnici del macinato abbiano d'ora in poi nel servizio delle tasse sulla fabbricazione una parziale ingerenza e responsabilità.

Siffatto servizio si può essenzialmente distinguere in tre parti, cioè: 1.° accertamento o determinazione della tassa; 2.° sorveglianza e verificazione delle fabbriche; 3.° riscossione della tassa.

Per ciò che si riferisce alla riscossione non sarebbe opportuna alcuna modificazione, e quindi di questo servizio continueranno ad occuparsi gli stessi uffici contabili ai quali attualmente è affidato, limitandosi solo gli uffici tecnici ad esaminare se le somme riscosse anticipatamente, in base alle dichiarazioni dei fabbricanti, corrispondono poi alla condizione reale delle fabbriche ed alla tassa legale.

Il servizio di sorveglianza in generale e delle verificazioni alle fabbriche per evitare che si alterino le condizioni delle lavorazioni o constatarvi la qualità e quantità dei prodotti, continuerà pure ad essere affidato in linea principale ai funzionari che ora lo disimpegnano, vale a dire agli ispettori delle gabelle, agli ufficiali, ed agenti tutti della guardia doganale, cui spetta il merito d'avere colla loro opera efficace ed assidua prodotto l'attuale assetto delle tasse di fabbricazione, superando le gravi difficoltà che sorsero nella loro applicazione, non ostante le multe ed importanti attribuzioni di vario genere che loro sono demandate. A questo servizio non dovranno tuttavia mantenersi estranei gli uffici tecnici del macinato, i quali direttamente, o col mezzo del personale dipendente procureranno, per quanto lo consenta il buon andamento del servizio del macinato, di coadiuvare validamente il personale gabellario, onde ottenere con maggior facilità la stretta osservanza della legge. Quando speciali circostanze lo richiedano, gli ispettori delle gabelle d'accordo cogli uffici tecnici potranno stabilire che il personale del macinato, oltre al concorrere a quella generale vigilanza che ha per scopo d'as-

sicurarsi che non vi siano fabbriche clandestine di generi soggetti a tasse, e che le denunciate non eseguiscano produzioni in frode, sia anche incaricato in qualche località di applicare e rimuovere i suggelli agli apparati di produzione, e della vigilanza speciale delle lavorazioni e controllo delle operazioni che si compiono in qualche fabbrica.

Ma il concorso e l'ingerenza degli uffici del macinato, sarà specialmente utile, e dovrà più efficacemente svolgersi nella parte tecnica dell'applicazione delle tasse, vale a dire nell'accertamento o determinazione della tassa in rapporto alla potenza dei mezzi di fabbricazione. E perchè gli uffici del macinato siano in grado di soddisfare convenientemente a queste nuove loro attribuzioni, saranno d'ora in poi dagli uffizi gabellari loro comunicate, per gli effetti di cui nelle varie istruzioni vigenti, le denuncie delle fabbriche, le partecipazioni per cessazione dell'industria, per alienazione, trasporto o distruzione di apparati di fabbricazione, e le notificazioni della tassa giornaliera. Agli uffici tecnici del macinato spetterà l'erezione dei verbali di verifica delle fabbriche, la misurazione, la numerazione e marcazione degli apparati e dei meccanismi di produzione ed ogni altra operazione tecnica diretta alla determinazione della produttività delle fabbriche, col concorso, sempre quando occorra, dei funzionari e degli agenti delle gabelle.

Per porsi in grado di attendere utilmente ed efficacemente alle nuove incumbenze, gli uffici tecnici appena ricevuta la presente circolare, si procureranno dalle intendenze di finanza un elenco di tutte le fabbriche d'alcool, di birra, di acque gazose di polveri piriche, di cicoria preparata e prodotti similari, e l'elenco degli uffici finanziari colla loro rispettiva qualifica e circoscrizione. Si faranno altresì consegnare dagl'ispettori delle gabelle, coi quali si porranno tosto in relazione, le copie da loro custodite delle denuncie delle fabbriche e dei processi verbali di verificazione, e procederanno senza indugio, colla scorta di tali documenti alla loro ispezione. Siffatta ispezione dovrà cominciare dalle fabbriche più importanti, le quali vogliono altresì essere studiate e rilevate, raccogliendo ed ordinando gli studi ed i rilievi in modo da avere nei singoli uffici una serie completa di dati accurati ed esatti intorno a ciascun stabilimento.

Riguardo agli strumenti che occorrono per l'esame della qualità e quantità del prodotto e per la misurazione degli apparati e dei recipienti, quali gli alcoolometri, i saccarometri, le stazze, e riguardo ai contrassegni, ai timbri ed ai punzoni usati per l'identificazione ed assicurazione di detti apparati, gli uffici tecnici potranno provvisoriamente servirsi di quelli posti a disposizione degli uffici gabellari, riserbandosi il ministero di fornire poi ciascun ufficio in base alle richieste, che avuto riguardo ai bisogni del servizio nelle varie provincie, gli verranno fatte dalle direzioni tecniche.

Nulla deve per ora innovarsi circa le norme per la distribuzione degli stampati, i quali si forniranno dalla intendenza di finanza anche agli uffici tecnici per la parte che li riguarda. Nulla parimenti s'innova relativamente alla chiusura e revisione dei libri e dei registri relativi alle tasse di fabbricazione, per cui si continueranno ad osservare le disposizioni del decreto ministeriale del 30 novembre 1871, e le istruzioni del 20 febbraio dell'anno scorso. Tali norme e tali disposizioni non si adattano veramente in ogni loro parte all'ordinamento speciale dell'amministrazione del macinato, e dovranno forse in progresso di tempo essere modificate, ma ciò non conviene sia fatto prima che la esperienza non abbia indicato in che le modificazioni abbiano a consistere, onde non perturbare inutilmente l'andamento del servizio.

Le norme stabilite nei vari Regolamenti per le tasse di fabbricazione relativamente

all'accertamento delle contravvenzioni e segnatamente rispetto alla compilazione dei verbali, differiscono alquanto da quelle stabilite nel regolamento del 13 settembre 1874 pel macinato. A siffatte differenze dovranno porre attenzione gl'ingegneri provinciali, rendendone istrutto il personale dipendente, onde non resti per mancanza delle volute formalità infirmata la validità dei verbali di contravvenzione, che a quel personale accadesse di redigere.

Del resto anche per le contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione le intendenze di finanza a cominciare dal mese corrente, terranno il registro e trasmetteranno i quadri mensili prescritti dagli art. 307 e 309 del precitato regolamento del 13 settembre 1874. Uguale registro sarà pure tenuto dagl'ingegneri provinciali, ai quali perciò, come per le contravvenzioni del macinato, saranno rimessi per norma e per l'opportuno parere i verbali di contravvenzione compilati da agenti estranei all'amministrazione del macinato.

Non crede questo ministero di estendersi in maggiori e più dettagliate istruzioni, le quali troveranno luogo opportuno a misura che le direzioni e gli uffici tecnici prenderanno possesso del nuovo servizio e s'addentreranno nell'esame delle varie questioni relative all'applicazione delle tasse. Per ora si raccomanda agli uffici tecnici di studiare accuratamente le diverse leggi e disposizioni che si riferiscono alle tasse in discorso e che già furono ad essi distribuite, di esaminarne da vicino gli effetti sia nei rapporti della finanza che in quelli della industria, e di vegliare a che le medesime, vengano regolarmente applicate dal personale dipendente.

In modo particolare si raccomanda agli uffici tecnici di portare la loro attenzione sulle fabbriche d'alcool, come su quelle che, sia per le materie prime impiegate, sia per la successiva destinazione ed utilizzazione dei residui della fabbricazione, hanno molte ed importanti attinenze colla produzione agricola e con diversi rami della produzione industriale. La fabbricazione dell'alcool mediante la distillazione delle vinacce offre sovratutto argomento immediato di studi, e gl'ingegneri provinciali troveranno difficoltà di superare e questioni da sciogliere in quelle fabbriche che colla produzione dell'alcool curano anche quella del cremortartaro. Ragioni di difficoltà e bisogno di solleciti provvedimenti troveranno pure gl'ingegneri provinciali rispetto all'applicazione della tassa in diversi polverifici, che non sono precisamente costituiti nelle condizioni previste dalla legge, e per i quali sono in vigore speciali e provvisorie concessioni. Dove ciò si verifica, gl'ingegneri provinciali, assumendo le occorrenti notizie dagl' ispettori delle gabelle, s'affretteranno a studiare la questione ed a cercarne la migliore e più pratica soluzione mentre il ministero non trascurerà dal canto suo di dare più minute e particolari istruzioni quando occorreranno.

Il ministero confida che associando all'azione vigilante del personale gabellario la competenza tecnica del personale del macinato, e mediante il loro accordo costante, si conseguirà senza pregiudizio della regolarità del servizio, un migliore e più proficuo assetto delle tasse di fabbricazione in armonia colle condizioni e coi bisogni dell'industria.

Circolare del ministero dell' interno, in data 18 *maggio* 1876. — *Informazioni sul servizio della prostituzione.*

Con decreto ministeriale del 13 corrente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15, n. 114, fu istituita una commissione per istudiare le varie quistioni attinenti

alla prostituzione, ed alla convenienza del passaggio del servizio di sorveglianza e di cura delle meretrici alle provincie ed ai comuni.

Affinchè la commissione possa aver presenti tutti i dati necessari al completo esame della materia, occorre che la S. V. Illustrissima si compiaccia manifestarmi le sue osservazioni sul modo con cui hanno proceduto finora i due servizi dell'ufficio sanitario e delle sale celtiche in questa provincia, segnalandomi quali difetti ha presentato il regolamento del 15 febbraio 1860 sulla prostituzione, e quello del 2 settembre 1871 sui sifilicomi e quali modificazioni avrebbero reclamato. La S. V. vorrà pure indicarmi se e quanto sia stata proficua per la igiene pubblica e per la pubblica morale l'attuale ingerenza dello Stato nel servizio della prostituzione, e dirmi se, secondo il di lei avviso, tanto sotto quel rapporto che sotto il rapporto economico ed amministrativo, convenga e in qual modo passare il servizio dei sifilicomi e della prostituzione alle provincie ed ai comuni.

Fo affidamento sulla solerzia di V. S. per ottenere tutte queste notizie e quelle altre ancora che la S. V. reputerà proficue al lavoro della commissione, e gradirò di riceverle non più tardi della metà del prossimo mese di giugno.

Mi favorirà intanto V. S. un cenno di ricezione della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 28 gennaio 1876. — Giudizi di purgazione e di graduazione interessanti il Fondo per il culto e la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico.

Accade non di rado che nei giudizi di purgazione e di graduazione per distribuzione di prezzo di stabili acquistati od espropriati, il relativo bando, quanto ai crediti inscritti sugli stabili medesimi e già spettanti ad enti morali soppressi, sia notificato, a cura del proprietario o creditore instante e giusta il prescritto dell'articolo 668 del Codice di procedura civile, al domicilio eletto del creditore originario inscritto, e così o alle curie vescovili, o agl'investiti, o agli antichi rappresentanti degli enti soppressi, od infine agli uffici comunali nei casi previsti dal penultimo capoverso dell'articolo 139 dello stesso Codice. E siccome questi d'ordinario non si curano d'inviare il bando all'amministrazione del fondo pel culto od alla giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico, che sono succedute agli accennati enti soppressi, ne avviene che, non potendo gl'individui o i corpi morali, a cui fu significato il bando, intervenire nel giudizio perchè mancanti di qualità legale, nè la amministrazione o la giunta suddette, perchè ignare del giudizio, questo si compie in loro contumacia, e si verifica irremissibilmente la perdita del credito.

Preoccupandosi questo ministero a ben giusta ragione dei mezzi per far cessare un così grave inconveniente, ha ritenuto che il più ovvio e nello stesso tempo più efficace rimedio sia quello di prescrivere che gli uscieri, in tutti i casi in cui abbiano, a richiesta dell'istante e secondo il disposto del precitato articolo 668 del Codice di procedura civile, notificato un bando ad un investito della rappresentanza di un corpo morale d'indole ecclesiastica, debbano darne tosto avviso al cancelliere del collegio e della pretura da cui dipendono. E questo, qualora riconosca che l'Ente morale a cui fu eseguita la notificazione sia fra i soppressi, ne dia a sua volta immediata notizia all'am-

ministrazione del fondo pel culto, o rispettivamente alla giunta liquidatrice per mezzo dei loro rappresentanti nel luogo in cui verte il giudizio.

Essendo della massima importanza che le suddette amministrazioni siano per tal guisa poste in grado di provvedere alla tutela dei loro interessi, io prego le SS. LL. di comunicare l'enunciata disposizione, con quelle altre istruzioni che crederanno opportuno di aggiungervi, ai cancellieri ed agli uscieri della propria giurisdizione, e di vigilarne con particolar cura l'esatta osservanza.

Pel ministro, G. COSTA.

Circolare del ministero della pubblica istruzione, in data 12 *gennaio* 1876. — *Schiarimenti all'articolo* 85 *del Regolamento universitario che riguarda il permesso di tenere conferenze nel recinto delle Università.*

Da alcuni rettori di Università mi vien mosso dubbio e chiesto schiarimento sulla retta interpretazione da dare all'articolo 85 del Regolamento generale, pel quale i rettori hanno diritto di accordare a persone non aventi qualità di professori ufficiali o d'insegnanti privati il permesso di tenere conferenze nel recinto dell'Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degli insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Mi si domanda fin dove questa facoltà si debba estendere e in che maniera si debba limitare per non turbare i diritti dell'insegnamento ufficiale e del privato.

Ora a me par facile la risposta, e che si deduca dal testo stesso dell'articolo.

Il diritto di conferire la facoltà sopradetta non è stato assegnato da me ai rettori; io l'ho trovato esercitato già in virtù di disposizioni anteriori del ministero d'istruzione pubblica, ed ho inteso soltanto di determinarle meglio. Il permesso deve essere, secondo le prescrizioni del Regolamento, accordato a persone le quali non abbiano diritto d'insegnante ufficiale o privato, e che non chiedano già di dare un intero corso annuale o semestrale per una delle materie che fanno parte dello studio delle Facoltà, ma che chiedano bensì di fare conferenze o conversazioni o discorsi sopra qualche punto speciale di scienza che sia capace di una particolare illustrazione.

Però i rettori eccederebbero i loro diritti e, peggio, turberebbero le ragioni d'insegnamento ufficiale e privato se a persone che non avessero capacità legale permettessero di dare corsi più o meno paralleli e corrispondenti a quelli degl'insegnanti ufficiali e privati. Nè gioverebbe dire che sussisterebbe sempre la gran differenza, che i corsi di cotesti insegnanti non autorizzati resterebbero senza effetti legali, mentre quelli degl'insegnanti autorizzati li hanno; ciò anzi non servirebbe se non ad aumentare la confusione, poichè, o i corsi di tali persone non dichiarate abili dalla legge sarebbero seguiti dagli studenti, e ne nascerebbe una distrazione di questi dai corsi ai quali devono pure assistere se vogliono conseguire l'effetto legale del loro studio, e raccogliere un frutto visibile del tempo spesovi; o non sarebbero seguiti, e non se ne trarrebbe altro beneficio che quello di ingombrare inutilmente le sale, e turbare dannosamente gli orari della Facoltà. Lasciamo dunque a ciascuna cosa il suo posto, e così a nessuna mancherà l'utilità sua.

D'altra parte il diritto conferito al rettore vuol essere esercitato con questa cautela ch'essi non debbono nè possono accordare il preciso permesso, di cui è parola nel Regolamento, se non a persone della cui serietà di studi e maturità di mente sieno per-

stassi nella loro coscienza o per testimonianze delle Facoltà, quando piaccia loro d'interrogarle, dappoichè questa interrogazione stessa non deve aver luogo quando le persone le quali chiedono di tenere coteste conferenze e discorsi non abbiano già date più che sufficienti prove di sè, nè possano ancora meritare di essere esaminate e discusse. Si dà luogo nelle Università ad ogni libertà ragionevole ed utile, ma per ciò stesso si salvino dal divenire campo di vane ciance e tenzoni.

Il ministro, BONGHI.

Programma del ministero della marina per gli esami degli aspiranti ai posti di allievi ingegneri nel corpo del genio navale, in data 4 gennaio 1876.

Calcolo infinitesimale – Calcolo differenziale. — Differenziamento delle funzioni semplici e composte di una o più variabili. - Eliminazione delle costanti e delle funzioni arbitrarie. - Cambiamento della variabile indipendente. - Serie di Taylor pelle funzioni di una o più variabili, e serie di Stirling. Limite dei resti di detta serie. Applicazioni. Sviluppo delle funzioni implicite. Serie di Lagrange. Valori delle espressioni che si presentano sotto forma indeterminata. Massimi e minimi delle funzioni di una o più variabili. - Contatti delle curve. Circolo osculatore. Sviluppate. Contatti delle superficie tra loro e con linee. Piano tangente e retta normale ad una superficie. Piano osculatore ad una curva a doppia curvatura. Angolo di contingenza. Angolo di torsione. – Curvatura delle superficie. Sezioni normali principali. Teorema di Eulero. Linee di curvatura. Teorema di Meunier sulle sezioni oblique.

Calcolo integrale. — Integrazione delle funzioni razionali, delle irrazionali di secondo grado e delle trascendenti. - Integrazione per serie. - Teoremi principali sugli integrali definiti. Calcolo numerico di essi. - Formola di Simpson. - Rettificazione delle curve, quadratura delle superficie e cubatura dei solidi. Criteri d'integrabilità e integrazione delle funzioni a più variabili. - Integrazione delle equazioni differenziali del primo e del secondo ordine in casi particolari. - Soluzioni particolari. Rappresentanza geometrica di esse. - Teoremi relativi alle equazioni lineari di ordine qualunque. - Equazioni simultanee. - Integrazione delle equazioni alle derivate parziali del primo e del secondo ordine in casi particolari. - Integrazione delle equazioni per serie.

Geometria descrittiva. — Principali problemi sulle rette e sui piani. Intersezioni delle rette e dei piani. Determinazioni di rette e piani dietro certe condizioni. Rette e piani perpendicolari. Angoli delle rette e dei piani. Risoluzione dell'angolo triedro. - Principali problemi sulle superficie. Curve e piani tangenti. Genesi delle superficie. Iperboloide ad una falda e paraboloide iperbolico. Piani tangenti alle superficie sviluppabili, di rivoluzione e sghembe. - Principali problemi sulle intersezioni delle superficie. Intersezioni di superficie curve con piani e fra loro. - Elica ed elicoide sviluppabile.

Meccanica. – *Statica.* — Leggi analitiche della composizione delle forze concorrenti in un punto. - Condizioni di equilibrio di un punto libero od obbligato a rimanere sopra di una superficie o sopra di una curva nello spazio. - Delle forze parallele. Centri di esse. Teoremi sulla composizione e decomposizione delle coppie. Condizioni perchè un sistema di forze ammetta unica risultante. - Determinazione del centro di gravità delle linee, delle superficie, dei volumi. Condizioni dell'equilibrio in un corpo solido: 1.° libero, 2.° obbligato ad un punto, 3.° ad un asse. - Condizioni dell'equilibrio di un filo flessibile sollecitato da forze qualunque ed in particolare della cate-

naria. - Leggi sperimentali dell'attrito. - Principio delle velocità virtuali. Nozioni del calcolo della resistenza dei materiali allo stendimento, alla compressione, alla flessione ed alla torsione.

Dinamica. — Del moto di un punto sollecitato da forze qualunque, sia libero, sia obbligato a restare sopra una superficie o sopra una curva. Applicazione alla teoria del pendolo Del moto di un sistema di punti materiali. Principio di d'Alembert. - Dei momenti d'inerzia e degli assi principali. - Leggi del moto di un corpo animato da forze qualunque intorno ad un asse fisso. Centro di oscillazione. Centro di percossa. - Leggi del moto di un corpo libero e girevole intorno ad un punto fisso. - Proprietà generali del moto di un sistema di corpi. Conservazione del moto del centro di gravità delle aree e delle forze vive. - Dell'urto dei corpi.

Idrostatica. — Equazioni generali dell'equilibrio dei fluidi. Superficie di livello, fluidi elastici. Legge di Mariotte. Pressione atmosferica. - Equilibrio dei fluidi pesanti. Pressioni sulle pareti dei vasi che li contengono. Centro di pressione. Equilibrio dei galleggianti. Condizioni di stabilità.

Idrodinamica. — Equazioni generali del moto dei fluidi. - Moto lineare. Leggi dell'efflusso da un vaso inesausto e da uno che si vuota. Pressioni sulle pareti del vaso durante il moto del liquido. - Efflusso dell'acqua da fori piccolissimi. - Gorgo a vena contratta; tubi addizionali. - Del moto dell'acqua per lunghi tubi di condotta. Pressioni sulle pareti di essi. – Del moto dell'acqua per gli alvei naturali ed artefatti. — Della resistenza dei fluidi. Urto di una vena fluida. Urto di un fluido indefinito contro un corpo immerso, e resistenza di un fluido indefinito contro un corpo che in esso si muove.

Delle macchine. — Equilibrio delle macchine, fatta astrazione dagli attriti. - Stato prossimo al moto delle macchine. - Dei principali motori impiegati nelle arti. - Moto equabile e vario delle macchine. - Perdita di forza viva nelle macchine. Avvertenze principali nello stabilimento delle macchine. - Organi direttorii del movimento delle macchine. - Delle trombe, del torchio idraulico e delle ruote idrauliche. - Macchine a colonna d'acqua.

Il ministro, S. DE ST-BON.

Circolare del ministero delle finanze, in data 4 febbraio 1876. — Sul porto d'armi da parte degli agenti degli appaltatori dei dazi di consumo governativi.

Promosso il quesito: se gli agenti degli appaltatori dei dazi di consumo governativi siano tenuti al pagamento della tassa per il permesso di portare armi stabilita dalla legge sulle concessioni governative ridotta a testo unico col regio decreto 13 settembre 1874, previ concerti colla direzione generale del demanio e tasse, si dichiara:

Che per l'articolo 13 e per l'ultimo alinea dell'articolo 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, gli agenti degli appaltatori incaricati del servizio di guardia per la sorveglianza sui dazio di consumo essendo equiparati alle guardie doganali, possono portare armi di misura legale senza bisogno di speciale permesso, essendo a ciò autorizzati in dipendenza della patente di nomina loro rilasciata dalle intendenze di finanza in base all'articolo 74 del regolamento generale sui dazi di consumo; e che perciò manca il titolo all'applicazione della tassa per il porto d'armi.

Pel ministro, BENNATI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 5 febbraio 1876. — Modulo per le ingiunzioni da intimarsi ai comuni con diffida della caducità dall'abbuonamento al dazio governativo di consumo.

Il modulo *C* per le ingiunzioni annesso alla disposizione num. 17 del bollettino del 1869 serve bensì pel pagamento coercitivo di qualsiasi debito verso le gabelle e così anche pel debito daziario dei comuni, ma non si presta egualmente senza farvi varie aggiunte manoscritte, quando occorre intimare loro la caducità dal contratto di abbuonamento in base all'articolo 2 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed all'articolo 72 del regolamento 25 stesso mese ed anno, stato modificato col regio decreto 2 luglio 1875, num. 2603 (serie 2.ª).

Importando più che mai, per la validità di queste ingiunzioni implicanti la diffida di caducità, che siano fatte con tutta regolarità e precisione, si è creduto opportuno di adottare per maggiore uniformità e speditezza un apposito modulo più appropriato al caso, quale lo si vede riportato qui appresso distinto colla lettera *Cbis*, la cui provvista e distribuzione sarà pure affidata all'intendenza di finanza di Milano, che già provvede gli altri stampati pel dazio di consumo.

Il giorno preciso in cui avrà effetto la caducità e l'impianto della nuova amministrazione dei dazi non dovrà essere fissato nello stesso atto ingiuntivo, neanche se si trattasse del caso previsto dall'articolo 28 dei capitoli d'onere, vale a dire di comuni aperti abbuonati isolatamente e in consorzio, o di comuni chiusi di terza o di quarta classe compresi nel circondario ove esiste un appalto governativo, e ciò onde evitare molte disposizioni e incumbenti preparatorii per l'imminente trapasso, i quali potrebbero però riuscire inutili, qualora il comune ingiunto saldasse il suo debito nel termine prefissogli.

Nello spedire l'ingiunzione colla diffida di caducità l'intendente avrà cura di renderne contemporaneamente, ed al più presto, avvertito il prefetto della provincia, con preghiera di voler interporre sollecitamente i suoi valevoli uffici presso il comune o consorzio interessato, onde capacitarlo della necessità di scongiurare l'imminente pericolo della risoluzione del contratto di abbuonamento, col provvedere prontamente al soddisfacimento del debito, perocchè, dopo incorso nel decadimento, non potrà più essere ripristinato il contratto, ostandovi il divieto portato dal regio decreto 2 luglio 1875, num. 2603, malgrado la successiva estinzione del debito.

Appena trascorso però infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla data dell'intimazione dell'ingiunzione l'intendenza dovrà tosto provvedere per la immediata cessione del dazio nel comune caducato all'appaltatore circondariale, ove ne sia il caso, a termini del precitato articolo 28 dei capitoli d'onere, dandone immediato avviso a questo ministero. Se invece trattasi di comuni compresi in un circondario ove non esiste un appalto governativo, oppure di comuni chiusi di seconda o di prima classe, l'intendenza preparerà tosto il progetto delle disposizioni da prendersi per l'impianto della riscossione diretta, e ne riferirà al ministero anche per sapere se sia da impiantarsi subito tale gestione, o se sia da cedersi la riscossione ad appalto.

Tosto poi che tutto sia disposto e sarà fissato il giorno preciso del nuovo impianto, l'intendenza lo farà notificare al comune caducato, e per maggior sicurezza la notificazione dovrà effettuarsi per mezzo di atto d'usciere nelle debite forme.

Del resto, quanto alla procedura contro i comuni morosi al pagamento del canone

daziario, si richiamano le istruzioni già datesi colle disposizioni num. 104 del bollettino del 1871, e num. 80 del 1872.

Pel ministro, BENNATI.

MODULO **C** *bis.*

Ingiunzione con diffida di caducità dall'abbuonamento dei comuni al dazio di consumo.

INTENDENZA DI FINANZA.

della provincia di . . . .

Ingiunzione.

Il comune di . . . . è debitore verso l'amministrazione delle gabelle della somma di lire . . . . oltre ai rispettivi interessi di mora in ragione del 6 per 100 all'anno, per non aver pagato finora (*a*) . . . .
. . . .
. . . .

Visto l'articolo 3 della legge 26 agosto 1868, num. 4548, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto del 15 novembre successivo, num. 4708, non che il regio decreto del 2 luglio 1875, num. 2603,

Si ingiunge al mentovato comune di pagare la suindicata somma di lire . . . nella tesoreria provinciale di . . . . nel termine di giorni quindici dall'intimazione della presente sotto comminazione dell'esecuzione a termini degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento precitato e con espresso diffidamento:

1. Che, trovandosi esso comune già in ritardo di due mesi nel pagamento del debito, non si accetterà durante il decorso dei quindici giorni alcun pagamento parziale in conto, e sarà senz'altro decaduto dall'abbuonamento al dazio governativo di consumo a termini degli articoli 3 e 4 del relativo contratto, dell'articolo 2 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, num. 5784, e del regio decreto 2 luglio 1875, numero 2603, qualora entro il suddetto termine il debito non fosse interamente soddisfatto;

2. Che dopo incorsa la caducità non potrà più essere ripristinato nell'abbuonamento, malgrado i pagamenti che verranno fatti posteriormente a conto, i quali non arresteranno il proseguimento degli atti esecutivi in base alla presente ingiunzione fino al saldo dell'intiero debito e del rispettivo interesse di mora;

3. Che anche dopo decaduto dal contratto di abbuonamento esso comune dovrà continuare ciononostante a tenere provvisoriamente la gestione del dazio governativo di consumo fino al giorno che gli verrà fissato dal governo per l'effettiva rimessione e per l'impianto della novella amministrazione pel dazio medesimo.

Fatto a . . . . addì . . . .

L'INTENDENTE DI FINANZA

(*a*) Causale del debito e distinta della liquidazione da enunciarsi chiaramente e con esattezza a tenore delle prescrizioni dell'articolo 6 del regolamento 15 novembre 1868, num. 4708.

Veduta, si rende esecutoria a termini e per gli effetti delle leggi e del regolamento succitati.

A . . . . addì . . . .

Il pretore

Il cancelliere

Intimazione.

L'anno . . . . addì . . . . . del mese di . . . . io . . . . . . (a) . . . . . . Usciere presso . . . . . . (b) ho notificato e consegnato oggi alle ore . . . . copia autentica dell'ingiunzione che precede al signor . . . . (c) . . . . con diffidamento nella conformità a tenore di cui nell'atto medesimo.

(d)

(a) Nome e cognome dell'usciere. - (b) Autorità giudiziaria presso cui è addetto. - (c) Nome, cognome e residenza del sindaco del comune, se l'atto ingiuntivo gli viene notificato in persona, altrimenti si indicherà il vice-sindaco, o consigliere delegato cui la ingiunzione venne consegnata in assenza del sindaco. - (d) Firma dell'usciere.

Manifesto del ministero della guerra, in data 31 maggio 1876. — Arruolamento volontario di un anno dei giovani della classe 1856.

Con manifesto del 12 gennaio p. p. il ministero della guerra promise di pubblicare disposizioni speciali pei giovani della classe 1856 che vogliono essere ammessi al volontariato di un anno.

Avvicinandosi ora il tempo in cui dovrà essere eseguita la leva sulla detta classe, il ministero a compimento di quella promessa, mentre si riserva di pubblicare altro manifesto per l'arruolamento al 1 ottobre, al quale saranno ammessi i giovani nati dopo l'anno 1856, rende noto quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1856 che desiderano essere ammessi al volontariato di un anno possono ottenerlo prendendo l'arruolamento per *cominciare l'anno di servizio il 1 ottobre prossimo* oppure *per ritardarlo fino al 26.° anno di età.*

2. Le domande per l'arruolamento all'una o all'altra condizione possono essere presentate a qualunque distretto militare non più tardi del giorno 10 *luglio* prossimo.

3. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare se vuol servire nelle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, e potrà anche scegliere per fare il servizio uno dei distretti militari, corpi o frazioni di corpo appresso indicati:

a) Fanteria — Nei soli distretti di Alessandria, Bari, Bologna, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Torino, Verona e Cagliari. — *b) Cavalleria* — Nelle sedi di tutti i reggimenti ed anche presso gli squadroni distaccati aventi sede nelle seguenti città: Bologna, Firenze, Palermo e a Pinerolo presso la scuola normale. — *c) Artiglieria* — In tutte le sedi dei 14 reggimenti, ovvero anche nelle brigate distaccate nelle seguenti città: Alessandria, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Messina e Venezia. — *d) Genio* — Alle

sedi dei due reggimenti e nelle brigate distaccate nelle seguenti città: Bologna, Capua, Roma, Torino e Verona.

Coloro però che intendono servire nell'artiglieria o nel genio dovranno provare di essere ascritti nella Facoltà matematica presso un'università, ovvero di aver ottenuto la licenza nella Facoltà fisico-matematica di un istituto tecnico.

Potranno pure essere ammessi a servire nei reggimenti di artiglieria da campagna i giovani che ottennero il diploma in una delle scuole di medicina veterinaria dello Stato.

4. La facoltà di scegliere il corpo o frazione di corpo in cui prestare servizio, è però subordinata non solo al numero dei posti disponibili in ciascuno squadrone, batteria o compagnia, ma anche soggetta a quelle restrizioni o mutamenti che, per interesse dell'esercito, il ministero credesse opportuno di fare.

5. Coloro che aspirano al ritardo del servizio fino al 26.° anno di età devono pure indicare nella domanda l'anno in cui intendono fare il servizio.

6. In appoggio alla domanda dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) Atto di nascita; – *b*) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante; – *c*) Certificato, constatante i buoni costumi e la buona condotta, rilasciato dal sindaco; – *d*) Atto di assenso del padre od in mancanza di questo della madre o del tutore per contrarre l'arruolamento in 1.ª categoria, rinunziando all'eventuale diritto di assegnazione alla 2.ª o alla 3.ª categoria al tempo della leva; – *e*) E per quelli che chiedono di ritardare il cominciamento del servizio fino al 26.° anno di età – *un certificato del rettore della università* o *del direttore dell'istituto* se sono studenti universitari o delle scuole tecniche e commerciali superiori od altre assimilate – *od un'attestazione autentica della autorità municipale* se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 della legge 7 giugno 1875.

7. I giovani, le cui domande furono accolte, dovranno presentarsi il giorno 20 luglio al distretto militare per essere sottoposti *alla visita sanitaria* e *subire gli esami* prescritti per l'ammissione al volontariato di un anno; ed ove risultino idonei saranno provvisti di un foglio che li autorizza a fare il versamento nella tesoreria provinciale della *tassa di arruolamento* la quale è fissata a lire 1600 per la cavalleria ed a lire 1200 per le altre armi.

8. Fatto il versamento della somma nella tesoreria ritireranno dalla stessa un *vaglia del tesoro*, di egual somma, intestato al cassiere della cassa militare, e con questo documento dovranno presentarsi non più tardi del giorno 31 luglio allo stesso distretto militare al quale fecero la domanda e dove passarono la visita e subirono gli esami, per essere sottoposti all'*arruolamento in 1.ª categoria.*

9. Dopo l'arruolamento i giovani saranno provvisti di *foglio di congedo illimitato di 1.ª categoria*, e rimandati alle case loro; ma avranno l'obbligo di presentarsi *nel tempo stabilito* al corpo o distretto militare nel quale debbono fare il servizio, e non adempiendovi *incorreranno nella diserzione.*

10. I giovani della classe 1856 che, presentandosi per la visita sanitaria, di cui al num. 7, non saranno giudicati abili, potranno *premunirsi* contro l'eventualità di essere poi trovati abili dal consiglio di leva alle seguenti condizioni:

a) Di superare gli esami di cui al num. 7; – *b*) Di firmare una dichiarazione dalla quale risulti che si obbligano a far l'anno di volontariato in caso di riconosciuta abi-

lità al momento del loro concorso alla leva come militari di 1.ª categoria, rinunciando all'eventuale diritto di assegnazione alla 2.ª o alla 3.ª categoria; – c) Di depositare come *garantia la somma di lire* 1200, qualunque sia l'arma nella quale avevano chiesto di fare l'anno di volontariato.

11. Coloro che accettando queste condizioni sono ammessi a premunirsi dovranno presentare non più tardi del giorno indicato al num. 8 del presente manifesto al comandante del distretto militare il vaglia del tesoro, intestato al cassiere della cassa militare, del deposito di lire 1200, e riceveranno un *certificato speciale* per l'ammissione al volontariato di un anno nel caso che dal consiglio di leva siano trovati abili.

12. I giovani della classe 1856 che nei precedenti arruolamenti di volontari di un anno furono dai distretti militari giudicati inabili, potranno ripresentarsi per prender parte al presente arruolamento, producendo i documenti necessàri.

Se nella nuova visita sanitaria, che subiranno nel giorno indicato al num. 7, saranno trovati abili, verranno sottoposti all'arruolamento nel modo e nel tempo che è designato al num. 8 per prendere servizio al 1 ottobre, o anche, se ne avranno i requisiti, per ritardarlo fino al 26° anno di età.

Se poi nella visita sanitaria saranno di nuovo trovati inabili, potranno essere ammessi a premunirsi contro la eventualità della leva con le stesse condizioni dei precedenti numeri 10 e 11.

13. Il deposito di lire 1200, fatto da coloro che sono ammessi a premunirsi, sarà invertito in tassa di arruolamento pel volontariato di un anno, qualora essi risultino abili nella leva; epperò quelli che aspirassero a servire in cavalleria dovranno a quel tempo pagare altre lire 400 a compimento della tassa di lire 1600 stabilita per l'arruolamento in quell'arma.

14. Il deposito stesso sarà restituito nei soli casi seguenti, cioè:

a) Che il giovane premunitosi sia riformato dal consiglio di leva; – *b*) Che venga a morire prima del giorno stabilito per l'arruolamento degli inscritti del suo mandamento.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3100. — *Istituzione in Parma di una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 maggio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 26 dicembre 1875, col quale si istituiva in Parma una commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Parma, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio

provinciale, due dal consiglio comunale della città di Parma e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3120. — *Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità istituita in Potenza.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, numero 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita nella provincia di Potenza una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, colle facoltà ed incombenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal governo e due dal consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3133. — *Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità istituita in Novara.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 15 luglio 1875, col quale si istituiva in Novara una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Novara, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'anti-

chità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Novara e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 19 *aprile* 1876. — *Casse postali di risparmio.*

Con la legge 27 maggio 1875, num. 2779 (v. XXIV, p. 817), furono create le casse postali di risparmio, provvida istituzione che porge alle classi meno agiate un mezzo facile di impiegare utilmente il frutto dei loro risparmi.

Le norme che regolano queste casse furono approvate con regolamento del 9 dicembre 1875, num. 2810 (v. XXIV, p. 821), e con lodevole pensiero vennero riassunte in un libretto pubblicato dalla direzione generale delle poste, la quale ne ha spedito un buon numero di copie anche al ministero dell'interno, affinchè distribuendolo fra gli agenti di custodia delle carceri, cerchi di invogliarli a profittare del beneficio di questa istituzione. Se gli agenti di custodia di *antico ruolo*, e generalmente gli ammogliati, difficilmente potranno fare risparmi, lo stesso non è a dire dei celibi che appartengono al *nuovo ruolo*. Questi avendo, oltre il premio d'ingaggio, l'alloggio ed il vitto, una paga media di L. 650 all'anno, si trovano in grado di risparmiare interamente quella metà del premio che vien loro pagata quando sono nominati guardie di seconda classe, ed una parte della loro paga mensuale. Così durante la ferma di otto anni di servizio questi agenti potrebbero, senza assoggettarsi a privazioni, costituirsi un capitale di L. 2,000 almeno.

Secondando con premura la savia iniziativa della direzione generale delle poste, si trasmettono ai signori prefetti parecchi esemplari del *Riassunto delle norme che regolano le casse postali di risparmio*, pregandoli di distribuirli alle autorità dirigenti le carceri giudiziarie, le case penali e i bagni, affinchè li facciano tenere agli agenti di custodia, spiegando loro i benefizi del risparmio, e raccomandando particolarmente ai celibi di profittare del facile mezzo offerto dalle casse postali di accumulare i frutti delle loro economie.

Converrà spiegare agli agenti di custodia che quando siano traslocati possono ottenere che il loro *conto corrente* sia passato all'uffizio postale del luogo dove sono destinati, bastando a quest'uopo una semplice domanda verbale da farsi all'uffiziale postale della residenza che lasciano.

Si prega infine i signori prefetti di distribuire questa circolare a tutte le autorità che dirigono carceri giudiziarie, case penali e bagni, unendovi un numero di copie del suaccennato *riassunto* proporzionato al numero degli agenti di custodia addetti a ciascuno stabilimento.

Si attende un cenno di ricevuta.

Il direttore generale, PAVOLINI.

Riassunto delle norme che regolano le casse postali di risparmio, pubblicato dalla direzione generale delle poste il 1 aprile 1876.

§ 1. Tutti gli uffizi postali del regno dovranno essere gradatamente autorizzati ad operare come succursali della cassa di risparmio centrale, che è compenetrata nella cassa dei depositi e prestiti, sotto la guarentigia dello Stato. — Finchè il servizio non sarà stato uniformemente esteso a tutti gli uffizi, quelli già ammessi al servizio medesimo possono ricevere depositi, rilasciare libretti di risparmio ed operare rimborsi. — I rimanenti uffizi hanno soltanto facoltà di accettare i depositi successivi da chi si abbia preventivamente procurato un libretto da uno degli uffizi che hanno il servizio completo, e così pure di eseguire rimborsi.

§ 2. Gli uffizi fanno le operazioni indicate al § precedente tutti i giorni, nelle ore destinate al servizio dei vaglia.

§ 3. Gli uffiziali di posta sono tenuti a serbare il più scrupoloso segreto intorno ai nomi dei depositanti ed allo importare dei depositi.

§ 4. Qualunque persona può fare depositi, per conto proprio o per conto di altri, o per conto di enti morali, di case di commercio, di società e simili, senza obbligo di giustificare di avere ricevuto apposito mandato. — Chi fa depositi per conto di altri e voglia tenersi incognito può designarsi con nome supposto.

§ 5. Chi deposita per conto proprio deve dichiarare all'uffizio di posta il suo nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio, residenza od abitazione. — Chi deposita per conto di altri deve dare uguali informazioni intorno alla persona nel cui interesse faccia l'operazione. — Chi deposita per conto di enti morali, società e simili indica la denominazione dell'ente cui debba essere accreditata la somma. — Possono essere fatti depositi anche da donne maritate e da minorenni, o da altri per conto loro, senza che occorra il consenso dei rispettivi mariti, genitori o tutori.

§ 6. Non si accettano depositi inferiori ad una lira, nè superiori a L. 1000. Nei limiti da L. 1 a L. 1000 i depositi possono essere di qualunque somma, quand'anche comprenda lire e centesimi. — Nel corso di ogni anno solare non si possono ricevere depositi per conto di uno stesso individuo od ente per oltre L. 1000, dedotti i rimborsi fattigli nell'anno stesso. Per conseguenza chi abbia depositato L. 1000 in una volta sola non può fare nuovi depositi a tutto il 31 dicembre di quell'anno, a meno che nel frattempo abbia ritirata parte della somma; nel qual caso può farne altri nel limite di cui sopra. — In più anni si può depositare qualunque somma; ma quando il credito di un depositante abbia raggiunto L. 2000, non compresi gli interessi cumulati, l'eccedenza rimane infruttifera.

§ 7. Il depositante riceve all'atto del primo deposito un libretto, intestato a lui stesso, oppure all'individuo od ente nel cui interesse sia stato fatto il deposito. — Il libretto contiene lo spazio necessario per la tenuta del contocorrente fra l'amministrazione delle poste ed il creditore, e comprende una serie di cedolette, sulle quali il titolare, o chi lo rappresenti, devono rilasciare ricevuta a suo tempo dei singoli rimborsi. — Il libretto si dà gratuitamente.

§ 8. È vietato di rilasciare più libretti a favore di uno stesso individuo od ente. — È invece permesso ad una stessa persona di fare più depositi e di chiedere più libretti, purchè sieno a favore di diversi individui od enti.

§ 9. Non può essere emesso alcun libretto a favore di più persone, quand'anche

sieno fratelli, o sorelle, nè di una persona coll'indicazione che abbia depositato per conto di un'altra; dovendo ogni libretto essere individuale, per rendere più agevole i rimborsi. — Così un padre può fare depositi per conto dei figli, un benefattore può farne per conto di un terzo, ma i libretti debbono essere intestati a ciascuno dei figli od ai beneficati.

§ 10. Il depositante, sia che operi in nome proprio, od in nome di altri, deve apporre all'atto del primo deposito la sua firma in calce ad una dichiarazione stampata nel frontespizio del libretto, per accertare che egli ha perfetta conoscenza della legge e del regolamento sulle casse postali di risparmio e che il deposito è fatto alle condizioni stabilite dal regolamento stesso. — Chi non sa o non può scrivere fa il suo segno di croce sotto la dichiarazione, in presenza di due testimoni che le certificano. — Qualora il deposito sia fatto per conto di un terzo, questi deve aggiungere successivamente la propria firma sul libretto, nel punto a ciò destinato, ed alla presenza dell'uffiziale di posta. — L'apposizione della firma del titolare del libretto sul libretto medesimo all'atto del rilascio o successivamente giova a facilitare l'accertamento della identità personale di lui, in occasione di rimborsi.

§ 11. I depositi successivi possono essere fatti nell'uffizio che abbia emesso il libretto od in qualunque altro, dal titolare del medesimo o da una terza persona. — Il depositante è obbligato a presentare ogni volta il libretto, dovendovi essere iscritta dall'uffiziale di posta la somma depositata.

§ 12. L'iscrizione di ogni deposito sul libretto deve essere convalidata colla firma dell'uffiziale di posta e con l'apposizione del bollo dell'uffizio.

§ 13. In occasione di ogni deposito l'uffiziale di posta rilascia un vaglia per partecipare il deposito stesso alla direzione generale delle poste. — Il depositante deve apporre sul vaglia la propria firma; qualora non sappia o non possa scrivere vi fa il suo segno di croce, in presenza di un testimonio.

§ 14. Per ciascun deposito la direzione generale spedisce all'indirizzo del titolare del libretto una *dichiarazione di conferma*, per informarlo che l'importo del deposito fu iscritto a credito di lui nei libri dell'amministrazione. — Se il titolare non riceve la dichiarazione entro 15 giorni dalla data del deposito deve reclamarla e ripetere il suo reclamo ogni 15 giorni, finchè non l'abbia ottenuta. — Così pure egli deve respingere alla direzione generale le dichiarazioni che per avventura discordino dal libretto, affinchè sieno rettificate. — Le dichiarazioni regolari o regolarizzate debbono essere custodite dal titolare, fino dopo la verificazione dei libretti, di cui è cenno al § 32.

§ 15. Pei reclami di cui all'articolo precedente i titolari dei libretti possono valersi di appositi modelli a stampa, che gli uffizi di posta debbono consegnare loro gratuitamente. — Essi hanno anche diritto che siffatti reclami sieno spediti dai sindaci, dai pretori o dai comandanti le stazioni dei carabinieri.

§ 16. Tanto i reclami di cui all'articolo precedente, quanto qualsiasi altra comunicazione che i titolari dei libretti debbano fare alla direzione generale hanno corso in franchigia, purchè portino l'indirizzo seguente: *alla direzione generale delle poste-servizio dei risparmi*. — I reclamanti possono anche esigere che le loro comunicazioni dirette alla direzione generale sieno *raccomandate* senza tassa e l'uffizio di posta deve rilasciare ad essi apposita ricevuta.

§ 17. Qualora i titolari dei libretti non abbiano osservate le disposizioni di cui al

§ 14, l'amministrazione potrà non riconoscere i depositi che non abbia iscritti nei suoi libri e regolarmente confermati. — Il rilascio di un libretto o l'iscrizione di un successivo deposito sul libretto stesso impegnano bensì l'amministrazione, senza eccezione di casi, ma solo per 15 giorni. — Se entro 15 giorni il deposito non è confermato, basta che il titolare del libretto reclami, perchè l'impegno provvisorio dell'amministrazione prosegua per altri 15 giorni, e così via via finchè non arrivi la dichiarazione, per effetto della quale l'impegno diventa definitivo. — Per conseguenza il depositante non ha a temere alcun pericolo, purchè abbia l'avvertenza di reclamare in tempo utile. — Qualora egli non avesse ricevuto la dichiarazione e non avesse reclamato, correrebbe rischio che il suo deposito non fosse riconosciuto, ma nel solo caso, che questo non fosse stato annunziato all'amministrazione centrale o lo fosse stato per una somma inferiore alla vera.

§ 18. Per rendere più sicuro il recapito delle dichiarazioni di conferma è utile, che i titolari di libretti informino l'uffiziale di posta, in occasione di ogni nuovo deposito, dei cambiamenti che per avventura sieno avvenuti circa il domicilio, residenza od abitazione di essi.

§ 19. Il conto corrente col depositante è tenuto dall'uffizio di posta che rilasciò il libretto e dalla direzione generale. — I titolari dei libretti che cambino paese possono esigere che il loro conto corrente sia trasferito dalle scritture dell'uno in quelle dell'altro uffizio; al quale oggetto basta una loro domanda verbale all'uffiziale di posta, colla contemporanea esibizione del libretto. — L'adempimento di questa formalità è importante, poichè tende a facilitare i rimborsi (V. § 23).

§ 20. Qualora nel rilascio di un libretto sia occorso qualche errore, il titolare di esso può esigere che il libretto sia annullato e sostituito da un altro, oppure che sia corretto, dando le opportune giustificazioni all' uffizio postale che lo rilasciò. — Se egli ha cambiato paese deve rivolgersi alla direzione generale.

§ 21. I titolari dei libretti possono ottenere rimborso di tutto o di parte del loro credito in qualunque uffizio di posta, purchè presentino il libretto e giustifichino la propria identità personale. — Non è fatta alcuna eccezione per le donne maritate, nè pei minorenni, a meno che i rispettivi mariti, genitori o tutori abbiano fatto opposizione; nel qual caso occorre il concorso di essi. — Quando il rimborso sia chiesto da fanciulli di età inferiore a 10 anni, eglino debbono essere accompagnati da uno dei genitori o dal tutore o da altra persona di notoria onestà, che sottoscriva assieme a loro la ricevuta del denaro rimborsato. — Se i rimborsi sono chiesti da eredi dei titolari dei libretti o da rappresentanti di enti morali, società e simili, occorre che il richiedente giustifichi la propria qualità ed il diritto che abbia di riscuotere quella data somma. — Non sono ammessi sequestri o pignoramenti per alcuna ragione sulle somme depositate.

§ 22. I rimborsi non possono essere inferiori ad una lira, nè comprendere frazioni di lira, a meno che sieno a saldo.

§ 23. I rimborsi fino a L. 100 si fanno per regola a vista, sebbene l'amministrazione abbia diritto di esigere un preavviso di 10 giorni, purchè sieno chiesti nell'uffizio di posta che abbia emesso il libretto o nelle cui scritture questo sia stato trasferito a' sensi del § 19. — Per le somme superiori a L. 100 occorre un preavviso, su apposito stampato provveduto dall' uffizio di posta, nel limite di venti giorni fino a L. 200; di trenta giorni fino a L. 1000; di sessanta giorni fino a L. 2000. — In tempi normali qualunque rimborso sarà fatto prima della scadenza dei termini, ed al

più presto possibile, ma l'amministrazione non è obbligata a pagare più di 200 lire nel periodo di venti giorni, più di L. 1000 nel periodo di 30 giorni, e può far attendere 60 giorni i rimborsi di oltre L. 1000, qualunque sia stato il numero delle domande fatte nel frattempo dal titolare del libretto.

§ 24. Quando i rimborsi sieno chiesti in uffizi diversi da quelli che abbiano emesso i libretti o nelle cui scritture questi sieno stati trasferiti, è necessaria una preventiva autorizzazione della direzione generale, su domanda del titolare del libretto. — È richiesta anche l'autorizzazione preventiva dei rimborsi su libretti presentati dagli eredi dei titolari o su libretti colpiti da opposizione.

§ 25. In ogni caso in cui occorra un preavviso od una autorizzazione l'uffiziale di posta deve notare sul libretto del richiedente la data della domanda, per determinare la scadenza del rimborso, caso mai che l'amministrazione non possa farlo prima.

§ 26. All'atto di ogni rimborso deve essere presentato il libretto, affinchè l'uffiziale di posta possa iscrivervi nel conto corrente la somma rimborsata. — Il titolare rilascia ricevuta della somma stessa su di una delle cedolette aderenti al libretto; le quali sono riempiute e staccate per ordine di numero. — L'uffiziale di posta ritiene ad ogni rimborso la ceduletta quietanzata, riempie la matrice corrispondente, vi appone il suo bollo e restituisce il libretto, a meno che questo rimanga estinto.

§ 27. È indispensabile che chi si presenta a ritirare rimborsi, giustifichi di essere proprietario del libretto. — A tale oggetto basta d'ordinario che la firma che egli appone sulla cedoletta corrisponda a quella da lui precedentemente apposta sul libretto, a' sensi del § 10. — Se la firma non corrisponde o se fu omessa sul libretto, o se il richiedente non sa scrivere, l'uffiziale di posta si assicura nei modi migliori che quegli sia il vero titolare del libretto. — Non è necessario che il richiedente si rechi da per sè all'uffizio di posta. Egli può mandare una terza persona a riscuotere, consegnandole il libretto con una cedoletta già quietanzata e l'uffiziale di posta paga, se è certo della autenticità della firma del titolare. — L'esibitore deve aggiungere la sua firma sulla cedola.

§ 28. Sulle somme depositate, fatta eccezione per le frazioni di lira, si corrisponde un interesse, che è determinato per ogni anno dal ministro delle finanze. — Per l'anno 1876 fu fissato nella misura del 3 per %, al netto da ogni ritenuta per imposte, cioè 25 cent. al mese ogni L. 100.

§ 29. Sui depositi fatti dal 1 al 15 di ogni mese l'interesse comincia a decorrere dal 16; su quelli fatti dal 16 all'ultimo comincia a decorrere dal 1 del mese successivo. — Sui rimborsi fatti dal 1 al 15 l'interesse cessa coll'ultimo giorno del mese precedente; su quelli fatti dal 16 in poi cessa col giorno 15. — Essendo l'interesse computato a quindicine regolari basta che i depositi sieno fatti al quindici od all'ultimo di un mese e che i rimborsi sieno ritirati al 16 od al 1, perchè il titolare non debba subire alcuna perdita. — Le domande di rimborso e le relative autorizzazioni nei casi in cui sono richieste non cagionano cessazione d'interesse; è il solo fatto del rimborso effettivo che lo fa cessare.

§ 30. In fine d'anno la direzione generale liquida gli interessi su ciascun libretto ed aggiunge il relativo importare al capitale depositato. — Da quel giorno gli interessi diventano anch'essi fruttiferi. — Quando il credito di un individuo abbia raggiunto 2000 lire per capitale depositato, dedotti i rimborsi, le somme che sieno depositate in eccedenza restano infruttifere; ma la capitalizzazione degli interessi sulle prime lire 2000 procede senza interruzione.

§ 31. Nel corso dell'anno non si liquidano, nè si pagano interessi, tranne nel caso di rimborsi a saldo.

§ 32. I titolari dei libretti debbono spedire una volta l'anno alla direzione generale il proprio libretto, affinchè vi sia iscritto a loro credito l'importo degli interessi dell'anno precedente, e l'intiero libretto sia confrontato colle scritture dell'amministrazione centrale.

Quando il libretto è restituito, il depositante può distruggere le dichiarazioni di conferma dei depositi anteriori (V. § 14).

§ 33. In fine di ogni quinquennio, sugli utili che la cassa dei depositi e prestiti abbia ricavato dall'impiego dei fondi, dedotti gli interessi pagati ai depositanti e le spese, potrà essere concesso un premio ai depositanti stessi, in proporzione dell'interesse cumulato sui libretti nel corso del quinquennio. — L'importo del premio è iscritto sui libretti in occasione della revisione annuale.

§ 34. Quando un libretto sia ultimato o sia divenuto inservibile la direzione generale delle poste lo rinnova gratuitamente, a richiesta del titolare. — A tale oggetto questi deve consegnare il suo libretto all'uffizio postale del luogo, che ne rilascia ricevuta e dopo alcuni giorni gli consegna il nuovo.

§ 35. Quando un libretto sia smarrito, il titolare di esso deve denunziarne lo smarrimento all'uffizio di posta, il quale ne informa la direzione generale. — Questa procede alle opportune investigazioni per rintracciare il libretto smarrito, fa pubblicare un avviso pel caso che qualcheduno avesse a fare opposizioni, e dopo trascorso un mese dalla data della pubblicazione rilascia un duplicato del libretto e lo fa consegnare al suo titolare. — La spesa occorrente, a carico del titolare del libretto, è di una lira.

§ 36. I depositanti nelle casse di risparmio postali possono esigere che l'amministrazione delle poste si incarichi di comperare per conto loro cartelle del debito pubblico al 5 od al 3 %, nel limite del loro credito.

A tale oggetto debbono farne domanda ad un uffizio di posta, indicando se desiderino cartelle al portatore, o certificati nominativi ed in quest'ultimo caso a favore di chi.

§ 37. Quando poi ricevono le cartelle acquistate od i certificati nominativi devono rimborsare all'amministrazione il prezzo di acquisto e le spese. Queste ascendono, pei titoli al portatore a cent. 75 fino a L. 1000 di capitale nominale, coll'aggiunta di altri 5 cent. ogni 100 lire di capitale nominale, oltre L. 1000. — Quando sieno stati chiesti titoli nominativi si aggiungono al prezzo di acquisto le spese di bollo, che non sono mai inferiori a L. 2,40 e possono aumentare di qualche lira, secondo i casi. — Il rimborso delle somme anticipate dall'amministrazione si fa dal titolare del libretto, rilasciandone ricevuta su di una cedoletta, come se si trattasse di un rimborso in denaro.

§ 38. I titolari dei libretti possono anche esigere che il loro credito sia convertito, in tutto o in parte, in un deposito per loro conto nella cassa dei depositi e prestiti.

Per le domande, la consegna dei titoli ed il rimborso si procede come ai §§ precedenti.

La spesa è di L. 1,80 per ogni operazione.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 22 febbraio 1876. — *Notifica dei processi contro gli esattori.*

L'articolo 15 della legge 20 aprile 1871, di n. 192, stabilì, fra altro, che un esattore è sottoposto a procedimento penale per furto, falsità, truffa, appropriazione indebita o altra specie di frode, ovvero per prevaricazione ed altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio del loro ufficio, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati, ed anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria.

Essendo avvenuto che, incominciato un procedimento contro un esattore, o il prefetto non n'ebbe notizia se non con ritardo, sicchè l'esattore continuò nell'ufficio; ovvero che, essendo stato l'esattore stesso arrestato, l'ufficio rimase senza il suo titolare per qualche tempo, perchè il prefetto non potè surrogarlo; in ogni modo ne derivò grave pregiudizio nel servizio della riscossione delle imposte.

Per ovviare che tali inconvenienti si riproducano, stimo necessario di stabilire che ogni volta s'incomincia un procedimento contro un esattore, il procuratore del Re ne dia avviso al prefetto, giusta la circolare di questo ministero del 31 gennaio 1870, numero 254.

Laonde invito le SS. VV. Illustrissime a dare conformi istruzioni al procuratore del Re presso i tribunali di codesto distretto.

Pel ministro, G. COSTA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 7 febbraio 1876. — *Comuni morosi al pagamento del canone di abbuonamento al dazio di consumo.*

Stipulati testè i contratti coi singoli comuni chiusi e cogli aperti riuniti in consorzio per la rinnovazione dell'abbuonamento al dazio governativo di consumo durante il quinquennio dal 1876 al 1880, importa ora di assicurarne la stabilità e la durata per tutto il periodo convenuto, tanto più che qualche comune ha già cominciato fin d'ora ad avere lo strascico di qualche rata arretrata del novello canone.

La stabilità è desiderabile nel reciproco interesse della finanza e dei comuni, ma senza dubbio più ancora pei comuni che per la finanza, perocchè, quando si avesse a risolvere il contratto per inadempimento degli assunti impegni da parte del comune, la finanza avrà sempre azione in giudizio contro il medesimo pel rifacimento dei danni eventualmente cagionatile dall'intempestiva risoluzione.

Se lodevole fu dunque la premura con cui molti comuni e consorzi, allettati dai rilevanti vantaggi inerenti all'abbuonamento, accettarono senz'altro il canone loro proposto dal governo pel nuovo quinquennio, od intavolarono le trattative per la convenzione, sarebbe però una grave illusione il credere che ad assicurare questi vantaggi basti aver compiuta la formalità della stipulazione del contratto, senza poi curarne con tutta fermezza e costanza la puntuale esecuzione.

Gli è perciò che questo ministero deve interessare vivamente la S. V. Illustrissima a tener d'occhio quei comuni o consorzi, (se mai ve ne fossero in codesta provincia) che rimanessero in mora nel pagamento delle rate mensili del canone.

Ella vorrà raccomandare loro caldamente di coltivare con ogni cura la regolare ri-

scossione ed amministrazione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, affinchè non lascino isterilire l'imposta di sua natura assai ferace.

Rammenterà loro in secondo luogo l'obbligo assunto in base all'articolo 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, obbligo d'altronde inerente all'indole del contratto, di destinare anzitutto il prodotto dei dazi governativi al pagamento del canone convenuto, dimostrando loro quanto sia improvvido e pericoloso lo stornare questi proventi ad altre spese e di fare invece assegnamento su altri cespiti di men sicura e puntuale riscossione.

Infine la S. V. Illustrissima non ometterà di far presente ai comuni le serie conseguenze cui andrebbero incontro, massime dopo due mesi di ritardo nel pagamento, facendo loro riflettere che, a termini del regio decreto del 2 luglio 1875, n. 2603, in tal caso s'incorre anche nella risoluzione del contratto di abbuonamento per effetto dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, con questo dippiù, che una volta incorsa la caducità, non potrà più essere ripristinato esso abbuonamento, malgrado il posteriore soddisfacimento del debito.

Confida lo scrivente che, mossi da queste considerazioni, che toccano il loro vivo interesse, ed ammaestrati inoltre dall'esempio e dall'esperienza degli anni scorsi, i comuni si persuaderanno della importanza e necessità di tenersi al corrente nel pagamento delle rate mensili, adempiendo puntualmente agli assunti impegni.

Per il direttore generale delle gabelle, CALVI.

R. D. n. 3154. — Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da lire cinque e da lire dieci da emettersi dal Consorzio degli istituti di emissione.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 4 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2372 (serie 2.ª);

Visto l'articolo 2 dell'altro regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (serie 2.ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. I biglietti da *lire cinque* e *lire dieci* che saranno emessi dal Consorzio degli istituti di emissione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti:

Biglietto da lire cinque. — La dimensione del biglietto presa sul *recto* ed esclusi i margini è di circa settantacinque millimetri in larghezza e quarantadue in altezza misurata dai punti più sporgenti, ed il biglietto è impresso a diversi colori su carta bianca non filigranata.

Il *recto* di questo biglietto si compone di due parti distinte, il *fondo* cioè ed il *testo*.

Il fondo è stampato a due colori, cioè violetto pallido e giallo tendente al bruno. Con questa ultima tinta è impresso un grande ottagono irregolare limitato ai tre lati

superiori, ed ai tre inferiori da una fascia, nella quale si legge ripetuta la parola *cinque* in lettere bianche sopra un fondo di sottili linee. Un'altra fascia più stretta circonda tutto l'ottagono e vi si scorge una serie di scudetti bianchi circolari aventi al centro una microscopica cifra *cinque*. Entro l'ottagono è iscritto un circolo formato da una terza fascia nella quale si legge più volte ripetuta la parola *cinque*, alternata con degli scudetti ornati aventi una cifra *cinque* bianca su fondo bruno. Il centro di questo circolo è occupato da un rosoncino, dal quale si staccano come otto raggi che vanno a raggiungere la circonferenza. Questi raggi, tutti egualmente adorni, racchiudono otto scudi di Savoia disposti circolarmente con la punta rivolta al centro del cerchio.

A destra ed a sinistra del grande ottagono sopra descritto si vedono due rettangoli rialzati da due semicerchi sporgenti nel centro dei lati minori. Questi rettangoli sono limitati da diverse linee che s'intrecciano fra loro e danno origine a quattro cartelle disposte parallelamente ai lati del rettangolo ed a due spazi semicircolari in alto ed in basso.

In dette cartelle si leggono le parole *cinque lire* bianche, fortemente ombreggiate sopra un fondo sottilmente lineato. Nei due spazi semicircolari vedesi una cifra *cinque* risaltante in *bianco* sopra un ornato a guisa di conchiglia. L'interno di ciascuno di detti rettangoli è occupato da uno spazio quasi ovale.

A questo spazio è sottoposto un fondo di sottilissime linee giallo-brune. Entro l'ovale descritto figura una grande cifra *cinque* ornata ed ombreggiata, ma tanto questa cifra, quanto il fondo su cui riposa non sono eguali da una parte e dall'altra.

Il testo del biglietto è concepito e diviso in cinque linee come appresso: — Biglietto consorziale - a corso forzoso - ed inconvertibile - vale cinque lire - legge 30 aprile 1874. — La prima linea è di carattere maiuscolo molto allungato ed ogni lettera è circondata da un sottile filetto; la seconda e terza linea sono di carattere *ronde* minuscolo; la quarta è di carattere allungato minuscolo per le parole *vale* e *lire*, maiuscolo per la parola centrale *cinque;* la quinta linea è di carattere gotico. Sotto questa a parte sinistra del riguardante apparisce la firma: — Il Delegato del Consorzio: G. Dell'Ara — a destra: — Il Delegato Governativo: G. Mirone — ai quattro angoli del *recto* compariscono le indicazioni della serie e del numero del biglietto. La serie occupa i due angoli superiori a destra ed inferiore a sinistra del riguardante, il numero occupa gli altri due. Queste indicazioni, le firme dei delegati ed il testo del biglietto sono impressi in colore nero.

Il verso del biglietto consorziale da cinque lire è di colore bruno e forma un rettangolo circondato da una fascia, la quale contiene internamente altre due piccole fascie, che si intrecciano fra loro e portano ripetuta la parola *cinque* bianca su fondo lineato. Agli angoli del rettangolo sono quattro risalti quadrati con una cifra *cinque* chiara sul fondo scuro. Alla metà dei due lati superiore ed inferiore vedonsi due cartelle di forma rettangolare portanti le parole: *Regno d'Italia*, in maiuscolette ornate ed ombreggiate su fondo bianco. A destra ed a sinistra campeggiano due grandi medaglioni ovali simili, circondati da una fascia che porta diversi ornati e fra questi molti scudetti quasi triangolari con un piccolo *cinque* bianco su fondo scuro. Tra l'uno e l'altro di detti scudetti vedonsi tante cartelline in curva con la parola *cinque* chiara su fondo lineato di scuro. Alle quattro estremità degli assi maggiore e minore di ciascuno di detti medaglioni ovali nasce, al di là della fascia che li circonda, un risalto semicircolare contenente cinque cartelle che irraggiano dal centro alla circonferenza, nelle quali si legge la parola *lire* scura su fondo bianco.

Tra l'una e l'altra di dette cartelle è un piccolo *cinque* bianco su fondo bruno. Nei due medaglioni ovali suddetti risaltano in chiaro su fondo bruno due busti dell'Italia in profilo, loricati e rivolti l'uno verso dell'altro. La testa è adorna di due corone, una di quercia, l'altra turrita sovrapposta. Fra questi due medaglioni gira un gran tondo che in parte rimane coperto dai medesimi, e che si compone di due fascie concentriche e diversamente ornate. La più interna racchiude uno spazio circolare nel quale figura un **5** ornato e bianco su fondo bruno. Tra questa fascia interna e la esterna girano tre circoli bianchi su fondo scuro, interrotti dalle sporgenze dei due medaglioni ovali. Tra l'uno e l'altro di questi circoli, e fra essi e le due fascie interna ed esterna si legge in maiuscolette bianche su fondo bruno la seguente leggenda, divisa in otto linee come appresso: « La legge punisce i fabbri-catori di biglietti falsi-chi li introduce e li-usa nel Regno e-chi avendoli rice-vuti per veri, li rimette in circolazione do-po conosciutane la falsità ». Tra il detto gran tondo, due medaglioni e la fascia che circonda tutto il disegno nascono degli spazi triangolari mistilinei, sui quali risaltano tanti piccoli merletti bianchi su fondo scuro.

Biglietto da lire dieci. — La dimensione del biglietto misurata sul *recto* ed esclusi i margini si stende in larghezza per circa novantacinque millimetri ed in altezza per circa cinquanta millimetri: ed il biglietto è impresso a diversi colori su carta bianca non filigranata.

Il *recto* del biglietto accennato si compone di due parti distinte, il *fondo* cioè, ed il *testo*. Il fondo è in due diversi colori, azzurro e rosso pallido tendente al bruno. Quest'ultimo colore occupa la parte centrale del fondo e descrive un ottagono a lati curvilinei con le convessità rivolte al centro. Tale ottagono è limitato da una doppia fascia, nella quale sopra un fondo di linee sottili, si legge in bianco ripetutamente la parola *dieci*. Questa fascia, intrecciandosi in varie guise con sè medesima, scende a formare otto anelli disposti in circolo i quali lasciano al centro uno spazio ottangolare occupato da un rosone. Entro ciascuno di questi anelli apparisce una stella, e dentro otto spazi mistilinei, che restano fra i detti anelli, si vede la cifra **10** sopra un fondo retato di sottilissime linee. Incastrati nei lati rientranti dell'ottagono curvilineo sono in alto ed in basso del biglietto sei ornati fusiformi, entro i quali si legge la parola *lire* sopra un fondo di fitte linee parallele rivolte verso la parte interna del biglietto. Il colore azzurro occupa i lati destro e sinistro del fondo e quindi descrive a sinistra un ornato consistente principalmente in un tondo nel quale risalta una grande cifra **10** ornata e fortemente ombreggiata, riposante sopra un fondo di linee simmetricamente intrecciate.

Questa cifra ed il suo fondo sono circondati da una fascia sulla quale in tanti scudetti a fondo bianco appariscono lettere azzurre che recano ripetuta due volte la leggenda: — Regno d'Italia. — Queste due simili leggende sono separate l'una dall'altra in alto ed in basso da due simili scudetti nei quali risalta in bianco su fondo azzurro la cifra *dieci*. Dall'alto e dal basso del tondo principale hanno origine due simili ornati a sesto acuto con le punte rivolte ai margini del biglietto e composti di un leggero ornato di foglie e tromboncini in varie guise simmetricamente disposte. A destra del riguardante, il fondo del biglietto presenta un ornato azzurro simile in tutto a quello già descritto, se non che in questo la parte centrale del tondo principale è bianca, e sopra vi risalta in lettere azzurre la comminatoria contro i falsari, concepita e disposta come negli altri biglietti consorziali che il pubblico già conosce.

Il *testo* del biglietto da 10 lire è stampato in nero ed occupa la parte centrale del fondo senza giungere a toccare le due parti del medesimo impresse in azzurro. Il te-

sto medesimo è diviso in quattro linee e concepito come appresso: — Biglietto consorziale - a corso forzoso inconvertibile - vale dieci lire - legge 30 aprile 1874. — La prima linea è di carattere maiuscolo allungato; la seconda è di maiuscolette del carattere detto *lapidario;* la terza è di piccole maiuscole di fantasia, tranne la parola *dieci* che è di grandi maiuscole di comune carattere romano. La quarta è di quel carattere noto col nome di *ronde*. Sotto il testo figurano le firme dei due delegati, cioè: a sinistra, il delegato del Consorzio — Dell'Ara — a destra, il delegato governativo — G. Mirone.

Ai quattro angoli del *recto* di questo biglietto compariscono in nero le indicazioni della serie e del numero cui ciascun biglietto appartiene. La serie occupa i due angoli superiore a sinistra ed inferiore a destra del riguardante; il numero occupa gli altri due.

Il *verso* del biglietto consorziale da *dieci lire* è stampato in azzurro; la sua parte principale consiste in due tondi nei quali sopra fondo azzurro unito risaltano in chiaro due teste dell'Italia eseguite in rilievo rivolte l'una verso dell'altra, e con corona di quercia sottoposta ad altra turrita. Questi due tondi sono circoscritti da due ornati mistilinei formati da un intreccio di linee bianche abbellito con piccole stelle e rosette. Entro ciascuno di questi ornati, in altrettanti spazi lasciati vuoti dalle linee suddette, si legge ripetuta quattro volte la parola *dieci* in maiuscolette bianche su fondo azzurro. Il restante del verso del biglietto è occupato da fascie rettilinee ornate le quali si intersecano simmetricamente in diversi punti.

Là dove avviene questa loro intersecazione rimangono vuoti tanti piccoli spazi quadrati, in ciascuno dei quali campeggia una rosetta avente al centro una microscopica cifra **10** azzurra su fondo bianco. Le fascie suddette prendono andamento curvilineo in quei punti nei quali si rende ciò necessario per lasciare luogo agli ornati che circondano i due tondi contenenti le teste d'Italia. Gli spazi che le dette fascie lasciano vuoti risultano quindi di due specie, rettilinei, cioè, e mistilinei. Questi ultimi sono in numero di sedici e vengono tutti occupati da altrettanti ornati eguali, consistenti in una piccola fascia bianca sulla quale si leggono ripetutamente in caratteri azzurri microscopici le parole *dieci lire*.

Questa fascia limita una piccola scacchiera bianca ed azzurra formata dall'intreccio di sottilissime linee sulla quale risalta in chiaro la cifra *dieci* lievemente ombreggiata ed ornata. Gli spazi rettilinei sopra detti risaltano in numero di sei: i quattro corrispondenti agli angoli del biglietto portano tutti un eguale rosoncino bianco ed azzurro sopra fondo minutamente reticolato. Gli altri due che occupano la parte centrale dei lati orizzontali del biglietto portano ambedue la parola *dieci* in maiuscole bianche leggermente ombreggiate con la base rivolta al centro del biglietto, riposanti sopra un fondo a linee curve intrecciate limitate da una piccola fascia ornata di piccolissimi dischi bianchi su fondo azzurro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 9 marzo 1876. — Vendita dei boschi cedui dell'asse ecclesiastico, valutazione del legname sopraesistente.

Il ministero ha rilevato che talune intendenze di finanza nel prezzo d'estimo che deve servire di base agli incanti dei lotti a bosco ceduo dell'asse ecclesiastico non

comprendono il valore del frutto del bosco, cioè il valore del legname esistente sul fondo; e siccome ordinariamente nel capitolato di vendita non è al riguardo, inserita alcuna condizione speciale, così avviene che, in occasione del riparto dei frutti naturali, gli acquirenti si rifiutano di rifondere il demanio della quota che gli spetta sul frutto del bosco dall'ultimo taglio in poi, asserendo che essi intendono d'avere, col fondo, acquistato anche il legname sopra esistente.

Per evitare simili quistioni e i conseguenti danni, le intendenze, allorquando trattasi di vendere fondi di qualche entità in tutto od in rilevante parte a bosco ceduo soggetto a regolari tagli periodici, dovranno quind'innanzi, previo l'assenso della commissione provinciale di sorveglianza, far stimare da un perito il legname esistente nel fondo da vendere, e comprenderanno il valore di detto legname nel prezzo d'asta del lotto. Nel capitolato delle condizioni di vendita dovranno poi fare speciale ed esplicita menzione che nel prezzo del lotto è compreso il valore di tutto il legname del bosco.

Potendo però accadere che ai primi incanti il lotto rimanga invenduto, e che per qualche circostanza la vendita debba essere protratta di un tempo non lieve, le intendenze, per evitare la necessità di procedere ad una seconda perizia, che dovrebbesi fare prima di ritentare la vendita, avranno l'avvertenza di dare al perito, che stima il legname attualmente esistente, l'incarico di indicare il valore approssimativo dell'annuale accrescimento del bosco stesso. Col dato di questo approssimativo annuale accrescimento, allorchè ritornerà l'occasione di rimettere il bosco in vendita, le intendenze potranno proporre e le commissioni provinciali adottare, in proporzione del tempo decorso dall'epoca della stima e tenuto conto delle circostanze concomitanti, un prudenziale aumento sul prezzo di perizia.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 10 *febbraio* 1876. — *Competenza dei tribunali italiani a conoscere dei reati commessi a bordo delle navi mercantili fuori delle acque territoriali dello Stato.*

L'attuazione dell'articolo 435 del Codice per la marina mercantile fece sorgere qualche dubbio circa la competenza dei tribunali del regno, a conoscere dei reati commessi a bordo delle navi mercantili fuori delle acque territoriali dello Stato, ovvero in paese straniero dove non vi è un regio console italiano con giurisdizione; e sebbene questo ministero avesse dato degli schiarimenti per rendere più sollecita la compilazione dei processi, giusta l'articolo 449 del Codice citato, tuttavia il dubbio spesso si rinnova.

Poichè sopra un conflitto di giurisdizione, sorto appunto circa la competenza suddetta, la Corte di cassazione di Torino, con sentenza dell'11 novembre 1875, fermò l'interpretazione del mentovato articolo 435, io stimo opportuno di porla a notizia dell'autorità giudiziaria, affinchè voglia tenerla presente nell'istruzione dei processi per i reati marittimi.

Pel ministro, G. COSTA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 9 febbraio 1876. — *Gli impiegati governativi hanno l'ordine di farsi iscrivere nelle liste dei giurati.*

Il ministero di grazia e giustizia, nell' intendimento che la legge dell' 8 giugno 1874 n. 1937, sull' istituzione dei giurati sia regolarmente osservata, ha richiesto il concorso di questo ministero per ottenere che tutti gli impiegati i quali, a' termini dell'articolo 2, n. 11, della legge stessa sono tenuti ad esercitare l'ufficio di giurato, facciano la prescritta dichiarazione avanti il Sindaco del comune della propria residenza. Questo concorso fu invocato perchè venne a constare dall'esame delle liste, che molti impiegati, o non fecero mai la prescritta dichiarazione, o cercarono modo di esimersene, allegando scuse e motivi non sempre apprezzabili.

La legge sui giurati ebbe specialmente lo scopo di provvedere che nell'elenco fossero notati tutti coloro che sono più reputati per intelligenza, onestà cultura e sano criterio, e certamente si deve ritenere che in generale la maggior parte degl' impiegati abbiano questi requisiti.

Laonde il sottoscritto, facendo seguito alla precedente circolare del 22 luglio 1874, n. 35, prega la S. V. di rammentare nuovamente quella disposizione di legge agl' impiegati posti nella sua dipendenza, avvertendoli altresì che l' inadempimento di essa disposizione è punito coll' ammenda di lire 50 a termini dell' articolo 23 della legge medesima.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 5 marzo 1876. — *Divieto d' incaricare i cancellieri di perizie giudiziali.*

Questo ministero venne di recente a cognizione che talune autorità giudiziarie ritengono legale e conveniente di delegare a funzionari di cancelleria l'incarico di operazioni peritali, e specialmente di revisione di conti, e di altri lavori contabili.

Tale pratica è affatto contraria ai principii che reggono i procedimenti giudiziali; è in aperta opposizione all'articolo 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, che vieta ai funzionari d'assumere pubblici incarichi e di esercitare professioni, e viola ogni regola di convenienza dell'amministrazione giudiziaria.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata in questi sensi, avendo di recente una Corte di cassazione annullata una sentenza di Corte d'appello, colla quale il cancelliere era stato nominato in perito per procedere alla revisione di conti, ancorchè il cancelliere stesso non avesse eseguito e neppure accettato l'incarico affidatogli.

Affinchè non abbiano a rinnovarsi consimili casi, ho stimato opportuno chiamare su di ciò l'attenzione delle SS. LL., affinchè la savia massima proclamata dalla Corte di cassazione non sia dimenticata.

Vorranno poi rendere avvertiti i cancellieri che saranno contro di essi adottati provvedimenti disciplinari quando si venga a rilevare che abbiano accettato qualche incarico di perito in materia civile o in materia penale.

Pel ministro, G. COSTA.

Circolare del ministero dell' interno, in data 15 *marzo* 1876. — *Spesa pel rimpatrio di minorenni occupati in professioni girovaghe.*

L'articolo 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, prescrive che la spesa occorrente pel rimpatrio di minorenni occupati in professioni girovaghe venga anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei genitori o tutori, detentori o padroni di quei minorenni.

Per regolare in modo uniforme l'applicazione di tale articolo credo opportuno disporre quanto segue:

1. I signori prefetti che, in esecuzione della legge sovra citata, incontrassero qualche spesa pel rimpatrio di minorenni, dovranno inviare sollecitamente ai colleghi delle provincie, nelle quali è situato il comune, cui appartengono i minorenni che vengano fatti rimpatriare, la distinta documentata delle spese sostenute e dei mezzi di viaggio somministrati.

2. I prefetti di queste provincie dovranno curare colla maggior premura il pronto rimborso di quelle spese dalle persone che vi sono tenute, e render conto di volta in volta a questo ministero delle pratiche al riguardo esperite, inviando le somme introitate.

Si compiaccia la S. V. di dare le istruzioni opportune affinchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

Pel ministro, CODRONCHI.

Circolare del ministero dell' istruzione pubblica, in data 21 *aprile* 1876. — *Casse di risparmio scolastiche.*

Trasmetto alla S. V un esemplare dell'istruzione pubblica della direzione generale delle poste per le casse di risparmio nelle scuole, nelle società ed associazioni filantropiche, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 27 maggio 1875, numero 2779 (serie 2.ª) (v. XXIV, p. 817); e mentre richiamo l'attenzione di V. S. sopra la detta istruzione, che è indispensabile a chi voglia raccogliere risparmi nelle scuole per depositarli alle casse postali, La prevengo che, nel desiderio di non veder moltiplicati i libretti senza un reale vantaggio, e affinchè sia diminuito il pericolo di possibili confusioni nell'eseguimento delle norme stabilite dai vigenti regolamenti, dovranno essere osservati i seguenti criterî:

a) che dove esiste una scuola sola, il maestro che ne è direttore possa avere il suo libretto alla posta;

b) che se le scuole sono due, cioè l'una maschile e l'altra femminile, tanto il maestro quanto la maestra possano ottenere un libretto speciale per ciascuno;

c) che se la scuola è una sola, ma divisa in più classi e con varî maestri, tutti raccolti nello stesso luogo, il direttore o la direttrice debbano riunire essi i risparmi delle singole classi, e procurarsi un libretto solo dell'ufficio postale;

d) che se poi le scuole sono varie, e divise le une dalle altre, e di natura diversa tra loro come, per esempio, altre elementari, altre secondarie classiche, altre tecniche, altre normali, oppure situate in varie parti del paese stesso, ciascun direttore e ciascuna direttrice possono avere il loro proprio libretto.

Per il ministro, FERRATI.

Istruzione della direzione generale delle poste, in data 25 febbraio 1876. — Per le casse di risparmio nelle scuole, nelle società, ed associazioni filantropiche.

CAPO I. — Norme generali.

Art. 1. I direttori di scuole che si propongono di raccogliere i risparmi degli scolari debbono inviare preventivamente alla direzione generale delle poste apposita dichiarazione, per mezzo del provveditore agli studi della provincia o dell'ispettore scolastico di circondario, e farsi riconoscere dall'uffizio di posta locale. — I direttori di società di mutuo soccorso debbono far pervenire alla direzione generale colla dichiarazione un esemplare dello statuto della società e farsi riconoscere come sopra. — I direttori di associazioni che si vogliano costituire allo scopo di raccogliere piccoli risparmi debbono chiedere l'opportuna autorizzazione alla direzione generale e mandarle poi copia dello statuto dell'associazione, approvato che sia.

Art. 2. Nella dichiarazione o nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il numero approssimativo degli scolari o soci che potranno profittare della istituzione, affinchè la direzione generale ne abbia norma nel calcolare la quantità di stampati che possano occorrere alla scuola o società.

Art. 3. La direzione generale provvede gratuitamente ai direttori di scuole, società od associazioni, che abbiano adempiute le formalità di cui all'articolo 1, un esemplare della presente istruzione e gli stampati necessari, che sono i seguenti:

a) Giornaletto di entrata e di uscita, distinto colla lettera *P*; – *b*) conto-corrente coi singoli individui, distinto colla lettera *Q*; – *c*) foglio per le partecipazioni periodiche all'uffizio di posta, distinto colla lettera *R*. — Anche le ulteriori somministrazioni di stampati sono fatte dalla direzione generale medesima.

Art. 4. La somma minima che può essere depositata dagli scolari o dai membri di società ed associazioni è di centesimi 5. I direttori possono fissare un *maximum* per ogni deposito.

CAPO II. — Operazioni dei direttori di scuole, società od associazioni.

Art. 5. I direttori di scuole, società od associazioni che siensi fatti collettori di risparmi possono destinare uno o più giorni di ogni settimana, per raccogliere i depositi degli scolari o soci. — I depositi debbono essere iscritti ad uno ad uno sul giornaletto d'entrata (modello *P*), man mano che sono raccolti. — Ciascun direttore deve perciò prepararsi un fascicolo, composto di più fogli del modello predetto, nella quantità che possa ritenere necessaria per un mese o per un trimestre o per un anno.

Art. 6. Ad ogni operazione il direttore scrive sul giornaletto nelle colonne 1.ª, 2.ª 3.ª e 4.ª:

a) la data del deposito; – *b*) il numero d'ordine del conto individuale, di cui all'articolo 7; – *c*) il nome, il cognome e la paternità del depositante; – *d*) la somma depositata. — Il giornaletto deve essere addizionato ogni giorno nella colonna quarta. — Cominciando dal secondo giorno, il direttore trasporta sotto la somma della giornata quella del giorno o dei giorni precedenti e le riunisce, affinchè la somma totale dimostri sempre l'entrata complessiva del primo giorno dell'anno scolastico o dell'anno solare in poi.

Art. 7. In occasione del primo deposito fatto da uno scolaro o socio, il direttore

apre un conto corrente al depositante, sul modello distinto colla lettera *Q*. — Egli deve perciò prepararsene un fascicolo di più fogli, in modo che vi sia disponibile una facciata per ciascun individuo. — I singoli conti sono numerati progressivamente, in testa al foglio; il numero si riporta nella colonna seconda del giornaletto, al momento di ogni operazione (V. art. 6).

Art. 8. Contemporaneamente il direttore prepara un estratto del conto-corrente, nella parte anteriore di un foglietto dello stesso modello *Q*, avendo l'avvertenza di ripetervi il numero d'iscrizione; lo pone in una busta di carta consistente e lo consegna al depositante per sua guarentigia. — I direttori di scuole debbono raccomandare agli scolari di mostrare detto estratto di conto alla rispettiva famiglia e di riportarlo alla scuola nel giorno successivo, per esservi conservato fino all'occasione di un nuovo deposito. — I direttori di società e di associazioni consegnano ugualmente il foglietto di cui sopra a ciascun depositante e questi possono ritenerlo presso di sè, salvo a riportarlo quando vogliono fare nuovi depositi.

Art. 9. I depositi successivi degli scolari o soci, al cui nome sia già stato aperto un conto, sono aggiunti a suo luogo, tanto nel conto-corrente tenuto dai direttori, quanto nell'estratto che deve essere ogni volta riconsegnato al depositante, per l'uso di cui all'articolo 8.

Art. 10. Qualora fosse smarrito l'estratto del conto-corrente di qualche scolaro o socio, il direttore deve dargliene uno nuovo, avendo cura di scrivervi trasversalmente nel frontespizio la parola « *duplicato* » in modo che non possa essere fatta sparire.

Art. 11. Raccolti che abbia nei giorni stabiliti tutti i depositi, il direttore deve passarli nel giorno stesso o nel giorno successivo al locale uffizio di posta. — In occasione del primo deposito, l'uffizio di posta rilascia un libretto in nome del *direttore della scuola, società* od *associazione*, vi inscrive a suo luogo la somma depositata e glielo consegna. — In occasione dei depositi successivi vi aggiunge man mano il relativo importare.

Art. 12. Il direttore si accredita a sua volta di ciascun versamento nel giornale di cui all'articolo 6, scrivendo nelle colonne 5.ª, 6.ª e 7.ª la data del versamento, il numero e la serie del libretto ottenuto, e l'importo versato. La somma della colonna 7.ª del giornale deve corrispondere sempre con quella della colonna 4.ª.

Art. 13. Appena i depositi di uno scolaro o di un socio abbiano raggiunto una lira, i direttori delle scuole *debbono* ed i direttori delle società od associazioni *possono* domandare all'uffizio di posta che la quota di quel tale scolaro o socio sia detratta dal libretto di cui all'articolo 11 e trasferita sopra altro libretto, da rilasciarsi in nome dello scolaro o socio.

Art. 14. I direttori di scuole o società firmano come depositanti la dichiarazione stampata nel frontespizio dei libretti rilasciati a favore di scolari o soci, e così pure firmano i vaglia che l'uffizio di posta deve staccare, per dare avviso di ciascun deposito alla direzione generale. — Essi ritirano i libretti, li fanno firmare sotto le parole « *Firma del titolare del libretto* » dallo scolare o socio di ciascun libretto sia intestato e vi aggiungono la propria soscrizione. — Qualora qualche socio sia analfabeta, egli fa sul libretto il suo segno di croce, convalidato colla firma di due testimoni, uno dei quali può essere lo stesso direttore.

Art. 15. Il trasferimento delle partite da uno ad altro libretto deve essere chiesto sempre per somme rotonde di una o di più lire, in modo che i residui inferiori ad una lira, di cui rimanga creditore qualche scolaro o socio, restino nel libretto del di-

rettore, in fino a tanto che si sia raggiunta un'altra lira. — La somma invece del credito sui libretti intestati a'direttori di società od associazioni può rappresentare anche quote individuali superiori ad una lira, non essendone obbligatorio il trasferimento.

Art. 16. Anche nel caso che qualche scolaro o socio depositi in una sola volta nelle mani del direttore una lira intiera o più lire, l'importo del deposito deve essere compreso in quello dell'entrata giornaliera della scuola o società ed inscritto complessivamente sul libretto del direttore, salvo a farne poi il trasferimento sui libretti individuali, come è detto negli articoli precedenti. — È vietato di portare direttamente i depositi di cui sopra sui libretti individuali senza farli passare sul libretto del direttore, poichè la somma dei depositi inscritti su quest'ultimo deve sempre corrispondere con quelle delle colonne 4.ª e 7.ª del giornale di lui, e la somma dei prelevamenti o rimborsi deve corrispondere colla somma della colonna 10.ª del giornale stesso.

Art. 17. I direttori prendono nota nelle colonne 8.ª, 9.ª e 10.ª del giornale delle somme che abbiano fatto prelevare dal proprio libretto, per farle inscrivere sui libretti individuali. — La differenza fra le colonne 4.ª e 7.ª del giornale e la colonna 10.ª deve perciò essere pari alla somma rimasta inscritta nel libretto complessivo. Essa è notata per memoria nella colonna 11.ª

Art. 18. Compiuta ogni operazione, i libretti intestati a favore di scolari o soci debbono essere rimessi ai medesimi, affinchè i primi li mostrino alla rispettiva famiglia e li restituiscano all'indomani. I soci possono invece ritenerli. — Il direttore deve aver cura di ritirare dall'uffizio di posta, verificare e custodire le dichiarazioni di conferma che saranno spedite per ciascun deposito dalla direzione generale.

Art. 19. Tutte le comunicazioni dei direttori di scuole, società od associazioni all'uffizio di posta sono fatte col modello distinto colla lettera *R.* — Questo modello serve a tre scopi:

a) per fare depositi da iscriversi sul libretto complessivo; – *b*) per chiedere il rilascio di libretti a favore di scolari o soci, la cui somma debba essere prelevata dal libretto del direttore; – *c*) per chiedere gli ulteriori trasferimenti di somme dal libretto del direttore a' libretti individuali già esistenti.

Art. 20. In occasione di ogni trasferimento di somme da uno ad altro libretto, il direttore deve rilasciare ricevuta all'uffizio di posta della somma complessiva fatta trasferire, staccando apposita cedoletta dal suo libretto, poichè ogni trasferimento, dando luogo alla iscrizione di nuove partite su libretti individuali, equivale ad un rimborso fatto sul libretto complessivo.

Art. 21. Nel caso che qualche scolaro o socio cessi per qualunque ragione dal far parte della scuola o società, il direttore deve far trasferire il residuo credito di lui, resultante dal suo giornale, sul libretto già emesso in nome dello scolaro o socio, oppure fare emettere allora un apposito libretto a favore del creditore o de'suoi eredi, quand'anche la somma disponibile sia inferiore ad una lira. — Il direttore non può fare alcun rimborso in denaro.

Art. 22. In fine di ogni mese i direttori di scuole o società debbono addizionare sul libro dei conti-correnti e sui fogli corrispondenti al medesimo, consegnati agli scolari o soci, le cifre della colonna, ove abbiano inscritti i depositi eseguiti nel mese. — Dalla somma che ne risulta detraggono quella stata trasferita durante il mese su libretti intestati a ciascun scolaro o socio e trasportano il residuo in testa alla colonna

relativa al mese successivo. — Cotali residui insieme riuniti debbono corrispondere alla somma del credito resultante dal libretto intestato a favore del direttore.

Art. 23. In fine dell'anno scolastico i direttori debbono chiudere le somme, sia sul giornaletto che sul fascicolo dei conti-correnti tenuto nella sede della scuola o società e sui fogli degli scolari, o soci, salvo a trasportare i residui in testa del nuovo giornale e dei nuovi conti al principio dell'anno successivo. — Ai principio delle vacanze i fogli dei conti-correnti spettanti agli scolari debbono essere consegnati alle rispettive famiglie, raccomandando ad esse di conservarli accuratamente fino alla riapertura della scuola.

CAPO III. — Operazioni degli uffici di posta.

Art. 24. Il cómpito degli uffizi di posta nel servizio delle casse scolastiche e delle casse dei piccoli risparmi consiste:

a) nel rilascio di un libretto in nome del direttore, in occasione del primo deposito; – *b*) nell'iscrizione sul libretto stesso dell'importare dei depositi successivi; – *c*) nel prelevamento di somme dai libretti dei direttori, col contemporaneo rilascio di nuovi libretti a favore degli scolari o soci; – *d*) nel successivo prelevamento di somme dai libretti dei direttori per iscriverle sui libretti già esistenti a favore degli scolari o soci.

Art. 25. Il rilascio dei libretti a favore dei direttori in occasione del primo deposito, ed il rilascio dei libretti a favore degli scolari o soci in occasione dei prelevamenti dai libretti dei direttori devono essere fatti giusta le norme contenute nel capo secondo dell'istruzione pubblicata nel bollettino n. 15 dell'anno 1875. — Le uniche differenze stanno in ciò, che i depositi dei direttori si debbono accettare, quand'anche di somme inferiori ad una lira, e che sui libretti a favore dei direttori medesimi si omette l'indicazione del loro nome, del cognome e della paternità. — Il frontispizio di cotali libretti si riempe pertanto nel modo seguente:

Libretto emesso addì (Data) dall'uffizio di (Nome dell'uffizio) a favore del (Direttore della scuola di . . . . oppure della società di . . . .)

(Firma dell'uffiziale di posta)

I libretti a favore degli scolari o soci si riempiono colle norme ordinarie.

Art. 26. I direttori debbono apporre la loro firma come *depositanti* tanto sul frontispizio dei libretti, quanto sui vaglia di partecipazione dei depositi, sia che i libretti sieno intestati ad essi, od agli scolari o soci. — Spetta poi ai direttori di far firmare a suo luogo dagli scolari o soci i libretti emessi in nome di essi, sotto le parole « *Firma del titolare del libretto* ».

Art. 27. Per ogni libretto emesso, l'uffiziale di posta deve aprire un conto sul modello distinto colla lettera *S*. — È vietato il trasferimento da un uffizio all'altro dei libretti intestati a favore di direttori di scuole o società, tranne in un solo caso; cioè che qualche direttore di scuola o società esistente in un comune, dove l'uffizio di posta non sia per anco ammesso al servizio dei risparmi, faccia il primo deposito nell'uffizio limitrofo ammesso al servizio, e voglia poi fare i depositi successivi nell'uffizio del paese di sua residenza. — In tal caso il conto sul modello *S*, è aperto nell'uffizio che riceve il primo deposito ed è poi trasferito all'uffizio che debba ricevere i depositi successivi, nelle cui scritture rimane definitivamente.

Art. 28. Gli scolari ed i membri di società od associazioni già provveduti di libretto

hanno diritto di fare i successivi depositi direttamente all'uffizio di posta, senza valersi dell'opera dei direttori. — Se all'uffiziale di posta risulta che quegli individui continuino a far parte della scuola o società, deve consigliarli a ricorrere al rispettivo direttore, ma non può rifiutare di ricevere il deposito, se essi insistono. — I vaglia di partecipazione di cotali depositi debbono essere firmati dai depositanti.

Art. 29. È vietato di fare rimborsi effettivi sui libretti intestati ai direttori di scuole società od associazioni. — Il fondo iscrittovi non può esserne distratto in alcun modo, tranne per essere trasferito parzialmente sui libretti individuali. — I rimborsi che possano essere chiesti dagli scolari o soci sui libretti ad essi intestati sono fatti colle norme ordinarie.

Art. 30. In occasione di ogni prelevamento di fondi dai libretti dei direttori per essere trasferiti sui libretti degli scolari o soci, l'uffiziale di posta considera siffatti prelevamenti come rimborsi. Egli deve perciò farsi rilasciare ogni volta per la ricevuta della somma complessiva sulla prima cedoletta tuttora in bianco nel libretto del direttore, staccare la cedoletta stessa, accreditarsene sul registro di n. VIII, notare il rimborso nel conto-corrente sul libretto del direttore e nel modello *S*. — L'uffizio di posta si addebita contemporaneamente della somma stessa, mediante il rilascio di tanti vaglia per la somma complessiva, quanti sono i depositi che iscrive nei libretti degli scolari o soci.

Art. 31. Quando accada che il libretto di un direttore stia per essere esaurito, o perchè sia stata intieramente riempiuta la parte destinata al conto-corrente, o perchè rimanga sul libretto stesso una sola delle cedole destinate ai rimborsi, l'uffiziale di posta deve rinnovare il libretto, senza l'intervento della direzione generale. — A tale oggetto egli si fa rilasciare ricevuta dal direttore, nell'ultima cedola esistente, di tutta la somma di cui il direttore stesso risulta in credito; si accredita di tale cedola, come se effettivamente avesse fatto un rimborso, e chiude la partita relativa a quel libretto nel modello *S*. — Contemporaneamente rilascia un nuovo libretto a favore del direttore, come se questi avesse fatto un primo deposito, lo fa firmare, stacca un vaglia per una somma equivalente dal modello *D* ed apre una nuova partita nel modello *S*. — I libretti così estinti debbono essere uniti alla nota quindicinale (modello *U*).

Il ministro dei lavori pubblici,
S. SPAVENTA.

Il direttore generale,
G. BARBAVARA.

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 10 *marzo* 1876. — *Beni enfiteutici di cui il demanio ha il dominio diretto; procedimenti coattivi per la riscossione dell'imposta fondiaria.*

Secondo le istruzioni pubblicate dalla direzione generale delle imposte dirette e da quella del demanio nell'anno 1875 il demanio dee rifiutare la devoluzione, che sarebbe per verificarsi a suo favore, del dominio utile andato per tre volte deserto alle aste esattoriali, e rinviare invece l'esattore a estendere l'esecuzione anche al dominio diretto rimettendo così in vendita l'*intiera proprietà*. E parimente l'amministrazione delle imposte dirette, quando l'esattore della vendita dell'utile dominio abbia ritratto una somma insufficiente, gli dee rifiutare il rimborso della quota d'imposta non conseguita, e rinviarlo a porre in vendita (per necessità separatamente) anche il dominio diretto.

È manifesto che queste istruzioni non sono applicabili nelle enfiteusi di cui il dominio diretto spetta al demanio, imperocchè laddove il direttario sia il demanio, questi può e deve porre in salvo le ragioni del proprio dominio col pagare tutto o parte del debito d'imposta ed accessori, appena questa necessità per lui si verifichi per la non riescita vendita o per l'insufficiente prezzo del dominio utile espropriato.

A ogni modo, a togliere ogni possibilità di equivoco, nei casi in cui il dominio diretto spetta allo Stato (sia demanio antico, sia asse ecclesiastico), si prescrive quanto segue:

1. Avvenendo che il prezzo ritratto dalla vendita del dominio utile (che è il solo che l'esattore deve espropriare quando il dominio diretto appartiene al demanio) non sia sufficiente a coprire l'arretrato delle imposte, il demanio, domino diretto, pagherà la somma restante e le spese dell'esecuzione.

2. Quando l'utile dominio non rimane venduto al terzo incanto, il demanio ne accetterà la devoluzione, e, come domino diretto, pagherà le imposte arretrate e le spese dell'esecuzione.

Appena occorre il dire che con queste prescrizioni non s'intendono in alcuna guisa pregiudicate le ragioni che il demanio potesse far valere contro gli esattori per irregolarità che fossero occorse nei procedimenti d'esecuzione contro gli utilisti.

3. I pagamenti saranno eseguiti dalle intendenze mediante buoni sul mandato a loro disposizione sopra i capitoli 83 o 171 del bilancio passivo, secondo che il dominio diretto era di pertinenza dell'antico patrimonio demaniale o dell'asse ecclesiastico.

4. Eseguiti i pagamenti di cui al precedente n. 2, lo stabile enfiteutico sarà, senza bisogno d'altre formalità, considerato siccome riscattato a favore del patrimonio a cui spettava il dominio diretto (demanio antico o asse ecclesiastico). Consolidandosi così la proprietà utile colla diretta, le intendenze provocheranno immediatamente la eliminazione del corrispondente articolo del campione dei canoni attivi, fatta riserva per l'esazione dei canoni (e rata di canone) già scaduti a carico dell'utilista espropriato; cureranno la utilizzazione del fondo, e provvederanno al più presto affinchè esso sia alienato secondo la legge speciale che regge quel patrimonio, cioè secondo la legge del 21 agosto 1862 se trattasi di antico demanio; secondo la legge del 15 agosto 1867, se trattasi di asse ecclesiastico; e in ispecialità in Sicilia, secondo la legge 10 agosto 1862 (articolo 23), se trattasi di beni soggetti all'obbligo della ricensuazione.

5. Dell'anzidetto riscatto sarà fatta espressa avvertenza nei prospetti modulo 159 ordinati colla circolare del 1.° marzo 1876: raccomandasi la più esatta osservanza di questa disposizione affinchè non accada che i beni di cui si tratta siano messi in vendita giusta il comma secondo dell'articolo 13 della legge 22 aprile 1869 sulla contabilità dello Stato.

6. Le precedenti istruzioni date alle intendenze di Sicilia colle circolari 7 maggio 1874 e 17 marzo 1875 sono abrogate nella parte che riguarda la vendita colle norme del comma secondo dell'articolo 13 della legge di contabilità, dei beni di cui è discorso, i quali per l'avvenuto riscatto più non possono, come si è detto, essere compresi nel novero di quelli devoluti al demanio per l'art. 54 della legge 20 aprile 1871 verso il pagamento delle sole imposte e sovrimposte.

Circolare della direzione generale del debito pubblico, in data 19 febbraio 1876. — Affrancamento di prestazioni dovute al demanio od al patrimonio da esso amministrato.

Colla legge del 27 maggio 1875, n. 2779, (serie 2.ª), essendosi recate alcune innovazioni alla legge del 24 gennaio 1864, n. 1636, ed al decreto del governo toscano del 15 marzo 1860, n. 145, che permettevano e regolavano l'affrancazione dei beni immobili dai canoni enfiteutici e dalle annue prestazioni perpetue d'altra natura dovute ad enti morali mediante la iscrizione al nome di questi di una determinata quantità di rendita consolidata sul debito pubblico, dovettero subire alcune modificazioni anche i reali decreti del 31 marzo 1864, n. 1725, e del 26 giugno 1862, n. 677, che contenevano le disposizioni regolamentarie per l'esecuzione, rispettivamente, delle citate due leggi; modificazioni che furono inserte nel regolamento sulla cassa dei depositi e prestiti, approvato col regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2.ª).

Tali modificazioni, formanti oggetto del titolo quinto di detto regolamento, non hanno recato alcuna innovazione alle disposizioni che prima erano in osservanza per quei casi in cui l'affrancazione si eseguisca senza più coll'iscrizione di una rendita consolidata sul Gran Libro del debito pubblico. Esse riguardano unicamente quei casi in cui la rendita da cedersi all'ente morale affrancatario o non si possa affatto iscrivere sul Gran Libro, ostandovi l'articolo 28 della legge del 10 luglio 1861, n. 94, perchè siano da annotarsi per trasporto sulla medesima più ipoteche già iscritte sul dominio diretto affrancato, o non vi si possa iscrivere per tutta la quantità dovuta, perchè questa contenga delle frazioni non corrispondenti a lire 5 od a lire 3, per cui solo e per i relativi multipli si possono accendere sul Gran Libro iscrizioni del consolidato 5 per cento o 3 per cento.

Per questi due casi, nel primo dei quali l'affrancante deve promuovere presso la cassa dei depositi e prestiti l'iscrizione di un'annualità in luogo dell'iscrizione della rendita consolidata che non sarebbe ammessa sul Gran Libro, e nel secondo dei quali deve depositare semplicemente il capitale corrispondente alla frazione di rendita non iscrivibile, trattandosi di operazioni da farsi presso l'amministrazione della cassa dei depositi e dei prestiti, le disposizioni contenute nel citato titolo quinto del relativo regolamento sembrarono abbastanza chiare e particolareggiate perchè, come fu avvertito nella circolare dell'amministrazione di detta cassa del 27 dicembre 1875, n. 18, non siansi ravvisate necessarie speciali istruzioni alle intendenze.

Ciononnostante essendosi da alcune di esse sollevato qualche dubbio in proposito e l'esperienza del poco tempo trascorso dopo l'attuazione di detta legge avendo dimostrato l'opportunità di stabilire alcune norme, a cui per maggiore regolarità ed uniformità le intendenze abbiano ad attenersi nell'adempiere alle attribuzioni loro affidate per questa parte del servizio, il sottoscritto lo invita a volere aver presenti le seguenti avvertenze:

1. Le operazioni dipendenti da affrancazioni continuando, per quanto riflette sia le iscrizioni di rendita sul Gran Libro, sia le iscrizioni di annualità e quelle di deposito, a rimanere nelle attribuzioni rispettive dell'amministrazione del debito pubblico e di quella della cassa dei depositi e prestiti, il cómpito delle intendenze rimane limitato:

1. A ricevere le domande, i documenti, i titoli di debito pubblico al portatore o nominativi per la iscrizione di rendita a farsi sul Gran Libro, e ricevere ove d' uopo le dichiarazioni di traslazione che, riguardo ai titoli nominativi, occorressero; e quando

ogni cosa sia trovata regolare, farne la trasmissione alla direzione generale del debito pubblico giusta le *Norme di servizio interno per gli affari di debito pubblico del 25 settembre* 1874;

2. A ricevere le domande per le iscrizioni di annualità e per quelle di deposito, presso la cassa dei depositi e prestiti, emettere gli ordini di riscossione e trasmettere le domande coi relativi vaglia del tesoro all'amministrazione centrale di detta cassa;

3. A ricevere le dichiarazioni che i rappresentanti degli enti morali titolari delle iscrizioni di annualità o dei depositi per affrancazione possono fare a termini dell'articolo 25 della legge 27 maggio 1875 per opporsi alla sospensione del pagamento dei relativi interessi, e trasmetterle all'amministrazione centrale della cassa dei depositi quando riconoscano essere le dette dichiarazioni fatte nella forma stabilita dall'art. 125 del regolamento;

4. A ricevere e trasmettere alla stessa amministrazione centrale della cassa dei depositi le domande degli enti morali per traslazione delle iscrizioni d'annualità, e per la conversione tanto di esse quanto dei depositi di affrancazione in iscrizioni di rendita sul Gran Libro, quando tal conversione si possa effettuare;

5. A fare ai richiedenti quelle comunicazioni che le amministrazioni del debito pubblico e della cassa depositi giudicassero necessarie per regolarizzare le domande e fare la consegna dei nuovi titoli, dei buoni e delle attestazioni nei modi che dalle amministrazioni stesse vengano indicati.

2. Le domande degli affrancamenti, che tendano unicamente a promuovere l'iscrizione di rendite sul Gran Libro, si trasmettono alla direzione generale del debito pubblico, e si trasmettono invece all'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti quelle che si riferiscano solamente ad iscrizioni di annualità o ad effettuazione di depositi presso la medesima.

Le domande complessive che, giusta l'articolo 120 del regolamento, riguardino iscrizioni di rendita sul Gran Libro del debito pubblico ed effettuazione di depositi si trasmettono esclusivamente alla direzione generale del debito pubblico coi documenti e coi titoli, e vi si uniscono anche i vaglia del tesoro che siano stati emessi a favore del cassiere centrale della cassa dei depositi e prestiti per i versamenti fatti presso la tesoreria riguardo al deposito della frazione non iscrivibile.

Nel caso di domande complessive di cui al precedente alinea si deve sempre annotare sulle medesime la data, il numero e l'ammontare dell'ordine di riscossione che sarà stato emesso per il versamento della somma a depositarsi.

3. Nel ricevere le domande per affrancazioni le intendenze devono farsi anticipare tutte le tasse di bollo occorrenti per l'operazione, cioè: L. 0,60 per ogni titolo di bollo pubblico; L. 1, 20 per ogni polizza; L. 1. 20 per ogni certificato di annualità che si dovranno emettere, e L. 0. 60 per l'attestazione che si chiedesse venga rilasciata per le eseguite operazioni.

Il numerario o le marche da bollo da anticiparsi come sopra, saranno trasmessi colla domanda, coi titoli di rendita e coi documenti alla direzione generale del debito pubblico od all'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti giusta la distinzione fatta al paragrafo precedente.

4. Prima di emettere l'ordine di riscossione pel deposito del capitale della frazione non iscrivibile sul Gran Libro, si deve verificare se la somma che colla domanda si dichiara di voler depositare corrisponda al capitale della frazione stessa calcolato al

corso del giorno della borsa locale, od all'ultimo corso di quella più vicina se nella provincia ove si fa la domanda non esistavi borsa.

Qualora il capitale dichiarato fosse inferiore del dovuto si dovrebbe far modificare la domanda per portare il deposito a raggiungere la somma necessaria per l'efficacia dell'affrancazione giusta l'articolo 23 della legge 27 maggio 1875.

5. Quando si tratti di versamento del capitale necessario, a termini dell'articolo 112 del regolamento, per ottenere l'iscrizione di un'annualità sulla cassa dei depositi e prestiti onde eseguire l'affrancazione d'un canone soggetto a più ipoteche, da trasportarsi sulla iscrizione, la sufficienza della somma che si vuol versare si determina in ragione del valore del consolidato che viene per questo effetto periodicamente stabilito dal ministero di finanze e notificato a mezzo della gazzetta ufficiale del regno, ed anche in questo caso si deve far modificare la domanda ed aumentare la somma offerta quando questa fosse inferiore a quella dovuta.

Tale valore trovasi attualmente stabilito dall'ultimo decreto ministeriale del 12 marzo 1875, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 stesso mese, n. 62, in lire ottanta (L. 80) per ogni L. 5 di rendita consolidata 5 per cento, ed in lire quarantotto (L. 48) per ogni L. 3 di rendita consolidata 3 per cento con decorrenza dal semestre successivo a quello in corso.

Se, oltre al capitale per l'annualità, siavi anche a versare il capitale giusta il valore di borsa per una frazione non iscrivibile, si rilascia un ordine di riscossione complessivo come all'articolo 121 del regolamento, distinguendo per altro, per le due categorie, le relative somme.

Il direttore generale, NOVELLI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 15 *maggio* 1876. — *Società di patronato pei liberati dal carcere.*

Lasciando a parte la disputa che ferve da molti anni per risolvere quale tra i sistemi penitenziali adottati dalle nazioni civili sia più efficace a conseguire il supremo intento della giustizia penale, la intimidazione cioè e la emenda del colpevole, si può tuttavia con certezza affermare che con qualsivoglia sistema corresi pericolo di fallire allo scopo, se non venga sussidiato da istituzioni filantropiche. Fra esse tiene sicuramente il primo posto il patronato pei liberati dal carcere. Non basta infatti che nel tempo della detenzione siasi cercato di domare nel colpevole i perversi istinti, di sbollirne la violenza delle passioni, di ridestargli in petto il sentimento del giusto e dell'onesto, di ritemprarlo fisicamente al lavoro, di insinuargli che la società da lui offesa, se vi rientrerà pentito e ravveduto, accorderà un oblio generoso al suo passato e confidenza nel suo avvenire; ma è pur necessario che, appena varcata la soglia della prigione, il liberato incontri qualche persona caritatevole che ne sostenga i primi passi, lo fortifichi nei buoni proponimenti, e lo aiuti a vincere le diffidenze che può incontrare per procacciarsi lavoro e sussistenza. Se avvenisse il contrario, se cioè il liberato fosse fatto segno a sprezzante ripugnanza, se nessuno si affidasse al suo buon volere, e tutti gli rifiutassero il pane dell'onesto operaio, allora il disinganno e la miseria potrebbero risollevare nel suo animo passioni malvagie o impetuose e respingerlo al delitto, con più grave danno pubblico e privato.

Le società di patronato sono in Italia pochissime. Se si eccettuano quelle di Firenze,

di Milano, e di Torino, la prima delle quali per i liberati minorenni ed adulti, e le altre due specialmente per i minorenni, tutte e tre benemerite, non mi consta che ne esistano altre. Forse le vicende politiche degli anni trascorsi e la ritardata unificazione della legislazione penale distolsero i cittadini dal venire in soccorso al governo nell'ardua opera della riabilitazione dei detenuti. Ora che le sorti della nazione sono secure e prospere, e non sembra lontano il tempo in cui l'Italia sarà dotata di un unico Codice penale, inspirato alle più progredite norme della scienza e della civiltà, credo che sia momento opportuno per richiedere ai cittadini una più larga cooperazione all'assistenza morale dei liberati dalle prigioni. Io mi rivolgo pertanto con fiducia ai signori prefetti e li prego di farsi promotori di società di patrocinio pei liberati dagli stabilimenti carcerari. Indirizzandosi ad alcune persone più riputate per civili virtù, ricercando, ove lo credono, anche il concorso dei sindaci, non sarà difficile di comporre una prima commissione la quale potrà studiare le basi dell'associazione e deliberarne poi il regolamento. Quando la società siasi costituita nel capo luogo della provincia, converrà che sia aiutata ad allargarsi nei comuni che ne fanno parte, sia col farsi centro ad associazioni affiliate, sia dando impulso alla formazione di altre società autonome. L'opera della società di patronato come ho accennato più sopra, consiste essenzialmente in assistenza morale. Tuttavia in alcuni casi potrà l'associazione essere chiamata a prestare anche qualche tenue soccorso pecuniario. Ma a questo proposito credo utile di ricordare che i detenuti uscendo dalla prigione posseggono un piccolo fondo, frutto del loro lavoro. Che se qualche liberato fosse privo affatto di quel fondo, anche l'amministrazione carceraria potrà venire in aiuto.

Gli incitamenti ad azioni generose incontrarono sempre nell'animo degl'italiani splendido successo. Questo mi affida che la iniziativa dei signori prefetti troverà pure favorevole accoglimento. Trattasi di opera modesta sì, ma sommamente provvida e nobilissima, perchè s'ispira alle ragioni della sicurezza sociale ed al sentimento della carità.

I signori prefetti si compiaceranno informarmi entro tre mesi di quanto avranno operato e degli effetti conseguiti. Intanto aspetto un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro, NICOTERA.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 24 aprile 1876. — Osservanza delle leggi forestali.

La presente amministrazione ha rivolto già l'attenzione sua al grave argomento delle foreste, e spera di presentare fra breve al Parlamento un disegno di legge inteso ad unificare questa materia. — Frattanto il ministero, tenuto in special conto ciò che hanno riferito i signori prefetti sulle condizioni del servizio forestale nel decorso anno, avverte la necessità di richiamare fin d'ora l'attenzione dei signori prefetti e degli uffiziali forestali sulla necessità di dare ogni opera affinchè le leggi tuttora in vigore vengano giustamente applicate.

Le scienze fisiche naturali hanno in questi ultimi tempi sparsa molta luce sopra la opinione della molteplice influenza che si attribuiva ai boschi. Gradatamente si è venuto eliminando tuttociò che non era basato sopra fatti non scientemente affermati, e si è sottoposto a studio ed investigazione ogni parte del problema che contemporaneamente si presentava alla scienza ed all'amministrazione degli Stati. E così venne successivamente eliminandosi o gradatamente restringendosi la opinione nata popolar-

mente rispetto alla smisurata influenza, che si attribuiva alle foreste nell'ordine meteorologico, idraulico ed igienico. Allo stato però degli studi e tenendo conto della opinione consentita dalla maggioranza dei cultori delle scienze fisiche e naturali, non è dato porre in dubbio che i boschi e le foreste abbiano un' influenza sul regime idraulico e che essi siano il più potente mezzo per impedire le erosioni del suolo, gli scoscendimenti, gli smottamenti le frane, ed altri simili danni.

M'è parso necessario di premettere quanto di sopra a fine di chiarire lo scopo della raccomandazione ch' io rivolgo vivissima alle autorità politiche ed in ispecial modo a quelle forestali, di porre ogni loro cura per impedire che, nei limiti segnati dalle vigenti leggi, sieno distrutti boschi, o sieno posti a coltura agraria, senza il richiesto permesso, terreni che si trovano sulla vetta e su ripidi pendî dei monti in vicinanza a corsi di acqua o attraversati da essi; in una parola, quei boschi o quei terreni che per le condizioni topografiche e geologiche potrebbero, ove si disboscassero e dissodassero, dare luogo agli inconvenienti di cui sopra. E mentre intendo sieno rispettate tutte le ragioni della proprietà, non ostacolate le legittime libertà, favorite, nei modi e termini di legge, tutte le domande relative a dissodamenti o tagli, è bene che ai principî della conservazione e dell'osservanza del prestigio e delle prescrizioni delle leggi tuttavia in vigore vogliano i signori ispettori ed uffiziali forestali scrupolosamente informare la loro azione. Alla economia generale del paese, mentre importar deve grandemente che non sia manomesso il corso delle acque onde ne derivino danni gravi, deve d'altra parte stare a cuore che siano addetti alla più profittevole cultura agraria tutte quelle terre dove la coltura stessa può essere più utilmente e stabilmente introdotta senza alcun timore che ne possano conseguire i danni di cui sopra.

I sotto-ispettori nei loro prossimi giri ordinari, ed all' uopo anche con giri straordinari, esamineranno con ogni cura le condizioni nelle quali si trovano i boschi ed i terreni di cui è sopra parola nei singoli comuni; provvederanno, occorrendo, a quanto è richiesto dalle leggi per arrestare abusivi dissodamenti; i signori ispettori veglieranno allo adempimento di questa disposizione, controlleranno nei loro giri l'opera dei sotto-ispettori, e mi faranno, per mezzo della prefettura, uno speciale rapporto su questo argomento.

Il ministro, MAJORANA-CALATABIANO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 17 *maggio* 1876. — *Vendita al minuto di vino da trasportarsi.*

Venne nuovamente proposto al ministero il quesito se si dovessero ritenere tuttora in vigore per le provincie di Lombardia e della Venezia la patente sovrana 28 maggio 1833, n. 15271-1961 del cessato governo austriaco, e per le antiche provincie le reali patenti del 14 agosto 1838 che imponevano l'obbligo ai cittadini di ottenere speciale permissione dalle autorità politiche per lo smercio al minuto di vino da esportarsi.

Il ministero preso in nuovo attento esame la vertenza, ha considerato che la vigente legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, ha evidentemente inteso di provvedere come infatti provvede, sulla intera materia degli esercizi pubblici.

Che tali vendite al minuto di vino che non viene consumato sul luogo dello smercio, non sono contemplate dall'articolo 35 della succitata legge, e quindi non possono per niun conto essere ritenute come esercizi pubblici.

Che d'altro lato lasciando sussistere le antiche disposizioni che nelle predette pro-

vincie lombarde, venete e piemontesi sottoponevano a vincoli particolari siffatte vendite di vino, viensi necessariamente ad inceppare la libertà del commercio e si crea a danno dei cittadini delle provincie stesse un diverso e più rigoroso trattamento in confronto dei cittadini delle altre parti del regno.

Per tali motivi il ministero, riconoscendo la necessità di stabilire una massima certa e fissa che regoli siffatta materia, dichiara doversi d'ora innanzi ritenere abrogate le disposizioni portate dalla predetta patente austriaca 28 maggio 1833 e reali patenti 14 agosto 1838.

Voglia la S. V. prendere notizia di quanto sopra e conformarvisi per l'avvenire, compiacendosi intanto assicurarmi del ricevimento della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 27 *aprile* 1876. — *Corrispondenza coi regi agenti all'estero.*

Ai regi agenti diplomatici e consolari, i quali com'è noto, non godono alcuna franchigia postale, accade sovente di pagare sopratasse per mancante o insufficiente affrancazione delle corrispondenze loro dirette dagli uffici del regno; sopratasse che per effetto della convenzione postale di Berna vanno ad esclusivo beneficio del governo che le percepisce nell'atto del recapito.

Siffatto modo di spedizione, mentre priva il regio governo della tassa di affrancazione in partenza, lo aggrava delle sopratasse pagate dai regi agenti, che loro deve poi rimborsare.

Per evitare questo inconveniente debbo pregare la S. V. affinchè avverta i dipendenti uffici, ed anche i signori Sindaci, che loro incombe l'obbligo di rivolgersi al ministero degli affari esteri per tutto ciò che è di competenza dei regi agenti, e faccia loro notare come sia conveniente provvedere alla regolare affrancazione dei pieghi ogni qualvolta per assoluta urgenza occorra scrivere direttamente ai consolati ed alle legazioni all'estero.

Per il ministro, LACAVA.

R. D. n. 3149. — *Convenzione consolare coi Paesi Bassi.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 giugno 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione consolare fra l'Italia ed i Paesi Bassi (provincie europee), firmata all'Aja il 3 agosto 1875, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 19 maggio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed i Paesi Bassi, e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta all'Aja addì 3 agosto del corrente anno milleottocentosettantacinque;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, également animés du désir de déterminer avec précision les droits, priviléges et immunités réciproques des Agents consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le Chevalier Joseph Bertinatti, Grand Officier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Monsieur Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères, et le Baron Constant Théodore van Lynden van Sandenburg, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Chambellan et Ministre de la Justice.

Lesquels, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Chacune des deux Hautes Parties contractantes consent à admettre des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de l'autre dans tous ses ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels Agents. Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes, sans l'être également à toute autre puissance.

Art. 2. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme adoptée dans leur pays. Le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes Parties contractantes leur délivrera, sans aucun frais, l'exéquatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordées par la présente Convention.

Le Gouvernement, qui accorde l'éxequatur, aura la faculté de le retirer en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

Art. 3. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement dans les Etats de l'autre de tous les priviléges, exemptions et immunités, dont jouissent les Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Ils seront, lorsqu'ils sont citoyens de l'Etat qui les a nommés, exempts du logement

militaire, de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique, ou milice.

Ils seront, pourvu qu'ils n'exercent aucun commerce ni aucune industrie, de même exempts de l'impôt personnel et de toutes autres impositions publiques, perçues pour le compte de l'Etat, des provinces ou des communes, et ayant un caractère direct ou personnel, sans que cette immunité puisse jamais s'étendre aux droits de douane, d'accise ou d'octroi, ou aux contributions indirectes.

Il est bien entendu que les contributions, auxquelles l'un de ces Agents pourrait être sujet à raison des propriétés foncières qu'il posséderait dans le pays où il exerce ses fonctions, ne sont point comprises dans l'exemption ci-dessus mentionnée.

Art. 4. Lorsque la justice de l'un des deux pays aura à entendre, comme témoin, un Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de l'autre Haute Partie contractante, citoyen de l'Etat qui l'a nommé, et n'exerçant aucun commerce ni aucune industrie, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle pourra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour obtenir sa déposition de vive voix.

Pour appeler un des dits Agents en témoignage devant la justice du pays où il réside, la partie intéressée, s'il s'agit d'une affaire civile, où l'accusé, s'il s'agit d'une affaire pénale, devra en conséquence s'adresser au juge saisi de l'affaire, lequel invitera l'Agent, dans la forme déterminée au § 1 du présent article, à faire sa déposition.

Les dits Agents devront satisfaire à cette invitation, sans toutefois pouvoir y être contraints par les moyens ordinaires.

Art. 5. Les Consuls géneraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur chancellerie ou de leur maison d'habitation un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: *Consulat Général, Consulat, Vice-Consulat ou Agence Consulaire d'Italie ou des Pays-Bas.*

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays.

Art. 6. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Art. 7. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, leurs Chanceliers ou Secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au Ministère des Affaires Etrangères à Rome ou à La Haye, seront de plein droit admis à gérér par interim les affaires du Consulat et jouiront pendant la durée de cette gestion temporaire, pour autant que leur position comme étrangers non commerçants y donne lieu conformément à l'article 3, de tous les droits, priviléges et immunités accordés aux titulaires.

Art. 8. Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer, avec l'approbation des Gouvernements respectifs, des Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement.

Ces Agents pourront être choisis indistinctement parmi les Italiens, les Néerlandais ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des priviléges stipulés dans cette Convention en faveur des Agents du service consulaire, sauf les distinctions établies à l'article 3.

Art. 9. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Hautes Parties contractantes auront le droit de s'adresser aux autorités du pays, de

la province ou de la commune, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions, existant entre l'Italie et les Pays-Bas, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.

Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résident.

Art. 10. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord, et de tout autre citoyen de leur nation.

Ils pourront traduire et légaliser toute espèce d'actes et de documents, émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions dûment légalisées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, et munies de leur cachet officiel, auront la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

Art. 11. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs seront, à la requête du capitaine ou de l'officier qui le remplace, exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation.

Ils connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou qui s'élèveront dans les ports entre le capitaine, les officiers et les hommes de l'équipage, y compris ceux qui concernent le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les tribunaux ou autres autorités du pays ne pourront à aucun titre s'immiscer dans ces différends, à moins que ceux-ci ne soient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou que des personnes étrangères à l'équipage ne s'y trouvent mêlées.

Art. 12. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux pays pourront respectivement faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus, qu'ils réclament, faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide, pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de faire partir les déserteurs. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition. Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul, qu'après que le tribunal, qui a droit d'en connaître, aura rendu son jugement et que celui-ci aura reçu son exécution.

Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assu-

reurs, toutes les avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, les Consuls, les Vice-Consuls ou les Agents consulaires des pays respectifs.

Si cependant, des habitants du pays ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens naufragés sur les côtes des Pays-Bas, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires italiens, et réciproquement les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires néerlandais dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes d'Italie.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 15. En cas de décès d'un sujet de l'une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre, s'il n'y a sur les lieux aucun héritier connu, présent ou représenté, ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, ou, en cas de minorité des héritiers, aucun tuteur, les autorités compétentes devront immédiatement donner avis du décès au Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus rapproché, afin qu'il puisse en être donné connaissance aux parties intéressées.

Les dits Agents auront dans ces cas, jusqu'à ce que les héritiers ou les exécuteurs testamentaires institués par le défunt, ou les tuteurs soient présents ou dûment représentés, le droit de faire, pour la conservation et l'administration de la succession, tous les actes que la loi du pays où ils résident permet aux exécuteurs testamentaires d'exercer dans l'intérêt des héritiers ou des créanciers.

Art. 16. La présente Convention, laquelle n'est pas applicable aux Colonies Néerlandaises, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation, dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle sera ratifiée aussitôt que possible et restera en vigueur jusqu'au 1 janvier 1878. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifiée, douze mois avant l'expiration de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant encore une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à La Haye, le troisième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent soixante quinze.

(*L. S.*) C. J. BERTINATTI.
(*L. S.*) P. D. DE WILLEBOIS.
(*L. S.*) VAN LYNDEN VAN SANDENBURG.

Noi avendo veduto ed esàminato la qui sovrascritta convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro reale sigillo.

Date a Firenze, addì ventiquattro del mese di novembre, l'anno del Signore milleottocentosettantacinque, vigesimosettimo del Nostro regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re,

Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri, VISCONTI-VENOSTA.

R. D. n. 3147. — Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità instituita per la provincia di Massa Carrara.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 giugno 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 15 settembre 1866, n. 3240, che istituisce in Genova una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, con giurisdizione sopra le provincie di Porto Maurizio, Massa Carrara e sopra il circondario di Novi Ligure; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), risguardante l'istituzione di una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Massa Carrara avrà una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità a sè ed indipendente da quella di Genova, colle facoltà ed incombenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2 Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due dal consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

D. M. n. 3161. — Commissione istituita per la verificazione dei debiti dei comuni siciliani.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto che il signor Michele Errante, capo di divisione in disponibilità del già ministero dell'interno in Sicilia, stato nominato con decreto ministeriale 17 gennaio 1870, n. 5453, a membro della commissione istituita in Palermo per la verificazione dei debiti dei comuni della Sicilia accollati all'erario col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, e con quello del 29 aprile 1863, n. 1223, ha dovuto cessare da tale incarico per motivi di salute, – determina quanto segue:

Il signor avvocato Federico Giannotti, consigliere presso la R. prefettura di Palermo è nominato membro della commissione istituita per la verificazione dei debiti dei comuni siciliani accollati allo Stato, in surrogazione del commendatore signor Errante Michele.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, il 23 maggio 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

R. D. n. 3148. — Ammissione della biblioteca Vittorio Emanuele *in Roma a far uso dei francobolli di Stato.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 14 giugno 1874, n. 1983, sulla franchigia postale; – veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, n. 2091, per l'esecuzione della precitata legge; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro dei lavori pubblici, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'elenco, di cui nel Nostro decreto 1.° novembre 1874, n. 2232, delle autorità ed uffizi dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, ammessi a far uso dei francobolli di Stato per la francatura delle corrispondenze ufficiali, è aggiunta la biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 28 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.
G. ZANARDELLI.

LL. n. 3129-3130. — *Convalidazione di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste per l'anno* 1875.

– Pubblicate nelle gazzette ufficiali del 19 e 20 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal *Fondo per le spese impreviste,* stanziato al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1875, delle somme, ed in aumento ai capitoli indicati nella tabella medesima.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 11 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue la tabella).

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima, dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1875.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 11 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Seguono le tabelle).

Legge n. 3150. — *Maggiori spese autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno* 1876.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1876 le maggiori spese nella somma complessiva di lire 1,291,401 70 pel pagamento di residui passivi del-

l'esercizio 1875 e precedenti, ripartibili fra i ministeri ed i capitoli, secondo l'annesso quadro *A*.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 11 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue il quadro A).

R. D. n. 3171. — *Tasse per le corrispondenze a destino dell'India britannica e delle Colonie francesi.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 3.° e 4.° del trattato che instituisce una Unione generale delle poste, conchiuso a Berna il 9 ottobre 1874, ed approvato con legge del 25 maggio 1875, n. 2501, serie seconda; - veduti gli accordi stipulati a Berna il 27 gennaio 1876, per cui l'India britannica e le Indie francesi furono ammesse a far parte dell'Unione generale delle poste a cominciare dal 1.° luglio 1876; - sulla proposta del ministro per i lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le tasse da riscuotersi in Italia per la francatura delle corrispondenze a destino dell'India britannica e delle Colonie francesi sono fissate:

A 60 centesimi per ogni lettera e per porto di 15 grammi;

A 10 centesimi per ogni sottofascia di carte d'affari manoscritte, di campioni di merci, di gazzette e d'altre stampe e per porto di 50 grammi.

La tassa delle lettere non franche dirette in Italia e provenienti dall'India britannica e dalle Colonie francesi è fissata a 90 centesimi per porto di 15 grammi.

Il presente decreto avrà effetto a cominciare dal 1.° luglio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 11 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Legge n. 3164. — *Autorizzazione ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno* 1856.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161.

Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 5. Gli inscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno assegnati alla terza categoria.

Art. 6. Gli inscritti, che in virtù del precedente articolo 5 verranno assegnati dai Consigli di leva alla terza categoria, e che per ragione del loro numero avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3172. — Servizio dei vaglia postali interni.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 33 della legge del 5 maggio 1862, n. 604, e 5 della legge del 4 dicembre 1864, n. 2031; - visto il Nostro decreto del 20 ottobre 1867, n. 4006; - avendo l'esperienza dimostrata la opportunità di concedere al pubblico qualche maggiore larghezza nel servizio dei vaglia postali interni; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il limite massimo dell'importo dei singoli vaglia ordinari e telegrafici che le direzioni e gli uffici delle poste hanno facoltà di emettere e pagare, è regolato come segue:

a) Le direzioni e gli uffizi stabiliti nelle città capiluoghi di provincia possono cambiarne fino a lire mille fra loro e fino a lire seicento coi rimanenti uffizi; - *b*) I rimanenti uffizi possono cambiarne fino a lire seicento fra loro, colle direzioni e cogli uffizi dei capiluoghi di provincia.

Art. 2. Il limite massimo dell'importo dei vaglia militari è mantenuto nella somma di lire cento.

Art 3. Il presente decreto avrà effetto dal 1.° agosto 1876, e da quel giorno rimarrà abrogato quello del 20 ottobre 1867, n. 4006.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Legge n. 3165. — ***Disposizioni pei militari riassoldati con premio licenziati dal servizio.***

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1877 il termine di un anno, entro il quale ai militari riassoldati con premio, licenziati dal servizio, sotto le armi o promossi ufficiali fu, coll'art. 15 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, concessa la facoltà di convertire la pensione vitalizia che godevano in un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita corrispondesse ai due terzi della pensione stessa.

Art. 2. Nel nuovo termine ed alle condizioni di cui al precedente articolo, la medesima facoltà è parimente concessa a quelli dei militari anzidetti che, essendo stati licenziati dal servizio, sotto le armi o promossi ufficiali dopo la promulgazione della legge 14 giugno 1874, preferirono alla rendita sul debito pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

D. M. — ***Autorizzazione al consorzio degli istituti di emissione a mettere in circolazione biglietti consorziali definitivi.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l'art. 4 della legge 30 aprile 1874, num. 1920 (serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il R. decreto 14 giugno 1874, num. 1942 (serie 2.a);

Visto il regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (serie 2.a);

Ritenuto che il consorzio degli istituti di emissione ha provveduto alla stampa dei biglietti consorziali del taglio di *cinque lire* in numero di 40 milioni, e pel valore di 200 milioni di lire; e di quelli del taglio di *dieci lire* in numero di 24 milioni, e pel valore di 240 milioni di lire, come fu determinato nell'articolo 1 del mentovato regolamento 28 febbraio 1875,

Determina quanto segue:

Il consorzio degli istituti di emissione è autorizzato a mettere in circolazione per conto del tesoro dello Stato numero *quaranta milioni* di biglietti consorziali definitivi del taglio di lire *cinque*, pel valore complessivo di *duecento milioni* di lire, e numero *ventiquattro milioni* di biglietti consorziali definitivi del taglio di lire *dieci*, pel valore in complesso di *duecentoquaranta* milioni di lire; i quali biglietti hanno rispettivamente i distintivi ed i segni caratteristici che furono approvati con R. decreto del 18 giugno 1876, num. 3154 (serie 2.a).

I numero *quaranta* milioni di biglietti consorziali definitivi del taglio di lire *cinque* sono divisi in *quattrocento serie* distinte col num. 1 e seguenti fino al num. 400 inclusivo; ed ogni *serie* è composta di 100,000 biglietti segnati col numero progressivo dall'uno al 100,000.

I *ventiquattro* milioni di biglietti consorziali definitivi del taglio di lire *dieci* sono divisi in *duecentoquaranta serie*, distinte col num. 1 e seguenti fino al num. 240 inclusivo; ed ogni *serie* è pure composta di 100,000 biglietti segnati col numero progressivo dall'uno al 100,000.

Correlativamente all'emissione dei suindicati biglietti consorziali definitivi da lire *cinque* e da lire *dieci*, il consorzio provvederà al ritiro dalla circolazione dei biglietti di eguali tagli stati dichiarati provvisoriamente consorziali col R. decreto 14 giugno 1874.

La emissione dei biglietti definitivi da lire *cinque* e da lire *dieci*, nonchè il ritiro dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali dei tagli suindicati, verranno fatti sotto l'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento 28 febbraio 1875 suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

Decisioni ministeriali circa la legge e regolamento sul notariato.

(*Continuazione, Vedi a pag.* 305 (*)).

22. Atti di ultima volontà. — Non sono soggetti al registro vivo il testatore.

Gli atti di ultima volontà non possono essere sottoposti al registro, finchè vive il testatore, altrimenti si renderebbe di niun valore il precetto della legge e del regolamento notarile che hanno posto speciale cura per evitare che un testamento sia fatto palese durante la vita del testatore.

(*) Dal Giornale de' Notai, dispensa di Giugno.

33. Procura generale alle liti. — Può rilasciarsi in originale.

La procura per difendere cause davanti a un determinato pretore o tribunale, e la procura generale alle liti senz'altra designazione, possono essere rilasciate in originale; perchè sebbene siano generali rapporto alle liti, in quanto che specificatamente non ne designano alcuna, sono però sempre speciali alle liti stesse, e comprese quindi tra le procure speciali indicate dall'articolo 65 della legge 25 luglio 1875.

34. Repertorii. — Sottoposizione al bollo.

I due repertorii che i notari hanno l'obbligo di tenere in conformità dell'articolo 53 della legge notarile, non che quello prescritto dall'articolo 110 della legge 13 settembre num. 2076 e 64 del regolamento notarile, devono essere tutti sottoposti al bollo prescritto dall'articolo 20 § 4 num. 20 della legge sulle tasse di bollo, perchè il detto articolo sottopone all'accennata formalità tutti i repertori che per legge i notari sono obbligati di tenere, senza distinzione alcuna tra diversi repertori e le diverse leggi che dei medesimi abbiano prescritta l'osservanza.

35. Morte del notaio. — Consegna degli atti all'archivio. — Mancanza temporanea dell'archivio. — Deposito provvisorio degli atti presso altro notaio.

Qualora per l'avvenuta morte di un notaio si renda necessario di procedere alla consegna degli atti all'archivio in conformità di quanto dispone l'articolo 36 della nuova legge notarile, e nel distretto non sia ancora istituito il nuovo archivio, e non ne esistano altri che funzionino secondo le leggi anteriori, si può provvedere per analogia dell'articolo 60 della legge suddetta, ed ordinare che gli atti suddetti siano depositati provvisoriamente presso un notaro esercente nella stessa residenza che aveva il defunto, salvo poi a consegnarli all'archivio, non appena venga aperto al pubblico servizio.

36. Archivio mandamentale. — Dimanda di un solo comune. — Comuni dissenzienti.

Giusta l'articolo 64 del regolamento 10 dicembre 1875, per l'esecuzione della legge notarile, si può, a spese di tutti i comuni di un mandamento, istituire l'archivio mandamentale sulla domanda anche di un solo comune qualora esso abbia una popolazione maggiore di quella di tutti i comuni dissenzienti. — Infatti, sebbene la locuzione adoperata dal detto articolo lasci luogo a qualche dubbio relativamente alla maggioranza che si richiede per potersi istituire un archivio mandamentale, se cioè la medesima debba essere costituita dal numero dei comuni ovvero dalla popolazione di essi, può non pertanto ritenersi che al modo stesso che un comune dissenziente che abbia una popolazione maggiore di quella in complesso degli altri che richiedono l'archivio, è in diritto di opporsi alla istituzione del medesimo, debba egualmente avere la stessa preponderanza anche quando chieda la istituzione dell'archivio, favorita dalla legge per la evidente utilità che arreca al pubblico servizio.

37. Archivista mandamentale. — Compatibilità. — Notaro residente nel comune.

Giusta la interpretazione dell'articolo 102 della legge notarile, l'ufficio di archivista mandamentale non è incompatibile con quello di notaro, epperò tuttavolta che alla detta carica venga nominato un notaro residente nel comune ove esiste l'archivio, il notaro stesso non ha bisogno dell'autorizzazione, di che nell'articolo 88 della legge, onde poter continuare nell'esercizio del notariato.

38. Abbreviature. — Estensione del divieto.

Il divieto d'usare abbreviature nel corpo degli atti notarili non può avere eccezioni, sia perchè la disposizione contenuta nell'articolo 44 della legge 25 luglio 1875 è generale e si estende a tutte le parole inserite nell'atto, sia perchè aperto una volta l'adito ad una interpretazione meno rigorosa, non è dato segnare con facilità i limiti entro cui la interpretazione stessa debba contenersi, di tal che potrebbe facilmente trascendere sino a permettere abbreviature che possano poi essere causa di dubbi e di altri inconvenienti ancor più gravi. In conseguenza anche le parole che indicano i titoli onorifici od altri attributi di cui fossero insigniti, il notaro, le parti, i testimoni e qualunque altra persona, e quelle di relazione, come ad esempio sarebbero, *detto, predetto, suddetto*, sono comprese nel divieto generale dell'articolo 44, e debbono perciò essere scritte per intero e senza abbreviature.

39. Apertura e pubblicazione di testamento segreto. — Accesso dell'ufficiale dell'archivio notarile. — Diritti. — In vantaggio di chi cedono.

Per l'accesso dell'ufficiale dell'archivio notarile all'ufficio del pretore per assistere all'apertura ed alla pubblicazione dei testamenti olografi e segreti depositati nell'archivio stesso, sono dovuti i diritti accessori a forma dell'articolo 18 della tariffa notarile e giusta l'articolo 32 della tariffa stessa; però tali diritti essendo un rimborso di spese, e non un onorario o compenso, cedono ad esclusivo vantaggio della persona che si presume che le abbia sostenute; persona che nel caso in esame sarebbe l'ufficiale dell'archivio che si è recato fuori dell'ordinaria residenza per eseguire un incarico conferitogli.

40. Articolo 70 del regolamento notarile. — Sua applicazione.

L'articolo 70 del regolamento notarile, il quale prescrive che le frazioni inferiori alle lire cento, si computano come un centinaio intero se eccedono le lire cinquanta ed in contrario non se ne tien conto, si applica soltanto al valore dell'oggetto degli atti notarili, allo scopo di determinare l'onorario proporzionale dovuto al notaio. Questa norma non è poi applicabile quando si tratta di determinare la tassa d'archivio in proporzione dell'onorario percepito dal notaio; giacchè è regolata esclusivamente dalle norme contenute nell'articolo 30 della tariffa notarile.

41. Autenticazione di sottoscrizione. — Forme di compilazione di quest'atto.

L'atto col quale il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private è equiparabile ad un atto pubblico; conseguentemente l'atto di autenticazione; deve

essere compilato con le forme prescritte per gli atti pubblici, in quanto le medesime possono applicarsi, epperò con le norme indicate dagli articoli 41, 42 e dei numeri 1, 2, 3, 4, 10. dell'articolo 43 e dagli articoli 44 e 45.

42. Giurisdizione del notaio. — Non può fare l'inventario di una parte dei beni fuori del distretto del collegio notarile.

Giusta la disposizione contenuta nell'articolo 20 della vigente legge notarile, il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto; ne consegue quindi che il notaro incaricato di compilare l'inventario di un patrimonio costituito da beni posti in diverse giurisdizioni di collegi notarili, non può trasferirsi fuori del proprio distretto per compiere quella parte d'inventario che riguarda i beni situati fuori del medesimo.

43. Annotazioni. — Divieto dell'articolo 50 della legge. — Sua estensione.

Il divieto delle annotazioni sopra gli atti notarili di che all'articolo 50 della legge 25 luglio 1875, non si estende alla indicazione in margine dei cognomi delle parti, giacchè questa non tocca la sostanza dell'atto e serve solo a distinguere e ritrovare più facilmente un atto.

44. Iscrizione degli atti del repertorio. — Numerazione non annuale, ma continua.

Giusta la interpretazione combinata dagli articoli 52 e 53 della legge notarile, si può ritenere con fondamento che gli atti notarili devonsi iscrivere nel repertorio non già con numerazione annuale, ma con numerazione continua.

Giusta l'articolo 56 della legge sulle tasse di registro del 17 settembre 1874, numero 2076, il divieto scritto all'articolo 55 della legge notarile, di rilasciare cioè gli originali degli atti, si estende anche agli atti privati semplicemente autenticati dal notaro.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 10 *maggio* 1876. *— Esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti occorrenti nelle espropriazioni per cause di pubblica utilità che si compiono per conto e nell'interesse dello Stato.*

Per risolvere definitivamente le questioni, alle quali dava luogo non infrequentemente la bollatura e la registrazione degli atti occorrenti nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica, il ministero delle finanze, in conformità del parere dato dal consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1871, ha stabilito che possono essere fatti in carta senza bollo e con esenzione dalla tassa di registro tutti gli atti di espropriazione per causa di utilità pubblica, che si compiono per conto e nell'interesse dello Stato, tenendo fermo il diritto alla ripetizione delle tasse di bollo, per gli atti che occorrono nei giudizi di perizia contemplati dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, affine di provvedere al loro ricupero insieme alle spese di perizia a carico dello espropriato nei casi previsti dall'articolo medesimo.

La esenzione anzidetta non è estesa agli atti di ogni specie occorrenti per le espropriazioni per conto e nell'interesse delle provincie, dei comuni, degli enti morali, delle società private e di privati individui, pei quali dovranno essere pagate le tasse normali di bollo secondo la ragione comune della legge.

Altrettanto dicasi nei rapporti della legge di registro per le espropriazioni che si compiono nell'interesse dei privati. Per quelle che hanno luogo nell'interesse delle provincie o dei comuni, è tenuta ferma la tassa di trasferimento sul verbale o decreto di espropriazione. Gli altri atti, compresi anche quelli di procedimento giudiziario, sono da ritenersi esenti in virtù dell'articolo 143, n. 9, della legge relativa.

Di queste istruzioni, che il ministero delle finanze ha impartite anche alle intendenze di finanza ed agli uffizi di bollo e registro, si rende consapevole cotesto uffizio per sua norma.

Pel ministro, A. BACCARINI.

D. M. — Proroga alla durata del trattato di commercio e della convenzione di navigazione colla Germania.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 –

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Con note scambiate li 11 e 12 giugno 1876 tra Sua Eccellenza il conte di Launay R. ambasciatore in Berlino, e Sua Eccellenza il signor di Bülow, segretario di Stato dell'Impero germanico, la scadenza del trattato di commercio e della convenzione di navigazione in vigore fra l'Italia e la Germania è stata protratta fino al primo maggio 1877.

D. M. — Proroga alla durata del trattato di commercio e di navigazione colla Gran Bretagna.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 –

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

DICHIARAZIONE.

Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863, dovendo cessare di essere in vigore a datare dal 26 giugno 1876, in seguito a denunzia fattane dal Governo italiano, ed i due Governi avendo riconosciuto l'utilità di prorogarne la durata, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, sono convenuti di dichiarare quanto appresso:

Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863 continuerà a restare in vigore fino al 30 aprile 1877.

In fede di che, essi hanno firmato la presente dichiarazione fatta in doppio esemplare, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 22 maggio 1876.

(L. S.) MELEGARI. (L. S.) A. B. PAGET.

D. M. — Continuazione del trattato di commercio e di navigazione coi Paesi Bassi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 giugno 1876 –

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

PROTOCOLE.

Les sussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

1. La dénonciation du traité de commerce et de navigation entre l'Italie e les Pays Bas, faite par le Gouvernement italien, est retirée et considérée comme non avenue.

2. Le traité de commerce ed de navigation entre l'Italie et les Pays-Bas, conclu le 24 novembre 1863, continuera en conséquence à rester en pleine vigueur.

Fait en double exemplaire à Rome, le 22 mai 1876.

(L. S.) MELEGARI. (L. S.) WESTENBERG.

Circolare del ministero dell' interno, in data 23 maggio 1876. — Spese di culto a carico delle Opere pie.

Non si è trascurato dal ministero di raccomandare all'amministrazione delle Opere pie, quando se ne presentava l'occasione, di depennare dai rispettivi bilanci le spese di culto che non sono giuridicamente obbligatorie ai termini delle leggi vigenti, non potendosi autorizzare senza assoluta necessità queste spese non conformi al fine delle Opere pie, nè al loro buon andamento, e costituenti una indebita sottrazione al fondo nazionale della beneficenza.

A questi principî si informò pure il consiglio di Stato in alcuni casi, e specialmente nel suo parere del 12 luglio 1872, riportato dal *Manuale degli amministratori comunali e provinciali* di quell'anno a pag. 285, dove questo autorevole consesso affermò che le deputazioni esercitano un atto di provvida tutela, conforme alle disposizioni del decreto prodittatoriale del 23 ottobre 1860 e della circolare 3 ottobre 1861 del ministero dell' interno di Napoli, non ammettendo, nella verificazione dei conti delle Opere pie nelle provincie napoletane, quelle spese di culto che non hanno fondamento nelle tavole testamentarie, ma soltanto nella consuetudine.

Non fu però mai data sinora a questo argomento tutta l'importanza che meritava, avvegnachè non le sole spese di culto fondate unicamente sulla consuetudine, che aggravano le Opere pie delle provincie napoletane, ma molte altre spese della stessa natura imposte espressamente dalle tavole di fondazione e a carico delle Opere pie di tutte le provincie del regno, possano e debbono essere cancellate perchè non obbligatorie giuridicamente.

Devesi infatti osservare che è ormai passata in giurisprudenza costante presso le diverse magistrature dello Stato, nella interpretazione delle ultime leggi sulla materia ecclesiastica, la massima che non sono più giuridicamente obbligatori gli oneri generici di culto non rivolti in modo speciale e diretto al vantaggio materiale di privati o di corpi morali che abbiano veste legale per richiederne lo adempimento anche nelle vie giudiziarie.

Così, a cagion d'esempio, potrà forse dirsi obbligatorio l'onere di far celebrare una messa periodica in una determinata ora, od in una determinata località, ovvero di far

celebrare un certo numero di messe dal clero addetto ad una determinata chiesa, perchè nel primo caso, avrebbe interesse, e quindi azione legale, per richiedere l'adempimento del legato, la popolazione della località pel cui comodo fu disposto il legato stesso; e nel secondo caso l'avrebbe il clero chiamato a fruire della elemosina delle messe ordinate.

Non sarebbe invece obbligatorio l'onere di far celebrare una o più messe, quotidiane o no, senza designazione della chiesa dove celebrarsi, ovvero di far celebrare un certo numero di messe in una data chiesa senz'altra designazione, poichè in questi casi nessuno avrebbe veste legale per richiederne l'adempimento.

In altri termini, gli oneri di culto che non si risolvono in un vero e reale vantaggio di privati o di corpi morali, ma furono ordinati unicamente in suffragio dell'anima del disponente, non sono obbligatori.

Questi oneri costituiscono semplici obblighi di coscienza, di cui non possono e non debbono tenere conto gli amministratori delle Opere pie, i quali hanno il dovere di volgere al fine legittimo naturale delle medesime, ossia al sollievo degli infelici, tutte le sostanze che appartengono per legge a questo fine, senza poterne distrarre alcuna parte per considerazioni estranee alla legge, come potrebbe fare un privato che dispone dei diritti propri e non dei diritti altrui.

Per dare un'idea dell'importanza pratica che potrà avere la rigorosa applicazione delle predette massime, basta osservare che, giusta la statistica ufficiale delle Opere pie del regno del 1861, il patrimonio delle medesime è gravato di sei milioni annui di lire per spese di culto, oltre a dieci altri milioni annui di oneri patrimoniali consistenti essi pure in oneri di culto; ond'è che ben puossi affermare, senza tema di essere tacciati di esagerazione, che togliendo le spese di cui si tratta dai bilanci delle Opere pie si impinguerà di parecchi milioni il reddito annuo della nazione destinato al sollievo delle classi meno agiate.

Il sottoscritto spera quindi che le amministrazioni degli istituti di beneficenza nella compilazione dei loro bilanci, e le deputazioni provinciali nella revisione dei conti porranno d'ora innanzi la massima cura nel ricercare, in base ai titoli costitutivi ed alla stregua dei principj sovraesposti, quali delle spese di culto siano obbligatorie e quali no, depennando queste ultime, ed invita i signori prefetti ad usare di tutta la loro autorità ed influenza perchè quest'intento venga pienamente raggiunto, non dovendosi più oltre tollerare che le ultime leggi dello Stato sulle fondazioni di culto non abbiano a produrre i loro benefici effetti soltanto sul patrimonio dei poveri.

I signori prefetti sono intanto pregati di accusare ricevuta della presente.

Il ministro, NICOTERA.

R. D. n. 3128. — *Regolamento per l'inscrizione dei cavalli nel libro genealogico (Stud-Book).*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 19 settembre 1875, n. 2690, col quale veniva istituito un libro genealogico dei cavalli di puro sangue, ed un registro di fondazione pei prodotti incrociati; — visto il progetto di regola-

mento redatto dal Comitato nominato con regio decreto del 28 novembre 1875, in esecuzione dell'art. 4 dell'anzidetto Nostro decreto del 19 settembre; - visto il parere emesso dal consiglio di agricoltura nella sua adunanza del giorno 3 maggio 1876; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'inscrizione dei cavalli nel libro genealogico (*Stud-Book*) del puro sangue e per l'inscrizione dei prodotti incrociati nel registro di fondazione, visto d'ordine Nostro dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 11 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento per l'inscrizione dei cavalli nel libro genealogico (Stud-Book) del puro sangue e per l'inscrizione dei prodotti incrociati nel registro di fondazione.

CAPITOLO I. — *Del Comitato.*

Art. 1. Il Comitato ha per uffizio di compilare e custodire il libro genealogico del puro sangue, non che il registro di fondazione, secondo il decreto reale del 19 di settembre 1875, num. 2690.

Art. 2. I membri del Comitato scelgono nel loro seno a maggioranza di voti il presidente, del quale, oltre delle competenze comuni cogli altri membri, è cómpito la direzione delle sedute, la distribuzione delle materie da trattarsi dal Comitato e l'annua relazione al ministero. — In assenza del presidente, il più anziano fra i membri del Comitato ne assumerà le funzioni.

Art. 3. Le adunanze del Comitato sono ordinarie e straordinarie. — Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all'anno, cioè ai primi di giugno e di dicembre. — Le straordinarie si terranno allorquando, richieste da due membri almeno del Comitato o dal presidente, vengano approvate dal ministro, ed ogni qualvolta il ministero stimasse opportuno di provocarle.

Art. 4. Nelle adunanze ordinarie sarà fatta la verificazione delle iscrizioni, e verranno trattate tutte quelle materie che furono poste all'ordine del giorno e indicate nelle lettere di convocazione. — Nelle straordinarie si tratterranno quegli affari per cui fu convocato il Comitato; per esse si deve pure nelle lettere di convocazione annotare le materie da essere trattate.

Art. 5. Il Comitato non potrà deliberare, se non assistono alle sedute almeno tre dei suoi membri.

Art. 6. Il segretario inscrive nel libro genealogico e sul registro di fondazione, secondo le norme qui stabilite, le cavalle e i loro prodotti, i cui certificati sono riconosciuti regolari. Esso è il custode responsabile del libro e del registro di tutte le carte consegnate e degli atti del Comitato, di cui redige i processi verbali.

Art. 7. Nell'adunanza ordinaria di dicembre di ciascun anno il Comitato verifica le inscrizioni, le quali verranno pubblicate secondo le norme prescritte al capitolo IV.

Art. 8. Il Comitato potrà proporre al ministro quelle modificazioni ed aggiunte che credesse in seguito di apportare al presente regolamento.

Art. 9. Negli annali del ministero saranno pubblicati gli atti del Comitato.

Capitolo II. — *Del libro genealogico del puro sangue.*

Art. 10. Il libro genealogico comprende: il puro sangue inglese; il puro sangue arabo; il puro sangue inglese-arabo. — Comincia e continua a formarsi colla registrazione delle cavalle di puro sangue esistenti in Italia, vi sieno esse importate o nate (vedi allegato *A*).

Art. 11. Colla denominazione di puro sangue arabo sono designate le razze orientali, comprese le africane, delle quali dovrà essere certificata la provenienza.

Art. 12. Per le cavalle madri nate in Italia, l'inscrizione dovrà comprendere il nome dello allevatore, il luogo ed anno di nascita, il nome dello stallone o degli stalloni che coprirono nell'anno precedente la madre della cavalla che s'inscrive, ed egualmente il nome della madre, e di questa il nome del padre e della madre, e nel caso di eguaglianza di nomi, anche quello dell'avola, bisavola, ecc., ecc.

Art. 13. L'inscrizione delle cavalle importate si farà in seguito alla presentazione o di estratti originari di Stud-Book, o di certificati di provenienza dell'Oriente, ovvero mediante una dichiarazione dell'ultimo proprietario, la cui firma dovrà essere legalmente autenticata. — In questa dichiarazione dovrà essere citata la pagina e il volume dello Stud-Book, in cui la cavalla da registrarsi è già inscritta, o essere citato il luogo ed anno di provenienza dalle regioni orientali, non che il documento originario che lo comprova. — Però l'inscrizione dei cavalli viene fatta sotto la responsabilità del Comitato, al quale è concessa ogni larghezza d'indagine per accertarsi delle informazioni fornite.

Art. 14. Sotto l'inscrizione di ciascheduna madre sarà fatta l'annotazione dei suoi prodotti debitamente denunziati e certificati, colla data della loro nascita, e allato il nome dello stallone che ne fu il padre, il volume e la pagina dello Stud-Book, in cui questo è inscritto, o soltanto il nome dello stallone colla semplice indicazione di *arabo* quando provenga dall'Oriente.

Capitolo III. — *Del registro di fondazione.*

Art. 15. Il registro di fondazione si divide in nove serie numerate ordinatamente da una a nove. — Ciascuna serie può costare di uno o più volumi, secondo la copia del materiale da inscriversi.

Art. 16. Nella serie prima s'inscrivono le cavalle di mezzo sangue sia inglese, sia arabo, sia inglese-arabo, procreate cioè da madre di razza comune e da padre di puro sangue inglese od arabo, od inglese-arabo. — All'inscrizione di queste cavalle deve pure andare unito il nome dell'allevatore, il nome dello stallone di puro sangue che ne fu il padre, quello della madre comune, e di questa il luogo di provenienza, il mantello e l'età. — In questa prima serie, e sotto l'iscrizione di ciascuna delle cavalle di 1|2 sangue va pure registrata la relativa figliuolanza di sesso femminino ottenuta da stalloni di puro sangue, dei quali verrà notato il nome e la qualità. — La detta figliolanza che rappresenta 2|3 di sangue va poi trascritta nella seconda serie, giunta che sia allo stato di maternità, e come all'articolo seguente.

Art. 17. Nella seconda serie s'iscrivono le cavalle madri di 2|3 di sangue colla

figliolanza loro propria, secondo le norme prescritte nel precedente articolo 16, e la stessa regola è mantenuta per le altre serie, ad ognuna delle quali deve corrispondere l'inscrizione di cavalli aventi un grado sempre crescente di sangue, e come dallo specchio seguente:

Serie	1ª	madre di	1|2	sangue	prole di	2|3	di sangue.
Id.	2ª	id.	2|3	id.	id.	3|4	id.
Id.	3ª	id.	3|4	id.	id.	4|5	id.
Id.	4ª	id.	4|5	id.	id.	5|6	id.
Id.	5ª	id.	5|6	id.	id.	6|7	id.
Id.	6ª	id.	6|7	id.	id.	7|8	id.
Id.	7ª	id.	7|8	id.	id.	8|9	id.
Id.	8ª	id.	8|9	id.	id.	9|10	id.
Id	9ª	id.	9|10	id.	id.	10|10	id.

Art. 18. Alla quarta generazione, cioè sotto la linea delle madri di 3|4 di sangue comincia l'inscrizione anche dei prodotti maschi di 4|5 di sangue in una colonna distinta da quella dei prodotti femminili, e una tale inscrizione continua nelle serie successive, cioè si inscrivono in queste anche i prodotti maschi di ciascheduna.

Art. 19. L'ultima serie comprende le madri di 9|10 di sangue coi rispettivi figli maschi e femmine di 10|10, cioè di *pieno sangue*. — Le figlie di queste madri verranno trascritte nel libro genealogico del *pieno sangue* coi loro figli ottenuti da stalloni di 10|10 di sangue, e così la nuova razza di *pieno sangue* comincerà a riprodursi in sè stessa e prenderà quel nome che gli allevatori crederanno allora di applicarle.

Art. 20. Il registro di fondazione comincerà a formarsi colla inscrizione delle cavalle esistenti ora in Italia, le quali siano il prodotto di un incrociamento più o meno avanzato, purchè questo abbia avuto origine e continuazione, secondo le norme stabilite in questo capitolo III del regolamento.

Art. 21. L'allevatore o possessore di una o più cavalle che intenda di inscriverle in una delle serie del registro, deve offrire al Comitato gli estremi necessari per riempire la serie o le serie che precedono quella richiesta per la iscrizione.

Capitolo IV. — *Disposizioni comuni ai due registri e norme per gli allevatori.*

Art. 22. Le iscrizioni delle cavalle nel libro genealogico e nel registro di fondazione si fanno in un manuale diviso in rubriche secondo l'ordine alfabetico, che servirà poscia alla compilazione ordinata del volume da pubblicarsi.

Art. 23. In ogni volume si troverà la nota degli stalloni così privati come governativi, che fanno la monta o che la fecero, colle rispettive indicazioni della genealogia, dell'età, e data anche della morte, affinchè gli allevatori ne siano informati. — Ogni volume porterà inoltre l'indice alfabetico di tutti i nomi contenuti nel medesimo con allato di ciascuno il numero della pagina in cui è inscritto.

Art. 24. Il Comitato farà suo pro di ogni mezzo di pubblicità che possa ritenere efficace nello intento che gli allevatori abbiano a prestarsi alle denunzie.

Art. 25. Il Comitato rilascierà agli allevatori che ne faranno regolare domanda i certificati d'inscrizione tanto del libro, quanto del registro. — I certificati verranno distaccati dai bollettari a madre e figlia; porteranno il timbro del Comitato, la marca

da bollo prescritta dalla legge, debitamente annullata, e la firma del segretario (vedi allegato lettera *B*).

Art. 26. Non si potranno rilasciare certificati finchè il Comitato non abbia rivedute e verificate le iscrizioni nelle sue adunanze ordinarie.

Art. 27. Un certificato emesso una volta, non può ripetersi; il segretario però potrà attestare della emissione di un certificato, riportandone il contenuto, pure in bollettario a madre e figlia.

Art. 28. I casi di contestazione o reclamo fra gli allevatori e il Comitato verranno sottoposti alle decisioni del consiglio di agricoltura (Sezione Ippica) secondo l'art. 5 del R. decreto del 19 di settembre 1875, num. 2690.

ALLEGATO A.

Modulo per le inscrizioni delle cavalle madri nello Stud-Book.

LUPA

allevata dal cav. Giorgio Clerici nell'anno 1862 da – Rotherdam – sua madre Bonnets e Blue – de Fluing-Dutchman – sua madre Mogubistan, ecc., ecc.

Anno	PRODOTTI	Proprietario della razza
1866	M. B. Milano da Beaçon	Razza del cav. Clerici
1867	F. B. Berta – da Maguifyer	
1868	Vuota	
1870	M. S. da un 1/2 sangue	Id. del signor Mantica
1871	F. N. d'un arabo	
1872	M. R. da Jumbier	Id. del sig. Odoardo Ginistrelli
1873	Non coperta	
1874	Gemellato (morti) (morto uno)	
1875	M. da un cavallo da carro o carrozza	Id. del sig. Ghisetti

ALLEGATO B.

Bolletta n. 1.

Si certifica che nel volume *dello Stud-Book (libro genealogico) per i cavalli* *trovasi iscritto*

(Marca da bollo annullata)

Il Segretario

Il resto della dicitura va scritto a mano coi dati tolti dal relativo Stud-Book, a cui tale bolletta si riferisce.

Il bollettario sarà a madre e figlia, affinchè rimanga in ufficio una copia precisa del certificato rilasciato.

R. D. n. 3131. — *Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità istituita in Torino.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Torino una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità, colle facoltà ed incombenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Torino e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3143. — *Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità istituita in Alessandria.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - visto l'altro Nostro decreto 15 settembre 1866, n. 3240, che istituisce in Genova una commissione conservatrice di belle arti; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 3 ottobre 1875, col quale si istituiva in Alessandria una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2 In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Alessandria, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Alessandria e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. Il circondario di Novi Ligure, che a termini dell'art. 3 del de-

creto 15 settembre 1866 è sottoposto alla giurisdizione della commissione ligure, sarà d'ora in poi sottoposto alla commissione di Alessandria.

Art. 4. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3162. — *Derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del pubblico demanio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata, e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3127. — *Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità istituita in Girgenti.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, num. 3028 (serie 2.ª); - visto l'altro Nostro decreto 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità e belle arti di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro se-

gretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 6 gennaio 1876, col quale si istituiva in Girgenti una Commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Girgenti, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Girgenti e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 1.° giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3170. — Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte in Ferrara.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028; - visto l'altro Nostro decreto 14 novembre 1875, n. 2789, che scioglie la commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di belle arti dell'Emilia; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 26 dicembre 1875, col quale si istituiva in Ferrara una commissione conservatrice dei monumenti e e delle opere d'arte, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Ferrara, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Ferrara e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3168. — Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità instituita in Cosenza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, numero 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Cosenza una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Cosenza e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3174. — Istituti assimilati alle Università nei rapporti col volontariato militare.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 9 della legge 7 giugno 1875, n. 2532; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Gli Istituti, che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875, n. 2532 (v. XXIV, p. 67), hanno a considerarsi come assimilati alle Università sono i seguenti:

La R. scuola superiore di commercio in Venezia; - Il R. museo industriale in Torino; - Le R. scuole superiori di agraria in Milano e Portici; - La R. scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova; - La R. scuola delle zolfare in Palermo; - La R. accademia scientifico letteraria in Milano; - Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze; - Le R. scuole superiori di medicina veterinaria in Torino, Napoli e Milano; - Il R. Istituto tecnico superiore in Milano; - Le R. scuole di applicazione per gl'ingegneri in Torino e Napoli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3175. — Proroga della fabbricazione, circolazione e vendita dei tabacchi in Sicilia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 28 giugno 1874, n. 1995; - veduti i Nostri decreti 3 e 17 gennaio 1875, n. 2326 e 2344, e 16 marzo 1876, n. 2982; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'attuazione nelle Isole della Sicilia della legge 15 giugno 1875, n. 2395, e del relativo regolamento dello stesso giorno, n. 2398, che col Nostro decreto 16 marzo 1876, n. 2982, venne fissata al primo luglio 1876 quanto alla fabbricazione dei tabacchi, ed al 1.° ottobre 1876 quanto alla circolazione e vendita, è prorogata al 1.° ottobre 1876 rispetto alla fabbricazione, ed al 1.° gennaio 1877 rispetto alla circolazione e vendita.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3155. — Classificazione dei funzionari appartenenti alla magistratura giudicante ed al pubblico ministero delle Corti d'appello, tribunali, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 giugno 1876 –

Relazione a S. M.

Sire, – Dopo che l'Italia, per virtù della Maestà Vostra e pel senno della nazione ottenne la sua costituzione politica, si fece vivamente sentire il bisogno di un'unica legge di ordinamento giudiziario, e di una magistratura che non fosse più divisa per regioni secondo gli antichi Stati della penisola, ma rappresentasse una sola famiglia, come una era la patria, con sentimenti ed interessi eguali, ed ormai senz'altra possibile gara che nella devozione alla giustizia ed alle istituzioni tutelari delle pubbliche libertà.

La legge unica di ordinamento giudiziario fu pubblicata nel 6 dicembre 1865, ed entrò in vigore col 1 gennaio dell'anno successivo. In detta legge, agli articoli 254 e 286 delle disposizioni transitorie, fu stabilito che i funzionari dell'ordine giudiziario dovessero essere compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il regno. I diversi ministri che tennero i sigilli dello Stato da quell'epoca in poi, si accinsero più volte all'esecuzione di quegli articoli di legge; ed a tale uopo nominarono commissioni; ma poscia si arrestarono dinanzi alle difficoltà derivanti dalla parificazione dei gradi de' cessati ordinamenti fra loro e con quelli dell'ordinamento vigente ed ai richiami che a loro parere potevano sorgere da un' unificazione generale dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Frattanto la magistratura rimaneva distinta in tante graduatorie regionali; onde le frequenti doglianze dei magistrati per vedersi retribuiti, non già secondo il merito e la vera anzianità, ma per le condizioni puramente accidentali della graduatoria regionale a cui appartenevano; e le continue istanze del Parlamento, perchè questo stato di cose cessasse e si costituisse alfine in Italia una magistratura nazionale.

Vari disegni di legge furono presentati da' miei onorevoli predecessori, per far paghi questi voti; ma non ebbero la virtù di approdare. Quello che ottenne tanta fortuna, fu il disegno di legge presentato dal mio predecessore in iniziativa al Senato del regno nel 10 dicembre 1873 e che diventò legge del regno nel 23 dicembre 1875.

L'articolo 2° di questa legge prescrisse che tutti i funzionari dell'ordine giudiziario avessero ad essere compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario in una classificazione generale ed unica per tutto il regno; e che tale classificazione dovesse essere fatta per decreto reale e pubblicata entro il termine perentorio di sei mesi dalla promulgazione di detta legge.

Il mio onorevole predecessore, in omaggio al suddetto articolo, ed anchè in esecuzione dell'articolo 1 del decreto della Maestà Vostra del 23 dicembre 1875, num. 2852, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione della legge che istituì in Roma due sezioni temporanee di cassazione (il quale stabiliva che l'anzianità dei magistrati, componenti le dette sezioni, fosse determinata con apposito decreto, prima che le medesime entrassero nell'esercizio delle loro funzioni), fece approvare e pubblicare, con decreto della Maestà Vostra del 27 febbraio dell'anno corrente, la classificazione di tutti i funzionari delle Corti di cassazione del regno. Rimaneva il còmpito più grave e difficile, quello cioè della classificazione generale ed unica dei funzionari addetti a tutte le Corti di appello, ai tribunali, alle preture, alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ad agevolare così delicato ed importante lavoro, io stimai opportuno d'istituire, con decreto del 30 aprile ultimo scorso, una commissione di eminenti magistrati appartenenti alle diverse provincie del regno, profondamente versati nelle discipline giuridiche ed amministrative, del personale e degli ordinamenti che ebbero vita in Italia prima della costituzione del regno italiano; e commisi ad essa l'incarico di formare la classificazione generale ed unica dei funzionari anzidetti.

La detta commissione esaurì il mandato affidatole con rara sollecitudine, con dottrina e scrupolosa imparzialità; onde io sono in grado ora di rassegnare alla Augusta firma della Maestà Vostra il decreto che determina, per così dire, lo stato civile di tutta la magistratura italiana. Il quale per altro non rimarrà irrevocabilmente fermato, se non fatta facoltà a tutti di sperimentare per la tutela dei loro diritti quei richiami che la legge stessa ad essi consente di presentare.

Così operando, si è soddisfatto ad un giusto e lungo desiderio del paese e della magistratura, la quale vedendo fortunatamente da oltre tre lustri la patria in possesso della sua unità politica, non poteva gloriarsi di essere ancora divisa in tante famiglie quanti erano gli antichi governi della soggetta Italia; e deve ora compiacersi che non si rinnovino le ingiustizie che derivavano dal mantenersi le graduatorie regionali.

La magistratura italiana, nella quale abbondano le nobili virtù della fede al giusto e dell'indipendenza; e che, esposta a perigliose tentazioni nelle lotte dei partiti, tuttavia ha saputo nella sua generalità tenersi all'altezza della missione imparziale e mo-

deratrice a lei affidata, trasformata ormai in una grande istituzione nazionale, ha ragione di aspettarsi che la sollecitudine del Parlamento e del governo ne accresca la dignità ed il prestigio e la circondi di nuove garanzie, e che i suoi laboriosi sacrifizi troppo modestamente retribuiti, siano almeno rimeritati dalla riverenza e dalla gratitudine del paese.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1875, num. 2839 (serie 2.ª); - veduto il Nostro decreto del 29 febbraio 1876 che determina la classificazione generale ed unica dei magistrati delle Corti di cassazione del regno; - sentito il parere della Commissione istituita con decreto ministeriale 30 aprile 1876; - sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I funzionari appartenenti alla magistratura giudicante ed al pubblico ministero delle Corti d'appello e dei tribunali, e i funzionari delle preture e delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono classificati nel modo che risulta dall'elenco generale ed unico annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia. — Tale elenco sarà pubblicato mediante inserzione di un estratto nella *Gazzetta ufficiale del regno*, e comunicato ai capi delle Corti d'appello e dei tribunali.

Art. 2. I richiami ammessi dall'art. 3 della suddetta legge verranno presentati ai rispettivi capi delle Corti in carta da bollo insieme ai documenti ai quali si riferiscono, e la data della presentazione sarà accertata con certificato della cancelleria.

Essi verranno tosto trasmessi al ministero con particolare rapporto motivato, secondo le norme stabilite dall'articolo 68 del regolamento giudiziario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

(Segue l'elenco).

D. M. — Conteggio della rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Vedute le leggi 15 marzo 1860, num. 145, del governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, num. 1686, del regno d'Italia;

Veduta la legge 29 giugno 1873, num. 1437 (serie 2.ª), che autorizza effettuarsi le affrancazioni in confronto del demanio e del fondo per il culto delle annualità inferiori a lire cento mediante il pagamento di somme corrispondenti al valore della ren-

dita pubblica dovuta a termini delle anzidette leggi, preso per base il prezzo periodicamente fissato dal ministro delle finanze;

Veduto il R. decreto dell'8 giugno 1873, num. 1392 (serie 2.ª), pel quale la quotazione della rendita dei consolidati si effettua senza tener conto della cedola del semestre in corso;

Veduti i ministeriali decreti 19 luglio 1873, num. 50397/9530, 1 gennaio 1874, numero 81803/16191, 3 luglio 1874, num. 40576/8208, 2 gennaio 1875, n. 74783/16299, 1 luglio 1875, num. 37004/9139, e 3 gennaio p. p., num. 73734/18323, coi quali furono determinati i prezzi di base preaccennati, valevoli a tutto il corrente mese;

Ritenuto che il prezzo della vendita per le affrancazioni, venendo determinato con riguardo alla decorrenza della medesima dal semestre successivo a quello in corso, è necessario che gli effetti delle affrancazioni siano protratti alla fine del semestre in cui sono stipulati, col pagamento del corrispondente rateo dell'annualità,

Determina:

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento, a termini della legge 23 giugno 1873, num. 1437 (serie 2.ª) (v. XXII, p. 51) è fissata dal 1 luglio a tutto dicembre 1876:

a) Pel consolidato *cinque* per cento in lire *settantacinque* e centesimi *venticinque* (L. 75 25) per ogni cinque lire di rendita;

b) Pel consolidato *tre* per cento in lire *quarantacinque* e centesimi *quindici* (L. 45 15) per ogni lire tre di rendita.

L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 31 dicembre 1876.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

Circolare del ministero della guerra, in data 27 *maggio* 1876. — *Certificati penali degli iscritti nella prima categoria.*

Questo ministero avendo motivo di ritenere che la disposizione contenuta nel § 4 della circolare 8 corrente n. 17348 relativa ai certificati penali per gli iscritti di leva arruolati nella prima categoria non sia stata esattamente interpretata, crede necessario di dichiarare di bel nuovo che la richiesta dei detti certificati deve essere fatta al *Procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario entro la cui giurisdizione si trova il comune dove l'iscritto è nato.*

Con questa circostanza poi il ministero aggiunge l'avvertenza che qualora si tratti di giovani dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita, o che siano nati all'estero, o siano naturalizzati italiani, la domanda dei certificati penali dovrà essere fatta direttamente *all'ufficio del casellario centrale* presso il ministero di grazia e giustizia, come viene disposto all'articolo 18 del regolamento sul casellario giudiziario del 6 dicembre 1865.

Si prega di segnare ricevuta della presente.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3156. — Commissione esaminatrice per la licenza liceale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 luglio 1876 –

Relazione a S. M.

Sire, – Il R. decreto 7 gennaio 1875, num. 2337 (serie 2.ª), che stabilisce le norme da seguirsi per gli esami di licenza liceale, è testimonio anch'esso delle sollecitudini che gli onorevoli miei antecessori volsero alla più ardua fra le questioni che appartengono all'istruzione secondaria.

Scopo della maggior parte di quelle disposizioni era di conferire ad un tempo così alla serietà della prova più solenne a cui sono chiamati i giovani che stanno per entrare negli istituti superiori, come al razionale ed efficace indirizzo degli studi mezzani.

Tuttavia ve n'ha tra esse alcune, le quali, pur ammesso che sieno buone per sè stesse, forse nella pratica non si manifestano tali, perchè non sorrette da un precedente rigore graduato, e da quel sentimento pubblico che alle disposizioni del governo aggiunge autorità e vigore.

Mi soffermerò qui particolarmente al divieto che per l'alinea dell'articolo 16 del mentovato decreto è fatto ai giovani, di non poter sostenere più di due volte l'esame di licenza liceale.

Primieramente non è una verità evidente la ragione riferita nella relazione, che questo provvedimento, duro in apparenza, è in realtà un beneficio, dimostrandosi ciò coll'affermare che quegli il quale non riesce in due volte a superare la prova, non vi riuscirebbe a dovere nè la terza nè la quarta, e che è meglio sia condotto a scegliere una via più confacente alla sua indole, al suo ingegno, ai suoi studi.

In secondo luogo, affinchè a questo provvedimento non potesse farsi censura di venir meno all'equità, converrebbe, come accennai più sopra, che fosse preceduto da esami più rigorosi che ora non sono, e fino dalle prime classi ginnasiali.

Ma su questo riguardo una considerazione assai grave ne si fa innanzi, la quale, benchè non esca dalla modesta natura della forma e del modo, basta, nondimeno, non pure a suscitare dubbi non lievi sull'opportunità della disposizione riferita, ma a qualificarla dannosa alla stessa efficàcia dell'esame. E la considerazione questa è, che le commissioni esaminatrici, trovandosi nel cimento di buttare, riprovando, in una via buia ed ignota i giovani che per la seconda volta si presenteranno all'esame di licenza liceale, anteporranno facilmente la commiserazione al dovere. E se questo avverrà, come è facile che avvenga, e come fanno presentire autorevoli persone, anche con rapporti ufficiali, ognuno che abbia fior di senno può vedere quali effetti ne conseguiranno.

Però non ci mancherà modo e tempo di esaminare la questione, óra toccata di volo, con tutta quella ponderazione che dalla sua importanza è richiesta. Chè appunto nella prossima sessione soltanto i giovani non approvati lo scorso anno si presenteranno per la seconda volta a ritentare la prova. Il cenno che ora qui se n'è fatto ha per fine di mettere sull'avviso gli esaminatori, che non cedano appunto al sentimento di commiserazione con offesa della sincerità dell'esame, sapendo che il ministro si propone di rimediare equamente ai possibili inconvenienti momentanei, che da una seconda riprovazione scaturiscono.

Precipuo intendimento di questa relazione è di pregare la M. V. a considerare il modo onde nel decreto del 7 gennaio 1875 fu composta la commissione esaminatrice per l'esame di licenza liceale.

Essa consta del preside e dei professori liceali, fatta facoltà al ministero di mandare, o per proposta della Giunta superiore, o per iniziativa propria, un delegato regio ad assistere agli esami in quelle sedi, nelle quali gli paia opportuno.

Il ministero ha motivo di lodarsi, senza eccezione, dell'opera delicata ed ardua cui attesero nella passata sessione tutte le commissioni esaminatrici del regno. Però, indipendentemente da questo fatto, che torna ad onore degli uffiziali addetti ai licei governativi ed ai municipali pareggiati, e del quale mi riesce grata cosa il fare qui menzione non disgiunta da encomio, non si può non riconoscere che siffatta composizione della commissione esaminatrice discorda dalle disposizioni fondamentali della legge 13 novembre 1859, dalla quale non è lecito di allontanarsi se non con provvisioni consentite dal potere legislativo.

Senza discendere alle particolarità delle citazioni, è noto che il sistema degli esami quale è fermato dalla legge, incominciando dalle scuole elementari e salendo su su fino agli studi superiori, riposa su questi principii: che gli insegnanti non sono essi soli gli esaminatori degli alunni che hanno ammaestrato; che in generale gli insegnanti delle classi superiori partecipano alle prove cui si sottopongono gli alunni delle classi inferiori; che, in fine, o possono o devono, secondo le contingenze, essere chiamate a far parte delle commissioni esaminatrici anche persone estranee all'insegnamento ufficiale, purchè la loro capacità sia all'uopo riconosciuta.

Lasciando per ora da parte gli studi, che gioverà sieno fatti più tardi, senza fretta e con matura riflessione, sulle conseguenze e sull'applicazione dei primi due fra gli enunciati principii, l'attenzione del ministero si volge presentemente e di preferenza al terzo, per far luogo ad un provvedimento che, escludendo i dubbi e le incertezze, lo rechi in atto in modo ben determinato.

Non è però fuor di proposito il rammentare che la composizione delle commissioni per gli esami di licenza liceale rispose per parecchi anni, dal 1860 in poi, al concetto sopra riferito, quando forse n'era meno sentito il bisogno, poichè i candidati agli studi superiori non varcavano la soglia dell'università, se non superando in essa l'esame di ammissione.

Adunque la disposizione che mi reco ad onore di sottoporre all'approvazione di V. M. consiste nel riformare leggermente le commissioni col rappresentarvi l'insegnamento privato.

Non è necessario un lungo discorso a provare la legalità e l'opportunità di questa proposta.

La legalità è chiarita da quello stesso ordine di idee, cui si venne accennando superiormente, quando si enumerarono i criteri compresi nella legge 13 novembre 1859 circa gli esami; è chiarita poi con maggiore evidenza dal testo dello articolo 225 della legge stessa, nel quale è detto che *un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà luogo nei licei pei giovani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una commissione* NOMINATA DAL MINISTRO. Infatti la condizione che la commissione sia nominata dal ministro, pur lasciando a lui la facoltà di comporla nel modo che egli reputi più vantaggioso, sarà tanto più convenevolmente interpretata, quanto più si conformerà nella sua applicazione allo spirito della legge; e quale sia questo intendimento in materia di esami si è veduto, e pare anche dalle ultime prescrizioni intorno agli esami universitari.

Non meno evidente se ne manifesta l'opportunità.

L'insegnamento privato in Italia, specie nelle città più cospicue, è una istituzione

che, come da un canto merita tutta l'attenzione del governo, affinchè, pur godendo di ragionevole libertà nei mezzi, giunga con fruttifera gara coll'insegnamento pubblico al fine supremo che gl'interessi morali e materiali di una nazione forte e libera richiedono, merita anche d'altro canto una manifestazione del pregio in cui il governo (e non altrimenti dev'essere) lo tiene, ed un'equa rispondenza di trattamento in confronto degli istituti governativi.

Si aggiunga che la legge del 13 novembre 1859 ha imposto dei gravi doveri agli istituti privati. Se le condizioni stabilite dagli articoli 246 e 247, onde sono regolati, debbono essere mantenute fermamente dai regi provveditori e dalle podestà scolastiche, questi potranno con piena conoscenza scegliere, tra coloro che v'insegnano, uomini degni di prendere parte ai lavori degli esami insieme cogli insegnanti ufficiali, coi quali hanno dovuto avere uguali i titoli per l'esercizio dell'insegnamento. Norme consimili, eccettuato l'obbligo della patente di abilitazione all'insegnamento, furono prescritte negli articoli 58 e 59 della legge-decreto 10 febbraio 1861, vigente ancora nelle provincie napoletane.

Non vuolsi tacere che questo apprezzamento non si fa del tutto desiderare nelle disposizioni contenute nel decreto più volte rammentato del 7 gennaio 1875, del quale l'articolo 18 prescrive che all'esame orale dei candidati provenienti da scuola privata possono essere presenti i direttori delle scuole, in cui i candidati fecero gli studi liceali, e dare, richiesti, o offrire alla commissione i chiarimenti opportuni.

Però questa concessione, che dove fosse o potesse convenientemente essere sfruttata, offre in sè stessa una notevole guarentigia per gli esaminandi privati, pare a molti non bastevole argomento ad eliminare l'opinione, sia pure infondata, che gli alunni dei pubblici istituti abbiano, per la qualità degli esaminatori, che sono tutti professori liceali governativi e maestri degli aspiranti, quasi un privilegio su quelli che provengono da istituzione privata.

Non v'ha poi dubbio che conferisca a crescere autorità all'esame il togliere di mezzo, non che le ragioni, le apparenze ed i pretesti che conducono alla credenza sopra accennata. Dico apparenze pensatamente, perocchè mi giova ripetere che non un ricorso, nè un lamento, è pervenuto su questo riguardo a carico di professori governativi, esaminatori di alunni provenienti da scuole private.

Per tutte queste ragioni adunque reputo opportuna una modificazione all'articolo 12 del citato regio decreto che permetta di introdurre nella commissione per la licenza liceale due esaminatori appartenenti all'insegnamento privato in quelle sedi alle quali si presentino candidati provenienti da scuole private. Questi esaminatori dovranno appartenere per esercizio attivo ad istituti od a scuole private riconosciute dall'autorità scolastica provinciale, secondo gli articoli citati sopra, e l'opera loro nella commissione si limiterà all'esame scritto ed orale dei soli candidati privati, rispetto ai quali riceveranno le propine. Il provveditore, cui spetta di designarli, studiandosi che anno per anno possano essere rappresentati i diversi istituti privati della provincia, e primi quelli che siensi nell'osservanza della legge segnalati, ne applicherà uno alla sotto-commissione del primo gruppo, l'altro a quella del secondo; e quanto al determinare la materia in cui dovranno esaminare avrà cura di mutare d'anno in anno, in guisa che ciascuno degli esaminatori pubblici venga per turno sostituito dall'esaminatore privato.

Se gl'intendimenti che mi condussero al provvedimento del quale ho avuto l'onore di riferire sono degni dell'approvazione della M. V., ho fiducia che le piacerà di apporre la Sua firma al decreto che segue:

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le leggi sulla istruzione secondaria classica vigenti nel regno, che prescrivono un esame di licenza agli alunni i quali abbiano compiuto il corso degli studi liceali; - visto il Nostro decreto 7 gennaio 1875, n. 2337 (serie 2.ª) (v. XXIV, p. 1); - sentita la giunta superiore per gli esami di licenza liceale; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'art. 12 del citato decreto 7 gennaio 1875 è aggiunto il comma che segue:

« Negli esami dei candidati provenienti da scuola privata sarà chiamato a far parte della commissione esaminatrice, in ciascuno dei due gruppi, un professore appartenente all'insegnamento privato, designato anno per anno dal regio provveditore agli studi ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Legge n. 3179. — *Convalidamento dei RR. decreti che autorizzano prelevamenti sul fondo per le spese impreviste.*

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'8 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono convalidati i quattro decreti reali indicati nell'annessa tabella coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 180 dello stato di prima previsione 1876 per la spesa delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue la tabella). DEPRETIS.

Legge n. 3177. — *Maggiore spesa autorizzata per lavori da eseguirsi nell'Arsenale militare marittimo di Spezia.*

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 300,000 per lavori da eseguirsi nell'Arsenale militare marittimo di Spezia.

Art. 2 Tale spesa verrà inscritta sotto il titolo « Arsenale di Spezia » nel bilancio passivo della Regia Marina per l'esercizio 1876.

Art. 3. È convalidato il Regio decreto in data 20 febbraio 1876 portante l'approvazione della spesa straordinaria di lire 100,000, in aumento allo stato di prima previsione 1876 del Ministero della Marina per la costruzione di un Balipedio nel golfo di Spezia, la qual somma costituisce una parte delle lire 300, indicate all'articolo 1.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Legge n. 3183. — *Modificazione di alcuni articoli del Codice di procedura penale.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 5 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 233 e 321 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

« Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena dell' interdizione dei pubblici uffici, il giudice rilascierà mandato di comparizione.

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

« 1.° Contro le persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

« 2.° Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

« 3.° Contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

« 4.° Contro gli imputati di furto, truffa o frode punibili col carcere maggiore di tre mesi;

« 5.° Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

« Trattandosi di altri crimini il giudice può rilasciare mandato di

comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'art. 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascierà mandato di cattura.

« Rilascierà parimenti mandato di cattura contro l'imputato di crimine, che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

« Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura

« Art. 185. Nel corso dell'istruzione fino a che non abbia riferito alla Camera di consiglio, dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

« Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni o istanze.

« Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione, semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

« Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213.

« Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che

saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunziata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

« Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro 24 ore da che avrà avuta notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

« Il Pubblico Ministero, nei due giorni successivi, darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguìto arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

« Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

« Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

« Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

« Il rapporto alla Camera di consiglio non avrà luogo, allorchè il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2.° alinea dell'articolo 371.

« Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

« Art. 199. La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

« Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato di arresto.

« Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bi-

sogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto Sarà in sua facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'articolo 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

« La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

« Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di consiglio, entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

« Art 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto.

« L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'art. 213,

o rivocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia d'ufficio, semprechè ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

« Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertá provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il n. 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

« Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

« 1.° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 182; e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati;

« 2.° Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

« 3.° Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza, o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

« Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

« Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'articolo 205.

« Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa per crimine.

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'articolo 448.

« Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

« Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall' imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

« L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

« La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

« La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d' ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

« Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria, la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l' imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« L' imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione ottenendo il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza d'ammissione alla libertà provvisoria.

« Nei casi più gravi potrà sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata.

« Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

« In tal caso l' imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammessione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto.

« Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio dell' imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

« L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto

che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'articolo 182.

« Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario rimetterà la causa al giudice competente.

« Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato, e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'articolo 182 ».

Art. 2. Per l'applicazione alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

Art. 3. È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

Art. 4. Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gli imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Legge n. 3184. — *Modificazioni agli articoli dei Codici relativi al giuramento.*

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 5 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo;

226 e 242 del Codice di procedura civile; e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:

Art. 299 *del Codice di procedura penale:*

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull' importanza morale di un tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

« Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l' ammonizione prescritta dal primo alinea dell' articolo 172 ».

Art. 487 *del Codice di procedura penale:*

« Aperta l' udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formula di giuramento: Voi « giurate, consapevoli della importanza morale del giuramento, e del « vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, « di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. « N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che « lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle « dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto « nè all' odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè « all'affetto, di decidere solamente allo stato delle accuse e delle fatte « difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convinci- « mento, coll' imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un « uomo probo e libero ».

« Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine della estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formula del giuramento, risponde: *lo giuro* ».

Art. 382 *del Codice penale per l'esercito:*

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell' ufficiale d' istruzione, previa seria ammonizione che da quest' ultimo sarà fatta sull' importanza morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti ».

Art. 428 *del Codice penale militare marittimo:*

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell' istrut-

tore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento ».

Art. 226 del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

« Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e l'obbligo di dichiarare la verità.

« La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formula in cui giura ».

Art. 242 del Codice di procedura civile:

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'articolo 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

« Nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.

« Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre deve dichiarare:

« 1.° Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

« 2.° Se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

« 3.° Se abbia interesse nella causa ».

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Legge n. 3204. — Legge organica per la milizia territoriale.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'11 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I. — *Milizia territoriale.*

Art. 1. La milizia territoriale, costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito, e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

Art. 2. La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per decreto Reale.

La chiamata potrà èsser fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sottufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Art. 3. L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per decreto Reale.

Art. 4. Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto Reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti:

a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito;

b) Pei sottotenenti: anche fra i sottufficiali provenienti dall'esercito permanente e della milizia mobile; o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto Reale.

I cittadini di cui all'alinea precedente potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, esser anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sottufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

Art. 5. I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.

Art. 6. In caso di chiamata sotto le armi la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari come verrà determinato con decreto Reale.

Art. 7. Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 8. Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della Guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

Art. 9. Con decreto Reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Disposizione transitoria.

Art. 10. In caso di guerra fino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, n. 143 (v. VII, p. 137).

Capo II. — *Milizia comunale.*

Art. 11. Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, e che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termini della prima parte dell'articolo 16 del Codice civile (*), col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini ò per delitti contro la proprietà.

Art. 12. Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non siano già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 13. Le chiamate di cui nell'articolo precedente sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

Art. 14. Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

Art. 15. Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 12 e 13 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene commi-

(*) Tenore della prima parte dell'art. 16 del codice civile:

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

nate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto (*).

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.

Art. 16. L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

Lire otto, se ufficiale superiore;

Lire sei, se capitano;

Lire cinque, se tenente o sottotenente;

Lire due e centesimi 50, se sottufficiale;

Lire una e centesimi 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del comune o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del sindaco, o dell'autorità politica, od a richiesta dell'autorità militare.

Art. 17. Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente.

Art. 18. Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno fare domanda in qualsiasi epoca dell'anno di essere sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della Guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

Art. 19. La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con decreto Reale.

Art. 20. I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale ne sosterranno le spese di manutenzione.

Art. 21. I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distacca-

(*) Tenore dell'art. 305 del codice penale:

Ogni agente della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute, giusta l'art. 72.

menti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale che i comandanti di distaccamento dell'esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da decreto Reale.

Art. 22. Il graduato della milizia comunale, cui per cause di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Art. 23. Le dispense di cui all'articolo 9 si intenderanno estese al servizio della milizia comunale.

Art. 24. Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell'articolo 10 della presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

Legge n. 3188. — ***Estirpamento di una parte della secca esistente nel porto di Palermo.***

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la Convenzione conchiusa in Roma il 6 marzo 1876 tra il Governo del Re ed il Municipio di Palermo per l'estirpamento di una parte della secca esistente in quel porto, mediante la spesa di un milione centosettantaseimila lire.

Art. 2. In conformità dei termini fissati nella suddetta Convenzione per l'esecuzione dell'opera, verrà annualmente, dal 1881 al 1883 inclusivo, stanziata in apposito capitolo del bilancio dei Lavori Pubblici sotto la denominazione: *Estirpamento di una parte della secca esistente nel porto di Palermo*, la somma di lire 313,600 per rimborsare al municipio la quota di spesa a carico dello Stato.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

ZANARDELLI.

Convenzione tra il governo del Re ed il municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del porto di Palermo.

Si premette:

Che l'ufficio centrale dei porti, spiaggie e fari in Palermo sotto la data del 20 dicembre 1871 compilava un progetto per l'estirpamento di parte della secca esistente entro quel porto e davanti alla sua imboccatura pel volume di metri cubi 43,804 25 e per la spesa di lire un milione trecentoquattordicimila centoventisette e centesimi cinquanta (L. 1,314,127 50);

Che con deliberazione del 21 dicembre 1875 il consiglio comunale di Palermo autorizzava il sindaco a stipulare a determinate condizioni col governo una convenzione per tale estirpamento;

Che con deliberazione in data 8 gennaio 1876 la deputazione provinciale di Palermo approvava l'anzidetta deliberazione del consiglio comunale;

Fra S. E. il commendatore Marco Minghetti, presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze, e S. E. il commendatore Silvio Spaventa, ministro dei lavori pubblici, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il municipio di Palermo rappresentato dal suo signor sindaco commendatore Emanuele Notarbartolo, come dalle suddette deliberazioni del consiglio comunale in data 21 dicembre 1875 e della deputazione provinciale dell'8 gennaio 1876, ambedue qui allegate sotto i numeri 1 e 2, la prima per copia e la seconda per estratto conforme, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1. Il municipio di Palermo si obbliga di eseguire a totali sue cure e carico il taglio di roccia subacquea che costituisce la secca centrale del porto di Palermo per la parte più pericolosa alla navigazione, computata nel volume di quarantaduemila metri cubi.

Art. 2. Il lavoro dovrà eseguirsi per due terzi entro due anni dalla data dell'approvazione della presente convenzione, e per l'altro terzo il municipio avrà facoltà di eseguirlo entro l'anno milleottocentottantadue.

Art. 3. Il prezzo di ogni metro di roccia tagliata estratta ed esportata è fissato in lire ventotto per ogni metro cubo.

Art. 4. La misurazione della roccia scavata sarà fatta secondo il volume effettivo del cavo praticato, desumendolo geometricamente dai profili rilevati prima e dopo l'esecuzione.

Art. 5. Lo Stato soddisferà la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata in tre rate annuali non superiori a lire trecentotredicimila seicento (lire 313,600), da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici a partire dal 1881 e da pagarsi al comune di Palermo allo scadere di ogni anno ed in base a certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Sulle quote dovute dallo Stato non decorrerà alcun interesse.

Art. 6. Il municipio di Palermo è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e di riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia e degli altri comuni del circondario nella spesa dell'opera contemplata nella presente convenzione.

Art. 7. Il lavoro sarà eseguito sotto la sorveglianza dei funzionari del governo e con l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore pei lavori pubblici dello Stato.

Art. 8. Per l'esecuzione dei lavori il governo concederà al municipio l'uso di una delle migliori pirodraghe che tiene in Sicilia con corrispondenti due bette a corredo, rimanendo a carico del municipio tutti gli altri mezzi d'opera necessari.

La concessione degli anzidetti materiali si intenderà limitata al tempo pel quale durerà l'esecuzione dei lavori.

Essi materiali saranno consegnati nello stato in cui si trovano al municipio, il quale li riconsegnerà nello stato in cui li avrà ricevuti.

Art. 9. La presente convenzione non sarà esecutoria se non dopo l'approvazione del Parlamento nazionale.

Fatta a Roma in doppio originale, questo giorno sei marzo milleottocentosettantasei.

All'originale firmati:

Il presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, MARCO MINGHETTI.

Il ministro dei lavori pubblici, S. SPAVENTA.

Il sindaco di Palermo, E. NOTARBARTOLO.

ALFREDO BACCARINI, testimonio. – IPPOLITO DOLCE, testimonio.

MARIANO FRIGERI, *caposezione.*

R. D. n. 3166. — *Concessioni d'acqua per forza motrice*, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e da un canale del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele; - visto il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alla Società ed alla ditta di commercio indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

---

mero 2279, rappresentata dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, - Si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1. La suddetta Società di strade ferrate cede e trasferisce al Governo italiano, che accetta, la proprietà ed il possesso:

A) di tutte le strade ferrate coi loro accessori appartenenti a detta Società sul territorio italiano con tutti i diritti, ragioni ed azioni, oneri e servitù inerenti a tale proprietà e possesso e colle opere e lavori eseguiti, o in corso di esecuzione, materiale di armamento, stazioni, case cantoniere, officine, linee telegrafiche e relativi uffizi, nulla eccettuato; - *B*) di tutto il materiale mobile, cioè: locomotive, carrozze e carri di qualunque specie appartenenti alla rete ceduta o relativi al servizio di ferrovie italiane; i mobili, le macchine, arnesi, utensili, ecc.; gli approvigionamenti di ogni sorta; in una parola tutto ciò che in qualsiasi modo abbia o possa avere relazione colle strade ferrate italiane; - *C*) di tutti i beni immobili, opifizi, privilegi, diritti reali, ancorchè estranei alle ferrovie suddette, che appartengono o possono appartenere ad essa Società nel territorio italiano; *D*) - dei diritti inerenti al possesso delle azioni di Società private, riscattate dalla Società, o che le sono state cedute, e di queste azioni stesse; - *E*) di tutti i registri, archivi, libri di amministrazione e contabilità, studi, progetti, disegni e di tutti i documenti appartenenti alla Società, i quali riguardino la rete delle strade cedute ed i servizi relativi in qualunque luogo si trovino; - *F*) del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, e sul lago di Garda nello stato in cui esiste con tutto il suo materiale fisso e galleggiante per detta navigazione. — Si osserva riguardo a detto servizio di navigazione sul Lago Maggiore, che per convenzione del 15 gennaio 1875, approvata per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti del 31 maggio seguente, la Società ha ceduto detto servizio con tutti i diritti e tutti gli oneri che ne derivano, ai signori fratelli Mangili, salva l'approvazione di detta convenzione per parte del Governo. — Per conseguenza, se il Governo approva e ratifica detta convenzione, per effetto della presente, resta inteso che esso sarà e rimarrà sostituito in tutti i diritti, vantaggi, oneri ed obbligazioni della Società risultanti da detta convenzione.

Art. 2. Il capitale speso sulla rete dell'Alta Italia sino al 31 dicembre 1874 è determinato secondo il bilancio chiuso dalla Società a questa data, e conformemente all'allegato *A*, nella somma di settecentocinquantadue milioni, trecentosettantacinquemila, seicentodiciotto lire e cinquanta centesimi (L. 752,375,618 50). — In questa somma non è compreso il valore degli approvigionamenti pei servizi dell'esercizio e della costruzione, di cui si parlerà al seguente articolo 11. — Il Governo terrà conto alla Società di questo capitale nel modo seguente.

Art. 3. Per una parte di questo capitale, che ammonta a seicentotredici milioni, duecentocinquantaduemila quattrocentosettantotto lire e sessantaquattro centesimi (L. 613,252,478 64) il Governo pagherà alla Società sino al 31 dicembre 1954 inclusivamente una annuità fissa di trentatre milioni centosessantamila duecentoundici lire e dodici centesimi (L. 33,160,211 12). A partire dal 1.° gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1968 inclusivamente, questa annuità sarà ridotta alla somma di tredici milioni trecentoventunmila otto lire e quaranta centesimi (L. 13,321,008 40). — Sopra questa annuità il Governo farà la ritenuta dell'ammontare della imposta sulla ricchezza mobile calcolata nel modo indicato nel seguente articolo 4.

Art. 4. Per la ritenuta della imposta sulla ricchezza mobile l'annualità sarà divisa in due parti, l'una rappresentante l'estinzione e le spese di pagamento di trasporto di numerario e di cambio; l'altra rappresentante l'interesse. Questa seconda parte sol-

tanto, la quale è determinata dal quadro *B* annesso al presente contratto e sottoscritto dalle parti contraenti, sarà soggetta all' imposta.

Art. 5. L'annuità di cui all'articolo 3 precedente sarà pagata in oro nelle mani del legittimo rappresentante della Società in Italia e degli aventi diritto. I pagamenti si faranno in due rate eguali e per semestre scaduto, quindici giorni prima della scadenza di ciascun semestre, vale a dire il quindici giugno ed il sedici dicembre di ogni anno.

Art. 6. Per l'altra parte del capitale, di cui all'articolo 2 che si eleva alla somma di centotrentanove milioni, centoventitremila, centotrentanove lire ed ottantasei centesimi (L. 139,123,139 86) il Governo prenderà a suo carico fino alla concorrenza di venti milioni di lire (L. 20,000,000) ed in lire italiane, contando la lira italiana per una lira del capitale della Società, la proporzione corrispondente del debito contratto dalla Società colla Cassa di risparmio di Milano. Per il resto, vale a dire centodiciannove milioni, centoventitre mila, centotrentanove lire ed ottantasei centes. (L. 119,123,139 86) il Governo rimetterà alla Società tante cartelle di consolidato italiano cinque per cento (5 per 0[0]) quante occorrono per rappresentare detta somma di L. 119,123,139 86 in oro al corso medio della borsa di Parigi durante i sei mesi trascorsi dal primo gennaio al trenta giugno 1876 diminuito di una mezza cedola, cioè una lira e otto centesimi (1 08). Le cartelle rappresentanti la metà della somma di cui nel presente articolo saranno rimesse dal Governo alla Società alla data della presa di possesso munite di tutte le cedole di scadenza posteriore a questa data. L'altra parte della rendita sarà rimessa dopo l'esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 7. Il Governo si riserva la facoltà, per una proporzione che non sorpasserà la seconda parte della rendita, di cui all'articolo precedente, di rimettere cartelle dalle quali sia stata staccata la prima cedola semestrale, che viene in scadenza dopo la data della presa di possesso. Il corso medio che servirà a determinare l'ammontare di questa parte della rendita sarà diminuito del valore di detta cedola, cioè di due lire e diciasette centesimi (L. 2 17) per cinque lire (L. 5) di rendita.

Art. 8. Appena firmato il presente contratto, si procederà immediatamente, da delegati del Governo e della Società, alla formazione di uno stato dettagliato per natura, quantità e valore d'inventario del materiale rotabile e galleggiante, degli utensili delle officine, del mobiliare e del materiale delle stazioni che esistevano al 31 dicembre 1874, quale si trova riassunto nell'allegato n. 5 della relazione all'Assemblea generale del 31 maggio 1875. — La Società garantisce al Governo che lo Stato, di cui si tratta nel presente articolo, constaterà un valore d'inventario totale non inferiore alla somma portata nell'allegato suddetto per la rete italiana; e, ove ne sia il caso, la differenza di valore d'inventario sarà dedotta dalla somma di 119,123,139 lire e centesimi 86, di cui si parla all'articolo 6. — Questo stato conterrà i dettagli necessari per constatare l'identità di questi materiali, utensili e mobiliare con quelli di cui si parla agli articoli 9 e 10. — Questo stato sarà annesso al presente contratto e ne farà parte integrante.

Art. 9. All'epoca in cui il Governo entrerà in possesso delle strade, si farà in contraddittorio dai delegati del Governo e della Società un inventario esatto e completo per natura e quantità di tutto il materiale rotabile e galleggiante, degli utensili delle officine, del mobiliare e del materiale delle stazioni, che saranno rimessi dalla Società e che sono di sua proprietà, e salvo deduzione di quello di cui si parla ai due ultimi paragrafi del presente articolo. — Quest'inventario conterrà i dettagli necessari

per constatare all'occorrenza la identità di questo materiale, utensili e mobiliare con quelli di cui si parla all'articolo precedente. — Per ciò che concerne le linee toscano-liguri, da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui sarà fatto un inventario separato; e se tutto o in parte del materiale, utensili e mobiliare, relativo a queste linee, fosse compreso nello stato, di cui si parla nell'articolo precedente, il valore pel quale vi figurerebbe sarà dedotto dalla somma di L. 119,123,139 86 in oro, di cui si parla nell'articolo 6 e sarà regolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 seguente, tenendo conto dei rimborsi già fatti dal Governo. — Nel caso in cui esista del materiale utensili o mobiliare, appartenenti alle Società private od ai corpi morali, di cui la Società contraente esercita le linee, si farà egualmente un inventario separato; ed il valore pel quale questo materiale, utensili e mobiliare fosse compreso nello stato, di cui nell'articolo precedente, sarà pure dedotto dalla somma di cui sopra.

Art. 10. La Società garantisce al Governo che l'inventario, di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente, comprendendovi ciò che ai termini del secondo e terzo paragrafo del detto articolo dà luogo a una difalcazione della somma di L. 119,123,139 86, prevista all'articolo 6, constaterà l'esistenza di tutto il materiale, utensili e mobiliare consegnato nello stato del materiale al 31 dicembre 1874, che sarà annesso al presente contratto, salvo le modificazioni che risultano sia per essersi distrutto o messo fuori servizio del materiale, degli utensili o del mobiliare, sia per essersene, a partire dal 1.° gennaio 1875 sino alla presa di possesso, acquistato del nuovo. — La Società si impegna a tener conto al Governo di tutto il materiale, utensili o mobiliare che mancassero ed ai prezzi per cui figuravano nello stato di cui si parla all'articolo 8. — Per contro il Governo terrà conto alla Società di tutto il materiale, utensili o mobiliare nuovi acquistati dopo il 1.° gennaio 1875 e ciò al prezzo di acquisto. — Nel caso in cui la Società sia tenuta a termini dei contratti vigenti colle Società o corpi morali, di cui esercita le linee, a restituire del materiale, utensili o mobiliare di loro proprietà essa s'impegna a tener conto al Governo delle differenze che potessero esistere tra questo materiale, utensili o mobiliare e l'interesse constatato all'inventario di cui si parla nell'articolo precedente.

Art. 10 *bis*. Dopo firmato il presente contratto la Società non potrà senza l'autorizzazione preventiva del Governo portare alcuna modificazione nelle linee e nel materiale ceduti, salvo per ciò che riguarda la manutenzione e le riparazioni di cui si parlerà all'articolo 22 seguente.

Art. 11. Alla stessa epoca della presa di possesso si procederà a un inventario per natura, quantità e valore di tutti gli approvigionamenti per i servizi dell'esercizio e della costruzione. — Questo inventario sarà fatto da due periti: l'uno nominato dal Governo e l'altro dalla Società; in caso di disaccordo questi due periti procederanno alla nomina di un terzo perito; in caso di disaccordo nella nomina del terzo perito, questo sarà nominato dal presidente della Corte di appello di Roma. — Il Governo si impegna a pagare alla Società il valore degli approvigionamenti quale sarà determinato dall'inventario, di cui nel presente articolo.

Art. 12. Il Governo rimetterà alla Società, al momento della presa di possesso e dietro consegna dei titoli, il valore a prezzo di acquisto delle azioni delle Società private, che fossero state comprate dalla Società dopo il 31 dicembre 1874, e coll'autorizzazione del Governo dopo la data del presente contratto.

Art. 13 Al momento della presa di possesso si formerà in contraddittorio dai delegati del Governo e della Società sulle scritture della Società e coll'appoggio dei docu-

menti giustificativi un conto di tutte le spese da essa fatte per la costruzione delle linee da Camerlata alla frontiera svizzera, da Treviglio a Rovato, da Legnago a Rovigo da Rovigo a Adria e da Verona a Legnago. — Resta inteso, che le somme che la Società avesse ricevute da corpi morali interessati a partire dal 1.° gennaio 1875 a titolo di concorso di qualunque natura saranno dedotte da questo conto. — Il Governo s'impegna a rimborsare alla Società l'ammontare delle sue spese sulle suddette linee dopo deduzione delle somme per cui queste linee potevano figurare nel bilancio del 31 dicembre 1874.

Art. 14. Alla stessa epoca dai delegati del governo e della Società si farà parimenti in contraddittorio sulle scritture della Società e coll'appoggio dei documenti giustificativi un conto delle spese da lei fatte a partire dal 1 gennaio 1875 sino alla data della presa di possesso per lavori nuovi eseguiti sulle linee in esercizio ed imputabili al conto capitale. — Il Governo s'impegna a tener conto alla Società dell'ammontare di queste spese.

Art. 15. Alla data della presa di possesso il Governo prenderà a suo carico il contratto che la Società ha concluso colla Banca generale di Roma per la realizzazione delle obbligazioni speciali che secondo l'autorizzazione data dal decreto reale del 29 maggio 1873, num. DCLXX, serie 2ª, parte supplementare, fossero state regolarmente emesse ed alienate dalla Società per procurarsi i fondi necessari alla costruzione della linea da Udine a Pontebba, approvata colla legge del 30 giugno 1872, num. 896, serie 2.ª; — Il Governo prenderà contemporaneamente a suo carico il servizio degli interessi e della estinzione di queste obbligazioni.

Art. 16. Alla stessa data della presa di possesso sarà formato in contraddittorio dai delegati del Governo e della Società sulle scritture della Società e coll'appoggio dei documenti giustificativi un conto che comprenda da una parte le somme incassate sul prodotto dell'emissione delle obbligazioni speciali da Udine a Pontebba, menzionate nell'articolo precedente, e dall'altra parte le spese fatte dalla Società per questa strada. Se le somme incassate superano le spese dopo sottratte da queste le somme per le quali esse possono figurare nel bilancio del 31 dicembre 1874, la Società si obbliga a pagare la differenza al Governo. Nel caso contrario il Governo terrà conto alla Società dell'eccedenza delle spese sugli introiti.

Art. 17. Si rimetteranno al Governo, che ne diviene proprietario, tutti i terreni, lavori e materiali appartenenti alla Società che si trovano sulle linee in costruzione e corrispondono alle spese che il Governo avrà prese a suo carico.

Art. 18. Il Governo riprenderà, per suo proprio conto i contratti per l'esecuzione dei lavori di costruzione, per somministrazione di materiale fisso, di materiale rotabile ed oggetti di consumo ad uso di ferrovie esercitate dalla Società in Italia, i quali sieno oggi regolarmente conchiusi e si trovino in corso di esecuzione al momento in cui esso Governo prenderà possesso delle strade. — Parimenti il Governo assumerà tutti gli altri simili contratti che fossero conchiusi con la sua preventiva approvazione nel tempo trascorso dalla data del presente contratto a quella in cui il Governo entrerà in possesso. — La Società rimetterà al Governo le cauzioni di qualsiasi natura di cui sarà depositaria; ed il Governo diventerà debitore, pel fatto di detta consegna delle cauzioni stesse verso gli aventi diritto. — Le somme, che fossero dovute dalla Società per ritenute a garanzia di contratti di materiale fisso o rotabile o di costruzione eseguiti od in corso di esecuzione, alla data della presa di possesso, saranno a carico del Governo e pagate da lui a meno che fossero già state portate a debito del conto di primo impianto.

Art. 19. Le somme, di cui il Governo sarà debitore verso la Società in esecuzione delle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 16 saranno ridotte in oro riducendo l'aggio sopra la parte di esse che fosse valuta in lire italiane, e verranno da lui pagate dopo deduzione delle somme dovute dalla Società in esecuzione degli stessi articoli e ridotte in oro come sopra, mediante la consegna di titoli al portatore di consolidato italiano cinque per cento (5 per cento) valutate nel modo indicato all' articolo 6 o 7. — L'aggio, di cui nel presente articolo, sarà determinato sulla media del corso dell'oro alla Borsa di Roma nel primo semestre milleottocentosettantasei.

Art. 20. Alla data della presa di possesso la Società verserà nelle casse del Governo tutti i fondi che a quest'epoca apparterranno alla Cassa pensione, alla Cassa di mutuo soccorso, e alla Cassa della massa di vestiario istituite a vantaggio degli impiegati ed operai della Società. — Il Governo si sostituirà alla Società in tutti gli oneri ed obbligazioni da lei contratti verso gli impiegati ed operai iscritti a dette Casse.

Art. 21. Le annualità ancora dovute dal Governo alla Società per l'impresa dei lavori della stazione marittima di Venezia continueranno ad essere pagate alla Società a termini di diritto a meno che le spese per questi lavori figurassero già nel conto di primo impianto.

Art. 22. La Società continuerà per suo conto, a termini dei contratti esistenti, l'esercizio di tutte le linee, di cui nel presente contratto, sino al giorno in cui il Governo ne prenderà possesso; e sino a quest'epoca essa si obbliga a fare eseguire a sue spese tutti i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria che sono di sua competenza ed a suo carico, tanto per le strade ferrate e loro dipendenze, quanto per il materiale fisso e rotabile, utensili e mobiliare.

Art. 23. A partire dal giorno in cui il Governo sarà entrato in possesso delle strade ferrate cedute col presente contratto, la Società rimarrà liberata dagli obblighi ed oneri da essa assunti colle convenzioni stipulate in passato col Governo italiano per le strade ferrate cedute; e da questa stessa data il Governo subentrerà negli obblighi e diritti della Società per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie italiane appartenenti ad altri corpi morali o Società.

Art. 24. Coll'atto della presa di possesso di cui sopra, cesseranno anche tutti gli effetti della convenzione quattro gennaio milleottocentosessantanove e degli atti addizionali approvati colla legge 28 agosto 1870, num. 5857. — Di conseguenza la Società contraente cesserà dall'esercizio delle linee toscano-liguri, Savona-Bra e Cairo-Acqui, le quali dovranno essere riconsegnate al Governo col relativo materiale fisso e mobile e con tutti gli approvigionamenti ed oggetti d'inventario di qualsiasi sorta. — I conti relativi alle strade ferrate menzionate in questo articolo saranno liquidati tra il Governo e la Società nei modi e condizioni stipulati nella succitata convenzione del 4 gennaio 1869 e nei relativi atti addizionali.

Art. 25. Resteranno a beneficio o carico della Società tutti i debiti e crediti che essa potesse avere verso terzi dipendentemente dall'acquisto, dalla costruzione e dall'esercizio delle strade ferrate o da qualsiasi altra causa riferibile alla sua gestione sino al giorno in cui il Governo prenderà possesso delle ferrovie e parimenti resteranno a beneficio o carico della Società le azioni attive o passive verso terzi provenienti da questioni nate o da nascere per fatti relativi alla sua gestione. — Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 1, paragrafo F, il Governo s'impegna a permettere che la Società tragga dagli archivi che gli avrà consegnati copia autentica dei documenti di contabilità o di altra natura di cui avesse bisogno per fare valere i suoi diritti e le sue azioni verso i terzi, o per difendersi contro i loro reclami.

Art. 26. Resta inteso che le strade ferrate e loro dipendenze, come pure gli altri immobili, sono ceduti al Governo liberi da qualunque passività e debito, anche derivanti dall'acquisto, dalla costruzione o dall'esercizio delle strade suddette. Parimenti il Governo è rilevato da ogni responsabilità dipendente dall'articolo terzo della convenzione 25 giugno 1860 approvata colla legge 8 luglio seguente. — In nessun caso il Governo potrà essere tenuto al di là dei pagamenti e della consegna dei titoli di rendita consolidata italiana cinque per cento, di cui agli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24 e 27, e del pagamento delle annualità di cui sarà debitore verso la Società, ai termini degli articoli 3 e 21.

Art. 27. Per evitare ogni contestazione, e regolare fin d'ora l'ammontare delle garanzie dovute e a doversi dal Governo alla Società per l'esercizio delle reti del Piemonte, della Lombardia e Italia centrale, e della Venezia, non che della linea-Voghera-Pavia-Brescia sino alla data della presa di possesso, è convenuto che a quest'epoca il Governo pagherà per questo e *à forfait* la somma di due milioni quattrocento cinquantamila lire italiane (L. 2,450,000) alla Società. — Per l'effetto del presente contratto sono e rimangono estinte, terminate, risolute e transatte le questioni (*difficultés*), contestazioni e pretese esistenti o che potessero esistere tra il Governo e la Società, tanto dedotte che non dedotte, trovate o non trovate in qualunque modo e tempo.

Art. 27 *bis*. Per quanto riguarda i conti di cui si parla agli articoli 13 e 16 il Governo potrà domandare a qualunque epoca, dopo la data del presente contratto, che le somme che si debbono ricavare dal bilancio al 31 dicembre 1874 siano immediatamente determinate dai delegati del Governo e della Società indipendentemente dai diritti di sorveglianza e di controllo che gli spettano a termini delle leggi e delle convenzioni in vigore.

Art. 27 *ter*. La Società consegnerà al più presto l'elenco del personale che si trova attualmente al servizio ordinario delle strade ferrate contemplate dalla presente convenzione coll'indicazione del grado, dell'anzianità e degli stipendi. — Dopo la firma del presente contratto le nomine e promozioni nel personale ordinario saranno fatte d'accordo col Governo. — Alla presa di possesso delle linee cedute il Governo, senza assumere alcun impegno speciale accetterà il personale in servizio ordinario, di cui nel presente articolo, salve le variazioni nel numero, nel grado, e negli stipendi degli impiegati, che siano la conseguenza dei nuovi organici che fossero stabiliti dal Governo.

Art. 28. Per tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge il suo domicilio legale in Roma e dovrà per conseguenza accreditare presso il Governo un rappresentante domiciliato nella capitale del regno d'Italia.

Art. 29. Qualunque questione possa insorgere tra il Governo e la Società nella esecuzione del presente contratto sarà deferita ai tribunali ordinari italiani per essere risoluta nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del regno d'Italia.

Art. 30. Il presente contratto fatto in doppio e nelle due lingue italiana e francese sopra carta libera sarà sottoposto al diritto fisso di una lira e sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo.

Art. 31. Il Governo italiano entrerà in possesso delle strade ferrate e delle loro dipendenze che fanno l'oggetto del presente contratto, il 1.° luglio milleottocentosettantasei.

Art. 32. Il presente contratto non sarà definitivo nè valido, se non dopo che sarà stato approvato dall'Assemblea generale degli azionisti mediante deliberazione resa esecutoria a termini degli statuti della Società e dai poteri legislativi del regno d'Italia. — Dopo ottenuta l'approvazione di cui sopra la Società s'impegna a portare ai suoi

statuti ed alla sua denominazione le modificazioni, che saranno la conseguenza della esecuzione del presente contratto.

Art. 33. Il presente contratto sarà comunicato al Governo austriaco e sottoposto alla sua approvazione per servire di base alla separazione delle due reti.

Fatto in doppio a Basilea il diciassette novembre milleottocentosettantacinque.

Firmati: Q. SELLA — A. ROTHSCHILD.

LOUIS CAVALLIER, *teste* — GIACINTO BERRUTI, *teste*.

ALLEGATO II.

Convenzione di Vienna portante modificazioni a quella di Basilea.

Fra il Governo italiano rappresentato dal cavaliere Quintino Sella deputato al Parlamento italiano e la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia che agisce anche nella sua qualità di Società delle strade ferrate dell'Alta Italia in forza della convenzione del 30 giugno 1864 approvata dalla legge del 14 maggio 1865, num. 2279, rappresentata dal barone S. Alberto de Rothschild a ciò delegato dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, come risulta dell'annesso mandato e poteri del 19 febbraio 1876, si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1. Gli articoli 3 e 4 della convenzione pel riscatto della rete dell'Alta Italia, firmata a Basilea il 17 novembre 1875 sono soppressi e vengono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 3. Per una parte di questo capitale che ammonta a seicento tredici milioni duecento cinquantaduemila quattrocento settantotto lire e sessantaquattro centesimi (L. 613,252,478 64) il Governo pagherà alla Società fino al 31 dicembre 1954 inclusivamente una annualità fissa di trentatrè milioni centosessanta mila duecento undici lire e dodici centesimi (L. 33,160,211 12). — A partire dal 1 gennaio 1955 e fino al 31 dicembre 1968 inclusivamente questa annualità sarà ridotta alla somma di tredici milioni trecento ventun mila otto lire e quaranta centesimi (L. 13,321,008 40). — L'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile da essere prelevata su questa annualità dal Governo italiano è fissata *à forfait* pel 1.° periodo che finisce col 31 dicembre 1954 nella somma fissa ed invariabile di tre milioni cinquecento novanta mila trecento ventiquattro lire (L. 3,590,324) all'anno; e durante il 2.° periodo, che finisce col 31 dicembre 1968, nella somma fissa ed invariabile di cinquecento quarantasei mila duecento cinquantasette lire e quattordici centesimi (L. 546,257 14) all'anno. — Per conseguenza l'annualità dovuta dal Governo italiano si eleverà alla somma netta di ventinove milioni cinquecento sessantanove mila ottocento ottantasette lire e dodici centesimi (L. 29,569,887 12) fino al 31 dicembre 1954, e a quella di dodici milioni settecento settantaquattro mila settecento cinquantuna e centesimi ventisei (L. 12,774,751 26) dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1968.

Art. 4. È espressamente convenuto che le annualità calcolate con deduzione delle imposte attuali, cioè di lire 29,569,887 12 pel primo periodo, e di lire 12,774,751 26 pel secondo periodo saranno da ora innanzi esenti da ogni imposta diretta o indi-

retta, presente o avvenire e da ogni concorso a prestiti forzati in Italia e non potranno in alcun caso essere ridotte per qualsiasi causa.

Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 30 del contratto firmato a Basilea il 17 novembre 1875 si applicano anche al presente contratto.

Fatto in doppio originale nella Legazione di S. M. il Re d'Italia in Vienna il venticinque febbraio mille ottocento settantasei.

Firmati: QUINTINO SELLA. – S. ALBERT ROTHSCHILD.

CARLO TERZAGHI, *testimonio.* – RAFFAELE CAPPELLI, *testimonio.*

MANDATO DI PROCURA.

Je soussigné, Alphonse Mayer baron de Rothschild, banquier à Paris, agissant au nom et comme président du Comité de Paris de la Société des chemins de fer du Sud de l'Autriche et de la Haute Italie,

Donne par le présent pouvoir et mandat à monsieur Salomon-Albert baron de Rothschild, banquier à Vienne (Autriche), de, pour moi et en ma qualité ci-dessus, consentir et signer toutes modifications, additions et tous changements aux clauses et stipulations du traité fait à Bâle (Suisse) le dix-sept novembre mil huit cent soixante-et-quinze entre monsieur le chevalier Quintino Sella, délégué du Gouvernement italien, et moi, soussigné, en la qualité ci-dessus, et ayant pour objet le rachat des lignes composant le réseau de la Haute Italie, déclarant approuver ce qui aura été fait et signé par mon mandataire susdit, et promettant toute ratification, si besoin est.

Fait à Paris, le 19 février 1876 (mil huit cent soixante-seize).

(*Signé*) A. DE ROTHSCHILD.

N.° 7172.

Le Consulat général, impérial et royal d'Autriche-Hongrie à Paris certifie véritable la signature apposée d'autre part de monsieur le baron Alphonse Mayer de Rothschild, banquier et président du Comité de Paris de la Société des chemins de fer du Sud de l'Autriche et de la Haute Italie.

Paris, le 19 février 1876.

Le conseiller du Ministère impérial et royal, consul général ad.
(Signé)

Lettera 25 *febbraio* 1876 *del commendatore Sella al barone S. Alberto Rothschild.*

Vienna, 25 febbraio 1876.

Signor barone,

La S. V., a nome del barone Alfonso De Rothschild, presidente del Comitato di Parigi e firmatario del contratto di Basilea del 17 novembre 1875 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, desidera che sia tolto ogni dubbio il quale potesse sorgere dal

menzionato contratto di Basilea intorno a ciò che le scadenze relative al San Gottardo ed al Porto di Genova, posteriori al 30 giugno 1876, non siano a carico del Governo italiano.

Ora io mi fo un dovere di dichiarare alla S. V. che a Basilea fu effettivamente inteso che le sopraddette scadenze vadano a carico del Governo italiano.

Sono inoltre autorizzato dal Ministero italiano a dichiarare alla S. V., che anche esso interpreta il contratto di Basilea nello stesso modo.

Gradisca, signor barone, i sensi della mia distintissima considerazione.

(*Firmato*) QUINTINO SELLA.

Per copia conforme:

(*Signé*) ALBERT ROTHSCHILD.

Lettera 25 febbraio 1876 *del barone S. Alberto Rothschild al commendatore Sella.*

Vienne, le 25 février 1876.

Excellence!

J'ai reçu la lettre que votre excellence m'a fait l'honneur de m'adresser à la date d'aujourd'hui 25 février 1876, et dont ci-dessous copie:

« Signor barone, mi fo un dovere di comunicare alla S. V. copia della convenzione »internazionale che si sarebbe preparata fra il Governo italiano ed il Governo austro- »ungarico, relativamente al contratto pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, firmato »a Basilea il 17 novembre 1875, e di una dichiarazione interpretativa della conven- »zione stessa.

»A mio giudizio, se questa convenzione colla relativa dichiarazione viene ad essere »firmata dai plenipotenziari dei due Governi, rimane escluso il caso previsto dal pri- »mo paragrafo dell'articolo 1 dell'atto addizionale firmato a Basilea il 17 novembre »1875 tra il Governo italiano e la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e »dell'Alta Italia, e non deve quindi introdursi nel contratto di Basilea pel riscatto »delle ferrovie dell'Alta Italia l'articolo riservato sotto il numero ventisei *bis* (26 *bis*) »relativo all'ipoteca sulle ferrovie stesse.

»Acciò sia tolto ogni dubbio, e prima di firmare col Governo austro-ungarico detta »convenzione internazionale, prego la S. V. di voler dichiarare nella sua qualità di »rappresentante del barone de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi e firma- »tario del contratto di Basilea in tutto ciò che riguarda il contratto sovraddetto pel »riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, se ella si trova interamente d'accordo con me »nel sopra espresso giudizio.

»Gradisca, ecc.

»(*Signé*) QUINTINO SELLA. »

Comme représentant de M. le baron Alphonse De Rothschild en vertu du pouvoir qu'il m'a délégué à cet effet j'ai l'honneur de déclarer à votre excellence que je suis entièrement d'accord avec l'énoncé de votre lettre, qu'en conséquence, si la convention internationale, dont il est fait mention, devient définitive, il n'y aura pas lieu

d'introduire dans le traité de Bâle la clause relative à la garantie hypothécaire de l'annuité, prévue par l'article 1 de la convention annexe du dit traité.

Veuillez agréer, excellence l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

(*Signé*) ALBERT DE ROTHSCHILD.

ALLEGATO III.

Atto addizionale alle Convenzioni stipulate il diciassette novembre mille ottocento settantacinque a Basilea ed il venticinque febbraio mille ottocento settantasei a Vienna, tra il Governo italiano da una parte e la Società delle strade ferrate meridionali-austriache e dell'Alta Italia.

L'anno del Signore 1876, addì 17 del mese di giugno in Roma ed in una delle sale del Ministero delle finanze

Fra S. E. il cavaliere Agostino Deprétis, presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze, e S. E. il commendatore Giuseppe Zanardelli, ministro dei lavori pubblici, contraenti in nome dello Stato, da una parte

E la Società delle strade ferrate del sud dell'Austria e dell'Alta Italia, rappresentata dal signor commendatore Orazio Landau, membro del Consiglio d'amministrazione della Società a quest'oggetto delegato dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, dall'altra parte

Si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1. Il compromesso (allegato *a*) firmato a Parigi il 11 giugno 1876 tra il commendatore Cesare Correnti, deputato al Parlamento italiano, consigliere di Stato, da una parte, e la Società delle strade ferrate meridionali-austriache e dell'Alta Italia rappresentata dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, dall'altra parte, per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia (quando la Convenzione di Basilea sia approvata e resa esecutoria) s'intende confermato colla presente Convenzione, di cui formerà parte integrante, e sarà eseguito secondo le clausole seguenti:

Art. 2. Nella formazione degli inventari del materiale rotabile e galleggiante, degli utensili, delle officine, del mobiliare e del materiale delle stazioni, di cui all'articolo 9 della Convenzione di Basilea, oltre la natura e la quantità del medesimo, sarà indicata anche la spesa occorrente per metterlo in istato di ordinaria manutenzione. Sarà considerato in istato di ordinaria manutenzione il materiale rotabile che non si trovi in riparazione al 30 giugno 1876, e che continui in servizio senza entrare in riparazione per tutto il mese successivo. — Detto materiale rimarrà in consegna alla Società per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, e la medesima si obbliga di riconsegnarlo al Governo in eguale stato di manutenzione unitamente al materiale di nuova dotazione che venisse acquistato durante l'esercizio provvisorio, o di risarcire le perdite ed il deperimento tanto del nuovo come del vecchio materiale alla scadenza della presente convenzione.

Art. 3. Contemporaneamente alla formazione degli inventari di cui all'articolo precedente, una o più Commissioni, composte di delegati del Governo e della Società, stenderanno un processo verbale della consistenza e dello stato delle linee e degli im-

mobili ceduti dalla Società in forza della Convenzione di Basilea. — Ciascuna delle indicate Commissioni sarà composta nel modo previsto dall'articolo 11 della Convenzione di Basilea predetta.

Art. 4. Al termine dell'appalto dello esercizio una o più Commissioni composte come al precedente articolo procederanno ad una ispezione generale di tutte le strade ferrate e delle loro attinenze e dipendenze, e stenderanno un processo verbale dello stato in cui le troveranno, indicando particolarmente la specie e l'importare di tutti i lavori e provviste occorrenti per porre le strade, i fabbricati, il materiale mobile e fisso, e quanto altro serve allo esercizio in uno stato di ordinaria manutenzione. — Le somme corrispondenti all'importare dei lavori e delle provviste suddette, saranno pagate dalla Società al Governo, sotto deduzione delle somme di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 precedente, e dentro i limiti stabiliti dal secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'unito Compromesso. — In ogni caso però il Governo avrà diritto di pretendere che siano spese in lavori di miglioramento della strada e del materiale rotabile, o che gli vengano altrimenti abbuonate le somme indicate al paragrafo 4 del citato articolo di Compromesso.

Art. 5. Sono a carico della Società durante l'esercizio provvisorio per la rete riscattata e nei limiti fissati dall'articolo 4 del Compromesso, tutte le spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio, la manutenzione, le riparazioni, la sorveglianza, il controllo governativo, le imposte dirette ed indirette, la pubblicità, le assicurazioni, il rinnovamento del materiale mobile e dei meccanismi delle stazioni e delle officine, ed in generale tutte le spese di qualunque natura, escluse solamente le seguenti:

1.° Le spese per ampliamento dell'argine stradale, per sviluppo e raddoppiamento di binari e per costruzioni nuove; – 2.° Le spese per aumento di corredo di materiale mobile e fisso; – 3.° Le spese che fossero riconosciute necessarie dal Governo in eccedenza di quelle poste a carico della Società col 2.° paragrafo dell'articolo 4 del Compromesso. — Le spese predette restano a carico del Governo, che potrà affidare alla Società l'esecuzione dei lavori e delle provviste relative sopra progetti o proposte presentate dalla Società e approvate dal Governo.

Art. 6. I dodici milioni di cui all'articolo 3 dell'unito Compromesso, potranno anche, a scelta del Governo, essere imputati come pagamento di egual somma, fatto dal Governo alla Società il 1 luglio 1876, in conto delle somme di cui questa fosse per risultare creditrice nelle liquidazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Basilea.

Art. 7. I pagamenti fatti alla Casa Rothschild di Parigi, come rappresentante della Società, saranno considerati come fatti direttamente alla Società stessa.

Art. 8. L'esercizio sarà fatto con tutta la regolarità e sicurezza prescritte dai regolamenti in vigore e colle stesse norme e discipline che sono attualmente applicate alla rete dell'Alta Italia, ed alla navigazione sui laghi.

Art. 9. I contratti relativi all'esercizio che a termini dell'articolo 12 della Convenzione di Basilea devono essere assunti dal Governo alla data della presa di possesso, continueranno a rimanere a beneficio e carico della Società fino al termine dell'esercizio provvisorio. — Alla scadenza della presente Convenzione il Governo assumerà tutti gli altri simili contratti che fossero conchiusi colla sua preventiva approvazione durante l'esercizio provvisorio.

Art. 10. La Società sarà tenuta alla osservanza della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici ed ai regolamenti approvati coi decreti reali del 31 ottobre 1873,

sotto i numeri 1687 e 1688 (serie 2.ª) nonchè di ogni altra disposizione legislativa e regolamentaria emanata o da emanarsi sulla materia.

Art. 11. Pel servizio delle poste e dei telegrafi ed in generale per tutto ciò che non viene regolato diversamente colla presente Convenzione, s'intenderanno conservate le disposizioni delle convenzioni e dei capitolati ora vigenti.

Art. 12. Il direttore generale dell'esercizio sarà nominato dal Governo sentita la Società.

Art. 13. Qualunque questione possa insorgere tra il Governo e la Società per l'esecuzione del presente contratto, ove non venga amichevolmente transatta di comune accordo fra le parti, sarà deferita ai tribunali ordinari italiani per essere risoluta nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del regno d'Italia. — S'intende che il rappresentante della Società residente a Roma, di cui all'articolo 28 della Convenzione di Basilea, rappresenterà pure la Società stessa nei suoi rapporti col Governo italiano dipendenti dalla presente Convenzione.

Art. 14. I commissari del Governo eserciteranno il più largo e continuo contròllo sulla contabilità della Società durante l'esercizio provvisorio, secondo le norme che saranno dal Governo stesso determinate.

Art. 15. Il presente contratto sarà soggetto al diritto fisso di una lira ed andrà esente da ogni diritto proporzionale di registro.

All'originale firmati:

Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze, A. DEPRETIS.
Il ministro dei lavori pubblici, G. ZANARDELLI.

Il rappresentante della Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia
ORAZIO LANDAU.

GIACINTO BERRUTI, *testimonio.* – MATTIA MASSA, *testimonio.*

MARIANO FRIGERI, *capo-sezione.*

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dal Ministero dei lavori pubblici.
Ufficio di economia e contratti.

M. FRIGERI, *capo-sezione.*

SUB-ALLEGATO A.

Entre le Gouvernement italien représenté par monsieur le commandeur Cesare Correnti, député au Parlement italien, conseiller d'Etat, etc, d'une part, — Et la Société des chemins de fer du Sud de l'Autriche et de la Haute-Italie agissant aussi en qualité de Société des chemins de fer de la Haute-Italie, en vertu de la convention du 30 juin 1864, approuvée par la loi du 14 mai 1865, n. 2279, représénté par monsieur le baron Alphonse de Rothschild, président du Comité de Paris, d'autre part, — Le Compromis suivant a été arrêté pour être transformé en une convention additionnelle à la convention de Bâle.

Art. 1. La Société devant, aux termes de la Convention de Bâle, se dessaisir à la date du premier juillet 1876 de ses droits de concession et de possession sur le réseau de la Haute-Italie consent à continuer pour deux années à compter du premier juillet mil huit cent soixante-seize (1876) l'exploitation des lignes rachetées par l'Etat suivant la Convention de Bâle. — Toutefois le Gouvernement se réserve la faculté de

résilier le bail, soit le premier juillet mil huit cent soixante dix-sept (1877), soit le premier janvier mil huit cent soixante dix-huit (1878), en prévenant la Société six mois à l'avance.

Art. 2. La Société paiera à forfait au Gouvernement pour le bail de ces lignes une redevance annuelle de trente un millions cinq cent mille lires italiennes (L. it. 31,500,000) représentant en chiffres ronds le produit net de l'année mil huit cent soixantequatorze. Le montant de cette redevance sera payable tous les six mois par semestre échu. — Dans le cas où par suite de remaniements de tarifs ou pour toute autre cause le produit net dépasserait le montant de la redevance fixe annuelle de L. it. 31,500,000, cet excédant serait réparti comme suit: – Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) au Gouvernement italien; — Cinq pour cent (5 %) à la Société. — Les lignes exploitées par la Société dont il est questions dans les articles vingt-trois et vingt-quatre de la Convention de Bâle, et non comprises dans le rachat, continueront pendant la durée du bail à être exploitées par la Société, suivant les stipulations des lois et conventions actuellement en vigueur.

Art. 3. La Société met à la disposition du Gouvernement italien une somme de douze milions de lires italiennes (L. it. 12,000,000) pour être dépensée en travaux, achat de matériel ou tout autre emploi au gré du Gouvernement.

Art. 4. Le présent Compromis sera inséré textuellement dans la Convention additionnelle à la Convention de Bâle, qui sera dressée en exécution du présent Compromis. Cette Convention déterminera d'une manière précise et détaillée, les droits et les devoirs mutuels du Gouvernement et de la Société. — Les dépenses moyennes des exercices mil huit cent soixantedouze, mil huit cent soixante treize, et mil huit cent soixante-quatorze (1872-1873-1874), devront servir de base pour déterminer les charges imputables à la Société fermière du chef de son exploitation. — On n'imputera au compte Exploitation que les frais généraux propres au réseau italien. Les impôts a payer au Gouvernement italien, par la Société fermière, seront établis comme par le passé, suivant les dispositions de la Convention du quatre janvier mil huit cent soixante neuf, approuvée par la loi du vingt-huit août mil huit cent soixante-dix. — La Société pourra être tenue de justifier que pendant la durée du bail elle aura dépensé, par kilomètre parcouru, pour frais d'entretien du matériel roulant et de la voie, une somme qui ne sera pas inférieure à la moyenne kilométrique des dites années mil huit cent soixante-douze, mil huit cent soixante-treize, et mil huit cent soixante-quatorze (1872-1873-1874).

Art. 5. Pour éviter la nécessité d'une double livraison et d'une complication inutile dans le passage du régime de la concession au régime du bail, il est entendu entre les parties, que les opérations d'expertise et de liquidation des approvisionnements, qui, aux termes de l'article onze de la Convention de Bâle, devaient avoir lieu le premier juillet mil huit cent soixante-seize, ne se feront qu'à la fin du bail. — Le prix de ces approvisionnements sera payé par le Gouvernement à l'expiration du bail, en titres au porteur de la rente italienne cinq pour cent, évalués suivant le mode indiqué à l'article six de la Convention de Bâle, en prenant toutefois pour base d'évaluation, le cours moyen de la rente italienne cinq pour cent à la Bourse de Paris, pendant les six derniers mois d'exploitation du présent bail et sauf les modifications qui font l'objet de l'article huit ci-après.

Art. 6. La Société comme fermière de l'exploitation s'engage à étudier et à proposer au Gouvernement les mesures propres à augmenter les produites du réseau au moyen

du remaniement des tarifs et à diminuer les dépenses, notamment au moyen de la modification des horaires et des économies qui pourraient être obtenues sur le personnel sans nuire à la régularité du service.

Art. 7. Les comptes entre le Gouvernement et la Société fermière seront réglés tous les six mois. Ces comptes détermineront les sommes auxquelles le Gouvernement pourrait avoir droit du chef des excédants de recettes, ainsi que celles qué le Gouvernement aurait à payer à la Société fermière, pour le montant des dépenses imputables au compte Capital, dans le cas où la Société ferait pour le compte du Gouvernement et avec son assentiment des dépenses excédant le chiffre prévu par l'article trois.

Art. 8. Le présent Compromis étant accepté, la Convention de Bâle est purement et simplement confirmée. Toutefois, en ce qui concerne l'article cinq de la dite Convention, il est entendu que le Gouvernement aura la faculté de substituer aux paiements en or à Rome, auxquels il s'est obligé, des remises en papier de premier ordre sur Londres ou sur Paris représentant l'équivalent de l'or. — Il est également entendu, en ce qui touche les titres de rente que le Gouvernement aura à remettre à la Société en exécution des articles cinq, six et dix-neuf de la Convention de Bâle, que le Gouvernement aura la faculté de substituer à la remise des titres des paiements en or ou des remises en papier sur Paris ou Londres représentant l'equivalent de l'or. — Toutefois il devra déclarer à la date du premier juillet mil huit cent soixante-seize s'il entend user de cette faculté et jusqu'à concurrence de quelle somme. — Les sommes qui seraient payées par le Gouvernement en or ou en remises sur Paris ou Londres, en vertu de la présente option, à une date postérieure au premier juillet mil huit cent soixante-seize, seront productives au profit de la Société, d'un intérêt de six pour cent l'an (6 %), net de l'impôt de la richesse mobilière et de toute autre retenue, à compter du premier juillet mil huit cent soixante-seize, jusqu'au jour du paiement. — La même faculté est réservée au Gouvernement, et ce aux mêmes conditions pour les titres de rente qu'il aurait à remettre à la Société pour la valeur des approvisionnements à l'expiration du bail, aux termes de l'article cinq du présent Compromis, et il devra déclarer le lendemain de l'expiration du bail s'il entend user de cette faculté. — Fait double à Paris, le onze juin mil huit cent soixante-seize.

Approuvé l'écriture
Signé: CESARE CORRENTI.

Approuvé l'écriture
Signé: A. DE ROTHSCHILD.

ALLEGATO IV.

Trattato di Vienna.

Sa Majesté le Roi d'Italie, et — Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, animées du désir d'effectuer la séparation du réseau des chemins de fer des deux Etats qui est prévue par l'article XII du traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre 1866, ont nommé à cette fin: — Sa Majesté le Roi d'Italie, l'honorable chevalier Quintino Sella, chevalier Grand Cordon de ses ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, chevalier de l'ordre civil de Savoie, Grand'Croix de l'ordre impérial de Léopold, député au Parlement national, et — Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, le sieur Jules comte Andrassy de Csik-Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d'Espagne de la première classe, Grand'Croix de son ordre de Saint-Etienne de

Hongrie et de l'ordre suprême de l'Annonciade d'Italie, son conseiller intime actuel et ministre de sa Maison impériale et des affaires étrangères, etc., leur plénipotentiaires, lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs reconnus en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur les stipulations suivantes:

Article I. Un contrat réglant les conditions de rachat du réseau des chemins de fer de la Haute Italie à été signé à Bâle le 17 novembre 1875, et un contrat additionnel à Vienne le 25 février 1876 entre le Gouvernement italien d'une part et la Société des chemins de fer sud-autrichiens, lombards et central-italien de l'autre. — La dite Société, aux termes de l'article 33 du contrat de Bâle, a demandé et obtenu l'approbation de ces contrats par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Roi, pour ce qui le concerne. — Les deux contrats sont annexés au présent traité. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent en conséquence d'un commun accord que, dès que les stipulations relatives au rachat du réseau de la Haute Italie seront entrées en vigueur, il aura été pleinement satisfait aux dispositions de l'article XII, § 1, du traité de paix et d'amitié signé à Vienne le 3 octobre 1866 entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur et Roi.

Article II. Les Hautes Parties contractantes déclarent en même temps qu'avec l'entrée en vigueur des contrats de Bâle et de Vienne, la séparation des deux réseaux italien et austro-hongrois sera complète, et que toutes les questions prévues aux articles X, § 5, XI et XII, § 2, du traité de paix signé à Vienne le 3 octobre 1866 seront définitivement réglées pour ce qui regarde les rapports mutuels entre ces deux réseaux.

Article III. Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à favoriser dans leurs territoires respectifs l'établissement de voies ferrées devant servir à relier directement entre eux les réseaux italien et austro-hongrois, à condition toutefois que les lignes à concéder ne grèvent d'aucune façon les finances de l'Etat. — Il est bien entendu qu'on se réserve de déterminer d'un commun accord le tracé général, ainsi que les points du jonction de ces lignes.

Article IV. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. — En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes. — Fait à Vienne en double expédition le vingt neuf février de l'an de grâce mil huit cent soixante-seize.

Signé: QUINTINO SELLA. *Signé:* ANDRASSY.

Déclaration.

A la demande du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur et Roi s'empresse de lui déclarer que l'annexion des contrats de Bâle et de Vienne, dont il est question au § 3 de l'article I du traité de ce jour, ne se rattache qu'au paiement de l'annuité stipulée en faveur de la Société des chemins de fer sud-autrichiens, ainsi qu'aux créances de la dite Société mentionnées dans les contrats précités, une fois que ces créances seront liquidées.

Vienne, le 29 février 1876.

Signé: ANDRASSY.

R. D. n. 3163. — *Convenzione internazionale telegrafica.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica internazionale firmata a Pietroburgo il 10|22 luglio 1875, le cui ratifiche vennero colà scambiate il 5|17 maggio 1876, e che giusta le stipulazioni ivi contenute trovasi in vigore fin dal 1 gennaio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 1.° giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

L'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, la Persia, il Portogallo, la Russia, la Spagna, la Svezia e Norvegia, la Confederazione Svizzera e la Turchia, avendo risoluto, conformemente all'articolo 56 della Convenzione telegrafica internazionale sottoscritta a Parigi addì 5|17 maggio 1865, di introdurre in questa Convenzione le modificazioni e miglioramenti intesi a guarentire e facilitare il servizio della telegrafia internazionale, hanno a tale oggetto conchiuso una Convenzione.

La qual Convenzione, dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Pietroburgo addì 10|22 luglio del corrente anno milleottocentosettantacinque, è del tenore seguente:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemarck, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence Monsieur le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Shah de Perse, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération Suisse et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés du désir de garantir et de faciliter le service de la télégraphie internationale ont résolu, conformément à l'article 56 de la Convention télégraphique internationale signée à Paris le 5|17 mai

1865, d'introduire dans cette Convention les modifications et améliorations suggérées par l'expérience.

A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Mr le Prince Henri VII Reuss, Son Lieutenant Général et Général Aide de Camp, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., Roi Apostolique de Hongrie, Mr le Baron Ferdinand de Langenau, Son Conseiller intime, Son Embassadeur Extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi des Belges, Mr le Comte Errembamt de Dudzeele, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi de Danemark, Mr Charles de Vind, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Mr Manuel de Acuna et de Witte, Marquis de Bedmar, Grand d'Espagne, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Son Excellence Monsieur le Présidente de la République Française, Mr le Général Le Flô, Ambassadeur de France près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi des Hellènes, Mr Marcoran, son Chargé d'Affaires à St-Pétersbourg;

Sa Majesté le Roi d'Italie, Mr le Comte Raphaël Barbolani, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Mr Frédéric Van der Hoeven, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Shah de Perse, Mirza Abdulrahim Khan Saedul Mulk, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Mr le Vicomte Frédéric Stuart de Figanière et Morao, Gentilhomme de Sa Maison et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Mr le Baron Alexandre Jomini, Son Conseiller Privé actuel, dirigeant le Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, Mr Georges Due, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération Suisse, Mr le Colonel Fédéral Bernard Hammer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Kiamil Pacha, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Art. 2. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Art. 3. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 4. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant, pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5. Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1° Télégrammes d'Etat; ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces même télégrammes;

2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intéret public détérminés de concert par les dites Administrations;

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6. Les télégrammes d'Etat et de service, peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les Etats qui admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf les cas de suspension définis à l'article 8.

Art. 7. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 8. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etats; pour l'emploi des moyens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. 10. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernement intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Art. 11. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

Art. 12. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Art. 13. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un réglement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.

Art. 14. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné, à cet effet, par le réglement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au réglement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.

Art. 15. Le tarif et le réglement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des Conférences administratives auront lieu periodiquement, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16. Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etat contractants.

Dans les délibérations, chaque Administrations a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les révisions résultantes des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Etats contractants.

Art. 17. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangement particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

Art. 18. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres.

Elle importera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

Art. 19. Les relations télégraphiques avec des Etats non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressifs des communications, par le réglement prévu à l'article 13 de la présente Convention.

Art. 20. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1.° janvier 1876 nouveau style et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'à faite. Pour les autres parties contractantes, la Convention reste en vigueur.

Art. 21. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St-Pétersbourg, le dix-vingt deux juillet mil-huit-cent-soixante-quinze.

(L. S.) BARBOLANI — (L. S.) H. VII P. REUSS — (L. S.) LANGENAU — (L. S.) ERREMBAMT DE DUDZEELE — (L. S.) E. DE VIND — (L. S.) Le marquis de BEDMAR — (L. S.) G. LE FLÔ — (L. S.) SPIRYDION MARCORAN — (L. S.) F. P. VANDER HOEVEN — (L. S.) ABDULRAHIM — (L. S.) FICANIÈRE — (L. S.) Baron JOMINI — (L. S.) DUE — (L. S.) HAMMER col. fed. — (L. S.) KIAMIL.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì ventiquattro del mese di novembre l'anno del Signore milleottocentosettantacinque, vigesimo settimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re,

Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri, VISCONTI-VENOSTA.

RÉGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL

annexé à la Convention télégraphique.

(NB. Les passages en italiques indiquent les modifications qui ont été apportées au projet présenté par le Bureau international).

Article 13 *de la Convention.* — Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un réglement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des Etats contractants.

1. Réseau international.

Article 4 de la Convention. — Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

I.

1. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes.

2. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.

3. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible.

II.

1. Les Administrations concourrent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.

2. Les chefs de sérvice des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures.

III.

Les appareils Morse et Hughes restent concurrement adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

IV.

1. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.

2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, *au moins*, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.

3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des Etats contractants. *Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; il notifie cette mesure au bureau international, qui en avertit les autres Etats.*

4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tout leurs télégrammes internationaux à un bureau permanent.

5. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un fil direct, la clôture

est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.

6. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent.

7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet Etat.

V.

Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques :

N, Bureaux à service permanent (de jour et de nuit);
N/2, Bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;
C, Bureau à service de jour complet;
L, Bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet);
B, Bureau ouvert seulement pendant la saison des bains (Ces notations peuvent se combiner avec les précédentes);
H, Bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver (Ces notations peuvent se combiner avec les précédentes);
L/BC, Bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains et limité pendant le reste de l'année;
L/HC, Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année;
E, Bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour;
F, Station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers;
P, Bureau appartenant à une Compagnie privée;
S, Bureau sémaphorique;
*, Bureau à ouvrir prochainement.

2. Dispositions générales relatives à la correspondance.

Article 1 *de la Convention.* — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Article 2 *de la Convention.* — Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Article 3 *de la Convention.* — Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Article 5 *de la Convention.* — Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces même télégrammes.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Article 7 *de la Convention.* — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 8 *de la Convention.* — Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

3. Rédaction et dépôt des télégrammes.

Article 6 *de la Convention.* — Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8.

VI.

1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants, ou en langue latine.

2. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'Etat auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale.

3. Les télégrammes de service sont rédigés en français *lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.*

4. Cette disposition est applicable aux indications du préambule, aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.

VII.

1. Sont considérés comme télégrammes en langage secret:

a) Ceux qui contiennent un texte ciffré ou en lettres secrètes;

b) Ceux qui renferment des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres, dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine;

c) Les télégrammes contenant des passages en langage convenu, incompréhensible pour les Offices en correspondance, ou des mots ne faisant point partie des langues mentionnées au premier paragraphe de l'article VI.

2. Le texte des télégrammes privés *secrets* peut être soit intièrement *secret*, soit en partie *secret* et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages *secrets* doivent être placés entre deux parenthèse, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.

3. *Les Offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes.*

VIII.

1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. IX) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.

2. Le texte doit être précédé de l'adresse, *qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, et subordonée à un arangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique.*

3. *La signature peut revêtir la même forme ou être omise; quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle n'est pas transmise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.*

4. L'expéditeur doit écrire sur la minute immédiatement *avant* l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes *urgents*, collationnés *recommandés* ou à faire suivre, etc. *Ces indications peuvent être écrites sous la forme abregée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées chacune que pour un mot.*

5. *Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. Si cette langue n'est pas comprise du bureau d'origine, l'expéditeur est tenu de joindre la traduction pour la gouverne de ce bureau.*

6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé *de l'expediteur* du télégramme ou de son représentant.

IX.

Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants:

Lettres:

A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres:

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet (»), barre de fraction (/), souligné.

Signes conventionnels:

Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme recommandé TR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP.

Avec l'appareil Morse seulement:

Les lettres: Ä, Å ou Á, Ñ, Ö, Ü.

Avec l'appareil Hugues seulement:

Les signes: croix (+), double trait (=).

X.

1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. *Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.*

2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

5. La mention du pays, dans lequel est située la résidence du destinataire, est *nécessaire*, sauf les cas où cette résidence est une capitale ou une ville importante *dont le nom n'est pas commun à une autre localité;* elle est comprise dans le nombre des mots soumis à la taxe.

6. Les télégrammes dont l'adresse *ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents,* doivent néanmoins être transmis.

7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'adresse.

XI.

1. Les télégrammes d'Etat *doivent être* revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. *Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.*

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont con-

sidérés comme télégrammes d'Etat que lorsq'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernière conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ; mai celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale.

XII.

1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante:

Paris de St-Pétersbourg,
Directeur général à directeur général.

2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la trasmission, on transmet simplement *le numéro et* le texte du télégramme, sans adresse ni signature.

XIII.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé *est* tenu d'établir *son identité, lorsq'il y est invité par le bureau d'origine.*

2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature.

3. Chaque Etat désigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats chargés dans chaque ville, de légaliser les signatures des expéditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de cet Etat s'assure de la sincérité des légalisations qui lui sont présentées, et transmet, après la signature, la formule suivante:
« Signature légalisée par (qualité du fonctionnaire ou magistrat) ».

4. Cette mention entre dans le compte des mots taxés.

5. Dans tout autre cas, la legalisation est taxée et transmise telle qu'elle est libellée.

4. Taxation.

Article 10 *de la Convention.* — Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements éxtrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque. être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Article 11 *de la Convention.* — Les télégrammes relatifs au ser-

vice des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États.

XIV.

1. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Réglement. *Toutefois, les Administrations dont les territoires sont limitrophes ou reliés, par un câble, ne sont pas tenues d'en appliquer les principes et les dispositions à leurs relations mutuelles.*

2. Les modifications prévues au paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxe entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public à taxes égales autant de voies que possible *et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.*

3. *Toute taxe ou disposition nouvelle*, toute modification d'ensemble ou de détail ne *seront* exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international.

XV.

1. Le minimum de la taxe s'applique au télégramme dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable au télégramme de vingt mots s'accroit de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt.

2. *Pour la correspondance extra-européenne, la taxe s'établit par mot sur tout le parcours, sans condition de minimum pour le nombre de mots, ou avec un minimum de dix mots. Le système de taxation qu'un Office extra-européen déclarera avoir adopté, sera, d'ailleurs, appliqué indistinctement à toutes les correspondances échangées avec les Offices européens.*

XVI.

1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer autant que possible le nombre *et l'étendue* des télégrammes de service jouissant du privilége de la gratuité *qui leur est attribué par l'article* 11 *de la Convention.*

2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste.

XVII.

Tout télégramme rectificatif, complétif, et généralement toute comunication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est taxé conformément aux dispositions du présent Réglement, à moins *qu'il ne s'agisse d'une* communication *d'office* rendue nécessaire par une erreur de service.

XVIII.

1. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'article XXXVI.

2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule, et n'est point taxée.

3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sousmarins.

XIX.

1. Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des Etats contractants doit être composé de telle sorte que la taxe du télégramme de vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc.

2. Il sera perçu, *au maximum*, pour un franc:

En Allemagne, 0,85 *marck;* – En Autriche et Hongrie, 40 kreuzer (valeur autrichienne); – En Danemark 0,75 *krone;* – *En Egypte,* 3 *piastres* 34 *paras monnaie tarif;* – En Espagne, 1 peseta; – Dans la Grande-Bretagne, 10 pence; – En Grèce, 1,16 drachem; – Dans l'Inde Britannique, 0,44 roupie; – En Italie, 1 lira; – En Norvége, 22 skillings *ou* 0,75 *krone;* – Dans les Pay-Bas et dans les Indes néerlandaises 0,50 *florin;* – En Perse, 1 sahibkran; – En Portugal, 200 reis; – En Roumanie, 1 piastre nouvelle; – En Russie, 0,25 *rouble;* – En Serbie, 5 piastres; – En Suède, 0,75 *krona;* – En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés.

3. Le paiement pourra être éxigé en valeur métallique.

4. *Dans les Administrations qui formulent leurs tarifs en francs, les taxes composées peuvent être arrondies en multiples du quart de franc.*

5. *Dans les autres Administrations, les taxes sont composées au moyen du chiffre représentatif du franc tel qu'il est fixé par elles dans les limites déterminés par le paragraphe 2. Toute taxe ainsi composée pour le parcours entier peut être arrondie dans la monnaie du pays, sans que la somme ajoutée puisse excéder la valeur d'un quart de franc.*

5. — Compte des mots.

XX.

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XVIII.

2. La traduction prescrite par le paragraphe 5 de l'article VIII n'est pas comprise dans les mots taxés.

3. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service ne sont pas taxés.

4. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrit *d'office* sur la copie remise au destinataire.

5. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots.

XXI.

1. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à *quinze caractères selon l'alphabet Morse: l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot.*

2. *Pour la correspondance extra-européenne, ce maximum est fixé à 10 caractères.*

3. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.

4. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.

5. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre des mots employés par l'expéditeur à les exprimer.

6. *Les réunions de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. En cas de doute sérieux*, la manière d'écrire de l'expéditeur est decisive pour la taxation.

7. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent deux fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excedant. La même règle est applicable aux calculs des groupes de lettres.

8. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.

9. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophe, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. *Sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas obbligatoire.*

10. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres *ainsi que les barres de division.*

11. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.

XXII.

Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots des télégrammes en langage clair:

	Correspondance européenne	Correspondance extra-européenne
Responsabilité (*14 caractères*)	1 *mot*	2 *mots*
Kriegsgeschichten (*15 caractères*)	1 *mot*	2 *mots*
Inconstitutionnalité (*20 caractères*)	2 *mots*	2 *mots*
A-t-il	3 mots	3 *mots*
Aujourdhui (écrit sans apostrophe)	1 mot	1 *mot*
C'est-à-dire	4 mots	4 *mots*
J'ai	2 mots	2 *mots*
Aix-la-Chapelle	3 mots	3 *mots*
Aixlachapelle (12 *caractères*)	1 mot	2 *mots*
Aachen	1 mot	1 *mot*
Newyork	1 mot	1 *mot*
New-York	2 mots	2 *mots*
New South Wales	3 mots	3 *mots*
Newsouthwales (13 *caractères*)	1 mot	2 *mots*
Van de Brande	3 mots	3 *mots*
Vandebrande (11 *caractères*)	1 mot	2 *mots*
Du Bois	2 mots	2 *mots*
Dubois	1 mot	1 *mot*
De Lygne	2 mots	2 *mots*
Delygne	1 mot	1 *mot*

	Correspondance européenne	Correspondance extra-européenne
11 1/2 (5 chiffres et signes)	1 mot	1 *mot*
111 1/2 (6 » » »)	2 mots	2 *mots*
111, 5 (5 » » »)	1 mot	1 *mot*
111, 55 (6 » » »)	2 mots	2 *mots*
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.	4 mots	4 *mots*
10 fr. 50	3 mots	3 *mots*
fr. 10,50	2 mots	2 *mots*
11 h. 30	3 mots	3 *mots*
11, 30	1 mot	1 *mot*
Le 17me	2 mots	2 *mots*
Le 1529me	3 mots	3 *mots*
11/2	1 *mot*	1 *mot*
11/.	1 *mot*	1 *mot*
2 °/₀	1 *mot*	1 *mot*
2 p. °/₀	3 mots	3 *mots*
huit/10	2 *mots*	2 *mots*
5/*douzièmes*	2 *mots*	2 *mots*
5 *bis*	2 *mots*	2 *mots*
5 *ter*	2 *mots*	2 *mots*
Deux cent trente quattre	4 mots	4 *mots*
Vierunddreissig (15 *caractères*)	1 *mot*	2 *mots*
Hundertvierunddreissig (22 *caractères*)	2 *mots*	3 *mots*
Trentaquattro (13 *caractères*)	1 *mot*	2 *mots*
Centotrentaquattro (18 *caractères*)	2 *mots*	2 *mots*
Two hundret and thirthy four	5 *mots*	5 *mots*
Twehonderlvier (15 *caractères*)	1 *mot*	2 *mots*
Tweehondertvierendertig (23 *caractères*)	2 *mots*	3 *mots*
E	1 mot	1 *mot*
E. M.	2 mots	2 *mots*
Emvtch (6 *lettres*)	2 mots	2 *mots*
tmrlz (5 *lettres*)	1 mot	1 *mot*
L'affaire est urgente : partir sans retard (7 mots et deux soulignés *) . . .	9 mots	9 *mots*

XXIII.

Dans les télégrammes qui contiennent un langage secret (art. VII), les mots clairs sont comptés conformément aux articles précédents, les groupes de chiffres ou des lettres comme autant de nombres écrits en chiffres (art. XXI, § 7, et les mots en langue non admise aux termes de l'article VI, comme des groupes de lettres.

(*) Le signal souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné.

6. — Perception des taxes.

XXIV.

1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (Art. LII, § 6), les frais d'exprès (Art. LVI, § 1) et les télégrammes sémaphoriques (Art. LVIII, § 5) qui donnent lieu à une perception par le bureau d'arrivée.

2. *L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.*

3. *L'office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites d'un quart de franc.*

4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe dûe.

5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la parte est supportée par l'office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'article 17 de la Convention, *sauf ce qui est prévu aux articles LII et LVIII ci-après, pour les réexpéditions des télégrammes à faire suivre et pour les télégrammes sémaphoriques.*

6. Les Administrations télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé.

XXV.

1. Les taxes perçues en moins par erreur *et les taxes et frais non perçus sur le destinataire* par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur.

2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. *Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande.*

7. — Transmission des télégrammes.

a) Signaux de transmission.

XXVI.

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes:

a) Signaux de l'appareil Morse.

Espacement et longueur des signes:

1. Une barre est égale à 3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à 1 point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points.
4. L'espace entre deux mots est égal à 5 points.

Lettres:

a · —
ä · — · —
á = å · — — · —
b — · · ·
c — · — ·
ch — — — —
d — · ·
e ·
é · · — · ·
f · · — ·
g — — ·
h · · · ·
i · ·
j · — — —
k — · —
l · — · ·
m — —
n — ·
ñ — — · — —
o — — —
ö — — — ·
p · — — ·
q — — · —
r · — ·
s · · ·
t —
u · · —
ü · · — —
v · · · —
w · — —
y — · · —
x — · — —
z — — · ·

Chiffres:

1 · — — — —
2 · · — — —
3 · · · — —
4 · · · · —
5 · · · · ·
6 — · · · ·
7 — — · · ·
8 — — — · ·
9 — — — — ·
0 — — — — —

Barre de fraction — — — — — —

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office:

· —	1	— · · · ·	6
· · —	2	— · · ·	7
· · · —	3	— · ·	8
· · · · —	4	— ·	9
· · · · ·	5	—	0

— — **Barre de fraction.**

Signaux de ponctuation et autres:

Point . . . . (.) · · · · · ·
Point et virgule . . . . . (;) — · — · — ·
Virgule . . . . . . (,) · — · — · —
Deux points . . . . . . (:) — — — · · ·
Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise . . . . (?) · · — — · ·
Point d'exclamation . . . . (!) — — · · — —
Apostrophe . . . . (') · — — — — ·
Alinéa . . . . · — · — · ·
Trait d'union . . . . . . (-) — · · · · —
Parenthèses (avant et après les mots). ( ) — · — — · —
Guillemets . . . . . . (») · — · · — ·

Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase)	· · — — · —
Signal séparant le préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature	— · · · —

Indication de service:

Télégramme d'Etat	· · ·
» de service	· —
» *privé urgent*	— · ·
» *privé ordinaire*	· — — ·
Avis télégraphique	· — · · · —
Réponse payée	· — · · — — ·
Télégramme collationné	— — · — ·
Accusé de réception	— · — · · — ·
Télégramme recommandé	— · — ·
Télégramme à faire suivre	· · — · · · ·
Poste payée	· — — · · — — ·
Exprès payé	— · · — · — — ·
Appel (preliminaire de toute transmission)	— · — · —
Compris	· · · — ·
Erreur	· · · · · · · · ·
Fin de la transmission	· — · — ·
Invitation à transmettre	— · · · · — ·
Attente	· — · · ·
Réception terminée	· — · · — · · — ·

b) Signaux de l'appareil Hughes.

Lettres:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres:

Point, virgule, point et virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix +, trait d'union, E accentué, barre de fraction /, double trait =, parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), &, guillemet ».

L'espace entre deux nombres est marqué par deux blancs. Dans la transmission et dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit: Exemple: 1 3/4 et non 13/4.

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (Exemple: — — sans retard — —), et soulignés à la main par l'employé d'arrivée.

Indications de service et signes conventionnels.

Télégramme d'Etat . . . . S.
» de service . . . . A.
» *privé urgent* . . . . D.
» » *non urgent* . . . . P.
» *Avis télégraphiques* . . . . AV.
» *Réponse payée* . . . . RP.
» *Télégramme collationné* . . . . TC.
» *Accusé de réception* . . . . CR.
» *Télégramme recommandé* . . . . TR.
» *Télégramme à faire suivre* . . . . FS.
» *Poste payée* . . . . PP.
» *Exprès payé* . . . . XP.

Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alternativement;

Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe: une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire;

Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-aimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants: le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire;

Pour donner attente: la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente;

Pour indiquer une erreur: deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation;

Pour interrompre la transmission du bureau correspondant: deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées.

Les accents sur E sont tracés à la plume ou au crayon noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens (Ex.: « Achète, acheté »). Dans ce dernier cas, les transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour Ä, Ö et Ü, on transmet respectivement ae, oe et ue.

b) Ordre de transmission.

XXVII.

1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant:

a) Télégrammes d'Etat,
b) » de service,
c) » privés *urgents*,
d) » » *non urgents et avis télégraphiques.*

2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel.

3. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme télégrammes de service.

XXVIII.

1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue.

2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.

4. Entre deux bureaux en relation directe, les télégrammes de même rang son transmis dans l'ordre alternatif.

5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1 de l'article XXVII, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

XXIX.

1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'Etat ou de service *et les télégrammes privés urgents* ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des *transmissions.*

2. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. *Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes.* Les télégrammes d'une même serie sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. *En général*, tout télégramme de *deux cents* mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, *mais dans ce cas chaque série ne peut être composée de plus de cinq télégrammes.*

3. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'Etat, de service *ou privé urgent* auquel la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de trasmettre à son tour.

4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme; sinon, l'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal « zéro ».

c) Mode de procéder.

XXX.

1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel.

2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.

3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui *présente*, quelle qu'en soit la destination. *Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service.*

4. On ne doit, ni refuser, ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'article LXIII ci-après.

XXXI.

1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme :

a) Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'Etat, de service *ou privé urgent;*

b) Bureau de destination (1);

c) Bureau d'origine précédé de la particule *de* (Exemple : *Paris de Bruxelles*) (2);

d) Numéro du télégramme;

e) Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique: 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou lettres);

f) Dépôt du télégramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication *m* ou *s* [matin ou soir]);

Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m *ou* s, *ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute.*

Dans la transmission des télégrammes par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois;

g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art. XVIII, § 2 et XXXVI, § 4);

h) Autres indications éventuelles (nombre des adresses, télégramme sémaphorique, etc.).

Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.

2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement l'adresse, le texte e la signature du télégramme.

3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signe de séparation (▬ ● ● ● ▬) est placé entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de « fin de la transmission ».

4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes on emploie un double trait

(1) Lorsque le télegramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destination, ou envoyé à la poste.

(2) Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand il y a un autre bureau de même nom.

(=) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix (+).

5. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis, et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée.

6. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot, qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal, et répéter le dernier mot compris en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.

7. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute.

d) Réception et répétition d'office.

XXXII.

Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare pour chaque télégramme le nombre des mots transmis au nombre annoncé *et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série.*

XXXIII.

1. *En cas de différence dans le nombre des mots*, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond: « admis »; sinon, il répète la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis qu'il rétablit.

2. *Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du premier de ces nombres ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Les autres bureaux doivent s'abstenir de toute rectification et se borner à ajouter au nombre des mots annoncés le nombre réel en les séparant par une barre de fraction.*

XXXIV.

1. *Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareils Morse, par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série.*

2. *Quand on donne* la répétition des nombres suivis de fractions, ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1 1|16 il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11|16; pour 13|4, il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3|4.

3. *Cette* répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. *La vérification achevée,* le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de « *réception terminée* », *suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus.*

XXXV.

1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires.

2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un avis de service.

3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant.

e) Direction à donner aux télégrammes.

XXXVI.

1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner au télégramme.

2. Si, au contrarie, l'expéditeur à prescrit la voie à suivre, les Offices respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation.

3. Les différents voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de comun accord par les Offices intéressés.

4. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette *indication* est transmise dans le préambule (Art. XVIII, § 2 et XXXI, § 1, g), *mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile.*

f) Interruption des communications télégraphiques. Transmissions par ampliation.

XXXVII.

1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un télégramme une interruption dans les communications télégraphiques *régulières*, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre *recommandée* d'office *ou portée par exprès*) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, *par exemple, par une voie télégraphique détournée* (*Art. LXXII*, § 4). *Les frais de poste sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation « télégramme ».*

2. *Le bureau, qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe, adresse le télégramme*, suivant les circostances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même *lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'Etat de destination.* Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement

exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.

3. *Les télégrammes à destination des pays extra-européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours.*

XXXVIII.

1. Les télégrammes qui, *par un motif quelconque*, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau. *En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les communications télégraphiques le permettent, par un télégramme du service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.*

2. *A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes annoncé est bien arrivé.* En ce cas, il en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Il renouvelle cet avis après le rétablissement des communications télégraphiques par un télégramme de service dans la forme suivante :

« Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau du 30 mars ».

3. *Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.*

4. *Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement.* Celui-ci peut, selon les circonstances, répéter l'envoi par la poste ou transmettre les télégrammes par la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne doivent pas en souffrir.

5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante :

« Berlin de Görlitz, Télégrammes N° ... du bordereau N° ... réexpédiés par ampliation ».

6. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article XXXVII, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.

7. Lorsque pour une cause quelconque un télégramme transmis déjà par une autre voie, *soit par poste, soit par un autre fil*, est réexpédié par télégraphe, cette réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préambule, p. ex. :

« Ampliation, déjà expédié à... (nom du bureau) le .. (date) par le fil N° ... (ou) par la voie de... (ou) par la poste ».

g) **Arrêt de transmission. Contrôle.**

XXXIX.

1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.

2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine.

3. Si la transmission est commencée, la taxe encaissée reste acquise aux Offices intéressés à raison du parcours effectué. Le surplus est remboursé à l'expéditeur.

4. Si le télégramme a été transmis, l'expéditeur ne peut en demander l'annullation que par un télégramme adressé au bureau d'arrivée et dont il acquitte la taxe. Il paie également la réponse, s'il désire être renseigné par voie télégraphique sur la suite donnée à sa demande; dans le cas contraire, le bureau d'arrivée adresse par la poste ce renseignement au bureau d'origine.

5. *Ces télégrammes sont transmis comme les télégrammes privés.*

XL.

1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine.

2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel.

3. La transmission des télégrammes d'Etat se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur eux.

8. Remise à destination.

XLI.

1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit au bureau télégraphique restant.

2. Ils sont remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception.

3. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse.

4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont immédiatement remis à la poste comme lettre recommandée par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.

5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement.

XLII.

1. Un télégramme porté a domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul.

2. Cette dernière demande doit être mentionnée dans l'adresse du télégramme et reproduite sur l'enveloppe par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les instructions nécessaires pour s'y conformer.

3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire, le bureau d'arrivée, *s'il peut supposer que l'adresse est insuffisante ou mal transmise,* envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante:

N° . . . . de . . . (date), adressé à (adresse textuellement conforme à celle qui a été reçue) destinataire inconnu.

4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse. Si elle a été mal transmise, il la rectifie sur-le-champ.

5. *En tout état de choses, l'avis de non-remise n'est transmis que si l'adresse du télégramme est écrite sans abréviation.*

6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser.

7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée, ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué, et le télégramme est rapporté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation.

8. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué.

9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti.

9. Télégrammes spéciaux.

Article 9 *de la* ***Convention***. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des Etats contractants en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

a) Avis télégraphiques.

XLIII.

1. *Tout expéditeur a la faculté de faire transmettre par télégraphe un simple avis qui n'est pas soumis aux formalités des télégrammes ordinaires.*

2. *L'avis télégraphique n'est admis que dans les relations européennes. Il est limité au maximum de dix mots et ne peut être rédigé ni en langage chiffré, ni en langage convenu; les nombres ne sont admis qu'écrits en toutes lettres.*

3. *L'avis télégraphique ne comporte aucune des opérations accessoires qui font l'objet des télégrammes spéciaux, ni aucune indication gratuite; il est annoncé par le signal réglementaire indiqué à l'article XXVI et est transmis, d'ailleurs, sans préambule et sans répétition d'office. Il peut être remis ouvert au destinataire. Les formalités prescrites par l'article XLII ne sont pas obligatoires pour la remise à domicile des avis télégraphiques, l'Office d'arrivée pouvant déterminer à son gré les conditions de cette remise.*

4. *La taxe de l'avis télégraphique est égale aux trois cinquièmes de la taxe du télégramme ordinaire de vingt mots.*

5. *Les Administrations ne sont pas tenues de délivrer des reçus et de conserver dans les*

archives les documents relatifs aux avis télégraphiques, ni de donner suite aux réclamations et aux demandes en remboursement qui les concernent.

6. *Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer.*

b) Télégrammes privés urgents.

XLIV.

1. *L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission en inscrivant le mot « Urgent » avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.*

2. *Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article XXVIII.*

3. *Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.*

4. *Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.*

c) Réponses payées.

XLV.

1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant; toutefois, l'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe du télégramme primitif.

2. Dans le cas de télégramme demandant une réponse payée l'expéditeur doit inscrire avant l'adresse l'indication: « réponse payée (*ou RP*). »

3. La taxe est perçue pour une réponse simple par la même voie.

4. L'expéditeur peut d'ailleurs compléter la mention en mettant: « réponse payée (*ou RP*)....fr....c., » et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par le paragraphe 1 du présent article.

XLVI.

1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue, au départ, pour la réponse, soit en monnaie, soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse et par une voie quelconques.

2. Cette réponse est considérée et traitée comme tout autre télégramme.

3. Si le télégramme primitif ne peut être remis au bout de six semaines, ou si le destinataire refuse formellement la somme affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise.

4. Lorsque le télégramme ne peut être remis, dès l'arrivée, dans les circonstances

prévues par le paragraphe 3 de l'article XLII, l'avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.

5. En cas de refus du destinataire, la réponse d'office est émise sur-le-champ, dans la forme suivante:

« Réponse à N° . . . . . de . . . . .

Le destinataire a refusé. »

6. Si le télégramme avec réponse payée n'a pu être remis au bout de six semaines, la réponse d'office est émise dans la même forme, comme télégramme privé, sauf les mots suivants:

« Le destinataire n'a pas retiré le télégramme. »

XLVII.

1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui déclarent ne point pouvoir les appliquer.

2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.

3. *Dans la correspondance extra-européenne, l'expéditeur doit toujours insérer dans le texte du télégramme le nombre de mots payés pour la réponse.*

d) Télégrammes collationnés.

XLVIII.

1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concorrent à la transmission, en donnent le collationnement intégral.

2. *Ce collationnement est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner.*

3. La taxe du collationnement est égale a la moitié de celle du télégramme, toute fraction de quart de franc étant comptée comme un quart de franc.

4. *Le collationnement taxé est obligatoire pour les télégrammes privés contenant un langage secret en chiffres ou en lettres. Cette prescription n'est pas applicable aux télégrammes d'Etat ni au langage convenu composé de mots clairs.*

e) Accusés de réception.

XLIX.

1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant lui soit *notifiée par télégraphe aussitôt après la remise.*

2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme simple. *Pour la correspondance extra-européenne, cette taxe est celle de dix mots.*

L.

1. L'accusé de réception est donné, *comme télégramme privé,* dans la forme suivante:

« Paris de Berne. — N°. . . . . . Date . . . . Télégramme n° . . . adressé à . . . .

rue . . . . Remis le . . . . à . . . . h . . . . m . . . . m. ou s. (ou motif de non remise) ».

2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité accordée aux avis de service sur les télégrammes privés.

3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article XLII, *l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.*

f) Télégrammes recommandés.

LI.

1. *Entre les Administrations qui acceptent ce mode de correspondance, tout expéditeur a la faculté de recommander son télégramme.*

2. *Lorsqu'un télégramme est recommandé, l'Administration qui l'a reçu s'engage à payer à l'expéditeur, dans tous les cas qui, pour les télégrammes collationnés, donnent droit au remboursement de la taxe, outre le montant de la taxe perçu, une somme fixe de cinquante francs. Toutefois, quand l'irrégularité provient d'un cas de force majeure, il n'est attribué à l'expéditeur que la restitution de la taxe.*

3. *Le télégramme recommandé donne lieu au collationnement intégral et à l'accusé de réception prévus par les articles XLVIII à L;*

4. *Le télégramme recommandé ne peut être rédigé que dans la langue du pays d'origine ou de destination ou en langue française. Les télégrammes en langage secret ou adressés à plusieurs destinataires ne sont pas admis à la recommandation.*

5. *Le taxe du télégramme recommandé est le triple de celle du télégramme ordinaire. Cette taxe se répartit, dans les conditions habituelles, entre les Administrations qui ont concouru à la transmission.*

6. *En cas de réclamation, l'Office d'origine décide si le remboursement de la taxe ainsi que le paiement de cinquante francs doit avoir lieu et détermine les irrégularités qui le justifient. La restitution de la taxe et, s'il y a lieu, l'allocation attribuée à l'expéditeur, sont mises à la charge des Offices à qui sont imputables ces irregularités, dans les conditions fixées par les articles LXVII à LXX ci-après. Pour la correspondance extra-européenne, le paiement de l'allocation est supporté par les Offices en faute, le remboursement de la taxe étant effectué dans les conditions du paragraphe 11 de l'article LXIX.*

g) Télégrammes a faire suivre.

LII.

1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant dans l'adresse les indications nécessaires, que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de *l'Europe.*

2. Lorsqu'un télégramme porte la mention « faire suivre », sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire.

3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, *en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article XLII.* Si le télégramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau.

4. Si la mention « faire suivre » est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.

5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralment transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau ne reproduit, après le mots « faire suivre » que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.

6. La taxe internationale *à percevoir au départ pour les* télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire.

7. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur les destinataires, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.

8. *Cette indication est formulée comme il suit: « Taxes à percevoir . . . francs . . . centimes ». Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur les destinataires est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.*

9. *Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève est remboursée du montant de taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement.*

LIII.

1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article précédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée.

2. *Les* demandes de réexpédition *doivent* être faites par *écrit.*

3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie.

h) Télégrammes multiples.

LIV.

1. Les télégrammes peuvent être adressés:

— Soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes

Soit à plusieurs destinataires dans une même localité;

Soit à un même destinataire dans des localités différentes ou à plusieurs domiciles dans la même localité.

2. Les telégrammes adressés à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans des localités desservies par des bureaux différents, sont taxés comme autant de télégramme séparés. *Toutefois, si ces bureaux appartiennent à un seul et même Office extraeuropéen qui a déclaré accepter ce mode d'expédition, la taxe du télégramme jusq'au bureau le plus éloigné n'est perçue qu'une fois et on y ajoute un demi-franc par mot pour chaque expédition en plus.*

3. Les télégrammes adressés, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc *par télégramme simple* qu'il y a de destinations, moins une.

4. En transmettant un télégramme adressé *dans un même localité ou dans des localités différents mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses.*

5. Dans les deux premiers cas prévus par le paragraphe primier du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.

6. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxé. Elle est reproduite dans les indications éventuelles (Art. XXXI, § 1, b).

I. — Télégrammes à destination de localités, non desservies par le réseau international.

LV.

1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internazionaux peuvent être remis à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les États qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé pour la remise des télégrammes un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit « Exprès (ou poste) M. Müller, Stéglitz Berlin »; le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.

LVI.

1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire.

2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. *L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés.*

3. *Il n'est fait exception à cette régle que dans les relations extraeuropéennes pour des*

transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur.

4. *Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 e 3 qui précèdent, les mots « exprès payé (ou XP) » sont inscrits avant l'adresse et sont taxés.*

LVII.

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste

a) A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;

b) Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention;

c) Lorsq'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. *Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé a la boite, comme lettre non affranchie.*

2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide.

3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination, par voie postale, sont remis à la poste, comme lettres recommandées, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants.

4. Les correspondances qui doivent traverser la mer, soit par suite, d'interruption des lignes télégraphiques sous-marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau télégraphique des Etats contractants, sont soumises à une taxe variable a percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'éxpédition et notifié à toutes les autres Administrations.

5. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boite comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire.

6. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformement à l'article XXXVII.

7. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre reccomandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité *de la recomandation* tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressés par lettre *recommandée* aussitôt qu'il est possible.

h) Télégrammes sémaphoriques.

LVIII.

1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats contractants.

2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. *Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.*

3. Quand ils sont a destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.

4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné.

5. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à deux francs, par télégramme simple. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours éléctrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXIV, § 1.). *Dans ce dernier cas, si le télégramme ne peut être remis, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement.*

LIX.

1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.

3. Les télégrammes qui dans les trente jours du dépôt n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut.

4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique, n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29 jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix d'un télégramme terrestre spécial, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme sera mis au rebut le 30 jour.

I. — Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux.

LX.

Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public *pour les télégrammes urgents*, les réponses payées, les télégrammes collationnés, *les accusés de réception*, *les télégrammes recommandés*, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au-delà des lignes, *en se conformant aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l'article VIII, et du paragraphe 2 de l'article XX.*

10. Télégrammes de service.

Article 5 de la Convention. — Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1.° Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.

2.° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.

. . . .

Article 11 *de la Convention.* — Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

LXI.

1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service gratuits et en télegrammes de service taxés.

2. Les télégrammes de service de toute nature jouissent, dans la transmission, de la priorité sur les télégrammes privés (Art. XXVII). Il en est de même des accusés de réception (Art. L, § 2).

LXII.

1. Les télégrammes de service gratuits se distinguent eux-mêmes en télégrammes de service proprement dits dont la forme est donnée par le paragraphe premier de l'article XII, et en avis de service dont il est traité au paragraphe 2 du même article.

2. Les télégrammes de service gratuits doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (Art. XVI, §§ 1 et 2).

3. Peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (Art. 6 de la Convention) et doivent, en règle générale, être rédigés en français (Art. VI, § 3).

LXIII.

1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau, toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment, lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (Art. XXX, § 4), lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une serie précédemment transmise (Art. XXXV, §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (Art. XXXVIII), lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (Art. XLII), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (Art. LIX, § 4).

2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs, telles que la date de l'expédition, l'adresse et la signature de ces télégrammes.

3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile.

LXIV.

1. Les télégrammes prévus à l'article XVII du présent Réglement sont *échangés entre deux bureaux télégraphiques*. Ils ont la forme suivante: « Paris de Berlin.... N°... mots.... date.... service taxé » *et ne portent ni adresse ni signature. Ils prennent rang parmi les télégrammes de la catégorie à laquelle appartiennent les télégrammes primitifs.*

2. Le destinataire d'un télégramme peut demander, dans le délai de 24 heures qui

suit la rémise à destination du télégramme, la rectification des passages qui lui paraissent douteux. La même faculté est accordée à l'expéditeur dans le délai de trois fois 24 heures qui suit le depart du télégramme. On percevra alors:

a) S'il s'agit du destinataire: 1° le prix du télégramme de la demande; 2.° le prix d'un télégramme calculé suivant la longueur du passage à répéter;

b) S'il s'agit de l'expéditeur, le prix du télégramme *et celui de la réponse, si elle est demandée.*

3. Ces taxes sont remboursées, *à la suite d'une réclamation instruite dans la forme ordinaire, s'il en résulte que le télégramme étant collationné,* le service télégraphique *en a* dénaturé le sens. Aucun remboursement n'est du pour le télégramme rectifié.

4. *Le bureau télégraphique qui reçoit un télégramme par lequel on lui donne la répétition de quelques passages ou le complément de l'adresse ou par lequel on lui demande l'annullation ou l'heure de la remise d'un télégramme reçu ou d'autres communications semblables, se borne à donner suite à la comunication, sauf à en informer l'expéditeur, si celui-ci a acquitté le prix d'une réponse télégraphique. Dans les cas douteux, l'expéditeur doit toujours faire connaître quels sont les renseignements qu'il désire recevoir par télégraphe.*

5. Les sommes encaissées pour télégrammes de service taxés et les réponses y relatives *figurent dans* les comptes internationaux, *conformément aux règles de l'article LXXI ci-après.*

11. Archives.

LXV.

1. Les originaux et les copies des télégrammes, les bandes de signaux ou pièces analogues, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret.

2. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les télégrammes *extra-européens*,

LXVI.

1. Les originaux et les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité, *ou bien au fondé de pouvoir de l'un deux.*

2. L'expéditeur et le destinataire *d'un télégramme ou leur fondé de pouvoir* ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes *de ce* télégramme *ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie à été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.*

3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe d'un demi-franc par *télégramme ne dépassant pas cent mots. Au-delà de cent mots ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots.*

4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci dessus, que si les expéditeurs, les destinataires *ou leurs ayants-droit* fournissent la date exacte des télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.

12. Détaxes et remboursements.

LXVII.

1. Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu:

a) La taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable, ou qui n'est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique;

b) La taxe intégrale de tout télégramme collationné qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.

2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office non-adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obbligation du remboursement.

4. Dans le cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télegrammes mêmes qui ont été omis, retardés, ou dénaturés, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard.

LXVIII.

1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes *extra-européens*.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu, et la copie qui lui été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. *Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'Office d'origine.*

3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'Office d'origine.

4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme, peut faire présenter sa réclamation à l'Office d'origine, par l'intermediaire d'un autre Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement.

5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. *Ces pièces doivent être analisées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés.*

6. Les réclamations ne sont point transmises d'Office à Office:

a) lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement;

b) *lorsqu'il s'agit d'un télegramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglemen-*

taires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture d'adresse et les indications relatives au transport au-delà des lignes, etc., est accepté aux risques et périls des interéssés.

LXIX.

1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire.

2. En cas de retard le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste *ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe.*

3. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque Office.

4. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empéché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi determinées, un mot omis ou *ajouté* comptant pour une erreur.

5. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations.

6. Les erreurs ou omissions sont imputables au bureau qui a transmis, sauf dans les cas suivants:

a) Lorsque, des mots, nombres ou caractères ayant été omis *ou ajoutés*, le bureau qui a reçu, n'a pas vérifié le compte des mots;

b) Lorsque le bureau qui a reçu n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant;

c) Lorsque le bureau qui a reçu *une répétition d'office* n'a pas rectifié la première transmission d'après *cette répétition;*

d) Lorsque, à l'appareil *Hughes*, il y en un défaut de synchronisme non rectifié;

e) Lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet.

7. Dans les cas *b*) et *c*), l'erreur est imputable au bureau qui a reçu. Dans les cas *a*), *d*) et *e*) les deux bureaux sont responsables.

8. *Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies détermine l'indennité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie.*

9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'un erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut.

10. *Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe premier de l'article LXVIII et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'article LXV pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.*

11. *Pour les correspondances extra-européennes le remboursement est supporté par les*

différentes Administrations d'Etat ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe.

LXX.

1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifiée, conformément, à l'article 8, la suspension de certaines correspondances déterminées, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement, doit être supporté par l'Office d'origine, à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue.

12. Comptabilité.

Article 12 de la Convention. — Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

LXXI.

1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.

2. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination.

3. Par l'exception à la disposition précédente, l'Etat qui transmet un télégramme sémaphorique venant de la mer *ou qui réexpédie un télégramme à faire suivre*, debite l'Etat limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ du télégramme sémaphorique *ou le point de départ de la prèmiere réexpedition du télégramme à faire suivre* et la frontière commune des deux Etats (*Art. LII*, § 9 *et LVIII*, § 5).

4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires.

5. Les taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement (Art. LXXIII, § 3).

6. Dans le cas d'application de l'article LXXXIV, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cette Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.

LXXII.

1. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport audelà des lignes, sont dévolues à l'Etat qui a délivre les copies ou effectué le transport.

2. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article précédent.

3. Les réponses et les accusés de réception sont traités, dans la transmission et dans es comptes, comme des télégrammes ordinaires.

4. Lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, *sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable*.

LXXIII.

1. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article LXXI, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.

2. Toutefois, le nombre des mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où il aurait été rectifié d'un commun accord avec le bureau correspondant.

3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (Art. LXXII). La part totale, calculée pour chaque Etat pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs jusqu'à révision. Cette révision, *sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année*.

LXXIV.

1. Le réglement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois.

2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.

3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs effectifs, *à moins que deux Administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie*.

LXXV.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.

2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un Ordre sur les comptes rédigés par un autre.

3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 0[0 du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'une échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermé dans les limites de 1 p. 0[0.

4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de télégrammes ordinaires ayant plus de six mois de date et de télégramme *extra-européens* ayant plus de dix-huit mois de date.

14. Réserves.

Article 17 *de la Convention.* — Les Hautes Parties contractante se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entr elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points d service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

LXXVI.

Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la Convention sont notamment:

Le règlement des comptes;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés;

L'application du système des timbres-télégraphe;

La transmission des mandats d'argent par le télégraphe;

La perception des taxes à l'arrivée;

Le service de la remise des télégrammes à destination;

La faculté d'appliquer à l'usage de la presse un système d'abonnement à prix réduit, pour l'emploi pendant la nuit, à des heures déterminées, des fils inoccupés, sans préjudice pour le service général.

L'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

15. Bureau international. Communications réciproques.

Article 14 *de la Convention.* — Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le Règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux Tarifs et au Règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et en général de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.

LXXVII.

1. L'organe central prévu par l'article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques.

2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les articles LXXVIII à LXXX suivants.

LXXVIII.

1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 60,000 *francs*, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement, du consentement de toutes les Parties contractantes.

2. L'Administration désignée, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées.

3. Pour la répartition des frais, les États contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités savoir:

1e	classe	25	unités
2e	»	20	»
3e	»	15	»
4e	»	10	»
5e	»	5	»
6e	»	3	»

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

5. Les Administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent:

1e classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie, Russie, Turquie;

2e classe: Espagne;

3e classe: Belgique, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Roumanie, Suède;

4e classe: Danemark, *Egypte*, Norvége, Suisse;

5e classe: Grèce, Portugal, Serbie;

6e classe: Luxembourg, Perse.

LXXIX.

1. Les Offices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.

3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international; enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des Bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.

4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou établissements des communications qui affectent la correspondance internationale.

5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international, qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées.

6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.

7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service.

LXXX.

1. Le Bureau international dresse le tarif. Il communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier, ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment, dans les cas prévus par le paragraphe 4 de même article. *Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ses communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexées à la Convention.*

2. Le Bureau international dresse une statistique générale.

3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.

4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques.

5. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des Etats contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.

6. Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'aprés l'art. LXXVIII. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations sont payés a part d'après leur prix de reviente. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées.

7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.

8. Le bureau international instruit les demandes de modifications au Tarif et au Réglement prévus par les articles 10 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu, dans le premier cas, l'adhésion des Offices *en cause* (*art. 10 de la Convention*) et, dans, le second, l'assentiment unanime des Administrations contractantes, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. *Toute modification ne sera exécutoire que deux mois, au moins, après cette notification.*

9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes,

celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes.

10. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécéssaires, à la rédaction et à la distribution des emendements, procés-verbaux et autres renseignements.

11. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative.

12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toute les Administrations des Etats contractants.

13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'article 15 de la Convention.

16. Conférences.

Article 15 *de la Convention.* — Le Tarif et le Réglement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où *tous* les *Etats* qui y ont pris part *pourront se faire* représenter.

A cet effet, des Conférences administratives auront lieu *périodiquement*, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Article 16 *de la Convention.* — Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etats-contractants.

Dans les déliberations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les révisions résultant des déliberations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Etats contractants.

LXXXI.

L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention est avancée, si la demande en est faite par *dix* au moins des Etats contractants.

17. Adhésions. Relations avec les Offices non-adhérents.

Article 18 *de la Convention.* — Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue et par cet Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

Article 19 *de la Convention.* — Les relations télégraphiques avec des Etats non-adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le Réglement prévu à l'article 13 de la présente Convention.

LXXXII.

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'article 18 de la Convention, les Administrations des Etats contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.

2. *Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent quel est, du régime européen, ou extra-européen, celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international.*

LXXXIII.

1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contractants avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.

2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention, moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu conformément au second paragraphe de l'article 18 de la Convention.

3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.

4. La réserve qui fait l'objet *du paragraphe premier* de l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.

LXXXIV.

1. Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etats non-adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires du présent Réglement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats contractants ou adhérents.

2. Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du par-

cours. Cette taxe déterminée dans les limites de l'article XIV, est ajoutée à celle des Offices non participants.

Fait à St-Pétersbourg, le 7 (19) juillet 1875.

(*Signé*): E. D'Amico, Directeur général des télégraphes italiens.

» R. Schleffer, Conseiller à la Direction Générale des télégraphes de l'Empire d'Allemagne.

» Brunner de Wattenwyl, Conseiller aulique à Vienne.

» L. Koller de Grantzow, Conseiller au Ministère du Commerce de Hongrie.

» Vinchent, Inspecteur général au Département des travaux publics de Belgique.

» Faber, Conseiller d'Etat, Directeur des télégraphes du Danemark.

» Betts-Bey, Inspecteur général des chemins de fer Egyptiens.

» Suleiman-Effendi, Ingénieur du télégraphe.

» L. M. de Tornos, Directeur de section du corps des télégraphes d'Espagne.

» Ailhaud, Inspecteur général des lignes télégraphiques de France.

» H. C. Fischer, Alan, E. Cambre, Délégués de la Grande-Bretagne.

» D. Robinson, Colonel R. Eng.s, Director général Indian Telegraphs.

» J. U. Bateman Champain, Major R. E., Director en chef Gov. Indo-Europ. Telegraphs.

» S. Marcoran, Chargé d'affaires de Grèce.

» Nielsen, Directeur en chef des télégraphes norvégiens.

» Staring, Chef de la Division des télégraphes au Ministère des Finances des Pays-Bas.

» C. De Lüders, Délégué de la Perse.

» Valentini do Rego, Directeur des télégraphes et des phares du Portugal.

» C. de Lüders, Conseiller privé, Directeur général des télégraphes russes.

» D. Norlander, Directeur général des télégraphes de Suède.

» Le Colonel fédéral Hammer, Ministre de la Confédération Suisse.

» A. Frey, Directeur des télégraphes Suisses.

» Dimitraky-Effendi, Fonctionnaire supérieur de l'Administration général des télégraphes et postes de l'Empire Ottoman.

TABLEAUX des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution des articles 15 de la Convention et XIV du Règlement.

1.º — Régime européen.

A) *Taxes terminales.*

(La taxe terminale est celle qui revient à chaque Etat pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux).

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE		Observations
		Fr.	C.	
Allemagne . . .	1.º Pour les correspondances échangées avec l'Italie et pour toutes les correspondances échangées par l'intermédiaire de l'Autriche-Hongrie, avec les pays européens et avec l'Algerie, la Tunisie, la Russie d'Asie et la Turquie d'Asie	2	»	Taxe commune avec les Pays-Bas pour les correspondances transitant par cet Etat.
	2.º Pour toutes les autres correspondances	3	»	
	Taxe de la Compagnie de Heligoland:			
	Pour toutes les correspondances	2	50	
Autriche-Hongrie .	1.º Pour les correspondances échangées avec la Belgique et les			

	... le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, la France, l'Algérie et la Tunisie	2	50	
	Pour toutes les autres correspondances	3	»	
	Taxe supplémentaire pour le Montenegro	»	50	A ajouter à la taxe terminale de l'Autriche-Hongrie.
Belgique	Pour toutes les correspondances	1	»	
Danemark . . .	1.° A partir de la frontière allemande, de la côte suédoise ou du point d'atterrissement en Danemark du câble dano-anglais .	1	»	Taxes communes avec la grande Compagnie des télégraphes du Nord.
	2.° A partir de la côte de France	3	50	
	3.° A partir de la côte de Norvége	2	»	
	4.° A partir de la côte de Russie	3	»	
Espagne	Pour toutes les correspondances	2	50	
France	1.° Pour les correspondances échangées avec le Portugal et les Pays-Bas	2	»	
	2. Pour toutes les autres	3	»	
	Taxes de la Compagnie du câble de Coutance à Jersey:			
	Pour toutes les correspondances	3	»	
France (Algérie et Tunisie) . . .	Pour toutes les correspondances	2	»	

Désignation des ÉTATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	Entre les côtes du Continent e[t]				Observations
		Londres.		les autres bureaux de la Grande-Bretagne et de l'Irlande (y compris les îles de la Manche par la voie de la Grande-Bretagne).		
		Fr.	C.	Fr.	C.	
Grande Bretagne et Irlande . . .	Pour toutes les correspondances échangées par les voies suivantes:					
	1.° Allemagne	4	»	5	»	Ces deux taxes sont réduites uniformément à 2 fr. 50 pour les correspondances du Danemark et à 3 fr. 50 pour les correspondances de la Suède.
	2.° Belgique	3	»	4	»	
	3.° Danemark	5	»	5	»	La taxe de Londres est réduite d'un franc pour les correspondances de la Russie.
	4.° Espagne	7	50	7	50	Par le câble de la Compagnie Direct Spanish.
	5.° France	3	»	4	»	
	6.° Norvége	4	50	4	50	La taxe de Londres est réduite d'un franc pour les correspondances de la Russie.
	7.° Pays-Bas	4	»	5	»	Ces deux taxes sont réduites à 3 fr. 50 et 4 fr. 50 cent. pour les correspondances de la Russie et uniformément à 3 fr. pour les correspondan[ces]

		fr.	c.	
	Pour toutes les correspondances échangées avec Gibraltar par la voie de l'Espagne	1	»	
Grèce	1.° A partir de Volo:			
	a) pour la Grèce continentale	1	»	
	b) pour les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	2	50	
	c) pour les îles d'Andros, Tinos et Kythnos	3	»	
	d) pour les îles de Corfou et de Syra	4	»	
	2.° A partir de Corfou:			
	a) pour la Grèce continentale et pour les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	4	»	
	b) pour les îles d'Andros, Tinos et Kythnos	6	»	
	c) pour l'île de Syra	7	»	
	3.° A partir d'Otrante (Voie de Zante):			
	a) pour toutes les correspondances échangées avec l'île de Corfou	3	»	Taxes communes entre le Gouvernement hellénique et la Compagnie des câbles.
	b) pour les correspondances de l'Italie, de la France, de la Suisse, de l'Espagne, du Portugal, de l'Algerie, de la Tunisie, de Malte et de Gibraltar:			
	1. avec la Grèce continentale	4	»	
	2. avec les îles de Ste Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	5	50	
	3. avec les îles d'Andros, Tinos et Kythnos . .	6	»	
	4. avec l'île de Syra	7		
	c) pour les correspondances de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas:			
	1. avec la Grèce continentale	4	50	
	2. avec les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	6	»	
	3. avec les îles d'Andros, Tinos et Kythnos . .	6	50	
	4. avec l'île de Syra	7	50	
	d) pour les correspondances de tous les autres pays que ceux désignés sous les lettres *b* et *c*:			

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE		Observations
		Fr.	C.	
Grèce	1. avec la Grèce continentale et avec les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	6	»	Taxes communes entre le Gouvernement hellénique et la Compagnie des câbles
	2. avec les îles d'Andros, Tinos, Kythnos et Syra	8	»	
	4.° A partir de l'île de Chio ou de la côte de Tschesmé:			
	a) pour l'île de Syra	4	»	
	b) pour la Grèce continentale et pour les îles d'Andros, Tinos et Kythnos	5	»	
	c) pour les îles de Corfou, Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia	7	»	
Italie	1.° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, la Belgique, la Norvége, les Pays-Bas et la Suède	2	»	
	2.° Pour les correspondances échangées avec le Danemark, l'Espagne, la Grèce (y compris les îles hélleniques, sauf Corfou), le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et la Serbie	2	50	
	3.° Pour toutes les autres	3	»	
	Taxes de la Compagnie dite Mediterranean extension telegraph:			
	Pour les correspondances échangées avec les îles de Malte et de Corfou	3	»	
Luxembourg	Pour toutes les correspondances	»	50	
Norvége	1.° Pour les correspondances échangées avec l'Italie	1	»	

	France, la Norvége, la Suède et la Suisse par la voie de l'Allemagne; avec Corfou, la Grèce, la Turquie et Malte, par la Belgique, la France et l'Italie, et avec la Suisse ou l'Italie, par la Belgique et la France	»	50
	2.° Pour toutes les autres	1	»
Perse	Pour toutes les correspondances	8	»
Portugal	Pour toutes les correspondances	1	»
Roumanie	Pour toutes les correspondances	1	»
Russie	1.° A partir des frontières européennes, pour toutes les correspondances échangées avec:		
	a) la Russie d'Europe	5	»
	b) id. du Caucase	9	»
	c) id. d'Asie à l'Ouest du méridien de Werkne-Oudinsk	20	»
	d) id. d'Asie, à l'Est du méridien de Werkne-Oudinsk	35	»
	2.° A partir de la frontière de Poti, pour toutes les correspondances échangées avec:		
	a) la Russie du Caucase	4	»
	b) id. d'Europe	9	»
	c) id. d'Asie, à l'Ouest du méridien de Werkne-Oudinsk	24	»
	d) id. d'Asie, à l'Est du méridien de Werkne-Oudinsk	39	»
Serbie	Pour toutes les correspondances	1	»
Suède	1.° Pour les correspondances échangées avec l'Italie	2	»
	2.° Pour toutes les autres	2	50
Suisse	Pour toutes les correspondances	1	»

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE Fr.	TAXE C.	Observations
rquie	1.° A partir des frontières de la Grèce, de la Roumanie, de la Serbie et de Constantinople (câble d'Odessa):			
	a) pour la Turquie d'Europe	8	»	
	b) id. id. d'Asie (ports de mer)	7	»	
	c) id. id. d'Asie (intérieur)	11	»	
	d) pour les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes . .	9	»	
	e) pour l'île de Chypre	10	»	
	f) id. de Candie	11	»	
	2.° A partir des frontières de l'Autriche-Hongrie ou de l'Italie (Valona):			
	a) pour la Turquie d'Europe	4	»	
	b) id. id. d'Asie (ports de mer)	8	»	
	c) id. id. d'Asie (intérieur)	12	»	
	d) pour les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes . .	10	»	
	e) pour l'île de Chypre	11	»	
	f) id. de Candie	12	»	
	3.° A partir de l'île de Chio ou de la frontière de Tschesmé:			
	a) pour les ports de mer de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie	3	»	
	b) pour les bureaux de l'intérieur de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie	7	»	
	c) pour les îles de Metelin, Samos et Rhodes	5	»	
	d) pour l'île de Chypre	6	»	
	e) id. de Candie	9	»	

b) pour les ports de mer de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie	4	»
c) pour les bureaux de l'intérieur de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie	8	»
d) pour les îles de Metelin, Chio et Samos	6	»
e) pour l'île de Chypre	7	»
f) id. de Candie	5	»
5.° Pour les correspondances avec la Perse d'une part, et d'autre part :		
a) la Turquie d'Asie (première région)	9	»
b) id. id. (deuxième région)	13	50
c) id. d'Europe	17	50
d) les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes	15	50
e) l'île de Chypre	16	50
f) id. de Candie	18	50
6.° A partir de la frontière de Poti, pour toutes les correspondances échangées, hors du cas précédent, avec:		
a) La Turquie d'Asie, dans un rayon de 375 kilom. . . .	3	»
b) la Turquie d'Asie, hors du rayon de 375 kilom. et la Turquie d'Europe (ports de mer)	5	»
c) la Turquie d'Europe (intérieur)	8	»
d) les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes	7	»
e) l'île de Chypre	8	»
f) id. de Candie	9	»
7.° Taxe terminale de l'île de Candie pour les correspondances arrivant par le câble Zante-Candie	2	»

B) *Taxes de transit.*

(La taxe de transit est celle qui revient à chaque Etat pour les correspondances qui traversent son territoire).

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE Fr.	TAXE C.	Observations
Allemagne . . .	1.° Pour les correspondances échangées entre l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'une part, et la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), ainsi qu'entre la Suisse et le Luxembourg.	1	»	
	2.° Pour les correspondances des pays européens, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Russie d'Asie et de la Turquie d'Asie échangées, par la frontière austro-allemande, avec les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne	1	50	
	3.° Pour les autres correspondances des pays européens, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Russie d'Asie et de la Turquie d'Asie qui franchissent la frontière austro-allemande, et pour les correspondances échangées entre la Belgique et la Suisse . .	2	»	
	4.° Pour les correspondances échangées entre les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne et le Portugal, d'une part, et le Danemark, la Norvége et la Suède, d'autre part, ainsi qu'entre les Pays-Bas et la Suisse	2	50	
	5.° Pour toutes les autres correspondances	3	»	
Autriche-Hongrie .	1.° Pour les correspondances entre l'Allemagne et l'Italie . .	1	»	
	2.° Pour les correspondances des autres pays européens et pour celles de l'Algérie, de la Tunisie, de la Russie d'Asie et de la Turquie d'Asie, qui franchissent la frontière austro-allemande, ainsi que pour les correspondances échangées, par la voie de la France et de la Suisse ou de l'Italie, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la			

	(voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie, la Grèce et la Russie, d'autre part	2	50	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	3	»	
Belgique	1.° Pour les correspondances échangées, par la voie de France et d'Italie, entre les Pays-Bas, d'une part, et Corfou, la Grèce, la Turquie et Malte, d'autre part, et pour les correspondances échangées, par la voie de France, entre les Pays-Bas, d'une part, et la Suisse ou l'Italie, d'autre part	»	50	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	1	»	
Danemark	Pour les correspondances échangées:			Taxes communes entre le Danemark et la grande Compagnie des télégraphes du Nord.
	1.° Entre la frontière dano-allemande et			
	a) la côte de Suède ou le point d'atterrissement du câble dano-anglais	1	»	
	b) la côte de Norvége	1	50	
	c) id. de Russie	3	»	
	d) id. de France	3	50	
	2.° Entre la côte de France et			
	a) la côte de Suède	2	50	
	b) id. de Russie	3	»	
	c) id. de Norvége	4	»	
	3.° entre la côte de Norvége et la côte de Russie	3	50	
Espagne	1.° Pour les correspondances échangées entre la France et le Portugal	2	»	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	2	50	
	Taxes de la Compagnie Direct Spanish pour le câble de Barcelone à Marseille.			
	Pour toutes les correspondances	4		
France	1.° Pour les correspondances échangées:			
	a) entre la frontière de Belgique et les lignes sous-marines de la Manche	1	»	
	b) entre les points d'atterrissement des câbles de Livourne et de Bonifacio, sans emprunter le territoire de la France continentale	1	»	

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE		Observations
		Fr.	C.	
ance	2.° Pour les correspondances échangées par les voies de la Suisse ou de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche-Hongrie, d'autre part, pour les correspondances échangées entre la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas d'une part, et la Grèce, d'autre part, par la voie d'Otrante-Zante et pour les correspondances échangées, par la voie de la Belgique et de l'Italie (Vallona), entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre part	1	50	
	3.° Pour les correspondances échangées, savoir:			
	a) entre l'Italie, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part	2	»	
	b) par les voies de la Suisse ou de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie, entre la Grande-Bretagne et la Belgique, d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'autre part	2	»	
	c) entre la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, d'autre part	2	»	
	d) entre la Grande-Bretagne (voie directe de France), la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et, par la voie de Vallona, la Turquie et la Grèce d'autre part	2	»	
	5.° Pour les correspondances de l'Allemagne, à l'exception de celles qui passent par la frontière d'Espagne	2	50	
	6.° Pour toutes les autres correspondances	3	»	Y compris le transit éventuel de la Corse .
ande-Bretagne et Irlande . . .	La taxe de transit s'obtient en faisant l'addition des chiffres indiqués au tableau des taxes terminales pour le parcours jusqu'à Londres, d'une part, et le parcours à partir de Londres, d'autre part.			

	Pour les correspondances passant d'un des câbles qui aboutissent à Gibraltar sur le réseau espagnol et réciproquement . .	1	»	
Grèce	1.° Entre la frontière de Volo et la frontière:			
	a) de Corfou	4	»	
	b) d'Otrante (câble de Zante), de Chio ou Tschesmé . .	7	»	
	c) de Candie	11	»	
	2.° entre la frontière de Corfou ou d'Otrante (câble de Zante) et la frontière:			Taxes communes entre le Gouvernement hellénique et la Compagnie des câbles.
	a) de Chio ou Tschesmé	7	»	
	b) de Candie	11	»	
	c) de Rhodes	16	»	
	3.° Entre la frontière de Chio ou Tschesmé et celle de Candie .	12	»	
Italie	1.° Pour les correspondances échangées par les frontières de France et d'Autriche-Hongrie, entre la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie, la Grèce et la Russie, d'autre part . .	»	50	
	2.° Pour les correspondances échangées:			
	a) entre les frontières d'Autriche, de France et de Suisse .	1	»	
	b) entre les mêmes frontières et Livourne (pour la Corse) .	1	»	
	c) entre Vallona, d'une part, et le point d'atterrissement des câbles d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre part, et entre les points d'atterrissement de ces deux derniers câbles.	1	»	
	3.° Pour les correspondances échangées entre la France, d'une part, et l'Algérie et la Tunisie, d'autre part (voie de Malte), ainsi que pour les correspondances échangées, par la voie de Belgique, de France et de Vallona, entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre part . .	2	»	
	4.° Entre les frontières de France et de Turquie (Vallona), pour les correspondances de la Grande-Bretagne (voie directe de France), de la Belgique et des Pays Bas, d'une part, avec la Turquie, d'autre part, et pour les correspondances de la Grande Bretagne avec la Grèce	2	50	
	5.° Pour toutes les autres correspondances	3	»	

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE		Observations
		Fr.	C.	
Italie	*Taxes de la Compagnie Mediterranean extension telegraph:*			
	1.° Entre Corfou et le point d'atterrissement du câble à Otrante	3	»	
	2.° Entre Malte et le point d'atterrissement du câble en Sicile:			
	a) pour les correspondances échangées entre l'Italie, d'une part, et l'Algérie et la Tunisie, d'autre part	2	»	
	b) pour toutes les autres correspondances	3	»	
Luxembourg . .	Pour toutes les correspondances	»	50	
Norvége	1.° Pour les correspondances entre le Danemark et la Suède .	1	»	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	1	50	
Pays-Bas . . .	1.° Pour les correspondances échangées entre la Grande-Bretagne et la Russie	»	50	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	1	»	
Perse	Pour toutes les correspondances entre les frontières de Turquie et de Russie	14	»	
Portugal	1.° Pour toutes les correspondances de l'Espagne avec les îles britanniques et pour les correspondances passant d'un des câbles de la Compagnie Eastern au câble brésilien	1	»	
	2.° Pour toutes les autres correspondances	1	50	
Roumanie . . .	Pour toutes les correspondances	1	»	
Russie	1.° Pour les correspondances transitant par la Russie d'Europe .	5	»	
	2.° Pour les correspondances échangées entre les frontières européennes et celles de la Perse ou de la Turquie d'Asie . .	9	»	
	3.° Pour les correspondances échangées entre les frontières de la Turquie d'Asie et celle de la Perse	4	»	

... de la Compagnie Black Sea Telegraph:

	Pour toutes les correspondances	6	»
Serbie	Pour toutes les correspondances	1	»
Suède	Pour les correspondances échangées, savoir:		
	1.° entre la côte danoise, d'une part, et la frontière norvégienne, d'autre part, ainsi qu'entre l'Allemagne et le Danemark	1	»
	2.° entre la frontière allemande et la frontière norvégienne	1	50
	3.° entre la frontière russe et les autres frontières	2	»
Suisse	1.° Pour les correspondances échangées par la voie de France, entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie, ainsi qu'entre la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie, la Grèce et la Russie, d'autre part	»	50
	2.° Pour toutes les autres correspondances	1	»
Turquie	Pour les correspondances transitant:		
	1.° Entre les frontières européennes	3	»
	2.° entre les frontières de Tschesmé ou Chio et de Rhodes, d'une part, et, d'autre part, toutes les frontières européennes, sauf celle de Constantinople (câble d'Odessa)	8	»
	3.° ~~entre la frontière de Tschesmé ou Chio~~ et celle de Constantinople et entre la frontière de Tschesmé ou Chio et celle de Rhodes	4	»
	4.° entre la frontière de Constantinople et celle de Rhodes	6	»
	5.° entre la frontière de Poli, d'une part, et d'autre part:		
	a) les frontières de la Roumanie, de la Serbie et de Constantinople	11	»
	b) les autres frontières européennes	12	»
	6.° entre les frontières de la Turquie d'Asie	13	50

2.° — Régime extra-européen.

Taxes terminales et de transit par mot.

NB. Lorsque l'on applique le minimum de dix mots, la taxe de la dépêche de dix mots ou moins est égal à dix fois la taxe fixée par le présent tableau pour chaque mot.

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	Taxes terminales		Taxes de transit		Observations
		Fr.	C.	Fr.	C.	
Allemagne . . .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe de la Compagnie de Heligoland:					
	Pour toutes les correspondances	»	20	»	20	
Autriche-Hongrie .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe supplémentaire pour le Montenegro:					
	Pour toutes les correspondances	»	05	»	»	
Belgique	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2	
Danemark . . .	1.° Pour les correspondances qui n'empruntent que les lignes de l'Etat.	»	07 1/2	»	07 1/2	
	2.° Pour les correspondances transmises par les câbles de la grande Compagnie des télégraphes du Nord, sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bretagne ci-dessus), mais y compris les lignes de l'Etat	»	22 1/2	»	22 1/2	

	Taxe de la Compagnie Direct Spanish Telegraph:					
	Pour le câble de Barcelone à Marseille . .	»	»	»	30	
France	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe de la Compagnie du câble de Coutances à Jersey:					
France (Algérie, Tunisie et Cochinchine) . .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Pour toutes les correspondances	»	15	»	15	
		Taxes terminales				
		Londres		les autres bureaux (voir tableau précedent)		
Grande-Bretagne et Irlande . . .	Pour toutes les correspondances échangées par les voies suivantes avec:	Fr.	C.	Fr.	C.	La taxe de transit s'obtient en faisant l'addition des taxes terminales de la manière indiquée pour le régime européen.
	1.° Allemagne	»	30	»	37 1/2	Ces taxes sont élevées de 5 centimes pour la correspondance avec les Indes par la voie d'Emden.
	2.° Belgique	»	22 1/2	»	30	
	3.° Danemark	»	30	»	37 1/2	
	4.° Espagne (câble de la Compagnie Direct Spanish)	»	56 1/4	»	56 1/4	
	5.° France	»	22 1/2	»	30	
	6.° Norvége	»	26 1/4	»	33 3/4	
	7.° Pays-Bas	»	30	»	37 1/2	
	Taxe de Gibraltar:					
	Pour toutes les correspondances empruntant les lignes espagnoles	»	07 1/2	»	07 1/2	

2.° — Régime extra-européen.

Taxes terminales et de transit par mot.

NB. Lorsque l'on applique le minimum de dix mots, la taxe de la dépêche de dix mots ou moins est égal à dix fois la taxe fixée par le présent tableau pour chaque mot.

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	Taxes terminales		Taxes de transit		Observations
		Fr.	C.	Fr.	C.	
Allemagne . . .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe de la Compagnie de Heligoland:					
	Pour toutes les correspondances	»	20	»	20	
Autriche-Hongrie .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe supplémentaire pour le Montenegro:					
	Pour toutes les correspondances	»	05	»	»	
Belgique	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2	
Danemark . . .	1.° Pour les correspondances qui n'empruntent que les lignes de l'Etat	»	07 1/2	»	07 1/2	
	2.° Pour les correspondances transmises par les câbles de la grande Compagnie des télégraphes du Nord, sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bretagne ci-dessus), mais y compris les lignes de l'Etat	»	22 1/2	»	22 1/2	

	Taxe de la Compagnie Direct Spanish Telegraph:					
	Pour le câble de Barcelone à Marseille . .	»	»	»	30	
France	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Taxe de la Compagnie du câble de Coutances à Jersey:					
France (Algérie, Tunisie et Cochinchine) . .	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2	
	Pour toutes les correspondances	»	15	»	15	
		Taxes terminales				
Grande-Bretagne et Irlande . . .	Pour toutes les correspondances échangées par les voies suivantes avec :	Londres		les autres bureaux (voir tableau précedent)		La taxe de transit s'obtient en faisant l'addition des taxes terminales de la manière indiquée pour le régime européen.
		Fr.	C.	Fr.	C.	
	1.° Allemagne	»	30	»	37 1/2	Ces taxes sont élevées de 5 centimes pour la correspondance avec les Indes par la voie d'Emden.
	2.° Belgique	»	22 1/2	»	30	
	3.° Danemark	»	30	»	37 1/2	
	4.° Espagne (câble de la Compagnie Direct Spanish)	»	56 1/4	»	56 1/4	
	5.° France	»	22 1/2	»	30	
	6.° Norvége	»	26 1/4	»	33 3/4	
	7.° Pays-Bas	»	30	»	37 1/2	
	Taxe de Gibraltar:					
	Pour toutes les correspondances empruntant les lignes espagnoles	»	07 1/2	»	07 1/2	

Désignation des ETATS	INDICATION des CORRESPONDANCES	Taxes terminales		Taxes de transit — pour les correspondances des Indes		Taxes de transit — Pour les correspondances des pays au-delà des Indes		Observations
		Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.	
Grande-Bretagne (Indes Britanniques)	A) *Taxes des câbles du Golfe Persique:*							
	1.° de Fao à Bushire . . .	»	50	»	45	»	30	
	2.° de Fao aux autres bureaux du golfe Persique	2	10	2	10	1	39	
	3.° Entre Bushire et les autres bureaux du golfe Persique . .	1	60	1	65	1	09	
	B) *Taxes des Indes proprement dites:*							Les taxes terminales des Indes devraient être de 0 fr. 65 et de 0 fr 90; mais comme ces chiffres élèveraient les totaux à 5 fr. 10 et à 5 fr. 60, chiffres qui ne se prêteraient pas aux perceptions dans les Etats qui ont le franc pour unité monétaire, la délégation des Indes a consenti à les réduire pour les correspondances de l'Europe à 0 f. 55 et à 0 f. 80; mais elle se réserve de percevoir 2 roupies 8 annas pour 5 fr. 50 et 2 roupies 4 annas pour 5 fr.
	1.° Pour les correspondances échangées entre l'Europe et les Indes:							
	a) à l'O. de Chittagong .	»	55	»	50	»	50	
	b) à l'E. de Chittagong .	»	80	»	»	»	»	
	2.° Pour les correspondances échangées entre les pays extra européens et les Indes:							
	a) à l'O. de Chittagong .	»	65	»	50	»	50	
	b) à l'E. de Chittagong .	»	90	»	»	»	»	

		Taxes terminales		Taxes de transit	
		Fr.	C.	Fr.	C.
Grèce	1.° Pour les correspondances qui n'empruntent que les lignes continentales	»	07 1/2	»	07 1/2
	2. Pour les correspondances qui empruntent les câbles grecs et pour toutes les îles de l'archipel, y compris la taxe de la Grèce	»	27 1/2	»	27 1/2
Italie	Pour toutes les correspondances	»	22 1/2	»	22 1/2
	Taxes de la Compagnie Méditerranean extension:				
	Entre Corfou et Otrante	»	22 1/2	»	22 1/2
	Entre Modica et Malte	»	22 1/2	»	22 1/2
Luxembourg	Pour toutes les correspondances	»	05	»	05
Norvége	Pour toutes les correspondances	»	11 1/4	»	11 1/4
Pays Bas	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2
Pays-Bas (Indes néerlandaises)	Pour toutes les correspondances	»	15	»	25
	Taxes terminales:				
Perse	1.° Pour les correspondances échangées avec les Indes et les pays au-delà	»	55	»	»
	2.° Pour toutes les autres	»	60	»	»
	Taxes de transit:				
	1.° Entre les frontières de Turquie et de Russie			4	
	2.° Entre les autres frontières pour les correspondances:				
	a) des Indes	»	»	1	07
	b) des pays au-delà des Indes	»	»	»	07 1/2

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	Taxes terminales		Taxes de transit		Observations
		Fr.	C.	Fr.	C.	
Portugal	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	11 1/4	
Roumanie . . .	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2	
	Taxes terminales:					
Russie	1.° Pour les correspondances échangées à partir des frontières européennes avec:					
	a) la Russie d'Europe	»	37 1/2	»	»	
	b) la Russie du Caucase	»	67 1/2	»	»	
	c) la Russie d'Asie, à l'Ouest du méridien de Werkne-Oudinsk	1	50	»	»	
	d) la Russie d'Asie, à l'Est du méridien de Werkne-Oudinsk	2	62 1/2	»	»	
	2.° A partir des frontières de la Perse ou de la Turquie d'Asie, pour les correspondances échangées entre les Indes et les pays au-delà des Indes, d'une part, et, d'autre part,					
	a) la Russie d'Europe, y inclus le Caucase .	1	73	»	»	
	b) la Russie d'Asie (première et deuxième région	2	73	»	»	
	3.° A partir des mêmes frontières pour toutes les autres correspondances échangées avec					
	a) la Russie du Caucase	»	30	»	»	
	b) id. d'Europe	»	67 1/2	»	»	
	c) id. d'Asie (première région) . .	1	80	»	»	

	1.° Entre les frontières européennes pour toutes les correspondances	»	»	»	37 1/2
	2.° Entre les frontières européennes, d'une part, et les frontières de la Perse et de la Turquie d'Asie, d'autre part, pour les correspondances échangées avec				
	a) les Indes	»	»	1	70 1/2
	b) les pays au-delà des Indes	»	»	1	18
	3.° Entre les mêmes frontières pour toutes les autres correspondances	»	»	»	70
	4.° Entre la frontière de la Turquie d'Asie et celle de la Perse, pour les correspondances échangées avec les Indes et les pays au-delà des Indes	»	»	1	»
	Taxes de la Compagnie Black Sea Telegraph:				
	Pour toutes les correspondances	»	»	»	45
Serbie	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2
Suède	Pour toutes les correspondances	»	18 3/4	»	15
Suisse	Pour toutes les correspondances	»	07 1/2	»	07 1/2
Turquie	*Taxes terminales:*				
	1.° A partir des frontières européennes, pour toutes les correspondances échangées:				
	a) avec la Turquie d'Europe	»	25	»	»
	b) avec la Turquie d'Asie (ports de mer)	»	50	»	»
	c) id. id. (intérieur et archipel)	»	75	»	»
	2.° A partir des frontières de la Turquie d'Asie:				
	a) pour la Turquie d'Asie (première région)	»	50	»	»
	b) id. id. (deuxième région)	»	75	»	»
	c) id. d'Europe et l'archipel de la Turquie d'Asies	1	»	»	»

Désignation des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	Taxes terminales		Taxes de transit		Observations
		Fr.	C.	Fr.	C.	
Turquie	*Taxes de transit:*					
	1.° Entre les frontières européennes . . .	»	»	»	25	
	2.° Entre les frontières de la Turquie d'Asie .	»	»	»	75	
	3.° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles de la Turquie d'Asie:					
	a) pour les correspondances des Indes . .	»	»	1	52 1/2	
	b) id. id. des pays au-delà des Indes	»	»	1	03 1/2	
	c) pour toutes les autres	»	»	1	»	
	Taxes de l'île de Candie	»	15	»	07 1/2	

Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe et les Indes.

Les taxes des correspondances entre l'Europe (la Turquie et la Russie exceptées) et les Indes sont fixées uniformément aux chiffres ci-après:

		O. de Chittagong		E. de Chittagong		
		Fr.	C.	Fr.	C.	
	a) Par la voie de Turquie	5	»	5	25	

Ces taxes sont réparties comme suit :

Voie de Turquie :

	pour les correspondances avec :	
	les Indes	les pays au-delà des Indes
Europe	0. 82 1/2	0. 82 1/2
Turquie	1. 52 1/2	1. 03 1/2
Golfe Persique	2. 10	1. 39
Indes	0. 55	0. 50
	5. 00	3. 75

Voie de Russie :

	pour les correspondances avec :	
	les Indes	les pays au-delà des Indes
Europe	0. 52 1/2	0. 52 1/2
Russie	1. 70 1/2	1. 18
Perse	1. 07	0. 7[illegible] 1/2
Golfe Persique	1. 65	1. 09
Indes	0. 55	0. 50
	5. 50	4. 00

Dans les décomptes avec les offices limitrophes, les Etats européens prélèvent ou reçoivent exactement les taxes qui leur sont attribuées par le tableau 2.° – **Régime extra-européen**. La différence en plus ou en moins qui existerait entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus comme formant la taxe générale de l'Europe, est mise au compte des Offices extra-européens.

Fait à St-Petersbourg, le 7 (19) Juillet 1875.

(Signé) : E. D'Amico — R. Scheffler — Brunner — L. De Koller — Vinchent — Faber — Betts-Bey — Suleiman-Effendi — De Tornos — Ailhaud — H. C. Fischer, Alan E. Chambre — D. Robinson — J. U. Bateman Champain — S. Marcoran — C. Nielsen — Staring — C. De Lüders — V. Do Rego — C. De Lüders — D. Nordlander — Hammer — A. Frey — Dimitraky.

Legge n. 3189. — *Abolizione del diritto doganale di riesportazione* (ostellaggio).

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il diritto doganale di riesportazione (*ostellaggio*) è abolito.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3201. — *Lavori per la sistemazione del Tevere.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 10 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, n. 2583 (Serie 2.ª), una prima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano, consistenti nell'allargamento con muri di sponda dove sia necessario, nella remozione dei ruderi, nello sgombro e regolarizzazione dell'alveo, nelle opere relative alla sistemazione dei ponti, riconosciute più urgenti, e nell'iniziamento del collettore di sinistra, entro il limite di spesa di dieci milioni.

Art. 2. La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere,* e sarà ripartita come segue:

Pel bilancio	1876	. . . . L.	500,000
Id.	1877	. . . . »	4,000,000
Id.	1878	. . . . »	4,000,000
Id.	1879	. . . . »	1,500,000

Art. 3. In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze verrà inscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 4. Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la Spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari

alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

Art. 5. Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge 6 luglio 1875, n. 2583 (Serie 2.ª), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II della legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - ZANARDELLI.

Legge n. 3191. — *Modificazione al bilancio dei Lavori Pubblici pel* 1876.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 10 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1. È autorizzato l'aumento di quindici milioni alla somma inscritta al capitolo 142 del bilancio dei Lavori Pubblici pel 1876.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita 5 per cento quanto basti a ricavare la somma di cui nell'articolo precedente.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 1.° luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - ZANARDELLI.

R. D. n. 3203. — *Vendita a partiti privati dei lotti dei beni già ecclesiastici.*

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'11 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. La legge 20 maggio 1872, n. 816 (Serie 2.ª) (v. XXI, p. 111), è applicabile a tutti i lotti dei beni già ecclesiastici, pei quali avvenne diserzione di asta a tutto maggio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

R. D. n. 3159. — ***Dazio speciale di consumo autorizzato al comune di Treviso.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale di Treviso, in data 7 agosto e 14 dicembre 1875, con le quali fu proposto un dazio di consumo all'introduzione in città sopra l'amido; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di quella città in data 29 gennaio 1876; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Treviso è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra l'amido nella misura di lire 4 al quintale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3158. — ***Dazi speciali di consumo autorizzati al comune di Bosa.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 20 gennaio u. s. del consiglio comunale di Bosa, con la quale fu adottato un dazio da riscuotersi all'introduzione nella cinta daziaria per alcuni generi nuovi, non appartenenti cioè alle ordinarie categorie; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, numero 5784; - visto il parere emesso dalla camera di commercio ed arti di Cagliari il 20 dello scorso aprile; - - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Bosa è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo all'introduzione nella cinta daziaria, su alcuni oggetti non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Porcellana fina, d'ogni forma e colore, al quintale, L. 5 - 2. Id. ordinaria, id. id., id., L 3 - 3. Terraglia fina e maiolica fina id., id., L. 2 50 - 4. Terraglia ordinaria e maiolica ordinaria, come quella di Savona e di Napoli, id., L. 1 25 - 5. Anfore, pignatte, piatti rossi e giarre fino alla capacità (quest'ultime) di litri 15, id., cent 60 - 6. Giarre, per ogni ettolitro di capacità, id., cent. 50 - 7. Bottiglie nere, fino a un litro di capacità, al cento, L. 1 - 8. Id. da uno a tre litri, id., L. 1 50 - 9. Bottiglioni da tre a quattro litri, id., L. 2 - 10. Id. damigiane impagliate o no fino alla capacità di litri 10, id., L. 3 - 11. Id. di qualunque grandezza, id, L. 6 - 12. Oggetti di cristallo o vetro arruotati di qualunque forma, al quintale, L. 10 - 13. Id. id. non arruotati di qualunque forma, id, L. 6 - 14. Palle e pallini di piombo, id., L. 5 - 15. Terre per tinte di qualunque forma e colore, id., L. 2 - 16. Carta da scrivere di qualunque forma e colore (esclusa la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata), id., L. 3 - 17. Carta, detta *straccia*, idem, L. 1.

R. D. n. 3157. — *Sulla promozione al grado superiore a cui possono aspirare gli ufficiali ammessi a giubilazione.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 giugno 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re D'Italia.

Visto l'articolo 37 della legge sull'avanzamento 13 novembre 1853, secondo il quale può in caso di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore all'ufficiale che abbia otto anni di servizio effettivo nel proprio grado; - visto il Nostro Regio decreto 7 agosto 1874, il quale prescrive che gli ufficiali collocati in ritiro od in riforma con pensione vitalizia sono inscritti d'obbligo fra gli ufficiali di riserva; - considerando doversi evitare il caso che un ufficiale di riserva possa trovarsi rivestito di grado superiore ad ufficiali di lui più anziani che sono tuttora al servizio nell'esercito permanente, oppure che sia rivestito di un grado senza avere l'idoneità richiesta per esercitarne le funzioni; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La promozione al grado superiore, a cui, giusta l'articolo 37 della legge sull'avanzamento, possono aspirare gli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado non sarà accordata, salvochè al tempo in cui potrebbe loro spettare per anzianità, se tuttora si trovassero nell'esercito permanente.

Art. 2. L'affidamento d'ottenere detta promozione al turno di anzianità sarà menzionato nel decreto d'ammissione nella riserva.

Art. 3 La promozione al grado superiore non potrà essere ottenuta se consti che l'ufficiale non abbia l'idoneità ad esercitare nella riserva le funzioni del nuovo grado.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3160. — Aggregazione al comune di Amelia del comune di Porchiano del Monte.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - vedute le concordi deliberazioni dei consigli comunali di Amelia e Porchiano del Monte, in data 4 ottobre 1875 e 3 febbraio 1876; - veduto l'articolo 13 della legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*; - veduta la legge 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo settembre 1876 il comune di Porchiano del Monte è soppresso e unito al comune di Amelia, nella provincia di Perugia, alle condizioni d'accordo stabilite colle deliberazioni sopracitate, salva l'osservanza delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, in quanto alla delegazione delle funzioni di ufficiale dello stato civile al maestro comunale, che dovrà risiedere in Porchiano del Monte.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Amelia, a cui si procederà entro il mese di agosto p. v., in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3178. — Strade provinciali della provincia di Ascoli Piceno.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione 25 novembre scorso anno del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, con la quale fu adottato d'includere nell'elenco delle

strade provinciali quella da S. Benedetto ad Offida; - visto il parere 10 giugno corrente del consiglio superiore dei lavori pubblici; - visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; -- considerando:

Che la predetta strada, mentre da un lato fa capo alla stazione ferroviaria di San Benedetto ed alla provinciale Aprutina, che scorre lungo il litorale e si prolunga nelle finitime provincie di Macerata e di Teramo, dall'altro lato incontra presso Offida la strada pure provinciale Mezzina ed interessa quindi una porzione importante della provincia; - che, eseguite le pubblicazioni prescritte dalla legge, nessuna opposizione venne sollevata contro l'inscrizione fra le provinciali della strada di che si tratta; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; - abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Ascoli Piceno quella che da San Benedetto del Tronto per Acquaviva mette presso Offida alla provinciale Mezzina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3176. — Concambio di titoli redimibili dello Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª) sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato; - ritenuto che nei mesi di aprile e maggio del corrente anno furono presentate all'amministrazione del debito pubblico per la conversione di numero 712 titoli di debiti redimibili per una complessiva rendita di L. 20,805, di cui L. 6,840 con godimento dal 1.° ottobre 1875, L. 350 con godimento dal 1.° gennaio 1876, L. 13,615 con godimento dal 1.° aprile 1876, ed in corrispettivo dei medesimi fu assegnata una rendita consolidata 5 0|0 per lire 20,065, di cui lire 6,459 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e lire 13,615 con decorrenza al 1.° luglio 1876, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti pro-rata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per % attribuita in cambio; i quali pro-rata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 3,403 75; - visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 in aumento dei capitoli 1 e 41 ed in diminuzione del capitolo 4; - considerando che in quanto ai buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboni-

che in Sicilia, compresi nei titoli stati esibiti alla conversione, è necessario aver riguardo allo stretto rapporto che ha questo Debito coll'Azienda dei compensi ai danneggiati suddetti, e che perciò devonsi avere presenti il decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, la legge 2 aprile 1865, n. 2226, ed i regolamenti approvati coi Nostri decreti dell'11 maggio di detto anno, n. 2325 e 15 settembre 1867, n. 3924; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione del debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili, inscritti separatamente nel Gran Libro, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

a) *Titoli di debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro:*

N.	2	Obbligazioni del prestito pontificio 1860-64, per la rendita 5 per cento, con decorrenza dal 1.° aprile 1876, di	L.	100
»	519	Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866, per la rendita 5 per cento, con decorrenza dal 1.° aprile 1876, di	»	12,975
»	36	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele per la rendita 3 per cento, con decorrenza dal 1.° aprile 1876, di	»	540
»	14	Obbligazioni della ferrovia Maremmana, per la rendita 5 per cento, con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, di	»	350
		b) *Titoli di debiti speciali non inclusi nel Gran Libro:*		
»	141	Buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, per la rendita 5 per cento	»	6,840
N.	712	Titoli per la complessiva rendita di	L.	20,805

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati all'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico in aumento del consolidato 5 per cento la rendita di lire ventimila sessantacinque (L. 20,065), di cui lire 6,450 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876 e lire 13,615 con decorrenza dal 1.° luglio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° dello stato di prima previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato della somma di lire tredicimila duecentocinquantasette e centesimi cinquanta per importare lordo dei due semestri al 1.° luglio 1876 e 1.° gennaio 1877 sulla rendita consolidata 5 per cento di lire 6,450 e del solo semestre al 1.° gennaio 1877 sulla rendita di lire 13,615, come al precedente articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 41 del detto stato di

prima previsione della spesa di lire tremila quattrocentotrè e centesimi settantacinque (L. 3,403 75) pei pro-rata d'interessi convenuti colle parti sulla differenza di godimento fra la rendita dei debiti redimibili convertiti, di cui all'articolo 1.° e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio ai medesimi.

Art. 4 Le seguenti diminuzioni, corrispondenti alle competenze dei titoli dei debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro, ora convertiti e descritti alla lettera *a*) nel precedente articolo 1.°, saranno introdotte al fondo stanziato al capitolo 4.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876, cioè:

All'art. 15. Competenza lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 per le 2 obbligazioni del prestito pontificio 1860-1864, aventi la decorrenza dal 1.° aprile 1876 . . .	L.	50 00
All'art. 19 Competenza lorda dei semestri al 1.° ottobre 1876 per le 519 Obbligazioni del prestito Blount 1866, aventi la decorrenza dal 1.° aprile 1876	»	6,487 50
All'art. 21. Competenza lorda dei semestri al 1.° luglio 1876 e 1.° gennaio 1877 per le 14 Obbligazioni della ferrovia Maremmana, aventi la decorrenza dal 1.° gennaio 1876	»	350 00
All'art. 22. Competenza lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 sulle 36 obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele, aventi la decorrenza dal 1.° aprile 1876	»	270 00
Totale	L.	7,157 50

Art. 5. Nel capitolo 37 del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876, il fondo stanziato all'articolo 1.° per il servizio degli *interessi dei Buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia* sarà diminuito della somma di L. 6,840, corrispondente alla rata lorda dei semestri al 1.° aprile 1876 e 1.° gennaio 1877 sui 141 Buoni stati presentati alla conversione per l'annua rendita di L 6,840 e di cui alla lettera *B* del precedente articolo 1 °. — Eguale somma di lire 6,840 sarà però stanziata nello stesso capitolo 37, all'art. 2, portante la denominazione *Competenze da rimborsarsi al tesoro dello Stato per i Buoni pei compensi ai danneggiati da esso riscattati.* — Queste competenze dovute al tesoro dall'Azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, verranno applicate al capitolo 43, art. 8, lettera *G*, del bilancio definitivo di previsione dell'entrata delle finanze per l'anno 1876, avente la denominazione: *Rimborso di competenze al Tesoro dello Stato per i Buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia da esso riscattati.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue il Prospetto di liquidazione).

R. D. n. 3182. — Composizione del Consiglio dei ragionieri.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - visto il Nostro decreto 4 settembre 1870, n. 5852; - visto l'altro Nostro decreto 8 ottobre 1876, col quale fu instituito un consiglio di ragionieri, per essere sentito sulle disposizioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione del regolamento di contabilità generale, sui progetti di regolamenti di qualunque ramo dell'amministrazione e su qualsiasi altro affare riguardante la contabilità dello Stato; - considerato avere l'esperienza dimostrato l'opportunità di ampliare le prescrizioni relative alla composizione di detto consiglio, in modo da renderne l'opera più proficua e rispondente allo scopo della sua istituzione, e permettere lo studio competente e separato di più obbietti ad un tempo, secondo che si riferiscano all'applicazione in genere della legge e del regolamento di contabilità generale, e a servizi comuni a tutta l'amministrazione dello Stato, o a servizi proprii dei vari rami delle finanze, ovvero a servizi speciali e contabilità in materie; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il consiglio dei ragionieri, istituito col Nostro decreto 8 ottobre 1870, n. 5927 (v. XIX, p. 1136), è composto di membri ordinari e straordinari.

Art. 2. Sono membri ordinari del consiglio i capi ragionieri dei ministeri, delle amministrazioni centrali e della ragioneria generale.

Art. 3. Il ministro delle finanze, con intelligenza del ministero rispettivo, può chiamare a far parte del consiglio, come membri straordinari, quei funzionari amministrativi, la cui opera e il cui parere in ispeciali emergenze si crede utile allo studio ed alla discussione delle materie sottoposte al consiglio medesimo. — I membri straordinari hanno voce deliberativa al pari degli ordinari.

Art. 4. Il consiglio è convocato dal ministro delle finanze, o in seduta plenaria, o per sezioni, secondo che si tratti di materie risguardanti servizi comuni a tutta la contabilità dello Stato, o servizi proprii dei vari rami delle finanze, ovvero servizi speciali delle singole amministrazioni.

Art. 5. Presiede il consiglio, in seduta plenaria, il ministro delle finanze o il ragioniere generale. — Le sezioni sono presiedute dal ragioniere generale, e in di lui assenza dal capo ragioniere anziano presente alla seduta.

Art. 6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio in sezioni occorre un numero di votanti non inferiore a sette, compreso il presidente, che in caso di parità ha sempre voto preponderante.

Art. 7. Il segretario del consiglio, nominato a termini dell'articolo 7 del Nostro decreto sopra citato, adempirà allo stesso ufficio presso le se-

zioni del consiglio; e quando sedessero più sezioni ad un tempo, sarà provveduto alla nomina di un altro segretario a cura del ragioniere generale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3190. — *Interesse sui buoni del Tesoro.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale approvato con regio decreto del 4 settembre 1870 numero 5852; - veduto l'art. 4 della legge del 23 dicembre 1875, n. 2827 (serie 2.ª); - veduto il regio decreto 27 febbraio 1876, n. 2980 (serie 2.ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del tesoro a decorrere dal 28 stesso mese; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dall'8 maggio 1876 l'interesse dei buoni del tesoro è fissato come segue:

2 per cento per i buoni aventi una scadenza da sei sino a nove mesi;

3 per cento per quelli aventi una scadenza da dieci sino a dodici mesi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 7 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3208. — *Inscrizione di rendita nel Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servi-

zio del governo una casa appartenente al già convento dei Filippini in Roma; - visto il decreto 20 maggio del corrente anno del ministro dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire quattromila cinquecentottantatrè e centesimi trentacinque la rendita annua netta attribuita alla casa come sopra espropriata, decorrenda dal 21 luglio 1874, data della presa di possesso di detta casa; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.° luglio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 21 luglio 1874 a tutto il 30 giugno 1876, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per 0\0, di una rendita di L. 4,583 35 (quattromila cinquecentottantatrè e centesimi trentacinque), con decorrenza di godimento dal 1.° luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento dei Filippini di detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 21 luglio 1874 a tutto giugno 1876, nella somma di lire ottomila novecentododici e centesimi sette (L. 8,912 07), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3209. — *Inscrizione di rendita sul Gran Libro a favore dell'Ospizio di S. Michele in Roma.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno; - visto l'atto pubblico rogato dal notaio Antonio Alfieri di Roma nel dì 29 ottobre 1871, n. 330 del repertorio, col quale l'ospizio di S. Michele in Roma ha ceduto allo Stato, con effetto dal 1.° aprile 1871, ogni diritto di proprietà sopra diversi immobili esistenti in Roma, fra cui il palazzo di Monte Citorio, per convenuto corrispettivo di L. 120,000 di annua rendita sul debito pubblico italiano da iscriversi in capo al men-

tovato ospizio; - visto l'articolo 5 del citato atto pubblico da cui risulta che i titoli rappresentanti la predetta rendita dovranno effettivamente consegnarsi al prenominato ospizio nel termine di un quinquennio dalla data del contratto, durante il quale termine il predetto ospizio doveva ricevere altrimenti il pagamento dell'annua somma di L. 120,000; - ritenuto che al 1.° gennaio 1876, essendo scaduto il quinquennio di cui sopra, deve dalla detta epoca cessare il pagamento dell'annualità di L. 120,000 a carico del capitolo 11, *Annualità e prestazioni diverse del bilancio finanze*, ed iscriversi la rendita corrispondente nel Gran Libro del debito pubblico con applicazione al capitolo 1.° del detto bilancio, rendita consolidato 5 per cento, e che a tale effetto nello stato di prima previsione della spesa delle finanze pel corrente anno furono portate ai detti capitoli le opportune variazioni; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento dell'annua rendita di lire centoventimila (L. 120,000) con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1876 a favore dell'ospizio di S. Michele in Roma.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3211. — Contributo dei soci del consorzio irriguo costituitosi in Rosasco.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda 29 febbraio 1876, colla quale la rappresentanza del consorzio irriguo di Rosasco (Pavia), chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; - visto l'atto di costituzione del consorzio, rogato in Rosasco dal notaio Paolo Brusotti, addì 28 settembre 1873; - visti gli atti d'adesione allo stesso consorzio, rogati in Rosasco dal suddetto notaio Brusotti addì 13 ottobre e 31 dicembre 1873; - vista la deliberazione 10 maggio 1876, colla quale la direzione amministrativa del consorzio, dopo facoltà avutane dall'assemblea generale dei soci, in adunanza del 19 settembre 1875, accetta le modificazioni suggerite con nota dal Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio del dì 21 aprile 1876, n. 16013-6280; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio costituitosi in Rosasco, provincia di Pavia,

con atto rogato dal notaio Paolo Brusotti, addì 28 settembre 1873, per l'irrigazione di terreni in quel comune, mediante derivazione d'acqua dai canali Cavour (roggione Busca), è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3217. — Personale delle preture urbane istituite in Catania e Palermo.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti in data del 5 maggio e del 1.° giugno 1876, n. 3083 e 3151 (serie 2.ª), coi quali fu instituita nelle città di Catania e di Palermo una pretura urbana; - sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. In ognuna delle suddette preture urbane vi sarà un pretore, uno o più vicepretori, un cancelliere e due vicecancellieri.

Art. 2. La spesa occorrente per gli stipendi dei pretori, dei cancellieri e vicecancellieri verrà sostenuta pel corrente anno con le somme disponibili sul capitolo 3.° del bilancio passivo del ministero di grazia e giustizia e dei culti; e per gli anni avvenire sarà provveduto colla somma che si conoscerà necessaria, in seguito al riparto dei funzionari nelle varie categorie a seconda del loro grado.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

Sentenza della Corte di cassazione di Torino, in data 3 maggio 1876. Lista dei giurati. - Esenzione dall'obbligo d'inscriversi.

Le persone che la legge 8 giugno 1874 od esime od esclude dall'iscrizione nella lista dei giurati non sono obbligate a farvisi iscrivere; epperò è nulla e va cassata senza rinvio la sentenza che, applicando ad esse gli articoli 9 e 23, le abbia condannate per omessa o rifiutata iscrizione. — Tra tali persone sono i ministri del culto (art. 3, n. 5, della legge stessa).

Legge n. 3194. — Spese per l'esposizione internazionale marittima di Napoli.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 17 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re D'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sarà inscritta al capitolo 55 del bilancio definitivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la somma di lire 201,327 50, sotto la denominazione: *Spese residue per l'esposizione internazionale marittima di Napoli.*

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

Legge n. 3195. — Pubblicazione di un foglio periodico per gli atti amministrativi e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 17 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re D'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1. Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

Tale supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministero dell'Interno.

Art. 2. Un esemplare del supplemento anzidetto contenente gli annunzi sarà inviato gratuitamente:

A tutti i municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

Alle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del supplemento per gli annunzi.

Art. 3. Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinate

dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

Art. 4. Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunzi e di compilare il supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministro dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato.

Art. 5. Nulla è innovato per quanto agli annunzi che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nella quale seguiteranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento come è disposto nell'articolo 2.

Art. 6. La presente legge andrà in vigore dopo 3 mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il supplemento per gli annunzi.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Tariffa e condizioni delle inserzioni.

Il prezzo delle inserzioni è determinato in linee.

Per ogni linea composta in media di trentacinque lettere, interpunzioni o spazi sarà corrisposto:

Per una prima pubblicazione non oltre centesimi 25;

Per le successive pubblicazioni non oltre centesimi 20.

La composizione dell'avviso dovrà seguire l'identica forma dell'originale, dal quale non dovrà in nessuna guisa dipartirsi.

Per riguardo ai caratteri si avrà diritto a pretendere che non si usi un carattere inferiore a quello n. 8.

I richiedenti dovranno depositare una somma approssimativa al prezzo d'inserzione, salvo conteggi dopo la stampa. Essi avranno diritto a due esemplari del giornale per ogni inserzione.

Gli ammessi al beneficio della gratuita difesa avranno diritto alla inserzione degli avvisi ed atti giudiziari senza alcuna preventiva corresponsione, purchè la richiesta sia fatta alla Prefettura per mezzo dell'autorità giudiziaria presso cui pende la lite, salvo rimborso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Legge n. 3202. — Esercizio attivo e passivo del bilancio dello Stato per l'anno 1876.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 15 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1876, giusta la tabella *A* annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1876 è definitivamente approvata nella somma di lire *millequattrocentosettantadue milioni novecentoquarantunmila ottocentosessanta* e centesimi *cinquantadue*, (L. 1,472,941,860 52) ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3. Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1875 in taluni capitoli di *spese d'ordine ed obbligatorie*, giusta la tabella *C*, annessa alla presente legge, nella somma complessiva di lire *settemilioni centocinquantaduemila cinquecentotrentaquattro* e centesimi *cinquantuno* (L. 7,152,534 51) già inclusa nella cifra stabilita all'articolo 2.

Art. 4. Col 1.º gennaio 1877 sono aboliti i francobolli e le cartoline postali di Stato.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, ai modi di trasmissione postale delle corrispondenze spedite con francobolli di Stato secondo le leggi 14 giugno 1874, n. 1983 e 21 marzo 1875, n. 2410, (Serie 2.ª).

Art. 6. Il Ministro delle Finanze eserciterà a tutto settembre 1876 la facoltà datagli coll'articolo 1 della legge 2 luglio 1875, n. 2570, e coll'articolo 4 della legge 23 dicembre stesso anno, n. 2836.

Ordiniamo, ecc. — Data a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Seguono le tabelle A, B e C). DEPRETIS.

Legge n. 3212. — Legge per la ritenuta sugli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari, ecc.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 17 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle Amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi, inferiori a lire 5,500, degli impiegati di esse Amministrazioni.

Nello stesso modo sarà provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

Art. 2. Dal primo gennaio 1877 rimane senza effetto la legge del 18 dicembre 1864, n. 2034 (vol. XIV, p. 27), senza pregiudizio delle ritenute portate da leggi speciali degli antichi Stati sulle pensioni di grazia.

Art. 3. A cominciare dal 1.° gennaio 1877, gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato e degli ufficiali di terra e di mare, in attività, in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti alla ritenuta delle seguenti proporzioni:

Da 0	a	800	 1	per cento
» 801	»	2,000	 2	»
» 2,001	»	3,000	 3	»
» 3,001	»	4,000	 4	»
» 4,001	»	5,000	 5	»
Per ogni maggiore somma			. . 6	»

Art. 4. Alla ritenuta dell'articolo precedente vanno soggetti gli aggi proporzionali sulle riscossioni, e gli altri proventi per quella parte non destinata a sopperire alle spese d'ufficio, come non ha prestazione d'indennità.

Art. 5. Non soffrono ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, e le guardie doganali di grado inferiore al grado d'ufficiale.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate nel bilancio dello Stato, eccedenti le L. 500, sino a 2,000 sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento; e del 2 quelle superiori alle lire 2,000.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal 1.° gennaio 1877 assegnata una indennità di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati, e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle lire 800 alle 5,000, e del 7 e mezzo per cento oltre le 5,000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

Agli uscieri e inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio è assegnata l'indennità di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammo-

gliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori se viventi con essi.

Art. 8. Col 31 dicembre 1876 rimane derogata la legge del 30 giugno 1872, n. 892, sulla indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma (v. XXI, p. 307).

Art. 9. Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento approvato per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Sarà del pari provvisto per decreto, sentito il Consiglio di Stato, a statuire sulle indennità di trasferimento, da una ad altra sede stabile per gli impiegati civili, anche promossi; e qualunque sia la distanza fra l'antica residenza e la nuova.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3213. — Reintegrazione nel grado dei militari di terra e di mare che servirono i Governi nazionali dal 1848 *al* 1849.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 17 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I cittadini che servirono i Governi nazionali dal 1848 al 1849 come ufficiali effettivi di terra e di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda, avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi, purchè:

a) Non siano da apposita Commissione nominata dai Ministri della Guerra e della Marina giudicati immeritevoli di tale onorificenza;

b) Non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i governi restaurati;

c) Non siano stati rivocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal Regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) Non siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

e) Avendo emigrato e non essendo inabili al servizio militare, abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana.

Art. 2. Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno rico-

nosciuti gradi militari onorari, potranno, dietro loro domanda, essere inscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva, a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Art. 3. Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

a) I cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti di armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro;

b) Le vedove e gli orfani dei cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi di cui sopra siano morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

Art. 4. La liquidazione delle pensioni di cui all'articolo precedente sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari ed al grado di cui i cittadini in esso articolo contemplati erano regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

Art. 5. A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

a) Ai cittadini ed alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possono comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4;

b) Ai cittadini dimoranti nel Regno, che hanno militato e combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, e che per tal fatto hanno perduto od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente, o siano stati impediti di esercitare la loro arte o professione, purchè soddisfino alle condizioni *b*, *d*, *e* dell'articolo 1.

Art. 6. Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata per la prima volta la somma complessiva di lire *duecento mila*, la quale sarà inscritta nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione in base al grado esercitato ed all'entità dei servizi resi.

Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita natural durante, ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà ad inscrivere nel suo bilancio passivo la corrispondente somma necessaria per far fronte agli assegni di coloro fra i superstiti che ne sono provvisti.

Non saranno ammessi a fruire di tali assegni vitalizi coloro che si trovassero impiegati o pensionati dallo Stato od avessero altrimenti una posizione sociale colla quale provvedere alla loro sussistenza.

Art. 7. I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare mediante autentici documenti nelle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti.

Art. 8. Una Commissione nominata con decreto Reale, a cura dei Ministri della Guerra e della Marina, statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione di cui all'articolo 3, per la preliminare constatazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della Guerra e della Marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

Art. 9. Le pensioni e gli assegni vitalizi contemplati nella presente legge avranno decorrenza dalla data della promulgazione della legge medesima.

Art. 10. Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1 e 5, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra e della Marina entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

Trascorsi i sei mesi rimane prescritta ogni ulteriore domanda per ottenere l'assegno vitalizio a titolo di ricompensa nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - L. MEZZACAPO. - B. BRIN.

Legge n. 3214. — Approvazione di contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'Amministrazione demaniale dello Stato.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 19 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'Amministrazione demaniale dello Stato:

N.° 1. — Di vendita al comune di Corteolona di un fabbricato per sede della pretura ed altri uffizi, pel prezzo di lire 6,000, giusta i due istrumenti nei rogiti Cattaneo dottore Francesco dei 17 settembre 1874 e 4 febbraio 1875.

N.° 2. — Di vendita al municipio di Biella del fabbricato-magazzino dei sali, da atterrarsi giusta il piano d'ingrandimento di quella città, pel prezzo di lire 2,576 34 e come all'istrumento 19 gennaio 1875, nei rogiti del notaio A. Corte.

N.° 3. — Di vendita al comune di Viareggio di quella pineta e terreni fabbricativi, Lotti dal 20 al 32 e n. 1 e 2 dell'elenco secondo della provincia di Lucca, pel complessivo prezzo di L. 132,692 78, come da istromento nei rogiti Quilici Angelo dei 15 marzo 1875.

N.° 4. — Di vendita alla Congregazione di carità in Milano di quel fabbricato già convento degli Agostiniani, detto San Marco, pel prezzo di lire 20,000, come da istrumento nei rogiti dell'Oro del 1.° maggio 1875.

N.° 5. — Di vendita al municipio di Livorno di un tratto di area demaniale per riduzione della nuova barriera alla porta a Mare pel prezzo di lire 1 50 al metro quadrato, giusta l'istrumento 28 aprile 1875 nei rogiti del notaio Antonio Minucci.

N.° 6. — Di vendita al comune di Ascoli-Piceno del fabbricato ex-convento dei Filippini, pel prezzo di lire 4,338 16, giusta istrumento 31 dicembre 1874, nei rogiti del notaio Giovanni Cantalamessa.

N.° 7. — Di permuta col comune di Verona dei fabbricati demaniali ex-convento di Santa Anastasia, ex-convento di Santa Eufemia, locali e magazzini e primo piano del palazzo detto *Mercato Vecchio* col campo militare di spettanza del comune, detto *Campofiore*, come da istrumento 2 marzo 1875, nei rogiti del notaio Giuseppe Donatelli.

N.° 8. — Di vendita al Pio Istituto dei Riformatori in Milano dell'ex-convento dei Padri Minori Osservanti di San Francesco o Santa Maria della Pace in Milano, pel prezzo di lire 15,000, giusta gl'istrumenti 13 maggio 1875 e 31 marzo 1876, nei rogiti del notaio dottore Giuseppe Capretti.

N.° 9. — Di cessione gratuita al municipio di Spezia di area per regolamento della piazza dell'arsenale, giusta privata scrittura 26 febbraio 1875.

N.° 10. — Di vendita al comune di Cervia dello stabile ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 2,200, giusta l'istrumento 7 gennaio 1875, a rogito Montani Francesco di Cervia.

N.° 11. — Di vendita al comune di Pisa della parte del palazzo Gambacorti, di ragione demaniale, pel prezzo di lire 33,697 80, coll'aggiunta di altre lire 11,000 in via di compenso del già avuto godimento della medesima, come da istrumento nei rogiti dottore Tito Chiesi dei 15 marzo 1875.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3215. — Approvazione di contratti stipulati dall'Amministrazione demaniale dello Stato a trattativa privata.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti stipulati dall'Amministrazione demaniale dello Stato a trattativa privata:

1.° Di cessione al comune di Treviso dei fossi e spalti delle mura di quella città, pel prezzo di lire 7,514 80, come da atto del 7 luglio 1875, a rogito Vianello;

2.° Di vendita al comune di Vittorio dello stabile demaniale in Ceneda destinato ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di L. 979, come dai rogiti Tassari in data 12 maggio e 19 luglio 1875;

3.° Di vendita al comune di Murano di uno spazio lagunare da essere convertito in sacca pubblica, e dell'ex-forte della Batteria San Matteo nell'Isola di Murano, pel prezzo di lire 3,820, giusta l'istrumento 6 luglio 1875;

4.° Di cessione al pio istituto Turazza di parte del convento di Santa Chiara in Treviso, pel prezzo di lire 7,800, come da atto 19 luglio 1875;

5.° Di vendita alla parrocchia di San Dionigi in San Francesco di Vigevano di alcuni locali nel fabbricato dell'ex-convento di San Francesco, pel prezzo di lire 4,000, come da atto del 22 maggio 1875, al rogito Pastormerlo;

6.° Di vendita al comune di Casalpusterlengo della torre ed annesso orto e terreno, pel prezzo di lire 2,400, come da verbale in data 28 maggio 1875;

7.° Di vendita al comune di Monte Marciano del fabbricato demaniale ad uso carceri mandamentali, pel prezzo di lire 608 92, giusta l'atto 26 aprile 1875;

8.° Di vendita al comune di Cosenza del giardino annesso all'ex-convento di Santa Chiara, per lire 5,460, come da rogito Tinelli 9 luglio 1875;

9.° Di vendita all'Opera pia degli Ospizi marini in Firenze di un appezzamento di terreno in Viareggio, pel prezzo di lire 891 33, come da atto 14 aprile 1875, rogato dal notaio Matini;

10. Di permuta col municipio di Taranto del fabbricato demaniale ex-convento di San Pasquale in quella città, per essere destinato ad uso di scuole comunali, e non altrimenti, col fabbricato di proprietà del municipio ex-convento Sant'Antonio ed annessa chiesa, oltre il pagamento del maggior valore dello stabile demaniale in lire 6,000,

come risulta dallo strumento 15 settembre 1875, rogato Roberto Fagiani;

11. Di permuta fra il demanio e Francesco Franceschini di due appezzamenti di terreno in Bientina per un equivalente valore di lire 11,822 76, come da istrumento nei rogiti Gabrielli notaro Lucchese del 14 maggio 1875;

12. Di permuta tra l'Amministrazione militare, e per essa il Demanio dello Stato, della nuova strada di circonvallazione della Lunetta principale alla testa di ponte sull'Adige a Ca Morosini, con altro tratto di strada del comune di Sant'Urbano, occupato dal forte, come risulta dalla scrittura privata 21 agosto 1874;

13. Di cessione al comune di Brescia delle tre chiese di Santa Giulia, San Salvatore e Santa Maria in Solario ed annessi, per la loro conservazione, come monumenti patrii, verso il corrispettivo di lire 15,000, da pagarsi dal comune nei modi e termini stabiliti dall'istrumento 12 luglio 1875, nei rogiti del notaro D. Giuseppe Cesari di Brescia;

14. Di permuta dell'ex-convento di San Domenico e del palazzo detto del Tribunale e delle carceri di proprietà demaniale in Udine, collo stabile ex-raffineria, appartenenti al comune di Udine, al quale è fatto obbligo di pagare la somma di lire 45,000, nei modi e termini convenuti nell'istrumento 29 novembre 1875, ricevuto Giovanni Battista Dario, primo segretario dell'Intendenza di Udine, e di lasciar continuare all'Amministrazione delle carceri l'uso del locale finora occupato mediante il corrispettivo di annue lire 600;

15. Di permuta del fabbricato demaniale, situato in Milano nel luogo detto il Tombone di San Marco, ad uso di magazzino di deposito dei sali, con un altro da costruirsi dal comune e per conto del Demanio su di un'area di ragione comunale fra il macello pubblico ed il nuovo carcere cellulare, giusta istrumento 11 dicembre 1875, rogato notaio Gaetano Gastaldini, col n. 1324 di repertorio;

16. Di vendita al comune di Motta di Livenza della parte dello stabile demaniale di spettanza del Demanio, in quella città, ora addetto ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di lire 1,660 45, come da contratto 17 febbraio 1876, a rogito Tassari dottore Tito di Treviso;

17. Di vendita al comune di Vittorio di uno stabile demaniale in Serravalle ora ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di L. 1,455 45 giusta il contratto 18 febbraio 1876 a rogito del dottore Tito Tassari di Treviso;

18. Di vendita al comune di Auronzo in provincia di Belluno del fabbricato demaniale ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 2,515 60, giusta l'atto 18 febbraio 1876 ricevuto dall'intendenza di finanza di Belluno;

19. Di vendita al municipio di Castellaneta del giardino dell'ex-

convento dei Riformati in quel comune, pel prezzo di lire 1,656 40, da destinarsi a cimitero, ed alle condizioni contenute nell'istrumento 25 settembre 1875, rogato Giuseppe Meledandri;

20. Di vendita al comune di Vercelli del fabbricato detto del Carmine, pel prezzo di lire 23,875, come da rogito Ara in data 17 novembre 1875;

21. Di vendita al municipio di Piadena del fabbricato demaniale posto in detto comune, pel prezzo di lire 14,883, 14, come da rogito Visconti in data 21 settembre 1875;

22. Di vendita ai signori principe di Alessandria Giuseppe Pignone del Carretto, principe di Torella Nicolò Caracciolo, barone Giuseppe Gallotti, commendatore Fedele De Siervo, conte di Acerra Francesco Spinelli del fabbricato ad uso di caserma delle guardie del corpo a Montecalvario in Napoli, pel prezzo di lire 100,000, come da rogito Scotti di Uccio in data 10 febbraio 1876;

23. Di vendita alla Congregazione di Sant'Antonio abate di Pisa della chiesa di San Sebastiano in Kinseco, posta in detta città pel prezzo di lire 3,547, come da rogito Rossi in data 14 dicembre 1875;

24. Di vendita dello stabile demaniale in Agordo attualmente ad uso di caserma dei Reali carabinieri alla provincia di Belluno, pel prezzo di lire 3,200, giusta il contratto 9 febbraio 1876, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Belluno.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato:

a) A ridurre in formale istrumento il progetto preliminare di convenzione 18 gennaio 1875, ricevuto dalla sottoprefettura di Casale, avente per oggetto la permuta di terreni demaniali con altri del comune di Casale Monferrato, descritti nel casellario 20 gennaio 1875 allegato a detta convenzione;

b) A vendere al comune di Pontebba, in provincia di Udine, lo stabile demaniale denominato il Lazzaretto, in base al prezzo di lire 4,600, ed alle altre condizioni contenute nell'atto preliminare 18 febbraio 1876;

c) A vendere alla provincia di Foggia il piano terreno e primo piano del fabbricato demaniale in quella città, denominato Palazzo del Tavoliere, pel prezzo di lire 128,000, giusta lo schema redatto dal notaro Andrea Modulo e concordato colla Direzione generale del Demanio sotto la data 31 marzo 1876.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3216. — Concessione delle sorgenti di acque salse poste nella provincia di Macerata.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 19 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione colla quale il Governo concede all'ingegnere Stanislao Mazzoni di Bologna le sorgenti di acque salse poste nei territori di Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Treja e Tolentino, in provincia di Macerata, con facoltà di estrarre da tali acque il cloruro di sodio, onde utilizzarlo nella fabbricazione di prodotti chimici, e di adoperarle anche per uso di bagni nello stabilimento stesso, ove sarà eretta la manifattura di detti prodotti.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

CONVENZIONE.

REGNO D'ITALIA.

L'anno 1875, addì 20 dicembre, in Firenze, fra l'Illustrissimo signor commendatore Luigi Bennati di Baylon, direttore generale delle gabelle, contraente a nome dello Stato, a ciò delegato con decreto 11 dicembre 1875 da S. E. il ministro delle finanze, ed il signor Stanislao Mazzoni, figlio del fu Carlo, possidente e dottore in matematica, nativo di Bologna e domiciliato a San Remo (provincia di Porto Maurizio), che per gli effetti della presente convenzione elegge il proprio domicilio in Firenze presso il signor Medoro Savini, venne convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1. Il signor Stanislao Mazzoni si obbliga di costruire nei pressi di Sant'Angelo in Pontano e Penna San Giovanni (provincia di Macerata), uno stabilimento per la fabbrica di soda ed altri prodotti chimici, sieno primari che secondari, non che uno stabilimento di acque termali.

Art. 2. Tanto per la fabbricazione del sale occorrente alla manifattura dei prodotti chimici, quanto per i bisogni dello stabilimento balneario, il Governo concede al signor Stanislao Mazzoni la facoltà di valersi delle acque salse derivanti dalle diverse sorgenti poste nei territori di Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Treja e Tolentino nella provincia di Macerata; e ciò per altro senza verun pregiudizio dei diritti di proprietà che possano competere ai comuni, ed ai privati sulle sorgenti suddette, non che sul suolo di cui il concessionario avesse bisogno per innalzarvi lo stabilimento e per altri lavori, intendendo il governo di rimanere perfettamente estraneo a qualunque questione potesse insorgere, sia per questo titolo, sia per i danni di qualsivoglia natura che avvenissero per l'attuazione e l'esercizio di detto stabilimento.

Art. 3. La concessione avrà la durata di anni venticinque.

Art. 4. Il concessionario, prima di incominciare i lavori, dovrà presentare il piano dello stabilimento, onde l'Amministrazione possa prescrivere le cautele necessarie, ed in conseguenza designare quali parti dello stabilimento medesimo debbano dal concessionario essere cinte di mura.

Art. 5. Condotti i lavori al punto da poter intraprendere la manifattura, un sufficiente numero di guardie doganali ed un controllore saranno addetti allo stabilimento per impedire ogni abuso a danno della finanza. La spesa per le guardie e pel controllore sarà sopportata dal concessionario.

Art. 6. Sarà permesso al concessionario, sotto l'osservanza delle discipline che il governo stimerà opportuno di stabilire a tutela degli interessi finanziari, di esportare all'estero il sale esuberante alla manifattura, pagando però il dazio di centesimi 20 la tonnellata, fissato dal regio decreto 20 ottobre 1866. Il concessionario si obbliga, rispetto all'estrazione, al deposito ed anche all'esportazione del sale, di sottomettersi a tutte le cautele che l'Amministrazione credesse di stabilire per impedire il contrabbando.

Art. 7. Il sale che non venisse trasformato in soda od in altri prodotti chimici, o che non venisse esportato per qualunque causa, anche per negato permesso dell'Amministrazione, dovrà essere distrutto a spese del concessionario.

Art. 8. Il concessionario si obbliga di rivestire ogni sorgente salifera ottenuta in concessione di adatta muratura con sportello da chiudersi a chiave, affine di impedire l'attingimento clandestino dell'acqua.

Art. 9. Nella fabbricazione dei prodotti di cui parlasi all'articolo 1.° dovrà essere condensato l'acido cloridrico, e si dovrà evitare di sperdere nell'aria qualunque materia che possa direttamente o indirettamente nuocere all'agricoltura ed alla pubblica salute. Parimente sarà vietato di gettare nei torrenti *Salino e Pattinetta*, o in vicinanza dei medesimi il solfuro di calce o qualunque altra sostanza, prodotto o residuo della fabbricazione della soda, che potesse essere nocevole alla pesca.

Art. 10. Il governo andrà esente da qualunque responsabilità per i danni che il concessionario fosse per risentire dal contrabbando o da altra causa.

Art. 11. Il concessionario dovrà, dopo sei mesi che la presente convenzione sarà approvata per legge, presentare il piano dello stabilimento, come all'articolo 4, e incominciare i lavori non più tardi di mesi tre dopo che il piano sarà stato approvato. I lavori dovranno essere compiuti ed attivati entro l'anno, cominciando dalla data in cui hanno avuto principio.

Art. 12. L'inadempimento di una sola delle condizioni indicate nella presente convenzione sottoporrà il concessionario alla decadenza della concessione, senza bisogno che la finanza lo costituisca in mora.

Art. 13. La presente convenzione non sarà definitiva nè valevole se non dopo la sua approvazione per legge.

BENNATI — STANISLAO MAZZONI.

Teste: MEDORO SAVINI — *Teste:* BOSIO.

Visto: *Il ministro delle finanze,* DEPRETIS.

Legge n. 3198. — *Riparto della spesa per le arginature del Po e dei suoi influenti.*

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 25 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire sette milioni per le arginature del Po e dei suoi influenti.

Questa spesa, da iscriversi nei bilanci del ministero dei lavori pubblici, in appositi capitoli della parte straordinaria, sotto la denominazione:

Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti, in relazione alla massima piena, viene ripartita come segue:

Pel 1876	L. 500,000
Pel 1877	» 2,000,000
Pel 1878	» 2,000,000
Pel 1879	» 2,000,000
Pel 1880	» 500,000
	L. 7,000,000

Art. 2. Le opere da eseguirsi per l'effetto dell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3. Nei bilanci dell'entrata saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. — ZANARDELLI.

Legge n. 3199. — *Costruzione di una scogliera al Ronciglio, nel porto di Trapani, e prolungamento dei moli nel porto di Sinigaglia.*

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 25 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la costruzione di una scogliera al Ronciglio

nel porto di Trapani, per lire 112,000 ed il prolungamento dei moli nel porto di Sinigaglia, per lire 82,200.

Art. 2. Le opere da eseguirsi all'uopo saranno appaltate dai rispettivi municipi, a termini della vigente legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del governo, e pagate dai municipi medesimi, secondo i relativi capitolati.

Art. 3. I contratti d'appalto dovranno essere approvati dal ministero dei lavori pubblici, senza la previa adesione del quale non si potranno modificare nè i patti nè il progetto delle opere.

Art. 4. I comuni di Trapani e Sinigaglia saranno sostituiti allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso delle provincie, dei circondari e comuni interessati nella spesa rispettivamente incontrata per l'esecuzione delle opere colla presente autorizzate.

Art. 5. Lo Stato soddisferà nel 1878 la quota da esso dovuta a termini di legge, pagando al municipio di Trapani lire 56,000 ed al municipio di Sinigaglia lire 41,100, sempre che siano prima completamente eseguite e collaudate le opere autorizzate.

Art. 6. Le dette somme verranno iscritte sopra appositi capitoli nel bilancio del ministero dei lavori pubblici pel 1878.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - ZANARDELLI.

Legge n. 3225. — *Leva marittima sulla classe dei nati nell'anno* 1856.

— Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 24 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1877 sulla classe dei nati nell'anno 1856.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Art. 2. È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1877, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'art. 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Legge n. 3226. — *Prolungamento della via Nazionale in Roma.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata per causa di utilità pubblica la variante deliberata dal consiglio comunale di Roma, il 26 maggio 1876, per il prolungamento della via Nazionale dalla piazza Magnanapoli a piazza Venezia, cogli allargamenti delle vie del Corso, delle Tre Cannelle e di Santa Eufemia, secondo il tipo firmato dall'ingegnere comunale signor Viviani, in data 20 giugno 1876, e ciò a parziale modificazione della legge 14 giugno 1874, numero 1976 (serie 2.ª).

Per il compimento di dette opere è assegnato il termine di quattro anni dal giorno della promulgazione della presente legge, e il comune di Roma ha facoltà di chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti e contigui che vengono a conseguire un maggior valore per l'esecuzione delle opere progettate.

Sono estese a questa dichiarazione le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge predetta.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Legge n. 3227. — *Ampliamento della via Meravigli in Milano.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 22 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono dichiarate di pubblica utilità le opere da eseguirsi dal comune di Milano per l'ampliamento della via Meravigli, secondo il progetto dell'ingegnere S. P. Tagliasacchi, approvato dal consiglio comunale di quella città nella seduta del 17 gennaio 1875.

Art. 2. Per la esecuzione di siffatte opere è fissato il termine di dieci anni dal giorno della promulgazione della legge, e il comune di Milano ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa, in ragione di lire duecentocinquanta per metro lineare, i proprietari delle case verso via Meravigli che sono descritti nell'elenco firmato dal sindaco di Milano, e visto, unitamente al piano regolatore, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 3. A tale contributo ed al piano regolatore sono applicabili

le disposizioni contenute nei capi IV e VI della legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Legge n. 3228. — *Affidamento alle Capitanerie ed uffizi di porto del servizio di sanità marittima.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 25 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. A datare dal 1.° gennaio 1877, il servizio di sanità marittima verrà affidato alle Capitanerie ed uffizi di porto, i quali, per quanto riguarda il servizio tecnico sanitario, dipenderanno dai prefetti e dal ministero dell'interno, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore sull'Amministrazione sanitaria del regno.

Art. 2. A fine di unificare il corpo delle Capitanerie di porto ed il personale degli attuali impiegati di sanità marittima, potranno con regio decreto essere modificate le tabelle n. 1 e 2 annesse al Codice della marina mercantile.

Art. 3. Il consiglio superiore di sanità è accresciuto di due consiglieri, con voto deliberativo, che saranno il medico ispettore del Corpo sanitario militare e il direttore generale della marina mercantile. Essi dovranno intervenire alle sedute del consiglio, allorchè vi si debbono trattare affari risguardanti la sanità marittima.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3144. — *Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità istituita in Benevento.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Benevento una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità, colle facoltà ed incombenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Benevento e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3167. — Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; — visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e da un canale del demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; — viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; — visto il parere del consiglio di Stato, — abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla ditta di commercio indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3169. — Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità in Catania.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 giugno 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, num. 3028 (serie 2.ª); - visto l'altro Nostro decreto 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità e belle arti di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 6 gennajo 1876, col quale si istituiva in Catania una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte, composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Catania, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Catania e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3180. — Vendita di beni dello Stato.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze; - vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del demanio pubblico, composta di numero 97 articoli, pel complessivo valore di lire trentottomila cinque e centesimi cinquantatrè; - visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, e l'articolo 52 del regolamento approvato con reale decreto 4 settembre 1870, numero 5852; - ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle finanze dello Stato, non pregiudica punto l'interesse pubblico o i diritti dei terzi; - udito l'avviso del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, del complessivo valore peritale di lire trentottomila cinque e centesimi cinquantatrè.

Art. 2. L'alienazione si farà colle norme stabilite dal regio decreto 3 maggio 1875, n. 2560 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue la tabella). DEPRETIS.

R. D. n. 3196. — Istituzione in Conegliano di una scuola di viticoltura e di enologia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni dei consigli provinciali di Treviso del 21 maggio 1875, di Rovigo del 25 agosto 1875, di Belluno del 3 settembre 1875 e di quello della provincia di Udine del 7 settembre 1875; - viste le deliberazioni del consiglio comunale di Conegliano del 22 maggio e del 30 ottobre 1875; - udito il consiglio superiore per l'insegnamento industriale e professionale; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Conegliano una scuola di viticoltura e di enologia. In essa sarà impartito l'insegnamento teorico-pratico di tutto ciò che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione di vino in modo da formare individui atti: *a*), all'insegnamento della scienza e alla direzione di aziende e di società enologiche; - *b*) all'esercizio pratico della coltura della vigna e della preparazione e conservazione dei vini.

Art. 2. La durata dei corsi di ciascuno dei due gradi d'insegnamento superiore ed inferiore, le materie da insegnarsi, la distribuzione di esse nei singoli anni, le norme per l'ammissione e per gli esami, il numero degli insegnanti, lo stipendio dei medesimi, saranno determinati da apposito regolamento, da approvarsi dal ministero di agricoltura, industria e commercio, udito il parere del consiglio d'amministrazione, di cui nel seguente articolo, e del consiglio superiore per l'insegnamento industriale e professionale.

Art. 3. L'amministrazione della scuola è commessa ad un consiglio composto di un rappresentante d'ognuno dei corpi morali consorziati. I membri del consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nei primi due anni si rinnovano per estrazione a sorte, in seguito per anzianità. Il consiglio sceglie nel suo seno il presidente e designa il cassiere della scuola.

Art. 4. Spetta al consiglio d'amministrazione d'approvare così il bilancio passivo che il conto consuntivo della scuola; vegliare la gestione di essa e rappresentare nei riguardi amministrativi la scuola stessa verso i corpi morali fondatori; stabilire le tasse d'iscrizione e quelle per gli esami, ove ne fosse il caso; fissarne la misura e determinare le retribuzioni che fos-

sero dovute agli allievi, non che le facilitazioni da accordare a corpi morali consorziati; provvedere di anno in anno sulle domande di dispensa dal pagamento delle tasse degli allievi, che meritassero speciale considerazione per la disagiata condizione domestica, pel buon contegno e per l'applicazione allo studio; dare avviso sull'ordinamento della scuola e sulle proposte di riforme o di modificazioni che l'esperienza chiarisse opportune e necessarie; nominare gli assistenti sulle proposte dei professori coi quali dovranno cooperare; presentare al ministero d'agricoltura, industria e commercio, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della scuola, accompagnato dal bilancio passivo, dal conto consuntivo della spesa, ed accompagnare con parere la relazione sull'andamento didattico e disciplinare, che dovrà essere preparato dal direttore, udito il consiglio dei professori.

Art. 5. La parte didattica e di disciplina della scuola è attribuita al direttore, col concorso del consiglio dei professori.

Art. 6. Spetta al detto consiglio di formulare e proporre per mezzo del consiglio d'amministrazione al ministero le modificazioni e le riforme graduali che si chiarissero necessarie ed utili nell'ordinamento della scuola; stabilire in principio d'ogni anno gli orari così per gli studi, che per i lavori campestri, e programmi dei corsi, ed il regolamento disciplinare; stabilire i tempi degli esami e proporre il bilancio della spesa.

Art. 7. Al direttore è conferito il governo della scuola; a lui spetta di curare l'esecuzione delle norme direttive, delle deliberazioni del consiglio amministrativo e di quello dei professori.

Art. 8. Il ministero di agricoltura, industria e commercio, per delegazione del consorzio che istituisce e mantiene la scuola, nomina il direttore, i professori e gli incaricati d'insegnamento, eleggendo persone già note per la loro valentia ed aprendo concorsi. Il direttore è scelto fra gli insegnanti.

Art. 9. Il ministero d'agricoltura, industria e commercio si riserva il diritto: – di praticare ispezioni alla scuola per mezzo di speciali commissari, i quali avranno facoltà di convocare il consiglio d'amministrazione e quello dei professori; – di inviare alla scuola suoi delegati che assistano agli esami finali e prendano parte al lavoro della commissione esaminatrice.

Art. 10. I consigli amministrativi degli altri corpi morali che contribuiscono a fare le spese della scuola hanno anch'essi la facoltà di farvi praticare ispezioni da alcuno dei membri o da altre persone.

Questi delegati dovranno essere muniti d'un'autorizzazione del consiglio che li manda, e della presentazione al direttore.

Art. 11. Provvedono alle spese di mantenimento della scuola: il governo con annue lire diecimila, la provincia di Treviso con annue lire diecimila, la provincia di Rovigo con annue lire mille, la provincia di Belluno con annue lire trecento, la provincia di Udine con annue lire cinquecento ed il comune di Conegliano con annue lire tremiladuecento. — La somma a

carico dello Stato verrà prelevata da quelle inscritte nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio pel servizio dell'agricoltura e comincierà a decorrere dal 1 ottobre 1876. — Il comune di Conegliano fornisce il locale della scuola secondo i bisogni designati nei programmi d'insegnamento, un podere non minore di sei ettari, e provvede alle spese d'impianto sino alla concorrenza di lire quarantamila. — Vanno però a diminuzione della quota assegnata al comune per le spese d'impianto le somme già votate a questo impianto dalle provincie di Rovigo e di Belluno e quelle che venissero in seguito accordate da altre provincie. Andranno del pari in diminuzione della quota di annuo mantenimento le lire 3200 assunte dal comune stesso, e i concorsi annui che fossero accordati da provincie che non sieno quelle di sopra indicate.

Art. 12. Le tasse e retribuzioni, di cui all'articolo 4, andranno ad aumento dell'assegno annuo per la suppellettile scientifica.

Art. 13. Oltre i corsi regolari vi potranno essere lezioni speciali, serali o domenicali per i contadini adulti, non che corsi di conferenze in materie attinenti alla viticoltura ed alla enologia. — Il direttore sarà inoltre tenuto a rispondere alle consultazioni su queste materie che gli pervenissero dalle provincie consorziate.

Art. 14. Sarà tenuto un inventario della suppellettile scientifica della scuola, sul quale ogni anno verranno descritti gli oggetti di nuovo acquisto. Una copia di esso inventario e delle successive aggiunte verrà trasmessa ogni anno al municipio di Conegliano.

La suppellettile scientifica o quella parte di essa che cessando o modificandosi alla scuola non fosse più necessaria, si trasmetterà al comune di Conegliano, il quale dovrà usarne a scopi di pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3197. — Commissioni per gli esami degli aspiranti impieghi nell'amministrazione centrale e provinciale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - visto il Nostro reale decreto 20 giugno 1871, num. 324 (serie 2.ª); - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Negli esami di promozione, prescritti col predetto regio decreto per gli impiegati di 2.ª e 3.ª categoria dell'amministrazione provinciale, le commissioni centrali saranno coadiuvate da commissioni provinciali nominate

con le stesse norme che sono stabilite nel decreto stesso per gli esami di ammissione alle due categorie sopra indicate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3218. — Distacco di frazione dal comune di Majerà aggregato a quello di Diamante.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - veduta la domanda prodotta dalla maggioranza degli elettori della frazione Cirella per ottenere la separazione dal comune di Majerà e l'aggregazione a quello di Diamante; - vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Majerà in data 31 luglio 1867, 12 agosto 1874, 22 luglio 1875 e 26 marzo 1876, e quella del consiglio comunale di Diamante, in data 30 aprile 1867; - veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Cosenza, in data 16 gennaio 1868, e quella della deputazione provinciale, in data 11 gennaio 1874; - veduto l'art. 15 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*; - veduta la legge 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo settembre prossimo la frazione Cirella è distaccata dal comune di Majerà ed aggregata a quello di Diamante. — I confini dei comuni di Majerà e Diamante sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione di territorio risultante dalla pianta topografica redatta dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della provincia di Cosenza, in data 14 luglio 1875, che sarà vidimata dal ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Majerà e di Diamante, a cui si procederà nel mese di agosto prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3206. — Derivazioni d'acque demaniali per forza motrice, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e da canali del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed ai comuni indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata, e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3219. — Dazi speciali di consumo accordati al comune di Reggio Calabria.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione 27 dicembre a. d. del consiglio comunale di Reggio Calabria, tendente ad ottenere l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo comunale sopra vari generi non compresi fra le ordinarie categorie; - visto il parere in proposito emesso dalla camera di commercio ed arti di Reggio Calabria; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, numero 5784; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Reggio Calabria è autorizzato a riscuotere all'introduzione nella sua cinta daziaria, un dazio proprio di consumo su

alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità dell'unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Carta bianca e colorata, da disegno, da stampa, da scrivere e da involto, con colla o senza, cartoni d'ogni specie e registri in bianco, escluse le carte stampate, i libri, la carta bollata, i moduli e registri stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, per ogni quintale, L. 5 80 - 2. Cristallo in lavori di qualsiasi forma, id., L. 10 - 3. Vetro fuso in bottiglie, bicchieri, campane, ed in qualunque altro modo lavorato, id., L. 2 - 4. Terraglie ordinarie lavorate in qualsiasi forma, id., L. 4 - 5 Terraglie lavorate come sopra con dorature, id., L. 8 - 6. Porcellane lavorate in qualsiasi modo, id., L. 15 - 7. Botti nuove di cerro, cadauna, id., L. 2 - 8. Botti nuove di castagno od altro legname, id., L. 1.

R. D. n. 3220. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Vercelli.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Vercelli, in data del 25 e 29 ottobre 1875, colle quali, insieme ad altre modificazioni della tariffa daziaria, veniva pure adottato un dazio di consumo all'introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle solite categorie; - vista la deliberazione di quella giunta municipale, in data del 26 gennaio corrente anno; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Torino; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Vercelli è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Vetro bianco e nero in bottiglie, fiaschi, bicchieri ed altri vasi ed utensili, al quintale, L. 1 50 - 2. Vetro molato e cristallo sotto qualsiasi forma non altrimenti tassati e porcellane, id., L. 3 - 3. Maiolica d'ogni sorta, id., L. 2 - Terraglie, stoviglie ed ogni altro oggetto di terra cotta non altrimenti tassato, id., cent. 60 - 5. Botti, bigoncie, secchie, conche, ramaioli, tafferie e stoviglie d'ogni sorta in legno; boccie, setacci, ceste e panieri, idem, L. 1 50.

R. D. n. 3210. — Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità instituita in Trapani.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 15 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Trapani una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Trapani e quattro da' Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3221. — Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità istituita in Venezia.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1866, n. 3374, che istituiva in Venezia una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, — abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 2 dicembre 1866, che instituiva

in Venezia una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, composta nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della commissione suddetta è istituita nella provincia di Venezia, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Venezia e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 28 *marzo* 1876. — *Speciali istruzioni regolatrici le strade comunali obbligatorie.*

Sul quesito fatto da alcuni uffici del genio civile, se le disposizioni del nuovo regolamento 19 dicembre 1875, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, siano da applicarsi anche ai lavori delle strade comunali obbligatorie, credo opportuno di far presente ai signori ingegneri capi che queste strade, anche nel caso di sussidio o d'ingerenza diretta del governo, conservano il loro carattere di opere comunali, e per conseguenza la loro gestione continua ad essere regolata dalle speciali istruzioni regolamentarie emanate dal ministero per l'esecuzione della legge del 30 agosto 1868; istruzioni che saranno tra breve completate anche per la parte che riguarda i lavori ad economia.

Norme, in data 10 *aprile* 1876, *che si devono seguire nella condotta dei lavori di costruzione o sistemazione delle strade comunali obbligatorie che si fanno col sistema ad economia.*

PARTE I. — *Impianto tecnico del servizio – determinazione della quantità dei lavori da farsi annualmente – consegna dei lavori – sorveglianti locali.*

Prima di procedere ai lavori di economia in un comune, l'ufficio del genio civile col mezzo della sezione delle strade comunali obbligatorie determinerà, in base ai ruoli regolarmente resi esecutivi e posti in esazione, le risorse in denaro e quelle in opere disponibili nell'anno, nel comune in cui si deve lavorare, e a norma di esse stabilirà le quantità e natura delle opere che si devono eseguire.

Compilerà quindi il prospetto modulo n. 1, in cui distinguerà i mezzi di cui si dispone nel comune, cioè:

1.° Risorse in danaro suddivise in – *a*) residui degli anni precedenti; – *b*) redditi del cespite *a*); – *c*) id. id. *b*); – *d*) altre risorse con cui è stato accresciuto il fondo speciale; – *e*) reddito del cespite e per le conversioni in denaro risultante dalla opzione di cui all'articolo 18 del regolamento per le prestazioni d'opera.

2.° Risorse in prestazioni: – a) Numero delle giornate d'operai; – Id. di cavalli e muli da tiro col veicolo; – Id. di buoi da tiro col veicolo.

Numero delle giornate d'asini da tiro col veicolo; – Id. di cavalli e muli da tiro senza veicolo; – Id. di buoi da tiro senza veicolo; – Id. di asini da tiro senza veicolo; – Id. di cavalli o muli da basto o da sella; – Id. asini da basto o da sella.

Conversioni delle prestazioni in lavoro determinato desunto dalle opzioni dei contribuenti. — Natura del lavoro. — Quantità proporzionale al numero delle giornate di cui è gravato nel ruolo il capo famiglia che ha optato per la conversione in lavoro determinato.

Stabilite così le risorse sia in denaro che in lavoro, di cui può disporre il comune, l'ufficio del genio civile fisserà la natura e quantità delle opere stradali da farsi nell'anno riassumendole nello stesso modello 1.°, come sopra:

a) Pei movimenti di terra: – 1.° le sezioni tra le quali devono aver luogo; – 2.° la quantità degli sterri e dei riporti suddivisa in sbracci e trasporti, e per questi ultimi colle rispettive distanze; – 3.° l'apertura della cassa per la massicciata; – 4.° id. delle fossette; – 5.° la pulitura delle banchine; – 6.° id. degli scarpati.

b) Per le opere d'arte: – 1.° la natura delle opere d'arte da costruirsi; – 2.° la quantità e qualità degli scavi e la distanza dei trasporti; – 3.° la quantità e qualità dei muri, degli intonachi, ecc.; – 4.° il trasporto del materiale occorrente colle rispettive quantità e distanze; – 5.° il regolarizzamento delle scarpe, dei rilevati e degli sterri in prossimità degli edifici.

c) Per lavori diversi; – 1.° la quantità del brecciame o della ghiaia; – 2.° la spezzatura della breccia; – 3.° il trasporto colle relative distanze; – 4° lo spandimento e la regolarizzazione.

Di tutti questi lavori stabilirà il costo presuntivo, e determinerà quali devonsi fare colle risorse in denaro e fino a qual somma, quali colle conversioni in lavoro determinato e in che quantità, quali colle prestazioni di operai ed animali, e quali infine col sistema misto di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento delle prestazioni.

Tutto ciò predisposto, l'ufficio del genio civile darà la consegna al delegato stradale dei lavori che deve eseguire in un dato comune e in un dato tempo.

Siccome della tassa delle prestazioni, per chi non si presenta al cantiere, l'esattore comunale ne risponde scorso il primo bimestre dal giorno in cui ebbe la nota dei mancanti, nota che deve per la sua esecutorietà portar la firma del prefetto; così in massima il tempo dei lavori dovrà essere ogni anno sempre superiore ai due mesi, per impiegare anche le risorse che pervengono dalla conversione forzata di queste imposte. In questa suddivisione poi dei lavori d'ufficio del genio civile devè aver il riguardo che il complesso dei lavori fatti nell'anno sia completo in modo che ne riesca facile e poco dispendiosa la manutenzione fino alla ripresa delle opere nell'anno prossimo. Nel caso, può ritenere la somma che gli può occorrere per una sorveglianza di questi lavori e per eseguire le poche opere necessarie alla loro conservazione.

Interverrà alla consegna il sorvegliante locale scelto secondo le norme degli articoli 76 e seguenti delle istruzioni 14 aprile 1874, colla variazione che in questo caso il sorvegliante può essere l'aiuto del delegato se ancora è in carica, ed in ogni modo è proposto dal delegato e nominato dal prefetto sull'avviso dell'ufficio del genio civile.

Questo sorvegliante locale, che deve dirigere i lavori durante l'assenza del delegato, eseguirne gli ordini, tener la libretta delle spese e far funzionare le prestazioni, riassumerà tutto il servizio pei lavori ad economia di non grande importanza. Dove questi lavori avranno una importanza maggiore, si potranno nominare dei sorveglianti locali,

l'uno pei lavori, l'altro per l'esazione dell'imposta delle prestazioni. Quest'ultimo però dipenderà dal primo, il quale rappresenta il delegato sul cantiere.

Il delegato stradale, ricevuta la consegna, suddivide i lavori a farsi per settimana, e in questi periodi settimanali determina approssimativamente la natura, qualità e quantità delle opere che deve eseguire, sia colle risorse in denaro che colle prestazioni, con lo stesso metodo col quale l'ufficio del genio civile ha suddiviso il lavoro dell'anno. Questa suddivisione deve riportare l'approvazione dell'ufficio del genio civile, avuta la quale, il delegato inizierà nel comune i lavori.

I lavori in economia saranno eseguiti, per quanto sarà possibile di farlo, a cottimo, salve eccezionali difficoltà. I cottimi potranno essere stabiliti dai sorveglianti, ma approvati dal delegato. Il sorvegliante potrà dare degli acconti nei limiti non mai superiori alla metà dell'importo dei lavori fatti; il pagamento e la liquidazione definitiva spetta ai delegati

La ricevuta in consegna provvisoria e definitiva dei lavori a cottimo o della fornitura deve effettuarsi dal delegato Per speciali circostanze d'urgenza la consegna provvisoria potrà essere ricevuta dal sorvegliante locale; mai la definitiva, e sempre salvo le conseguenze di quest'ultima.

PARTE II. — *Contabilità delle spese presuntive e consuntive. — Pagamenti.*

Avuta la comunicazione del prospetto modulo 1.°, la prefettura, coi fondi speciali dei comuni in cui si è costretti procedere a lavorare ad economia, pone mensilmente a disposizione dell'ingegnere capo le somme in denaro occorrenti per iniziare e condurre i lavori nel comune o comuni in cui si devono iniziare i lavori; e l'ufficio del genio civile anticipa al delegato una somma equivalente alle spese calcolate per le prime due settimane; e appena ricevuto il rendiconto di una settimana, spedisce successivamente quella della terza; e così per la quarta, quinta, ecc.

Da sua parte, il delegato consegna o trasmette al principio di ogni settimana al sorvegliante le somme occorrenti nella settimana pel pagamento delle giornate e dei buoni di cui al modulo n. 13 del regolamento per le prestazioni in natura.

Il sorvegliante paga e dà acconti soltanto per le mercedi ai giornalieri che lavorano a stipendio o per il pagamento dei buoni succitati; fa le provviste facendosene rilasciare la fattura che è liquidata e pagata dal delegato. Stipulandosi dei cottimi parziali per determinati lavori, il sorvegliante locale può dare qualche acconto, ma la liquidazione e il pagamento degli averi del cottimista spettano al delegato.

A seconda dell'importanza dei lavori che si eseguiscono in un comune, il delegato sceglierà due probe persone del comune per assistere come testimoni ai pagamenti delle mercedi agli operai, e secondo la qualità dei comuni in cui si lavora, e l'importanza delle somme da consegnarsi al delegato, l'ufficio del genio civile potrà scegliere e nominare un pagatore o depositario del denaro nel luogo di residenza del delegato. Questi dovrà garantire il deposito che riceve, e gli si potrà accordare un aggio da stabilirsi sulle somme che riceve in deposito.

Il sorvegliante locale non deve tenere altro documento contabile che il libretto. Questo sarà tenuto però in doppio esemplare per ovviare agli inconvenienti che potrebbero avvenire in caso di smarrimento. Uno dei libretti porta con sè il cantiere; l'altro tiene in sua casa nel comune, e seralmente riporta in esso tutte le annotazioni scritte in inchiostro e fatte nella giornata su quello che porta al cantiere.

Per ciò che si riferisce alle prestazioni d'opera, segue le prescrizioni del relativo regolamento, ed uso dei moduli del regolamento stesso prescritto, che a lui vengono forniti dal delegato.

Sul libretto tenuto secondo le prescrizioni delle istruzioni 14 aprile 1874 segna il nome e cognome degli operai stipendiati, le misure dei lavori concessi a cottimo, gli acconti pagati, gli acquisti fatti, riportando il numero, la data e l'importo della relativa fattura, ed in generale tiene la nota di ogni ragione di spesa fatta nella giornata.

Ogni domenica mattina, sulla nota della libretta compila la tabella settimanale degli operai, modulo n. 2, che paga ritirando ricevuta alla presenza dei due testimoni scelti dal delegato. Questa tabella settimanale invia poi al delegato insieme alle fatture delle provviste che il delegato medesimo deve liquidare e pagare quando si reca a visitare i lavori, e con tutti gli altri documenti che giustificano le spese fatte nella settimana. Queste fatture vanno riassunte nel modulo n. 3, e tanto il modulo n. 2 che il modulo n. 3 accompagnati al delegato colla situazione modulo n. 4.

Il delegato stradale apre nel suo ufficio un registro, modulo n. 6, in cui per ogni comune segna il dare e l'avere, e nota i documenti che invia a corredo delle contabilità settimanali. Nota poi sul suo libretto, riportando il numero e la pagina del libretto dell'assistente locale, in complesso, partita per partita le spese fatte dal sorvegliante.

Per le contabilità mensili usa del modulo n. 5, e vi allega le note degli operai, le fatture delle somministrazioni, le contabilità dei cottimi, le ricevute degli acconti, un ristretto dei buoni di cui al modulo n. 13 del regolamento delle prestazioni, e quanto insomma giustifichi la spesa portata nel rendiconto e documenti che vi si riferiscono.

Le spese sono tenute distinte per comuni.

Ad ogni visita ai lavori il delegato verifica il libretto del sorvegliante e gli altri moduli voluti dal regolamento per le prestazioni, e li visita colle sue osservazioni, ove occorrano. Afferma l'esistenza in cassa delle somme che in quel giorno della visita deve avere il sorvegliante, e di questa verifica redige apposito verbale, modulo n. 7. Fa un conto dei lavori eseguiti che confronta poi con quelli che si prevedevano da eseguirsi nei preventivi settimanali che ha redatto prima di iniziare i lavori.

Insieme al rendiconto mensile invia mensilmente all'ufficio del genio civile la situazione dei lavori redatti secondo il modulo n. 8.

L'ufficio del genio civile nelle sue visite alle delegazioni e ai lavori afferma anzitutto l'esistenza effettiva in cassa del delegato, o del pagatore che fu nominato, delle somme che in quel giorno vi si devono trovare e ne redige apposito verbale. Esamina i documenti contabili del sorvegliante e li confronta coi registri della delegazione, verifica le situazioni dei lavori, visita i registri del delegato, i suoi libretti e quelli dei sorveglianti, afferma il regolare andamento delle opere e dà le disposizioni necessarie per la loro prosecuzione, confronta i dati dei libretti e dei registri tanto del sorvegliante che del delegato.

Il delegato e l'ingegnere della sezione nelle loro visite ai lavori ritirano il libretto del sorvegliante e fanno immediatamente l'appello degli operai salariati annotati sul libretto come presenti al cantiere in quel giorno.

La stessa operazione deve farsi per i prestatari chiamati a prestare la loro opera a giornata.

Eguale verifica devesi fare delle misure registrate nei libretti delle opere concesse a cottimo sia ai prestatari che ai non prestatari. Verifica anche insieme col delegato

l'effettiva esistenza delle somme che nel giorno delle visite devonsi trovare presso il sorvegliante.

Di queste visite il delegato riferisce all'ufficio del genio civile, e l'ufficio del genio civile, per quelle che fa eseguire dalla sezione delle strade obbligatorie, ne riferisce alla prefettura.

In questa relazione dà esatta notizia:

a) Delle verifiche di cassa dei delegati e dei sorveglianti locali; — *b*) della regolare tenuta delle librette dei delegati e dei sorveglianti, e dei registri del delegato; — *c*) degli appelli fatti sul cantiere; — *d*) dello stato e andamento dei lavori confrontati con quelli che si presunsero potersi eseguire nell'ordinario impianto dei medesimi; — *e*) delle misure di controllo fatto delle opere a cottimo e del modo con cui sono eseguite; — *f*) di quanto ha relazione col regolare andamento delle opere; — *g*) dei provvedimenti dati di qualunque natura.

PARTE III. — *Conservazione e movimento degli oggetti appartenenti al servizio.*

Ogni sorvegliante locale tiene pel suo cantiere un inventario esatto degli oggetti e utensili che servono pei lavori e che a lui vengono regolarmente consegnati dal delegato o che va acquistando coll'autorizzazione del delegato. Egli risponde del loro numero e della loro conservazione.

Settimanalmente invia al delegato una nota delle variazioni avvenute nell'inventario e del movimento di questi utensili.

Il delegato tien copia esatta di questo inventario, segna in esso le variazioni settimanali e vi unisce copia delle fatture di acquisto.

Nelle sue visite al cantiere verifica la esistenza di questi utensili e la loro conservazione.

L'ufficio del genio civile nelle sue visite ai lavori verifica colla scorta dell'inventario, l'esistenza degli utensili ed attrezzi, ed afferma il loro grado di conservazione.

Terminati i lavori dell'anno, i materiali e gli utensili tutti vengono consegnati al sindaco con regolare verbale, raccolti ed ordinati in apposito magazzino chiuso.

Ultimati i lavori in un comune, i materiali ed utensili vengono posti tutti in vendita a pubblica licitazione, quando il comune non dichiari di volerne ritenere una parte per gli usi della manutenzione.

Gli oggetti ed utensili di un cantiere chiuso per essersi ultimati tutti i lavori in un comune possono essere ceduti ad un altro comune, in base a perizia da compilarsi dal delegato stradale e che deve approvarsi dalla prefettura, sentito l'ufficio del genio civile.

Gli attrezzi ed utensili che per l'uso diventano inservibili sono venduti a licitazione privata; possono anche essere ceduti a prezzo da convenirsi ai fornitori di nuovi utensili. L'ufficio del genio civile stabilirà una tariffa dei prezzi d'acquisto di questi utensili, in base alla quale si accetteranno le offerte in ribasso dai fornitori.

Nel locale o locali in cui questi oggetti si conservano e si distribuiscono e si riconsegnano dai lavoratori, va affissa una tabella coll'indicazione dei medesimi, loro numero e indicazione se furono posti fuori d'uso. La tabella va rinnovata ogni settimana se avvennero variazioni; la tabella tolta dal cantiere va conservata e trasmessa al delegato con una copia della nuova.

Il delegato deve curare di cedere al proprietario espropriato in conto del prezzo

della espropriazione la legna proveniente dall'abbattimento delle piante. Quando non si potesse venire ad accordi in questo senso, essa va venduta a licitazione pubblica, ed in difetto di questa a trattativa privata da approvarsi dal prefetto col parere del genio civile.

Parte IV. — *Norme disciplinari.*

Qualunque differenza in meno che si riscontri nelle verifiche di cassa porta l'immediato licenziamento del delegato o del sorvegliante.

La stessa pena sarà immediatamente inflitta ai delegati ed ai sorveglianti se nella verifica delle misure dei lavori a cottimo si affermassero delle differenze a danno del comune e si affermassero delle irregolarità nelle fatture delle forniture o nel numero, quantità e qualità degli oggetti acquistati, e se gli appelli degli operai non corrispondessero colla registrazione del libretto.

Della mancanza di somme e di oggetti o utensili dal cantiere risponde il sorvegliante se l'accertamento della mancanza è fatto dal delegato nelle sue visite ai lavori, in ognuna delle quali è obbligato di verificarli. Se la detta mancanza è trovata dall'ufficio del genio civile e si afferma che essa risale a prima dell'ultima visita del delegato, ne risponde il delegato.

Il valore degli oggetti smarriti viene rimborsato con ritenute mensili sugli stipendi del sorvegliante o del delegato chiamato a rispondere del loro smarrimento.

Gli attrezzi ed utensili mal conservati od avariati per incuria e non per guasti provenienti dal loro uso vengono surrogati a spese del sorvegliante. Ogni attrezzo od utensile rinnovato deve avere il suo corrispondente nell'utensile o istrumento scartato e dichiarato fuori d'uso.

Anche della conservazione di questi ultimi rispondono il sorvegliante o il delegato.

Il ministero ed il prefetto ordineranno delle visite di cassa in qualunque tempo, sia nelle delegazioni che negli uffici del genio civile; ed anche delle visite ai lavori e delle verifiche ai documenti contabili tanto nelle delegazioni che nei comuni.

Qualunque difetto di registrazione o irregolarità verrà punito, a norma della sua importanza, con un minimum di ritenuta di tre giorni ed il maximum di quindici o col licenziamento immediato.

Parte V. — *Disposizioni generali.*

I lavori ad economia non potranno assolutamente iniziarsi in un comune che dopo riusciti deserti gli incanti, gli appalti a trattativa privata, o i cottimi, e dove le cause di queste diserzioni o difetti di cottimisti e imprenditori non si possono rimuovere.

Nei comuni in cui le risorse in danaro sono limitate, non si potranno iniziare le opere ad economia che dopo raccolte, secondo i casi, uno o due anni di queste risorse. Dovendosi continuare i lavori nell'anno successivo, si riporterà a quell'anno la erogazione delle risorse in danaro esatte nell'anno in cui si lavora, dimodochè senza attendere i versamenti bimestrali dei cespiti *a* e *b*, si possono incominciare i lavori con tutti i redditi dell'anno od anni antecedenti.

Può il prefetto suddividere, nei comuni in cui si lavora ad economia, le epoche dei lavori in modo da rivolgere le risorse in denaro di più comuni ad uno o due soltanto per volta, a patto però che nell'anno, in ognuno dei comuni in cui si è dovuto lavorare in economia si siano eseguite tante opere equivalenti all'importo dei redditi disponibili nell'anno in ogni singolo comune.

Sarà tenuta in serbo la somma che può occorrere per conservare i lavori fatti, fino all'apertura del lavori nell'anno prossimo.

Pei comuni che accetteranno l'opera dei delegati e nei quali l'amministrazione comunale conserva la propria autonomia, spetta alla medesima il determinare il modo di pagamento delle spese e il controllo amministrativo delle medesime.

Il consiglio comunale può in questo caso eleggere nel suo seno una commissione di vigilanza che dispone e sorveglia i pagamenti, gli acquisti, i cottimi, ecc., restando al delegato la parte tecnica del servizio e la cura che i lavori vengano eseguiti in regola d'arte e colla maggiore economia possibile.

Il sorvegliante, nel caso di esecuzione d'ufficio, è nominato dal prefetto, sentito il delegato stradale e l'ufficio del genio civile; è pagato dal delegato che riceve mensilmente i fondi dall'ufficio del genio civile.

Nel caso in cui al comune è lasciata la sua autonomia amministrativa, il sorvegliante è nominato dal comune, ma è pagato dal delegato che riceve i fondi dal sindaco.

La sezione delle strade obbligatorie terrà una contabilità generale d'entrata e uscita delle somme che riceve dalla prefettura per questi lavori, e un registro pei comuni dove terrà distinta la contabilità degli introiti e delle spese. Terrà pure un registro strada per strada dell'avanzamento dei lavori.

Bimestralmente trasmetterà alla prefettura il rendiconto diviso per comuni e gruppi colle relative situazioni d'avanzamento dei lavori, vi aggiungerà un prospetto riassuntivo delle spese e dei lavori eseguiti strada per strada da trasmettersi al ministero.

Tanto le contabilità che le situazioni devono essere sempre riassuntive, cioè comprendere e le spese fatte e i lavori eseguiti dal giorno in cui questi si iniziarono fino alla data del dì in cui si chiude il rendiconto.

I lavori fatti negli anni precedenti e le spese fatte saranno riportate complessivamente, separate per mesi quelle dell'anno in cui si lavora.

Al chiudersi dei lavori l'ufficio sulla proposta del delegato sceglierà nel comune un capo operajo a cui consegnerà le opere fatte da mantenere dietro un corrispettivo da stabilirsi, e in base a condizioni speciali da determinarsi volta per volta, nelle quali oltre le prescrizioni per la detta conservazione, si porrà l'obbligo di riferire al delegato sui guasti di certa importanza, sui danni arrecati ai lavori dai comunisti o dai proprietari frontisti.

Questi lavori dovranno essere visitati tutti i mesi dal delegato o dall'ingegnere della sezione delle strade obbligatorie, ogni volta che per affari di servizio passa, o può recarsi facilmente nel comune in cui si sono fatti e si conservano questi lavori.

Bimestralmente il delegato stradale informerà l'ufficio sullo stato di conservazione di questi lavori in ciascun comune, sui provvedimenti presi e disposizioni date per assicurarne la conservazione.

Quantunque nulla si innovi delle disposizioni in vigore circa al riparto delle spese di sorveglianza alle costruzioni, pure nella contabilità di queste spese si terranno distinte le due categorie seguenti:

Spese di sorveglianza nei comuni in cui si lavori con appalti o contratti privati, distinguendo anche in questi i comuni in cui l'opera del delegato è tecnica ed amministrativa, da quelli in cui quella dell'ingegnere e del delegato è tecnica soltanto;

Spese fatte nei comuni in cui si lavora ad economia, suddivisa come la prima.

Il delegato stradale ed il sorvegliante locale nei comuni in cui l'ingerenza loro si estende anche alla parte amministrativa, sostituiscono il comune nell'adempimento di

tutti gli incombenti prescritti dal regolamento in vigore per l'esazione dell'imposta delle prestazioni.

I certificati di pagamento di sussidio dello Stato per i lavori condotti d'ufficio sia in appalto che in economia vengono intestati al prefetto, e si unisce al primo certificato il decreto che ordina l'esecuzione d'ufficio.

Per la validità delle contravvenzioni dei terzi alle opere stradali e perchè si possa legalmente ripetere il riparo dei danni, il delegato ed il sorvegliante presteranno giuramento davanti al sindaco del comune, delegato dal prefetto, a forma dell'articolo 72 del regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868.

PARTE VI. — *Delle prestazioni d'opera.*

Per le disposizioni delle presenti norme spettando al sorvegliante, al delegato stradale, all'ufficio del genio civile ed alla prefettura l'esecuzione del regolamento sulle prestazioni d'opera, per ciò che riguarda l'esazione di questa imposta, spetta:

a) Al delegato di trasmettere all'ufficio del genio civile e questi al prefetto, perchè lo passi all'esattore con l'ordine dell'esazione, il prospetto di tutte le quote dei prestatari che optarono per la conversione in denaro (art. 20 del regolamento); – *b*) al prefetto, il determinare l'epoca nella quale si deve lavorare colle prestazioni (art. 25); – *c*) al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile e il delegato stradale, a determinare la durata del lavoro giornaliero (art. 26); – *d*) al delegato stradale accordarsi con chi di ragione pel pagamento dei diritti di pedaggio dei prestatari (art. 27); – *e*) al delegato stradale l'esecuzione dell'art. 29; – *f*) al delegato la consegna dello stato settimanale al sorvegliante (articolo 31, e al sorvegliante l'esecuzione di detto articolo; – *g*) al sorvegliante l'esecuzione degli articoli 33 e 34; – *h*) al prefetto, sulla proposta del delegato, le nomine della commissione di cui all'articolo 37; – *i*) al sindaco si devono sempre presentare le giustificazioni di cui all'articolo 38; – *l*) al delegato l'esecuzione dell'articolo 40. Ricevuta settimanalmente dal sorvegliante la nota dei mancanti, la trasmette all'ufficio del genio civile e questi alla prefettura, perchè, resa esecutoria col suo *visto*, la passi all'esattore per l'esazione. La prefettura può incaricare l'ufficio civile di corrispondere direttamente coll'esattore; – *m*) all'ufficio del genio civile, sentito il delegato stradale, l'esecuzione dell'articolo 42; – *n*) al delegato l'esecuzione dell'articolo 43 che ne dà notizia al sorvegliante perchè ne curi l'esecuzione; – *o*) al delegato, assistito dal sorvegliante, l'esecuzione degli articoli dal 44 al 48 inclusivo; – *p*) nell'articolo 49 l'ufficio del genio civile e la prefettura sostituiscono il sindaco; – *q*) all'esecuzione dell'articolo 50 provvedono la prefettura e l'ufficio del genio civile, sentito il delegato stradale.

Pel direttore generale, BONINO.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 11 aprile 1876. — Costruzione o sistemazione di strade comunali obbligatorie con lavori ad economia.

Nell'esecuzione della legge del 30 agosto 1868, ora che si iniziò in larga scala il periodo delle costruzioni, può darsi il caso in cui, per difetto di appaltatori o di cottimisti, non si possono appaltare le opere, e neppure concederne l'esecuzione a trattativa privata.

Quantunque io debba vivamente raccomandare che, studiate le cause di questo fatto, si tenti ogni mezzo per porvi riparo, pure quando ciò non è assolutamente possibile è giuocoforza il provvedere col sistema dei lavori ad economia.

In questo caso prego uniformare la gestione dei lavori alle norme, che qui unisco in un conveniente numero di esemplari, le quali ottennero l'approvazione del consiglio superiore dei lavori pubblici; la loro applicazione ritengo arriverà a disciplinare, e ad ordinare questo servizio in modo da diminuire d'assai gl'inconvenienti del sistema che si è costretti di adottare. Dopo un anno di esperimento, se sarà il caso, e dietro proposta delle prefetture, e degli uffici del genio civile, si potranno rendere definitive introducendo in esse quelle modificazioni ed aggiunte che l'esperienza dimostrerà necessarie per assicurare l'economico e regolare andamento del servizio, e il suo controllo rigoroso ed efficace.

Circolare del ministero delle finanze, in data 1 maggio 1876. — Bollo e registro; atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori compiuti dai messi comunali.

Al seguito della legge sull'ordinamento giudiziario del 23 dicembre 1875, n. 2839, è stata sollevata più volte la quistione, se e a quali tasse di bollo e di registro siano da assoggettarsi gli atti di esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori, allorchè, in dipendenza dell'articolo 175 di detta legge, codesti atti trovansi commessi agl'inservienti comunali.

La risoluzione adottata da questa direzione generale è stata sempre nel senso che gli atti esecutivi di cui si tratta, se affidati ai messi comunali, debbano compilarsi in foglio bollato da centesimi 10, perchè compresi nella disposizione dell'articolo 19, numero 1 della legge sul bollo, e non siano invece soggetti a registro, in quanto si trovano espressamente contemplati nell'articolo 143, num. 29 della legge 13 settembre 1874, num. 2076, niun riguardo avuto, in tal caso, alla risoluzione pubblicata sotto il numero 109, pag. 40 del volume IX della collezione demaniale, la quale aveva ragione di essere quando gli atti esecutivi delle sentenze dei giudici conciliatori dovevano compiersi esclusivamente dagli uscieri delle preture.

Circolare del ministero delle finanze, in data 1.° maggio 1876. — Soccorso ai naufraghi.

La *Società italiana per provvedere al soccorso dei naufraghi*, di cui è presidente onorario S. A. R. il principe di Savoja-Carignano, procede con esemplare e costante attività nell'opera pietosa che si è proposta, e già con lodevole sollecitudine e col concorso di benemeriti, a capo dei quali sono S. M. il Re e tutti i Principi della casa reale, va estendendo lunghesso le coste d'Italia la sua azione previdente ed utile.

Ormai possiede quattro stazioni di soccorso a Porto-Levanto, a Sinigallia, ad Ancona, a Cetara-Landi. Fra breve altre due ne saranno istituite, l'una a Magnavacca, l'altra a Termini Imerese, ed è intenzione della Società di fondarne, appena ne abbia i mezzi, sul litorale veneto, sulle coste di Calabria ed a Catanzaro.

Sebbene, in forza dell'articolo 144 del vigente regolamento 13 novembre 1862, uno dei doveri delle guardie doganali di mare sia quello di prestare ogni possibile soc-

corso ai legni di qualunque portata e bandiera ed ai loro equipaggi nei pericoli di naufragio, pure, volentieri aderendo al desiderio espresso dalla suddetta benemerita Società, si ricorda a tutto il Corpo delle guardie doganali di mare quest'obbligo del loro servizio, raccomandando agli ispettori e comandanti di luogotenenza di farlo in ogni circostanza osservare.

Siccome poi le stazioni di soccorso possiedono battelli di salvamento, che qualche volta, per speciali circostanze di tempo o di luogo, non è possibile di adoperare colla prontezza richiesta dall'urgenza del pericolo, mancando gli uomini che ne completino l'armamento, nulla si oppone a che, in questi casi eccezionali, e qualora non sieno compromessi i servizi di vigilanza doganale, le guardie doganali si prestino alle domande che venissero eventualmente dirette in tal proposito ai comandanti di luogotenenza o delle brigate.

La direzione generale delle gabelle terrà conto delle straordinarie ed utili prestazioni.

Circolare del ministero delle finanze, in data 4 maggio 1876. — *Assistenza degli ufficiali della polizia giudiziaria nelle perquisizioni domiciliari per sospetto di contrabbando.*

Fu proposto il quesito se gli alunni delle cancellerie di pretura possono assistere come uffiziali di polizia giudiziaria i reali carabinieri in una perquisizione domiciliare per sospetto di contrabbando.

L'articolo 57, ai numeri 2, 3 e 4 del codice di procedura penale, indica chiaramente e tassativamente quali sono gli uffiziali che esercitano la polizia giudiziaria e fra essi non annovera gli alunni di cancelleria, i quali non sono neppure compresi fra gli impiegati giudiziari, a mente dell'articolo 6 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865.

Perciò gli alunni stessi, giusta anche le dichiarazioni fatte dal ministero di grazia e giustizia, non possono assistere i reali carabinieri nelle perquisizioni domiciliari, perchè non avrebbero nè diritto nè autorità di compiere gli atti che unicamente sono attribuiti agli uffiziali di polizia giudiziaria, atti che nelle perquisizioni medesime possono essere necessari.

Circolare del ministero dell'interno, in data 6 *maggio* 1876. — *Vendita al minuto di vino da trasportarsi.*

Venne nuovamente sottoposto al ministero il quesito, se si dovesse ritenere tuttora in vigore per le provincie di Lombardia e della Venezia la patente sovrana 28 maggio 1833, num. 15271-1961, del cessato governo austriaco, e per le antiche provincie le reali patenti del 14 agosto 1838, che imponevano l'obbligo ai cittadini di ottenere speciale permissione dalle autorità politiche per lo smercio al minuto di vino da trasportarsi.

Il ministero, presa in nuovo attento esame la vertenza ha considerato che la vigente legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, ha evidentemente inteso di provvedere, come infatti provvede sulla intera materia degli esercizi pubblici.

Che tali vendite al minuto di vino che non viene consumato sul luogo dello smer-

cio, non sono contemplate dall'articolo 35 della succitata legge, e quindi non possono per niun conto essere ritenute come esercizi pubblici.

Che d'altro lato, lasciando sussistere le antiche disposizioni, che nelle provincie Lombardo-Veneto e Piemontesi sottoponevano a vincoli particolari siffatte vendite di vino, viensi necessariamente ad inceppare la libertà del commercio, e si crea a danno dei cittadini delle provincie stesse un diverso e più rigoroso trattamento in confronto dei cittadini delle altre parti del regno.

Per tali motivi il ministero, riconoscendo la necessità di stabilire una massima certa e fissa che regoli siffatta materia, dichiara doversi d'ora innanzi ritenere abrogate le disposizioni portate dalla predetta patente austriaca 28 maggio 1833 e reali patenti 14 agosto 1838.

Voglia la S. V. prendere notizia di quanto sopra e conformarvisi per l'avvenire, compiacendosi intanto assicurarmi del ricevimento della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 6 *maggio* 1876. — *Interpretazione dell'articolo* 50 *del regolamento relativo al servizio di verificazione dei pesi e misure.*

È sorta questione sul modo di interpretare l'articolo 50 del regolamento relativo al servizio dei pesi e delle misure approvato col regio decreto del 29 ottobre 1874, numero 2188 (serie 2.ª), circa all'obbligo delle amministrazioni governative di presentare all'uffizio di verificazione i pesi, le misure e gli strumenti da pesare di cui esse fanno uso, e sulla indennità spettante ai verificatori per le verificazioni da essi eseguite fuori dell'ufficio di verificazione.

Su tale quistione il ministero di agricoltura, industria e commercio, appositamente interpellato, dopo di aver sentito il consiglio di Stato, ha stabilito le seguenti massime che dovranno d'ora innanzi osservarsi in proposito.

I. Per l'indennità spettante ai verificatori dei pesi e delle misure non si può far distinzione tra *verificazione periodica* e *verificazioni straordinarie* compiute all'infuori della periodica, ed alle quali si accenna nell'ultimo alinea del succitato articolo 50 del regolamento. Coerentemente a tale principio è palese che anche per le verificazioni straordinarie richieste dalle amministrazioni dello Stato, ed eseguite dai verificatori nello stesso comune ove ha sede l'ufficio permanente o temporaneo di verificazione, non spetta all'uffiziale metrico l'indennità giornaliera di L. 8, ma solamente, ove ne sia il caso, il rimborso della spesa da esso sostenuta per il trasporto del materiale occorrente per eseguire la verificazione della quale fosse stato richiesto.

II. Per le verificazioni che possono occorrere in uffici governativi posti nel *confinante territorio estero*, come per le dogane di Modane, Ala, ecc., il verificatore non può pretendere se non l'indennità giornaliera di L. 8 pel numero dei giorni effettivamente impiegati, ed il rimborso delle spese di viaggio, non che quelle per il trasporto dei campioni pel solo tratto di strada posto fuori del territorio italiano.

III. Non può essere contravvenuto, neppure a favore delle amministrazioni governative, al disposto del § 2 del più volte citato articolo 50 in quanto concerne la verificazione da eseguirsi sul *luogo* anzichè all'*ufficio metrico*, la quale è esclusivamente ristretta alle *stadere a bilico* ed alle *stadere semplici* di portata però superiore ai 50 chilogrammi.

Siffatta disposizione fu introdotta appositamente nel detto regolamento allo scopo di far cessare gli abusi che prima si commettevano, riuscendo sempre incomplete e male eseguite le verificazioni fatte a domicilio, perchè il verificatore non può portare seco tutto il materiale occorrente a compiere esattamente simili operazioni.

Fu quindi per gli utenti escluso il solo caso d'impossibilità di trasportare gli oggetti all'ufficio metrico, come è per le stadere a bilico, e per le amministrazioni volle farsi l'agevolezza di verificare sul luogo eziandio le stadere semplici della portata superiore a 50 chilogrammi.

IV. Per operazioni di verifica debbono intendersi quelle ammesse dal regolamento, cioè le verificazioni delle stadere a bilico e delle stadere semplici della suespressa portata.

Ogni altra operazione d'indole tecnica, in cui l'ufficiale metrico debba agire piuttosto in qualità di perito che non di verificatore, resta facoltativa per lui, non essendo esso obbligato ad eseguire delle operazioni le quali non sieno prescritte dal surricordato regolamento sul servizio metrico.

Ciò posto, non essendo possibile di stabilire delle norme fisse sul compenso da accordarsi a quei verificatori che, dietro richiesta, prestassero la loro opera quali periti nell'interesse dell'amministrazione gabellaria; così volta per volta che sarà per presentarsi la necessità di richiedere l'opera del verificatore in quella qualità, le intendenze di finanza prenderanno gli opportuni accordi con l'interessato ufficiale metrico sull'ammontare della competenza che in vista dell'entità del servizio da prestarsi esso intenderebbe di richiedere.

E qui credesi opportuno, per conveniente norma dei contabili dell'amministrazione delle gabelle, riportare i seguenti articoli del succitato regolamento, contenenti delle disposizioni applicabili alla verificazione dei pesi e delle misure in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato:

« Art. 50. Le amministrazioni governative hanno obbligo di presentare all'uffizio di verificazione i pesi, le misure e gli strumenti da pesare di cui essi fanno uso.

» Tuttavia potranno chiedere che la verificazione periodica delle stadere a bilico e delle stadere semplici di portata superiore a 50 chilogrammi, sia eseguita sul posto. In tal caso esse provvederanno solamente alle spese occorrenti per il trasporto dei campioni.

» Se poi la verificazione dei detti strumenti dovesse farsi fuori del comune nel quale ha sede l'uffizio permanente o temporaneo di verificazione, le amministrazioni dovranno pagare al verificatore l'indennità di L. 8 al giorno.

» Anche per le verificazioni straordinarie che possono richiedere le amministrazioni dello Stato, il verificatore avrà diritto all'indennità di L. 8 per giorno, rimanendo a suo carico la spesa pel trasporto dei campioni.

» Art. 51. È vietato ai verificatori di farsi accompagnare dai fabbricanti durante il giro della verificazione periodica, o di affidare ad essi qualsiasi ingerenza che abbia relazione alla verificazione medesima.

» È pure vietato ai verificatori di designare agli utenti i fabbricanti dai quali abbiano a far eseguire le prescritte riparazioni dei pesi e delle misure.

» Art. 66. Pei pesi, pelle misure e pegli strumenti da pesare presentati alla verificazione e riconosciuti difettosi, il verificatore rilascierà all'utente una bolletta di aggiustamento, staccata da un registro a matrice, in cui saranno notati il nome e cognome dell'utente e il numero del registro di verificazione.

»Art. 67. I pesi e le misure raggiustati, prima di essere rimessi agli utenti, dovranno per cura dei fabbricanti venir sottoposti alla verificazione.

»Art. 68. I verificatori faranno conoscere alla prefettura o sotto-prefettura le alterazioni trovate nei pesi, nelle misure e negli strumenti da pesare di cui fanno uso gli uffiziali delle amministrazioni governative, affinchè ne siano informati i ministeri da cui dipendono.

»Se trattasi poi di semplici difetti cagionati dall'uso, i verificatori si limiteranno a prescriverne l'aggiustamento ».

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 13 maggio 1876. — Bollo: atti delle Società d'assicurazioni ammesse all'abbuonamento.

Da reclami pervenuti da alcune Società d'assicurazioni ammesse allo abbuonamento questo ministero ha dovuto riconoscere che non tutti gli uffizi del bollo e registro danno una retta interpretazione alle disposizioni della legge e del regolamento. A rimuovere quindi ogni dubbio o differenza di trattamento in proposito si dichiara quanto segue:

L'affrancazione dall'obbligo del bollo mediante abbuonamento contrattato con le Società d'assicurazioni a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1874, num. 1947, e degli articoli 43 e seguenti dell'annesso regolamento, dà diritto alle Società di scrivere in carta libera tutti gli atti concernenti le operazioni di assicurazioni che intervengono fra le Società affrancate, i loro agenti, e gli assicurati, compresi quelli occorrenti per la stipulazione dei contratti. In coerenza a questa massima, che emana dalla dizione generica del citato articolo 19 della legge, devono ritenersi esenti dal bollo gli atti che si compiono dalle Società e dalle agenzie per l'esercizio delle assicurazioni, i capitolati, i registri, le proposte di assicurazioni, i relativi contratti o polizze, le dichiarazioni e quietanze di pagamento, gli avvisi personali e quelli che si affiggono al pubblico, ed infine le perizie, i compromessi e gli atti occorrenti per l'accertamento, definizione e pagamento dei danni, esclusi quelli che avessero luogo avanti le autorità giudiziarie, o coll'intervento di queste, nei casi di controversie fra le Società di assicurazioni e gli assicurati, come pure gli atti di procura formale che si rilasciano agli agenti o rappresentanti della Società, e in generale ogni altro atto a ministero di notaro.

L'esenzione dall'obbligo della materiale bollazione degli atti sovra indicati è vincolata però alla condizione che gli atti ed avvisi anzidetti siano muniti del bollo a secco con le indicazioni prescritte dal regolamento succitato, e che le Società affrancate ed i loro agenti, a richiesta dei funzionari del bollo e registro, presentino il relativo certificato di abbuonamento contemplato dall'articolo 45 del regolamento stesso.

È da credersi che dopo questa dichiarazione le operazioni delle preindicate Società non subiranno inciagli in conseguenza di contraria interpretazione della legge per parte degli agenti dell'amministrazione.

Circolare del ministero dell'interno, in data 15 *maggio* 1876. — *Società di patronato pei liberati del carcere.*

Lasciando a parte la disputa che ferve da molti anni per risolvere quale tra i sistemi penitenziari adottati dalle Nazioni civili sia più efficace a conseguire il supremo intento della giustizia penale, la intimidazione cioè e la emenda del colpevole, si può tuttavia con certezza affermare che con qualsivoglia sistema corresi pericolo di fallire allo scopo, se non venga sussidiato da istituzioni filantropiche. Fra esse tiene sicuramente il primo posto il Patronato pei liberati del carcere. Non basta infatti che nel tempo della detenzione siasi cercato di domare nel colpevole i perversi istinti, di sbollirne la violenza delle passioni, di ridestargli in petto il sentimento del giusto e dell'onesto, di ritemprarlo fisicamente al lavoro, di insinuargli che la società da lui offesa, se vi rientrerà pentito e ravveduto, accorderà un oblio generoso al suo passato e confidenza nel suo avvenire; ma è pur necessario che appena varcata la soglia della prigione, il liberato incontri qualche persona caritatevole che ne sostenga i primi passi, lo fortifichi nei buoni proponimenti, e lo aiuti a vincere le diffidenze che può incontrare per procacciarsi lavoro e sussistenza. Se avvenisse il contrario, se cioè il liberato fosse fatto segno a sprezzante ripugnanza, se nessuno si affidasse al suo buon volere, e tutti gli rifiutassero il pane dell'onesto operaio, allora il disinganno e la miseria potrebbero risollevare nel suo animo passioni malvagie o impetuose e risospingerlo al delitto, con più grave danno pubblico e privato.

Le società di patronato sono in Italia pochissime. Se si eccettuano quelle di Firenze, di Milano e di Torino, la prima delle quali per i liberati minorenni ed adulti, e le altre due più specialmente per i minorenni, tutte e tre benemerite, non mi consta che ne esistano altre. Forse le vicende politiche degli anni trascorsi e la ritardata unificazione della legislazione penale distolsero i cittadini dal venire in soccorso al governo nell'ardua opera della riabilitazione dei detenuti. Ora che le sorti della Nazione sono sicure e prospere, e non sembra lontano il tempo in cui l'Italia sarà dotata di unico codice penale, inspirato alle più progredite norme della scienza e della civiltà, credo che sia momento opportuno per richiedere ai cittadini una più larga cooperazione all'assistenza morale dei liberati dalle prigioni. Io mi rivolgo pertanto con fiducia ai signori prefetti e li prego di farsi promotori di società di patrocinio pei liberati dagli stabilimenti carcerari. Indirizzandosi ad alcune persone più riputate per civili virtù, ricercando ove lo credano anche il concorso dei sindaci, non sarà difficile di comporre una prima commissione la quale potrà studiare le basi dell'associazione e deliberarne poi il regolamento. Quando la società siasi costituita nel capoluogo della provincia, converrà che sia aiutata ad allargarsi nei comuni che ne fanno parte, sia col farsi centro ad associazioni affiliate, sia dando impulso alla formazione di altre società autonome. L'opera della Società di patronato, come ho accennato più sopra consiste essenzialmente in assistenza morale. Tuttavia in alcuni casi potrà l'associazione essere chiamata a prestare anche qualche tenue soccorso pecuniario. Ma a questo proposito credo utile di ricordare che i detenuti uscendo dalla prigione posseggono un piccolo fondo, frutto del loro lavoro. Che se qualche liberato fosse privo affatto di quel fondo, anche l'amministrazione carceraria potrà venire in aiuto.

Gli incitamenti ad azioni generose incontrarono sempre nell'animo degli italiani splendido successo. Questo mi affida che la iniziativa dei signori prefetti troverà pure favorevole accoglimento. Trattasi di opera modesta sì, ma sommamente provvida e

nobilissima, perchè s'ispira alle ragioni della sicurezza sociale ed al sentimento della carità.

I signori prefetti si compiaceranno informarmi entro tre mesi di quanto avranno operato e degli effetti conseguiti. Intanto aspetto un cenno di ricevuta della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 20 maggio 1876. — Se convenga creare in Italia una società od istituto che dia informazioni sulla condizione e sul credito dei commercianti nelle varie provincie.

Esiste a Liverpool fin dall'anno 1823 una istituzione privata intitolata *Guardian Society*, la quale attende principalmente a raccogliere ed a fornire, a chi ne fa la domanda, informazioni sicure sulla condizione e sul credito dei negozianti. Un altro istituto di questa specie, ma più largo e compiuto, è esercitato a Londra dai signori E. Seidt and C. Princ's Street Bancs E. C., i quali pubblicano ogni anno e mandano ai loro associati la *Commercial List* che è come il *Veritas* del ceto commerciale inglese, e contiene l'elenco di tutte le ditte del Regno Unito, classificate secondo la loro solidità, i loro capitali, il loro credito, ecc.

I due istituti danno bensì, per quanto mi si assicura, informazioni sincere, ma ne declinano la responsabilità e raccomandano di ritenerle come confidenziali e riservate. È stata espressa l'opinione che se qualche istituzione analoga alle due agenzie inglesi potesse essere introdotta presso di noi, grande vantaggio ne trarrebbero i traffichi interni e più ancora quelli coll'estero, poichè uno dei più gravi ostacoli allo svolgimento del commercio risiede nella diffidenza e nella difficoltà di conoscere se chi propone un affare meriti fiducia ed in quale misura essa possa essergli accordata.

Io dubito assai che istituzioni quali sono quelle di cui si parla possano agevolmente stabilirsi nel paese. Niuna amministrazione potrebbe per fermo farsene promotrice senza contraddire alla sua natura e senza offendere le leggi a cui deve ottemperare: e gli intraprenditori privati che volessero tentarne la fondazione incontrerebbero, segnatamente nei principii, non lievi difficoltà; ed ove le istituzioni da essi create non dessero prova di grande probità ed abilità, i danni che presentemente derivano al commercio dalla imperfezione e dalla erroneità delle informazioni personali sarebbero, anzichè sminuiti, aggravati.

Parmi però opportuno che le camere di commercio rendano di pubblica ragione il contenuto della presente circolare; sarò poi loro grato se, nel caso che sorgano nei rispettivi distretti istituti congeneri a quelli ricordati, piacerà ad esse di darmene notizia.

Pel ministro, BRANCA.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 23 maggio 1876. — Sul contegno della magistratura nelle elezioni amministrative e politiche.

In corrispondenza alle istruzioni trasmesse dal ministero dell'interno alle autorità da esso dipendenti con circolare del 4 aprile p. p., sento anch'io il dovere di mani-

festare alle Signorie Vostre gl' intendimenti di questo ministero, in una materia tanto delicata, da cui deriva in gran parte la purezza e la prosperità degli ordini costituzionali.

Il governo del Re vuole libere le elezioni, nelle quali deve riflettersi la vera coscienza del paese, e richiede dai pubblici ufficiali, che l'autorità di cui son rivestiti, non si usi a profitto di parte, a qualunque opinione politica appartenga. Questo dovere io raccomando sopra tutto agli ufficiali del pubblico ministero e ai magistrati giudicanti, e richieggo con fermezza che sia adempiuto. Essi, come la legge che rappresentano, debbono levarsi di sopra alle lotte dei partiti, senza guardare, se sieno amici al ministero, o avversarii.

Il loro decoro e la dignità stanno nel servire esclusivamente al proprio ufficio; nè potrebbero senza scandalo lanciarsi in mezzo alle lotte politiche, che anzi essi hanno l'obbligo di contenerle entro i limiti della legalità. Il voto individuale del magistrato è libero, e nessuno può domandargliene ragione; unico giudice è la propria coscienza. Ma non potrei tollerare, che essi, giovandosi dell'influenza del loro ufficio, adoperassero indebite e riprovevoli ingerenze per una parte o per l'altra. Nè vuolsi accettare come buona quella distinzione di cittadino e di magistrato, cercata per coprire l'animo partigiano: imperocchè la persona non può scindersi in due; e il cittadino, a cui lo Stato conferisce l'ufficio pubblico di por mano alle leggi, è appunto il magistrato.

D'altra parte non debbo tacere il grave danno che verrebbe alla stessa magistratura, dove il pessimo esempio, lasciato correre, si propagasse. Si introdurrebbero agevolmente nel suo seno divisioni politiche, con passioni e gare che non sono sempre quelle della giustizia. Così non concordia, non serenità, ma lotta nello stesso corpo giudiziario: e poi nell'alternarsi degli uomini al governo dello Stato, una briga disonesta, di procacciarsi favori e gradi, gli uni cercando di soverchiare gli altri. Quindi accade, che sorga negli animi il sospetto che nelle promozioni non valga l'ingegno, non la dottrina, non lo zelo, non l'onestà, ma il legarsi negl' interessi di un partito prevalente: e l'altro ancor peggiore, che nelle loro opere e giudizi possa più lo spirito di parte, che l'augusta necessità della legge. Di che nasce, che agli occhi delle moltitudini, le quali richiedono a gran voce giudici imparziali, apparisca il partigiano dove dev' essere la maestosa figura del magistrato.

A voler dunque mantenere sempre vivo il sentimento della legge nella coscienza degli uffiziali dell'ordine giudiziario, alto il loro carattere e il loro grado, i quali soltanto possono guadagnarsi l'affetto, la fede e la osservanza del paese, ho stimato di dover rivolgermi alle SS. VV. onde nelle elezioni amministrative e politiche conformino la loro condotta ai principii esposti in questa circolare.

Il ministro guardasigilli, MANCINI.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 31 *maggio* 1876. — *Quesiti e soluzioni sull'eseguimento della legge metrico-decimale.*

Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio con circolare dell'8 aprile 1873 ordinò che i verificatori dei pesi e misure richiedessero alle cancellerie dei tribunali e delle preture gli estratti delle sentenze pronunziate nei giudizi per contravvenzione alla legge metrica, le esaminassero, e, quelle che ritenessero contrarie alle disposizioni della legge stessa, inviassero al ministero. Ma ora essendosi considerato

che tale esame potrebbe essere non regolare, nè conforme ai principii circa la separazione dei poteri dello Stato, e delle attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, con altra circolare del 20 maggio a. c. rivocò l'accennata; perlocchè i rappresentanti del pubblico ministero procureranno, nei modi che il codice di procedura penale ha sancito, la retta attuazione della legge metrica.

. Nel porre a notizia delle SS. VV. Ill., questo provvedimento del signor ministro di agricoltura, industria e commercio credo utile e conveniente di farlo seguire da alcune istruzioni, le quali tendono a rendere più proficua l'opera dell'autorità giudiziaria nell'attuazione della legge citata.

Primieramente debbo avvertire, che col detto provvedimento non resta abrogato l'articolo 142 del regolamento 29 ottobre 1874, num. 2188; onde i cancellieri hanno sempre l'obbligo di trasmettere al verificatore il sunto di tutte le sentenze pronunziate nei giudizi sulle contravvenzioni in materia di pesi e misure entro il termine di tre giorni dalla data della loro pubblicazione, giusta quanto fu ricordato nella circolare di questo ministero del 23 ottobre 1875; imperocchè con tali sunti il verificatore è informato del risultamento dei giudizi sulle trasgressioni denunziate, e delle interpretazioni che l'autorità giudiziaria dà alle diverse disposizioni della legge, dalle quali egli possa prender norma per l'avvenire.

In secondo luogo la legge del 23 giugno 1874, num. 2000, ed il regolamento del 29 ottobre dello stesso anno, num. 2188, spiegarono e compirono la precedente legge ed il regolamento del 28 luglio 1861; leggi e regolamenti tutti che ebbero ed hanno un fine economico e politico per lo Stato, perocchè, facendo da una parte cessare quella immensa varietà di pesi e di misure, che si usavano non solo in ciascuna regione d'Italia, ma quasi in ciascun paese di una stessa provincia, si mirò dall'altra a porre un freno alle frodi che nel vendere e nel comperare si possono commettere; il che dovea esser regolato in modo che la pubblica fiducia fosse sempre assicurata.

Però, sebbene sia continua la vigilanza che si esercita dal regio governo su tal pubblico servizio, e di molto siasi progredito dal tempo in cui fu introdotto nel regno il sistema metrico-decimale; tuttavia non si è ancora raggiunto un perfetto ordinamento, sì perchè vi frappongono ostacolo le consuetudini e i pregiudizi popolari, sì perchè troppo spesso le leggi e i regolamenti furono inesattamente interpretati, e troppo facilmente si accolsero le giustificazioni degli imputati, non sussidiate da valida prova. Cosicchè dalla generale indulgenza verso intere classi di utenti di pesi e misure ne è seguito, che essi persistono a non osservare le prescrizioni delle dette leggi e regolamenti.

Nè solo questo inconveniente io ho notato; ma ancora, ricercando le cagioni per le quali molte contravvenzioni denunziate ai pretori hanno un esito negativo, e terminano con una dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione dell'imputato, io dovetti in primo luogo riconoscere, che frequentemente i verbali dei verificatori e degli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, che accertano le contravvenzioni, mancano di tutte quelle indicazioni, le quali possono servire al magistrato per giudicare con piena conoscenza di causa, o erroneamente s'indica il contravventore, o si scambia una disposizione di legge o di regolamento con un'altra; oppure i verbali, tardivamente compilati, mancano di molte notizie, che pure sono necessarie ed essenziali; tutte queste inesattezze, negligenze ed errori ebbero per conseguenza che vi fu tempo in cui nove decimi delle contravvenzioni denunziate rima-

sero impunite. Ma con l'articolo 4 della legge del 23 giugno 1874, num. 2000, essendo stati equiparati i verificatori agli uffiziali di polizia giudiziaria, io spero che i risultamenti dei giudizi saranno di mano in mano per migliorare, massime se i pretori ricorderanno, che il vizio di forma del verbale non gli toglie efficacia, e non è per sè solo, quando si hanno altre prove, elemento sufficiente per dare una sentenza di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione; e se rifletteranno che le contravvenzioni alla legge metrica sono di *azione pubblica*, sicchè si può supplire con una istruzione sommaria alla mancanza e deficienza di prove e di indizi dei verbali del verificatore o degli agenti della polizia giudiziaria e della pubblica forza.

Inoltre io ho notato che, siccome alcune disposizioni della legge del 1861 furono derogate da quella del 1874, e altre trovansi nei regolamenti e nelle circolari spiegative di qualche dubbio, spesse volte seguì che il magistrato o giudicò secondo le disposizioni derogate, o non ebbe presenti le spiegazioni e le interpretazioni che la giurisprudenza sopra quel tal dubbio o questione era venuta stabilendo. Laonde ho creduto non solo utile, ma necessaria cosa di far riassumere in un breve elenco le principali massime che furono fissate sopra questioni in materia di pesi e misure sì dalle Corti di cassazione, sì dal consiglio di Stato, e sì dal ministero nei singoli casi che si presentarono al loro esame; di ricordare le prescrizioni delle principali circolari ora o ignorate o non osservate, e ciò coll'intendimento, non già che tali massime debbano vincolare o scemare la piena libertà e indipendenza del magistrato, il quale trova sempre nelle leggi e nella propria coscienza la ragione del giudicare; ma solamente perchè gli servano di aiuto, e gli agevolino la conoscenza di quelle notizie che altrimenti non potrebbe avere se non con lunghe ricerche. Tale elenco sarà alligato alla presente.

I rappresentanti del pubblico ministero, mentre colla consueta solerzia e diligenza invigileranno, affinchè i procedimenti sopra trasgressioni alla legge metrica sieno regolarmente trattati e definiti, non mancheranno però di produrre appello o ricorso per quelle sentenze le quali evidentemente fossero contrarie alle leggi ed ai risultamenti del dibattimento. Io so che, essendo troppo breve il termine di ventiquattr'ore stabilito dall'articolo 653 del codice di procedura penale per ricorrere in cassazione, quando siasi dal pretore dichiarato di non farsi luogo a procedimento, o sia stato assoluto l'imputato, riesce quasi sempre impossibile di produrlo, perchè le copie delle sentenze giungono tardi al procuratore del Re, anche allorchè sono inviate nei termini prescritti dall'articolo 327 del detto codice; però nella maggior parte dei casi può bastare un semplice avvertimento al pretore, riservandosi di provvedere che sieno denunziate alle Corti di cassazione per l'annullamento nell'interesse della legge soltanto quelle sentenze per le quali occorre di far decidere qualche importante quistione di massima, affinchè se ne tolga norma pel tempo avvenire.

Giova infine avvertire che nulla s'è innovato circa il tempo entro cui devono essere discussi e definiti i procedimenti per le contravvenzioni alla legge metrica, giusta la precedente circolare di questo ministero del 23 ottobre 1865, num. 34823-592, e così pure restano in vigore le disposizioni date con altra circolare del 1 giugno 1872, num. 2335-379 sull'intervento dei verificatore nei giudizi, giacchè, salvo i singoli casi in cui la presenza di quell'impiegato ai dibattimento è assolutamente necessaria, in tutti gli altri si possono avere da lui per iscritto tutti gli schiarimenti e le notizie che fossero dal giudice reputate necessarie.

Le leggi del 28 luglio 1861, num. 132, e 23 giugno 1874, num. 2000, ed il regola-

mento 29 ottobre dello stesso anno, num. 2188, danno facoltà all'imputato di far cessare gli effetti dell'azione penale coll'offerta di pagare la multa nella quale è incorso, e le spese degli atti giudiziari già fatti. Affinchè tale benefica disposizione abbia interamente il suo effetto, che è quello di risparmiare al contravventore le spese, le quali quasi sempre superano di molto la pena principale, e di diminuire i procedimenti, raccomando ai signori procuratori del Re e pretori di fare che il contravventore nell'atto di citazione o di comparizione che gli si intima sia avvertito della facoltà accordatagli dalla legge, affinchè, ove lo creda, se ne giovi; imperocchè la esperienza ha dimostrato che le conciliazioni o transazioni in via amministrativa sono poche appunto perchè i contravventori ignorano che esse possono utilmente invocarsi nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188.

Io confido che con queste istruzioni e schiarimenti, e mediante l'opera assidua ed intelligente dell'autorità giudiziaria, l'attuazione della legge metrico-decimale andrà sempre migliorando e con modo uniforme in tutto il regno; ed appunto per conoscere quale progresso si faccia, e se convenga dare altri provvedimenti, io prego i signori procuratori generali presso le Corti di appello di trasmettermi ogni sei mesi un rapporto sui procedimenti e sui giudizi per le contravvenzioni in materia di pesi e misure, nel quale si indicherà il numero dei procedimenti iniziati e di quelli definiti, il loro esito, le principali quistioni trattate e le risoluzioni prese, e quali e quante sentenze sieno state appellate o denunziate per annullamento.

I signori procuratori generali si compiaceranno di far pervenire la presente circolare ai signori procuratori del Re presso i tribunali correzionali, ed ai pretori del rispettivo distretto, curandone l'esatta osservanza.

Il ministro guardasigilli, MANCINI.

Quesiti e Soluzioni.

Ques. 1. — Per le contravvenzioni alla legge metrica si può procedere d'ufficio, e indipendentemente dalla regolarità dei verbali che le accertano?

Solus. — Per le contravvenzioni alla legge metrica, essendo esse di azione pubblica si può procedere d'ufficio, e perciò anche indipendentemente dalla regolarità dei processi verbali compilati per accertarle. Per conseguenza i vizi, che si incontrano nei detti verbali, non autorizzano il pretore a giudicare, che non vi è luogo a procedimento, potendo la contravvenzione essere accertata con altri mezzi di prova, che il pretore ha obbligo di raccogliere prima del dibattimento. Infatti se è utile cosa che, per siffatte contravvenzioni si proceda al giudizio con citazione diretta, perocchè più spedita riesce così l'amministrazione della giustizia; è necessario d'altra parte che, verificandosi casi in cui non si hanno tutti gli elementi di prova, si supplisca con sommaria istruzione (Sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 21 novembre 1863, P. M. ricorr. — 3 agosto 1864, P. M. ricorr.).

Ques. 2. — Il verificatore deve stendere il verbale di contravvenzione nel momento stesso in cui avvengono i fatti ch'egli accerta, ovvero dopo?

Solus. — Tanto le leggi del 28 luglio 1861, num. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000, quanto il regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, non prescrivono, che il verificatore debba stendere il verbale nel momento stesso, che avvengono i fatti che egli accerta; anzi l'articolo 48 del regolamento prescrive, che il giro per la verificazione

dei pesi e misure deve essere ordinato in modo, che sia ultimato nel mese di ottobre di ogni anno; ed il successivo articolo 71, che il verificatore stenda il verbale di contravvenzione contro quegli utenti, che non si fossero presentati alla verificazione nel termine fissato dalla prefettura o sotto-prefettura. In ogni caso poi il ritardo a compilare il verbale non gli toglie la fede, che per l'articolo 4 della legge del 23 giugno 1874 deve avere piena ed intiera fino a prova contraria (Lettera del ministero 4 marzo 1876).

Ques. 3. — Quali formalità debbono contenere i verbali dei verificatori nei casi di contravvenzione?

Soluz. — Prima della legge 23 giugno e del regolamento 29 ottobre 1874, n. 2000 e 2188, si era dubitato se fossero validi i verbali di contravvenzione alla legge metrica fatti dagli uffiziali ed agenti della forza pubblica, pretendendo taluno che ai soli verificatori sui pesi e misure spettasse di accertare legalmente le contravvenzioni di quella specie. La unanime giurisprudenza delle Corti supreme si pronunziò contro questa opinione (Parere del consiglio di Stato del 4 settembre 1862; sentenze delle Corti di cassazione di Firenze del 10 aprile e 19 agosto 1863; di Milano del 30 novembre 1864; di Palermo del 20 marzo e 29 aprile 1865, 25 febbraio e 24 aprile 1869, 9 aprile 1874; circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, num. 2). Di poi la questione fu risoluta chiaramente dagli articoli 126, 127, 129, 132 e 134 del regolamento del 29 ottobre 1874, in cui è detto che l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi del 28 luglio 1861, num. 132, e del 23 giugno 1874, num. 2000, spetta agli uffiziali demanjali, ai verificatori dei pesi e misure, agli uffiziali ed agenti della forza pubblica, ed alle guardie di polizia e campestri.

Ques. 4. — I verbali dei verificatori, in ogni caso di contravvenzione, debbono contenere le formalità prescritte dall'articolo 20 della legge 28 luglio 1861, num. 132?

Soluz. — La disposizione dell'articolo 20 riguarda il fatto di una contravvenzione per *uso* di pesi e misure illegali, come meglio è chiarito dagli articoli 84 e 85 del regolamento del 28 luglio 1861. Ma quando la contravvenzione non consiste in un fatto positivo, sibbene nella mancanza del fatto della presentazione degli strumenti metrici alla verificazione periodica, non sono richieste quelle formalità, altrimenti si vorrebbe che il sindaco e i testimoni affermassero un fatto negativo, ciò che si oppone ad ogni possibilità logica (circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, num. 3. — Sentenze della Corte di cassazione di Napoli del 27 gennaio 1865 e 23 aprile 1869. — Contro: sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 7 febbraio 1866 — Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 29 settembre 1863). Però anche su questa questione, per sciogliere la quale era stato presentato dal ministero di agricoltura, industria e commercio un disegno di legge al Senato nella tornata del 12 dicembre 1867, ha provveduto la legge del 23 giugno 1874 all'articolo 4 ed il regolamento del 29 ottobre 1874 cogli articoli 71 e 132; cosicchè, essendo ora i verificatori pareggiati agli uffiziali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, sono ad essi applicabili le prescrizioni degli articoli 59, 62, 67 e seguenti del codice di procedura penale.

Ques. 5. — Si deve comunicare al verificatore il verbale di contravvenzione compilato dagli uffiziali di polizia giudiziaria, e dagli uffiziali ed agenti della forza pubblica?

Soluz. — Allorchè i pretori ricevono dagli uffiziali di polizia giudiziaria e dagli

agenti della forza pubblica dei verbali con cui si accertarono le contravvenzioni alla legge metrica, prima di procedere agli atti ulteriori debbono comunicare il verbale stesso al verificatore per le sue osservazioni giusta l'articolo 134 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188. Siccome poi si tratta di reato di azione pubblica, il pretore, raccogliendo tutte le prove necessarie, può anche chiedere la comunicazione dell'elenco degli utenti (Lettera del ministero del 16 marzo 1876).

Ques. 6. — L'imputato di contravvenzione alla legge metrica deve comparire personalmente in giudizio, o può farsi rappresentare da un procuratore?

Soluz. — L'articolo 271 del codice di procedura penale, secondo cui l'imputato di contravvenzione o di delitto, punibile solamente con pene pecuniarie, può farsi rappresentare al dibattimento da persona munita di procura speciale, vale anche per le contravvenzioni alla legge metrica. Quindi la malattia dell'imputato non può impedire la discussione della causa, potendo egli sempre farsi rappresentare e presentare le proprie difese (Lettera del ministero del 26 febbraio 1876).

Ques. 7. — Pubblicato nei termini di legge l'avviso per la verificazione periodica, il verificatore è nell'obbligo di fare altro atto?

Soluz. — Quando abbia adempiuto al prescritto dell'articolo 15 della legge 28 luglio 1861, nessun altro pubblico avviso di costituzione in mora il verificatore è obbligato a fare verso gli utenti (Corte di cassazione di Napoli, sentenza del 27 gennaio 1865, causa Santopinto — Circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, § 7).

Ques. 8. — Il principio che l'ignoranza della legge non iscusa può valere in materia di pesi e misure?

Soluz. — Il principio che l'ignoranza della legge non iscusa vale anche per le trasgressioni alla legge sui pesi e le misure (Corte di cassazione di Palermo, sentenza del 20 marzo 1865).

Ques. 9. — Può il magistrato prendere in esame i registri o gli elenchi degli utenti per conoscere se rettamente vi sia stato annotato un negoziante, un venditore, ecc.?

Soluz. — La giurisprudenza non è uniforme su tale questione. Dall'una parte si dice che non appartiene al potere giudiziario definire se un individuo abbia la qualità di utente di pesi e misure per ritenerlo soggetto o no all'obbligo della verificazione periodica. La legge pone tale obbligo a carico di tutti gli utenti, e nell'articolo 16 a cui si riferiscono gli articoli 35, 61 e seguenti del regolamento del 28 luglio 1861 (articolo 52, 53, 57, 58, 59 e seguenti del regolamento 29 ottobre 1874, num. 2188) prescrive, che l'elenco sia formato e discusso *esclusivamente* dall'autorità amministrativa. Laonde chiunque è inscritto nell'elenco è sottoposto alle prescrizioni della legge metrica (Corte di cassazione di Napoli, sentenze del 27 gennaio, del 20 marzo e del 24 marzo 1865; Circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, § 5). Dall'altra parte invece si sostiene, che la iscrizione nell'elenco degli utenti di pesi e misure è un atto dell'autorità amministrativa, il quale però può essere impugnato avanti i tribunali ordinarii; nel qual caso l'autorità giudiziaria non può *direttamente* annullare o confermare l'atto suindicato, ma si limita a conoscere degli effetti del medesimo in relazione al soggetto caduto in contestazione. L'argomento su cui fondasi questa opinione è il seguente. L'inscrizione nell'elenco, giusta l'articolo 14 della legge, e 62 del regolamento 28 luglio 1861 (articolo 58 del regolamento 29 ottobre 1874), ha per oggetto di servire di guida al verificatore, ed al tempo stesso di avvertire gli utenti acciocchè profittino di un modo facile e non dispendioso, è la stato per gli effetti amministrativi sino a tanto che non sorga contestazione giudiziale; ma questa introdotta,

non impedisce di eccezionarla, e l'autorità giudiziaria ha facoltà di esaminare se l'atto dell'iscrizione sia capace o no di produrre quei determinati effetti, che sono reclamati dalla contestazione giudiziaria, desumendolo dalla conformità o non conformità del medesimo col disposto della legge. E l'articolo 62 del regolamento 28 luglio 1861 (articolo 58 del regolamento 29 ottobre 1874), quando assegna il tempo a reclamare, non accenna quali saranno gli effetti legali per chi lascia trascorrere quei termini; e tanto meno stabilisce la decadenza dal diritto di opporre quell'eccezione avanti il giudice, il quale non deve ravvisare nel fatto dell'iscrizione un ostacolo all'esercizio della sua legittima giurisdizione — (Corte di cassazione di Firenze, sentenze del 27 febbraio 1869 e del 15 gennaio 1873).

Stante così disforme giurisprudenza, e non essendovi nel regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, alcuna disposizione la quale ordini che l'utente inscritto debitamente nell'elenco formato dall'autorità municipale, senza che abbia reclamato nel termine prescritto, debba senz'altro ritenersi colpevole della contravvenzione all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, se non presenta alla verificazione periodica i suoi strumenti metrici; il giudice delibererà secondo i risultamenti del dibattimento. Solo sarebbe a desiderarsi che egli si attenesse alla massima fissata dalla suprema Corte, nella cui giurisdizione egli si trova.

Ques. 10. — La bilancia, ossia il *mezzo* come usare i pesi legali può essere costruita secondo l'antico sistema, quando i pesi che si usano con essa sono secondo il sistema decimale?

Soluz. — Non basta, giusta l'articolo 1 della legge 28 luglio 1861, che i pesi e le misure indicanti quantità sieno costruiti secondo il sistema metrico in vigore, ma è necessario che il *mezzo* di adoperarli sia parimenti costruito sull'istesso rapporto, in modo che i pesi e le misure producano il loro effetto; insomma sia costruito secondo il sistema decimale. Infatti il legislatore diede sull'oggetto delle disposizioni nel capo VI del regolamento 13 ottobre 1861, num. 320, per la fabbricazione delle misure, dei pesi e degli strumenti da pesare e misurare (Corte di cassazione di Napoli, sentenza dell'8 marzo 1866).

Ques. 11. — Gli utenti debbono sottoporre alla verificazione periodica i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, in qualsiasi tempo in cui li acquistano e quand'anche già fossero segnati nell'anno col marchio della verificazione prima?

Soluz. — La prescrizione dell'articolo 72 del regolamento del 29 ottobre 1874, numero 2188, è chiara ed assoluta, e dimostra che gli utenti, in qualunque tempo fanno acquisto di strumenti metrici, prima di usarli, debbono farli verificare dal verificatore e segnare col bollo della verificazione annua; il che anche risulta dagli articoli 127, 128, 130, 131, num. 7, e 133 del detto regolamento. Infatti, giusta tali articoli, le contravvenzioni si possono accertare in qualsiasi tempo dell'anno, ed appunto perciò il verificatore soltanto nel mese di dicembre compila il quadro statistico dei risultamenti della verificazione prima e di quella periodica (Lettera ministeriale del 4 aprile 1870). Parimenti sono obbligati alla verificazione periodica anche quegli utenti che acquistarono pesi, o misure, o strumenti da pesare e da misurare, che già furono nell'anno sottoposti al marchio di prima verificazione, giacchè gli articoli 72 e 131, numero 7 del regolamento non fanno distinzione alcuna (Lettera ministeriale del 25 marzo 1876).

Ques. 12. — Le disposizioni dell'articolo 131, num. 7 del regolamento 29 ottobre 1874, num. 2188, sono costituzionali?

Soluz. — Le disposizioni dell'articolo 131, num. 7 del regolamento 29 ottobre 1874, sono perfettamente costituzionali, e debbonsi osservare, non essendo altro che la riproduzione di quelle che erano scritte nell'articolo 7 del regolamento del 13 ottobre 1861 e 74 del regolamento del 28 luglio 1861, che pure dalla giurisprudenza si ritennero validi e legali (Sentenza della cassazione di Firenze del 2 marzo 1864 — di Milano del 30 novembre 1864 — di Napoli del 27 gennaio 1865 — di Palermo del 20 marzo 1865).

Ques 13. — Il verificatore può tassare gli utenti non compresi nell'elenco compilato dall'autorità amministrativa, ed accertare a loro carico la contravvenzione?

Soluz. — Giusta l'articolo 111 del regolamento del 29 ottobre 1874 il verificatore può tassare anche gli utenti non compresi nell'elenco compilato dall'autorità amministrativa, e la cui esistenza si scovri soltanto nel corso della verificazione periodica, salvo di ottenere poi l'approvazione della Giunta municipale. Quindi può egli accertare la contravvenzione a carico di coloro i quali non si presentano alla verificazione, e di coloro i quali, essendo utenti di pesi e misure, non domandano in tempo di essere annotati nell'elenco secondo l'articolo 2 della legge del 23 giugno 1874, e l'articolo 131, num. 8 del detto regolamento (Lett. Minist. del 3 aprile 1870).

Ques. 14. — Gli utenti che hanno più botteghe, od officine nello stesso comune, debbono pagare tante tasse quante sono le botteghe e le officine, e presentare per ciascuna i pesi, le misure e gli strumenti da pesare alla verificazione periodica?

Soluz. — L'articolo 73 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, chiaramente prescrive che l'utente, il quale ha nello stesso comune varii magazzini, botteghe, od officine collocate in case diverse, deve esser provveduto dei pesi, delle misure e degli strumenti da pesare, che occorrono per ogni singola bottega, e quindi pagare tante volte la tassa (articolo 110 capoverso del regolamento), quanti sono i luoghi di esercizio. Inoltre esso può ritenersi e condannarsi come contravventore all'articolo 2, secondo capoverso della legge del 23 giugno 1874, num. 2000, quando si fece inscrivere nell'elenco degli utenti per una sola bottega, e pagò quindi un'unica tassa. Infatti il detto articolo ha prescritto, che gli utenti, non compresi nell'elenco, debbono dimandare la iscrizione un mese dopo la pubblicazione dell'elenco medesimo, ed ha stabilito che siano punite coll'ammenda da lire due a lire trenta, coloro che abbiano ommesso tale dichiarazione. In conseguenza, quando l'utente, che tiene ed esercita diverse botteghe od officine in luoghi separati, si vede inscritto nell'elenco compilato dalla Giunta municipale per una sola bottega, od officina, non può giovarsi dell'ommissione della Giunta; ma ha l'obbligo non solo di farsi iscrivere per le altre botteghe, ed officine che gli appartengono, ma ancora di presentare alla verificazione periodica gli strumenti metrici che gli sono necessarii; e, non facendolo, incorre pure nella contravvenzione all'articolo 14 della legge del 28 luglio 1861, num. 132.

Infine il verificatore in simili casi può accertare la contravvenzione giusta l'articolo 111 del regolamento 26 ottobre 1874 (Lett. Minist. del 26 novembre 1875; del 31 marzo 1876; del 2 maggio 1876).

Ques. 15. — L'utente può essere assoluto dalla contravvenzione per non essersi provveduto degli strumenti metrici a lui necessari?

Soluz. — Per assolvere l'utente imputato di contravvenzione all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, num. 132, non basta che egli abbia provato di essere stato nell'impossibilità di provvedersi dei pesi e delle misure necessari per l'esercizio della sua industria durante il periodo della verificazione; ma è pure indispensabile che

provi che tale impossibilità esiste per tutto il tempo dacchè si pose a fare quell'industria (Lettera minist. del 27 novembre 1875).

Ques. 16. — Gli utenti possono tenere nelle loro botteghe strumenti metrici di vecchio sistema o non verificati senza farne uso?

Soluz. — Anche la semplice ritenzione di pesi e misure di sistema antico o falsi, o non sottoposti alla verificazione periodica, od in generale non conformi a quelli prescritti dalle leggi del 29 luglio 1861 e del 23 giugno 1874 costituisce una contravvenzione all'articolo 131, num. 7 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188. Il pretore, dopo accertato che l'imputato teneva presso di sè delle misure e dei pesi non legali, i quali devono essere sequestrati dagli agenti della forza pubblica, deve condannare l'imputato stesso senza ricercare se di quei pesi e di quelle misure egli ne abbia fatto uso, o se tenga anche presso di sè delle altre misure e degli altri pesi perfettamente regolari. Infatti gli articoli 72 e 131, num. 7 del detto regolamento chiaramente prescrivono che gli utenti non possono usare, *nè ritenere* nei loro stabilimenti o nelle botteghe pesi, misure o strumenti da pesare, che non siano bollati col bollo della verificazione periodica od illegali, cosicchè, la legge non distinguendo, non è lecito al giudice di distinguere.

Così giudicarono costantemente le Corti di cassazione quando ancora vigeva il regolamento del 28 luglio 1861, che pur non aveva una disposizione conforme a quella che ora si trova nei menzionati articoli 72 e 131, num. 7 (Sent. di Milano del 30 novembre 1864 — di Firenze del 2 marzo 1864 — di Napoli del 27 gennajo 1865 — di Palermo del 20 marzo 1865, 25 febbraio 1869 e 5 giugno 1871 — Sentenze delle Corti di cassazione di Torino del 1 febbraio 1867 — del tribunale di III istanza in Venezia dell'11 agosto 1870 e del 1871 — Circolari del ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 agosto 1864, num. 45, e di questo ministero del 20 aprile 1865; numero 1).

Ques. 17. — Le disposizioni dell'articolo 112, primo capoverso del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, sono applicabili indistintamente a tutti gli utenti?

Soluz. — La disposizione del primo capoverso dell'articolo 112 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188, che dice: *Le opposizioni degli utenti riguardo al pagamento della tassa non lo sospendono. La vertenza sarà definita dalla prefettura:* — non si applica a tutti indistintamente gli utenti, ma solamente a quelli, di cui è parola nel precedente articolo 111, vale a dire a coloro che, non essendo compresi nell'elenco formato dalla Giunta municipale, e venendo scoperti soltanto nel corso della verificazione periodica, sono dal verificatore tassati per la categoria a cui devono appartenere, giusta la tabella delle industrie pubblicata dalla prefettura. In questo caso può sorgere contestazione fra l'utente ed il verificatore sulla categoria, in cui quegli deve essere inscritto, e conseguentemente sulla tassa che deve pagare; ed allora è giusto e conveniente che l'opposizione al pagamento della tassa stessa non la sospenda, salvo di ottenerne il rimborso quando la prefettura, chiamata a decidere sulla controversia, abbia dato ragione all'utente. Invece quando si tratti di utenti, che furono regolarmente inscritti nell'elenco formato dalla Giunta municipale, per essi più non vi può essere il caso di opposizione al pagamento della tassa; giacchè, presentando i propri pesi, misure e stromenti da pesare alla verificazione periodica, debbono rimettere al verificatore la marca da bollo corrispondente alla tassa della categoria, a cui trovansi inscritti nel detto elenco, nel quale appunto è indicata la categoria di ciascun utente e la tassa che deve pagare, come pure è indicata nell'avviso, che mandò il sindaco

giusta l'articolo 116 del regolamento del 29 ottobre 1874. Le opposizioni all'iscrizione nell'elenco si fanno quindi non già al momento in cui si eseguisce la verificazione periodica, ma nei tempi e nei modi indicati negli articoli 58 e 59 del detto regolamento, e tutte le questioni che possono sorgere dopo che il verificatore accertò la contravvenzione all'utente debitamente inscritto nell'elenco, o perchè egli non si presentò alla verificazione periodica, o perchè presentò istrumenti metrici illegali, o perchè negò di essere utente di pesi e misure; debbono essere decise dall'autorità giudiziaria sola competente e non dalla prefettura, della quale ogni ingerenza finisce coll'approvazione dell'elenco degli utenti, potendo solo nel caso in cui la contravvenzione fosse già accertata, essere chiamata a decidere sulla domanda degli imputati per far cessare il procedimento penale, giusta gli articoli 135, 136, 137 e 138 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188 (Lettere ministeriali delli 18 gennaio e 18 aprile 1876).

Ques. 18. — Il verificatore può richiedere all'utente una tassa diversa da quella fissata per la categoria a cui l'utente stesso, secondo l'elenco, appartiene? Il pretore può correggere tale elenco fatto ed approvato dalla autorità amministrativa, trasportando il nome dell'utente dall'una all'altra categoria?

Soluz. — L'articolo 19 della legge 28 luglio 1861, num. 132, prescrive che i diritti di verificazione sono dovuti secondo i ruoli compilati dal verificatore, pubblicati e discussi dalla Giunta municipale, e resi esecutorii con decreto dell'autorità provinciale, giusta gli articoli 52, 53, 57, 58, 59 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188. Ciò è ancora stabilito e confermato più chiaramente nell'articolo 103 del regolamento stesso, dicendosi: *chiunque presenti* pesi, misure e strumenti da pesare alla verificazione periodica deve rimettere al verificatore la marca da bollo corrispondente alla tassa della categoria, a cui trovasi iscritto nello stato degli utenti. Quindi il verificatore non può richiedere ad un utente una tassa diversa da quella fissata per la categoria a cui l'utente stesso, secondo l'elenco, appartiene; nè il pretore ha facoltà di correggere l'elenco fatto ed approvato dall'autorità competente, trasportando il nome dell'utente dall'una all'altra categoria.

Il verificatore ha facoltà di tassare per la categoria a cui dovrebbero appartenere soltanto quegli utenti, che non furono inscritti nell'elenco formato dalla Giunta municipale, e la cui esistenza egli scovrì nel fare la verificazione periodica giusta l'articolo 111 del regolamento anzidetto (Lettera minist. del 18 febbraio 1876).

Ques. 19. — L'utente, caduto in contravvenzione per non essersi presentato alla verificazione periodica, può giustificarsi adducendo di essere stato ammalato?

Soluz. — Se l'utente era ammalato nei giorni in cui si operò nel suo comune la verificazione periodica, ciò non lo giustifica e non lo esonera dalla contravvenzione all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, num. 132, giacchè egli poteva col mezzo di una terza persona far presentare al verificatore i suoi strumenti metrici, non essendo necessaria la presenza personale di lui, e bastando che altri per lui adempisse alla verificazione periodica (Lettera ministeriale del 22 dicembre 1875).

Ques. 20. — Gli imprenditori od accollatari di opere pubbliche e private, e di mantenimento di strade e gli ingegneri sono soggetti all'obbligo della verificazione periodica?

Soluz. — Gl'imprenditori od accollatari di opere pubbliche e private o di mantenimento di strade dovendo necessariamente usare misure legali per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai, e per la consegna delle materie da essere la-

vorate o ridotte ad altra forma, non possono andar esenti dall'obbligo della verificazione periodica delle misure stesse, prescritta in termini generali dall'articolo 14 della mentovata legge. Invece, siccome l'esercizio della professione di ingegnere non è quello di misurare il lavoro degli operai, gl'ingegneri, per regola generale, non soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, num. 132, ma invece per eccezione vi sono sottoposti semprechè sia dimostrato ch'essi effettivamente usano misure metriche per determinare il lavoro e la mercede degli operai; adempiono, cioè, all'ufficio di misuratori (Sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 15 gennaio 1873, ricorr. Grasselli e Brillo, e del 17 novembre 1875, ricorr. V. Colognese).

Ques. 21. — Secondo l'articolo 14 della legge del 28 luglio 1861, num. 132, chi è soggetto all'obbligo della verificazione periodica?

Soluz. — Per determinare chi sia soggetto all'obbligo della verificazione periodica de' pesi e delle misure debbonsi strettamente seguire le indicazioni dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, num. 132, le quali sono abbastanza chiare, principalmente se si mettono a fronte coll'eccezione scritta nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, e se si considera lo scopo generale della legge, il quale è quello di tutelare e garantire la sincerità delle transazioni industriali e commerciali, che si fanno sotto la salvaguardia della fede pubblica. Dal contesto del detto articolo 14 si ritrae, che sono soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure coloro che esercitano una industria, o un commercio, o un'arte, o una professione per la quale devono necessariamente usare pesi e misure. Onde sono esclusi coloro che non attendono specialmente ad un'industria o commercio, ma vendono o comprano come produttori primitivi, o come consumatori, ponendo però mente alle distinzioni chiarite nel parere del consiglio di Stato del 19 marzo 1864, riportato nella circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 agosto 1864, § 26. Parimenti sono esclusi quelle industrie e quei commerci, in cui non occorre l'uso di pesi e misure, come per esempio lo spaccio di merci a numero od a corpo.

Insomma, per determinare coloro che devono essere soggetti all'obbligo della verificazione periodica, devesi guardare principalmente il fatto, il quale per rispondere alla ragione della legge non deve essere un fatto individuale od eccezionale, ma pubblico, notorio, generale. Pertanto le tabelle da compilarsi e pubblicarsi dalle prefetture, giusta l'articolo 35 del regolamento del 28 luglio 1861 (ora articolo 32 del regolamento del 29 ottobre 1874), debbono conformarsi non già alla tabella, che era annessa al regolamento del 18 dicembre 1859, la quale tutt'al più può essere consultata a titolo di indicazione, ma sì alle espressioni dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1861.

(Parere del consiglio di Stato riportato nella circolare del ministero di agricoltura e commercio del 2 novembre 1862, e spiegato nell'altra circolare del 12 marzo 1863).

Ques. 22. — I tesorieri provinciali, gli esattori, i ricevitori delle tasse dirette ed indirette, gli uffici postali, gli uffici telegrafici, i ricevitori del lotto, le casse di risparmio, gli istituti di beneficenza, ecc., sono soggetti all'obbligo della verificazione periodica?

Soluz. — Dai principii svolti nella precedente massima ne consegue, che i tesorieri provinciali, gli esattori e i ricevitori delle tasse dirette ed indirette, e tutti gli altri uffiziali pubblici nella loro qualità principale di ricevitori del danaro dello Stato, che i contribuenti devono loro pagare in forza della legge, si trovano compresi fra coloro che per il loro ufficio devono far uso di pesi e misure, che devono essere verificati. L'introduzione del corso forzato de' fogli di Banca non cambiò la questione, potendo

sempre accadere che i pagamenti siano fatti in moneta. Lo stesso si dica degli uffizi postali (Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, del 17 febbraio 1865). Però il consiglio di Stato, con parere del 2 dicembre 1874 (riportato nella circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 13 dicembre stesso anno) opinò che durante la circolazione della moneta cartacea non si possono costringere all'osservanza dell'articolo 14 della legge del 28 luglio 1861 le persone che hanno maneggio di denaro, quando esse non siano da leggi o disposizioni speciali incaricati di ricevere pagamenti in valute metalliche.

Gli uffizi telegrafici per lo contrario, i ricevitori del lotto, le casse di risparmio, gli istituti di beneficenza, salvo il caso che abbiano officine o manifatture ove si usino pesi e misure, i convitti delle scuole normali, i seminari ed altri simili luoghi i quali sono considerati come uffizi privati, non possono comprendersi fra gli stabilimenti che hanno necessità di valersi di pesi e di misure in servizio del pubblico, sono esclusi dall'obbligo della verificazione, e quindi non devono essere notati nell'elenco (Circolari del ministero di agricoltura, industria e commercio del 10 agosto 1864, numero 24, e di questo ministero del 20 aprile 1865, num. 8. — Lettera ministeriale del 7 gennaio 1868).

Ques. 23. — La verificazione periodica, a cui si è sottoposto l'utente dopo il termine fissato dal manifesto del prefetto, lo salva dagli effetti dell'infrazione commessa all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861?

Soluz. — La verificazione periodica, a cui si è sottoposto l'utente dopo il termine prefisso dal manifesto del prefetto, non lo salva dagli effetti della infrazione commessa all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, altrimenti non avrebbero efficacia le disposizioni degli articoli 15 della detta legge, 46, 47, 48, 52, 54, 61, 71 e 131, num. 4 del regolamento del 29 ottobre 1874, nel qual ultimo articolo specialmente sta scritto, che cadono in contravvenzione e sono puniti coll'ammenda dalla legge comminata coloro che, nel termine stabilito dal manifesto della prefettura o sotto-prefettura, non si presentano alla verificazione periodica. Colla verificazione tardiva l'utente altro non fa che adempiere così a quell'obbligo che avrebbe avuto anche in caso di condanna, giusta l'articolo 139 del citato regolamento, e si libera dall'altra contravvenzione prevista e punita dall'articolo 131, num. 7, in esecuzione dell'articolo 140.

Ques. 24. — Il sindaco può spedire agli utenti il certificato di non intrapreso o cessato esercizio di un' industria, commercio, ecc.?

Soluz. — La Giunta municipale, non il sindaco, giusta la legge metrica e l'art. 102 della legge comunale e provinciale, spedisce agli utenti i certificati di non intrapreso o cessato esercizio, di cui è parola nella legge metrica stessa. Infatti l'articolo 16 di questa delega esclusivamente alla Giunta il mandato di formare lo stato degli utenti e gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento del 29 ottobre 1874 incaricano esclusivamente la Giunta di fare all'elenco degli utenti le opportune variazioni, sia sopra richiamo dei singoli opponenti, sia d'ufficio nella occasione della periodica revisione annuale. Questa interpretazione è tanto più da accogliersi, inquantochè al sindaco la legge ed il regolamento affidano le sue speciali attribuzioni, le quali sono d'indole affatto diversa e poco conciliabili con quella di cui si tratta.

Egli infatti in alcuni casi assiste il verificatore nell'accertare le contravvenzioni (articolo 20 della legge 28 luglio 1861); egli è l'autorità esecutiva presso la Giunta nella formazione appunto dell'elenco degli utenti (articolo 55, 58, 61 del regolamento del

29 ottobre 1874); egli finalmente è il coadiutore del verificatore nelle sue operazioni (articoli 127, 128, 122 del detto regolamento).

Spetta poi all'autorità giudicante di valutare la forza probatoria di tale certificato secondo la diversità dei casi ed i risultamenti del dibattimento (Lettera ministeriale del 23 luglio 1875).

La Giunta sola poi non è competente per dichiarare la esclusione di un utente dall'elenco per cessazione di commercio o di industria, spettando invece alla prefettura, previo avviso di detta Giunta e sentito il parere del verificatore (articoli 61 e seguenti del regolamento del 28 luglio 1861, e 57 del regolamento del 29 ottobre 1874 — Lettera ministeriale del 17 ottobre 1864).

Ques. 25. — Com'è punita la contravvenzione all'articolo 1 della legge 28 luglio 1861?

Soluz. — La contravvenzione all'articolo 1 della legge 28 luglio 1861, cioè la vendita o ritenzione di strumenti metrici di sistema diverso dal decimale è punita dal num. 2, articolo 25 della legge stessa (articolo 131, num. 3 e 7 del regolamento del 29 ottobre 1874), giusta la costante giurisprudenza e come si ricordò nella circolare di questo ministero del 19 agosto 1864, num. 45 (Lettera ministeriale del 24 agosto 1872).

Ques. 26. — L'uso dei pesi e delle misure antichi, e quindi illegali, è punito anche ne' non negozianti?

Soluz. — L'uso di pesi e misure antichi e quindi illegali anche per i non negozianti costituisce una contravvenzione, salvo che si tratti di smercio di prodotti della terra fatto nell'interno della propria abitazione. In fatti l'articolo 393 del codice penale che riceve compimento dell'articolo 685, num. 12, colpisce il compratore ed il venditore che scientemente si valgono di pesi e misure non permessi dalle leggi dello Stato. Inoltre vuolsi attendere alla disposizione dell'articolo 683, num. 12; esso contiene due ipotesi: l'uso di pesi e misure non permessi dalla legge, e la detenzione di essi. Avvenendo la prima ipotesi cadono in contravvenzione tutti quelli che ne fanno uso, senza distinzione se siano o no negozianti. Non può avverarsi la seconda ipotesi se non concorre la qualità di negoziante nel detentore. E il medesimo concetto è manifesto nella legge del 28 luglio 1861, colla quale, dopo essersi stabilito all'articolo 1, che i pesi e le misure legali nel regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, si aggiunge all'articolo 10, che ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, dovrà farsi in pesi o misure legali, anche quando l'atto è una semplice scrittura privata. Intendimento della legge non fu solo di antivedere le frodi, ma di procurare possibilmente la maggiore diffusione e pratica del sistema metrico decimale (Parere del consiglio di Stato del 19 marzo 1864; circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 agosto 1864, § 26. — Corte di cassazione di Napoli, sentenza dell'8 novembre 1871).

Ques. 27. — Le misure antiche debbonsi considerare come false misure?

Soluz. — Debbonsi considerarsi come false anche le misure antiche, ormai abolite (Corte di cassazione di Palermo, sentenza del 5 giugno 1871).

Ques. 28. — I mulini sono compresi nelle fabbriche di cui parla l'articolo 685, numero 12 del codice penale?

Soluz. — Tra le fabbriche di cui parla l'articolo 685, num. 12 del codice penale devono comprendersi anche i mulini (Corte di cassazione di Palermo, sentenza del 5 giugno 1871).

Ques. 29. — Quando l'uffiziale pubblico commette la contravvenzione all'articolo 8 della legge 28 luglio 1861?

Soluz. — L'uffiziale pubblico, il quale, negli atti pubblici da lui stesi, omette di esprimere le misure ed i pesi con le denominazioni prescritte dalla legge metrica, cade nella contravvenzione stabilita dall'articolo 8 della legge stessa. Questo non avviene però di quel notaio il quale, ricevendo un testamento noncupativo o vocale, in cui il testatore esprime pesi o misure non legali, si astiene dall'indicarne in esso il ragguaglio secondo la legge (Corte di cassazione di Firenze, sentenza del 25 luglio 1865 — Corte di cassazione di Torino, sentenza del 6 settembre 1866).

Ques. 30. — Quali sono i limiti della facoltà concessa ai comuni di dare in appalto i diritti di peso e misura pubblica?

Soluz. — La facoltà concessa ai comuni di dare in appalto con privativa i diritti di peso e misura pubblica non si estende sino al punto di imporre ai privati la proibizione di tenere pesi ad uso proprio nei luoghi di mercato.

Nè in passato, nè sotto l'impero della vigente legge comunale e provinciale il diritto di peso pubblico e di misura pubblica fu una regalia di cui il demanio dello Stato avesse la privativa. Fu ed è invece un diritto municipale.

Vigenti le disposizioni contenute nell'articolo 118 della legge comunale e provinciale non si può imporre una tassa sul diritto di peso e di misura, se le ristrettezze delle finanze del comune nol richiede. Molto meno può imporla il demanio a benefizio delle finanze dello Stato.

Gli attributi del peso pubblico consistono nel fornire ai privati un pesamento autentico e garantito dalla fede pubblica nella sua esattezza, e nel certificare il peso delle derrate mercè apposito registro, e la spedizione di bollette (Parere del consiglio di Stato 18 maggio 1866, sezione finanze — Sentenze delle Corti d'appello di Casale 17 aprile 1866, e di Brescia 15 luglio 1867).

Ques. 31. — I pesi che servono per pesare i medicinali sono esenti dalla verificazione periodica? — Può alcuno dispensarsi dalla verificazione periodica?

Soluz. — La verificazione periodica dei pesi e delle misure essendo obbligatoria per tutti gli utenti, non può esservi eccezione alcuna rispetto ai pesi serventi per i medicinali.

Le verificazioni dei pesi e misure durante il corso dell'anno nell'uffizio del verificatore sono stabilite dalla legge per comodo degli utenti, quando occorra loro di ricorrervi in caso di riduzione, o d'alterazione o di nuovo acquisto dei pesi medesimi. Laonde, nessuno può sotto pretesto di assoggettarsi spontaneamente e di presenza a questa verificazione, dispensarsi dall'eseguire quella che si fa periodicamente nei luoghi e giorni determinati da apposito avviso.

(Corte di cassazione di Palermo, sentenza del 20 dicembre 1869).

Ques. 32. — Nelle contrattazioni commerciali per indicare la quantità delle cose contrattate, può farsi uso di misure diverse dalle legali?

Soluz. — Nelle contrattazioni commerciali per indicare la quantità delle cose contrattate può farsi uso di misure diverse dalle legali, servendosi delle misure invalse nell'uso, come per esempio quella di un *vagone completo*, di una *intera carrala*, o quella la quale nell'uso trova la sua spiegazione (Sentenza del tribunale civile e correzionale di Novara del 5 maggio 1870).

Ques. 33. — Caso di contrabbando commesso all'estero. — Ragguagli dei pesi e delle misure.

Soluz. — Quando un contrabbando a danno delle privative nazionali, per essere stato tentato in territorio estero, sia stato accertato dalle autorità estere usando pesi e misure del loro paese, non decimali, devesi procedere al ragguaglio degli stessi pesi e delle stesse misure estere con le nazionali, allorchè il procedimento è portato avanti i nostri tribunali (Sentenza della Corte di cassazione di Torino del 26 marzo 1870).

Ques. 34. — L'articolo 16 della legge 28 luglio 1861 fa distinzione fra pesi mobili e pesi fissi? — Pesi e misure di grandi dimensioni?

Soluz. — L'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, num. 132, quando prescrive la verificazione periodica, non fa distinzione fra pesi mobili e pesi fissi. Però anche per questi è obbligatoria la detta verificazione, per la quale nel termine prefisso debbono gli utenti notificare i pesi e le misure fisse al verificatore.

L'essere i pesi e le misure di grandi dimensioni non dispensa l'utente dall'obbligo di trasportarli nell'ufficio del verificatore per la verificazione periodica, ovvero d'invitare il verificatore a recarsi a tal uopo nel luogo ove si trovano.

(Sentenza della Corte di cassazione di Milano del 20 novembre 1863, e della Corte di cassazione di Napoli del 27 gennaio 1865, e circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, § 6).

Ques. 35. — Si debbono presentare alla verificazione periodica anche i pesi e le misure che non furono sottoposti alla verificazione prima?

Soluz. — Alla verificazione periodica si debbono presentare anche i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, che non furono sottoposti alla verificazione prima (Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 27 febbraio 1865, causa Santopinto, ed altri). Infatti la verificazione prima è a carico e responsabilità del fabbricante, giusta gli articoli 13 della legge, e 50 del regolamento 28 luglio 1861 (35 del regolamento 29 ottobre 1874). La periodica è a carico dell'utente, e le contravvenzioni alla verificazione sono distinte per definizione e per pena. L'utente quindi non può giovarsi del fatto altrui, nè il reato dell'uno può servir di scusa a quello dell'altro (Circolare di questo ministero del 20 aprile 1865, § 6).

Così pure il fabbricante deve rispondere della contravvenzione all'articolo 13 della legge, e 35 del regolamento del 29 ottobre 1874, anche quando lo strumento metrico privo del marchio di prima verificazione trovasi presso l'utente a cui egli lo ha venduto.

Ques. 36. — I merciai ambulanti, che vendono per incarico d'altri venditori principali, i quali tengono bottega fissa, debbono pagare la tassa di verificazione, oltre quella imposta al loro principale?

Soluz. — Dal tenore degli articoli 14 e 17 della legge 28 luglio 1861, num. 132, riesce manifesto l'obbligo che hanno tutti coloro i quali usano pesi e misure per la vendita o compra o per commercio qualsiasi, di sottostare al pagamento dei diritti per la verificazione periodica di così fatti pesi e misure; e queste generiche disposizioni colpiscono tutti i merciai e venditori ambulanti, e non danno adito a qualsiasi riserva od eccezione per riguardo a coloro i quali esercitano il commercio per conto altrui. L'articolo 60 del regolamento del 28 luglio 1861 (art. 73 del regolamento del 29 ottobre 1874, num. 2188), emanato in esecuzione della legge, ha chiarito il vero concetto della medesima, e, dichiarando dovuti altrettanti diritti quanti sono le botteghe separate od i distinti modi di vendita, provvide per la regolare esecuzione della legge. Quindi tutti indistintamente i merciai o venditori ambulanti, ancorchè smercino

le sostanze medesime che formano soggetto di un esercizio o bottega a posto fisso, debbono pagare la tassa per la verificazione periodica dei pesi e delle misure, di cui fanno uso (Pareri del consiglio di Stato del 26 marzo 1850 e 6 settembre 1862. — Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 12 marzo 1863. Veggasi anche l'articolo 69 del regolamento del 29 ottobre 1874).

Ques. 37. — Quali commercianti sono esenti dall'obbligo della verificazione periodica?

Soluz. — La legge 28 luglio 1861, num. 132, non deve riguardarsi come una legge fiscale, ma diretta ad ottenere l'uniformità dei pesi e delle misure, ed a tutelare l'interesse dei terzi. Sebbene l'esercizio di alcune industrie e di alcuni commerci non esiga l'uso materiale dei pesi e delle misure in modo continuo, tuttavia non è men vero per questo che simili industrie e commerci per la loro stessa natura ed in molti casi possono richiedere necessariamente l'impiego di detti strumenti; ed in questi casi importa grandemente nell'interesse generale che i medesimi siano legali, e che la loro esattezza sia regolarmente accertata. Quindi dall'obbligo della verificazione debbono eccettuarsi soltanto quei commercianti od industriali che, secondo le consuetudini e circostanze locali bene accertate e definite, risultino non trovarsi mai nel bisogno, per l'esercizio delle loro professioni od industrie, di far uso di pesi e misure (Parere del consiglio di Stato del 6 settembre 1862 — Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 12 marzo 1863, § 7.

Ques. 38. — Possono i fabbricanti ritenere nei loro magazzini e vendere misure di vetro e di maiolica, le quali portino incorporata la leggenda *litro* od altra simile senza essere munite del bollo di prima verificazione?

Soluz. — Gli utensili di vetro e di maiolica, i quali portano incorporata una leggenda che appartenga ad una delle misure di capacità stabilite dalla legge 28 luglio 1861, sono per sè stesse misure effettive, le quali, giusta l'articolo 7 del regolamento sulla fabbricazione, non possono dai fabbricanti e negozianti tenersi nei magazzini nè vendersi, se non sono munite del bollo di prima verificazione (Veggansi però gli articoli 44 e 45 del regolamento 29 ottobre 1874, num. 2188).

Ques. 39. — Presentazione degli strumenti metrici giusta l'articolo 139 del regolamento 29 ottobre 1874.

Soluz. — Il pretore, condannando i contravventori all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, deve con la sentenza stessa avvertirli dell'obbligo che essi hanno di presentare entro i dieci giorni dalla notificazione della sentenza i pesi, le misure e gli strumenti da pesare all'ufficio di verificazione sotto pena di sequestro, giusta l'articolo 139 del regolamento 29 ottobre 1874 (Lett. minist. del 30 marzo 1876).

Il nuovo procedimento, giusta il successivo articolo 140, deve aver corso anche quando non si potè sequestrare i pesi e le misure, perchè i trasgressori ne erano privi; altrimenti essi sarebbero incoraggiati a persistere a munirsi dei prescritti strumenti metrici. La seconda contravvenzione a carico dei trasgressori all'articolo 139 avrebbe pertanto corso giusta gli altri articoli 131, num. 6, e 140.

Ques. 40. — Si possono comprendere nello stesso dibattimento e nell'istessa sentenza più contravvenzioni ascritte a diverse persone?

Soluz. — Non si possono comprendere in un solo dibattimento ed in una sola sentenza più contravvenzioni alla legge metrica, perchè, quantunque esse sieno dell'istessa specie, nulla però hanno di comune nè hanno connessione fra loro e sono ascritte a diverse persone. Diversamente operando si viola il disposto del codice di procedura

penale, avvegnachè per essere fra loro connessi i reati, per poterli denunziare con un solo verbale e comprendere in un solo giudizio, sebbene riferibili a più persone, è d'uopo che si verifichino le condizioni volute dalla legge (articolo 21 del codice di procedura penale; Lettera minist. del 9 gennaio 1876 e del 7 marzo 1876).

Ques. 41. — Gli articoli 683 e 684 del codice penale sono applicabili alle contravvenzioni alla legge metrica?

Soluz. — Le contravvenzioni alla legge metrica essendo punite dalla legge stessa con una pena pecuniaria, di cui è determinato il *massimo* ed il *minimo*, il giudice non può uscire da quei limiti secondo che è imposto dall'articolo 4 del codice penale; nè può far ricorso agli articoli 683 e 684 del codice stesso, che non sono applicabili ai reati regolati e repressi da leggi speciali (Sentenze della cassazione di Milano 30 novembre 1864; di Napoli 27 gennaio 1865 e 20 maggio 1865 — Sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 14 luglio 1871 — Giurisprudenza costante della Corte di cassazione di Torino).

Ques. 42. — Quando le misure, i pesi e gli strumenti da pesare si debbano confiscare?

Soluz. — Le misure ed i pesi, e gli strumenti da pesare sequestrati ai contravventori debbono essere confiscati, giusta l'articolo 689 del codice penale, quando, essendo di vecchio sistema, sono dal verificatore dichiarati irreducibili alla forma legale. Tale confisca si può pronunziare anche con un'ordinanza, quando non siasi fatta nella sentenza, ed è obbligatoria anche in caso di assoluzione del contravventore, giusta il ravvicinato disposto dell'articolo 76 del codice penale, e 1 e 20 della legge 28 luglio 1861 (Corte di cassazione di Torino, sentenza 1 febbraio 1867 — Lett. minist. del 23 marzo 1876 e del 20 agosto 1872).

Ques. 43. — Sequestro dei pesi, delle misure e degli strumenti da pesare difettosi, che non furono aggiustati nel termine prefisso dal verificatore.

Soluz. — Il verificatore denunzia ai sindaci, dopo eseguita la verificazione periodica, quegli utenti che non fecero eseguire i prescritti aggiustamenti dei pesi, delle misure e degli strumenti da pesare difettosi, affinchè ne promuovano il sequestro per mezzo degli agenti della forza pubblica e della polizia giudiziaria, giusta l'articolo 26 della legge 28 luglio 1861 (Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 17 febbraio 1873).

Ques. 44. — Sulla vendita degli strumenti metrici confiscati.

Soluz. — I pesi, le misure e gli strumenti da pesare caduti in confisca, dopochè la sentenza, a cui si riferiscono, è passata in giudicato, dai cancellieri delle preture si debbono trasmettere al cancelliere nel tribunale del rispettivo circondario, il quale poi ne fa la consegna al verificatore; se però nella residenza della pretura havvi un ufficio di verificazione, la consegna si fa direttamente dal cancelliere di quella al verificatore.

La consegna si opera nell'ufficio della cancelleria, stendendosi un apposito verbale. Le spese occorrenti saranno pagate secondo le norme stabilite nel titolo III, capo II della tariffa penale.

(Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 10 agosto 1864, di concerto con quelli di giustizia e delle finanze — Circolare del ministero di grazia e giustizia del 20 dicembre 1873).

Ques. 45. — In caso di assoluzione dell'imputato può il verificatore essere condannato *in proprio* nelle spese del procedimento e del giudizio?

Soluz. — Le contravvenzioni alla legge metrica ed ai regolamenti relativi sono di azione pubblica, e perciò la parte denunziante e quindi il verificatore non può essere soggetto alle spese, nelle quali s' incorre soltanto nei reati di azione privata, e quando lo imputato è assoluto o si dichiara non farsi luogo a procedimento.

(Corte di cassazione di Napoli, sentenza del 24 marzo 1864 — Circolare del ministero di grazia e giustizia dal 20 aprile 1865, § 4).

Ques. 46. — Norme per l'indennità dovuta al verificatore per le visite straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria.

Soluz. — Il verificatore essendo l'ufficiale pubblico designato dalla legge per le verificazioni occorrenti dei pesi e delle misure, il suo officio può essere richiesto tanto dall'autorità amministrativa, quanto dalla giudiziaria. In caso di visita straordinaria, l'indennità di cui tratta l'articolo 96 del regolamento del 28 luglio 1861 (articolo 50, ultimo capoverso del regolamento 29 ottobre 1874), se si tratta di visita richiesta dall'autorità giudiziaria nell' interesse della giustizia, è pagata colle norme proprie delle spese di giustizia.

Nel computare tale indennità non devesi tener conto delle frazioni di tempo impiegato, ma essa si paga per intiero, qualunque sia il numero delle ore che furono necessarie per compiere l'operazione, compresi i viaggi di andata e ritorno dall' ufficio permanente o temporaneo di verificazione al luogo in cui furono compiute le operazioni (Parere del consiglio di Stato del 20 settembre 1862 — Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 12 marzo 1863, § 8 — Circolare dello stesso ministero del 19 agosto 1864, § 19 e 20).

Ques. 47. — Gli utenti privati, richiedendo la verificazione periodica di pesi e misure a domicilio, sono tenuti al pagamento della indennità giornaliera di L. 8?

Soluz.,— L'articolo 94 del regolamento 28 luglio 1861 (articolo 49 del regolamento 29 ottobre 1874) non fa distinzione tra utenti privati ed utenti commercianti, e industriali; per conseguenza tanto gli uni che gli altri devono corrispondere la indennità nello stesso articolo stabilita, semprechè la domanda della verificazione riguardi strumenti metrici non fissi (Parere del consiglio di Stato 8 luglio 1864 — Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 agosto 1864, § 18).

Ques. 48. — Sulla prescrizione dell' azione penale per le contravvenzioni all' articolo 13 della legge metrica.

Soluz. — Per le contravvenzioni all'articolo 13 della legge 28 luglio 1861, che sono punite, giusta l' articolo 25, num. 2, della legge stessa, con la pena pecuniaria da L. 25 a 100, la prescrizione dell'azione penale non deve essere regolata secondo l'articolo 140, ma bensì secondo il capoverso dell'articolo 139 del codice penale, giacchè per costante giurisprudenza è stabilito che anche nelle contravvenzioni a leggi speciali devono seguirsi le norme sancite dall'articolo 2 del codice penale, che qualifica *delitto* i reati puniti con pene correzionali, e quindi anche con multa eccedente le lire 50 (Sentenze della Corte di cassazione di Torino del 5 dicembre 1872, 5 marzo 1873, e 11 novembre 1874).

Circolare del ministero dell'interno, in data 10 *giugno* 1876. — *Spese di viaggio per i renitenti alla leva che si costituiscono volontariamente.*

A conferma delle disposizioni emanate con la circolare autografata del 26 gennaio scorso, num. 14800-R, trascrivo qui a tergo gli ordini analogamente impartiti dal ministero della guerra in data del 2 corrente mese (*), circa la competenza delle spese di marcia per i renitenti di leva che volontariamente si costituiscono.

Pel ministro, LACAVA.

(*) *Circolare del ministero della guerra del 2 giugno* 1876, *n.* 4262, (*direzione generale dei servizi amministrativi, divisione contabilità dei corpi*).

In seguito alla pubblicazione dell'atto num. 244 del 1872 che vieta l'aggregazione ai corpi dell'esercito, dei renitenti di leva ammessi a libertà provvisoria pendente il giudizio, taluni distretti non si credettero più autorizzati a corrispondere gli assegni di viaggio ai renitenti che, costituitisi volontariamente a qualche autorità, debbano essere inviati alla sede del consiglio di leva, al quale spetta giudicare della loro sorte.

Il ministero, pur confermando il divieto d'aggregazione dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero, autorizza però i distretti militari a corrispondere l'indennità di viaggio e lo assegno per trasporti, quando occorra, ai renitenti che debbano essere inviati dal luogo in cui si costituiscono alla sede del rispettivo consiglio di leva, in conformità di quanto già era stabilito dalla nota num. 79, del 28 maggio 1864.

Le spese per tale titolo sostenute dalle amministrazioni distrettuali saranno da esse conteggiate sul *conto delle spese di leva.*

Pel ministro, LERICI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 8 *giugno* 1876. — *Applicazione del domicilio coatto.*

Le istruzioni diramate da questo ministero per l'esecuzione della legge 6 luglio 1871, num. 294 all'articolo 50 porgono in modo chiaro e preciso le norme a seguirsi per l'esatta applicazione del domicilio coatto. Ciononondimeno vennero richiamate ed esplicate con altra circolare num. 11500:4 in data 5 aprile 1873.

Con esse il ministero ha inteso di dare alla legge la più logica interpretazione desunta dalle relazioni e discussioni che nei due rami del Parlamento ne precedettero l'adozione

L'esperienza ha dimostrato che la misura del domicilio forzoso applicato con savi criteri è un provvedimento il quale dà ottimi risultati, sia per la riabilitazione dei colpiti che pel salutare timore che inspira a chiunque voglia mettersi nella via del delitto.

Ma perchè si possa ragionevolmente ripromettere cosifatti effetti morali, fa d'uopo che sia usata parcamente e nei soli casi d'indeclinabile necessità, e per individui notoriamente convinti di essere pericolosi all'ordine sociale, val dire d'individui da tutti additati quali provetti malfattori, abituati e rotti nel delinquere, e vi perdurino pertinaci e tracotanti. La legge vuole che dalla misura del domicilio coatto sia colpito colui che gravemente compromesso in reati di sangue o contro l'altrui proprietà, riesca con astuzia od incutendo timore ai testimoni ed ai giurati a sottrarsi alle sanzioni delle leggi penali. In altri termini, la misura del domicilio coatto dev'essere un rimedio straordinario a cui non conviene nè deve ricorrersi se non in casi gravi e

contro persone la cui delinquenza se non rimanga qualche volta giuridicamente constatata, lascia però tale cumulo d'indizii da commuovere vivamente un'intera cittadinanza. Ond'è che le SS. LL. nello studiare le proposte dovranno tener calcolo non soltanto dell'indole e del carattere dei designati, ma eziandio delle condizioni locali anche momentanee della sicurezza pubblica, affinchè il ministero nel prenderle in esame possa applicare con giustezza di criterio la disposizione dell'allontanamento. A questo intento adunque faranno constare di ogni singola circostanza nel foglio istesso delle proposte, e nei modi più sicuri ed accertati.

Molti fra gli oziosi e vagabondi, gli accattoni, i discoli, i minorenni, i vecchi ed anche le donne di perduta fama, comunque gente nociva, non possono però ritenersi per gravemente pericolose. Anzichè malvagi, essi sono dei poveri disgraziati, la maggior parte privi d'istruzione, di ogni bene di fortuna, per cui non conviene mandarli nelle isole a convivere con numerosi malfattori, tutti certamente più provetti e pericolosi di loro. Nelle isole non potrebbero attingere che perniciosi esempi, che diffonderebbero poi nel tornare in patria corrotti, depravati e pericolosi mentre per avventura con questi vizi non vi furono avviati.

Altronde non è a revocarsi in dubbio che specialmente gli oziosi ed i vagabondi ed i sospetti in genere di crimini o delitti formano un sostrato di ogni malessere e talvolta di disordine e perturbamento sociale, per cui vanno riguardati come una perenne minaccia ed un attentato continuo all'ordine ed alla sicurezza privata e pubblica, essendo essi d'ordinario coloro che forniscono il maggior contingente alla punitiva giustizia, ma la sorveglianza sui medesimi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza se vigile, attenta, incessante ed assidua basterà, è certo, ad arrestarli sul lubrico sentiero della colpa. Quindi la loro presenza in patria non è da segnalare quale danno assoluto ed imminente e tale da rendere indispensabile l'adozione dell'estrema e speciale misura.

Or siccome non tutti i signori prefetti del regno s'informano a questi criteri nè sonosi esattamente attenuti alle prescrizioni suddette, questo ministero vede la necessità di richiamare sul proposito l'attenzione della S. V. Ill., pregandola a volere in avvenire impreteribilmente uniformarvisi, inculcandone l'osservanza ai sotto-prefetti ed alle autorità di pubblica sicurezza di sua dipendenza, facendo loro anzitutto comprendere che nelle future proposte per domicilio coatto, non basta che i designati siano caduti in contravvenzione all'ammonizione od alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, nè siano immuni d'altri lievi pregiudizi; ma vi devono concorrere altresì quei gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico, dall'articolo 76, alinea 2, della precitata legge tassativamente prescritti a giustificarne il provvedimento.

Affinchè poi il ministero abbia a formarsi un adeguato concetto del carattere, indole e grado di malvagità dell'individuo proposto per il confino, occorre che la S. V., nei motivi addotti a sorreggere la invocata misura, non si limiti ad indicazioni generiche, spesso comuni ad ogni pregiudicato, ma specifichi fatti che ne dinotino la perversità e ne dia possibilmente i documenti o per lo meno indichi le fonti alle quali gli addebiti criminosi furono attinti o se ne ebbe contezza. Ad esempio: invece di accennare semplicemente che un tale è sospetto di grassazioni, di reati di sangue o di associazione a' malfattori devesi precisare di quali reati di sangue, di quali grassazioni sia stato imputato, e di quali società di malfattori abbia fatto parte od abbia attinenze, e quali furono e tuttavia siano: dirà chi sieno codesti malfattori e quali furono i temperamenti adottati a loro riguardo; e se furono denunziati alla giustizia puni-

tiva, o perchè no; e quali sieno i crimini che la voce pubblica per lo manco ad essi loro attribuisce.

Inoltre bisognerà che Ella corredi le proposte oltre del solito estratto cumulativo del casellario giudiziale; anche di un estratto delle sentenze più rilevanti per la gravità del reato, dalle quali emergano il fatto e sommariamente i motivi che determinarono la condanna.

Confida il sottoscritto che la S. V. anche in questo importantissimo ramo di servizio che affetta tanto eccezionalmente la libertà individuale, mentre tutela nell'interesse di tutti la società da un malessere profondo che cerca scuoterla dai cardini, vorrà portare la sua solita attenzione e la maggior regolarità desiderata.

La prego intanto a volere accusare ricezione della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 30 maggio 1876. — Conferimento delle rivendite di seconda categoria; applicazione dell'art. 9 del regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336.

Si è osservato che nei conferimenti delle rivendite di seconda categoria talune commissioni intendentizie preferiscono quel concorrente, il quale provi di avere maggiori bisogni, sebbene a fronte degli altri concorrenti appartenga ad una categoria inferiore.

I signori intendenti vorranno rammentare alle commissioni medesime, che, giusta l'art. 9, alinea secondo del regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, devesi aver riguardo al maggior bisogno solo quando i concorrenti appartengano alla medesima classe o categoria. Che se vi fossero aspiranti collocati per titolo in una categoria superiore e pur essi bisognosi, dovranno esser prescelti, quand'anche i loro bisogni non sieno così urgenti come quelli di un concorrente che appartiene ad una categoria inferiore.

Si è osservato altresì che quando concorrono individui, nessuno dei quali possegga taluno dei titoli voluti dall'art. 8 del suddetto decreto, le intendenze procedono senz'altro alla nomina del titolare sovra proposta del sindaco.

Ciò non è pienamente regolare, perchè, sienvi o non sienvi concorrenti con titoli, le intendenze devono sempre riunire la commissione, come quella che pel suo istituto è la sola che deve valutare i titoli dei concorrenti Pertanto non daranno quind'innanzi esecuzione all'ultimo alinea dell'art. 9 suddetto, se non allora che la commissione stessa avrà emesso il suo parere e compilato il relativo processo verbale.

Circolare del ministero delle finanze, in data 14 giugno 1876. — Facilitazioni pel commercio di cabotaggio con esclusione degli intermediari fra gli speditori e la dogana.

Per agevolare e rendere meno dispendioso il commercio di cabotaggio, specialmente fra le isole ed il continente, si dispone che possano spedirsi senza *lascia-passare* le merci esenti da dazio d'uscita, le cui similari estere non sono tassate alla entrata, sia per disposizione della tariffa generale, sia in conseguenza dei trattati. Si permette dippiù che tali merci possano imbarcarsi e sbarcarsi fuori del circuito degli uffizi do-

ganali senza d'uopo che vengano ai medesimi presentate. Al servizio di vigilanza è demandato però il tenersi informato di questo movimento di merci onde prevenire o sorprendere ogni possibile abuso.

Per evitare poi che il commercio di cabotaggio sia aggravato dall'opera di persone intermediarie tra gli speditori e la dogana, le quali con male arti cercano di far credere necessario il loro intervento, si invitano le intendenze a voler ordinare ai capi di dogana di far conoscere ai proprietari delle merci mano a mano che si presenteranno, che pel cabotaggio è dalla legge ammessa la dichiarazione verbale, e che per legittimare la spedizione delle merci basta il semplice documento che con tenue spesa per diritto di bollo dà la dogana. Gli agenti doganali, presentandosi merci per cabotaggio, non solo dovranno avvertire gli speditori di quanto sopra, ma inizieranno senz'altro le operazioni doganali sulla semplice dichiarazione a voce, e procureranno di evitare l'intervento, per la operazione, di altre persone, le quali non hanno altro scopo che di procurarsi un titolo per riscuotere competenze il cui ammontare di gran lunga supera quelle che riscuote la dogana.

A diffondere poi per quanto sia possibile la notizia di quest'avvertenza, le intendenze officieranno le prefetture perchè a mezzo dei sindaci locali vengano gl'interessati istruiti del risparmio di tempo e di spesa che potrebbero fruire quando si limitassero a far alla dogana la verbale dichiarazione senza l'intermedio di altri.

Avviso del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 12 luglio 1876. — Concorso al premio di lire mille per un manuale o trattato popolare sui boschi.

Addì 29 marzo 1874 fu pubblicato un concorso al premio di lire mille per un manuale o trattato popolare sui boschi.

La Commissione nominata per giudicare sulle opere presentate ha ritenuto che nessuna risponde completamente ai termini del programma e che pertanto nessuno degli autori sia meritevole del premio promesso.

Gli autori dei manoscritti presentati al concorso possono chiederne la restituzione al ministero, indicando il motto apposto alla rispettiva opera.

Si fa poi un nuovo appello ai selvicoltori italiani ed a quanti si occupano fra noi di cose forestali per un altro concorso allo stesso premio di lire mille da assegnarsi a chi presenterà un manuale o trattato popolare sui boschi, che avrà meglio sviluppato il seguente programma:

1.° Il manuale popolare forestale essendo in ispecial modo diretto a dare una acconcia istruzione su tutto quanto si riferisce ai boschi, dovrà essere breve, chiaro e spogliato di tutto quello che può riuscire non intelligibile, o almeno oscuro a coloro pei quali è destinato.

2.° Senza pretendere d'imporre un definitivo programma del modo e dell'ordine col quale nella citata operetta dovranno essere distribuite le varie materie, il ministero ritiene che il seguente potrebbe soddisfare all'uopo:

a) Nozioni, a modo di proemio, sulla utilità ed importanza delle selve; – *b*) Elenco degli alberi ed arbusti che hanno tra noi importanza nella cultura delle selve. Descrizione di essi. Metodi più acconci per propagarli. Clima e suolo che a ciascuna specie

si confanno; — c) Regole generali sulla riproduzione naturale ed artificiale dei boschi; Semenzai e piantonai; — d) Cultura dei boschi nelle spiaggie marine, nelle pianure, nelle colline e nei monti; — e) Diradamenti e potatura; — f) Diverse maniere di governare i boschi. Alto fusto. Ceduo. Composto. Capitozza; — g) Del taglio. Stagione adattata per eseguire i tagli. Modi di eseguirli. Taglio raso. Taglio a scelta. Taglio a salto, ecc.; — h) Maturità economica delle piante. Turno nelle macchie cedue; — i) Cause che deteriorano lo stato dei boschi. Tagli. Tagli furtivi. Pascolo del bestiame. Incendi. Scortecciamento. Danni d'insetti; — k) Prodotti principali. Legname. Sue qualità. Suoi usi. Legname da costruzione e da opera. Legname da ardere; — l) Prodotti secondari. Scorze. Frutta silvestri, resine, gomme, materie per le arti, le industrie e per la farmacia; — m) Prodotti dell'industria forestale: carbone. Modo di prepararlo. Potassa e modo di ottenerla; — n) Valutazione e stima dei boschi.

Il termine utile per la presentazione dei manoscritti è fissato a tutto il dì 31 maggio 1877.

La commissione incaricata dell'esame dei lavori presentati pronunzierà il risultato dei suoi giudizi entro il periodo di mesi sei dalla chiusura del concorso.

I manoscritti porteranno, invece del nome dell'autore, un' epigrafe, e questa sarà ripetuta sopra una busta suggellata, entro la quale l'autore scriverà il suo nome e domicilio.

Il direttore capo della divisione Agricoltura, N. MIRAGLIA.

Circolare del ministero dell' interno, in data 24 *giugno* 1876. — *Sulla necessità che gli impiegati si trovino alla loro residenza entro il termine fissato nelle ordinanze di trasloco o concesso nei congedi.*

Un fatto non nuovo nella amministrazione, ma grave nella sua essenza e per le conseguenze cui potrebbe dar luogo, gli è questo, che i signori impiegati o traslocati, o in congedo, lasciano trascorrere un lungo periodo dalla scadenza prima di recarsi al loro posto. Ne consegue un giusto lamento dei prefetti nella corrispondenza col ministero, un deplorevole rallentamento negli affari, e lo scandalo di quella impunita indisciplinatezza, alla quale in ogni modo si vuol porre riparo.

Il sottoscritto risoluto di impedire coi mezzi i più severi la continuazione di un tale disordine, si rivolge ai signori prefetti perchè vogliano indicare, senza indugio, al ministero i nomi di tutti coloro che per traslocamento o congedo fossero in ritardo, anco di un sol giorno, nel raggiungere le loro sedi, onde si possano prendere i più efficaci provvedimenti contro di essi, avvertendo che non si avrà riguardo nè a ragioni di famiglia, nè a condizioni di salute, quando non fossero legalmente e in modo irrefragabile giustificate.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Legge n. 3200. — *Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 26 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È convalidato il decreto reale 29 agosto 1875, n. 2693 (serie 2.ª), con cui nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza vennero dichiarate opere idrauliche di 2.ª categoria quelle descritte nell'elenco annesso al decreto medesimo, con decorrenza dal 1.° gennaio 1876.

Quando per le opere suddette mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua, di cui all'articolo 1.° della legge 3 luglio 187 , n. 2600, si potrà prendere a base quella di altre opere idrauliche alle quali siano assomigliabili.

Art. 2. Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nel precedente articolo saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli interessati per queste opere idrauliche sarà iscritto nel bilancio delle entrate.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.

Legge n. 3230. — *Sistemazione del porto di Genova.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'unita convenzione, conchiusa in Roma l' 11 aprile 1876, tra il governo del Re ed il Duca di Galliera, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, mediante il concorso di esso Duca per la somma di venti milioni di lire nella relativa spesa.

Art. 2. Alla convenzione, di cui nell'articolo precedente, sono fatte le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 2, dopo la parola *porti*, è aggiunta quella di *esteri;*

Nel primo paragrafo dell'articolo 4, dopo le parole *forza maggiore*, sono aggiunte le seguenti: *e di cause non dipendenti da fatto e colpa del governo;*

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, dopo le parole *è stabilito che....*, si aggiungono queste: *per* 99 *anni.*

Art. 3. Per l'esecuzione delle opere verrà annualmente stanziata, in apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici, sotto la denominazione: *Ampliamento e sistemazione del porto di Genova*, la somma di lire un milione e mezzo nel 1876; tre milioni all'anno in ciascuno degli anni dal 1877 al 1883 inclusivamente; le rimanenti somme saranno ripartitamente stanziate nei bilanci passivi dal 1884 al 1891 inclusivamente, a misura dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4. In appositi capitoli del bilancio attivo del ministero delle finanze saranno iscritte in base alla convenzione medesima le corrispondenti quote di concorso del Duca di Galliera e le quote dovute dagli enti interessati, a termini della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F.*

Art. 5. Il governo del Re è autorizzato a stipulare col Municipio di Genova apposita Convenzione per l'esecuzione dei patti stabiliti nella convenzione 11 aprile 1876 sopra citata.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - ZANARDELLI.

ALLEGATO A.

Convenzione fra il governo del Re e S. E. il duca di Galliera, principe di Lucedio, per la sistemazione del porto di Genova.

Si premette che S. E. il duca di Galliera, sotto la data del sette dicembre milleottocentosettantacinque, ha offerto il suo concorso per la somma di venti milioni di lire alla sistemazione del porto di Genova, sotto determinate condizioni, e che, a nome del governo di S. M., S. E. il presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze ha accettato nel giorno stesso il dono offerto dal Duca alle condizioni medesime, esprimendogliene i sentimenti della più viva riconoscenza.

Ciò stante, e volendosi ora tradurre in atto tale offerta, fra S. E. il presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze, commendatore Agostino Depretis, deputato al Parlamento nazionale, e S. E. il ministro dei lavori pubblici, commendatore Giuseppe Zanardelli, deputato al Parlamento nazionale, per conto dell'amministrazione dello Stato, e S. E. il cavaliere della SS. Annunziata Raffaele De-Ferrari, duca di Galliera e principe di Lucedio, senatore del regno, in nome suo e dei suoi eredi, si è convenuto, come si conviene, quanto segue:

Art. 1. Il progetto adottato dal governo del Re per la sistemazione del porto di Genova, dovrà soddisfare completamente ai bisogni del commercio, cioè, facile entrata ed uscita delle navi, sicurezza per lo approdo ed ancoraggio, facilità, speditezza ed

economia nello sbarco ed imbarco delle merci, pronta e comoda comunicazione dai luoghi di sbarco ed imbarco ai magazzini di deposito ed alle ferrovie orientale ed occidentale, e ciò mediante la esecuzione del piano annesso alla presente convenzione, accettato e firmato dalle parti sotto la data d'oggi.

Il tracciato del molo occidentale però sarà modificato col sopprimere il lato intermedio del poligono e col sostituire ad esso lato il prolungamento dei due lati estremi fino al loro incontro, e ciò affine di potere eventualmente aprire una bocca a ponente, e costrurre il relativo adiacente molo di difesa, nel caso che l'esperienza venisse a fare conoscere che questa bocca a ponente fosse necessaria. In corso di esecuzione potranno essere introdotte dal governo le varianti che saranno riconosciute utili allo scopo di migliorare le condizioni delle opere ed i risultati che con esse si intende di conseguire a vantaggio e comodo del commercio.

Art. 2. Le opere che il governo si obbliga ad eseguire sono tutte quelle che si trovano contemplate e segnate nel suddetto piano, salvo la variante sopra specificata.

Per maggiore chiarezza resta spiegato che il governo stesso si obbliga a provvedere le calate, i ponti sporgenti e la stazione marittima delle tettoie, dei magazzini, dei binari e degli apparati meccanici, che saranno richiesti dalle esigenze del commercio; il tutto secondo i più recenti e migliori sistemi.

La costruzione dei magazzini, quella dei bacini di raddobbo, degli scali di alaggio e dei rispettivi meccanismi ed il loro esercizio potranno essere affidati alla industria privata. In qualunque caso, i limiti delle tariffe da adottarsi non potranno mai superare il minimo delle tariffe analoghe adottate nei porti più importanti del Mediterraneo e dell'Adriatico, che possano rivaleggiare col porto di Genova.

Art. 3. Il governo del Re presenterà al più presto il relativo progetto di legge al Parlamento nazionale.

Art. 4. Appena approvata la legge e subito dopo la sua pubblicazione, saranno preparati gli atti di appalto pel più pronto cominciamento dei lavori, tanto per le opere di difesa foranea, quanto per le opere interne. I lavori saranno seguitati senza interruzione e spinti alacremente, in modo che, salvi i casi di forza maggiore, siano pienamente utilizzabili nel termine di anni dodici a partire dalla data della legge e siano completamente finiti nel termine di anni quindici. I termini suddetti vengono indicati come limite massimo, imperocchè resta convenuto che si avviserà al modo di non renderli necessari, impiegando a questo fine tutti quei mezzi e nuovi trovati, che permettano di eseguire tutti quanti i lavori colla massima celerità.

L'ordine, secondo il quale dovranno essere eseguiti i lavori, è implicitamente indicato dal suddetto piano e dall'indole delle diverse opere; nondimeno resta spiegato ed inteso che le opere foranee dovranno essere eseguite in modo che in ragione del loro avanzamento si ottenga la più pronta difesa possibile al porto interno, e che le opere interne siano bensì eseguite in giusta correlazione colle opere foranee, ma in modo da ottenere il maggiore e più pronto risultato utile possibile nel provvedere ai bisogni del commercio.

La comunicazione fra le due stazioni marittime e di San Pier d'Arena sarà aperta mediante una nuova galleria in curva raccordata coll'attuale galleria di San Benigno, e coi binari stabiliti sulle calate del porto. Quando l'esperienza dimostrasse che la detta comunicazione fosse insufficiente al bisogno, sarà aperta una nuova galleria, sia sottopassando la cava della Chiappella, tostochè i lavori di estrazione della pietra lo permettano, sia in altro punto egualmente adatto allo scopo. Le tettoie, i magazzini,

le macchine ed i binari verranno stabiliti man mano che dallo stato dei lavori sarà consentito e sarà reclamato dai bisogni del commercio.

Art. 5. Qualora, eseguite che siano le opere di difesa foranea contemplate nel progetto, si verificasse che nell'interno del bacino del porto, compreso fra gli attuali moli, vecchio e nuovo, non vi fosse tranquillità d'acqua da permettere in ogni tempo, salvo le bufere di vento, le operazioni di sbarco ed imbarco ai bastimenti accostati alle calate d'operazione, in tal caso il governo sarà obbligato ad eseguire le opere complementari necessarie ad ottenere tale tranquillità.

Queste opere complementari consisteranno nel maggiore restringimento della bocca del porto attuale fino a quel limite che consenta la facile entrata ed uscita delle navi dalla rada al porto e viceversa, e qualora questo espediente non bastasse, si procederà all'apertura della bocca di ponente ed alla esecuzione di quelle altre opere dal lato della Cava, che fossero necessarie per raggiungere completamente lo scopo.

Art. 6. Il concorso a carico degli enti interessati nei lavori medesimi, a mente della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, sarà limitato alla differenza tra la somma spesa e l'ammontare del dono versato dal duca di Galliera.

Art. 7. Il duca di Galliera verserà nelle casse dello Stato i venti milioni di lire del dono a misura dell'avanzamento dei lavori, ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi pei primi venti milioni di lire.

Il versamento delle quote del dono nelle casse dello Stato si eseguirà nella misura della spesa stanziata in ciascun anno nel bilancio passivo dello Stato per la sistemazione del porto di Genova. Il governo giustificherà gradatamente il pagamento delle somme ricevute colla trasmissione per copia al duca di Galliera, od al suo delegato, dei mandati rilasciati.

Art. 8. Il municipio di Genova è esonerato dal pagamento delle rate annuali ancora dovute per la legge 23 giugno 1873, num. 1441, relativa alla cessione dell'arsenale marittimo di Genova e del cantiere della Foce, con che il municipio stesso ceda al governo senza compenso tutte le aree necessarie per l'impianto del servizio doganale e ferroviario nel seno di Santa Limbania, nella darsena e lungo le calate fino al Mandracchio, aree da determinarsi di accordo fra governo e municipio. Il municipio contribuirà nella spesa di costruzione dei locali e delle altre opere destinate ai suddetti servizi fino alla concorrenza di un milione di lire. I detti locali e le dette opere saranno fatte in modo da non nuocere, ma invece da agevolare la speditezza delle operazioni del commercio.

La contribuzione del municipio nelle spese anzidette verrà da lui pagata in tante rate di lire centomila ciascuna, a misura dell'avanzamento dei lavori ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi pel primo milione.

Art. 9. Il concorso dei venti milioni di lire è offerto dal duca di Galliera in dono, col patto espresso della condizione risolutiva della presente convenzione, per modo che, in caso di inadempimento da parte del governo, lo Stato sarà tenuto a sborsare alla città di Genova le somme che già fossero state versate nelle casse dello Stato dal duca di Galliera, salvi in tal caso gli effetti dell'articolo 188 della succitata legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. Questa condizione risolutiva si riferisce solamente alla esecuzione delle seguenti opere:

1. Molo occidentale *ABC*; – 2. Primo braccio *DE* del molo orientale; – 3. Ponte da sbarco *FG* al molo nuovo; – 4. Calata *GH* fra detto ponte e la stazione del Passo Nuovo; – 5. Ponte da sbarco *IL* al Passo Nuovo; – 6. Ponte da sbarco *MN* a San Laz-

zaro; – 7. Ponte da sbarco *OP* a San Teodoro; – 8. Ponte da sbarco *QR* a San Tommaso; – 9 Ponte da sbarco *ST* alla Darsena; – 10 Ponte da sbarco *UV* a'la Rotonda; – 11. Ponte da sbarco *XY* al Porto Franco; – 12. Stazione ferroviaria marittima centrale fra la Chiappella e la Darsena; – 13. Galleria di congiunzione della stazione marittima lungo le calate colla stazione di San Pier d'Arena e colla galleria di unione fra le stazioni di Piazza Principe e Piazza delle Brignole; – 14. Rampa d'accesso dalle calate del porto alla via Carlo Alberto; – 15. Compimento delle calate nell'interno del porto.

Malgrado tale limitazione, il governo rimane sempre obbligato a costrurre tutte quante le opere contemplate nel progetto nei termini sovra espressi.

Art. 10. Verrà esentato dal pagamento della tassa di registro l'atto di fondazione dell'opera pia che il duca di Galliera intende di istituire in Genova, sua città nativa, erogando il capitale di due milioni di lire nella costruzione di case per le famiglie indigenti della classe operaia.

Per evitare ogni contestazione nell'applicazione della tassa sui fabbricati è stabilito che la tassa medesima sarà percepita in base al reddito reale.

Art. 11. Il governo si riserva di sottoporre al consiglio superiore dei lavori pubblici, pel suo parere, i progetti d'arte contemplati nella presente convenzione, la quale non sarà esecutoria se non dopo l'approvazione del Parlamento nazionale.

La convenzione medesima andrà soggetta al diritto fisso di una lira, ogni altro escluso.

Fatto a Roma in doppio originale questo giorno undici del mese di aprile dell'anno milleottocentosettantasei.

All'originale firmati:

Il presidente del consiglio dei ministri e ministro delle finanze, A. DEPRETIS.

Il ministro dei lavori pubblici, G. ZANARDELLI.

DUCA DI GALLIERA.

ALFREDO BACCARINI – ANGELO FERRARI, *testimoni.*

MARIANO FRIGERI, *caposezione.*

ALLEGATO B.

Parigi, 17 giugno 1876.

Eccellenza,

Nell'intendimento di aderire ai desiderii manifestati dalla commissione parlamentare, cui fu deferito l'esame della convenzione 11 aprile 1876, per la sistemazione del porto di Genova, stipulata fra me ed il regio governo, mi pregio dichiararle che accetto ed acconsento che vi sieno introdotte le seguenti aggiunte:

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 2, dopo la parola *porti,* sia aggiunta quella di *esteri.*

Nel primo paragrafo dell'articolo 4, dopo le parole *forza maggiore,* siano aggiunte le seguenti: *e di cause non dipendenti da fatto e colpa del governo.*

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, dopo le parole *è stabilito che,* si aggiungano quelle di *per novantanove anni.*

Nella fiducia che l'approvazione del Parlamento verrà sollecitamente a rendere de-

finitiva la convenzione suddetta, mi pregio rinnovarle i sensi della più alta considerazione.

Dell'Eccellenza Vostra

Dev.mo ed obbl.mo servo
Firmato: Duca di Galliera.

A S. E. il comm. A. Depretis,
Presidente del consiglio dei ministri in Roma.

Legge n. 3231. — *Concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate Parma-Brescia e Brescia-Iseo.*

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 28 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appprovato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata il 15 giugno 1876 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici e l'ingegnere Emilio Mantegazza, procuratore speciale, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo, a favore dell'avv. Riccardo Bonetti e della Banca popolare di Alessandria, nella persona del suo direttore avvocato Eteocle Cagnassi.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - ZANARDELLI.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate Parma-Brescia e Brescia-Iseo.

Fra S. E. il comm. Agostino Depretis, presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, e S. E. il comm. Giuseppe Zanardelli, ministro dei lavori pubblici, contraenti in nome dello Stato da una parte, ed i signori avvocato Riccardo Bonetti in nome proprio ed avvocato Eteocle Cagnassi nella sua qualità di direttore della Banca popolare di Alessandria e per conto della Banca medesima, ambedue i concessionari rappresentati dal signor ingegnere Emilio Mantegazza, come da atto di procura speciale in brevetto delli 28 aprile 1876, rogato Lanzavecchia, notaio esercente in Alessandria, allegato al presente sotto il numero 1, fu convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1. Il governo concede al signor avvocato Riccardo Bonetti ed alla Banca popolare di Alessandria nella persona del suo direttore avvocato Eteocle Cagnassi, a ciò debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio superiore della Banca stessa, in data 1 maggio 1876, allegata alla presente in copia autentica sotto il num. 2, la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad

Iseo, a tutte spese, rischio e pericolo dei concessionari suddetti, sotto l'osservanza delle condizioni della presente convenzione e dell'annesso capitolato, nonchè delle disposizioni della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti da essa derivanti.

Art. 2. Il governo accorda per la concessione di questa linea un sussidio annuo di lire mille per chilometro e per la durata di trentacinque anni, decorrendi dall'apertura all'esercizio regolarmente autorizzato di ciascuna delle linee stesse.

Non è accordato veruu sussidio pei tronchi di uso comune appartenenti alla rete delle ferrovie dell'Alta Italia, compresi fra le stazioni di Rezzato e di Brescia della linea Parma-Brescia, e fra la stazione di Brescia ed il punto in cui sarà costruita la stazione di Mandolossa della linea Brescia-Iseo.

In vista del risparmio di spesa che con la costruzione della ferrovia Parma-Brescia verrà al governo dal passaggio a carico delle provincie di Parma e Cremona della strada nazionale Parma-Casalmaggiore-Piadena, è accordato inoltre ai concessionari, e per lo stesso periodo di anni trentacinque, un sussidio di lire trentottomila trecento novanta annue a partire dal giorno dell'effettivo cambiamento di classe della strada medesima.

Art. 3. A titolo di cauzione provvisoria e per tutti gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici i concessionari hanno eseguito il deposito di numero sessantacinque cartelle al portatore del debito pubblico dello Stato della complessiva rendita di lire seimila seicentosessantacinque, con decorrenza dal 1 luglio 1876, come risulta dalla polizza numero undici rilasciata il 16 maggio ultimo scorso dall'intendenza di finanza di Cremona.

Art. 4. È fatta facoltà ai concessionari di cedere la presente concessione ad una Società anonima da costituirsi a norma dell'articolo 295 della legge sui lavori pubblici o ad una Società anonima già costituita da accettarsi dal governo e che presenti le garanzie volute dallo stesso articolo di legge.

Art. 5. I concessionari per gli effetti del presente contratto eleggono il domicilio in questa capitale presso la Banca generale di Roma.

Art. 6. La presente convenzione sarà risoluta ove la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, che verrà interpellata dal ministero dei lavori pubblici, eserciti il diritto di prelazione che le possa competere ai termini degli atti di concessione.

In ogni caso la convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata per legge.

Fatta e letta quest'oggi quindici del mese di giugno dell'anno milleottocentosettantasei in Roma ed in una delle sale del ministero delle finanze.

All'originale firmati:

Il presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, A. DEPRETIS.

Il ministro dei lavori pubblici, G. ZANARDELLI.

Il rappresentante dei concessionari, E. MANTEGAZZA.

A. VITALI, IPPOLITO DOLCE, *testimoni.*

MARIANO FRIGERI, *caposezione.*

(Seguono gli allegati).

Legge n. 3232. — Autorizzazione di spese pel completamento e la sistemazione di varie strade nazionali e provinciali.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 26 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 26,100,000 da iscriversi nei bilanci del ministero dei lavori pubblici dal 1876 al 1884, pel completamento e la sistemazione di varie strade nazionali e provinciali, secondo che appare dalla seguente tabella di distribuzione.

Art. 2. Per le strade provinciali di serie nelle provincie meridionali continentali, contemplate nell'articolo 1.° della presente legge, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 6 e 7 della legge 27 giugno 1869, n. 5147.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.

(Segue la tabella).

D. M. — Disposizioni relative ai biglietti propri degli Istituti di emissione dei tagli da lire una e da lire due.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il regio decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (serie 2.ª);

Visto il regolamento approvato con regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1876, che autorizzò il Consorzio degli Istituti di emissione a porre in circolazione i biglietti consorziali definitivi da lire una e da lire due, nella somma, per i primi di cinquanta milioni, e per i secondi di settanta milioni di lire;

D'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio,

Decreta:

I biglietti propri degli Istituti di emissione dei tagli da lire una e da lire due, che temporariamente si continuano ad accettare dalle tesorerie dello Stato per operarne il cambio in altri biglietti a corso legale o consorziali, non saranno più ricevuti nelle casse dello Stato a cominciare dal 1.° gennaio 1877.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del regno.*

Dato a Roma, li 20 luglio 1876.

Il ministro. DEPRETIS.

R. D. n. 3173. — *Conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*; - visto l'articolo 21 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; - visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di detta legge; - visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; - visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; - visti gli atti verbali di presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto; - viste le liquidazioni delle rendite dovute per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti; - sentita la commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri delle finanze, e di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1.° luglio 1876, la complessiva rendita di lire 93,794 82 (novantatremila settecentonovantaquattro e centesimi ottantadue) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 623,990 31 (seicentoventitrè mila novecentonovanta e centesimi ottantuno) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto giugno 1876, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870,

n. 3519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MANCINI.

(*Segue l'elenco*).

R. D. n. 3205. — *Derivazioni d'acque demaniali per forza motrice, irrigazione, ecc.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, da un lago, da torrenti e canali del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata, e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3207. — *Concessioni d'acque demaniali per forza motrice, ecc.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune deriva-

zioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alle ditte di commercio ed alla Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3222. — Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità instituita in Foggia.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.a); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Foggia una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal consiglio provinciale e due da Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3223. — Commissione istituita in Palermo per la verificazione dei debiti dei comuni di Sicilia accollati allo Stato.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 2 del regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2841, col quale la commissione istituita col regio decreto del 29 aprile 1863, n. 1223, si dichiara disciolta col 30 giugno prossimo venturo; - riconosciuta la necessità di assegnare una nuova proroga per l'ultimazione dei lavori della commissione medesima; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Lo scioglimento della commissione istituita col regio decreto del 29 aprile 1863, n. 1223, stato fissato coll'art. 2 del regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2841, per il 30 giugno 1876, viene prorogato a tutto dicembre successivo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3224. — Strade provinciali di Napoli.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione 21 settembre 1875, con la quale il consiglio provinciale di Napoli stabilì di aggiungere all'elenco delle strade provinciali quella che da Licola mette a Patria; - veduti i Nostri decreti 25 novembre 1866, 16 luglio 1869, 7 gennaio 1870, 5 febbraio 1871, 12 e 29 giugno 1873, riguardanti la classificazione delle strade provinciali per la provincia di Napoli; - veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - considerando:

Che la predetta strada va ad unirsi a quella delle Bonifiche, che deve passare tra le provinciali, e procura una più spedita comunicazione fra la parte occidentale della provincia di Napoli colla provincia di Caserta ed in particolare fra la stazione ferroviaria di Aversa ed il porto di Pozzuoli ove in vicinanza stanno gli altri porti di Baja e Nisida; - che la strada stessa, servendo alle relazioni industriali, agricole e commerciali di detta parte della provincia di Napoli, riveste i caratteri accennati dall'articolo 13 (D) della legge sopra citata; - che la classificazione della strada in parola non diede luogo a reclami od opposizioni di sorta; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; - abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali per la provincia di Napoli quella che da Licola mette a Patria.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3229. — Confini dei comuni di Caramanico e Santa Eufemia a Majella, in provincia di Chieti.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Sovrano decreto 8 marzo 1832, col quale il villaggio di Santa Eufemia a Majella venne costituito in comune autonomo; - viste le deliberazioni prese dal consiglio comunale di Caramanico li 27 aprile 1873 e 7 luglio 1875, e da quello di Santa Eufemia a Majella li 8 maggio 1873 e 25 maggio 1875, in ordine alla circoscrizione territoriale di quei due comuni; - viste le leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, e 29 giugno 1875, n 2612; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I confini dei comuni di Caramanico e Santa Eufemia a Majella, in provincia di Chieti, sono stabiliti quali risultano dalla pianta topografica del geometra Di Giulio, in data 2 ottobre 1874, non che dalle citate deliberazioni 25 maggio e 7 luglio 1875, le quali saranno munite di visto e sottoscritte dal Nostro ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3233. — Interesse sui Buoni del Tesoro.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge 22 aprile 1869, n. 5026; - veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale approvato con regio decreto del 4 settembre 1870 numero 5852; - veduto il regio decreto 7 maggio 1876, n. 3190 (serie 2.ª), col quale fu fissato l'interesse dei Buoni del tesoro a decorrere dall'8 stesso mese; - veduto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1875, n. 2827 (serie 2.ª); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 10 luglio 1876 l'interesse dei Buoni del tesoro è fissato come segue:

2 per cento per i buoni aventi la scadenza di sei mesi;
3 per cento per i buoni con scadenza da sette a nove mesi;
4 per cento per i buoni con scadenza da dieci a dodici mesi.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3235. — Rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 1.° luglio 1876, n. 3191 (serie 2.ª), con la quale è autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico e l'alienazione di tanta rendita 5 per cento quanta basti a ricavare la somma di 15 milioni portata in aumento al bilancio dei lavori pubblici per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule; - ritenuto che, nella ragione dei prezzi correnti del consolidato 5 per cento, al capitale suddetto di 15 milioni corrisponde all'incirca la rendita annua di lire un milione, salvi gli effetti dell'accertamento finale; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento al consolidato cinque per cento, della rendita di lire un milione (L. 1,000,000), con decorrenza di godimento dal 1.° luglio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3234. — Cessazione del corso forzoso dei biglietti della Banca nazionale nel regno d'Italia da lire una e da lire due.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso; - visto il regio decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (serie 2.ª); - visto il regolamento approvato col regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (serie 2.ª), per l'esecuzione dell'articolo 4 della suindicata legge 10 aprile 1874; - ritenuto che in relazione al disposto degli articoli 1 e 3 del regolamento 28 febbraio 1875, dianzi menzionato,

con decreto del Nostro ministro delle finanze in data 5 marzo 1876 fu autorizzato il consorzio degli istituti d'emissione a porre in circolazione 50 milioni di lire in biglietti consorziali da lire una e 70 milioni di lire in biglietti consorziali del taglio da lire due, contro ritiro dei biglietti di egual taglio dichiarati provvisoriamente consorziali col decreto reale del 14 giugno 1874, n. 1942; - visto l'art. 6 dello stesso regolamento 28 febbraio 1875; - sulla proposta del ministro delle finanze, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I biglietti della Banca nazionale nel regno d'Italia da lire una e da lire due, dichiarati provvisoriamente consorziali col Nostro decreto del 14 giugno 1874, n. 1942 (serie 2.ª), cesseranno dal 1.° gennaio 1877 di avere corso forzoso e di essere inconvertibili in tutto lo Stato ed in tutte le contrattazioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3236. — *Variazioni al bilancio definitivo per l'anno* 1876.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vista la legge 1.° luglio 1876, n. 3191 (serie 2.ª), con la quale è autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico e l'alienazione di tanta rendita 5 per cento quanta basti a ricavare la somma di 15 milioni, portata in aumento al cap. 142 del bilancio della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'anno 1876 per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule; - veduto il decreto reale 17 luglio corrente mese, n. 3235 (serie 2.ª), col quale fu autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, della rendita di lire un milione (L. 1,000,000) con decorrenza di godimento dal 1.° luglio 1876; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvate le seguenti variazioni al bilancio definitivo della spesa del ministero delle finanze ed a quello dell' entrata per l'anno corrente, cioè:

1.° Il fondo stanziato al cap. 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876, sarà aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500,000), corrispondente alla rata del secondo semestre dell'anno corrente, sulla rendita di lire un milione creata col suddetto reale decreto del 17 luglio corrente mese, n. 3235; - 2.° Sarà pure aumentato di lire sessantaseimila (L. 66,000) il fondo del cap. 4.°,

Tassa sui redditi di ricchezza mobile, del bilancio definitivo di previsione dell'entrata per il corrente anno, in corrispondenza alla ritenuta da' operarsi sulla rata semestrale di lire cinquecentomila, di cui sopra; - 3.° nella parte straordinaria del bilancio definitivo di previsione dell'entrata di quest'anno sarà aggiunto un apposito capitolo col n. 6° *quater* e la denominazione: *Prodotto dell' alienazione della rendita consolidata 5 per cento di lire* 1,000,000, creata in virtù della legge 1.° luglio 1876 (serie 2.ª), per lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, iscrivendovi la somma di L. 15,000,000.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3246. — Istituzione di una commissione incaricata degli studi più utili e convenienti nell'interesse del patrimonio del Fondo per il culto.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro delle finanze e del ministro di grazia e giustizia, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita una commissione incaricata: - *a*) di accertare la posizione finanziaria dell'Amministrazione del fondo per il culto; - *b*) di esaminare la consistenza dei resti attivi e passivi lasciati dall'esercizio 1875 e di quelli anteriori; - *c*) di ricercare quali sieno i rapporti di debito e di credito fra le finanze dello Stato ed il Fondo per il culto, stabilire la rispettiva posizione di diritto e di fatto, ed indicare i mezzi che sieno meglio atti a garantire il pronto ricupero delle somme anticipate dallo Stato; - *d*) di valutare il patrimonio del Fondo per il culto e le sue entrate annuali, così nel presente che in un determinato avvenire in relazione agli oneri attuali, e di quelli che verranno poi a crescere o diminuire; - *e*) di accertare l'entità del suo patrimonio immobiliare, e mettere in rilievo gli ostacoli che si frappongono al passaggio di questa parte delle sue sostanze a mano del demanio; - *f*) di fare generalmente tutte le indagini e di presentare le proposte, eziandio d'ordine legislativo, che ravviserà più utili e convenienti nell'interesse generale.

Art. 2. Le direzioni generali del demanio e del Fondo per il culto forniranno alla commissione le notizie e i documenti di cui saranno richieste.

Art. 3. Sono nominati a far parte della commissione:

Saracco comm. Giuseppe, senatore del regno, presidente; - Nelli comm. Lorenzo, deputato al Parlamento; - Crispi comm. avv. Francesco,

deputato al Parlamento; – Pacini comm. Enrico, avvocato erariale; - Cotti cav. Pietro, consigliere d'appello in missione, direttore capo di divisione della contabilità al ministero di grazia e giustizia.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - MANCINI.

Legge n. 3250. — Aumento degli stipendi ai maestri.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 3 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, num. 3725 (vol. III, p. 540).

Nei comuni al disotto dei mille abitanti, e nei quali la imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato.

Art. 2. Il Ministero darà ogni anno in allegato al bilancio l'elenco dei comuni dove i maestri furono sussidiati, in conformità del secondo paragrafo dell'articolo 1.

Art. 3. Il maestro nominato per la prima volta, dura in ufficio per due anni; nelle nomine successive per non meno di sei.

Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio, ed anche a vita ove lo creda il municipio.

Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'età di 22 anni, e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Fino all'età succitata tutti i maestri saranno nominati in via di esperimento e confermati di anno in anno.

Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Il comune e il maestro possono patluire una convenzione di durata minore di sei anni colla approvazione del Consiglio scolastico; ma non di uno stipendio inferiore al legale.

Art. 4. I maestri nominati in via di esperimento secondo il para-

grafo 4 dell'articolo 3 possono ricevere stipendio minore di quello fissato nell'articolo 1.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Legge n. 3256. — Spese per la Scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 3 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire trecento quarantaduemila per completare l'adattamento dell'edifizio demaniale di Donnaromita a sede della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, e per provvedere la stessa del materiale scientifico occorrente.

Art. 2. La detta somma verrà ripartita per lire cinquantasettemila sopra il bilancio passivo del ministero della pubblica istruzione del corrente anno 1876, per lire centoquattordicimila per caduno degli anni 1877 e 1878, e per le rimanenti lire cinquantasettemila dell'anno 1879.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Legge n. 3257. — Destinazione di somma da ricavarsi dalla vendita di due proprietà demaniali.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 3 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare l'Orto botanico di proprietà demaniale situato in Roma, in via della Longara, e descritto nel catasto sotto i numeri 1259 e 1451, in base al prezzo di lire 154,808 20 determinato dal Genio civile con perizia del 23 marzo 1876.

Art. 2. La somma che si ritrarrà da detta vendita, come pure dalla vendita del Palazzo demaniale posto in Roma, in piazza Colonna, autorizzata colla legge del 2 gennaio 1876, sarà versata nelle casse del pubblico erario, e verrà iscritta nei bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione degli anni 1876, 1877 e 1878 una somma di lire 700,000 per il nuovo Orto botanico e per il proseguimento dei lavori di costruzione degli stabilimenti scientifici universitarii approvati colla legge 30 giugno 1872, numero 886 (Serie 2.ª), ripartita nel modo seguente:

Nel bilancio del 1876 . . . . L. 100,000
Id. del 1877 . . . . » 300,000
Id. del 1878 . . . . » 300,000

Ordiniamo, ecc. — Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Legge n. 3261. — Istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno.

– Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 10 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere a Corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Art. 2. Mediante regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi. La immissione nei depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dal regolamento doganale 11 settembre 1862 (vol. IX, p. 529), dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n 3020 (vol. XV, p. 833), e dalla legge del 19 aprile 1872, n. 759, alleg. *D* (vol. XXI, p. 49).

Art. 3. Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.

Art. 4. La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei Corpi morali o dei privati, che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

Art. 5. Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigènze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.

Il Ministro delle Finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

Art. 6. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3237. — Uffizi incaricati della riscossione delle rendite e dei proventi di ogni natura nelle provincie della Venezia e di Mantova.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 luglio 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 12 febbraio 1871, num. 65, e 27 luglio stesso anno, num. 383 (serie 2.ª); – sulla proposta del presidente del consiglio

dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono soppressi gli uffizi di esazione per le rendite del domanio e del fondo per il culto stabiliti con decreto ministeriale del 16 aprile 1868 nelle città di Venezia, Verona, Udine, Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo e Mantova, con giurisdizione per la intiera provincia.

Art. 2. Le rendite ed i proventi di ogni natura la cui esazione è attualmente affidata ai detti uffizi soppressi, saranno riscosse dagli altri uffizi demanio e tasse delle rispettive provincie, giusta la circoscrizione territoriale stabilita colla tabella annessa al Nostro decreto del 27 luglio 1874, num. 383 (serie 2.ª), parzialmente modificata coll'altro Nostro decreto del 13 febbraio 1876.

Art. 3. Saranno incaricati della riscossione delle rendite e proventi di che nel precedente articolo, sempre nei limiti della circoscrizione territoriale loro rispettivamente assegnata:

a) Nelle città di Belluno e di Rovigo gli uffizi di registro; - *b*) Nelle città di Mantova, Padova, Treviso, Udine, Verona e Vicenza gli uffizi delle successioni; - *c*) Nella città di Venezia l'uffizio del bollo straordinario.

Art. 4. Il Nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto che avrà effetto col giorno 1 gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3238. — Instituzione presso il ministero delle finanze di una commissione permanente consultiva per i provvedimenti di maggior rilievo sulle intendenze di finanza.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - visto il Nostro decreto del 26 settembre 1869, num. 5286, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il ministero delle finanze una commissione permanente consultiva per i provvedimenti di maggior rilievo sulle intendenze di finanza.

Art. 2. Questa commissione è presieduta dal ministro delle finanze e si compone:

Del segretario generale che, in caso di assenza o d'impedimento del ministro, ne assumerà la presidenza; - dei direttori generali del ministero; - del ragioniere generale; - del direttore capo della divisione pel personale del segretariato generale che sarà il referendario della commissione. — Ove un direttore generale non possa intervenire, gli è data facoltà

di farsi rappresentare dal funzionario che lo sostituisce nel suo ufficio in caso di assenza o di impedimento. — Un capo di sezione addetto alla preindicata divisione del segretariato generale disimpegnerà presso la commissione le funzioni di segretario senza voto.

Art. 3. I provvedimenti pei quali la commissione dev'essere consultata sono:

a) Le decisioni di massima sia sul servizio interno, sia sulla carriera e sulla disciplina del personale delle intendenze; - b) Le nomine, le dispense dal servizio, i collocamenti a riposo, in disponibilità od in aspettativa, le sospensioni ed i trasferimenti degli intendenti, dei primi segretari, dei primi ragionieri, dei segretari e dei ragionieri; - c) Le sospensioni dal servizio e dallo stipendio degli impiegati di grado inferiore, quante volte la durata del castigo non sia circoscritta nel termine di un mese al più. — Per i movimenti del personale inferiore e per ogni altra specie di affari concernenti il personale delle intendenze, nulla è innovato alle norme generali di amministrazione.

Art. 4. La presenza di tre membri, oltre il presidente, basta perchè la commissione possa discutere e deliberare.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3239. — Disposizioni pei consolati di Bombay e di Calcutta.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 luglio 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2 della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Nostro consolato in Bombay cesserà di essere compreso fra gli uffici da affidarsi al personale consolare di prima categoria.

Art. 2. Al Nostro consolato in Calcutta verrà destinato un ufficiale consolare di prima categoria, al quale sarà corrisposto l'annuo assegnamento locale di lire cinquantamila (50,000).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

R. D. n. 3240. — Commissione consultiva instituita in Genova per la conservazione delle opere d'arte.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1866, n. 3240, che istituiva in Genova una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 15 settembre 1866, che istituiva in Genova una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della commissione suddetta è istituita nella provincia di Genova, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d' arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Genova e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3249. — Strade provinciali di Reggio nell'Emilia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d' Italia.

Veduta la deliberazione 7 settembre 1875 del consiglio provinciale di Reggio nell' Emilia, colla quale vennero adottate le seguenti modificazioni all'elenco delle strade provinciali:

1.° Soppressione del tratto della strada Cadelbosco-Castelnuovo sotto Brescello, che dal demolito forte num. 3 va a congiungersi alla strada Parma-Mantova, rimpetto al demolito forte num. 2, sostituendovi l'altro tratto che dal predetto forte num. 3 va a Brescello e quindi, passando avanti la chiesa della Concezione, all'argine maestro di Po;

2.° Soppressione del tratto della strada Parma-Mantova, che dalla

piazza del paese di Brescello, volgendo a sinistra, raggiunge l'argine maestro del Po, e continua su questo fino alla rampa della Concezione, sostituendovi l'altro tratto che dalla detta piazza seguendo la contrada di S. Francesco va a congiungersi colla provinciale Cadelbosco rimpetto alla suddetta chiesa della Concezione; - veduti i Nostri decreti 30 giugno 1867, 31 ottobre 1872 e 19 marzo 1874, relativi alla classificazione delle strade provinciali per la provincia di Reggio nell'Emilia; - veduto il parere 22 aprile 1876 del consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; - considerando:

Che le modificazioni nell'andamento delle strade sopraddette furono adottate di concerto col comune di Brescello, al quale vengono passati i tratti stradali che cessano di essere provinciali;

Che le modificazioni stesse sono determinate dall'intendimento di rendere più breve e comoda la percorrenza e più regolare l'andamento delle strade suddette e di ottenere un'economia nelle spese di manutenzione;

Che pertanto è giustificata, sia dal lato tecnico, come nei rispetti della convenienza amministrativa, la deliberazione adottata in proposito dal consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia;

Che contro tale deliberazione non vennero sollevate opposizioni o reclami di sorta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni all'elenco delle strade provinciali di Reggio nell'Emilia, adottate colla deliberazione sopra citata di quel consiglio provinciale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3251. — *Consorzio irriguo costituitosi in Galliate, Romentino, Trecate e Cerano*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda del 10 aprile 1875, con cui la rappresentanza del consorzio irriguo di Galliate, Romentino, Trecate e Cerano (Novara), chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; - visto l'atto di costituzione del consorzio, autenticato dal notaio Francesco Marella in Trecate (Novara), addì 29 gennaio 1858, il regolamento e gli altri atti relativi; - vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consortisti del dì 21 maggio 1876, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio dei 30 maggio 1875, n. 19537-16130 e 23 aprile 1876,

n. 18304-7087; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio costituitosi in Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, provincia di Novara, con atto autenticato dal notaio Francesco Marella, addì 29 gennaio 1868, per l'irrigazione di terreni in quei comuni, mediante derivazione d'acqua dal canale Cavour, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3254. — Dotazione dell'Accademia dei Lincei in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2 del Nostro decreto 14 febbraio 1875, num. 2385 (serie 2.ª); - visto il bilancio di definitiva previsione del ministero di pubblica istruzione per l'anno 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'articolo 2 del Nostro decreto 14 febbraio 1875, col quale è approvato il nuovo statuto dell'accademia dei Lincei di Roma, è riformato nel seguente modo:

« La dotazione della suddetta accademia è elevata da lire *ventimila* a lire *cinquantamila*, che saranno levate dal cap. 11 del bilancio del ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 1876 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3255. — Dotazione dell'Accademia medica di Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto lo stanziamento di lire 4000 fatto al capitolo 11 del bilancio definitivo della pubblica istruzione per l'anno 1876 a favore dell'accademia medica di Roma; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È assegnata all'accademia medica di Roma la somma di annue

lire quattromila a titolo di dotazione ordinaria da corrispondersi a rate trimestrali posticipate.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto a cominciare dal 1 gennaio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3258. — Personale d'ispezione dell'amministrazione del demanio e delle tasse.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti 19 febbraio 1870, n. 5544, 5 febbraio 1871, n. 53 (serie 2.ª), 27 luglio 1871, n. 382 (serie 2.ª), e 29 settembre 1872, n. 1024 (serie 2.ª); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il personale d'ispezione dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari è riordinato in conformità alla tabella annessa al presente decreto, e vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. È mantenuta l'autorizzazione data allo stesso ministro col Nostro decreto 19 febbraio 1870, n. 5544, per la circoscrizione dei circoli d'ispezione e per il reparto delle indennità nei limiti delle categorie stabilite dalla tabella.

Art. 3. Nulla è innovato per gli ispettori di circolo per il servizio dell'asse ecclesiastico, istituiti coi Nostri decreti 30 ottobre 1870, n. 6042, e 19 luglio 1873, n. 1520.

Art. 4. Il presente decreto, unitamente all'annessa tabella, avrà effetto dal 1.° settembre 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Tabella del numero complessivo degli impiegati destinati al servizio d'ispezione nell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, col loro riparto in gradi, classi, stipendio e determinazione delle categorie dell'indennità di giro da assegnarsi ai medesimi.

4 ispettori superiori per le controverifiche di 1.ª classe, L. 5,000 cad. - 4 ispettori superiori per le controverifiche di 2.ª classe, L. 4,500 cad. - 25 ispettori di circolo di 1.ª classe, L. 4,000 - 50 idem di 2.ª classe, L. 3,500 cad. - 66 idem di 3.ª classe, L. 3,000 cad. - 103 idem di

4.ª classe, L. 2,500 cad. - 2 verificatori per gli atti del Banco di Napoli, L. 2,500 cad. - Indennità per le spese di giro e di soggiorno agli ispettori superiori, L. 24,000 (Somma a calcolo per far fronte alle indennità in ragione di L. 10 per ciascun giorno impiegato in perlustrazione) - 79 ispettori di circolo di 1.ª classe (indennità fissa), L. 800 cad. - 116 ispettori di circolo di 2.ª classe (indennità fissa), L. 500 cad. - 49 ispettori di circolo di 3.ª classe (indennità fissa), L. 300 — Totale L. 933,400.

R. D. n. 3275. — Commissione instituita in Cremona per la conservazione delle opere d'arte, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Cremona una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Cremona e quattro da Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3259. — Commissione consultiva per la conservazione delle opere d'arte instituita in Vicenza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1867, n. 3309, che instituiva in Vicenza una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 13 giugno 1867, che istituiva a Vicenza una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti

storici e di belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1876, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Vicenza, colle attribuzioni indicate nel decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Vicenza e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3265. — *Iscrizione di rendita nel gran libro del debito pubblico in causa riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia e per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 3 della legge 29 giugno 1876, num. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia e per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto;

Ritenuto che occorre intanto di provvedere alla iscrizione nel gran libro del debito pubblico della rendita consolidata 5 0[0] conforme agli articoli 6 e 7 della convenzione di Basilea in data 17 novembre 1875 e all'articolo 8, secondo alinea, del compromesso di Parigi in data 11 giugno 1876, di cui all'articolo 1 dell'atto addizionale di Roma 17 giugno stesso anno;

Ritenuto che la somma da corrispondersi dal governo alla società suddetta per effetto degli articoli 6 e 7 suindicati, deduzione fatta della somma di venti milioni che il governo medesimo prende a suo carico sul debito contratto dalla società colla Cassa di risparmio di Milano, e delle altre somme, delle quali rimane creditore il governo per effetto degli articoli 8, 9 e 10 della convenzione succitata, ascende approssimativamente, e nella riserva delle liquidazioni finali, a lire novantamilioni in oro (L. 90,000,000);

Ritenuto che il corso medio del consolidato italiano 5 0[0] alla Borsa di Parigi durante i 6 mesi trascorsi dal 1 gennaio al 30 giugno 1876 diminuito di una mezza cedola, cioè una lira e 8 centesimi (L. 1 08), fu di lire settanta e centesimi cinquantadue;

Ritenuto quindi che la rendita da iscriversi per effetto dell'articolo 6 summenzionato con la decorrenza del semestre in corso, cioè con la cedola al 1 gennaio 1877, ascende, salva liquidazione finale, alla somma di lire seimilioni quattrocentomila (L. 6,400,000);

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico È autorizzata l'iscrizione nel gran libro del debito pubblico in aumento al consolidato 5 0|0 della rendita di lire *seimilioni quattrocentomila* (L. 6,400,000) con decorrenza di godimento dal 1 luglio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3270. — *Speciali dazi di consumo concessi al comune di Novara.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Novara, in data del 25 novembre 1875 e del 27 aprile 1876, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di Torino, in data del 26 maggio p. p.; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Novara è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Cristalli, vetri, porcellane, maioliche e terraglie d'ogni genere, al quintale, cent 80 - 2. Stoviglie ed ogni altro genere di lavoro in terra cotta, verniciata o non id., cent. 20 - 3. Carta bianca, colorata, da disegno, da stampa, da scrivere, id., L. 3 - 4. Cartone, carta da bachi, carta da involti, bianca e in colore, tanto scritta che stampata, idem, L. 1 50.

NB. Sarà esente da dazio la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, non che la carta bollata.

R. D. n. 3272. — Personale della regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il bilancio di definitiva previsione del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale della scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma, approvato con Nostro decreto del 4 agosto 1875, è modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. Il ruolo organico così modificato andrà in vigore dal primo novembre di quest'anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Pianta numerica del personale della regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma.

1 Direttore (oltre l'alloggio), L. 3,000 - 6 Professori ordinari, L. 30,000 - Professori straordinari, L. 18,000 - Assistenti, L. 15,000 - Incaricati, L. 5,000 - 1 Segretario, L. 3,500 - 1 Primo applicato, L. 2,000 - 1 Secondo applicato, L. 1,500 - Serventi e portiere, L. 4,500 — Totale L. 82,500.

R. D. n. 3275. — Accordo col Belgio per la reciproca comunicazione degli atti dello stato civile concernenti i rispettivi nazionali.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno; - Sentito il consiglio dei ministri; - Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo fra l'Italia ed il Belgio firmato in Roma addì 17 luglio 1876 per la reciproca comunicazione degli atti dello stato civile concernenti i rispettivi nazionali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

Déclaration.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer la communication des actes intéressants l'état civil de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à se remettre réciproquement aux époques déterminées et sans frais, des expéditions, dûment légalisées, des actes de naissance, des actes de reconnaissance d'enfants naturels, lorsque ces actes auront été reçus par un officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des citoyens de l'autre Etat.

Art. 2. La transmission des actes de décès s'étendra en outre aux personnes mortes en Belgique et qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Italie.

Il en sera de même pour les actes de décès des personnes mortes en Italie et qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Belgique.

Art. 3. Les officiers de l'état civil en Belgique et en Italie, se donneront mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et légitimations d'enfants naturels, inscrites dans les actes de mariage.

Art. 4. Tous les six mois les expéditions des dits actes dressés pendant le semestre précédent seront remises par le Gouvernement belge à la Légation d'Italie à Bruxelles et par le Gouvernement italien à la Légation de Belgique à Rome.

Art. 5. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions des dits actes ne préjugera par les questions de nationalité.

Les actes de l'état civil, demandés de part et d'autre à la requête de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au paiement des droits exigibles dans chacun des deux pays.

Art. 6. La présente déclaration sortira ses effets à dater du premier juillet 1876.

Fait en double expédition à Rome, le 17 juillet 1876.

Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie, MELEGARI.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges,
A. VAN LOO.

R. D. n. 3276. — *Denominazioni dei vari gradi del corpo sanitario della R. marina.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il R. decreto 9 giugno 1863, num. 1318; - visto il R. decreto 29 giugno 1875, num. 2618; - ritenuta la necessità di sostituire alle denominazioni colle quali vennero fino ad ora designati i medici della R. marina altre più conformi ai gradi militari effettivi conferiti ai medesimi; -

ritenuto che al corpo sanitario della R. marina come corpo tecnico ed autonomo compete al pari del corpo sanitario dell'esercito una gerarchia propria che ne determini i gradi effettivi e la specialità; - sentito il consiglio dei ministri; - sentito il consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le denominazioni dei vari gradi del corpo sanitario della R. marina stabilite col R. decreto 9 giugno 1863 sono abolite.

Art. 2. Alla tabella di corrispondenza dei gradi nel detto corpo coi gradi del corpo dello stato maggiore generale della R. marina, unita al R. decreto 29 giugno 1875, è sostituita la tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Art. 3. Gli attuali medici di vascello (2.ª metà) conservano la loro posizione ed i distintivi del grado di tenente colonnello medico.

Art. 4. Nulla è innovato relativamente al quadro organico, all'ammissione, all'avanzamento, al servizio ed alle paghe del corpo anzidetto.

Art. 5. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino contrarie al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Tabella dei gradi nel corpo sanitario della regia marina.

Denominazione dei singoli gradi.

Maggiore generale medico - Colonnello medico - Tenente colonnello medico - Maggiore medico - Capitano medico di prima classe - Capitano medico di seconda classe - Tenente medico di prima classe - Tenente medico di seconda classe.

R. D. n. 3277. — Istituzione in Cosenza di un comitato provinciale forestale.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Cosenza, presa nella seduta del 15 del mese di gennaio 1875; - vista la legge del 30 giugno 1876, num. 3208 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito in Cosenza un comitato provinciale forestale, il quale ha per iscopo:

a) Di procedere alla designazione dei terreni disboscati e dissodati,

i quali per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni; - b) Di designare quegli altri terreni, ne' quali sia conveniente la coltura forestale; - c) Di provvedere al rimboschimento dei terreni suddetti fissando a tale uopo accordi con i comuni, corpi morali e privati, sia in ordine al concorso nella spesa, sia in ordine ai piani di economia forestale, in conformità dei quali dovrebbero i terreni stessi essere successivamente coltivati, sia finalmente intorno al modo di custodia.

Art. 2. Il comitato è composto del prefetto della provincia, presidente, dell'ispettore forestale, di un ingegnere del genio civile al servizio della provincia da nominarsi dalla deputazione provinciale, di due membri della deputazione stessa, scelti nel suo seno, e di due altri scelti fuori del seno della deputazione, intesi i comizii agrari della provincia.

Art. 3. La direzione delle opere di rimboschimento e di tutti gli studi relativi è affidata all'ispettore forestale sotto la vigilanza del predetto comitato.

Art. 4. L'ispettore forestale presenta al comitato il progetto dei lavori di rimboschimento ed i piani di economia. — Il comitato li trasmette col proprio avviso al ministero di agricoltura e commercio, che, in seguito al parere del consiglio di agricoltura, statuisce sui medesimi. — In fine di ogni anno l'ispettore presenta al comitato il rendiconto delle operazioni eseguite, il quale sarà comunicato al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5. Il governo concorre nella metà delle spese di rimboschimento e fino alla somma di lire 5000 annue, da prelevarsi su quelle che saranno a disposizione del ministero di agricoltura, industria e commercio sul capitolo del relativo bilancio *Boschi - Spese d'amministrazione e diverse.* — La provincia concorre con la rimanente metà.

Articolo addizionale. È fatta facoltà alle altre istituzioni locali di fare adesione al presente statuto, prestando il loro concorso e facendosi rappresentare nel comitato in quel modo che verrà concordato con la provincia e col ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3278. — Commissione istituita in Pisa per la conservazione delle opere d'arte.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 25 agosto 1866, n. 3190, che istituisce in Pisa una commissione conservatrice di

Belle arti, con giurisdizione sopra la provincia di Livorno; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), riguardante l'istituzione d'una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Pisa avrà una commissione conservatrice dei monumenti e oggetti d'arte e d'antichità a sè, colle facoltà ed incombenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, quattro eletti da Noi, due dal consiglio provinciale e due dal consiglio comunale della città di Pisa, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE. M. COPPINO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 28 luglio 1876. — Processioni religiose.

Il ministero ebbe occasione più volte di rivolgere la sua attenzione sugli inconvenienti ai quali danno luogo le processioni religiose fuori del recinto delle chiese, e per esperienza ha dovuto persuadersi che l'applicazione delle norme dettate colla circolare 20 settembre 1874, num. 11,100 (v. XXIII, p. 1184) non è sufficiente a raggiungere lo scopo prefisso.

Riesce infatti sovente difficile ai signori prefetti di avere preventiva notizia delle funzioni religiose che s'intendono fare nei diversi comuni della loro provincia, o quanto meno l'avviso giunge loro troppo tardi, non in tempo cioè di potere esaminare con perfetta cognizione di causa se sia il caso di ordinare la proibizione.

Se da una parte è fermo intendimento del governo di mantenere e tutelare il pieno esercizio delle libertà religiose, non si può disconoscere dall'altra essere suo stretto dovere di provvedere tanto al mantenimento dell'ordine, affinchè non avvengano quei dissidi e conflitti fra una stessa popolazione, cui le processioni fuori del recinto delle chiese potrebbero dare motivo o pretesto, quanto alla tutela della pubblica igiene.

Laonde per queste alte ragioni di ordine e di sanità io ravviserei opportuno che i signori prefetti abbiano a prescrivere con apposita e formale ordinanza il divieto delle processioni religiose all'esterno dei templi, alla comminatoria ai trasgressori di essere sottoposti alle pene di polizia sancite dal codice penale, a senso dell'articolo 146 della legge comunale e provinciale, semprechè i fatti di disobbedienza non fossero punibili con pene maggiori a termini dello stesso codice.

Colla medesima ordinanza i signori prefetti si riserveranno la facoltà di permettere, secondo le circostanze di tempo e di luogo, le dette processioni, qualora ne venisse fatta loro domanda di volta in volta da parte dei ministri del culto almeno 15 giorni prima in cui esse dovranno aver luogo.

Sarò grato ai signori prefetti se mi faranno tenere un esemplare della ordinanza che avranno pubblicato; intanto attenderò ricevuta della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

R. D. n. 3260, in data 26 luglio 1876. — Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 17 della legge del 7 giugno 1875, num. 2532 (Serie 2.ª), di coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

E viste le leggi del 20 marzo 1854, num. 1676; del 19 marzo 1855, num. 680; del 12 giugno 1857, num. 2238; del 13 luglio 1857, num. 2261; del 28 luglio 1861, num. 305; del 4 agosto 1861, num. 137; del 24 agosto 1862, num. 767; dell'8 agosto 1863, num. 1391; del 20 marzo 1865, num. 2248, allegato *B*; del 29 marzo 1865, numero 2222; del 7 luglio 1866, num. 3062; del 27 maggio 1869, numero 5097; del 14 agosto 1870, num. 5797; del 19 luglio 1871, num. 349 (Serie 2.ª); del 18 agosto 1871, num. 427 (Serie 2.ª); del 6 febbraio 1872, num. 664 (Serie 2.ª); del 23 giugno 1873, numero 1404 (Serie 2.ª); del 30 settembre 1873, num. 1591 (Serie 2.ª); del 14 giugno 1874, num. 1973 (Serie 2.ª); e del 7 giugno 1875, num. 2532 (Serie 2.ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito rimane approvato il seguente testo:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età. Raggiunta questa età cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre 1873, numero 1591 (Serie 2.ª) (*V. a pag.* 640).

Art. 2. I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Art. 3. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito:

1.° I condannati:

a) Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) Alla pena dell'ergastolo, ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano.

2.° I condannati:

a) Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro 2.° del Codice penale comune.

Titolo 1.°, capo 1.° e 2.°.
Titolo 3.°, capo 2.°, sezione 1.ª, e capo 3.°, sezione 7.ª.
Titolo 4.°.
Titolo 7.°, articoli 422, 424 e 425.
Titolo 8.°, capo 1.°.
Titolo 9.°, capo 2.°, articoli 489, 491.
Titolo 10.°, capo 2.°.

b) Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2.° del Codice penale toscano.

Titolo 1.°, capo 1.° e 2.°.
Titolo 3.°, capo 3.° B, articoli 169 e 194.
Titolo 5.°, capo 1.°, 2.°, 4.° articoli 261, 262, 263 e capo 5.°.
Titolo 6.°, capo 1.°, articoli 280, 281 e capo 2.°, articolo 300.
Titolo 8.°, sezione 1.ª, capo 1.°, sezione 2.ª, capo 1.° e 3.°.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 4. Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

CAPO II. — *Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di prima categoria di ciascuna classe.*

Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 5 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 175.

Art. 8. Il contingente d'uomini di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito ed al corpo Reale fanteria marina è determinato con legge.

Gl'inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1.ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3.ª costituiscono la 2.ª categoria.

Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla prima o alla seconda categoria.

CAPO III. — *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.*

Art. 12. Il Ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni, è in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Art. 13. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente articolo 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 14. Spetta ai tribunali civili e correzionali:

1.° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2.° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3.° Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 15. In ogni circondario un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incumbenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura faciente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.

Art 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 175.

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori, e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPO IV. — *Della formazione delle liste di leva.*

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1.° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un

corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2.° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3.° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre e la loro madre abbia altrove domicilio;

4.° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5.° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6.° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7.° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

8.° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il comune ov' esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24. La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23,

fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26. Gli inscritti menzionati nell'articolo 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art 27. Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentano spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1.° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'inscrizione, ed assolti dai tribunali ordinari;

2.° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'articolo 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

3° Gl'inscritti della leva precedente, di cui all'articolo 43.

Art. 29. Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovano in una delle condizioni infra specificate;

1.° Esentati temporaneamente dal servizio di prima e di seconda categoria od assegnati alla terza, nei casi espressi dall'articolo 94;

2.° Cancellati, esentati dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed assegnati alla 3.ª o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 62;

3.° Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'articolo 85;

4.° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 61, 64, 78, 80 e 82.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 151 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, nonchè gli ommessi colpevoli del reato definito dall'articolo 152.

CAPO V. — *Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.*

Art. 30. Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinchè il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca in seduta preparatoria per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 31. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Art. 32. Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati, il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.

CAPO VI. — *Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degli inscritti.*

Art. 33. Il ff. di commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gl'inscritti ed i loro rappresentanti.

Art. 34. Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 35. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare, se a loro avviso, sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Art. 36. Il ff. di commissario di leva compila quindi la lista di estrazione del mandamento e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 29, nell'ordine stabilito dall'articolo 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal ff. di commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre, o dal sindaco.

Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41. Durante l'estrazione il ff. di commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45. Il ff. di commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46. Terminata l'estrazione, il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi

presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria.

Questi diritti e tutti i richiami ed eccezione per parte dei sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 47. Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto del precedente articolo 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie e deformità simulate o maliziosamente procurate, il ff. di commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 50. Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio gli inscritti di statura inferiore a quella prevista dall'articolo 77, e rimanda gli inscritti della statura accennata nell'articolo 80 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva.

Art. 51. Le decisioni del ff. di commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l'ufficiale dei carabinieri Reali assistenti all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 52. Immediatamente dopo l'esame degli inscritti di un mandamento il ff. di commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53. Gli inscritti sono quindi avvertiti dell'obbligo di cui all'articolo 55 e che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle se-

guite operazioni di leva possono esporli al Consiglio al tempo dell'esame definitivo ed arruolamento.

CAPO VII. — *Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.*

Art. 54. Le Amministrazioni delle città capoluogo di circondario, ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli medesimi.

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire, nei giorni designati pel rispettivo mandamento, tutti indistintamente gli inscritti, meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'articolo 157.

Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il ff. di commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del ff. di commissario di leva.

Art. 57. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degl'inscritti secondo l'ordine in cui son posti sulla lista di estrazione: pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 4: delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, e li assegna alla 3.ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 58. All'esame personale degl'inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1.ª o in 2.ª categoria giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alle operazioni completive per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3.ª.

Art. 59. Gl'inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti dopo l'esame definitivo immediatamente arruolati

al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, determina quali di essi debbono far parte del contingente di 1.ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2.ª e quali assegnati alla 3.ª.

Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1.ª categoria nell'ordine seguente:

1.° I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gl'inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155, 156 e 160; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio; gli studenti universitari o degli istituti assimilati di cui all'articolo 120, e gl'inscritti di cui all'articolo 121;

2.° I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29 e i renitenti assolti, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nell'estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1.ª categoria;

3.° Gl'inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e sino al compimento del determinato contingente di 1.ª categoria.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1.ª categoria saranno assegnati alla 2.ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando ovvero sia trascorso il termine del medesimo.

Art. 62. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, non vanno più soggette a revocazione, se non è che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 156, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'articolo 85.

Art. 63. Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età di dritti civili o di filiazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Art. 64. Qualora il giudizio di cui nell'articolo precedente venga

protratto oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i reclamanti saranno mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in aspettazione dell'esito del giudizio, e se pel numero d'estrazione dovevano far parte della 1.ª categoria vi saranno suppliti con altri inscritti.

Art. 65. Le questioni di cui nel precedente articolo 63 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contradditorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 66. Dopo il discarico finale dell'ultima leva i renitenti, se idonei, debbono essere arruolati in conto della leva in corso o della prima a chiamarsi.

Art. 67. Il superiore in grado ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degl'inscritti assegnati alla prima, alla seconda ed alla terza categoria.

Art. 68. È in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento gli uomini della 1.ª categoria riformati sotto le armi per infermità, o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2.ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo precedente non ha più luogo dopo la dichiarazione del discarico finale della leva.

Art. 70. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incumbenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questo capo.

Art. 71. Gl'inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di 1.ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 72. Gl'inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di presentarsi al corpo sono dichiarati disertori.

CAPO VIII. — *Delle operazioni completive.*

Art. 73. Il Consiglio di leva compie tutte le operazioni che fossero state protratte e fornito che abbia l'intiero contingente di 1.ª categoria e riconosciuto il numero d'uomini che compongono la 2.ª e la 3.ª, compila l'elenco degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 74. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva, il Ministro della Guerra provvede pel passaggio dalla 1.ª alla 2.ª categoria di coloro che risultino in eccedenza allo stabilito contingente.

Art. 75. Qualora in qualche circondario non siansi potute com-

piere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 76. Terminate tutte le operazioni della leva ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra, i prefetti o sottoprefetti fanno pubblicare la dichiarazione del discarico finale.

CAPO IX. — *Delle riforme.*

Art. 77. Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 78. Gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, al qual tempo risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Art. 79. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 80. Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 81. Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla Regia legazione ed ai Regi consolati più vicini.

Art. 82. Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85. La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della Guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad

altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

CAPO X. — *Delle esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria.*

Art. 86. Va esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1.° Unico figlio maschio di padre vivente;

2.° Figlio primogenito di padre entrato nel settantesimo anno di età;

3.° Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4.° Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età e che non ha figli maschi;

5.° Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

6.° Primogenito di orfani di padre e madre;

7.° Il maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 93;

8.° L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

9.° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Art. 87. È parimente esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1.° Non sia ascritto alla 2.ª o alla 3.ª categoria, o se fu ascritto alla 1.ª non abbia già fatto passaggio alla milizia territoriale;

2.° Non risulti servire nella qualità di volontario, nel caso previsto dall'articolo 115;

3.° Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

4.° Non si trovi per colpa propria ascritto all'esercito permanente od alla milizia mobile oltre la durata della ferma contratta o non si trovi per punizione in un corpo disciplinare.

Art. 88. È pure esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1.° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2.° Morto mentre era sotto le armi;

3.° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4.° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quando anche riformati, purchè siano tuttora vivi.

La disposizione contenuta nel capoverso precedente non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 86.

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria:

1.° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2.° Gli omessi e gli aggiunti, di cui all'articolo 28, purchè il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 91. Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria:

1.° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 180 del Codice civile;

2.° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1.° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;

2.° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3.° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4.° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla esenzione suddetta.

Art. 94. Nello stabilimento del diritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà di appartenere alla 3.ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere arruolato nella 1.ª o 2.ª, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 95. Il militare di seconda categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, ma egli stesso fa passaggio alla 3.ª tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3.ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

Art. 96. Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo Reale fanteria marina ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3.ª categoria, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

1.° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3.° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 93;

4.° Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5.° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'articolo 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Art. 97. Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3.ª categoria, di cui all'articolo precedente, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100.

Art. 98. Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò vo-

lontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro della Guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

CAPO XI. — *Delle surrogazioni di fratello.*

Art. 99. L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento del proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

Art. 100 Non sono ammessi a farsi surrogare:

1.° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII;

2.° I disertori sebbene graziati;

3.° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 101 Il surrogato di fratello deve:

1.° Esser cittadino dello Stato;

2.° Aver compiuto il 18.° anno d'età e non avere ancora concorso alla leva;

3.° Provare d'essere inscritto sulle liste di leva, e quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

4.° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

5.° Presentare l'attestazione di buona condotta;

6.° Non avere incorso in condanna penale dai tribunali;

7.° Essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta dev'essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduta la surrogazione e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 102. Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 103. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento il surrogato deve riunire l'attitudine per il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

Art. 104 Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

Art. 105. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Con-

siglio di amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art 106. Il surrogato ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistente alla incorporazione, deve essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario in cui il corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immantinente prosciolto dal contratto arruolamento.

Art. 107. Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1.° Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2.° Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 106;

3.° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4.° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

CAPO XII. — *Delle surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.*

Art. 108. Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 109. Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello, deve non aver oltrepassato il vigesimosesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'articolo 101, numeri 5 e 6 e subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Art. 110. Il disposto negli articoli 99 ultimo capoverso, 100, 103 e 107, num. 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

CAPO XIII. — *Degli arruolamenti volontari.*

Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1.° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età;

2.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

3.° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4.° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi;

5.° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

6.° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia.

Art. 112. Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re

Art. 113. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 114. Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a menochè vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 111.

Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un anno solo di permanenza sotto le armi. Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:

1.° Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

2.° Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare le lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e le lire 1500 per gli altri.

Art. 117. I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla 1.ª categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1 gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.

Art. 118. Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chia-

mata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Il ritardo fino al 26° anno di età di cui sopra potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una della seguenti condizioni:

1.° Stia imparando un mestiere, un'arte o professione ed attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2.° Sia indispensabilmente necessario per il governo d'uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 119. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di questo anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 120. Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati, i quali prima dell'estrazione a sorte della leva della propria classe dichiarino d'accettare l'assegnazione alla 1.ª categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1 gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.

Art. 121. Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nella armata di mare o vi servano in virtù di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1.ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

CAPO XIV. — *Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.*

Art. 122. La ferma di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, è di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.

La ferma permanente è di otto anni e decorre dal giorno dell'arruolamento.

La ferma temporanea è di 12 o di 9 anni e decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale lo arruolato è ascritto compiono il ventunesimo anno di età.

Art. 123. La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi, la temporanea parte sotto le armi, parte in congedo illimitato.

Art. 124. Contraggono la ferma permanente i carabinieri Reali, i capi armaiuoli, i musicanti, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i volontari di cui all'articolo 112.

Contraggono la ferma temporanea di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati ai vari corpi dell'esercito eccettuati quelli di cavalleria; quella di 9 anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria.

Art. 125. In tempo di pace gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria passano sotto le armi cinque anni, quelli ascritti agli altri corpi tre anni, i rimanenti della ferma in congedo illimitato.

Art. 126. Gli inscritti annoverati alla 2.ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 9 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di età.

In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato; sono però chiamati per un tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibili in uno o più anni, per ricevere la necessaria istruzione militare, la quale sarà loro data possibilmente in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni; e qualora essi dessero prova di cognizioni militari, specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni.

Art. 127. È in facoltà del Ministro della Guerra di ammettere militari con ferma temporanea a percorrere la ferma permanente; come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento della loro ferma temporanea, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino di andare in congedo illimitato.

Art. 128. Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque altro corpo dell'esercito, nel passaggio ai carabinieri Reali, avranno diritto che la ferma permanente cui sono obbligati in virtù dell'articolo 124 abbia a decorrere dal giorno del loro primitivo arruolamento.

Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli dovranno contrarre la ferma permanente la quale comincierà dal giorno dell'ammessione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

Art. 129. I militari di 1.ª categoria nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti alla cavalleria, alle compagnie operai e da costa dell'artiglieria, alle compagnie del treno ed alle compa-

gnie di sanità, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2.ª categoria negli ultimi quattro o cinque anni del loro obbligo al servizio di cui nell'articolo 126.

Art. 130. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi oradetti le frazioni di anno sono valutate per anni interi.

Art. 131. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato sì di 1.ª che di 2.ª categoria possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità nelle quali il Governo lo giudica opportuno.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1.ª e di 2.ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 132. Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno d'autorizzazione del Ministro della Guerra.

Art. 133. Terminata la ferma i sott'ufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 136.

Qualora però abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale non potranno più essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassino il trentesimoquinto anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio è maggiore d'un anno, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2.ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'articolo 126.

Art. 134. Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 135. Il diritto di essere mandato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia territoriale od il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra.

CAPO XV. — *Delle rafferme.*

Art. 136. I militari che hanno compiuta la ferma permanente di anni otto possono ottenere dal Ministro della Guerra la rafferma.

La rafferma è della durata di un anno o di tre anni. La prima senza premio, la seconda con premio.

Art. 137. Alla rafferma con premio possono aspirare i sott'ufficiali, caporali e soldati che oltre aver compiuta la ferma permanente non abbiano oltrepassato l'età di 36 anni o di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri Reali, e che soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, determinate da Regio decreto.

Art 138. Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1.° Sino a quattro successive rafferme con premio i sott'ufficiali dei carabinieri Reali;

2.° A tre successive rafferme con premio, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi;

3.° A due rafferme con premio, i carabinieri Reali, non sott'ufficiali, i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;

4.° Ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.

Art. 139. La decorrenza della rafferma con premio comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.

Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma: è fatta tuttavia facoltà al Ministro della Guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

Art. 140. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

Art. 141. Il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio nell'esercito permanente dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sarà eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

Art. 142. Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati,

come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sott'ufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Art. 143. Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere avranno diritto alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

Art. 144. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari: la retrocessione del grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Art. 145. Il Ministro della Guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

CAPO XVI. — *Del caposoldo ai sott'ufficiali.*

Art. 146. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed ar-

mainuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Art. 147. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione al grado di sergente, e durerà sino a tanto che il sott'ufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.

CAPO XVII. — *Della Cassa militare.*

Art. 148. Colle somme che già possiede, con quelle che saranno in essa versate dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, num. 3062, provvederà al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente articolo 146.

Art. 149. L'amministrazione della Cassa militare è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

La Commissione sarà rinnovata ad ogni legislatura.

Essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 150. Le norme d'amministrazione della Cassa militare sono determinate con decreto reale.

CAPO XVIII. — *Disposizioni penali e disciplinari.*

Art. 151. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 152, nei casi che vi sono specificati.

Art. 152. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 153. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 154. La frode nelle surrogazioni di fratello è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 155. Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla prima categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di prima e di seconda categoria per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 156. Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1.ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria.

Art. 157. L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 158. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dal prefetto o sottoprefetto del circondario, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria la

quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

Il prefetto o sottoprefetto fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati dal Consiglio di leva e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora siano riconosciuti inabili al servizio sono riformati.

Art. 161. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Art. 162. I reati d'ommissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 163. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 164. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio oppostamente al disposto dalla legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art 165. In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

CAPO XIX. — *Disposizioni speciali e transitorie.*

Art. 166. I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. 167. Gli abitanti della porzione della borgata di Saint-Remy, incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella 1.ª categoria sono provveduti di congedo illimitato, coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 168. Il disposto degli articoli 87 e 88 non è applicabile agli inscritti il cui fratello militare serva in qualità di assoldato anziano, di assoldato, di surrogato ordinario o di scambio di numero secondo la legge del 20 marzo 1854, num. 1676, o servisse in una di tali qualità al tempo della sua morte.

Art 169. Le disposizioni di cui all'articolo 89 sono applicabili alle esenzioni accordate in virtù delle preesistenti leggi ed anche a quelle che fossero spettate, sebbene non invocate, agli inscritti riformati o dispensati, secondo la legge del 20 marzo 1854, numero 1676.

Art. 170. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 95, 96, 98 e 125 della presente legge saranno applicate a tutti coloro che alla

data del 7 giugno 1875 si trovavano ascritti all'esercito sotto le armi od in congedo illimitato.

Art. 171. Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge del 19 luglio 1871, num. 349, contrassero l'arruolamento in tale qualità o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima; beninteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del 39° anno di età giusta l'articolo 1

Art. 172. A coloro che in virtù delle leggi del 20 marzo 1854, num. 1676, del 7 luglio 1866, num. 3062, e del 6 febbraio 1872, num. 664, si fecero surrogare o assunsero l'arruolamento in qualità di assoldati anziani o di assoldati, di surrogati ordinari o per scambio di categoria, di scambi di numero, di riassoldati con premio, o che terminata la ferma in tale qualità rimasero in servizio sotto le armi, saranno applicabili le disposizioni delle leggi medesime.

Art. 173. I militari riassoldati con premio che terminata la ferma contratta cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.

La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, num. 3062, e del 6 febbraio 1872, num. 664, alle pensioni vitalizie ovvero alla loro capitalizzazione.

Art. 174. Il caposoldo di cui all'articolo 146 non può essere concesso a coloro che già godono del soprasoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartella di credito come assoldati.

Art. 175. Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono senza effetto.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

Tenore del capo VI della legge 30 *settembre* 1873, *n.* 1591 (*serie* 2.ª) *di cui tratta l'articolo* 1.º *della legge sul reclutamento dell'esercito* (V. retro, pag. 611).

Art. 64. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e a tenere al completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 65. Gli ufficiali di complemento sono forniti: – *a*) dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente per dimissione volontaria; – *b*) dagli ufficiali provenienti dai volontari di un anno; – *c*) dai sott'ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo un servizio di 12 anni.

Art. 66. Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati, in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare.

Art. 67. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40.º anno di età.

Art. 68. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale: quelli però provenienti dai volontari di un anno e dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 80.

Art. 69. I sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito permanente e della milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio in tempo di guerra rispettivamente come ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti di complemento. — Similmente gli ascritti alla milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilità, giustizia, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra.

Art. 70. La truppa di complemento è costituita degli uomini delle classi di seconda categoria a disposizione per l'esercito permanente; e di quelli di prima categoria ascritti all'esercito permanente che risultassero in eccedenza alla forza dei quadri organici.

Art. 71. Il ministro della guerra è autorizzato, in tempo di guerra, a disporre degli uomini, di cui all'articolo precedente, per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile.

Art. 72. I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettivamente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il genio.

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva. Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilizzati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Art. 74. Agli ufficiali di riserva, agli ufficiali ed alla truppa di complemento chiamati in servizio si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

RR. DD. n. 3252-3253. — Inscrizione di rendita sul Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

- Pubblicati nella gazzetta ufficiale del 4 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servizio del governo la rimanente parte del convento di Santa Maria sopra Minerva e delle case annessevi di proprietà del convento ed ospizio generalizio dei PP. Domenicani in Roma; - visto il decreto 9 giugno 1876 del ministro dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire trentottomila seicentottantatrè e centesimi trentotto la rendita annua netta attribuita alla parte del convento di Santa Maria sopra Minerva come sopra espropriata, decorrenda dal 17 novembre 1873, data della presa di possesso di detto convento; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.º luglio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 17 novembre 1873 a tutto il 30 giugno 1876, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per 0|0, di una rendita di L. trentottomila seicentottantatrè e centesimi trentotto (L. 38,683 38), con decorrenza di godimento dal 1.º luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di Santa Maria sopra Minerva in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 17 novembre 1873 a tutto giugno 1876, nella somma di lire centunmila quattrocentotrentasei e centesimi quarantadue (L. 101,436 42), dovuti sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, num. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, num. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, num. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, furono espropriati per causa di utilità pubblica e per servizio del governo i locali della rimanente parte del già Convento dei Ss. Apostoli in Roma; - visto il decreto del 5 giugno 1876 del ministro dei lavori pubblici con cui è accertata in lire tremilaottocentocinquantasette e centesimi cinquanta la rendita annua netta attribuita ai locali della rimanente parte del già Convento dei Ss. Apostoli come sopra espropriati, decorrenda dal 1.° dicembre 1873, data della presa di possesso di detti locali; - vista la legge 19 giugno 1873, num. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze di amministrazione del debito pubblico la iscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1 luglio 1876 e che al soddisfacimento del pro rata d'interessi arretrati dal 1 dicembre 1873 la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel gran libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 0[0, d'una rendita di lire tremilaottocentocinquantasette e centesimi cinquanta (L. 3857 50), con decorrenza di godimento dal 1 luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del già Convento dei Ss. Apostoli in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della Giunta liquidatrice sunnominata del pro rata d'interessi dal 1 dicembre 1873 a tutto giugno 1876 nella somma di lire novemilanovecentosessantacinque e centesimi venti (L. 9965 20) dovuta sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, *in data* 16 *settembre* 1875. — *Società di mutuo soccorso.*

La Società di mutuo soccorso di Milano ha indirizzato a questo ministero una istanza al fine di ottenere la personalità giuridica.

La Giunta consultiva di vigilanza per gl' istituti di previdenza e sul lavoro, all'esame della quale fu sottoposta la istanza sovradetta, ha espresso l'avviso che in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di una legge sulle Società di mutuo soccorso, si possa concedere la personalità giuridica per decreto reale a quelle Società che ne facciano domanda, sempre che soddisfacciano a certe condizioni.

Questo ministero, nel divisare le condizioni che esso desidera siano osservate dalle Società che aspirano ad ottenere il riconoscimento legale, pur tenendo conto dello stato loro attuale, ha avuto in mira di ottenere che le Società possano veramente raggiungere gli scopi che si prefiggono.

Ecco pertanto le condizioni principali, alle quali dovrebbero soddisfare le Società, per ottenere il riconoscimento come corpi morali.

1.° Fra le condizioni di ammissione alla Società vuole esservi quella dell'età, che non dovrebbe essere inferiore ai 16 nè maggiore dei 40 o 45 anni pei maschi. Le donne invece non dovrebbero più essere ammesse nella Società quando abbiano passato il trentacinquesimo o il quarantesimo anno di età.

2.° Il contributo mensile e la tassa di ammissione devono essere possibilmente graduati secondo l'età; deve cioè formarsi una tabella la quale contenga delle misure di contributo e di tassa di ammissione di un ammontare sempre maggiore a quanto è più innoltrato negli anni chi intende far parte della Società. Se per evitare una soverchia complicazione contabile, non si potesse graduare il contributo mensile, si dovrebbe però sempre proporzionare all'età la tassa d'ammissione.

3.° Le Società dovrebbero tenere distinti gli scopi cui esse mirano; in guisa che a ciascuna categoria di soccorsi corrisponda un determinato contributo.

4.° Ove riesca troppo difficile la sovraccennata specializzazione di contributi e di sussidii converrebbe che le Società stabilissero nei loro statuti che il solo sussidio di diritto è quello per malattia e che gli altri son dati soltanto quando le condizioni finanziarie della Società le consentano.

5.° Il sussidio per ciascun giorno di malattia non dovrebbe essere, salvo giustificate eccezioni, superiore alla misura del contributo mensile.

6.° Il socio effettivo non dovrebbe aver diritto a sussidio se non sei mesi dopo la sua inscrizione.

7.° Il sussidio non dovrebbe continuare per più di 90 giorni. Se la malattia durasse per altri 90 giorni, il socio avrebbe soltanto due terzi dell'ammontare del sussidio quotidiano. Continuando la malattia oltre i 180 giorni, il socio percepirebbe per altri 90 giorni un terzo soltanto della misura del sussidio quotidiano.

8.° Trascorsi i 270 giorni e durando nel socio la malattia, la Società non avrebbe obbligo di continuare a corrispondergli il sussidio, il quale così cadrebbe nella categoria dei sussidii eventuali.

9.° Il sussidio non potrebbe essere dato che per le malattie che abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

10.° Il sussidio giornaliero per malattia da darsi alle donne dovrebbe essere almeno di un quarto inferiore al contributo mensile da esse pagato.

11.° Gli altri soccorsi, che le Società possono promettere nei loro statuti dovrebbero essere distribuiti solo in quanto lo consentano le buone condizioni del bilancio, e tenuto conto dei bisogni attuali e degli impegni futuri delle Società stesse.

12.° Il capitale sociale dovrebbe essere possibilmente ripartito in tanti fondi distinti fra loro, quanti sono gli intenti cui mirano le Società.

13.° Dovrebbe stabilirsi in qual misura le diverse rendite delle Società concorrano alla formazione dei fondi costituiti per ciascuno degli scopi che esse si propongono.

14.° Le Società che intendono di concorrere nelle spese per le onoranze funebri, dovrebbero stabilire all' uopo, oltre il contributo mensile, una contribuzione speciale.

15.° Così quelle Società che si propongono il lodevole scopo della istruzione dei socii o dei figli di essi, dovrebbero imporre a tal fine un contributo speciale, o provvedervi con denari di provenienza diversa dal contributo mensile.

16.° L'amministrazione dev' essere di regola gratuita. Soltanto nel caso di assoluta necessità potrà essere accordato stipendio a taluno di coloro che prestano opera continua a profitto della Società.

17.° Il patrimonio dev'essere esclusivamente investito in titoli di rendita pubblica, od in cartelle fondiarie, od in azioni garantite dallo Stato, e i titoli devono essere depositati presso un solido istituto di credito o presso una cassa di risparmio.

18.° Le Società di mutuo soccorso non possono possedere beni immobili, all'infuori di quelli che servono di sede agli uffizi sociali, ed anzi, ove ad esse pervengano per lasciti, doni od altri titoli dei beni immobili, devono alienarli immediatamente.

19.° Devono presentare al governo i resoconti economici entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti.

Inoltre devono inviare annualmente dei resoconti statistici, secondo i moduli che verranno indicati da questo ministero.

20.° Infine, in caso di scioglimento della Società, i fondi sociali devono devolversi ad uno scopo di istruzione e di beneficenza.

Tali sono le massime a cui questo ministero desidera si uniformino le Società di mutuo soccorso; però nello scopo di agevolare ad esse il riconoscimento legale, dal quale si attende con ragione un impulso efficace per l'incremento degli istituti di previdenza, esso non niega di acconsentire a quei temperamenti e a quelle dilazioni che la condizione speciale di alcune Società renda necessarie e quindi esaminerà volentieri le osservazioni che a tale riguardo gli siano presentate, sopratutto quando esse si appoggino a dati statistici accuratamente raccolti.

La S. V. voglia dare comunicazione della presente lettera alla presidenza dell'associazione di mutuo soccorso di Milano affinchè sottoponga all'esame dei soci, raccolti in assemblea generale, le condizioni che questo ministero crede opportune per poter concedere la personalità giuridica alle Società che ne fanno domanda.

Se sarà deliberato ed inviato a questo ministero in quattro esemplari, corredati del processo verbale della deliberazione de' socii, il nuovo statuto conforme alle condizioni anzidette, sarà subito promosso l'emanazione del R. decreto necessario per il riconoscimento legale della Società.

Pel ministro, E. MORPURGO.

Parere in data 10 *maggio* 1876 *della regia avvocatura generale.* — *Prescrizioni in materia di tasse, in ispecie catastali.*

Con la tariffa annessa alla legge dell'11 agosto 1870, allegato *G*, nel titolo primo ai numeri 1 e 2 sono segnati i diritti, e i numeri 3 e 4 le multe da applicarsi e riscuotersi dagli uffizi del catasto per volture.

Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture al n. 3, vi s'infligge per ogni mese di mora una multa eguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.

Per ogni mancata denunzia d'atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili vi s'infligge al n. 4 la multa di L. 10 al notaio e al cancelliere e di L. 5 all'usciere.

Per la legge del 30 giugno 1872, n. 878 (Serie 2.ª), che concesse un nuovo termine utile a presentare la domanda di volture catastali: « Coloro i quali entro l'anzidetto »periodo di tempo e per l'avvenire non avranno fatto regolare domanda di volture »incorreranno nella perdita uguale al doppio ammontare dei diritti applicabili alle »volture da eseguirsi ». A mesi la multa non si conta più.

La legge dell'11 agosto dava facoltà al Governo di provvedere con regolamento non che all'esecuzione della legge sulle volture, alla formazione del catasto, conservazione degli antichi e nuovi catasti, estimari e campionari, mappe, libri di voltura, o d'ogni altro atto che vi abbia attinenza.

E il regolamento approvato con decreto reale del 24 dicembre 1870, n. 6151, nel suo articolo 67 vuole che la riscossione delle multe e dei diritti catastali venga fatta *nei modi, e con le norme stabilite dalla legge sulla tassa di registro.*

Le multe inflitte dalla tariffa del 1870, e dalla legge del 1872, e, che pel regolamento del dicembre 1870, devono riscuotersi nei modi e colle norme stabilite dalla legge sulla tassa di registro, cadono in prescrizione e in quale prescrizione? Ecco il quesito, che nel silenzio della legge speciale viene proposto.

I diritti e le pene in materia di registro hanno la prescrizione di 1, 2, 3, 4, 5 e 20 anni secondo i casi definiti dalla legge del 13 settembre 1874 agli art 121, 124, 125, 123. Come si prescrivono in tre anni le pene pecuniarie o sopratasse incorse per ommessa od inesatta dichiarazione in materia d'imposte dirette, secondo l'articolo 8 della legge del 14 giugno 1874, n. 1940, per l'imposta di ricchezza mobile, combinato, per quella dei fabbricati, con l'articolo 10 della legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato F, a senso dell'articolo 58 del R. decreto del 9 agosto 1874, n. 2038.

L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale, dice l'articolo 8 della legge del 14 giugno 1874 sulla imposta di ricchezza mobile. E dacchè lo articolo 10 dell'allegato *F* alla legge dell'11 agosto 1870 volle che per regolamento si coordinasse il procedimento per la tassa dei fabbricati con quello di ricchezza mobile, fissando in quanto potesse occorrere i termini relativi, si portò nell'articolo 58 del decreto del 9 agosto 1874 dalla tassa di ricchezza mobile la prescrizione medesima per quella dei fabbricati. La legge del 23 giugno 1873, n. 1444, sulle multe per omesse od inesatte dichiarazioni in materia di imposte dirette, taceva della prescrizione. Hanno al suo silenzio supplito così l'articolo 8 della legge del 16 giugno 1874 con l'articolo 58 del decreto del 9 agosto successivo, in relazione all'articolo 10 dell'allegato *F* alla legge del 1870.

Tutte le azioni reali e personali si prescrivono in trenta anni. Questa è la regola

comune. Le prescrizioni più brevi s'incorrono per alcune azioni speciali, appunto perciò nominate dalla legge stessa che induce la prescrizione più breve. E siamo in materia di stretto diritto.

La identità di ragione poteva consigliare d'indurre mediante una nuova legge la prescrizione dei tre anni anche per la tassa fabbricati, non autorizzare ad estendervela dalla legge che l'aveva stabilita per la tassa di ricchezza mobile. E non da un argomento d'analogia, ma il decreto infatti attingeva l'autorizzazione a quest'estensione da un articolo di legge. Se la evidente convenienza di rendere comune alle due tasse la prescrizione potè influire, fu per incoraggiare ad accettare per buona la interpretazione che si dava all'articolo 10 dell'allegato *F* e a mantenere vivo un mandato *conferito* e *usato* nel 1870 a fronte del nuovo fatto legislativo del 1871.

Ma per le *sopratasse* ricorreva un'altra ragione non meno stringente, e questa pure non sfuggita. Il principio, cioè, per cui la *sopratassa* si prescrive insieme colla tassa, è principio di ragione comune, quanto quello dell'accessorio che segue la condizione del principale. Con una legge speciale si potrebbe pensare a prescrivere in minor tempo la sopratassa, non far sopravvivere la sopratassa all'azione caduta in prescrizione rispetto alla tassa. E per l'articolo 1 della legge del 30 giugno 1872 la multa eguagliandosi al doppio ammontare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi, siamo nei precisi termini della sopratassa.

Le tre leggi (allegato *G*, alla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, 3 maggio 1871, n. 202, e 30 giugno 1872, n. 878), sulle volture, e sui termini per eseguirle, parlano tutte delle multe incorse *per condonarle.*

Nessuna di esse leggi parla delle multe da incorrere per quando fossero decorsi ancora i nuovi termini senza profittarne per la voltura. Ed è naturale, dacchè a coloro che non avessero eseguita la voltura, l'obbligazione di eseguire la voltura non cessa mai; tantochè il giorno che si presentino a soddisfare quest'obbligazione, si trovano a fronte d'una legge, che a loro impone il semplice e il doppio diritto. Per esonerarli del doppio diritto ci è voluta sempre una legge apposta, quale appunto si fece nel 1870, nel 1871 e nel 1872.

La legge sul registro all'articolo 126 applica alle sue tasse il principio comune pel quale la pena pecuniaria stabilita ad aumento d'una tassa si prescrive con la tassa principale. Ma nell'articolo 125 la legge stessa fa prescrivere in 20 anni le tasse e pene per gli atti non registrati; conservato l'obbligo di registrare, con pagamento della tassa (non della pena pecuniaria) l'atto di cui si voglia far uso anche in seguito. Ad applicare l'articolo 126 alla sopratassa delle volture, nulla osterebbe in ragione astratta. Ma se l'articolo 125 sull'atto non registrato, appare di tutti gli articoli della legge sul registro che ne regola le prescrizioni, il solo che converrebbe alla non fatta voltura, è assai dubbio se possa esservi esteso. Perocchè l'articolo 125 parla d'atti non registrati e non di volture mancate; e se l'atto che non fu registrato per 20 anni, molto probabilmente non vedrà la luce, con perdere ogni interesse, meno forse un interesse storico, la voltura conserva sempre il suo interesse di pratica utilità; e la legge per volgere di tempo non può cessare dal volerla regolata e portata in giorno. Quando si ha un arretrato da mettere in pari, si sollecitano le operazioni con nuovi termini, e allora le passate contravvenzioni si mettono in *bucato*, si cuoprono d'amnistia.

I venti anni dalla mancata denunzia al registro non possono intanto misurare la prescrizione della sopratassa catastale; perocchè non valgono a mutare in eventuale

o a rendere meno precettiva e necessaria la voltura, e quindi l'onere di soddisfarne la tassa.

Resta il dubbio delle tasse fisse, inflitte a carico dei notari e cancellieri che non denunziano. E queste potrebbero veramente parer meritevoli di esser coperte da prescrizione di brevissimo tempo. L'articolo 126 della legge del registro prescrive in 4 anni le altre pene pecuniarie, quali le fisse dagli art. 103, 104, 105, 106 inflitte ai notai, cancellieri, ecc. Per la legge del bollo le pene pecuniarie si prescrivono in 5 anni (art. 54). Il codice penale italiano prescrive l'azione dei reati punibili con pene correzionali negli stessi cinque anni, e in un anno se con pene di polizia (articoli 139 e 140).

Per la legge del bollo si è, cioè mantenuta la stessa prescrizione quinquennale che pei reati, la quale è cinque volte di maggior tempo di quella indetta per le semplici contravvenzioni sottoposte a pena di polizia.

Prescrizione speciale s' induce per le *tasse ipotecarie* dall'articolo 17 della legge del 13 settembre 1874, n. 2079. E ciò, sebbene questa legge nel successivo articolo 18 si riporti alla legge sul registro nei rapporti della riscossione.

Dal perchè l'articolo 67 del regolamento del 24 dicembre 1870 volle riscosse le multe ed i diritti catastali *nei modi e con le norme della legge* per la tassa di registro deriva che vi restò accomunato il procedimento del capo II del titolo V (articolo 130 e seguenti) di essa legge sul registro, non che vi restassero accomunate le disposizioni del precedente capo I; deriva insomma che vi si estesero i modi di procedere in via *amministrativa e giudiziaria*, non già le *prescrizioni*. La illazione dal procedimento alla prescrizione non corre per diversità tanto di subbietto quanto di ragione.

Raccogliendo a conclusione le fila del sottile ragionamento pare pertanto potersi rispondere per la prescrizione comune dei trenta anni tanto per le contravvenzioni del n. 3, quanto per le contravvenzioni del n. 4. Perocchè per le prime il correre che la sopratassa fa della medesima sorte corsa dalla tassa, rende di regola non prescrittibile la prima in minor tempo della seconda. E rispetto alle seconde vale una ragione buona anche per le prime; di più nel difetto di legge speciale induttiva della prescrizione breve tempo, mentre la materia è di stretto diritto, e l' interesse che si vuol tutelato con questa specie di multa non vien meno per volgere di tempo.

MANTELLINI.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 29 *maggio* 1876. — *Modificazioni al capitolato d'appalto di strade comunali obbligatorie per facilitare il concorso agl' incanti, ed istruzioni relative all'eseguimento dei lavori appaltati o ad economia.*

Esaminando le situazioni bimestrali dei progetti che non possono ancora porsi in esecuzione, e le cause principali che si adducono per giustificare le frequenti deserzioni degl'incanti, trovo fra queste che la più grave è quella che si riferisce alle condizioni che per l'imposta delle prestazioni sono ammesse nel modulo di capitolato unito alle istruzioni del 29 febbraio 1872 (v. XXI, p. 1040).

A facilitare gli appalti dei lavori delle strade comunali, o le trattative private per cottimi, avverto che possono le condizioni previste dal citato capitolato essere modificate nel senso:

1. Di addebitare alle Imprese le sole prestazioni effettivamente fatte in opere dai comunisti calcolate al prezzo della tariffa unita al capitolato;

2. Di pattuire un ribasso anche su questo valore che stia a rappresentare la differenza che passa fra il lavoro del salariato e quello del prestatario gratuito, quando nella composizione della tariffa non si abbia avuto già questo riguardo, e l'elenco dei prezzi rappresenti il valore nel Comune delle giornate d'uomini e di animali;

3. Di togliere alle Imprese qualunque ingerenza nell'esazione della imposta, affidando al sorvegliante locale l'incarico di adempiere alle prescrizioni del Regolamento salvi gli accordi fra questi e le imprese per la chiamata al cantiere dei prestatari.

Così resta tolta anche la condizione del ribasso del 20 per 100 di cui si gravava l'Impresa sulle giornate convertite in danaro, e l'ordinamento della imposta affidata al sorvegliante locale procederà meglio, mentre d'altra parte faciliteremo sia gli appalti che le trattative private, e ridurremo a ben poco i lavori che dovremo intraprendere in via economica.

Avverto poi i signori Ingegneri capi del Genio civile, sia che si tratti di suddividere i progetti in tronchi per appaltarsi in successivi periodi biennali, triennali o quinquennali, sia che si debbano intrapprendere i lavori appaltati o no, i criteri per la suddivisione come per l'ordinamento dei lavori e pel più utile impiego delle prestazioni vanno desunti colle norme stesse che regolano l'impianto dei lavori ad economia.

Scomposto il lavoro, di cui la sintesi è il progetto, e il risultato la strada ultimata ne'suoi vari elementi, cioè sbraccio di terra, trasporto di questa e di materiali, raccolta e spezzamento di brecciame, profilamento di scarpe e banchine, aperture di fossette, ecc., si deve calcolare in base ai ruoli, e tenuto conto delle opzioni che fossero state fatte per la conversione in danaro e in opere determinate, il numero delle giornate che possono occorrere per eseguire questi lavori, e stabilire *a priori* quali dei medesimi si debbano compiere coi prestatari, in quali epoche e per quali quantità fino alla concorrenza di tutte le giornate disponibili. Senza questo studio preliminare mancherebbe il criterio della suddivisione dei lavori nei diversi periodi, non solo, ma verrebbe meno la base della distribuzione dei precetti, e l'indispensabile affermazione della proporzione fra i mezzi di trasporto e gli operai, fra le opere pagate e quelle salariate e nel caso del sistema misto di opere in parte gratuite, in parte pagate, non si saprebbe come altrimenti stabilire il coefficiente di riduzione che determini l'entità dello sconto dell'imposta (articolo 50 del Regolamento 16 aprile 1874 sulle prestazioni d'opera) e la qualità, natura e quantità delle opere che si possono far eseguire con questo sistema.

Nelle norme per l'esecuzione dei lavori ad economia, cioè quando l'Amministrazione deve direttamente provvedere alla condotta dei lavori, si è ritenuto questo studio tanto indispensabile da prescriverlo fra le prime operazioni che si devono fare per ordinare i cantieri, ma riesce pure indispensabile in tutti i casi e per tutte le strade, specialmente se, dovendosi modificare i capitolati, si devono sollevare le Imprese da compiere esse stesse queste suddivisioni e provvedere al miglior modo di distribuire l'opera dei prestatari.

Basterà, ritengo, che io abbia richiamata l'attenzione degli Uffici del Genio civile sulla necessità di questi studi, perchè essi vengano eseguiti con quella cura e quella premurosa attenzione che esigono l'importanza dell'argomento e le necessità più urgenti di questo servizio.

Avverto da ultimo che, come pei progetti, un criterio generale di giudizio del lavoro

del personale addetto all'esecuzione della legge di cui ci occupiamo, od almeno una ragione di provocare la ricerca delle cause diverse che diedero dati risultati, il Ministero lo desumeva e lo desume dal costo chilometrico dei progetti, così pel servizio delle costruzioni questo criterio il Ministero lo trarrà dal valore della somma del fondo speciale impiegata in lavori in ciascuna Delegazione, e dallo sviluppo dei lavori medesimi, essendo convinto che lo svolgimento delle costruzioni dipenda nella massima parte dall'attività dei Delegati, dall'interesse con cui essi curano il proprio gruppo e sanno vincere le difficoltà che s'incontrano, dalla perseverante costanza con cui devono provvedere a tutte l'esigenze, non certo poche, nè facili sempre, del servizio delle costruzioni. Ed in ogni modo sarà in base delle risultanze bimestrali e semestrali e del loro confronto colle previsioni dei bilanci, che sarà dato al Ministero di indagare le cause del poco frutto ottenuto, e di farsi un criterio esatto del lavoro del personale addetto al servizio delle strade obbligatorie, anche nel periodo delle costruzioni.

In pari tempo dispongo che si trovi il modo di aggiungere nelle situazioni bimestrali d'avanzamento dei lavori di costruzione e delle spese della relativa sorveglianza alle partite di spesa che stanno già nel prospetto del modulo in uso, la distinzione di quelle delle trasferte del personale delle sezioni.

Egli è nello studio del come le diverse nature di spese entrano a costituire gl'importi generali di dati servizi, che l'Ufficio del Genio civile per le Delegazioni e il Ministero per tutte le Provincie può farsi un criterio dei bisogni e delle necessità economiche del servizio medesimo; egli è con questi studi solamente che si possono predisporre quelle tradizioni tecniche che sono la base più sicura dei provvedimenti a prendersi, la guida principale degli ordinamenti di tutti i servizi.

Le Prefetture poi accompagneranno le situazioni bimestrali con una dimostrazione sommaria del *dare* e dell'*avere* del fondo di sorveglianza alle costruzioni che le Prefetture stesse amministrano, e quindi da un prospetto eguale al seguente.

Prospetto bimestrale del fondo di sorveglianza alle costruzioni stradali.

Somme del fondo di sorveglianza incassate: — Colonna 1. – A tutto il bimestre precedente. — Colonna 2. – Nel bimestre. — Colonna 3. – Totale.

Spese: — Colonna 4. – A tutto il bimestre precedente. — Colonna 5. – Nel bimestre. — Colonna 6. – Totale. — Colonna 7. – Residui alla fine del bimestre. — Colonna 8. – Osservazioni.

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 5 giugno 1876. — Malleverie speciali da prestarsi dai Contabili demaniali nell'interesse del fondo pel Culto.

A seguito delle istruzioni impartite da questa direzione generale il 21 gennaio corrente anno per la retta applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1875, n. 2881, si rende noto col seguente prospetto l'ammontare delle malleverie speciali in rendita pubblica che i Ricevitori del Registro e del Demanio sono tenuti a prestare nell'interesse dell'Amministrazione del fondo per il Culto in base alla media delle riscossioni dell'ultimo triennio 1873-74-75 resultata superiore alle L. 5,000.

Per opportuna norma si avverte che, nella specie, trattandosi di due differenti gestioni, una nell'interesse dell'Amministrazione demaniale e l'altra in quella del fondo

per il Culto, non può ammettersi che la cauzione attualmente posseduta dal Contabile a cautela della prima possa simultaneamente servir di garanzia della seconda, prescindendo dallo osservare che differenti sono anche le norme che regolano la prestazione dell'una e dell'altra.

(Segue il prospetto, ecc.).

Circolare del ministero dell' interno, in data 6 *giugno* 1876. — *Emigrazione per i paesi del Levante e di Barberìa.*

Il Ministero degli Affari Esteri ha richiamato la mia attenzione sui gravissimi inconvenienti ai quali vanno incontro coloro che emigrano per il Levante e Barberia senza essere muniti dei relativi passaporti.

Il Ministero suddetto mi significa che in quei paesi il possesso di un passaporto regolare significa presunzione di nazionalità e su tale documento è fondata la determinazione della giurisdizione. Ne avviene quindi che l'italiano che ne è privo non può efficacemente essere tutelato dai Regi Consoli e non può sottrarsi alla giurisdizione delle Autorità locali.

Occorre pertanto che i Signori Prefetti diano le occorrenti istruzioni agli Uffici dipendenti ed ai Signori Sindaci affinchè pongano in guardia gli emigranti per quelle contrade.

Sarà pure opportuno che i Signori Prefetti delle città marittime stabiliscano una accurata sorveglianza sulle partenze dei Piroscafi che fanno i viaggi del Levante e di Barberia, allo scopo di prevenire fin d'ora coloro che intendessero emigrare per quei paesi sprovvisti di passaporto, dei gravi pericoli ai quali si espongono.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 12 *giugno* 1876. — *Gratificazioni e sussidi agl' impiegati governativi.*

Fra i gravi argomenti che questo Ministero prese a studiare non ultimo fu quello di tradurre in atto possibilmente la promessa già fatta più volte dalle precedenti Amministrazioni di un miglioramento della condizione degli Impiegati.

Il relativo progetto di legge venne presentato alla Camera elettiva nella tornata del 3 giugno corrente; e mentre ora davanti alla Commissione del bilancio, cui la Camera ne diede mandato, pende l'esame di quella legge, il sottoscritto ravvisa intanto opportuno di far conoscere ai signori Intendenti le sue intenzioni riguardo alle norme da osservarsi d'ora innanzi per la concessione di somme in via straordinaria a qualsiasi titolo in favore d'Impiegati.

Anzitutto ci duole che le raccomandazioni rivolte colla Circolare di questo Segretariato generale 2 dicembre 1874, perchè fosse data una meno larga interpretazione ai criteri adottati per la concessione di gratificazioni e di sussidi, non diedero quel risultato che il Ministero si era ripromesso.

Torna quindi assolutamente indispensabile che i signori Intendenti abbiano a fissare di nuovo la loro attenzione sulle avvertenze contenute in detta Circolare, le quali ora più che mai devono essere interpretate in senso restrittivo, non potendo il Ministero disporre che di un fondo limitatissimo di somme, attesochè la nuova Legge provveda in sufficiente misura a meglio retribuire i pubblici funzionari.

È mestieri anzi iniziare adesso il cómpito tante volte vagheggiato di troncare l'uso invalso di concedere gratificazioni e sussidi ad ogni momento.

L'Amministrazione ha il diritto di esigere dagl'impiegati che, in ragione dei bisogni del servizio, essi abbiano a spendere tutta la loro intelligenza, e a dar prova costantemente del massimo loro zelo nell'adempimento dei lavori tanto ordinari quanto straordinari che vengono loro affidati, senza che debbono fare assegnamento sopra speciali elargizioni.

L'opera che presta un impiegato governativo non è a ragguagliarsi con quella di chi lavorando per conto proprio o per conto d'altri in base a determinate condizioni, raccoglie più copiose, ma eventuali ricompense del proprio lavoro.

L'impiegato, retribuito a stipendio fisso, deve sentir l'obbligo di servire il Governo del quale fa parte, come e quanto richiedono le esigenze del servizio in qualunque caso ed in qualunque momento.

È questione anche per parte sua di dignità, a cui vien meno ogni qual volta immagina di avere titolo ad un compenso eccezionale, perchè ha dovuto e deve attendere al disimpegno dei lavori straordinari per un periodo di tempo più o meno lungo.

Ed in quanto poi alle ristrettezze economiche in cui può versare un impiegato, qualunque ne sia la causa, non è men vero che l'Amministrazione non può nè deve concorrere a sanarle con sovvenzioni pecuniarie le quali, se fatte su larga scala, riescono ad un aggravio non sopportabile dall'Erario; se ridotte ad esigui termini, perdono lo scopo di un efficace soccorso e si convertono piuttosto in una vera elemosina che riveste persino un carattere umiliante per chi lo riceve.

Bensì l'Amministrazione può talvolta credere opportuno di premiare con una gratificazione o soccorrere con sussidio l'impiegato che, assistito da tenue stipendio, abbia in circostanze affatto eccezionali (non rivestono questo carattere di eccezionalità i lavori straordinari che di solito si compiono annualmente presso gli uffici provinciali di finanza, e che fanno parte integrante delle incumbenze ad essi affidate), abbia, ripetesi, avuto occasione di dare splendide prove della propria operosità e intelligenza; ovvero che, vittima di qualche infortunio gravissimo, straordinario, trovandosi ad un tratto per forza maggiore di eventi senza alcuna risorsa, acquisti un legittimo titolo a qualche riguardo speciale de'suoi superiori.

Fin d'ora quindi i signori Intendenti, ispirandosi esclusivamente a queste considerazioni, vorranno ancora andare guardinghi nel trasmettere al Ministero proposte di concessioni di somme, a qualsiasi titolo, in favore d'impiegati, poichè il sottoscritto si troverebbe nella dura, ma inevitabile necessità di non prenderle in veruna considerazione.

Pel ministro, F. SEISMIT-DODA

Circolare del ministero della pubblica istruzione, in data 12 giugno 1876. — Pagamento di tasse scolastiche relative agli studi universitari.

Fu sollevato il dubbio, se la *tassa di diploma* indicata per ciascuno dei corsi universitari nella tabella annessa al Regio decreto 11 ottobre 1875 debba anch'essa versarsi all'Erario, sebbene l'articolo 2 dello stesso Decreto parli soltanto della *tassa di immatricolazione* e di quella annua *d'iscrizione*.

A rimovere questo dubbio, il sottoscritto dichiara che la detta tassa di diploma non

è che una porzione della *tassa complessiva di studio*, stabilita dalla legge 11 agosto 1870, e che siccome questa è dovuta tutta intera all'Erario, così deve necessariamente versarsi anche quella di diploma.

Si compiaccia la S. V. di provvedere in conformità.

Per il ministro, FERRATI.

Circolare del ministero della istruzione pubblica, in data 20 giugno 1876. — Insegnamento dell'italiano e rispettivi esami nelle scuole secondarie classiche.

L'articolo 10 del regio decreto 7 gennaio 1875 prescrive, fra altre disposizioni, che gli aspiranti alla licenza liceale, i quali nella sessione di luglio siano stati riprovati nell'italiano, non sono ammessi a riparare nella sessione di ottobre la prova fallita, e che solamente l'anno dopo possono ritentare l'esperimento.

La ragione di questa disposizione è manifesta. Chi nel mese di luglio non ha nella coltura letteraria, nell'arte del trovare e del connettere le idee acconce a un dato subbietto, e in quella di significarle almeno con forme corrette, il grado di abilità che si può meritamente richiedere da chi sta per entrare negli istituti superiori, non può certo sperare di averlo conseguito nel mese di ottobre successivo.

Il ministero non può dunque dar peso alle lagnanze, veramente non molte, che su questo riguardo pervennero ad esso od alla Giunta superiore. Ma deve piuttosto volgere l'attenzione ai mezzi che rendano, più che accettevole, pienamente efficace sotto ogni riguardo la prescrizione testè riferita.

Da notizie ufficiali avute sugli esami di licenza liceale nello scorso anno, nel quale andò in vigore l'ordinamento stabilito col R. decreto 7 gennaio 1875, si è potuto accertare questo fatto che i candidati trovarono negli esaminatori una mitezza straordinaria ogni qual volta questi dovevano giudicarli sulle prove d'italiano. La perdita di un anno, come suol chiamarsi la mala prova che altri fa in quel ramo di coltura che maggiormente dee stare a cuore di tutti, induce facilmente a commiserazione, anche indebita, e fa riuscire ad una meta contraria a quella che dall'ordinamento è proposta.

Lungi dall'approvare ed anche dal tollerare siffatta indulgenza, sento però il dovere di rimediare a questo grave inconveniente; e il rimedio non sarà difficile a trovarsi se si torranno di mezzo le cause della imperfetta preparazione con cui in generale, rispetto alle lettere italiane, i giovani si presentano all'esame di licenza.

Il rigore non deve cogliere d'improvviso il candidato nel momento in cui la caduta è quasi giudicata equivalente ad una rovina; ma deve incominciare fino dall'esame di ammissione alle prime classi del ginnasio, e progredire via via pei molti esperimenti che hanno luogo durante l'intero corso degli studi secondari. Non si promuova a classe superiore chi non abbia dato prove rassicuranti della sua maturità e dell'attitudine a starvi con frutto. Questa raccomandazione vale, non v'ha dubbio, per tutte le materie, ma segnatamente vuol essere seguita rispetto all'italiano, in cui apparisce più notevole e più dannoso, come è meno tollerabile, il difetto.

All'intendimento, ora disegnato sulle generali, concorreranno peculiari disposizioni del nuovo regolamento per le scuole secondarie, nel quale verrà determinato il maggior valore delle prove nell'esame d'italiano.

Molti consigli tornerebbero qui opportuni circa il metodo più acconcio a coltivare gli studi letterari, se le istruzioni pubblicate nel 1867, e nella circolare del 1 novembre 1870 non soddisfacessero all'uopo. Mi basti adunque di raccomandarne calorosamente l'osservanza.

Confido che le podestà scolastiche e gl'insegnanti vorranno con alacrità aiutarmi nel conseguimento del fine che mi propongo. A quest'uopo la S. V. disponga che una copia della presente lettera-circolare sia rimessa ai presidi ed ai direttori dei licei e ginnasi pubblici della sua provincia, e che essi, fattine consapevoli i professori, riferiscano alla fine di quest'anno scolastico, non più tardi del 20 agosto, in modo particolareggiato, sulle cure adoperate nell'insegnamento della lingua e delle lettere italiane, sui risultamenti ottenuti e sull'andamento delle prove d'esame governate col criterio sopra enunciato. Sarà poi ufficio del regio provveditore di riassumere le singole relazioni e di formarne un rapporto generale che manderà al ministero non oltre la fine di agosto.

L'esecuzione di queste disposizioni non può essere imposta agl'istituti privati; gioverà tuttavia ch'ella trovi il modo che ne abbiano contezza, così perchè la cosa si connette indirettamente colla facoltà che fu loro fatta coll'articolo 6 del regio decreto 13 settembre 1874, num. 2092, serie seconda, come per gli effetti delle vigenti disposizioni sulla licenza liceale.

Il ministro, M. COPPINO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 20 giugno 1876. — Bastoni-fucili da classificarsi fra le armi insidiose, delle quali è vietata l'introduzione nel Regno.

Si è verificata nel Regno l'introduzione di bastoni di giunco d'India di forma piuttosto elegante, detti *Serbacane*, che per un congegno interno divengono armi da fuoco togliendo dalle estremità la metà del pomo ed il puntale.

La canna di ottone nell'interno porta dalla parte del pomo una valvola che spinta con semplice soffio, percuote nel centro una carica capace di esplodere proiettili a palla, ovvero a pallini od a fuochi artificiali, secondo cartucce preparate e poste nel centro della canna medesima.

Questa, sebbene conservi l'apparenza di semplice bastone, tuttavia lascia scorgere che racchiude un'arma, sia pel peso straordinario in confronto alla dimensione, sia per avere sul luogo del congegno due fori che servono di sfiatatoio al gaz che si sviluppano colla esplosione, onde sia impedito che arrivino alla bocca di chi soffia per esplodere l'arma.

I bastoni della specie devono classificarsi fra le armi insidiose; perlocchè, a forma del prescritto dalla nota 60 della tariffa, gli agenti delle dogane dovranno opporsi alla loro introduzione nel Regno, usando poi una maggiore vigilanza affinchè questa non avvenga clandestinamente.

Circolare del ministero dell'istruzione pubblica, in data 23 giugno 1876. — Fotografie di monumenti ed oggetti d'arte.

Occorre di frequente che i fotografi chiedono il permesso di ritrarre colla loro arte monumenti pubblici ed oggetti dei Musei e delle Gallerie.

Affinchè gli istituti traggano qualche vantaggio da tali concessioni, prego la S. V. di non dare per l'avvenire alcun simile permesso, se non colla condizione che i fotografi rilascino due esemplari degli oggetti e monumenti fotografati, l'uno de' quali sarà ritenuto nel luogo ove si troverà l'originale, e l'altro sarà trasmesso a questo Ministero.

Per il ministro, FERRATI.

Circolare del ministero della guerra, in data 26 giugno 1876. — *Ex-militari provvisti di pensione in compenso del servizio prestato come riassoldati con premio.*

Gli ex-militari provvisti di pensione pel titolo suddetto, ebbero facoltà, giusta la legge 14 giugno 1874 sulla rafferma con premio, di capitalizzare la pensione medesima ricevendo una rendita di annue lire 200 in cartelle del Debito Pubblico al portatore, purchè però ne facessero domanda entro un anno, cioè prima del 14 giugno 1875.

Colla legge 18 giugno corrente venne prorogato tal termine a tutto giugno del 1877, e la facoltà sopraccennata, limitata ad egual termine ed alle stesse condizioni venne pure concessa a quelli fra gli anzidetti militari che, essendo stati licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali dopo la legge 14 giugno 1874, preferirono al capitale in rendita sul Debito Pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.

Siccome, trascorso questo nuovo termine, le domande per godere di tal favore rimarrebbero irremissibilmente prive d'effetto, se ne porge il presente avviso ai detti pensionati, i quali, se intendano valersi di quella disposizione di legge, potranno rivolgerne in tempo utile la occorrente domanda su carta bollata da 50 centesimi, sia direttamente, sia per mezzo dei Sindaci o delle Prefetture o Sotto-Prefetture, al signor Amministratore della Cassa Militare in Firenze, avvertendo di unirvi il certificato di pensione.

Pel ministro, TORRE.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 27 giugno 1876. — *Richieste di pubblicazioni per i matrimoni degli italiani all'estero.*

Con circolari in data 31 luglio 1874 e 20 luglio 1875, dirette ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello del Regno, questo Ministero stabiliva alcune norme per l'esecuzione delle richieste di pubblicazioni che il Regio Console in Nizza era autorizzato ad inviare direttamente ai Procuratori del Re per i matrimoni che i cittadini italiani, o italiani e stranieri intendevano contrarre nel Distretto di quel Consolato.

Essendosi ora stabilito, di concerto col Ministero degli Affari Esteri, che una simile autorizzazione sia estesa a tutti i R. Consoli residenti nel territorio della Repubblica francese, non che ai Regi Consoli in Alessandria, Algeri, Basilea, Cairo, Costantinopoli, Ginevra, Lugano, Smirne, Trieste, Tunisi, Vienna e Zurigo, il sottoscritto crede opportuno di rinnovare direttamente ai Procuratori del Re ed agli Uffiziali dello Stato civile le istruzioni che furono già loro impartite per mezzo dei procuratori generali:

1. I R. Consoli residenti sul territorio della Repubblica francese, e quelli residenti nelle sopra accennate località invieranno direttamente la richiesta delle pubblicazioni

al Procuratore del Re presso il Tribunale nel cui Circondario debbono essere eseguite le pubblicazioni.

2. Il Procuratore del Re, ricevuta la richiesta, la invierà all'Ufficiale dello Stato civile affinchè la eseguisca, avvertendo volta per volta che pei cittadini dee prima accertarsi che abbiano soddisfatto agli obblighi della leva o ne siano stati legittimamente esentati. — Se la richiesta è redatta in lingua francese, basta che essa sia trascritta in lingua italiana nel Registro delle pubblicazioni, senza bisogno di formale traduzione.

3. Sorgendo dubbi od ostacoli per l'esecuzione di detta richiesta, se si tratta di semplici schiarimenti, in quanto alle persone, come sia diversità di nome o cognome, o luogo di nascita e simili, saranno direttamente chiesti dai procuratori del Re ai Regi Consoli; se invece i dubbi od ostacoli fossero di altra natura, essi provvederanno come presentemente, giusta l'articolo 13 del Regio decreto del 15 novembre 1865, n. 2602, e quindi riferiranno ai Procuratori generali od a questo Ministero.

4. Il certificato delle eseguite pubblicazioni sarà spedito, come presentemente si pratica, a questo Ministero, dopo di essere stato legalizzato dal Presidente del Tribunale.

5. Insieme con la richiesta, il Console invierà la somma per le spese occorrenti. L'avanzo che risulterà sarà trasmesso a questo Ministero (*in biglietti della Banca Nazionale o Consorziale*), unitamente al certificato, per le ulteriori spese di legalizzazione.

6. Finalmente devesi richiamare quanto questo Ministero ebbe già altra volta a far notare, che cioè pel certificato delle eseguite pubblicazioni non è da riscuotere il diritto di centesimi 50, che l'articolo 145 del sopracitato ordinamento stabilisce a favore del Comune, inquantochè il detto certificato non si riferisce a un atto già inscritto nei Registri dello Stato civile, ma è invece una semplice attestazione che l'Ufficiale dello Stato civile rilascia a giustificazione del compiuto procedimento delle pubblicazioni.

Il sottoscritto non dubita che gli Ufficiali dello Stato civile vorranno uniformarsi esattamente alle norme indicate nella presente, e prega i signori Procuratori del Re di volerne in ogni caso richiamare l'osservanza.

Pel ministro, F. LA FRANCESCA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 3 *luglio* 1876. — *Esercizi pubblici - Revoca della circolare* 4 *settembre* 1874.

Frequenti sono i reclami che pervengono al ministero contro le decisioni in senso negativo, emesse dalle autorità politiche, sulle domande dirette ad ottenere la licenza per l'apertura di un esercizio pubblico.

Nella maggior parte dei casi, il diniego è unicamente appoggiato alla circolare ministeriale in data 4 settembre 1874, n. 12,000, *A*, nella quale veniva dichiarata, che l'esistenza in un dato comune di un numero di esercizi, ritenuto proporzionato ai bisogni della popolazione, poteva considerarsi per sè stesso motivo sufficiente per rifiutarne l'apertura di nuovi.

Io ho quindi rivolta la mia attenzione su questa questione, ed in seguito ad attento esame mi sono facilmente persuaso che le norme tracciate colla precitata circolare venivano fuor di dubbio a limitare la libertà del commercio, ed a ledere il diritto che ha ogni cittadino di darsi all'industria che meglio crede conforme ai propri interessi senza d'altra parte arrecare in pratica quel vantaggio che si sperava di ottenere.

In omaggio quindi ai principî liberali che sono stati posti a cardine dell'ordina-

mento legislativo del Regno, e nello scopo di togliere motivo a giuste lagnanze e malumori, io son venuto nella determinazione di revocare la surripetuta circolare del 4 settembre 1874, espressamente dichiarando che il numero, qualunque esso sia, degli esercizi pubblici esistenti in un dato comune, non può essere ritenuto come motivo per impedire l'apertura di altri consimili esercizi, dovendosi per la concessione delle licenze unicamente tenere presenti la qualità delle persone, e quelle specialissime ragioni di sicurezza e moralità pubblica da cui sono informate le leggi di pubblica sicurezza, regolatrici della subbietta materia.

Prego V. S. di voler dare comunicazione della presente alle sotto-prefetture ed altre autorità dipendenti dalla S. V., inculcandone l'esatta osservanza, e favorisca intanto di accusarmene ricevuta.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 14 *luglio* 1876. — *Corso medio della rendita pubblica nel* 1.° *semestre* 1876.

Per la retta ed uniforme applicazione del disposto dall'articolo 2.° del regio decreto dell'8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2.ª), si notifica che la media dei corsi della rendita pubblica nel 1.° semestre 1876, computata giusta le norme stabilite coll'altro regio decreto della stessa data, numero 1392, risulta di lire 75. 51 pel consolidato 5 per cento (godimento dal 1.° luglio 1876), e di lire 45. 06 pel consolidato 3 per cento (godimento dal 1.° ottobre 1876).

Tenuto conto quindi della prescritta deduzione del decimo, la rendita che dovesse esser data in cauzione da contabili od impiegati nominati o traslocati nel secondo semestre del corrente anno, dovrà computarsi in ragione di lire 67. 96, per ogni 5 lire di rendita del consolidato 5 per cento, e di lire 40. 53, per ogni tre lire di rendita del consolidato 3 per cento.

Pel ministro, P. SCOTTI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 18 *luglio* 1876. — *Rinnovazione di licenze di porto d'arme e di caccia.*

Mi consta che taluni uffici di pubblica sicurezza ritengono che si possa accordare la rinnovazione del permesso di caccia o del porto d'armi senza la produzione di apposita istanza delle parti, ma soltanto sulla esibizione della licenza scaduta.

Credo pertanto opportuno di dichiarare, in aggiunta, ed a maggiore schiarimento delle istruzioni precedentemente diramate sulla materia, che, anche quando si tratti della rinnovazione delle licenze in questione, occorre sempre che gli interessati producano regolare domanda in carta da bollo o munita di marca da bollo da centesimi 50, corredata dal prescritto *nulla osta*.

Per la custodia e conservazione di tale domanda e dei relativi *nulla osta* si osserveranno le norme stabilite colla mia circolare 30 aprile p. p., n. 10,100.

Gradirò dalla S. V. un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Programma, in data 22 luglio 1876, per gli esami di promozione a ragioniere e ad archivista nel ministero e nell'amministrazione provinciale.

(2.ª Categoria).

Programma per gli esami di promozione a ragioniere.

Storia moderna d'Italia. — Avvenimenti principali.

Geografia d'Italia. — Posizione - Configurazione - Confini naturali - Divisioni fisiche - Popolazione - Monti, fiumi, laghi, golfi, porti, isole - Circoscrizione amministrativa.

Statuto fondamentale del regno. — Divisione dei poteri - Prerogative della Corona - Responsabilità ministeriale - Parlamento - Guarentigie politiche - Diritti politici dei cittadini.

Diritto amministrativo. — Che s'intende per amministrazione pubblica - Come si esplica l'azione amministrativa - Differenza fra legge e regolamento; fra legge e decreto - Autorità esecutive, consultive, contenziose - Ordinamento ed attribuzioni del consiglio di Stato e della Corte dei conti - Amministrazione centrale e locale - Ordinamento provinciale e comunale - Bilanci e conti dei comuni, delle provincie, delle opere pie e dei consorzi; modi coi quali debbono essere redatti ed approvati - Ordinamento ed attribuzioni delle intendenze di finanza - Disposizioni sulle nomine, aspettative, disponibilità e dispense dal servizio degl'impiegati.

Patrimonio dello Stato e contratti. — Beni demaniali e patrimoniali - Beni patrimoniali, mobili ed immobili - Inventari dei beni dello Stato - Contratti a pubblici incanti ed a partiti privati - Esecutorietà dei contratti - Capitoli d'onere - Cauzioni - Procedimento per gl'incanti e per le trattazioni e licitazioni private - Servizi ad economia - Collaudo delle forniture e dei lavori.

Contabilità generale dello Stato. — Stati di prima previsione - Nuove e maggiori spese - Distinzione dell'entrate e delle spese - Riscossione dell'entrate - Pagamento delle spese con mandati dell'amministrazione centrale - Pagamento delle spese fisse - Ritenute - Sequestri - Chiusura dell'esercizio finanziario - Spese rimaste insoddisfatte al termine dell'anno - Situazione del tesoro - Conto amministrativo - Conti giudiziali - Ufficio della Corte dei conti in ordine all'entrate ed alle spese - Rapporti delle ragionerie speciali colla ragioneria generale e colla direzione generale del tesoro - Giurisdizione della Corte dei conti sui ragionieri presso le amministrazioni centrali e sugli esecutori secondari.

Aritmetica e tenuta delle scritture a partita doppia. — Quattro prime operazioni - Frazioni - Regola del tre semplice e composta - Regole di società - Compilazione di un giornale e di un libro maestro per dimostrare: 1.° la situazione di una azienda pubblica al 1.° dell'anno; 2.° tutte le operazioni eseguite durante l'esercizio finanziario; 3.° la situazione patrimoniale alla fine dell'anno medesimo.

Visto: *Pel ministro,* LACAVA.

(3.ª Categoria).

Programma per gli esami di promozione ad archivista.

Storia moderna d'Italia. — Avvenimenti principali.

Geografia d'Italia. — Confini naturali - Divisioni fisiche - Fiumi e laghi principali - Isole - Circoscrizione amministrativa.

Aritmetica. — Quattro prime operazioni - Frazioni.

Statuto fondamentale del regno. — Divisione dei poteri - Prerogative della Corona - Responsabilità ministeriale - Parlamento - Guarentigie politiche - Diritti politici dei cittadini.

Nozioni sull'ordinamento amministrativo del regno. — Distribuzione dei servizi - Competenze dei varii ministeri - Relazioni gerarchiche in ogni ramo.

Norme — circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi, e degli uffici d'ordine in generale.

Visto: *Pel ministro,* LACAVA.

Elenco delle prefetture presso le quali saranno tenuti gli esami di promozione per la 2.ª e la 3.ª categoria.

Ancona. — ove si recheranno i candidati di Ravenna, Pesaro, Macerata, Ascoli. — *Bologna* — idem Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì. — *Cagliari* — idem Sassari. — *Firenze* — idem Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo, Massa. — *Foggia* — idem Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso, Bari, Lecce. — *Messina* — idem Catania, Siracusa. — *Milano* — idem Pavia, Como, Cremona, Bergamo, Brescia, Piacenza, Sondrio. — *Napoli* — idem Benevento, Avellino, Salerno, Caserta, Potenza. — *Palermo* — idem Trapani, Girgenti, Caltanissetta. — *Reggio Calabria* — idem Catanzaro, Cosenza. — *Roma* — idem Perugia. — *Torino* — idem Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Portomaurizio. — *Venezia* — idem Verona, Vicenza, Udine, Treviso, Rovigo, Padova, Belluno.

Circolare del ministero dell'interno, in data 1 agosto 1876. — Sugli innesti differenziali del vaccino animale e dell'umanizzato.

Il consiglio superiore di sanità, coll'intervento di una parte dei suoi membri straordinari, ha emesso nell'adunanza del 13 luglio prossimo passato il voto, che risulta dal verbale qui appresso riportato circa gli innesti differenziali del vaccino animale e dell'umanizzato.

« Il consiglio superiore di sanità coll'intervento di una parte dei suoi componenti straordinari;

« Considerando che tanto i medici, quanto i vaccinatori, sono quasi tutti divisi in due schiere contrarie, e spesso soverchiamente appassionate, sul valore comparativo della vaccinazione *animale* ed *umanizzata;*

« Che se alcune quistioni vacciniche sono state risolute, non si è potuto per altro riconoscere e stabilire ancora quale dei due vaccini preservi meglio dal vaiuolo;

« Considerando che quest'ultima questione non può definirsi nè per opera di un individuo solo, nè per quella di corpi accademici o di consigli sanitari, e che lo si potrà solamente con una lunga serie di osservazioni fatte con metodo uniforme, su ampia scala, dal maggior numero possibile di medici, anzichè dai vaccinatori;

« Ha preso ad esaminare ed a discutere la proposta elevata nel suo seno, di stabilire una maniera di vaccinare la quale guidi a distinguere prontamente, e senza equivoco, sul corpo stesso del vaccinato, se l'innesto fu eseguito coll'uno o coll'altro pus;

« Ritenuto quindi che qualora si adottasse un tale sistema d'innesti differenziali, i medici, in caso di vaiuolo, potrebbero facilmente vedere con quale vaccinazione si fosse cercato di preservarne l'infermo;

« Che molti fatti consimili radunati nel corso di alcuni anni, potrebbero rivelare la maggiore o minore immunità portata da un vaccino o da un altro;

« Il consiglio è venuto nel parere che si possa utilmente accogliere la proposta degli innesti differenziali, determinando che da ora in avanti venga consigliata l'inoculazione del vaccino animale al lato destro del corpo, e quello dell'umanizzato al lato sinistro, qualunque poi sia il punto speciale preferito del tronco o delle estremità;

« Condottosi il consiglio in quest'avviso, ha poscia deliberato di pregare codesto ministero a volere, con quei modi che stimerà più opportuni, sollecitare, senza farne un invito obbligatorio, i vaccinatori, e particolarmente i vaccinatori ufficiali, e i medici, tutti per mezzo dei sindaci, a tradurre in pratica un tale divisamento: raccomandare ai medici, i quali abbiano occasione di curare vaiuolosi, di far ricerca delle loro cicatrici vacciniche, per leggere in esse la diversa vaccinazione o rivaccinazione sostenuta in passato, e di annotare nelle denunzie che debbono fare di ogni caso di vaiuolo, la età dell'infermo, il sesso, le cicatrici vacciniche o la loro mancanza, il loro carattere distintivo o no, e l'esito qualsiasi della malattia; disporre che alla fine di ogni anno i comuni, in forma di relazione o di statistica, coordinino gli elementi informativi sovradetti; disporre che i circondari riuniscano in una tabella statistica, (della quale si offre, ad esempio, un doppio esemplare in fine) i dati somministrati dai comuni, o ne facciano una relazione, e rimettano l'una o l'altra ai prefetti: che questi unitavi quella relativa al proprio circondario, facciano della totalità dei lavori invio al ministero dell'interno, per quelle comunicazioni che esso crederà di fare al consiglio superiore di sanità ».

Ravvisando l'utilità della proposta il ministro intende di assecondarla, e quindi prega il signor prefetto di inserire la presente nel bollettino ufficiale della prefettura, con invito ai signori sindaci di darne comunicazione ai medici ed ai chirurghi del comune, pur diramando ai medesimi i moduli di tabelle statistiche, accennati nel suddetto verbale, e riportati a tergo della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Moduli di tabelle statistiche.

Casi di vaiuolo arabo verificatisi nel comune di . . . . nell'anno 18 . .

Colonna 1.ª Età del vaiuoloso. — Colonna 2.ª Sesso. — Colonna 3.ª Non vaccinato. — Colonna 4.ª Vaccinato con pus animale - Idem con pus umanizzato - Idem con pus di ignota qualità. — Colonna 5.ª Esito della malattia.

Casi di vaiuolo arabo verificatisi nel circondario di . . . . nell'anno 18 . .

Colonna 1.ª Nome dei comuni. — Colonna 2.ª Età degli attaccati. — Colonna 3.ª Sesso. — Colonna 4.ª Non vaccinato. — Colonna 5.ª Vaccinati con pus animale - Idem con pus umanizzato - Idem con pus di ignota natura. — Colonna 6.ª Esito finale.

Circolare della prefettura di Milano, in data 25 luglio 1876. — *Dazi e tasse comunali.*

Le spese dei Comuni, che pur troppo non accennano a diminuzione, si risolvono per lo più in crescente aggravio dell'imposta fondiaria; e questo fatto conduce man mano a spiacevole disuguaglianza del tributo.

Tale inconveniente fu già avvertito. Però mentre da uomini competenti si sta studiando il modo di porvi riparo, è lecito dubitare che le comunali amministrazioni non abbiano esaurite le indagini sui cespiti d'entrata, che vennero loro concessi.

Certo che l'Erario nazionale, costretto a gravi dispendî ed a grandiose imprese, non può lasciare un margine molto esteso alla finanza comunale; nullameno un margine vi è ed anche più largo di quello in cui i Municipi sogliono restringere la loro azione. Accenno specialmente alla grande maggioranza de' Comuni rurali che, applicando prudentemente, ma con fermezza, le diverse tasse tuttora inesplorate di municipale spettanza siccome è loro suggerito dalle peculiari condizioni di luogo, potrebbero alleggerire la mano sulle imposte dei terreni e dei fabbricati, e scemare d'assai, se non togliere, ogni pericolo della suaccennata sperequazione.

Sento dire che tutto questo meccanismo di tasse speciali minaccia sempre di ricadere sulla proprietà fondiaria con differenti forme; e non nego che in tale obbiezione vi sia un fondo di vero.

Però è questa una difficoltà che con attento studio e molta pratica degli interessi locali si può, se non in tutto, vincere in gran parte. Importa sovra ogni cosa che le dette tasse siano scelte convenientemente, e graduate secondo equità. Che se ciononostante taluna di esse verrà tuttavia a reagire sulla proprietà fondiaria, stiam pur persuasi che non vi peserà così gravemente come vi preme quel soverchio di sovrimposta, che la colpisce esclusivamente ed in modo diretto; imperocchè le tasse locali s'allargano a molti altri enti imponibili, i quali altrimenti nel riparto delle comunali gravezze sfuggono ad ogni concorso. Ond'è che, anche in questo caso non è da sprezzare il bene per vaghezza del meglio.

Standomi pertanto ai mezzi acconsentiti dalle vigenti leggi, vorrei che delle varie tasse si facesse nuovo studio e serio esperimento.

In tal desiderio e coll'intendimento di contribuire in qualche modo a questo lavoro, aggiungo un breve ricordo delle svariate imposte locali, cui i Municipi possono attingere:

I. — *Dazio di consumo.* — I Consigli comunali possono imporre una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo: ed un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore. E poichè in questa Provincia i Comuni aperti hanno qualche tendenza a tassare le farine ed il pane, così conviene avvertire che questi generi, i quali nei Comuni chiusi possono colpirsi di sopratassa al dazio governativo loro imposto, vanno invece soggetti negli aperti ad un dazio puramente comunale; e che in questi Comuni il detto dazio viene applicato all'introduzione del genere negli esercizi di minuta vendita. Però converrebbe risparmiare un così fatto balzello a questi commestibili di prima necessità, sui quali già pesa la tassa relativa alla macinaziona dei cereali.

Sono in materia di cosifatti dazi specialmente a consultarsi la legge 3 luglio 1864, il decreto legislativo 28 giugno 1866, l'altra legge 11 agosto 1870, allegato *L*, il Regolamento generale 25 agosto 1870 e le Istruzioni ministeriali 20 ottobre detto anno. Eppertanto mi restringo ad osservare che i Consigli comunali possono limitarsi a deliberare la misura del dazio ed altre poche disposizioni secondo le speciali condizioni di luogo, ponendovi a corredo la relativa tariffa che deve essere approvata dalla deputazione provinciale ed omologata dal Ministero. Però, tuttavolta non trattisi di generi nuovi ossia di quelli non appartenenti alle ordinarie categorie, può la tariffa mettersi tosto in vigore dopo il provvedimento deputatizio. E quanto ai regolamenti, co-

cettuate alcune poche disposizioni d'interesse locale, ne è ormai dimostrata la superfluità dal considerare che i dazi di consumo vogliono essere dovunque riscossi sul solo fondamento delle norme d'ordine generale, più sovra ricordate; per cui questi regolamenti locali si risolvono in uno spreco di tempo e lavoro, e talvolta anche in un maggiore aggravio del pubblico.

II. *Le privative;* cioè il diritto di peso pubblico e della pubblica misura dei cereali e del vino; e quello d'affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè questi diritti non vestano carattere coattivo.

III. *Il plateatico,* vale a dire la tassa per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, la quale deve unicamente ragguagliarsi all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

Quei diritti e questa tassa trovano il loro fondamento nella legge comunale (articolo 118, n. 2 e 3).

Ov'è stabilita la privativa del peso e della misura nessun privato può tener stabilimento di peso o misura pei cereali e pel vino a servizio del pubblico mediante corrispettivo. Tale privativa è ad un tempo un cespite d'entrata comunale ed una guarentigia pei cittadini; non mai una coattività; per cui nessuno ha l'obbligo di valersi per suo uso o commercio di quel peso e di quella misura. Altrettanto si dica dell'affitto dei banchi.

La tassa di plateatico tiene la sua ragione di essere nel fatto che il suolo pubblico appartiene al Comune; poichè ogni cittadino ha bensì il diritto d'usarne con libero passaggio; non già d'occuparlo pe' suoi interessi. L'occupazione può vincolarsi a pagamento, ed è sempre precaria.

Onde profittare di questi mezzi, i Consigli comunali formano speciali regolamenti che sono approvati dalla Deputazione, ed omologati dal competente Ministero, cioè da quello d'Agricoltura, Industria e Commercio pei diritti di peso e misura; e da quello delle Finanze, Direzione generale del Demanio e delle Tasse pei diritti d'occupazione d'aree, previo esame dell'Intendenza provinciale di Finanza.

IV. *La tassa sulle bestie* da tiro, da sella o da soma.

V. *La tassa sui cani* che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e delle greggie.

Anche queste tasse sono acconsentite ai Comuni dal citato articolo 118, n. 4, della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Esse non si hanno a confondere coll'altra *sul bestiame*, istituita dalla legge 26 luglio 1868, di cui si dirà più avanti. Quelle colpiscono il servizio reso dai detti animali; e così l'utile od il comodo che sotto questo riguardo se ne ricava; mentr'invece la tassa sul bestiame ha per fine di far contribuire il capitale. Quindi godono d'esenzione le bestie da tiro, da sella o da soma che sono tuttora inette a servizio; e così pure i cani lattanti. Nè devesi dimenticare che la tassa sui cani contiene nel tempo stesso uno scopo finanziario ed una misura d'igiene.

Per tutti questi diritti e tasse (di cui ai N. II, III, IV e V) incontriamo opportune norme nelle Istruzioni 10 settembre 1865 del Ministero delle Finanze.

Spetta ugualmente ai Consigli comunali la compilazione dei regolamenti per le tasse descritte ai N. IV e V, salva l'approvazione dell'Autorità deputatizia e la ministeriale risegna.

VI. *La tassa sul valor locativo* delle abitazioni. La quale ha radice nel Decreto legislativo del 28 giugno 1866 (art. 16 e seguenti), e riceve il suo indirizzo dal Rego-

lamento 31 gennaio 1867. — Essa, più che allo stabile abitato, si rivolge all'abitatore è quindi d'indole personale. Può stabilirsi proporzionalmente o progressivamente.

Non pochi Comuni di questa Provincia ne fecero esperimento con scarso profitto. Si vede però che quei Municipi non ebbero per lo più il proposito di farla fruttare. Ad ogni modo poi è chiaro che nei Comuni rurali deve necessariamente produrre assai poco.

A suo riguardo i Consigli comunali deliberano i loro particolari regolamenti senza per altro discostarsi dalle prescrizioni delle citate norme d'ordine generale; e quei regolamenti vanno soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale ed alla sanzione del Ministero delle finanze.

VII. *La tassa di famiglia o fuocatico.* — Venne stabilita dalla legge 26 luglio 1868 e s'applica colle norme dei regolamenti provinciali. Quello della Provincia di Milano ottenne la Sovrana sanzione dal Decreto 5 agosto 1869.

Altre volte questa tassa lasciò poco gradita memoria in alcune Provincie d'Italia. Quivi fu però colpa de' modi ingiusti e vessatori; i quali in paese retto a vera libertà possono venir emendati. Diffatti si trovò mezzo di rimediarvi nel Belgio, in Prussia ed in America, dove questa tassa funziona assai bene.

Ai vantaggi della vita comunale ogni cittadino non miserabile può contribuire. D'altronde è chiaro che nei Comuni rurali il dazio consumo, il valor locativo e la tassa sulle vetture e sui domestici non sono in grado di gettar molto nella cassa municipale. Mentre il fuocatico stabilito su larga base e ripartito fra molte classi può dar buon frutto senza considerevole aggravio dei meno agiati. E lo dà infatti nelle varie Provincie italiane in cui venne in questi ultimi anni ristabilito con miglior sistema.

VIII. *La tassa sul bestiame.* — Anche questa ha la sua base nella Legge 26 luglio 1868 e dev'essere coordinata al Regolamento provinciale, che per la nostra Provincia fu approvato col Regio Decreto delli 12 marzo 1871. Come quella del fuocatico, oscilla fra un massimo ed un minimo, i quali colla loro elasticità si prestano alle circostanze locali. Essa d'altronde tende a colpire il bestiame come elemento di ricchezza locale.

I Comuni possono far regolamenti per la riscossione delle tasse di fuocatico e sul bestiame a patto però che non discordino dal Regolamento Provinciale. Possono eziandio limitarsi a deliberare le classi del fuocatico e la tariffa di ambedue. I detti regolamenti e deliberazioni diventano definitivamente esecutori coll'approvazione deputatizia.

IX. *La tassa di esercizio e rivendita.*

X. *La tassa di licenza per pubblici esercizi.*

XI. *La tassa sulle vetture e sui domestici.*

Queste tre tasse furono autorizzate dalla legge 11 agosto 1870, allegato *O*; e per la loro applicazione è da osservarsi il Regolamento annesso al Regio Decreto 24 dicembre 1870, n. 6137. Però ai Comuni rimane di compilare loro speciali regolamenti che facciano armonizzare le norme generali colle svariate condizioni di luogo; i quali regolamenti hanno mestieri dell'approvazione deputatizia e della omologazione ministeriale.

Pei regolamenti locali della tassa di esercizio e rivendita v'è uno schema proposto dal Ministero delle Finanze. Ed è noto che secondo l'invalsa giurisprudenza si possono sottoporre a tale contributo anche gli esercenti professioni liberali ed i coloni di terre proprie o tenute in affitto e mezzadria. — In questa tassa è lecito compenetrare l'altra sulle licenze, di cui al numero X.

In quanto poi a detta tassa sulle licenze, la quale fu ceduta dallo Stato ai Comuni, convien pure aver presenti l'articolo 3 della legge 26 luglio 1868, n. 4520, ed i numeri 31, 32 e 33 della tabella che vi sta annessa. È questa una tassa che, quand'anche profitti scarsamente col suo prodotto, non manca però d'opportunità dal lato morale ponendo un qualche freno a quel sovverchio degli spacci di vino e liquori, che per certo poco giova agli interessi economici del paese ed ai popolari costumi.

Anche la tassa sulle vetture e sui domestici venne dimessa dallo Stato a favore dei Comuni; e nell'ordinamento di essa è a considerare la differenza fra vetture pubbliche e private. Le pubbliche possono dividersi in tre categorie, e quelle di categoria A suddividersi in classi entro il prestabilito *maximum* di tassa; per le private invece si paga un'annua tassa fissa entro un limite massimo, ragguagliato però alla classe cui il Comune appartiene per ragione di popolazione.

E qui è il luogo di avvertire che i Comuni, cui tocca di chiedere la facoltà per ripartire a carico della fondiaria la sovrimposta eccedente il limite fissato dalla legge, debbono far prova di servirsi in sufficiente misura del Dazio di consumo e d'avere effettivamente stabilite le tasse di cui ai numeri IX, X e XI della presente, ed una almeno fra l'altre accennate ai numeri VI, VII e VIII.

XII. *La tassa sulle fotografie.*

XIII. *La tassa sulle insegne.*

Queste due ultime vennero concesse ai Comuni dalla Legge 14 giugno 1874, numero 1961, Serie 2.ª, e trovano le loro norme d'applicazione nel Regolamento annesso al Regio Decreto 22 ottobre 1874, N. 2185.

Epperlanto nel tema delle tasse comunali è anzichenò copiosa la materia di utili studi. Sta bene che i Comuni profittino dell'imposta fondiaria che è pur sempre la sorgente più feconda. Dico però che a conservare l'uguaglianza proporzionale fra i contribuenti convien anche porre in corrispondente assetto le diverse tasse e compierne un serio esperimento; poichè quello fatto sinora, salvo alcune eccezioni, parmi più apparente che reale, diretto come fu nella maggior parte dei casi ad eseguire la legge, là dove subordina il riparto della sovrimposta eccedente all'applicazione di certe tasse.

So del resto che per tale necessità durante questi ultimi anni ne furono attuate in molti Comuni. E poichè m'importa di approfondire la vera condizione delle cose e di ben conoscere i dati dei ruoli che si trovano in riscossione, prego le SS. LL. a favorirmi entro il 15 del prossimo agosto un prospetto conforme al modulo qui unito colle relative notizie ch'io desidero in ogni parte chiare e precise. I Municipi de'Circondari di Abbiategrasso, Gallarate, Lodi e Monza invieranno i prospetti alle rispettive Sotto-Prefetture.

Ma sin d'ora raccomando caldamente ai signori Sindaci ed alle Giunte Municipali (in special modo a quelli dei Comuni che colla sovrimposta eccedono il limite di legge) di intraprendere solleciti studi per porsi in grado di presentare ai Consigli comunali ben ponderate proposte nella tornata d'autunno, in cui s'avrà da procedere alla formazione del bilancio per l'anno 1877, e mi lusingo che fin dal prossimo esercizio saranno numerosi i Comuni che coll'esperimento delle varie tasse locali realizzeranno una diminuzione delle sovrimposte sulla fondiaria.

Il prefetto, BARDESONO.

PROVINCIA DI MILANO

Circondario di **Comune di**

Dazii, Privative e Tasse comunali.

Numero d'ordine	Indicazione dei dazii, delle privative e tasse comunali (1)	Relativi regolamenti data della: deliberazione del consiglio comun.	approvazione della deputaz. prov.	Omologazione del ministero (2)	Ruoli 1876 in riscossione: Numero dei contribuenti	Importo totale del ruolo L. C.	In difetto di ruolo, somma preveduta nel bilancio 1876	Note (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dazio cons.° { Sovratasse al dazio governativo; Dazii propri.							
II	Peso, misura e banchi pubblici.							
III	Occupazione d'aree pubbliche.							
IV	Tassa sulle bestie da tiro, sella o soma.							
V	Tassa sui cani.							
VI	Tassa sul valor locativo.							
VII	Tassa di famiglia o fuocatico.							
VIII	Tassa sul bestiame.							
IX	Tassa d'esercizio e rivendita.							
X	Tassa di licenza di pubblici esercizi.							
XI	Tassa sulle vetture e sui domestici.							

(1) Non vengono indicate le tasse sulle fotografie e sulle insegne, sapendosi che sin qui non furono istituite in alcun comune della provincia.

(2) Per le tasse sul fuocatico e sul bestiame non occorre alcun cenno nella colonna quinta, poichè i relativi regolamenti non abbisognano di quell'omologazione. Ove però ad altri regolamenti manchi la detta omologazione, se ne farà nota nella colonna nona.

(3) Nella stessa colonna nona dev'essere luogo a tutte le considerazioni e proposte che i signori sindaci crederanno di presentare. Vorranno esporre i motivi per cui si è fatta scarsa prova delle tasse, o venne preferita l'una all'altra; quali le difficoltà ad estenderle; quali in proposito gli intendimenti delle onorevoli Giunte municipali.

Circolare del ministero dell'interno, in data 27 luglio 1876. — *Inchiesta sulle istituzioni limosiniere.*

Alcuni prefetti traendo occasione dal fatto della nomina avvenuta con decreto ministeriale del 20 aprile scorso, di una commissione incaricata dello studio del problema della beneficenza pubblica, hanno tralasciato di spingere avanti la esecuzione dell'inchiesta sulle opere pie ritenendo erroneamente che ne fosse cessato lo scopo e la ragione. Così è avvenuto che, presso qualcuna delle prefetture, questo lavoro dell'inchiesta sarebbe rimasto sospeso od almeno non curato con quella assiduità che si richiedeva.

A rimuovere pertanto qualsiasi dubbio ed incertezza che nessun atto del ministero ha d'altronde mai potuto autorizzare, reputo utile rammentare che non solo non è venuta meno in me l'intenzione di far soprassedere da siffatto lavoro, ma anzi desidero oggi più che mai di vederlo condotto a fine con diligenza ed alacrità, inquantochè gli elementi statistici ed i risultati che esso fornirà, gioveranno efficacemente ad aiutare e rafforzare gli studi e le proposte della commissione suddetta, essendo evidente come non possa darsi un ordinamento buono e durevole alle opere pie senza avere una cognizione esatta delle condizioni nelle quali esse si trovano, dei mezzi di loro vita, e dei modi coi quali funzionano e provvedono ai bisogni delle classi povere.

L'inchiesta di cui si tratta consta, come è noto, di due parti: quella che concerne lo stato patrimoniale al 31 dicembre 1873, e quella che si riferisce alla gestione finanziaria ed economica durante l'anno medesimo.

Ogni pia istituzione deve trovarsi in grado di somministrare la prima indicazione, la quale può ricavarsi agevolmente dai registri della consistenza patrimoniale e dallo stato attivo e passivo che deve corredare il conto consuntivo del detto anno, secondo è prescritto dal paragrafo 2.° dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1862, numero 753. Quindi per questa parte a cui si riferisce il modello num. 1 mi riprometto notizie e risultati sicuri.

Non mi dissimulo tuttavia le difficoltà in cui si troveranno molte amministrazioni nel riempire gli altri modelli a motivo del disordine nel quale dalla maggior parte delle opere pie furono tenuti i conti ed i registri, come si è dovuto notare in occasioni diverse.

Perciò per quanto riguarda la seconda parte, dichiaro che piuttosto avere notizie non precise e non corrispondenti al vero stato delle cose, preferisco che siano tralasciate, riservandomi però di prendere quei provvedimenti che saranno opportuni a carico di quelle pie amministrazioni, lo stato disordinato delle quali avrà impedito di compiere il lavoro nella sua interezza.

Intanto essendo oramai venuto il tempo di rompere gli indugi, prevengo i signori prefetti di assegnare alle amministrazioni delle opere pie un ultimo termine di quindici giorni per la restituzione dei modelli, e provvedere poi che in ciascun ufficio di sottoprefettura ed in quello della prefettura sia sollecitamente compiuto il lavoro di revisione e di coordinazione, in guisa da poterlo trasmettere al ministero tostochè saranno inviati i modelli riassuntivi, ciò che si farà verso il fine del mese di agosto, od in principio del settembre.

Le SS. LL. avvertiranno quindi le pie amministrazioni che, qualora trascorso il termine prescritto, non abbiano finito il loro compito, saranno spediti commissari per

eseguire il lavoro, e le indennità spettanti ai medesimi, da anticiparsi dalle opere pie, saranno poste a carico degli amministratori, senza pregiudizio, ove occorra, dell'applicazione della misura contemplata dall'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 suddetta.

Gradirò di essere informato del ricevimento della presente, e delle disposizioni date per la esecuzione.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare della prefettura di Milano, in data 29 *luglio* 1866. — *Bilanci comunali* 1877.

Poichè s'approssima la Sessione autunnale, in cui i Consigli comunali debbono deliberare il bilancio attivo e passivo per l'anno 1877, ravviso opportuno di comunicare alle SS. LL. alcuni miei avvedimenti intorno a quell'atto che è de' più importanti.

Anzitutto vorrei persuadere della necessità che il detto bilancio sia formato e chiuso nella prima quindicina del prossimo settembre. L'esperienza ha ormai messi nella più chiara luce i vari inconvenienti, cui va incontro quel Comune che all'aprirsi del nuovo anno non possiede il suo bilancio in forma esecutiva. E, per toccare soltanto dei più gravi, ricorderò che per un siffatto Comune non è dato ripartire la sovrimposta, o la si riparte a mezzo ed in somma talvolta sbagliata; imperocchè il preciso ammontare non si conosca se non quando il bilancio ha subito l'esame della competente autorità.

Mancando per tal guisa i ruoli, o con ruoli incompleti non v'è modo d'annunziare ai contribuenti il vero importo della sovrimposta comunale nel primo avviso del gennaio; quindi il dispiacere d'una fallita aspettazione nei cittadini che desiderano di conoscere in principio d'anno l'entità del loro tributo; e raddoppiato lavoro agli Esattori che più avanti dovranno formare e distribuire tant'altri avvisi.

Ma il peggio si è che a brev'andare la cassa comunale si mostra a secco; e così ad anno inoltrato bisogna ricorrere a'ruoli suppletivi, i quali capitano a ridosso dei contribuenti quando meno se li aspettano, e per di più col cumulo di parecchie rate già scadute; ciò che ai meno previdenti riesce per solito di sensibile disagio.

La legge 26 giugno 1873 mira a togliere di mezzo questi inconvenienti là dove prescrive che s'abbiano a riunire in un solo ruolo le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali. Quindi s'è stabilito che debbano provvedere in proprio alla compilazione de'ruoli suppletivi quei Comuni, che, meno solleciti, non si mettono in grado d'annunziare a tempo debito la rispettiva loro aliquota. Ed ecco un altro danno pella finanza comunale.

Per verità i termini concessi all'importante lavoro erano scarsi; ma sopravvenne l'altra legge del 1.° luglio 1873 ad anticipare il periodo della Sessione autunnale: ed ora, sebbene non rimanga tempo da sprecare, vi è però quel tanto che, bene speso, basta per compiere al voto della legge ed assicurare i vantaggi del ruolo unico e d'un bilancio perfettamente esecutorio in principio d'anno.

Però non spende bene il suo tempo quel Comune che delibera il suo bilancio al di là della prima quindicina di settembre. Posto infatti che il riparto della sovrimposta s'ottiene mediante la comunicazione dell'aliquota all'Intendenza provinciale di finanza, e che per avere un ruolo unico è necessario che tale comunicazione siasi eseguita non più tardi dei primi di novembre, è facile persuadersi che, calcolato il termine de' giorni venti, di cui all'articolo 5.° della legge 14 giugno 1874, e fatto posto a quel carteggio

che può occorrere per correzioni od aggiunte, non si riescirà a compiere in tempo quelle comunicazioni ogni qual volta il bilancio non pervenga coi relativi documenti a quest' uffizio od alle Sotto-Prefetture nel corso del settembre. E questa considerazione s'attaglia anche meglio ai Comuni, i quali han motivo di dubitare che la loro sovrimposta sorpassi il limite di legge; imperocchè in tal caso abbisogna altro tempo ai provvedimenti della Deputazione provinciale.

Nè si opponga che può parteciparsi l'aliquota durante la decorrenza dei 20 giorni, e mentre s'attende il decreto deputatizio: essendo troppo manifesto il difetto di questo spediente pel quale a fondamento della ripartizione verrebbero poste delle cifre tuttora soggette a variazioni. Che anzi, appunto perchè nell'atto di pronunciare sopra i richiami de' contribuenti, oppure di permettere che sia ripartita l'eccedenza spetta alla Deputazione provinciale di scrutare nelle bilanciate spese, si mostra nella più chiara luce la convenienza di tosto assoggettare alle sue determinazioni i bilanci comunali che si presentano con eccedente sovrimposta, onde non avvenga che quell'autorità cancelli poi talune spese quando, ad anno avanzato, già trovansi fatte in tutto od in parte.

Eppertanto ai signori Sindaci ed alle Giunte Municipali ripeto la raccomandazione di curare:

1.° Che il bilancio sia deliberato abbastanza in tempo perchè possa immancabilmente pervenire alla Prefettura od alla Sotto-Prefettura prima dello spirare del settembre;

2.° Che nella deliberazione del bilancio, sempre quando vi sia dubbio d'un'eccedenza oltre il limite legale, venga genericamente chiesta la facoltà del sorpasso. Non occorre specificarne la somma, che del resto il Municipio a quei dì non può conoscere. Se realmente vi ha eccedenza, e quanta, sarà poi chiarito dalla Prefettura. Importa però che al bilancio ed alle relative deliberazioni sia unita l'attestazione esattoriale circa le tasse locali date in riscossione; e se hanno osservazioni in proposito i Municipi potranno farle o nelle stesse deliberazioni, ovvero in atto separato.

Ma per ciò tutto è necessario che l'avviso della Sessione venga spedito verso la metà dell' imminente agosto.

Nè basta che il bilancio sia fatto presto; è pur mestieri che sia fatto bene così nella forma, come nella sostanza.

Relativamente alla forma si hanno a ben ponderare le avvertenze poste in fronte al modulo del bilancio, e quest'altre poche che mi vengono suggerite dall'esame di parecchi precedenti bilanci di questi Comuni.

I. La designazione delle attività, quali canoni, livelli, interessi, vuol essere fatta ne' termini più precisi ed appropriati, ond'evitare possibili contestazioni in un avvenire più o meno remoto.

II. L'aggio esattoriale da comprendersi fra le *partite di giro* nell'entrata e nell'uscita, non s'estende alle rendite patrimoniali dei Comuni. Per tali riscossioni l'esattore è retribuito a parte con stipendio ovvero con aggio speciale; ma qualunque sia il compenso, deve figurare soltanto in passivo fra le spese obbligatorie d'amministrazione.

III. Quei Comuni che ricorrono alle varie tasse acconsentite dalla legge 30 agosto 1868 per le strade obbligatorie, debbono collocare il prodotto della tassa speciale e dell'altre prestazioni fra le entrate straordinarie, che non hanno carattere permanente. Però la sovrimposta non eccedente il 5 per 100 va compresa nell'altra che si iscrive in bilancio al § 2 della Categoria IV, Titolo I, Parte I, a capo IV. Sul modo

di bilanciare il dazio di consumo, conviene attenersi strettamente alla relativa avvertenza del modulo. Di fianco ai dazi propri dei Comuni s'accennerà la specie nella colonna delle *annotazioni*. Di più i comuni capiluoghi di consorzio daziario, dopo avere descritto a suo luogo il canone governativo dell'intiero consorzio, vorranno poi in detta colonna menzionare i diversi Comuni consociati. E questi, a lor volta, riguardo a quel canone, si limiteranno ad indicare il Comune, capoluogo a lato del primo articolo del Titolo III, Parte I, Categoria I, *Contabilità speciali*.

V. In quanto alle spese è da curare che ogni articolo del bilancio risguardi un solo oggetto chiaramente designato, poichè, inchiudendosi più oggetti in uno stesso articolo, viene a mancare quella chiarezza che abbisogna alla regolare spedizione dei mandati, e s'apre il varco agli arbitri.

VI. La deliberazione con cui si chiude il bilancio dev'essere bastantemente particolareggiata; spiegherà i motivi per cui viene stanziato qualche mutuo passivo; e d'ogni spesa straordinaria o facoltativa darà le ragioni che hanno prevalso, senza tacere quelle della minoranza.

VII. Poichè la sovrimposta, destinata a pareggiare l'attivo coll'uscita, dev'essere collocata secondo il nuovo modulo al § 2 della Categoria IV, Titolo I, Parte I delle Entrate ordinarie, vari uffizi municipali hanno errato nel designarne l'importo. D'or innanzi vedranno che, detratto dallo ammontare dell'uscita il prodotto presunto delle entrate d'ogni specie, nella somma risultante si ha la sovrimposta da assegnarsi al detto paragrafo 2.°.

In quanto poi all'intrinseco de' bilanci, le SS. LL. ben si avveggono come, di fronte all'attuale gravezza del tributo, prima d'accingersi a nuove imprese di considerevole dispendio, convenga di ben ponderarne l'urgenza ed i vantaggi. Ed ove la nuova spesa sembri pur sempre indispensabile, sarà nel tempo stesso da tenere ugualmente necessario un nuovo cespite d'entrata.

Del resto non sarà mai troppo ripetuta la somma convenienza di restringere le spese al puro bisognevole nei limiti tracciati dalla legge 14 giugno 1874. Comprendo che l'utilità di parecchie spese non possa ognora misurarsi col medesimo metro, dipendendo essa soventi dalle circostanze di luogo e dagli effetti che dette spese sono destinate a produrre; nè desidero di vedere spinta l'economia ad una sterile o dissolvente grettezza. Però chi ben guardi entro i bilanci, dovrà ammettere che qua e là s'incontrano tuttavia delle spese conservate più per compiacere a viete consuetudini, che pel bisogno di vero pubblico interesse. Saranno per esempio spese di feste che, avendo fatto il loro tempo, dovrebbero tutt'al più rimettersi all'iniziativa dei privati; spese di culto, affatto estranee agli obblighi portati dall'articolo 237 della legge comunale, e dall'altre disposizioni tuttora vigenti; insomma spese che, dove hanno tuttora radice nel sentimento di molti o pochi, debbono ricevere alimento dalle costoro oblazioni, e non già dalla finanza comunale, la quale si forma col denaro di tutti i contribuenti, e non fu mai ricca abbastanza per largheggiare a quegli scopi ogni qual volta ha saputo provvedere, come si conviene, all'istruzione, all'igiene, alla viabilità ed agli altri precipui interessi della vita comunale.

Frattanto non dubito che queste avvertenze s'avranno ben presenti nella formazione dei conti preventivi, e con esse l'altra mia Circolare del 23 corrente, n. 18055, sulle tasse comunali, della quale in ogni caso le Giunte municipali vorranno intrattenere i rispettivi Consigli anche nell'atto, in cui proporranno loro il progetto del bilancio 1877.

Il prefetto, BARDESONO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 7 agosto 1876. — *Indennità d'alloggio ai pretori.*

Credo opportuno di portare a conoscenza dei signori prefetti, nell'interesse delle amministrazioni municipali, alcune massime concordate con S. E. il ministro guardasigilli circa il pagamento delle indennità d'alloggio stabilite a favore dei pretori dall'articolo 259 della legge organica 6 dicembre 1865, num. 2626, modificato da quella del 23 dicembre 1875, num. 2839.

Alcuni municipi, ove risiedono più preture, delle quali una o più non ha giurisdizione nè nell'interno delle città nè nel territorio esterno, bensì sopra altri comuni che compongono il mandamento, hanno creduto di non essere tenuti a pagare l'indennità d'alloggio ai pretori.

Siffatta opinione non ha fondamento, imperocchè l'articolo 259 della legge organica tiene calcolo esclusivamente della residenza, ed impone l'obbligo ai comuni dove è situato l'ufficio della pretura, indipendentemente dalla sua giurisdizione, di anticipare al pretore l'indennità per intero, e di concorrere poi nella spesa per un terzo delle somme fissate a seconda che i comuni siano sede di Corte d'appello, di tribunale, oppure soltanto di pretura. Questa massima venne confortata da parere del consiglio di Stato in data 26 aprile ultimo scorso.

Venne pure fatta questione se la indennità d'alloggio ai pretori debba essere pagata a rate mensili anticipate o posticipate, e se in caso di tramutamento dei pretori la rata mensile dell'indennità debba essere pagata integralmente, oppure in ragione dei giorni nei quali il pretore fu in residenza; e conseguentemente, se pel tempo che corre dopo che il pretore abbandonò l'antica sua residenza, e prima che assuma possesso del nuovo ufficio, abbia dritto al pagamento delle indennità; e nel caso affermativo chi debba pagarle.

Rimane inteso a questo riguardo che l'indennità d'alloggio deve essere pagata a rate mensili posticipate, e che ogni rata deve essere corrisposta integralmente al funzionario che si trova in carica alla fine del mese, senza tener calcolo se egli abbia esercitato le funzioni nel mandamento per tutto il mese o per una parte soltanto; per modo che il pretore, il quale assume l'ufficio prima della fine del mese, avrà diritto a riscuotere la rata del mese stesso. Ma se per tramutamento decretato alla fine del mese la pretura sarà senza titolare, la rata del mese stesso sarà corrisposta al funzionario che verrà designato dal procuratore del Re. A quest'effetto il pagamento sarà fatto nell'ultimo giorno di ciascun mese, ed i procuratori del Re, i quali *vistano* le note nominative degli stipendi, in caso di cambiamenti nel personale dei pretori, ne daranno avviso al sindaco, indicando il cognome e nome del pretore cui dev'essere pagata la indennità d'alloggio.

Qualora poi un pretore tramutato o nominato non assumesse l'ufficio nel termine di legge, o se per altre circostanze la pretura dovesse rimanere senza titolare oltre il termine legalmente concesso perchè si effettui il cambio dei due pretori, in questo caso i comuni non saranno tenuti al pagamento dell'indennità d'alloggio, imperocchè le rate maturate pei mesi nei quali la pretura è rimasta vacante ricadono a vantaggio dei comuni: salvo che fosse mandato da altra residenza in missione di pretore un vice pretore od un uditore, il quale dovrà naturalmente godere dei diritti del pretore.

Da ultimo rimane inteso che se per accordi intervenuti fra il comune ed il pretore,

questi ricevesse, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura, e se il pretore cessasse dall'ufficio per tramutamento o per aspettativa o sospensione, subentrerà nei di lui diritti il nuovo pretore od il funzionario che fosse mandato in missione ad esercitare le funzioni di pretore, salvo a lui la facoltà di continuare a godere dell'alloggio o di ricevere l'indennità in danaro.

Prego la S. V. di impartire analoghe istruzioni ai municipi e di curarne l'esecuzione, accusandomi ricevuta della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze. — Disposizioni relative alla riscossione del reddito della tassa del macinato.

Il reddito della tassa del macinato sembra ormai pressochè giunto a quel massimo grado che è consentaneo alle condizioni secondo le quali venne istituita.

Importa quindi grandemente, nel ben inteso interesse dell'erario, che le cure dell'Amministrazione si rivolgano di preferenza ad evitare tutti quegli attriti, tutte quelle cause di malumore, tutti quei fatti, pei quali potendosi da taluno supporre oltrepassati i limiti della giustizia, si abbiano a scorgere, anzichè scemate, accresciute le cagioni di contestazioni e di litigi fra i contribuenti e la Finanza; il che, in ultima analisi, si traduce in una diminuzione di prodotti.

L'incertezza sull'entità delle quote, davanti al fatto od anche alla semplice probabilità di troppo frequenti revisioni, tende, come è evidente, a perturbare lo svolgimento dell'industria, ed è sorgente in pari tempo di numerosi reclami, che al sottoscritto preme vedere diminuiti di giorno in giorno, e, se possibile, del tutto cessati.

Quantunque l'Amministrazione della Finanza sia lieta di poter affermare che, da tre mesi in qua, le cifre della statistica dei ricorsi dimostrano, in ogni provincia del Regno una notevole diminuzione nei ricorsi medesimi, nondimeno essa crede suo debito il precisare alcune norme che meglio valgano a farle raggiungere lo scopo cui mira, cioè il progressivo svolgimento dell'industria delle farine e l'accordo reciproco nella determinazione delle quote fisse.

Guidato da questi intendimenti, il Ministero ha stabilito:

1.° Che d'ora in poi, sino a nuova disposizione, le quote che verranno alla loro scadenza annuale non sieno sottoposte a veruna revisione ordinaria, salvo che essa sia chiesta dall'esercente, ai termini dell'articolo 19 della legge (unico testo 13 settembre 1874) e degli articoli 91 e 92 del regolamento di pari data;

2.° Che, verificandosi il bisogno di straordinaria revisione delle quote, prevista dal suddetto articolo 19 della legge, l'ingegnere provinciale, prima di intimare la nuova quota, di cui parla l'articolo 94 del regolamento, debba esporre alla rispettiva Direzione tecnica i motivi ed i termini della revisione da lui proposta;

3.° Che qualora la Direzione tecnica, cui l'ingegnere provinciale avrà riferito, non trovi bastantemente giustificata la proposta, debba impedirne l'esecuzione; e se invece la giudicasse accettabile, abbia a riferirne all'Amministrazione centrale, col corredo di tutti i necessari schiarimenti e documenti, riservandosi il Ministero la facoltà di giudicare se alla proposta dell'ingegnere provinciale debbasi o no dar corso.

Mediante l'esatta osservanza di queste norme il sottoscritto confida che, senza punto compromettere gli interessi dell'erario, si eviteranno i disturbi, i malumori e le spese cagionate dalle controversie e dai giudizi peritali.

Egli eziandio confida che per tal modo si potrà giungere a rendere più tollerabile questa imposta anche col sistema delle quote fisse, sino a tanto che si riesca a mettere in opera, in luogo del contatore, un più preciso congegno di misura diretta, ad ottenere il quale debbono intendere ed intendono tutti gli sforzi dell'Amministrazione.

Pel ministro, F. SEISMIT-DODA.

Manifesto del ministero della guerra, in data 1.° agosto 1876. — Nuova ammissione all'arruolamento volontario di un anno.

Col giorno 31 luglio scorso essendosi compiuto l'arruolamento volontario di un anno pei giovani della classe 1856, il Ministero della Guerra rende noto che col 1.° ottobre prossimo è aperto un nuovo arruolamento pel volontariato di un anno, al quale potranno essere ammessi tutti i giovani delle altre classi, che abbiano i requisiti indicati dal n. 4 del presente manifesto.

1.° L'arruolamento, secondochè l'aspirante voglia servire in fanteria, in cavalleria, in artiglieria o nel genio, potrà farsi nei seguenti distretti militari e corpi:

a) *Fanteria.* Nei soli distretti di Alessandria, Bari, Bologna, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Torino, Verona e Cagliari.

b) *Cavalleria.* Nelle sedi di tutti i reggimenti ed anche presso gli squadroni distaccati, aventi sede nelle seguenti città: Bologna, Firenze, Palermo, e a Pinerolo presso la Scuola normale.

c) *Artiglieria.* In tutte le sedi dei 14 reggimenti, ovvero anche nelle brigate distaccate nelle seguenti città: Alessandria, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Messina e Venezia.

d) *Genio.* Alle sedi dei due reggimenti e nelle brigate distaccate nelle seguenti città: Bologna, Capua, Roma, Torino e Verona.

2.° Coloro che scelgono di servire in fanteria e sono perciò arruolati in un distretto militare, non acquistano per questo il diritto di prestare il loro servizio presso i distretti, potendo il Ministero disporre diversamente ove lo creda opportuno nell'interesse dell'esercito.

Il numero dei giovani ammissibili a prestar servizio nei reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio, e rispettivi distaccamenti, resta limitato per modo che non si abbiano in uno squadrone, batteria o compagnia, più di 5 volontari compresi quelli che contrassero arruolamento il 1.° marzo ed il 31 luglio scorsi.

3.° Se gli aspiranti all'arruolamento nello stesso corpo o riparto superano il numero fissato, sarà data la preferenza a quelli di maggiore età.

Gli esuberanti, se essi vi acconsentano, potranno dal Ministero essere destinati in altro reggimento o distaccamento dell'arma stessa, ovvero in fanteria. In caso diverso potranno rinunciare all'arruolamento.

4.° Saranno ammessi al nuovo arruolamento volontario di un anno i giovani regnicoli i quali:

a) Il 1.° ottobre 1876 abbia compiuto il 17.° anno di età e non oltrepassato il 26.° e non siano già arruolati in 1.ª categoria per obbligo di leva;

b) abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio militare;

c) superino gli esami prescritti dall'articolo 16 del regolamento pei volontari di un anno.

Coloro che intendono servire nell'artiglieria o nel genio dovranno inoltre provare

di essere ascritti nella Facoltà matematica presso una Università, ovvero di avere ottenuto la licenza nella Facoltà fisico-matematica di un Istituto tecnico. Saranno pure ammessi a servire nei reggimenti di artiglieria da campagna i giovani che ottennero il diploma in una delle Scuole di medicina-veterinaria dello Stato.

5.° Le domande di ammissione dovranno essere presentate non più tardi del 1.° settembre al comandante del distretto presso il quale gli aspiranti intendono subire gli esami. Questi esami sono dati presso tutti i distretti.

6.° Il 12 *settembre* gli aspiranti dovranno presentarsi al comandante del distretto, cui hanno rivolta la loro domanda, per essere sottoposti alla visita medica e agli esami e risultando idonei riceveranno un certificato di ammissione al volontariato e di autorizzazione a versare nella tesoreria provinciale la tassa di arruolamento, la quale è fissata a lire 1,600 per la cavalleria, ed a lire 1,200 per le altre armi.

7.° Fatto il versamento della somma nella Tesoreria, ritireranno dalla stessa un vaglia del Tesoro di egual somma intestato al cassiere della Cassa Militare, e con questo documento dovranno presentarsi il 1.° *ottobre* al distretto militare, o al Corpo o frazione di Corpo al quale furono assegnati, per essere sottoposti all'arruolamento in 1.ª categoria. Coloro che senza un motivo di forza maggiore o senza una speciale autorizzazione del comandante del distretto, ove hanno subito gli esami, tardassero oltre il 5 ottobre a presentarsi, si intenderanno decaduti dal diritto di contrarre l'arruolamento.

8.° I giovani laureati in medicina e chirurgia, aspiranti al volontariato di un anno arruolandosi in uno dei distretti militari sopraindicati, potranno, in seguito a loro domanda, dopo tre mesi d'istruzione militare, venire trasferti in una Direzione di sanità militare per compiere il loro anno di volontariato in qualità di aiutante di ospedale. In seguito a tale servizio, detti volontari di un anno potranno essere nominati sottotenenti medici di complemento.

9.° I giovani provveduti del diploma di farmacista, arruolandosi in uno dei distretti militari sopraindicati, potranno, in seguito a loro domanda, dopo tre mesi d'istruzione militare, essere trasferti in una Direzione di sanità militare per servire come farmacisti militari. Essi però compiuto l'anno di servizio non potranno essere nominati ufficiali di complemento, ma, inviati in congedo illimitato, saranno in caso di mobilitazione adibiti come aiutanti farmacisti.

10.° I giovani che ottennero il diploma in una delle Scuole di medicina-veterinaria dello Stato, arruolandosi come volontari di un anno in un reggimento di cavalleria od in un reggimento di artiglieria da campagna, potranno, ultimato il loro anno di servizio essere nominati sottotenenti veterinari di complemento.

Avvertenze.

11.° Coloro che aspirano a ritardare l'anno di volontariato fino al 26.° anno di età, debbono aspettare a farne domanda in occasione dell'arruolamento speciale che avrà luogo nell'anno in cui concorrono alla leva, e prima della estrazione a sorte.

12.° Coloro che nel presente arruolamento non sieno giudicati abili, potranno presentarsi ad altro degli arruolamenti che si eseguirà prima del tempo in cui concorreranno alla leva; e nell'arruolamento speciale, di cui al numero precedente, che sarà fatto nell'anno in cui avrà luogo l'estrazione a sorte della loro leva, se trovati nuovamente inabili, potranno premunirsi pel volontariato pel caso che siano poi dichiarati abili nella leva.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3303. — *Regolamento per l'esecuzione della legge* 20 *aprile* 1871, *n.* 192 (*Serie* 2.ª), *sulla riscossione delle imposte dirette.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione della stessa legge stato approvato con decreto Reale del 1 ottobre 1871, n. 462 (Serie 2.ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Udita la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Pel nuovo esercizio delle esattorie e ricevitorie il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette viene modificato secondo il testo unito al presente decreto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Regolamento per la riscossione delle imposte dirette annesso al Regio decreto 25 *agosto* 1876, *n.* 3303 (*Serie* 2.ª).

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1. Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali per il quinquennio seguente; e nei comuni di popolazione superiore a sessanta mila abitanti, se convenga dividerne il territorio in più esattorie e con quale circoscrizione.

Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri comuni coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 31 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Deputazione pro-

vinciale, e, nel caso di divisione di un territorio comunale in più esattorie anche quello dell' intendente di finanza, approva con decreto la formazione dei Consorzi, la divisione in più esattorie dei comuni di popolazione superiore a 60,000 abitanti, e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell' ufficio.

Questo decreto colla tabella si comunica alla deputazione provinciale ed all' intendente di finanza prima del giorno 30 di novembre.

Art. 3. Non più tardi del 1.° gennaio il prefetto convoca i Consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1. Se l'esattore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna;

2. Sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, determinandolo in ragione d'ogni centinaio di lire;

3. Se sia da affidare ad altri che all'esattore il servizio di cassa del comune. Le deliberazioni del Consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi;

4. Sulla misura della cauzione da prestarsi dall' esattore per le altre riscossioni che gli siano affidate, oltre alle imposte erariali ed alle sovrimposte e tasse dirette comunali e provinciali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive Giunte; le quali, come le rappresentanze consorziali, si intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al prefetto per l'approvazione.

Nei capitoli si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell' esattore come cassiere del comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti od ai capitoli normali.

Se non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell' esattore, si ritiene quello per concorso ed asta pubblica.

Il servizio di cassa s' intende affidato all' esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali per cui non sia imposto l' obbligo ora indicato.

Art. 4. Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l' intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il Consorzio è formato da due comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge ai sindaco un secondo rappresentante, e perchè le deliberazioni siano valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 5. Entro il mese di febbraio il prefetto provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei Consorzi, e stabilisce la misura massima dell' aggio, quando non vi abbiano provveduto in tempo i comuni o i Consorzi.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci o i presidenti di Consorzio ad invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci o dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 30 di marzo, insieme al certificato della seguita pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso alla esattoria.

Le nomine per terna devono essere corredate:

a) Dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal decreto Reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli normali e speciale.

b) Dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'articolo 7 della legge, e determinato in base ai dati posseduti dai comuni ed a quelli loro forniti dall'intendente di finanza.

Trascorso il 30 di marzo senza che sia fatta nomina sopra terna si procede agli esperimenti d'asta.

Il prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi per il concorso.

L'intendente traduce nell'avviso d'asta la cauzione da prestare dall'esattore con addizionare ad una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali, la somma deliberata dai Consigli comunali e consorziali, a mente del n. 4 del precedente art. 3; e indica la misura dell'aggio sulla quale, giusta la deliberazione del comune o Consorzio, deve aprirsi l'asta.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano, quelle superiori si calcolano per 100 lire.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli sì principali che suppletivi come degli elenchi della tassa sulla macinazione dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il concorso, non tenuto conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Art. 6. Non più tardi del 1° luglio, l'intendente di finanza fa inserire gli avvisi d'asta nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 7. Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) La somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) Il prezzo di Borsa al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*.

c) Il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune, o della provincia, e della tesoreria governativa;

d) Le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) Che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare la dichiarazione deve

farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarantè che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;

f) Che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

g) Che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 8. Il deposito può farsi in titoli del Debito Pubblico al portatore e nominativi. Nel primo caso i titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate; nel secondo caso devono essere attergati di cessione *in bianco* con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Art. 9. L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati della avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 10. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) L'avviso d'asta;

b) Un altro avviso dove si indichi se l'asta si tiene a candela vergine, con allora riportarsi nell'avviso l'articolo 94 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; ossivvero per offerte segrete, nel qual caso vi sono riportati gli art. 93 e 95.

In nessuno dei due casi è ammessa offerta di ribasso inferiore a un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 11. L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, e nel caso di Consorzio dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del segretario del comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

Il delegato governativo ed il suo supplente sono designati dall'intendente, che li sceglie fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'Amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo.

Art. 12. Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 13. Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel Consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza all'asta, del delegato governativo e del segretario.

Art. 14. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del Consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare la cauzione.

Art. 15. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 16. Riuscito inutile o non approvato dal prefetto anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'articolo 5.

Le spese delle aste andate deserte sono in questo caso a carico del comune o del Consorzio.

Art. 17. Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i comuni o Consorzi che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge.

Art. 18. Sempre chè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi per l'anno in corso provvede d'ufficio il prefetto; per gli anni seguenti si provvede nei modi ordinari, se la vacanza avvenne prima del 31 agosto; si provvede invece d'ufficio dal prefetto anche per l'anno successivo se avvenne dopo.

Art. 19. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del Consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16, 17 e 101 della legge.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa di depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare le iscrizioni della rendita già annotate del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica nel semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministro delle finanze.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute

le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, o dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffizi di Intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffizi.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole dei semestri di cui non sia cominciato ancora la decorrenza.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

L'atto di consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico, od agli uffizi di Intendenza, ovvero per atto notarile.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce le prove di proprietà, di possesso del loro valore e della loro libertà nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 17 della legge, oltre le prove che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 20. Nell'esame della idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, e dell'intendente di finanza che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito, e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 21. La Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata, e quando la accetti, trasmette tosto le carte al prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, o il prefetto giudicano insufficiente il valore o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta possono ordinare una stima dei beni a mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti, od anche un supplemento di cauzione. L'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nei termini e sotto le comminatorie dell'art. 18 della legge.

Art. 22. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal comune o dal Consorzio o dal prefetto, la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 23. Stipulato il contratto, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede

per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta, e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecari a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore e del comune o del Consorzio, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali e del contratto di esattoria.

Art. 24. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che l'autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli, e per la riscossione della tassa sul macinato secondo il relativo decreto Reale.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto o sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore, e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso si tiene esposto costantemente nell'ufficio e durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 26. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia in tal sua qualità verso lo Stato, la provincia, il ricevitore ed il comune, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria.

L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

Art. 27. L'esattore nomina uno o più messi, come può alcuni destinarne per le notificazioni, e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Nei capitoli speciali può imporsi all'esattore il numero minimo dei messi e stabilirsene l servizio.

il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie.

Art. 28. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale e si autorizzano dal procuratore del Re.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare ad ogni richiesta nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Art. 29. Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano il mantenimento delle cauzioni, e, trattandosi di fabbricati, l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'articolo 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta sempre al corso medio del semestre precedente a quello in cui è presentata.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 30. La pubblicazione dei ruoli è fatta per 8 giorni consecutivi non oltre la prima metà di gennaio con deposito nell'ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale in calce del ruolo con sua firma autenticata dal sindaco.

Non più tardi del 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Il sindaco trasmette entro il mese di gennaio copia conforme della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1.° maggio, nel 1.° luglio, nel 1.° settembre e nel 1.° novembre.

Ai contribuenti non iscritti nei ruoli principali e nei suppletivi è provvisto con ruoli complementari.

I ruoli speciali delle sovrimposte e quelli delle tasse comunali si devono pubblicare e consegnare negli stessi modi e nelle stesse epoche dei ruoli principali e suppletivi delle imposte erariali.

Le disposizioni relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi dagli esattori ai contribuenti, si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle finanze.

Nelle cartelle da spedirsi al contribuente per le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi, si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 31. I capitoli speciali nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

L'esattore che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 32. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente debitore per più specie d'imposta può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 33. Tanto le cartelle ai contribuenti, quanto gli avvisi ai morosi, si notificano alla persona od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza, e quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio, e se neppure il domicilio sia conosciuto alla sua dimora, ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla cassa del comune le cartelle e gli avvisi per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Delle avvenute notificazioni e pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Art. 34. Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza, o per altra causa, se non lascia debito, o dopo che il debito sia stato riscosso colla vendita della cauzione, o di altri beni, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'articolo 7 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali entro i limiti fissati dall'articolo 71 della legge.

Se l'esattore lascia debito che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta al ricevitore o al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti. In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il nuovo esattore, il quale avrà l'obbligo di fare gli atti esecutivi e versare di 15 in 15 giorni le somme che riscuote.

Le rate di imposta scadute durante la vacanza di un esattoria sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in due rate eguali insieme alle due rate più prossime a scadere dell'imposta corrente, o tutte con l'ultima, quando una sola ne rimanga a scadere.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I. — *Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 35. L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'articolo 33, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale, e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Art. 36. Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge del 14 giugno 1874 n. 1940 (Serie 2.ª) e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurar di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i due ovvero i cinque centesimi per ogni lira, preveduti dall'articolo 69 della legge, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento di una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'articolo 35 della legge.

Art. 37. L'onorario dello stimatore e del depositario nominato d'ufficio è fissato dal sindaco. Tale onorario, la tassa di registro sul verbale di aggiudicazione e le spese che occorressero per il deposito presso la pretura della somma ricavata dalla vendita e per il riparto della medesima, saranno prelevate da detta somma.

Il segretario comunale per gli atti che debba compiere in occasione di procedimenti sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione, nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 38. L'esattore, compiuti gli atti di esecuzione mobiliare dopo la scadenza della prima o della seconda rata, deve, nel caso in cui l'esecuzione sia riescita inutile od insufficiente, comunicare entro quindici giorni il verbale all'agente delle imposte, che entro altri quindici giorni glielo restituisce dopo avervi apposto il *visto*.

L'Amministrazione può nella seconda esecuzione far accompagnare da un suo agente i messi dell'esattore.

Quando l'Amministrazione prima della scadenza dell'ultima rata abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione.

Capitolo II. — *Dell'esecuzione sugli immobili.*

Art. 39. Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Art. 40. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato il prezzo minimo di che nell'art. 663 del Codice di procedura civile.

È inoltre avvertito che le spese d'asta, compresa l'inserzione dell'avviso nel foglio per gli annunzi legali, di tasse di registro e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 41. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio a carico del contribuente moroso. Questo certificato deve depositarsi alla pretura insieme agli altri atti indicati nell'art. 50 della legge, e il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 42. L'esattore ha diritto di ottenere dal Demanio il pagamento del suo credito a termini dell'articolo 54 della legge, entro due mesi a contare dal giorno in cui rimise alla Intendenza il verbale di deserzione del terzo esperimento d'asta. Nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, il Demanio entro lo stesso termine deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore a termine del detto articolo 54 non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

L'esattore deve presentare colla domanda di pagamento in carta libera una copia, pure in carta libera a lui rilasciata senza spesa dal cancelliere della pretura, del verbale del primo e di quello del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto al Demanio.

Se l'Intendenza riconosce che l'imposta, per cui lo stabile fu devoluto al Demanio è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Art. 43. Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito.

La devoluzione al Demanio di un fondo salda il debito dell'imposta che vi grava; come lo salda quando avvenga per imposte dirette diverse da quelle che gravano il

fondo, se l'esecuzione siasi dall'esattore fatta di beni di doppio valore del suo credito.

Questo doppio valore, determinato colle norme dell'art. 663 del Codice di procedura civile, del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari, e al netto dove non è privilegio.

L'esattore per la parte d'imposta non compensata col prezzo del fondo devoluto al Demanio, procede a ulteriori esecuzioni, o si provvede nei modi consueti pel rimborso delle imposte qualificate inesigibili.

Art. 44. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dal Demanio cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Capitolo III. — *Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

Art. 45. Per gli atti esecutivi fuori del territorio del comune o dei comuni della propria esattoria, l'esattore si rivolge direttamente all'esattore del comune dove esistono i beni da escutere quando non si esca dal perimetro dell'agenzia delle imposte.

Quando gli atti debbano farsi fuori di questo perimetro, l'esattore si rivolge all'agente da cui dipende, che col mezzo dell'altro agente delle imposte ne trasmette l'invito all'esattore locale.

L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Art. 46. Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 47. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quitanza del correspettivo pagato in conformità dell'art. 67 della legge.

Colla intimazione e pubblicazione di che all'articolo 31 della legge, comincia la serie degli atti intrapresi, contemplati dal capoverso dell'art. 71 della legge stessa.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 48. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli l'intendente trasmette in quattro esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore perchè sottoscriva l'atto posto in calce, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevi-

tore; degli altri tre, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e due all'intendente che ne invia uno al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi e complementari.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Art. 49. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa. Tale obbligo risorge nel ricevitore giusta l'art. 34, appena sia notificata a lui la nomima del nuovo esattore.

Art. 50. Non più tardi del 30 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i Consigli provinciali deliberano:

1.° Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna;

2.° Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria per terna;

3.° Sulla misura della cauzione da prestare dal ricevitore per le riscossioni che gli siano affidate oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 3.° di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1.° luglio.

Art. 51. L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale relativamente alla tassa del macinato, di cui all'articolo 101 della legge, è dall'intendente di finanza comunicato al prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono ai termini di legge aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle finanze, secondo l'art. 77 della legge.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 52. L'esattore nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella cassa del ricevitore l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla Giunta comunale, o nel caso di Consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, della ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo a questa prescrizione, la giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al prefetto perchè provveda giusta l'articolo 96 della legge, e salvi gli effetti dell'articolo 81.

Nello stesso modo e con gli stessi effetti si procede nel caso di inadempimento degli obblighi della gestione comunale da parte dell'esattore.

Art. 53. Il sorvegliante nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge all'esattore o ricevitore, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'esattoria e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi senza la sua controfirma.

La retribuzione del sorvegliante è a carico del ricevitore o dell'esattore, e si paga direttamente dalla provincia o dal comune, i quali se ne rivalgono sugli aggi o sugli altri beni del ricevitore o dell'esattore.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Capitolo I. — *Degli sgravi e rimborsi.*

Art. 54. I decreti di sgravio si emettono dagli intendenti di finanza sulle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte in base alle decisioni con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta quota o parte di quota d'imposta.

Le liquidazioni fatte dagli agenti determinano le somme di sgravio da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia o del comune.

L'intendente, per quanto riguarda la somma dovuta dall'erario, spicca dei buoni sul mandato a disposizione e li trasmette all'agente delle imposte, perchè li consegni all'esattore e ne avvisi i contribuenti per mezzo dei sindaci.

In caso d'insufficienza del mandato a disposizione, l'intendente chiede al Ministero l'emissione di mandati diretti.

Art. 55. I buoni o mandati, emessi nel modo indicato all'articolo precedente, sono dall'esattore compresi nei suoi versamenti, perchè vi unisca la quietanza del contribuente o la dichiarazione di questi che la somma non era stata ancora da lui pagata.

Però, se il rimborso fu provocato d'ufficio dall'agenzia delle imposte per errori materiali avvenuti nella designazione del contribuente, o quando si tratti di partita d'imposte di richezza mobile dichiarata indebita perchè il contribuente era morto prima dell'epoca delle denunzie, basterà che l'esattore produca un certificato dell'agente che attesti la causa dello sgravio.

Quando nel ruolo figuri un nome diverso da quello del contribuente vero, o per mancata esecuzione di voltura o per morte del contribuente nel corso dell'esercizio, l'esattore, oltre il certificato dell'agente, dovrà esibire la dichiarazione del contribuente vero.

Nel caso infine in cui sia intervenuta sentenza, decisione o decreto che esoneri il contribuente dall'imposta, e questi si rifiuti a fare la dichiarazione di non seguito pagamento, l'esattore potrà supplire col certificato dell'agente che attesti essere stata regolarmente notificata al contribuente la sentenza, decisione o decreto che gli con-

cede lo sgravio, e coll'attestato del messo il quale certifichi di avere invitato il contribuente a dichiarare di non aver pagata l'imposta a lui sgravata.

Art. 56. L'esattore, ricevuti i buoni o mandati, nota sul margine del ruolo ai corrispondenti articoli le somme sgravate ai contribuenti e non può iniziare o continuare gli atti esecutivi che per il residuo debito.

Art. 57. L'intendente di finanza trasmette al prefetto la liquidazione delle somme da restituirsi rispettivamente dalla provincia e dal comune.

Il prefetto, dopo approvata, la invia per mezzo dell'intendente all'esattore che può valersene come danaro nei versamenti al comune o alla provincia col corredo delle prove indicate all'articolo 55.

Art. 58. Nella liquidazione della somma da restituirsi al contribuente sono compresi gli aggi di riscossione e i due centesimi di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Non si rimborsano le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto ad esigerle.

Art. 59. Insieme alle situazioni mensili, l'intendente trasmette al Ministero un elenco degli sgravi vidimato dal ragioniere della Intendenza.

A giustificazione dei buoni emessi ai termini dell'art. 55, l'intendente presenta la liquidazione fatta dall'agente delle imposte certificata dal ragioniere dell'Intendenza ed il decreto di sgravio.

L'Amministrazione centrale, dentro venti giorni dalla scadenza di ciascun mese, trasmette alla Corte dei conti un esemplare della situazione sopraindicata, e la contabilità dei buoni spediti per rimborsi col corredo delle relative giustificazioni.

Art. 60. L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore nella provincia, deve produrre:

a) Un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce in scritto d'ufficio nei catasti e nei registri.

b) Il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'art. 34 della legge e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

c) La dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore che dimandi rimborsi di quote d'imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

d) Copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

e) Un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del reparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) Copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu sufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) La prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'esecuzione fu fatta fuori del comune inutilmente, occorrono, oltre i documenti *a*) *b*), altri consimili del luogo dell'esecuzione, non che un certificato della locale agenzia delle imposte, attestante le circostanze indicate nella lettera *a*).

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto a graduatoria giusta l'articolo 56 della

legge, ovvero è iniziato il procedimento ordinario giusta l'art. 65, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu sperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima o della seconda rata d'imposta, e poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 61. L'esattore, prima di ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 della medesima.

Art. 62. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato indicato alla lettera *a*) dell'art. 60 ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

Art 63. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio che dovrà esser reso esecutorio dal Ministro delle finanze giusta il seguente articolo 64.

Art. 64. Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolventezza del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore.

Art. 65. In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione: o, in caso d'insufficenza, richiedendo al Ministero la emissione di mandati diretti.

Delle somme a debito del comune o della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che dopo approvata la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 66. Decorsi due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'art. 64.

L'intendente ne avverte il ricevitore che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 67. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può entro tre mesi ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 68. Il ricevitore che voglia ottenere rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti; sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso all'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne entro cinque giorni notizia al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

Capitolo II. — *Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.*

Art. 69. L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione da unirsi per quattro ottavi all'imposta principale governativa; per tre ottavi all'aggio comunale; per l'altro ottavo all'aggio provinciale.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 70. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e al ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune o dalla provincia dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

Art. 71. L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio; e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 72. L'imposta erariale dovuta al Demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli in modo figurativo, non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione, ed esatte secondo il disposto della legge e del presente regolamento.

Capitolo III. — *Della competenza amministrativa.*

Art. 73. Gli intendenti di finanza informano il prefetto appena loro risulti che qualche esattore o il ricevitore sia in ritardo nei versamenti, o lasci luogo a dubitare che la cauzione corrisponda ai suoi impegni.

Art. 74. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della stessa legge.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un Consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli comuni.

Art. 75. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri che mostrano a ogni richiesta al prefetto, alla deputazione provinciale e all'intendente.

Il ministro delle finanze con speciali istruzioni ne determina la forma.

Art. 76. La ragioneria dell'Intendenza tiene in partita doppia un conto corrente del ricevitore col Tesoro e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette pe-

riodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quelle del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabiliti con speciali istruzioni.

Capitolo IV. — *Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.*

Art. 77. Sono trasmessi alla Corte dei conti ai termini della sua legge organica:

a) I decreti coi quali il Ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) I decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori; e i decreti coi quali il Ministro delle finanze abbia ordinata la vendita delle cauzioni.

Art. 78. L'esattore che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto non più tardi del mese di marzo dell'anno seguente ai termini dell'articolo 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e quando più comuni siano riuniti in Consorzio, rende il conto distintamente per ciascuna di essi.

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'anno precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle dimande di rimborso pendenti.

Questo conto chiuso il 31 dicembre è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro il mese di febbraio al ricevitore.

Art. 79. Nel trimestre successivo all'anno di esazione il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 646 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 Settembre 1870.

Il conto esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo invia al Ministro delle finanze, il quale lo trasmette alla Corte de' conti entro il mese d'aprile per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800 al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'uffizio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Art. 80. La cauzione dell'esattore non è svincolata, se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle Finanze e della provincia.

Indi lo svincolo è autorizzato al Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi comuni.

Art. 81. La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale de' conti, per decreto del Ministro delle finanze, sentita la Deputazione provinciale.

D. M. n. 3304. — *Capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 settembre 1876 —

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª);

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie 2.ª);

Di concerto col Ministro dell'Interno, e sentito il Consiglio di Stato,

Decreta quanto segue:

Articolo unico. Per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, a contare dal 1 gennaio 1878, sono approvati gli annessi capitoli normali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto cogli annessi capitoli nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

Capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette annessi al decreto ministeriale 25 *aprile* 1876, *n.* 3304 (*Serie* 2.ª).

Art. 1. Avvenuta l'aggiudicazione dell'esattoria o della ricevitoria, o l'accettazione della nomina, se l'aggiudicatario od il nominato rifiuta di stipulare il contratto, o non si presenta a stipularlo nel giorno fissato dal sindaco, dal presidente del Consorzio o dal prefetto, il deposito rimane in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia.

Resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia il deposito, quando o per ritardo o per rifiuto a prestare la cauzione, o perchè siasi scoperta nell'esattore o ricevitore alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 14 della legge, si procede a nuovo conferimento dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 2. La cauzione prestata in rendita sul Debito Pubblico dello Stato può essere durante l'appalto sostituita da altra in beni immobili o viceversa, purchè la nuova cauzione venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione però si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

Art. 3. L'errore incorso negli atti d'asta o di nomina sull'ammontare della cauzione può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'esattore o del ricevitore verso le Amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 4. L'esattore ed il ricevitore devono, quando ne siano richiesti dall'intendente,

riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilire, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, i proventi dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour) nelle provincie di Alessandria, Novara, Pavia e Torino, e quelle altre tasse speciali o generali, che il governo fosse autorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette.

Per queste riscossioni sarà corrisposto l'aggio stabilito per le imposte dirette, da pagarsi per ogni rata entro un mese dal versamento.

Art. 5. L'esattore od il ricevitore non possono rifiutare il ricevimento dei ruoli o dei riassunti. In caso di rifiuto se ne fa intimazione per atto di usciere, e questa vale come ricevuta e costituisce l'esattore od il ricevitore in debito dell'intero ammontare dei ruoli o dei riassunti per le stabilite scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal suaccennato rifiuto.

Le spese della intimazione sono a carico dell'esattore o del ricevitore che vi diede causa.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti, l'esattore o il ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione; in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo nella consegna dei ruoli, ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti.

Art. 6. Gli esattori ed i ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore che, sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo, voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori; e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla Deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da cinquanta a cento lire a favore del comune o della provincia.

Art. 7. L'esattore ed il ricevitore non possono rilasciare quitanze che staccandole dal prescritto registro a matrice.

I registri si tengono dall'esattore separatamente per comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta.

Il ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'articolo 82 della legge.

I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quitanze staccate colle relative matrici e coi ruoli.

I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i registri.

I registri usati si depositano, nel settimo mese dopo terminato il contratto, nell'ufficio del comune e rispettivamente della Deputazione provinciale.

Non più tardi dello stesso termine si restituiscono i ruoli all'Amministrazione da cui emanarono, quando da essa Amministrazione non siansi richiesti prima; e salvo, in ogni caso, all'esattore di farsene un estratto da vidimare dal prefetto e dall'intendente di finanza per le partite rimaste a credito privato di esso esattore.

Per qualsiasi mancanza a queste discipline può essere inflitta dal prefetto, salvo ricorso al Ministro di finanza, un'ammenda o multa da lire venti a cento, a beneficio dell'Amministrazione, i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Art. 8. Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio alla fine di ciascun anno, ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per imposta e sovrimposta, per multe di mora, o per spese di esecuzione.

Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento, in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con annotazione di annullamento.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce negli otto giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata per imposte e sovrimposte, per multe e per atti esecutivi.

L'annotazione degli sgravi a termine dell'art. 56 del regolamento deve farsi entro tre giorni da quello in cui l'esattore riceve i buoni o mandati.

Per l'inosservanza di queste disposizioni si applica la multa stabilita nell'articolo precedente, senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 9. L'esattore deve provare, quando lo richieda il contribuente o l'Amministrazione, di aver fatto intimare la cartella prescritta dall'articolo 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'articolo 31 della legge stessa. In mancanza di questa prova il prefetto può applicargli l'ammenda di lire dieci a beneficio del comune in cui dovevano la cartella o l'avviso essere intimati.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

Art. 10. Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e dei ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle Tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 11. L'esattore non è autorizzato a stare in giudizio come rappresentante le Amministrazioni pubbliche, quando la lite riguardi, non gli atti esecutivi, ma la sussistenza o la misura della tassa. È suo obbligo di avvertirne immediatamente, quando venga citato, l'Amministrazione interessata, ed è responsabile verso la medesima per ogni danno che le avesse recato con indebita ingerenza o per ommesso o ritardato avviso.

L'esattore non può mai chiamare l'Amministrazione ad intervenire in cause nelle quali non sia contestata la regolarità della iscrizione in ruolo, ma bensì la validità o la regolarità degli atti esecutivi.

Art. 12. La sospensione degli atti esecutivi ordinata dall'Amministrazione conferisce all'esattore il diritto a sgravio provvisorio.

Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'esattore e per il ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 13. Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità l'esattore deve annotare sul ruolo a ciascuna quota inesatta la data ed il numero della domanda stessa.

Quando dopo la presentazione venissero pagate all'esattore somme comprese nella domanda, egli deve nell'atto stesso della riscossione farne nota al corrispondente ar-

ticolo di ruolo e darne avviso all'agente delle imposte con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento se il rimborso fu effettuato.

Per la inosservanza di queste disposizioni l'esattore soggiace ad una ammenda o multa eguale alla somma riscossa senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 14. L'esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d'errori materiali occorsi nel ruolo, l'esattore può chiederne la rettificazione all'intendente, che, sentito l'agente delle imposte, vi provvede con decreti di sgravio.

Art. 15. L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente delle imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall'intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali di ispezionare i ruoli ed i registri tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto può essere applicata dal prefetto una ammenda da lire venti a cinquanta, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 16. Nell'esercizio delle loro funzioni l'esattore e il ricevitore, sia in rapporto alle Amministrazioni interessate che ai contribuenti ed ai terzi, devono non solo attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e sulla tassa di macinato, ai regolamenti e decreti relativi, ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati a fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche Amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e dei ricevitori i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dalla Amministrazione vi fossero introdotte.

L'esattore deve dare gratuitamente al comune la copia dei ruoli per la revisione delle liste elettorali.

Art. 17. All'esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal regolamento, il prefetto applica una multa da lire una a lire cinque per ogni giorno di ritardo.

Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il prefetto applicare l'ammenda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, e può inoltre inviare a spese degli esattori e del ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli esattori e dai ricevitori nei termini e modi prescritti.

Art. 18. I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere applicati, valgono anche per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Parimente questi capitoli normali hanno vigore per le tasse comunali se non sia altrimenti provveduto nei capitoli speciali.

R. D. n. 3271. — Commissione conservatrice delle opere d'arte instituita in Siracusa.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1875, n. 2892 (serie 2.ª), che istituiva in Siracusa una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 30 dicembre 1875, che istituiva in Siracusa una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte, composta di quattro membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Siracusa, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale di Siracusa e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3274. — Commissione instituita in Forlì per la conservazione delle opere d'arte, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 26 dicembre 1876, col quale si istituiva in Forlì una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Forlì, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio

provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Forlì e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3279. — Disposizioni pel consolato a Madras.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3.° della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804; - visto l'art. 1 del regolamento consolare approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È soppresso il Nostro consolato a Madras, ed il suo distretto giurisdizionale è riunito a quello del Nostro consolato in Calcutta.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Cogne, addì 13 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

R. D. n. 3280. — Riordinamento del Corpo Reale Equipaggi.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 agosto 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i RR. decreti 1.° aprile 1861, n. 4825, 22 febbraio 1865, n. 1174 e 17 marzo 1867, n. 3626;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le attuali tre divisioni del Corpo Reale Equipaggi saranno sciolte nel giorno 30 settembre corrente anno.

Cominciando dal 1.° ottobre susseguente, il Corpo Reale Equipaggi sarà organicamente ed amministrativamente unificato.

Art. 2. Il Comando e il Consiglio principale d'amministrazione della 1.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi assumeranno nel detto giorno il titolo e le funzioni di Comando e di Consiglio principale amministrativo del Corpo Reale Equipaggi.

Ai Comandi e Consigli principali d'amministrazione della 2.ª e 3.ª divisione del Corpo attuale saranno nel giorno stesso surrogati ri-

spettivamente Comandi di distaccamento e Consigli amministrativi secondari dipendenti dal Comando centrale e dal Consiglio principale, salvo la eccezione di cui nel successivo art. 4.

Gli equipaggi imbarcati sulle Regie navi armate saranno considerati come distaccamenti del Corpo centrale, senza riguardo all'ascrizione dipartimentale della nave.

Art. 3. Il Corpo Reale Equipaggi sarà comandato da un capitano di vascello e i distaccamenti nel 2.° e 3.° dipartimento da un capitano di fregata, ai quali competerà l'annua indennità di funzioni di lire 900 e di lire 600.

Così al Corpo centrale come ai distaccamenti continueranno ad essere addetti rispettivamente:

1 Luogotenente di vascello aiutante maggiore in 1.°;

2 sottotenenti id., aiutanti maggiori in 2.°.

Art. 4. Per tutto quanto riguarda il servizio militare i distaccamenti del Corpo Reale Equipaggi nel 2.° e nel 3.° dipartimento dipenderanno direttamente dal rispettivo Comando in capo.

Art. 5. Il Consiglio principale amministrativo del Corpo Reale Equipaggi sarà composto di:

Un capitano di vascello comandante del corpo, presidente;
Un capitano di fregata comandante in 2.°, membro;
Un ufficiale superiore di maggiorità, relatore;
Due capitani di fregata o luogotenenti di vascello, membri;
Un ufficiale inferiore di maggiorità, direttore dei conti, segretario.

Art. 6. Il Consiglio principale amministrativo avrà per suoi agenti, e sotto la immediata sua dipendenza, i seguenti ufficiali inferiori di maggiorità, ai quali affiderà le sottoindicate cariche speciali:

Ufficiale pagatore;
Ufficiale di massa;
Ufficiale di matricola;
Ufficiale dei conti delle sezioni.

Sono pure suoi agenti gli ufficiali incaricati della contabilità delle sezioni dei militari di bassa forza del corpo.

Art. 7. Per l'amministrazione e contabilità il personale di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi è ripartito in sezioni stabilite presso il Consiglio principale.

Ad ognuna di esse è preposto pel servizio di contabilità il seguente personale di maggiorità:

Un ufficiale inferiore, contabile; 1
Un sott'ufficiale di maggiorità, furiere; 1
Un allievo di maggiorità, sotto furiere; 1
Due marinari di maggiorità, scritturali. 2

Art. 8. Le sezioni, dovendo essere distinte secondo le categorie professionali appartenenti al corpo, vi saranno sezioni di sott'uffi-

ciali e caporali di timoneria, di marinari cannonieri, di marinari torpedinieri, di macchinisti e fuochisti, di maestranza, di maggiorità e guardiani e sezioni ordinarie alle quali saranno ascritti i marinari di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe.

La forza effettiva di ogni sezione non dovrà oltrepassare i 500 uomini.

In caso di chiamata di contingenti, o di leve straordinarie, si formeranno provvisoriamente altrettante sottosezioni.

Art. 9. I Consigli secondari dei distaccamenti nel 2.° e nel 3.° dipartimento amministrano per conto del Consiglio principale e sotto la sua direzione i militari di bassa forza del corpo, presenti a terra o imbarcati sulle navi in disponibilità, e sono così composti:

Un capitano di fregata comandante di distaccamento, presidente:
Un ufficiale superiore di maggiorità o capitano, relatore;
Un luogotenente di vascello, membro;
Un ufficiale inferiore di maggiorità, segretario.

Art. 10. Ad ognuno dei Consigli secondari sono assegnati:

Un ufficiale inferiore di maggiorità pel servizio di pagatore;
Un ufficiale inferiore di maggiorità pel servizio del vestiario;
Tre ufficiali nel 2.° dipartimento, e due nel terzo dipartimento pel servizio di variazioni, situazioni, stati, paghe e distribuzione vestiario.

Art. 11. Per l'esecuzione del servizio commessogli, il Consiglio principale amministrativo ed i Consigli secondari di distaccamento seguiranno le norme stabilite dai regolamenti in vigore.

Però presso i Consigli secondari vi saranno due casse invece di una sola, cioè: una cassa principale ed una sussidiaria, regolate colle stesse norme e discipline vigenti per le casse del Consiglio principale.

Art. 12. La contabilità dello stato maggiore generale e aggregati e quella delle competenze di mare, trattamenti tavola, supplementi, ecc., ora tenuta dai Consigli principali d'amministrazione di divisione del Corpo Reale Equipaggi, saranno, dal giorno stabilito nell'art. 1 del presente decreto, attribuite ai Commissariati generali di dipartimento come amministratori ed ai rispettivi quartiermastri come cassieri.

Art. 13. Presso il Ministero della Marina è instituito un ufficio di revisione, al quale competerà di dirigere e sorvegliare i lavori contabili, e di sindacare le contabilità del danaro e dei viveri di tutti i corpi, istituti, stabilimenti e quartiermastri della Regia Marina e delle Regie Navi.

I Commissariati generali di dipartimento rimangono esonerati dalle attuali loro attribuzioni di sindacato dell'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti suddetti.

Nulla è innovato:

Nelle attribuzioni dei Commissariati generali verso dei quartiermastri dei rispettivi dipartimenti;

Nelle attribuzioni dei commissari di bordo;

Nelle regole vigenti per la contabilità del materiale a terra e a bordo.

Art. 14. L'ufficio di revisione sarà diretto da un ufficiale ammiraglio, o grado corrispondente, sotto la dipendenza diretta del Ministro della Marina, e sarà composto con personale tratto dagli uffici del Ministero o dai Corpi della Regia Marina.

Al suddetto direttore competerà l'annua indennità di L. 1500.

Art. 15. La contabilità interna dei Consigli amministrativi di corpo, istituto o stabilimento militare e dei quartiermastri di dipartimento, sarà verificata e saldata definitivamente ogni anno per mezzo di ispettori delegati dal Nostro Ministro della Marina, ai quali saranno date le opportune istruzioni dal direttore dell'ufficio di revisione.

Non sarà emesso mandato di saldo averi a favore dei suddetti Consigli per l'ultimo trimestre dell'anno se non sia prodotta all'ufficio di revisione ed alla Corte dei conti una dichiarazione comprovante che l'ispezione annuale venne eseguita.

Art. 16. Il direttore dell'ufficio di revisione, presi gli ordini del Ministro della Marina, farà procedere ad intervalli non minori di tre mesi a riviste improvvise delle casse e dei magazzini delle Amministrazioni dei corpi, istituti, stabilimenti e quartiermastri della Regia Marina, ed occorrendo, anche delle casse delle Regie navi.

Art. 17. L'ufficio di revisione terrà i ruoli nominativi di tutti i Corpi della Regia Marina, e riceverà direttamente dalle Amministrazioni dei Corpi stessi, alla scadenza di ogni quindicina, l'elenco delle variazioni occorse.

Terrà pure i ruoli nominativi degli equipaggi delle Regie navi.

Art. 18. Le richieste di acconti ordinari e straordinari, e i resoconti trimestrali saranno dalle Amministrazioni dei corpi, istituti e stabilimenti indirizzate all'*Ufficio di revisione presso il Ministero della Marina*, il quale, riconoscendone la regolarità, ne farà trasmissione al Ministero stesso, affinchè provveda al pagamento.

Art. 19. Ciascuna Amministrazione spedirà in fine di ogni trimestre i fogli generali delle competenze, le contabilità delle competenze di mare e le contabilità dei viveri a terra e a bordo al detto ufficio di revisione, il quale verificate e trovate esatte le contabilità stesse le trasmetterà al Ministero della Marina per l'ulteriore corso.

Art. 20. Ciascun Consiglio amministrativo spedirà pure al detto ufficio i documenti che costituiscono la sua contabilità interna, per essere da questo verificati, e gli comunicherà inoltre tutti i registri ed altri documenti contabili che gli fossero domandati.

Disposizioni transitorie.

Art. 21. L'attuale Consiglio principale d'amministrazione della 1.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi, nel giorno indicato all'articolo 1.°, con l'intervento di un ispettore delegato, aggiusterà la propria contabilità fino al giorno precedente ed instituirà ruoli e conti nuovi.

Art. 22. I militari, tanto sotto le armi che in congedo illimitato, i quali a detta epoca si troveranno inscritti alle attuali 2.ª e 3.ª divisione del corpo, saranno agli effetti amministrativi e contabili inscritti nei nuovi ruoli del corpo, conformemente alle regole stabilite per i passaggi da corpo a corpo. Dopo di che, resteranno annullati i ruoli matricolari della 2.ª e 3.ª divisione.

Art. 23. I Consigli principali di amministrazione delle attuali tre divisioni faranno constare, mediante regolare processo verbale, dei fondi in contanti, valori di ogni specie e materiali costituenti le finanze in contanti ed in natura al 30 settembre 1876; alla stessa epoca sui risultati dei fogli generali e dei riepiloghi crediti e debiti, i Consigli predetti compileranno il bilancio generale categorico. Con questi elementi il Consiglio principale amministrativo del Corpo Reale Equipaggi instituirà la nuova contabilità del Corpo stesso.

Art. 24. Appena ultimate le operazioni indicate nell' articolo precedente le contabilità dei Consigli principali d'amministrazione delle attuali tre divisioni saranno ispezionate da ispettori espressamente delegati dal Nostro Ministro della Marina, i quali addiverranno al saldo relativo, sotto riserva delle modificazioni che potessero essere cagionate da ulteriori introiti o pagamenti, debitamente accertati.

Art. 25. Gli archivi degli attuali Consigli principali di amministrazione della 2.ª e 3.ª divisione del Corpo, come pure quelli dei rispettivi Comandi saranno presi in consegna dai rispettivi Comandi di distaccamento e Consigli secondari d'amministrazione, e custoditi sotto la loro responsabilità.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale, corredato da particolareggiato inventario.

Art. 26. È instituita presso il Consiglio principale amministrativo del Corpo Reale Equipaggi una Commissione presieduta dal comandante del Corpo stesso e composta:

Del commissario al personale;
Del relatore;
Del direttore dei conti, e
Di un ufficiale di maggiorità, segretario, coll' incarico di procedere alla ricompilazione del regolamento di amministrazione 29 mar-

zo 1842, secondo le norme generali che saranno date dal Ministero.

Art. 27. Ogni disposizione che sia contraria al presente è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

R. D. n. 3286. — *Soppressione dell'ufficio di usciere nella biblioteca universitaria di Roma.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 settembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 25 giugno 1873, n. 1492, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati e serventi della biblioteca universitaria di Roma; - visto l'altro Nostro decreto 20 gennaio 1876, n. 2974, che approva il regolamento organico delle biblioteche governative del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo della Biblioteca universitaria di Roma è soppresso l'ufficio di usciere di 1.ª classe con lire millecento, ed è invece instituito un posto di distributore di quarto grado, di terza classe, coll'annuo stipendio di lire mille.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Cogne, addì 13 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3287. — *Commissione consultiva di Belle Arti della provincia di Lucca.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 settembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 30 marzo 1871, n. 200 (serie 2.ª), che approva il ruolo dell'Istituto di belle arti di Lucca e della commissione consultiva di belle arti di quella provincia; - visto l'altro Nostro decreto 14 gennaio 1872, n. 653 (serie 2.ª), col quale è istituito nel suddetto Istituto un posto di professore di plastica della figura; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il nuovo ruolo dell'Istituto di belle arti di Lucca annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. Il ruolo della commissione consultiva di belle arti della provincia di Lucca rimane quale fu approvato col decreto 30 marzo 1871.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Cogne, addì 13 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Ruolo dell'Istituto di Belle Arti di Lucca.

1 presidente (gratuito) - 1 maestro di disegno superiore e pittura, direttore degli studi, L. 2,540 - 1 maestro di plastica della figura, L. 1,500 - 1 maestro di disegno elementare, L. 1,200 - 1 maestro di architettura e prospettiva, L. 1,200 - 1 maestro di ornato e plastica, L. 1,200 - 1 maestro di geometria pratica, L. 1,200 - 1 maestro di anatomia pittorica, L. 900 - 1 custode dell'Istituto, L. 840 - 1 bidello, L. 672. - Totale L. 11,252.

R. D. n. 3288. — Conversione in rendita consolidata di titoli redimibili.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2.ª) sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato; - ritenuto che nei mesi di giugno e luglio del corrente anno furono presentate all'amministrazione del debito pubblico per la conversione n. 2151 titoli di debiti redimibili per una complessiva rendita di L. 49,115, di cui L. 6,990 con godimento dal 1.° gennaio 1876, L. 39,600 con godimento dal 1.° aprile 1876, L. 2,525 con godimento dal 1.° ottobre 1876, ed in corrispettivo dei medesimi fu assegnata una rendita consolidata 5 0/0 per lire 49,115, di cui lire 6,990 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, lire 39,600 con decorrenza dal 1.° luglio 1876 e lire 2,525 con decorrenza dal 1.° gennaio 1877, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti pro-rata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per % attribuita in cambio; i quali pro-rata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 10,531 25; - visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nel bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 in aumento ai capitoli 1 e 41 ed in diminuzione al capitolo 4; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione del debito pubblico è autorizzata a ritirare e annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli dei debiti

redimibili, inscritti separatamente nel Gran Libro, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N. 1584	Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866, per la rendita 5 per cento, con decorrenza dal 1.° aprile 1876, di	L. 39,600
» 101	Obbligazioni del prestito come sopra per la rendita 5 per cento, con decorrenza dal 1.° ottobre 1876, di	» 2,525
» 466	Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona, per la rendita 3 per cento, con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, di	» 6,990
N. 2151	Titoli per la complessiva rendita di	L. 49,115

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati all'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico in aumento del consolidato 5 per cento la rendita di lire quarantanovemila centoquindici (L. 49,115), di cui lire 6,990 con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, lire 39,600 con decorrenza dal 1.° luglio 1876 e lire 2,525 con decorrenza dal 1.° gennaio 1877.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato della somma di lire ventitremila duecentonovantacinque (L. 23,295) per importo lordo del semestre al 1.° gennaio 1877 sulla rendita di lire 46,590, da crearsi con decorrenza dal 1.° gennaio 1876 per lire 6,990 e dal 1.° luglio detto anno per lire 39,600. — Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 41 del bilancio suddetto della spesa di lire quattordicimila ventisei e centesimi venticinque (L. 14,026 25) per il semestre al 1.° luglio 1876, della rendita di lire 6,990, da crearsi con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e più i pro-rata d'interessi convenuti colle parti sulla differenza di godimento fra la rendita dei debiti redimibili convertiti, di cui all'articolo 1.° e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio ai medesimi.

Art. 4. Le seguenti diminuzioni, corrispondenti alle competenze dei titoli dei debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro, ora convertiti e descritti nel precedente articolo 1.°, saranno introdotte al fondo stanziato al capitolo 4.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876, cioè:

All'art. 19. Competenza lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 per le 1584 Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866, aventi la decorrenza dal 1.° aprile 1876 L. 19,800 00

All'art. 20. Competenza lorda dell'annualità 1876 per

L. 19,800 00
le 466 Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona, aventi la decorrenza dal 1.° gennaio 1876 . . . . » 6,990 00

Totale L. 26,790 00

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue il prospetto, ecc.). . . . . DEPRETIS.

R. D. n. 3290. — Iscrizione di rendita nel Gran Libro del debito pubblico a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, in causa di espropriazioni di corporazioni religiose.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, num. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, num. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, num. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servizio del governo il convento di S. Maria in Traspontina dei Padri Carmelitani Apostoli in Roma; - visto il decreto 4 luglio 1876 del ministro dei lavori pubblici con cui è accertata in lire cinquemila duecento-cinquanta (L. 5250) la rendita annua netta attribuita per il convento di S. Maria in Traspontina come sopra espropriato, decorrenda dal 17 novembre 1873, data della presa di possesso di detto convento; - vista la legge 19 giugno 1873, num. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze di amministrazione del debito pubblico la iscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.° luglio 1876 e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 17 novembre 1873 a tutto il 30 giugno 1876 la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 0|0, d'una rendita di lire cinquemiladuecento cinquanta (L. 5,250), con decorrenza di godimento dal 1.° luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Maria in Traspontina dei Padri Carmelitani in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della Giunta liquidatrice sunnominata del pro rata d'interessi dal 17 novembre 1873 a tutto giugno 1876 nella somma di lire tredicimila settecentosessantasei e centesimi sessantasei (L. 13,766 66) dovuta sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3289. — Attribuzioni dei ministeri e segretari di Stato ed ordinamento dell' Amministrazione centrale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Regio decreto del 21 dicembre 1850, che approva il regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato;

Vedute le leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, ed il regolamento 23 ottobre 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1.° Le quistioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione;

2.° I progetti di legge da presentarsi al Parlamento;

3.° I progetti di trattati;

4.° Quelli dei decreti organici;

5.° Le questioni di diritto internazionale e d'interpretazione dei trattati;

6.° I conflitti di attribuzione fra i diversi Ministeri e gli uffici che da essi dipendono;

7.° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dei Ministri;

8.° Le proposte che si riferiscono alle relazioni dello Stato colle podestà ecclesiastiche;

9.° Le nomine al Senato del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Comandi generali, e quelle dei Ministri presso le Potenze estere, dei presidenti, procuratori generali ed avvocati generali presso i Collegi giudiziari, dell'avvocato generale erariale, dei prefetti, sottoprefetti, comandanti delle Divisioni militari, dei Dipartimenti marittimi, e le nomine dei Segretari generali dei Ministeri,

dei direttori generali e degli altri capi delle Amministrazioni generali centrali, e delle Amministrazioni governative provinciali;

10.° Le dimissioni, collocazioni a riposo, e destituzione dei funzionari indicati nel precedente n. 9

Art. 2. Saranno proposti in Consiglio dei Ministri:

1.° I progetti di regolamento per l'esecuzione delle leggi, i regolamenti generali d'amministrazione e tutti gli affari per cui debba provvedersi per decreto Reale, con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi al parere del Consiglio di Stato;

2.° I progetti di decreti Reali con cui si esauriscono i ricorsi fatti al Re a termini dell'art. 9, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato;

3.° Gli uffizi motivati alla Corte dei conti nei casi in cui si richiede la registrazione con riserva anteriormente deliberata dal Consiglio dei Ministri;

4.° Le proposte di estradizione a farsi ai Governi esteri o fatte da essi;

5.° Le relazioni dei conflitti sollevati dall'Autorità giudiziaria od amministrativa.

Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni e conserva il registro delle deliberazioni.

Egli ne comunica per iscritto a tutti i Ministri le deliberazioni di massima, ed a ciascun di essi quelle di cui deve curare l'esecuzione.

Art. 4. Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri, perchè gli affari che debbano proporre siano posti all'ordine del giorno.

Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli, sul quale creda opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene l'uniformità nell'indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministeri, e cura l'adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese.

Chiede conto della esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai consiglieri della Corona, e riceve comunicazione delle circolari, manifesti e relazioni di ciascun Ministro che impegnino l'indirizzo del Governo, e dell'Amministrazione generale, che per le stampe debbano essere recate a cognizione del pubblico.

Art. 6. Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota colle analoghe specificazioni di tutti i decreti che intende portare alla firma Reale. Il Presidente può sospenderne la proposta, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei Ministri.

A lui dovrà, prima della esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria, od accenni a renderla necessaria.

Art. 7. Il Ministro degli Affari Esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.

Art. 8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri controfirma i decreti di nomina dei Ministri Segretari di Stato, ed esercita le attribuzioni di Segretario dell'Ordine Supremo dell'Annunziata.

Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3291. — *Strade provinciali di Roma.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione 3 marzo 1875 del consiglio provinciale di Roma, con la quale venne adottato di aggiungere all'elenco delle strade provinciali quella detta Pitiglianese, che dalle Serre di Latera sulla provinciale Aculo-Orvietana giunge al confine della provincia di Grosseto; - veduti i Nostri decreti 19 gennaio e 17 agosto 1873, relativi alla classificazione delle strade provinciali della provincia di Roma; - veduto il parere 27 maggio 1876 del consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, - considerando:

Che la predetta strada, servendo a mettere in comunicazione i capiluoghi delle provincie di Roma e di Grosseto, soddisfa alle condizioni di cui all'alinea *A* dell'articolo 13 della succitata legge; - che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non venne sollevata alcuna opposizione contro la classificazione fra le provinciali della strada stessa; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Roma quella detta Pitiglianese, che dalle Serre di Latera sulla provinciale Aculo-Orvietana giunge al confine della provincia di Grosseto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3292. — Inscrizione nel Gran Libro di rendita a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, furono espropriati per causa di utilità pubblica e per servizio del governo i locali dell'ex convento di S. Paolo Apostolo, detto di S. Paolino alla Regola in Roma; - visto il decreto 11 giugno 1876 del ministro dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire duemila settecentocinquantaquattro e centesimi cinquanta la rendita annua netta attribuita per i locali del convento di S. Paolo Apostolo, detto di S. Paolino alla Regola come sopra espropriati, decorrenda dal 29 novembre 1873, data della presa di possesso di detto convento; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.º luglio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 29 novembre 1873 a tutto il 30 giugno 1876, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per 0|0, di una rendita di lire duemila settecentocinquantaquattro e centesimi cinquanta (L. 2,754 50), con decorrenza di godimento dal 1.º luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Paolo Apostolo, detto di S. Paolino alla Regola in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 29 novembre 1873 a tutto giugno 1876, nella somma di lire settemila centotrentuna e centesimi nove (L. 7,131 09), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3293. — Inscrizione di rendita nel Gran Libro da intestarsi al consorzio degli Istituti di emissione.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 3°, ultimo capoverso della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (serie 2ª), col quale è stabilito che la rendita nominativa data e da darsi dal governo in garanzia delle somministrazioni in biglietti di banca fatte al Tesoro dello Stato, a norma della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), sarà custodita dalla cassa dei depositi e prestiti; - considerato che, tenuto conto delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico, rimaste in deposito a tutto il 30 giugno 1876, e della rendita già depositata, non che di quella disponibile a tale scopo, rimane da crearsi a compimento della garanzia suddetta dovuta al 30 giugno 1876, una rendita di consolidato 5 per cento di lire 140,880; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, della rendita di lire centoquarantamila ottocentottanta (L 140,880), con decorrenza dal 1.° luglio 1876, da intestarsi al consorzio degli Istituti di emissione e da depositarsi alla cassa dei depositi e prestiti, a termini dell'art. 3.°, ultimo capoverso della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3294. — Concambio delle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le leggi 2 luglio e 23 dicembre 1875, n. 2570 e 2836, e l'art. 6 della legge 30 giugno p. p., n. 3202 (serie 2.ª); - veduti i precedenti Nostri decreti, di cui l'ultimo in data 15 aprile 1876, n. 3061, coi quali venne inscritta una complessiva rendita di lire 544,385, in aumento al consolidato 5 per cento in cambio di n. 502,959 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione a tutto marzo del corrente anno per effetto delle prime due delle anzidette leggi; - ritenuto che successivamente vennero presentate alla conversione, alle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1875, altre n. 23,606 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti la complessiva annua rendita di lire 354,090, con decorrenza di godimento dal 1.° gen-

naio 1873, per le quali devesi assegnare un' eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; - considerato che occorre perciò di provvedere alla inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico della rendita di L. 354,090 in aumento al consolidato 5 per cento e che per le vigenti norme il pagamento della rendita stessa non può essere fatto che con decorrenza dal 1.° luglio 1876, a carico del capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per il corrente anno, provvedendosi al pagamento delle tre rate d'interessi al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 a carico del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze; - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione del ministero delle finanze le numero 23,606 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, che le furono ultimamente presentate per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, per la complessiva rendita di lire trecentocinquantaquattromila novanta (L. 354,090), con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, la corrispondente annua rendita di lire trecentocinquantaquattromila novanta (lire 354,090) con decorrenza dal 1.° luglio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire centosettantasettemila quarantacinque (L. 177,045), importo lordo del semestre al 1.° gennaio 1877, sulla rendita di cui all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione della somma di lire cinquecentotrentunmila centotrentacinque (L. 531,135), per i semestri al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 sulla rendita dovuta in cambio come sopra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3295. — Giubilazione ai soppressi tamburini maggiori dell'esercito.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 febbraio 1865 sulle giubilazioni per l'esercito; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1871 sul riordinamento dei reggimenti di fanteria di linea; - sulla proposta del Nostro ministro della guerra; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I già tamburini maggiori, che, per l'avvenuta soppressione del loro impiego, passarono a far servizio di sottufficiali di maggiorità, continueranno ad esser considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3296. — Norme pel servizio internazionale telegrafico.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 agosto 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5821, ed il Nostro decreto 11 aprile 1875, n. 2442;

Visto il Nostro decreto del 1 giugno 1876, n. 3163 col quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme pel servizio internazionale contenuto nella Convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata col Nostro decreto del 1 giugno 1876 sopracitato e nel relativo regolamento; e sono approvate le norme speciali relative al servizio internazionale ed a quello interno che, firmato d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, sono annesse al presente decreto.

Art. 2. Le presenti disposizioni hanno effetto contemporaneamente alla Convenzione internazionale e relativo regolamento di cui nel precedente articolo, restando così abrogato il Nostro decreto del 6 maggio 1872, n. 817.

Ordiniamo, ecc. — Dato al R. Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Norme speciali circa le materie facoltative sulle quali la Convenzione ed il regolamento internazionali richiedono l'esplicita dichiarazione di consenso o rifiuto, e circa le modificazioni ed aggiunte alle

disposizioni del regolamento medesimo per le corrispondenze interne.

Art. 1. Per le corrispondenze scambiate nell'interno del regno le ore si contano di seguito da una mezzanotte all'altra.

Art. 2. L'orario degli uffici telegrafici governativi con servizio limitato è quello fissato dall'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1875, n. 2442 (serie 2.ª).

L'orario degli uffici telegrafici delle stazioni ferroviarie aperte al pubblico è stabilito dalle Amministrazioni dalle quali dipendono, e deve essere dalle medesime notificato all'Amministrazione telegrafica dello Stato.

Art. 3. Nell'interno del regno sono considerati come telegrammi di Stato, oltre a quelli spediti dalle autorità indicate dall'articolo 5.° della convenzione internazionale, quelli spediti dalle autorità designate dai ministeri.

Gli uffici telegrafici non possono rifiutarsi a trasmettere o far ricapitare i telegrammi di Stato che credono irregolari, e devono limitarsi a riferirne alla direzione compartimentale da cui dipendono.

Art. 4. Il linguaggio segreto, di cui all'art. 6 della convenzione, è ammesso anche pei telegrammi privati, tanto nella corrispondenza interna, quanto per la corrispondenza internazionale con gli Stati che lo accettano, salvo sempre il diritto riservato al Governo dall'art. 8 della Convenzione.

Art. 5. Gli avvisi telegrafici nel limite di dieci parole con la tassa del 3|5 di quella ordinaria, di cui all'articolo XLIII del regolamento internazionale, sono ammessi per la corrispondenza internazionale di transito.

Art. 6. I telegrammi urgenti con precedenza di trasmissione sui telegrammi non urgenti, già ammessi nella corrispondenza interna, e di cui all'articolo XLIV del regolamento internazionale, sono pure ammessi con la tassa tripla dei telegrammi ordinari per la corrispondenza con gli Stati che li accettano.

Art. 7. Il servizio degli espressi per telegrammi diretti ad un luogo non collegato colla rete telegrafica, di cui agli articoli LV e LVI del regolamento internazionale, è ammesso tanto per la corrispondenza interna, quanto per quella internazionale.

Art. 8. A fine di recapitare a domicilio i telegrammi con indirizzo scritto sotto una forma convenzionale, od abbreviati, di cui all'articolo VIII del regolamento internazionale, la Direzione generale dei telegrafi è autorizzata a riscuotere una retribuzione di lire ventiquattro annuali per la tenuta d'un repertorio.

Art. 9. La trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno ha luogo nel seguente ordine di precedenza:

a) Telegrammi di servizio urgenti che interessano l'andamento della corrispondenza;

b) Telegrammi di Stato urgenti;

c) Telegrammi privati urgenti pei quali è pagata la sovratassa determinata;

d) Telegrammi privati ordinari;

e) Telegrammi di servizio non urgenti;

f) Telegrammi di Stato non urgenti.

Gli avvisi telegrafici esteri in transito saranno compresi nella categoria *d*).

Art. 10. Saranno avvertiti per lettera i mittenti nell'interno del Regno nel caso che il Governo abbia dovuto arrestare la trasmissione dei loro telegrammi, giusta la facoltà riservata dall'articolo 7 della Convenzione.

Lo saranno pure quando consta all'ufficio cui fu presentato un telegramma che non può spedirsi per la via per cui fu tassato.

Queste disposizioni sono pure applicabili alla corrispondenza internazionale.

Art. 11. Nell'interno hanno franchigia, oltre i telegrammi ai quali essa è accordata dalla legge del 13 maggio 1871, num. 214 (Serie 2ª), e quelli spediti da S. M. il Re o dalle persone della Reale Famiglia, quelli firmati per loro ordine dai funzionari delle loro Case civili o militari e quelli relativi ad affari d'ufficio spediti dai Presidenti delle due Camere, dai Ministri Segretari di Stato e dal ministro della casa del Re o firmati per essi dai loro segretari particolari e dai segretari generali o direttori generali presso i Ministeri.

Le tasse estere di questi telegrammi devono però essere pagate dai funzionari mittenti agli uffici cui sono presentati.

Sono considerati come di servizio e perciò godono pure franchigia nell'interno i bullettini spediti dall'ufficio centrale meteorologico ad uffici del regno limitatamente ad un telegramma al giorno non eccedente le venti parole. Questi bullettini sono pure considerati come di servizio, quando sono diretti a Stati esteri che accordano la reciprocità.

Art. 12. Sono ricevuti a credito i telegrammi di Stato dei funzionari di giurisdizione del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, quelli dei prefetti e sottoprefetti e questori relativi ad arresto di colpevoli ed a sequestri di corpi di reato o giornali nei limiti della facoltà loro accordata, e quelli di funzionari dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici relativi a piene di fiumi.

L'importo di questi telegrammi deve essere soddisfatto, o mensilmente presso gli uffici telegrafici dai funzionari che li hanno trasmessi, o trimestralmente dal Ministero da cui dipendono.

Ogni altro telegramma di Stato di autorità non accennate in questo articolo, o nel precedente, sarà pagato a presentazione.

Art 13. La Direzione generale dei telegrafi è autorizzata a far certificare telegraficamente la legalizzazione della firma dei telegrammi ai termini dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo XIII del regolamento internazionale.

R. D. n. 3297. — *Convenzione pel compimento della strada che conduce al monumento di Montevergine (Avellino).*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; – veduta la convenzione stabilita fra l'abate ordinario della diocesi di Montevergine ed il ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal prefetto di Avellino, nell'intento di condurre a compimento la strada che mena a quell'importante monumento e di sistemare quella parte che già è stata eseguita; – veduto che la spesa dell'opera in discorso non reca alcun onere all'erario nazionale, nè alla dote particolare del suddetto monumento; – veduto il parere del ministro dei lavori pubblici; – veduto il parere del consiglio di Stato, – abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la suddetta convenzione annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Cogne, addì 13 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Condizioni alle quali si concede all'Abate generale ordinario di Montevergine (in provincia di Avellino) il permesso di continuare la costruzione della strada rotabile, che va al monumento di Montevergine. L'Abate generale ordinario di Montevergine assume l'obbligo per la costruzione della continuazione della strada, che conduce al monumento di Montevergine, nonchè la sistemazione di quella già eseguita, e manutenzione dell'intera strada mediante la volontaria offerta dei fedeli.

Per tale opera saranno osservate le condizioni seguenti:

Art. 1. Il tratto di strada da ultimare dovrà avere le dimensioni e sagoma assegnate al tratto precedente già costrutto, salvo nei siti speciali o di difficile e spesosa costruzione, dove la larghezza potrà essere ridotta per dare il passaggio ad un solo veicolo, però su di una breve lunghezza.

Art. 2. Le livellette da adottarsi non debbono superare il limite del nove per cento. Però nelle risvolte il raggio sarà il maggiore possibile, ma con pendio longitudinale da non eccedere il due per cento.

Art. 3. Per essere permessa la costruzione della strada, deve il tracciato essere verificato da un ingegnere del Genio civile per constatare se gli obblighi sopra indicati siano stati adempiti.

Tutte le opere indispensabili perchè la strada possa esercitarsi con sicurezza ed essere duratura formano parte integrale del permesso concesso.

Ultimata la strada, o qualche tratto della stessa, per assicurarsi se è sicura pel ruotaggio deve farsi una nuova verifica dal Genio civile per ottenere il nulla osta. Nel caso si scorgessero indispensabili altri lavori, dovranno eseguirsi prima di aprirla al pubblico.

Art. 4. Per la sistemazione del tratto gia costrutto dovranno eseguirsi tutti i lavori necessari per ritornare la strada allo stato primitivo, rimettendo tutte le parti scoscese, e ricostruendo le opere distrutte o danneggiate.

Art. 5. È concesso all'Abate generale di Montevergine la facoltà di rivendicare tutte le usurpazioni di terreni, larghi, fabbricati inerenti alla strada o che risultino costruiti a spese dei fedeli per l'utilità della strada stessa e del Santuario monumentale. Per le usurpazioni che possono rivendicarsi amministrativamente saranno redatti i verbali dagli agenti giurati a senso dell'articolo trecentosettantasette della legge 20 marzo 1865.

Art. 6. Nel permesso accordato per la costruzione o sistemazione della strada s'intende incluso l'obbligo della conservazione e manutenzione, la quale si limita a tenere i fossi spurgati pel facile scolo delle acque, risarcita o rimpiazzata la massicciata per conservare il comodo ruotaggio, ed a riparare le opere d'arte onde non fossero distrutte, anzi conservate.

Art. 7. Resta autorizzato il detto Abate, qualora lo crederà utile nell'interesse della conservazione della strada all'espropriazione delle zone di terreno laterali alle scarpe onde mantenerle salde, ed evitare così che si verificassero dei scoscendimenti. Tali zone però non potranno eccedere la larghezza di metri uno.

Art. 8. Mentre questa strada non ha un carattere speciale voluto dalla legge 20 marzo 1865, pure essendo soggetta a servitù pubblica, va ritenuta per la classifica come vicinale, e solo per essa applicabili le prescrizioni dell'articolo ottantaquattro della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, per le contravvenzioni che possono verificarsi.

Art. 9. Il transito sulla strada deve essere libero, nè vi si potrà imporre alcun onere sotto qualunque forma.

Art. 10. Essendosi dal passato Governo con Reale rescritto del 30 aprile 1851 dichiarata l'opera religiosa di pubblica utilità, per le espropriazioni, saranno applicate le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 11. Nessun maggiore onere potrà essere recato da questa convenzione alle finanze nazionali, nè alla dote particolare del monumento.

Art. 12. La presente convenzione non sarà esecutoria che dopo di essere stata approvata con decreto debitamente registrato dalla Corte dei conti.

Noi qui sottoscritti conte Sugana cav. Francesco, consigliere delegato della Prefettura di Avellino, pel prefetto assente, e per delegazione del Ministero della Istruzione Pubblica, giusta il dispaccio del 18 aprile corrente anno, per la divisione 2.ª numero 14339 7030 al protocollo generale;

E monsignor illustrissimo e reverendissimo Guglielmo De Cesare, abate generale ordinario di Montevergine in tenimento del comune di Mercogliano,

In conformità delle suddescritte condizioni dichiariamo di fare, come in effetto facciamo, col presente atto in doppio originale la seguente convenzione;

Io consigliere delegato conte Sugana cav. Francesco concedo ed autorizzo, in nome e parte del Ministero della Pubblica Istruzione, quanto si è stabilito colle condizioni suddette, per la sistemazione, continuazione e manutenzione della strada, che conduce al monumento Montevergine, salvo la superiore approvazione che rimane espressamente riservata.

Ed io monsignor Guglielmo De Cesare, abate generale ordinario di Montevergine, dichiaro di accettare la concessione succennata, e di uniformarmi pienamente, e senza alcuna riserva, alle condizioni ripetute, eleggendo per gli effetti della presente convenzione il mio domicilio in Loreto, comune di Mercogliano.

La spesa del presente atto, compresa quella per le copie e registro, cede a carico di me monsignor abate generale Guglielmo De Cesare.

La presente convenzione stipulata nel giorno qui sotto indicato nella Prefettura di Avellino, in doppio originale ed ai sensi dell'articolo centoundici del regolamento in vigore sulla Contabilità generale dello Stato, viene sottoscritta da ambedue le parti contraenti oggi stesso 10 del mese di giugno 1876.

Francesco Sugana, *consigliere delegato.*

Guglielmo De Cesare, *abate ordinario di Montevergine.*

R. D. n 3299. — *Modificazioni al riordinamento degli esami di licenza liceale.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 settembre 1876 –

Relazione a S. M.

Sire, — Nella relazione che precede il Regio decreto del 18 giugno di quest'anno concernente l'aggregazione di insegnanti privati alla Commissione esaminatrice per la licenza liceale, io ebbi l'onore di accennare a V. M. anche le ragioni che mi facevano dubitare della opportunità di una disposizione contenuta nell'articolo 16 del Regio decreto del 7 gennaio 1875. Intendo dire del divieto fatto ai candidati di poter cimentarsi più di due volte all'esame di licenza liceale.

Di un'altra non meno grave prescrizione, per la quale il candidato fallito nella sezione di luglio nell'italiano non è ammesso a riparare nella sessione di ottobre, ma è rimandato a ripetere nell'anno che segue le prove tutte di italiano, di latino, di greco e di matematica, colla conseguente perdita di un anno, io mi occupai nella circolare del 20 giugno, numero 490, diretta ai prefetti, presidenti dei Consigli scolastici del Regno.

Sarebbe superfluo il riportare ora le considerazioni svolte in questi due documenti, bastando rammentare la conseguenza ultima, a cui per le condizioni non ancora ben ferme degli studi secondari nel nostro paese riuscirebbero con ogni probabilità i due provvedimenti sopra indicati, vale a dire di indurre ad indulgenza o soverchia o mal collocata gli esaminatori, dal che non pure verrebbe frustrato l'intendimento dei provvedimenti stessi, ma deriverebbe agli studi gravissimo detrimento. Che se ciò accadesse in alcune sedi, e non in altre, non meno grave apparirebbe il danno di una disformità di giudizio che produrrebbe in alcuni luoghi il malinteso beneficio, in altri il rigore giusto, ma trovato eccessivo pel confronto.

Questo pericolo è stato anche riconosciuto, non che da parecchie autorità scolastiche e da persone sollecite degli studi, dalla stessa Giunta superiore che sopraintende agli esami di licenze liceale e li governa, la quale era stata da me all'uopo interrogata. Se non che parve alla Giunta, inclinata pel suo istituto stesso a conservare gli ordini vigenti, di rimandare a tempo più lontano una riforma che rimediasse alle conseguenze del pericolo in massima riconosciuto.

Ma è veramente necessario che si pensi al rimedio dopo gli effetti del male, o non torna più utile prevenirlo quando esso è, per dir così, in vista, anzi in parte già divenuto un fatto?

La risposta non può essere dubbia.

I due provvedimenti suaccennati possono essere buoni per sè stessi, ma tali non sembrano nelle presenti nostre condizioni scolastiche, per la ragione importantissima che non furono preceduti da acconcia preparazione a renderli accettevoli e, ciò che più monta, efficaci.

Quando gli esami nelle classi anteriori all'ultima del Liceo saranno tenuti con rigore, per modo che un giovane non sia promosso a classe superiore se non con prove certe di maturità di mente e di profitto, quando in tutti i gradi dell'insegnamento secondario alla prova d'italiano si chiederanno particolari condizioni e particolari criteri, in confronto delle altre materie, e determinarne la sufficienza di merito, allora

potrà essere giunto il momento di giudicare eque, opportune ed efficaci le due mentovate disposizioni.

A questo intendimento fu appunto volta la circolare suaccennata del 20 giugno, come contribuiranno altri provvedimenti del regolamento pei Ginnasi e pei Licei, che fra breve mi onorerò di sottoporre all'approvazione della M. V.

Il divieto fatto ai candidati di poter sostenere più di due volte l'esame di licenza liceale, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento all'articolo 16 del citato decreto del 7 gennaio 1875, è da tempo non breve in vigore in Prussia e in quasi tutti gli Stati di Germania. Ma questo provvedimento, lungi dall'incontrare difficoltà, risponde appunto in quei paesi al sentimento pubblico, perchè ivi i giovani sono da gran tempo abituati a confidare nel merito accertato in lunga serie di anni, e sono già avvezzi al rigore delle promozioni nelle classi antecedenti. Nè anche è superfluo il notare quanta autorità ivi abbiano i Collegi dei professori sui loro alunni, per modo che il semplice consiglio che si dà ad un candidato di non presentarsi all'esame di *maturità* vien seguito non altrimenti che se fosse un'ingiunzione. Inestimabile beneficio di un'istituzione che, sorta in Prussia per l'Ordinanza del re Federico Guglielmo II, messa fuori nel dicembre 1788, con poche ma opportune modificazioni introdotte nel 1812, nel 1834 e nel 1856, venne acquistando sempre più dal tempo e dall'esperienza vigoría non meno che ossequio. Aggiungasi che scarsissimo è in quegli Stati il numero dei giovani che danno opera agli studi in istituti privati, i quali del resto, non meno degli istituti pubblici, vivamente sconsigliano dal presentarsi all'esame di *maturità* quei giovani che durante il corso non abbiano raggiunto sufficiente grado di idoneità a progredire. Di qui si fa manifesto quanto raramente debba accadere che un candidato venga riprovato la seconda volta che si presenta all'esame, mentre da noi, finchè un miglior indirizzo non metta salde radici nelle scuole e nelle famiglie, o sommerebbero a centinaia i candidati reietti senza rimedio, o, a scongiurare il danno irreparabile, verrebbero per commiserazione promossi anche i non degni.

A far dubitare dell'equità della mentovata disposizione, indicata all'articolo 10, per la quale chi fallisce nella sessione di luglio nell'esame d'italiano, non ha facoltà di riparazione nella sessione di ottobre nè per questa materia, nè per le altre che costituiscono il gruppo proprio della sessione di luglio, giova recare anche un'altra considerazione. La riprovazione nel componimento italiano può aver luogo non pure per deficenza nel significare correttamente le idee acconcie al soggetto proposto o per notevole povertà di concetto o per qualsiasi altra delle cause che fanno addirittura giudicare il giovane del tutto inetto o inferiore al grado di coltura che si richiede, ma può avvenire anche perchè il candidato, non avendo saputo comprendere il tema, se ne sia allontanato divagando in generalità non rispondenti al soggetto stesso. In questo caso non è strano l'ammettere che il candidato possa nella sessione di ottobre riparare sotto certe condizioni al difetto mostrato nella sessione di luglio. E poichè in un regolamento di esami non è nè possibile nè giovevole di stabilire norme che rispondano a tutte le contingenze minute, ragione ed equità richiedono che in questione di modi e di forme si usi quella conveniente larghezza, la quale, non nocendo alla serietà dell'esperimento, o includa la possibilità del rimedio a chi se ne mostri degno o riconfermi lo sfavorevole giudizio rispetto a chi si è accostato senza appropriata preparazione all'esame di licenza liceale.

Da ciò che fu detto sin qui si fa manifesto come io intenda di proporre alla M. V.:

1.° Che sia soppresso il comma dell'articolo 16: « All'esame di licenza liceale nessuno

può prendere l'iscrizione più di due volte; » il che è quanto dire che, come era consentito nell'ordinamento anteriore, un candidato può presentarsi all'esame quante volte gli bastino a conseguire la licenza, sotto l'osservanza delle altre condizioni; 2.° Che il fallire nell'italiano nella sessione di luglio non importi per sè solo l'esclusione dal beneficio della riparazione nella sessione di ottobre rispetto alle quattro materie del primo gruppo.

Mantenuta in vigore la condizione stabilita rispetto alla prova scritta d'italiano nell'articolo 19 del regolamento 22 febbraio 1875, che, cioè, debba questa prova essere qualificata almeno con sei decimi, senza di che non potrà aver luogo la corrispondente prova orale, la facoltà della riparazione nella sessione di ottobre, a chi è fallito in quella di luglio, sarà dunque regolata nel modo che segue, il quale, dalla su riferita disposizione in fuori, concernente l'italiano, in massima poco si scosta dalle disposizioni fin qui vigenti, indicate negli articoli 10 e 11 del citato Regio decreto 7 gennaio 1875;

« Sarà concessa la riparazione a chi sarà stato riprovato in una o in due materie di ciascuno dei due gruppi, dato che l'esaminando siasi giovato della facoltà concessa dall'articolo 11, ovvero in una o in due materie del solo primo gruppo, non escluso l'italiano, se solamente in questo gruppo si sarà presentato alle prove.

« Sarà anche concesso il benefizio della riparazione a chi nella sessione di luglio sarà fallito in tre delle materie del secondo gruppo, a condizione che abbia superato l'esame in tutte le materie del primo.

« Tutti i candidati che siano falliti in più di due materie, salvo il caso ora accennato, dovranno ripetere nell'anno che segue l'esame secondo le norme stabilite dall'articolo 16 del mentovato Regio decreto. »

L'occasione mi porta a toccare qui di alcune modificazioni che con decreto Ministeriale stimo anche utile d'introdurre nel regolamento 22 febbraio 1875.

Coll'articolo 3 di questo regolamento furono determinate le facoltà commesse alle podestà scolastiche locali rispetto alle condizioni che vogliono osservarsi per l'iscrizione dei candidati della licenza liceale, riservato al Ministro il valutare le ragioni particolari che i candidati adducano per potersi iscrivere in altro Liceo. Parimente all'articolo 6 è stabilito che l'impedimento giustificato dell'iscrizione dopo trascorso il tempo utile fissato dal regolamento deve essere riconosciuto dal Ministro.

Non tanto ad evitare che un lavoro enorme gravi sugli ufficiali dell'Amministrazione centrale, quanto perchè il risolvere con equità e con giustizia sopra simili domande può essere con maggiore verità e agevolezza conceduto alle podestà locali, stimo opportuno che d'ora in poi queste facoltà del Ministro siano commesse ai provveditori agli studi.

Vorrà eziandio essere modificato l'ultimo comma dell'art. 7, onde è prescritto che anche i candidati provvenienti da scuola paterna producano i certificati degli insegnanti dai quali furono ammaestrati nella famiglia. Così per la più esatta interpretazione degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, come perchè non è dato di fare, occorrendo, indagini sulla verità di questi certificati, si richiederà per questa specie di candidati la sola dichiarazione dei padri di famiglia.

Confidando, Sire, che le su riferite modificazioni degli articoli 10, 11 e 16 del Regio decreto 7 gennaio 1875, congiunte coi provvedimenti che fra breve avrò cura di proporre migliorando, se non m'inganno, il regolamento pei Ginnasi e pei Licei, porteranno qualche giovamento alla coltura della nostra gioventù, e nello stesso tempo al-

lontaneranno dall'esame di licenza liceale qualche rigidezza di forma che nelle presenti condizioni non potrebbe recare alcuna utilità, prego la M. V. che le piaccia di apporre l'augusta sua firma al decreto che segue:

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vedute le leggi sull'istruzione secondaria classica, vigenti nel regno, che prescrivono un esame di licenza agli alunni, i quali abbiano compiuto il corso degli studi liceali; - veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1875, numero 2337 (Serie 2ª); - udita la giunta superiore per gli esami di licenza liceale; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 16 del Nostro decreto 7 gennaio 1875 (v. XXIV, p. 1), per le quali si stabilisce che non è ammesso a riparare in ottobre chi nella sessione di luglio è fallito nell'italiano, e che all'esame di licenza liceale nessuno può prendere l' iscrizione più di due volte, sono abrogate.

Art 2. Le altre disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto citato, sono mantenute con questa modificazione, che sarà anche concesso il beneficio della riparazione nella sessione di ottobre a chi nella sessione di luglio sarà fallito in tre delle materie del secondo gruppo (filosofia, fisica, storia naturale, storia e geografia), a condizione che abbia superato l'esame in tutte le materie del primo gruppo (italiano, latino, greco e matematica).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3300. — *Equipaggio del battello lancia-siluri* Pietro Micca.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 2 marzo 1876 che approva il regolamento sull'armamento delle navi dello Stato e le tabelle annesse; - visto il regio decreto 30 gennaio 1876 col quale è aggiunto al naviglio dello Stato il battello lancia-siluri *Pietro Micca;* - sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata provvisoriamente, in via di esperimento, l'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina, che stabilisce l'equipaggio del battello lancia-siluri *Pietro Micca.*

Art. 2. I supplementi di bordo pel *Pietro Micca* saranno gli stessi che nel regio decreto 2 marzo 1876 furono stabiliti per le navi del tipo *Sentinella.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Armamento completo del Pietro Micca.

1 luogotenente di vascello, comandante - 1 sottotenente di vascello, ufficiale in 2.° - Un 1.° o 2.° capo macchinista - 1 capo di timoneria - 2 allievi di timoneria - 1 secondo nocchiere - 2 timonieri - 2 marinari di 1.ª classe - 2 marinari di 2.ª classe - 20 marinari di terza classe (1) - 2 marinari cannonieri di 1.ª o 2.ª classe - 2 secondi capi torpedinieri 4 marinari torpedinieri di 1.ª classe - 4 marinari torpedinieri di 2.ª cl. - 2 Primi macchinisti - 12 secondi od aiutanti macchinisti - 4 caporali fuochisti - 4 fuochisti di 1.ª classe - 4 fuochisti di 2.ª classe - 1 operaio armarolo - 1 commesso - 1 cuoco - 1 domestico — Totale N. 75.

(1) Dei quali 10 fuochisti eventuali.

R. D. n.* 3301. — *Facilitazioni per la distillazione dell'alcool dal vino.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 agosto 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo primo della legge 3 giugno 1874, n. 1952 (serie 2.ª); - visto l'art. 17 del regolamento approvato col regio decreto del 19 novembre 1874, n. 2248 (serie 2.ª), per l'applicazione della legge precitata; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - udito il parere del consiglio di Stato e sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'intendente di finanza potrà autorizzare temporariamente le piccole fabbriche a distillare il vino senza l'obbligo di munire l'apparato distillatore del recipiente graduato di raccolta prescritto dall'art. 17 del regolamento 19 novembre 1874, n. 2248.

Art. 2. Tale autorizzazione non potrà accordarsi se non che ai distillatori, i quali ne facciano domanda per iscritto, sottomettendosi alle condizioni seguenti:

1.° Di determinare la quantità di vino che intendono distillare, obbligandosi, iniziato il lavoro, di continuarlo senza interruzione, finchè il vino sia tutto distillato;

2.° Di assoggettarsi, durante la distillazione, alla diretta vigilanza degli agenti finanziari;

3.° Di raccogliere tutto l'alcool, prodotto nel periodo di lavorazione dichiarato, in recipienti previamente identificati e misurati dagli agenti della finanza;

4.° Di astenersi dall'estrarre da tali recipienti e dal locale di fabbrica qualsiasi quantità di alcool prima che sia ultimata la lavorazione dichiarata ed eseguito l'accertamento, per parte della finanza, della quantità e grado di forza dell'alcool prodotto.

Art. 3. L'autorizzazione di cui nei precedenti articoli s'intenderà revocata in caso di contravvenzione, e ciò senza pregiudizio delle multe incorse, a termini della legge vigente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3305. — *Disposizioni per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Visto l'art. 101 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª);

Visto il testo unico di legge per la tassa sulla macinazione dei cereali approvato col R. decreto del 13 settembre 1874 n. 2056 (Serie 2.ª);

Visti il R. decreto del 13 marzo 1870, n. 5595, ed i regolamenti approvati coi RR. decreti del 1 aprile 1870, n. 5596, e del 13 settembre 1874, n. 2057 (Serie 2.ª);

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Visto il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali secondo il disposto dell'art. 101 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª), l'intendente di Finanza, il 5 ed il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale, per ciascuna esattoria ed in doppio originale, quattro distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente ed a tutto il giorno 15 del mese in corso e dovute:

a) dagli esercenti dei mulini tassati in base agli accertamenti, come risultano dai ruoli principali, suppletivi e rettificativi;

b) dagli esercenti dei mulini tassati in base alle indicazioni dei contatori o di altro congegno meccanico, come sono liquidate dagli uffici tecnici del macinato a norma di legge;

c) dagli appaltatori della tassa;

d) dagli esercenti, dai conduttori o proprietari di mulini non dichiarati o destinati ad operazioni esenti da tassa, nei casi previsti dagli articoli 25 e 38 della legge 13 settembre 1874, n. 2056 (Serie 2.ª), e 248 e 288 del regolamento approvato col R. decreto della stessa data, n. 2057 (Serie 2.ª).

Art. 2. Cogli elenchi indicati all'articolo precedente, l'intendente di

Finanza rimette al ricevitore due originali degli elenchi dei diritti di licenza, compilati dall'agente delle imposte a termini dell'art. 34.

Art. 3. All'atto della consegna degli elenchi accennati agli articoli precedenti, l'intendente rimette al ricevitore, in triplo esemplare, un riepilogo delle somme che ciascun esattore deve versare alle prefisse scadenze.

Art. 4. Entro 24 ore il ricevitore, verificata la concordanza tra i due originali degli elenchi, e tra questi ed i riepiloghi, restituisce all'intendente uno degli originali di ciascun elenco e due degli esemplari dei riepiloghi, muniti della sua firma per ricevuta.

Non ricevendo nel termine indicato e debitamente firmati tali documenti, l'intendente fa intimare un duplicato sì degli elenchi che del riepilogo al ricevitore provinciale per atto d'usciere, a spese del ricevitore medesimo.

In questo caso però il termine pel versamento delle somme comprese negli elenchi decorre dalla data della prima consegna di cui all'art. 3.

Art. 5. Entro cinque giorni da quello in cui li ha ricevuti, il ricevitore deve far pervenire a ciascun esattore gli elenchi delle somme da riscuotere. L'esattore gliene segna ricevuta entro 24 ore.

L'intendente trasmette al Ministero, entro 24 ore, uno degli esemplari dei riepiloghi firmati dal ricevitore.

Il Ministero ne dà comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 6. L'esattore, appena ricevuti gli elenchi indicati all'art. 1 ed al più tardi entro i tre giorni successivi, fa intimare dal suo messo a ciascun debitore l'invito a pagare la somma dovuta.

Art. 7. La riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa dall'esattore colle norme e coi mezzi stabiliti nella legge del 20 aprile 1871.

L'esattore ha diritto alle multe di mora stabilite dall'art. 27 della legge stessa.

Egli ha azione sulla cauzione prestata dall'esercente e dagli appaltatori e verso i fideiussori.

Art. 8. Fino a nuova disposizione l'agente delle imposte è incaricato di esercitare in nome del Governo la facoltà di sospendere dallo esercizio del mulino il mugnaio che rimanga in arretrato nel pagamento della tassa dovuta; e questa facoltà sarà esercitata nei casi e modi seguenti.

Art. 9. L'esercente che non paga una rata di tassa entro il termine di otto giorni dall'intimazione dell'invito al pagamento indicato all'art. 6 può essere sospeso dall'esercizio del mulino, e cioè senza pregiudizio dei privilegi accordati dalla legge per la esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 10. Trascorsi cinque giorni dalla intimazione dell'invito al pagamento, l'esattore deve diffidare l'esercente ed il proprietario del mulino che, qualora entro tre giorni la tassa dovuta dall'esercente

non sia soddisfatta, sarà provocata la sospensione del medesimo dall'esercizio del mulino.

Il diffidamento è intimato dal messo dell'esattore alle persone dell'esercente e del proprietario. Quando l'atto non si possa notificare alle loro persone, il messo si reca al mulino od al domicilio o residenza dell'esercente ed al domicilio od alla residenza del proprietario per eseguire l'intimazione, ed ivi lascia l'atto del diffidamento.

L'esercente ed il proprietario, o qualche persona di loro famiglia od addetta al loro servizio, firmeranno l'elenco che attesta la eseguita notificazione.

Se nessuna delle persone ora indicate può sottoscrivere, o se tutte si rifiutano, basterà la sottoscrizione del messo e di un testimonio, e se questi non si trova, basterà che tale circostanza sia accennata nell'atto di notificazione ed accertata mediante la firma del messo.

In quest'ultimo caso l'atto di notificazione dovrà anche essere affisso alla porta del palazzo comunale, e l'affissione sarà certificata dal segretario comunale.

Qualora il proprietario non abbia nè residenza, nè domicilio, nè dimora nel distretto dell'esattoria, nè vi sia sul luogo un suo rappresentante conosciuto, l'atto di diffidamento è consegnato al sindaco ed è inoltre affisso nel modo indicato al capoverso precedente.

Art. 11. Scorsi i tre giorni di cui è parola nel precedente articolo, senza che la tassa sia stata soddisfatta per intiero, l'esattore provoca dall'agente delle imposte il decreto di sospensione del mugnaio dall'esercizio del mulino.

L'ordine di sospensione è dall'agente trasmesso immediatamente all'esattore che nel termine di due giorni lo fa intimare all'esercente nel modo indicato dall'articolo precedente, a meno che nel frattempo questi avesse saldato il debito.

Di tale ordine l'agente trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente, e, se nel mulino la tassa è pagata in base alle indicazioni del contatore o di altro congegno meccanico, ne trasmette pure copia all'ingegnere provinciale del macinato.

Una copia dell'ordine di sospensione è, a cura dell'esattore, affissa alla porta del mulino.

Art. 12. Ai palmenti eserciti dal mugnaio sospeso dall'esercizio l'esattore fa, contemporaneamente all'intimazione dell'ordine di sospensione, apporre i sigilli.

Copia del processo verbale dell'apposizione dei sigilli è trasmessa entro 24 ore all'intendente ed all'agente delle imposte.

Art. 13. Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino deve consegnare all'esattore la licenza d'esercizio. Se rifiuta di consegnarla, l'esattore dichiara cessata l'efficacia della licenza mediante diffida notificata dal suo messo all'esercente. In questo caso l'esercente, dopo

cessata la sospensione, non può riprendere l'esercizio del mulino se non ottenendo una nuova licenza, ai termini dell'art. 30 della legge 13 settembre 1874, n. 2056.

Art. 14. Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino non può riprenderlo se non dopo avere pagata l'intera tassa, avere ottenuto il decreto di revoca della sospensione, avere ottenuta la rimozione dei sigilli ed avere ritirata la licenza dall'esattore, ovvero, nel caso indicato dall' articolo precedente, avere ottenuta una nuova licenza di esercizio.

Art. 15. La sospensione non può essere revocata finchè sia pagata l'intiera tassa dovuta.

Il decreto di revoca è emesso dall'agente delle imposte sulla presentazione della quitanza di pagamento rilasciata dall'esattore.

L'agente che ordini la revoca della sospensione senza che gli risulti del pagamento integrale della tassa, è personalmente responsabile verso l'esattore del danno che gli avrà con tal fatto recato.

Art. 16. Del decreto di revoca l'agente delle imposte rilascia una copia autentica all'esercente, e trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente ed all'esattore, e, se la tassa è riscossa in base alle indicazioni del contatore o di altro congegno meccanico, ne trasmette pure copia, entro lo stesso termine, all'ingegnere provinciale del macinato.

Presentando all'esattore il decreto di revoca, il mugnaio ha diritto che siano tolti i sigilli dalle macine e gli sia restituita la licenza di esercizio, salvo il caso prescritto all'art. 13.

Art. 17. In caso di appalto, se l'appaltatore rimane in arretrato di otto giorni al pagamento di una rata di tassa l'esattore, oltre all'esecuzione degli atti coattivi ed all'alienazione della cauzione, ne chiederà la sospensione a termini dell'art. 208 del regolamento 13 settembre 1874.

Art. 18. Entro venti giorni della data della ricevuta degli elenchi, l'esattore deve versare in mano del ricevitore l'ammontare delle somme comprese negli elenchi, e in caso di ritardo è assoggettato a favore del ricevitore alla multa stabilita dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871.

Entro un mese dal giorno in cui furono rimessi al ricevitore i riepiloghi, egli deve versare alla Tesoreria provinciale l'ammontare delle somme comprese nei riepiloghi stessi, seguendo le norme stabilite dal regolamento di Contabilità generale.

Entro otto giorni dall'invito dell'intendente il ricevitore deve versare nella Tesoreria le multe incorse per non avere eseguiti i versamenti entro il termine stabilito.

Art. 19. Una nota dei versamenti nella Tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quitanze dei versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal ricevitore consegnata all'intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

L'intendente accerta la concordanza delle indicazioni di tale nota coi registri della Tesoreria, e, nel giorno successivo al ricevimento, la trasmette al Ministero munita della sua firma o di quella del primo ragioniere della Intendenza, in fede della riconosciuta regolarità.

Contemporaneamente l'intendente trasmette al Ministerό una tabella riassuntiva delle somme che nella quindicina precedente vennero a scadenza a carico del ricevitore sui riepiloghi di cui all'articolo 3.

Art. 20. Si rimborsano all'esattore come quote inesigibili quelle sole, per le quali egli provi di avere chiesta all'intendente di Finanza la sospensione dell'appaltatore a norma dell'articolo 208 del regolamento approvato con R. decreto 13 settembre 1874 n. 2057 (Serie 2.ª), o di aver provocata dall'agente delle imposte la sospensione dall'esercizio nel giorno fissato dall'art. 11 del presente decreto, di aver curato l'esecuzione dell'ordine di sospensione rilasciato da detto agente, di avere alienata la cauzione, di avere iniziato il procedimento di esecuzione mobiliare entro otto giorni dal termine stabilito all'art. 9, e di aver compiuti infruttuosamente tutti gli atti coattivi contro l'esercente o l'appaltatore nel termine fissato dalla legge sulla riscossione delle imposte.

Non è ammesso il rimborso delle quote non riscosse a causa d'insolvenza dei fideiussori accettati dall'esattore.

La domanda per il rimborso di quote inesigibili non è più ammessa quando sia presentata dopo quattro mesi dalla scadenza del termine per l'ultimazione degli atti coattivi.

Art. 21. Il pagamento dell'aggio agli esattori ed al ricevitore si fa entro 30 giorni dalla presentazione all'intendente della domanda e dei necessari documenti.

Alla domanda deve unirsi una nota descrittiva dei versamenti sull'ammontare de' quali domandasi l'aggio e le relative quitanze.

L'intendente, accertata la concordanza delle quitanze colle indicazioni della nota, e segnata su ciascuna quitanza la data e l'oggetto dalla presentazione, le restituisce. In seguito stende sulla nota la liquidazione dell'aggio dovuto, e provvede al pagamento di esso ai termini del regolamento di Contabilità generale.

Art. 22. All'esattore che è in debito verso il ricevitore, ed al ricevitore che è in debito verso il Tesoro dello Stato, anche per penalità, non è pagato l'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito.

All'esattore ed al ricevitore, che per qualsiasi titolo sono in debito verso lo Stato, il pagamento dell'aggio, fino alla concorrenza del debito, è fatto con buono o mandato commutabile in quitanza di Tesoreria a sconto od a saldo del debito stesso.

In questo caso la liquidazione dell'aggio può essere fatta d'ufficio.

Art. 23. L'agente delle imposte è personalmente responsabile verso la Finanza delle quote di tassa riconosciute inesigibili per avere egli rilasciata la licenza:

a) Senza che la cauzione sia stata prestata nella somma stabilita;

b) Trattandosi di fideiussione senza che questa sia stata accettata dall'esattore;

c) Accettando la cauzione dell'anno precedente senza richiedere il certificato prescritto al primo capoverso dell'art. 32.

È pure responsabile dei danni che derivino dal non aver egli ordinata o dall'aver ritardata la sospensione dell'esercizio dopo ricevuta dall'esattore la istanza di cui nel primo paragrafo dell'art. 11.

Art. 24. La tassa è liquidata a carico dell'esercente a rate quindicinali.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura può ottenere che la stessa gli sia liquidata a rate mensili. A tale oggetto, se trattasi di mulino che non paghi la tassa in base alle indicazioni dei contatori, egli deve farne domanda nella dichiarazione annuale della macinazione presunta; se trattasi di mulino che paghi la tassa in base alle indicazioni dei contatori, deve farne apposita domanda all'intendente entro 15 giorni da quello in cui ricevette la notificazione della quota determinata dall'Amministrazione.

Per i mulini che pagano in base all'accertamento della macinazione presunta, allorchè il lavoro è intermittente, possono essere stabilite le scadenze nei mesi in cui si lavora, e ciò tanto a richiesta dell'esercente quanto d'ufficio nell'interesse della Finanza.

Art. 25. In caso d'appalto, la scadenza delle rate per la liquidazione della tassa è stabilita dai capitoli d'onere, in modo però da non eccedere mai il periodo di un mese.

Art. 26. Agli effetti del disposto dell'articolo 16 e del secondo capoverso dell'articolo 101 della legge del 20 aprile 1871, la tassa si considera come dovuta da tutti gli esercenti a rate mensili, in guisa che l'ammontare presunto della tassa, da tenersi a calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori, è eguale alla dodicesima parte del prodotto annuo presunto della tassa.

Art. 27. L'esercente deve prestare una cauzione corrispondente a tre rate di tassa.

Per i mulini in cui la tassa si paga in base alle indicazioni dei contatori, le rate di tassa sono calcolate in ragione del prodotto della quota fissa, su cui deve commisurarsi la tassa, per la media di giri verificati in tre rate di tassa scadute nei dodici mesi immediatamente precedenti, o in quel periodo minore da cui la tassa si riscuote in base al numero dei giri.

Ove si tratti di mulini, pei quali la tassa è accertata mediante un pesatore od un misuratore, le rate di tassa sono calcolate sulla me-

dia delle rate scadute entro il periodo di dodici mesi immediatamente precedenti.

Per gli altri mulini le rate sono calcolate sul prodotto della macinazione accertato o presunto per l'anno seguente, considerato come definitivo il giudizio di accertamento allo stato in cui si trova al 1 novembre.

Aumentandosi nel corso dell'anno la quota fissa od il prodotto presuntivo della macinazione, come pure aumentandosi il numero degli apparecchi di macinazione, l'esercente è tenuto, ove l'amministrazione lo creda, ad aumentare proporzionalmente la cauzione.

Art. 28. La cauzione si presta mediante semplice deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizione di rendita nominativa. Il valore capitale della rendita da depositarsi o da annotarsi si ragguaglia al corso di Borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il deposito.

Può prestarsi eziandio mediante fideiussione di due persone solvibili, qualora le medesime siano accettate dall'esattore. Della prestata fideiussione o dell'accettazione dell'esattore deve risultare da una sua dichiarazione scritta.

Quando la somma da guarentire non supera lire cento, basterà che l'esercente provi di avere la libera proprietà del mulino o presenti la fideiussione di chi dimostri di avere questa libera proprietà.

Art. 29. Le cauzioni prestate dai mugnai non sono svincolate se non viene comprovato che, al termine dell'esercizio, il mugnaio non è in debito di tassa, nè di rimborsi di spese di perizie o di adattamento di mulini, nè di multe per contravvenzioni, e se non sono tutte risolte le controversie relative alle quote fisse.

Può la cauzione essere svincolata anche nel corso dell'anno quando nel mulino la tassa sia riscossa dall'agente finanziario o dall'appaltatore, purchè l'esercente si trovi nelle condizioni volute dal comma precedente.

La fideiussione prestata in luogo della cauzione ha per effetto di obbligare i fideiussori verso l'esattore e l'esattore verso la Finanza pel pagamento di tutte le quote di tassa relative all'esercizio, pel quale la fideiussione fu prestata, non esclusi i supplementi ed i compensi di tassa liquidati od appurati dopo la scadenza dell'esercizio medesimo, purchè non eccedano l'ammontare della cauzione stabilita a termini dell'art. 27.

Art. 30. L'ingegnere provinciale deve compilare ogni anno, nella prima metà del mese di novembre, un elenco dei mulini per i quali la tassa è, o sarà dal principio dell'anno seguente, commisurata in base alle indicazioni dei contatori o di altri congegni meccanici, come dei mulini destinati alla macinazione dei generi esenti da tassa.

Questo elenco indica il numero degli apparecchi di macinazione

la denominazione del mulino, il nome e la residenza dell'esercente e del proprietario, l'ammontare della cauzione da prestarsi o del diritto di licenza da pagarsi per l'anno seguente.

Tale elenco viene dall'ingegnere provinciale trasmesso prima del 20 novembre all'intendente, il quale ne trasmette copia all'agente delle imposte al 1 dicembre di ciascun anno al più tardi.

Art. 31. L'agente delle imposte, in base all'elenco indicato nell'articolo precedente ed alla matricola dei mulini non forniti di concontatore, prepara le licenze da rilasciarsi, e prima del 15 dicembre d'ogni anno avvisa gli esercenti del giorno in cui devono presentarsi a ritirarle, avvisando pure quelli che già ne sono forniti dell'obbligo che hanno di rinnovarle.

In quest'avviso l'agente indica tanto agli esercenti di mulini nuovi, quanto a quelli che devono soltanto rinnovare la licenza, l'importo del diritto di licenza, l'esattore cui devono farne il pagamento e la cauzione che devono prestare per ottenere o per rinnovare la licenza.

Art. 32. La cauzione che servì per l'anno in corso non è ammissibile per l'anno successivo, se non si presenta un certificato dell'esattore, il quale attesti che l'esercente, al giorno in cui domanda il rilascio o la rinnovazione della licenza, ha pagato tutte le rate scadute e per le quali gli venne intimato l'invito a pagare.

Questo certificato deve conservarsi dall'agente a scarico della responsabilità personale portata dall'ultima parte dell'art. 23.

Se la cauzione richiesta per l'anno seguente è superiore a quella che nel precedente anno si era prestata, l'esercente non potrà ottenere la licenza se non prestando il corrispondente supplemento di cauzione.

In nessun caso può valere per l'anno seguente la cauzione prestata sotto forma di fideiussione, se il fideiussore non è, anche per l'anno stesso, accettato dall'esattore. La fideiussione per il nuovo anno deve risultare da dichiarazione scritta, accettata dall'esattore.

Nel corso dell'anno, ove venga mutato l'esattore, la fideiussione cessa d'essere valida, se non viene accettata dal nuovo esattore.

Art. 33. L'agente delle imposte prende nota in apposito registro delle quitanze dei diritti di licenza che gli sono presentate.

Art. 34. L'agente delle imposte trasmette all'intendente, il 1 ed il 16 d'ogni mese, in triplo originale e distinto per esattoria, l'elenco dei diritti di licenza di cui ha preso nota nella quindicina precedente nel registro prescritto dell'art. 33.

Art. 35. Alla scadenza d'ogni quindicina l'ingegnere provinciale trasmette parimenti all'intendente di Finanza;

a) un elenco delle somme riscosse dagli agenti di finanza e versate direttamente in Tesoreria;

b) un elenco delle somme riscosse da tali agenti e versate in casse pubbliche diverse dalle Tesorerie;

c) un elenco delle somme accertate e liquidate a carico degli esercenti e degli appaltatori, che sono tenuti od autorizzati a versare direttamente le somme dovute nelle Tesorerie.

Queste somme non sono comprese negli elenchi di cui all'art. 1, e su di esse l'esattore ed il ricevitore non hanno diritto ad aggio di sorta.

Gli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere corredati dei documenti di cui all'art. 196 del regolamento 13 settembre 1874.

Art. 36. È abrogato il R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3308. — *Ruolo organico delle regie scuole di applicazione per gl'ingegneri di Napoli e di Torino.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il bilancio di definitiva previsione del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati i ruoli organici del personale delle scuole d'applicazione per gl' ingegneri in Napoli e Torino, modificati secondo le tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. I ruoli organici così modificati andranno in vigore col primo novembre di quest'anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Ruolo organico della regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Napoli.

1 direttore della scuola, L. 2,000 - 1 direttore del laboratorio chimico, L. 800 - 1 vicedirettore id., L. 3,000 - 6 professori ordinari, a L. 6,000 cad., L. 36,000 - 6 idem straordinari a L. 3,000 cadauno, L. 18,000 - 10 assistenti a L. 1,500 cad., L. 15,000 - incarichi di assistenti, L. 6,000 - 1 segretario, L. 3,500 - 1 vicesegretario, L. 2,500 - 1 applicato, L. 1,500 - 1 custode della biblioteca, L. 1,200 - bidello, portiere e serventi, L. 3,800 — Totale L. 93,300.

Ruolo organico della regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Torino.

1 direttore, L. 2,000 - 4 direttori di gabinetti a L. 800 cad., L. 3,200 - 6 professori ordinari a L. 6,000 cad., L. 36,000 - 6 idem straordinari, L. 15,000 - 10 assistenti a L. 1,500 cadauno, L. 15,000 - incarichi per assistenti, L. 6,000 - 1 vicedirettore del laboratorio chimico, L 3,000 - 1 segretario, L. 4,000 - 1 applicato, L. 1,800 - 1 scrivano e distributore della biblioteca, L. 1400 - 2 custodi preparatori, L. 1,600 - bidelli, serventi e custodi, L. 4,600 — Totale L. 93,600.

R. D. n. 3317. — *Dazi speciali di consumo accordati al comune di Ravenna.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Ravenna, in data 4 febbraio 1876, con cui viene proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale sull'introduzione in città di alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - visto l'articolo 11 dell' allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Ravenna è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle ordinarie categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Amido, al quintale, L. 2 20 - 2. Carta bianca e colorata, da disegno, da stampa e da scrivere, cartoni fini e da fotografie, id., L. 6 - 3. Carta senza colla e da involti, id., L. 2 50 - 4. Cartoni ordinari, id., L. 2 50 - 5. Vetri in bottiglie, fiaschi e bicchieri, id., L. 6 - 6. Cristalli da tavola, id., L. 7 - 7. Terraglie e maioliche d'ogni specie, idem, L. 1 50 - 8. Porcellane bianche e colorate, id., L. 6 - 9. Bottiglie di vetro scuro estere e nazionali, al cento, L. 2.

NB. Resta esente da dazio la carta di modulo speciale, gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici, non che la carta bollata.

R. D. n. 3313. — Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 164,749 32 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,835,250 68; – sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 5.ª prelevazione nella somma di lire duemilasettecentoquattordici e centesimi ottantasette (L. 2,714 87), da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Gazzetta ufficiale*, del bilancio medesimo pel ministero dell'interno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3314. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 167,464 19 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,832,535 81; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo nu-

mero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 6.ª prelevazione nella somma di lire settantottomilanovantasei e centesimi cinquantasei (L. 78,096 56), in aumento al capitolo numero 68, *Trasporto fondi e spese diverse*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3316. — ***Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.***

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 249,560 75, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,750,439 25; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato con legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 8.ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da inscriversi al capitolo n. 17 *bis*, *Completamento dei lavori per la costruzione dell'ospedale italiano in Costantinopoli*, del bilancio medesimo pel ministero degli affari esteri.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3324. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge per la tassa sulla macinazione.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il testo unico di legge per la tassa sulla macinazione dei cereali, approvato col R. decreto 13 settembre 1874, numero 2056 (Serie 2.ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato col R. decreto della stessa data n. 2057 (Serie 2.ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Agli articoli 51 e 52 del regolamento approvato col R. decreto del 13 settembre 1874, n. 2057 (Serie 2.ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 51. Il Comitato peritale costituito per un anno dura in funzione finchè il Comitato per l'anno successivo sia costituito, abbia divisa la provincia in zone, assegnato un perito a ogni zona e determinati i coefficenti meccanici da adottare nelle perizie a norma dell'articolo 10 della legge.

I periti durano in carica finchè dura il Comitato del quale fanno parte e possono essere rieletti.

Il perito che non sia rieletto deve trasmettere al suo successore i documenti relativi alle perizie che non avesse ancora iniziate e deve compiere e presentare, entro quindici giorni da quello in cui il nuovo Comitato è entrato in funzioni, le perizie che avesse iniziate.

Scorsi questi quindici giorni, il perito si ha per rinunziante e perde il diritto ad ottenere il pagamento delle competenze e spese relative alla perizia non compiuta e presentata in tempo.

Art. 52. Costituito il Comitato, il Presidente invita l'ingegnere provinciale del macinato ad intervenire all'adunanza per dividere la provincia in zone, assegnare un perito ad ogni zona, e determinare i coefficenti meccanici da adottare nelle perizie.

Nelle perizie però, per le quali fu presentato il ricorso avanti la determinazione dei coefficenti, il Comitato applica i coefficenti determinati dal Comitato precedente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3325. — Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge del 14 luglio 1864, n. 1830, per la imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023;

Viste le leggi del 28 maggio 1867, nn. 3717 e 3719;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 13 febbraio 1868, num. 4216 e 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Viste le leggi del 26 luglio 1868, n. 4513 e dell'11 agosto 1870 n. 5784, allegato *N*, del 14 giugno 1874, n. 1940 (Serie 2.ª), tutte sulla precitata imposta;

Vista la legge del 23 giugno 1873, n. 1444 (Serie 2.ª), sulle sopratasse per omessa od inesatta denuncia dei redditi coll'analogo regolamento del 31 agosto 1873, n. 1566 (Serie 2.ª);

Visti i regolamenti approvati coi Nostri decreti del 25 agosto 1870 n. 5828, e dell'11 luglio 1874, n. 2003 (Serie 2.ª), sulla imposta di ricchezza mobile;

Vista anche la legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª), ed analogo regolamento del 25 agosto 1876, n. 3303, sulla riscossione delle imposte dirette;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 34, 64, 85, 87, 88, 89, 98, 112 e 119 del regolamento per l'imposta sulla richezza mobile, approvato col R. decreto del 25 agosto 1870, n. 5828, e modificato col R. decreto dell'11 luglio 1874, n. 2003 (Serie 2.ª), sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 34. Alle spese per le Commissioni provinciali provvede lo Stato.

Per far fronte a tali spese è avocato allo Stato l'ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile che, a termini dell'art. 69 *del regolamento del* 25 *agosto* 1876, *spetta alla provincia.*

Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà in ciascun anno iscritto un fondo corrispondente alla somma che s'iscrive nel bilancio attivo per effetto della prima parte del presente articolo.

Una metà di tale fondo è destinata alle spese d'ufficio delle Commissioni provinciali.

L'altra metà si riparte fra le commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi dalle medesime decisi nell'anno, come indennità, da distribuirsi fra i componenti delle Commissioni stesse in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal Ministero delle Finanze sulla proposta dei presidenti delle Commissioni.

Le Commissioni e Sottocommissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della Prefettura, e spetta al prefetto di assegnar loro gli impiegati ed inservienti.

Art. 64. Le provincie, i comuni, le Casse di risparmio, le Società in accomandita per azioni, compresevi le Società di assicurazioni mutue ed a premio fisso, le Società anonime e gli altri Enti morali devono distintamente dichiarare:

1° I redditi propri secondo la loro speciale categoria *a meno che dipendano da crediti verso altri degli anzidetti Enti;*

2° Gli interessi dei debiti da essi contratti e delle obbligazioni emesse (Categoria *A*);

3° Gli stipendi, le pensioni e gli assegni, così fissi, come variabili pagati ai loro impiegati, pensionati od assegnatari in somma maggiore a lire 400 imponibili (Categorie *C* e *D*).

Nella colonna delle osservazioni s'indicheranno partitamente, e col nome di coloro che li percepiscono, gli stipendi, le pensioni e gli assegni che non superano le lire 400 imponibili, o che superandole non eccedono le lire 500.

Gli Enti morali e gli individui che pagano premi per prestiti emessi da loro, e da altri per loro conto, sono tenuti a fare la dichiarazione alla categoria *A* ed a pagare l'imposta per l'intero ammontare dei premi da estrarsi nell'anno cui riguarda l'imposta medesima, quando anche il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Gli Enti morali e gli individui anzidetti possono rivalersi mediante ritenuta dell'imposta pagata per i suddetti interessi, premi, stipendi, pensioni ed assegni.

Le disposizioni dei paragrafi antecedenti sono applicabili alle Società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo, escluso l'obbligo della dichiarazione dei redditi, di cui al n. 2.

Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

Essi devono nella colonna delle *osservazioni* della scheda indicare partitamente, e col nome di coloro che li percepiscono, anche gli stipendi, onorari ed assegni per i quali non hanno obblighi di pagare la imposta con diritto a rivalsa.

Art. 85. Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono esser notificate ai contribuenti con avviso (Modulo *H*, *I*, *K*).

La notificazione è fatta dal serviente comunale, mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può esser fatta alla persona del contribuente, l'avviso sarà consegnato nella casa di sua residenza ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

In mancanza del contribuente e delle persone sovraindicate l'avviso sarà affisso alla porta dell'abitazione del contribuente, e il serviente ne fa l'attestazione.

Per gli Enti indicati nel primo paragrafo dell'art. 64 la consegna è fatta al loro rappresentante od a chi ne fa le veci.

Il serviente comunale ritirerà sempre ricevuta dal consegnatario e nel caso di affissione la sua attestazione terrà luogo di ricevuta.

La ricevuta e l'attestato si fanno a cura del serviente comunale sopra apposito registro a matrice (Mod. *O*), dal quale il segretario comunale stacca le ricevute figlie e le spedisce giorno per giorno all'agente, cui verrà restituito il registro stesso, terminata la consegna degli avvisi.

Quando il contribuente non abbia residenza nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del Palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario del comune certifica nel registro (Mod. *O*) l'eseguita affissione.

È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di sostituire ai servienti comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importante per eseguire le notificazioni.

Art. 87. Contro l'operato dell'agente il contribuente può reclamare alla commissione comunale o consorziale, *anche per mezzo di agente o procuratore, o per mezzo di alcuna delle persone che, a termine dell'art. 45, devono far per lui le dichiarazioni.*

I reclami devono essere individuali, redatti in carta bollata da centesimi 50, ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso (Modulo *H*, *I* e *K*).

Dei reclami prodotti sarà, se richiesta dagli interessati, rilasciata ricevuta, staccandola dal registro a matrice (Mod. *E*).

I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco (Mod. *F*), per doppio originale, uno dei quali firmato dall'agente è restituito al sindaco e tiene luogo di ricevuta.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami.

Gli atti e documenti prodotti che sieno in contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo, devono essere dall'agente denunziati all'ufficio del Registro.

La mancanza di reclamo alla Commissione comunale o consorziale entro i venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli articoli 69, 70, 71, 81 e 85, rende definitive le somme di reddito stabilite dall'agente.

Art. 88. L'agente deve spedire, *entro il termine d'un mese dal giorno in cui li ha ricevuti*, alla commissione con apposito elenco in doppio esemplare (Mod *F*) i reclami ed allegati che gli sono pervenuti ed unirvi copia delle schede e la ricevuta figlia (Mod. *O*) per provare di aver notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni ed i documenti che reputa utili

Presso la Commissione dev'essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi e il numero dei reclamanti. Un esemplare degli elenchi è restituito all'agenzia firmato dal presidente e con la indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di Finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 89. La Commissione procede all'esame dei reclami e dopo udita e discussa la relazione che ne sara fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo, determinando, per ciascun cespite e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto, e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'art. 72 e seguenti. *Essa però deve sentire in persona il reclamante, quando il medesimo ne faccia dimanda, nel qual caso dovrà pure l'agente essere avvisato del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione, affinchè vi possa intervenire. L'avviso al contribuente ed all'agente sarà dato dal presidente della Commissione.*

Può inoltre la Commissione riconoscere l'esistenza di un reddito e valutarne l'ammontare, anche quando dal titolo che le venisse presentato non apparisca stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichi che veramente si tratti di un capitale infruttifero deve indicare i motivi della sua decisione.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto dell'art. 93.

Art. 98. *Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunziano sopra questione di diritto.*

Art. 112. Chi dopo il 30 giugno venga ad avere uno o più cespiti di reddito tassabili in suo nome, deve farne dichiarazione, se si tratta di redditi incerti, entro il termine di *sei mesi,* e se si tratta di redditi in somma definitiva, nel termine di un mese.

Art. 119. Coloro ai quali sia cessato il reddito od un cespite di reddito tassato nel ruolo possono ottenere lo sgravio della tassa corrispondente al tempo durante il quale reddito o il cespite di reddito sia mancato.

Non si fa però luogo a sgravio di tassa fuorchè nei casi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 78.

La cessazione dei redditi di categoria *A* per l'esazione del capitale dovrà sempre essere dimostrata coll'estratto autentico dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del debitore e con l'indicazione e della data dell'ufficio cui l'atto pubblico o privato fu registrato.

Per ottenere lo sgravio d'imposta nei casi di cessazione *si ricorre all'intendente entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa*

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione comunale o consorziale entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Decorsi i tre mesi dalla cessazione e dalla pubblicazione del ruolo può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essergli rilasciata ricevuta.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Legge n. 3326. — Tassa di bollo pei contratti di Borsa.

- Pubblicata nella gazzetta ufficiale del 16 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i ricapiti di cambio.

Art. 2. Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti, soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoprare foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto Reale.

I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.

Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre, e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.

Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.

Le figlie saranno consegnate una a ciascuna dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.

Art. 3. Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto.

Art. 4. Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

Art. 5. Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estensibile a lira 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati, e quando nei contratti conchiusi per mezzo di pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.

Art. 6. I contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro, e le relative quietanza saranno considerate ricevute ordinarie, a norma delle leggi sulle tasse

di bollo e di registro del 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077 (Serie 2.ª).

Art. 7. Le controversie e le contravvenzioni relative alla presente legge saranno trattate colle norme stabilite per le tasse di bollo dalla legge 13 settembre 1874, n. 2077 (Serie 2.ª).

Art. 8. La legge 14 giugno 1874, n. 1971 (Serie 2.ª) è abrogata.

Art. 9. Il regolamento stabilirà i modi per esercitare la vigilanza sui pubblici mediatori e sulle Borse per l'esecuzione della presente legge

Art. 10. La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con decreto Reale.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3298. — Norme per le domanda di giubilazione, pensioni o sussidi pei militari dei corpi della Regia Marina.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 settembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il titolo II, sezione II; il titolo IV; sezione I e III, ed il titolo V all'art. 44 della legge 20 giugno 1851 (v. VI, p. 821);
Visti gli articoli 8 e 18 della legge 26 marzo 1865 (v. XIV, p. 425);
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Del modo di accertare i diritti dei militari della Regia marina alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Art. 1. Qualunque militare dei corpi della Regia marina che, a termini degli articoli 3 e 4 della legge 20 giugno 1851, intenda far valere i suoi diritti alla giubilazione, dovrà porgere domanda per via gerarchica al comandante in capo del dipartimento militare marittimo al quale appartiene.

Art. 2. La domanda conterrà l'indicazione delle ferite o delle infermità e l'esposizione del fatto e delle circostanze che le hanno cagionate.

Essa sarà avvalorata:

1.° Dallo stato dei servizi;

2.° Dal certificato dell'ufficiale di sanità in capo della nave sulla quale sarà stata ricevuta la ferita o incontrata l'infermità, ovvero da un certificato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile ove il richiedente sarà stato curato per l'ultima volta.

Questi certificati dovranno specificare la natura, le cause e gli effetti delle anzidette ferite od infermità e dichiarare che esse sembrano rendere l'individuo per sempre inabile al servizio militare.

Ove il richiedente non sia stato curato a bordo di una nave dello Stato, od in uno degli stabilimenti più sopra menzionati, il certificato sarà rilasciato dall'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile che verrà designato dal Ministro della marina.

Art. 3. Sarà considerato come in servizio comandato il militare che avrà agito per ordine espresso od anche spontaneamente in virtù dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti militari, spettano al suo ufficio.

Art. 4. Le cause e la natura delle ferite saranno accertate da rapporti ufficiali, o da altri documenti che affermino la realtà dei fatti asseriti, ovvero da attestati delle autorità marittime, o finalmente da informazioni od inchieste prescritte o dirette dalle autorità medesime.

Quindi le cause e la natura delle ferite pel servizio sulle navi saranno accertate:

1.° Da un rapporto particolareggiato fatto e firmato dal medico in capo della nave;

2.° Da un attestato dell'ufficiale in secondo contrassegnato dal comandante;

3.° Da un estratto del gran giornale di bordo rilasciato dal commissario.

Le cause e la natura delle ferite pel servizio a terra saranno accertate:

a) Da un rapporto fatto e firmato dall'ufficiale di sanità chiamato a prestare i primi soccorsi:

b) Da un certificato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale nel quale il ferito sarà stato curato;

c) Da un attestato del capo dell'officina, magazzino od altro stabilimento ove la ferita sarà stata ricevuta.

Questo attestato dovrà essere contrassegnato dal capo della Direzione alla quale il ferito appartiene.

Art. 5. I documenti di cui al precedente art. 4, oltre alla natura ed alle cause delle ferite, dovranno indicare anche l'epoca, il luogo e le circostanze di servizio in cui le ferite furono riportate.

Art. 6. Le cause e la natura delle infermità saranno parimente accertate da rapporti ufficiali, o da altri documenti autentici, che ne determinino le circostanze, ovvero da attestati delle autorità marittime,

o finalmente da informazioni, od inchieste prescritte o dirette dalle autorità medesime.

Le cause e la natura delle infermità pel servizio sulle navi saranno quindi accertate:

1.° Da un rapporto particolareggiato fatto e firmato dall'ufficiale di sanità in capo della nave e contrassegnato dall'ufficiale in secondo e dal comandante;

2.° Da un estratto del gran giornale di bordo rilasciato dal commissario.

Se l'infermo sarà stato sbarcato e curato in un ospedale, ai documenti sopracitati dovrà aggiungersi un certificato dell'ufficiale di sanità in capo di detto ospedale.

In tale certificato saranno indicate tutte le circostanze della malattia e della cura.

Le cause e la natura delle infermità pel servizio a terra saranno accertate:

a) da un rapporto particolareggiato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile ove fu curato il richiedente;

b) Da un estratto delle campagne di mare e di altri servizi debitamente comprovati;

c) Da un attestato del capo della Direzione a cui è ascritto il richiedente.

Da tale attestato dovrà risultare che le infermità devono essere attribuite alla natura dei servizi prestati dal richiedente.

Se l'infermo non sarà stato curato in un ospedale militare o civile, il certificato di cui alla lettera *a*) sarà rilasciato dall'ufficiale di sanità in capo del dipartimento marittimo ove egli risiede.

Art. 7. Le domande di giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio ed i documenti giustificativi saranno sottoposti all'esame del Consiglio d'amministrazione del corpo al quale il richiedente appartiene.

Ove questi appartenga ad un corpo che non sia retto da speciale Consiglio d'amministrazione, l'esame della sua domanda sarà affidato per ogni dipartimento al Consiglio d'amministrazione del corpo Reale equipaggi.

Art. 8. Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti giustificativi, il Consiglio farà visitare dinanzi a sè il richiedente da due ufficiali del Corpo sanitario e della Regia marina di grado non inferiore a quello di capitano medico, od anche da due ufficiali sanitari civili purchè addetti ad un pubblico stabilimento.

Gli ufficiali sanitari anzidetti saranno designati dal comandante in capo del dipartimento.

La visita sarà preceduta dalla lettura degli articoli 1, 3, 4, 9 e 10 della legge 20 giugno 1851, e dall'art. 8 della legge 26 marzo 1865, e se ne farà constatare nel processo verbale.

Art. 9. Gli ufficiali sanitari, di cui al precedente art. 8, rilasceranno un certificato nel quale descriveranno accuratamente le ferite o le infermità allegate dal militare, ne indicheranno le cause, la natura e gli effetti, dichiareranno a quale delle categorie contemplate dalla legge e descritte nella tabella annessa al presente decreto esse appartengono, e riguardo alle ferite od infermità comprese nella terza categoria specificheranno se, giusta i dati della scienza, esse rendano il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio nel corpo a cui appartiene.

Art. 10. Se dall'esame risulterà che le ferite o le infermità non possono annoverarsi tra quelle che sono contemplate dalla legge, il Consiglio d'amministrazione ne farà esplicita dichiarazione nel processo verbale, che rimetterà per copia al richiedente

Art. 11. Quando il risultato dell'esame sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda ed i documenti relativi saranno trasmessi al comandante in capo, il quale farà rivisitare in sua presenza il richiedente da altri due ufficiali di sanità superiori per grado od anzianità, se militari, a quelli che precedettero alla prima visita, o se civili, scelti tra quelli indicati all'art. 8.

Il commissario al personale assisterà a questa visita di verificazione, adempirà alle formalità prescritte dando lettura delle disposizioni della legge, com'è prescritto dal precitato art. 8, e di tutto l'operato ne estenderà apposito processo verbale

Art. 12. Qualunque sia il risultato della seconda visita, il comandante in capo del dipartimento trasmetterà al Ministero della Marina i verbali ed i certificati compilati nelle due visite, non che i documenti relativi alla domanda di giubilazione col suo parere.

Art. 13. Tutte le disposizioni di cui sopra sono applicabili agli individui, la cui domanda di giubilazione sia stata sottoposta ad un Consiglio d'amministrazione.

Art. 14. Nel caso in cui il richiedente si trovasse lontano dal corpo o dal dipartimento a cui è ascritto, e non potesse esservi avviato o trasportato senza grave inconveniente, la sua domanda sarà trasmessa al Ministro della marina, il quale stabilirà quali autorità debbano far le veci del Consiglio d'amministrazione e del comandante il dipartimento.

Art. 15. Gli ammiragli, i capitani di vascello e gli altri ufficiali dei corpi della R. marina di grado corrispondente rivolgeranno la loro domanda per via gerarchica al Ministro della marina.

Questi delegherà un ufficiale ammiraglio od altro ufficiale di pari grado, il quale, assistito da un ufficiale superiore del Commissariato di marina, procederà agli atti prescritti nei precedenti articoli, e li trasmetterà quindi al Ministero col suo parere.

Art. 16. Ove le ferite o le infermità incontrate dal militare per ragioni di servizio venissero ad aggravarsi dopo la giubilazione, in

modo da attribuirgli maggiori diritti; egli potrà farli valere nelle forme prescritte nel presente titolo entro il termine d'un anno dal dì della giubilazione.

Il termine ora detto sarà di due anni, quando le anzidette ferite od infermità abbiano cagionata la perdita intera della vista o la amputazione d'un membro.

La domanda però non sarà accolta se non quando risulti che le ferite od infermità furono regolarmente comprovate prima che il richiedente lasciasse il servizio.

Art. 17. Quando il Ministro della marina intenda giubilare un militare per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, egli promuoverà d'ufficio gli atti prescritti nel presente titolo.

Titolo II. — *Del modo di accertare i diritti a pensione o sussidio per le vedove, orfani o congiunti di militari della Regia marina morti per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Sezione I. — Del modo di accertare i diritti delle vedove dei militari morti mentre erano in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa.

Art. 18. — Le vedove dei militari morti in servizio effettivo dopo aver acquistato il diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, ovvero morti nei casi contemplati nell'art. 28 della legge 20 giugno 1851, dovranno presentare al Ministero della marina i seguenti documenti:

1.° La fede di nascita legalizzata;

2.° La fede di matrimonio pure legalizzata;

3.° Copia autentica della licenza ottenuta pel matrimonio a tenore delle leggi e regolamenti, salvo il caso che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiederne l'autorizzazione.

4.° L'atto di notorietà fatto innanzi al sindaco coll'intervento di tre testimoni, da cui risulti, che la ricorrente gode dei diritti civili, che non fu contro di lei pronunziata sentenza di separazione di corpo o che sebbene pronunziata, non rimase definitiva;

5.° Lo stato dei servizi del marito.

Ai sovra menzionati documenti verranno aggiunti quelli che, giusta i vari casi, sono indicati degli articoli seguenti.

Art. 19. — Il diritto del militare defunto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio sarà giustificato coi documenti prescritti all'art. 2, n. 2, ed all'art. 4.

La vedova non sarà però ammessa a far valer tale diritto se le ferite o le infermità apparterranno alla 3.ª delle categorie contemplate

dalla legge e la morte del militare sia avvenuta dopo la guarigione delle medesime, e dopo un anno dall'origine di esse senza che siasi dal militare presentata la domanda od incominciati d'ufficio gli atti prescritti in proposito dal presente decreto.

Art. 20. La morte avvenuta in battaglia sarà giustificata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art 21. La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto immediato degli accidenti di guerra sarà giustificata:

1.° Da rapporti ufficiali od altri titoli autentici, che affermino la realtà dei fatti asseriti, o da certificati delle autorità marittime, ovvero da informazioni od inchieste prescritte e dirette dalle autorità medesime, da cui risultino l'epoca, il luogo e le circostanze in cui avvenne il fatto asserito:

2.° Da documenti simili a quelli testè accennati, ovvero da certificati di ufficiali di Sanità militari o civili, da cui risulti che il fatto asserito fu la causa diretta ed immediata della morte.

Art. 22. La morte avvenuta per effetto di ferite ricevute in guerra od in servizio comandato sarà giustificata:

1.° Dai documenti indicati al n. 1 del precedente art. 21;

2.° Da certificati autentici di ufficiali di sanità militari o civili, i quali attestino che le dette ferite furono causa diretta della morte del militare.

La vedova non sarà però ammessa a far valere tale titolo, se la morte sarà avvenuta dopo la guarigione delle ferite, ovvero dopo un anno compiuto dall'origine delle medesime.

Art. 23. La morte avvenuta per effetto di malattie contagiose od endemiche sarà giustificata:

Se la morte è avvenuta a bordo d'una nave dello Stato:

1.° Da un attestato dell'ufficiale in 2.° della nave contrassegnato dal comandante, da cui risulti che all'epoca di detta morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovette, per ragioni di servizio, subirne l'influenza;

2.° Da un estratto del gran giornale di bordo autenticato dal commissario;

3.° Da un rapporto particolareggiato dell'ufficiale di sanità in capo della nave, che avrà curato l'infermo, e da cui risulti che tale malattia ha cagionata la morte.

Se la morte sarà avvenuta a terra:

1.° Da un attestato delle autorità militari o civili del luogo, da cui risulti che la malattia ivi dominava, e che la persona defunta dovette, per ragioni di servizio, subirne l'influenza;

2.° Da un certificato debitamente legalizzato o dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale o dell'ufficiale di sanità militare o civile, che avrà curato l'infermo, da cui risulti, che la morte fu cagionata dall'anzidetta malattia:

Ove non fosse possibile di procurarsi il certificato degli ufficiali di sanità sopra detti, vi si supplirà mediante informazioni od inchieste prescritte e dirette dalle autorità militari o civili del paese.

Art. 24. Il Ministro della marina farà trasmettere la domanda ed i documenti sopra menzionati al Consiglio d'amministrazione del corpo cui apparteneva il marito della richiedente.

Rispetto alle vedove dei militari appartenenti ad un corpo non retto da Consiglio di amministrazione si seguiranno le norme stabilite all'ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 25. Il Consiglio d'amministrazione esaminerà coll'intervento del commissario al personale la domanda ed i documenti annessi e li trasmetterà quindi col suo parere al Ministro della marina.

Art. 26. Le vedove dei militari morti mentre erano in aspettativa, nonchè le vedove dei militari contemplati all'art. 15 del presente decreto rivolgeranno la loro domanda al Ministro della marina, il quale delegherà un ufficiale ammiraglio, od avente grado corrispondente, a procedere, coll'assistenza d'un ufficiale superiore del Commissariato di marina, agli atti opportuni nel modo prescritto all'articolo precedente.

Sezione II. — **Del modo di accertare i diritti a sussidii per gli orfani o congiunti di militari.**

Art. 27. Se la vedova d'un militare, provvista di pensione giusta il disposto dell'articolo 28 della legge 20 giugno 1851, muore o decade dal beneficio della pensione suddetta, i figli e le figlie nubili minorenni dovranno presentare al Ministro della marina onde conseguire il sussidio loro accordato dall'art. 29 della legge succitata i seguenti documenti:

1.° La fede di nascita;

2.° L'atto autentico della morte o del passaggio ad altre nozze o di altre cause, per cui la madre resta esclusa dalla pensione;

3.° Lo stato di famiglia;

4.° Una copia autentica della determinazione che accordava la pensione alla madre.

Il Ministro della marina provvederà affinchè i documenti anzidetti siano esaminati in conformità al disposto degli articoli 24 e 25 del presente decreto.

Art. 28. I tutori dei figli e figlie nubili minorenni dei militari, la cui madre sia morta prima del marito, o prima d'aver conseguita la pensione, o sia dalla medesima esclusa, faranno valere i diritti dei loro amministrati promuovendo, giusta i vari casi, gli atti prescritti a riguardo delle vedove e presenteranno al ministro della marina i titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 29. Le persone indicate nell'art. 33 della legge 20 giugno 1851

che intendono far valere i diritti ivi loro attribuiti presenteranno, a seconda dei casi, gli stessi documenti e colle stesse norme prescritte per le vedove; se non che invece dei documenti indicati all'art. 20 presenteranno:

1.° Lo stato dei servizi del militare defunto;

2.° Lo stato di famiglia;

3.° Una dichiarazione della Giunta del rispettivo Consiglio municipale, da cui risulti che il militare era l'unico sostegno del ricorrente, e, quando ne sia il caso, la dichiarazione della cecità o della vedovanza di questo.

Il Ministro della marina farà eseguire anche per questo caso le norme stabilite dagli articoli 24 e 25 del presente decreto.

Titolo III. — *Del modo di accertare definitivamente i diritti dei militari della Regia marina, delle loro vedove, orfani o congiunti alla giubilazione, pensioni o sussidii per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Art 30. Prima di promuovere gli atti relativi alla liquidazione delle pensioni di riposo per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, il Ministro della marina chiederà il parere finale d'una Giunta superiore di sanità, comunicandole i verbali e gli altri documenti comprovanti le cause, la natura e gli effetti delle anzidette ferite od infermità.

Lo stesso procedimento sarà adottato:

a) Per le domande di pensione o sussidii inoltrate da vedove od orfani di militari morti per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, o dopo che per le medesime abbiano acquistato diritto alla giubilazione;

b) Per le domande di pensione a genitori o di sussidio a fratelli o sorelle di militari inoltrate a termini dell'art. 33 della legge 20 giugno 1851.

Art. 31. La Giunta superiore di sanità, di cui al precedente articolo 30, si comporrà del maggiore generale medico e di due colonnelli medici del Corpo sanitario della Regia marina.

Essa si radunerà sempre quando il Ministro della marina lo stimi opportuno.

Art. 32. Non potrà far parte della Giunta superiore di sanità quel colonnello medico che avrà rilasciato il certificato di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ai colonnelli medici esclusi pel motivo anzidetto saranno sostituiti altri ufficiali superiori dello stesso corpo, che verranno designati dal Ministro della marina.

Art. 33. Saranno emanate dal Ministro della marina istruzioni apposite per la regolare esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Istruzioni per l'esecuzione del R. decreto 9 agosto 1876.

§ 1.° — *Domande di giubilazione, pensioni o sussidii.*

Nelle domande di giubilazione, pensioni o sussidii oltre all'esposizione del motivo, a cui la domanda si appoggia, vi saranno enumerati in margine od in calce i documenti alla medesima annessi, e s'indicherà il domicilio che il richiedente intende eleggersi.

La domanda dovrà essere firmata dal richiedente.

§ 2.° — *Stati di servizio.*

Lo stato dei servizi sarà pure firmato dal richiedente. I servizi militari ivi indicati dovranno essere giustificati con estratti del ruolo matricolare del corpo a cui il militare appartiene, firmati dal Consiglio d'amministrazione, ed ove trattisi d'ufficiali, accompagnati dai Regi decreti, o copie autentiche dei medesimi, di nomina, o promozione, o cambiamenti di posizione.

Ad attestare i servizi o le circostanze, che dai documenti predetti non risultassero, potranno supplire documenti autentici emanati dalle autorità marittime.

L'estratto matricolare dei militari appartenenti a corpo non avente Consiglio d'amministrazione sarà firmato dal capo del corpo medesimo.

Ove qualche sott'ufficiale, caporale, timoniere, marinaro o soldato non fosse in grado di compilare il proprio stato di servizio, il comandante del corpo ne affiderà l'incarico agli uffizi d'amministrazione, i quali si uniformeranno alle indicazioni che il richiedente potrà loro somministrare.

Anche in questo caso lo stato dei servizi dovrà essere firmato o segnato dal richiedente.

§ 3.° — *Certificati d'incurabilità.*

Il certificato prescritto dall'articolo 2, n. 2 sarà conforme allo annesso modello n. 1.

Trattandosi di ferite od infermità comprese nella 3.ª categoria, l'ufficiale di sanità ricuserà il certificato anzidetto quando la ferita od infermità non renda l'individuo inabile al servizio militare, o quando non gli sembri insanabile (*Vedi articolo* 9).

In questo caso, ed ove il militare ne faccia richiesta, gli rilascierà una dichiarazione circostanziata, da cui risultino la natura della ferita od infermità ed i motivi per cui non crede di dover rilasciare il certificato suddetto.

Tale dichiarazione potrà essere trasmessa per via gerarchica al Ministro della marina, il quale la farà esaminare dal maggiore generale medico della marina, ed ove venga riconosciuta inesatta, ordinerà all'ufficiale di sanità, che l'ha rilasciata, di rettificarla.

§ 4.° — *Verbali, pareri e certificati di esame e di verificazione.*

Il verbale prescritto dall'art. 8, il certificato prescritto dall'art. 9, ed il parere del Consiglio prescritto dall'art. 11 saranno conformi ai modelli numeri 2, 3 e 4.

Il verbale ed il certificato della visita di verificazione prescritti dal detto art. 11 ed il parere del comandante in capo del dipartimento prescritto dall'art. 12 saranno conformi ai modelli numeri 5, 6 e 7.

§ 5.° — *Visite ad ufficiali sanitari.*

Quando si tratti di visitare un ufficiale sanitario, gli ufficiali di sanità da chiamarsi alla visita dovranno essere, se militari, di grado eguale o superiore a quello del richiedente.

§ 6.° — *Ufficiali delegati alle visite.*

Nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 le autorità delegate dal Ministro della marina adempiranno alle formalità stabilite dai precitati articoli 8, 9, 11 e 12.

§ 7.° — *Domande d'aumento di pensione nei casi di aggravamento di ferite od infermità dopo la giubilazione.*

Il militare che si trovi nel caso previsto dall'art. 16 dovrà presentare la sua domanda al Ministro della marina accompagnata dal certificato prescritto dall'art. 2, n. 2, dal quale risulti l'aggravamento sopravvenuto alle sue ferite od infermità.

Ove nel luogo di residenza del richiedente non esista un ospedale militare e non vi sia nemmeno un medico militare, il certificato suddetto potrà essere rilasciato dal chirurgo o dal medico che lo avrà curato.

Il Ministro della marina, ove riconosca che le ferite o le infermità del militare siano state accertate regolarmente prima della sua giubilazione, designerà le autorità che dovranno adempiere al disposto degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

S'intenderanno regolarmente accertate quelle ferite od infermità che saranno state verificate nel modo indicato dagli articoli 11 e 12.

§ 8.° — *Giubilazioni promosse d'ufficio.*

Pei militari proposti d'ufficio alla giubilazione si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 8, 9, 11 e 12.

§ 9.° — *Parere dei Consigli d'amministrazione intorno alle domande di pensione o sussidii delle vedove, orfani o congiunti di militari.*

Il parere dei consigli d'amministrazione o degli ufficiali delegati intorno alle domande delle vedove, orfani o congiunti di militari di cui agli articoli 18, 27, 28 e 29, sarà secondo i varii casi, formulato in conformità ai modelli numeri 8, 9, 10, 11 e 12.

§ 10.° — *Norme per la compilazione dei certificati d'incurabilità, di esame di verificazione e dei rapporti sui casi di morte avvenuta per ferite od infermità o per effetto di malattie contagiose od endemiche.*

Gli ufficiali di sanità chiamati a rilasciare certificati d'incurabilità dovranno, prima d'esprimere il loro giudizio, ricercare se le ferite od infermità, di cui si tratta, sono gravi ed incurabili, se procedono da cause di servizio, se danno diritto immediato alla giubilazione od alla riforma, e finalmente se rendono il militare inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Avvertiranno inoltre che la qualificazione d'incurabilità non si riferisce esclusivamente alle ferite od alle malattie esistenti, ma si estende anche alle infermità che ne derivano, sempre quando sì le une che le altre siano di tale natura da rendere il militare per sempre inabile al servizio.

In base a tali principii il certificato d'incurabilità sarà rilasciato ogni qualvolta i caratteri semiologici della ferita, della malattia, o dell'infermità che ne consegue, ed i risultati negativi dei metodi di cura praticati per un tempo abbastanza lungo facciano giustamente presumere che la guarigione non è più possibile coi mezzi che la scienza possiede. In quanto alle infermità che procedono direttamente dalle lunghe navigazioni, il certificato d'incurabilità sarà rilasciato anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute accompagnati da notevole e permanente dimagramento, non che da depressione morale invincibile, segnatamente quando queste condizioni si verifichino in individui che abbiano varcato l'età di 50 anni, che siano stati esposti a gravi fatiche, o pericoli ed a naufragio, o che siano stati colpiti da grave anemia, o dalla dissenteria propria dei paesi caldi con dissesto frequente delle funzioni digestive, o da altra malattia nautica, i cui effetti perdurino e diano luogo, in chi n'è affetto, ad una reale e ben accertata incapacità a reggere più oltre alla vita di bordo. Tanto gli ufficiali di sanità, che procedono alla visita prescritta dall'art. 8 (visita di esame), quanto quelli che, a senso dell'art. 11, intervengono alla visita di verificazione, dovranno prendere cognizione dei documenti comprovanti le cause, la natura e gli effetti delle ferite od infermità allegate dal richiedente, e nel rilasciare il certificato, di cui all'art. 9, dovranno dichiarare se, giusta i criteri medico-legali, tali ferite od infermità sono o possono essere il portato delle cause specificate nei documenti anzidetti, e se per la loro gravezza ed incurabilità entrano nel novero di quelle che la legge contempla.

Nei casi di morte avvenuta per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, gli ufficiali di sanità si atterranno, per ciò che li riguarda, a quanto è previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22.

Relativamente agli individui morti per effetto di malattie contagiose od endemiche alla cui influenza siano stati esposti in servizio comandato, essi in base all'art. 23 dovranno nei loro rapporti:

1.° Descrivere accuratamente la malattia indicando, tutti i sintomi che la caratterizzano e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta, come febbre gialla, dissenteria dei paesi caldi, cholera asiatico, scorbuto, ecc.

2.° Determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito;

3.° Dichiararla causa diretta della morte in quei casi soltanto nei quali risulti che essa durò nell'individuo sino alla di lui morte senza interruzione.

Tabella delle ferite e delle infermità che danno diritto alla giubilazione od alla riforma.

CATEGORIA PRIMA.

a) La cecità o la perdita intiera ed incurabile della vista; – *b*) L'amputazione di due membra (mani o piedi); – *c*) La perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membra.

CATEGORIA SECONDA.

a) L'amputazione di un membro; – *b*) La perdita assoluta ed incurabile d'un membro e le infermità equivalenti a tale perdita che risultino contratte per ragioni di servizio ed insanabili, esse sono le seguenti:

Malattie del capo.

1.° L'immobilità assoluta del capo nella sua positura naturale e la sua direzione permanente in avanti, indietro, o dai lati tuttochè siano ancora superstiti alcuni movimenti di semirotazione.

2.° Le grandi lesioni del cranio o la perdita di ragguardevoli porzioni delle ossa del medesimo, che diano luogo a gravi neurosi abituali.

3.° La sordità compiuta.

4.° L'alienazione mentale (cioè l'imbecillità, la manìa e la demenza).

5.° Il tremito permanente di uno o di due cospicui arti, vieppiù se di tutto il corpo.

6.° La paralisia delle palpebre, d'uno o più arti, o dei muscoli del collo.

7.° Le vertigini abituali, delle quali o si conosce evidentemente la causa materiale od è sensibile il fatto patologico.

Malattie della faccia.

8.° Le gravi alterazioni organiche d'ambi gli occhi, che diminuiscono talmente la facoltà visiva da non poter distinguere gli oggetti anche a menoma distanza, siano esse cagionate da lesioni traumatiche, oppure effetto d'ottalmie dominanti nei paesi caldi (fuori d'Europa).

9.° La perdita totale o di grande parte della lingua, la paralissia, l'atrofia, l'ipertrofia, l'incurabilità della medesima, per cui sia perduta la facoltà di parlare e riesca difficile la deglutizione.

10.° La perforazione della volta palatina con simultanea distruzione del velo pendulo, per cui sia resa difficile la loquela e la deglutizione.

11.° La deformità irrimediabile dell'una o dell'altra mascella in seguito a perdita di sostanza, di necrosi o di qualche altra lesione capace di nuocere al libero esercizio della parola, o di rendere talmente difficili la masticazione e la deglutizione da richiedere un modo speciale di alimentazione.

12.° Le scottature della faccia seguite da cicatrici estese, aderenti e deformi, che abbiano mutato i rapporti degli organi, e ne abbiano alterato gravemente le funzioni.

13.° La disfagia sostenuta da alterazioni organiche permanenti.

Collo e petto.

14.° La tisichezza laringea o polmonare, e l'emottisia indipendenti da qualunque predisposizione costituzionale.

15.° Le fistole incurabili delle vie aeree con grave difficoltà di respirare.

16.° Le fistole penetranti nelle cavità delle pleure e le gravi lesioni degli organi della respirazione con dispnea abituale.

17.° L'aneurisma del cuore o dell'aorta, risultante da percossa diretta o da notevole scotimento esercitato sulle pareti del torace.

18.° La cifosi o gibbosità della colonna vertebrale associata ad ascesso freddo sintomatico, congestizio, od a paresi.

Addome e pelvi.

19.° Le lesioni organiche dello stomaco ben caratterizzate, l'ingorgo cronico del fegato (epatite cronica) con aumento notevole del volume di quest'organo, determinato dall'influenza dei climi intertropicali e le fistole epatiche; l'ingorgo della milza (ipertrofia) con grave dissesto delle funzioni digestive, conseguente a febbri ribelli, quali si contraggono nei climi caldi, e le fistole spleniche: la melena, la diarrea e la dissenteria ben riconosciute: quando tutte le suddette infermità siano accompagnate dai segni manifesti di cachessia inoltrata.

20.° L'ernia ventrale (sventramento) dipendente da percosse violenti o da vasti cicatrici susseguite a gravi lesioni traumatiche delle pareti addominali.

21.° Le ernie inguinali o crurali irreducibili, che non possono essere contenute senza pericolo, in ragione del volume che hanno acquistato, o delle aderenze che hanno contratto; quando provengano manifestamente da cause di servizio.

22.° I calcoli quando riconoscono per causa un corpo straniero introdotto nella vescica.

23.° L'incontinenza e la ritenzione d'orina permanenti e dipendenti da lesioni fisiche della vescica o dell'uretra.

24.° L'ematuria, la piuria permanenti.

25.° La perdita intiera degli organi sessuali, e l'idrosascocele molto voluminoso da causa vulnerante.

26.° Le fistole orinarie parimente prodotte da causa vulnerante.

27.° L'incontinenza delle materie fecali per paralisi degli sfinteri, e l'ano preternaturale.

Estremità.

28.° L'artrite cronica d'una delle principali giunture quando abbia dato luogo ad esiti organici e sia perduto l'uso della parte.

29.° La lussazione irreducibile e l'anchilosi compiuta dall'articolazione omero-scapolare. La lussazione irreducibile o l'anchilosi compiuta dell'articolazione coxo-femorale.

30.° La lussazione irreducibile o l'anchilosi compiuta del ginocchio con flessione permanente della gamba sulla coscia.

31.° Le lussazioni consecutive (spontanee) del femore.

32.° L'anchilosi compiuta del piede, associata a mutamenti nei rapporti delle ossa, che ne formano l'articolazione.

33.° Le false articolazioni in un punto qualunque della continuità degli arti principali fratturati.

34.° La mancanza di quattro dita d'una mano, di cinque dita fra due mani, ovvero delle dita pollice ed indice d'ambedue le mani, non che la perdita totale delle dita dei piedi in seguito a congelazione e schiacciamento o per qualunque altra causa.

35.° La carie e la necrosi estese, la spina ventosa delle ossa più cospicue per volume, per ispessezza e per lunghezza con grave dissesto, e con perdita della funzione della parte a cui sono destinate.

36.° Il marasmo dipendente da grave anemia, da cachessia miasmatica, o scorbutica.

37.° Gli ascessi per congestione, qualunque ne sia la sede, quando hanno per causa una malattie delle ossa.

38.° Gli aneurismi bene verificati dei grossi tronchi arteriosi, come carotidi, subclarie, arterie ascellari, omerali, cubitali, radiali, femorali, poplitee e tibiali.

CATEGORIA TERZA.

Le ferite o le infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che rendono il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio; queste sono descritte nell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma dei militari appartenenti ai corpi della Regia marina. *(Seguono i modelli).*

R. D. n. 3309. — *Dazio addizionale sulle farine concesso al comune di Messina.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le deliberazioni 11 e 24 aprile p. p. del consiglio comunale di Messina tendenti ad ottenere l'autorizzazione di esigere il dazio addizionale sulle farine in misura superiore al 10 per cento del loro valore, ma non oltre il 15 per cento del valore medesimo; - visto il parere favorevole pronunciato dalla deputazione provinciale di Messina addì 22 giugno p. p.; - visti gli articoli 6 del legislativo decreto in data 28 giugno 1866, numero 3018, e 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Il comune di Messina è autorizzato ad esigere l'addizionale del consumo sulle farine nella misura di lire 5,60 al quintale per quelle grezze, ossia non abburattate, e di lire 6,50 pure al quintale per quelle purificate ossia abburattate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3310. — Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato, e di occupare altresì un tratto di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, ai comuni ed alla Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare l'area ivi descritta, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

———

R. D. n. 3315. — Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 245,560 75 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,754,439 25; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Se-

rie 2.ª), è autorizzata una 7.ª prelevazione nella somma di lire quattromila (L. 4,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 252, *Spese per trattative per la separazione della rete ferroviaria dell'Alta Italia dalle ferrovie dell'Austria*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3318 — Distacco di frazione dal comune di Montaione unita a quella di Castelfiorentino.

– Pubblicato nella gazzetta officiale del 21 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, – veduto il regio decreto 5 marzo 1876, col quale le frazioni di Castelnuovo e Coiano vengono distaccate dal comune di Montaione e unite a quello di Castelfiorentino; – veduti i ricorsi presentati dal comune di Montaione onde ottenere la revoca del precitato regio decreto; – veduta la pianta topografica redatta dall'ingegnere capo d'ufficio tecnico della provincia di Firenze in data 27 gennaio 1875 e vidimata dal Nostro ministro proponente, la quale determina i nuovi confini dei due comuni, nonchè l'altra pianta geometrica in data 2 agosto 1876, pure redatta dal suddetto ingegnere capo, dalla quale risulta che la zona di territorio distinta colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, assegnata nella pianta succitata al comune di Castelfiorentino, fa invece parte della frazione S. Stefano appartenente al comune di Montaione; – veduti gli altri atti tutti della pratica; – sentito il parere del consiglio di Stato; – ritenuto che le eccezioni sollevate dal comune di Montaione ne' suoi richiami non presentano nessuna nuova circostanza che induca ad adottare criteri diversi da quelli cui è informato l'anzidetto regio decreto, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ricorsi presentati dal comune di Montaione per la revoca del regio decreto 5 marzo 1876 sono respinti.

Art. 2. La carta topografica stata vidimata dal Nostro ministro proponente in data 5 marzo 1876 verrà modificata secondo la pianta geometrica redatta dall'ingegnere capo del genio civile della provincia di Firenze, in data 2 agosto 1876 nella zona della frazione S. Stefano velata in *bleu* e distinta colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, la quale zona continuerà perciò a far parte della frazione anzidetta appartenente al comune di Montaione.

Art. 3. L'esecuzione del regio decreto 5 marzo 1876 rimane prorogata al 1.° novembre p. v.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3319. — *Sede municipale del comune di Nocera Superiore.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, - vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Nocera Superiore in data 3 e 27 febbraio 1875, colle quali domanda l'autorizzazione di trasferire la sede del comune della frazione di San Clemente in quella di Materdomini; - vista la deliberazione emessa dal consiglio provinciale di Salerno in data 20 agosto 1875 in coerenza al disposto dall'articolo 176 numero 1 della legge comunale e provinciale; - visto il decreto reale in data 11 novembre 1850 con cui venne costituito il comune di Nocera Superiore e designata a capoluogo la frazione di S. Clemente, - Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Il comune di Nocera Superiore nella provincia di Salerno è autorizzato a trasferire la sede municipale della frazione di S. Clemente in quella di Materdomini.

Art. 2. È derogato il regio decreto 11 novembre 1850 nella parte che designa a capoluogo del comune di Nocera Superiore la frazione di S. Clemente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3321. — *Modalità per ottenere la reintegrazione nel grado dei militari di terra e di mare, ecc.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3213 (Serie 2.ª), sulla reintegrazione dei gradi, ecc.

Sulla proposizione dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari delle Finanze, della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coloro che intendono di ottenere il grado onorario di uf-

ficiale, giusta l'articolo 1.° della citata legge, dovranno farne domanda diretta al Ministro della guerra, o della marina, in carta da bollo da 1 lira, entro il termine perentorio di sei mesi dalla legge stabilito.

Art. 2. La domanda indicherà il nome, il cognome, il grado, le circostanze del servizio prestato, la posizione attuale e il domicilio del ricorrente, il quale dichiarerà pure se intenda d'essere inscritto nella riserva, giusta l'art. 2.° della legge, qualora si tratti di ufficiale che abbia servito in esercito di terra.

A corredo della domanda verranno presentati i seguenti documenti, che dovranno essere enumerati nella domanda stessa:

a) Atto di nascita legalizzato; - *b*) Stato di servizio; - *c*) Decreti o lettere di nomina ai gradi ottenuti dai Governi nazionali del 1848 e 1849, o documenti equipollenti; - *d*) Attestazione giudiziale comprovante che il ricorrente soddisfa alle condizioni dell'articolo 1.° lettere *b*) *c*) *d*) della legge. Tale attestazione indicherà eziandio la posizione che egli ebbe dopo la cessazione del Governo nazionale al quale prestò servizio, e qualora risulti che abbia emigrato, dovrà pur provare d'aver offerto i suoi servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana, ovvero di essersi trovato inabile al servizio militare.

Art. 3. I Ministri della Guerra, o della Marina, sentito il parere della Commissione accennata dalla legge promuoveranno i decreti di conferimento dei gradi onorifici; e il Ministero della guerra provvederà alle inscrizioni nella riserva, di cui sarà il caso.

Art. 4. I cittadini, o le vedove e gli orfani di cittadini, che credono aver titoli per essere ammessi, giusta l'art. 3.° della legge, ai benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari, ne faranno domanda al Ministero della guerra od a quello della marina, in carta da bollo da 1 lira. Tali domande dovranno contenere la indicazione delle ferite o mutilazioni, e l'esposizione del fatto e delle circostanze che le hanno cagionate.

Esse saranno avvalorate:

a) Dall'atto di nascita legalizzato; - *b*) Dallo stato di servizio; - *c*) Dai titoli di nomina, o da altri documenti equipollenti per ciò che riguarda gli ufficiali; - *d*) Da certificati comprovanti la causa e la natura delle ferite, l'epoca, il luogo e le circostanze di guerra in cui furono riportate, e la conseguitanea impotenza al lavoro.

Art. 5. I documenti equipollenti a quelli accennati nei precedenti articoli 2 e 4 potranno consistere in certificati rilasciati da ufficiali generali, o da ufficiali superiori dell'esercito o dell'armata, a cui apparteune l'ufficiale ricorrente. L'apprezzamento di questi documenti è riservato alla già mentovata Commissione, che potrà richiedere quelle maggiori spiegazioni e documentazioni che crederà necessarie.

Art. 6. Le domande presentate dalle vedove, oltre i documenti pre-

scritti dal precedente art. 4, lettere *a*) *b*) *c*), dovranno recare anche i seguenti:

a) Atti di nascita e di matrimonio, legalizzati; - *b*) Atti di morte del marito; - *c*) Certificati comprovanti che la morte del medesimo avvenne in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato; - *d*) Atto di notorietà, fatto innanzi al sindaco con intervento di 3 testimoni, da cui consti che la ricorrente gode dei diritti civili, e che non fu contro di lei pronunciata sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non rimase definitiva; - *e*) Certificato sulla situazione di famiglia, che comprenda (ove ne sia il caso) anche i figli nati da precedente matrimonio.

Art. 7. Le domande presentate dagli orfani, oltre essere corredate dai documenti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), ed alla lettera *c*) dell'art. 6 avranno pure i seguenti:

a) Atti di nascita, legalizzati; - *b*) Atti di matrimonio e di morte dei genitori; - *c*) Certificato municipale sulla situazione di famiglia e sullo stato nubile in cui si trovano le orfane.

Art. 8. I Ministeri della guerra e della marina, disporranno, per le visite e controvisite sanitarie dei feriti, in analogia al disposto dai decreti 15 agosto 1852 e 9 agosto 1876, in seguito di che, dopo il parere del Comitato di sanità militare, verranno i documenti comunicati alla Commissione per le sue constatazioni, giusta l'articolo 8 della legge.

Alla medesima verranno pure comunicati, per lo stesso oggetto, i documenti delle vedove e degli orfani di cui sopra.

Ari. 9. Coloro che aspirano all'assegno vitalizio, a sensi dell'articolo 5, lettera *a*) della legge, ne faranno domanda conformemente all'articolo 1 del presente decreto, e suppliranno con attestazioni giudiziali alla contemplata impossibilità di comprovare il regolare arruolamento, o la regolare investitura di grado per parte d'uno dei Governi nazionali.

Essi presenteranno inoltre gli altri documenti richiesti dagli articoli 4, 6 e 7 secondo che si tratti di feriti, ovvero di vedove o di orfani.

Parimenti coloro che hanno militato e combattuto come ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849, e che, per tal fatto, hanno perduto, od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente, o siano stati impediti di esercitare la loro arte o professione, dovranno comprovare tali loro danni, per mezzo di attestazioni giudiziali, onde ottenere il compenso di cui alla lettera *b*) del succitato art. 5 di legge.

Dovranno inoltre, coi documenti già indicati per gli altri ufficiali, comprovare che si verificano in loro le condizioni tutte richieste dal ridetto art. 5.

Art. 10. Le attestazioni giudiziali, che hanno per iscopo di determinare la posizione militare del ricorrente, saranno fatte in base alla deposizione di tre testimoni noti ed idonei, di cui almeno uno abbia militato nello stesso corpo del ricorrente medesimo, e vi abbia esercitato le funzioni di un grado non inferiore al suo, ed, in ogni caso, non inferiore a quello di ufficiale.

Art. 11 Coloro che aspirano all'assegno vitalizio concesso dall'articolo 5 della legge dovranno inoltre presentare regolare attestazione giudiziale sulla loro condizione economica, colla dichiarazione che essi non sono impiegati, o pensionati dello Stato.

Art. 12. Qualora la data di cessazione del servizio non sia, per sè stessa una prova che devesi unicamente attribuire alla cessazione del Governo nazionale al cui servizio si trovava colui che invoca le presenti disposizioni, occorrerà la produzione di un documento da cui risulti della causa del licenziamento.

Art. 13. Gli assegni vitalizi di cui all'art. 5 della legge saranno conferiti per sovrana determinazione su proposta del Ministro delle finanze, in base al riparto della somma a ciò destinata, che sarà fatto dalla Commissione, giusta l'art. 6 della legge.

Art. 14. I Ministeri della guerra, o della marina, spediranno corrispondenti dichiarazioni di ricevuta delle istanze che si riferiscono agli articoli 1 e 5 della legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - L. MEZZACAPO. - B. BRIN.

R. D. n. 3322. — *Commissione istituita per la reintegrazione dei gradi militari, ecc.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3213 (Serie 2.ª), sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale; - visto il Nostro decreto in data d'oggi, n. 3321 (Serie 2.ª), per l'esecuzione della predetta legge; - sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze, della guerra e della marina, - Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Roma una commissione col mandato: - 1.° Di proporre per la nomina a gradi onorari di ufficiali coloro che possano aspirarvi a termini dell'art. 1.° della citata legge; - 2.° Di procedere alla constatazione dei t[illegible]a corredo delle domande per pensioni di cui all'articolo 3.° della [illegible]; - 3.° Di provvedere alla ripartizione in altrettanti

assegni vitalizi della somma inscritta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze in base al grado esercitato e alla entità dei servizi resi dagli aventi diritto.

Detta commissione prenderà la denominazione di *Commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876 sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.*

Art. 2 La commissione viene composta come segue: - *Presidente:* Gerbaix De Sonnaz Maurizio Luigi, tenente generale, senatore del Regno. - — *Membri:* Fabrizi Nicola, deputato al Parlamento nazionale; - Farini cav. Domenico, id.; - Corte comm. Celestino, maggiore generale comandante territoriale d'artiglieria in Roma; - Merzlyack comm. Luigi, maggiore generale comandante la 34.ª brigata fanteria; - Piola Caselli commendatore Alessandro, capitano di vascello; - Fincati comm. Luigi, capitano di vascello, deputato al Parlamento nazionale; - Abignente cav. Filippo, deputato al Parlamento nazionale, consigliere di Stato; - Sacchi comm Vittorio, consigliere alla Corte dei conti.

Art. 3 I ministri delle finanze, della guerra e della marina determineranno le norme a seguirsi dalla commissione per l'esecuzione del suo mandato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - L. MEZZACAPO. - B. BRIN.

R. D. n. 3323. — *Proibizione della importazione d'uve fresche, intatte o pigiate.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vedute le leggi del 24 maggio 1874 e 30 maggio 1875, colle quali si vieta l'importazione ed il transito delle barbatelle e dei magliuoli delle viti, delle piante di qualsivoglia specie e delle parti vive di esse; - Considerando che l'importazione da località infette delle uve fresche, intatte o pigiate, commiste con pezzi di tralci e con foglie, potrebbe esser causa della invasione della *Phylloxera vastatrix* nel Regno. - Sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze e della agricoltura, industria e commercio, - Sentito il consiglio dei ministri, - Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Le disposizioni proibitive delle leggi 24 maggio 1874, n. 1934 (Serie 2.ª), e del 30 maggio 1875, n. 2517 (Serie 2.ª), sono estese alle uve fresche, intatte o pigiate, alle foglie ed a qualsiasi altra parte della vite.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3327. — Commissione conservatrice delle opere d'arte istituita in Siena.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 15 agosto 1866, n. 3165, che istituisce in Siena una commissione conservatrice di Belle arti, con giurisdizione sulla provincia di Siena e Grosseto; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2ª), riguardante l'istituzione d'una commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Siena avrà una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità a sè, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, quattro eletti da Noi, due dal consiglio provinciale e due dal consiglio comunale della città di Siena, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3328. — Commissione conservatrice delle opere d'arte istituita in Pavia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1866, n. 3148, che istituiva in Pavia una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro se-

gretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 4 agosto 1866, che istituiva in Pavia una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Pavia, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Pavia e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3329. — Commissione consultiva per la conservazione delle opere d'arte in Lecce.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 1876. -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1869, n. 4906, che instituiva in Lecce una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 21 febbraio 1869, che istituiva in Lecce una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Lecce, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Lecce e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3330. — *Pedaggio pel transito sul ponte Sinello in provincia di Chieti.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vedute le deliberazioni 31 agosto 1875 del consiglio provinciale di Chieti ed otto aprile corrente di quella Deputazione provinciale, colle quali è domandata la Nostra approvazione per l'istituzione di un pedaggio sul ponte Sinello, lungo la strada provinciale Maruccina; - ritenuto che il pedaggio è chiesto per 10 anni, con facoltà di prorogarlo, quando, meglio accertatone l'annuo reddito, si potrà più esattamente stabilire il tempo necessario al ricupero del capitale impiegato in detta opera; - che la tariffa proposta dalla Deputazione provinciale è regolare ed eguale a quella già approvata pel ponte sull'Aventino nella stessa provincia; - considerato che l'istanza è fatta nei termini dell'articolo 38 della legge sulle opere pubbliche, e che questo primo decennio servirà di esperimento per assegnare il termine legale alla durata definitiva del pedaggio; - intesi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; - abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la provincia di Chieti a riscuotere un pedaggio pel transito sul ponte Sinello, lungo la strada provinciale Maruccina e per la durata di anni dieci, in base alla tariffa unita al presente decreto, e vidimata dal predetto Nostro ministro dei lavori pubblici.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

TARIFFA *delle tasse di pedaggio sul ponte esistente sopra il fiume Sinello lungo la strada provinciale Maruccina nella provincia di Chieti.*

Art. 1. Per un veicolo si pagheranno per ciascuna ruota e per ciascun cavallo attaccato al medesimo centesimi 10, escluso dal pagamento del pedaggio il conduttore, ma non i passeggieri, L. 10.

Art. 2. Per una bestia da soma carica, compreso il conduttore, centesimi 10.

Art. 3. Per un animale grande senza soma, o con soma scarica, cavallo, mulo, asino, bove, vacca e simili, centesimi 10.

Art. 4. Per un animale piccolo, come pecora, capra, majale e simili, centesimi 5.

Art. 5. Per un pedone, uomo, donna o ragazzo, centesimi 5.

Art. 6. Per gli animali grandi e piccoli che transitano a mandre, sarà pagato per i primi ad ogni dieci, o frazione di dieci, centesimi 80.

E per i secondi ad ogni cento, o frazione di cento, L. 1. 20.

Art. 7. I pedoni, gli animali ed i veicoli che passati sul ponte ritornano nelle 24 ore consecutive pagano una sol volta.

Art. 8. Sono esenti dal pagamento del pedaggio i membri della Famiglia Reale e le persone ed equipaggi addetti al seguito della medesima, come pure gl'impiegati del Genio civile, quelli telegrafici ed il materiale di servizio occorrente, gli ufficiali tecnici della provincia ed i cantonieri delle strade provinciali, i reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali, quando queste persone hanno bisogno di transitare per causa del proprio ufficio.

Inoltre sono esenti gli operai incaricati del mantenimento e della riparazione del piano carreggiabile del ponte durante l'esecuzione di detti lavori ed i naturali di Scerni e di Monteodorisio.

R. D. n. 3331. — Unione al comune di Torricella in Sabina del soppresso comune di Oliveto.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - vedute le deliberazioni dei consigli comunali di Torricella in Sabina e di Oliveto, in data 18 luglio, 30 marzo e 27 giugno 1875; - vedute le deliberazioni del consiglio provinciale di Perugia, in data 26 novembre 1869 e 26 agosto 1875; - udito il parere del consiglio di Stato; - visto l'art. 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo dicembre 1876 il comune di Oliveto è soppresso e unito a quello di Torricella in Sabina, nella provincia di Perugia, alla condizione di tenere separate le rendite patrimoniali e le spese obbligatorie, a senso dell'art. 13 della legge comunale succitata.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Torricella, a cui si procederà nel mese di ottobre prossimo venturo, in base alle liste elettorali amministrative riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3332. — Strade provinciali della provincia di Cremona.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione del 1.° settembre 1874 del consiglio provinciale di Cremona, colla quale venne adottato di aggiungere all'elenco delle strade provinciali quella detta di Cassano, che diramandosi dall'altra provinciale per Lodi presso Ombriano e passando per Pandino e Rivolta, termina al confine della provincia di Milano verso Cassano d'Adda; - veduta la deliberazione 17 febbraio ultimo scorso, colla quale il consiglio provinciale di Milano adottò pure di classificare fra le sue strade provinciali quella detta Rivoltana, che staccandosi dalla Veneta, al di là del ponte di Cassano termina al confine della provincia di Cremona, formando continuazione di quella di Cassano sopracitata; - veduti i nostri decreti 20 ottobre 1866 e 30 dicembre 1875, e quelli 27 settembre 1868 e 24 febbraio 1870, relativi alla classificazione delle strade provinciali per le provincie di Cremona e di Milano; - veduto il parere 12 agosto 1876 del consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; - considerando:

Che l'intiera linea stradale formata dei due tronchi detti Cassano e Rivoltana si dirama dalla provinciale Lodigiana a breve distanza dalla città di Crema, capoluogo di circondario e stazione di ferrovia, e va a far capo a Cassano d'Adda, stazione ferroviaria della linea Milano-Venezia e punto di congiunzione colla strada provinciale Veneta che conduce a Bergamo;

Che perciò la suddetta linea, la quale d'altronde percorre un territorio popolato e traversa gli abitati di Ombriano, Pandino e Rivolta, possiede le condizioni volute dall'articolo 13 (*D*) della legge sopracitata per essere dichiarata provinciale, tanto nel territorio milanese, quanto in quello di Cremona;

Che, contro la classificazione fra le provinciali della suddetta linea, non vennero mosse opposizioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Cremona quella detta di Cassano, che, diramandosi dalla provinciale Lodigiana presso Ombriano e passando per Pandino e Rivolta, termina al confine della provincia di Milano verso Cassano d'Adda.

Art. 2. È pure aggiunta all'elenco delle provinciali della provincia di Milano la strada detta Rivoltana, che, in continuazione della precedente, va dal confine cremonese a raggiungere la provinciale Veneta presso il ponte di Cassano.

Ordiniamo, ecc. — Dato al Castello di Sant'Anna, addì 30 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3335. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Brescia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 15 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.a); – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Brescia una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal consiglio provinciale e due da Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3339. — *Dazi speciali di consumo concessi al comune di Reggio Emilia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 5 aprile p. p. del consiglio comunale di Reggio di Emilia, tendente ad ottenere l'autorizzazione di imporre un dazio proprio di consumo sopra alcuni generi non appartenenti alle ordinarie categorie; – visto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; – visto il parere della camera di commercio ed arti di Reggio d'Emilia; – sentito il consiglio di Stato; – sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Reggio d'Emilia è autorizzato ad esigere un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, di alcuni generi non appartenenti alle ordinarie categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1. Amido, al quintale, L. 5 - 2. Porcellane e cristalli, id., L. 2 - 3. Terraglie, maioliche e vetri, escluse le bottiglie nere della capacità di un litro o meno, idem, cent. 80 - 4. Carta di lusso, da lettere e cartoni fini, id., L. 4 - 5. Carta da scrivere, da stampa, tanto a macchina come a mano, cartoni comuni id., L. 2 50 - 6. Carta, cartone di paglia e legno e carta da impacco, id., L. 1 40.

NB. Resta esente da dazio la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, nonchè la carta a striscie per gli uffici telegrafici, e la carta bollata.

R. D. n. 3338. — *Denominazione del terzo R. Liceo di Napoli.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 4 marzo 1865, n. 2229; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al terzo R. Liceo di Napoli è data la denominazione di *Liceo Antonio Genovesi.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3340. — *Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, cia-

scuno per l'uso, la durata, e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3341. — *Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 269,560 75 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,730,439 25; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 9.ª prelevazione nella somma di lire diciassettemila (L. 17,000), da portarsi in aumento al capitolo numero 143, *Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., giusta la legge* 31 *agosto* 1868, *n.* 4587, *e la convenzione del* 10 *marzo* 1873, *approvata con decreto ministeriale* 21 *luglio successivo,* del bilancio medesimo del ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 2 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3311. — Liquidazioni di rendite per beni stabili devoluti al demanio in causa enti morali ecclesiastici soppressi.

– Pubblicato nel supplemento della gazzetta ufficiale del 29 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; - visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di quest'ultima legge; - visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546 e 17 febbraio 1870, n. 5519; - visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto; - viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti; - sentita la commissione centrale di sindacato instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull' intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, controfirmati dai Nostri ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2. In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *G*, controfirmato dai Nostri ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, in complessive lire 13,267 21 (lire tredicimila duecentosessantasette e centesimi ventuno) l'annua rendita 5 per cento, da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico a favore del Fondo pel culto, con decorrenza dal 1.° luglio 1876, ed in complessive L. 166,211 36 (lire centosessantaseimila duecentoundici e centesimi trentasei) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel culto a tutto giugno 1876.

L'anzidetta rendita annua ed i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata inscritta a favore del Fondo pel culto, in esecuzione del Nostro decreto 6 gennaio 1867, n. 3546.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - MANCINI.

(*Seguono gli elenchi*).

R. D. n. 3312. — Rendita da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici.

- Pubblicato nel supplemento della gazzetta ufficiale del 13 ottobre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*; - visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; - visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di detta legge; - visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; - visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; - visti gli atti verbali di presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto; - viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti; - sentita la commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri delle finanze, e di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1.° gennaio 1877, la complessiva rendita di lire 117,353 04 (centodiciassettemila trecentocinquantatrè e centesimi quattro) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 941,932 78 (novecentoquarantunmila novecentotrentadue e centesimi settantotto) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1876, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.
MANCINI.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3344. — Inscrizione di rendita nel Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 3 febbraio 1871, num. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, num. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, num. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M* del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, furono espropriati i terreni detti *Vigna Antoniana*, appartenenti al collegio di S Bonaventura dei Minori Conventuali dei SS. 12 Apostoli in Roma; - visto il decreto 22 luglio 1876 del ministro dei lavori pubblici con cui è accertata in lire duemilanovecento cinquantuna la rendita annua netta attribuita per i terreni del collegio di S. Bonaventura dei Minori Conventuali dei SS. 12 Apostoli come sopra espropriati, decorrenda dal 14 marzo 1874, data della presa di possesso di detto collegio; - vista la legge 19 giugno 1873, num. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze di amministrazione del debito pubblico la iscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.° luglio 1876 e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 14 marzo 1874 a tutto il 30 giugno 1876 la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte; - sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 0|0, d'una rendita di lire duemila novecento cinquantuna (L. 2,951) con decorrenza di godimento dal 1.° luglio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in

Roma, in rappresentanza del collegio di S. Bonaventura dei Minori Conventuali dei SS. 12 Apostoli in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della Giunta liquidatrice suunominata del pro rata d'interessi dal 14 marzo 1874 a tutto giugno 1876 nella somma di lire seimila settecento settantanove e centesimi undici (L. 6,779 11) dovuta sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3346. — Servitù militari per nuovi magazzini a polveri eretti nella piazza di Cagliari.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 ottobre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; - visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della legge succitata; - sulla proposta del ministro della guerra; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai nuovi magazzini a polveri eretti nella piazza di Cagliari sulla località detta il Monte della Pace, nella regione Is Mirrionis, vengono determinati entro i limiti stabiliti colla succitata legge dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato al R. Accampamento di Montechiaro (presso Valdieri), addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3342. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 settembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 286,560 75, fatte con precedenti

decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,713,439 25; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato con legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 10.ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 6, *Razze equine,* del bilancio medesimo pel ministero di agricoltura, industria e commercio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 2 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3345. — Concambio delle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le leggi 2 luglio e 23 dicembre 1875, n. 2570 e 2836, e l'art. 6 della legge 30 giugno p. p., n. 3202 (serie 2.ª); - veduti i precedenti Nostri decreti, di cui l'ultimo in data 6 agosto corrente, n. 3294, coi quali venne inscritta una complessiva rendita di lire 7,898,473, in aumento al consolidato 5 per cento in cambio di n. 526,565 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione a tutto giugno del corrente anno, per effetto delle prime due delle anzidette leggi; - ritenuto che nel mese di luglio dell' anno in corso vennero presentate alla conversione, alle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1875, altre n. 13,759 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti la complessiva annua rendita di lire 206,385, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1873, per le quali devesi assegnare un' eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; - considerato che occorre perciò di provvedere all'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico della rendita di L. 206,385 in aumento al consolidato 5 per cento e che per le vigenti norme il pagamento della rendita stessa non può essere fatto che con decorrenza dal 1.° luglio 1876, a carico del capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per il corrente anno, provvedendosi al pagamento delle tre rate d'interessi al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 a carico del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per le finanze; - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione del ministero delle finanze le numero 13,759 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane, che le furono ultimamente presentate per la conversione in rendita consolidata 5 per cento nel mese di luglio 1876, per la complessiva rendita di lire duecentoseimila trecento ottantacinque (L. 206,385), con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, la corrispondente annua rendita di lire duecentoseimila trecentottantacinque (L. 206,385), con decorrenza dal 1.° luglio 1876.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire centotremila centonovantadue e cent. cinquanta (L. 103,192 50), importo lordo del semestre al 1.° gennaio 1877, sulla rendita di cui all'articolo 2. — Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione della somma di lire trecentonovemila cinquecentosettantasette e centesimi cinquanta (L. 309,577 50), per i semestri al 1.° luglio 1875 e 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 sulla rendita dovuta in cambio come sopra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3349. — *Nuova denominazione del comune di Arlena.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 ottobre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Arlena, in data 13 aprile e 23 luglio 1876, colle quali domanda l'autorizzazione di aggiungere al nome attuale del comune l'appellativo di *Castro*; - vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*; - abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Arlena, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Arlena di Castro*.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3355. — Proroga della sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; – udito il consiglio dei ministri; – visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del regno 4 marzo 1848, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'attuale sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati è prorogata.

Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3360. — Attribuzioni assegnate ai commissariati generali dei dipartimenti marittimi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 13 novembre 1862 e 17 marzo 1867 per l'istituzione dei quartier mastri della R. marina;

22 febbraio 1863 per l'ordinamento del servizio militare e amministrativo a terra;

12 marzo 1863 per l'ordinamento del corpo di commissariato della R. marina;

29 marzo 1863 che approva il regolamento per la contabilità dei fondi di scorta e per il servizio dei quartier mastri;

17 luglio 1876 per cui furono i commissariati generali esonerati dal sindacato dell'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari marittimi, commettendo invece ai commissariati medesimi l'amministrazione dello stato maggiore generale e aggregati, e la contabilità degli armamenti navali;

Sentito il consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In conformità al disposto dall'art. 12 del R. decreto 17 luglio 1876 i commissariati generali dei dipartimenti assumeranno dal 1° ottobre detto anno l'amministrazione e la contabilità dei fondi, che in virtù del R. decreto 13 novembre 1862 e di successive dispo-

sizioni furono affidate ai quartier mastri dei dipartimenti, i quali pure dal 1.° ottobre 1876 assumeranno la semplice qualità di cassiere dei commissariati generali rispettivi.

Art. 2 Nei commissariati generali di dipartimento è soppresso l'ufficio del personale.

È instituito invece in ciascun commissariato generale un ufficio intitolato *Ufficio dei personali e servizi vari* che sarà retto da un commissario, ed avrà le seguenti attribuzioni:

a) Direzione immediata del servizio delle sussistenze; - *b*) Tenuta dei ruoli matricolari ed annuali del personale di commissariato e dei contabili di magazzino; - *c*) Tenuta dei ruoli annuali dello stato maggiore generale ed aggregati e del genio navale; - *d*) Amministrazione delle competenze dei suddetti corpi.

Tenuta delle scritture relative, compresi i conti individuali, compilazione delle richieste di anticipazione per il pagamento delle competenze dovute ai corpi predetti, formazione degli stati mensili, fogli trimestrali, e resoconti delle competenze medesime;

e) Tenuta delle scritture relative alla gestione dei fondi di scorta, delle mercedi operai e delle altre contabilità ora affidate ai quartier mastri; - *f*) Compilazione in fine di trimestre del bilancio generale categorico.

Art. 3. Per la regolare tenuta dei ruoli annuali dello stato maggiore generale e aggregati, del genio navale, i capi di stato maggiore e direttori delle costruzioni navali trasmetteranno rispettivamente al commissariato generale del dipartimento gli stati delle variazioni avvenute nella quindicina scaduta a terra ed a bordo.

Art. 4. Presso l'*ufficio del personale e servizi vari* sono tenuti i seguenti registri di scrittura:

a) Registro generale categorico di esazioni e pagamenti conforme ai modelli n. 1 e 1 *bis*; - *b*) Tanti registri sussidiari di conto corrente (Modello n. 2) quante sono le categorie del registro generale esazione e pagamenti; - *c*) Registro mandati d'introito e registro mandati di pagamento (Modelli n. 3 e 4).

Art. 5. Il quartier mastro tiene:

a) Registro (Modello n. 5) dei movimenti della cassa principale, nella quale dovrà restare sempre custodito; - *b*) Registro giornale della cassa sussidiaria (Modello n. 6); - *c*) Registro ricevute del Modello ora in uso; - *d*) Libretto di riscossione.

Art. 6. Il quartier mastro informa il commissariato generale delle esazioni e dei pagamenti eseguiti mediante il rapporto giornaliero ora prescritto, modificato secondo i modelli n. 1 e 1 *bis*.

Nessun introito o pagamento potrà esser fatto senza il relativo mandato del commissario generale.

Art. 7. I mandati di anticipazione e di rimborso saranno emessi collettivamente a favore del quartier mastro e del capo d'ufficio del personale e servizi vari.

Art. 8. Le chiavi della cassa principale continueranno ad essere tenute una dal quartier mastro e l'altra dal capo del predetto ufficio, e quelle della cassa sussidiaria resteranno affidate al solo quartier mastro.

Art. 9. Le domande di anticipazione dei responsabili delle casse di bordo saranno fatte distintamente per paghe stato maggiore e armamenti navali, e indirizzate ai commissariati generali.

Quelle per il pagamento della bassa forza del corpo del R. equipaggi saranno dirette al consiglio principale o, secondo i casi, ai consigli d'amministrazione del corpo stesso.

I fondi occorrenti per il personale del corpo fanteria marina imbarcato e per gli ospedali di bordo saranno dai suddetti responsali tolti dal rispettivo fondo di scorta per essere poi rimborsati trimestralmente dai competenti consigli amministrativi al commissariato generale del dipartimento al quale è ascritta la nave.

Nei registri di cassa a bordo gli introiti e le spese saranno distinti nelle seguenti categorie:

Fondi di scorta; - Stato maggiore generale; - Armamenti navali; - Paghe bassa forza corpo R. equipaggi; - Fanteria marina; - Ospedale paghe; - Idem fondo scorta; - Fondo impresa viveri.

Speciali e distinti resoconti dimostreranno la gestione di ciascuna delle suddette categorie, e saranno dai responsabili delle casse di bordo trasmessi al comandante in capo del rispettivo dipartimento che li farà pervenire ai capi delle amministrazioni competenti.

Art. 10. I commissariati generali appena ricevute le contabilità, armamenti navali, e dopo averne presa nota le spediranno all'ufficio di revisione presso il ministero della marina.

Il resultato della verificazione da questo ufficio eseguita sulle competenze di mare sarà partecipato ai commissariati generali, i quali procederanno alla liquidazione degli addebiti e accrediti con le amministrazioni dei corpi rispettivi.

Sarà cura di queste amministrazioni di partecipare subito ai responsabili delle casse di bordo il resultato delle verificazioni medesime affinchè possano in tempo eseguire le ritenute o le bonificazioni agli individui tuttora imbarcati.

Art. 11. Dal 1.° ottobre 1876 l'ufficiale superiore del genio navale cessa in ogni dipartimento dallo incarico di amministratore del personale del corpo stesso ascritto al dipartimento.

Dalla stessa data sono aboliti; il libretto degli averi degli ufficiali il ruolino degli ufficiali stessi e il registro di cassa della moneta ora in vigore.

Art. 12. Ogni disposizione che sia contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

(Seguono i modelli).

R. D. n. 3364. — Scioglimento della Camera dei deputati.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del regno;

Vista la legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860, numero 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Sentito il consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2. I Collegi elettorali sono convocati pel giorno cinque del prossimo mese di novembre ad effetto di eleggere ciascuno un deputato.

Art. 3. Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il dodici dello stesso mese.

Art. 4. Il Senato del regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno venti del detto mese di novembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3347. — Servitù militari pei magazzini da polvere esistenti nella piazza di Sassari.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; - visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della legge succitata; - sulla proposta del ministro della guerra; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai due magazzini da polvere esi-

stenti nella piazza di Sassari vengono determinate entro i termini stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato al R. Accampamento di Montechiaro (presso Valdieri), addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3371. — Consorzio irriguo costituitosi in Frassineto Po.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda con la quale la rappresentanza del consorzio irriguo di Frassineto Po (Alessandria), chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; - visto l'atto di costituzione del consorzio, rogato in Frassineto Po dal notaio Giuseppe Bignotti, addì 28 febbraio 1875, lo statuto e gli altri atti relativi; - viste le deliberazioni dell'assemblea generale dei consortisti del dì 5 marzo e 13 agosto 1876, con le quali vengono accettate le modificazioni suggerite con note del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio del dì 30 settembre 1875, n. 33980-11185 e 11 aprile 1876, n. 16017-6277; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio costituitosi in Frassineto Po, provincia di Alessandria, con atto rogato dal notaio Giuseppe Bignotti, addì 28 febbraio 1875 per l'irrigazione di terreni in quel comune, mediante derivazione d'acqua dai canali Cavour, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

D. M. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del Riordinamento degli esami di licenza liceale.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 settembre 1876 –

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 22 del Regio decreto 7 gennaio 1875 sugli esami di licenza liceale, n. 2337 (Serie 2.ª);

Veduto il regolamento contenente le norme da osservarsi per la esecuzione del Regio decreto succitato, in data del 22 febbraio 1876, (V. XXIV p. 41).

Decreta:

Art. 1. Le facoltà riservate al Ministro dagli articoli 3 e 6 del regolamento ora mentovato sono demandate ai provveditori agli studi, i quali risolveranno sulle domande dei candidati, suffragate da validi e legali documenti.

Art. 2. L'ultimo comma dell'articolo 7 dello stesso regolamento è modificato in ciò che gli aspiranti alla licenza liceale, provenienti da scuola paterna, non saranno tenuti a presentare i certificati degli studi fatti, rilasciati dagli insegnanti dai quali furono ammaestrati nelle famiglie, bastando all'uopo la dichiarazione dei rispettivi genitori.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1876.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, M. Coppino.

Circolare del ministro di agricoltura, industria e commercio, in data 2 agosto 1876. — Esecuzione art. 66, regolamento pesi e misure.

Dopo che coll'art. 3 della Legge 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2,ª) si è stabilito che la verificazione periodica dei pesi e delle misure avesse luogo in tutti i Comuni che contano non meno di venti utenti, ed in quelli in cui esista un pubblico peso fisso, accade che gli strumenti metrici dichiarati difettosi dal verificatore in detti Comuni non possono che dopo un tratto di tempo essere riparati, con danno della cosa pubblica.

A prevenire siffatto inconveniente, le prefetture e sotto-prefetture richiederanno i sindaci di far trovare nel loro rispettivo Comune un fabbricante legalmente autorizzato, per eseguire, nell'interesse dei loro amministrati, e durante i giorni prefissi dal manifesto prefettizio, gli aggiustamenti degli strumenti metrici che sono prescritti dal verificatore.

Se poi taluni fabbricanti si disponessero a seguire il verificatore, per riparare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi, dovranno d'ora innanzi ottenere l'autorizzazione dalla prefettura o sotto-prefettura, ed unire alla loro domanda l'attestato di moralità rilasciato dal sindaco della loro residenza, e la dichiarazione di non elevare la loro mercede oltre i prezzi che sono comunemente praticati da altri fabbricanti.

Acciò non si ingeneri poi nel pubblico il dubbio che possa esservi connivenza fra i verificatori ed i fabbricanti, per gli aggiustamenti degli strumenti metrici che sono ordinati durante il giro della verificazione periodica, non saranno dai verificatori stessi dimenticate la disposizione dell'art. 51 del regolamento 29 ottobre 1874, n. 2188, e le istruzioni che questo Ministero ha già loro impartite colla circolare 17 febbraio 1873, numero 2168.

Un esemplare della presente circolare sarà affisso nel locale dell'uffizio metrico per intelligenza dei fabbricanti d'ogni distretto di verificazione.

Gradirò poi dalla S. V. un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro: Branca.

Circolare del ministero della guerra, in data 17 maggio 1876. — Divise per le guardie daziarie dei comuni abbuonati e degli appaltatori.

Giusta accordi intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di far uso di uniformi e distintivi militari per parte di persone non appartenenti all'esercito, spetta a questo ministero il preventivo esame e l'approvazione dei figurini d'uniforme sia pei Corpi al servizio dello Stato, ma non facienti parte dell'esercito o dell'armata, sia per corpi municipali, bande musicali, istituti d'istruzione e simili.

Tale attribuzione, per ciò che riguarda quest'ultima categoria di corpi o società, lo scrivente ha determinato che venga d'ora innanzi esercitata dai comandanti le divisioni militari territoriali, ai quali, dietro concerti presi tra questo e gli altri ministeri interessati, saranno comunicati dalle rispettive autorità civili provinciali i figurini pei quali si richiede l'approvazione.

Questi figurini dovranno essere disegnati e coloriti in guisa da dare una idea sufficientemente esatta della foggia e del colore delle singole parti costituenti l'uniforme che rappresentano, e saranno inoltre corredati di una descrizione particolareggiata e precisa delle parti stesse.

Il criterio cui i comandanti le divisioni militari territoriali dovranno attenersi nell'esaminare i progetti d'uniforme che verranno loro presentati, e quindi nell'accordare o negare la loro approvazione, è quello che tali uniformi non presentino nessuno di quei segni caratteristici che sono propri delle uniformi adottate pei vari corpi dell'esercito. Non potranno perciò autorizzarsi:

a) Stellette di qualunque forma od altri fregi sui baveri simili alle stellette; – *b*) Fregi e distintivi di grado sulle maniche e sul copricapo uguale o simile a quelli adottati per l'esercito; – *c*) Manopole a punta foggiate sulla forma di quelle delle giubbe dell'esercito; – *d*) Kepy od analoghe coperture del capo muniti di coprinuca; – *e*) Pennacchi, pennacchietti e nappine uguali o troppo somiglianti a quelle di cui sono fregiati i copricapo militari; – *f*) Sciarpe uguali o somiglianti, ovvero ugualmente o similmente portate, a quelle di prescrizione per gli ufficiali; – *g*) Uniformi che, senza comprendere singole parti soggette ad esclusione per una delle ragioni testè accennate, presentino tuttavia nel loro complesso troppo spiccata analogia con uno qualsiasi degli uniformi in uso nell'esercito.

Il ministro, L. MEZZACAPO.

Circolare della direzione generale delle imposte dirette e del catasto, in data 20 maggio 1876. — Domande di rimborso presentate dai ricevitori provinciali.

Essendosi verificato il caso che qualche esattore non abbia alle legali scadenze fatto luogo al versamento dell'intero ammontare del carico datogli in riscossione, e che il ricevitore abbia tollerato ciò senza darne notizia al prefetto per le misure da prendere in ordine all'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, si rammenta a tutti gli effetti che, secondo l'articolo 65, terzo inciso del regolamento in esecuzione della legge predetta, basta una tale omissione perchè il ricevitore *perda* senz'altro *ogni diritto di domandare rimborsi.*

I signori intendenti di finanza sono invitati ad applicare scrupolosamente questa

disposizione per tutte le domande messe in corso dai ricevitori provinciali e a tenerla sempre presente in ogni occorrenza.

Circolare del Ministro delle finanze in data 28 *giugno* 1876. — *Polveri piriche - Tasse di fabbricazione - Licenze per lo smercio di cartuccie metalliche.*

L'art. 8 della legge 5 giugno 1869, n. 5111 che sopprime il monopolio delle polveri da sparo e istituisce una tassa di fabbricazione, determina che i venditori di polveri debbono essere muniti di licenza annuale soggetta alla tassa di L. 10. — Gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Regio decreto 21 giugno 1869, n. 5134, stabilisce le norme da seguirsi da chi voglia attendere allo smercio delle polveri da sparo o dei prodotti esplodenti alla medesima equiparati.

Ora, risultando allo scrivente Ministero che nella massima parte della Provincia non si ritennero obbligati alla licenza i venditori delle cartuccie metalliche, sia da fucile che da revolver, si sente la necessità di far avvertire le Intendenze, che, essendo tali cartuccie composte di polvere pirica, i venditori debbono essere muniti della licenza prescritta dall'articolo 8 della legge e sottoposti alle disposizioni date dal regolamento sopracitato.

Volendo però il Ministero tener conto della buona fede dei venditori di tale genere che non si sono muniti di licenza, in considerazione della dubbia interpretazione della legge, stabilisce che le intendenze debbano farli prevenire dell'obbligo che loro incombe, assegnando un congruo termine, perchè possano, pagando la tassa, ottenere la voluta licenza, con avvertenza che, trascorso detto termine, saranno considerati quali contravventori alla legge, e passibili perciò della multa portata dall'art. 20.

Tenuto conto delle pratiche stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento, sarà necessario che il termine da assegnarsi per la licenza dell'anno in corso, sia a tutto agosto p. v. Ciò naturalmente senza che restino in alcun modo modificate le disposizioni dei detti articoli, per quanto ha relazione alla rinnovazione della licenza per l'anno venturo.

Il Ministero raccomanda l'esatta e pronta esecuzione di quanto prescrive colla presente, della quale si vorrà accusare il ricevimento.

Pel Segretario Generale: PENNA.

Circolare del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in data 2 *luglio* 1876. — *Concorso a premi per le latterie sociali.*

Colle circolari N. 193 e 296 del 25 aprile 1872 e 30 giugno 1874, il Ministero promoveva la istituzione delle latterie sociali, promettendo di premiare quelle che si fossero costituite entro un determinato periodo di tempo, o le esistenti che dimostrassero di aver saputo imitare la fabbricazione di reputati formaggi esteri, o di essere grado di utilizzare i residui del caseificio.

Dopo questi appelli del Ministero, si costituiva un buon numero di latterie. Se non tutte ebbero un ordinamento perfetto, come richiedevasi dalle predette circolari, tutte però sono utili, se non altro indirettamente coll'introdurre anche fra i contadini il fecondo principio dell'associazione.

Le latterie concorrenti che ottennero il premio sopra proposta di apposite commissioni, scelte fra i membri del Consiglio di agricoltura, furono le seguenti:

Nel primo concorso quella di Casal-Corte-Cerro (Pallanza) ebbe un premio di L. 1200, accompagnato da una medaglia d'oro; quella di Gemonio (Varese) L. 800 e la medaglia d'argento; e quelle di Aosta, Etroubles, La Salle (Aosta) Canale (Agordo L. 300 a titolo d'incoraggiamento e L. 200 le altre di Somerano-Chignolo-Verbaro, di Fariolo, di Albo, di Mergozzo, di Baveno (Pallanza) e di Piius-Pasquier-Fontaines (Aosta). — Nel secondo concorso la latteria di Villa Paradiso (Milano) ottenne un premio di L. 1000, e una medaglia d'oro; quella d'Arona un premio di L. 200 con una medaglia di bronzo, più L. 200 a titolo di incoraggiamento, e L. 200 per lo stesso titolo furono date a quella di Auronzo.

Questi risultati sono senza dubbio soddisfacenti e tali da indurre il Ministero a rinnovare il concorso anche per l'anno corrente, tenendo ferme le condizioni stabilite dalle circolari anzidette.

Se non che pare al sottoscritto che di gran lunga maggiore avrebbe potuto essere il numero delle latterie concorrenti, imperocchè fra quelle che presentaronsi alle due garé non ne figuri alcuna nè della media, nè della bassa Italia.

È bensì vero che la istituzione delle latterie sociali attecchisce principalmente nei luoghi dove la proprietà è più divisa e dove le condizioni di clima e suolo consentono il mantenimento di numerose vaccine; ma se lo sminuzzamento della proprietà fondiarja è più generale nelle provincie dell'Alta Italia, non manca però in molte provincie dell'Italia media: e in talune parti dell'Italia meridionale. Se queste regioni pertanto si astennero dal concorrere alle gare aperte da questo Ministero, i cui vantaggi sono incontestabili, vuolsi ciò in parte attribuire alla mancanza di nozioni esatte intorno all'indole dell'istituzione, al che avrà forse contribuito la poca diffusione data alle precedenti circolari di questo Ministero.

Io nutro fiducia che i Comizi agrari vorranno adoperare ogni cura affinchè sia apprezzata l'importanza delle cascine sociali, nè ommetteranno di diffondere per tutti i Comuni del circondario le condizioni stabilite per questo concorso.

Eguale raccomandazione credo opportuno di rivolgere anche ai signori Prefetti del Regno invitandoli a render noto, coi mezzi di pubblicità che sono a loro disposizione, il contenuto della presente circolare, e più specialmente le norme qui appresso stabilite:

Saranno aggiudicati due premi di L. 1000 in denaro, accompagnati ciascheduno da medaglia d'oro; sei di lire 600 con medaglia d'argento; e quattro di L. 200 con medaglia di bronzo. — Potranno concorrere ai due primi quelle latterie sociali che entraranno in attività nel periodo che decorre dalla pubblicazione della presente circolare fino a tutto aprile 1877; esse dovranno riunire almeno dieci soci aventi eguali diritti di compartecipazione, stipendiare un cascinaio addetto alla latteria, essere disciplinate da uno statuto nel quale sia dichiarato obbligatorio il vincolo sociale per un periodo non più breve di tre anni, raccogliere per la lavorazione almeno 300 litri di latte in ciascun giorno, e finalmente proporsi a scopo, non solo la produzione, ma benanche lo spaccio in comune dei prodotti principali (burro e formaggio) o del prodotto principale allorchè la latteria fosse destinata esclusivamente o precipuamente all'uno o all'altro dei prodotti surriferiti. — Quest'ultima condizione però, la cui importanza è stata posta in rilievo anche nei concorsi precedenti, non esclude che i soci

possono dividersi *in natura* la parte dei prodotti necessaria pei bisogni domestici delle rispettive famiglie.

Potranno concorrere ai premi della seconda categoria le latterie che abbiano meglio saputo imitare la fabbricazione dei formaggi esteri più ricercati in commercio (Emmenthal, Gruyères magri, grassi e mezzo grassi, Chester, Bettelmatt, Roquefort, Brie, Bondons, ecc.); che abbiano almeno lavorato 100 ettolitri di latte in un anno. Tre di questi premi sono esclusivamente assegnati alle latterie sociali che si apriranno nel periodo dinanzi accennato, ed agli altri tre potranno anche concorrere le latterie sociali attualmente esistenti, e le altre latterie, benchè non costituite per associazione.

I premi della terza categoria sono destinati alle latterie che abbian meglio dimostrato di sapere utilizzare i residui del caseificio fabbricando ricotta ed altri prodotti secondari. Due di questi premi sono destinati esclusivamente alle latterie sociali anche aperte prima del periodo assegnato al presente concorso; e ai due altri, qualsiasi latteria è ammessa a concorrere.

Le dichiarazioni dei concorrenti ai premi saranno mandate per mezzo della Prefettura, del Comizio o delle associazioni agrarie del luogo, al Ministero di agricoltura, non più tardi del mese di settembre 1877, e saranno accompagnate, per le latterie sociali, dei seguenti documenti:

1.° Dal contratto sociale o statuto;

2.° Da una relazione intorno all'origine della latteria, all'ammontare della spesa di prima fondazione, al numero dei soci che la compongono, al numero delle vacche di cui si lavora il latte, alla quantità di latte consegnata quotidianamente da ogni compartecipante, ed allo spaccio in comune dei prodotti;

3.° Dal bilancio d'esercizio, per un periodo non più breve di un trimestre.

Per le latterie non sociali è richiesto soltanto l'invio di quest'ultimo documento e di una particolareggiata relazione rispetto all'origine ed alla importanza della cascina e dei prodotti che se ne ottengono.

Pel Ministro: BRANCA.

Udienza della Corte d'appello di Genova, 28 *febbraio* 1876. — *Tassa di registro - Atti esteri - Tasse e sopratasse - Pene - Prescrizione quinquennale.*

Gli atti stipulati in estero Stato fra stranieri sono soggetti alla tassa di registro a carico di chi ne fa uso nel Regno producendoli in giudizio, o inserendoli in atti pubblici.

La prescrizione quinquennale, di cui nella legge sul registro 21 aprile 1862 e quella di quattro anni sancita dalla legge simile 13 settembre 1874 colpisce le pene contravvenzionali concernenti gli obblighi dei notari, segretarii, cancellieri ed altri per gli atti da registrarsi, non le tasse e pene stabilite ad aumento di tassa e dovute per la registrazione degli atti, le quali invece erano sottoposte dalla prima legge alla prescrizione di trent'anni, e dalla seconda vengono assoggettate alla prescrizione di venti anni.

R. D. n. 3434. — Regolamento generale universitario e regolamenti speciali delle varie Facoltà universitarie, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri.

— Pubblicato nelle gazzette ufficiali del 27 e 28 ottobre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati il Regolamento generale universitario ed i Regolamenti speciali delle Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Filosofia e Lettere, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri, annessi al presente decreto, e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori non conformi a quelle contenute nei suddetti Regolamenti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Regolamento generale degli studi universitari del Regno.

CAPO I.

Art. 1. L'anno scolastico per le Università durerà nove mesi e mezzo.

In nessuna finirà innanzi al 30 luglio, nè incomincierà innanzi al 15 ottobre.

Entro questi limiti sarà lecito a ciascun Consiglio accademico di fissare il giorno dell'apertura e della chiusura dell'anno.

Art 2. Non più tardi di 20 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale.

Leggerà il discorso, nel primo anno, un professore ordinario scelto dalla Facoltà di filosofia e lettere; nel secondo dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; nel terzo dalla Facoltà di diritto; nel quarto dalla Facoltà di medicina.

Il Consiglio accademico avrà cura di coordinare questa successione secondo i precedenti.

Il discorso potrà essere in italiano o in latino.

Art. 3. Il discorso inaugurale sarà consegnato, dopo la lettura, alla segreteria dell'Università per istamparsi.

Insieme col discorso si pubblicheranno nel corso del mese:

1.° Le liste nominative degli studenti:

a) Che s'immatricolarono nell'anno precedente;

b) Che fecero gli esami di promozione o finali.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

Degli studenti non approvati si indicherà il numero, ma si tacerà il nome.

2.° La lista nominativa dei professori ufficiali e privati, che insegneranno durante l'anno, colla indicazione degli insegnamenti di ciascheduno.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore; ed ove qualche professore ufficiale o privato sia defunto, verrà aggiunta una breve notizia della vita e degli scritti di lui, compilata per cura della Facoltà.

3.° Il calendario dell'anno scolastico.

Art. 4. Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1.° Le domeniche e le altre feste civili;

2.° Dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3.° Diciotto giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4.° Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re.

Spetterà al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al numero 3.

Nell'Università dove si credesse buono di prolungare l'anno scolastico oltre il 15 agosto, si potranno accrescere di tanti giorni le vacanze di Pasqua, quanti fossero quelli aggiunti in fine dell'anno; però a ciò deve essere richiesto ed ottenuto l'assenso del Ministero.

Art. 5. Le lezioni cominciano il giorno dopo del discorso inaugurale.

CAPO II. — *Degli studenti e degli uditori.*

Art. 6. È studente o uditore in una Università del Regno, chi venga inscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Art. 7. Lo studente avrà diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna Facoltà, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti.

L'uditore potrà inscriversi a tutti i corsi o a corsi singoli, e conseguire in questi l'attestato di diligenza.

Art. 8. Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarne do-

manda alla Segreteria dell'Università. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) Il luogo di nascita;
b) Il domicilio della famiglia;
c) L'abitazione sua nella città;
d) L'indicazione della Facoltà a cui intende ascriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

1.° La fede di nascita;

2.° Il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli che, secondo i regolamenti, bastino per l'ammissione ai vari corsi;

3.° La quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, e della prima metà almeno della tassa d'iscrizione.

L'uditore dovrà presentare la sua domanda corredata degli stessi documenti e produrre la ricevuta di pagamento della tassa prescritta. Soltanto qualora voglia inscriversi a corsi singoli è dispensato dai documenti indicati al n. 2.

Egli potrà anche acquistare la qualità di studente purchè comprovi di aver adempiuto a tutte le condizioni imposte agli studenti. Per gli uditori a corsi singoli, varranno soltanto i corsi compiuti dopo il conseguimento dei titoli indicati sopra al § 2.

Le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori ove presentino i documenti richiesti nei paragrafi precedenti o titoli equipollenti.

Art. 9. Gli stranieri che chiederanno d'immatricolarsi studenti in una Università italiana dovranno presentare un regolare attestato di aver compito gli studi secondari, se vorranno inscriversi al primo anno d'Università, e insieme con questo attestato, l'altro dei corsi seguiti in una Università estera se vorranno inscriversi ad un anno ulteriore.

I Consigli delle Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali avviseranno se l'attestato degli studi secondari equivalga a quello di licenza liceale; ed il Consiglio della Facoltà nella quale si chiede l'iscrizione se, e a quale anno di corso, possono abilitare i corsi fatti nelle Università straniere.

L'avviso del Consiglio di Facoltà verrà comunicato volta per volta al Ministro e, sentito il Consiglio superiore, confermato o riformato da lui.

Art. 10. Il tempo utile a presentare la domanda di cui all'art. 8 sarà di venticinque giorni.

Questo tempo comincierà quindici giorni innanzi e finirà dieci giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 11. Il segretario dell'Università affiggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti, ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Art. 12. Gli studenti ed uditori, quando vedranno pubblicato il proprio nome, si presenteranno in segreteria e ritireranno da questa il libretto d'iscrizione.

Art. 13. Il libretto d'iscrizione porterà il bollo della segreteria colle date dell'anno in cui lo studente sarà abilitato a servirsene, e l'annotazione del pagamento eseguito della tassa d'immatricolazione e della prima rata della tassa d'iscrizione.

In esso lo studente scriverà il suo nome, quello dei professori dei quali vorrà seguire i corsi e il titolo di tali corsi; i professori attesteranno della diligenza di lui.

L'economo vi noterà a suo tempo il pagamento della seconda rata della tassa d'iscrizione e delle altre tasse.

Art 14. Il segretario dell'Università terrà due registri:

1.° Degli studenti ed uditori immatricolati, ripartiti per Facoltà;

2.° Della carriera scolastica di ciascuno studente.

Di entrambi sarà mandato un estratto ai presidi di ciascuna Facoltà.

Art. 15. Ricevuto dalla segreteria il libretto d'iscrizione, la tessera d'immatricolazione ed un estratto del regolamento universitario contenente le disposizioni relative ai diritti e ai doveri degli studenti, lo studente si presenterà al preside, il quale gli darà il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà.

Quindi lo studente si presenterà agli insegnanti dei quali vorrà seguire le lezioni, e questi apporranno la loro firma sul libretto d'iscrizione.

Non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno scolastico lo studente consegnerà il libretto d'iscrizione sottoscritto dai professori alla segreteria, la quale farà le opportune annotazioni sul registro della carriera scolastica, e restituirà nei giorni successivi il libretto medesimo allo studente.

Art. 16. L'immatricolazione cessa:

1.° Per punizione disciplinare;

2.° Per congedo chiesto ed ottenuto.

Il libretto d'iscrizione sarà rinnovato ogni anno.

Art. 17. Lo studente che durante il corso voglia passare da una Università ad un'altra, chiederà il congedo al rettore di quella che lascia, esprimendo nella domanda i motivi.

Se il rettore giudica validi i motivi addotti, farà rilasciare allo studente un foglio di congedo su cui verrà trascritta la parte di registro che ne concerne la carriera scolastica.

Alla fine del corso lo studente avrà diritto ad un attestato in cui verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

Art. 18. Al termine dell'anno scolastico nei primi quindici giorni dopo la chiusura dei corsi, o nei primi quindici giorni dell'anno successivo lo studente riporterà in segreteria il libretto del quale si

servì nell'anno anteriore, e ne ritirerà uno nuovo. La iscrizione si compirà colle norme indicate sopra agli articoli 13 e 15.

Le iscrizioni fatte in un libretto senza bollo o col bollo d'un anno anteriore non avranno valore.

Art. 19. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente e l'uditore dovranno al cominciare d'ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dell'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data dell'anno per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente a usufruire di tutti i benefici dell'istituto universitario, cioè: assistere alle lezioni private o pubbliche, alle conferenze e agli esercizi del professore, avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie, essere ammesso alla sala di lettura e ai laboratori e musei, prendere parte alle riunioni degli studenti, giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle Università, concorrere ai posti dei convitti universitarii ove questi esistono, ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali, nei quali verranno determinati quelli che possono essere comuni agli uditori.

Art. 20. Lo studente sarà libero, entro i regolamenti di ciascuna Facoltà, d'inscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto a principio dell'anno della Facoltà stessa.

Però prima di essere ammesso agli esami di ciascuna Facoltà egli dovrà aver adempiute le condizioni, rispetto alla durata e al numero dei corsi, prescritte dai regolamenti.

Non sarà lecito allo studente d'inscriversi durante l'anno a meno di 18 nè a più di 30 ore settimanali. Per la Facoltà medica il massimo delle ore resta fissato a 36.

Art. 21. Lo studente inscritto al primo anno di una Facoltà potrà, nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, chiedere di passare ad un'altra. In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza, quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

Art. 22. Lo studente che vorrà passare da una ad altra Facoltà, si presenterà al preside di quella che intende lasciare, e gliene chiederà il congedo, che gli verrà dato per iscritto.

Il rettore dell'Università autorizzerà lo studente che abbia ottenuto il congedo, ad iscriversi all'altra Facoltà prescelta da lui e a prendere in segreteria un nuovo libretto d'inscrizione.

Art. 23. Lo studente che passa da una Facoltà ad un'altra non può, salvo disposizioni dei regolamenti speciali, essere inscritto per

non al primo anno di corso di quella in cui entra, qualunque sia l'anno di corso a cui egli fosse giunto nell'altra che lascia.

Tuttavia il Ministro, tenendo conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della Facoltà alla quale lo studente passa, accordargli di sostenere gli esami in un numero di anni più breve, purchè il suo corso universitario abbia, sommati gli anni passati nella Facoltà anteriore, la durata richiesta dal regolamento di quella a cui posteriormente si sarà inscritto.

CAPO III. — *Degli esami.*

Art. 24. Saranno dati nelle varie Facoltà esami di promozione, di licenza e di laurea.

Il tempo, il numero e il tenore degli esami e il modo di composizione delle Commissioni sono stabiliti nei regolamenti delle Facoltà.

Ad un esame ulteriore non si potrà essere ammessi senza avere superato l'anteriore.

I membri delle Commissioni estranei al corpo degli insegnanti ufficiali saranno proposti dal Consiglio di Facoltà e, sentito il Consiglio superiore, nominati dal Ministro.

La proposta sarà fatta a principio dell'anno scolastico, se la nomina dovrà valere per tutto l'anno, o un mese e mezzo avanti all'esame, se dovrà valere solo per un esame.

Nelle Università numerose di studenti potranno essere più Commissioni per una stessa qualità di esami.

Art. 25. Gli esami si daranno in una sessione la cui durata sarà fissata, anno per anno, dal Consiglio accademico, dietro proposta del Consiglio di Facoltà e coll'assenso del Ministro.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

Al secondo periodo verranno ammessi gli studenti, i quali o non si presentarono al primo, o, essendo stati riprovati in tutte le materie, avessero dalla Commissione esaminatrice avuto licenza di riparare nel secondo le prove fallite nel primo.

Gli esami di laurea potranno essere sostenuti in qualunque punto dell'anno scolastico.

Anche negli esami di licenza potrà essere assegnato un altro periodo durante l'anno, quando condizioni speciali lo richiedano ed il Ministro vi acconsenta.

Art. 26. Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di diligenza non potrà presentarsi agli esami.

Art. 27. L'esame cade sopra ciascuna delle materie indicate nei regolamenti.

Chi sia riprovato in qualcuna delle materie dell'esame non potrà riportare l'approvazione sopra il complesso.

Gli studenti falliti in una materia o in due al più potranno rifare l'esame solo in queste materie. Essi però non riceveranno il diploma se l'esame era dato per la laurea.

Negli altri esami riceveranno solo un libretto d'iscrizione provvisoria per l'anno successivo. Se durante questo non supereranno le prove fallite l'iscrizione sarà nulla.

Gli studenti falliti in più di due prove dovranno rifare tutto l'esame.

Art. 28. Chi fallisca all'esame in tutte le materie potrà ripresentarsi una volta sola.

Fallendo la seconda volta, non più in tutte ma solo in alcune, giudicherà la Commissione entro qual tempo possa riparare l'esame fallito.

Un esame non si può ripetere se non nella stessa Università in cui è stato fatto la prima volta.

Art. 29. Negli esami vi sarà una votazione per ciascuna materia. I commissari voteranno tutti per ciascuna materia, e la votazione sarà per *si* e per *no* a voto palese.

L'approvazione per le singole materie si otterrà quando il candidato riporti la maggioranza dei suffragi.

Se la Commissione è composta di un numero pari di membri, il voto del presidente varrà per due.

Terminato l'esame su ciascuna materia, se il candidato sarà riescito approvato in tutte, la Commissione determina il valore complessivo dell'esame.

A questo fine ciascun commissario dispone di tre punti. Il candidato sarà dichiarato approvato *a pieni voti* legali, se riporta i due terzi dei voti, e *a pieni voti assoluti* se ottiene tutti i suffragi. In questo caso la Commissione passa a deliberare se il candidato sia meritevole di una ulteriore attestazione di merito. Se gli esaminatori unanimi risponderanno affermativamente, il candidato sarà dichiarato *approvato con lode.*

Le votazioni per le gradazioni saranno al pari della prima palesi.

Il voto di ciascun esaminatore verrà registrato nel processo verbale.

Se lo studente sia approvato, sarà chiamato nella sala dove siede la Commissione, e il presidente di questa gli annunzierà il successo dell'esame.

Art. 30. L'esaminatore più anziano in mancanza del preside della Facoltà farà le veci di presidente, e il più giovane, di segretario della Commissione. I processi verbali di questa saranno consegnati alla segreteria finito l'esame.

Essi servono di base per il cómputo delle propine.

La segreteria notifica il montare di queste per ciascun esaminatore all'economo, che sopra mandato del rettore le paga.

Art. 31. Per ogni esame, sarà dato allo studente un attestato o un diploma secondo l'articolo 136 della legge 13 novembre 1859 (1).

Art. 32. Gli uditori di corsi singoli potranno chiedere di sostenere un esame sui corsi ai quali s'inscrissero.

La Commissione per tali esami sarà composta di tre membri, dei quali uno sarà scelto fuori dei professori ufficiali.

Essa verrà designata volta per volta dal Consiglio di Facoltà dietro la domanda dell'uditore presentata in segreteria.

CAPO IV. — *Della dispensa delle tasse.*

Art. 33. Lo studente che chieda dispensa dalle tasse universitarie, dovrà allegare alla domanda un attestato della Giunta del comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione.

Art. 34. La dispensa dalla tassa d'immatricolazione e dalla tassa annua d'inscrizione, dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre dell'esame di licenza liceale: la dispensa dalla tassa di esame o di diploma un mese innanzi alla scadenza di ciascheduna.

Art. 35. La dispensa non potrà accordarsi se non agli studenti *segnalati* nell'esame di licenza liceale o che abbiano riportato più dei due terzi dei voti negli esami di Facoltà; e per gli anni di Università nei quali non cade esame, a quelli i quali avendo già ottenuta la dispensa nell'anno precedente presenteranno un certificato di merito e diligenza di tutti i professori di cui hanno frequentato i corsi.

Art. 36. La domanda di dispensa presentata dallo studente *segnalato* nell'esame di licenza, dev'essere accompagnata dal parere del

(1) Tenore del suddetto articolo:

Art. 136. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei membri, non compreso il Presidente; tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella Facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della Facoltà.

Alla Commissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esami generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati, designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie.

Ove non vi sono Dottori aggregati saranno scelti quattro privati insegnanti od altre persone esperte, a scelta del Rettore.

preside del liceo o del direttore dell'Istituto nel quale egli ricevette l'istruzione.

Il parere dovrà riferirsi così alla diligenza come all'ingegno e alla buona condotta del giovine.

Art. 37. Sulla domanda così documentata delibererà il Consiglio accademico, il quale alla fine di ogni anno scolastico manderà uno speciale rapporto al Ministro.

Quando la dispensa sia accordata, se ne prenderà nota nel libretto d'inscrizione, e l'annotazione sarà firmata dal rettore e dall'economo.

Art. 38. Quando per considerazione di titoli particolari è accordata la dispensa dall'obbligo di seguire alcuni corsi, o tutti, e di sostenere alcuno degli esami di promozione o di laurea in una Facoltà, questa dispensa per sè sola non esime dall'obbligo di pagare le tasse.

Art. 39. La dispensa dalla tassa d'inscrizione per la quota che spetta agl'insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

CAPO V. — *Dei posti di perfezionamento all'interno e all'estero.*

Art. 40. Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università del Regno per un sussidio, inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso una Università nazionale o estera.

Il numero dei sussidî e la somma da erogare in essi, così per l'interno come per l'estero, saranno fissati dal Ministro anno per anno.

Art. 41. Lo studente laureato da oltre quattro anni non sarà ammesso al concorso, nè potrà concorrere al sussidio per l'estero chi non abbia conseguito la laurea almeno da un anno.

Art. 42. Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e dei titoli conseguiti negli studi.

Per i sussidî all'estero la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 43. I titoli e le memorie saranno giudicate da Commissioni nominate dal Ministro.

Le Commissioni proporranno a quale dei concorrenti debba accordarsi il sussidio, e presso quale Università nazionale o straniera.

CAPO VI. — *Del governo delle Università.*

Art. 44. Il governo dell'Università apparterrà, sotto la vigilanza del Ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1.° Il rettore;
2.° Il Consiglio accademico;
3.° I presidi di Facoltà;
4.° Il Consiglio di Facoltà;
5.° L'assemblea generale dei professori.

Art. 45. Apparterrà al rettore:

1.° La rappresentanza dell'Università in ogni occasione di solennità pubblica;

2.° Il conferimento, a nome del Re, dei diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico;

3.° La notificazione a chi spetta, di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio accademico, dai Consigli di Facoltà, dall'Assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono;

Le deliberazioni e i pareri del Consiglio accademico, dei presidi e dei Consigli delle Facoltà sono dal rettore comunicati al Ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto;

4.° La cura dell'osservanza del regolamento universitario;

5.° L'Amministrazione e il governo dell'Università, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico mediante la segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;

6.° La ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della Università;

7.° L'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati nei termini e modi indicati dal regolamento;

8.° La nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi dell'Università, e l'approvazione delle proposte di nomina e di licenziamento degli inservienti e custodi dei singoli gabinetti e collezioni fatte dai rispettivi direttori;

9.° La presidenza delle riunioni del Consiglio accademico e della assemblea generale dei professori;

10.° La compilazione della relazione annuale al Ministro sull'andamento generale dell'Università;

11.° L'accordare permessi di assenza a professori nei termini dell'art. 64 e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi.

Il preside anziano farà le veci del rettore, ove questi sia impedito.

Art. 46. Il Consiglio accademico si comporrà:

1.° Del rettore *pro tempore*, presidente;
2.° Dei presidi delle Facoltà;
3.° Del professore anziano di ciascuna Facoltà;

4.° Dei direttori delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e di farmacia, e degli Istituti di medicina veterinaria e di agraria, formanti parte integrale della Università.

L'Ufficio di segretario presso il Consiglio accademico sarà affidato al professore più giovane tra quelli che lo compongono.

I direttori delle scuole di applicazione non formanti parte integrale dell'Università, dovranno essere invitati alle adunanze del Consiglio accademico quando si riferiscano in qualche maniera agli insegnamenti dati nelle scuole dirette da loro.

Art. 47. Il Consiglio accademico:

1.° Riceverà notizia della nomina degli inservienti e custodi dell'Università fatta dal rettore;

2.° Assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta delle Facoltà o dei municipi, o delle provincie, o dei fondatori o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premi agli studenti;

3.° Accompagnerà con sue osservazioni al Ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell'Università, fatte dalle Facoltà o dall'assemblea generale dei professori;

4.° Designerà, sulla proposta delle Facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5.° Esaminerà e concorderà, sulla proposta delle Facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'Università;

6.° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7.° Delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse.

Art. 48. Il preside della Facoltà:

1.° Rappresenterà la Facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il Consiglio;

2.° Notificherà le deliberazioni della Facoltà al rettore, e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà;

3.° Vigilerà la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede, e curerà l'osservanza del regolamento;

4.° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5.° Compilerà la relazione sull'andamento degli studi nella Facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, ed ogni altro particolare proprio ad illuminare il Ministro intorno all'efficacia degli ordinamenti vigenti ed alle riforme da introdurvi;

6.° Sottoscriverà gli attestati di promozione e i diplomi di grado.

Art. 49. Il Consiglio di Facoltà:

1.° Formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle di-

scipline insegnate da essa, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà;

2.° Raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi degli insegnamenti durante l'anno; li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi apparissero; stabilirà l'orario delle lezioni avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, ed essi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà, che potessero loro tornare utili;

3.° Proporrà quegli insegnamenti, i quali benchè non compresi nella pianta organica della Facoltà, pure riconoscesse necessari alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la Facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni della legge e dei regolamenti;

4.° Proporrà al Consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico disciplinare, e gli trasmetterà le aggiunte occorrenti al materiale degli stabilimenti appartenenti alle Facoltà, proposte dai rispettivi direttori;

5.° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza.

Delle riunioni per gli oggetti indicati al numero 1 e 2 di questo articolo, saranno chiamati a far parte i professori ordinari e straordinari e gli incaricati; di quelle per gli oggetti indicati al num. 3 i professori ordinari e straordinari, e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 4 e 5 tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati.

Nei Consigli di Facoltà farà ufficio di segretario il professore più giovane.

Art. 50. L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari, e sarà convocata:

1.° Per deliberare dietro ordine del Ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico disciplinare;

2.° Per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori ordinari di ciascuna delle Facoltà. La riforma che in questo caso fosse proposta sarà dal consiglio accademico trasmessa al Ministro;

3.° Per fare la proposta del rettore nelle Università in cui quest'ufficio è elettivo.

La convocazione dell'assemblea dei professori sarà fatta dal rettore.

Art. 51. I rettori ed i presidi continueranno ad essere eletti tra i professori ordinari ed emeriti nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficio di rettore e di preside non potrà essere ricusato senza giusti motivi, di cui sarà giudice il Ministro.

Art. 52. Il Consiglio accademico sarà convocato dal rettore, e quello della Facoltà dal preside ogni due mesi ordinariamente e straordinariamente sempre che occorre.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della Facoltà, dovranno essere fatte a tempo, perchè nel primo giorno dell'apertura dell'Università gli studenti trovino affissi all'albo di questa:

1.° Il calendario generale dell'Università;

2.° L'orario di ciascuna Facoltà, colla notizia de' suoi insegnamenti;

3.° Il manifesto degli studi di che all'art. 51, n. 1.

CAPO VII. — *Della disciplina nelle scuole universitarie.*

Art. 53. Le pene che le autorità universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti;

1.° L'ammonizione;

2.° L'interdizione temporaria di uno o più corsi;

3.° La sospensione degli esami;

4.° L'esclusione temporaria dall'Università;

L'applicazione della prima di queste pene è fatta, secondo i casi, dal preside della Facoltà o dal rettore; quella della 2.ª e della 3.ª dal rettore, dietro il voto del Consiglio della Facoltà; finalmente l'applicazione dell'ultima sarà pronunziata dal rettore sopra il voto unanime del Consiglio accademico.

Art. 54. Lo studente potrà dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dalla Università, appellare al Ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato la immatricolazione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 55. Il rettore, in caso di gravi disordini nella Università o in una Facoltà, potrà d'urgenza chiudere l'Università, o sospendere alcuni o tutti i corsi di quella Facoltà. Ma ne riferirà immediatamente al Ministro, che giudicherà se e quanto la chiusura debba continuare.

Il Ministro potrà sospendere in tutto o in parte i corsi dell'Università o di una Facoltà, quando egli creda questo provvedimento necessario a ristorarvi la disciplina.

Art. 56. L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del profitto con esercizi e con interrogazioni agli studenti stessi nella misura e nel modo che crederà migliore.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nello assistere ai corsi, egli ne dovrà avvisare il rettore che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 57. Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi dovrà domandarne il permesso al rettore.

Questi, dove giudichi buoni i motivi, dato il congedo, avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

Art. 58. Alle adunanze che gli studenti volessero tenere in una determinata occasione il rettore potrà assegnare un luogo nel recinto dell'Università, quando approvi l'oggetto della riunione.

A tali riunioni saranno ammessi soli gli studenti, e la tessera d'immatricolazione varrà per viglietto d'entrata.

Art. 59. La censura e il giudizio della condotta delle autorità dirigenti l'istruzione pubblica o delle autorità universitarie, o dei professori, non potrà essere oggetto di discussione o di deliberazione in nessuna riunione di studenti.

Gli studenti potranno presentare richiami al rettore o al Ministro.

Art. 60. Alle associazioni a cui gli studenti partecipassero fuori dell'Università, e in nessuna relazione cogli studi di questa, non potrà accordarsi dal rettore di tenere riunioni nel recinto dell'Università.

Però, se la partecipazione degli studenti a tali associazioni può avere un effetto nocivo al buon andamento dell'Università, o mirare a turbarlo, gli studenti saranno ammoniti ad abbandonarle e quando persistessero, potranno esser disciplinarmente puniti.

CAPO VIII. — *Degli insegnamenti universitari.*

Art. 61. Saranno insegnamenti costitutivi d'una Facoltà quelli indicati nel regolamento di essa.

Di più, potranno essere istituiti o mantenuti in ciascuna Facoltà altri insegnamenti speciali attinenti per qualche rispetto agli insegnamenti suoi costitutivi, e questi esser commessi a più di un insegnante.

Nel bilancio di previsione di ciascun anno saranno notati gli insegnamenti dati in ciascuna Facoltà, oltre quelli indicati nel regolamento.

Le Facoltà di lettere o di scienze potranno avere solo alcuni degl'insegnamenti costitutivi d'una Facoltà intiera, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gl'insegnamenti che di fatto vi si danno.

CAPO IX.

Dei diritti e doveri degli insegnanti ufficiali e privati.

Art. 62. L'insegnante ufficiale ordinario e straordinario o incaricato avrà obbligo d'impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di

dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello che richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione delle Facoltà a cui appartiene; in caso di dissenso fra il professore e la Facoltà, deciderà il Ministro.

Gli orari della Facoltà saranno comunicati anno per anno al Consiglio superiore, il quale sottoporrà le sue osservazioni al Ministro.

Art. 63. Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico, ove ne sia membro, e del Consiglio di Facoltà, di prender parte alle Commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal Ministro.

Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari; nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, dovrà chiederne licenza al rettore, per mezzo del preside della Facoltà.

Quando, per motivi di salute, egli non potesse fare lezione, dovrà mandarne avviso al rettore dell'Università a tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al rettore che, sentito il Consiglio della Facoltà, o gli darà un supplente di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

Art. 64. Il rettore non potrà concedere ai professori permessi d'assenza per più di dodici giorni; se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministro.

Art. 65. L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli potrà fare le conferenze in ore diverse delle lezioni, ovvero occupare, nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali dovranno esser pubbliche.

Art. 66. Se un insegnamento sia di quelli, che debbano essere durante il corso svolti per intero, il professore non potrà esimersi dal compierlo, se non quando un altro insegnante ufficiale si sia assunto l'obbligo di svolgere la parte lasciata da lui.

Secondo la natura delle diverse materie e il loro peculiare valore nel complesso dell'abilitazione professionale o della coltura del giovane, una disciplina dovrà essere svolta tutta durante il corso fissato dal regolamento.

Tuttavia l'insegnante potrà, dato un concetto del campo sul quale

questa si estende, o svolgerne ampiamente in anni alterni or l'uno or l'altro ramo, e anche trattarne solo una parte; ma in questi casi il giudizio del professore andrà soggetto all'approvazione della Facoltà.

Art. 67. Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare la serie degli argomenti che esso va mano mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze.

Gli insegnanti a titolo privato, o diano lezioni in una sala della Università, o abbiano ottenuto dal rettore il permesso di darle altrove terranno lo stesso modo dei professori ufficiali.

Questi libretti saranno consegnati, alla fine di ogni mese, al rettore, affinchè possa trarsi copia dei soggetti trattati dai professori.

Art. 68. I corsi dei professori sono obbligatori e liberi.

Sono obbligatori quelli la cui frequentazione è prescritta nei regolamenti delle Facoltà; liberi gli altri.

Con provvedimenti speciali potrà essere stabilito che qualcuno dei corsi liberi, a scelta degli studenti, sia obbligatorio per il conseguimento del grado.

Quando le lezioni dei corsi obbligatori non bastino ad occupare lo studente pel minimo delle ore stabilito dal presente regolamento (articolo 20), sarà obbligatoria la iscrizione ad altri corsi anche liberi, sia nella propria Facoltà sia nelle altre fino a raggiungere il tempo prefisso.

Art. 69. Insegnante a titolo privato è quegli al quale sia accordato il diritto d'insegnamento in conformità degli articoli 93 e seguenti della legge 13 novembre 1859, ed usi veramente di tale Facoltà (1). Il suo corso annunciato nell'orario della Facoltà avrà valore

(1) Tenore degli articoli 93 e seguenti della succitata legge:

Art. 93. I professori ordinarj ed i professori straordinarj, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I Dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti, ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà, o ad essi attinenti.

Art. 94. Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio Superiore.

Art. 95. Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè professori ordinarj nè straordinarj, nè Dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art. 96. L'autorizzazione all'insegnamento, cui accenna l'articolo precedente, può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare. A meno però che si tratti delle persone

uguale a quello del professore ufficiale. Il corso dell'insegnante privato sarà fatto nel recinto dell'Università, salvo le prescrizioni dell'art. 1 della legge 30 maggio 1875 (1), e il rettore avrà cura di assegnargli una sala. Quando ciò torni impossibile, potrà farsi in altro luogo della

a cui si riferisce la disposizione dell'art. 69, il Ministro non può concedere tale autorizzazione, se non dopo avere sentito il parere del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

Art. 97. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, per potere acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. 98. L'esame consisterà: 1.° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2.° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3.° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.

Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. 99. L'esame, di cui all'articolo precedente, sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà, cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. 100. L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un'Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico.

La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste un'Università ed in quelle dove havvi una sola Facoltà, dal Preside di essa.

Art. 101. Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

Art 102. I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Art. 103. I corsi di cui nell'articolo precedente non potranno essere sospesi o chiusi definitivamente, se non previo il parere del Consiglio superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dall'art. 112.

Art. 104. Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

(1) Tenore dell'art. 1 della suddetta legge:

È esteso l'obbligo della iscrizione ai corsi alla università di Napoli.

I corsi degli insegnanti a titolo privato debbono essere notificati al rettorato di quella università, ed annunziati insieme con quelli degli insegnanti ufficiali, ma potranno essere fatti anche fuori del recinto della università.

città stessa in cui l'Università ha sede, e il più possibilmente vicino ad essa.

L'accesso alla scuola dell'insegnante privato durante le lezioni sarà libero alle autorità universitarie che vi eserciteranno la loro giurisdizione, conformemente all'articolo 146 della legge 13 novembre 1859 (1).

Art. 70. Nelle scienze il cui insegnamento vuole il sussidio di Musei e laboratorii, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e di esperimentare.

Il rettore dell'Università farà giudicare dalla Facoltà se l'insegnante possegga questi mezzi; e, dove gli manchino, gli negherà il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può dal rifiuto del rettore appellare al Ministro.

Art. 71. L'insegnante privato avrà verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e sarà tutelato nello esercitarli dalla potestà disciplinare dell'autorità universitaria.

Art. 72. Un mese innanzi che finisca l'anno scolastico, il rettore, con manifesto affisso all'albo della Università, indicherà il giorno in cui gl'insegnanti privati debbano mandare alle Facoltà rispettive i programmi dei corsi a cui si obbligheranno per l'anno prossimo, con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui vorranno darli.

A tali corsi annunciati nell'orario della Facoltà, questa assegnerà o gli stessi giorni ed ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed ore che credesse più opportune.

Ove questa assegnazione paia all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli potrà appellare al Consiglio accademico e in ultima istanza al Ministro.

Art. 73. Il rettore potrà accordare a persone, non aventi qualità di professori ufficiali o d'insegnanti privati, la facoltà di tenere *letture scientifiche* nel recinto della Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degl'insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

La licenza di farle potrà essere revocata dal rettore.

Art. 74. I professori di qualunque Facoltà, ciascuno da sè, o riuniti in più, i quali non appartengono ad alcuna scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti senza recare

(1) Tenore dell'art. 146 della suddetta legge:

La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità universitarie non si estende fuor della cerchia degli Stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

verun impedimento al regolare andamento degli studi della Facoltà e delle scuole di magistero.

CAPO X. — *Della segreteria.*

Art. 75. Tutti gli uffici dipendono dal rettore.

Il capo della segreteria sarà responsabile del buon andamento di tutto il servizio d'ordine. A lui spetta la direzione e il riparto del lavoro interno, e la vigilanza del personale amministrativo ed inserviente.

Art. 76. Sarà ufficio della segreteria:

1.° Attendere alla spedizione degli affari ed alla tenuta dei registri;

2.° Disporre, preparare e trasmettere, nella forma e entro i termini stabiliti, le statistiche domandate;

3.° Ordinare e conservare l'archivio;

4.° Compiere tutti gli atti necessari; *a*) alla regolare amministrazione dei fondi, per qualsivoglia titolo assegnati all'Università e a' suoi stabilimenti scientifici secondo le norme della legge di contabilità; *b*) all'esecuzione delle disposizioni speciali concernenti le tasse scolastiche, il pagamento delle propine agli esaminatori, e quello delle quote d'iscrizione dovute agl'insegnanti privati;

5.° Vigilare alla conservazione di tutto il materiale mobile non scientifico e alla sua pronta iscrizione negli inventari.

Art. 77. Ogni segreteria avrà un ufficio di registrazione e archivio e uno di economato e di cassa.

Un ruolo organico determinerà per ogni Istituto il numero degli impiegati, il loro grado e stipendio.

Art. 78. La custodia diretta del materiale mobile e la tenuta dell'inventario saranno affidate, per gli stabilimenti scientifici, ai direttori dei medesimi che ne risponderanno, per tutto il resto allo economo.

Art. 79. Ciascun consegnatario terrà in evidenza con un particolare registro il movimento del suo materiale, compilerà nella forma voluta i prospetti semestrali, le note di variazioni e il conto giudiziale, osservando le disposizioni in vigore.

Art. 80. L'amministrazione dei fondi sarà governata dal rettore per mezzo dell'economo.

Art. 81. L'economo:

a) Riscuoterà i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per i servigi ad economia;

b) Eseguirà i pagamenti che in base a regolari documenti sono ordinati dal rettore; terrà i conti ed i registri prescritti, e compilerà con le forme volute i rendiconti delle spese;

c) Riceverà le somme che gli studenti dovranno versare nella Cassa universitaria secondo le disposizioni speciali concernenti le tasse, e terrà i conti e i registri relativi alle propine degli esami e alle quote d'inscrizione dovute agl'insegnanti privati;

d) Avrà obbligo di cauzione e sarà sottoposto a tutte le disposizioni, che regolano la contabilità dello Stato.

Art. 82. Nessun pagamento potrà farsi dalla cassa universitaria senza mandato firmato dal rettore e senza che il documento della spesa porti il suo visto.

Nessun impegno di spesa potrà essere assunto dall'economo senza un ordine scritto dal rettore. Ogni domanda di fondi, di pagamento o di rimborso di spese, dovrà essere fatta al rettore, il quale provvederà secondo le somme ricevute, tenendo conto delle singole dotazioni.

Sui fondi somministrati alla cassa dell'Università saranno accordate anticipazioni ai capi degl'Istituti scientifici per le spese. Le note dei lavori eseguiti nei gabinetti e quelle delle provviste ordinarie saranno pagate dall'economo, col visto del direttore e all'ordine suo, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del rispettivo stabilimento.

Art. 83. Il direttore di un Istituto scientifico che abbia assunto l'obbligo di un pagamento, potrà chiedere al rettore una anticipazione della somma necessaria per eseguirlo.

Non potrà essere mai ordinata una successiva somministrazione di fondi, senza che prima non sia giustificato nelle forme prescritte l'impiego della precedente.

Art. 84. Gli uffici delle segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e di registri se la domanda non sia presentata in carta bollata, e se il rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il segretario capo potrà firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Disposizione transitoria.

Art. 85. I Consigli accademici proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Regolamenti speciali delle Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Filosofia e Lettere, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri, annessi al R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (Serie 2.ª)

Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 1. La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche, e di preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di giurisprudenza dura quattro anni. La Facoltà conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 3. Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche — Istruzioni di diritto romano — Storia del diritto — Diritto romano — Diritto canonico — Diritto civile — Diritto commerciale — Diritto e procedura penale — Procedura civile e ordinamento giudiziario — Economia politica — Statistica — Diritto costituzionale — Diritto amministrativo — Diritto internazionale — Filosofia del diritto — Nozioni elementari di medicina legale.

Tutti gl'insegnamenti predetti sono obbligatorii. Ma quelli d'introduzione, statistica e medicina legale, non formano soggetto di esame.

Art. 4. L'introduzione enciclopedica traccia il sistema generale degli insegnamenti della Facoltà.

Le istituzioni di diritto romano comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto, e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno.

Nel corso di storia del diritto è esposta principalmente la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'impero romano di Occidente fino ai moderni codici.

Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno o con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

Il corso di diritto internazionale comprende il diritto internazionale pubblico e privato in tutte le sue relazioni.

Il corso di filosofia del diritto comprende anche l'esposizione critica dei sistemi di questa scienza.

Art. 5. Tutti i corsi sono annuali, eccetto quelli di diritto romano e di diritto civile, che durano due anni.

Gli orari saranno proporzionati all'estensione della materia secondo l'art. 62 del regolamento generale.

Ciascuno dei due corsi d'introduzione enciclopedica e di medicina legale si compie in un semestre.

Art. 6. Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di

Scienza dell'amministrazione — Scienza delle finanze — Contabilità di Stato — Storia dei trattati e diplomazia — Esegesi sulle fonti del diritto.

Art. 7. Nella Facoltà di giurisprudenza sarà dato un esame di promozione e un esame di laurea.

Art. 8. L'esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e comprende le seguenti materie:

1.° Istituzioni di diritto romano — 2.° Storia del diritto — 3.° Filosofia del diritto — 4.° Economia politica.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, mediante attestato, di aver seguito con diligenza i corsi delle materie su cui versa l'esame, quelli d'introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e di statistica e gli insegnamenti liberi secondo gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 9. L'esame di promozione consiste in una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere per ciascuna materia alle interrogazioni che gli esaminatori faranno a loro scelta in base alla serie degli argomenti a termini dell'art. 67 del regolamento generale.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro l'esame di promozione potrà anche essere diviso in due sedute, l'una al fine del primo, l'altra al termine del secondo anno.

La Facoltà al principio dell'anno scolastico determinerà quali corsi debbano essere seguitati, e per quanto tempo, affine di essere ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali versa la medesima.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

L'interrogatorio per ciascuna materia durerà almeno 15 minuti.

Art. 10. L'esame di laurea consiste:

1.° Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline dell'esame.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell'Università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame.

2.° In due prove orali che verranno sostenute nel modo indicato all'articolo precedente.

Esse versano, l'una sul diritto romano, sul diritto canonico, sul diritto civile, sulla procedura civile e l'ordinamento giudiziario, e sul diritto commerciale; l'altra sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto amministrativo, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

L'esame di diritto romano comprende anche l'interpretazione di un testo del *corpus juris*.

Nell'esame in cui cade la materia della dissertazione, il candidato sarà interrogato anche su questa.

Art. 11. Le prove di cui all'articolo precedente possono essere date tutte e due alla fine del quarto anno di corso, o essere sostenute l'una al fine del terzo l'altra al termine del quarto anno.

L'ordine dei gruppi di esame è lasciato alla scelta dello studente.

Però dovrà essere ultimo il gruppo dalle cui materie il candidato ha scelto l'argomento della sua dissertazione.

Per ciò che riguarda l'ordine, il modo e gli effetti della votazione sono applicablii le norme stesse stabilite nel regolamento generale per gli esami di promozione.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente dovrà aver superato l'esame di promozione e produrre la prova d'aver seguiti con diligenza, oltre i corsi delle materie che formano oggetto di esame quello di medicina legale e gli insegnamenti liberi, che avrà scelto a compimento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 12. L'esame di promozione sarà dato innanzi ad una Commissione composta dei professori delle materie che ne sono l'oggetto, e di uno o due membri scelti conformemente all'art. 24 del regolamento generale.

Art. 13 La Commissione per gli esami di laurea si compone dei professori ufficiali delle singole materie, coll'aggiunta per ciascun gruppo di uno o due membri scelti come sopra.

Il preside della Facoltà presiede agli esami dell'ultimo gruppo.

Art. 14. Se il giudizio della Commissione sopra la dissertazione scritta e le due prove orali riesce favorevole al candidato, questi verrà proclamato dottore in giurisprudenza.

Il preside ne darà comunicazione al rettore per il conferimento del diploma di laurea.

Art. 15. Gli aspiranti all'ufficio di notaio s'inscriveranno ai corsi di Codice civile, diritto penale, diritto commerciale, procedura civile, istituzioni di diritto romano.

Gli aspiranti all'ufficio di procuratore s'inscriveranno ai corsi di Codice civile, diritto e procedura penale, procedura civile, diritto commerciale.

Compiuti tali corsi, e presentando gli attestati di averli eseguiti, saranno ammessi ad un esame complessivo sulle materie dei corsi medesimi.

A questi esami saranno applicabili le norme stesse degli esami di promozione.

A coloro che avranno ottenuta l'approvazione sarà rilasciato dall'autorità universitaria il corrispondente attestato.

Disposizione transitoria.

Art. 16. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni che occorrer possano per l'applicazione del presente regolamento.

Regolamento per la Facoltà medica.

Art. 1. La Facoltà medico-chirurgica ha per fine d'insegnare tutte le discipline attinenti alla medicina e chirurgia, per promuovere la coltura in questo campo dello scibile, e abilitare allo esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Il corso degli studi medico-chirurgici si compie in sei anni, alla fine dei quali vien conferita la facoltà di libero esercizio.

Art. 3. Sono corsi obbligatorii i seguenti:

1.° Chimica generale inorganica ed organica — 2.° Botanica — 3.° Zoologia, anatomia e fisiologia comparata — 4.° Fisica sperimentale — 5.° Anatomia umana normale (istologia, anatomia descrittiva e topografica, esercitazioni sul cadavere) — 6.° Fisiologia umana — 7.° Patologia generale — 8.° Anatomia patologica (istituzioni ed esercizi anatomico-patologici) — 9.° Materia medica e farmacologia sperimentale — 10.° Patologia speciale medica — 11.° Patologia speciale chirurgica — 12.° Clinica medica ed esercizi di semeiotica — 13.° Clinica chirurgica e medicina operatoria — 14.° Oftalmoiatria e clinica oculistica — 15.° Dermopatologia e clinica dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica — 16.° Ostetricia e clinica ostetrica — 17.° Medicina legale ed igiene pubblica — 18.° Psichiatria e clinica psichiatrica (dove esiste).

Art. 4. I detti corsi obbligatori saranno annuali, ad eccezione di quello di anatomia patologica che sarà biennale e di quelli di anatomia umana e delle cliniche generali che saranno triennali.

Art. 5. Saranno corsi non obbligatorii o di complemento i seguenti:

1.° Chimica medica — 2.° Tossicologia sperimentale — 3.° Storia critica della medicina.

Art. 6. Oltre i corsi non obbligatori enumerati nell'articolo precedente si possono dare altri corsi liberi di complemento e perfezionamento.

Art. 7. Nella Facoltà medica vi saranno tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo di laurea pel conseguimento del diploma di libero esercizio.

Art 8. Nelle Università di Pisa e di Siena la licenza medica prenderà il nome di laurea di primo grado.

Art. 9. Per essere ammesso all'esame di promozione lo studente dovrà aver frequentato l'Università almeno per due anni, e seguito con diligenza i corsi di chimica, botanica, zoologia, fisiologia ed anatomia comparata, fisica sperimentale, anatomia umana normale, e gli insegnamenti che avrà dovuto scegliere a complemento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale

Art. 10. L'esame verterà sulla chimica, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparata, e fisica sperimentale.

La Commissione esaminatrice si comporrà degli insegnanti ufficiali delle discipline indicate e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degli insegnanti ufficiali.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro l'esame di promozione potrà anche essere dato in due sedute, l'una al fine del primo, l'altra al termine del secondo anno.

La Facoltà al principio dell'anno scolastico determinerà quali corsi debbono essere seguitati e per quanto tempo, affine di venire ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali verserà la medesima.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente

Art. 11. Per essere ammesso all'esame di licenza lo studente dovrà aver superato l'esame di promozione, aver frequentato la Università per altri due anni, ed avere seguito con diligenza i corsi di anatomia e fisiologia umana normale, patologia generale, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica e clinica chirurgica.

Art. 12. L'esame cade sull'anatomia e fisiologia umana, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia generale.

La Commissione esaminatrice sarà composta degli insegnanti ufficiali delle indicate discipline, e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degli insegnanti ufficiali.

L'esame sarà orale e pratico. L'esame pratico verterà sull'anatomia umana e sulla materia medica.

Art. 13. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver conseguita la licenza di secondo grado; aver frequentato l'Uni-

versità per altri due anni, e seguito con diligenza i corsi di clinica dermopatica e sifilopatica, di clinica oftalmoiatrica, di ostetricia e di clinica ostetrica, di clinica psichiatrica, di esercitazioni di anatomia patologica, di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di medicina legale ed igiene, ed i corsi liberi giusta gli art. 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 14 L'esame di laurea consta di una prova sul cadavere e di due prove cliniche.

Art. 15. La prova sul cadavere sarà fatta innanzi ad una Sottocommissione composta dei professori di medicina operatoria, anatomia patologica e medicina legale, e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art 16. In questa prova il candidato eseguirà sul cadavere una operazione chirurgica il tema della quale verrà estratto a sorte da un elenco preparato all'uopo dalla Sottocommissione. Eseguirà altresì una necroscopia dettandone il processo verbale. Risponderà in fine alle interrogazioni che gli verranno fatte dai commissari e specialmente a quelle che sopra i risultati della necroscopia gli saranno dirette dal professore di medicina legale.

Art. 17. La prima prova clinica sarà fatta davanti ad una Sottocommissione composta dei professori di clinica dermopatica e sifilopatica, clinica ostetrica, clinica psichiatrica, clinica oftalmoiatrica, e medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art. 18. In questa prova lo studente esaminerà quattro casi di malattia, pertinenti a ciascuna delle quattro cliniche speciali, non ancora sottoposte ad esame ed a cura nelle sale cliniche, e pronunzierà poi il suo giudizio diagnostico, prognostico e curativo. Risponderà per ultimo alle domande ed osservazioni che dai commissari gli venissero fatte e specialmente alle questioni che dal professore di medicina legale venissero sollevate rispetto ai casi di ostetricia e di psichiatria.

Art. 19. La seconda prova clinica sarà fatta davanti ad una Sottocommissione composta dei professori di clinica medica, clinica chirurgica, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art. 20. In questa prova il candidato esaminerà alla presenza della Sottocommissione quattro ammalati, due in medicina e due in chirurgia, non ancora sottoposti ad esame nè a cura nelle sale cliniche e scriverà la relazione dei casi osservati. Risponderà per ultimo alle osservazioni che dai commissari gli saranno fatte.

Art. 21. Lo studente non potrà passare dall'una all'altra prova dell'esame di laurea, se non è approvato nella precedente.

22. In ogni prova lo studente che non sarà stato approvato

in una sola materia potrà ripetere l'esame in quella materia soltanto nella futura sessione di esami; ma quando avrà fallito in due o più materie dovrà ripetere la prova intera.

Art. 23. Compiute le tre prove, le tre Sottocommissioni riunite in Commissione, sotto la presidenza del preside della Facoltà, fondandosi sui giudizi già dati e sull'esame degli scritti del candidato, procederanno alla graduazione dell'esame con votazione complessiva a seconda dell'art. 29 del regolamento generale La Commissione quindi proclamerà il candidato dottore in medicina e chirurgia e il preside ne riferirà al rettore acciò possa rilasciare il diploma di laurea.

Disposizione transitoria.

Art. 24. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Regolamento speciale per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 1. La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine:

1.° Promuovere la coltura scientifica della nazione;

2.° Fornire agli studenti della Facoltà di medicina gl'insegnamenti di scienze fisiche e naturali;

3.° Abilitare all'ammissione alle scuole di applicazione per gli ingegneri;

4.° Preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

I primi tre fini sono comuni a tutte le Facoltà di scienze; il quarto è proprio soltanto di quelle designate nell'articolo 22.

Art. 2 Sono comuni alle Facoltà di scienze i seguenti insegnamenti: Fisica sperimentale — Chimica — Mineralogia — Geologia — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate — Botanica — Algebra — Calcolo infinitesimale — Geometria analitica — Geometria proiettiva con disegno — Geometria descrittiva con disegno — Disegno di ornato e di architettura elementare (che potrà essere dato nell'Accademia di belle arti, ove questa esista nella città in cui ha sede l'Università).

Appartengono alle Facoltà di scienze che conducono al quarto fine gli insegnamenti di:

Meccanica razionale — Geodesia teoretica — Astronomia — Fisica matematica — Tre corsi complementari di matematica.

Potrà anche essere istituito un corso di geografia fisica.

Art. 3. Le materie indicate nell'articolo 2 sono svolte in un anno, ad eccezione del disegno di ornato e di architettura, il primo dei quali è insegnato per due anni, ed il secondo per un semestre.

Art. 4. La facoltà di scienze conferisce:

1.° la licenza in scienze matematiche e fisiche; 2.° la licenza in scienze naturali; 3.° la laurea in matematica; 4.° la laurea in fisica; 5.° la laurea in chimica; 6.° la laurea in scienze naturali.

Art. 5. Le materie obbligatorie per la licenza nelle scienze matematiche e fisiche, sono:

Fisica sperimentale — Chimica — Algebra — Calcolo infinitesimale — Geometria analitica — Geometria proiettiva con disegno — Geometria descrittiva con disegno.

Art. 6. Le materie obbligatorie per la licenza in scienze naturali sono:

Fisica sperimentale — Chimica — Mineralogia — Botanica — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate.

Art. 7. Le materie indicate negli articoli 5 e 6 saranno tutte accompagnate da frequenti ed opportuni esercizi pratici.

Per coadiuvare i professori in questi esercizi, potranno esservi nelle Facoltà alcuni assistenti.

Art. 8. Ambedue le licenze si conseguono mediante un esame.

Lo studente vi è ammesso dopo di aver seguito nel biennio i corsi indicati nell'art. 5 o nell'art. 6 (secondo che si tratta della licenza nelle scienze matematiche e fisiche, o della licenza in scienze naturali) e di aver riportato i corrispondenti attestati di diligenza, conforme alla disposizione dell'art. 26 del regolamento generale.

Art. 9. L'esame di licenza nelle scienze matematiche e fisiche è sostenuto in tre sedute: il candidato è esaminato nella prima in algebra ed in calcolo infinitesimale, nella seconda in geometria analitica ed in geometria proiettiva e descrittiva, e nella terza in fisica e chimica.

L'esame di licenza in scienze naturali è sostenuto in due sedute: il candidato è esaminato nella prima in fisica e chimica, e nella seconda in mineralogia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Ciascuna seduta dura di regola un'ora, e la Commissione esaminatrice richiederà prove grafiche e pratiche per quelle materie che le comportano.

Art. 10. Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro le varie sedute nelle quali si compie l'esame di licenza si potranno

anche tenere parte alla fine del primo e parte al termine del secondo anno.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

Art. 11. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie d'esame, ai quali si aggiungeranno uno o due altri esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fuori del corpo insegnante, secondo le norme dell'art. 24 del regolamento generale.

Art. 12. La licenza nelle scienze matematiche e fisiche insieme coi certificati di diligenza ai corsi di mineralogia, di geologia, di disegno di ornato e di architettura, con i relativi saggi, vale per l'ammissione alle scuole di applicazione.

Essa apre inoltre l'adito agli studi per le lauree in matematica, in fisica e in chimica.

La licenza in scienze naturali, insieme con un saggio di disegno a mano libera, apre l'adito agli studi per le lauree in scienze naturali e in chimica.

Agli studi per la laurea in scienze naturali potrà pure essere ammesso chi abbia ottenuto la licenza nelle scienze matematiche e fisiche, o quella della Facoltà medica, ma prima di presentarsi all'esame di laurea dovrà ottenere il certificato di diligenza nelle materie prescritte per la licenza in scienze naturali che non siano comprese nell'esame di licenza da lui sostenuto.

Art. 13. Le lauree in matematica, fisica, chimica e scienze naturali si conseguono mediante un secondo biennio di studi ed un esame.

Ai corsi di questo biennio non si può inscrivere chi non abbia conseguito la corrispondente licenza, giusta gli articoli precedenti.

Art. 14. Per la laurea in matematica bisogna avere seguito, durante il biennio, il corso di meccanica razionale e non meno di altri quattro corsi annuali scelti fra quelli indicati alla fine dell'art. 2.

Art. 15. Per la laurea in fisiea bisogna aver atteso, per due anni, ad esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di fisica; aver fatto, almeno per un semestre, esercizi pratici di chimica; ed aver seguito del pari i corsi di meccanica razionale, fisica matematica, mineralogia, ed un altro corso, secondo l'articolo 68 del regolamento generale.

Art. 16. Per la laurea in chimica bisogna aver atteso, per i due anni, ad esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di chimica; avere fatto, almeno per un semestre, esercizi pratici di fisica; e aver seguito del pari almeno tre corsi nella Facoltà di scienze o in quella di medicina.

Art. 17. Per la laurea in scienze naturali bisogna; aver coltivato, per i due anni, uno dei rami di storia naturale in uno degli istituti scientifici dell'Università; ed aver seguito del pari i corsi di geologia, geografia fisica, dove esiste, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Art. 18. Il candidato sarà ammesso all'esame per una delle lauree quando presenti:

1.° I certificati di diligenza per i corsi indicati negli articoli precedenti, conforme alle prescrizioni del regolamento generale;

2.° Una memoria sopra un soggetto liberamente scelto fra quelli che specialmente si riferiscono alla laurea cui aspira.

Art. 19. L'esame di laurea consiste:

Per la matematica:

1.° In una conferenza sopra l'argomento della memoria;

2.° In un esame orale, della durata almeno di un'ora, sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio.

La Commissione può, dopo la conferenza indicata al n. 1, escludere il candidato dall'esame orale.

Per la fisica, per la chimica, per le scienze naturali:

1.° In una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato; della quale prova la Commissione fisserà l'oggetto e le norme;

2.° In un esame orale, della durata almeno di un'ora, non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio.

Art. 20. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno uno o due altri esaminatori scelti fra gl'insegnanti a titolo privato, o fuori del corpo insegnante, secondo le norme dell'art. 24 del regolamento generale.

Art. 21. Ogni studente o uditore, che abbia da prendere parte ad esercizi pratici nei laboratorii o nelle scuole di disegno, deposita annualmente presso la segreteria, nel ricevere il libretto d'inscrizione, una somma determinata, per ciascun anno di corso, della Facoltà. Questa somma è spesa nell'anno in favore del giovane, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche, sia per i guasti che gli avvenisse di fare nei laboratorii.

Art. 22. Le Facoltà di scienze particolarmente designate dal Ministro potranno preparare al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

Il Ministro, udito il Consiglio superiore, designerà a conferire tali diplomi solo quelle Facoltà di scienze le quali siano fornite di tutti gli insegnamenti necessari, conforme all'art. 2, e di Musei e laboratorii sufficienti, e siano altresì centro di vita scientifica.

Il diritto di preparare al conseguimento di ciascun diploma è assegnato specificatamente ed a parte.

Art. 23. I diplomi speciali, di cui si parla nell'art. 22, sono quelli che corrispondono alle sezioni indicate nell'art. 26 seguente; e per ottenerli il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni prima di aver conseguito la laurea.

Art. 24. Per lo scopo di preparare al conseguimento di tutti o di alcuni di questi diplomi, presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designate dal Ministro conforme all'art. 22, potranno essere istituite scuole di magistero.

Art. 25. Gli studi di magistero consistono, oltre che in quelli richiesti per la corrispondente laurea, anche in esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non solo atti alla ricerca ed alla esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento.

Art. 26. La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti sezioni:

Sezione di matematica — Sezione di fisica — Sezione di chimica — Sezione di scienze naturali.

Art. 27. Il direttore della scuola di magistero è scelto dal Ministero sopra tre nomi proposti dalla Facoltà. Il suo ufficio è triennale.

I professori che insegnano nella scuola di magistero costituiscono il Consiglio direttivo della scuola, al quale spetta regolare l'ordine degli studi.

Art. 28. La sezione di matematica si compone di due professori di matematica che insegnano nel primo biennio, del professore di meccanica razionale, e dei tre professori dei corsi complementari di matematica che insegnano nel secondo biennio. I professori di geodesia teoretica, di astronomia e di fisica matematica, faranno anche parte di questa sezione, quando vi siano studenti che intendano specialmente di perfezionarsi in tali scienze.

La sezione di fisica si compone dei professori di fisica, di chimica e di fisica matematica.

La sezione di chimica si compone dei professori di chimica, di fisica e di uno dei professori di scienze naturali.

La sezione di scienze naturali si compone dei professori di mineralogia e geologia, di botanica, di geografia fisica, di zoologia, di anatomia e fisiologia comparate.

Art. 29. La domanda d'inscrizione a ciascuna delle sezioni della scuola di magistero deve essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata dall'attestato di licenza richiesto per la corrispondente laurea.

Uno studente non può iscriversi e prendere le abilitazioni corrispondenti a più di due sezioni.

Art. 30. L'orario speciale delle sezioni della scuola di magistero è fissato dal Consiglio direttivo di essa, riveduto dal Consiglio di Fa-

coltà, e pubblicato al principio dell'anno scolastico insieme coll'orario della Facoltà.

Art. 31. Alla fine dell'anno scolastico sono convocati i professori di ciascuna sezione del direttore della scuola, per compilare una relazione che sarà mandata al Ministro.

Art. 32. Quando siano istituiti sussidi annui per quelli studenti i quali, ottenuta la licenza, intendano di inscriversi alla scuola di magistero, le condizioni saranno le seguenti:

1.° Lo studente dovrà aver conseguita la licenza a pieni voti nella maggior parte delle materie dell'esame;

2.° E dovrà superare un esame di concorso.

Non potranno godere di questi sussidi i giovani già provvisti di altro sussidio, nè potranno essere dati sussidi per due sezioni.

I sussidi potranno essere conceduti per due anni. Non saranno però continuati nel secondo anno se i professori della sezione relativa giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che la scuola si propone.

Quando avvenga il caso che non si possa assentire alla continuazione del sussidio, occorrerà una deliberazione del Consiglio direttivo che sarà trasmessa al Ministro.

Art. 33. Gli esami di concorso accennati nell'articolo precedente saranno dati da una Commissione composta dal direttore della scuola e dai professori della sezione.

Due mesi prima dell'esame di concorso il Consiglio direttivo della scuola di magistero stabilirà le norme, i programmi e i giorni degli esami. Di questo sarà pubblicato un avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 34. Il Consiglio direttivo rilascerà allo studente che avrà compiuto gli studi in una sezione della scuola di magistero l'attestato delle conoscenze scientifiche e attitudine di lui allo insegnamento.

Questo attestato porterà la firma del direttore di scuola, oltre a quella del rettore della Università.

Disposizione transitoria.

Art. 35. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Regolamento speciale per la Facoltà di filosofia e lettere.

Art. 1. La Facoltà di filosofia e lettere ha per fine:

1.° Di mantenere e accrescere la coltura letteraria e filosofica della nazione;

2.° Di fornire gli insegnamenti letterari e filosofici agli studenti della Facoltà di filosofia e lettere, e a quelli delle altre Facoltà;

3.° Di preparare al conseguimento dei diplomi speciali di insegnamento.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni.

Si conferiscono due lauree: una di filosofia e l'altra di lettere.

Art. 3. Nelle Facoltà di filosofia e lettere sono dati i seguenti insegnamenti:

1. Letteratura italiana — 2. Letteratura latina — 3. Letteratura greca — 4. Archeologia — 5. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — 6. Storia antica — 7. Storia moderna — 8. Geografia — 9. Filosofia teoretica — 10. Filosofia morale — 11. Storia della filosofia — 12. Pedagogia.

In alcune delle Facoltà destinate a compiere il terzo fine indicato sopra al n. 1 possono aggiungersi insegnamenti complementari:

Sanscritto — Lingue semitiche — Storia comparata delle letterature neo-latine — Filosofia della storia, ecc.

Alla scuola di magistero possono essere addetti maestri di lingue straniere.

Art. 4. L'insegnamento dell'archeologia ha di mira principalmente lo studio dei monumenti greci e romani, tenendo tuttavia conto delle collezioni speciali che si conservano nei Musei di ciascuna Università.

Art. 5. La Facoltà di filosofia e lettere conferisce due gradi:

1.° Di licenza — 2.° Di laurea.

Art. 6. Per essere ammesso all'esame di licenza dovrà lo studente aver seguito per due anni il corso di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca.

Per un anno un corso di:

Filosofia teoretica — Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — Storia antica — Storia moderna — Geografia.

Di questi insegnamenti e degli altri che avrà frequentato secondo l'articolo 20 del regolamento generale dovrà riportare il certificato di diligenza.

Art. 7. L'esame, che avrà luogo in due sedute distinte, cade su tutte le materie menzionate nell'articolo precedente, e consiste:

1.° Nella presentazione di uno scritto in italiano sopra un soggetto critico o storico o grammaticale.

I professori interrogheranno lo studente sulla materia dello scritto stesso.

2.° In una composizione scritta in latino sopra un soggetto designato dalla Commissione esaminatrice e scelto siffattamente da poter essere trattato dal candidato col solo sussidio dei dizionari.

Per questa composizione saranno assegnate al candidato almeno sei ore di tempo.

3.° In un colloquio di un'ora almeno cogli esaminatori sulle materie, che, prescritte dall'art. 6, non sono state trattate dal candidato nei due esami scritti.

La ripartizione delle materie per ciascuna seduta sarà fissata dalla Facoltà a principio dell'anno scolastico: lo studente sarà libero di presentarsi all'una prima che all'altra.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro una delle due sedute potrà essere tenuta al fine del primo anno.

Art. 8. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno, sulla proposta della Facoltà, uno o due altri esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fra i dottori aggregati dove esistono, od anche fuori del corpo accademico.

Art. 9. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito gli insegnamenti della Facoltà per altri due anni e riportare l'attestato di diligenza tanto pei corsi determinati nell'articolo 10, o nell'articolo 11, quanto per gli altri insegnamenti che avrà dovuto seguire secondo gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 10. Per conseguire la laurea in lettere lo studente attenderà in questo secondo biennio a un corso di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca — Storia antica — Storia moderna — Archeologia — Storia della filosofia.

Art. 11. Per conseguire la laurea in filosofia lo studente attenderà in questo secondo biennio a due corsi di:

Storia della filosofia.

A un corso di:

Filosofia teoretica — Filosofia morale — Letteratura greca — Letteratura italiana — Storia antica — Pedagogia.

Inoltre a un corso di Fisiologia, o ad un altro delle scienze naturali, da designarsi dalla Facoltà.

Art. 12. Gli esami di ciascuna delle due lauree verseranno sulle materie indicate negli articoli 10, 11, e saranno dati nella forma prescritta nell'esame di licenza davanti una Commissione composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno

sulla proposta della Facoltà, uno o due esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fra i dottori aggregati dove esistono, od anche fuori del corpo accademico.

Per la laurea in filosofia ambedue le prove potranno essere scritte in italiano.

Art. 13. La licenza è condizione indispensabile per aspirare alla nomina di professore nell'insegnamento delle tre prime classi del ginnasio, e nelle scuole tecniche.

Le prove ulteriori, e le altre condizioni, che potessero essere prescritte dallo Stato a fine di ammettere all'esercizio effettivo dell'insegnamento, saranno determinate da un apposito regolamento ministeriale.

Art. 14. Presso alcune Facoltà di filosofia e lettere, quando siano fornite di tutti gli insegnamenti necessari ed abbiano l'uso di Musei, di collezioni archeologiche, e di biblioteche sufficienti, e siano altresì centro di vita scientifica e letteraria, potranno essere istituite con efficacia legale scuole di magistero con una o più sezioni.

Le Facoltà presso cui queste scuole potranno essere aperte verranno designate dal Ministro udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 15. La scuola di magistero è distribuita in tre sezioni:

Sezione filologica — Sezione storica — Sezione filosofica.

Per ottenere i diplomi speciali di ciascuna sezione il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni prima di aver conseguito la laurea.

Art. 16. La sezione filologica si compone dei professori di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca — Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — Archeologia.

Sarà obbligatoria per lo studente iscritto a questa sezione la frequenza al corso di storia comparata delle letterature neo-latine dove questo insegnamento esiste.

La sezione storica si compone dei professori di:

Storia antica — Storia moderna — Geografia — Archeologia — Letteratura italiana.

Lo studente ascritto a questa sezione dovrà frequentare i corsi di statistica, geografia fisica e di filosofia della storia, dove questi insegnamenti siano dati nelle varie Facoltà.

La sezione filosofica si compone dei professori di:

Filosofia — Storia della filosofia — Pedagogia — Letteratura greca — Letteratura italiana.

Lo studente ascritto a questa sezione dovrà frequentare il corso di filosofia della storia, dove questo insegnamento è dato.

Art. 17. Il direttore della scuola di magistero è scelto dal Ministro sopra tre nomi proposti dalla Facoltà. Il suo ufficio è triennale. I professori che insegnano nella scuola di magistero costituiscono il Consiglio direttivo della scuola al quale spetta regolare l'ordine degli studi.

Art. 18. Gli studi di magistero consitono, oltre che in quelli richiesti per la laurea, anche in esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non solo atti alla ricerca ed alla esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento.

Art. 19. L'orario di queste diverse sezioni, compilato dal Consiglio direttivo, è pubblicato insieme con quello della Facoltà.

Art. 20. Prima che finisca l'anno scolastico i professori di ciascuna sezione, convocati in Consiglio direttivo, faranno la relazione intorno ai lavori delle loro sezioni, che sarà mandata al Ministro.

Art. 21. La domanda d'iscrizione a ciascuna delle sezioni deve essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata dal diploma di licenza in filosofia e lettere.

Art. 22. Quando siano istituiti sussidi governativi annui per quelli studenti i quali, ottenuta la licenza, intendano di inscriversi alla scuola di magistero, le condizioni sono le seguenti:

1.° Lo studente dovrà aver conseguita la licenza a pieni voti legali nella maggior parte delle materie dell'esame;

2.° Dovrà pure superare un esame di concorso.

I sussidi non potranno essere conferiti a giovani già provvisti di altro assegno; nè confermati nell'anno successivo, se i professori della scuola giudicheranno che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto.

Quando avvenga il caso che non si possa consentire alla continuazione del sussidio, occorrerà una deliberazione del Consiglio direttiva che sarà trasmessa al Ministro.

Art. 23. Gli esami di concorso accennati nell'articolo precedente saranno dati da una Commissione composta dal direttore della scuola e dai professori della sezione.

Due mesi prima dell'esame di concorso il Consiglio direttivo della scuola di magistero stabilirà le norme, i programmi e i giorni degli esami. Delle quali cose sarà pubblicato un avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 24. Il Consiglio direttivo rilascierà allo studente che avrà compiuto gli studi in una sezione della scuola di magistero l'attestato delle conoscenze scientifiche e dell'attitudine di lui allo insegnamento.

Quest'attestato porterà la firma del direttore della scuola, oltre a quella del rettore della Università.

Disposizione transitoria.

Art. 25. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Regolamento per le regie scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Art. 1. Le scuole di applicazione hanno per fine di dare l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire il diploma di ingegnere civile e quello di architetto.

Art. 2. Il diploma d'ingegnere civile, conferito dalle scuole di applicazione, abilita chi lo ha ottenuto a dirigere costruzioni civili, rurali, stradali, idrauliche e meccaniche, ed a sostenere l'ufficio di perito giudiziale nelle questioni relative.

Il diploma d'architetto conferito dalle scuole predette abilita chi lo ha ottenuto a dirigere fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le funzioni di perito edilizio e rurale.

Art. 3. Per essere ammesso ad una scuola di applicazione si richiede che il giovane, fatti almeno due anni di studio presso una Facoltà universitaria di scienze fisiche, matematiche e naturali, abbia ottenuto la licenza fisico-matematica, ed i certificati di diligenza ai corsi di mineralogia, di geologia e di disegno o di ornato e di architettura. Insieme con questi documenti egli dovrà presentare i disegni di ornato, di architettura, di geometria proiettiva e descrittiva eseguiti durante il biennio ed autenticati dai rispettivi professori e dal rettore dell'Università.

L'inscrizione a ciascun anno di corso delle scuole di applicazione è fatta nei modi prescritti dal regolamento interno d'ogni singola scuola:

Art. 4. Gli studi obbligaiorii pel conseguimento del diploma di ingegnere civile o di architetto durano tre anni almeno.

Art. 5. Nel primo di questi tre anni le materie d'obbligo per gli aspiranti ai due diplomi sono:

La meccanica razionale (con esercizi); la geodesia teoretica (con esercizi); la statistica grafica (con disegno); le applicazioni della geometria descrittiva (con disegno); la chimica docimastica (con manipolazioni).

Per la meccanica razionale e per la geodesia teoretica, la scuola

di applicazione (dove sia possibile) si vale degli insegnamenti proprii dell'Università.

Art. 6. Le materie d'obbligo del secondo e del terzo anno per gli aspiranti al diploma d'ingegnere civile sono: la mineralogia e la geologia applicata ai materiali da costruzione; la geometria pratica; la meccanica applicata alle macchine; la meccanica applicata alle costruzioni; l'idraulica pratica, le macchine idrauliche; le macchine agricole; le macchine termiche; l'architettura tecnica; le costruzioni civili e rurali; le fondazioni; i punti in muratura, in legno ed in ferro; le strade ordinarie, le strade ferrate e le gallerie; le costruzioni idrauliche ed i lavori marittimi; l'idraulica agricola e le bonificazioni; l'economia rurale e l'estimo rurale; la fisica tecnica; le materie giuridiche.

Art. 7. Le materie d'obbligo del secondo e terzo anno per gli aspiranti al diploma di architetto sono: la mineralogia e la geologia applicata ai materiali da costruzione; la geometria pratica; la meccanica applicata alle costruzioni; l'architettura tecnica, le costruzioni civili e rurali; l'economia e l'estimo rurale; la fisica tecnica; le materie giuridiche.

Durante tutti e due gli anni i candidati al diploma di architetto hanno obbligo di seguire gli studii della classe di architettura presso la locale Accademia od Istituto di belle arti.

Art. 8. Le materie di cui agli articoli 6 e 7 possono essere aggruppate o suddivise variamente da scuola a scuola e da anno in anno, e saranno accompagnate da lavori grafici, da esercitazioni pratiche, da escursioni, da esperimenti e da ripetizioni.

Per cura del direttore, verso la fine di ogni anno scolastico, i professori s'intenderanno fra loro intorno alla disposizione delle varie parti degli insegnamenti ed alla coordinazione dei programmi per l'anno scolastico successivo, in modo che nessuna parte sia ommessa e nessuna ripetuta.

I programmi d'insegnamento saranno pubblicati prima della apertura del nuovo anno scolastico.

Art. 9. La Direzione può anche concedere, previa l'approvazione del Ministero, allo studente di compiere gli studi in più di tre anni e in ordine differente da quello determinato nel programma della scuola. In nessun caso però lo studente potrà, in uno stesso anno, inscriversi ad un numero di materie maggiore di quello stabilito nel programma anzidetto.

Questa disposizione è applicabile anche a coloro che devono ripetere lo studio di una o più materie, per non aver conseguito la dichiarazione di profitto sufficiente nel certificato di cui all'art. 11.

Art. 10. Oltre agli insegnamenti sopra esposti, le singole scuole previa eziandio l'approvazione del Ministero, possono avere altri cors

speciali, sia di scienze, sia di lingue moderne, e renderli obbligatorii pei rispettivi allievi.

Art. 11. Alla fine dell'anno scolastico lo studente riceverà un certificato del profitto in ciascuna materia di studio. Col regolamento interno d'ogni singola scuola sarà determinato il modo di accertare tale profitto, e saranno pure indicati i casi nei quali sia da concedersi una prova di riparazione al principio dell'anno scolastico seguente.

Art. 12. Lo studente che abbia conseguito il certificato di profitto sufficiente in tutte le materie prescritte, è ammesso ad un esame generale per ottenerne il diploma.

L'esame generale avrà due parti, la prima delle quali consisterà nella completa redazione di un progetto pratico, complesso, da eseguirsi nel tempo di 15 giorni, dei quali i primi due sotto rigorosa sorveglianza.

Divisi i candidati in gruppi, a quelli di uno stesso gruppo potrà essere dato lo stesso tema.

Se la Commissione ammette il candidato alla seconda prova, questa sarà orale, di regola durerà un'ora, e si aggirerà sul tema del progetto e sulle materie affini.

Le Commissioni esaminatrici verranno presiedute dal direttore della scuola o da chi ne fa le veci, e proposte al Ministro dal Consiglio direttivo.

Esse si comporranno di quattro membri, oltre il presidente, fra i quali uno almeno sarà scelto fra gli ingegneri che sono addetti a qualche uffizio tecnico pubblico o privato o che da un quinquennio esercitino la professione.

Art. 13. Chi non è approvato nell'esame generale non può ripresentarsi prima di un anno.

Art. 14. I giudizi sul merito degli allievi, così nei certificati di profitto, come nell'esame generale, sono espressi da frazioni col denominatore *cento*. Per la sufficienza il numeratore deve essere almeno 60 nei certificati di profitto e almeno 70 nell'esame generale.

Art. 15. Sarà cura del Consiglio direttivo di proporre al Ministero l'ordine e la durata degli insegnamenti, delle esercitazioni e il tempo da assegnare agli esami, e di formare in base alle approvate disposizioni il calendario e l'orario per ciascun corso di studii.

Art. 16. La tassa da pagarsi dagli studenti per ciascun anno di corso e pel diploma sono quelle stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, e 30 maggio 1875.

La dispensa dalle tasse è soggetta alle disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 17. Ogni studente deposita inoltre annualmente presso la segreteria, nel ricevere il suo libretto d'inscrizione, una somma che sarà determinata, per ciascun anno di corso, dal Ministro, sulla pro-

posta della direzione della scuola. Questa somma è spesa in favore del giovane, sia nella provvista di materiali di chimica a lui occorrenti per le sue manipolazioni nel laboratorio, sia per provvederlo dei trasporti in via ordinaria e per via ferrata quando gli occorre di prendere parte a gite d'istruzione, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche.

Art. 18. Il regolamento interno di ciascuna scuola è compilato dal Consiglio direttivo di essa e sottoposto all'approvazione del Ministero.

Art. 19. Le pene disciplinari sono stabilite dal capo IX della legge 13 novembre 1859. Nell'applicazione delle medesime il direttore della scuola fa le veci del rettore e del preside, e il Consiglio direttivo fa le veci della Facoltà e del Consiglio accademico.

Nel tempo che gli studenti ricevono un insegnamento presso un altro Istituto sono soggetti al capo dell'Istituto medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 20. I Consigli direttivi delle scuole proporranno al Ministero le disposizioni transitore che occorrer possano per l'applicazione del presente regolamento.

R. D. n. 3451. — *Regolamento pei licei e ginnasi del regno.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 ottobre 1876 –

Relazione a S. M.

Sire, – Dovendo il nuovo regolamento pei licei e pei ginnasi, che fu approvato col regio decreto del 3 marzo ultimo scorso, andare in vigore solo al cominciare dall'anno scolastico 1876-1877, mi parve prudente cosa e ragionevole, sarei per dire un dovere, il considerare se, pel miglior vantaggio degli studi e dell'Amministrazione, si potesse con qualche modificazione o corroborare vieppiù gli utili intendimenti onde esso era informato o renderne più facile e spedita l'esecuzione.

Oltre la disamina accurata del regolamento stesso che si sarebbe continuata negli uffici del Ministero, due mezzi erano indicati per bene riuscire allo scopo. L'uno consisteva nell'interrogare i capi degli istituti e i collegi tutti degl'insegnanti, i quali ben può dirsi che rappresentino in questo negozio la più sana e competente opinione pubblica, l'altro era suggerito dalle disposizioni vigenti che fanno obbligo al ministro di chiedere l'avviso del Consiglio superiore per la pubblicazione dei regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi e dei programmi d'istruzione.

Fatta l'una cosa e l'altra, e raccolta copia di consigli e di proposte, ragguardevole così pel numero, come per la qualità delle persone e delle rappresentanze interrogate, conveniva scegliere il modo e la forma delle nuove disposizioni, vale a dire se tor-

masse più acconcio di lasciare fermo il mentovato regolamento del 5 marzo, pur accompagnato da quei mutamenti che qua e là fossero giudicati opportuni, ovvero di rifonderlo in una nuova compilazione. Perchè siasi seguito il secondo di questi due modi si farà manifesto dall'esposizione che segue.

Bene si appose l'onorevole mio antecessore, giudicando che il regolamento pubblicato col regio decreto del 1.° settembre 1865 per le scuole secondarie classiche fosse da rinnovare. A dimostrazione di ciò non occorrono molte parole. Basti il dire che, oltre la convenienza di semplificarlo nella forma, perocchè vi erano senza utilità ripetute alcune disposizioni della legge 13 novembre 1859, parecchie parti, specie quelle che si riferiscono agli esami ed all'orario, erano già state abrogate dalle riforme pubblicate col regio decreto 10 ottobre 1867 e da successive ordinanze. Ed aggiungendo come da ciò provenissero incertezze e confusioni non poche nè lievi in chi era chiamato ad osservarlo, e come fosse provato dall'esperienza che altre parti abbisognavano di riforma, sarà detto abbastanza per questo riguardo.

Gioverà piuttosto venire considerando le differenze più notevoli che sono fra il regolamento del 5 marzo ed il nuovo che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Nel comma dell'articolo 1 era fatta facoltà al Collegio degli insegnanti, presieduto dal provveditore agli studi, di proporre che il principio ed il termine dell'anno fossero anticipati, riservata al Ministro la potestà di deliberare sulle ragioni all' uopo riferite.

Molti inconvenienti furono qui notati che sarebbero scaturiti o dalla disformità nell'incominciare e nel finire l'anno scolastico, lasciata quasi al libito dei Collegi degli insegnanti, o dalla resistenza del Ministero alle proposte riconosciute improvvide, senza dire della parte difficile e scabrosa che era fatta al provveditore.

Colla nuova redazione « l'anno scolastico dura dieci mesi: *salvo condizioni eccezionali dei luoghi*, esso incomincia il 15 di ottobre e si chiude il 15 di agosto, » come si contiene in limiti molto ristretti la possibilità del mutamento, così non si dà occasione a pericolose discrepanze.

Nel nuovo regolamento (articolo 3) non è mantenuta la disposizione che le materie si debbano insegnare su libri di testo *approvati dal Consiglio superiore;* non perchè non si giudichi buona per sè stessa, ma perchè, mancando ora un elenco di libri che il Consiglio superiore abbia giudicati appropriati ai diversi insegnamenti, e non poche essendo le difficoltà per ben riuscirvi, non si potrebbe richiederne per tempo non breve l'adempimento.

Per ora sembra sufficiente provvisione l'obbligo fatto ai professori di determinare i libri di testo per ciascuna disciplina, nel che si accordano il regolamento del 5 marzo e il nuovo all'articolo 52, *a*), alla qual provvisione darà forza ed efficacia l' aggiunta ora stabilita, così espressa: « Il professore che propone un testo nuovo dovrà spiegare le ragioni della sua scelta in apposita relazione, che sarà trasmessa al Ministero ».

Il desiderio che negli istituti classici sia dato possibilmente anche l' insegnamento del disegno e di qualche lingua moderna risponde ai bisogni dei nostri tempi, nè manca a conferma di ciò l'esempio degli Stati più cospicui d'Europa. A ciò si provvede nell'uno e nell'altro regolamento, però con questo divario, che nel nuovo non si reputò opportuno di mantenere la condizione che gl'insegnamenti predetti saranno dati in quegli istituti nei quali *s' inscriverà un numero di alunni sufficiente a pagarne*

la spesa. Non è superfluo avvertire che nessuna innovazione s'intende fatta negli istituti ove per la legge-decreto 10 febbraio 1861 è obbligatorio l'insegnamento del francese.

Avendo fatto buona prova la disposizione già contenuta nel regolamento 1.° settembre 1865, per la quale i professori delle prime due classi ginnasiali guidano, avvicendandosi, i propri alunni pel corso biennale, e il provvedimento consimile stabilito colla circolare ministeriale del 1° novembre 1870 per le classi superiori, parve a molti che si potesse con utilità estendere alla classe terza il turno, così che anche il professore di questa classe, che fino ad ora fu tenuto fermo, accompagnasse, egualmente che gli altri due colleghi delle classi inferiori, i propri alunni per tutto il corso triennale.

Questo provvedimento fu infatti accolto nel regolamento del 5 marzo. Ma che non fosse grande la fiducia di una larga applicazione anche nel Ministro che la propose, si fa manifesto dalla cautela ond'era accompagnato, di farne dipendere l'esecuzione dalle condizioni del ginnasio. Ciò alludeva, non v'ha dubbio, a molti fra gli insegnanti delle due classi inferiori, i quali prestano in esse da tempo opera efficace e degna di lode, ma forse non riuscirebbero, pel mancato esercizio o per altre ragioni, idonei agli insegnamenti propri della terza classe, che nel presente ordinamento ginnasiale ha importanza capitale. Nè vuolsi tacere che quasi tutti gli attuali professori della classe terza hanno significato in modo più o meno aperto il desiderio di non discendere ai primi elementi. Per queste considerazioni parve che non fosse, come intempestiva per ora, da conservare la predetta innovazione.

Dall'intendimento di poter giovare in modo indiretto agli insegnanti relativamente alle loro condizioni economiche, l'onorevole mio antecessore fu consigliato a disporre che gli esercizi di aritmetica pratica potessero essere fatte nei corsi inferiori dai professori delle rispettive classi, e che fossero retribuite le supplenze tenute dai professori sì ginnasiali come liceali ai colleghi legittimamente impediti, collo stipendio di un professore reggente, in proporzione del tempo che durassero.

Lasciando da parte le cure complicate che ne sarebbero provenute tanto ai capi degli istituti, quanto all'Amministrazione centrale, si presentò non infondato il dubbio che dai due provvedimenti testè accennati venisse detrimento agli studi. Conseguentemente non sono nè l'uno nè altro accolti nel nuovo regolamento. Che poi non sia venuta meno nel Governo la cura di portare qualche sollievo alle condizioni economiche degli ufficiali addetti agli istituti d'insegnamento è prova il disegno di legge, già da me presentato al Parlamento, con cui si propone l'aumento di un secondo decimo negli stipendi.

Eliminato in massima l'aumento dell'orario degli insegnanti oltre il limite stabilito dalla legge, e accettata la disposizione del regolamento 5 marzo, per la quale è cresciuto di un quarto il tempo che fin qui era dato agli studi classici nei corsi liceali, conveniva trovare un modo che conciliasse i due termini, a prima vista discordanti. Il modo fu suggerito da professori non meno abili che provetti nell'arte d'insegnare, e parve accettabile o degno almeno di essere posto a sperimento. E consiste nell'unire in un corso unico la seconda e la terza classe liceale per l'insegnamento del latino e del greco, in guisa che gli alunni attendano a queste discipline per sette ore nella settimana, e il professore non debba occupare in questo corso e nel primo un tempo maggiore delle quindici ore a cui è obbligato per legge. Notizie accertate sugli atti del Ministero fanno possibile questa disposizione in tre quarti almeno dei licei regi.

Ai pochi altri, dove il numero degli alunni delle due classi riunite fosse troppo grande, provvederà il Ministro nel modo che sarà dimostrato più opportuno, giovandosi dei professori del liceo che hanno un orario non grave, od anche, se faccia d'uopo, dei candidati approvati negli istituti superiori, che pel momento non abbiano ricevuto uno stabile collocamento nei ginnasi o nei licei. Non va taciuto che a compiere questa riforma, dalla quale è lecito sperare efficaci risultamenti di profitto nelle lettere classiche, l'orario, notato finora complessivamente, fu in eguale misura distribuito fra il latino ed il greco.

Il regolamento del 1.° settembre 1865 prescriveva che nel ginnasio avesse luogo l'istruzione ginnastica, riservati agli alunni del liceo gli esercizi militari. Di questi non essendosi fatto cenno nel regolamento del 5 marzo, si intese che fossero aboliti e sostituiti dalle esercitazioni ginnastiche, disposizione accolta anche nel nuovo regolamento. Infatti l'esperienza ha dimostrato che pel modo onde furono tenuti sin qui e per gli strumenti disadatti e malconci, non pure nessun giovamento se ne trasse pel fine cui sembravano destinati, ma al contrario sì poco interessamento inspiravano, da riuscire spesso causa di turbata disciplina. Ed a renderli cosa seria, oltre che si andrebbe incontro a dispendî gravosi, si incorrerebbe nell'inconveniente di deviare dal fine cui tende in ogni sua parte l'istituto classico.

Dell'istruzione religiosa, di cui gli esercizi erano indicati dal regolamento 1.° settembre 1865, non si fa cenno ora come non si fece nelle disposizioni del 5 marzo, non giovando toccare un argomento così difficile e delicato prima che una larga discussione ed il voto della rappresentanza nazionale porgano qualche miglior guida e criterio ad un'azione sicura dell'Amministrazione.

Sulle condizioni di età e di sapere alle quali un giovinetto possa presentarsi a sostenere l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio, si discusse molto in Italia e fuori, e, come suol accadere in siffatte questioni, senza gran frutto di pratici risultamenti. Nel regolamento del 5 marzo fu a quest'uopo stabilito che il candidato alla prima classe ginnasiale provasse con regolare attestato di aver fatti gli studi prescritti nella terza classe elementare e di aver compiuto il nono anno di età; che anche l'esame orale si facesse sulle materie proprie della classe terza.

Questa disposizione potrebbe certamente essere sostenuta con validi argomenti, se non trovasse un ostacolo nell'art. 219 della legge 13 novembre 1859. A conciliare il testo della legge coll'intendimento di non prolungare di troppo il tempo che si richiede al compimento degli studi mezzani il nuovo regolamento si limita a volere la sola condizione dell'età di nove anni e l'esame orale su tutte le materie delle quattro classi elementari, escluso l'obbligo di documentare gli studi con regolare attestazione.

La facoltà data agli studenti di presentarsi in qualsiasi istituto governativo a sostenere anche gli esami di passaggio dall'una all'altra classe, provvedimento preso la prima volta per le disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 13 settembre 1874, fu accolta nel regolamento proposto dal mio antecessore e da me conservata. Convenne però, a vantaggio degli studi, e dei giovani ad un tempo, stabilire una cautela per l'esame di coloro che, avendo studiato privatamente, chiedono di entrare in un istituto governativo. La quale consiste in ciò, che le prove orali devono versare sulle materie di tutti gli anni antecedenti, pei quali il candidato non offra alcuna pubblica attestazione di esami.

Con questa disposizione consuona l'altra che riguarda specialmente l'esame di li-

cenza ginnasiale, le cui prove orali per tutti gli esaminandi indistintamente, pubblici o privati che sieno, devono estendersi a tutte le materie insegnate nel ginnasio, mentre pel regolamento del 5 marzo le prove si limitavano alle materie proprie delle due classi superiori. Curare nelle scuole anche col mezzo degli esami la continuità progressiva delle cognizioni è uno dei mezzi più efficaci all'acquisto del vero e sodo sapere.

Nell'articolo 29 del regolamento che presento all'approvazione di V. M. è contenuta una disposizione nuova e, secondo ciò che ne penso, così importante da meritare per un lato qualche parola di commento, e per un altro tutta l'attenzione degli insegnanti e degli alunni. Mantenute circa l'approvazione negli esami le condizioni stabilite nell'articolo 30 del regolamento 5 marzo, propongo che si elevi al *minimum* di sette punti di merito la votazione media sulla lingua italiana, e che anche la prova scritta in questa materia non sia qualificata inferiore a sei punti, mentre per le altre materie il grado di sufficienza è rappresentato da sei punti, e può aver luogo la compensazione fra le due prove, scritta ed orale, mediante cinque od otto punti a vicenda. Questo provvedimento appartiene a quell'ordine di idee ch'ebbi l'onore di significare nella recente relazione presentata a V. M. sulle modificazioni per l'esame di licenza liceale. Il rigore, dissi, non deve cogliere d' improvviso l'esaminando; nè può, secondo l'equità, la riprovazione nell'italiano avere una particolare sanzione in confronto delle altre materie, se non quando anche negli esperimenti anteriori siasi seguito lo stesso criterio.

Non pochi ginnasi governativi sono in luoghi ove non trovasi un liceo regio. Formata la Giunta per l'esame di licenza ginnasiale nel modo stabilito dall' articolo 39 del regolamento 5 marzo, vale a dire di due professori di liceo, oltre ai professori delle classi superiori, ne può derivare la conseguenza di un aggravio notevole al municipio del luogo ove manca il liceo, tenuto a pagare le indennità di viaggio e di dimora ai professori del liceo, senza dire che in alcune provincie, pel numero considerevole dei ginnasi, mancherebbe anche il modo di sopperire convenevolmente al bisogno. Fu dunque necessario di rendere nel nuovo regolamento meno rigida la prescrizione predetta, ammettendo che, dove manchi il liceo, possa il regio provveditore agli studi designare due commissari da aggiungersi nella Giunta ai professori ginnasiali. Nulla poi si oppone che anche l'incaricato speciale per l' insegnamento della matematica nel ginnasio possa essere uno dei due commissari; e parimente vedranno i provveditori agli studi nelle città più cospicue, ove l'insegnamento privato è fiorente di istituti legalmente riconosciuti, di chiamare nella Giunta esaminatrice per la licenza ginnasiale qualche autorevole insegnante di quegli istituti.

Merita di essere particolarmente segnalata una disposizione stabilita nell'articolo 26 del regolamento 5 marzo, accolta quanto alla sostanza, ma notevolmente modificata quanto alla forma nell'articolo 52, *b*) del regolamento nuovo.

L'approvazione o la riprovazione degli alunni alla fine dell'anno scolastico dipendette fin qui esclusivamente, o quasi, dall'esito dell'esame, poco importando rispetto a ciò la votazione del così detto primo scrutinio, alla quale si aveva riguardo soltanto o per avvalorare la compensazione fra le prove scritte o le orali o per escludere i giovani dagli esami.

Fu dunque savio divisamento del mio antecessore questo, di stabilire un' equipollenza del merito degli alunni dimostrato durante il corso coi probabili risultamenti dell'esame.

« Al termine dell'anno (così il citato articolo 26), prima che incomincino gli esami di promozione, saranno comunicate a ciascun alunno le note di merito che gli furono segnate nelle singole materie, conformemente alle prove da lui date durante l'anno. *Se accetta* in tutto o in parte queste note, purchè di merito sufficiente, è esonerato dai relativi esami di promozione ».

In luogo di esporre le ragioni, per le quali, accettata in massima la riferita disposizione, non ho creduto di mantenerla letteralmente, recherò la modificazione introdotta nel nuovo regolamento all'articolo citato 52, *b*):

« Il Collegio dei professori sceglie in ciascuna classe, ad eccezione della quinta ginnasiale e della terza liceale, quei giovani che durante l'anno diedero prove costanti di buona condotta e diligenza, e in ciascuna materia ottennero una media annuale non inferiore a 7/10. Questi alunni *saranno dichiarati senz' altro promossi alla classe superiore*, assegnando loro in ciascuna materia i punti di merito, quali risultino dallo studio e dal profitto dell'intero anno ».

Il confronto fra queste due disposizioni rende superflua ogni dichiarazione.

L'orario che io propongo per le classi ginnasiali non differisce essenzialmente da quello che fu stabilito col regolamento anteriore. Va solo notata l'indicazione di *storia* e *geografia* per l'insegnamento prima designato semplicemente colla voce *storia* nelle classi superiori. Il qual mutamento significa chiaramente come debba il professore curare che insieme colla storia antica sia spiegata la corrispondente geografia, e siano richiamate cogli opportuni confronti le notizie geografiche imparate nei primi tre anni.

L'orario per le classi liceali presenta qualche innovazione. Vi è aumentato di un'ora l'insegnamento dell'italiano nella seconda classe. Alle lettere latine e greche, non pure conservato l'aumento complessivo di 5 ore già proposto nell'altro regolamento, ma aggiunte altre due ore, fu assegnato, perchè ne fosse meglio accertato l'insegnamento, un orario separato. Il tempo assegnato alla matematica fu diminuito di due ore, essendo stato riconosciuto che il fine, cui tende questa materia nell'istituto classico, si possa egualmente raggiungere. Finalmente furono date due ore di più alla filosofia, da occuparsi nel primo corso, segnatamente colla lettura e collo studio di luoghi filosofici latini e colla spiegazione della nomenclatura filosofica, di cui tanta parte si chiarisce colla lingua greca.

Tralascio di soffermarmi a dire di altre modificazioni, meno importanti, che accadde di fare in questo lavoro di revisione sì del primo, come del secondo regolamento, restringendomi a significare la speranza che questa nuova elaborazione, alla quale pur contribuì di molto l'opera preparata dal mio antecessore, valga a segnare un progresso nei nostri Istituti classici, dalla cui prosperità dipendono in gran parte le sorti della vita intellettuale e morale della nazione.

Quando piaccia alla M. V. di approvare le considerazioni e le proposte che ebbi l'onore di fare in questa esposizione, io La prego di apporre l'augusta Sua firma al decreto che segue:

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vedute le leggi e i regolamenti concernenti l'insegnamento, gli esami e le discipline proprie alle scuole secondarie del Regno;

Veduto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3026 (Serie 2.ª;

Udito il Consiglio Superiore dell'Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento pei Regi ginnasi e licei, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzioue, è approvato.

Art 2. Sono abrogati il regolamento del 1.° settembre 1865, numero 2498, il regolamento del 5 marzo predetto, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

REGOLAMENTO.

CAPO I. — *Anno scolastico.*

Art. 1. L'anno scolastico nei ginnasi e licei dello Stato dura dieci mesi. Salvo condizioni eccezionali dei luoghi, esso incomincia il 15 di ottobre e si chiude il 15 di agosto.

CAPO II. — *Insegnamento.*

Art. 2. L'insegnamento nei ginnasi e nei licei comincia appena finiti gli esami di ammissione e di promozione nella sessione di ottobre, che non potrà mai essere protratta oltre al 5 di novembre.

Art. 3. Le materie d'insegnamento nei ginnasi e nei licei sono quelle prescritte dagli articoli 190 e 191 della legge 13 novembre 1859 (1), in conformità delle istruzioni Ministeriali, e secondo l'orario unito a questo regolamento.

(1) Tenore degli articoli 190 e 191 della suddetta legge:

Art. 190. Gl'insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1. La lingua italiana (e la francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua); - 2. La lingua latina; - 3. La lingua greca; - 4. Istituzioni letterarie; - 5. L'aritmetica; - 6. La geografia; - 7. La storia, nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191. Gl'insegnamenti del secondo grado sono:

1. La filosofia; - 2. Elementi di matematica; - 3. La fisica e gli Elementi di chimica; - 4. La letteratura italiana (e la francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua); - 5. La letteratura latina; - 6. La letteratura greca; - 7. La storia; - 8. La storia naturale.

Art. 4. Alle materie accennate all'articolo 3 si potrà, in date condizioni, aggiungere l'insegnamento del disegno e quello di una o più lingue moderne.

Art. 5. I professori delle due prime classi ginnasiali guidano i propri alunni per tutto il corso biennale.

Art. 6. Ai professori della quarta e della quinta ginnasiale è data facoltà di ripartire tra loro gli insegnamenti delle due classi, ovvero d'insegnare tutte le materie in una sola classe. In questo caso essi accompagnano i propri alunni per tutto il corso biennale.

Art. 7. L'insegnamento della matematica nel ginnasio è dato di regola da un insegnante speciale; ma potrà anche essere commesso in tutto o in parte al professore del liceo.

Art. 8. Nella seconda e nella terza classe del liceo l'insegnamento del latino e del greco viene dato di regola, riunendo le due classi in un corso unico.

In questo corso biennale il professore avvicenda le materie di studio stabilite per le due classi.

Dove il numero degli alunni riuscisse troppo grande il Ministro si riserva di provvedere.

Art. 9. La distribuzione delle lezioni è proposta dal Collegio dei professori ed approvata dal Consiglio scolastico della provincia.

Art. 10. Il capo dell'istituto provvede alle supplenze che non oltrepassino la durata di una settimana col personale dell'istituto medesimo o con altre persone, secondo i casi, riferendone alla podestà scolastica. Quando oltrepassino questo tempo, dovrà provvedere d'accordo coll'autorità scolastica.

Dove il ginnasio è separato dal liceo il direttore è tenuto a supplire fino alla durata di una settimana.

Delle supplenze commesse a persone estranee all'istituto si darà tosto avviso al Ministero, il quale, conosciutane a tempo proprio la durata, disporrà per la rimunerazione.

Art. 11. L'istruzione ginnastica è obbligatoria per tutti gli alunni del ginnasio e del liceo. A richiesta del padre o di chi ne tiene luogo, potranno esserne dispensati temporaneamente gli alunni ai quali per attestato dei medici e per giudizio dell'istruttore potesse far danno.

L'istruzione ginnastica dura dal dicembre all'ultimo di giugno, e viene data due ore alla settimana, scegliendo possibilmente il tempo in cui rechi sollievo al lavoro mentale degli alunni.

CAPO III. — *Esami.*

Art. 12. Gli esami nei licei e ginnasi Regi sono di tre specie:

a) Di ammissione;

b) Di promozione da una classe a quella immediatamente superiore;

c) Di licenza.

Gli esami di promozione si danno dagli studenti iscritti nell'istituto secondo le norme dell'articolo 52 *b*), e da quegli alunni di scuola privata o paterna che vi si sottopongono per ottenere una pubblica attestazione dei loro studi, e non per iscriversi nello istituto.

Gli esami di ammissione si danno da tutti i giovinetti che vogliono inscriversi nella prima classe ginnasiale, e da quelli che chiedono d'inscriversi nelle altre classi del ginnasio o del liceo senza regolare attestato di promozione.

Art. 13. Gli esami di promozione si danno alla fine ed al principio dell'anno scolastico; quelli di ammissione soltanto in principio.

I giorni per gli esami di licenza liceale sono indicati ciascun anno dal Ministro. I giorni per gli esami di licenza ginnasiale sono fissati in ciascuna provincia dal Regio provveditore agli studi.

Art. 14 Per poter sostenere l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio è necessario avere compiuto il nono anno di età, e per le altre classi del ginnasio e del liceo avere compiuto l'anno corrispondente.

Art. 15. Gli alunni inscritti in un ginnasio o in un liceo Regio o pareggiato devono presentarsi all'esame di promozione e di licenza nell'istituto in cui si inscrissero al principio dell'anno, se non abbiano dovuto seguire altrove le loro famiglie.

Quando un alunno inscritto in un ginnasio o in un liceo si rechi altrove a sostenere l'esame di promozione o di ammissione alla classe o ad una delle classi superiori, e poi voglia rientrare nell'istituto in cui era iscritto, è data facoltà, al collegio dei professori di sottoporlo ad un esame; nè egli potrà mai essere ammesso in altra classe che in quella a cui sarebbe stato regolarmente promosso, se fosse rimasto nell'istituto al quale prima apparteneva.

Art. 16. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna possono presentarsi all'esame di promozione, secondo l'articolo 12, solamente in un istituto Regio; essi dovranno pagare la tassa prescritta per gli esami di ammissione.

Art. 17. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna non potranno presentarsi all'esame di licenza ginnasiale se non in uno dei ginnasi Regi della rispettiva provincia; o, dove non sia ginnasio Regio, in quello che in ciascuna provincia ne abbia avuta facoltà dal Ministro.

Art. 18. L'esame d'ammissione alla prima classe del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di una prova orale sulle materie insegnate nelle quattro classi elementari.

Art. 19. L'esame di promozione alle classi 2.ª, 3.ª e 4.ª del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova orale su tutte le materie della classe precedente.

Art. 20. Gli esami di promozione alla 5.ª classe ginnasiale constano:

a) Di una prova scritta d'italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'articolo 25;

d) Di una prova orale su tutte le materie della 4.ª

Art. 21. Gli esami di promozione alla 2.ª e alla 3.ª classe del liceo constano:

a) Di un componimento italiano;

b) Di una prova scritta di latino;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'art. 25;

d) Di una prova scritta di matematica;

e) Di una prova orale su tutte le materie dell'anno precedente.

Art. 22. A ciascuna delle prove scritte accennate agli articoli 18, 19, 20, 21 saranno assegnate quattro ore di tempo.

Art. 23. Il giudizio sulle due prove scritte di latino, accennate agli articoli 19 e 20, è complessivo; ma perchè segua l'ammissione all'esame orale, conforme all'articolo 29, ognuna dovrà ottenere almeno 5/10.

Art. 24. La prova scritta di latino nelle classi del liceo potrà essere o un tema di componimento o una versione dall'italiano ad arbitrio della Giunta esaminatrice.

Art. 25. Le prove scritte di greco, accennate agli articoli 20, 21, 28, oltre ad un saggio di versione dal greco, dovranno contenere qualche proposizione italiana da tradurre in greco.

Art. 26. Negli esami d'ammissione le prove scritte sono eguali a quelle stabilite per gli esami di promozione. Le prove orali versesanno sulle materie di tutti gli anni antecedenti, per i quali il candidato non offra alcuna pubblica attestazione di esami.

Art. 27. Alla fine della quinta classe del ginnasio ha luogo l'esame di licenza ginnasiale, e nessuno può esserne dispensato.

L'attestato di licenza ginnasiale è necessario per l'ammissione alla prima classe del liceo ed all'esame di licenza liceale dopo tre anni.

Art. 28. L'esame di licenza ginnasiale consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'art. 25;

d) Di una prova scritta di matematica;

e) Di una prova orale su tutte le materie insegnate nel ginnasio.

Ad ogni prova scritta saranno assegnate 5 ore.

La prova orale è pubblica, ed ogni alunno deve rispondere almeno per un quarto d'ora su ciascuna materia.

Art. 29. In tutti gli esami, per ottenere l'approvazione, è necessario avere riportato almeno 7/10 nell'italiano e 6/10 in ciascuna delle altre materie. Nelle materie in cui è richiesta la doppia prova scritta ed orale, potrà essere promosso chi avrà ottenuto 6/10 in una delle prove d'italiano e 5/10 in una delle prove delle altre materie, e almeno 8/10 nell'altra prova.

Chi nella prova scritta riporta meno di 6/10 in italiano o meno di 5/10 nelle altre materie non è ammesso all'esame orale.

Art. 30. Il candidato da qualunque scuola provenga, se nella prima sessione non vince tutte le prove, ha facoltà di ripresentarsi nel medesimo istituto alla sessione di ottobre senza pagare altra tassa. Ove in ottobre non ottenga l'approvazione, dovrà ripetere tutte le prove nell'anno seguente e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 31. L'alunno di scuola privata o paterna non ha diritto di riparare le prove fallite nell'esame di ammissione. Nell'anno seguente deve ripetere tutte le prove e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 32. Negli esami di ammissione e di promozione alle classi ginnasiali e liceali e in quelli di licenza ginnasiale i temi per le prove scritte sono dati dalle Giunte esaminatrici.

I temi assegnati per l'esame di licenza ginnasiale saranno pubblicati nella cronaca annuale.

Art. 33. Gli esami di licenza liceale sono regolati da particolari disposizioni.

Art. 34. Gli attestati di ammissione e di promozione ottenuti nei ginnasi e nei licei Regi o pareggiati sono titoli di ammissione a tutti gli altri ginnasi e licei del Regno, salvo il caso accennato all'articolo 15.

Art. 35. Oltre agli esami che si danno al principio e al termine dell'anno, in tutte le classi dei ginnasi e dei licei richiedesi di tratto in tratto qualche prova a voce o per iscritto.

Le note medie bimestrali ottenute in ciascuna materia sono lette agli alunni nella classe e comunicate ai loro genitori o a chi ne tien luogo.

CAPO IV. — *Giunte esaminatrici.*

Art. 36. Il capo dell'istituto è presidente di tutte le Giunte esaminatrici.

Art. 37. La Giunta per l'esame di ammissione alla 1.ª classe del ginnasio è composta dei due professori, che nell'anno incipiente insegneranno nella 1.ª e nella 2.ª classe, e dell'incaricato di aritmetica.

Art. 38. La Giunta per l'esame di ammissione e di promozione alla 2.ª, alla 3.ª, alla 4.ª ginnasiale è composta dei professori della classe da cui esce, e della classe in cui entra l'alunno e dell'incaricato di aritmetica.

La Giunta per l'esame di ammissione e di promozione alla 5.ª ginnasiale è composta dei due professori di 4.ª e 5.ª e dell'incaricato di matematica.

Art. 39. La Giunta per l'esame di licenza ginnasiale è composta dei due professori di 4.ª e 5.ª e di due professori di liceo, o dove manchi il liceo, di due commissari designati dal Regio provveditore; anch'essa è presieduta dal direttore del ginnasio.

Art. 40. Negli esami di ammissione e di promozione alla 2.ª e alla 3.ª classe del liceo esaminano i professori delle rispettive materie sotto la direzione del preside.

Art. 41. Spetta al capo dell'istituto ed agli esaminatori vegliare alla perfetta regolarità degli esami scritti. Di ogni irregolarità i membri delle Giunte dovranno rispondere al Ministro, o tutti insieme o ciascuno in particolare secondo i casi.

Art. 42. I risultamenti degli esami e le note attribuite agli alunni senza esami, conforme all'art. 52 *b*), si scriveranno in appositi registri. Ogni registro deve contenere i voti di ciascuna prova, ed essere sottoscritte da tutti gli esaminatori.

CAPO V. — *Presidi, direttori, professori.*

Art. 43. I presidi dei licei e i direttori dei ginnasi governano gli istituti; convocano il Collegio dei professori alle adunanze ordinarie e straordinarie, e lo presiedono.

Art. 44. Essi vegliano alla disciplina; assistono di tratto in tratto alle lezioni dei professori; tengono regolarmente i registri dell'iscrizione; notano le assenze degli insegnanti, i meriti e le mancanze degli alunni; e dove la gravità dei casi lo richieda, ne riferiscono all'autorità scolastica.

Art. 45. Annunziano per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci, i meriti e le mancanze dei figliuoli conforme agli articoli 35 e 62. Se le scuole sono frequentate anche da convittori, ne scrivono ogni mese al rettore del convitto.

Art. 46. Vegliano alla conservazione della suppellettile scolastica e scientifica, giovandosi all'uopo dei professori di fisica, di storia naturale e dell'istruttore di ginnastica; e quando manchino arnesi necessari, fanno i dovuti uffizi presso le potestà cui spetta provvedere.

Art. 47. I professori sono responsabili della disciplina delle loro scuole, ed obbligati ad aiutare il capo dell'istituto nel promuoverne il buon andamento.

Art. 48. I professori metteranno gran cura nel tenere in perfetto ordine i giornali di classe, affinchè vi appariscano chiari i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni, e le sommarie indicazioni della materia spiegata.

Art. 49. Le domande di congedo temporaneo degli ufficiali dell'istituto debbono essere indirizzate al provveditore per mezzo del preside o direttore.

CAPO VI. — *Collegio dei professori.*

Art. 50. I professori sono obbligati d'intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie del Collegio.

Art. 51. È vicepresidente del Collegio il professore più anziano; segretario il più giovane.

Art. 52. Le adunanze ordinarie del Collegio sono tre:

a) La prima si tiene al principio dell'anno scolastico, e in questa il Collegio determina la distribuzione degli insegnamenti e i libri di testo per ciascuna disciplina; prende tutti gli accordi che crede opportuni a coordinare i vari insegnamenti; designa il professore che dovrà scrivere la dissertazione da pubblicarsi nella cronaca annuale per l'anno seguente;

Il professore che propone un testo nuovo dovrà spiegare le ragioni della sua scelta in apposita relazione, che sarà trasmessa al Ministero;

b) La seconda adunanza ordinaria si tiene presso alla fine delle scuole. In questa il Collegio dei professori, udite e discusse le relazioni sui vari insegnamenti, sceglie in ciascuna classe, ad eccezione della 5.ª ginnasiale e della 3.ª liceale, quei giovani che durante l'anno diedero prove costanti di buona condotta e diligenza, e in ciascuna materia ottennero una media annuale non inferiore a 7/10. Questi alunni saranno dichiarati senz'altro promossi alla classe superiore, assegnando loro in ciascuna materia i punti di merito, quali risultino dallo studio e dal profitto dell'intero anno. Tutti gli altri saranno sottoposti all'esame di promozione, salvo quelli esclusi per effetto dell'art. 62;

c) La terza adunanza ordinaria si tiene appena chiusa la prima sessione degli esami. In questa il Collegio designa gli alunni da premiare, e si accorda sulle altre cose da pubblicarsi nella cronaca annuale. Il professore eletto a scrivere la dissertazione, come alla lettera *a*), la consegna al preside.

Art. 53. I presidi e i direttori convocano i professori alle adunanze straordinarie quando trattisi di argomenti, spettanti al Collegio, e ogni volta che essi lo credano utile al buon andamento dell'istituto; oltre a ciò, quando due professori ne chiedano per iscritto la convocazione per motivi didattici o disciplinari.

Dove ginnasio e liceo siano uniti, il preside può convocare il Collegio dei professori liceali e quello dei professori ginnasiali in adunanza riunita per trattare di cose comuni.

Delle adunanze si conserverà notizia negli atti dell'istituto.

CAPO VII. — *Alunni.*

Art. 54. Il giovane, che non appartenendo già all'istituto, vuole essere inscritto in una classe del ginnasio o del liceo dovrà:

a) Farne a tempo debito regolare domanda al preside o al direttore col consenso verbale o scritto del padre o di chi ne tiene luogo, ed unirvi l'attestato di nascita legalizzato, l'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, e la quitanza del pagamento della tassa ove trattisi di esami d'ammissione;

b) Sottoporsi nei giorni stabiliti ai relativi esami se non è fornito di attestato scolastico regolare, conforme all'art. 12.

Art. 55. Il giovane che nell'esame di ammissione non è riconosciuto idoneo alla classe a cui aspira, potrà essere iscritto a quella classe a cui gli esaminatori l'avranno giudicato idoneo.

Art. 56. Tutti gli alunni devono trovarsi nel liceo o nel ginnasio nel giorno prefisso dall'autorità scolastica al cominciamento delle lezioni.

Scorso questo termine, nessuno potrà essere ammesso senza giustificare l'indugio innanzi al preside o al direttore.

Scorso un mese dal principio delle lezioni, la domanda di ammissione dovrà farsi al Collegio dei professori.

Art. 57. L'alunno che è regolarmente inscritto nei registri del ginnasio o del liceo riceve un attestato scolastico in cui si noteranno in principio il titolo che ne giustifica l'inscrizione, nel mezzo le medie bimestrali e le osservazioni sulla condotta dell'alunno, e in fine il risultamento degli esami o le note assegnate dal Collegio dei professori nella seconda adunanza ordinaria, conforme all'art. 52, *b*).

Art. 58. Gli attestati di licenza ginnasiale sono di forma diversa e dati a parte.

L'attestato di licenza ginnasiale è sottoscritto dal capo dell'istituto; l'attestato di licenza liceale dal capo dell'istituto e dal Regio provveditore. In ambedue gli attestati si segnano i punti di merito ottenuti dall'alunno in ciascuna prova d'esame.

Art. 59. L'alunno che nel corso dell'anno scolastico lascia il liceo o il ginnasio in cui fu inscritto, non può essere accolto in altro liceo o ginnasio, quando non presenti l'attestato scolastico che gli fu dato al tempo dell'inscrizione. In questo caso l'attestato deve essere sottoscritto anche dai professori della classe, a cui l'alunno apparteneva.

Art. 60. Ogni alunno è obbligato a frequentare tutti gl'insegnamenti della classe a cui appartiene, e a prender parte a tutte le esercitazioni che sono ordinate dalle leggi e dai regolamenti, quando non sia, rispetto a queste ultime, regolarmente dispensato.

Art. 61. L'alunno deve giustificare le assenze delle lezioni con dichiarazione del padre o di chi ne tiene luogo. Senza questa dichiarazione l'assenza gli sarà attribuita a colpa.

Quando arrivi alla scuola dopo cominciata la lezione non potrà essere ammesso nell'aula senza il permesso del preside o del direttore.

Art. 62. L'alunno che manca ai suoi doveri scolastici, o disciplinari o morali, sarà punito secondo la gravità della colpa.

a) Con nota di negligenza o di cattiva condotta nel giornale della scuola;

b) Con privata ammonizione del preside o del direttore;

c) Con pubblica ammonizione del preside o del direttore alla presenza dei condiscepoli o del Collegio dei professori;

d) Colla sospensione temporanea delle lezioni;

e) Coll'esclusione dall'esame di promozione o di licenza nella prima sessione;

f) Coll'esclusione da ambedue le sessioni di esami, e quindi colla perdita dell'anno;

g) Coll'espulsione dall'Istituto.

Le pene *e*), *f*), *g*) dovranno essere inflitte dal Collegio dei professori.

Art. 63. L'alunno segnalato per diligenza e profitto sarà premiato e ricordato con lode nella cronaca annuale.

Art. 64. I premi sono di due gradi.

Il premio di primo grado vien dato soltanto agli alunni che ottennero dieci punti nel maggior numero delle materie e non meno di

nove nelle altre; quello di secondo grado agli alunni che avranno una media di nove punti e in nessuna materia meno di otto.

All'alunno che, avendo ottenuto la promozione, siasi segnalato in una materia, potrà essere attribuita una menzione d'onore.

Art. 65. Gli alunni di scuola privata o paterna che negli esami di promozione abbiano dato prove di profitto segnalato, potranno ottenere un attestato particolare di lode.

Art. 66. La spesa per i premi e per la stampa della cronaca annuale è a carico dell'ente, cui spetta di provvedere alla suppellettile materiale scolastica.

Art. 67. La tassa d'inscrizione può pagarsi in due rate uguali: una nel mese di novembre, l'altra nel mese di giugno. Chi manca a questo dovere non può continuare il corso degli studi, nè essere ammesso all'esame.

Il capo dell'Istituto prende nota delle quitanze nel registro delle inscrizioni.

Art. 68. Dal pagamento delle tasse scolastiche di inscrizione e di esame può essere dispensato l'alunno delle pubbliche scuole segnalato per profitto e buona condotta e appartenente a famiglia disagiata.

La bontà della condotta e del profitto sarà dimostrata dall'attestato scolastico o da quello di licenza. Per essere dispensato dalla tassa è necessario avere riportato il premio di primo o di secondo grado, od almeno la menzione d'onore, e non meno di otto punti in ciascuna materia.

Il disagio della famiglia è attestato dal sindaco del luogo ove la famiglia è domiciliata. In questo certificato s'indicherà il numero dalle persone componenti la famiglia, e l'ammontare delle tasse che essa paga all'erario dello Stato, alla cassa del comune e della provincia.

La domanda per la dispensa dalle tasse, unita coi documenti sopraddetti, dovrà essere presentata al Consiglio scolastico della provincia per mezzo del direttore o del preside non più tardi del 15 di novembre.

Art. 69. Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore al cominciare dell'anno scolastico 1876-77.

Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro della pubblica istruzione,

M. COPPINO.

Orario pei licei.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ORE SETTIMANALI Classe I	Classe II	Classe III
Italiano	5	4	4
Latino	4	3 1/2	3 1/2
Greco	4	3 1/2	3 1/2
Storia e geografia	4 1/2	3	3
Matematica	6	3	3
Fisica e chimica	»	4 1/2	4 1/2
Storia naturale	»	3	2
Filosofia	2	2	3
Totale	25 1/2	26 1/2	26 1/2

Orario pei ginnasi.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ORE SETTIMANALI Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
Italiano	7	7	7	5	5
Latino	10	10	10	6	6
Greco	»	»	»	6	6
Geografia	3	3	3	»	»
Storia e geografia	»	»	»	3	3
Matematica	2	2	2	3	3
Totale	22	22	22	23	23

R. D. n. 3433. — *Tasse universitarie.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 novembre 1876 —.

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Vedute le leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il Regolamento generale universitario, approvato dal Nostro decreto in data 8 ottobre corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le tasse universitarie stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513, si distinguono in: 1.° tassa d'immatricolazione; 2.° tassa d'inscrizione; 3.° sopratassa d'esame; 4.° tassa di diploma.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Art. 2. La tassa d'immatricolazione è pagata all'uffizio demaniale, incaricato della riscossione, dallo studente od uditore in principio dell'anno scolastico, e la quitanza del pagamento di essa dev'essere consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione.

Art. 3. La tassa d'inscrizione si paga dallo studente in principio dell'anno scolastico, in tante quote annue eguali quanti sono gli anni del corso cui è inscritto.

È tuttavia accordata facoltà allo studente di pagare le quote annue in due rate eguali, la prima al principio dell'anno scolastico, la seconda entro il mese di aprile.

Art. 4. La tassa d'inscrizione sarà pagata per intero all'ufficio demaniale, non conoscendosi ancora, nel momento in cui lo studente chiede di essere inscritto e deve eseguire il versamento, quanta parte della medesima sia dovuta all'erario, e quanta ai privati insegnanti.

Tosto che la segreteria avrà ricevuto il libretto d'inscrizione, in conformità all'articolo 16 del regolamento generale universitario, e saranno conosciuti i corsi ufficiali e privati ai quali lo studente avrà presa inscrizione, sarà provveduto perchè venga restituita e sia versata nella cassa universitaria quella parte di tassa che, secondo la disposizione dell'art. 2 della legge 30 maggio 1875, deve dalla cassa medesima esser pagata agli insegnanti privati.

Lo stesso procedimento sarà seguito per il pagamento tanto della prima quanto della seconda rata, nel caso che lo studente si valga della facoltà accordatagli dall'articolo precedente.

I Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione stabiliranno di accordo le norme onde la restituzione suddetta verrà regolata.

Art. 5. La quitanza della tassa d'inscrizione sarà consegnata alla segreteria colla domanda d'immatricolazione o d'inscrizione.

Se lo studente divide il pagamento in due rate, la quitanza per la prima rata sarà consegnata alla segreteria colla detta domanda, quella della seconda entro il mese d'aprile.

Art. 6. La sopratassa annua d'esame si paga dallo studente all'economo dell'Università e la quitanza relativa deve essere presentata alla segreteria dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami.

Art. 7. La tassa di diploma si paga all'ufficio demaniale dallo studente inscritto all'ultimo anno del corso, e la relativa quitanza si presenta alla segreteria nello stesso termine assegnato dall'articolo precedente per la sopratassa d'esame.

Art. 8. Allo studente che non ha pagato le tasse già maturate di

un anno scolastico, non può essere spedito, da qualsiasi autorità od ufficio universitario, alcun certificato riferibile allo stesso anno.

Art. 9. Nessuno studente che non sia in regola col pagamento delle tasse di un anno può essere ammesso ad esami, e nemmeno può venire inscritto a corsi dell'anno successivo.

Art. 10. Lo studente che, ottenuto il congedo da una Università governativa nella quale era immatricolato, domanda la immatricolazione in un'altra Università, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

Art. 11. Un decreto Ministeriale stabilisce, proporzionatamente alla durata dell'insegnamento, la quota della tassa d'inscrizione che sarà pagata agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi, obbligatori o liberi, ai quali gli studenti avranno preso inscrizione.

Art. 12. Gli insegnanti privati non possono accettare la inscrizione di uno studente ad un loro corso quando dal libretto d'inscrizione risulti che, sommando il numero delle ore settimanali delle lezioni di questo corso con quello delle ore degli altri corsi ai quali lo studente è già inscritto, si oltrepassa il numero massimo permesso dal regolamento.

Ove si contravvenga a questa disposizione, la inscrizione sarà nulla, e perciò non verrà notata nella carriera scolastica dello studente, nè l'insegnante privato avrà diritto al pagamento di alcuna quota di inscrizione.

Art. 13. L'uditore inscritto ad un anno di corso pagherà la quota annua d'inscrizione aumentata della metà.

L'uditore inscritto a corsi singoli pagherà per ognuno di questi una tassa d'inscrizione eguale al doppio della quota d'inscrizione che, secondo l'articolo 12, si paga agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatori.

Se l'uditore inscritto a corsi singoli vuole sostenere esame sopra alcuno di questi, pagherà la somma occorrente per le propine dei commissari degli esami.

Quanto al pagamento delle tasse, e alla presentazione delle quitanze e dei libretti, si osserveranno per gli uditori le stesse disposizioni stabilite per gli studenti.

Art. 14. La dispensa per qualunque ragione dall'obbligo di alcuni corsi o di alcuni anni di corso per essere ammesso agli esami di promozioni o finali, non importa, salvo il caso di espressa dichiarazione, la dispenza dal pagamento di nessuna tassa, inclusiva quella d'inscrizione ai corsi per i quali è accordata la dispensa.

Art. 15. Chi abbandona per qualsiasi cagione lo studio non può domandare la restituzione delle tasse pagate. Non può accordarsi re-

stituzione neppure a chi, dal 1.° anno di corso di una Facoltà faccia passaggio ad altra Facoltà, per la quale le tasse sieno minori di quelle pagate per la prima inscrizione.

Art. 16. Per ogni certificato o copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, dovrà pagarsi a titolo d' indennità una lira e mezza, con compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Nelle Università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa.

È abolito ogni altro diritto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Tabella delle tasse universitarie.

Giurisprudenza.

Tassa d' immatricolazione	40
Tassa d' inscrizione	660
Sopratassa d' esame	100
Tassa di diploma	60
Totale	860

Medicina e chirurgia.

Tassa d' immatricolazione	40
Tassa d' inscrizione	660
Sopratassa d' esame	100
Tassa di diploma	60
Totale	860

Facoltà di matematiche pure e scuola d'applicazione per gli ingegneri.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'inscrizione	660
Sopratassa d'esame	100
Tassa di diploma	60
Totale . . .	860

Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'inscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	60
Totale . . .	450

Corso per la laurea in chimica e farmacia

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'inscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	60
Totale . . .	450

Filosofia e lettere.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'inscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	60
Totale . . .	450

Corso di notariato e per i procuratori.

Tassa d'immatricolazione	30
Tassa d'inscrizione	100
Sopratasse d'esame (corso biennale)	50
Tassa di diploma	20
Totale . . .	200

Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica

Tassa d'immatricolazione	30
Tassa d'inscrizione	100
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	20
Totale . . .	200

Corso di medicina veterinaria e agraria.

Tassa d'immatricolazione	20
Tassa d'inscrizione	80
Sopratassa d'esame (corso quadriennale) . . .	48
Tassa di diploma	20
Totale . . .	168

Corso di ostetricia.

Tassa d'immatricolazione	15
Tassa d'inscrizione	40
Sopratassa d'esame (corso biennale)	24
Tassa di diploma	10
Totale . . .	89

Corso di flebotomia.

Tassa d'immatricolazione	15
Tassa d'inscrizione	20
Sopratassa d'esame (corso annuo)	12
Tassa di diploma	10
Totale . . .	57

R. D. n. 3456. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Como.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Como una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Como e quattro da Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3457. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Padova.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Padova una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Padova e quattro da Noi, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

D. M. — Sostituzione di nuovi biglietti da centesimi 50 *del Consorzio degli Istituti di emissione.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 settembre 1876 –

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Reale decreto 2 luglio 1875, n.° 2602 (Serie 2.ª) col quale furono approvati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da centesimi cinquanta emessi dal Consorzio degli Istituti di emissione;

Visto il decreto Ministeriale del 4 ottobre 1875, che autorizzò il Consorzio ad emettere numero trenta milioni dei suindicati biglietti di 50 centesimi pel valore di quindici milioni di lire, ripartiti in 600 serie, comprendente ciascuna 50,000 biglietti, distinguendo le serie colle 24 lettere dell'alfabeto maiuscolo e ad ogni lettera aggiungendo il numero dall'1 al 25, in guisa da avere 25 serie portanti la stessa lettera, seguita però da 25 numeri diversi, ed infine su ciascun biglietto di ciascuna serie segnando un numero progressivo da 00,001 a 50,000;

Ritenuto che il Consorzio degli istituti di emissione in base al disposto coll'articolo 8 del regolamento approvato col Regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2.ª), ha proposta al Governo ed ottenuta l'autorizzazione di poter fabbricare altri biglietti del suindicato taglio da 50 centesimi nella stessa quantità e valore sopra determinati per la prima emissione, da servire di scorta per sostituirli ai biglietti di egual taglio non più atti alla circolazione,

Determina quanto segue:

La scorta dei biglietti Consorziali da 50 centesimi, alla cui fabbricazione fu autorizzato il Consorzio per l'uso e nei modi indicati dall'art. 9 del sopra ricordato regolamento 28 febbraio 1875, è composta di numero trenta milioni di biglietti (valore quindici milioni di lire) divisi in 600 serie.

Ogni serie comprende 50,000 biglietti.

Le serie sono distinte dalle 24 lettere dell'alfabeto maiuscolo ogni lettera è aggiunto il numero dal 26 al 50, in guisa di a 25 serie, portanti la stessa lettera seguita però da 25 numeri div ciacun biglietto di ciascuna serie è inoltre segnato da un nu progressivo da 00,001 al 50,000.

I distintivi e i segni caratteristici sono quelli stessi approvati Regio decreto 2 luglio 1875, n.° 2602 (Serie 2.ª), salvi i migli menti che sono stati riconosciuti indispensabili nella stampa, con più carica e con speciale preparazione che renda anche la carta consistente.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1876.

Il ministro, DEPRET

Manifesto della direzione generale delle poste, in data 23 agosto 1 — Cambio fra la moneta italiana e la germanica.

Si rende noto che fu ridotto, con effetto dal 1.° settembre prossimo, da lire 1 lire 1 23 per *marco* il cambio fra la moneta italiana e la germanica, pei vaglia da uffizi postali italiani su uffizi tedeschi.

In conseguenza di tale riduzione sarà fatto pagare un *marco* ai destinatari lire 1 23 (oro) depositate dai mittenti.

Il limite dell'importo di ciascun vaglia è mantenuto a lire 375 (marchi 304 la tassa di emissione continuerà ad essere di cent. 50 fino a lire 100, di lire 1 lire 100 fino a lire 200, di lire 1 50 oltre lire 200 fino a lire 300, e di lire 2 lire 300 fino a lire 375.

L'Amministrazione germanica continuerà a servire da mediatrice all'Amministrazione italiana pel cambio dei vaglia cogli uffizi del Lussemburgo, della Danimarca della Svezia, della Norvegia e con quello di Costantinopoli, alle seguenti condizioni:

1.° L'importo di ciascun vaglia non potrà eccedere rispettivamente le seguenti somme:

a) Pel Lussemburgo, lire 375, pagabili in franchi;

b) Per la Danimarca, lire 184 50, pari a marchi 150 od a *corone danesi* 13

c) Per la Svezia lire 112 24, pari a marchi 91 25 od a *corone svedesi* 80;

d) Per la Norvegia lire 138 38, pari a marchi 112 50 od a *talleri specie* 25;

e) Per Costantinopoli lire 184 50, pari a marchi 150 od a lire turche 8.

2.° Pei vaglia su uffizi lussemburghesi la tassa di emissione è uguale a que in vigore per gli italo-germanici; pei vaglia su uffizi della Danimarca, della Svezia della Norvegia e Costantinopoli è di lire 1 fino a lire 92 25 e di lire 2 per le somme superiori.

R. D. n. 3320. — Unione del soppresso comune di Monte Santa Maria in Sabina a quello di Toffia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - vedute le concordi deliberazioni dei consigli comunali di Monte Santa Maria e Toffia, in data 12 e 24 marzo 1876; - - visto l'art. 13 della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° novembre 1876 il comune di Monte Santa Maria in Sabina è soppresso e unito a quello di Toffia nella provincia di Perugia.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Toffia, a cui si procederà nel mese di ottobre prossimo venturo, in base alle liste elettorali riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3333. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Perugia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1866, n. 3239, che istituiva in Perugia una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di Belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 15 settembre 1866, che istituiva in Perugia una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di Belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Perugia, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, com-

posta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Perugia e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 24 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3343. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 306,560.75 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,693,439 25; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 11.ª prelevazione nella somma di lire cinquantaduemila dieci e centesimi trentadue (L. 52,010 32), da portarsi in aumento per lire 18,000 al capitolo numero 4, *Ispezioni ordinate dal ministero, missioni, ecc.*; per lire 30,000 al capitolo n. 8, *Regie università ed Istituti universitari* (*Materiale*), e per lire 4,010 32 al capitolo n. 53 *ter*, *Concorso nella spesa dell' Istituto internazionale per la perfezione ed unificazione del sistema metrico,* del bilancio medesimo pel ministero dell' istruzione pubblica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 2 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3348. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Napoli.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1866, n. 3161, che istituiva in Napoli una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 15 agosto 1866, che istituiva in Napoli una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti, nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è istituita nella provincia di Napoli, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Napoli e quattro da Noi.

Questa commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia, ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. Il museo nazionale di Napoli e gli scavi continueranno ad essere amministrati colle norme stabilite dal Nostro decreto 28 aprile 1875, n. 2440.

Art. 4. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3350. — Strade provinciali della provincia di Benevento.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Vedute le deliberazioni 27 ottobre 1870, 8 novembre 1872 e 26 ottobre 1875 colle quali il consiglio provinciale di Benevento adottò di classificare fra le provinciali la strada della Vellola; - Veduta la deliberazione 19 luglio ultimo scorso della deputazione provinciale che stabilì il tracciamento generale della suddetta strada in conformità del progetto di quell'ufficio tecnico provinciale del 23 preceduto marzo; - veduti i Nostri decreti 10 novembre 1867, 27 giugno 1869, 8 maggio 1870 e 30 dicembre 1872 riguardanti la classificazione delle strade provinciali della suddetta provincia; - veduti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, considerando:

Che la strada di cui si tratta verrà a formare la prosecuzione di quella già dichiarata provinciale nel territorio di Avellino e costituirà la più diretta e comoda comunicazione fra Benevento ed Avellino, capoluoghi di provincia, per cui soddisfa alle condizioni portate dal § *A* dell'art. 13 della legge surricordata; - che secondo il progetto adottato si svolge a partire dalla sua origine nell'interno di Benevento con regolare andamento e con mitissima pendenza in salita a mezza costa lungo le pendici che formano sulla destra la vallata del Sabato; - ritenuto infine che contro la classificazione fra le provinciali della succitata strada non insorsero opposizioni; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È aggiunta all'elenco delle strade provinciali di Benevento quella detta Vellola che da Benevento mette al torrente Bagnara, confine colla provincia di Avellino.

Art. 2. È approvato il tracciamento generale della strada suddetta in conformità del progetto e piano 23 marzo 1876 dell'ufficio tecnico provinciale di Benevento, il quale piano sarà vidimato d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3361. — *Amnistia per diversi reati e contravvenzioni.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 ottobre 1876 -

Relazione a S. M.

Sire - L'attuale Amministrazione, onorata della fiducia di V. M. dopo il voto parlamentare del 18 marzo, pose tra le basi fondamentali del suo programma di consacrare costanti ed energici sforzi per custodire inviolato l'impero delle leggi, e specialmente di quelle che tutelano l'ordine e la quiete sociale, anzi di rinvigorirne l'azione e restaurarne la morale autorità, preservandole dai pericoli egualmente funesti di fiacche condiscendenze, o di partigiani abusi.

Essa crede di aver coscienziosamente soddisfatto a questo cómpito precipuo di ogni saggio e provvido Governo dando prove non dubbie del suo fermo ed inflessibile proposito di combattere ogni pericolo perturbatore dell'ordine costituzionale e legale, da qualunque parte sorger potesse applicandosi a correggere i vizi e le rilassatezze introdotte in alcuni rami di pubblico servizio, ed anche facendosi un dovere di impedire che l'alta prerogativa, che lo Statuto riserba al Capo dello Stato di soccorrere colla sua clemenza alle imperfezioni della giustizia od alle prove di sicura emendazione dei colpevoli, avesse a fallire al suo nobilissimo scopo, per soverchia frequenza del suo esercizio.

Per le stesse ragioni, benchè da molte parti si manifestasse vivo il desiderio della emanazione di un decreto di amnistia, il Ministero non volle proporre un atto così

importante con inconsulta prontezza e facilità, acciò i suoi intendimenti non venissero fraintesi, nè fosse lecito dubitare che esso antepone ad ogni altra considerazione il sentimento della responsabilità e del dovere di assicurare con vigorosa protezione i diritti e le libertà dei cittadini e lo svolgimento della moralità nel paese.

Ma ormai sei mesi di esperienza hanno dimostrato l'ingiustizia di ogni infausta previsione, apparendo per molti segni come la fiducia nel Governo di V. M. vada ogni dì crescendo nelle popolazioni, pei benefizi, di cui godono, della calma e dell'ordine più perfetto, non alterato da conati o perturbazioni politiche, per l'incremento del credito morale ed economico dell'Italia al cospetto delle nazioni civili, per la maggior rarità di atroci misfatti la cui frequenza fu deplorata in alcuni degli anni precedenti pel rispetto alla legalità che sempre più si rinvigorisce e propaga, ed infine per la confidente aspettazione di quelle civili riforme che è nostro intendimento di attuare pel miglioramento della cosa pubblica.

In tale condizione degli animi, ricorrendo oggi il sesto anniversario del giorno memorabile, sacro alla venerazione del popolo italiano, in cui, per essersi Roma congiunta con un solenne plebiscito al resto d'Italia sotto l'invocato scettro costituzionale della M. V., venne a compiersi l'unità nazionale, il Consiglio dei Ministri ha avvisato essere opportuno proporre a V. M. di celebrarne il ricordo con uno di quegli atti di Sovrana clemenza, che, senza indebolire l'efficacia della giustizia punitiva, chiamano a partecipare alla gioia comune anche quei traviati che per l'indole o la leggerezza di un primo fallo non sono indegni della Sovrana indulgenza, e da questa anzi sentiranno accresciuti i loro obblighi a non deviare per l'avvenire dall'osservanza della giustizia.

L'amnistia che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. risponde ai principii che il Ministero professa circa la repressione dei reati di stampa, distinguendo quelli che possono aver luogo nella discussione di opinioni politiche o religiose, della turpitudine, delle diffamazioni e dei libelli; attesta la generosità dell'animo di V. M., che nell'amore e nella fede de' suoi popoli trova virtuoso incitamento a coprire di un velo d'oblio i reati politici, quante volte il possa senza compromettere la sicurezza dello Stato; e nel condonare in una prudente misura le contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti sulla imposta del macinato, si armonizza con gli studi che il Ministero ha consacrati a temperare alcune disposizioni di codesti regolamenti a maggiore equità e mitezza, senza pregiudicare le legittime esigenze del pubblico erario.

Tanto a riguardo di questi speciali titoli d'imputazione, quanto nella materia delle contravvenzioni e dei delitti comuni, si sono mantenute quelle eccezioni, dei casi di recidiva e per altri fatti e circostanze, che d'ordinario si contengono in altri precedenti decreti di amnistia. E si vollero indicare esattamente i reati ai quali è applicabile il benefizio dell'amnistia, in relazione alla qualità e misura della pena a cui ciascun fatto nella sua concreta entità criminosa si riconosca soggetto, ancorchè per influenza di circostanze scusanti od attenuanti, secondo la dottrina ormai prevalente nella patria giurisprudenza, evitando una locuzione che nei decreti anteriori aveva dato occasione a dubbi e dissensi nel giudizio dei magistrati competenti.

Giova confidare che questa Sovrana benignità, alleviando molte sofferenze ed infortuni, richiami i traviati al rispetto delle leggi anche per debito di riconoscenza, e che vengano sempre più raffermati i vincoli di devozione e di fede, che congiungono la Nazione col Principe magnanimo, sotto i cui auspicii essa ha potuto conseguire il supremo bene della sua unità ed indipendenza.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Volendo solennizzare, con un atto della Nostra reale clemenza, l'anniversario del giorno memorabile in cui, per essersi Roma congiunta col Plebiscito all'Italia sotto il Nostro scettro costituzionale, compievasi l'unità nazionale ed il voto del popolo italiano;

Veduto l'art. 8 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti,

Sentito il consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È abolita l'azione penale, e sono condonate le pene pronunziate pei seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

1.° Per i reati di azione pubblica commessi col mezzo della stampa, ed anche per quelli in cui è necessaria la querela di parte, se vi concorra il consentimento degli offesi;

2.° Per i reati politici commessi nel regno, purchè non sieno accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le proprietà o le leggi militari, od a reati di associazione di malfattori;

3.° Per i reati commessi in contravvenzione alla legge ed ai regolamenti dell'imposta sul macinato, quando siano soggetti a pena non maggiore del carcere per un anno, od a pena pecuniaria ragguagliata secondo la legge a non più di un anno di carcere; la pena del carcere applicata a tali reati, con sentenza divenuta irrevocabile, per una durata più lunga, sarà diminuita di un anno, e le pene pecuniarie saranno diminuite di una somma corrispondente ad un anno di carcere secondo il ragguaglio anzidetto;

4.° Per le contravvenzioni o trasgressioni, e pei delitti previsti dai vigenti codici penali, dal regolamento di pulizia punitiva vigente in Toscana e da altre leggi o regolamenti speciali, purchè i reati siano di azione pubblica, e soggetti a pena non maggiore di 3 mesi di carcere o di arresto. Nei reati stessi le pene correzionali applicate con sentenze divenute irrevocabili, per un termine più lungo, saranno diminuite di tre mesi.

Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicabili nei casi di recidiva, nè ai reati di furto, frode, falso in scrittura, truffa, infedeltà, associazione di malfattori, ribellione, resistenza, oltraggio o violenza contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica, nè a quelli di detenzione e porto d'armi insidiose, di oziosità e vagabondaggio.

Art. 3. Il presente decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 2 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE. MANCINI.

R. D. n. 3362. — Condono di pene pecuniarie relative alla registrazione delle locazioni d'immobili.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 ottobre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate per omessa o tardiva registrazione delle locazioni d'immobili fatte per contratto verbale o per scrittura privata non autenticata con la condizione, quanto ai contratti e alle scritture non stati ancora registrati, che entro novanta giorni dalla promulgazione del presente decreto siano assoggettati a tale formalità col contemporaneo pagamento delle tasse dovute.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 2 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS. - MANCINI.

R. D. n. 3372. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Bondeno.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 ottobre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione consigliare 6 giugno ultimo, colla quale il comune di Bondeno della provincia di Ferrara ha adottato un dazio di consumo sopra alcuni articoli non appartenenti alle solite categorie; - visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della Camera di commercio ed arti di Ferrara; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — Il comune di Bondeno è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sulla vendita al minuto delle bottiglie e dei bicchieri di vetro e di cristallo, delle stoviglie, delle terraglie e delle maioliche, in ragione di lire due per ogni centinaio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3373. — *Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 ottobre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000, inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 358,571 07 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,641,428 93; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 12.ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da inscriversi in un capitolo col n. 55 *bis*, e colla denominazione, *Spese di liti*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3374. — *Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 ottobre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla Società indicati nell'annesso elenco, vidimato

l'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata, e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3375. — Modalità e forme dei biglietti che gli Istituti di emissione sono autorizzati ad emettere per proprio conto.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.ª).

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro delle finanze, presidente del consiglio dei ministri;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per determinare le modalità e le forme dei biglietti che gli Istituti di emissione, designati all'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, sono autorizzati ad emettere per proprio conto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento all'art. 8 *della legge* 30 *aprile* 1874.

Art. 1. I biglietti da lire 50, 100, 200, 500 e 1000 che gli Istituti designati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.ª), hanno facoltà di emettere in carta colorata, esclusa la bianca, saranno staccati da una matrice numerata in cui sarà indicato il nome dell'Istituto, il taglio del biglietto, e il provvedimento con cui ne fu autorizzata l'emissione.

Per carta colorata, agli effetti dell'art. 8 della legge 30 aprile 1874, s'intenderà quella che tragga il suo colore dalla pasta stessa che ha servito alla sua fabbricazione.

Art. 2. I biglietti porteranno il nome dell'Istituto emittente, la data dell'emissione e la indicazione di essere pagabili a vista al portatore.

Dovranno inoltre portare impresse nel *recto* le parole: art. 8 della legge 30 aprile 1874.

Art. 3. Senza pregiudizio di quanto è disposto nei precedenti articoli, gli Istituti potranno adottare pei loro biglietti segni caratteristici proprî, salva però l'approvazione governativa.

Ogni emissione deve essere autorizzata con apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 4. È transitoriamente permessa la circolazione dei biglietti della Banca nazionale del regno, della Banca nazionale Toscana, della Banca Romana e della Banca Toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia, e delle sedi al nome del cassiere dei Banchi di Napoli e di Sicilia di cui fu sinora autorizzata la emissione, quand'anche non soddisfacciano a tutti i requisiti portati dal presente regolamento, ma allorquando si procederà alla loro rinnovazione dovranno essere surrogati con biglietti appieno conformi agli anzidetti.

Art. 5. A misura che ciascun Istituto ritirerà, in conformità dell'articolo precedente, i biglietti e le fedi di cui abbia luogo la rinnovazione, dovrà farne, con l'intervento del commissario governativo, un accurato riscontro, classificandoli per quantità e per valore, e quindi dovrà abbruciarli.

Dell'operazione di riscontro e di abbrucciamento sarà redatto processo verbale firmato anche del commissario governativo.

R. D. n. 3376. — Razione viveri dovuta agli ufficiali componenti lo stato maggiore delle regie navi, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 2 marzo 1876 per l'armamento del naviglio dello Stato e il regolamento annesso; – sentito il consiglio superiore di marina; – sulla proposta del Nostro ministro della marina; – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1.° gennaio 1877 la razione viveri dovuta agli ufficiali componenti lo stato maggiore delle RR. navi, agli allievi della regia scuola di marina imbarcati, ai sottufficiali ed al personale addetto al servizio delle diverse mense di bordo, secondo i regolamenti in vigore, non sarà più distribuita in natura, ma sarà pagata in contanti coi fondi di scorta della cassa di bordo.

Art. 2. Il valore della razione da pagarsi in danaro sarà stabilito dal ministero in principio di ogni impresa per la fornitura dei viveri.

Art. 3. Le mense di bordo potranno ritirare dalla dispensa i generi di cui possono abbisognare, pagandoli a prezzo di contratto.

Però, se si tratti di viveri acquistati dal R. governo all'estero a prezzi superiori a quelli pattuiti coll'impresa, le quantità di ciascun genere eccedenti il complesso mensuale delle razioni che spetterebbero a ciascuna mensa dovranno essere pagate al prezzo di costo.

Art. 4. Il cómputo della forza per gli approvvigionamenti di viveri delle RR. navi sarà sempre fatto sulla cifra totale della tabella d'armamento.

Art. 5. Nessuna economia potrà essere fatta sulle razioni viveri distribuite in natura, e nessuna razione potrà essere accordata a bordo in contanti, all'infuori di quelle previste dal presente decreto.

Art. 6. Apposite istruzioni saranno emanate per l'esecuzione del presente decreto, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

R. D. n. 3378. — *Interpretazione degli articoli* 13 *e* 14 *della convenzione consolare col Portogallo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del regno; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Lisbona il 16 luglio 1875, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 5 luglio 1876, per l'interpretazione degli articoli 13 e 14 della convenzione consolare fra l'Italia ed il Portogallo del 30 settembre 1868.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una dichiarazione per la interpretazione degli articoli 13 e 14 della convenzione consolare tra l'Italia ed il Portogallo del 30 settembre 1868, essendo stata conchiusa tra i rispettivi due governi e dai singoli plenipotenziari sottoscritta in Lisbona addì sedici del mese di luglio milleottocento settantacinque;

Dichiarazione del tenore seguente:

DICHIARAZIONE.

Il governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo di Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, volendo meglio chiarire il senso di alcune disposizioni contenute negli articoli XIII e XIV della Convenzione consolare tra loro conchiusa addì 30 settembre 1868, ed assicurare in pari tempo la pratica efficacia delle disposizioni stesse, i sottoscritti:

Marchese Oldoini, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, e

Consigliere Giovanni de Andrade Corvo, Ministro degli affari esteri di Sua Maestà fedelissima, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto gli articoli seguenti:

Art. 1. Il termine di tre mesi per la durata massima della detenzione dei marinari disertori, stabilito dall'art. 14, alinea 5.° della Convenzione consolare conchiusa fra l'Italia ed il Portogallo, addì 30 settembre 1868, potrà prorogarsi fino a quattro mesi. Tale proroga però verrà solo accordata quando l'indugio si possa giustificare per forza maggiore o per circostanze impreviste.

Art. 2. Il termine di tre mesi stabilito nel predetto alinea 5.° dell'articolo 14 della Convenzione consolare, nonchè la proroga fino a quattro mesi presentemente pattuita, sono applicabili anche al caso cui si riferisce l'alinea 3.° dell'art. 13 dell'anzidetta Convenzione, cioè alla detenzione degli individui inscritti sui ruoli d'equipaggio che, sulla richiesta dei consoli, viceconsoli ed agenti consolari, siano stati arrestati dalle Autorità del luogo.

La decorrenza del termine sarà in ogni caso calcolata dalla data dell'avviso con cui sia stato notificato al console l'avvenuto arresto.

Fatta *in duplicatum* a Lisbona, il sedici luglio milleottocentosettantacinque.

JOAO DE ANDRADE CORVO. Marchese OLDOINI.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta dichiarazione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro reale sigillo.

Date a Torino, addì trenta del mese di giugno, l'anno del Signore milleottocentosettantasei, vigesimo ottavo del Nostro regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re,
Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri,
MELEGARI.

R. D. n. 3377. — Zone di servitù militari del magazzino da polveri in Ascoli Piceno.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; – visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della

legge succitata; - visto il decreto n. 336, in data 6 novembre 1860 del regio commissario straordinario nelle provincie delle Marche, col quale è resa esecutoria nelle provincie stesse quella legge, nonchè il regolamento predetto; - sulla proposta del ministro della guerra; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al nuovo magazzino da polveri, in Ascoli Piceno, edificato nella piazza d'armi presso il torrente Castellana, vengono determinate entro i limiti stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n.* 3379. — *Ordinamento del collegio-convitto Tolomei di Siena.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dare un ordinamento regolare e stabile al collegio-convitto Tolomei di Siena; - veduta la deliberazione del consiglio comunale di Siena del 28 agosto 1876, con la quale fu accettata la convenzione concertata tra la giunta municipale e il governo, allo scopo di provvedere al detto Istituto; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione concertata fra la rappresentanza comunale di Siena e il Governo, annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro di pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Convenzione concertata fra il municipio di Siena e il ministero della pubblica istruzione.

Art. 1. Il collegio Tolomei è un istituto della città di Siena, ed il comune esercita su di esso l'autorità tutoria, sorveglia l'andamento degli studi e nomina i professori, salva l'ingerenza governativa stabilita dalle vigenti leggi.

Il direttore è nominato dal governo.

Art. 2. Il governo continua al collegio l'annua corresponsione di lire 5880, ed il

comune si obbliga conservare al collegio l' istruzione elementare e ginnasiale; e con programmi speciali, altri insegnamenti superiori di coltura generale.

Art. 3. I convittori possono seguire il corso del liceo e dell' Università profittando degli istituti governativi locali.

Art. 4. Gli esami dati nelle scuole ginnasiali equivalgono per gli effetti legali, a quelli dati negli istituti governativi o pareggiati.

Art. 5. Alla deputazione che fin qui presiedette al collegio Tolomei subentra una deputazione composta del direttore, che ne è il presidente, e di 4 cittadini, 2 eletti dal governo e 2 dal consiglio comunale.

L'ufficio dei deputati è gratuito.

Art. 6. I deputati stanno in ufficio 4 anni. Ad ogni biennio 2 escono d'ufficio, rimanendo sempre confermabili.

Art. 7. L'amministrazione del collegio conserva i suoi beni patrimoniali e gli assegni che le spettano o le perverranno per qualsiasi titolo, e provvede alla manutenzione dei fabbricati e dei mobili, al pagamento delle imposte e degli oneri patrimoniali e di tutto il personale addetto al convitto.

Art. 8. Il consiglio comunale approva il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, e delibera sopra tutti gli atti tendenti a trasformare, diminuire o impegnare il patrimonio del collegio.

Art. 9. La deputazione nomina il personale amministrativo; gl'istitutori e gl'inservienti sono di libera scelta del direttore.

Art. 10. Al direttore ed agli insegnanti titolari spetta il diritto a pensione colle norme stabilite per gli impiegati dipendenti dal comune di Siena.

Art. 11. La nuova deputazione formerà un regolamento organico del collegio in base alla presente deliberazione, che dovrà essere approvato dal consiglio comunale e comunicato al ministero.

R. D. n. 3432. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste inscritto nel bilancio dello Stato.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 378,571 07, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,621,428 93; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato con legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una 13.ª prelevazione nella somma di lire quindicimila quattro-

centotrentotto e centesimi cinquantadue (L. 15,438 52), da portarsi in aumento al capitolo n. 34, *Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3401. — *Contravvenzioni nella fabbricazione della birra.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n. 1925 (serie 2.ª); - visto l'articolo 101 del regolamento approvato con R. decreto 19 novembre 1874, n. 2248 (serie 2.ª), per l'applicazione della legge precitata; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - udito il parere del consiglio di Stato, e sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La contravvenzione prevista dall'articolo 101, n. 1, del regolamento approvato col regio decreto del 19 novembre 1874, n. 2248, non ha effetto quando la differenza fra la quantità effettiva di liquido nel rinfrescatoio e quella dichiarata è minore del dieci per cento. È però dovuto il supplemento di tassa, sempre, e per qualsiasi eccedenza della quantità effettiva su quella dichiarata.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 6 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3440. — *Regolamento per la istituzione dei depositi franchi.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 2 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (Serie 2.ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'inserto regolamento per la istituzione

dei depositi franchi nelle principali città marittime, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 31 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Regolamento dei depositi franchi.

Art. 1. Gli edifici destinati ad uso di deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle Finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorvegtianza dei medesimi.

Art. 2. L'edificio del deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza degli impiegati ed agenti doganali senza bisogno di altre cautele.

All'esterno non potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie per l'ingresso ed egresso delle merci. Le porte d'ingresso dovranno essere separate da quelle di egresso. Possibilmente dovranno esservi speciali entrate ed uscite secondo la via d'onde provengono, e per dove sono avviate le merci. Le finestre esterne dovranno essere assicurate da solide inferriate con grate di ferro, in modo da impedire la sottrazione di qualsiasi minuto oggetto.

Se l'edificio è composto di diversi corpi di fabbrica, questi saranno cinti da mura, la cui altezza sarà determinata dal Ministro delle Finanze all'atto dell'approvazione del piano, di cui tratta l'articolo precedente.

L'edificio o le mura dovranno essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio da determinarsi dal Ministro delle Finanze, di maniera che il circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato dagli agenti doganali.

Le garette per il servizio di vigilanza intorno al circuito dell'edificio, a cura e spese dell'Amministrazione esercente, saranno collocate nei punti stabiliti dall'autorità finanziaria. A queste disposizioni non potrà essere derogato se non nel caso in cui il fabbricato destinato a deposito franco sia contiguo ad un edificio pubblico.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze determinerà il numero, la ubicazione e l'ampiezza delle stanze che dovranno essere poste a disposizione dell'Amministrazione delle gabelle per uso di dogana, dazio di consumo e corpi di guardia.

Art. 4. Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto di un deposito franco dovranno essere numerati in modo visibile all'esterno.

Art. 5. Il decreto Ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'autorità finanziaria.

All'atto della concessione ed anche successivamente, il Ministro avrà facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele, in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte d'ingresso e di egresso, ed agli accessi alle medesime; che, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi, ove il deposito franco dovrà essere stabilito, sieno necessarie al regolare servizio di vigilanza delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'Erario.

Art. 6. Nel caso previsto dall'art. 4 della legge 6 agosto 1876, sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, da pagarsi dal concessionario nelle casse dello Stato a trimestri anticipati.

Per questa somma, in ragione dell'importo di un anno, dovrà prestarsi dal concessionario medesimo la relativa cauzione in rendita pubblica, valutata al corso di Borsa, rimanendo però esclusi da questo obbligo i municipi e le Camere di commercio.

Art. 7. Sono escluse dal deposito franco le merci seguenti:

a) I generi di privativa dello Stato;

b) Le polveri da fuoco e le altre sostanze esplodenti;

c) I fosfori, i fiammiferi, il petrolio, lo zolfo, l'acqua ragia, il catrame e gli alcool;

d) I salumi, i formaggi ed i generi di grassina;

e) Le armi dichiarate insidiose dalla legge di pubblica sicurezza;

f) Le carte da giuoco, gli articoli tascabili, quelli di oreficeria, i bastoni (mazze), gli ombrelli e i paracqua;

g) Gli oggetti di qualunque materia, ridotti per indumento personale, come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti e le calzature.

Le sostanze insalubri, e quelle che mandano i cattivi odori, potranno essere ammesse nel deposito solamente in locali appartati, od anche escluse, a seconda delle circostanze.

Art. 8. Qualora nella dogana manchino magazzini speciali per il deposito in franchigia delle merci indicate alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo precedente, il Ministero delle Finanze potrà autorizzarne la immissione nel recinto franco, in apposito magazzino da destinarsi dal concessionario, e del quale la dogana avrà la seconda chiave. Per la immissione, custodia ed estrazione di queste merci sono applicabili le disposizioni degli articoli 36, 38 e 42 del regolamento doganale.

Art. 9. Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del deposito franco senza l'autorizzazione

della Camera di commercio, la quale di tale permesso darà avviso alla dogana.

Art. 10. La Camera di commercio del luogo ove si trova un deposito franco, deve tenere nel recinto uno o più delegati, incaricati del mantenimento dell'ordine.

Essa farà uno speciale regolamento per stabilire le discipline relative all'ordine interno, per regolare il movimento delle merci e le formalità per l'ammissione dei facchini e degli altri braccianti nel deposito.

Il detto regolamento dovrà ottenere l'approvazione dell'Intendenza di finanza.

Art. 11. Nel recinto dei depositi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi.

Per accendervi lumi è necessario un permesso scritto che verrà rilasciato dalla Camera di commercio, la quale ne determinerà il tempo e provvederà per una rigorosa sorveglianza.

Art. 12. Dal tramonto fino al sorgere del sole le porte del deposito franco saranno chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto o di entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio, e col consenso dell'autorità doganale.

Art. 13. Non possono entrare nel recinto del deposito le donne, i sacerdoti e i militari in divisa, se non sono muniti di un permesso personale, rilasciato dalla Camera di commercio e portante il visto del capo della dogana; fatta eccezione quanto ai militari per il caso di servizio comandato.

Sarà sempre vietato lo ingresso ai questuanti, ai qualificati oziosi ad a coloro che sono stati condannati a pena afflittiva per reato di contrabbando o per furto.

Art. 14. Per poter introdurre merci nel deposito franco è necessario il permesso della dogana, la quale lo dà sulla presentazione di copia autentica o di estratto autentico del manifesto compilato sul modello annesso al presente regolamento, e sulla presentazione di quegli altri documenti che fossero necessari ad attestare l'origine o la provenienza.

Le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, sono escluse dai depositi franchi; a meno che il concessionario del deposito franco non si assoggetti di pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate.

Art. 15. Le merci estere introdotte nello Stato dai confini di terra o che si trovino nei depositi doganali, potranno essere ammesse nei depositi franchi dopo che la dogana abbia compiute tutte le formalità prescritte dagli articoli 33, 34, 45 del regolamento doganale, e articoli 42, 43, 44 delle relative istruzioni disciplinari, riguardanti la uscita delle merci in transito, o di quelle destinate alla riesportazione.

Vi saranno pure ammesse le merci nazionali o nazionalizzate dopo il compimento delle formalità, che gli articoli 47 del citato regolamento e 61 delle istruzioni prescrivono per le merci destinate alla esportazione.

Art. 16. La custodia e il movimento delle merci nei depositi franchi sono esenti da ogni formalità doganale.

Le merci devono però essere collocate nei magazzini in modo che non sia impedito agli agenti della dogana di riconoscerne facilmente la qualità.

Art. 17. La ricognizione accennata nell'articolo precedente, e le perquisizioni che piacesse all'intendente, o al capo della dogana di ordinare saranno notificate verbalmente o in iscritto al delegato o ai delegati della Camera di commercio, che dovranno immediatamente annuirvi, assistendo alla ricognizione o perquisizione.

Il ritardo a prestare questa assistenza dà diritto alla dogana di impedire ogni introduzione od estrazione di merci nei magazzini da visitarsi sino a che la verificazione non sia compiuta; e darà diritto all'autorità finanziaria di procedere alla perquisizione anche senza la assistenza dei delegati della Camera di commercio.

Art. 18. Tanto la dogana quanto il concessionario dovranno, e la Camera di commercio potrà mantenere col mezzo dei propri agenti una sorveglianza notturna nel recinto del deposito.

Le guardie doganali e gli agenti di sorveglianza del concessionario o della Camera di commercio dovranno prestarsi reciproca assistenza ed aiuto nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19. Il permesso della dogana per la introduzione, di cui trattano gli articoli 14 e 15, è scritto sopra la copia o l'estratto del manifesto per le merci arrivate per la via di mare; sulla bolletta di uscita per le merci nazionali; e sul lasciapassare prescritto dall'articolo 22 del regolamento doganale per le merci estere provenienti dai confini di terra, o dai depositi doganali.

Art. 20. La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel deposito franco.

In caso di grave sospetto essa può anche verificare tutta una determinata partita di merci.

Art. 21. Gli impiegati doganali e gli agenti di vigilanza a ciò destinati dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti, sui quali la dogana avrà scritto il permesso di ammissione nel deposito franco.

Art. 22. Non si possono estrarre merci dai depositi franchi per essere introdotte in consumo senza prima aver adempiute le prescrizioni degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento doganale, e 22 e 25 delle relative istruzioni.

Per la estrazione dei campioni delle merci esistenti nel deposito

franco provvederà l'intendente di Finanza, sentita la Camera di commercio.

Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate sommariamente secondo le indicazioni, che l'art. 20 del regolamento doganale prescrive per i manifesti.

Esse saranno accompagnate a bordo del bastimento col lasciapassare destinato a legittimare la loro uscita dal porto, osservate del resto le prescrizioni dell'art. 59 delle citate istruzioni.

Art. 23. L'estrazione delle merci dal deposito franco per le porte di egresso non si potrà fare che coi mezzi e veicoli, i quali secondo le diverse località saranno determinati dall'intendente di Finanza.

Art. 24. Sono considerate in contrabbando, a senso dell'art. 65 del regolamento doganale, le merci:

a) Escluse dai depositi franchi, che vi si trovassero introdotte;

b) Quelle che si tentasse di introdurre con false indicazioni;

c) Quelle estratte dal deposito franco senza essere presentate alla dogana, e prima che ne sia stata rilasciata la bolletta;

d) Quelle finalmente rinvenute sulle persone, nascoste nei colli o in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Art. 25. Per le differenze tra la merce e la copia o l'estratto del manifesto, di cui tratta l'art. 14, si applicano le pene stabilite dall'art. 67 del regolamento doganale.

Art. 26. In ogni altra contravvenzione sarà applicabile la multa stabilita dall'art. 79 del citato regolamento.

Art. 27. Le contravvenzioni punibili con pene pecuniarie saranno accertate mediante processo verbale, compilato nelle forme prescritte dall'art. 90 del regolamento doganale, e il prodotto delle multe andrà diviso tra gli scopritori nei modi indicati dall'articolo 91 del citato regolamento.

Per gli effetti del presente articolo gli agenti di vigilanza del concessionario e della Camera di commercio sono parificati a quelli del governo.

R. D. n. 3462. — *Regolamento per l'applicazione della legge sui contratti di Borsa.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 settembre 1876, che modifica la tassa di bollo sui contratti di Borsa,

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge sui contratti di Borsa, in data 13 settembre 1876. n. 3326 (Serie 2.ª), visto d'ordine Nostro dai Ministri anzidetti.

Art. 2. La detta legge andrà in vigore il 1.° gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento per l'applicazione della legge sui contratti di Borsa.

Art. 1. L'Amministrazione finanziaria porrà in vendita presso gli uffizi del Bollo straordinario e, nei luoghi dove quelli non esistono, presso gli uffizi del Registro incaricati del Bollo, i foglietti bollati che debbono essere adoperati pei contratti indicati nella legge 13 settembre 1876, n. 3326 (Serie 2.ª).

La vendita dei foglietti potrà farsi anche per mezzo dei distributori secondari di carta bollata.

Art. 2. I foglietti avranno forma rettangolare e saranno larghi centimetri diciannove ed alti centimetri quindici, ed ogni foglietto sarà diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

Nei foglietti destinati ai contratti stipulati direttamente, la punteggiatura sarà collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali.

Quelli destinati ai contratti stipulati col ministero di agenti di cambio saranno divisi dalla punteggiatura in modo che una parte abbia dimensioni alquanto maggiori dell'altra.

I foglietti saranno di carta filigranata, e vi sarà impresso con tinta chiara un disegno che si estenderà alle due parti, in modo che su ciascuna di esse apparisca l'indicazione delle seguenti cifre:

Pei foglietti destinati ai contratti a termine stipulati direttamente . . . . L. 2 00

Pei foglietti destinati ai contratti a contanti stipulati direttamente . . . . » — 50

Pei foglietti destinati ai contratti a termini stipulati col ministero di pubblici mediatori . . . . » 1 00

Pei foglietti destinati ai contratti a contanti stipulati col ministero di pubblici mediatori . . . . » — 25

Nei foglietti pei contratti stipulati direttamente, una delle parti di cui si compongono porterà impressa la lettera *V*, e sarà quella de-

stinata al compratore, mentre l'altra, che deve restare al venditore, porterà impressa la lettera *C.*

Nei foglietti pei contratti stipulati col ministero dei pubblici mediatori, la parte maggiore porterà impressa la parola: *Madre*, e dovrà rimanere presso l'agente di cambio, mentre sulla minore che dovrà essere consegnata alla parte contraente, si leggerà la parola: *Figlia.*

Saranno stampate a tergo di ciascuna delle due parti di ogni foglietto le parole seguenti: *Il presente contratto sarà eseguito secondo le leggi e i regolamenti generali e locali in vigore.*

Pure a tergo di ciascuna delle due parti di ogni foglietto sarà indicata la specie dei contratti a cui è destinato.

Art. 3. I contratti dovranno essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti, con la indicazione della loro data, senza alterazioni e senza cancellatura che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere.

I contratti fatti coll'intervento di pubblico mediatore dovranno essere sottoscritti da lui tanto nella madre quanto nella figlia.

Art. 4. I sindacati dei pubblici mediatori dovranno mensilmente far conoscere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed alle Intendenze di Finanza, per mezzo delle Camere di commercio, il numero dei contratti soggetti a tassa che sono stipulati col ministero dei mediatori pubblici.

Le Camere di commercio, udito il parere dei sindacati dei pubblici mediatori, proporranno al Governo le disposizioni da introdursi nei regolamenti particolari delle Borse e dei mediatori pubblici per assicurare l'eseguimento del presente articolo.

Art. 5. La Camera di commercio, o l'autorità che ne fa le veci, dovrà comunicare ogni mese alle Intendenze di Finanza le dichiarazioni presentate dai pubblici mediatori in applicazione dell'articolo 52 del Codice di commercio.

Art. 6. Le contravvenzioni alla legge 13 settembre 1876, n. 3326 (Serie 2.ª), ed al presente regolamento dovranno essere constatate dagli agenti finanziari mediante processo verbale, cui saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Allorquando gli atti, gli scritti o registri non potessero, per qualsiasi causa, unirsi al processo verbale, si farà risultare la cosa dallo stesso verbale.

Art. 7. I contravventori potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le pene pecuniarie, salva la facoltà di promuovere dal magistrato competente la sentenza relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta, si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato a presentare al magistrato com-

petente, prima che sia pronunziata la sentenza, le carte relative. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 8. Ai ricevitori del Bollo straordinario e del Registro ed ai distributori secondari di carta bollata incaricati della vendita di foglietti pei contratti di Borsa sarà rispettivamente dovuto l'aggio stabilito dall'articolo 10 del testo unico della legge sulle tasse di Bollo approvato col Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2128 (Serie 2.ª).

Art. 9. I ricevitori del Bollo straordinario e quelli del Registro inincaricati della vendita dei foglietti pei contratti di Borsa sono autorizzati a tutto il 28 febbraio 1877 a cambiare i libretti e foglietti della specie indicata nel regolamento approvato col Regio decreto 6 settembre 1874, numero 2173 (Serie 2.ª) con altri foglietti conformi al presente regolamento per un valore esattamente uguale.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che i libretti e foglietti da cambiarsi non portino scritto di sorta o traccia del precedente uso.

Rispetto ai libretti adoperati solo in parte è ammesso il cambio dei foglietti rimasti in bianco, purchè si trovino nelle condizioni sovra indicate.

Istruzioni in data 24 dicembre 1875 pel servizio dei depositi presso l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza.

TITOLO PRIMO. — **Dei depositi.**

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — *Dichiarazioni di deposito.* — La dichiarazione prescritta dall'art. 28 del Regolamento approvato col R. Decreto del 9 dicembre 1875, n. 2802, per l'effettuazione di ciascun deposito, quando venga stesa sugli stampati speciali che si distribuiscono dall'Amministrazione (mod. 1 e 2), dev'essere munita di una marca da bollo a termini di Legge, altrimenti sarà scritta su carta bollata e conterrà le stesse indicazioni del modello. — Nelle dichiarazioni per depositi a scopo di cauzione si deve sempre indicare se il vincolo oltre al capitale colpisce anche gl'interessi o altri proventi del deposito, e per ogni altra specie di depositi si deve esprimere e giustificare se per consenso degl'interessati o per disposizione dell'Autorità competente gl'interessi od altri proventi siano liberamente esigibili alle rispettive scadenze.

Art. 2. — *Concordanza tra la dichiarazione e i documenti annessi.* — Le indicazioni contenute nelle dichiarazioni, alle quali siano allegati documenti per giustificare la causale e le condizioni cui sono soggetti i depositi, debbono concordare pienamente colle risultanze dei documenti medesimi, i quali sono ritenuti dall'Amministrazione a corredo delle sue scritture, e per avervi all'uopo il necessario ricorso, salvo quelli prodotti per semplice visione.

Art. 3. — *Dichiarazioni soggette al registro.* — Le dichiarazioni per depositi a titolo di cauzione, che non provengono da stipulazioni di contratti già assoggettati alla

formalità del registro, devono essere sottoposte a questa formalità prima di essere presentate all'Amministrazione, salvo si tratti di cauzione in procedimento penale. - Sono esenti dal bollo, e dal pagamento della tassa di registro le dichiarazioni relative alle cauzioni di Ricevitori ed Esattori delle imposte dirette e degli esercenti mulini.

Art. 4. — *Dichiarazioni irregolari.* — Allorchè la dichiarazione non sia riconosciuta regolare, e non si possa immediatamente correggere dal dichiarante, si stende dall'Ufficio ricevente apposita nota di osservazioni, da comunicarsi al dichiarante medesimo.

Art. 5. — *Formazione di un fascicolo per ogni deposito.* — Per ogni deposito si forma un fascicolo (incartamento) nel quale sono inserte tutte le carte, domande, atti e documenti riferibili al deposito dalla sua origine fino alla totale estinzione del medesimo, e così: - *a*) la dichiarazione del depositante e gli allegati, il doppio dell'ordine di riscossione del numerario, o la ricevuta dei titoli, la dichiarazione provvisoria quando sia stata ritirata; - *b*) le domande per interessi, per riscossione di capitali e premi sui titoli o sostituzione di essi, quelle per ottenere la dichiarazione dell'esistenza del deposito e per qualunque altra operazione; - *c*) gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione, di procura ed altro, non meno che quelli di revoca e risoluzione; - *d*) e finalmente le domande di restituzione coi documenti allegati, tutte le deliberazioni di iscrizione, di restituzione od altre, non meno che le note di corrispondenza intervenute al proposito.

Art. 6. — *Depositi obbligatorii.* — I depositi obbligatorii e quelli che si considerano come obbligatorii ai sensi dell'art. 8 della Legge 17 maggio 1863, n. 1270, e dell'art. 26 del Regolamento sono in generale i seguenti: - 1. I depositi di somme, effetti pubblici ed altri titoli, la cui proprietà trovasi giudizialmente contestata e di cui sia ordinato il deposito dall'Autorità giudiziaria; - 2. Quelli di somme ed effetti pubblici nei casi di cauzione ordinata od ammessa dall'Autorità giudiziaria, o altrimenti prescritta dalle Leggi civili e commerciali e da quelle sul procedimento giudiziario; - 3. Quelli di somme ricavate dall'espropriazione di stabili o vendita giudiziaria di mobili, nei casi previsti dalle Leggi, in pendenza del giudizio di graduazione o di distribuzione; quelli di somme, effetti pubblici e altri titoli sequestrati, pignorati o ricevuti per qualunque causa dagli Ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; - 4. Quelli di somme provenienti da vendite ed altre riscossioni nei casi di fallimento, semprechè la legittima rappresentanza dei creditori non ne abbia ordinata la immediata distribuzione; - 5. Quelli di somme e di effetti pubblici di cui non possa effettuarsi il pagamento o la consegna da particolari, Corpi morali, Amministrazioni governative ed altre, sia per rifiuto dei rispettivi creditori in seguito ad offerta reale fatta a norma di Legge, sia per causa di opposizioni o sequestri, sia per non avere i creditori stessi la libera disponibilità dei loro beni, o per altre cause; - 6. Quelli di somme, effetti pubblici ed altri titoli provenienti da successioni aperte nello Stato, quando ne siano incerti gli eredi o questi ne ricusino il possesso; - 7. Quelli di somme, effetti pubblici ed altri titoli provenienti da successioni di nazionali morti all'Estero, sino a che gli aventi diritto possano assumerne il possesso; - 8. Quelli di somme, effetti pubblici ed altri titoli che si trovassero in deposito presso le Cancellerie consolari all'Estero, dei quali gli aventi diritto durante un biennio non abbiano fatta domanda; - 9. Quelli di somme per prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità, quando non ne sia richiesto altro impiego fruttifero; - 10. Quelli di somme e di effetti pubblici che per Legge o per disposizione governativa siano stati ordinati nell'interesse dello Stato o del Pubblico; - 11. I depositi di somme e di

effetti pubblici per le cauzioni che in forza delle Leggi e dei Regolamenti in vigore si debbano prestare a favore dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Istituti pubblici o a favore del Pubblico, da Impiegati, Contabili, Funzionari pubblici, Impresari, Fornitori, Appaltatori, Affittuari e simili; – 12. I depositi delle ritenute sugli stipendi ed altri assegnamenti di Contabili dell'Amministrazione telegrafica versate a titolo di cauzione; – 13. Quelli delle somme assegnate ai riassoldati con premio nella Marina militare; – 14. Quelli di somme corrispondenti al capitale della frazione di rendita non iscrivibile sul Gran Libro per affrancazione di censi, canoni, ecc., di cui all'art. 23 della Legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2.ª – In fine tutti i depositi, sia prescritti da Leggi e da Regolamenti, sia ordinati dalle Autorità giudiziaria od amministrativa.

Art. 7. — *Depositi inscrivibili presso l'Amministrazione centrale.* — I depositi volontari concernono, a norma dell' art. 9 della Legge 17 maggio 1863, e dell'art. 26 del Regolamento, le somme versate allo scopo di renderle fruttifere dai privati, dai Corpi morali, dagli Stabilimenti o dalle Amministrazioni pubbliche e dalle Società commerciali, e le somme provenienti da versamenti fatti a titolo di risparmio giusta l' articolo 7 della Legge 27 maggio 1875, n. 2779, institutiva delle Casse di risparmio postali.

Art. 8. — *Depositi volontari.* — I depositi accennati al N. 12, 13 e 14 del precedente art. 6; – per ritenuta sugli stipendi ed altri assegnamenti a titolo di cauzione degli Uffiziali telegrafici; – per somme assegnate ai riassoldati con premio nella marina militare; – e per affrancazioni di censi, canoni, ecc., sono inscritti esclusivamente nei registri dell'Amministrazione centrale.

Art. 9. — *Deliberazioni per iscrizione di depositi.* — Le iscrizioni di deposito nei registri di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento sono fatte in base alle dichiarazioni dei depositanti ed ai documenti che le corredano e nella conformità da indicarsi in apposita deliberazione del rispettivo Ufficio ricevente. – Nella deliberazione si enunciano a modo di premessa, la somma o gli effetti pubblici che si depositano con riferimento alla relativa quietanza o vaglia per i depositi in numerario e alla relativa ricevuta per i depositi in titoli non meno che i documenti allegati a corredo della dichiarazione, e lo scopo dell'effettuato deposito; quindi si conchiude mandando alla Ragioneria di inscrivere il deposito e si esprime la formula dell'iscrizione da farsi sul conto individuale; tale formula deve contenere le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento, e la dichiarazione se gl'interessi del deposito siano liberamente pagabili alle loro scadenze con designazione, in questo caso, della persona avente diritto al pagamento. – La deliberazione per i depositi fatti presso le Intendenze, previa apposizione della data è proposta e firmata dal Funzionario addetto al servizio e controfirmata dall'Intendente o da chi per esso, presso l'Amministrazione centrale la deliberazione è proposta e firmata dal Capo di divisione e controfirmata dall'Amministratore o da chi è delegato a rappresentarlo.

Art. 10. — *Repertorio dei depositi.* — I depositi hanno un repertorio alfabetico, per il facile rinvenimento delle iscrizioni nei registri. Nel repertorio si nota sotto la rispettiva lettera alfabetica il nome del depositante e quello di tutti gli interessati siano privati, Stabilimenti o Corpi morali con riferimento ai numeri d' iscrizione e di posizione.

Art. 11. — *Depositi in moneta d'oro e d'argento.* — Nel caso di depositi di somme in moneta d'oro o di argento, se ne procura il cambio in biglietti consorziali o aventi

corso legale, e del ricavato compreso l'aggio, viene fatta un'iscrizione complessiva al netto della spesa incontrata per effettuare il cambio. – Quando però all'atto del versamento sia dichiarato dal deponente, o per la natura del deposito stesso sia necessario che esso venga conservato nella medesima specie di metallo, viene riposto nella Cassa forte fra i depositi in titoli, e quindi iscritto fra i depositi medesimi.

Art. 12. — *Inammessibilità di depositi volontari di effetti pubblici.* — Giusta il combinato disposto dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 17 maggio 1863, non si ricevono depositi di effetti pubblici o di altri titoli, se non sono prescritti da Leggi, da Regolamenti od ordinati in qualunque caso dall'Autorità giudiziaria od amministrativa, o nei casi in cui la Legge li ammette a fine di ottenere un effetto giuridico.

Art. 13. — *Inammessibilità di depositi provvisori d'asta e per ricorrere in cassazione.* — Non si ammettono pure i depositi, sì in titoli che in numerario, da farsi dai concorrenti ad aste pubbliche, che l'art. 611 del Regolamento di contabilità generale dello Stato autorizza i Tesorieri a ricevere provvisoriamente, salvo il passaggio alla Cassa dei depositi di quelli degli aggiudicatari. – Parimenti non devono riceversi i depositi per ricorrere in Cassazione, i quali, essendo proventi condizionati dell'Erario sono da versarsi nelle Casse demaniali.

Art. 14. — *Dichiarazione di estensione di vincolo per cauzione.* — Quando il vincolo di un deposito fatto a titolo di cauzione debba estendersi ad altra contabilità dipendente da impiego od obbligo di egual natura dev' essere esibita all' Amministrazione analoga dichiarazione, vidimata per consenso dall'Autorità competente. Tale dichiarazione non è soggetta alla formalità del registro.

Art. 15. — *Estensione di vincolo per cauzione dei Contabili demaniali e del Lotto.* — Il vincolo delle cauzioni dei Contabili demaniali e dei Ricevitori del Lotto è estensibile anche all' operato dei rispettivi Commessi gerenti sulla semplice domanda dei titolari dei depositi.

Art. 16. — *Impedimenti alla estensione del vincolo.* — Non è ammessa la domanda di estensione di vincolo di cauzioni nell'interesse dello Stato quando siano intervenuti sequestri od altri impedimenti a carico dei relativi depositi, salvochè l' Amministrazione interessata, conscia di tale impedimento, abbia nondimeno dichiarato di accettarla.

Art. 17. — *Variazioni nei depositi già inscritti e annotazioni relative. Riunione di più depositi.* — Qualunque variazione su di un deposito già inscritto deve essere consentita dagli interessati, ed ove d'uopo autorizzata dalla competente Autorità. – L'estensione di vincolo, come qualunque altra variazione che debba subire un'iscrizione di deposito, è fatta risultare con apposita nota sul conto individuale di cui all'art. 25 di queste Istruzioni, ed a tergo della polizza quando venga esibita. – Quando però dalla parte interessata venisse richiesto di riunire più depositi infruttiferi all' oggetto di renderne fruttifera tutta la somma, purchè i depositi da riunirsi siano fatti per l'identico scopo, soggetti ad eguali condizioni, e immuni da sequestri o altri impedimenti, giacchè altrimenti la riunione non sarebbe ammessibile, si procede all'annullamento delle iscrizioni da riunirsi e se ne accende una nuova complessiva alle stesse condizioni e cogli stessi carichi delle precedenti, e colle avvertenze segnate all'art. 50 delle presenti Istruzioni. Per l'annullamento delle iscrizioni si devono seguire le modalità prescritte in ordine alle restituzioni, intestando il mandato al Cassiere o Tesoriere commutabile in quietanza o vaglia del Tesoro.

CAPO II. — **Ricevimento ed iscrizione dei depositi.**

Art. 18. — *Ordini di riscossione del numerario e di ricevimento dei titoli.* — Riconosciuta la regolarità della dichiarazione di deposito (modelli 1 e 2) e dei documenti che vi fossero allegati, si fa la registrazione a protocollo, e viene, giusta il disposto dell'art. 17 del Regolamento compilato e firmato dall'Ufficiale, espressamente incaricato l'ordine di riscossione del numerario (mod. 3 e 3*bis*), o quello di ricevimento dei titoli (modelli 4 e 4*bis*), che l'Ufficiale medesimo consegna alla Ragioneria per l'occorrente scritturazione. - Quando la somma che si deposita è rappresentata da mandati dei Ministeri o delle Amministrazioni centrali in capo al Cassiere o Tesoriere, oppure è rappresentata da vaglia del Tesoro stati emessi a richiesta della Direzione generale delle Poste per conversione dei risparmi in depositi volontarii, giusta l'art. 7 della Legge 17 maggio 1875, si deve far cenno sull'ordine di riscossione del mandato o vaglia e della sua provenienza. - Nel riconoscere la regolarità della dichiarazione per deposito di titoli si accerta che questi siano ammissibili ai termini dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1863. - Dalla Ragioneria gli ordini di riscossione del numerario, o di ricevimento dei titoli si rimettono immediatamente al Cassiere o Tesoriere.

Art. 19. — *Titoli mancanti di cedole o* Coupons. — Ove taluno dei titoli non contenesse la serie completa delle cedole che vi dovrebbero essere unite, ne sarà fatta menzione sulla dichiarazione di deposito, e sull'ordine di ricevimento nella colonna delle *Annotazioni*, avvertendo però che per i depositi a scopo di cauzione i titoli devono avere tutte le cedole a norma dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 20. — *Descrizione dei titoli sugli ordini e firma dei titoli al portatore.* — I titoli da riceversi in deposito debbono essere descritti ad uno ad uno negli ordini, senza omettere, alcuna di quelle indicazioni che sono contemplate dal modello degli ordini medesimi. - Quando si tratti di titoli al portatore il depositante che sottoscrive la dichiarazione deve anche apporre la sua firma sull'ordine e l'Ufficiale incaricato del ricevimento deve confrontare la concordanza delle due firme. - La stessa firma per constatare l'identità dei titoli al tempo della restituzione, giusta l'art. 30 del Regolamento, deve poi essere ripetuta sul corpo di ciascun di essi in presenza del Cassiere o Tesoriere e del Controllore che devono accertarne la concordanza con quella apposta sull'ordine.

Art. 21. — *Avvertenze per le Obbligazioni del Prestito nazionale.* — Per la compilazione degli ordini relativi alle Obbligazioni del Prestito nazionale del 1866, si terrà presente la tabella di ammortamento (Allegato *A*) contenente la distinta del valore di ogni cedola semestrale in quote di ammortamento e quote d'interessi.

Art. 22. — *Obbligazioni mancanti delle cartelle di premio.* — Ove taluna delle Obbligazioni depositate fosse mancante della relativa cartella di premio, o che vi fosse unita qualche cartella appartenente ad altra Obbligazione, ne è fatta annotazione speciale tanto sulla dichiarazione di deposito, quanto sull'ordine di ricevimento.

Art. 23. — *Registrazione degli ordini di riscossione e di ricevimento.* — La scritturazione degli ordini di riscossione è fatta sul registro modello 5 e 5*bis*, e quella degli ordini di ricevimento sul registro modello 6, ed ha luogo per le risultanze complessive di ciascun ordine.

Art. 24. — *Registrazione degli ordini di riscossione nelle scritture del Tesoro.* — L'ordine di riscossione presso le Intendenze è inoltre allibrato nel registro modelli 160

prescritto per il servizio del Tesoro, in relazione al Regolamento sulla contabilità generale dello Stato dal quale registro l'ordine prende il numero di autorizzazione con cui ha da figurare nella contabilità del Tesoro.

Art. 25. — *Iscrizione dei depositi, aperture del conto individuale e rilascio della polizza.* — Rimessa, a forma dell'art. 34 del Regolamento, dal Cassiere o Tesoriere la quietanza od il vaglia col relativo ordine quanto ai depositi in numerario, o la ricevuta quanto ai depositi in titoli, si fa luogo, giusta i successivi articoli 35 e 36 del Regolamento all'iscrizione del deposito mediante apertura del conto individuale (modelli 18 e 19) nel quale sono riportate per esteso tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 35 e contenute nella relativa deliberazione di cui all'art. 9 di queste Istruzioni. – Le indicazioni intorno alla esigibilità degli interessi vengono apposte nella colonna delle *Annotazioni.* — Si emette contemporaneamente la polizza la quale deve contenere le stesse indicazioni del conto individuale e deve consegnarsi verso restituzione della dichiarazione di ricevimento di cui all'art. 34 del Regolamento. – Nei casi accennati al secondo comma dell'art. 18 delle presenti Istruzioni la polizza viene trasmessa, con richiesta di ricevuta, al Ministero od all'Amministrazione centrale cui spetta. – Su ciascuna polizza viene applicata, a spesa del depositante, una marca da bollo da una lira, da annullarsi con timbro, a meno che si tratti di depositi fatti nell'interesse esclusivo dello Stato. – All'atto dell'effettuazione del deposito, l'Ufficiale incaricato del ricevimento della dichiarazione ritira dal depositante la marca da bollo, per farne poi consegna alla Ragioneria cui incombe applicarla sulla polizza che deve emettere, facendo gli opportuni notamenti di carico e di scarico nell'apposito compartimento stampato sulla copertina del fascicolo da formarsi per ogni deposito a norma del precedente art. 5.

Art. 26. — *Trasmissione dei Vaglia del Tesoro all' Amministrazione centrale.* — I vaglia del Tesoro, rilasciati a termini dell'art. 15 del Regolamento a favore del Cassiere dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a titolo di deposito o per qualunque altro oggetto, sono dall'Intendenza trasmessi giorno per giorno all'Amministrazione centrale accompagnati colla nota di spedizione modello 9, giusta il successivo art. 36 del Regolamento.

Art. 27. — *Specie delle polizze per depositi in numerario.* — Le polizze pei depositi in numerario sono distinte in tre specie; – 1. Polizze pei depositi fruttiferi derivanti dalla Legge 17 maggio 1863 (modello 10); – 2. Polizze pei depositi infruttiferi derivanti dalla stessa Legge (modello 11); – 3. Polizze pei depositi provenienti da affrancazione di canoni enfiteutici ed altre prestazioni, previsti dalla Legge del 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 2.ª (modello 12).

Art. 28. — *Specie delle polizze per depositi in titoli.* — Le polizze pei depositi in titoli sono di due specie, conforme ai modelli numeri 13 e 13*bis*; quelle del modello 13*bis* sono destinate pei depositi di Obbligazioni del Prestito nazionale del 1866.

Art. 29. — *Ruolo dei depositi in numerario fruttiferi.* — Per ogni deposito in numerario che sia fruttifero è accesa una partita sul ruolo (modello 20) contemporaneamente all'apertura del conto corrente.

Art. 30. — *Registri sinottici delle iscrizioni di deposito.* — Le iscrizioni dei depositi sono riassunte in registri sinottici a scopo di statistica (modelli 14 e 15). – I depositi in numerario sono distinti nel modello 14 in fruttiferi e infruttiferi, suddivisi nelle seguenti categorie:

Obbligatorii: giudiziari, amministrativi, cauzioni di Contabili ed altri; *Volontari:* di particolari, di Amministrazioni pubbliche e private.

I depositi in effetti pubblici si distinguono sul modello 15 in consolidato 5 e 3 per cento e in titoli diversi; e si suddividono in quanto alle categorie in depositi giudiziari, amministrativi e cauzionali. – Per norma nella classificazione dei depositi obbligatorii sono da tenersi presenti oltre la natura del deposito, le disposizioni di legge da cui esso deriva, e l'Autorità che l'avrà ordinato od autorizzato. Epperò sono da classificarsi fra i depositi giudiziari quelli di cui ai numeri dall'1 al 7 dell'articolo 6 delle presenti Istruzioni, fra i depositi amministrativi quelli di cui ai numeri 8, 9 e 10, e fra i cauzionali quelli di cui ai numeri 11 e 12. I depositi di cui ai numeri 13 e 14 formano due categorie distinte. – Presentandosi depositi non precisamente contemplati nell'articolo 6 sopradetto si classificano per assimilazione. – Nei depositi volontari vengono collocati tutti quelli accennati nel successivo articolo 7 di queste Istruzioni.

Art. 31. — *Modo di notare le partite sui registri sinottici.* — Le partite nei registri di cui all'articolo precedente si annotano di mano in mano che sono state formate le polizze di deposito, trascrivendone i dati essenziali secondo il numero di ordine progressivo e la stabilita classificazione. – Questo numero costituisce una sola serie continuativa fino a che non sia diversamente disposto. – Lo scopo del deposito sarà sui registri suddetti indicato quanto più succintamente sia possibile, bastando si abbia all'occorrenza con facilità e prontezza una classificazione dei depositi a seconda della loro causale.

Art. 32. — *Annotazione delle restituzioni sui registri sinottici.* — Nei casi di restituzione di depositi si segna nell'ultima colonna dei registri sinottici (modelli 14 e 15) il numero corrispondente al registro delle restituzioni di cui all'art. 140 di queste Istruzioni. – Se il deposito non viene restituito integralmente, s'indica inoltre nella colonna delle *Annotazioni* del registro sinottico delle iscrizioni la somma od il quantitativo dei titoli restituiti colla rendita e col capitale relativi.

Art. 33. — *Confronto degli ordini colle iscrizioni, addizione mensile dei depositi inscritti e di quelli restituiti e loro vigenza.* — In fine di ciascun mese si confrontano le partite inscritte durante il mese stesso sui registri modelli 14 e 15 con quelle corrispondenti dei registri degli ordini emessi (modelli 5, 5*bis* e 6), annotando su questi ultimi il numero della polizza rilasciata per ciascun deposito. – Alla stessa epoca deve farsi sui rispettivi registri l'addizione dei depositi accesi e di quelli restituiti, aggiungendo al totale del mese quello dei mesi precedenti. – Al totale dei depositi accesi nell'anno viene quindi aggiunto l'importo di quelli vigenti al 1.° gennaio; e dal totale generale defalcandosi il totale delle restituzioni dell'anno, si ottiene la vigenza.

Capo III. — Interessi dei depositi in numerario.

Art. 34. — *Accreditamento degli interessi sui conti individuali e sui ruoli.* — All'atto dell'iscrizione del deposito e successivamente in principio di ciascun semestre si dà credito tanto sul conto individuale quanto sul ruolo ad ogni deposito fruttifero degli interessi dovutigli al netto della tassa di ricchezza mobile sino alla fine del semestre in corso. – Tale accreditamento, tenuto anche conto del disposto dall'alinea dell'articolo 41 del Regolamento, si fa al saggio stabilito per quell'anno dal Decreto Ministeriale che, giusta l'articolo 11 della Legge 17 maggio 1863, n. 1270, fissa annual-

mente il saggio di detti interessi secondo le varie qualità dei depositi. – Nell' Ufficio di ricevimento delle domande si tiene esposto al pubblico un cartello che indichi il saggio d'interessi per l'anno in corso.

Art. 35. — *Addebitamento degl'interessi non dovuti sui conti individuali e sui ruoli.* — Avvenendo la restituzione di tutto o parte del capitale depositato, si dà debito al deposito sul conto e sul ruolo del pro-rata degli interessi che per la somma restituita non sono più dovuti dal giorno del pagamento sino alla fine del semestre su quelli già accreditati.

Art. 36. — *Disposizioni pel pagamento semestrale degl' interessi.* — Per gl' interessi esigibili ai termini dell' art. 42 del Regolamento sono emessi in fine di ciascun semestre, i relativi mandati di pagamento (mod. 21) colla data del 1.° gennaio e 1.° luglio successivo al semestre che si corrisponde, registrando i primi nella colonna 15 e gli altri nella colonna 16 del ruolo mod. 20. – I mandati per pagamento d'interessi che si emettono nel corso del semestre portano la data del giorno della loro emissione. – Per il pagamento degli interessi non liberamente esigibili, ma che si devono soddisfare dietro provvedimento dell' Autorità competente o per consenso di tutti gli interessati, si procede ad analoga deliberazione conforme all' articolo 74 di queste Istruzioni, indicando il tempo per il quale tale pagamento deve farsi consecutivamente per le opportune annotazioni sul conto individuale e sul registro mod. 25 di cui all'articolo 41 successivo.

Art. 37. — *Registrazione dei mandati di pagamento.* — I mandati sono allibrati nei conti individuali e ruoli col numero di serie che vi si applica colla scorta dell'elenco mod. 22, dopo di che sono scritturati nel registro mod. 23 o 23*bis*, dal quale ricevono il numero d'ordine generale.

Art. 38. — *Chiusura dei conti individuali per i depositi in numerario.* — I conti individuali non si chiudono che al momento della totale estinzione del deposito; ma alla fine di ciascun anno ne sarà addizionato il dare e l'avere formando il bilancio di verificazione mod. 24.

Art. 39. — *Rinnovazione dei ruoli, loro distinzione ed uso.* — Si formano altrettanti distinti ruoli quante sono le categorie indicate al precedente art. 30 e si rinnovano annualmente. Essi debbono fornire le risultanze dei frutti passivi a carico della Amministrazione, e servono di controllo ai conti individuali. – A quest' ultimo scopo gl'interessi da accreditarsi di depositanti sui ruoli sono calcolati separatamente ed indipendentemente dai predetti conti individuali, anzichè dai medesimi trascritti.

Art. 40. — *Accertamento delle risultanze dei ruoli.* — Per la tenuta dei ruoli è da aversi presente quanto segue: – 1. Che le colonne 1 e 2 debbono essere la trascrizione esatta *senza alcuna variazione* delle colonne 17 e 18 del ruolo dell'anno precedente; – 2. Che l' addizione delle colonne 3 e 4 dei vari ruoli annuali delle diverse categorie debbono concordare col totale delle inscrizioni accese durante l' anno sul registro modello 14 alla colonna « *Depositi fruttiferi*; » – 3. Che la colonna [illegible] deve sempre corrispondere agl' interessi di un intero semestre sui capitali resultanti dall'addizione delle colonne 1, 3 e 4 salvo le minime differenze derivanti dalla omissione delle ultime cifre decimali; – 4. Che la differenza fra le colonne 8 ed 11 deve corrispondere agli interessi di un intero semestre sul capitale risultante per differenza fra le colonne 1 e 13; – 5. Che la differenza fra le colonne 9 e 12 deve corrispondere agli interessi di un intero semestre sul capitale che si ottiene sommando le colonne 1 e 3 e deducendovi quindi le colonne 13 e 14; – 6. Che le colonne dall' 1 al 10

inclusive sono da addizionarsi di mano a mano che si trascrivono dal ruolo precedente le partite di credito dei depositanti in principio d'anno e che si accendono quelle dei depositi inscritti nel corso dell'annata, mentre le colonne 11, 13 e 15 si addizionano subito dopo il 30 giugno.

Art. 41. — *Registro delle autorizzazioni speciali per il pagamento di interessi.* — Oltre i conti individuali e ruoli di cui ai precedenti articoli, è tenuto un registro mod. 25 pei depositi i cui interessi sono da pagarsi consecutivamente dietro apposite autorizzazioni od a seguito di mandati di procura, atti di cessione od altro. In detto registro s' inscrive la data dei provvedimenti e degli atti in forza dei quali si opera il pagamento, e vi si indica il tempo pel quale le autorizzazioni, procure ed altri atti hanno efficacia. - Ogni registrazione riceve un numero d'ordine progressivo di cui è preso nota sui conti individuali e sui ruoli. - Detto registro è da tenersi presente per la spedizione dei mandati.

CAPO IV. — Interessi di effetti pubblici e tassa di custodia.

Art. 42. — *Addebitamento della tassa di custodia.* — All'atto dell'apertura del conto individuale, e successivamente il primo giorno di ogni anno, si addebita il deposito della relativa tassa di custodia dovuta all'Amministrazione per un'intera annata a'sensi dell'articolo 12 della Legge 17 maggio 1863, e dell'art. 45 del Regolamento.

Art. 43. — *Casi in cui si consegnano le cedole* o coupons. *Ordini relativi.* — Nei casi contemplati dall'art. 38 del Regolamento, cioè quando i frutti dei titoli depositati siano liberamente esigibili alla loro scadenza dagli aventi diritto (circostanza che deve resultare dal conto individuale giusta il disposto dall'art. 25 di queste Istruzioni), il distacco e la consegna delle cedole (*coupons*), dei vaglia ed altri recapiti che servono alla riscossione dei frutti sugli effetti pubblici, hanno luogo alle respettive scadenze semestrali in seguito a domanda degli aventi diritto, e sempre quando non esistano impedimenti. - Negli altri casi, cioè quando i frutti non siano liberamente esigibili, la consegna delle cedole ecc., non è fatta se non dietro provvedimento dell'Autorità competente o consenso degli interessati e a seguito di analoga deliberazione come all'art. 36 di queste Istruzioni. - L'ordine per lo stacco e per la consegna delle cedole si rilascia dall'Amministrazione sul mod. 26 da scritturarsi sul registro mod. 27.

Art. 44. — *Casi in cui la riscossione delle cedole si fa d'Uffizio.* — *Ordini di riscossione.* — Quando nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento la riscossione dei proventi è fatta a cura dell'Uffizio depositario, questa ha luogo con apposito ordine al Cassiere o Tesoriere e ne viene accreditato il conto relativo per farne a suo tempo il pagamento a chi spetta sotto deduzione della tassa di custodia dovuta all'Amministrazione. - L'ordine di riscossione (mod. 3 e 3*bis*), che è da scritturarsi nelle colonne 3 e 4 del registro mod. 5 e nelle colonne 4 e 5 del registro 5*bis*, deve contenere a tergo la specifica delle somme da introitarsi per ciascun deposito, conforme è indicato sul mod. 35. - Il pagamento degl'interessi è fatto coi mandati mod. 29 che costituiscono una serie a parte e ricevono il numero d'ordine della serie stessa colla scorta dell'elenco mod. 22.

Art. 45. — *Riscossione della tassa di custodia.* — All'atto della consegna delle cedole o vaglia viene in conformità dell'art. 46 del Regolamento riscossa dal Cassiere o Tesoriere la tassa di custodia dovuta all'Amministrazione, rilasciando alla parte versante la relativa dichiarazione, debitamente firmata, da staccarsi dall'ordine mod. 26. - Se

la riscossione dei proventi è fatta dall'Amministrazione, la tassa è ritenuta sullo importo dei medesimi alla prima scadenza dell'anno.

Art. 46. — *Condizione per la consegna delle cedole delle Obbligazioni del Prestito nazionale.* — La consegna delle cedole d'ammortamento del Prestito nazionale del 1866 ha luogo soltanto contro rifusione della quota di capitale compresa nelle cedole stesse per essere convertita in deposito di numerario. - Ove la quota di capitale fosse inferiore a lire 200 se ne farà la riunione con altre precedentemente versate onde costituire un deposito fruttifero annullando le relative iscrizioni parziali. Questa riunione si opera col metodo indicato nell'ultimo comma dell'art. 17 delle presenti Istruzioni.

Art. 47. — *Ordini mensili per la tassa di custodia riscossa.* — Rimessa in principio di mese dal Cassiere o Tesoriere la copia del registro mod. 28 coi documenti relativi si procede dall'Amministrazione in base alle resultanze accertate del registro medesimo alla emissione di un ordine (mod. 3 e 3*bis*) per l'introito della somma complessiva della tassa riscossa nel mese precedente, facendo in pari tempo nell'ultima colonna del registro mod. 27 il referimento ai corrispondenti numeri d'ordine progressivo di quello n. 28.

Art. 48. — *Cambio di titoli per esaurimento di cedole.* — Quando la serie delle cedole o dei vaglia di titoli emessi o pagabili dallo Stato trovasi esaurita, l'Ufficio depositario trasmette i titoli stessi alla Direzione Generale del Debito Pubblico per l'occorrente cambio, uniformandosi alle norme di cui all'art. 52 delle presenti Istruzioni ed a quelle altre speciali disposizioni sulla materia prescritte per il servizio del Debito Pubblico. - Per l'estrazione dalla cassa-forte o consegna all'Uffiziale incaricato dell'invio dei titoli e per la successiva riconsegna al Cassiere o Tesoriere di quelli avuti in cambio, sono emessi ordini analoghi al modello 41*ter* con elenchi che contengano la descrizione dei titoli da concambiarsi, ed a suo tempo di quelli ricevuti in cambio. - Tali elenchi sono fatti in doppio originale per essere uno di essi ritenuto dal Cassiere o Tesoriere e l'altro dall'Amministrazione. - I nuovi titoli vengono dall'Ufficio depositario descritti nel relativo conto individuale di deposito, e dal Cassiere o Tesoriere nel registro *Copia-ricevute*. - In quanto ai titoli pagabili da Provincie, Comuni, Banche e altre Società, incombe agli interessati di provvedersi, a termini dell'articolo 37 del Regolamento, dell'autorizzazione necessaria per ritirarli onde farli cambiare o munire di nuova serie di cedole o vaglia.

Capo V. — Riscossione di capitali rimborsabili, di premi, od altri proventi sugli effetti pubblici.

Art. 49. — *Consegna dei titoli per riscossioni a farsi sui medesimi mentre deve ancora sussistere il deposito.* — Quando il deposito non sia ancora liberamente restituibile ma per alcuno dei casi contemplati all'art. 37 del Regolamento o per altri motivi si debbano consegnare alla persona appositamente incaricata per consenso degl'interessati o per provvedimento dell'Autorità competente, tutti od alcuno dei titoli depositati all'oggetto di riscuotere capitali, premi, proventi, o per eseguire altra operazione con obbligo di depositare poi alla Cassa le somme riscosse o di restituire al deposito gli identici titoli, ovvero depositarne altri, si procede come in appresso: - Sulla domanda regolarmente documentata si addiviene dall'Ufficio depositario a motivata deliberazione, come all'art. 74 delle presenti Istruzioni, colla quale si manda alla Ragioneria di emettere l'occorrente ordine di consegna dei titoli e di fare sul relativo conto individuale

semplice annotazione della consegna provvisoria se si debbano restituire al deposito gl'identici titoli, e di eseguire l'occorrente scarico se ai titoli consegnati si debba sostituire il deposito di altri titoli o un deposito in numerario, tenuto presente il disposto del precedente art. 38. – Laddove a termini del consenso o del provvedimento la consegna dei titoli alla persona incaricata fosse condizionata alla effettuazione del deposito in numerario, o alla sostituzione di altri titoli, non si fa la consegna se prima o contemporaneamente, giusta il prescritto dall'art. 59 del Regolamento, non sia eseguito il nuovo deposito o se con nuovo consenso o provvedimento l'Amministrazione non sia autorizzata a consegnare liberamente i titoli senza alcuna sua responsabilità circa il nuovo deposito.

Art. 50. — *Nuovi depositi a seguito di rimborso o surrogazione di titoli già depositati e restituzione di titoli provvisoriamente consegnati.* — Venendo eseguito il nuovo deposito o in numerario o con altri titoli in sostituzione di quelli consegnati, nella relativa dichiarazione si fa riferimento al deposito originario e colle solite modalità si manda accendere nuova iscrizione o in numerario o in titoli nella stessa categoria a cui appartiene quella primitiva, aprendo nuovo conto individuale conforme è con riferimento a quello del deposito precedente cui appartenevano i titoli consegnati coll'annotazione che il nuovo conto fa continuazione e parte integrante del primo e soggiace per conseguenza a tutti i relativi vincoli, carichi, sequestri o altro; e sul conto primitivo è fatta annotazione della nuova iscrizione di deposito che ne forma la continuazione, e vi viene riportato il numero d'ordine della nuova polizza emessa. – Quando invece vengano ripresentati i medesimi titoli stati provvisoriamente consegnati, l'Ufficio depositario emette l'ordine di ricevimento e con analoga deliberazione manda alla Ragioneria di annotare sul conto individuale già esistente l'avvenuta riconsegna degli identici titoli.

Art. 51. — *Modalità per la estrazione dalla cassa-forte dei titoli da consegnarsi all'incaricato per riscossioni od altro, mentre deve ancora sussistere il deposito.* — L'ordine di estrazione dalla cassa-forte dei titoli depositati i quali non debbono più essere ripresentati, ma debbono invece essere sostituiti da un deposito in numerario o da un deposito di altri titoli, si rilascia sul modello 41 o 41*bis*, il quale viene scritturato nel registro delle restituzioni e nel conto individuale. – Ove i titoli a consegnarsi alla terza persona incaricata per la semplice riscossione di premi, proventi o altro debbano essere restituiti al deposito nella loro identità, sarà tenuto nell'estrazione del titolo dalla Cassa e nella successiva riconsegna il seguente procedimento: – *a*) Per la consegna a chi di ragione del titolo sarà dalla Ragioneria rimesso al Cassiere o al Tesoriere un ordine (lettere *D*, *E*, *F*) da staccarsi dal registro a madre-figlia, modello 41*ter*; – *b*) Consegnato dal Cassiere o Tesoriere il titolo contro ricevuta appiè dell'ordine predetto (casella *E*) l'ordine stesso colla ricevuta è riposto nella cassaforte per tenervi luogo del titolo estratto; – *c*) Effettuata la riscossione dei proventi, premi o altro, e ripresentato il titolo all'Amministrazione, questa rilascia al Cassiere o Tesoriere un nuovo ordine di carico (lettere *G*, *H*) da staccarsi dallo stesso registro, modello 41*ter*, avvertendo che ove l'importo del premio debba essere inscritto a deposito, ne deve essere fatta menzione sull'ordine predetto nelle caselle di lettera *G* da accompagnarsi al Cassiere o Tesoriere e col relativo ordine di riscossione (modelli 3 e 3*bis*) già precedentemente emesso e registrato dall'Amministrazione; – *d*) Riconosciuta dal Cassiere o Tesoriere la perfetta identità del titolo che gli viene esibito con quello che già era stato depositato rilascia all'esibitore la dichiarazione di lettera *H* restituendo il foglio *D*, *E*, *F* debitamente firmato all'Amministrazione; – *e*) Preso

nota dall'Amministrazione nella casella *B* del giorno in cui avvenne da parte del Cassiere o Tesoriere la restituzione dell'ordine *D, E, F* è questo riposto negli atti del relativo deposito. – Le varie caselle riferentisi alla stessa operazione ricevono tutte il medesimo numero progressivo, e tanto degli ordini per l'estrazione del titolo dalla cassa-forte quanto di quello per la riconsegna del titolo stesso al Cassiere o Tesoriere, è fatta annotazione sul conto individuale senza però operare alcuna scritturazione sui registri modelli 16, 17.

Art. 52. — *Riscossioni sui titoli depositati da farsi a cura dell'Amministrazione.* — Quando nei casi contemplati dall'art. 37 del Regolamento la riscossione dei rimborsi dei premi o dei proventi sui titoli debba farsi a cura dell'Amministrazione si procede come segue: – Se per la riscossione occorre trasmettere i titoli alla Direzione generale del Debito pubblico, l'Ufficio depositario fa la domanda di pagamento ed emette ordine al Cassiere o Tesoriere di consegnare i titoli all'Impiegato incaricato di ricevere i titoli per operazioni di Debito pubblico, ritirandone analoga ricevuta. Pervenuto dall'Amministrazione del Debito pubblico il mandato di rimborso o di pagamento l'Ufficio depositario provvede alla sua riscossione e alla iscrizione di nuovo deposito, o all'accreditamento dei proventi riscossi nel conto individuale già esistenti a seconda dei casi. – Se la riscossione sia da effettuarsi sulla stessa Cassa che tiene i titoli in deposito e mediante la semplice loro esibizione l'Ufficio depositario dispone per la emissione dell'opportuno ordine al Cassiere o Tesoriere per l'introito della somma da riscuotersi, osservate le prescritte norme di contabilità.

Art. 53. — *Prontuari per le riscossioni sui titoli redimibili depositati.* — Per provvedere a tempo opportuno, nei casi contemplati dall'art. 37 del Regolamento, alla riscossione degl'interessi, premi ed altri accessori, nonchè del capitale dovuto sui titoli redimibili di Debito pubblico o altri emessi o pagabili dallo Stato, che esistono in deposito, sono da tenersi: – *a*) per ogni categoria di debito un elenco di tutti i numeri d'iscrizione dei titoli appartenenti a quel debito che si trovano in deposito; – *b*) uno specchio di tutti i debiti redimibili che indichi le rispettive scadenze del pagamento dei frutti, la data delle estrazioni e l'epoca del rimborso. – Di mano in mano che gli Uffici depositari ricevono le notificanze delle estrazioni, devono verificare se fra i titoli depositati ve ne siano di quelli che abbiano conseguito il diritto al rimborso o al premio per mettersi in grado di eseguire a suo tempo quanto è disposto dal 1.° comma dell'articolo 37 succitato. – Similmente alle singole scadenze si provvede alla riscossione dei frutti nel caso contemplato dall'articolo stesso.

Art. 54. — *Formalità per la spedizione di titoli.* — Ove si rendesse necessario, fuori dei casi contemplati dai precedenti art. 48 e 52, di spedire in altra località per l'oggetto suindicato taluno degli effetti pubblici in deposito, saranno osservate le formalità prescritte dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e dalle relative istruzioni pel movimento dei fondi e la spedizione di valori.

Art. 55. — *Chiusura e bilancio di verificazione dei conti individuali per i depositi in effetti pubblici. Autorizzazioni speciali per consegna di cedole.* — Sono applicabili ai depositi in effetti pubblici anche le disposizioni prescritte dagli articoli 38 e 41 delle presenti Istruzioni per i depositi in numerario. – Il bilancio di verificazione dei conti individuali si forma col mezzo di elenchi simili al modello n. 31.

Art. 56. — *Giustificazioni pel pagamento degli interessi.* — Le norme stabilite per giustificare la restituzione dei depositi di numerario e di effetti pubblici sono da osservarsi, in quanto occorra, nei pagamenti degl'interessi e nella consegna delle cedole.

CAPO VI. — **Sequestri ed altre notificazioni - Affari contenziosi.**

Art. 57. — *Annotazioni a farsi in seguito a sequestri e altri impedimenti.* — Venendo notificati sequestri, pignoramenti, cessioni, o qualsiasi altro atto che tenda ad impedire la libera restituzione del deposito, o il pagamento degli interessi, o la consegna delle cedole, se ne deve prendere immediatamente notamento nel registro modello 32, sul relativo repertorio (mod. 32*bis*) e nell'interno del foglio che serve di copertina al fascicolo; successivamente, ma senza il menomo ritardo, si rilascia ordine alla Ragioneria per le analoghe annotazioni sul conto individuale e sul ruolo, per gli effetti previsti dagli art. 47, 48 e 50 del Regolamento.

Art. 58. — *Sospensione di operazioni in caso di sequestro.* — Prima anche di far luogo alle registrazioni sopra indicate deve verificarsi se relativamente al deposito a cui gli atti si riferiscono, abbia avuto luogo qualche provvedimento, all'oggetto di sospenderne la esecuzione. - Qualora fossero stati già trasmessi all'Agente pagatore mandati od ordini relativi al deposito di cui si tratta, l'Amministrazione centrale o l'Intendenza li richiamerà immediatamente. - Riguardo ai sequestri, pignoramenti, cessioni ed altri impedimenti che vengono notificati all'Amministrazione o di cui le venga data partecipazione a termini dell'articolo 48 del Regolamento dopo che siano stati già emessi, ma prima che siano stati eseguiti i mandati o gli ordini di restituzione dei titoli o di consegna delle cedole, devono farsene per ogni effetto di ragione gli annotamenti prescritti dall'articolo precedente.

Art. 59. — *Designazione delle varie specie di impedimenti.* — Gli atti di opposizione contemplati dall'art. 47 del Regolamento in forza dei quali si deve sospendere il pagamento di interessi o la restituzione di depositi sono: - 1. I pignoramenti fatti nelle forme stabilite dagli articoli 611 e seguenti del Codice di procedura civile, e i sequestri ordinati a termini degli articoli 924 e seguenti del Codice stesso; - 2. I sequestri, pignoramenti e altri atti di opposizione fatti a termini di Leggi speciali, come per esempio, della Legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette, e della Legge 20 marzo 1865 (allegato *F*) sui lavori pubblici; - 3. Tutti gli atti di cessione, di sequestro convenzionale e di costituzione di vincolo, in forza dei quali il pagamento di interessi o la restituzione del deposito devono rimanere sospesi, o non si possono più fare liberamente al primitivo avente diritto. - In ogni caso di dubbio sull'efficacia dell'atto tendente ad impedire il pagamento o la restituzione si sospende provvisoriamente qualunque operazione sino a che siasi provocato il parere dell'Ufficio del Contenzioso.

Art. 60. — *Impedimenti in via amministrativa nell'interesse dello Stato.* — Nell'interesse dello Stato sono attendibili le opposizioni o le disposizioni sospensive emanate sulla propria responsabilità dalle Autorità amministrative.

Art. 61. — *Casi in cui gli atti notificati hanno effetto definitivo o solamente sospensivo.* — Le intimazioni fatte per atto d'Usciere di copie da esso spedite di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria od amministrativa e di atti notarili od altri hanno solamente effetto sospensivo. - Per l'effetto definitivo, subordinatamente alle condizioni e vincoli dei depositi, debbono essere prodotti gli originali o le copie di detti provvedimenti ed atti rilasciate dagli Ufficiali pubblici competenti a termini di legge, e secondo le prescrizioni dell'art. 127 del Regolamento.

Art. 62. — *Modo di risoluzione dei sequestri e altri impedimenti.* — La risoluzione dei sequestri, pignoramenti e delle opposizioni di cui all'articolo 49 del Regolamento se avvenga per giudicato, la esecutività del medesimo per parte dell'amministrazione deve determinarsi a termini dell'articolo 561 del Codice di procedura civile; se avvenga per consenso di tutti gli interessati deve resultare da atto pubblico o da scritto privato munito di firma autenticata. – Qualora si pretendesse che l'efficacia del sequestro, pignoramento, o dell'opposizione fosse venuta meno per altro motivo, e la cosa lasciasse qualsiasi dubbio, si deve interpellare l'Ufficio del Contenzioso prima di ammettere la cessazione dell'impedimento.

Art. 63. — *Trattazione degli affari contenziosi. – Divieto alle Intendenze di iniziare e transigere liti. – Citazioni in giudizio.* — Incombe alle Intendenze di provvedere, secondo le norme segnate dalle presenti Istruzioni, alla trattazione degli affari contenziosi relativi ai depositi inscritti presso le medesime. – Le Intendenze però non iniziano alcun giudizio nè transigono sopra alcuna contestazione giudiziale nell'interesse della Cassa dei depositi e prestiti senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. – Quando l'Ufficio presso cui fu fatto il deposito sia convenuto in giudizio, esso trasmette gli atti al competente Ufficio del Contenzioso con tutte le indicazioni necessarie ed, ove occorra, anche colla dichiarazione di esistenza e stato del deposito in questione. – Allorchè per la brevità del termine a comparire non possa adibirsi l'Ufficio del Contenzioso, viene incaricato dell'affare il Procuratore erariale, salvo trattisi di citazione a comparire per la sola dichiarazione di terzo di cui all'art. 50 del Regolamento nel qual caso può l'Ufficio medesimo, che deve fare la dichiarazione, provvedere all'eseguimento degli atti relativi.

Art. 64. — *Partecipazione all'Amministrazione centrale delle vertenze giudiziali.* — Di qualunque citazione venga notificata alle Intendenze per comparire in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e per qualsiasi oggetto, esse devono dare sollecita e circostanziata partecipazione all'Amministrazione centrale, alla quale devono poi con eguale sollecitudine notificare le sentenze od altri provvedimenti che saranno per emanare, indicandone le disposizioni non menochè le spese che in forza di essi siano da ripetersi verso la parte contraria o siano da pagarsele.

Art. 65. — *Registro delle cause.* — Presso ciascuna Intendenza si tiene un registro per notarvi sotto numero d'ordine progressivo tutte le cause di qualunque natura e per qualsiasi oggetto nelle quali l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti si trovi attrice o convenuta. – Questo registro deve indicare in apposite colonne il numero d'ordine progressivo, quello di posizione e quello del conto individuale, il nome delle parti avversarie, la data e natura dell'atto iniziativo del giudizio, l'Autorità giudiziaria davanti la quale verte la lite, il nome dei patrocinanti, l'oggetto e il valore della controversia e l'esito della causa colla data della sentenza o del provvedimento che pone fine alla lite ed, ove occorra, il suo passaggio in appello; e vi si noteranno pure le spese ripetibili verso la parte contraria o da rifondersi alla medesima. – Nei primi giorni del mese di gennaio d'ogni anno le Intendenze trasmettono all'Amministrazione centrale un prospetto del movimento, e della situazione delle cause al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 66. — *Spese di liti.* — Tutte le spese per le vertenze contenziose sono pagate esclusivamente dall'Amministrazione centrale sul fondo inscritto nel suo Bilancio al titolo *Spese di liti.* – Quanto alle spese dovute ai propri Avvocati e Procuratori vengono pagate sulla loro nota liquidata dal competente Ufficio del Contenzioso – Per

quelle dovute in ripetizione alla parte contraria il pagamento è fatto in base alla tassazione dell'Autorità giudiziaria, o all'accertamento d'accordo, a senso delle vigenti prescrizioni, previa approvazione dell'Ufficio del Contenzioso o del Procuratore che rappresentò in causa l'Amministrazione. – Quando la sentenza porti condanna della parte avversaria nelle spese del giudizio, l'Uffizio depositario fa per mezzo de' propri difensori liquidare giudizialmente le spese e promuove senza dilazione gli atti necessari per l'incasso. – In base a tale liquidazione da comunicarsi per parte delle Intendenze all'Amministrazione centrale, viene dalla medesima aperto un credito in apposito conto del registro Debitori e creditori diversi. – Le spese per cui l'Amministrazione abbia diritto a compensarsi sul deposito sono prelevate dall'Uffizio depositario sul deposito stesso, imputandole preferibilmente sugli interessi. In ogni caso la prelevazione viene ordinata con deliberazione a norma del seguente art. 74.

Art. 67. — *Richiesta di pareri su questioni legali.* — Quando per la restituzione o per altre operazioni riguardanti un deposito occorra alle Intendenza il bisogno di un parere legale sopra la interpretazione di leggi o di atti civili o giudiziali, debbono esclusivamente rivolgersi alla competente Direzione del Contenzioso finanziario. – Se però si tratti di dubbi sull'applicazione delle Leggi o dei Regolamenti che direttamente concernono l'Amministrazione della Cassa dei depositi, devono le Intendenze rivolgersi all'Amministrazione centrale della Cassa stessa.

Art. 68. — *Libro delle massime.* — Allo scopo di mantenere la necessaria uniformità nel servizio, ogni qualvolta o con sentenza o con parere degli Uffizi del Contenzioso sono risolute questioni di massima, le Intendenze ne danno partecipazione all'Amministrazione centrale, unendo, ove d'uopo, copia della sentenza o del parere, e ne prendono notamento in apposito libro (massimario), nel quale annotano pure le risoluzioni di massima che ricevono dalla Amministrazione centrale.

Art. 69. — *Rilascio in via amministrativa di dichiarazione di esistenza di deposito.* — Per ottenere nel caso contemplato dall'art. 40 del Regolamento la dichiarazione di esistenza e stato di un deposito, ossia dell'estratto del relativo conto corrente, l'interessato deve farne domanda su carta da bollo da centesimi 50, ed esibire un *foglio* di ugual carta *in bianco*, sul quale deve essere stesa la chiesta dichiarazione, ed una marca di registrazione da una lira per esservi applicata ed annullata. – Tali dichiarazioni, se richieste da Amministrazioni governative, sono rilasciate su carta libera.

Art. 70. — *Dichiarazione per discarico di tassa di ricchezza mobile.* — Le dichiarazioni di eseguiti pagamenti, richieste per discarico di tassa di ricchezza mobile, sono rilasciate su carta libera giusta il disposto dell'art. 21, n. 7, della Legge 13 settembre 1874, n. 2077, serie 2.ª

Capo VII. — Norme comuni per la restituzione dei depositi.

Art. 71. — *Domanda di restituzione e documenti relativi.* — Ogni domanda di cui all'art. 52 del Regolamento per restituzione di deposito deve essere fatta in carta da bollo da cent. 50 a termini dell'art. 20, paragrafo 4, n. 15 della Legge 13 settembre 1874, n. 2077, serie 2.ª eccettuate quelle fatte nell'interesse dello Stato. – A norma del disposto dall'art. 129 del Regolamento i documenti prodotti a corredo della domanda sono ritenuti dall'Amministrazione insieme colla polizza di deposito, se viene esibita, per giustificare il suo operato, salvo quelli richiesti per semplice visione a schiarimento di altri esibiti, e che non siano necessarii per l'accennata giustificazione.

– La domanda deve essere sottoscritta dall'avente diritto alla restituzione o da chi lo rappresenta, e deve indicare i documenti a corredo, non meno che il domicilio del ricorrente.

Art. 72. — *Condizioni per la restituzione dei depositi obbligatorii.* — I depositi obbligatorii non si restituiscono, giusta l'art. 54 del Regolamento, che a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria od amministrativa competente, o per consenso di tutti gl'interessati o quando consti che sia cessato lo scopo del deposito secondo le diverse circostanze dei singoli casi.

Art. 73. — *Condizioni per la restituzione dei depositi volontari.* — I depositi volontari a termini dell'art. 56 del Regolamento si restituiscono, quando non vi siano impedimenti, al proprietario od al suo mandatario, cessionario od avente causa dietro le volute giustificazioni. Se la restituzione di tali depositi è chiesta dallo stesso proprietario la sua firma sulla domanda deve essere autenticata a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, ammenochè egli sia conosciuto dallo Uffizio depositario.

Art. 74. — *Deliberazione per restituzione di depositi.* — Riconosciuta la regolarità della domanda e dei prodotti documenti si procede colla scorta dei resultamenti del conto individuale a motivata deliberazione, in cui sono indicate distintamente le somme da pagarsi in capitali ed accessori, o gli effetti pubblici da restituirsi, gl'interessi a credito del deposito, la tassa ed altre spese da riscuotersi all'atto del pagamento o della consegna, il nome, il cognome e la paternità del creditore. – Nella deliberazione si enuncia, a modo di premessa, l'iscrizione del deposito, la somma, o i valori relativi, i depositanti e tutti gl'interessati nel deposito non meno che lo scopo del medesimo. Si accenna la domanda e il suo oggetto, si enunciano i documenti esibiti esponendone i risultamenti nella parte che ha relazione colla domanda, si constata la inesistenza di sequestri o altri impedimenti; ed ove alcuno ve ne risultasse sono indicati gli atti e documenti relativi, e quelli in forza di cui gl'impedimenti siano cessati; esposte quindi le considerazioni che danno ragione al provvedimento si manda alla Ragioneria di emettere gli opportuni mandati od ordini, secondo le circostanze dei diversi casi. – Quando la restituzione è ordinata dall'Intendenza la deliberazione, previa apposizione della data, è proposta e firmata dal Funzionario specialmente delegato a forma dell'art. 21 della Legge 27 maggio 1875, e quindi controfirmata dall'Intendente o da chi per lui; presso l'Amministrazione centrale si procede come è detto all'art. 9 delle presenti Istruzioni.

Art. 75. — *Restituzione di depositi eccedenti il valore di lire diecimila.* — Per i depositi di un valore eccedente la somma o capitale nominale di lire diecimila la cui restituzione totale o parziale deve essere a termini degli art. 22 della Legge 27 maggio 1875, e 53 del Regolamento autorizzata dall'Amministrazione centrale, quando la domanda sia stata debitamente documentata e trovata regolare, l'Intendenza stende la sua motivata proposta di restituzione e la trasmette con tutti i documenti relativi all'Amministrazione centrale. – Oltre ai documenti predetti, trasmette pure uno stato del deposito indicante le restituzioni che fossero state fatte in precedenza, gl'interessi a credito del deposito ed i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni od altro a carico del medesimo coi relativi atti. – Ricevuta l'occorrente autorizzazione dell'Amministrazione centrale l'Intendenza provvede come al precedente articolo.

Art. 76. — *Verificazioni in ordine a sequestri, pignoramenti, ecc., prima di deliberare restituzioni o pagamenti.* — Prima di proporre e firmare la deliberazione per pagamenti o consegna di titoli l'impiegato a ciò specialmente delegato si deve accertare coll'ispe-

zione dei registri ed atti di cui all'art. 57 delle presenti Istruzioni che non esistono sequestri, pignoramenti, opposizioni, atti di cessione od altro impedimento, e delle risultanze di tale accertamento deve far constare con dichiarazioni a piedi della domanda.

Art. 77. — *Imputazione agli interessi dei pagamenti sui capitali fruttiferi.* — I pagamenti in conto di depositi fruttiferi debbono imputarsi di preferenza agl'interessi maturati, salvo sia altrimenti disposto dalle parti o dalle Autorità competenti; o salvochè per le circostanze speciali del caso sia da imputarsi al capitale (*Art. 1256 del Codice civile*).

Capo VIII. — Norme speciali per la restituzione secondo la diversa condizione dei depositi.

Art. 78. — *Depositi in contestazione.* — I depositi la cui proprietà trovasi giudizialmente contestata si restituiscono, per regola generale, in dipendenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, resi esecutorii a termini di Legge. - Possono anche restituirsi sul consenso di tutte le parti interessate manifestato legalmente.

Art. 79. — *Condizioni per la esecuzione delle sentenze.* — Le sentenze soggette ad opposizione o appello, quantunque dichiarate provvisoriamente esecutive fra le parti litiganti, non devono essere poste in esecuzione se non nei casi e nei modi previsti dall'art. 561 del Codice di procedura civile. - È senz'altro esecutoria la sentenza quando sia stata accettata da quello contro cui fu emanata (*Art. 465 Codice procedura civile*), purchè la dichiarazione di accettazione porti la firma del dichiarante autenticata a norma dell'art. 1323 del Codice civile. - La dichiarazione di accettazione emessa dai Procuratori alle liti deve essere corredata del mandato speciale che loro fu conferito per tale accettazione dalla parte interessata per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata. (*Art. 344 Codice procedura civile*).

Art. 80. — *Casi in cui non occorre la produzione del certificato negativo di opposizione.* — Nei casi previsti dagli articoli 474 e 574 del Codice di procedura civile, cioè quando il convenuto sia stato citato in persona propria o la citazione gli sia stata rinnovata, e quando si tratti di giudizi di esecuzione, non occorre il certificato constatante la non fatta opposizione e basta il solo certificato negativo di appello.

Art. 81. — *Sentenze dei Pretori pubblicate in presenza delle parti.* — Le sentenze dei Pretori si hanno per notificate se tutte le parti si sono trovate personalmente presenti alla loro pubblicazione (*Art. 437 Codice procedura civile*). - In questo caso non occorre la produzione dell'atto di notificazione delle sentenze, e per la loro esecutorietà basta il certificato negativo di appello.

Art. 82. — *Ordinanze consensuali.* — Sono esecutorie le ordinanze emanate col consenso di tutte le parti interessate o dei loro procuratori, semprechè in esse sia dato atto della facoltà all'uopo loro conferita nel mandato di procura, oppure sia esibito il mandato stesso.

Art. 83. — *Sentenze emanate sul* « non dissenso » *dei convenuti.* — Le sentenze emanate sulle conformi conclusioni dell'attore e *non dissenso* dei convenuti in persona dei loro procuratori potendo essere appellate, non sono esecutorie senza il certificato negativo d'appello.

Art. 84. — *Documentazione dei provvedimenti per esecuzione di sentenze.* — Il provvedimento che manda ad eseguire una sentenza deve essere accompagnato da una copia autentica della sentenza medesima, colla prova che sia passata in cosa giudicata.

Art. 85. — *Notificazione delle sentenze in grado di appello.* — Anche le sentenze emanate in grado di appello debbono essere accompagnate dalla relazione per atto di Usciere della notificazione fattane a tutti gl'interessati.

Art. 86. — *Verbali di conciliazione.* — La conciliazione risulta da processo verbale sottoscritto dalle parti, dal Conciliatore o dal Pretore e dal rispettivo Cancelliere. (*Art.* 6 *e* 417 *Codice procedura civile*).

Art. 87. — *Spedizione di copie di sentenze.* — Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi sono spedite dal Cancelliere o dal Procuratore della parte che fa eseguire la notificazione. – Se siano spedite dal Procuratore, le copie debbono essere autenticate dal Cancelliere. (*Art.* 369 *e* 397 *Codice procedura civile*).

Art. 88. — *Provvedimenti sul ricorso di una parte sola ed altri in materia di giurisdizione volontaria.* — I provvedimenti menzionati negli art. 50 e 778 del Codice di procedura civile, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti soltanto dal Presidente e dal Cancelliere (*Art.* 303 *del Regolamento giudiziario* 14 *dcembre* 1865, *n.* 2641), cioè i decreti e provvedimenti emessi sul ricorso di una parte sola, e quelli emanati in Camera di Consiglio in materia di giurisdizione volontaria.

Art. 89. — *Executorietà degli atti e dei giudicati esteri.* — Le sentenze ed i provvedimenti di sequestro dati da Autorità giudiziarie straniere sono resi esecutorii dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguiti giusta le prescrizioni degli art. 941 e 943 del Codice di procedura civile. – La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal Tribunale civile del luogo in cui devono eseguirsi conformemente al disposto dall'art. 944 del Codice stesso.

Art. 90. — *Copia in forma esecutiva di sentenze, atti giudiziali ed atti contrattuali.* — Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari devono essere munite del sigillo della Corte, del Tribunale o del Pretore che ha pronunziata la sentenza o di quello del Collegio cui appartiene il Giudice delegato che ha emanato il provvedimento. (*Art.* 305 *del Regolamento giudiziario* 14 *dicembre* 1865, *n.* 2641). – Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del Notaio da cui sono spedite. (*Art.* 306 *del Regolamento suddetto*).

Art 91. — *Legalizzazione di firme di pubblici funzionari.* — La legalizzazione delle firme dei Notari e dei Conservatori delle Ipoteche e, quando occorra, delle firme dei funzionari dell'Ordine giudiziario può essere fatta soltanto dal Ministro della Giustizia, dai primi Presidenti delle Corti, e dai Presidenti dei Tribunali civili e correzionali. (*Art.* 119 *del Regolamento suddetto*). – La legalizzazione spetta al Ministro della Giustizia per le firme dei suddetti Funzionari ed Uffiziali in tutto il Regno, ai primi Presidenti delle Corti ed ai Presidenti dei Tribunali per quelle dei Funzionari ed Uffiziali della rispettiva giurisdizione. (*Art.* 120 *del Regolamento suddetto*). – Le copie degli atti ed i certificati rilasciati tanto dall'Uffiziale dello Stato civile quanto dal Cancelliere del Tribunale ai termini del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, debbono essere legalizzati dal Presidente del Tribunale. (*Art.* 150 *dello stesso R. Decreto*). – La legalizzazione delle firme per parte delle Autorità competenti deve essere munita del sigillo d'uffizio e della marca da bollo prescritta per gli atti amministrativi. (*N.* 44 *della tabella unita alla Legge* 13 *settembre* 1874, *n.* 2086, *serie* 2.ª *per le tasse sugli atti amministrativi*).

Art. 92. — *Depositi per cauzioni giudiziarie o prescritti dalla Legge.* — I depositi per cauzioni giudiziali o per garanzia di qualche obbligo, prescritti dalla Legge od ordinati

dall'Autorità giudiziaria sono svincolati con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente o col consenso delle parti interessate. – Tali sono le cauzioni per concessione o revoca di sequestro, per sospensione di esecuzione mobiliare, per opposizione alla vendita di mobili pignorati, per l'immissione in possesso temporaneo dei beni dell'assente e quelle che incombono all'erede beneficiato, all'usufruttuario, all'usuario ed altre.

Art. 93. — *Depositi per cauzioni dei tutori.* — La cauzione del tutore durante la sua gestione viene sciolta con deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal Tribunale, e, quando cessi la sua gestione, la cauzione è liberata dietro approvazione del conto nei modi e nelle forme stabilite degli art. 306 e 307 del Codice civile.

Art. 94. — *Depositi a cauzione di libertà provvisoria.* — Il deposito vincolato per cauzione onde ottenere la libertà provvisoria viene restituito in dipendenza ed in conformità di provvedimento, a seconda dei casi, del Pretore, del Presidente del Tribunale o della Corte di appello, salvo che l'ordine di restituzione della cauzione sia compreso nella sentenza di assoluzione o di condanna dello imputato. (*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, in data 1.° dicembre 1866, alle Autorità giudiziarie*).

Art. 95. — *Deposito del decimo per offrire all'incanto.* — Il decimo del prezzo d'incanto depositato presso la Cassa può esser ritirato dal compratore col consenso di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione, o giustificando di aver integralmente soddisfatto il prezzo e adempiute le condizioni della vendita ai sensi dell'articolo 677 del Codice di procedura civile. – Il detto decimo può anche, ma non altrimenti che col consenso di tutti i creditori suddetti risultante dalla relativa nota di collocazione, essere restituito a taluno di essi in isconto del prezzo di deliberamento. – Quando non concorrano gli estremi accennati all'articolo 677 del Codice di procedura civile, e l'autorizzazione alla restituzione del deposito sia data per provvedimento di Giudice sul consenso dei Procuratori, deve risultare del suo passaggio in cosa giudicata e della sua esecutorietà.

Art. 96. — *Deposito di prezzo di stabili giudizialmente espropriati.* — Le somme depositate in dipendenza di espropriazione di stabili si pagano dietro la esibizione di note di collocazione approvate e sottoscritte dal Giudice delegato per la graduazione. (*Art. 717 Codice procedura civile*) o di provvedimento dello stesso Giudice passato in cosa giudicata.

Art. 97. — *Depositi provenienti da vendita giudiziaria di mobili.* — Le somme depositate per prezzo di vendita giudiziaria di mobili si restituiscono in base ai mandati di pagamento rilasciati dal Pretore che autorizzò la vendita, i quali sono senza altro esecutivi. (*Art. 654 Codice di procedura civile*) o dietro provvedimento del Pretore stesso passato in cosa giudicata.

Art. 98. — *Depositi fatti da Ufficiali pubblici in dipendenza di sequestri, ecc.* — Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli depositati da Ufficiali pubblici in dipendenza di sequestri, pignoramenti o per qualsiasi altra causa sono restituiti in conformità dei relativi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente o per consenso degl'interessati manifestato legalmente.

Art. 99. — *Depositi in casi di fallimento.* — Le somme provenienti da vendite ed altre riscossioni, versate dai Sindaci o da altre persone per conto di un fallimento non possono, ai termini dell'art. 598 del Codice di commercio, essere ritirate se non mediante ordinanza del Giudice delegato. – Nel caso di ripartizione delle somme stesse il pagamento si fa direttamente ai creditori nei modi e colle forme stabilite dallo stesso

articolo del Codice di commercio. – I provvedimenti dei Giudici delegati nei fallimenti, che basano sul concordato dei creditori, debbono essere corredati del certificato comprovante il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato.

Art. 100. — *Depositi di somme che il debitore non può pagare per opposizioni o sequestri.* — Le somme di cui siasi effettuato il deposito in dipendenza di opposizioni o sequestri che abbiano impedito il debitore di farne il pagamento si restituiscono dietro sentenza passata in cosa giudicata oppure quando si provi essere legalmente cessato l'effetto dell'opposizione o del sequestro.

Art. 101. — *Depositi per incapacità del creditore a ricevere il pagamento.* — Le somme di cui siasi effettuato il deposito per incapacità del creditore a riceverne il pagamento si restituiscono quando si provi che sia cessata la incapacità, o siano state adempiute le formalità legali perchè si possa validamente effettuare.

Art. 102. — *Depositi dipendenti da offerta reale.* — Il deposito fatto in seguito di offerta reale di pagamento, ai sensi dell'art. 1259 del Codice civile, si restituisce nel modo che viene determinato dall'Autorità giudiziaria colla sentenza di cui all'art. 909 del Codice di procedura civile; e finchè la sentenza non sia pubblicata si applica la disposizione del successivo art. 910, salvi in entrambi i casi gli effetti dell'art. 911.

Art. 103. — *Depositi spettanti ad eredità.* — Per la restituzione dei depositi spettanti ad un'eredità si applicano le disposizioni degli articoli 60 a 63 inclusive del Regolamento. – Se gli eredi siano incerti o abbiano rinunziato, il deposito si restituisce, a norma degli opportuni provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, o a coloro che posteriormente abbiano accettata l'eredità, e giustificata, come sopra, la qualità ereditaria. – Quando si tratti di depositi provenienti da successioni di nazionali morti all'estero la restituzione può anche aver luogo in seguito a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 104. — *Depositi provenienti dalle Cancellerie consolari all'estero.* — Le somme, gli effetti pubblici ed altri titoli depositati dalle Cancellerie consolari all'estero, che non siano stati reclamati durante un biennio, sono restituiti in conformità dei provvedimenti dell'Autorità competente o di disposizioni del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 105. — *Depositi per indennità di espropriazione per pubblica utilità.* — Le somme depositate per indennità di espropriazione di stabili a causa di utilità pubblica vengono pagate sull'autorizzazione da impartirsi dal Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, al proprietario espropriato od agli aventi diritto. (*Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 55*). – In caso di esistenza di vincoli reali sul fondo espropriato o di opposizioni o controversie sul prezzo d'indennità provvede il Tribunale competente a termini delle Leggi civili e la restituzione si esegue in conformità del relativo provvedimento. (*Legge suddetta, art. 56*).

Art. 106. — *Conversione dei depositi per espropriazione in rendita del Debito pubblico.* — Quando per gli effetti dell'articolo 49 della predetta Legge 25 giugno 1865 debba la somma depositata convertirsi in titoli del Debito pubblico e sia a tale scopo dal Prefetto incaricato un Agente di cambio od altra persona della relativa operazione a termini dell'art. 69 del Regolamento, la restituzione si fa all'incaricato medesimo, tenuto conto del disposto dall'art. 59 della citata Legge. – Se gli effetti del Debito pubblico non sono da rendersi nominativi, ma da depositarsi, la nuova inscrizione sarà accesa in conformità della precedente o giusta le indicazioni del Prefetto.

Art. 107. — *Depositi per cauzioni a favore dello Stato.* — I depositi vincolati a favore dello Stato per le cauzioni che riguardano i Contabili, gl'Impresari, Fornitori,

Appaltatori, Affittuari ed altri, sono per regola generale liberati rispettivamente con Decreti dei Ministri o delle Amministrazioni centrali competenti a seconda dei casi. – Le cauzioni prestate per garanzia di contratti stipulati nell'interesse dello Stato possono essere svincolate dai Prefetti e dagl'Intendenti di finanza tutte le volte che i relativi contratti siano stati rispettivamente da essi approvati e resi esecutori. (*Circolare della Ragioneria generale 22 agosto 1873, n. 49*).

Art. 108. — *Formalità dei Decreti di svincolo di cauzioni.* — I Decreti delle Autorità amministrative per svincoli di cauzione sono soggetti alla formalità del registro. (*Articolo 89 della Tariffa annessa alla Legge 13 settembre 1874, n. 2076*). – Quelli per svincolo od espropriazione delle cauzioni di Contabili dello Stato debbono inoltre essere registrati alla Corte dei conti prima della loro esecuzione. (*Legge sulla Corte dei conti 14 agosto 1862, n. 800, articolo 27, e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, articolo 221*).

Art. 109. — *Depositi a cauzione di affitto di beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.* — Le cauzioni di affitto di beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, in dipendenza della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, sono svincolate per Decreto dell'Intendente di finanza, previa autorizzazione della Commissione provinciale di sorveglianza (*Art. 7 della Legge stessa*). – Se l'affitto fu approvato dal Ministero o dalla Commissione centrale dell'Asse ecclesiastico, la cauzione è svincolata con Decreto ministeriale.

Art. 110. — *Depositi a cauzione verso il Fondo per il Culto e la Giunta liquidatrice.* — Le cauzioni per affitto di beni in possesso dell'Amministrazione del Fondo per il culto o della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma sono liberate con Decreti delle respettive Amministrazioni.

Art. 111. — *Cauzione per costruzione od esercizio di ferrovie.* — Le cauzioni per la concessione della costruzione ed esercizio di ferrovie pubbliche sono svincolate per Decreto del Ministero dei lavori pubblici. (*Art. 247 e 250 della Legge, allegato F, sui lavori pubblici 20 marzo 1865*).

Art. 112. — *Cauzioni dei rivenditori di sali e tabacchi.* — Le cauzioni prestate a guarentigia degli appalti delle Rivendite dei sali e tabacchi sono svincolate dal Funzionario che ha approvato il contratto di appalto, sentito l'avviso della Società per la Regìa cointeressata dei Tabacchi. (*Declaratoria n. 41 del 28 febbraio 1874, puntata 5.ª del Bollettino gabellario*).

Art. 113. — *Cauzioni per l'esercizio di molini.* — Le cauzioni per esercizio di molini, e quelle che dagli Agenti finanziari per la riscossione della tassa del macinato addetti ad un molino vengono prestate in luogo dei mugnaio, sono svincolate in virtù di Decreto dell'Intendenza di finanza. (*Decreto ministeriale 24 maggio 1869*). – Tali Decreti sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 114. — *Cauzioni degli Impiegati postali.* — Le cauzioni prestate dagl'impiegati ed Agenti dell'Amministrazione delle Poste sono svincolate per Decreto del Direttore generale delle Poste riguardo agl'Impiegati di 2.ª e 3.ª categoria, e quanto agl'Impiegati di ordine superiore lo svincolo è consentito dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 115. — *Cauzioni dei Ricevitori e degli Esattori delle Imposte dirette.* — Le cauzioni dei Ricevitori delle Imposte dirette sono sciolte per Decreto del Ministero delle Finanze, registrato alla Corte dei conti. (*Art. 80 del Regolamento 1.° ottobre 1871, numero 462 serie 2.ª*). – In caso di espropriazione della cauzione essa ha luogo dietro

Decreto del Ministro delle Finanze, registrato pure alla Corte dei conti (*Art.* 86 *della Legge* 20 *aprile* 1871, *n.* 192, *serie* 2.ª). – Lo svincolo delle cauzioni degli Esattori delle Imposte dirette è autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale o della Rappresentanza consorziale, da cui deve constare che siano state osservate le disposizioni contenute nell'art. 79 del Regolamento 1.° ottobre 1871, n. 462, serie 2.ª – L'espropriazione della cauzione degli Esattori è ordinata dal Prefetto (*Art.* 86 *della Legge* 20 *aprile* 1871, *n.* 192).

Art. 116. — *Cauzioni per smarrimento di* Buoni del Tesoro. — La cauzione per rinnovazione o pagamento di Buoni del Tesoro stati smarriti o distrutti è svincolata mediante Decreto della Direzione generale del Tesoro (*Art.* 582 *e* 583 *del Regolamento di contabilità generale dello Stato*).

Art. 117. — *Cauzioni per contratti verso Provincie, Comuni, Opere pie, ecc.* — Le cauzioni verso le Provincie, Comuni, Consorzi, Opere pie, prestate da impresari, fittavoli, e simili, sono svincolate con deliberazione dei rispettivi Consigli, o legittimi rappresentanti od amministratori approvata, ove d'uopo dall'Autorità superiore provinciale (*Legge comunale e provinciale* 20 *marzo* 1865 *n.* 2248, *allegato* A, e *Legge sulle Opere pie* 3 *agosto* 1862, *n.* 753, e *Legge sui lavori pubblici* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Art. 118. — *Cauzioni dei Cassieri provinciali e comunali.* — Le malleverie dei Cassieri particolari delle Provincie e dei Comuni sono liberate con deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, approvata dall'Autorità superiore provinciale (*Legge comunale e provinciale*).

Art. 119. — *Cauzioni dei Tesorieri delle Opere pie.* — Le malleverie dei Tesorieri delle Opere pie sono risolte con deliberazioni del rispettivo consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'ultimo conto finanziario dei medesimi per parte della Deputazione provinciale (*Legge* 3 *agosto* 1862 *sulle Opere pie, n.* 753 , *art.* 15; *art.* 32 *del Regolamento* 27 *novembre* 1862, *n.* 1007).

Art. 120. — *Depositi della Società per ottenere il Decreto d'approvazione.* — I depositi di tre decimi del valore nominale delle azioni, a cui sono tenute le Società in accomandita divisa per azioni e Società anonime a guarentigia dei versamenti da farsi all'atto della loro costituzione, sono svincolati senz'altro coll'emanazione del Regio Decreto d'approvazione delle Società stesse (*Circolare* 22 *giugno* 1873 *del Ministero di Agricoltura e Commercio*).

Art. 121. — *Cauzioni notarili.* — Lo svincolo delle cauzioni di Notaio è pronunziato dal Tribunale civile in conformità dell'art. 38 della Legge 25 luglio 1875, n. 2786, Serie 2.ª – La riduzione della stessa cauzione per cambiamento di residenza è pure autorizzata dal Tribunale civile (*Stessa Legge art.* 39).

Art. 122. — *Cauzioni degli uscieri.* — Per le malleverie degli Uscieri lo svincolo è pronunciato dal Tribunale della giurisdizione in cui hanno cessato di esercitare il loro ufficio (*Regolamento generale giudiziario* 14 *dicembre* 1865, *n.* 2641, *art.* 81).

Art. 123. — *Depositi dei riassoldati nella Marina militare.* — I depositi assegnati ai riassoldati con premio nella Marina militare sono restituiti a termini dell'art. 55 del Regolamento sulla domanda del titolare, corredata della dichiarazione del Consiglio principale di Amministrazione, da cui risulti che la somma è divenuta esigibile a termini di Legge. – Se in detta dichiarazione è fatto cenno di alcuna passività a carico

del titolare per debito di massa od altro, il relativo importo è trattenuto a disposizione di chi di diritto.

Art. 124. — *Depositi volontari di spettanza di Comuni, Provincie, Opere pie e altri Enti morali.* — I depositi fatti volontariamente dalle Provincie e dai Comuni si restituiscono dietro deliberazione dei rispettivi Consigli provinciali e comunali, approvate le prime dal Prefetto e le altre dalla Deputazione provinciale a termini degli art. 137 e 192 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*. – La restituzione dei depositi volontari fatti dalle Opere pie soggette alle disposizioni della Legge 3 agosto 1862, n. 753, si opera sulle deliberazioni dei rispettivi Consigli, Direzioni collegiali, o singolari di cui all'art. 4 della Legge stessa, munite dell'approvazione della Deputazione provinciale, la quale risulta dal *visto* del Presidente della Deputazione stessa. – La restituzione dei depositi volontari fatti da altri Corpi od Enti morali si effettua a norma di Legge e dei rispettivi Statuti, i quali devono essere presentati all'Amministrazione.

Art. 125. — *Depositi per fondi di massa fatti da Amministrazioni governative.* — Fra i depositi volontari che provengono dalle Amministrazioni governative si annoverano i seguenti, cioè: – Per fondo di massa delle Guardie di Pubblica Sicurezza; – Per fondo di massa degli Agenti di custodia delle Carceri; – Per fondo di massa di economia dei Bagni penali; – Per fondo di riserva pei detenuti nei Bagni penali. – La restituzione di tali depositi è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Art. 126. — *Depositi in cui siano interessate persone incapaci.* — Riguardo alle persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze, oltre i provvedimenti per lo svincolo del deposito occorrono quelli comprovanti l'autorizzazione prescritta dalle leggi civili, in conformità dell'art. 57 del Regolamento. – L'autorizzazione predetta consiste: – Per i minori di età soggetti alla patria potestà, nel Decreto del Tribunale civile o del Pretore, secondo i casi previsti dagli articoli 224 e 225 del Codice civile; – Per i minori di età sottoposti a tutela od all'amministrazione di un curatore, e per gl'interdetti, nella deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale civile giusta l'art. 301 del Codice civile; – Il minore emancipato può coll'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione d'idoneo impiego (*Art.* 318 *del Codice civile*); – Per gli inabilitati basta l'assistenza del curatore (*Art.* 339 *del Codice civile*); – Per la donna maritata è necessaria l'autorizzazione del marito o del Tribunale, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 134 e 136 del Codice civile, salvi i casi contemplati dall'art. 135 dello stesso Codice. – L'intervento e quietanza del marito nel ritiro del deposito vale per la sua autorizzazione.

Art. 127. — *Depositi affetti da vincolo dotale.* — I depositi vincolati per causa di dote o ragioni dotali della moglie non possono a termini di Legge essere ritirati senza autorizzazione del Tribunale, sul consenso del marito e della moglie (*Art.* 1405 *del Codice civile*).

Non occorre autorizzazione del Tribunale quando nel contratto di matrimonio è stipulato potersi dal marito ritirare o tutto o in parte il deposito (*Art.* 1404 *del Codice civile*).

Art. 128. — *Conversione di depositi spettanti a minori in pagamento di debiti.* — La restituzione di capitali depositati spettanti a minori per essere convertiti nel pagamento di debiti o per provvedere ai loro bisogni importa alienazione dei capitali medesimi, per cui anche in tali casi è da richiedere l'autorizzazione del Tribunale civile

o la sua omologazione alla deliberazione del Consiglio di famiglia, secondo che il minore sia sotto la patria potestà o sottoposto a tutela.

Art. 129. — *Depositi spettanti ad Istituti ecclesiastici.* — Gl'Istituti ecclesiastici del Regno sono soggetti pel ritiro di capitali fino a L. 500 all'autorizzazione dei Procuratori generali, e per somme superiori alla autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia (*Regio Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, art. 5*).

Art. 130. — *Procure in capo a donne maritate.* — Le domande di donne maritate fatte in qualità di mandatarie non si ammettono senza che l'accettazione del mandato risulti autorizzata dal marito a termini dell'art. 1743 del Codice civile, salvi i casi previsti dall'art. 135 ed il disposto dell'art. 136 dello stesso Codice.

Art. 131. — *Prova della qualità di tutore o curatore* — Quando l'amministrazione fosse in dubbio circa la qualità di tutore o curatore assunta dall'interessato, può richiedere la dimostrazione che siasi osservato il disposto dell'art. 344 del Codice civile, cioè che sia stata fatta iscrivere, nel registro a ciò stabilito, la tutela o la cura. – La qualità di curatore all'eredità giacente è comprovata colla copia del processo verbale di giuramento da prestarsi a' sensi dell'articolo 897 del Codice di procedura civile.

Art. 132. — *Prova della qualità di rappresentante di Ditte commerciali.* — La qualità di rappresentante e firmatario o stralciario di una Ditta o ragione commerciale deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di commercio, oppure da circolare della Ditta, autenticata della Camera di commercio (*Articolo 437 del Regolamento generale di contabilità*).

Art. 133. — *Indicazioni necessarie negli atti di procura, cessione ed altro.* — Le procure speciali, gli atti di cessione o di consenso debbono contenere le indicazioni necessarie tanto riguardo ai valori da ritirare, quanto all'identità del deposito cui si riferiscono. – Nel caso di sostituzione alla procura principale si deve esibire e depositare contemporaneamente anche quella da cui la seconda prende origine ed efficacia.

Art. 134. — *Casi in cui si estingue il mandato di procura.* — Il mandato di procura si estingue giusta l'art. 1757 del Codice civile; – Per la rivocazione fattane dal mandante; – Per la rinunzia del mandatario; – Per la morte, interdizione o fallimento sia del mandante, sia del mandatario; – Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti che essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore. – La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la rivocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata (*Art. 1760 del Codice civile*).

Art. 135. — *Forma ed efficacia delle copie degli atti pubblici e privati.* — Riguardo alle copie degli atti pubblici e delle scritture private si terranno presenti le disposizioni del Codice civile qui appresso trascritte: – Art. 1333. Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono autenticate dal Notaio o da altro pubblico Ufficiale che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale. – Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei Regolamenti. – Art. 1334. Fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei Regolamenti dall'archivista sulla

copia autentica depositata nell'archivio dal Notaio o da altro pubblico Ufficiale, a cui sia dalla Legge imposto tale obbligo. – Art. 1336. In mancanza dell'originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede purchè non siano abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti. – Art. 1337. Le copie menzionate nell'articolo precedente possono anche servire di originale, affine di estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro od anche in mano di privati, se d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengono depositate nell'archivio a ciò destinato.

Art. 136. — *Forma degli atti esteri.* — Gli atti e documenti fatti all'estero spediti dalle Autorità e dai pubblici Ufficiali secondo la legislazione dei rispettivi Stati debbono avere il *visto* del Rappresentante italiano colla firma del medesimo riconosciuta per parte del Ministero degli Affari Esteri dello Stato. – Debbono essere accompagnati da versione italiana o francese debitamente autenticata, se sono stesi in altra lingua. – Quelli soggetti per Legge alla formalità del registro debbono esibirsi muniti della prova della seguita registrazione.

Capo IX. — Effettuazione della restituzione dei depositi.

Art. 137. — *Mandati e ordini di restituzione dei depositi.* — I mandati e gli ordini di restituzione delle somme e degli effetti pubblici in deposito sono rilasciati in base al conto individuale con riferimento alla relativa deliberazione di cui all'art. 74 delle presenti Istruzioni, osservando per la loro intestazione le norme prescritte dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, e verificando che non vi osti alcuna cessione o sequestro od altro impedimento annotato sul conto individuale e non ancora risolto, e che gli estremi indicati nella deliberazione concordino esattamente colle risultanze del conto medesimo. – Nel caso in cui dal conto individuale, dal ruolo o dal registro (modello 25) resultino annotati sequestri, cessioni, procure o altri impedimenti, non si rilascia il mandato o l'ordine se di tutti e singoli i detti impedimenti non siasi espressamente tenuto conto nella deliberazione.

Art. 138. — *Registrazione dei mandati e degli ordini di restituzione.* — I mandati per la restituzione dei depositi in numerario (modello 33) sono scritturati tanto nei conti individuali quanto sui ruoli, nonchè sul registro modello 16 col numero di serie che ricevono dall'elenco modello 22. – Gli ordini per la restituzione degli effetti pubblici (mod. 41 e 41 *bis*) sono scritturati sui conti individuali, nonchè sul registro mod. 17, colla indicazione della rendita e del valore nominale complessivo.

Art. 139. — *Annullamento delle polizze.* — All'atto della registrazione dei mandati e degli ordini di restituzione si annulla pure la polizza di deposito, quando sia stata esibita, scrivendovi sopra la parola *restituito*, e si conserva quindi nel relativo fascicolo.

Art. 140. — *Registri per le restituzioni.* — I registri delle restituzioni dei depositi (modelli 16 e 17) hanno un numero d'ordine progressivo che costituisce una sola serie continuativa fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 141. — *Restituzioni parziali.* — Le restituzioni parziali dei depositi ricevono tutte indistintamente dal registro delle restituzioni un numero d'ordine progressivo al pari delle restituzioni totali; ma nelle colonne delle *quantità* non lo ricevono che quelle

soltanto che portano con sè, giusta i precedenti art. 38 e 55, la chiusura definitiva del conto individuale. – Di ogni restituzione è fatto riferimento sui registri sinottici delle iscrizioni (modelli 14 e 15).

Art. 142. — *Restituzioni parziali per consegna di cedole del Prestito nazionale.* — Le restituzioni parziali che, giusta l'art. 46 delle presenti Istruzioni, derivano dalla consegna delle cedole di ammortamento del Prestito nazionale del 1866, non sono fatte figurare sui registri delle iscrizioni e restituzioni, che all'atto della consegna dell'ultima cedola, tralasciando di fare di volta in volta la riduzione del capitale nominale delle Obbligazioni che a stretto rigore ne deriverebbe, salvo a diminuire in base alle risultanze emergenti dal conto individuale la relativa tassa di custodia quando per effetto del graduale ammortamento potesse il depositante avervi diritto.

Art. 143. — *Cancellazione dal ruolo dei depositi divenuti infruttiferi.* — Se per effetto di una restituzione parziale di un deposito in numerario venga lo stesso a ridursi a somma minore di L. 200 cessando di essere fruttifero, viene defalcato dal ruolo (modello 20) di cui all'art. 29 delle presenti istruzioni.

Art. 144. — *Annotazione sul registro delle restituzioni dei depositi in titoli restituiti dal Cassiere o Tesoriere.* — In principio di ogni mese è annotato nell'ultima colonna del registro delle restituzioni (mod. 17) il riferimento ai corrispondenti numeri d'ordine progressivo del registro mod. 28 rimesso in copia dal Cassiere o Tesoriere con la contabilità del mese precedente.

TITOLO SECONDO. — **Della contabilità.**

CAPO I. — Servizio del Cassiere, dei Tesorieri e Controllori.

Art. 145. — *Quietanza e vaglia del Tesoro.* — La quietanza da rilasciarsi dal Cassiere dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti per le riscossioni è staccata da un registro a madre e figlia. – Il vaglia rilasciato dal Tesoriere a favore del Cassiere predetto è rimesso alla rispettiva Intendenza di finanza col doppio del relativo ordine (modello 3) munito della dichiarazione debitamente firmata e vistata dal Controllore, indicante il numero e la data del vaglia come sopra rilasciato.

Art. 146. — *Ricevuta di effetti pubblici e sua trascrizione e registrazione.* — La ricevuta da rilasciarsi, a termini dell'art. 34 del Regolamento, per ogni deposito di effetti pubblici dal Cassiere o Tesoriere, è conforme ai modelli n. 34 e 34 *bis* colla descrizione di ogni singolo titolo e con tutte quelle annotazioni che si trovassero sugli ordini modelli n. 4 e 4 *bis*. – Prima di rilasciare la ricevuta il Cassiere o Tesoriere deve accertarsi della concordanza della firma che il depositante deve apporre, ai sensi dell'art. 20 di queste istruzioni, sugli effetti pubblici con quella già apposta sull'ordine di ricevimento. – La ricevuta dei titoli è trascritta fedelmente in ogni sua parte dal Cassiere o Tesoriere sul registro modello 36 con tutte le annotazioni relative e registrata, quanto alle risultanze complessive, sull'altro registro modello 37.

Art. 147. — *Dichiarazione provvisoria.* — La dichiarazione provvisoria da rilasciarsi dal Cassiere o Tesoriere al depositante a norma dell'art. 34 del Regolamento è conforme ai modelli 7 e 8.

Art. 148. — *Custodia dei titoli nelle casse-forti.* — I titoli depositati sono conservati nelle casse-forti in pieghi separati per ciascun deposito secondo l'ordine stesso del loro

ricevimento, scrivendo sopra ogni piego il titolare del deposito, il quantitativo, l'importo capitale e la natura dei titoli che vi sono inclusi, non meno che il numero e la data della ricevuta emessa, in analogia a quanto è prescritto dall'art. 616 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 149. — *Contabilità mensile.* — Il primo giorno di ogni mese viene trasmesso dal Cassiere o Tesoriere alla Ragioneria una copia in doppio dei registri modelli 28 e 37 munita della sua firma col *visto* del Controllore e corredata degli ordini di ricevimento e di quelli di consegna di cedole e di restituzione di titoli, disposti secondo l'ordine stesso col quale si trovano scritturati, ritirandone una dichiarazione di scarico conforme al modello 38.

Art. 150. — *Riferimenti sugli ordini di ricevimento e di restituzione di titoli.* — In testa a ciascun ordine di ricevimento deve dal Cassiere o Tesoriere essere apposto il riferimento alla corrispondente ricevuta e su ciascun ordine di consegna e di restituzione il numero progressivo che gli corrisponde sul registro modello 28.

Art. 151. — *Chiusura dei registri.* — Le addizioni dei registri modelli 28 e 37 sono fatte separatamente per ogni mese, aggiungendo alle somme risultanti le operazioni dei mesi precedenti. - Sul registro di entrata è inoltre aggiunta la vigenza netta dei depositi al 1.° gennaio e defalcata la totalità delle restituzioni operate nel corso dell'anno per ricavarne la rimanenza dei depositi esistenti in cassa.

Art. 152. — *Tabella numerica delle ricevute.* — Il Cassiere e i Tesorieri terranno una tabella dei numeri d'ordine delle ricevute di effetti pubblici che rilasciano, per annotarvi di mano a mano di fronte a ciascun numero i relativi ordini di esazione e di consegna di cedole.

Art. 153. — *Disposizioni speciali pel Cassiere dell'Amministrazione centrale.* — Disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 149, 150 e 151 sono applicabili al Cassiere dell'Amministrazione centrale pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti cui sono destinati i registri modelli 60 e 61 aventi due colonne per le lire, una delle quali cioè, quella interna, intestata - *Giro di fondi* - per la scritturazione delle operazioni che non implicano alcun movimento di danaro, e l'altra, cioè quella esterna, per le effettive riscossioni e pagamenti. - Il Cassiere centrale rimette al fine d'ogni giorno alla Ragioneria dell'Amministrazione la situazione di cassa vidimata dal Controllore, la quale deve indicare il fondo esistente in principio del mese in corso, le riscossioni e i pagamenti eseguiti durante il medesimo, e il fondo restante nel giorno stesso.

Art. 154. — *Servizio di controllo.* — Il Controllore invigila a che il servizio del Cassiere o Tesoriere proceda regolarmente a norma delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e di quelle speciali prescritte per il servizio della Cassa dei depositi e prestiti tanto col Regolamento del 9 dicembre 1875 quanto colle presenti istruzioni, curando eziandio che le operazioni si eseguano colla voluta speditezza, e segnalando in caso di ritardo le cause che vi dessero luogo. - In dipendenza delle attribuzioni affidategli, il Controllore tiene registri rispettivamente conformi a quelli del Cassiere centrale e dei Tesorieri (modelli 28, 37, 60 e 61).

Capo II. — Contabilità presso le Intendenze di finanza.

Art. 155. — *Incumbenze della Ragioneria.* — Sono incumbenze della Ragioneria: - *a)* Registrare tutti gli ordini di riscossione e di pagamento, nonchè quelli di ricevimento e di restituzione di effetti pubblici, e di accertare che siano dal Tesoriere ri-

lasciati senza indugio i corrispondenti Vaglia o Ricevute, constatandone eziandio la regolarità ed esattezza; – *b)* Provvedere a che siano regolarmente spediti in fine di ogni giornata all'Amministrazione centrale i vaglia del Tesoro prelevati a favore del suo Cassiere; – *c)* Inscrivere i depositi tenendo all'uopo tutti i libri, conti e registri prescritti colle presenti Istruzioni per il relativo servizio; formare le polizze di deposito; emettere i mandati di pagamento di capitale ed interessi, gli ordini di consegna di titoli e cedole e quelli per la esazione dei proventi, premi ed altro nel caso previsto dall'art. 37 del Regolamento; operare alle rispettive scadenze tutti gli accreditamenti e addebitamenti per interessi, tassa di custodia ed altro in conformità delle norme stabilite con queste Istruzioni; – *d)* Invigilare a che siano dal Tesoriere rimesse all'Amministrazione nelle epoche fissate le situazioni, copie di registri e quant'altro potesse venirgli richiesto, e di accertarne le risultanze parziali e generali coi registri corrispondenti dell'Amministrazione, rilasciando pure le dichiarazioni contemplate dal modello 38; – L'accertamento delle risultanze delle copie dei registri mod. 28 e 37 deve farsi con apposita dichiarazione di benestare, firmata dal primo Ragioniere col *visto* dell'Intendente; – *e)* Predisporre l'occorrente per le verificazioni degli effetti pubblici esistenti in deposito; – *f)* Provvedere per gli effetti degli art. 18 e 71 del Regolamento, al richiamo dalla Tesoreria degli ordini di pagamento e di quelli di consegna di cedole e di restituzione di titoli rimasti giacenti alla fine dell'anno successivo a quello della loro emissione; – *g)* Inviare entro i primi cinque giorni d'ogni mese all'Amministrazione centrale i mandati pagati nel mese precedente dal Tesoriere rispettivo; – *h)* Formare in fine di ogni mese in base ai rispettivi libri ausiliari, il Giornale ed il Libro mastro, e trasmettere una copia del Giornale all'Amministrazione centrale, corredata dai prescritti allegati e munita della firma del primo Ragionere e del *visto* dell'Intendente; – *i)* Riunire in fine d'anno i due esemplari dei dodici fascicoli mensili di *Entrata* e di *Uscita* degli effetti pubblici rimessi dal Tesoriere, trasmettendone uno munito del *visto* per parte del primo Ragioniere e dell'Intendente, coi documenti giustificativi di carico e scarico, all'Amministrazione centrale per essere sottoposto, come conto giudiziale del Tesoriere, alla disamina della Corte dei conti e ritenendo l'altro esemplare; – *l)* Formare e rimettere all'Amministrazione centrale in principio di ogni anno il rendiconto dell'anno precedente, giusta l'art. 14 del Regolamento.

Art. 156. — *Libri e registri da tenersi dalla Ragioneria, per i conti riassuntivi.* — Oltre ai libri e registri occorrenti pel servizio dei depositi tanto in numerario che in titoli sono dalla Ragioneria tenuti i seguenti che servono principalmente per la formazione dei conti riassuntivi e delle situazioni generali: – 1. Registro degli ordini di riscossione e dei relativi vaglia del Tesoro a favore del Cassiere dell'Amministrazione centrale (modello 5); – 2. Registro dei mandati di pagamento dell'Intendenza (modello 23); – 3. Registro per il pagamento dei mandati dell'Amministrazione centrale (mod. 39); – 4. Registro degli ordini di ricevimento ed inventario generale degli effetti pubblici esistenti in deposito (mod. 6); – 5. Libro debitori e creditori diversi (modello 30); – 6. Un Giornale (mod. 62) ed un Libro maestro (mod. 63) tenuti col sistema della scrittura a partita doppia.

Art. 157. — *Numerazione rispettiva degli ordini di riscossione e dei mandati; distinzione in serie dei mandati.* — Gli ordini di riscossione (mod. 3) costituiscono una sola serie e sono allibrati sul registro mod. 5; i mandati di pagamento formano tre serie distinte, la prima delle quali comprende i mandati del servizio, dei depositi in numerario (mo-

dello 21 e 33), la seconda quelli pel pagamento degl'interessi in effetti pubblici (modello 29), e la terza quelli per tutti gli altri oggetti (mod. 29 *bis*). - Il numero di serie dei mandati mod. 21, 29 e 33 viene apposto come agli articoli 37 e 44 delle presenti Istruzioni, e quello dei mandati mod. 29 *bis* si applica colla scorta dello elenco modello 40. - Tutti i mandati di cui sopra ricevono inoltre un numero d'ordine generale unico nell'atto della loro registrazione da parte della Ragioneria sul registro mod. 23.

Art. 158. — *Tesoreria su cui si devono spedire i mandati.* — I mandati sono spediti esclusivamente sulla Tesoreria della rispettiva Intendenza. Ove il pagamento dovesse effettuarsi inevitabilmente in altra Provincia, sarà provveduto con mandato in capo al dipendente Tesoriere da commutarsi in vaglia del Tesoro.

Art. 159. — *Registrazione degli ordini relativi agli effetti pubblici.* — Gli ordini di ricevimento e quelli di restituzione di titoli (mod. 4, 4 *bis*, 41 e 41 *bis*) sono annotati su registri mod. 6 e 17 col numero delle rispettive matrici; gli ordini di consegna di cedole (mod. 26) ricevono il loro numero d'ordine progressivo dal registro mod. 27.

Art. 160. — *Addizione dei registri degli ordini e dei mandati.* — Le addizioni dei registri degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento mod. 5 e 23 sono fatte separatamente per ciascun mese, aggiungendo alle somme risultanti quelle dei mesi precedenti dell'anno in corso.

Art. 161. — *Elenchi e verbali per le verificazioni di Cassa relativamente agli effetti pubblici in deposito.* — Le verificazioni ordinarie dei depositi in effetti pubblici che a forma degli articoli 239 e 240 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato debbono eseguirsi presso tutte le Tesorerie provinciali almeno una volta al mese, sono fatte, in conformità dell'art. 68 delle Istruzioni sul servizio del Tesoro, l'ultimo giorno di ciascun mese, o la mattina del giorno successivo prima che incominci l'orario d'ufficio. - La descrizione dei depositi ha luogo mediante inventario da compilarsi secondo l'ordine del loro ricevimento, in doppio originale, su elenco conforme al mod. 42. — Se la verificazione può essere compiuta nello stesso giorno in cui viene cominciata, si stende il processo verbale sul mod. 43, ma quando occorrono due o più giorni si farà uso di quello 43 *bis*. - I processi verbali sono redatti in triplice originale per conservarsi uno dal Tesoriere, uno dalla Ragioneria dell'Intendenza e spedirsi l'altro all'Amministrazione centrale. - Agli ultimi due è unito un esemplare degli elenchi suindicati. - Dalle Intendenze di finanza presso le quali il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Nazionale del Regno sono, per gli effetti dell'art. 841 delle rammentate Istruzioni sul servizio del Tesoro, redatte in triplice originale le dichiarazioni d'accertamento delle scritture contemplate al precedente art. 155 (lettera *d*), per conservarne una dal Tesoriere, una dall'Intendenza e l'altra dall'Amministrazione centrale.

Art. 162. — *Restituzione di titoli durante la verificazione di Cassa.* — Per gli effetti della verificazione sono da considerarsi come esistenti anche i depositi restituiti durante la medesima; e a tale oggetto sarà per i detti depositi compilata la dichiarazione mod. 44, affinchè quando nella formazione dell'inventario giungerà, secondo l'ordine di ricevimento accennato all'articolo precedente, il momento di registrarli si abbia a tenerne conto come se fossero tuttora esistenti.

Art. 163. — *Chiusura giornaliera dell'inventario per la verificazione di Cassa.* — Al termine di ogni giornata di verificazione la parte d'inventario, compilata nel giorno stesso, viene datata e firmata da tutti gl'intervenuti, chiudendo quindi i titoli e gli elenchi già compilati nella cassa forte, dopo di aver preso atto anche sul processo verbale (mod. 43*bis*) del risultato dell'operazione al termine della giornata.

Art. 164. — *Verificazioni straordinarie di Cassa per i titoli in deposito.* — Nei casi di verificazione straordinaria si procede alla chiusura, sotto la data stessa della verificazione, dei registri mod. 15 e 17 tenuti dalla Ragioneria, non meno che di quelli tenuti dai detentori delle chiavi delle casse forti.

Art. 165. — *Accertamento delle risultanze finali delle verificazioni di Cassa.* — L'elenco dei depositi in titoli, formato durante la verificazione, deve, ad operazione compiuta, corrispondere all'inventario generale dei depositi stessi (mod. 6) esistente presso la Ragioneria, tenuto conto degli ordini non ancora sfogati dal Tesoriere.

Art. 166. — *Restituzione dei mandati ed ordini rimasti ineseguiti e loro confronto coi relativi registri.* — Rimessi dal Tesoriere i mandati di pagamento e gli ordini di consegna di cedole e di restituzione di titoli rimasti giacenti ed ineseguiti al termine dell'anno successivo a quello della loro emissione, e riscontratili conformi alle indicazioni contenute nei relativi elenchi di accompagnamento, da farsi in doppio originale, viene restituito un esemplare degli elenchi stessi al Tesoriere, munito di ricevuta da parte del primo ragioniere. - Detti mandati ed ordini sono quindi confrontati colle partite dei registri mod. 23, 27 e 17 le quali manchino tuttora delle annotazioni di esito, onde invitare, ove d'uopo, il Tesoriere a completare la consegna degli altri recapiti che risultassero ancora presso di esso esistenti.

Art. 167. — *Custodia dei mandati e degli ordini rimasti ineseguiti; loro riconsegna in caso di richiesta delle parti.* — I mandati di pagamento sono conservati in Ragioneria, classificati per anni e per numero d'ordine generale; gli ordini di consegna di cedole e di restituzione di titoli sono riposti in archivio nei singoli fascicoli già formati per i relativi depositi. - La riconsegna tanto dei mandati quanto degli ordini al Tesoriere di mano in mano che ne venisse fatta domanda dagl'interessati, deve eseguirsi, quando non ostino la prescrizione od altri impedimenti, a seguito di analoga deliberazione a norma dell'art. 74 delle presenti Istruzioni.

Art. 168. — *Prescrizione di mandati spediti per solo capitale o per soli interessi.* — Sono annualmente dalla Ragioneria riuniti tutti i mandati di pagamento caduti in prescrizione, facendone la voltura mediante annotazione a tergo a favore del Tesoriere cui vengono riconsegnati insieme ad un corrispondente ordine di riscossione, onde passare i primi in uscita e portare l'altro in entrata, scritturandone l'importo nella colonna 6 del registro mod. 5 colla indicazione « *prescrizione.* »

Art. 169. — *Prescrizione di mandati spediti complessivamente per capitale ed interessi.* — Verificandosi la prescrizione d'interessi compresi nei mandati del modello 33, viene mediante apposita annotazione a tergo, ridotto l'importo dei mandati stessi alla sola cifra del capitale, continuando quindi a ritenerli in Ragioneria come all'art. 167. - Per la quota d'interessi compresa nei mandati di cui sopra è rilasciata dall'Amministrazione una speciale dichiarazione al Tesoriere per autorizzarlo a passare in uscita l'importo degl'interessi predetti, rilasciando in egual tempo un corrispondente vaglia a favore del Cassiere dell'Amministrazione centrale, in relazione ad analogo ordine di riscossione come all'articolo precedente. - In detta dichiarazione sono indicate per ciascun mandato l'Esercizio e i numeri d'ordine, di serie, della polizza e della posizione e la quota d'interessi caduta in prescrizione, perchè in appoggio alla dichiarazione medesima possa la Ragioneria a suo tempo operare le annotazioni di pagamento sul registro mod. 23 come è detto all'art. 171. - Quando si faccia luogo anche alla

prescrizione della quota di capitale compresa nei mandati si dispone per il loro introito a favore dell'Amministrazione nello stesso modo indicato per le quote d'interessi.

Art. 170. — *Scritturazione dei mandati dell'Amministrazione centrale da pagarsi dai Tesorieri.* — I mandati che i Tesorieri debbono pagare per conto dell'Amministrazione centrale sono scritturati dalla Ragioneria della Intendenza, appena pervenuti, sul registro mod. 39 che sta a sostituire quello del mod. 164 prescritto pel servizio del Tesoro; dopo di che sono passati al Tesoriere per l'opportuno loro corso.

Art. 171. — *Elenchi mensili dei pagamenti dei Tesorieri e loro invio all'Amministrazione centrale.* — I mandati pagati dal Tesoriere sono alla fine d'ogni mese descritti dalla Ragioneria negli elenchi modello 45, secondo il loro numero d'ordine generale e distintamente per annata di emissione, annotando contemporaneamente i pagamenti fatti nella colonna del relativo mese sui registri mod. 23 e 39. - Detti elenchi, da formarsi in doppio esemplare, sono quindi trasmessi coi recapiti estinti all'Amministrazione centrale per promuovere il rilascio della quietanza di rimborso da parte del Tesoriere centrale a favore del Tesoriere che ha fatto i pagamenti.

Art. 172. — *Conti da aprirsi nel libro dei debitori e creditori diversi.* — È in facoltà della Ragioneria di ciascuna Intendenza di accendere sul libro dei debitori e creditori diversi (mod. 30) tanti conti quanti ne ravviserà opportuni per tener bene in evidenza ogni singolo debito da pagare ed ogni credito da esigere. - È però d'obbligo un conto intitolato *Giro di fondi*, che viene destinato alla scritturazione dei pagamenti e delle riscossioni, che per essere immediatamente compensate da altre riscossioni e pagamenti, non lasciano neppure per un istante alcuna rimanenza attiva o passiva, mantenendosi costantemente il dare eguale all'avere.

Art. 173. — *Scritturazione degli ordini e mandati nel libro dei debitori e creditori diversi.* — Gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento riflettenti rispettivamente le colonne 5 e 4 dei registri modelli 5 e 23 sono scritturati nei relativi conti del libro dei debitori e creditori diversi, di mano in mano che sono emessi, indicandovi per esteso tanto l'oggetto dell'operazione che i titolari degli ordini.

Art. 174. — *Formazione delle partite sul giornale in fine di mese pel conto* « Debitori e creditori diversi. » — L'importo delle partite scritturate nei singoli conti del libro suddetto nelle colonne 3 e 7 sono portate sul giornale complessivamente in fine di mese in base alle risultanze delle colonne 5 e 4 dei registri modelli 5 e 23 come ai numeri 13 e 15 del giornale (mod. 62). - Le somme delle colonne 2 e 6, che debbono sempre bilanciare fra loro, non entrano a far parte del giornale.

Art. 175. — *Scritturazione delle partite riflettenti il libro dei debitori e creditori diversi ed altri conti accesi sul libro maestro.* — Verificandosi operazioni che non diano luogo alla emissione di alcun ordine o mandato e facciano debito o credito a un sottoconto del libro dei debitori e creditori diversi, senza che le corrispondenti contro partite formino credito o debito di qualche altro sottoconto dello stesso libro, sono fatte le necessarie partite sul giornale di volta in volta nel corso del mese.

Art. 176. — *Bilancio di verificazione del libro dei debitori e creditori diversi.* — In fine di ciascun mese è formato il bilancio di verificazione dei conti aperti sul libro dei debitori e creditori diversi. - Per tale bilancio si fa uso del modello 49.

Art. 177. — *Formazione mensile e numerazione delle partite di giornale.* — Le partite del giornale sono formate di regola sotto la data dell'ultimo giorno di ciascun mese

in base alle risultanze emergenti dalla chiusura dei libri ausiliari: ma possono in determinati casi formarsi anche per singole operazioni durante il corso del mese come è detto all'articolo 175. – Esse ricevono tutte indistintamente un numero d'ordine progressivo di cui vien fatto cenno, non meno che della relativa data, sul libro maestro, ove è assolutamente vietata qualunque partita che non provenga dal giornale.

Art. 178. — *Modo di compilare il giornale e il libro maestro; Bilancio di verificazione; Divieto di aprire conti nuovi; Proposte di modificazioni.* — Il giornale ed il libro maestro sono compilati dalla Ragioneria di ciascuna Intendenza in modo perfettamente conforme, *non tanto nella sostanza quanto ancora nella forma,* alla esemplificazione fattane coi modelli 62 e 63, ed è vietato di aprire alcun nuovo conto sul libro maestro oltre quelli indicati. – Per ricavare le risultanze attive e passive in fine di ciascun mese si forma il Bilancio di verificazione del libro maestro, giusta il mod. 46. – Allorchè da una delle Ragionerie delle Intendenze fosse ravvisata la opportunità d'introdurre qualche modificazione nella compilazione del giornale e del libro maestro o in taluno dei libri o registri ausiliari, ne fa rapporto motivato all'Amministrazione centrale la quale deciderà intorno alla convenienza della fatta proposta.

Art. 179. — *Documenti da trasmettersi periodicamente alla Amministrazione centrale.* — In principio, e non mai più tardi del giorno dieci d'ogni mese, è trasmessa da ciascuna Intendenza all'Amministrazione centrale una copia del giornale formato per le operazioni del mese precedente ed il Bilancio di verificazione del libro maestro. - La copia del giornale deve cominciare sempre col riporto delle addizioni dei mesi decorsi, ed al Bilancio di verificazione si devono unire i seguenti allegati: – *a*) Prospetto sinottico dei depositi in numerario (mod. 47); – *b*) Prospetto sinottico dei depositi in effetti pubblici (mod. 48); – *c*) Bilancio di verificazione del libro « Debitori e creditori diversi » (mod. 49); – Ai detti documenti riflettenti la contabilità del mese di dicembre sono inoltre aggiunte le copie dei bilanci di verificazione dei conti individuali (modelli 24 e 31), e quelle altre dimostrazioni che venissero richieste.

Art. 180. — *Designazione dei principali accertamenti contabili per parte della Ragioneria.* — Incombe alla Ragioneria di ciascuna Intendenza che, prima di trasmettere all'Amministrazione centrale le copie e gli estratti dei conti e delle situazioni qui sopra accennate, ne verifichi attentamente le addizioni tanto pel lato verticale che per quello orizzontale, e che si accerti della esattezza di tutte le risultanze parziali e generali. - Sarà principalmente accertato: – 1. Che la risultanza passiva emergente dal bilancio di verificazione del libro maestro pel conto « Creditori di somme in deposito » confronti esattamente colla somma dello spoglio da farsi in fine di ogni mese di tutte le partite della colonna 2 del registro mod. 5, di fronte alle quali non si trovi ancora annotato il numero della polizza rilasciata; – 2. Che la chiusura del registro delle inscrizioni dei depositi in numerario, sulla quale viene formato il prospetto sinottico mod. 47, confronti nella vigenza finale colla risultanza passiva del conto « Iscrizioni di depositi in numerario » emergente dal bilancio di verificazione del libro maestro; – 3. Che la rimanenza passiva del conto « Creditori di effetti pubblici depositati » sia rappresentata dallo insieme delle partite del registro mod. 6, ove si trova indicato il numero di ricevuta del Tesoriere e mancante quello della polizza; – 4. Che la chiusura del registro delle inscrizioni dei depositi in effetti pubblici, sulla quale viene formato il prospetto sinottico mod. 48, confronti nella vigenza finale colla risultanza passiva del conto corrispondente; – 5. Che la risultanza passiva del conto « Ordini

di restituzione di effetti pubblici depositati » corrisponda coll'insieme delle partite del registro mod. 17, di fronte alle quali non si trovi ancora annotato il numero progressivo del registro di uscita del Tesoriere (mod. 28); – 6. Che la risultanza attiva del conto « Tesoriere, conto di effetti pubblici in deposito » corrisponda con le risultanze nette emergenti dal registro di entrata degli effetti pubblici dello stesso Tesoriere (mod. 37); – 7. Che la risultanza attiva del conto « Ordini di riscossione » coincida con la differenza emergente dal registro mod. 5 fra l'ammontare delle colonne 7 e 9; – 8. Che il bilancio di verificazione del libro « Debitori e Creditori diversi » (mod. 49) dia i seguenti risultati: *a*) Che la differenza fra le colonne 9 e 10 concordi colla risultanza emergente pel libro dei debitori e creditori diversi dal bilancio di verificazione del libro maestro; – *b*) Che l'importo della colonna 3 sia uguale a quello della colonna 4 del registro mod. 23 e quello della colonna 7 a quello della colonna 5 del registro mod. 5; – *c*) Che la somma della colonna 2 sia eguale a quella della colonna 6; – *d*) Che le partite componenti l'ammontare delle colonne 1 e 5 figurino tutte individualmente sul giornale a debito e credito dei conti relativi, come è detto al precedente art. 175; – 9. Che le somme delle colonne del dare e dell'avere del bilancio di verificazione del libro maestro siano sempre uguali fra loro e corrispondenti a quelle del giornale.

Art. 181. — *Partite di giornale da farsi mensilmente o più di rado.* — Le partite di giornale esemplificate nel mod. 62 dal n. 1 al n. 12 hanno luogo il 1.° gennaio di ogni anno; quelle dal n. 13 al n. 20, l'ultimo giorno di ogni mese; quelle segnate coi numeri 21 e 22 in fine di ciascun semestre; e per ultimo quelle dal n. 23 al n. 39 alla chiusura di ogni esercizio.

Capo III. — Contabilità presso l'Amministrazione centrale.

Art. 182. — *Tenuta della contabilità centrale.* — La contabilità centrale è riassunta e tenuta in evidenza per mezzo di un giornale e di un libro maestro, col sistema della scrittura a partita doppia, e di tutti quei libri e registri ausiliari che saranno reputati necessari.

Art. 183. — *Scritture per la contabilità dei depositi.* — I libri e registri per la contabilità dei depositi presso l'Amministrazione centrale sono simili a quelli prescritti con le presenti Istruzioni per le Intendenze di finanza.

Art. 184. — *Registri pel riassunto delle operazioni delle Intendenze.* — Le operazioni delle Intendenze di finanza sono riassunte mensilmente col mezzo dei registri modelli 50, 51, 52, 53, 54 e 55 in base ai quali sono formate le partite di giornale per la scrittura generale valendosi eziandio degli elenchi modelli 56, 57, 58 e 59.

Art. 185. — *Conti correnti tra le Intendenze e l'Amministrazione centrale.* — Per ciascuna Intendenza di finanza viene aperto un conto corrente che riceverà credito dell'ammontare dei vaglia spediti all'Amministrazione centrale riflettenti la contabilità dell'Intendenza, e debito dei mandati estinti relativi alla contabilità medesima, ed alla chiusura dell'esercizio riceverà debito o credito dell'entrata netta o della spesa netta verificatasi durante la gestione nella contabilità della Intendenza rispettiva.

Tabella di ammortamento *delle Obbligazioni del prestito nazion[…]*
con la distinta del valore delle cedole semestrali scadenti il 1.° ott[…]

Valore originario delle obbligazioni	Valore delle Cedole		Quote d'ammortamento comprese nelle cedole scadute a tutto il 1.° aprile 1875	1.° ottobre 1875	1.° apr[ile] 18[76]
100. »	6. 40	Quota di ammortamento	43. 86	5. 01	5.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	1. 39	1.[illegible]
200. »	12. 80	Quota di ammortamento	87. 73	10. 02	10.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	2. 78	2.[illegible]
300. »	19. 20	Quota di ammortamento	131. 58	15. 03	15.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	4. 17	3.[illegible]
400. »	25. 60	Quota di ammortamento	175. 43	20. 04	20.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	5. 56	5.[illegible]
500. »	32. »	Quota di ammortamento	219. 29	25. 06	25.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	6. 94	6.[illegible]
1,000. »	64. »	Quota di ammortamento	438. 59	50. 11	51.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	13. 89	12.[illegible]
2,000. »	128. »	Quota di ammortamento	877. 15	100. 22	102.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	27. 78	25.[illegible]
5,000. »	320. »	Quota di ammortamento	2,192. 91	250. 56	256.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	69. 44	63.[illegible]
10,000. »	640. »	Quota di ammortamento	4,385. 80	501. 12	513.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	138. 88	126.[illegible]
20,000. »	1,280. »	Quota di ammortamento	8,771. 60	1,002. 23	1,027.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	277. 77	252.[illegible]
50,000. »	3,200. »	Quota di ammortamento	21,929. 02	2,505. 58	2,568.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	694. 42	631.[illegible]
100,000. »	6,400. »	Quota di ammortamento	43,858. 03	5,011. 16	5,136.[illegible]
		Quota per gli interessi .	»	1,388. 84	1,263.[illegible]

Allegato A.
Art. 21 delle Istruzioni.

reato con R. decreto 28 *luglio* 1866, *n.* 3108, *e* 18 *maggio* 1867, *n.* 3721,
875, *e successivamente in quota d'ammortamento e quota per gli interessi.*

SCADENZA DELLE CEDOLE

1.° ottobre 1876	1.° aprile 1877	1.° ottobre 1877	1.° aprile 1878	1.° ottobre 1878	1.° aprile 1879	1.° ottobre 1879	1.° aprile 1880
5. 26	5. 40	5. 53	5. 67	5. 81	5. 96	6. 10	6. 26
1. 14	1. »	0. 87	0. 73	0. 59	0. 44	0. 30	0. 14
10. 53	10. 79	11. 06	11. 34	11. 62	11. 91	12. 21	12. 52
2. 27	2. 01	1. 74	1. 46	1. 18	0. 89	0. 59	0. 28
15. 79	16. 19	16. 59	17. 01	17. 43	17. 87	18. 32	18. 78
3. 41	3. 01	2. 61	2. 19	1. 77	1. 33	0. 88	0. 42
21. 06	21. 59	22. 13	22. 68	23. 25	23. 83	24. 42	25. 03
4. 54	4. 01	3. 47	2. 92	2. 35	1. 77	1. 18	0. 57
26. 32	26. 98	27. 66	28. 35	29. 06	29. 78	30. 53	31. 29
5. 68	5. 02	4. 34	3. 65	2. 94	2. 22	1. 47	0. 71
52. 65	53. 96	55. 31	56. 70	58. 11	59. 57	61. 06	62. 58
11. 35	10. 04	8. 69	7. 30	5. 89	4. 43	2. 94	1. 42
105. 30	107. 93	110. 63	113. 39	116. 23	119. 13	122. 12	125. 17
22. 70	20. 07	17. 37	14. 61	11. 77	8. 87	5. 88	2. 83
263. 24	269. 82	276. 57	283. 48	290. 57	297. 83	305. 28	312. 92
56. 76	50. 18	43. 43	36. 52	29. 43	22. 17	14. 72	7. 08
526. 49	539. 65	553. 14	566. 97	581. 14	595. 67	610. 56	625. 82
113. 51	100. 35	86. 86	73. 03	58. 86	44. 33	29. 44	14. 18
1,052. 97	1,079. 29	1,106. 28	1,133. 93	1,162. 28	1,191. 34	1,221. 13	1,251. 66
227. 03	200. 71	173. 72	146. 07	117. 72	88. 66	58. 87	28. 34
2,632. 43	2,698. 24	2,765. 69	2,834. 84	2,905. 71	2,978. 35	3,052. 80	3,129. 12
567. 57	501. 76	434. 31	365. 16	294. 29	221. 65	147. 20	70. 88
5,264. 85	5,396. 47	5,531. 39	5,669. 67	5,811. 41	5,956. 70	6,105. 62	6,258. 26
1,135. 15	1,003. 53	868. 61	730. 33	588. 59	443. 30	294. 38	141. 74

Indice dei modelli annessi alle Istruzioni pel servizio dei depositi.

Servizio dei depositi in numerario.

1. Dichiarazione per deposito (Art. 1 e 18 delle Istruzioni). – 3 e 3*bis*. Ordine di riscossione ed autorizzazione per emissione di vaglia (Art. 18). – 7. Dichiarazione provvisoria di versamento (Art. 147). – 18. Libro dei conti individuali (Art. 25). – 14. Registro sinottico delle iscrizioni dei depositi (Art. 30). – 10. Polizza per deposito fruttifero (Art. 27). – 11. Detta per deposito infruttifero (Art. 27). – 12. Detta per deposito per affrancazione di canoni enfiteutici ed altre prestazioni (Art. 27). – 16. Registro delle restituzioni dei depositi (Art. 140). – 20. Ruolo dei depositi fruttiferi (Art. 29). – 21. Mandato per pagamento d'interessi (Art. 36). – 33. Mandato per restituzione di depositi e per pagamento dei relativi interessi (Art. 138). – 22. Elenco per la numerazione dei mandati di pagamento per il servizio dei depositi (Art. 37). – 24. Bilancio di verificazione dei conti individuali (Art. 38).

Servizio dei depositi in effetti pubblici.

2. Dichiarazione per deposito (Art. 1 e 18). – 4. Ordine di ricevimento (Art. 18). – 4 *bis*. Detto di Obbligazioni del Prestito nazionale del 28 luglio 1866 (Art. 18). – 8. Dichiarazione provvisoria di ricevuta (Art. 147). – 34. Ricevuta di deposito (Art. 146) – 34 *bis*. Detta per le Obbligazioni del Prestito nazionale del 28 luglio 1866 (Art. 146). – 19. Libro dei conti individuali (Art. 25). – 15. Registro sinottico delle inscrizioni (Art. 30). – 13. Polizza di deposito (Art. 28). – 13 *bis*. Polizza per le Obbligazioni del Prestito nazionale del 28 luglio 1866 (Art. 28). – 17. Registro delle restituzioni dei depositi (Art. 140). – 26. Ordine di consegna di cedole (Art. 43). – 27. Registro degli ordini emessi per consegna di cedole e per la riscossione della tassa di custodia (Articolo 43). – 29. Mandato per pagamento d'interessi (Art. 44). – 22. Elenco per la numerazione dei mandati di pagamento per il servizio dei depositi (Art. 37). – 35. Distinta dimostrativa la riscossione delle cedole (Art. 44). – 41. Ordini di restituzione di deposito (Art. 138). – 41 *bis*. Detti di Obbligazioni del Prestito nazionale del 28 luglio 1866 (Art. 138). – 41 *ter*. Ordini e ricevute per estrazione dalle casse-forti, e riconsegna al Cassiere o al Tesoriere di effetti pubblici in dipendenza di esazione di premi ed altre operazioni (Art. 51). – 31. Bilancio di verificazione dei conti individuali (Art. 53). – *A* (ALLEGATO) Tabella d'ammortamento delle Obbligazioni del Prestito nazionale del 28 luglio 1866 (Art. 21).

Registri comuni al servizio dei depositi in numerario ed a quello dei depositi in effetti pubblici.

25. Registro degli atti di cessione, di procura od altro pel pagamento degli interessi dei depositi (Art. 41). – 32 e 32 *bis*. Detto per le intimazioni per atto d'Usciere, per le cessioni ed altre notificazioni con relativo repertorio alfabetico (Art. 57).

Servizio del Cassiere dell'Amministrazione centrale, dei Tesorieri e Controllori.

60. Giornale delle riscossioni (*pel Cassiere dell'Amministrazione centrale*) Art. 153. – 61. Giornale dei pagamenti (*pel Cassiere dell'Amministrazione centrale*) (Art. 153). – 36. Registro copia-ricevute per gli effetti pubblici depositati con indicazione delle fatte restituzioni (Art. 47 e 149). – 37. Detto di entrata dei depositi in effetti pubblici (Art. 146). – 28. Detto di uscita dei depositi in effetti pubblici e di consegna di cedole (Art. 146 e 149).

Contabilità delle Intendenze di finanza.

3. Ordine di riscossione ed autorizzazione per emissione di vaglia (Art. 18). – 5. Registro delle riscossioni e dei relativi vaglia spediti a favore del Cassiere dell'Amministrazione centrale (Art. 23 e 156). – 9. Nota di trasmissione di vaglia del Tesoro all'Amministrazione centrale (Art. 26). – 6. Registro degli ordini di ricevimento ed inventario generale degli effetti pubblici depositati (Art. 23 e 156). – 29 *bis*. Mandato di pagamento per oggetti diversi (Art. 157). – 23. Registro dei mandati di pagamento (Art. 37 e 156). – 40. Elenco per la numerazione dei mandati di pagamento per oggetti diversi (Art. 157). – 30. Libro dei Debitori e Creditori diversi (Art. 156). – 39. Registro dei mandati spediti dall'Amministrazione centrale e trasmessi al Tesoriere od altri Contabili pel pagamento (Art. 156). – 45. Elenco per la trasmissione all'Amministrazione centrale dei mandati estinti mensilmente dai Tesorieri (Art. 171). – 38. Dichiarazione da rilasciarsi ai Tesorieri provinciali in sostituzione dei fascicoli di entrata e di uscita degli effetti pubblici, e dei relativi documenti consegnati mensilmente all'Intendenza (Art. 149). – 42. Elenco Inventario delle verificazioni dei depositi in effetti pubblici (Art. 161). – 43. Processo verbale delle verificazioni dei depositi in effetti pubblici che si compiono nello stesso giorno in cui hanno principio (Art. 161). – 43 *bis*. Detto per le verificazioni dei depositi in effetti pubblici che reclamano due o più giorni (Art. 161). – 44. Dichiarazione da tener luogo degli effetti pubblici estratti dalla cassa-forte durante la revisione (Art. 162). – 47. Prospetto sinottico dei depositi in numerario (Art. 179). – 48. Detto dei depositi in effetti pubblici (Art. 179). – 49. Bilancio di verificazione del Libro Debitori e Creditori diversi (Art. 179). – 62. Giornale tenuto col sistema della scrittura doppia (Art. 156). – 63. Libro Maestro tenuto come sopra (Art. 156). – 46. Bilancio di verificazione del Libro Maestro (Art. 179).

Contabilità dell'Amministrazione centrale.

Modelli 6, 29 *bis*, 30, 38, 40, 42, 43, 43 *bis*, 44, 47, 48, 49, simili a quelli delle Intendenze di finanza. – 3 *bis*. Ordine di riscossione (Art. 18). – 58. Elenco per la riscossione dei vaglia del Tesoro riflettenti le contabilità delle Intendenze (Art. 184). – 5 *bis*. Registro generale degli ordini di riscossione (Art. 23). – 23 *bis*. Registro generale dei mandati ed ordini di pagamento (Art. 37). – 55. Detto dei pagamenti eseguiti mensilmente dai Tesorieri provinciali (Art. 184). – 57. Stato riassuntivo dei mandati pagati mensilmente dai Tesorieri provinciali (Art. 184). – 59. Nota da inviarsi mensilmente al Ministero delle Finanze per l'emissione delle quietanze a favore dei Tesorieri provinciali in rimborso dei pagamenti fatti per conto dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti (Art. 184). – 50. Registro ausiliare al Libro dei conti correnti

con le Intendenze di finanza (Art. 184). - 52. Detto per la riunione dei prospetti sinottici dei depositi in numerario (Art. 173). - 53. Detto per la riunione dei prospetti sinottici dei depositi in effetti pubblici (Art. 184). - 51. Detto per la riunione delle partite dei Giornali delle Intendenze di finanza (Art. 184). - 54. Registro per la riunione delle risultanze attive e passive dei bilanci di verificazione dei Libri Maestri delle Intendenze di finanza (Art. 184). - 56. Bilancio di verificazione del Libro dei conti correnti colle Intendenze di finanza (Art. 184).

Circolare della direzione generale delle poste, in data 28 *settembre* 1876. — *Riordinamento del servizio dei vaglia consolari.*

Si rende noto che, a datare dal 1.° ottobre prossimo, avrà esecuzione il nuovo ordinamento del servizio dei vaglia consolari, sancito col R. decreto del 10 febbrajo 1876, n. 2958 (serie 2.ª).

Le norme principali che regoleranno il servizio medesimo sono le seguenti:

1.° I vaglia saranno emessi dalla direzione generale delle poste all'ordine dei consoli, i quali li gireranno a favore delle persone cui debbono essere pagati, assegnando l'ufficio di destinazione.

Gli acquirenti otterranno, oltre il vaglia, anche una ricevuta, da conservarsi, per produrla nel caso che il vaglia vada smarrito.

2.° Non saranno riconosciute altre girate oltre quelle fatte dai consoli.

3.° I vaglia saranno di tagli fissi, cioè da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500.

Mediante più vaglia potrà essere spedita qualunque somma, da una lira in su; è però vietato ai consoli di alienare a richiesta di una stessa persona vaglia per oltre L. 500 in ogni periodo quindicinale.

4.° La tassa per l'alienazione dei vaglia sarà regolata come segue:

a) Centesimi 20 ogni L. 10, o frazione di L. 10 pei vaglia alienati dai consoli d'Europa e di tutti gli scali del mar Mediterraneo e del mar Nero;

b) Centesimi 30 ogni L. 10, o frazione di L. 10 pei vaglia alienati dai consoli di altre località.

5.° Per l'alienazione dei vaglia i consoli potranno accettare moneta locale, ragguagliandola alla moneta metallica italiana, giusta la tariffa da essi stabilita.

Tanto sui vaglia, quanto sulle ricevute, che i consoli consegneranno agli acquirenti dei vaglia, dovrà essere indicato l'importo depositato in moneta locale e quello corrispondente in moneta italiana.

6.° I vaglia saranno pagati negli uffizi di destinazione, previo avviso della direzione generale delle poste. Quest'ultima potrà cambiarne la destinazione a richiesta degli interessati.

Il pagamento sarà fatto in moneta metallica.

7.° La direzione generale delle poste, potrà duplicare, a richiesta dei destinatari, i vaglia che siano dichiarati smarriti.

8.° I vaglia non presentati al pagamento entro sei mesi dal giorno della loro alie-

nazione, non potranno più essere pagati, se non previa rinnovazione, per opera delle direzione generale delle poste.

9.° L'importo dei vaglia non pagati entro cinque anni, dal giorno d'alienazione, sarà devoluto all'erario dello Stato.

Circolare del ministero dell'interno, in data 9 *settembre* 1876. — *Prezzo dell'argento.*

Da alcuni anni il prezzo dell'argento è andato soggetto a frequenti e rilevanti fluttuazioni per la scoperta di ricche miniere in America, e per le riforme monetarie adottate da parecchi Stati.

Negli ultimi mesi poi il deprezzamento dell'argento toccò una misura inaspettata, tanto che durante la prima quindicina di luglio ultimo scorso l'argento in verghe perdeva il 22 per cento in confronto della moneta coniata alla quale la nostra legge conferisce un pregio fittizio desunto dall'arbitrario rapporto di 1 a 15 1/2 accolto per stabilire il valore relativo delle monete d'oro e d'argento.

Ora questo deprezzamento si è ridotto al 15 per cento; ma non si può in alcun modo presagire che rimanga fermo a tale misura.

Corrono quindi un'alea pericolosa le persone e gli istituti che impiegano le loro sostanze in verghe ed oggetti d'argento perchè possono facilmente vedere diminuiti in modo considerevole i loro averi.

Pertanto i signori prefetti chiameranno sopra questo soggetto l'attenzione delle amministrazioni dei Monti di pietà e di ogni altro Pio Istituto che faccia operazioni di prestito su pegno, invitandole a garantire i propri interessi, sia riformando le tariffe, sia in altro modo che giudicassero opportuno a termini dei rispettivi Statuti organici.

Gradirò a suo tempo un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Discorso d'inaugurazione, pronunziato da S. M. il Re, della XIII Legislatura del Parlamento Nazionale, nel giorno 20 novembre 1876.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 novembre 1876 –

Signori Senatori, Signori Deputati!

Contristato da domestico lutto, a cui veggo con riconoscenza prendere sì viva parte il mio popolo, Io vengo oggi a cercare la migliore delle consolazioni nel compimento di un dovere.

E per verità non mi accadde mai d'inaugurare questa solennità senza sentirmi crescere in cuore la fede nei destini d'Italia e nell'avvenire delle libere istituzioni che abbiamo giurato.

In mezzo ai nuovi Rappresentanti della Nazione che hanno potuto studiare da vicino i bisogni e i desiderii delle popolazioni, e che se ne faranno interpreti fedeli, Io riveggo col pensiero la storia del nostro risorgimento e rendo omaggio all'opera indefessa delle precedenti Legislature, che consolidarono l'unità italiana.

Ma nel tempo stesso sento il dovere di ricordarvi che da 20 anni, quasi ogni volta che Io diressi la parola agli eletti dalla Nazione, ebbi a raccomandare loro di rendere semplice, spedita, economica l'azione tutelare dello Stato.

Per raggiungere quest'intento i Ministri che Io, seguendo le indicazioni dei voti parlamentari, ho chiamato con piena ed aperta fiducia a reggere lo Stato, vi dovranno presentare molte proposte di leggi che Io raccomando alla vostra patriottica sollecitudine.

Le precedenti amministrazioni si sono studiate, in questi ultimi anni, di ravvicinare le rendite dello Stato alle spese. Il pareggio dei bilanci non è più una meta lontana, ma un beneficio vicino, di cui cominceremo fin d'ora a godere gli effetti. E possiamo sperare di metter mano tra breve a togliere gradatamente i disordini del corso forzato. L'attuale Legislatura deve affrettare questa opera di liberazione. Il mio Governo avrà cura a tal uopo di preparare gli opportuni provvedimenti.

Intanto ho desiderato che, prima di tutte le altre, si chiamino ad esame le proposte intese a scemare la durezza delle esazioni, ed a distribuire più equamente le attuali gravezze.

Noi non possiamo diminuire le spese già tanto parcamente misurate per l'Esercito e per la Flotta; noi non possiamo abbandonare quei lavori, i quali estendendo i benefizi della comunicazione dall'un capo all'altro d'Italia, possano trasfondere in ogni parte del paese la forza di compiere la sua economica trasformazione.

Si è potuto temere che eventi minacciosi avessero a distrarci da questi provvidi pensieri. Ma le relazioni pienamente amiche-

voli che abbiamo sempre mantenute con tutti gli Stati esteri ci affidano che prevarranno consigli di moderazione, a cui il mio Governo ha dato il più efficace concorso.

Fedele a tutti gli impegni assunti, l'Italia non dimenticherà mai che, prendendo posto fra le grandi potenze, ha accettato una missione di progresso e di civiltà.

Sperando nei benefizi della pace voi userete, ne sono certo, questo tempo propizio per consolidare le nostre istituzioni.

Importa sgravare il Governo dalle ingerenze soverchie obbligando provincie e comuni ad operosa autonomia.

Alle proposte che vi saranno presentate in questa prima Sessione per assicurare l'esercizio delle franchigie locali, si accompagneranno quelle per rendere più pronta e sicura la vigilanza governativa sulla regolarità dei conti delle pubbliche amministrazioni e delle opere pie.

Altre proposte vi saranno presentate per migliorare le condizioni economiche degli ufficiali dello Stato, elevandone ad un tempo la dignità col rendere giudicabili tutti i loro atti.

Il Codice penale ed il Codice di commercio, che saranno sottoposti alle vostre deliberazioni, coroneranno la grand'opera della unificazione legislativa.

Ci rimane poi ad affrontare un problema fin qui intentato. Le libertà concesse nel nostro Regno alla Chiesa tanto largamente quanto in nessun altro Stato cattolico, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, o menomati i diritti della sovranità nazionale.

Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessari per dare efficacia alle riserve e alle condizioni indicate nella stessa legge che sanciva le franchigie ecclesiastiche.

Oltre la revisione dei trattati di commercio, il mio Governo presenterà al vostro esame le sue proposte sull'assetto definitivo che vuolsi dare all'esercizio delle strade ferrate e delle linee postali marittime.

Infine converrà pensare risolutamente a ristaurare la Marineria militare, a condurre senza indugi a termine il ben avviato ordinamento dell'Esercito; noi dobbiamo anche cominciare quelle opere di difesa le quali rafforzino i meravigliosi baluardi concessi dalla Provvidenza al nostro Paese.

Ho desiderato che si richiamasse a studio la legge elettorale, affinchè sempre più largo riesca il concorso dei cittadini all'atto più importante della vita politica.

Con questo gran tema di studio il mio Governo vi presenterà la proposta di una compiuta sistemazione delle scuole popolari. È necessario di rendere più efficace e più proficuo l'insegnamento e di estendere a tutti l'obbligo di abilitare l'ingegno all'esercizio delle discipline civili, come dev'essere per tutti mantenuto l'obbligo dell'educazione militare.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Da sei anni celebriamo in Roma la festa della unità nazionale. Dalla integrata unità avemmo frutti di gloria e prova di sapienza civile.

Molto si è fatto, ma molto rimane a fare. Rimane l'opera che ricerca maggiore pazienza di lavoro e maggiore concordia d'intenti, quella di consolidare tutto l'edificio governativo e dove occorre, correggerlo.

A questo non si può riuscire che con una gara sincera di operosità e di costanza.

Io vi addito la via e sono certo che anche in queste battaglie pel riscatto civile la mia voce troverà risposta di nobili sacrifizi e di gloriose vittorie.

---

*Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 7 novembre 1876. — **Nuovo ordinamento e programmi di studio per gli Istituti tecnici.***

Sino dal giorno di 5 aprile del corrente anno, per circolare indirizzata ai presidenti dei Consigli direttivi e delle giunte di vigilanza e ai direttori e presidi delle Scuole superiori, degli Istituti tecnici e di marina mercantile, avevo manifestato il proposito di semplificare e agevolare l'ordinamento degli studi e degli esami, e di accrescere le prerogative degli insegnanti per ciò che risguarda gli esami di licenza. E dimandai su questo argomento il parere delle autorità scolastiche sopraccennate.

Poi ch'ebbi le notizie e gli avvisi richiesti, convocato all'uopo il Consiglio superiore d'istruzione tecnica, sul suo illuminato parere mi affrettai a preparare un nuovo regolamento per gli esami di licenza, con disposizioni informate a principii della maggiore libertà e della più efficace responsabilità delle Commissioni esaminatrici locali.

I provvedimenti contenuti nel regolamento, approvato col regio decreto 4 giugno dell'anno corrente, come quelli che rispondevano ad un bisogno generalmente sentito, furono attuati sul finire dell'anno scolastico in occasione degli esami di licenza.

Però il concetto al quale s'informavano quelle riforme era d'indole molto più larga di quanto significasse la troppo circoscritta applicazione che ne fu fatta. Onde la convenienza di studiare il soggetto dell'insegnamento negli Istituti tecnici sotto altri aspetti e come cosa di urgenza sotto quello del coordinamento degli studi nelle sezioni diverse, e della revisione e semplificazione dei programmi.

E fu inviata addì 24 luglio 1876 una seconda circolare ai presidenti delle giunte di vigilanza sugli Istituti tecnici, per invitare i Consigli degli insegnanti a studiare e proporre, sugli argomenti in quella indicati, le opportune modificazioni.

Gli Istituti in generale, se non furono unanimi nelle particolari proposte su ciascun programma d'insegnamento, si accordarono nel riconoscere la necessità che i programmi del 1871 fossero ridotti entro più giusti confini, e adattati meglio allo scopo di una istruzione secondaria professionale.

Dopo raccolto un copioso materiale, frutto della dottrina e della esperienza di coloro che negli Istituti hanno speso buona parte della loro vita, nominai una Commissione di uomini benemeriti delle scienze sperimentali e delle lettere (1), affinchè rivedesse gli antichi programmi, e, giovandosi del lavoro dei Consigli degli insegnanti e delle Giunte di vigilanza, facesse al Ministero proposte determinate intorno al riordinamento delle sezioni d'Istituto tecnico, ai limiti entro i quali sarebbe stato opportuno mantenere gl'insegnamenti delle diverse discipline, ed all'orario delle lezioni.

Appena la Commissione ebbe con lodevole solerzia e diligenza compiuto l'incarico che le si era affidato, anche per mantenere l'unità d'indirizzo rispetto alle riforme sugli esami di licenza già applicate nelle decorse sessioni estiva ed autunnale, e riuscite giovevoli al miglioramento degli studi, sottoposi tutto il lavoro all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio superiore d'istruzione tecnica, e me n'ebbi opera e giudizi

(1) Ai lavori pel riordinamento degli studi negli Istituti presero parte i professori: Abignente, Battaglini, Boselli, Cannizzaro, Caruso, Ceradini, Cerboni, Codazza, De Luca, De Notaris, De Sanctis, Napoli, Nobili, Occioni, Padula, Strüver, Targioni-Tozzetti, Torrigiani.

ancor più incoraggianti per l'urgente riforma. La quale, e per la sua importanza e utilità pratica, e perchè intenta solo a coordinare e semplificare quanto esiste, e non già ad introdurre nuovi congegni, può e deve mettersi in esecuzione.

A tal uopo sono lieto di trasmettere agli Istituti i nuovi programmi che debbono entrare in vigore in quest'anno scolastico.

Accennando alle principali differenze tra l'antico e il nuovo ordinamento, farò innanzitutto notare che è stata ristretta e concentrata nel solo primo anno, comune a tutte le sezioni, tutta la parte di studi quasi d'indole preparatoria, che per l'ordinamento del 1871 era diffusa in un biennio. E quantunque nel primo anno vi siano alcune materie che s'insegnano anche nella scuola tecnica, c'è però differenza nel metodo, il quale nell'istituto non deve più essere empirico, ma scientifico. Nei tre anni successivi mentre tuttavia si svolgono gli insegnamenti di coltura generale, prevalgono gli studi di coltura speciale tecnica.

Coll'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica gli alunni continueranno ad essere ammessi, senza esame, al primo anno d'Istituto tecnico, e solo quelli che ne sono sforniti dovranno dare l'esame di ammissione.

Gli alunni che abbiano ottenuta la licenza ginnasiale o di scuola tecnica possono seguire i corsi del secondo anno di Istituto, per altro con previo esame sulle materie che s'insegnano nel primo anno; come è consentito a chiunque voglia sottomettersi all'esame di ammissione, di farsi iscrivere in quell'anno di corso pel quale si è provato idoneo.

È noto che la sezione fisico-matematica fu ordinata nel 1871 come scuola preparatoria alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle altre scuole superiori dipendenti da questo Ministero. Laonde agli insegnamenti di matematica e di scienze naturali si dette tale estensione, che fu giudicata soverchia, dopo che gli alunni, invece di entrare direttamente nelle scuole di applicazione, col diploma di licenza furono ammessi soltanto alle Facoltà matematiche, di scienze fisiche e naturali. E poichè gli alunni della detta sezione si trovavano nella condizione anormale di dover ripetere nel biennio universitario alcuni corsi di scienze già da essi studiati, con i nuovi programmi l'insegnamento delle matematiche è stato ridotto, salvo l'aggiunta della trigonometria sferica la quale non s'insegna nelle Università.

Gli elementi di meccanica scompaiono dal programma come insegnamento separato, e sono stati invece fusi col programma di fisica, il quale, al pari del programma di chimica, è stato spogliato di tutta quella parte che eccede i limiti di un insegnamento secondario.

Quanto all'insegnamento del disegno, che in questa sezione e in quella di agrimensura ha un'importanza maggiore, il programma è stato modificato al fine di rendere esperti i giovani nell'ornamentazione architettonica, più che nel disegno applicato all'industria.

La sezione fisico-matematica conserva il carattere di scuola di coltura generale, alla quale lo studio delle lingue moderne, quello più esteso di lettere italiane e un poderoso insegnamento scientifico danno la forza che l'istruzione classica attinge più specialmente allo studio della letteratura greca e latina.

Più radicali riforme sono state introdotte nell'ordinamento della sezione agronomica, la quale, sebbene avesse finora un duplice scopo, non ammetteva però in sè alcuna distinzione d'insegnamento. Conveniva adunque, innanzitutto, dividerla in due sezioni, l'una di agronomia, destinata a formare gli amministratori rurali e i direttori di aziende

agrarie, l'altra di agrimensura per gli aspiranti alla professione di periti stimatori di fabbriche e periti misuratori di campi. Ambedue poi queste sezioni debbono servire di preparazione alle scuole superiori di agricoltura. Questo concetto del Ministero, che risponde alle disposizioni della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 fu unanimemente accolto dalla Commissione e dal Consiglio superiore, i quali provvidero ad ordinare entrambe le sezioni con insegnamenti, alcuni dei quali possono essere comuni, altri debbono essere necessariamente distinti per la diversa specialità delle professioni a cui le dette sezioni preparano.

Si lamentava generalmente che gli alunni licenziati della sezione agronomica difettassero nell'istruzione pratica, e non trovassero perciò facile impiego nelle carriere a cui si erano avviati. Si notava altresì l'inefficacia di un insegnamento sperimentale, senza l'aiuto di un podere annesso alla scuola. Al quale proposito fu giustamente ricordato che per lo studioso delle cose agrarie il podere fa lo stesso ufficio che il laboratorio per il cultore della scienza chimica. Il Consiglio superiore riconobbe quindi la necessità che agli studi agronomici si desse d'ora innanzi un indirizzo più pratico, senza però togliere loro il carattere d'insegnamento scientifico, e che quindi ad ogni sezione agronomica dovesse apprestarsi sollecitamente un terreno di qualche estensione, affinchè gli alunni non solo potessero veder operare le macchine agrarie, ma eseguirvi ancora ogni sorta di lavori, per la cui direzione debbono acquistare speciale attitudine.

I nuovi programmi di agronomia, di chimica agraria, di contabilità rurale sono stati compilati con siffatto intendimento, ed è mio vivo desiderio che gl'insegnanti della sezione agronomica svolgano maggiormente le esercitazioni e accrescano le esperienze.

Per la sezione di agrimensura è stato modificato l'insegnamento delle costruzioni e del disegno affinchè il licenziato potesse essere in grado di sorvegliare la costruzione dei fabbricati civili, e di farsi così un ottimo ausiliare all'ingegnere. Secondo questo concetto l'insegnamento del disegno ornamentale, nei primi due anni, è ordinato in modo da permettere si facciano esercizi di disegno topografico, e negli anni successivi s'insegnino gli elementi del disegno di costruzione a corredo del corso di costruzione.

La sezione di commercio e ragioneria non sarà più d'ora innanzi distinta in due sezioni, ed avrà, al pari delle altre, un periodo quadriennale di studi, poichè l'esperimento tentato in alcuni Istituti nel decorso anno ha dato buoni risultamenti.

Nelle riforme ai programmi, la Commissione e il Consiglio superiore si sono attenuti allo stesso criterio che ha servito di guida nelle modificazioni ai programmi delle altre sezioni, a quello, cioè, di far prevalere la parte applicativa alla teoretica. Infatti non si può contestare che giovani, i quali si avviano per le professioni del commercio e della ragioneria, debbano rendersi esperti nel meccanismo degli scambi, sapere scrivere e parlare correttamente alcune lingue estere, essere posti in grado di trarre in appresso vero profitto dallo studio dell'economia politica, del diritto, della storia e della geografia.

Questo fine di utilità pratica, che non dev'essere estraneo agli insegnamenti professionali, ha una importanza anche maggiore per gli studi del commerciante e del ragioniere.

Perciò il corso dell'economia politica, da farsi specialmente in questa sezione, tratterrà degli svolgimenti e delle applicazioni della scienza, laddove tutta la parte generale e teorica sarà raccolta in altro corso al quale dovranno assistere gli alunni di tutte le sezioni.

L'insegnamento della statistica è stato rifuso per la parte meramente teorica nel programma di economia politica applicata, e per l'altra in quello di geografia, e quindi la prima quale insegnamento speciale per la sezione commerciale e di ragioneria, la seconda quale insegnamento comune a tutte le sezioni.

Dal programma di storia è stato eliminato tutto ciò che riguarda l'antico Oriente; e prendendo le mosse da una breve rassegna dei principali fatti della storia greca e romana, l'insegnamento tratterà di proposito della storia del medio evo e della moderna.

Quanto alla sezione industriale, il Consiglio superiore fu di avviso che essa debba avere un ordinamento speciale di studi secondo le applicazioni a cui ciascuna s'indirizza, salvo alcune discipline che, come fondamento di ogni speciale coltura tecnica, debbano essere comuni.

Nei nuovi programmi poi si è fatto posto ad un insegnamento che, sebbene abbia il titolo speciale di *Elementi scientifici di etica civile e diritto*, pure in germe era già negli antichi programmi di lettere italiane, di diritto civile e commerciale, e sopratutto di economia politica e di statistica. Presentare in un corso distinto le principali nozioni filosofiche del giure mi è sembrato necessario come apparecchio allo studio del diritto positivo, e giovevolissimo a temperare il carattere dei giovani; poichè i nostri Istituti debbono formare non soltanto abili professionisti, ma cittadini degni per virtù morali e civili.

Però non si sarebbe potuto disconoscere l'intimità delle nozioni giuridiche con le nozioni etico-civili, e di tutte con le nozioni economiche. E poichè i rudimenti di psicologia e di logica, insegnati sia a corredo e compimento degli studi di lettere italiane, sia quale premessa agli studi scientifici d'indole sociale, non sarebbero stati sufficienti per dare un'idea adeguata di quella parte di studi filosofici o sociali, che può dirsi etica-civile, ad apprestare per tutte le sezioni quasi un corso veramente elementare di ragione sociale, ho reputato, premesse alcune nozioni comuni, di raccogliere tutto nel corso di elementi scientifici di etica-civile e diritto, ed in quello di economia politica teoretica. A questo modo, in rispondenza agli studi di matematica, fisica e storia naturale, si avranno quelli di etica-civile, di diritto e di economia, o delle scienze dell'onesto, del giusto, dell'utile, delle quali si compone la scienza sociale.

Devo aggiungere che l'economia politica sarà estesa a tutte le sezioni, e gli elementi scientifici di etica e diritto saranno istituiti, per quest'anno, in quegli Istituti nei quali il consentano le condizioni degli insegnanti e il numero degli alunni. E questi non saranno obbligati a frequentare quei corsi, ma, intervenendovi, avranno facoltà di darne gli esami in fin d'anno, ove vogliano riportarne menzione onorifica.

Frattanto affinchè l'opera di riforma nell'ordinamento degli Istituti tecnici possa dare i buoni frutti che è ragionevole aspettarsene, occorre il concorso di tutti gli insegnanti; ed io mi affido alla loro dottrina e diligenza per l'applicazione sincera e compiuta dei nuovi programmi.

Il ministro, MAIORANA CALATABIANO.

R. D. n. 3511. — Ordinamento e programmi per gli insegnamenti negli Istituti tecnici.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;
Veduto il Nostro decreto del 30 marzo 1872 concernente gli insegnamenti negli Istituti tecnici;
Udito il parere del Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli insegnamenti in ciascuna sezione d'Istituto tecnico sono dati secondo l'ordinamento e i programmi qui uniti, visti d'ordine Nostro dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. — Le sezioni di Istituto tecnico sono cinque, cioè: fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, industriale e di commercio e ragioneria.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

MAIORANA-CALATABIANO.

I.

Programmi degli insegnamenti comuni a tutte le sezioni.

I. — Lettere italiane (1).

L'esperienza di cinque anni e specialmente le prove scritte degli esami di licenza hanno fatto conoscere che l'insegnamento di lettere italiane negli Istituti tecnici, quanto alla estensione delle materie, vuol essere ridotto in più stretti confini. Perchè la letteratura possa fecondare lo spirito, richiede la debita preparazione; e quando gli alunni non si abbiano fatti famigliari gli ottimi autori e gli usi della lingua, si che sappiano esporre con correttezza e proprietà i loro pensieri, lo studio della letteratura si riduce a sterili notizie biografiche, ad inutile pompa di erudizione. E questo appunto accade in moltissimi Istituti, nei quali un certo apparecchio letterario mal nasconde la povertà della necessaria istruzione. Laonde s'intende, che ristringere i programmi non è scemare lo studio delle lettere, ma sibbene afforzarlo, rendendolo più conforme alla condizione degli alunni e atto a promuovere veracemente la coltura letteraria che si

(1) Così per l'insegnamento di lettere italiane, come per tutti gli altri i professori presenteranno al principio dell'anno i loro programmi speciali, che determinino lo svolgimento e la compiuta trattazione delle materie che qui si accennano.

desidera. S'insegnerà meno di letteratura e più di lingua; si farà meno storia degli scrittori e più studio degli scrittori, scegliendo di preferenza quelli che, più piani e accessibili, siano più proficui e porgano più larga messe di buona lingua.

Non giova farsi illusione sulla coltura letteraria dei giovani che entrano negli Istituti. Quali che siano le cagioni, certo per la maggior parte entrano, e spesso n'escono, con pochissima conoscenza di lingua e non di rado sgrammaticando.

È quindi necessario che non per un solo mese, al principio dell'anno, ma per un anno intero, la scuola di italiano trovi modo di riconfermare e rettificare, se occorra, la grammatica, accrescendo il materiale della lingua. A ciò conferiscono le letture, l'esame degli scrittori, i componimenti imitativi o d'invenzione, ed altre esercitazioni.

Così lo studio delle lingue sarà modesto ma proficuo, avrà un fondamento sodo, e sarà di aiuto nell'apprendimento delle lingue straniere.

Si eleverà quindi gradatamente a' precetti di elocuzione e a' cenni biografici degli scrittori, continuando sempre le letture, i componimenti, con correzioni e critica di lavori.

Durerà quattro anni, ma nel quarto anno sarà una più alta preparazione per le sezioni matematica e commerciale, e si restringerà agli esercizi di componimenti per le altre.

Corso I.

Letture facili, spoglio di frasi e bei modi di dire, componimenti imitativi, componimenti d'invenzione in una forma di scrivere determinata. Qualche luogo di prosatore o di poeta imparato a memoria. In tutte queste esercitazioni si procurerà di riconfermare e rettificare, se occorre, la cognizione della grammatica.

Corso II.

Letture, studio delle proprietà della lingua, dell'ordine delle idee, della formazione del periodo. – Componimenti imitativi e d'invenzione in lettere o narrazioni o descrizioni, ricordando le qualità speciali e le regole di queste forme dello scrivere. – Qualche luogo di prosatore o di poeta imparato a memoria. Il professore ricondurrà, se c'è bisogno, alle regole della grammatica, e fisserà i precetti della elocuzione.

Corso III.

Letture, differenze tra il linguaggio prosaico e il poetico. Proprietà dello stile. Un cenno intorno ai vari generi dello scrivere e ai principali scrittori che li rappresentano. Luoghi di scrittori imparati a memoria. Componimenti.

Corso IV.

Storia della letteratura italiana per gli alunni delle sezioni fisico-matematica e commerciale. – Lettura di alcune opere o luoghi di sommi prosatori o poeti, con acconcie dichiarazioni letterarie e storiche sul testo, e notizie biografiche dell'autore. – Per le altre sezioni le sole letture e i componimenti.

1.° *NB.* Il professore farà sempre la correzione dei lavori e indicherà a tutti gli alunni gli errori in che sono caduti. Ogni alunno non farà meno di un componimento per settimana.

2.° *NB.* I libri di testo per le letture ed ogni altra esercitazione letteraria, da graduare secondo l'età e gli studi, possono essere scelti, innanzitutto, tra questi: – An-

tologie del Fanfani e del Puccianti, Cellini, Bartoli, Gozzi, Carrer, T. Tasso (la Gerusalemme liberata), Galilei, Redi, Machiavelli, Ariosto, Magalotti, Pietro Giordani, Manzoni, D'Azeglio.

Psicologia e Logica.

Dovranno insegnarsi le più essenziali nozioni di psicologia e logica. A tal uopo, quando il Ministero non abbia altrimenti disposto, il Consiglio degli insegnanti avrà facoltà di coordinare questo insegnamento con quello delle lettere italiane, ovvero con quello degli elementi di etica civile e diritto.

II. — Lingua francese.

Il corso di lingua francese negli istituti tecnici succede all'insegnamento elementare che di questa lingua è dato nelle scuole tecniche. Compiere adunque e perfezionare negli alunni la conoscenza grammaticale a vantaggio principalmente degli studi e delle professioni a cui essi s'indirizzano, deve essere innanzitutto lo scopo dell'insegnante. Il miglior frutto dovrà apparire nell'attitudine degli alunni a passare ad uno studio della lingua un po' più letterario, qual è appunto quello che occupa il secondo corso.

Il professore dichiarerà, in sul cominciare dell'anno scolastico, con l'aiuto di quali libri si propone di attuare il programma del suo insegnamento.

Corso I.

Le parti del discorso e le proposizioni – I verbi *Avoir* e *Être* – Prima e seconda coniugazione dei verbi nella forma attiva e passiva – Negazione e interrogazione – Nomi e sue relazioni – Aggettivi – Avverbi e congiunzione – Analisi delle proposizioni. – Proposizioni – Terza e quarta coniugazione dei verbi nella forma attiva e passiva – – Pronomi – Articolo partitivo – Esercizi sull'infinito dei verbi – Verbo pronominale.

Versioni dal francese in italiano, e nuovamente dall'italiano in francese – Esercizi di pronunzia – letture – esercizi di dettatura – Recitazioni a memoria. – Sintassi dei nomi e dei verbi – I verbi irregolari – Regole della costruzione – Proposizione semplice e composta — Formazione del periodo – Sintassi dei tempi e dei modi. – Temi da svolgere in francese; principalmente lettere familiari – Dialoghi in francese, da farsi nella scuola – Letture, recitazioni a memoria, esercizi di versione.

Corso II.

Ripetizione delle regole fondamentali della sintassi – Studi comparativi fra la costruzione francese e la costruzione italiana, e sui caratteri essenziali delle due lingue. – Esercizi di lettura, di recitazione a memoria, di composizione – Dialoghi in francese, come nell'anno precedente. – Elementi di storia della letteratura, esposti in francese, accompagnati dalla lettura di brani di alcuni dei principali scrittori. – Esercizi di composizione e di recitazione.

III. — Geografia.

Tra gli insegnamenti che più conferiscono ad allargare e fecondare la coltura generale sono certamente quelli della geografia e della storia.

Tutti ne comprendono l'importanza e l'utilità; si danno in tutte le scuole, per ogni grado d'istruzione; ma non pertanto i frutti che se ne ricavano sono scarsissimi. E le cagioni principali sono la mancanza di metodo nel lavoro, i mediocri e talvolta pessimi libri di testo.

Per gli insegnamenti della geografia e della storia una scuola deve essere preparazione e fondamento dell'altra, e rimanere quanto è possibile nel campo delle nozioni accertate.

La geografia deve cominciare dagli elementi di cosmografia e di geografia fisica ed etnografica, perchè i paesi e gli Stati pigliano la loro importanza, non soltanto dalla superficie e dal numero degli abitanti, ma dalla situazione, dal clima, dai prodotti naturali e industriali, dalla stirpe, dalla religione, dal governo; le quali cose entrano nei limiti delle conoscenze cosmografiche, fisiche ed etnografiche.

Le descrizioni dei diversi paesi debbono essere fatte con sobrietà, quanto basti per determinare il carattere geografico e proprio del paese, senza quel fardello insopportabile di nomi e di cifre, di cui le geografie sogliono essere riboccanti. Importa che si rilevi l'aspetto del paese e la vita, con le sue naturali ricchezze e coi prodotti dell'attività dell'uomo.

E se qualche cosa manca nel libro, lo aggiunga la scuola, la quale se deve essere operosa in tutti gli insegnamenti, in quello della geografia più che negli altri.

E sarà utilissimo che i giovani traccino sulla lavagna o sulla carta il contorno dei paesi, le linee dei monti e dei fiumi, mostrando il luogo delle città più importanti; indichino sulla carta traccie di' viaggi che non sono accennati nel libro, e facciano de' quadri che contengano i prodotti naturali e industriali dei diversi paesi, con la specificazione delle diverse zone terrestri e dei continenti ai quali quei paesi appartengono, e inoltre, massime nella sezione commerciale, traccino delle mappe dove sieno rappresentate le vie di comunicazione e le città commerciali.

Corso I.

§ I. — *Elementi di geografia cosmografica.* — Le stelle, loro classificazione e gruppi. – Il sole e il sistema solare o planetario. – La terra e la luna, loro movimenti e fenomeni che ne derivano. – Fasi della luna, ecclissi solare e lunare. – La sfera celeste e la terrestre. Globi artificiali. – Cerchi della sfera terrestre. L'equatore, l'orizzonte, il meridiano, i due tropici e i due cerchi polari. – Latitudini e longitudini. Maniera di determinarle. – I punti cardinali. Maniera di determinarli. Rosa dei venti. – Carte geografiche.

§ II. — *Elementi di geografia fisica.* — Configurazione generale del globo. – Estensione delle terre e dei mari e loro rapporto. – Conformazione esteriore dei continenti e delle isole, e sviluppo delle coste. – Configurazione interiore dei continenti e delle isole. – Primari sistemi di montagne, versanti e valli principali. Altipiani, steppe, deserti. Grandi sistemi fluviali, laghi, lagune, maremme. – L'Oceano. Sua ampiezza e profondità e seni più notevoli. Colore, salsedine e temperatura delle acque del mare. Maree e correnti oceaniche. – L'aria. Suoi limiti, temperatura e densità. Principali e più sensibili fenomeni dell'atmosfera. Correnti atmosferiche. – Climi geografici e fisici. – Zone terrestri e loro caratteri geografici e fisici. – Flore e faune della terra, secondo le diverse latitudini ed altitudini.

§ III. — *Elementi di geografia etnografica e sociale.* — Le razze umane e le diverse lingue dei popoli. - Le religioni, le maniere diverse di governo e il grado di civiltà dei popoli.

§ IV. — *Geografia descrittiva politica, industriale e commerciale.* — Descrizione generale dell'Europa. Situazione, limiti, configurazione ed aspetto del paese. Mari e stretti, catene di monti e fiumi principali, penisole ed isole. Clima generale. Prodotti naturali e industriali. Vie di commercio. Abitanti, razze, lingue, governi e Stati compresi in Europa. - Descrizione particolare dell'Italia. Situazione, limiti, superficie, popolazione, aspetto del paese. - Mari, golfi, e stretti; isole, monti, fiumi, laghi, lagune, maremme; clima, prodotti naturali ed industriali, vie di commercio. - Divisioni geografiche e città principali. Ordinamento politico ed amministrativo. Stirpe, religione e carattere degli abitanti. Elementi statistici più importanti. Rendite e debiti dello Stato. Forze di terra e di mare.

Corso II.

Descrizione particolare degli altri Stati di Europa, come quella dell'Italia, aggiungendo ove ce ne sieno, i possedimenti coloniali. Così verranno descritti i regni di Portogallo e di Spagna, l'impero Ottomano, il regno di Grecia, la Francia, i regni del Belgio e dell'Olanda, la Confederazione svizzera, l'impero Germanico e Stati che lo compongono, l'impero Austro-ungarico e Stati che lo compongono, l'impero Britannico, i regni di Svezia e Norvegia e di Danimarca, e l'impero Russo. - Descrizione generale dell'Asia come quella dell'Europa. - Descrizione particolare delle regioni e Stati asiatici, come gli Stati europei, ma con minori particolari geografici. Quindi la Russia asiatica, l'impero della Cina, l'impero del Giappone, l'Indo-Cina, l'Indostan, il Turkestan o Turan, l'Iran o la Persia, la Turchia d'Asia e l'Arabia.

Corso III.

Descrizione generale dell'Africa, dell'America e dell'Oceania; come quella dell'Asia. - Descrizione particolare delle regioni e Stati dell'Africa, dell'America e dell'Oceania, come quella delle regioni e Stati asiatici. - In Africa: la regione del Nilo (Abissinia, Nubia ed Egitto); il Sahara, la Senegambia, la Guinea superiore, la Guinea inferiore, la Cimbebasia, l'Ottentotia, la Colonia del Capo, la Cafreria, il Mozambico, il Zanguebar, il Somal e la Nigrizia. - In America: il Groenland, la Nuova Brettagna, il territorio di Alaska, gli Stati Uniti di America, il Messico, l'America centrale, le Antille, la Columbia, la Guiana, la repubblica del Perù, la repubblica di Bolivia, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, le Provincie Unite della Plata, la Patagonia e la repubblica del Chilì. - Nell'Oceania: la Melanesia, la Malesia o Australia, la Micronesia e la Polinesia.

IV. — Storia.

L'insegnamento della storia negli Istituti tecnici deve restringersi a secoli meno lontani da noi, e più strettamente legati alle presenti nostre condizioni. E però non deve cominciare dall'antico Oriente, si perchè è materia piena d'incertezze e di difficoltà per i sussidi scientifici che le sono necessari, si ancora perchè a tanta estensione mancherebbe tempo e lena, e per voler troppo si correrebbe rischio di stringere

poco. Comincierà pertanto dalla storia del medio-evo, dalla prima fondazione dei nuovi Stati, e continuerà colla storia moderna fino al presente.

In questi più brevi termini l'insegnamento della storia non sarà necessariamente ridotto a una secca narrazione di fatti politici, ma avrà modo di esporre la vita dei popoli in tutte le sue più importanti manifestazioni, religione, arti, scienze, industrie, commercio.

Nondimeno questa storia deve essere preceduta da alcune brevi nozioni dei popoli antichi, secondo l'ordine dei tempi, le quali possono essere un ricordo per alcuni scolari, e una necessaria preparazione per altri.

A queste nel primo corso si aggiungerà la storia degli ultimi tempi e della caduta dell'impero romano d'Occidente, e dei primi tempi del medio-evo sino alla fine dei Carolingi.

Il resto del medio-evo darà materia al secondo corso di studio; la storia moderna al terzo.

Il professore obbligherà i suoi alunni a fare dei quadri storici, in cui, secondo gli anni, sieno rinchiusi i fatti più importanti, e segnatamente le scoperte, i progressi delle industrie e delle scienze.

Corso I.

Quadri di storia antica, greca e romana, con ordine cronologico, fissando gli avvenimenti e i personaggi principali. – Origini del Cristianesimo. – Decadenza dell'Impero e invasioni dei popoli settentrionali. – Costantino e i suoi successori. – Regno dei Visigoti. Attila nella Gallia e in Italia. Origine di Venezia. I Vandali a Roma. – Gli Ostrogoti in Italia. Odoacre, Teodorico e i suoi successori. – Fondazione del regno Longobardo. Stato politico e sociale degli Italiani. – La Chiesa e il Monacato occidentale. – Condizioni civili e religiose dell'Impero bizantino. Gli Arabi e l'Islamismo e loro rapide conquiste. – Regno dei Franchi sotto i Merovingi. Casa d'Heristal. Pipino il Breve; sue calate in Italia. – Carlo Magno. Caduta del regno Longobardo. Regno italico e sua costituzione. L'Impero romano cristiano. Ordinamenti amministrativi ed economici. – I Carolingi. Scioglimento dell'Impero franco. Sistema feudale e suoi effetti sullo stato dell'agricoltura e del commercio.

Corso II.

L'Italia sotto re propri. Invasioni degli Ungari e dei Saraceni. Periodo di corruzione per l'Italia e per il papato. – Il regno germanico elettivo. Re di casa Sassone; assoggettamento dell'Italia; la dignità imperiale passa in Germania. Arduino ed Enrico II. – Dominio degli Arabi nella Sicilia; conquiste dei Normanni in Francia, in Inghilterra, in Italia; fondazione dei regni di Puglia e di Sicilia. – La feudalità nella Chiesa; primi tentativi di riforma ecclesiastica, incremento del potere papale. – Lotta dell'Impero colla Chiesa sotto gl'imperatori della casa di Franconia, e sue conseguenze politiche relativamente all'Italia. – Origine dei Comuni, loro progressi nelle libertà, effetti economici e civili. Risorgimento del commercio marittimo italiano avanti le Crociate, Amalfi, Napoli, Pisa, Genova, Venezia. – Le crociate: loro conseguenza rispetto alle franchigie comunali, all'industria e al commercio, prime colonie italiane in Oriente. – I Comuni lombardi e l'Impero sotto Federico Barbarossa; leghe e guerre contro l'Impero sino alla pace di Costanza. – Quarta crociata: trasformazione dell'Impero bi-

zantino in Impero latino; Venezia e Genova; loro industrie, commerci e nuove colònie in Oriente. – Apice della potenza papale: Innocenzo III, nuova lòtta coll'Impero sotto Federico II, rinnovamento della lega lombarda, giornata di Cortenova. Ezelino da Romano. – Governo di Federico II nei regni meridionali: Manfredi, chiamata di Carlo d'Angiò, caduta della Casa Sveva, i Vespri siciliani. – Intromissione dei re di Francia nelle cose d'Italia. Trasferimento della sede papale in Avignone. – Arrigo VII: tentativo di rialzare l'autorità imperiale, Lodovico il Bavaro, sua lotta col Papa. Regno di Roberto di Napoli e mutazioni seguite alla sua morte. – Condizioni di Roma durante l'assenza dei Papi; Cola di Rienzo. Ritorno della Sede pontificia a Roma. Scisma d'occidente, concilii di Costanza e di Basilea. – La Repubblica fiorentina: potenza industriale e commerciale, corporazioni delle arti e mestieri, tumulto dei Ciompi. – Stato interiore delle Repubbliche marittime: caduta di Pisa, inimicizie tra Genova e Venezia, loro conseguenze, pace di Torino. – Varia forma ed indole dei principati in Italia, loro incrementi, compagnie di ventura, la Lombardia sotto i Visconti, Francesco Sforza. – Origine della Casa di Savoia, vicende principali del Piemonte sino al governo di Amedeo VIII. – Principato temporale della Santa Sede: Nicolò V, Sisto IV. – Reggimento in Firenze dell'aristocrazia mercantile; Cosimo il Vecchio; congiura dei Pazzi; Lorenzo il Magnifico. – Impero orientale sotto i Paleologi. Gli Osmani, loro conquiste, presa di Costantinopoli. – Scadimento dell'autorità imperiale: Carlo IV, Venceslao. Sigismondo. Progressi dell'Ansa tedesca, e sua importanza commerciale. I tribunali Vestfalici. – Consolidamento degli altri potentati europei. Francia: formazione della borghesia sotto i primi Capetingi, fine della guerra d'indipendenza contro l'Inghilterra; Carlo VII e Luigi XI. Inghilterra: la conquista normanna e la Chiesa, costituzione sotto i Plantageneti, Giovanni senza terra e la Magna-Charta. Guerra delle due rose, Enrico VII. Spagna; progressi dei regni cristiani contro i mori, unione della Castiglia coll'Aragona; conquista di Granata; Ferdinando il cattolico. Casa d'Austria, Federico III, Massimiliano, suo matrimonio con l'erede di Borgogna, i Paesi Bassi, loro prosperità industriale e commerciale. Russia: liberazione dal dominio dei Mongoli e conquista di Nowgorod. – Preludi dell'età moderna, armi da fuoco, invenzione della stampa, risorgimento degli studi classici in Italia, scoperta della via marittima alle Indie orientali, scoperta dell'America.

Corso III.

Condizioni interiori dell'Italia alla fine del secolo XV. Calata di Carlo VIII e suoi effetti. Luigi XII, conquista del Milanese. Aragonesi e Francesi nel Regno. – Lega di Cambrai contro Venezia: battaglia di Ghieradadda. Lega santa, battaglia di Ravenna e sue conseguenze. Francesco I riconquista il Milanese. – Leone X. Prima guerra tra Francesco I e l'imperatore Carlo V; battaglia di Pavia, trattato di Madrid. – Seconda guerra tra i due rivali, sacco di Roma, trattato di Barcellona, pace di Cambrai, congresso di Bologna, assetto dato all'Italia. Genova e Andrea Doria. Caduta della Repubblica fiorentina, tirannide e morte di Alessandro de' Medici. – Le due ultime guerre tra Carlo V e Francesco I, occupazione straniera in Piemonte sotto Carlo III. Papa Paolo III e la casa Farnese. Tregua di Nizza, pace di Crespy. – Progressi dei Portoghesi nelle Indie orientali, e nuove scoperte degli Spagnuoli nell'America, stabilimenti coloniali e loro ordinamenti, conseguenze economiche. – La Riforma religiosa e i suoi principali effetti politici e sociali in Germania, nella Svizzera, in Inghilterra, in Francia.

Il Concilio di Trento. — Decadenza politica e commerciale della Spagna, effetti delle conquiste in America; regno di Filippo II, sua guerra colla Francia, Emanuele Filiberto di Savoia, vittoria di San Quintino, pace di Castel Cambresi. — Governo spagnolesco nella Lombardia e nel regno di Napoli, suoi effetti nel resto d'Italia. Cosimo I granduca di Toscana. Condizioni interne di Genova e di Venezia, ultima lega cristiana contro la potenza ottomana. — Insurrezione dei Paesi Bassi spagnuoli: indipendenza dell'Olanda, suoi progressi industriali e commerciali, sue colonie. — L'Inghilterra sotto Elisabetta, origine della floridezza marittima e commerciale di questo paese, prime spedizioni in Asia. — Guerre civili e religiose in Francia, Enrico IV e Sully. Disegni ostili di quel re contro le due case austriache. Pace di Lione e trattato di Brosolo con Carlo Emanuele I di Savoia. — Prima guerra per la successione di Mantova. Carlo Emanuele I e la indipendenza italiana. Trattato d'Asti. — L'Impero germanico e casa d'Austria dopo la riforma. Guerra dei trent'anni. Insurrezione della Valtellina. Richelieu, sua politica interna ed esterna; lega tra Francia, Venezia e Carlo Emanuele I contro la Spagna; pace di Monson. — Nuova guerra per la successione di Mantova. Calamità in Italia. Morte di Carlo Emanuele I. Paci di Ratisbona e di Cherasco. Lega di Rivoli. Guerra civile e straniera in Piemonte. — Reggenza di Anna d'Austria in Francia: Mazarino e la Fronda. Fine della guerra de'trent'anni. Paci di Vestfalia e dei Pirenei e loro conseguenze. — Gli Stuardi in Inghilterra; Giacomo I e Carlo I, la Repubblica inglese, Oliviero Cromwell, atto di navigazione, restaurazione della Monarchia. — Luigi XIV: suo governo personale, progressi economici della Francia per opera di Colbert. Guerra europea dei nove anni, intromissione di Vittorio Amedeo II, trattati di Torino e di Vigevano, paci separate di Riswick. — Preminenza economico-commerciale dell'Inghilterra, caduta degli Stuardi, Guglielmo III, nuovo sistema di prestiti, prima Banca di circolazione; la Costituzione inglese. — Guerra per la successione di Spagna; Vittorio Amedeo II di Savoia; il principe Eugenio, assedio e battaglia di Torino, trattati di Utrecht e di Rastadt e loro conseguenze. — La Reggenza in Francia. La quadruplice alleanza. Giovanni Law; sua Banca ed effetti di questa. — Guerra per la successione di Polonia. Nuove dinastie in Toscana e in Parma. Pace di Vienna. Primato militare del Piemonte in Italia. — Guerra per la successione d'Austria. Progressi del Regno di Prussia. Mutazioni nel Reame di Napoli. Sollevazione di Genova. Trattato di Aquisgrana. — Guerra dei sette anni. Ampliamento delle Colonie inglesi nelle Indie orientali. — Guerra per l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, pace di Versailles. Guglielmo Pitt; riforme economiche. — Prevalenza in Europa delle idee innovatrici; riforme legislative ed economiche dei principi italiani. — Gli Stati del Nord. Svezia: governo di Gustavo Adolfo e di Carlo XII, guerra con Pietro I di Russia, battaglia di Pultawa. Danimarca: suo primato marittimo, dazio del Sund, colonie nelle Indie occidentali. Russia: Pietro il grande, potenza sul Baltico, riforme economiche, Caterina II, divisione della Polonia, impulso dato al commercio, le Ghilde, la neutralità armata, conquista della Crimea, trattati coi Cinesi. — Impero ottomano: guerre con Venezia, coll'Austria e colla Russia, paci di Carlovitz, di Passarowitz e di Kutschuck-Kainardgi. — Rivoluzione francese: fatti principali, conseguenze economiche e commerciali, prime vittorie di Napoleone Buonaparte in Italia, trattato di Campoformio, mutamenti negli Stati italiani, il Consolato e l'Impero, il Regno d'Italia, blocco continentale e suoi effetti, caduta di Napoleone, congresso di Vienna, trattato di Parigi. — Acquisti durante le guerre napoleoniche, della Russia in Europa e in Asia, del-

l'Inghilterra nelle due Indie, degli Stati Uniti d'America, indipendenza delle Colonie spagnuole. - Vicende politiche in Italia dopo il 1815: Carlo Alberto, lo Statuto e la guerra dell'indipendenza italiana, Vittorio Emanuele II e il Regno d'Italia. - Vicende principali degli altri Stati d'Europa, dal Congresso di Vienna nel 1815 sino ai nostri giorni.

V. — Matematiche.

Il fine che si vuol conseguire con l'insegnamento delle matematiche elementari si è principalmente che gli alunni rafforzino le facoltà della mente applicandole allo svolgimento dei concetti di quantità e di figura, e nello stesso tempo acquistino quel corredo di cognizioni che è di fondamento agli studi matematici nelle Università. La forma ed i limiti di tale insegnamento vengono definiti dallo scopo stesso al quale solo è diretto; i concetti fondamentali siano sempre ben determinati, le deduzioni sempre rigorose, e con la risoluzione dei problemi si esercitino le facoltà dell'analisi e della sintesi.

Le teorie esposte dal professore siano accompagnate da continue applicazioni, e da esercizi pratici. Gli allievi siano abituati alla risoluzione di problemi algebrici e geometrici, per la scelta dei quali il professore potrà giovarsi delle buone collezioni che si hanno di tali temi. Infine s'insista moltissimo sulle esercitazioni di calcolo numerico ed algebrico, sull'uso delle tavole dei logaritmi e delle linee trigonometriche: come pure sui disegni che molto opportunamente farà eseguire il docente a corredo dello studio dei principii di geometria descrittiva e proiettiva. Tutti questi esercizi formeranno argomento tanto di lavoro interno nella scuola che di lavoro domestico, e quest'ultimo, che si dovrà in giusta misura rigorosamente esigere, verrà dal professore con ogni cura riveduto.

Corso I. — Aritmetica.

I. — *Teoria delle operazioni fondamentali sui numeri.* — 1. Le operazioni sui numeri interi. - 2. Proprietà elementari dei numeri. - 3. Frazioni ordinarie, e frazioni decimali. - 4. Sistema metrico; numeri concreti.

II. — *Teoria delle proporzioni.* — 1. Rapporto di due grandezze, o di due numeri. - 2. Proporzione per differenza. - 3. Proporzione per quoziente. - 4. Applicazioni della teoria dei rapporti e delle proporzioni.

III. — *Problemi aritmetici.* — 1. Regola del tre semplice, e composta. - 2. Interessi semplici, regola di sconto. - 3. Regola di società. - 4. Regola congiunta, regola di alligazione.

Esercizi. — Esercizi di calcolo aritmetico, e problemi aritmetici a risolvere.

Planimetria.

I. — *Eguaglianza dei poligoni.* — 1. Eguaglianza e diseguaglianza di angoli e di segmenti rispetto alle rette perpendicolari ed alle rette oblique. - 2. Eguaglianza e diseguaglianza di angoli rispetto alle linee rette parallele. - 3. Eguaglianza e diseguaglianza rispetto ai lati ed agli angoli in un triangolo, in un parallelogrammo, in un poligono. - 4. Eguaglianza dei triangoli, dei parallelogrammi, dei poligoni.

II. *Equivalenza dei poligoni.* — 1. Equivalenza fra rettangoli e quadrati rispetto ad una linea retta divisa in parti. - 2. Equivalenza dei triangoli e dei parallelogrammi. - Equivalenza rispetto ai quadrati ed ai rettangoli dei lati in un triangolo. - 4. Equivalenza rispetto ai quadrati ed ai rettangoli dei lati e delle diagonali in un quadrilatero.

III. — *Proprietà fondamentali del cerchio.* — 1. Eguaglianza e diseguaglianza rispetto alle corde ed agli archi di un cerchio. Tangente del cerchio. - 2. Intersezione e contatto delle circonferenze. - 3. Angoli nel cerchio. - 4. Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio; poligoni regolari.

Esercizi. — Problemi elementari relativi alle teorie esposte. Teoremi a dimostrare e problemi a risolvere.

Corso II. — **Elementi di algebra.**

I. — *Algoritmo algebrico.* — 1. Addizione e sottrazione algebriche. - 2. Moltiplicazione algebrica. - 3. Divisione algebrica. - 4. Calcolo dei radicali; esponenti negativi e frazionari.

II. — *Equazioni di primo grado.* — 1. Equazioni di primo grado ad una sola incognita. - 2. Risoluzione di un numero qualunque di equazioni di primo grado con un egual numero d'incognite. - 3. Discussione delle formole dei valori delle incognite. - 4. Soluzioni negative delle equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

III. — *Equazioni di secondo grado.* — 1. Risoluzione dell'equazione di secondo grado. Relazione fra le radici ed i coefficienti. - 2. Discussione delle radici. Problemi di secondo grado. - 3. Equazioni che si riducono a quelle di secondo grado. - 4. Esempi di equazioni simultanee di 1.° e di 2.° grado.

Esercizi. — Esercizi di calcolo algebrico, e problemi algebrici a risolvere.

Planimetria.

I. — *Simiglianza dei poligoni.* — 1. Teoremi sulle grandezze proporzionali. - 2. Rette proporzionali. - 3. Triangoli simili. - 4. Poligoni simili. Figure piane simili, figure piane omotetiche.

II. — *Misura dei poligoni.* — 1. Rapporti di superficie per i triangoli, i parallelogrammi, i rettangoli. - 2. Rapporti di superficie e di perimetri nei poligoni simili. - 3. Rapporti di superficie e di perimetri nei poligoni regolari. - 4. Misura del triangolo, del parallelogrammo, del rettangolo, del trapezio, di un poligono regolare.

III. — *Misura del cerchio.* — 1. Rapporti di archi e di settori circolari, misura degli angoli. - 2. Teoremi sulle aree e sui perimetri dei poligoni regolari iscritti o circoscritti al cerchio. - 3. Misura della circonferenza e del cerchio. - 4. Calcolo del rapporto della circonferenza al diametro.

Esercizi. — Problemi elementari relativi alle teorie esposte. Teoremi a dimostrare e problemi a risolvere.

Corso III. — **Elementi d'Algebra.**

I. *Progressioni e Logaritmi.* — 1. Progressioni per differenza. - 2. Progressioni per quoziente. - 3. Teorica dei logaritmi. Tavole dei logaritmi e loro uso. - 4. Problemi d'interessi composti e di annualità.

II. — *Teorica delle combinazioni e binomio di Newton.* — 1. Disposizioni, permutazioni, combinazioni. - 2. Potenza di un binomio. - 3. Potenza di un trinomio. - 4. Potenza di un polinomio.

III. — *Nozioni sui numeri complessi.* — 1. Espressione dei numeri complessi per mezzo delle linee trigonometriche. - 2. Addizione e sottrazione dei numeri complessi. - 3. Moltiplicazione e divisione dei numeri complessi. - 4. Potenze di un numero complesso.

Esercizi. — Esercizi di calcolo numerico per mezzo dei logaritmi. Esercizi di calcolo algebrico, e problemi algebrici a risolvere.

Stereometria.

I. — *Eguaglianza e simmetria dei poliedri.* — 1. Rette e piani perpendicolari o paralleli. - 2. Angoli diedri, angoli poliedri. - 3. Prisma, parallelepipedo, piramide, poliedri regolari. - 4. Eguaglianza e simmetria dei prismi, delle piramidi, dei poliedri.

II. — *Equivalenza e simiglianza dei poliedri.* — 1. Equivalenza rispetto al prisma, al parallelepipedo, alla piramide. - 2. Equivalenza pel tronco di prisma e pel tronco di piramide. - 3. Piramidi simili. - 4. Poliedri simili, figure simili, figure omotetiche.

III. — *Misura dei poliedri.* — 1. Rapporti di volumi per i parallelepipedi, e per i poliedri simili. - 2. Misura del parallelepipedo e del prisma. - 3. Misura della piramide, del tronco di prisma, e del tronco di piramide. - 4. Misura di un poliedro.

Esercizi. — Teoremi a dimostrare, e problemi a risolvere.

Trigonometria piana.

I. — *Relazioni fondamentali fra le linee trigonometriche.* — 1. Linee trigonometriche di un arco; relazioni che esse hanno fra loro. - 2. Linee trigonometriche relative all'addizione ed alla sottrazione degli archi. - 3. Linee trigonometriche relative alla moltiplicazione ed alla bisezione degli archi. - 4. Formole per trasformare la somma o la differenza di due linee trigonometriche in prodotti.

II. *Tavole trigonometriche e loro uso.* — 1. Determinazione dei seni e coseni di alcuni archi notevoli. - 2. Costruzione di una tavola di seni e coseni. - 3. Disposizione ed uso delle tavole trigonometriche. - 4. Applicazione delle tavole trigonometriche alla valutazione delle formole algebriche.

III. — *Risoluzione dei triangoli rettilinei.* — 1. Relazioni fra i lati e gli angoli in un triangolo rettilineo. - 2. Risoluzione dei triangoli rettangoli, e dei triangoli obliquangoli. - 3. Area del triangolo, raggi del circolo circoscritto e del circolo iscritto. - 4. Quadrilatero che può essere iscritto nel cerchio.

Esercizi. — Applicazioni della trigonometria piana ad alcune operazioni sul terreno. Esercizi numerici di risoluzione di triangoli rettilinei. Teoremi a dimostrare e problemi a risolvere.

Corso IV. — Stereometria.

I. — *Eguaglianza, simmetria ed equivalenza dei poligoni sferici.* — 1. Piani seganti e piani tangenti della sfera; poli dei circoli della sfera. - 2. Intersezione e contatto delle sfere. - 3. Poliedri iscritti e circoscritti alla sfera. - 4. Fusi, triangoli e poligoni sferici; unghie e piramidi sferiche.

II. — *Misura del cilindro e del cono.* — 1. Superficie e volume del cilindro. – 2. Superficie e volume del cono. – 3. Superficie e volume del tronco di cono. – 4. Superficie e volume generati dalla rotazione di un poligono.

III. — *Misura della sfera.* — 1. Superficie del fuso e del triangolo sferico; volume dell'unghia e della piramide sferica. – 2. Superficie della zona sferica e della sfera. – 3. Volume del settore e del segmento sferico, e della sfera. – 4. Cono e cilindro circoscritti alla sfera.

Esercizi. — Teoremi a dimostrare, e problemi a risolvere.

Trigonometria sferica.

I. — *Formole fondamentali della trigonometria sferica.* — 1. Relazione fra i tre lati ed un angolo, o fra i tre angoli ed un lato, in un triangolo sferico. - 2. Relazione fra due lati e i due angoli opposti. – 3. Relazioni fra due lati e due angoli (non opposti entrambi). - 4. Caso particolare dei triangoli rettangoli

II. — *Risoluzione dei triangoli sferici.* — 1. Risoluzione dei triangoli sferici rettangoli. – 2. Risoluzione dei triangoli sferici obliquangoli. – 3. Formole di Delambre. Formole di Nepero.

III. — *Applicazione della trigonometria sferica.* — 1. Volume di un parallelepipedo, e di una piramide triangolare. – 2. Angoli diedri dei poliedri regolari. – 3. Riduzione di un angolo all'orizzonte. – 4. Date le latitudini e le longitudini di due punti della superficie terrestre, trovare la loro distanza.

Esercizi. — Esercizi numerici di risoluzione di triangoli sferici. Teoremi a dimostrare e problemi a risolvere.

Principii di geometria proiettiva e descrittiva.

I. — *Proiezione nel piano.* — 1. Proiezione dei punti e delle rette nel piano. Egualglianza, simiglianza, affinità e collineazione prospettive. – 2. Punteggiate proiettive, fasci proiettivi. Proprietà armoniche. – 3. Applicazione delle relazioni proiettive al cerchio.

II. — *Proiezione ortogonale nello spazio.* — 1. Proiezione ortogonale sopra uno, due e tre piani di proiezione. – 2. Proiezione dei punti e delle rette. Posizione di un piano rispetto ai piani di proiezione. – 3. Proiezione di un angolo, di un poligono, di una curva piana, di un poliedro.

III. — *Proiezione centrale nello spazio.* — 1. Nozioni fondamentali della prospettiva. – 2. Prospettiva di punti e di rette che giacciono nel piano fondamentale. – 3. Prospettiva di punti e di rette che non giacciono nel piano fondamentale. Prospettiva di un quadrato di un prisma retto, di una piramide, di un cilindro e di un cono di rotazione.

VI. — Disegno.

Lo studio del disegno è diviso in due periodi: nel 1.° periodo, che comprende il 1.° ed il 2.° corso, l'insegnamento è diretto ad insegnare agli allievi i primi rudimenti della coltura artistica, avendo di mira specialmente le molteplici applicazioni del disegno alle costruzioni; nel 2.° periodo, vale a dire del 3.° e del 4.° corso, l'insegnamento è invece diretto allo studio elementare delle forme fondamentali dell'architet-

tura classica e della relativa ornamentazione. In questo periodo però il professore potrà anche indirizzare a qualche lavoro di composizione ornamentale quelli allievi che essendo già provetti nel disegno mostrassero particolare inclinazione per le arti.

Nel 1.° periodo l'insegnamento è dato in due parti distinte o sezioni, una di quattro e l'altra di due ore per settimana, le quali però nel loro insieme non costituiscono che un corso di ornato. Formano oggetto speciale di studio in queste due sezioni gli argomenti seguenti:

SEZIONE I. — Disegno ornamentale a mano libera.

SEZIONE II. — Disegno geometrico ornamentale da eseguirsi colla riga e col compasso.

L'ordine e il metodo dell'insegnamento nei diversi corsi risulta dai seguenti programmi.

CORSI I. e II. — Sezione I.

1.° Copia di ornati piani in bassorilievo o a traforo disposti entro figure geometriche. – 2.° Copia di ornati presi da vasi etruschi e dalla decorazione policroma dei monumenti greci. – 3.° Sagome di vasi etruschi copiati dal vero. – 4.° Copia di ornati greci, romani, medioevali e del rinascimento (fregi, antefisse, capitelli, ecc).

Sezione II.

1.° Ornamenti risultanti di linee rette, di linee curve, di linee rette e curve. – Ornamenti aventi per base poligoni regolari. – Ornamenti derivanti dal muovere i lati di poligoni regolari secondo qualche legge. – Poligoni stellati. – 2.° Ornamenti che si ottengono dalla ripetizione di un ornato elementare o *motivo* in linea retta, in linea curva o intorno ad un centro. – 3.° Esercizi sulla suddivisione di superficie date con linee rette e curve in poligoni rettilinei o mistilinei in modo armonico ed artistico. – 4.° Esercizi sulla suddivisione di superficie piane o curve irregolari, in forme geometriche regolari, in modo da mascherare, per quanto è possibile, l'irregolarità della superficie data.

Avvertenza. — Il professore richiederà, come è naturale, che ogni lavoro sia eseguito perfettamente e colla massima diligenza, non perdonando ad inesattezze e trascuraggini per quanto insignificanti: specialmente nelle prime lezioni sarà il professore ben rigoroso nell'esigere la nitidezza e l'eleganza del segno e la pulitezza del lavoro. – Coll'insegnamento della prima sezione il docente metterà ogni sua cura nello sviluppare negli allievi il sentimento dell'arte, per mezzo dell'esame critico dei vari modelli che farà ritrarre. In questo esame toccherà quindi delle linee fondamentali o maestre, e noterà come queste siano mosse secondo il carattere o lo stile dell'ornamento, toccherà ancora dell'armonica suddivisione delle masse e della loro relativa importanza. Farà anche osservare agli allievi come gli artisti prendendo bensì dalla natura, ma non materialmente copiandola, *stilizzarono* i fogliami che essa presenta e convenientemente li modificarono o per ottenere forme più geniali, o graziosi contrasti di contorni, o gradevoli effetti d'ombre, o talvolta anche solo per piegarsi alle esigenze del materiale da lavoro, ecc.

Per l'insegnamento di questa prima sezione non occorre indicare modelli, giacchè essi sono generalmente conosciuti, e d'altronde la loro natura è ben indicata dal programma stesso.

Non altrettanto forse può dirsi per l'insegnamento proprio della seconda sezione. Per questa sezione il docente troverà modelli opportuni nella *Grammatica dell'orna-*

mento di Owen Jones, nell'*Ornamento policromo* di Racinet ed in opere consimili; altri modelli verranno forniti dalla pittura decorativa in genere e dai lavori d'intarsio in pietra specialmente dei monumenti normanni e bizantini. Pel metodo, avrà un eccellente aiuto nell'opera di Borgoin, *Teoria dell'ornamento*, dove i principî dell'ornamentazione geometrica sono svolti con notevole ampiezza. Il docente insisterà in questa sezione specialmente sui numeri 3 e 4 che sono di grandissima importanza: infatti colle diverse soluzioni dei problemi ivi indicati nei diversi stili, si abbraccia l'intero campo della decorazione.

Le costruzioni grafiche che occorresse accennare agli allievi per delineare certe determinate forme, verranno eseguite dal professore sulla lavagna, possibilmente a mano libera, allo scopo di insegnare agli allievi lo schizzare con semplicità e franchezza, evitando informi abboracciamenti di segni.

Per ciò che riguarda il disegno a mano libera in generale non si permetta agli alunni di rinnovare i disegni, o come si suol dire di portarli dalla brutta alla bella copia; si dovranno invece avezzare così diligenti e così attenti che il lavoro che fanno sia definitivo. Nella copia degli oggetti in rilievo, eseguiti i contorni, si segneranno prima le masse d'ombra principali, indi le secondarie e si studieranno poi con attenzione le diverse parti, applicando a ciascuna il vero valore di luce e d'ombra come vien dato dal modello; il lavoro verrà eseguito o ad acquerello o a semplice sfumino usando in quest'ultimo caso di qualche tratto per precisare i contorni.

Corsi III e IV.

1.° Delineazione delle principali modanature dell'architettura greca. – Profili del Partenone, dell'Eretteo, del monumento di Lisicrate. – 2.° Esecuzione in grande scala dei capitelli e delle modanature ornate di questi monumenti condotti all'acquerello e allo sfumino. – 3.° Delineazione degli ordini romani ricavati dai monumenti esistenti – 4.° Esecuzione in grande scala dei capitelli e delle modanature ornate di questi monumenti. – 5.° Esercizi di riproduzione a penna in piccola scala dei detti capitelli ed ornamenti dell'architettura greca e romana. – 6.° Studio di alcuni profili caratteristici dell'evo medio. – 7.° Delineazione di qualche monumento o di parte di monumento del rinascimento.

Avvertenza. — Il professore farà precedere a questo corso qualche nozione sul metodo di rappresentazione per proiezioni ortogonali e nello svolgere il programma metterà in evidenza i rapporti fra le principali parti dell'ordine architettonico del monumento di cui si occupa l'allievo, noterà l'artificio delle modanature e farà osservare come esse fossero dagli antichi architetti disegnate senza vincoli di costruzioni geometriche. Finalmente darà qualche cenno sull'importanza del monumento rispetto alla storia dell'arte.

L'impiego degli ordini di architettura del Vignola nella scuola sarà abolito.

VII. — Chimica generale.

La chimica generale negli istituti tecnici vuol essere insegnata elementarmente; tuttavia non si può omettere l'esposizione di quei principii che oggi sono comunemente accettati dalla scienza.

Si lascia libero il professore di seguire l'ordine che crederà più conveniente nella

spiegazione delle materie indicate nel programma. Egli deve avvertire che alcune teorie come, a cagion d'esempio, la atomica e quella delle valenze, per riuscire veramente proficue, è necessario siano spiegate dopo l'esposizione di un numero sufficiente di fatti sui quali esse sono fondate. Non entrerà nei particolari delle applicazioni, ma potrà far notare agli allievi quei fenomeni chimici che servono di base ad alcune delle più importanti industrie (1).

Nelle esercitazioni di analisi qualitativa il professore porrà gran cura perchè i giovani le facciano razionalmente, riflettendo sempre ai principii scientifici sui quali sono basati i diversi saggi analitici che si eseguiscono.

Nozioni generali sui fenomeni chimici. – Corpi semplici e composti. – Nomenclatura chimica. – Principali leggi che governano i fenomeni chimici. – Definizione di atomo e di molecola. – Ossigeno. – Idrogeno. – Ossidi dell'idrogeno. – Azoto. – Aria atmosferica. – Combinazioni ossigenate dell'azoto. – Ammoniaca. – Carbonio. – Ossido di carbonio. – Acido carbonico. – Idruro di metile. – Acetilene. – Etilene. – Cenni sui fenomeni della combustione. – Cloro. – Acido cloridrico. – Acqua ragia. – Combinazioni ossigenate del cloro. – Bromo. – Acido bromidrico. – Iodio. – Acido iodidrico. – Fluoro ed acido fluoridrico. – Zolfo. – Combinazioni ossigenate dello zolfo. – Combinazioni dello zolfo coll'idrogeno. – Silicio e sue combinazioni coll'ossigeno, coll'idrogeno, col cloro e fluorio. – Boro ed acido borico. – Fosforo. – Ossiacidi del fosforo. – Combinazioni del fosforo coll'idrogeno e col cloro. – Arsenico. – Combinazioni dell'arsenico coll'ossigeno e collo zolfo. – Arsenico d'idrogeno.

Esposizione della teoria atomica. – Nozioni sulla classificazione metodica dei corpi indecomposti in famiglie o gruppi, basata sulle loro proprietà chimiche. – Nozioni sulla quantivalenza dei radicali semplici e composti. – Considerazioni generali sulle proprietà fisiche e chimiche dei metalli e delle loro principali combinazioni.

Divisione dei metalli in gruppi. — Gruppo del Potassio (*K, Na, Li, Cs, Rb*) – Combinazioni più importanti e reazioni caratteristiche del potassio e del sodio. – Analisi spettrale. – Più importanti combinazioni ammoniacali. – Gruppo del calcio (*Ca, Ba, Sr*) – Combinazioni più importanti e reazioni caratteristiche del calcio e del bario. – Gruppo dello Zinco. – Combinazioni più importanti del magnesio e dello zinco. – Cenni sul cadmio e sull'indio. – Gruppo del Ferro. – Combinazioni più importanti del ferro, dell'alluminio, del manganese e del cromo. – Cenni sul nichelio, sul cobalto e sull'uranio. – Dello Stagno con cenni sul molibdeno e sul tungsteno. – Dell'Antimonio e del Bismuto. – Combinazioni più importanti e reazioni caratteristiche. – Del Piombo con cenni sul tallio. – Combinazioni più importanti e reazioni caratteristiche dell'argento, del rame e del mercurio. — Dell'oro. – Combinazioni più importanti dell'oro e del Platino. – Cenni sui metalli affini al platino. — Nozioni generali sulla composizione delle sostanze organiche. — Cenni sull'analisi elementare. — Cenni sulla classificazione delle sostanze organiche e sulle loro funzioni chimiche. — Brevi cenni sulle principali sostanze organiche, per esempio, sull'alcool etilico, sullo zucchero, sull'acido acetico, ecc.

(1) Tra le pubblicazioni elementari più recenti di chimica generale che potrebbero utilmente servire di guida agli studenti, sono da annoverarsi specialmente il *Trattato elementare di chimica moderna* del Wurtz e il compendio del Roscoe (*Kurzes Lehrbuch der Chemie* von H. E. Roscoe. *Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung des Verfasser bearbeitet* von Carl Schorlemmer. Braunschweig, 1871).

VIII. — Storia naturale.

L'insegnamento della storia naturale ha per iscopo di addestrare i giovani alla osservazione esatta, e di dare loro le cognizioni necessarie alla generale coltura e alla carriera speciale cui intendono dedicarsi. La grande estensione degli studi compresi sotto il titolo di storia naturale, e il tempo rispettivamente ristretto ad essi concesso nell'orario, rendono opportuno di fissare alcune norme direttive perchè da un lato non vi sia esuberanza di materia che, sopraccaricando la memoria, riesca di danno alla precisione e di tedio al giovane, e dall'altro non sia il corso così sterile che non dia copia sufficiente di nozioni importanti, e tali da eccitare lo spirito di investigazione dell'allievo.

A meglio raggiungere l'intento a cui si mira, il docente dia maggiore importanza alla parte osservativa speciale che alla generale e teorica, esponendo soltanto le parti principali delle classificazioni degli animali, vegetali e minerali senza entrare in quelle divisioni e suddivisioni che sono utili soltanto al naturalista di professione.

Se nella botanica e nella zoologia la parte generale può precedere la descrizione particolareggiata delle famiglie e delle specie più importanti, nel corso di mineralogia, trattandosi di idee meno famigliari ai giovani, il professore farà bene di seguire l'ordine opposto, cominciando dalla descrizione dei singoli minerali per terminare con una breve ed elementare esposizione dei caratteri generali.

Il professore abbia presente che il corso di storia naturale negli istitituti tecnici deve avere un indirizzo applicativo ben rilevato, perciò nel trattare dei diversi prodotti naturali, egli si fermerà di preferenza sopra quelli che hanno una speciale importanza agraria, industriale o commerciale.

Nel primo corso il docente esporrà la botanica e la zoologia cominciando o dall'una o dall'altra, secondo le condizioni di clima, e ciò nell'intento di poter trattare dei vegetali servendosi di esemplari freschi; per lo stesso motivo non è necessario che il professore si attenga nel descrivere le famiglie vegetali all'ordine indicato nel programma. Si esporranno la mineralogia e la geologia nel secondo corso, perchè allora i giovani avranno acquistato le varie cognizioni di fisica e di chimica indispensabili a bene intendere molti fatti mineralogici e geologici.

Corso I. — Botanica.

Le piante e le loro divise in confronto degli esseri appartenenti al regno animale.

Compito della botanica. — Organi di nutrizione: radice, stelo, foglie, gemme ed accessori. - Tessitura degli organi delle piante: cellule, fibre, vasi, derma e stomi, struttura della radice, stelo e foglie. - Condizioni e materiali indispensabili per la nutrizione delle piante. - Germogliazione: assorbimento, ascensione della linfa, traspirazione, respirazione, sugo discendente. - Risultati della nutrizione: accrescimento ed evoluzione di nuove parti; materiali prodotti, e specialmente della fecula, clorofilla, sostanze albuminoidi e cristalloidi, materie coloranti. - Moltiplicazione delle piante per divisioni di parti. - Organi di riproduzione: fiore, bottoni od alabastri, infiorescenza, stami, pistillo, tegumenti florali ed accessori. - Fecondazione: seme dall'origine alla maturità - Frutto e sue principali varietà. - Classificazione delle piante: fanerogame e crittogame.

Fanerogame dicotiledoni: polipetale, gamopetale, monoclamidi, ginnosperme. - Fanerogame monocotiledoni: crittogame vascolari e cellulari. - Distintivi delle più impor-

tanti famiglie di ciascuno degli scompartimenti preaccennati, coll'indicazione dei prodotti che se ne possono ottenere, e nella misura dei materiali che si troveranno a portata dell'insegnante.

Zoologia.

Elementi e tessuti degli organismi animali. – Organi ed apparecchi fondamentali della vita vegetativa ed animale. – Funzioni dei medesimi. – Divisione dei tipi nelle seguenti classi indicando i caratteri distintivi di ciascuna di esse. Descrizione accurata di alcune specie prescelte come le più importanti e caratteristiche dei diversi ordini:

Vertebrati. = Mammiferi — Uccelli — Rettili — Batracii — Pesci.
Molluschi. = Cefalopodi — Gasteropodi — Lamellibranchi.
Artropodi. = Insetti — Aracnidi — Miriapodi — Crostacei.
Vermi. = Elminti — Irudinei.
Raggiati. = Echinodermi — Polipi.
Protozoi. = Infusorii — Rizopodi — Spongiari.

NB. L'insegnante nel trattare delle diverse specie o degli apparecchi o delle prerogative delle medesime, coglierà occasione di segnalare le materie animali alimentari, le materie tessili, le coloranti ed altre che abbiano importanza sia industriale sia commerciale.

Corso II. — Mineralogia.

Elementi nativi. — Metalloidi (diamante, grafite, solfo). – Metalli (ferro, rame, argento, oro, platino). – Cloruri e Fluoruri (salgemma, fluorite). – Solfuri (galena, blenda, cinabro, antimonite, pirite, calcopirite). – Ossidi (quarzo, cassiterite, ematite, corindone, spinello, magnetite, limonite). – Ossisali (gesso, calcare, siderite, feldspati, pirosseno, amfibolo, mica, smeraldo, topazio, argille, talco). – Combustibili fossili. – Breve ed elementare esposizione dei caratteri generali dei minerali, tipi cristallini, caratteri fisici e chimici.

Geologia.

Descrizione delle roccie principali con più estesa notizia sulle roccie delle località dove trovasi l'istituto: — Forma e dimensione della terra. Distribuzione dei mari e continenti. – Azione delle acque correnti sulla superficie terrestre. – Azione delle acque sotterranee. – Azione del ghiaccio. – Azione delle acque marine (maree, correnti, onde). – Azione vulcanica della terra (vulcani, terremoti, sollevamenti rapidi e lenti). – Azione degli organismi sulla superficie dei continenti e sul fondo del mare. – Cenni sulla distribuzione paleontologica delle piante e degli animali, e sui periodi geologici. – Cenni sulla distribuzione attuale dei vegetali e animali e delle razze umane.

IX. — Elementi scientifici di etica civile e diritto (1).

I. — *Scienza sociale.* — È quella della conservazione e del perfezionamento nell'ordine degli interessi e nel campo delle relazioni sociali. – È divisibile in scienza: – *a*) dell'utile o dell'economia politica – *b*) dell'onesto o dell'etica civile – *c*) del giusto o del diritto. – Loro relazioni armoniche. – Nel corso tecnico la scienza sociale è divisa in due insegnamenti: – *a*) Etica civile e diritto *b*) Economia politica.

II. — *Etica civile.* — Nozione dell'ordine morale. È distinto dall'ordine giuridico. –

(1) Per questo insegnamento, si vegga ciò che è detto a pagina 916 nella circolare premessa ai presenti programmi.

Obbietto di scienza etica interiore. — Obbietto di scienza etica esteriore o sociale. — Sentimenti, interessi, doveri, contravvenzioni, pene d'ordine morale. — Alcuni svolgimenti: — Istruzione — Educazione — Religione — Sane abitudini — Credito, buon nome — Gloria. — Armonia dei sentimenti, dell'intelligenza, della volontà, delle azioni. — Moralità. Carattere morale. — Legge morale. — Sono compresi sotto quella legge i beni etici interiori ed esteriori, provveduti di sanzione interiore o di coscienza, e di sanzione morale sociale. — Gli altri beni, o interessi personali, economici, morali, che danno luogo a sanzione coercitiva, rientrano nella legge morale dal solo aspetto dell'interesse e della sanzione, etici.

III. — *Diritto.* — PARTE GENERALE. — Ordine giuridico — Legge di rapporto, di facoltà e di dovere — Imputabilità — Responsabilità — Oggetti del diritto. — Posizioni. — Sviluppi della nozione del diritto: *a*) come scienza — *b*) come legge — *c*) come facoltà di agire. — Obbietti del diritto: Persone — Interessi economici — Interessi etici. — Campo del diritto: Relazioni individuali — Domestiche — Sociali — Private — Pubbliche — Locali — Nazionali — Internazionali — Umanitarie. — Fine che il diritto si propone di conseguire: *a*) come scienza — *b*) come legge — *c*) come facoltà di agire. — Dal proprio aspetto coopera alla conservazione ed al perfezionamento nell'ordine degli interessi e nel campo delle relazioni sociali. — Condizioni perpetue assolute del diritto, cioè: *a*) imparzialità o eguaglianza giuridica — *b*) libertà — *c*) sicurezza. — Condizioni contingenti del diritto, cioè: *a*) prove — *b*) opportunità. — Principio della proprietà — Caratteri — Obbietti — Posizioni — Condizioni.

Obbietti del diritto.

A. — *Diritto personale.* — Incolumità — Garantie — Attentati — Difesa — Repressione.

B. — *Diritto reale ed economico.* — Forze o agenti di produzione. — Applicazione o industria. — Risultato o prodotto. — Utilizzazione o uso, consumo. — Reimpiego. — Cambio. — Trasmissione.

C. — *Diritto etico civile.* — È obbietto del diritto etico-civile quello stesso dell'etica civile, il quale sia passibile di sanzione coercitiva. — Istruzione. — Educazione. — Sane abitudini. — Religione. — Credito, buon nome. — Gloria.

Posizioni o relazioni giuridiche.

I rapporti di facoltà e dovere hanno di mira sempre gli obbietti del diritto personale, economico, etico, e si svolgono nelle varie posizioni nelle quali si possa trovare l'uomo rispetto ai suoi simili, onde le denominazioni e gli studi di diritto: — Individuale. — Familiare o domestico. — Comunale. — Nazionale. — Internazionale. — Umanitario. — Conclusione.

Avvertenza. — Quando il Ministero non abbia altrimenti disposto, il Consiglio degli insegnanti avrà facoltà di coordinare l'insegnamento delle più essenziali nozioni di psicologia e di logica, con quello di lettere, o con quello degli elementi scientifici di etica civile e di diritto.

X. — Economia politica (1).

Preliminare. — È una delle scienze sociali, le quali tutte sono fra loro in armonia.

I. — *Teorie fondamentali.* — Elementi d'una completa teoria economica. — L'economia

(1) Per questo insegnamento, si vegga ciò che è detto a pagina 910 della circolare premessa ai presenti programmi.

è scienza razionale e sperimentale: essa, l'arte, la pratica sono distinte, ma armoniche. – Bisogni. – Mezzi di soddisfazione. – Utilità. – Concetto economico, natura, specie, condizioni, requisiti. – Proprietà. – Soggetto complesso: fondamento d'ordine economico. – Funzioni di essa. – Valore. – Sua natura. – Origine. – Sistemi intorno alla sua misura. – Legge della misura del valore. – Ricchezza nel più largo significato economico.

II. — *Produzione della ricchezza.* — Nozione generica. - Forze o agenti. – Applicazione o industria. – Risultato o ricchezza. – Agenti naturali. – Lavoro. – Capitale. – Industria in genere. – Industria sugli agenti e materiali della natura. – Caccia, pesca, pastorizia, miniere. – Agricoltura. – Industria manifattrice. – Commerciale. – Artistica e scientifica. – Servizi privati e pubblici.

III. — *Distribuzione.* — È lo stesso fenomeno della produzione riguardato nei particolari effetti. – Salario. – Profitto. – Ricerche sulla rendita attribuita alla terra. – Beneficenza e altri modi di partecipazione. – Entrate dello Stato o imposte.

IV. — *Condizioni, Relazioni, Risultati.* — Condizioni di sviluppo nell'*ordine economico*: – Divisione del lavoro. – Associazione. – Macchine. – Mezzi di comunicazione. – Strumenti di cambio, circolazione. – Moneta. – Credito. – Banchi. — Condizioni d'*ordine etico* rispetto al fine economico: – Istruzione. – Educazione. – Religione. – Moralità. — Condizioni d'*ordine giuridico sociale* sempre dallo aspetto economico: – Imparzialità. – Libertà e concorrenza. – Sicurezza. – Giustizia. – Funzioni contingenti dello Stato. — Relazioni o Economia individuale: – Domestica. – Nazionale. – Internazionale. – Umanitaria. — Risultati: – Teoria della consumazione. – Teoria della popolazione. – Armonie sotto il governo delle condizioni normali.

V. — *Deviamenti, miseria, ripari.* — Sistemi erronei in economia politica. – Istituzioni viziose. – Condizioni di fatto difettive. – Altre cause perturbatrici. — Effetti: – Povertà. – Miseria. — Rimedi: – Graduale avviamento allo stato normale. – Avviamento al progresso. – Impero delle armonie. – Conclusione.

II.

Programmi degli insegnamenti per la sezione fisico-matematica.

Lettere italiane (Vedi il programma I a pag. 917).
Lingua francese (Vedi il Programma II a pag. 919).
Geografia (Vedi il programma III a pag. 919).
Storia (Vedi il programma IV a pag. 921).
Matematiche (Vedi il programma V a pag. 925).
Disegno (Vedi il programma VI a pag. 928).
Chimica generale (Vedi il programma VII a pag. 929).
Storia naturale (Vedi il programma VIII a pag. 932).
Elementi scientifici di etica civile e diritto (Vedi il programma IX a pag. 933).
Economia politica teoretica (Vedi il programma X a pag. 934).

XI. — Lingua inglese.

Si crede utile che lo studio dell'ortoepia inglese vada di pari passo con quello delle altre parti della grammatica, senza farlo precedere come insegnamento distinto (1).

(1) Per l'insegnamento del primo corso può servire la grammatica del Girtin (Loescher, 1871).

Nella scelta dei brani di lettura non si deve dimenticare che ogni insegnamento, oltre che porgere le cognizioni positive prescritte dal programma, deve concorrere ad innalzare il grado della coltura generale, ed a formare quella educazione della mente e del carattere, che renda i giovani capaci ed alacri al compimento dei loro doveri in iscuola e fuori. Si escluda quindi dalle letture tutto ciò che è di natura frivola e serve soltanto a divertire, agli aneddoti e alle storielle, che tengono troppo campo nelle antologie, si sostituiscano scritti gravi ed istruttivi, che meglio ritraggano la vita moderna. Argomenti scientifici trattati in maniera facile ed attraente, in specie di geografia fisica o di altre discipline affini, saranno sempre accetti alla scolaresca, non solo perchè agevoli all'intelligenza, ma anche perchè essa vi troverà esposte in veste nuova le cose già apprese. Importa che le letture secondino lo studente nel suo desiderio di allargare le proprie cognizioni e lo abituino a sentire e a pensare nobilmente (1).

Corso I.

Alfabeto inglese. – Pronunzia. – Esercizi pratici di lettura e di scrittura sotto dettato. – Regole dell'ortoepia inglese che hanno un'applicazione costante. – Tempi semplici e composti del verbo regolare. – Gli ausiliari *to have* e *to be*. – Futuri e condizionali semplici e composti dell'attivo e del passivo. – Coniugazione dell'ausiliare *to do*. – Il sostantivo. – Formazione del plurale regolare ed irregolare dell'articolo determinativo ed indeterminativo. – Articolo partitivo. – La declinazione. – Le preposizioni più importanti. – Prime regole del genitivo sassone. – Regole generali sull'uso dell'aggettivo. – Comparativi e superlativi regolari. – Numeri cardinali, ordinali, frazionali, moltiplicativi, iterativi. – Modo di esprimere la data del mese e le frazioni delle ore del giorno. – Pronomi. – Principali avverbi di tempo. – Congiunzioni più importanti.

Corso II.

Esercizi di lettura e di dettatura. – Regole complete del genitivo sassone. – Uso ed omissione dell'articolo avanti i nomi propri, collettivi ed astratti. – Uso degli aggettivi sostantivati al singolare e al plurale, con riguardo ai nomi propri dei popoli, partiti politici e sette religiose. – Comparativi e superlativi irregolari e a due forme. – I titoli in inglese. – Sostituzione dei pronomi possessivi all'articolo nelle frasi « *egli si lavò le mani* » e simili. – Sostituzione del pronome possessivo assoluto al congiunto nelle frasi: *un mio amico*, ecc. – Pronomi riflessivi e reciproci. – Coniugazione dei verbi riflessivi; uso dell'ausiliare *to have* nei loro tempi composti. – Sostituzione dei pronomi personali semplici ai riflessivi. – Uso dei pronomi personali della terza persona in luogo di dimostrativi. – Elissi del pronome relativo; sua influenza sulla sintassi delle preposizioni. – Verbi irregolari che conservano all'imperfetto e al participio la forma del presente. – Verbi irregolari che cambiano la *d* finale in *t* (*send, build*, ecc.)

(1) Gli insegnanti possono consultare con profitto le seguenti opere: — *Marsh* – Lectures on the English language. New-York and London, 1863. — *Crabb* – English Synonyms. Lipsia, 1839. — *Smith* – Synonims and anonyms, 1868. — *Grant* The last hundred Years of English literature. London 1865. — *Craik* – History of English literature. London, 1851. — *Cann* – Grammatica teorico-pratica della lingua inglese. Firenze, 1875. — Idem – Il primo libro di lettura inglese. Firenzo 1873. — Idem – Manuale di letteratura inglese. Firenze, 1875. — Idem – Friends at home and abroad or « Social Chat ». Firenze, 1876.

– Verbi irregolari che prendono all'imperfetto e al participio la terminazione *t*, alterando ad un tempo la vocale radicale. – Esercizi sull'uso degli ausiliari che servono al futuro ed al condizionale. – Coniugazione perifrastica (*I am writing – I am going to write – I am to write*) – Derivazione degli avverbi di modo dagli aggettivi. – Irregolarità nella derivazione degli aggettivi che terminano in *e, y, ble, dle, tle.* – Uso di aggettivi semplici come avverbi. – Formazione di avverbi coi suffissi *ward* e *wards.* – Gli avverbi dimostrativi ed interrogativi. – Uso degli avverbi di luogo. – Uso degli avverbi di tempo. – Le congiunzioni.

CORSO III.

Esercizi sulle varie forme dei verbi irregolari. – Regole generali di sintassi. – Dettatura ed esercizi di conversazione e di composizione. – Brevi cenni della storia della letteratura inglese.

XII. — Lingua tedesca.

Questo corso non comprende tutta la grammatica tedesca, ma sibbene i punti essenziali che possono essere sufficienti ad avviare gli alunni ed interpretare un libro, a scrivere una lettera familiare o d'affari, e a sostenere una conversazione sopra gli argomenti più comuni della vita giornaliera.

Per ciò che riguarda la distribuzione delle singole materie, all'ordine sistematico dei trattati si è preferita nel programma una disposizione metodica, che conduca per gradi dal facile al difficile, dai punti in cui la lingua tedesca più si avvicina all'italiana a quelli nei quali se ne discosta, dalle regole e forme grammaticali di uso frequente e suscettive di applicazioni generali alle eccezioni ed anomalie.

Prendendo le mosse dal verbo, che è anima del discorso e di ogni proposizione, si avrà il doppio vantaggio di incominciare dalla parte più facile del meccanismo formale della grammatica tedesca, e di avviare ad un tempo i giovani, sino dai primi passi che fanno nello studio, a formare proposizioni, svolgendo così in essi l'attitudine ad applicare agli usi della vita quanto vanno giornalmente imparando. Non occorre che la coniugazione del verbo regolare si faccia tutta di seguito; anzi sarà buon consiglio alternarla con le regole principali della declinazione dei sostantivi, dei pronomi, ecc. e di conformare così l'insegnamento al modo che tiene la natura, la quale nell'apprenderci l'idioma materno ci presenta le singole parti del discorso non isolate e slegate, ma congiunte insieme nella proposizione. Perciò importa eziandio che allo studio delle inflessioni si accompagni quello delle regole principali della sintassi.

Per evitare il pericolo che l'insegnamento degeneri in una importuna ed oziosa erudizione di minuzie grammaticali, conviene eliminare dallo studio, segnatamente nei primi due corsi, quella mole indigesta di eccezioni, che non si possono raccogliere sotto norme generali, nè collegare con alcun filo di ragionamento, chiamandovi soltanto l'attenzione dello studente quando esse ricorrano nelle letture. Nell'esposizione delle teorie si raccomanda parsimonia e brevità. Ogni regola spiegata deve avere continue applicazioni in esercizi pratici di lettura e di traduzione orale e in iscritto; di modo che le cognizioni che lo studente va acquistando, anzichè restare ingombro inerte della memoria, diventino forza effettiva di cui egli sappia far uso con franchezza. Per le versioni orali dall'italiano in tedesco si raccomanda, almeno per tutto il primo corso, la forma del dialogo; per quelle in iscritto, la lettera familiare e d'affari.

Uno dei difetti nell'apprendimento delle lingue straniere suol essere il troppo scarso numero di vocaboli che gli studenti riescono ad appropriarsi. Si è proposto come rimedio far mandare a memoria lunghe filze di parole e frasi; ma l'esperienza di tutte le scuole ha dimostrato che i vocaboli imparati isolatamente, e senza l'occasione di applicarli a casi pratici, non fanno presa, e si dimenticano colla stessa prestezza con cui si sono imparati. Un mezzo molto più efficace, ed ora accolto nei migliori libri di testo che in Germania servono all'insegnamento elementare del francese e dell'inglese, sembra quello dell'applicare ogni regola grammaticale ad un piccolo gruppo di vocaboli coordinati sinteticamente e tolti da fatti attinenti alla vita quotidiana. Con questo metodo e con frequenti ripetizioni si possono i giovani condurre nei primi due corsi al possesso delle parole e delle frasi principali relative ai seguenti ordini di fatti:

1). La famiglia e i suoi membri. – 2). La casa e le sue parti interne. – 3). La casa e le sue adiacenze esterne. – 4). La scuola e le sue occupazioni. – 5). La stanza e i suoi mobili. – 6). La città e i suoi edifizi, strade, piazze. – 7). Cibi e bevande. – 8). Servizio da tavola. – 9). La divisione del tempo (i nomi dei giorni, della settimana e dei mesi dell'anno). – 10). Ciò che occorre per iscrivere. – 11). Il viaggiare, i mezzi di trasporto. – 12). Il corpo umano e le sue parti. – 13). Il vestiario. – 14). La terraferma e le sue accidentalità. – 15). L'acqua e le sue diramazioni. – 16). L'atmosfera e le sue modificazioni. – 17). La campagna e i suoi lavori. – 18). Il cielo. – 19. Le piante. – 20). Animali domestici. – 21). L'esercito e la guerra. – 22). La navigazione, – 23). I mestieri. – 24). Comune, provincia, stato e loro governo.

Fra i testi per l'insegnamento della lingua tedesca usati in Italia ce ne ha ben pochi che tolgano lo studio dalle aridità di regole astratte. Alcuni sono informati ad un semplice empirismo; altri sono compilati con riguardo più speciale all'età puerile, talchè presto riescono ingrati e insufficienti alle menti più mature di allievi per i quali si richiede un nutrimento più copioso e più forte, in attesa di un buon testo, che soddisfaccia all'insegnamento che si vuol dare nell'istituto, il professore stesso compilerà, ad uso degli studenti, temi appropriati di traduzione, secondo le norme qui sopra indicate (1).

Quanto alla spiegazione dei sinonimi, alla scelta dei brani di lettura, ed ai lavori per le vacanze, si raccomandano agli insegnanti le avvertenze poste nelle istruzioni ai programmi della lingua inglese.

Corso I.

Pronunzia: Differenze tra la pronuncia delle lettere tedesche e italiane. – Calligrafia tedesca. – Grammatica. – 1. Forme semplici dei verbi regolari, o deboli ed ausiliari. – Definizione di radicale e desinenza. – Forma delle proposizioni interrogative e delle negative; inversione del soggetto nelle proposizioni semplici. – Modificazioni eufoniche delle regole generali di coniugazione dei verbi, le cui radicali terminano in *s, z, sch, d, th, t, el, er.* – Formazione del participio passato dei verbi regolari semplici e composti. – Cenno dei verbi irregolari, o forti, che conservano al participio la

(1) Possono essere utilmente consultati per l'insegnamento elementare i seguenti libri: — *Plötz.* – Elementargrammatik der französischen Sprache. Berlin, 1870. — *Degenhard's.* – Lehrgang der englischen Sprache, Bremen, 1870. — *Schmidt.* – Elementarbuch der englischen Sprache. Berlin, 1868. — *Müller.* I primi due corsi della grammatica tedesca.

terminazione dell'infinito. - Coniugazione del perfetto e più che perfetto dell'indicativo dei verbi transitivi, intransitivi e riflessivi. - Posizione del participio passato nella proposizione tedesca. - Del verbo passivo. - Posizione dell'infinito nella costruzione tedesca; modo di rendere le preposizioni *a*, *di*, *da*, *per*, *senza*, quando precedono l'infinito di un verbo. - Coniugazione dei verbi *können*, *dürfen*, *wollen*, *mögen*, *sollen*, *müssen*, *lassen*. - Futuri e condizionali semplici e composti dell'attivo e del passivo. - Del Sostantivo. - Genere e numero; formazione del plurale; declinazione dei sostantivi. - Formazione dei sostantivi mediante la composizione. - Numeri cardinali - Pronomi interrogativi. - Pronomi personali. - I pronomi *man* ed *es*. - Dei pronomi personali complementi. - Pronomi dimostrativi. - Pronomi possessivi. - I pronomi *ein* e *kein*. - Pronomi indefiniti. - Preposizioni che reggono l'accusativo; preposizioni che reggono ora il dativo, ora l'accusativo; regole sul loro uso. - Dell'aggettivo considerato come complemento della proposizione e come attributo di un sostantivo. - Sua sintassi in entrambi questi casi. - Regole generali sulla declinazione dell'aggettivo. - Declinazione dell'aggettivo. - Formazione del comparativo e superlativo; superlativo assoluto. - Altre forme di comparativi e superlativi. - Formazione di aggettivi mediante la composizione. - Aggettivi adoperati come avverbi di modo; comparativo e superlativo di questi avverbi. - Declinazione degli aggettivi sostantivati. - Proposizione accorciata. - Dei numeri ordinali. - Le frazioni. Modo tedesco di esprimere la data del mese, le ore del giorno ed altre frasi attinenti. - I numeri moltiplicativi. - Imperfetto del soggiuntivo dei verbi regolari ed ausiliari. - Forme ausiliarie del soggiuntivo. - I tempi semplici dei verbi composti con prefissi separabili.

Corso II.

Le prime sei classi dei verbi irregolari, o forti - Avverbi di tempo e di luogo. - Forme diverse. - Delle congiunzioni coordinanti e subordinanti. - Sintassi delle proposizioni semplici, coordinate e subordinate, segnatamente riguardo alla posizione del verbo coniugato. - Le sei ultime classi dei verbi irregolari. - Verbi composti con prefissi ora separabili, ora inseparabili. - Verbi composti con due prefissi. - Verbi composti a frase. - Sostituzione dell'infinito al participio nei tempi composti dei verbi ausiliari *können*, *wollen*, ecc. - Anomalie nella declinazione dei sostantivi. - Formazione dei sostantivi e degli aggettivi mediante la derivazione da radicali. - Sostantivi a genere doppio e a plurale doppio. - Preposizioni che reggono il genitivo; quelle che reggono il dativo non esaminate nel primo corso. - Vari modi di rendere la preposizione italiana *di*. - Usi particolari e fraseologia delle preposizioni *an*, *auf*, *bei*, *nach*, *über*, *um*, *vor*, *zu*.

Corso III.

Conversazione coordinata agli studi speciali del corso. - Esercizi in iscritto. - Versioni dal tedesco in italiano e viceversa sopra gli argomenti più comuni della vita, sulla industria e sul commercio. - Lettura di scrittori del periodo da Lessing ai nostri giorni, fermandosi sulla parte prosastica e prescegliendo gli scritti di geografia fisica e storia naturale, le descrizioni di viaggi, gli avvenimenti più notevoli della storia moderna; e qualche argomento scientifico esposto in maniera facile e dilettevole. - Nelle letture, si richiameranno alla memoria dello studente le anomalie della lingua ed in ispecie quelle della declinazione e del verbo, e si porranno in evidenza le principali differenze sin-

tattiche fra la lingua tedesca e la patria. — Nell'ultimo mese si potranno riassumere in poche lezioni le principali vicende della storia letteraria e specialmente del periodo da Lessing ai nostri giorni.

XIII. — Fisica.

Corso I.

Il programma di fisica fu ordinato in guisa da soddisfare alla condizione degli alunni che proseguono i loro studi nelle Università e nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri. – L'insegnamento deve essere impartito in due corsi. Sono riservati al primo gli argomenti che riguardano specialmente la meccanica elementare. L'insegnamento di questa parte del programma dovrà essere limitato alle cognizioni necessarie per l'intelligenza dei fatti fisici, senza dare con vieti metodi dimostrazioni di leggi e di fatti le quali troveranno luogo con metodi appropriati nell'insegnamento superiore. – Nel trattare delle *azioni molecolari*, l'insegnante si limiterà a dire delle forze operanti fra le molecole dei corpi secondo ciò che è chiarito dall'osservazione dei fatti, senza entrare nel campo controverso delle ipotesi. – Parimente l'insegnamento sull'acustica dovrà essere impartito col concetto di chiarire solo i fatti fondamentali, senza addentrarsi in soverchi particolari. – Il programma del secondo corso comprende l'insegnamento sulle energie fisiche propriamente dette. In questa parte del programma, affinchè l'insegnamento riesca, quanto meglio è possibile uniforme, sono partitamente chiariti gli argomenti delle successive trattazioni. Non occorrono quindi osservazioni speciali. Però l'insegnante dovrà porre ogni cura che la terminologia e le locuzioni usate in queste trattazioni siano coordinabili colle nuove dottrine dipendenti dal principio della convertibilità delle energie fisiche in energia dinamica. Tuttavia dovrà restringersi all'esposizione dei fatti a cui si reggono quelle dottrine, senza entrare in discussioni teoriche sui modi per cui possano avvenire queste conversioni reciproche delle energie fisiche, argomento sul quale la scienza non ha ancora pronunciato, e che non potrebbe trovar luogo nell'insegnamento medio senza condurre a nozioni vaghe, se non erronee.

Nozioni preliminari. — Corpi, loro proprietà generali (inerzia, gravità, peso, divisibilità, ecc.); diversi stati fisici (solidi, liquidi, gasosi) e loro caratteri. – Forze, punti materiali; effetti delle forze, forze eguali e forze multiple; loro confronto coi pesi.

Statica. — Composizione delle forze concorrenti e parallele; risultante di più forze; centri di gravità; loro determinazione in figure piane e solide. – Coppie; loro misura; loro rappresentazione; loro composizione. – Riduzione di un sistema qualunque di forze ad una forza unica, e ad una coppia unica. – Condizioni di equilibrio delle macchine semplici.

Dinamica. — Moti geometrici considerati indipendentemente dalle forze; loro classificazione. – Tempo e sua misura; forze istantanee e continue, costanti e variabili; moto uniforme e moto vario; moto uniformemente accelerato e ritardato; applicazioni al moto verticale dei gravi ed al loro moto su piani inclinati. – Quantità di moto, forza viva, lavoro, moto lungo linee curve; forza centrifuga. – Pendolo semplice, leggi delle sue oscillazioni piccolissime; pendolo composto, applicazione del pendolo.

Idrostatica. — Liquidi supposti sottratti all'azione della gravità; principio di Pascal; torchio idraulico. – Liquidi soggetti all'azione della gravità; superficie di livello; pres-

sioni nell'interno dei vasi. - Corpi immersi nei liquidi, principio di Archimede, sua applicazione alla determinazione del peso specifico dei solidi e dei liquidi.

Aerostatica. — Gas sottratti all'azione della gravità; trasmissione delle pressioni, legge di elasticità dei gas ideali; manometri ad aria compressa; macchina pneumatica. - Gas soggetti all'azione della gravità; atmosfera; barometro, sue varietà, suoi usi; manometro ad aria libera. - Equilibrio e moto dei solidi nell'atmosfera. - Aerostati.

Azioni molecolari. — Costituzione dei corpi; molecole, atomi. - Forze operanti fra le molecole dei solidi: elasticità di compressione, di trazione, di flessione e di torsione. - Cristallizzazione; forme fondamentali, classificazione dei sistemi cristallini. - Forze operanti fra le molecole dei liquidi, compressibilità, coesione, viscosità, tensione alle superficie liquide curvate, adesione di liquidi a solidi, fenomeni di capillarità. - Azioni molecolari nei gas, assorbimento di essi per parte di solidi e di liquidi, leggi di questo assorbimento.

Acustica. — Produzione di suoni per vibrazione di solidi, o di gas. - Trasmissione dei suoni, onde sonore, velocità di propagazione del suono. - Leggi elementari della acustica. - Modificazioni dei suoni (ripercussioni, echi, ecc.).

CORSO II.

Calore. — Stato termico d'un corpo, temperatura, misura delle temperature - Termometro - Unità di calore (caloria). - Variazioni di volume, dilatazione lineare, superficiale e cubica, dilatazione apparente ed assoluta dei fluidi, massimo di densità dell'acqua, dilatazione dei gas, legge di Mariotte e Gay-Lussac, riduzione dei volumi di gas a 0° ed alla pressione normale. - Calorie di temperatura, nozioni sul diverso numero di calorie occorrenti per elevare di 1.° la temperatura della unità di peso di diverse sostanze, determinazione col metodo delle mescolanze, valori numerici di uso più frequente. - Cambiamenti di fisico stato, fusione e vaporizzazione, temperature corrispondenti, calorie di riscaldamento, di liquefazione e di vaporizzazione. - Nozioni elementari sui vapori, sulla loro mescolanza coi gas, sulla loro forza elastica. - Spiegazione elementare della macchina a vapore. - Trasmissione del calore per conduzione e per irradiazione. - Conducibilità diversa dei corpi, dimostrazioni di essa. - Irradiazione del calore e sue leggi. - Potere irradiante dei diversi corpi, influenza delle condizioni della superficie. - Nozioni elementari sulla diatermaneità.

Luce. — Propagazione rettilinea, punto luminoso, legge dell'intensità dell'illuminazione, metodi fotometrici. - Riflessioni della luce, legge fondamentale, specchi piani e specchi sferici. - Rifrazione, sue leggi, indici di rifrazione, angolo limite, riflessione totale, rifrazione nel prisma e nelle lenti sferiche. - Dispersione della luce, spettro luminoso e spettro calorifero, spettri delle fiamme di diverse sostanze, nozioni sull'analisi spettroscopica, dispersione nelle lenti, nozioni elementari sull'acromatismo. - Visione - Organo della vista; sua composizione e congegno; acromatismo dell'occhio. - Visione con un solo occhio, giudizio delle distanze, visione con due occhi, giudizio sui rilevi, nozioni di stereoscopia. - Istrumenti ottici, cannocchiale, microscopio semplice e composto, uso di questi istrumenti, misura del loro ingrandimento.

Elettricità e Magnetismo. — Magneti naturali e calamite, aghi, polarità magnetica, azione direttrice della terra, declinazione ed inclinazione magnetica, bussole, aghi astatici. - Metodi di magnetizzazione. - Stati elettrici prodotti per attrito, stati elettrici opposti, tensione, elettroscopia. - Trasmissione di stati elettrici per conduzione,

conduttori e coibenti. – Trasmissione di stati elettrici per induzione, leggi dell'induzione elettrica, polarità elettrica delle molecole dei coibenti; macchina elettrica, coibenti armati, batterie. – Sviluppo di stati elettrici per azione chimica, principio elettro-chimico, elemento elettromotore, forza elettromotrice, corrente. – Serie di elementi elettromotori, pile, diverse forme di esse. – Sviluppo di calore e di luce per mezzo della corrente, decomposizione dell'acqua. – Sviluppo di stati elettrici per azione termica, correnti termo-elettriche, pile termo-elettriche. – Azione direttrice della corrente sull'ago magnetico, galvanometri moltiplicatori, bussole reoscopiche. – Azione magnetizzante della corrente. – Calamite temporarie, armature, forze antagoniste, sonerie, nozioni sulla telegrafia. – Azione induttrice della corrente sopra circuiti chiusi, corrente indotta, estracorrente, aumento di intensità della corrente indotta per l'intervento del ferro dolce. – Rocchetto di Rumkorff. – Correnti indotte per influenza del magnetismo – Apparecchi di induzione magneto-elettrica.

Meteorologia. — Distribuzione del calore alla superficie della terra, zone, condizioni locali, climi, linee isotermiche, isotere, isochimene. – Correnti atmosferiche, venti locali, meteore aeree. – Vapore acqueo nell'aria, igrometria, pioggie, nevi, meteore acquee. – Elettricità atmosferica, meteore luminose, fulmini, parafulmini e norme pratiche per la loro efficacia.

Cosmografia. — Sfera ed asse celeste, orizzonte e meridiano, equatore e poli, declinazione ed ascensione retta, movimento apparente del sole e delle stelle, eclitica. – Cenni sul sistema planetario – Doppio movimento della terra – Movimento della luna e fenomeni principali che ne dipendono – Pianeti e satelliti – Comete e stelle filanti.

III.

Programmi degli insegnamenti per la sezione di agrimensura.

Lettere italiane (Vedi il programma I a pag. 917).
Lingua francese (Vedi il programma II a pag. 919).
Geografia (Vedi il programma III a pag. 919).
Storia (Vedi il programma IV a pag. 921).
Matematiche (Vedi il programma V a pag. 925).
Chimica generale (Vedi il programma VII a pag. 930).
Storia naturale (Vedi il programma VIII a pag. 932).
Elementi scientifici di etica civile e diritto (Vedi il programma IX a pag. 933).
Economia politica teoretica (Vedi il programma X a pag. 934).

XIV. — Disegno.

Corsi I e II.

Nel 1.° e 2.° anno il programma per l'insegnamento del disegno rimane il medesimo che per gli anni corrispondenti della sezione fisico-matematica: il docente restringerà però gli esercizi di ornamentazione nel 2.° anno sostituendo ai medesimi per un tratto del corso la delineazione dei segni convenzionali topografici in scale diverse, la rappresentazione delle diverse accidentalità del terreno e la delineazione di piani quotati.

Pilastri, colonne, archi, trabeazioni, fasce, finestre e porte copiati da buoni modelli. — Disegno di qualche dettaglio, in grandezza naturale.

Prospetti di edifizi. — Linee principali, proporzione e distribuzione delle masse secondo la costruzione ed il carattere dell'edificio – Esempi semplici opportunamente scelti.

Disegni di apparecchi di costruzioni murali. — Strutture diverse in pietra; in mattoni, miste – Muri retti e vôlte cilindriche – Piattabande – Apparecchi di porte e finestre – Rivestimenti in pietra.

Disegni di solai in legno ed in ferro. — Disegni di scale, di volte, di soffitti, di tetti e loro coperture.

Lavori da falegname. — Disegni assonometrici dei principali collegamenti dei legnami – Composizioni di telai per porte e finestre – Rivestimenti ed assinti – Collegamenti di tavole.

Lavori da fabbro-ferraio. — Disegni di ferramenta di porte e finestre – Disegni di cancelli e di parapetti in ferro.

Copie di piante di edifizi civili di forma regolare ed irregolare.

Esecuzione di mappe rappresentanti diverse colture, caseggiati, irrigazioni, ecc., con o senza curve orizzontali.

Profili di livellazione. — Livellazione longitudinale – Livellazioni trasversali.

Avvertenze. — Il professore facendo applicazioni dell'insegnamento dei primi due corsi dirà agli allievi come si possano abbellire i diversi elementi della costruzione economicamente e con buon gusto.

La scuola sarà fornita di buon numero di modelli consistenti in disegni lineari, cromolitografie, fotografie e di calchi in gesso, il tutto opportunamente scelto secondo lo spirito dei programmi. – Sarà ottima cosa che buona parte dei modelli rimangano continuamente esposti nelle scuole di disegno a costante educazione del gusto artistico degli allievi.

XV. — Fisica.

Nello svolgere il programma di fisica agli allievi delle sezioni di agrimensura, di agronomia, di commercio e ragioneria, industriale, il professore avrà presente quanto segue:

I primi quattro *titoli* del programma dovranno essere esposti in modo semplice e pratico, ma con sufficiente ampiezza. Trattando del *titolo* quinto, l'insegnante insisterà sulle mescolanze di vapore di gas con speciale applicazione al vapor acqueo ed all'aria, e sulla trattazione di quanto si riferisce alla irradiazione del calore ed ai poteri irradianti riflettenti ed assorbenti.

La dottrina delle lenti dovrà essere estesa fino a rendere famigliare agli allievi la conoscenza e l'uso del microscopio e dei cannocchiali.

La meteorologia verrà svolta sotto forma puramente descrittiva e con speciale riguardo alle sue applicazioni all'agronomia.

Pel rimanente l'insegnante troverà particolareggiati nel programma gli argomenti che devono essere oggetto dell'insegnamento, e svolgendoli con savia parsimonia e limi-

tandosi all'esposizione dei fatti e delle leggi più fondamentali senza allargare di troppo ogni singola trattazione, egli potrà in un anno dare al programma intero sviluppo.

Nozioni preliminari. — Corpi, loro proprietà generali, inerzia, peso, divisibilità, variabilità di volume, diversi stati fisici e loro caratteri. - Forze e loro effetti, forze eguali e multiple, loro confronto coi pesi, unità di forze. - Forze istantanee e continue. Moto uniforme, moto uniformemente accelerato e ritardato, moto verticale dei gravi, sue leggi dimostrate sperimentalmente. - Nozioni sulla risultante e sull'equilibrio di più forze cospiranti, concorrenti e parallele e sui centri di gravità.

Condizioni di equilibrio delle macchine semplici.

Nozioni elementari di idrostatica. — Principio di Pascal, torchio idraulico, superficie di livello, pressione nell'interno dei vasi, vasi comunicanti, principio di Archimede, determinazione del peso specifico dei solidi e dei liquidi.

Nozioni elementari di aerostatica. — Legge di Mariotte; atmosfera, macchina pneumatica, manometri ad aria libera e ad aria compressa; barometro, sue varietà, suoi usi, aerostati.

Calore. — Stato termico d'un corpo; temperature e loro misura, termometri, unità di calore, variazioni di volume, coefficienti di dilatazione, dilatazione assoluta ed apparente dei fluidi, massimo di densità dell'acqua, nozioni sui calori specifici dei corpi. - Cambiamenti di fisico stato, fusione, vaporizzazione, temperature corrispondenti. - Nozioni elementari sui vapori, sulla loro mescolanza coi gas, sulla loro forza elastica. - Spiegazione elementare della macchina a vapore. - Irradiazione del calore e sue leggi; potere irradiante assorbente e riflettente delle diverse superficie di corpi.

Luce. — Punto luminoso; propagazione rettilinea della luce, intensità dell'illuminazione, metodi fotometrici. - Riflessione della luce e sue leggi, specchi piani e specchi sferici, verificazione sperimentale delle loro proprietà. - Rifrazione della luce e sue leggi, indice di rifrazione, angolo limite, riflessione totale; rifrazione nei prismi e nelle lenti sferiche, loro proprietà verificate sperimentalmente, canocchiali. - Dispersione della luce, spettro luminoso, distribuzione in esso delle azioni cromatiche, calorifiche e chimiche, spettri prodotti dalle fiamme di diversa natura, nozioni elementari sulla spettroscopia.

Elettricità e Magnetismo. — Magneti naturali, calamite, aghi calamitati; polarità magnetica, azione direttrice della terra, declinazione e inclinazione magnetica dell'ago, bussole. - Stati elettrici prodotti per attrito, stati elettrici opposti, tensione, elettroscopia, conduttori e coibenti. - Leggi dell'induzione elettrostatica, macchina elettrica, coibenti armati. - Sviluppo di stati elettrici per azione chimica; principio elettrochimico, elemento elettromotore, forza elettromotrice, corrente; pile e diverse forme di esse. - Effetti delle correnti elettriche, sviluppo di calore e di luce; azioni chimiche, azione magnetizzante, calamite temporarie, armature, forze antagoniste; nozioni sulle sonerie e sulla telegrafia. - Sviluppo di stati elettrici per azione termica, correnti e pile termo-elettriche. - Azione direttrice della corrente sull'ago magnetico; bussole reoscopiche, galvanometri. - Azioni induttrici delle calamite e delle correnti sopra circuiti chiusi. - Correnti indotte principali; estracorrenti; rocchetto di Rumkorf.

Meteorologia. — Distribuzione del calore alla superficie della terra, zone, condizioni locali, climi, correnti atmosferiche generali, venti locali, meteore aeree. - Vapore acqueo, igrometria, pioggie, nevi, brine, meteoree acquee. Elettricità atmosferica, fulmini, parafulmini; norme pratiche per la loro efficacia.

XVI. — Costruzioni.

L'intento dell'insegnamento di costruzione nella sezione di agrimensura è duplice, cioè: 1.° insegnare agli allievi la pratica delle costruzioni dei fabbricati civili, perchè possano al termine dei loro studi riuscire di efficace sussidio all'ingegnere nella esecuzione e nella sorveglianza dei lavori; 2.° insegnare i primi rudimenti sulle proporzioni degli elementi delle fabbriche e sulla distribuzione di fabbricati semplici allo scopo che, o essendo chiamati in sussidio dell'ingegnere nella estensione di progetti, ovvero a riparare od eseguire piccoli fabbricati nei distretti rurali, possano attendere a siffatti incarichi senza offendere le più elementari regole della proporzione e del buon gusto.

Corso I.

Elementi degli edifizi. — Muri – Pilastri e colonne – Cornici – Arcate – Porte e finestre – Nicchie – Volte – Camini – Scale – Soffitti – Tetti e terrazzi.

Distribuzione generale degli edifizi civili ed elementi di composizione. — Vestiboli – Cortili – Scale – Giardini – Della simmetria – Della regolarità – Della convenienza delle proporzioni – Della solidità – Carattere decorativo appropriato alla natura dell'edifizio.

Delle case di abitazione in città e in campagna.

Delle case operaie.

Dei materiali da costruzione. — Pietre naturali, gregge e lavorate in prismi ed in lastre, e loro impiego – Pietre artefatte – Calci e malte – Calcestruzzi – Mastici – Asfalti e bitumi – Vetri – Intonachi, stucchi e vernici.

Varie specie di murature. — Muri verticali – Collegamenti dei muri – Delle volte comuni e loro centine – Apparecchi di porte e finestre – Cornici e fasce – Catene – Muri di fondazione.

Costruzione dei solai e dei pavimenti. — Solai comuni con travi di legno e di ferro.

Costruzione delle scale negli edifizi comuni.

Costruzione dei tetti. — Forma geometrica dei tetti – Loro ossatura – Timpani, incavallature ed arcarecci – Coperture diverse.

Lavori da falegname. — Guarniture di porte e di finestre – Assiti e solai.

Lavori da fabbro. — Ferramenta di porte e di finestre – Parapetti di balconi e di scale, ecc. – Inferriate e cancelli.

Lavori diversi. — Murature speciali per camini, forni, condotti del fumo – Latrine – Acquaio – Condotti lordi – Cloaca – Condotti d'acqua e del gas negli edifizi.

Corso II.

Ponti di servizio nelle costruzioni usuali. — Ponti volanti – Puntellature – Sbadacchi.

Apparecchi che servono al trasporto ed al sollevamento dei pesi. — Impiego della capra, del verricello, dell'argano, della taglia, ecc., nelle costruzioni.

Calcoli di solidità. — Spessori usuali dei muri – Formole della resistenza dei materiali pel calcolo di sostegni isolati – Delle travi dei soffitti – Degli elementi delle forme più usuali di capriate – Applicazioni.

Tracciamento sul suolo dei lavori di fondazione di un fabbricato da eseguirsi — Scavi – Consolidamenti del fondo – Lavori di spianamento.

Manufatti usuali per la condotta e distribuzione delle acque di irrigazione. — Piccole derivazioni da canali - Sfioratori - Incastri - Partitori - Modulo milanese - Ponticelli - Ponti-canali - Trombe-sifoni - Nozioni relative ai canali di irrigazione e di scolo.

Delle terre. — Proprietà delle terre rispetto allo scavo - Inclinazione delle scarpe - Opere di sterro e di riparto - Norme per la omogenea formazione dei rilevati.

Delle strade vicinali e campestri. — Tracciamento - Limite di pendenza - Sistemazione della careggiata.

Indicazioni sommarie sul modo di eseguire i preventivi.

Avvertenze. — Il professore dovrà nello svolgimento del programma riferirsi specialmente alle pratiche locali, indicandone, se è il caso, i difetti, e inculcando pratiche migliori; porterà inoltre a conoscenza degli allievi le tariffe locali, facendo conoscere per ciascuna specie di lavoro eseguito in condizioni ordinarie i prezzi correnti.

Rispetto ai *titoli* 1 e 2, il professore procurerà di dare agli allievi opportune idee sulle proporzioni degli elementi degli edifici e delle diverse masse di cui può risultare un fabbricato. — Il *titolo* 3 verrà sviluppato per esempi, prendendo possibilmente in esame buone fabbriche locali conosciute dagli allievi. — Nel trattare del *titolo* 14 il professore darà una completa descrizione della composizione e del modo di funzionare delle diverse macchine, e darà le formole relative all'applicazione delle medesime. — Finalmente tanto riguardo al *titolo* 14 quanto al 15 il professore si limiterà a dichiarare le formole senza dimostrarle e ne insegnerà l'impiego mediante l'applicazione a molti casi particolari.

XVII. — Geometria pratica.

L'insegnamento della geometria pratica dovrà esser dato in guisa che di tutti i problemi proposti e spiegati nella scuola si facciano eseguire le soluzioni sopra il terreno. Si avrà particolar cura di addestrare i giovani nel pratico esercizio dei vari strumenti, principalmente in ciò che riguarda la loro rettificazione ed i modi di attenuare gli errori di osservazione inevitabili. Negli esercizi pratici sopra il terreno gli studenti dovranno alternare fra loro gli uffici, dai più umili ai più elevati, e dare esatto ragguaglio con rapporto in iscritto del modo onde venne condotta l'operazione.

Corso I.

A) *Parte teorico-pratica.* — Idea generale dei problemi che formano l'oggetto della geometria pratica; rilievo del terreno; valutazione e partizione delle superficie agrarie (Agrimensura); tracciamento dei lavori sopra il terreno.

Problemi elementari. — *Misura delle lunghezze e degli angoli.* — Strumenti. - Parti elementari di essi. - Nonio. - Filo a piombo. - Archipenzolo e livelletta. - Diottra a pinnule ed a cannocchiale. - Cerchio diviso. - Treppiedi. - Viti micrografe e micrometriche; viti di fermata. - Palline. - Canne. - Pertica o compasso agrimensorio. - Catena metrica. - Squadro agrimensorio. - Goniometri. - Misura diretta delle lunghezze e degli angoli. - Uso dei vari strumenti. - Grado di precisione. - Misura indiretta col solo uso di palline e degli strumenti atti a misurare le lunghezze, congiungendovi l'uso dello squadro e dei goniometri.

Rilievo del terreno. - Rilievo topografico. - Scopo del rilievo topografico, e sua partizione

in rilievo topografico ed in livellazione. — Idea generale del rilievo topografico; punti principali; punti secondari; punti che si intercalano ad occhio. - Rilievo delle linee sinuose mediante il sistema delle ordinate. - Rilievo mediante la suddivisione in triangoli, di cui si misurano i lati. - Linee di prova e loro uso. - Matrici. - Tavoletta pretoriana e strumenti che l'accompagnano. - Problemi elementari la cui soluzione occorre sempre nell'uso della tavoletta. - Uso della tavoletta pretoriana nel rilievo del terreno.

CORSO II.

B) Parte teorico-pratica. — *Continuazione del rilievo del terreno.* — *Livellazione.* — Scopo della livellazione. - Linee di livello. - Livello vero e livello apparente. - Errori di sfericità e rifrazione. - Livellazione longitudinale e trasversale; sezioni. - Strumenti da livellare. - Livelli. - Biffe. - Rettificazione dei livelli. - Metodi per eseguire una livellazione. - Avvertenze. - Prove di livellazione bene eseguita. - Riduzione dei punti battuti ad una comune orizzontale. - Profili di livellazione. - Nozioni sulle curve orizzontali e dei modi con cui rilevarle. - Piani quotati. - Sezioni.

Agrimensura. — Che cosa si deve intendere per superficie agraria. - Scopo dell'agrimensura. - Valutazione delle aree dedotta dalle mappe. - Reticolo. - Planimetri. - Valutazione delle aree mediante misure dirette, eseguite sopra il terreno. - Teorema di Simsons. - Partizione delle aree; principii direttivi; rettificazione dei confini; partizione delle alluvioni; esempi ed esercizi pratici. - Valutazione dei mucchi di ghiaia e dei volumi degli sterri e dei riporti.

Tracciamenti. — Scopo del problema dei tracciamenti; tracciamenti allo scoperto; tracciamento di linee rette obbligate ad assegnate condizioni. - Tracciamento di linee curve. - Risvolte stradali. - Tracciamento dei profili delle strade.

XVIII. — Agraria.

Nello svolgimento del programma, il professore si gioverà degli studi che negli anni precedenti gli alunni hanno fatto nella fisica, nella chimica e nella storia naturale. Nello studio della climatologia, terrà principalmente di mira l'influenza che gli elementi da cui il clima risulta dispiegano sulle fasi vegetative. Trattando del terreno agrario, farà bene intendere agli allievi la formazione dei terreni di trasporto, e la importanza che questi possano avere rispetto a quelli formati sul posto.

Del miglioramento delle condizioni fisiche del terreno, l'insegnante dovrà trattare in modo generale, soffermandosi in modo particolare su quelle operazioni che possano localmente riuscire di grande importanza, perchè in più stretto rapporto con i bisogni speciali della regione ove risiede l'istituto.

Parlando dei concimi, si aggirerà principalmente sul letame e sugli escrementi solidi e liquidi dell'uomo. Degli altri concimi si dirà tanto che basti a intenderne l'importanza e il modo di usarli.

Nella meccanica agraria, esposte le idee sui fattori della fertilità e sulle forze motrici, converrà fissare l'attenzione degli allievi sull'uso dei principali arnesi per lavorare la terra e per le altre operazioni campestri. È utile siano chiarite le ragioni che talvolta giustificano il mantenimento del maggese.

Intorno alla successione delle piante fra di loro, il professore analizzerà sopratutto

le rotazioni seguite nella regione ov'egli insegna, dimostrandone i pregi, i difetti ed i miglioramenti attuabili.

Nel trattare della coltivazione delle piante, il professore prenderà a tema precipuo delle sue lezioni quelle culture che hanno maggiore importanza nella propria regione: quindi si diffonderà a preferenza sulle piante erbacee o sulle legnose, su talune delle alimentari più che sulle industriali, secondo le località. Anche della zootecnia ne tratterà in modo generico, dando maggiore svolgimento a quella specie animale che nella regione prevale di numero e d'importanza.

Corso I.

Climatologia agraria. — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, il vapore acqueo atmosferico, i grandi bacini d'acqua, i venti, le differenti condensazioni del vapore acquoso, la esposizione, la inclinazione, i ripari, la configurazione e la giacitura. – Influenza delle piante e del terreno sul clima. – Influenza della temperatura dell'aria atmosferica e del terreno sulle fasi vegetative. – Distribuzione della temperatura, della luce e dell'umidità atmosferica. Zone o regioni agrarie, loro determinazione. – L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

Terreno agrario. — Sua origine e formazione. Formazione delle pianure di alluvione. – Distribuzione e stratificazione delle particelle terrose; soprasuolo, strato attivo e strato inerte; sottosuolo. Importanza di tale distinzione. – Componenti o materiali immediati del terreno; loro caratteri ed influenza che dispiegano. – Classificazione empirica ed economica del terreno; classificazione secondo il predominio dei materiali immediati. – Cenni sulla importanza delle proprietà fisiche e chimiche dei terreni.

Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno. — Cenni sulla influenza dei dissodamenti, dei lavori profondi e frequenti, del debbio, del sovescio e dell'aggiunta dei materiali che accrescono o scemano legame alle particelle terrose. – Irrigazione. – Suo scopo; derivazione e qualità delle acque, maniere d'irrigare, epoca e ore convenienti alla irrigazione, influenza della irrigazione sul clima, sul terreno, sulle culture. – Importanza ed esecuzione della affossatura, della fognatura, delle colmate e dei metodi per sistemare gli scoli in collina.

Miglioramento delle condizioni chimiche del terreno con i concimi. — Scopi della concimazione. Ingredienti nutritivi delle piante. Rapporto di solidarietà. Denominazione e distinzione dei concimi. Modo di usarli, loro diverso modo di agire. – Escrementi solidi e liquidi dell'uomo, metodi di prepararli ed impiegarli. – Letame o concime di stalla. – Preparazione del letame o concio. Forma e disposizione dei letamai. – Governo dei letami e loro impiego. – Concio o letame normale, influenza che dispiega nel terreno. – Cenni sugli escrementi dei volatili e sui concimi del commercio ed artificiali.

Meccanica agraria. — I fattori della fertilità messi in rapporto alla quantità di lavoro necessario alla terra. – Forze motrici. Principali arnesi per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti, per trasportare le derrate. – Esecuzione del rinnuovo e del maggese. Casi nei quali convien mantenere il maggese.

Moltiplicazione e governo delle piante. — Cenni sulla moltiplicazione per semi, per gemme poste in terra o inserite con l'innesto sul legno vivo d'una pianta consimile. – Governo delle piante con operazioni dirette a regolare e promuovere lo sviluppo.

le funzioni e la produttività delle piante, potatura, rimonda, spollonatura, sfogliatura, ecc.

Consociazione e successione delle piante fra di loro. — Norme generali per attuare la consociazione e l'avvicendamento agrario.

Coltivazione delle principali piante alimentari erbacee. — Delle cereali e leguminose da seme. – Delle piante da foraggio. – Dei pascoli e dei prati naturali stabili, dei prati temporanei od erbaj, dei prati da vicenda asciutti, dei prati irrigui ordinari e marcitoj. Preparazione e conservazione del fieno.

CORSO II.

Coltivazione delle principali piante alimentari legnose da seme, da frutto, da fronda.

Coltivazione delle principali piante industriali erbacee oleifere, tigliose, coloranti, aromatiche, a succo dolce.

Coltivazione delle principali piante industriali legnose oleifere, a succo dolce e a fronda tannifica.

Coltivazione delle piante industriali legnose boschive. — Nomenclatura silvana. Classificazione delle essenze silvane. Clima, terreno delle piante boschive. Moltiplicazione. Cure successive. Rotazione del bosco ed epoca del taglio per il ceduo a ceppaja, per il ceduo a capitozza, per le fustaje. Prodotti dei boschi. Carbonizzazione. Stagionatura e conservazione del legname da opera. Influenza dei boschi sulla igiene e sull'agricoltura.

Zootecnia.

Animali utili all'agricoltura. Loro distinzioni secondo le attitudini. Indizi di tali attitudini. Influenza del clima e dell'alimentazione sulle attitudini. – Cenni intorno alle condizioni igieniche delle stalle, delle scuderie, degli ovili, dei porcili. – Moltiplicazione e governo degli animali. Scelta dei riproduttori. Norme per l'accoppiamento e per l'allevamento, per la preparazione ed amministrazione degli alimenti e delle bevande.

Economia rurale.

Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla. Elementi di cui risulta. – Natura e fruttuosità dei capitali nell'industria agraria, capitale fondiario, capitale agrario od industriale distinto in fisso (scorte o stime vive e morte) ed in circolante. – Ragioni fisiche, economiche e sociali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria. – Sistemi di cultura intensivo, estensivo, misto, di transizione. Fattori di questi sistemi. Azione di questi fattori. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo all'intensivo o al misto. – Sistema di amministrazione rurale. – Vantaggi, inconvenienti e condizioni in cui si svolgono codesti sistemi. – Determinamento della estensione del possesso e della cultura. – Definizioni e distinzioni tra l'ampiezza del possesso e della cultura. Circostanze che determinano l'ampiezza dei poderi. Vantaggi e inconvenienti della varia ampiezza. Il latifondo.

Ordinamento dell'azienda. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere un'impresa industriale. Determinare con opportuno avvicendamento la proporzione tra la produzione vegetale e quella animale, a quali, tra le piante o tra gli animali, dare la prevalenza, quali prodotti greggi ottenere, quali fra essi trasformare, e sino a qual punto

spingere la trasformazione industriale dei prodotti. – Stabilire i casi nei quali convien produrre per la qualità o per la quantità o per entrambi gli scopi. – Quali le condizioni morali, la capacità e l'attitudine del direttore e del personale dell'azienda rurale. – Determinare in che modo la contabilità debba esser condotta nell'industria agraria. – Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei conci occorrenti all'esercizio di una azienda rurale.

Contabilità rurale.

Suo ufficio e sua importanza nella industria agraria. – Scrittura a partita semplice e a partita doppia. – Conti correnti aperti alle persone. – Conti generali oggettivi aperti alle cose, alle culture, alle terre, all'avvicendamento, agli arnesi, alle bestie, ai mangimi e lettimi, ai concimi, al magazzino, ecc. – Conti generali soggettivi o morali, stato originario, spese e rendite, stato finale. – Norme per la compilazione degli inventari. – Libro di prime note, dati che devonsi in esso calendare. – Registri o libri ausiliari. – Giornale di operazioni, e giornale o libro di cassa. – Libro maestro. – Scrittura analitica. – Conti speciali. Ricerca dei prezzi di costo. – Conti per le aziende a colonia parziaria e per quelle ad economia. – Conti che fanno conoscere complessivamente il saggio del capitale impiegato nelle aziende campestri. – Conti preventivi e rendiconti. – Esercizi pratici sulla tenuta dei libri.

XIX. — Estimo.

Il professore, premesse le idee fondamentali sugli elementi che vanno presi in considerazione, entrerà subito in materia sviluppando i criteri delle singole stime, e procurerà d'illustrare grado grado le sue idee con esempi pratici, facendone poscia l'applicazione agli stabili della contrada ov'egli insegna. A tale oggetto si raccomanda all'insegnante di far visitare di tanto in tanto agli alunni alcuni fondi rustici ed opifici industriali, additando loro sul posto gli elementi della stima e il come vadano analizzati e valutati. Il profitto degli allievi sarà avvalorato dalla compilazione di perizie stimative sopra temi dettati dal professore.

Introduzione. — Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima. Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

Stima dei fondi. — Stima empirica. Criteri della stima empirica. Tipi di confronto. – Stima razionale. Applicazione della teoria del valore. – Norme per la scelta del sistema di amministrazione di un fondo. Del metodo di coltivazione e della quantità di capitale applicabile al fondo in ordine alle sue condizioni fisiche ed economiche. Determinazione dei prodotti e loro valutazione, tenute presenti le condizioni del mercato. Determinazione delle spese. Deduzione del valore capitale dalla rendita netta. Aggiunte e riduzioni di capitali. – Sistema censuario. – Scopo della stima censuaria. Regole per la classificazione dei terreni e per la determinazione delle loro rendite. – Dei catasti. – Sommario storico. Loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte. – Stima dei terreni a grandi e a piccole culture; a coltivazioni avvicendate; a coltivazioni speciali, non escluse quelle di orti e di giardini.

Stima dei fabbricati. — Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato. – Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato. Stima

di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta. – Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati.

Valutazione delle stime o scorte vive e morte. — Stima dei semi, mangimi, lettimi, pali, concimi, bestiami. – Stima dei mobili, attrezzi e macchine, considerati in sè; considerati come parte integrante d'una azienda rurale, considerati come parte d'un opificio. Applicazione dei principî regolatori delle stime.

Stima dei miglioramenti rurali. — Stima dei miglioramenti del fondo, prodotti sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

Stima dei boschi. — Stima dei boschi nelle loro varietà di boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in relazione alla rotazione dei tagli, tenendo presente l'azione vincolante o liberale della legge sulle foreste.

Stima delle acque. — Stima delle acque irrigue e delle acque come potenza motrice.

Analisi e valutazione degli elementi determinanti le ragioni di concorso dei beni rurali nei consorzi, per lavori idraulici e per difesa dalle acque nocive.

Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee per causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, e per altre servitù o smembramenti autorizzati dalla legge.

Stima dei danni per incendio, per grandine, per inondazioni.

Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconti. — Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne, oggetti, piante, animali. – Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne. – Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione. – Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale. – Formazione e relazione di un rendiconto.

XX. — Diritto privato positivo.

I. — *Nozioni generali.* — (Questa parte d'insegnamento è obbligatoria per le sezioni commerciale, di agronomia e di agrimensura). – Formazione. – Promulgazione. – Pubblicazione e sanzione delle leggi. – Interpretazione delle leggi. – Sue specie: – *a*) grammaticale, – *b*) logica, – *c*) scientifica, – *d*) legislativa, – *e*) giudiziaria. – Applicazione delle leggi. – Considerazioni intorno alle condizioni di tempo, di luogo ed altre. – Abrogazione delle leggi. – Subbietti del diritto ossia persone. – Persone fisiche. – Persone giuridiche. – Stato di cittadinanza. – Stato di famiglia. – Diritti sulle cose. – Proprietà. – Superficie. – Possessi. – Servitù. – Enfiteusi. – Pegno. – Ipoteca. – Diritti derivanti dall'altrui obbligazione. – Nozione. – Oggetto. – Cause di essi. – Fonti delle obbligazioni. – Leggi. – Contratti. – Quasi contratti. – Delitti. – Quasi delitti. – Esecuzione delle obbligazioni. – Estinzione delle medesime. – Prove delle obbligazioni.

II. — *Diritto commerciale.* — (Questa parte d'insegnamento è obbligatoria per la sola sezione commerciale). – Atti di commercio. – Persone commercianti. – Capacità giuridica di esercitare il commercio. – Diritti e doveri dei commercianti. – Di altre persone aderenti al commercio, e più specialmente dei commessi. – Institori. – Mediatori pubblici. – [illegible]atti del commercio. – Cose o merci e servizi. – Moneta. –

Surrogati della moneta. — Credito. — Titoli-valori (nominativi — all'ordine — al portatore). — Obbligazioni commerciali in generale. — Giurisdizione commerciale. — Tribunale di commercio. — Arbitri. — Contratti commerciali. — Vendita. — Società. Forme diverse: più specialmente in nome collettivo, in accomandita, anonima. — Cambiale. — Legislazione in proposito. — Biglietti all'ordine. — *Chèques*.

III. — *Legislazione rurale*. — (Questo insegnamento sarà dato soltanto agli alunni della sezione di agrimensura e di agronomia). — Fondi rustici e urbani. — Limitazioni del diritto di proprietà. — Usufrutto. — Servitù prediali. — Comunione. — Locazione in genere. — Locazione di opere, di cose, e in ispecie dei fondi rustici. — Mezzeria. — Colonia. — Soccida. — Assicurazioni mutue e a premio. — Affrancazioni di censi, livelli, ecc. — Legislazione sul credito fondiario e agricolo. — Azioni possessorie. — Denuncia di nuova opera o di danno temuto. — Sequestri conservativi e pignoramenti, in ispecie rispetto ai frutti del suolo. — Leggi forestali in vigore nelle diverse parti d'Italia. — Caccia. — Pesca. — Risaie e disposizioni legislative che vi si riferiscono. — Miniere e leggi che ne regolano la proprietà e l'escavazione. — Legge sulle opere pubbliche in quella parte che si riferisce ai corsi d'acqua. — Ordinamento della polizia rurale ed autorità che a questa sopraintendono.

IV.

Programma degli insegnamenti per la sezione agronomica.

Lettere italiane (Vedi il programma I a pag. 917 e 918).

Lingua francese (Vedi il programma II a pag. 919).

Geografia (Vedi il programma III a pag. 919).

Storia (Vedi il programma IV a pag. 921).

Matematiche (Vedi il programma V a pag. 925).

Chimica generale (Vedi il programma VII a pag. 930).

Storia naturale (Vedi il programma VIII a pag. [illegible]).

Elementi scientifici di etica civile e diritto (Vedi il programma IX a pag. 933).

Economia politica teoretica (Vedi il programma X a pag. 934).

Disegno (Vedi il programma XIV a pag. 942).

Fisica (Vedi il programma XV a pag. 943).

Costruzioni (Vedi il programma XVI a pag. 945).

Geometria pratica (Vedi il programma XVII a pag. 946).

Diritto privato positivo (Vedi il programma XX a pag. 951).

XXI. — Agraria.

Nello svolgimento del programma, il professore si gioverà degli studi di fisica, di chimica e di storia naturale fatti dagli alunni negli anni precedenti.

Nello studio della climatologia terrà principalmente di mira l'influenza che gli elementi da cui il clima risulta dispiegano sulle fasi vegetative. Trattando del terreno agrario farà bene intendere agli allievi la formazione dei terreni di trasporto, e la importanza che questi possono avere rispetto a quelli formati sul posto.

Del miglioramento delle condizioni fisiche del terreno l'insegnante dovrà trattare in

modo generale, soffermandosi in modo particolare su quelle operazioni che possano localmente riuscire di grande importanza, perchè in più stretto rapporto con i bisogni speciali della regione ove risiede l'Istituto.

Parlando dei concimi, si aggirerà principalmente sul letame e sugli escrementi solidi e liquidi dell'uomo. Degli altri concimi si dirà tanto che basti a intenderne l'importanza e il modo di usarli.

Nella meccanica agraria, esposte le idee sui fattori della fertilità e sulle forze motrici, converrà fissare l'attenzione degli allievi sull'uso dei principali arnesi per lavorare la terra e per eseguire le altre operazioni campestri. È utile siano chiarite le ragioni che talvolta giustificano il mantenimento del maggese.

Intorno alla successione delle piante fra di loro, il professore analizzerà le rotazioni seguite nella regione ov'egli insegna, dimostrandone i pregi, i difetti e i miglioramenti attuabili.

Nel trattare della coltivazione delle piante, l'insegnante prenderà a tema precipuo delle sue lezioni quelle colture che hanno maggiore importanza nella propria regione; quindi si diffonderà a preferenza sulle piante erbacee o sulle legnose, su talune delle alimentari più che sulle industriali, secondo le località. Anche delle industrie rurali e della zootecnia tratterà in modo generico, riservando maggiore sviluppo a quella industria che è localmente più estesa e più proficua, e a quella specie animale che nella regione prevale di numero e d'importanza.

Il professore farà esercitare gli scolari nel maneggio degli arnesi rurali, nel governo degli animali alla stalla, nella tenuta dei libri di contabilità, nella coltivazione delle piante e in tutte quelle operazioni che si svolgono grado grado, sopratutto nel secondo semestre dell'anno scolastico, entro l'azienda annessa all'Istituto tecnico.

Oltracciò gli allievi, per mezzo di frequenti escursioni, saranno condotti nelle migliori tenute od aziende campestri dei dintorni; e quivi, per mezzo di opportuni confronti, l'insegnante farà loro osservare le differenze notevoli esistenti intorno all'ordinamento della impresa agraria e alle funzioni dei cooperatori interni della produzione.

Corso I.

Climatologia agraria. — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, il vapore acqueo atmosferico, i grandi bacini d'acqua, i venti, le differenti condensazioni del vapore acquoso, la esposizione, la inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura. – Influenza delle piante e del terreno sul clima. – Influenza della temperatura dell'aria atmosferica e del terreno sulle fasi vegetative. – Distribuzione della temperatura, della luce e dell'umidità atmosferica. Zone o regioni agrarie, loro determinazione. – L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

Terreno agrario. — Origine e formazione del terreno agrario. Terreno sul posto e trasporto. Formazione delle pianure di alluvione. – Distribuzione e stratificazione delle particelle terrose; soprasuolo, strato attivo e strato inerte; sottosuolo. Importanza di questa distinzione. – Componenti o materiali immediati del terreno. Loro caratteri ed influenza che dispiegano. – Classificazione empirica ed economica del terreno. Classificazione secondo il predominio dei materiali immediati. – Importanza delle proprietà fisiche e chimiche dei terreni.

Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno. — Dissodamenti; lavori profondi e frequenti; debbio; sovescio. – Aggiunta di materiali che accrescono o scemano legame

alle particelle terrose. – Irrigazione. – Suo scopo; derivazione e qualità delle acque; maniere d'irrigare; epoca e ore convenienti alla irrigazione; influenza della irrigazione sul clima, sul terreno, sulle culture. – Prosciugamenti. – Affossatura; fognatura; emissari; pozzi assorbenti; apparecchi idrovori; colmate. – Metodi per sistemare gli scoli in collina, sia modificando la inclinazione della superficie, sia frenando il discorrere delle acque e la loro azione depredatrice. Considerazioni economico-agrarie intorno a tali metodi.

Miglioramento delle condizioni chimiche del terreno con i concimi. — Scopi della concimazione. Ingredienti nutritivi delle piante. Rapporto di solidarietà. Denominazione e distinzione dei concimi. Modo di usarli; loro diverso modo di agire. – Escrementi solidi e liquidi dell'uomo. – Metodi di prepararli ed impiegarli. – Letame o concime di stalla. – Preparazione del letame o concio. Forma e disposizione dei letamaj. Governo dei letami e loro impiego. Concio o letame normale; influenza che dispiega nel terreno; sua importanza in agricoltura. – Escrementi dei volatili; guano, colombina, pollina, ecc. – Concimi del commercio ed artificiali.

Meccanica agraria. — I fattori della fertilità messi in rapporto alla quantità di lavoro necessario alla terra. Forze motrici. Strumenti e macchine agrarie, loro importanza ed uso. Arnesi per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti, per trasportare le derrate.

Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese. Casi nei quali convien mantenere il maggese.

Moltiplicazione delle piante. — Moltiplicazione per semi; semenza in pari o in porche; modi di spargere i semi; Semenzai. – Moltiplicazione per gemme; talea; propaggine; margotto; innesto per approssimazione, per marze inserite a spacco o a corona, per gemma a scudo o ad anello.

Governo delle piante. — Operazioni dirette a regolare e promuovere lo sviluppo, le funzioni e la produttività delle piante: potatura, rimonda, ripulitura, legatura, spollonatura, sfogliatura, ecc. – Raccolta e conservazione dei prodotti.

Consociazione delle piante fra di loro. — Scopi da raggiungere. Norme relative.

Successione delle piante o loro alternanza mercè l'avvicendamento o la rotazione. — Ragione sulle quali si fondano le rotazioni. Norme per la scelta della rotazione. Rotazione alterna; rotazione con maggese e riposo. Rotazione regolare, irregolare, mista.

Coltivazione delle piante alimentari erbacee. — Cereali da seme: granturco, grano, riso. – Leguminose da seme: fave, lupini, fagiuoli, vecce, ecc. – Piante da tubero e da radice carnosa: patate, tartuffi di canna, rape, barbabietole, ecc. – Piante da foraggio per i prati. – Dei pascoli e dei prati naturali stabili. Dei prati temporanei od erbai primaverili, estivi ed autunno-invernali. Dei prati da vicenda asciutti. Dei prati irrigui ordinari e marcitoi. Preparazione e conservazione del fieno.

Coltivazione delle piante alimentari legnose. — Da seme; castagno, mandorlo, nocciolo, pistacchio, ecc. – Da frutto: vite, fico, agrumi, carrubo, fico d'india. – Da fronda: gelso.

Corso II.

Coltivazione delle piante industriali erbacee. — Oleifere: sesamo, colza, arachide. – Tigliose: lino, canapa, cotone. – Coloranti ed aromatiche: robbia, zafferano, tabacco, ecc. – A succo dolce: barbabietola, saggina da zucchero.

Coltivazione delle piante industriali legnose. — Oleifere: ulivo. – A succo dolce: frassino mannifero. – Da fronda tannifera: sommacco.

Coltivazione delle piante industriali legnose boschive. — Nomenclatura silvana. Classificazione delle essenze silvane. Clima, terreno delle piante boschive. Moltiplicazione. Cure successive. Rotazione del bosco ed epoca del taglio per il ceduo a ceppaia, per il ceduo a capitozza, per le fustaie. Prodotti dei boschi. Carbonizzazione. Stagionatura e conservazione del legname da opera. Influenza dei boschi sulla igiene e sull'agricoltura.

Industrie rurali.

Vinificazione. — Vendemmia. Ingredienti del mosto. Dei tini e delle botti. Tinaio. Bottaio. Cantina. Distinzione dei vini. Ammostatura e governo della fermentazione. Svinatura. Governo del vino imbottato. Travasamenti. Zolfature. Chiarificazione. Inflascamento e imbottigliamento del vino. Cause nemiche.

Oleificio. — Raccolta, conservazione e frangimento delle ulive; estrazione dell'olio. Ordigni da ciò: frantoi, strettoi, presse idrauliche, bruscole, gabbie, ecc. Distinzione degli olii. Depurazione, chiarificazione e conservazione degli olii.

Caseificio. — Ingredienti del latte. Estrazione del burro. Cagliamento del latte. Fattura del cacio e sua conservazione.

Zootecnia.

Animali utili all'agricoltura. Loro distinzione secondo le attitudini. Indizi di tali attitudini. Influenza del clima e dell'alimentazione sulle attitudini. – Condizioni igieniche delle stalle, delle scuderie, degli ovili, dei porcili. – Preparazione ed amministrazione degli alimenti e delle bevande. – Influenza sull'organismo animale delle fregagioni della pelle, dei bagni, della tosatura, del salasso, della castrazione. – Moltiplicazione. Scelta dei riproduttori. Norme per l'accoppiamento e per l'allevamento. – Prodotti animali. – Allevamento dei principali volatili domestici, dei bachi, delle api.

Economia rurale.

Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla. Elementi da cui risulta. – Natura e fruttuosità dei capitali nell'industria agraria; capitale fondiario, capitale agrario o industriale distinto in fisso (scorte o stime vive e morte) e in circolante. – Ragioni fisiche, economiche e sociali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria. – Sistemi di coltura intensivo, estensivo, misto di transizione. Fattori di questi sistemi. Azione di questi fattori. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo all'intensivo o al misto. – Sistemi di amministrazione rurale. – Vantaggi, inconvenienti e condizioni in cui si svolgono codesti sistemi. – Determinamento della estensione del possesso e della cultura. – Definizioni e distinzioni tra l'ampiezza del possesso e della cultura. Circostanze che definiscono l'ampiezza dei poderi. Vantaggi e inconvenienti della varia ampiezza. Il latifondo.

Ordinamento dell'azienda. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere un'impresa industriale. Determinare con opportuno avvicendamento la proporzione tra la produzione vegetale e quella animale; a quali, fra le piante o tra gli animali, dare la prevalenza; quali prodotti greggi ottenere, quali fra essi trasformare, e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti. – Stabilire i casi nei quali convien produrre per la qualità o per la quantità o per entrambi gli scopi. Quali le condizioni morali, la capacità e l'attitudine del direttore e del personale dell'azienda rurale. – Determinare in che modo la contabilità debba esser condotta nell'industria agraria. –

Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei conci occorrenti all'esercizio di una azienda rurale.

Contabilità rurale.

Suo ufficio e sua importanza nell'industria agraria. – Scrittura a partita semplice e a partita doppia. – Conti correnti aperti alle persone. – Conti generali oggettivi aperti alle cose: alle colture, alle terre, all'avvicendamento, agli arnesi, alle bestie, ai mangimi e lettimi, ai concimi, al magazzino, ecc. – Conti generali soggettivi o morali; stato originario, spese e rendite, stato finale. – Norme per la compilazione degli inventari. – Libro di prime note; dati che devonsi in caso calendare. – Registri o libri ausiliari. – Giornale di operazioni, e giornale o libro di cassa. – Libro maestro. – Scrittura analitica. – Conti speciali. Ricerca dei prezzi di costo. – Conti per le aziende a colonia parziaria e per quelle ad economia. – Conti che fanno conoscere complessivamente il saggio del capitale impiegato nelle aziende campestri. – Conti preventivi e rendiconti. – Esercizi pratici sulla tenuta dei libri.

XXII. — Chimica applicata all'agricoltura.

L'insegnamento della chimica agraria nella sezione agronomica ha per fine di dare ai giovani i principii bene accertati della scienza, che sono indispensabili all'esercizio razionale dell'arte agraria.

Sarà utile che, invece di dettare o distribuire litografate le proprie lezioni, venga dettato alla fine di ogni lezione un sommario ragionato delle cose insegnate. Questo sommario potrebbe servire di traccia ai giovani per compilare da loro stessi il riassunto delle lezioni, il quale dovrebbe essere riveduto e corretto dal professore almeno una volta al mese (1).

Nella trattazione degli argomenti relativi alle industrie chimico-agrarie, l'insegnante darà più larga esplicazione a quelli che dalle particolari condizioni della provincia, nella quale trovasi l'istituto, acquistano maggior importanza. Sarà anche ottima cosa che egli conduca gli alunni a visitare qualche fabbrica, dove possano esaminare nella loro attuazione alcuni procedimenti industriali, di cui abbiano prima udita la descrizione nella scuola.

Per quanto si riferisce alle esercitazioni pratiche da eseguirsi nel laboratorio, sebbene l'insegnamento sia elementare, e per conseguenza i giovani debbano essere istruiti soltanto intorno ai più semplici metodi d'analisi, il professore non dovrà tuttavia, per servire alla semplicità delle operazioni analitiche, trasandare l'esattezza dei risultati (2).

(1) Gioverà consultare, oltre le opere di Boussingault, di Johnston e di Liebig, le *Lezioni di chimica agraria* del Malaguti, di Isidoro Purre, di Knop, e le pubblicazioni più recenti di Adolfo Meyer e Roberto Hoffman (*Theoretisch-praktische Ackerbauchemie*, Prag. 1869).

L'operetta del professore Kuhn (*Die zweckmässigste Ernährung des Rindviehs*, Dresden, 1871) sull'alimentazione del bestiame può servire di guida nella trattazione delle diverse industrie agricole. Veggansi pure le due monografie sulla chimica applicata all'enologia, pubblicate dal Nessler e dal Neubauer (*Der Wein, sein Bestandtheile und sein Behandlung*, Chemnitz. 1866).

(2) Per le esercitazioni pratiche di chimica agraria potrebbero servire di guida le pubblicazioni di Hubert Church e di Emilio Wolff (*The laboratory Guida for students of agricultural Chemestry*, London, 1866. – *Anleitung zur chemischen Untersuchung landwirthschaftlich wichtiger Stoffe*, Berlin, 1867).

Dell'aria e dell'acqua nelle loro relazioni coi fenomeni della vegetazione e della vita animale. – Composizione delle acque meteoriche, delle acque di sorgente e di fiume. – Analisi delle acque potabili e d'irrigazione. – Nozioni sulla costituzione meccanica e sulle proprietà fisiche e chimiche del terreno agrario, additando i principali metodi per determinarle. – Nozioni sulla composizione delle ceneri delle piante. – Nozioni sui fenomeni chimici delle principali funzioni della vita vegetativa. – Cenni sulle trasformazioni delle combinazioni del carbonio. – Fermentazioni. – Nitrificazione. Assimilazione dell'azoto. – Nozioni elementari sui fenomeni chimici della nutrizione animale. – Dei concimi sotto il punto di vista della loro composizione chimica. – Cenni sulle principali industrie agrarie che si giovano in particolar modo della chimica: vinificazione, oleificio, caseificio. Macerazione del lino e della canapa. – Esercitazioni pratiche intorno ai più semplici metodi analitici di terre, concimi, ecc.

XXIII. — Estimo.

Il professore, premesse le idee fondamentali sugli elementi che vanno presi in considerazione, entrerà subito in materia sviluppando i criteri delle singole stime, e procurerà d'illustrare grado grado le sue lezioni con esempi pratici, facendone poscia l'applicazione agli stabili della contrada ov'egli insegna. A tale oggetto, si raccomanda all'insegnante di far visitare di tanto in tanto agli alunni alcuni fondi rustici ed opifici industriali, additando loro sul posto gli elementi della stima e come vadano analizzati e valutati. Il profitto degli allievi sarà avvalorato dalla compilazione di perizie stimative sopra temi dettati dal professore.

Introduzione. — Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima. – Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

Stima dei fondi. — Stima empirica. Criteri della stima empirica. Tipi di confronto. Stima razionale. Norme per la scelta del sistema di amministrazione di un fondo. Del metodo di coltivazione e della quantità di capitale applicabile al fondo in ordine alle sue condizioni fisiche ed economiche. Determinazioni dei prodotti e loro valutazione. Determinazione delle spese. Deduzione del valore capitale dalla rendita netta. Aggiunte e riduzioni di capitali. – Stima censuaria. – Scopo della stima censuaria. – Regole per la classificazione dei terreni e per la determinazione delle loro rendite. – Dei catasti. – Sommario storico. Loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi alle imposte. – Stima dei terreni a grandi e a piccole colture; a coltivazioni avvicendate, a coltivazioni speciali non escluse quelle di orti e di giardini.

Stima dei fabbricati. — Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato. – Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato. Stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta. – Circostanze che possono influire sul valore delle aree.

Valutazione delle stime o scorte vive e morte. — Stima dei semi, mangimi, lettimi, pali, concimi, bestiami. – Stima dei mobili, attrezzi e macchine, considerati in se; considerati come parte integrante di un'azienda rurale, considerati come parti di un opificio. Applicazione dei principi regolatori delle stime.

Stima dei miglioramenti rurali. — Stima dei miglioramenti del fondo, prodotti sia da

circostanze estrinseche come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

Stima dei boschi. — Stima dei boschi nelle loro varietà di boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in relazione alla rotazione dei tagli.

Stima dei danni. — Per incendio, per grandine, per inondazioni.

V.

Programmi degli insegnamenti per la sezione di commercio e ragioneria.

LETTERE ITALIANE (Vedi il programma I a pag. 917).
LINGUA FRANCESE (Vedi il programma II a pag. 919).
GEOGRAFIA (Vedi il programma III a pag. 919).
STORIA (Vedi il programma IV a pag. 921).
MATEMATICHE (1) (Vedi il programma V a pag. 925).
DISEGNO (Vedi il programma VI a pag. 928).
CHIMICA GENERALE (Vedi il programma VII a pag. 930).
STORIA NATURALE (Vedi il programma VIII a pag. 932).
ELEMENTI SCIENTIFICI DI ETICA CIVILE E DIRITTO (Vedi il programma IX a pag. 933).
ECONOMIA POLITICA TEORETICA (Vedi il programma X a pag. 934).
FISICA (Vedi il programma XV a pag. 943).
DIRITTO PRIVATO POSITIVO (Vedi il programma XX a pag. 951).

XXIV. — Teoria della statistica ed economia politica applicata.

Teoria della statistica. — Concetto della statistica, suo campo, attinenze. - Importanza scientifica e pratica della statistica, specialmente ai giorni nostri e cogli attuali ordinamenti politici. - Speciale importanza nei riguardi dell'economia agricola e commerciale.

Metodo. — Il *dato* statistico e suoi essenziali caratteri. - Comparabilità e sue condizioni in generale. - Il processo statistico ed i suoi stadi: *a*) Rilevazione dei dati. - Vario modo di procedere e ostacoli che si incontrano. - Statistiche dirette o puramente induttive; *b*) Critica dei dati. - Critica delle fonti in particolare; *c*) Elaborazione dei dati. - Dati primitivi e dedotti. - Comparazione e vario loro modo, da tempo a tempo da luogo a luogo, ecc. - Leggi statistiche o di fatto. - Nozioni sulle applicazioni del calcolo nella statistica. - Serie numeriche, valori medii, limiti. - Norme ed osservanze in proposito. - Figurazioni grafiche, specie ed importanza; *d*) Uso ed applicazione dei dati. - Deduzioni statistiche e criteri nell'applicazione dei dati statistici alla soluzione di speciali quistioni. - Cenni sull'ordinamento amministrativo della statistica. - Congressi internazionali, loro scopo e risultati. - Forme dell'esposizione statistica. - Clas-

(1) Affinchè gli alunni della *Sezione di Commercio e Ragioneria* possano essere ben preparati all'insegnamento della Computisteria, il professore di Matematiche svolgerà nel secondo anno di studi per gli alunni anzidetti, anche quella parte del programma di algebra del terzo corso che tratta *delle progressioni e dei logaritmi*.

sificazione generale dei dati. - Cenni sulla compilazione delle statistiche agricole, industriali, commerciali.

Popolazione. — Come si compone, come si muove, come si arresti, o indietreggi.

Economia applicata. — Carattere generale dell'odierno sistema agricolo industriale e commerciale. - Grande e piccola proprietà. - Grande e piccola cultura. - Enfiteusi. - Colonia. - Mezzeria. - Grande e piccola industria. - Specie di commercio. - Navigazione. - Vicende storiche nel valore dei metalli preziosi. - Sistemi monetari; moneta legale. - Conio pubblico e suo ufficio. - Tipo monetario. - Se convenga unico o duplice. - Unità monetaria. - Convenzioni internazionali. Attualità. - Credito fondiario e agricolo. Credito industriale e commerciale. - Banchi. Loro funzioni. - Deposito. - Anticipazione. - Sconto, circolazione. - Banchi pubblici, privati, popolari. - Corso legale, forzato. - Credito pubblico. - Principio di associazione. - Sue applicazioni alla agricoltura - all'industria - al commercio. - Movimento cooperativo. - Istituzioni di di previdenza. Altri sviluppi e applicazioni del principio di associazione. - Immigrazione ed emigrazione.

Avvertenza. — Senza obliare il principio direttivo scientifico negli svolgimenti e nelle applicazioni di carattere economico, vuolsi tener conto dei più noti errori e deviamenti, manifestatisi in pratica, sui vari temi di economia politica applicata, e dei rimedi apportati.

XXV. — Computisteria e ragioneria.

L'insegnamento della Computisteria e della Ragioneria mira a informare la mente dei giovani alle rette idee dell'amministrazione economica, ed a rendere loro familiari oltre che le materie e le funzioni, da cui germinano i fatti amministrativi, anco i modi più evidenti ed abbreviativi per valutarne e dimostrarne gli effetti.

Importa però che i giovani (impratichiti nella soluzione de' problemi aritmetici applicati all'amministrazione) apprendano metodicamente le varie e multiformi materie donde hanno origine tante e sì differenti aziende, quante sono quelle delle amministrazioni pubbliche e private, e conoscano i fini cui esse sono dirette. Ben s'intende che il professore dovrà considerare il soggetto del suo insegnamento dal riguardo tecnico di computisteria e ragioneria, lasciando le spiegazioni teoriche e giuridiche agli insegnanti di economia e di diritto.

Però, siccome la vita giuridica di qualsiasi azienda si estrinseca in speciali funzioni, le quali producono poi i fatti amministrativi, così è pur bene che il professore accenni ai giovani la ragione e la responsabilità congenita di quelle funzioni rilevando sommariamente gli effetti giuridici ed economici a ciascun fatto amministrativo conseguenti.

Con questo metodo il professore non solo preparerà i giovani a ben comprendere i fenomeni, e a concepire anco gli ordinamenti dell'amministrazione economica, ma renderà loro assai più facili e chiare le pratiche delle relative mansioni e degli esercizi scritturali.

Gli elementi delle aziende dalle più semplici e comuni, quali le domestiche e patrimoniali, alle più complesse, come quelle dell'alto commercio, delle grandi industrie e delle pubbliche amministrazioni, sono pressocchè uguali; i fini morali ed economici quasi identici. Tutte in generale hanno beni mobili ed immobili ed opere o servigi da valutare, elementi di previsione e funzioni ordinative ed esecutive, intese sia alla

conservazione dei beni e servigi presenti, sia alla produzione di beni e servigi ulteriori. In tutte finalmente, almeno in via teoretica, si rivela il bisogno della revisione, del sindacato e del rendimento di conti.

Resta pertanto che il professore nei suoi primi ammaestramenti prenda a modello aziende proprie della vita comune, e le anatomizzi compiutamente, salendo poscia con ordine graduale, alle grandi applicazioni per le aziende di maggior momento.

Vuolsi pure il professore sia esigente nella calligrafia. Se la scrittura nitida ed elegante è utile a tutte le persone civili, è poi d'assoluta necessità pei giovani, che si dedicano al commercio ed agli impieghi delle amministrazioni pubbliche e private.

Corso I. — Computisteria.

Elementi dell'amministrazione economica. — Definizione dell'amministrazione economica. – Nozioni sulla materia amministrabile e sue distinzioni generali. – Aziende domestiche. – Aziende patrimoniali. – Aziende commerciali e industriali. – Aziende pubbliche. – Aziende semi-pubbliche. – Indole e scopo vario delle aziende suddette. – Leggi in vigore per queste varie aziende. – Distinzione dei servizi di ciascuna. – Motore di ogni azienda (ente proprietario). – Suo conto ossia conto fondamentale della azienda. – Suoi rapporti coi conti degli agenti e corrispondenti. – Prerogative e funzioni del proprietario o principale dell'azienda. – Funzioni e responsabilità dell'amministratore. – Funzioni e responsabilità dei suoi agenti. – Agenti esecutivi. – Agenti consegnatari. – Varie specie dei corrispondenti.

Nozioni speciali sulle aziende domestiche e patrimoniali. — Particolarità di queste aziende. – Cause di prosperità e di decadenza. – Valutazione della sostanza. – Passività. – Patrimonio netto. – Entrate e spese proprie delle due specie di aziende.

Nozioni speciali sulle aziende commerciali e industriali — Cenno sommario sullo speciale ordinamento del commercio. – Capitale attivo, passivo e netto. – Scambi. – Mezzi di comunicazione e trasporti. – Credito. – Malleverie. – Particolari di queste aziende: ramo mercatura; ramo marittimo; ramo imprese; ramo assicurazioni.

Documenti e libri principali delle aziende. — Inventario generale. – Inventari speciali. – Stato di previsione. – Atti contrattuali civili. – Atti contrattuali commerciali. – Prime note. – Giornale, sua importanza teoretica e giuridica. – Libro sistematico. – Libro maestro. – Saldaconti. – Registro dei bilanci. – Copia-lettere. – Altri libri ausiliari occorrenti alle amministrazioni. – Nota di commissione. – Fattura di compra e vendita. – Lettera di vettura. – Atto di ricognizione di merci, valori, ecc. – Lettera di pegno. – Polizza di carico. – Polizze di assicurazione. – Biglietto di Banca. – Biglietto all'ordine. – *Chèques* – *Warrants.*

Teorica scritturale. — Scrittura semplice. – Suoi difetti. – Varietà delle sue forme. – Scrittura in partita doppia. – Sue forme: ordinaria e sinottica. – Ragioni per cui talvolta tutti i conti dell'azienda funzionano in un solo libro maestro, e talvolta soltanto pochi conti generali o collettivi si svolgono poi in libri ausiliari. – Importanza ed utilità dei bilanci di verificazione. – Teorica della logismografia. – Suoi caratteri. – Suoi canoni e corollari. – Meccanismo del suo quadro sinottico. – Il giornale e i suoi due conti principali. – Progressività degli svolgimenti e loro concatenazioni per via di contraposizioni e di equivalenze. – Minuta dei conti.

Esercizi scritturali. — Registrazione cronologica di alcune serie di fatti amministrativi riguardanti aziende domestiche, patrimoniali, industriali o commerciali sul giornale in

partita semplice e compilazione dei libri di cassa, di magazzino, dei conti correnti. – Verificazione dei risultati di questa scrittura. – Registrazione dei fatti stessi in partita doppia ai conti individui e ai conti generali con libri ausiliari.

Corso II. — Computisteria e ragioneria.

Delle principali operazioni di commercio e di Banca. — Commercio di metalli preziosi. – Cambio delle monete. – Depositi. – Banco-giri. – Riscossioni ed incassi. – Sconti. – Conti correnti. – Prestiti con cauzioni diverse. – Cambio. – Definizione della lettera di cambio. – Formalità della sua redazione; tratte, rimesse e delegazioni. – Listino dei cambi; cambio diretto ed indiretto. – Calcolazioni di cambio; valutazione delle monete del paese in cui si trova chi deve fare una tratta od una rimessa in monete di un altro paese. – Cambio vantaggioso o perdente di una piazza in confronto di un'altra – Arbitraggio, ossia combinazione e confronto di più operazioni di cambio, allo scopo di determinare la più vantaggiosa per fare una tratta od una rimessa. – Diverse classi di arbitraggi, pari proporzionale, tanto per cento, ordini di Banca, operazioni di Borsa. – Intermediari nelle operazioni di Borsa. – Agenti di cambio, sensali o mediatori. – Classazione delle operazioni di Borsa in operazioni a *pronti*, ed operazioni a *termine*, che hanno per oggetto mercanzie, materie d'oro ed argento, effetti pubblici. – Spiegazioni di tali operazioni.

Dei bisogni delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi coi quali vi si provvede. — Indole e scopo del bilancio di previsione dell'amministrazione dello Stato, delle provincie e dei comuni. – Conto finanziario in rapporto col bilancio di previsione. – Classificazione del conto finanziario. – Differenza fra tale conto e il conto patrimoniale. – Accertamento, riscossione, e versamento delle pubbliche entrate. – Atti impegnativi per le spese. – Effetti della liquidazione. – Ordini di pagamento. – Ammissione a pagamento. – Effettuazione del pagamento. – Responsabilità degli agenti dell'amministrazione pubblica. – Ordinatori. – Funzionari intermedi. – Consegnatari. – Riscontro contabile, amministrativo, misto, giudiziale, preventivo, posteriore, ordinario, straordinario.

Funzioni speciali della ragioneria. — Ordinamento di uffici amministrativi. – Regime scritturale. – Esame ed approvazione di documenti. – Liquidazioni. – Ricognizione e verificazione di fatti ed effetti amministrativi. – Divisioni di sostanze. – Graduatorie. – Piani di operazioni e sistemazioni economiche, ecc. – Responsabilità dei ragionieri.

Sviluppo della teorica logismografica. — Triplice dimostrabilità dei fatti amministrativi e triplici effetti *economici, giuridici, statistici.* – Riscontro diretto di essi fatti. – Come il giornale logismografico raccolga tutti i fatti amministrativi, determini le controposizioni proprie di ciascuno, e sia insieme base, sintesi e centro della triplice dimostrabilità. – Come in esso giornale restino diametralmente distinti i fatti che modificano l'entità della sostanza in amministrazione, da quelli producenti mere trasformazioni, permutazioni e compensazioni. – Carattere e conseguenze della casella delle permutazioni, trasformazioni e compensazioni. – Come nasca da essa l'equivalenza parziale negli svolgimenti e la possibilità delle controposizioni interne. – Come e in quali casi un solo giornale possa servire a più aziende. – Scopo del giornale con più bilanci – Indole speciale del giornale per le amministrazioni pubbliche. – Scopo degli svolgimenti. – Ragione per cui è da preferire la forma sinottica almeno per gli svolgimenti di primo grado. – Maniera di tenere, quante volte occorra, gli svolgimenti secondo la forma ordinaria. – Legame di tutti gli svolgimenti col giornale. – Indipen-

denza di quest'ultimo da quelli, e di essi fra loro. – Molteplicità e continuità del riprove. – Chiusura dei libri. – Pluralità ed armonia dei bilanci. – Vario aspetto ed ar monia dei rendimenti di conti secondo il vario ordine di responsabilità degli ordin tori e degli agenti.

Esercizi in comune. — Questi esercizi sono raccomandati alla intelligenza ed allo z del professore, dacchè l'ordinamento di essi è subordinato al numero degli allievi ai mezzi onde l'istituto potrà disporre.

Per eseguirli egli immaginerà la esistenza di alcune aziende bancarie, mercantili industriali ed anco pubbliche principali e subalterne, che si supporranno avere se in città diverse. Gli alunni saranno preposti alternativamente a dirigerle o ad adem pierne le varie funzioni. In tal guisa simuleranno quelle serie di operazioni che professore stimerà mano mano di ordinare. Ciascun allievo sarà quindi obbligato al pratica delle mansioni, a compilare i documenti, a fare le corrispondenze ed a tene le scritture occorrenti a ciascuna azienda; sicchè dopo un corso di esercitazioni avranno diverse gestioni armonicamente condotte, aventi ognuno il proprio rendiment di conti desunto dalle scritture, che il professore avrà fatto impiantare a ciasc alunno o in partita doppia comune, o col sistema logismografico.

VI.

Programmi degli insegnamenti della sezione industriale.

Lettere italiane (Vedi il programma I a pag. 917).
Lingua francese (Vedi il programma II a pag. 919).
Geografia (Vedi il programma III a pag. 919).
Storia (Vedi il programma IV a pag. 921).
Matematiche (Vedi il programma V a pag. 925).
Disegno (Vedi il programma VI a pag. 928).
Chimica generale (Vedi il programma VII a pag. 930).
Storia naturale (Vedi il programma VIII a pag. 932).
Elementi scientifici di etica civile e diritto (Vedi il programma IX a pag. 93[illegible]
Economia politica teoretica (Vedi il programma X a pag. 934).
Fisica (Vedi il programmma XV a pag. 943).
Teoria della statistica ed economia politica applicata (Vedi il programma XII a pag. 958).

VII.

Orari delle lezioni.

Sezione fisico-matematica.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	NUMERO delle lezioni per settimana	DURATA di ciascuna lezione	ORE delle lezioni per ogni settimana
Anno I.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			30
Anno II.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			34 1/2
Anno III.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1	2
Storia	2	1	2
Fisica	3	1 1/2	4 1/2
Chimica generale	3	2	3
Storia naturale	2	1 1/2	3
Matematiche	4	1 1/2	6
Disegno	3	2	6
			35 1/2
Anno IV.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Elementi di etica civile e diritto . .	3	1	3
Economia politica teoretica . . .	3	1	3
Fisica	3	1 1/2	4 1/2
Esercitazioni di chimica generale . .	1	2	2
Storia naturale	2	1 1/2	3
Matematiche	4	1 1/2	6
Disegno	2	2	4
			34 1/2

Sezione di Agrimensura.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	NUMERO delle lezioni per settimana	DURATA di ciascuna lezione	ORE delle lezioni per ogni settimana
Anno I.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			30
Anno II.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Fisica	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Storia naturale	2	1 1/2	3
Disegno	2	2	4
			34
Anno III.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1	2
Storia	2	1	2
Storia naturale	2	1 1/2	3
Chimica generale con esercitazioni pratiche	3	1 1/2	4 1/2
Agraria	3	1 1/2	4 1/2
Matematiche	4	1 1/2	6
Costruzioni	2	1	2
Geometria pratica	2	1 1/2	3
Disegno	2	2	4
			35 1/2
Anno IV.			
Lettere italiane	3	1	3
Elementi di etica civile e diritto	3	1	3
Economia politica teoretica	3	1	3
Diritto privato positivo	3	1	3
Estimo	2	1 1/2	3
Costruzioni	2	1	2
Agraria	3	1 1/2	4 1/2
Geometria pratica	3	1 1/2	4 1/2
Disegno e compilazione di progetti di perizie	2	3	6
			32

Sezione di Agronomia.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	NUMERO delle lezioni per settimana	DURATA di ciascuna lezione	ORE delle lezioni per ogni settimana
Anno I.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			30

MATERIE DI INSEGNAMENTO	1.° Semestre			2.° Semestre		
	Num. delle lez. per settimana	Durata di cias. lezione	Ore di lezione per ogni settim.	Num. delle lez. per settimana	Durata di cias. lezione	Ore di lezione per ogni settim.
Anno II.						
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2	5	1 1/2	7 1/2
Geografia	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2	5	1 1/2	7 1/2
Fisica	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Chimica generale con esercitazioni pratiche	3	1 1/2	4 1/2	3	1 1/2	4 1/2
Storia naturale	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Disegno lineare applicato alle costruzioni rurali e disegno topografico	2	2	4	»	»	»
			35 1/2			31 1/2
Anno III.						
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1	2	2	1	2
Storia	2	1	2	2	1	2
Storia naturale	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Chimica appl. all'agricol. { Lezioni	3	1	3	3	1	3
Chimica appl. all'agricol. { Esercizi pratici	1	2	2	1	2	2
Geometria pratica	2	1 1/2	3	2	1 1/2	3
Disegno lineare e topografico	2	2	4	»	»	»
Agraria	4	1 1/2	6	4	1 1/2	6
			29 1/2			23 1/2
Anno IV.						
Lettere italiane	2	1	2	2	1	2
Costruzioni rurali	4	1 1/2	1 1/2	4	1 1/2	1 1/2
Estimo rurale	2	1 1/2	3	1	1 1/2	1 1/2
Elementi scientifici di etica civile e diritto	3	1	3	3	1	3
Economia politica teoretica	3	1	3	3	1	3
Diritto privato positivo	3	1	3	3	1	3
Agraria	4	1 1/2	6	4	1 1/2	6
Compilazione di progetti di ordinamento di aziende rurali, perizie, relazioni, ecc.	2	3	6	1	3	3
			27 1/2			23

Sezione di Commercio e Ragioneria.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	NUMERO delle lezioni per settimana	DURATA di ciascuna lezione	ORE delle lezioni per ogni settimana
Anno I.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			30
Anno II.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Storia	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	2	2	4
			31 1/2
Anno III.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1	2
Storia	2	1	2
Economia politica teoretica	3	1	3
Fisica	2	1 1/2	3
Storia naturale	2	1 1/2	3
Computisteria	3	2	6
Disegno	2	2	4
			31
Anno IV.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Lingua tedesca o inglese	3	1 1/2	4 1/2
Elementi scientifici di etica civile e diritto	3	1	3
Teoria della statistica ed economia politica applicata	3	1 1/2	4 1/2
Diritto privato positivo	3	1	3
Chimica generale con esercitazioni pratiche	3	1 1/2	4 1/2
Storia naturale	2	1 1/2	3
Computisteria e ragioneria con esercizi pratici	3	3	9
			36

Sezione Industriale.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	NUMERO delle lezioni per settimana	DURATA di ciascuna lezione	ORE delle lezioni per ogni settimana
Anno I.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			30
Anno II.			
Lettere italiane	5	1 1/2	7 1/2
Lingua francese	2	1 1/2	3
Geografia	2	1 1/2	3
Storia	2	1 1/2	3
Fisica	2	1 1/2	3
Matematiche	5	1 1/2	7 1/2
Disegno	3	2	6
			33
Anno III.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Geografia	2	1	2
Storia	2	1	2
Storia naturale	2	1 1/2	3
Matematiche	4	1 1/2	6
Chimica generale con esercitazioni pratiche	3	1 1/2	4 1/2
Economia politica teoretica	3	1	3
			25
Anno IV.			
Lettere italiane	3	1 1/2	4 1/2
Elementi di etica civile e diritto	3	1	3
Teoria della statistica ed economia politica applicata	3	1 1/2	4 1/2
Storia naturale	3	1 1/2	4 1/2
			16 1/2

Avvertenza. — Oltre gli insegnamenti indicati nel presente orario, le sezioni industriali avranno nel 3.° e 4.° anno quegli altri insegnamenti speciali che sono richiesti dalle applicazioni a cui ciascuna di esse s'indirizza.

Si vegga ciò che è detto nella Circolare premessa ai presenti programmi, a p. 913.

INDICE.

PROGRAMMI.

I. — Insegnamenti comuni a tutte le sezioni.

II. — Insegnamenti della sezione fisico-matematica.

III. — Insegnamenti della sezione di agrimensura.

IV. - Insegnamenti della sezione agronomica.

V. — Insegnamenti della sezione di commercio e di ragioneria.

VI. - Insegnamenti della sezione industriale.

VII. — Orari delle lezioni.

Circolare del ministero dell'istruzione pubblica, in data 25 agosto 1876. *— Tassa da pagarsi dalle esercenti levatrici per l'ammissione all'esame pratico.*

Si domanda al ministero quale tassa debbano pagare le donne che esercitano la professione di levatrici senza regolare diploma, per essere ammesse all'esame pratico secondo la disposizione dell'art. 43 del regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con regio decreto 10 febbraio 1876.

In risposta a questa domanda il sottoscritto dichiara che le dette donne debbono pagare l'intera tassa complessiva di studio di L. 50 stabilita dalla legge 11 agosto 1870 la quale tassa è ora ripartita quanto a L. 40 per titolo d'inscrizione, e quanto a L. 10 per titolo di diploma.

La detta tassa complessiva è dovuta all'erario, e l'aspirante levatrice non potrà essere ammessa all'esame se non presenta la prova dell'eseguito versamento.

Inoltre le donne medesime dobbono pagare, parimenti prima dell'esame, la sopratassa di L. 12 od alla cassa universitaria o alla direzione della scuola, secondo l'articolo 15 del regolamento sopracitato, per servire al pagamento delle propine agli esaminatori.

Il ministro, M. COPPINO.

Circolare del ministero delle finanze, in data 10 *settembre* 1876. *— Diritto spettante ai Consoli esteri di essere presenti alla visita dei bastimenti che appartengono alla rispettiva Nazione.*

Per effetto di accordi avvenuti tra questo ministero e quello degli affari esteri è stato stabilito che il diritto di essere presenti alla visita dei bastimenti appartenenti alla loro nazione non spetta solamente a tutti i consoli degli Stati coi quali fu stipulato il patto del trattamento della nazione più favorita in materia di privilegi consolari, ma anche ai consoli degli altri Stati, coi quali è stato convenuto il trattamento della nazione più favorita in materia di commercio e di navigazione, e ciò sempre a condizione di reciprocità.

In forza di questa decisione la disposizione n. 119 del bollettino ufficiale 1875 si intende applicabile alle seguenti nazioni:

Austria – Belgio – Brasile – Canadà – Chilì – Colonie del Capo di Buona Speranza – Columbia – Costa Ricca – Danimarca – Francia – Gran Brettagna – Germania – Isole Avajane – Loberia – Messico – Perù – Paesi Bassi – Portogallo – Russia – Spagna – Stati Uniti – Svezia e Norvegia – Tunisi e Turchia – Uraguay – Venezuela.

Circolare del ministero delle finanze, in data 15 *settembre* 1876. *— Operazioni dei comitati peritali del macinato; modificazioni agli articoli* 51 *e* 52 *del regolamento* 13 *settembre* 1874.

In calce alla presente è riportato un Regio decreto dell'8 corrente numero 3324 (Serie 2.ª), col quale sono arrecate agli articoli 51 e 52 del regolamento 13 settembre

1874, n. 2037 (Serie 2.ª), alcune modificazioni intese a risolvere dubbi ed a rimediare ad inconvenienti manifestatisi nella prima annuale rinnovazione dei Comitati peritali del macinato.

Per l'attuale art. 51 di detto regolamento, il Comitato costituito per un anno cessa di pien diritto dalle sue funzioni appena sia costituito il nuovo Comitato. Questo però dovendo prima di tutto formare ed assegnare le zone e determinare i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, non può immediatamente funzionare, onde ne viene che per un periodo di tempo più o meno lungo il Comitato antico è cessato ed il Comitato nuovo non è ancora in grado di funzionare e per conseguenza resta forzatamente sospesa la definizione dei giudizi peritali con danno della finanza e dei mugnai.

Tale inconveniente si fece nello scorso anno sentire in tutta la sua gravità, avendo alcuni Comitati ritardato per lungo tempo e talora per mesi parecchi la determinazione dei coefficienti meccanici. Le conseguenze di tale ritardo si facevano ancor più dannose, inquantochè pel tenore delle varie disposizioni del regolamento sembrava che ciascun Comitato dovesse applicare sempre i coefficienti suoi propri, anche in quelle perizie che fossero state provocate avanti la sua costituzione e che in forza dell'art. 51 venivano deferite al suo giudizio.

Dal regio decreto più sopra accennato viene ora stabilito che il Comitato costituito per un anno dura in funzioni, non solo finchè sia costituito il Comitato nuovo, ma fino a che questo abbia compiute tutte le operazioni preliminari volute dalla legge, vale a dire abbia formate ed assegnate le zone, ed abbia determinati i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie.

In secondo luogo lo stesso regio decreto stabilisce che per tutte le perizie provocate avanti la determinazione di tali coefficienti, il Comitato abbia ad applicare i coefficienti determinati dal Comitato precedente. Parve conforme ai criteri giuridici e richiesto da giustizia il principio che a risolvere le contestazioni intorno alle quote dovessero sempre adoperarsi i coefficienti in vigore all'epoca in cui le contestazioni medesime sono sorte. Il mugnaio infatti può impugnare le quote in vista dei coefficienti, di produzione e di rendimento applicati dall'Ufficio tecnico o dal perito della zona, motivando e basando il suo ricorso sulla conoscenza che egli ha dei coefficienti in vigore all'atto della presentazione del ricorso stesso e che egli sa essere obbligatorii per le perizie. Il voler applicare a giudizi peritali provocati in siffatte condizioni i coefficienti adottati dal Comitato nuovo, solo perchè nel frattempo è cessato il Comitato antico, parve equivalesse a cambiare i termini della contestazione, ed a dar forza retroattiva a questi stessi coefficienti, impiegandoli nella definizione di controversie sorte prima che fossero determinati.

Colle accennate modificazioni si sono resi più facili e più spediti i lavori preliminari dei Comitati e si è evitata qualsiasi dannosa interruzione nell'eseguimento delle perizie.

Malgrado ciò è pur sempre desiderabile che i Comitati nuovi non frappongano indugio soverchio al compimento di quelle operazioni, per le quali possano essere in grado di assumere e di esercitare le loro funzioni. Lo scorso anno diversi Comitati credettero di dovere, per la determinazione dei coefficienti, procedere a studi e ad esperimenti lunghi, minuti e costosi, e non riuscirono quindi a determinarli se non in capo a parecchi mesi. Ciò poteva essere in parte giustificato quando nuova affatto era l'istituzione dei Comitati peritali, ma è desiderabile non abbia a ripetersi nell'interesse del normale andamento del servizio ed a risparmio delle spese gravi che por-

tano con sè gli esperimenti nei mulini e le ripetute adunanze dei Comitati. Non vuol certo il ministero porre un freno alla libertà di azione dei Comitati, nè toglier loro il modo di procurarsi quelle nozioni pratiche che credono necessarie per esercitare convenientemente il loro mandato, ma ritiene che colla scorta dei dati, che in copia sono raccolti presso gli uffici tecnici e presso gli stessi Comitati, e coll'esperienza acquistata dai periti, i quali in maggioranza saranno scelti molto probabilmente fra i componenti dei Comitati cessanti, non debba la determinazione dei coefficienti richiedere nè lunghe discussioni, nè studi ed esperimenti laboriosi e complicati.

Richiama poi il ministero l'attenzione dei signori periti sulla necessità che i giudizi peritali di appello si compiano colla maggior possibile sollecitudine, ed all'uopo si riporta alle considerazioni svolte nella circolare del 1.° novembre 1875, n. 6. Sulla lentezza colla quale tali giudizi procedono, il ministero ha ricevute vive e ripetute lagnanze, e come il regolamento non pone alcun termine perentorio alla definizione dei giudizi stessi, così maggiore è la responsabilità morale che pesa a questo riguardo sui periti, i quali dovrebbero provarne più vivo il sentimento e lo stimolo, studiandosi anch'essi, colla sollecita risoluzione delle controversie intorno alle quote, di agevolare e di rendere meno molesta l'applicazione della tassa.

Il ministro, DEPRETIS.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 16 settembre 1876. — Elenco delle persone interdette, inabilitate o dichiarate fallite; interpretazione degli articoli 44 e 45 del regolamento sul notariato.

È stato proposto il dubbio se gli estratti delle sentenze d'interdizione, di inabilitazione, di fallimento o di condanna a qualunque delle pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale, le quali, giusta il disposto del nuovo regolamento sul notariato, hanno ad inviarsi dai cancellieri dei tribunali e delle Corti di appello ai consigli notarili, debbano dai suddetti cancellieri trasmettersi a tutti i consigli notarili compresi nel distretto della Corte, ovvero a quello soltanto del proprio distretto; e se a questo unicamente, come debba provvedersi al carico ed al modo di trasmissione dei dati occorrenti, per formare l'elenco prescritto dall'articolo 44 del citato regolamento ai notari, i quali, pur avendo la residenza nel distretto della Corte d'appello, non appartengono però al consiglio notarile cui dovrebbero i cancellieri trasmettere gli estratti.

Dall'art. 45 del regolamento summentovato si rileva in modo abbastanza chiaro che cancellieri delle Corti e dei tribunali sono obbligati di trasmettere gli estratti delle sentenze soltanto al consiglio notarile del rispettivo distretto, ossia della città, sede del tribunale o della Corte. Evidentemente però con siffatto sistema non si raggiunge completamente lo scopo prefissosi dal regolamento coll'art. 45, cioè di mettere in grado i notari tutti compresi nella giurisdizione di ciascuna Corte d'appello di formare l'elenco prescritto dal precedente art. 44 delle persone interdette, inabilitate o dichiarate fallite del *distretto della medesima Corte*, inquantochè, mancando agli altri consigli notarili il mezzo di avere comunicazione degli estratti, non possono per ciò stesso trasmetterli ai notari residenti nel rispettivo distretto.

Ad ovviare pertanto all'accennato inconveniente, questo ministero stima senz'altro opportuno di prescrivere che, rimanendo fermo l'obbligo imposto ai cancellieri dei tribunali e delle Corti della trasmissione degli estratti delle sentenze riguardanti le persone menzionate nell'art. 44 al consiglio notarile del rispettivo distretto, debba questo, dopo averne presa nota nei suoi registri, comunicarli per copia agli altri consigli notarili compresi nella giurisdizione territoriale della Corte d'appello. In cosiffatto modo i suddetti consigli possono anch'essi avere notizia degli estratti di tutte le sentenze proferitesi in materia d'interdizione, inabilitazione o di fallimento, sia dai tribunali tutti del distretto della Corte d'appello, sia dalla Corte suddetta, e possono così esser in grado di darne comunicazione ai notari residenti nel rispettivo distretto per gli effetti del disposto dal più volte citato art. 44.

Venne inoltre proposto il dubbio se l'obbligo che hanno i cancellieri della trasmissione delle sentenze sopraccennate al rispettivo consiglio notarile debba estendersi anche alle sentenze divenute irrevocabili prima della attuazione della nuova legge sul riordinamento del notariato, o debba limitarsi a quelle soltanto che divenissero tali dopo il 31 dicembre 1875.

Quanto al dubbio in esame, sembra che dal combinato disposto degli articoli 44 e 45 suinvocati del regolamento sorga di necessità il concetto che l'obbligo dei cancellieri, relativo alla trasmissione degli estratti, non riguardi soltanto il futuro, ma si riferisca eziandio al passato. Infatti per l'art. 44 è imposto ai notari il dovere di tenere affisso permanentemente nel proprio studio un elenco delle persone interdette, inabilitate o dichiarate fallite, senza riguardo alla data dell'avvenuta interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento e senza eccezione per quelle persone che fossero state interdette, inabilitate o dichiarate fallite con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione della nuova legge sul notariato.

Giova osservare altresì che il disposto dell'art. 44 del regolamento avrebbe per iscopo di ovviare possibilmente alla nullità degli atti notarili nei quali potessero per avventura intervenire subdolamente come parti o come testimoni o come fiducienti persone che si trovassero colpite da incapacità giuridica. Questo scopo quindi non potrebbe completamente raggiungersi, ove i notari non avessero notizia di tutte le sentenze d'interdizione, di inabilitazione o dichiarazione di fallimento, compresevi quelle divenute irrevocabili prima della nuova legge notarile; ed in tal senso questo ministero crede di dover risolvere il dubbio proposto.

Finalmente fu elevato il dubbio se, cioè, nel caso in cui la riabilitazione dei falliti e la cessazione dell'interdetto legale avvenga per altra causa diversa da quella di compimento di pena, sieno pure i cancellieri delle Corti e dei tribunali tenuti a notificare al rispettivo consiglio notarile la detta riabilitazione o cessazione d'interdetto.

Sembra a questo ministero che anche al presente dubbio debba darsi affermativa risposta. Ed invero, risulta dall'art. 45 del più volte menzionato regolamento notarile che la notificazione imposta ai cancellieri dall'ultima parte del ridetto articolo è diretta allo scopo di eseguire le necessarie cancellazioni sull'elenco di cui all'art. 44; e poichè le cancellazioni nell'elenco devono sempre farsi, sia che le riabilitazioni dei falliti e le cessazioni degli interdetti avvengano per sentenza, oppure in altra guisa; così è chiaro che la suespressa notifica si renda necessaria anche nel caso in cui le riabilitazioni e le cessazioni degli interdetti legali avvengano per tutt'altro modo, anzi che per sentenza, ed anche prima che scada il tempo portato dalle sentenze di condanna. Del resto, se il regolamento ebbe a far cenno soltanto della revoca per sentenza, egli

è che questo è il mezzo onde ordinariamente si ottiene la riabilitazione all'esercizio dei propri diritti dalle persone colpite da incapacità giuridica; però non ebbe certamente lo intendimento di escludere ogni altro caso, per il quale avesse a verificarsi la cessazione della suddetta incapacità.

Le SS. LL. sono pregate di dare istruzioni in questo senso ai cancellieri dei tribunali e delle Corti d'appello ed ai presidenti dei consigli notarili, e di curare l'osservanza delle anzidette prescrizioni ministeriali.

Pel ministro, F. LA FRANCESCA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 20 *settembre* 1876. — *Vigilanza negli agenti di emigrazione per impedire la partenza e la rovina di operai e di agricoltori regnicoli.*

Diversi prefetti si sono in questi ultimi giorni a me rivolti, chiedendo istruzioni circa il modo di contenersi a proposito della emigrazione che in talune provincie va prendendo proporzioni allarmanti e tali da far temere seri danni alla vita economica della nazione. La stampa periodica e perfino i privati cittadini hanno pure richiamata l'attenzione mia e del Governo su questo fatto, di cui non puossi disconoscere l'esistenza e la gravità, direttamente od indirettamente accennando al bisogno di provvedimenti che impediscano gli aggiramenti di venali speculatori per eccitare la emigrazione degli operai ed agricoltori regnicoli all'estero e specialmente al Brasile.

Nelle risposte che ho avuto testè occasione di dare ad alcuni prefetti, io ho accennato come il R. Governo, rimanendo fedele ai principi liberali adottati, non crede di poter direttamente intervenire per scongiurare i pericoli che si profetizzano, e come sia invece suo fermo proponimento di non porre ostacoli all'emigrazione di italiani all'estero, quando tale emigrazione sia naturale e sia una conseguenza dello svolgersi dei bisogni individuali economici. D'altra parte ha però fatto comprendere come egli senta il dovere ed il diritto di opporsi, con tutti i mezzi che stanno in suo potere per impedire la emigrazione artificiale eccitata in danno delle illuse popolazioni da ingordi speculatori.

E poichè gl'intendimenti del Governo non sono ora mutati, ho creduto opportuno di indirizzarmi a V. S., pregandola di volere personalmente e con particolare diligenza interessarsi di questa importantissima bisogna, studiando ed applicando i mezzi che ravviserà più opportuni non per impedire l'emigrazione spontanea (chè in tal caso si verrebbe ad offendere la libertà dei cittadini), ma per impedire che tristi speculatori, abusando della buona fede di ignoranti artigiani od agricoltori, li inducano con false promesse ad abbandonare la patria per gettarsi in braccio a pericoli d'ogni sorta in lontani paesi, ove invece delle vagheggiate ricchezze non trovano il più delle volte che la miseria nelle sue più orride manifestazioni, e la morte, conseguenza del clima, chè in quasi tutto il territorio dell'America meridionale è tanto infesto agli europei.

Gli è mestieri quindi di non trascurare alcun mezzo che possa valere ad illuminare le masse, e a questo effetto V. S. vorrà ricorrere a pubblicazioni sui fogli della provincia e ad eccitamenti alle autorità municipali perchè vedano di far comprendere alle persone che vogliono emigrare, quanto sieno problematiche le liete loro speranze di far fortuna, e quanto invece sia probabile che vadano incontro a dolorosi disinganni e ad orribili patimenti.

Fa pure mestieri che si esereiti una continua attenta vigilanza sui così detti *Agenti di emigrazione* che per un ignobile lucro non si peritano di mettere a pericolo il benessere e la vita di tanti illusi.

Vostra Signoria deve dare istruzioni perchè le autorità tutte si adoperino con zelo nel raccogliere le prove per denunziare all'autorità giudiziaria questi infami trafficatori di carne umana.

Trattasi poi di emigrazione spontanea o artificiale, sarà sempre necessario che la S. V. prima di lasciare il passaporto ad alcun emigrante, si informi e si convinca che il medesimo abbia i mezzi per sostenere le spese del lungo viaggio e per far fronte ai primi bisogni della vita nei primi giorni del suo arrivo nel nuovo Stato in cui vuole recarsi. Per tal modo si otterrà almeno che non si ripeta più in avvenire il lacrimevole spettacolo a cui assistettero anche di recente le popolazioni di alcune città marittime, di vedere centinaia di persone prive di tutto, aggirarsi affamate per le vie della città in attesa di un imbarco impossibile per l'estero.

Varie sono le cause che fomentano nelle popolazioni il desiderio sfrenato di emigrare, e tali cause sono diverse in una da un'altra provincia, vuoi per l'indole degli abitanti, vuoi per il maggiore o minore benessere che vi godono, vuoi perchè più o meno esposti alle dannose suggestioni degli agenti di emigrazione, epperò riesce malagevole di dare istruzioni generali che comprendano tutti i casi e servano di regola fissa per le autorità provinciali.

Io lascio quindi a Vostra Signoria l'incarico, tenuto conto delle idee generali da me sovra espresse, di studiare i mezzi più acconci per porre riparo al lamentato male e di applicarli, e solo attenderò di essere tenuto informato minutamente di quanto avrà creduto di fare in proposito, e dei risultati che avrà potuto ottenere.

Il ministro NICOTERA.

Circolare del ministero delle finanze in data 29 *agosto* 1876. — *Facilitazione per la distillazione del vino da convertirsi in alcool.*

Per opportuna norma dei signori intendenti di finanza adempio il dovere di comunicare loro il decreto reale del 25 agosto andante, che li autorizza ad accordare, per le piccole fabbriche, la temporaria facoltà di distillare il vino, senza l'obbligo di munire gli apparati distillatori del recipiente graduale di raccolta, prescritto dall'art. 17 del regolamento 19 novembre 1874, n. 2248.

Trattasi di provvedimento vivamente reclamato dalle condizioni eccezionali in cui trovansi quest'anno i proprietari, i quali hanno bisogno di convertire in alcool i loro vini deperiti, o rimasti invenduti in grandissima quantità nella maggior parte delle provincie del regno, onde far posto al nuovo raccolto. Interessa quindi che i signori intendenti si adoprino senza indugio affinchè le disposizioni del citato decreto siano portate a conoscenza degl'interessati.

Della facoltà loro concessa i signori intendenti dovranno però valersi, in massima, soltanto quando, per abbondanza del raccolto del vino, o per altre cause, si manifesti urgente il bisogno di distillarne una parte, onde evitarne la perdita. Ciò accadendo, dovranno curare che siano esattamente osservate tutte le prescrizioni del decreto, di guisa che, non ostante la mancanza del recipiente graduato di raccolta, venga assi-

curato il riscontro della quantità e del grado di forza del prodotto, poichè su questi elementi va commisurata la tassa, secondo il disposto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1874, N. 1952.

Nè minor cura porranno ad accertarsi della sorveglianza nelle fabbriche, durante il periodo della lavorazione dichiarata. Controllando scrupolosamente la quantità d'alcool prodotta, non si potrà temere che le distillerie maggiori, provvedute del recipiente di raccolta, si trovino in condizioni inferiori alle piccole distillerie, nè si potrà quindi supporre veruna sperequazione cagionata dalla differente modalità della applicazione della tassa nella stessa categoria di contribuenti.

I signori intendenti daranno prova di ben comprendere la opportunità e la importanza della facilitazione consentita dal qui unito decreto reale se useranno la maggiore sollecitudine nell'accordare le lavorazioni, reclamate allo scopo di utilizzare il vino superfluo o reso inservibile, convertendolo in alcool.

La prudenza e la intelligente esperienza dei signori intendenti mi affida che sarà rettamente applicata questa agevolazione, alla quale il governo ha creduto indispensabile addivenire, nel duplice intento di non inceppare la produzione della industria privata, e di procurare, con la distillazione dei vini che andrebbero altrimenti perduti, un aumento di reddito alla finanza.

Pel ministro, F. SEISMIT-DODA.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 2 ottobre 1876. — Atti e provvisioni emanate da vescovi non riconosciuti civilmente.

Dopo la solenne ed ampia discussione che ebbe luogo nella Camera dei deputati ai primi giorni del maggio 1875 sull'indirizzo della politica ecclesiastica, non credo di aver bisogno di manifestare alle SS. LL. le ragioni per le quali io ritengo che non debbano essere muniti di *R. Placet* gli atti e le provvisioni emanate dai vescovi non riconosciuti civilmente, salvo al governo l'apprezzamento di circostanze e bisogni eccezionali che possano concorrere nello interesse di alcune popolazioni costituite in condizioni speciali.

Già in relazione a questo principio mi sono astenuto fino dal cominciamento della mia amministrazione dal provocare le sovrane determinazioni in tutti i casi nei quali, in conformità del regio decreto 25 giugno 1871, n. 320 (serie 2ª), non avendo i procuratori generali facoltà di provvedere sulle domande di *Placet*, debbono riferirne al ministero. Ed ora per assicurare la coerenza del sistema e per rendere completo omaggio al principio medesimo, invito le SS. LL. ad astenersi affatto dall'accettare e placitare le provvisioni dei vescovi che non abbiano curato di conseguire il civile riconoscimento, semprechè le medesime appartengano alla competenza dei procuratori generali giusta il decreto innanzi citato, trasmettendo in ciascun mese al ministero l'elenco o la notizia delle provvisioni presentate, e sulle quali non siasi provveduto con la concessione della placitazione.

Nel tempo stesso però prego le SS. LL. di voler riferire al ministero ed aspettarne le risoluzioni in quei casi speciali che pel concorso di gravi e straordinarie circostanze

potessero reclamare dal ministero medesimo un qualche eccezionale provvedimenti principalmente dal punto di vista dell'urgenza dei bisogni locali delle popolazioni.

Mi riserbo di dare istruzioni agli economati generali per assicurare in ogni eventualità il servizio parrocchiale.

Il ministro, **MANCINI.**

Circolare dell'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti, in data 9 settembre 1876. — Depositi di espropriazione per utilità pubblica; depositi per cauzioni prestate dagli imputati ammessi a libertà provvisoria.

Il sottoscritto è in dovere di dare conoscenza alle intendenze di finanza di alcune disposizioni adottate in ordine ai depositi *per indennità di espropriazione per utilità pubblica* e a quelli *per cauzioni prestate dagl'imputati ammessi a libertà provvisoria.*

I signori intendenti rammentano il dubbio che sin dai primordi dell'attuazione del servizio dei depositi a forma della nuova legge 27 maggio 1875, n. 2779, è insorto intorno al doversi o meno assoggettare alle tasse di bollo le dichiarazioni e le corrispondenti polizze per i depositi del prezzo di espropriazione di immobili che in base alla legge 25 giugno 1865 fanno il ministero dei lavori pubblici, l'amministrazione militare ed altre amministrazioni dello Stato.

Mentre il regolamento del 9 dicembre 1875, n. 2802, coll'art. 128 si limitò a dichiarare che gli atti e documenti necessari per le operazioni di deposito debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi sulle tasse di registro e bollo, nelle istruzioni 24 dicembre 1875 sul servizio dei depositi fu detto agli articoli I e II che le dichiarazioni di deposito e le polizze relative devono esser fatte in carta bollata, o munite di marca da bollo, a meno che si tratti di depositi fatti nell'interesse esclusivo dello Stato.

Ammessa pertanto la interessenza esclusiva dello Stato nei sopradetti depositi per espropriazione, non vi era nè vi poteva essere dubbio sulla esenzione dalle tasse di bollo; ma il dubbio sorse appunto nel determinare, in primo luogo, se questa interessenza esclusiva dello Stato potesse ritenersi esistere non ostante che i depositi del prezzo dell'espropriazione vengano fatti nell'interesse degli espropriati e che le polizze costituiscono il titolo di credito degli espropriati stessi verso la cassa depositi; in secondo luogo, se nei rapporti della legge sul bollo fossero i depositi da ritenersi nell'interesse esclusivo dello Stato anche quando a fare l'espropriazione collo Stato concorrono provincie, comuni, consorzi, ecc.

Sottoposto il dubbio al ministero delle finanze (direzione generale del demanio e delle tasse) ebbe a risolverlo per la prima parte colle dichiarazioni inserte ai numeri 114 e 115, pag. 353 e 354 del suo bollettino ufficiale IX, anno corrente. Venne dichiarato cioè che *tutti* gli atti e documenti che occorrono a senso della legge 25 giugno 1865 nelle espropriazioni da farsi *per conto dello Stato*, vanno esenti dalle tasse di bollo e registro in forza delle disposizioni di legge ivi citate; conseguentemente sono pure esenti dal bollo le dichiarazioni e le polizze di deposito, dovendo l'operazione del deposito considerarsi come fatta nel vantaggio unico dell'espropriante e quindi nell'interesse esclusivo dello Stato quando l'espropriazione viene fatta unicamente per *conto dello Stato.*

In quanto alla seconda parte del dubbio riguardante i depositi per espropriazioni d'ogni specie nelle quali lo Stato abbia un interesse promiscuo con provincie, comuni, consorzi, ecc., la prefata direzione generale del demanio con nota 22 agosto p. p., ebbe a considerare che, sebbene sia da ritenersi come massima che l'esenzione dal pagamento delle tasse compete unicamente allo Stato per la quota di suo concorso, fermo l'obbligo negli altri enti interessati di soddisfare la loro quota d'imposta, nondimeno questa parziale esenzione non può aver luogo nei rapporti della legge sul bollo avvegnachè l'articolo 21, n. 2 della medesima sia troppo esplicito nel determinare la facoltà di far uso di carta senza bollo limitatamente agli atti e scritti fatti nell'interesse esclusivo dello Stato, e conseguentemente non possa estendersi agli atti e scritti la cui formazione avvenga nell'interesse cumulativo di altri enti non ammessi al privilegio del citato art. 21, n. 2.

Ciò ritenuto in massima per ogni specie di atti e documenti che occorrono per le opere ed espropriazioni sopraindicate, la stessa direzione generale del demanio ha però dichiarato che, rispetto alle dichiarazioni di deposito fatte dai ministeri e dalle amministrazioni governative, possa ammettersi l'eccezione pel motivo che, sebbene trattisi di opere ed espropriazioni nella esecuzione delle quali debbono, a termini di legge concorrere collo Stato, le provincie, i comuni, consorzi o altri enti morali, tuttavia lo Stato, come amministratore di queste opere, nell'effettuare il deposito adempie alle prescrizioni della legge nel proprio interesse e per liberarsi da ogni responsabilità nel pagamento delle indennità di espropriazione; sotto questo aspetto pertanto la direzione generale del demanio e delle tasse fu d'avviso potersi ritenere che la dichiarazione di deposito viene fatta nell'interesse immediato dello Stato, e potersi conseguentemente ammettere all'esenzione del bollo a senso del citato art. 21, n. 2, e ciò tanto più che ordinariamente i ministeri invece delle formali dichiarazioni di deposito suppliscono con mandati ministeriali sui fondi del bilancio, i quali mandati in forza dell'art. 21, n. 16 della legge di bollo sarebbero pure contemplati per l'esenzione dalla tassa.

Non così però le polizze relative ai detti depositi; riguardo a queste dovrà invece valere la massima comune per tutti gli atti occorrenti nelle espropriazioni d'interesse promiscuo, vale a dire che le polizze sono soggette al bollo di una lira col carico della spesa alla parte espropriante non ammessa all'esenzione, non potendosi tale spesa far sopportare agli espropriati, perchè non hanno una interessenza diretta e principale nella emissione delle polizze di deposito.

Riassumendo la soluzione emanata dalla direzione generale del demanio, rimane dunque stabilito, e le intendenze di finanza lo terranno a norma, che nei sopradetti depositi per indennità di espropriazione, se il deposito abbia luogo in causa di espropriazione, nello interesse esclusivo dello Stato, sono esenti da bollo tanto la dichiarazione quanto la polizza; se invece i depositi sono fatti dalla amministrazione governativa in causa di espropriazioni promosse nell'interesse *promiscuo* dello Stato e di altri corpi morali, le dichiarazioni soltanto vanno esenti da bollo, ma le polizze vi sono soggette, e devono per conseguenza all'atto della effettuazione del deposito essere dall'amministrazione governativa presentate le marche da bollo occorrenti da applicarsi sulle polizze, salvo all'amministrazione stessa il rimborso verso gli enti interessati a carico dei quali cade esclusivamente il pagamento di tali tasse di bollo.

Per effetto di queste determinazioni non è più il caso che le polizze relative ai depositi in questione debbano per difetto di bollo essere trattenute presso le intendenze sino a che le parti espropriate, all'atto di farne richiesta, presentassero le marche

da bollo da applicarvisi prima di rilasciarle, siccome veniva stabilito colla nota-circolare litografata dallo scrivente uffizio del 29 aprile 1876, n. 23; ma invece tali polizze dovranno essere emesse definitivamente senza marca da bollo quelle che ne vanno esenti, o colla contemporanea applicazione della marca da bollo quelle che vi sono soggette, giusta le suespresse disposizioni, e quindi consegnate alle locali prefetture.

L'ammontare delle marche da bollo sarà dai ministeri o dalle amministrazioni dello Stato che effettuano i depositi corrisposto mediante mandato a favore dell'economo dell'intendenza, il quale provvederà all'acquisto delle marche per consegnarle alla ragioneria incaricata di applicarle sulle polizze a norma dell'art. 25 delle istruzioni 24 dicembre 1875. Di questa variazione alla predetta circolare 29 aprile i signori intendenti sono pregati di far prendere notamento in margine della circolare stessa, e del predetto art. 25 delle istruzioni.

Relativamente ai depositi *a cauzione di libertà provvisoria*, il ministero di grazia e giustizia ha esperimentato che la rigorosa osservanza della regola generale per la quale i depositi d'ogni natura tanto in numerario quanto in titoli di debito pubblico debbono essere dai depositanti effettuati mediante il versamento del danaro o la consegna dei titoli alle tesorerie provinciali, riesciva gravosa agli imputati il cui procedimento si svolge presso Corti di appello o tribunali civili e correzionali che hanno sede in città non capoluogo di provincia, perchè, dovendo commettere ad altre persone l'incarico di recarsi al capoluogo di provincia per effettuare il deposito, viene ritardata la loro scarcerazione pel tempo necessario a compiere questa operazione.

Per evitare tale inconveniente il lodato ministero ha disposto che gl'imputati i quali si trovano nella condizione sopradetta possano rimettere il numerario o i titoli di rendita ai cancellieri della Corte o dei tribunali presso cui si procede, ed ha fatto obbligo ai cancellieri stessi di curare la sollecita trasmissione del numerario all'intendenza di finanza presso cui si deve fare il deposito mediante vaglia postale intestato al tesoriere provinciale ed accompagnato dalla prescritta dichiarazione di deposito munita di bollo, oltre ad una marca da bollo da applicarsi sulla polizza, trattandosi di titoli di rendita ha imposto l'obbligo ai cancellieri predetti di farli consegnare al tesoriere provinciale per mezzo del cancelliere del tribunale residente nel capoluogo di provincia, previa presentazione per parte di quest'ultimo della dichiarazione di deposito e della marca da bollo per la polizza all'ufficio d'intendenza. Queste disposizioni formano oggetto di una prima circolare diramata dal ministro di grazia e giustizia alle autorità ed alle cancellerie giudiziarie in data 12 giugno anno corrente, e di una seconda circolare dello stesso ministero in data 6 agosto p. p., colla quale furono recate alcune modificazioni alla precedente in seguito a concerti presi con quest'amministrazione centrale. Per norma delle intendenze di finanza le due circolari vennero, a richiesta del prefato ministero, inserte nel bollettino ufficiale XVI, anno corrente, della direzione del demanio e delle tasse.

Mentre di tanto si informano i signori intendenti, si avverte altresì che nella compilazione degli ordini da passarsi al tesoriere provinciale per la esazione del vaglia postale rappresentante i depositi in numerario e rilasciato in conformità della circolare del ministero di grazia e giustizia 6 agosto p. p., sono da osservarsi le stesse norme contenute nel secondo capoverso dell'art. 18 delle istruzioni 24 dicembre 1875, relativamente ai vaglia del tesoro emessi a richiesta della direzione generale delle poste. In margine dello stesso capoverso dell'art. 18 delle istruzioni sarà fatto notamento della presente circolare.

Nulla è innovato in quanto riguarda i depositi in effetti pubblici, dovendosi anche per quelli fatti a cauzione di libertà provvisoria osservare le prescrizioni del regolamento e delle istruzioni sul servizio dei depositi.

Il direttore generale, NOVELLI.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 23 maggio 1876. — Applicazione della legge sui beni comunali incolti.

Dalle informazioni fornite dai signori prefetti appare che l'applicazione della legge del 4 luglio 1874, n. 2011, procede con molto ritardo, di guisa che potrebbe dirsi che salvo poche eccezioni, quasi dappertutto le operazioni di accertamento dei beni incolti sono appena incominciate.

Il ministero tiene conto delle difficoltà di natura diversa che hanno a superarsi, ma non può dispensarsi dal richiamare l'attenzione dei signori prefetti sulla responsabilità che pesa sopra di loro.

La legge anzidetta ed il regolamento del 20 dicembre 1874, prescrivono termini perentorii entro i quali la legge stessa debba avere la sua esecuzione; è necessario quindi di provvedere in modo che tutto abbia a procedere regolarmente.

Nell'ultima adunanza del consiglio di agricoltura fu richiamata l'attenzione del ministero sulla necessità di avvisare ai mezzi perchè l'art. 3 della mentovata legge non abbia nell'applicazione una estensione maggiore di quella che era nella mente del legislatore. — Si citò l'esempio di alcuni comuni i quali avevano stipulato contratti di affitto di terreni incolti per un tempo maggiore di quello indicato nell'art. 1 della legge anzidetta, facendo assegnamento sulla facoltà concessa al ministero di agricoltura dall'art. 3 di consentire una proroga al termine stesso.

Vogliano i signori prefetti portare l'attenzione loro su questo fatto ed avvertire cui spetta che la proroga non può essere legittimata che pei soli motivi indicati nella legge stessa ed esplicati nell'art. 6 del regolamento. Ogni altra circostanza non può essere presa in considerazione nè avere influenza sulle deliberazioni del ministero.

Pel ministro, BRANCA.

Circolare del ministero della pubblica istruzione, in data... settembre 1876. — Soppressione della quarta classe elementare in tutte le scuole tecniche.

L'esperienza fatta in questi ultimi anni ha dimostrato che il quarto corso complementare di scuola tecnica non corrisponde all'aspettazione del governo. Già l'ispezione fatta nello scorso anno ne aveva chiarita l'inefficacia; in questo anno poi persone egregie e competenti, studiato da ogni lato l'ordinamento degli studi tecnici, furono unanimi nel ritenere il quarto corso inutile e non corrispondente allo scopo pel quale fu esperimentato.

Ho quindi deliberato che, cominciando dal prossimo venturo anno scolastico 1876-77 non si riapra, e tutte le scuole tecniche siano ordinate secondo la legge comune con tre soli anni di corso; e che i vari insegnamenti si diano secondo i programmi in vigore.

Quei giovani poi che dopo la scuola tecnica desiderassero avere lezioni complementarie senza fare un corso regolare di studi superiori possono frequentare come uditori gl'istituti, giacchè ritengo che le giunte di vigilanza si presteranno volontieri a procurare ad ognuno il mezzo d'istruirsi, facendo quelle pratiche che l'art. 162 del regolamento 18 ottobre 1865 prescrive.

Intanto ella notifichi ciò al municipio e agl'insegnanti, e ringrazi quello e questi del volonteroso aiuto prestato al governo per fare un esperimento che si desiderava veramente utile e proficuo a buon numero di giovani.

Circolare del ministero dell'interno, in data 2 *agosto* 1876. — *Corporazioni religiose.*

Da qualche tempo avvengono in molte provincie del regno nuove emissioni di voti monastici in opposizione alle leggi di soppressione delle corporazioni religiose.

Risulta altresì che i generali degli ordini religiosi soppressi hanno ingiunto agli ex membri dei medesimi di riunirsi a vita comune, sotto comminatoria di gravi censure.

Sulla considerazione che le leggi di soppressione privarono soltanto della personalità giuridica le famiglie religiose, lasciando libero a ciascuno di legarsi con voti senza altro valore che di coscienza e di associarsi ad altri individui in base al disposto dell'art. 32 dello statuto fondamentale del regno, credono taluni che i fatti sopra indicati non siano sottoposti a sanzione penale.

Questo avviso però non può essere accettato in tutta la sua ampiezza e senza qualche riserva.

Di fermo, nessuno certo vorrà dubitare che la materia delle associazioni religiose sia delle più difficili e delicate, e che la scienza ed i Parlamenti non abbiano ancora nettamente definite. Ma in questo almeno si può consentire, che le pure associazioni non siano da confondersi con quelle altre che chiamansi conventi. Imperocchè sebbene sia tra essi una somiglianza, per quello che hanno di comune, pure è tanto il divario che non si saprebbe delle une e delle altre dare lo stesso giudizio. I conventi sono bensì associazioni, ma non di quelle che passano, si modificano, si mutano e si porgono facili alla vigilanza dello Stato. Invece essi sono organismi permanenti di regole, di discipline, di gerarchia, legati a istituzioni conformi dentro e fuori d'Italia, con unità d'intenti e di azione, di maniera che costituiscono una vera forza. E d'altra parte la difficoltà dell'invigilare, e la loro dipendenza dalla suprema autorità ecclesiastica, sopra tutto nei presenti rapporti in cui lo Stato italiano è con il capo della chiesa, li fanno essere un vero pericolo. E di fronte a cotesta forza e cotesto pericolo il negar vita ai conventi, più che un diritto è un dovere dello Stato.

Vuolsi inoltre considerare che lo Stato non debba consentire nè tollerare che sorgano nel suo seno associazioni con fini opposti alla ragione progredita dei tempi, e allo spirito delle istituzioni pubbliche della nazione. E tali sono i conventi, specialmente con clausura assoluta e con voti di castità pronunciati in età in cui manca il senno e l'esperienza per far stima del pregio della libertà a cui si rinunzia. Cotesti

sono gl'intendimenti che informano la legge del 1866, e il significato civile e politico dell'articolo primo. E chi ben consideri vedrà, che, mentre con la legge del 1855 si spogliò alle corporazioni religiose la personalità civile senza impedire che continuassero a vivere una esistenza di fatto; con la legge poi del 7 luglio 1866 non pure venne tolta la personalità giuridica, ma si statuì con l'ultima parte del 1.° articolo la soppressione delle loro case e stabilimenti.

È quindi indubitato che tali associazioni sono contrarie alla legge e possono, anzi debbono, venire disciolte,

Giova però avvertire che prima di procedere allo scioglimento di esse, è necessario che si cerchino e si raccolgano quelle note specifiche sopra dichiarate, per le quali rimane evidentemente provato che si tratta di conventi o nuovamente fondati o riprodotti sotto altra forma o norme.

Prego pertanto i signori prefetti di rivolgere la speciale loro attenzione sopra tale servizio e di provvedere perchè, verificandosi nelle provincie cui sono preposti, infrazioni delle leggi di soppressione cogli estremi sovra accennati, siano raccolte le più sicure prove delle infrazioni stesse, e siano queste denunciate all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento di legge.

Qualora poi non si trattasse di conventi nuovi o riprodotti, ma di ammissione di nuovi membri nei monasteri tuttavia esistenti, i signori prefetti vorranno di volta in volta riferirne a questo ministero, affinchè si possano provocare i necessari provvedimenti di trasferimento e di concentrazione verso le ex-religiose che abusassero per tal modo della facoltà di abitazione loro concessa ristrettivamente alle loro persone.

In tutti i casi poi cureranno specialmente le SS. LL. che sia impedita e repressa qualsiasi violenza o pressione sia materiale che morale per indurre taluno alla professione di voti monastici o per costringere a vivere in comune persone già ascritte ad ordini religiosi, e che vengano, all'occorrenza, raccolte con tutta diligenza le prove di tali violenze e pressioni per deferirne al potere giudiziario gli autori.

L'importanza dell'argomento mi fa certo che i signori prefetti non trascureranno le necessarie misure di investigazione e di sorveglianza per ottenere la esatta applicazione di una legge, che interessa altamente il benessere della nazione.

Gradirò intanto un cenno di ricevuta della presente circolare.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 22 *agosto* 1876. — *Monacazioni e comunità religiose abusive.*

Consta al governo che negli ex monasteri lasciati in uso temporaneo alle religiose soppresse avvengono di frequente nuove vestizioni e professioni di monache e a tale scopo si raccolgono novizie od allieve.

La ammissione di nuove professe o di novizie negli edifizi assegnati in abitazione alle religiose componenti già le disciolte comunità femminili è abusiva ed è intendimento del governo non sia altrimenti tollerata.

Le leggi vigenti bene accordano alle religiose anzidette, quando ne avessero fatta domanda espressa ed individuale nel termine a ciò prefisso, di continuare a vivere nello antico chiostro fino a che per esigenza di ordine o di servizio pubblico o per

riduzione a numero di sei, non siano concentrate in altra casa. Ma l'uso di abitazione non è concesso, nè si può estendere ad altre persone, e la presenza nello stesso monastero di nuove professe e di novizie indurranno il governo a ordinare la espulsione immediata di queste e saranno argomento a provvedere, come ragione ed esigenza legittima di ordine pubblico, al concentramento in altro chiostro delle religiose che abusivamente le avranno raccolte.

È desiderabile che le religiose, le quali stanno ora legittimamente negli edifizi monastici, saviamente consigliate, vogliano adoperarsi in guisa da evitare al governo il ricorso agli accennati mezzi coercitivi. Epperò secondo gli ordini di S. E. il signor ministro di grazia e giustizia e dei culti, invito il signor intendente di finanza a provvedere, previa opportuni accordi col signor prefetto, perchè tutte le famiglie religiose aventi sede nella provincia, siano nel più sicuro modo informate dei propositi ora esposti e diffidate come il governo non intenda altrimenti che dell'uso di abitazione nei locali all'uopo assegnati godano altre persone, allo infuori delle monache regolarmente professe al momento della soppressione, e che, in caso di aggregazione di altre religiose procederà alla espulsione di queste ed al concentramento altrove delle comunità che le avranno accolte.

I signori prefetti ed i signori intendenti delle finanze vorranno favorire ricevuta della presente ed invigilarne la osservanza.

Il direttore generale, V. GRIMALDI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 27 settembre 1876. — Modi da tenersi per avere informazioni e notizie dai regi consoli all'estero.

Ho avuto altra volta occasione di dichiarare come sia grandemente a desiderarsi nello interesse del servizio pubblico ed in quello pur anco dei privati, che le richieste di notizie o di altra natura che si vogliono rivolgere ai regi agenti consolari all'estero siano sempre fatte giungere al loro destino col mezzo delle rispettive prefetture e di questo ministero.

Ora poichè l'onorevole mio collega, ministro per gli affari esteri, mi ha fatto notare come malgrado i richiami in proposito fatti, moltissimi sindaci non che numerosissimi privati continuano nel vecchio sistema di rivolgersi direttamente ai regi consoli all'estero ed agli uffici dagli stessi dipendenti per avere notizie o informazioni, così debbo un'altra volta interessare S. V., perchè voglia far comprendere ai signori sindaci della provincia, e, per quanto sarà possibile anche ai privati, la inconvenienza e la irregolarità di un tale procedimento, raccomandando loro, anche per meglio assicurare il sollecito e favorevole esito della richiesta, di rivolgersi a V. S., ed a questo ministero per tutto quanto possa loro occorrere dai regi consolati.

Voglia la S. V. assicurarmi del ricevimento della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero di agricoltura, industria e commercio, in data 16 novembre 1876. — Tassa sui contratti di Borsa.

È mio debito di richiamare l'attenzione delle Camere di commercio intorno alla nuova legge del 13 settembre prossimo passato, N. 3326 (serie 2.ª), sulla tassa pei contratti di Borsa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre p. p. e intorno al regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvata con decreto del 17 dello stesso mese, N. 3457 (serie 2.ª), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 corrente.

Con la nuova legge e col nuovo regolamento sono stati ampiamente soddisfatti i voti espressi dal congresso delle Camere di commercio su questa materia, sia attenuando notevolmente l'onere dell'imposta, sia facendone agevole il soddisfacimento.

In virtù della nuova legge, la tassa, che era graduale, diventa fissa ed è tale pel suo ammontare che in niun caso potrà parer troppo grave, è implicitamente sancita (senza pregiudizio del divieto d'operare per conto proprio pronunziato dal Codice di commercio) la consuetudine prevalente in alcune fra le nostre piazze, per cui gli agenti di cambio tacciono a un contraente il nome dell'altro; ma son dichiarati in tal caso responsabili gli agenti stessi dell'adempimento dei contratti.

I nuovi foglietti bollati per i pubblici mediatori (più non si discorre dei libretti che riuscivano non di rado incomodi) hanno tal forma da consentire al pubblico mediatore di palesare a ciascun contraente il nome dell'altro, o di tacerlo. Dovranno in entrambe le contingenze adoperarsi per ogni contratto due foglietti, formato ciascuno di una madre e di una figlia; nel caso in cui è serbato il silenzio sul nome dei contraenti la parte del contratto che riguarda il venditore sarà scritta due volte sulla madre e sulla figlia cioè, di uno dei due foglietti, mentre la parte del contratto che concerne il compratore sarà stesa pure due volte sulla madre e sulla figlia dell'altro foglietto; nel caso invece che i nomi dei contraenti sien fatti reciprocamente palesi, tutto intero il contratto sarà quattro volte trascritto, cioè su entrambe le madri e su entrambe le figlie.

La nuova legge ha mitigato le pene pecuniarie, ma le dichiarò applicabili ai contraenti anche quando la contravvenzione riguardi un contratto conchiuso per mezzo di pubblico mediatore. Da ultimo è posto fuor di dubbio che i contratti soggetti alla imposta di cui si discorre vanno esenti da ogni altra tassa di bollo e registro, e sono sciolti alcuni altri dubbi relativi ai modi di procedere nelle eventuali controversie e contravvenzioni.

Il nuovo regolamento determina le forme esteriori dei nuovi foglietti bollati, i quali per ottemperare a un voto espresso dai negozianti e dagli agenti di cambio avranno dimensioni alquanto maggiori di quelle dei foglietti finora in uso.

Alle disposizioni sin qui in vigore sulla vigilanza per l'applicazione della legge, che avevan destate assai vive ripugnanze, altre ne sono sostituite inspirate dal concetto stesso ond'è informata la nuova legge, che, cioè, il puntuale pagamento della tassa debba attendersi dalla tenuità della tassa medesima e dal diniego dell'azione in giudizio nel caso che ne sia stato omesso il soddisfacimento, piuttostochè da formalità e ingerenze vessatorie pei mediatori e pel commercio. Però l'articolo 4 del nuovo regolamento prescrive che la Camera di commercio o le autorità che ne fanno le veci comunichino ogni mese alle intendenze di finanza le dichiarazioni presentate dai pubblici mediatori in applicazione all'art. 52 del Codice di commercio; che i pubblici

mediatori facciano conoscere mensilmente a questo ministero e all'intendenza di finanza per mezzo delle Camere di commercio, il numero dei contratti soggetti a tassa da essi stipulati, e infine che le Camere di commercio, uditi i sindacati dei pubblici mediatori, propongano all'uopo opportune aggiunte ai regolamenti particolari delle borse e della mediazione pubblica. Io prego le camere di ottemperare senza indugio a questa ultima prescrizione.

Fra le altre disposizioni del nuovo regolamento giova segnalare quella che concede la facoltà di cambiare, avanti la fine del prossimo mese di febbraio, i foglietti finora in uso e i libretti stessi adoperati solo in parte, con foglietti nuovi di egual valore.

La nuova legge e il nuovo regolamento entreranno in vigore il primo dì del prossimo anno, e alquanti giorni avanti saranno messi in vendita i nuovi foglietti bollati.

Io non dubito che le Camere di commercio e i sindacati dei pubblici mediatori, ora che i loro voti sono stati secondati, faranno ogni sforzo affinchè i commercianti e i pubblici mediatori osservino puntualmente le nuove disposizioni; al qual uopo basterà per fermo che esse si adoprino nel modo più efficace a far palese come, resa mitissima la tassa e fatte semplici e agevoli le formalità che l'accompagnano, l'interesse stesso dei negozianti e dei pubblici mediatori debba sospingerli a soddisfarla per assicurare ai contratti il beneficio dell'efficacia legale.

Circolare del ministero dell'interno, in data 24 giugno 1876. — *Stati degli utenti pesi e misure.*

L'onorevole ministro guardasigilli mi ha fatto conoscere come un grave inconveniente avvenga rispetto ai giudizi di contravvenzione alla legge ed ai regolamenti sui pesi e misure.

Il maggior numero degl'imputati vengono assoluti e le assoluzioni debbonsi attribuire in generale alla poca cura con cui sono compilati gli elenchi degli utenti.

A norma dell'art. 59 del regolamento 29 ottobre 1874, n. 2188, Serie 2.ª, le giunte municipali dovrebbero nel novembre di ogni anno compilar l'elenco degli utenti del rispettivo comune, apportando le necessarie variazioni al precedente. Il più delle volte invece esse si limitano a copiare quello già esistente; e così d'anno in anno gli errori si ripetono e si accumulano, dando luogo al grave inconveniente sopra lamentato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio mi assicura di aver in diverse occasioni fatto ciò presente ai signori prefetti, ma poichè tali sollecitazioni non hanno finora prodotto l'effetto desiderato, debbo io pure interessare la S. V., a richiamare le giunte municipali ad un più esatto adempimento delle prescrizioni contenute nell'articolo 59 del succitato regolamento.

Prego V. S., di accusarmi ricevuta della presente e di tenermi assicurato dalla esecuzione delle disposizioni che con questa si raccomanda.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 19 *settembre* 1876. *— Viabilità obbligatoria - Diritti di segreteria per gli appalti eseguiti d'ufficio.*

A questo ministero furono fatti i seguenti quesiti:

1. Se quando si procede d'ufficio all'appalto di strade comunali obbligatorie in una prefettura o sotto-prefettura, sia applicabile per gli atti di stipulazioni la tariffa speciale ammessa pei segretari comunali dal regolamento 8 giugno 1865, o quella stabilita dalla legge 26 luglio 1868, riformata coll'altra legge 13 settembre 1874, n. 2086.

2. Se in ogni modo i diritti da percepirsi debbono andare a favore del segretario di prefettura stipulante.

Sul primo quesito si osserva che la tariffa non può essere quella generale, ma sibbene è quella speciale stabilita pei segretari comunali, perchè nel caso contrario il provvedimento d'ufficio emanato nel solo interesse dei comuni produrrebbe un soverchio ed ingiustificato aggravio ai medesimi.

Ma dippiù, l'appalto avendo luogo per opere comunali, queste non cambiano di natura solo perchè vengono costruite d'ufficio dalle prefetture nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, e perciò gli appalti relativi che si effettuano presso gli uffici di prefettura o sotto-prefettura debbono considerarsi come se avessero luogo negli uffici comunali.

Sul secondo quesito poi mi basta di ricordare che colla legge 26 luglio 1868, n. 4520 furono incamerati allo Stato tutti i diritti che si esigono per gli atti che si stipulano nelle prefetture e sotto-prefetture in forma pubblica amministrativa, e che perciò anche pei contratti d'appalto di strade comunali obbligatorie, quantunque soggetti ad altra tariffa, i relativi emolumenti debbono versarsi come gli altri nelle casse dello Stato.

Mi pregio di ciò significare alle SS. LL. pregandole di dar le occorrenti disposizioni onde nei casi consimili vengano seguite le norme qui indicate.

Pel ministro, L. BONINO.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 21 *settembre* 1876. *— Tassa di bollo sulle dichiarazioni e polizze di deposito nelle casse dei depositi e prestiti per indennità di espropriazione.*

La circolare n. 8 del 10 maggio ultimo di questo ministero che in esecuzione delle due leggi 13 settembre 1874, n. 2076 e 2077 stabilisce le massime da osservarsi per l'applicazione delle tasse di registro e bollo sugli atti e documenti occorrenti nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità, secondochè queste vengono fatte nell'interesse esclusivo dello Stato, o nell'interesse degli altri corpi morali o dei privati, ha dato luogo ad alcuni dubbi per quanto riflette i depositi di indennità nella cassa dei depositi e prestiti da eseguirsi ai termini degli articoli 30 e 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2759.

Penetrato il sottoscritto della necessità di togliere ogni incertezza, o meno esatta interpretazione delle dette leggi in una materia così importante, e definire in modo assoluto ogni pendenza relativa alla competenza passiva delle spese di registro e bollo,

dietro i voluti concerti col ministero delle finanze, direzione generale del demanio e tasse, è venuto nelle seguenti determinazioni, che si fa pregio comunicare ai signori prefetti, invitandoli all'esatta osservanza delle massime seguenti:

1. Quando si tratti di espropriazioni nell'interesse esclusivo dello Stato, fu già colla suddetta circolare n. 8 definito che tutti gli atti e documenti necessari alle medesime vadano esenti dalle tasse di registro e bollo; cadeva dubbio se ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1874 n. 2077, si dovessero pure ritenere esenti dal bollo le polizze di deposito nei casi previsti dagli art. 30 e 48 della legge 25 giugno 1865, e ciò sulla considerazione che non era ben definito se le polizze corrispondessero ad un interesse dell'espropriante o non più tosto a quello dell'espropriato.

Sul riflesso però che il vero interessato nella effettuazione dei depositi è lo espropriante, il quale per tal modo si libera di ogni responsabilità nel pagamento delle indennità, e rende libera la occupazione degli immobili espropriati, ragione vuole che sostenga la spesa relativa al bollo per le polizze; e siccome quando trattasi dell'interesse esclusivo dello Stato, l'art. 21 della legge sul bollo ne lo esonera, così ne deriva che le polizze di deposito di indennità per espropriazioni nell'interesse esclusivo dello Stato debbono essere compilate in carta libera.

2. Quando si tratti invece di espropriazioni per opere pubbliche eseguite dallo Stato, nelle quali però il medesimo abbia un interesse promiscuo colle provincie, comuni, enti morali, consorzi e privati, per modo che questi siano per leggi o speciali convenzioni chiamati a convenire in data misura nelle spese, allora come per la registrazione degli atti occorrenti alla espropriazione, l'esenzione dalla tassa è limitata alla parte, che rappresenta l'interesse dello Stato, così le dichiarazioni prescritte dall'articolo 28 delle istruzioni del ministero delle finanze 24 dicembre 1875, n. 2803 e le polizze di deposito dovrebbero essere assoggettate alla tassa di bollo nella sola proporzione della spesa a carico delle provincie, comuni, corpi morali, ecc.

Se non che riguardo alle dichiarazioni, dovendo essere fatte dallo Stato quale amministratore di queste opere di interesse promiscuo, esso nell'adempire a questa formalità eseguisce le prescrizioni di legge nel proprio interesse, e per evitare i danni, che gliene potrebbero derivare, anzi come amministratore direttamente interessato nei lavori, valendosi della facoltà concessagli dalla legge, si libera di ogni responsabilità sul pagamento degli indennizzi, e dal pericolo di errori o di indebiti pagamenti.

Risulta quindi per lo Stato un interesse esclusivo nell'effettuare questi depositi, per cui è anche applicabile il disposto del sopracitato art. 21 della legge alle dichiarazioni di deposito. Ciò era tanto più necessario in quanto che il ministero supplisce cogli stessi mandati di versamento di somme nella cassa dei depositi alla formale dichiarazione suddetta.

Ma per le polizze di deposito un simile interesse esclusivo più non esiste, giacchè esse rappresentano l'indennità dell'espropriazione a carico di tutti i corpi morali chiamati a concorrere nelle spese relative, perciò le polizze di deposito, quando si tratti di indennità per opere di interesse promiscuo, dovranno essere sottoposte al bollo di lire una col carico della spesa alla parte espropriante, perchè i titolari non hanno un'interessenza diretta e principale nella emissione delle polizze.

Ora dovendo lo Stato quale espropriante amministratore anche per conto dei corpi morali interessati nelle opere, soddisfare questa spesa, (che meno correttamente facevasi sostenere pel passato dagli espropriati), il sottoscritto ha disposto perchè assieme

coi mandati di versamento delle indennità di espropriazioni nelle casse dei depositi e prestiti, per quanto riflette quest'amministrazione, sia soddisfatto mediante speciale mandato in capo all'economo dell'intendenza di finanza, l'importo delle marche da bollo da applicarsi alle singole polizze, con incarico al medesimo di farne acquisto, e rimetterle alla rispettiva ragioneria, cui spetta provvedere a mente dell'art. 25 delle citate istruzioni 24 dicembre 1875.

In conseguenza del suesposto, più non rimane ai signori prefetti intorno a questo servizio delle polizze di deposito, che di curarne il ritiro dalle intendenze di finanza per farne rimessione ai titolari.

Siccome però risulta che una certa quantità di polizze già compilate stanno giacenti presso le intendenze di finanza in attesa che dai titolari siano presentate le volute marche da bollo a seconda delle istruzioni emanate dalla cassa centrale dei depositi e prestiti colla circolare litografata 29 aprile 1876 n. 23, il sottoscritto allo scopo di non ritardare la consegna delle medesime agli interessati, e conseguentemente anche le occupazioni degli immobili espropriati, prega i signori prefetti, appena ricevuta la presente circolare, a volere verificare presso la locale intendenza di finanza tutte le polizze giacenti, ritirare senz'altro quelle, che riflettano depositi di espropriazioni afferenti ad opere pubbliche in corso od eseguite nell'interesse esclusivo dello Stato, e far notare in apposito elenco, secondo il modulo qui unito, le altre polizze giacenti per opere di interesse promiscuo, allo scopo di potere senz'altro, in base all'elenco stesso, (che sarà a quest'uopo, debitamente firmato dal capo ragioniere dell'intendenza trasmesso tosto a questo ministero — segretariato generale) — emettere i mandati pel pagamento dei bolli necessari alla liberazione definitiva delle stesse polizze.

E qui cade abbondantemente in acconcio per ogni buon fine lo accennare che debbonsi ritenere di esclusivo interesse dello Stato quelle opere che riflettono: – *a)* Le costruzioni e sistemazioni delle strade nazionali, escluse quindi le provinciali di serie, e le comunali obbligatorie, anche eseguite a mezzo delle truppe; – *b)* I lavori idraulici di 1.ª categoria, riferentisi cioè, alla navigazione ed ai canali demaniali irrigatori. – *c)* I lavori ai porti e spiaggie di 2.ª classe, nell'interesse pure della navigazione, o per uso di rilascio. – *d)* Le costruzioni di ferrovie eseguite dallo Stato. – *e)* I fabbricati demaniali ed in genere qualunque altra opera di spettanza del demanio.

Per le suddette opere soltanto le polizze vanno esenti dal bollo; tutte le altre invece di qualsiasi natura, sono di interesse promiscuo, perciò le relative polizze dovranno essere registrate nel suddetto elenco, per provvedere al pagamento delle volute marche da bollo.

In quest'occasione rimane per ultimo ad avvertire che essendo stabilito per abbreviare il più possibile il procedimento dell'emissione dei mandati pel pagamento delle indennità di espropriazioni, che i mandati emessi tengano luogo delle dichiarazioni prescritte dal citato art. 28 dell'istruzione 24 dicembre 1875, ne deriva che sui mandati debbono estendersi tutte le indicazioni stabilite nel detto articolo, e quindi anche specificare il domicilio degli espropriati; ma siccome l'apprezzamento del domicilio in molti casi potrebbe produrre difficoltà gravi, e quindi ritardi ed incagli nell'effettuazione dei depositi, fu ritenuto potersi supplire nelle dichiarazioni, ossia nei mandati equipollenti, alla designazione del domicilio effettivo degli espropriati, collo stabilirlo in modo assoluto ed invariabile per tutti nel capoluogo di provincia presso la prefettura locale, la quale ha già l'incarico di prevenire gli interessati dell'effettuato deposito, e di rimettere ai medesimi le polizze.

Vorrà codesta prefettura dar comunicazione della presente circolare alla locale intendenza di finanza, e prendere con essa gli opportuni accordi pel sollecito invio a questo ministero dell'elenco delle polizze giacenti per mancanza di bollo per gli occorrenti provvedimenti.

Gradirà poi chi scrive di avere colla dichiarazione di ricevuta della presente, un cenno delle disposizioni emanate.

Pel ministro, A. BACCARINI.

(Segue il modulo dell'elenco).

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 27 *settembre* 1876. — *Viabilità obbligatoria - Funzionari dell'ordine giudiziario e amministrativo; loro obbligo alle prestazioni d'opera per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.*

L'applicazione della tassa delle prestazioni di opera, di cui l'art. 2 lettera *e* della legge 30 agosto 1868, diede occasione al dubbio, se cioè, potessero essere chiamati a tali prestazioni per effetto della legge stessa i funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo dimoranti in un comune ove tale tassa debba imporsi per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

Sottoposta la questione all'esame del consiglio di Stato, egli si è espresso in senso affermativo (pareri del 4 agosto p. p., sezione di grazia e giustizia, e dei culti, e 15 andante sezione dell'interno) *inquantochè l'esenzione di detti funzionari non è prevista dalla legge.*

Questo ministero avendo adottati i pareri succitati, ne dà partecipazione alle SS. LL. onde ne informino le amministrazioni comunali.

Pel ministro, L. BONINO.

Circolare del ministro della istruzione pubblica, in data 19 *luglio* 1876. — *Ammissione ai corsi universitari di matematica e delle scuole d'applicazione per gl'ingegneri degli studenti che provengono dagli istituti militari e dai collegi di marina.*

Negli anni scorsi dal 1859 al 1866 la gioventù italiana abbandonò numerosa gli studi classici per avviarsi alla carriera militare, spinta dal desiderio nobilissimo di servire col braccio la causa della indipendenza e dell'unità della patria.

Molti giovani però non poterono durare a lungo nel servizio delle armi, o per cagioni di salute e di famiglia, o per riportate ferite, e quindi furono costretti a far ritorno agli studi per abilitarsi poscia alle professioni civili.

Il governo aveva obbligo di prestare a quei giovani il suo aiuto, e di render loro facile, quanto più si poteva, un tale passaggio.

Varie disposizioni vennero date, con questo intendimento, dal ministero della pubblica istruzione di mano in mano che se ne presentò il bisogno; e queste poi, rac-

colte in forma di massime generali nella circolare del 7 dicembre 1868, e aggiuntavi anche altra disposizione concernente i giovani usciti dalle scuole di marina, furono tenute fino ad oggi in osservanza.

Ma, cessate le ragioni eccezionali che le avevano consigliate, quelle disposizioni apparvero in molta parte difettose, e quindi fu sentito il bisogno di un nuovo provvedimento che meglio fosse in armonia cogli ordinamenti scolastici.

E questo bisogno divenne anche più manifesto quando nuovi regolamenti mutarono profondamente l'ordine degli studi universitari e le condizioni delle ammissioni.

Il ministero pertanto invitò il consiglio superiore della pubblica istruzione ad esaminare quali modificazioni fossero da portarsi alla citata circolare. Ed ora, in conformità delle proposte del consiglio, il sottoscritto comunica ai rettori delle università, e ai direttori delle scuole d'applicazione per gli ingegneri le seguenti disposizioni:

1.° Sono abrogate le disposizioni dei paragrafi 1.° e 2.° della circolare 7 dicembre 1868, non potendo gli studi che si compiono nei collegi militari e nella scuola di fanteria e cavalleria in Modena, essere considerati equivalenti degli studi dei licei o della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici.

2.° Coloro che nella regia accademia militare di Torino compirono il primo anno di studio e ne superarono gli esami, sono ammissibili al 1.° anno del corso universitario di matematica. – Coloro che compirono lo studio e superarono gli esami di due anni, sono ammessi al 2.° anno dello stesso corso. – Coloro poi che hanno compiuto il corso triennale e superati gli esami, sono ammissibili al primo anno delle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

3.° Sono pure abrogate le disposizioni dei paragrafi 5.° e 6.° della citata circolare perchè l'insegnamento che si svolge nelle scuole superiori per le armi dotte ha programmi ed indirizzi ben distinti da quelli che si seguono nei corsi delle scuole di applicazione per gli ingegneri civili.

4.° Coloro che compirono gli studi e superarono gli esami prescritti per il primo triennio della regia scuola di marina sono ammissibili al primo anno delle scuole d'applicazioni per gli ingegneri.

5.° Le disposizioni della circolare 7 dicembre 1868 continueranno, in via transitoria, ad essere applicate ai giovani che entrarono negli istituti militari fino a tutto l'anno 1874.

I signori rettori delle università e i direttori delle scuole di applicazione per gli ingegneri cureranno la esecuzione delle presenti disposizioni.

Per il ministro, FERRATI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 5 *settembre* 1876. — *Istruzioni per la pubblicazione del foglio periodico e del foglio d'annunzi delle prefetture.*

La legge sulla pubblicazione degli annunzi legali 30 giugno ultimo, n. 3195, essendo stata inserita nella gazzetta ufficiale del regno addì 17 luglio, deve, per l'articolo sesto di essa, aver vigore al giorno 18 dell'ottobre prossimo.

La S. V. ricorderà tale disposizione al concessionario degli annunzi in codesta pro-

vincia, e provvederà perchè col suddetto giorno 17 si pubblichi in appendice al foglio periodico della prefettura il foglio d'annunzi.

Per la esecuzione di questa legge ho creduto opportuno emanare per ora alcune istruzioni, anzichè un compiuto regolamento, perocchè volendo far cosa che non abbia ad essere in breve tempo modificata, parvemi necessario raccogliere il frutto dell'esperienza.

Le istruzioni sono compendiate nel foglio qui allegato, ed essendo la legge chiarissima nelle sue disposizioni credo che esse basteranno per avviare il nuovo servizio.

Mio intendimento è che il ministero debba occuparsi meno che sia possibile di quanto concerne così la pubblicazione del foglio periodico della prefettura, al quale viene ora dato fondamento di legge, come del foglio d'annunzi, e che per la semplicità del metodo e l'ommissione di ogni formalità non necessaria non si accresca grave lavoro alle prefetture.

Quindi lascio alla S. V. la nomina dell'impiegato cui affidare l'incarico della compilazione del foglio periodico e l'amministrazione del foglio di annunzi; commetto alla ragioneria della prefettura la revisione delle contabilità; stabilisco due soli registri per tener conto delle domande di pubblicazioni, delle pubblicazioni eseguite, delle somme incassate per deposito e di quelle restituite e riscosse a liquidazione compiuta.

Per economia di spesa e per sollevare l'ufficio amministrativo da ogni contabilità di tipografia, di associazioni, di vendita, non che dalla cura delle distribuzioni agli aventi diritto, raccomando di dare in appalto, per asta pubblica la stampa, la distribuzione, la vendita del foglio di annunzi. Soltanto in via di eccezione l'appalto potrà farsi a trattativa privata quando le circostanze dei luoghi non permettano diversamente. Qualunque sia però la loro forma i contratti devono essere approvati dal ministero, perchè dal ministero deve essere fatto il pagamento sul proprio bilancio delle somme da pattuire in ragione di fogli e di stampa, pagamento che dovrebbe farsi normalmente ogni tre mesi per non aumentare il carteggio.

Dovendo l'ufficiale incaricato prestare cauzione nei modi stabiliti pei contabili del denaro pubblico, sarebbero state necessarie somme non piccole se i versamenti delle riscossioni fossero stati trimestrali come è scritto nella legge, mentre possono scendere a somme assai tenui fissando l'obbligo dei versamenti a scadenze brevissime. Ho preferito il secondo modo, ponendo nel sabato d'ogni settimana l'obbligo dei versamenti nella tesoreria provinciale, col riscontro della ragioneria della prefettura, e riducendo a tre classi le malleverie in proporzione delle riscossioni probabili.

Nel foglio d'annunzi che già si pubblica dalla provincia di Foggia, e del quale unisco un esemplare, Ella vedrà quale debba essere il titolo e quale il metodo della pubblicazione; nei volumi qui alligati ella avrà poi non solo il modello di due registri di protocollo e di riscossione, ma anche la possibilità di procedere subito alle operazioni relative. Alla stampa di tali registri provvederà in seguito la prefettura, la quale potrebbe anche farne carico al tipografo che assumerà l'appalto della stampa degli annunzi cercando però che le rinnovazioni siano eseguite precisamente uguali ai modelli.

Come periodo di prova devono considerarsi i mesi che rimangono dell'anno corrente, perciò nella prima quindicina del dicembre prossimo Ella vorrà indicarmi quanto le sembrerà opportuno al nuovo servizio, affinchè io possa procedere alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge, colla certezza di disposizioni utili, efficaci e durevoli.

Pel ministro, LACAVA.

Del foglio periodico delle prefetture.

1. Nel foglio periodico delle prefetture si pubblicano gli atti e le istruzioni che concernono la uniforme osservanza delle leggi negli uffici amministrativi, specialmente dei comuni e delle opere pie.

2. Il foglio periodico consta di cinque parti: la prima contiene un breve sunto degli atti del governo nell'ordine con cui sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno*; soltanto per eccezione si pubblica il testo di qualche legge o decreto di interesse puramente locale o di cui importi divulgare subito la conoscenza; la seconda contiene le istruzioni dei ministeri sull'andamento dei servizi pubblici; la terza contiene le disposizioni d'interesse generale date dalla prefettura; la quarta contiene un sunto delle deliberazioni della deputazione provinciale come autorità tutoria; la quinta contiene massime di giurisprudenza amministrativa, le tabelle dei prezzi sui mercati ed altri documenti statistici.

3. Il foglio periodico si compila da un impiegato della prefettura sotto la direzione del prefetto, e si pubblica, salvo i casi d'urgenza, ogniqualvolta sia pronta la materia di un foglio di stampa, di sedici pagine del formato della Raccolta degli atti del governo. Nel gennaio sono pubblicati il frontespizio, l'indice cronologico e l'indice analitico alfabetico dei fogli stampati nell'anno precedente.

4. Due esemplari del foglio periodico sono inviati a ciascun comune della provincia, un esemplare va distribuito agli impiegati della prefettura, delle sotto-prefetture e degli uffici di sicurezza pubblica.

5. L'impiegato incaricato del foglio periodico tiene registro delle spese e terminato l'anno ne compila il conto giustificando le singole somme coi documenti necessari; il conto riveduto dalla ragioneria della prefettura viene approvato con decreto del prefetto. In questo decreto la somma della spesa è divisa in parti aliquote a carico dei comuni. Il decreto è pubblicato nel foglio periodico.

Del foglio di annunzi.

6. Il foglio di annunzi si pubblica nel formato del foglio periodico di cui è complemento; ogni pagina di esso però è divisa, o si intende divisa in due colonne, ciascuna colonna di 60 righe e ciascuna riga di 35 lettere o spazio di lettera.

7. Il prezzo degli annunzi è di centesimi venti ogni riga o spazio di riga senza differenza di prima o seconda pubblicazione, meno che per gli avvisi d'asta per l'espropriazione di beni immobili promossa dagli esattori in danno dei contribuenti morosi pei quali è di centesimi dieci ogni riga o spazio di riga.

8. Il foglio di annunzi si pubblica almeno due volte la settimana, salvo i casi di urgenza, ed ogniqualvolta si abbia la materia di un foglio intero.

9. Gli annunzi sono pubblicati possibilmente nell'ordine che segue — annunzi giudiziari — annunzi amministrativi — annunzi diversi.

10. L'impiegato incaricato del foglio periodico ha pure il servizio degli annunzi. Ciò non dispensa l'impiegato dall'attendere ai lavori ordinari d'ufficio.

11. Nell'incarico degli annunzi si comprende tanto la compilazione quanto l'amministrazione del foglio di annunzi; l'incaricato deve conseguentemente prestare, nei modi stabiliti pei contabili del danaro pubblico, la cauzione di L. 1,500 nelle provincie di Genova, Napoli, Palermo, Torino; di L. 1000 in quelle di Alessandria, Bologna,

Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Modena, Perugia, Sassari, Udine, Verona; di lire 600 nelle altre.

12. Pel servizio degli annunzi sono tenuti due registri, cioè un registro protocollo un registro bollettario. – Nel primo (modello *A*) si annotano gli annunzi man mano che sono presentati e si segna l'adempimento dato alla relativa domanda di pubblicazione. – Col secondo (modello *B*) si tiene nota e si dà ricevuta delle somme riscosse per deposito, e di quelle che a pubblicazione eseguita risultano regolarmente dovute.

13. Ogni sabato questi due registri sono presentati alla ragioneria della prefettura perchè stabilisca il carico e il discarico dell'amministrazione, la somma esistente in cassa è nello stesso giorno versata nella tesoreria provinciale.

14. Al compilatore del foglio di annunzi, e non ad altri spetta l'osservanza dell'art. 19 n. 10 della legge sul bollo, e dell'art. 31 del corrispondente regolamento. – Alle spese del foglio d'annunzi provvede il ministero con mandati sul corrispondente capitolo del proprio bilancio.

16. Ogni mese la prefettura chiede conto delle inserzioni pubblicate a credito da oltre un semestre, le partite non soddisfatte e quelle non dichiarate inesigibili sono a tal fine ripetute annualmente in capo del registro protocollo.

Disposizioni comuni al foglio periodico ed al foglio degli annunzi.

17. La stampa e la distribuzione del foglio periodico come del foglio degli annunzi sono date in appalto, con contratti separati della durata non più lunga di un biennio secondo le norme del regolamento generale di contabilità: il contratto pel foglio di annunzi va approvato con decreto ministeriale. – Il foglio periodico ed il foglio di annunzi possono essere dati in associazione ed anche venduti a fogli; il prezzo di associazione non sarà maggiore di centesimi venti per foglio, quello di ogni foglio separato di centesimi trenta. Il provento di queste associazioni e vendite va a profitto dell'appaltatore della stampa.

19. Due esemplari di ciascun foglio periodico e di ciascun foglio di annunzi sono inviati alla biblioteca del ministero dell'interno.

20. All'impiegato incaricato del foglio di annunzi è conceduta annualmente sul bilancio dello Stato una gratificazione proporzionale alle somme riscosse in conformità della seguente tabella.

Somme riscosse		*Gratificazioni*
Fino a L.	4,000	L. 150
»	» 10,000	» 200
»	» 15,000	» 300
»	» 20,000	» 400
»	» 25,000	» 500
Oltre le	» 25,000	2 per 0/0

Circolare del ministero dell'interno, in data 15 settembre 1876. — Norme, compilazioni, ecc., del foglio di annunzi.

Varie prefetture avendo domandate istruzioni circa la compilazione del capitolato d'asta per la stampa del foglio di annunzi, e chiesto spiegazione di taluni quesiti in

proposito, reputo opportuno trasmettere nel foglio qui unito alcune norme generali per la suddetta compilazione e le risposte dei suddetti quesiti, affinchè la conoscenza delle medesime giovi anche a tutti gli altri uffici.

Pel ministro, LACAVA.

Norme per la compilazione del capitolato per la pubblicazione del foglio di annunzi della provincia di....

1. La stampa, la distribuzione, la spedizione, la vendita del foglio d'annunzi sono dati in appalto per due anni secondo le norme del regolamento di contabilità. Il contratto non sarà esecutorio se non dopo l'approvazione ministeriale.

2. Il foglio d'annunzi va stampato nel formato della raccolta degli atti del governo, su carta di buona qualità conforme al campione che sarà allegato al contratto. Ogni pagina di esso foglio, meno la prima occupata dalla intitolazione, è divisa o s'intende divisa quando occorrono specchi o tabelle, in due colonne, ciascuna colonna di 60 righe, ciascuna riga di 35 lettere, interpunzioni o spazio di lettera. La composizione degli avvisi seguirà l'identica forma dell'originale da cui non dovrà in nessuna guisa dipartirsi.

3.° Il foglio si pubblica due volte la settimana salvo i casi d'urgenza e quando si abbia la materia di un foglio di stampa.

4.° La distribuzione e la spedizione del foglio deve essere fatta dall'appaltatore interamente nello stesso giorno della pubblicazione.

5.° Il foglio d'annunzi può essere dall'appaltatore dato in associazione ed anche venduto a numeri separati. Il prezzo d'associazione non sarà maggiore di centesimi cinque per ogni pagina stampata e quello di ogni singolo foglio di centesimi sei per ogni pagina stampata. Il provento della vendita e dell'associazione va a profitto dell'appaltatore.

6.° L'appaltatore deve inviare gratuitamente alla prefettura due esemplari di ciascun foglio per quanti sono gli annunzi pubblicati nel medesimo, più quattro altri esemplari per la prefettura stessa; – due esemplari alla biblioteca del ministero dell'interno; – uno a tutti i comuni della provincia; – uno a tutte le cancellerie delle preture dei tribunali e delle corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia; – una a ciascuno dei giornali politici-amministrativi che si pubblicano nella provincia.

7.° L'appaltatore fornirà inoltre alla prefettura i registri di protocollo ed i registri bollettarii necessarii al servizio degli annunzi conformi ai modelli inviati dal ministero.

8.° L'appaltatore deve in tutto e per tutto dipendere dall'impiegato incaricato del servizio degli annunzi.

9.° L'asta sarà aperta sulle offerte di ribasso al prezzo di centesimi . . . per ogni foglio di sedici pagine purchè siano tutte stampate. Rimanendo bianche alcune pagine sarà fatta la deduzione di centesimi . . . per ogni pagina rimasta bianca. La pagina in cui siano stampate alcune righe si considererà come stampata interamente.

10.° Non saranno ammessi all'asta se non i tipografi che presentino l'attestato municipale di solvibilità, probità ed attitudine al lavoro tipografico di una data non più antica di due mesi.

11.° I concorrenti all'asta depositeranno a titolo di cauzione provvisoria la somma di lire 200 in numerario alla tesoreria provinciale.

12.° Il deliberatario prima della stipulazione del contratto dovrà vincolare presso la intendenza di finanza a titolo di cauzione definitiva la somma capitale di lire . . . nei modi prescritti in cartelle del debito pubblico, oppure versare nella cassa dei depositi e prestiti a mezzo della tesoreria provinciale il capitale stesso in danaro.

13.° La cauzione serve ad assicurare il preciso adempimento del contratto, e quindi al pagamento delle penali che si convengono per le trasgressioni al medesimo nel modo seguente.

Per la prima trasgressione sarà dovuta la penale di lire 50; – per la seconda di lire 100; – per la terza, la cauzione andrà perduta ed il contratto s'intenderà immediatamente reciso.

14.° Il ministero si riserva la facoltà di rescindere il contratto anche dopo la prima e la seconda trasgressione quando esse siano gravissime; non che quando al tipografo vengano a mancare i mezzi sufficienti pel buono e regolare andamento del servizio.

15.° Il pagamento della somma dovuta all'aggiudicatario, sarà eseguito con mandato sulla tesoreria provinciale a trimestri maturati.

16.° L'ammontare delle prime due penali sarà dedotto dal pagamento della successiva rata trimestrale.

17.° L'appaltatore non può cedere ad altri l'adempimento di questo contratto, senza il consentimento del ministero.

18.° Le spese dell'asta e del contratto, sono tutte a carico del deliberatario.

Avvertenza sulle norme generali pel capitolato d'asta per la stampa del foglio d'annunzi, e risposte ad alcuni quesiti.

Le norme del capitolato sono generali: ogni prefettura può variarle come meglio crede per adattarle ai bisogni del servizio.

Il contratto può farsi sino al 31 dicembre 1877 ed anche sino al 31 dicembre 187. secondo che si crederà più opportuno.

Adoperando caratteri uguali a quelli adoperati per gli annunzi della gazzetta ufficiale del regno, si possono avere sessanta righe per colonna.

Il prezzo di associazione e di vendita si può ragguagliare a pagina anzichè a foglio potendo accadere in talune provincie che il foglio di annunzi consti talvolta anche di una sola pagina.

Il prezzo d'asta per ciascun foglio sarà determinato dalle prefetture secondo i prezzi locali più consueti, tenuto conto degli aggravii e dei vantaggi degli appaltatori, che saranno maggiori o minori secondo le varie provincie.

La somma della cauzione definitiva sarà pure stabilita dalle prefetture secondo l'importanza del foglio: in nessun luogo però sarà minore di L. 800, 600 e 400.

Il foglio spedito colle istruzioni deve servire unicamente, come fu detto, a mostrare la intitolazione ed il metodo della pubblicazione, non l'altezza del carattere ed il numero delle righe, che dev'essere di sessanta, per agevolare le liquidazioni delle tasse e la loro revisione.

Il contratto per la stampa del foglio periodico (bollettino) va approvato dalla prefettura, non dal ministero: i contratti in corso pel medesimo non occorre siano revocati.

Il tipografo che avrà l'appalto del foglio d'annunzi, può essere diverso da quello che avrà l'appalto del foglio periodico (bollettino), come speciali devono essere i contratti e diverso il modo di pagamento.

Nel contratto non occorre alcuna clausola di disdetta, oltre quelle di decadenza indicate nelle norme generali.

Il contratto si farà ad asta pubblica: per eccezioni, e solo quando ciò sia richiesto dalle circostanze dei luoghi e sia per tornare più utile e conveniente, si sperimenterà la trattativa privata: ma in questo caso la durata del contratto si farà più breve che sia possibile.

Circolare del ministero delle finanze, in data 2 ottobre 1876. — Prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. - Istruzioni relative.

Sebbene la legge 27 maggio 1875, n. 2779, abbia modificato quella del 1863 istitutiva della Cassa dei depositi e prestiti, non solamente nella parte relativa ai depositi, ma anche in quella relativa ai prestiti, nondimeno nelle istruzioni del 24 dicembre 1875, diramate da quest'amministrazione per la esecuzione di detta nuova legge, non si trattò in modo speciale dei prestiti, perchè sembrava che potessero bastare le norme contenute nel regolamento 9 dicembre 1875, N. 2802.

Per altro nella pratica resultò la convenienza di determinare alcune modalità al fine di avere un metodo regolare ed uniforme tanto per le domande dei corpi morali richiedenti prestiti, quanto in ordine alle delegazioni sugli agenti della riscossione delle imposte per la restituzione dei prestiti concessi.

A questo scopo l'amministrazione compilò le istruzioni che, deliberate dal consiglio permanente ed acconsentite dai ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, il sottoscritto compie al dovere di trasmettere, colla presente circolare, alle prefetture ed alle intendenze di finanza.

La nuova legge volendo garantire seriamente alla cassa dei depositi la puntualità del rimborso delle annualità dei prestiti alle rispettive scadenze non soltanto per l'avvenire ossia per i nuovi prestiti, ma eziandio a riguardo degli ingenti capitali già mutuati ai corpi morali a tutto l'anno 1875, ha disposto che fosse applicato il sistema delle delegazioni anche agli arretrati. Egli è perciò che nei due ultimi paragrafi delle istruzioni vennero inserite le norme occorrenti in ordine ai prestiti concessi a tutto l'anno 1875 e venne fissato il termine a tutto l'anno corrente entro cui i corpi morali morosi devono almeno iniziare le pratiche per addivenire alla sistemazione dei debiti arretrati, salvo, in difetto, alle prefetture di provvedere d'ufficio.

Dopo quest'avvertenza il sottoscritto non ha che a pregare i signori prefetti ed i signori intendenti di adoprarsi nella rispettiva competenza affinchè le norme e le prescrizioni stabilite nelle istruzioni siano puntualmente osservate onde ottenere economia di tempo nel compiere le pratiche per la concessione dei prestiti ed assicurare l'esatto adempimento degli obblighi assunti o che saranno per assumere i corpi morali mutuatari.

Ad accertare l'arrivo della presente circolare e degli annessivi esemplari delle istruzioni, si compiaceranno le prefetture e le intendenze di rinviare l'elenco di ricevimento debitamente firmato.

Il direttore generale. - NOVELLI.

Istruzioni sul servizio dei prestiti.

(*Leggi* 17 *maggio* 1863, *n.* 1270 *e* 27 *maggio* 1875, *n.* 2779, *e regolamento* 9 *dicembre* 1875, *numero* 2802).

§ 1. — *Corpi morali cui si concedono i prestiti, per quali scopi, ragione d'interesse e garanzia per la restituzione.* – I prestiti sulla cassa depositi si fanno esclusivamente alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzato, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni. – Ai comuni rurali i prestiti si fanno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie e colle facilitazioni di cui è detto in appresso. – La ragione degl'interessi da esigersi sui prestiti è fissata annualmente dal ministro delle finanze sopra proposta dell'amministrazione, udito il consiglio permanente e la commissione di vigilanza. – La restituzione dei prestiti è garantita esclusivamente con delegazioni dei corpi morali mutuatari a favore dell'amministrazione mutuante sugli agenti incaricati di riscuotere le loro imposte nel modo e per gli effetti della legge 27 marzo 1871, n. 131. – (*Art.* 16 e 17 *legge* 17 *maggio* 1863; *art.* 16, 17 *e* 18 *legge* 27 *maggio* 1875).

§ 2. — *Domande per concessione di prestiti e documenti a corredo.* – Le provincie, i comuni e i loro consorzi che intendono contrarre prestiti colla Cassa depositi fanno pervenire le loro domande all'amministrazione centrale della Cassa stessa per mezzo della rispettiva prefettura. – *Per le provincie* le domande sono sottoscritte dal presidente della deputazione provinciale e corredate: – *a*) di copia della deliberazione del consiglio provinciale con cui fu approvata l'opera da eseguirsi, l'acquisto o il miglioramento dello stabile, o il pagamento del debito contratto a onerose condizioni; – *b*) di copia della deliberazione del consiglio provinciale con cui viene stabilito di contrarre il prestito colla Cassa depositi, designando l'epoca alla quale intendesi di riceverlo, e il numero delle annualità nelle quali si propone di restituirlo; in questa deliberazione si deve pure dichiarare che il pagamento delle annualità sarà guarentito col rilascio di delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere le loro imposte. – *Per i Comuni* le domande sono sottoscritte dal sindaco come presidente della giunta municipale e corredate: – *c*) di copia della deliberazione del consiglio comunale approvata dalla deputazione provinciale con cui fu determinato lo scopo del prestito, come è detto sopra alla lettera *a*; – *d*) di copia della deliberazione del consiglio comunale approvata dalla deputazione provinciale con cui viene stabilito di contrarre il prestito colle dichiarazioni conformi a quelle indicate sopra alla lettera *b*. – *Per i consorzi* le domande sono sottoscritte dai singoli rappresentanti delle provincie, e dei comuni che ne fanno parte, e che intendono assumersi una quota del prestito, e corredate di copia del decreto di costituzione del consorzio, e di copia delle deliberazioni designate alle lettere *a*, *b* se si tratti di consorzi di provincie, ed alle lettere *c* e *d* se si tratti di consorzi di comuni. – Oltre ai documenti sopraindicati debbono alle domande essere allegate le perizie dei lavori, gli atti costitutivi dei debiti e quelli altri documenti richiesti da leggi o regolamenti onde si possa conoscere la situazione economica del corpo morale, e per avere la più ampia dimostrazione dell'importanza, necessità e urgenza dello scopo del prestito. – Le domande, gli atti e i documenti che le corredano devono avere forma legale ed esser regolari per quanto riguarda le leggi

sulle tasse di registro e bollo. — (*Articoli 74, 75, 76, 127 e 128 regolamento 9 dicembre 1875*).

§ 3. — *Documenti speciali a corredo delle domande di prestiti per la costruzione di strade obbligatorie.* – Giusta le disposizioni adottate dal ministero dei lavori pubblici di concerto col ministero delle finanze, le domande dei comuni per ottenere prestiti, onde provvedere alla costruzione di strade comunali obbligatorie in ordine alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, devono, oltre i documenti accennati nel precedente paragrafo, avere a corredo il parere del ministero dei lavori pubblici sulla necessità e convenienza di contrarre il prestito e sul modo come l'amministrazione della Cassa deve pagare la somma concessa a mutuo. In mancanza del parere del ministero dei lavori pubblici, le domande essendo inammissibili, le prefetture non le trasmettono all'amministrazione della Cassa. – Nelle località in cui alla costruzione delle strade comunali obbligatorie si procede d'ufficio, le domande di prestiti possono esser fatte anche dai prefetti per conto dei comuni; in questo caso le domande devono avere egualmente a corredo il parere del ministero dei lavori pubblici non meno che le copie delle deliberazioni di cui alle lettere *c* e *d* del precedente paragrafo, ed in mancanza di queste: – *a*) copia del decreto con cui sul conforme avviso della deputazione provinciale il prefetto ordinò l'esecuzione d'ufficio e costituì il fondo speciale del comune; *b*) copia del decreto prefettizio con cui sentita la deputazione provinciale, si ordinò di addivenire al prestito.

§ 4. — *Decreti di concessione del prestito e sua accettazione per parte del corpo morale richiedente.* – Le domande riconosciute regolari sono dall'amministrazione centrale della Cassa sottoposte alle deliberazioni del consiglio permanente di amministrazione, e quindi insieme a queste vengono rassegnate al ministero delle finanze per l'emanazione del relativo decreto di concessione del prestito. – Il decreto è per mezzo della rispettiva prefettura comunicato al corpo morale concessionario con invito a deliberare l'accettazione del prestito alle condizioni stabilite, e a deliberare contemporaneamente l'imposizione e l'applicazione delle sovr' imposte sui terreni e sui fabbricati per tutti gli anni fissati per la restituzione del prestito, e nella misura sufficiente ad eseguire l'intiero pagamento delle delegazioni, non meno che la emissione delle delegazioni stesse. – Nelle deliberazioni di accettazione dei prestiti per la costruzione di strade obbligatorie è fatta espressa menzione di accettare pure le condizioni e clausole che a norma del precedente paragrafo vengono fissate dal ministero dei lavori pubblici circa il modo come deve essere dalla Cassa pagata la somma concessa a mutuo. – Le deliberazioni di accettazione dei prestiti, debitamente approvate dall'autorità competente e sottoposte a norma di legge alla formalità del registro a cura e spese del corpo morale concessionario, sono a mezzo della rispettiva prefettura trasmesse all'amministrazione mutuante per tener luogo di obbligazione, e comunicate alla direzione generale delle imposte dirette onde curi che le sovrimposte siano comprese nei ruoli annuali. – Nel caso di esecuzione d'ufficio prevista dal paragrafo precedente, l'accettazione del prestito e delle sue condizioni spetta al prefetto. – (*Art. 77, 78 e 79 regolamento 9 dicembre 1875*).

§ 5. — *Computo delle delegazioni e relative sovrimposte.* – Le delegazioni sugli agenti incaricati della riscossione delle sovrimposte si devono emettere e consegnare all'amministrazione della Cassa avanti il pagamento del prestito; devono essere tante quanti sono gli anni stabiliti per la restituzione e vengono fissate a rate bimestrali eguali

colle scadenze stabilite in base ai versamenti delle sovrimposte da farsi dall'agente della riscossione. – Ciascuna rata si compone degli interessi di un bimestre, calcolati in ragione della sesta parte del saggio annuale sulla somma esistente del mutuo e di una parte di capitale, in conformità dell'esempio allegato alle presenti istruzioni sotto lettera *A;* e dividendo l'importo di una delegazione per la centesima parte dell'imposta principale si ottiene la somma da sovrimporre per ogni cento lire della imposta medesima. – Le delegazioni sono compilate secondo il modello *B* annesso alle presenti istruzioni. – (*Art.* 80 *e* 81 *regolamento* 9 *dicembre* 1875).

§ 6. — *Rilascio, accettazione e trasmissione delle delegazioni.* – Le delegazioni firmate dal rappresentante del corpo morale mutuatario e munite del bollo graduale prescritto per le cambiali e dei relativi timbri d'ufficio, sono, a mezzo della prefettura, trasmesse alla Cassa dei depositi insieme alla deliberazione di accettazione del prestito, dopo che siano state accettate e firmate dall'agente della riscossione quelle che si riferiscono agli anni compresi nel periodo per cui deve durare la sua gestione. – Le altre che riguardano gli anni successivi sono presentate a tempo debito per l'accettazione e firma agli agenti ai quali di periodo in periodo viene affidata la riscossione delle imposte dirette. – Quando per qualunque motivo l'agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito, le delegazioni già da esso accettate sono dall'amministrazione mutuante rimesse a mezzo della rispettiva prefettura al nuovo agente, perchè ne faccia esso pure l'accettazione e le firmi; a questo scopo le prefetture partecipano all'amministrazione della Cassa i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione. – Pei prestiti concessi ai consorzi, ciascuno degli enti che ne fa parte dovrà rilasciare le occorrenti delegazioni in proporzione alla quota del prestito rispettivamente assunto. – Le delegazioni da rilasciarsi pei prestiti domandati ed accettati d'ufficio dai prefetti per la costruzione delle strade comunali obbligatorie sono da essi firmate per conto ed interesse del comune. — (*Art.* 79, 81, 82 *e* 83 *del regolamento* 9 *dicembre* 1875).

§ 7. — *Accertamento delle sovrimposte.* – Le prefetture nell'approvare i bilanci annuali dei corpi morali che tengono prestiti dalla Cassa dei depositi, avranno cura che vi figuri nella parte attiva la somma da riscuotere colla sovrimposta e nella parte passiva quella da pagarsi alla Cassa mutuante in rimborso del prestito. – Cureranno altresì che la tangente di sovrimposta per far fronte al pagamento delle delegazioni in scadenza nell'annata, sia compresa nelle tabelle che servono alla formazione dei ruoli annuali delle sovrimposte. – A tale effetto sono dall'amministrazione della Cassa spediti nel mese di agosto d'ogni anno alle rispettive prefetture appositi stati per lo stanziamento nel bilancio dell'anno successivo dei fondi occorrenti.

§ 8. — *Pagamento delle somme concesse a mutuo.* – Il pagamento del prestito vien fatto mediante mandato spedito a favore del corpo morale mutuatario sul cassiere dell'amministrazione centrale o sui tesorieri provinciali con quietanza del rispettivo ricevitore, esattore o cassiere, vidimata dal rappresentante del corpo morale medesimo. – I mandati sono spediti dietro richiesta del corpo morale mutuatario sempre quando siano pervenute all'amministrazione centrale della Cassa tutte le delegazioni che devono garantire il rimborso del prestito. – Trattandosi di prestiti per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, il pagamento ne può essere fatto a rate agli impresari in proporzione dell'ammontare dei lavori eseguiti secondo l'accertamento degli uffizi del genio civile, oppure ai prefetti pei comuni dove si procede d'ufficio, qualora un tal modo di pagamento sia stabilito come condizione e clausola integrante della concessione del prestito. — (*Art.* 84 *regolamento* 9 *dicembre* 1875).

§ 9. — *Conti correnti dei prestiti.* — All'atto della spedizione del mandato pel pagamento del prestito, l'Amministrazione centrale apre al concessionario un conto di debito e credito, ove prende nota del capitale di cui effettua il pagamento. Quando il mandato è spedito nei primi quindici giorni dell'anno, gl'interessi sul capitale mutuato cominciano a decorrere dal 1.° gennaio e sono compenetrati nelle delegazioni. – Se invece viene spedito dopo il 15 di gennaio, siccome in questo caso le delegazioni decorrono soltanto dal primo giorno dell'anno successivo, gl'interessi dovuti alla Cassa per l'annata in corso, cioè dalla data del mandato fino al 31 dicembre, sono addebitati al conto all'atto stesso della spedizione del mandato sotto deduzione dello sconto. – Detti interessi sono ritenuti sul capitale e vengono scritturati a credito del mutuatario. – Le rate bimestrali delle delegazioni, che constano sempre di capitale e d'interessi, sono addebitate al conto alle rispettive scadenze ed i relativi versamenti eseguiti dagli agenti sono accreditati sotto la data in cui hanno avuto luogo.

§ 10. — *Conti correnti per i prestiti che si pagano in più volte e regolarizzazione degli interessi.* — Quando il prestito per essere destinato alla costruzione di strade comunali obbligatorie viene pagato in più rate come è detto al § 8 ultimo comma, il periodo della restituzione è stabilito dal 1.° gennaio dell'anno successivo alla concessione. – Se avanti la scadenza della prima rata bimestrale della prima delegazione ha luogo qualche pagamento parziale del prestito, si accende il conto di debito e credito al Corpo morale all'atto della spedizione del primo mandato ed altrimenti alla scadenza della suddetta prima rata di delegazione. – Sulle somme che si pagano entro l'anno della concessione si ritengono, all'atto della spedizione dei mandati, gli interessi dovuti alla Cassa per l'annata in corso sotto deduzione dello sconto. – Le rate di delegazione versate dagli agenti della riscossione sono portate a credito del conto sotto la data in cui ha avuto luogo il versamento, increditando o rimborsando al concessionario, ove ne sia il caso, gl'interessi che risultassero non dovuti.

§ 11. — *Conto di deposito volontario supplementare a quello del prestito.* — Secondo le disposizioni del Ministero dei lavori pubblici di cui al § 3 potendo, per gli effetti dei pagamenti che si eseguiscono in più rate e ad epoche non prestabilite, giusta l'ultimo comma del § 8, verificarsi il caso che la somma capitale compresa nelle rate bimestrali versate dagli agenti della riscossione in conto delle delegazioni superi quella dei pagamenti già fatti dalla Cassa in conto del prestito, il capitale versato in eccedenza viene con mandato commutabile in quietanza del cassiere dell'Amministrazione centrale registrato nel conto del prestito come somministrazione fatta, portandolo contemporaneamente con apposito ordine di riscossione a credito dello stesso mutuatario in un conto supplementare a titolo di deposito volontario. – Da questo conto sono prelevate, finchè vi sia capienza, le somme da pagarsi sul prestito, imputando soltanto il rimanente al conto principale del prestito stesso.

§ 12. — *Periodo della restituzione dei prestiti.* — Il termine massimo della restituzione dei prestiti è di 25 anni dalla decorrenza della prima delegazione, tranne per i prestiti concessi ai Comuni rurali per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, pei quali il termine suddetto può essere esteso fino a 30 anni. – Il periodo della restituzione dei prestiti, il cui pagamento abbia luogo entro i primi 15 giorni dell'anno, incomincia col 1.° gennaio dell'anno stesso; in caso diverso col 1.° gennaio dell'anno successivo. – Per i prestiti, la cui somministrazione sia fatta ad epoche non prestabilite, il periodo della restituzione incomincia dal primo giorno dell'anno suc-

cessivo a quello in cui ha avuto luogo la concessione. — (*Art. 21 legge 1863 — Art. 18 legge 1875 — Art 85 regolamento 9 dicembre 1875*).

§ 13. — *Vigilanza degl'Intendenti sul puntuale pagamento delle delegazioni.* — Gli Intendenti di finanza invigilano che gli agenti della riscossione versino alle scadenze stabilite i proventi delle sovrimposte delegate per il rimborso dei prestiti concessi alle Provincie, Comuni e loro Consorzi. – A tale effetto l'Amministrazione centrale della Cassa depositi trasmette alle Intendenze di finanza delle provincie in cui sono Corpi morali mutuatari, gli elenchi descrittivi delle delegazioni emesse. – In base a detti elenchi è aperto dalle Intendenze un prontuario conforme al modello *C*, ove viene presa nota delle somme da versarsi ad ogni scadenza dai singoli agenti della riscossione, non meno che di quelle da essi di mano in mano versate, onde così assicurarsi del puntuale adempimento degli obblighi assunti dagli agenti medesimi. – Gli Intendenti informano l'amministrazione centrale appena che qualche agente risulti in ritardo nei versamenti o si verifichi qualche circostanza che dia luogo a dubitare per sua parte dell'esatto adempimento dei propri obblighi.

§ 14. — *Versamenti per l'estinzione delle delegazioni. Quitanze e vaglia relativi.* — I versamenti in conto delle delegazioni sono effettuati o direttamente presso il cassiere dell'amministrazione centrale della cassa depositi o nelle tesorerie provinciali contro ritiro di una dichiarazione provvisoria conforme al modello 7 annesso alle istruzioni sul servizio dei depositi 24 dicembre 1875. – Il cassiere rilascia contemporaneamente una corrispondente quietanza e la rimette all'amministrazione centrale; i tesorieri emettono un vaglia del tesoro a favore del cassiere dell'amministrazione centrale e lo consegnano alla rispettiva intendenza; il vaglia è dall'intendenza spedito all'amministrazione centrale dopo le registrazioni fattane sul registro modello 5 annesso alle suaccennate istruzioni, e sul prontuario di cui al paragrafo precedente. – Verificandosi il caso che l'esattore di un corpo morale mutuatario situato in una provincia diversa da quella ove ha sede l'amministrazione centrale, eseguisca il versamento di qualche rata di delegazione presso il cassiere di detta amministrazione, ne è dato avviso alla intendenza che tiene il prontuario relativo perchè vi sia fatta l'occorrente annotazione. – Ove venisse anticipata qualche delegazione, è accordato lo sconto alla ragione dell'interesse a cui il prestito fu concesso per il numero dei giorni anticipati, mediante rimborso con apposito mandato. – Detto abbuono è portato a credito del relativo conto all'atto della registrazione della somma anticipata, portando successivamente a debito il mandato di rimborso. — (*Art.* 87 *e* 88 *del regolamento* 9 *dicembre* 1875).

§ 15. — *Disposizioni applicabili in caso di ritardo dei versamenti.* — Ai versamenti delle sovraimposte destinate ad estinguere le delegazioni per il rimborso dei prestiti sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge 20 aprile 1871, N. 192, concernente la riscossione delle imposte dirette. – Se pertanto entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata di delegazione non abbia avuto luogo il versamento per parte dell'agente della riscossione, è lo stesso assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, che verrà liquidata dalla intendenza in base al prontuario modello *C*, e percetta insieme alla rata della delegazione. – Per gli effetti inoltre dell'articolo 86 della predetta legge 20 aprile 1871, dovranno all'occorrenza, gli intendenti di finanza in rappresentanza della cassa dei depositi, promuovere gli atti per procedere alla esecuzione contro l'agente moroso, dandone contemporaneamente avviso all'amministrazione centrale. – Sul ricavato dalla

vendita della cauzione dell'agente, le intendenze ritengono la somma necessaria per saldare la rata scaduta ed i relativi accessorii. – Le somme percette tanto per le rate della delegazione, quanto per la relativa multa sono commutate in vaglia a favore del cassiere dell'amministrazione centrale, da registrarsi e spedirsi nel modo stato indicato al paragrafo precedente. – Se il corpo morale trovasi situato nella provincia ove ha sede l'amministrazione centrale, sono da essa stessa promossi gli atti coercitivi. — *(Art. 90 del regolamento 9 dicembre 1875).*

§ 16. — *Esazione dei vaglia e consegna delle delegazioni quietanzate.* — L'amministrazione centrale, pervenuti che le siano i vaglia dalle intendenze, li rimette con appositi elenchi al proprio cassiere, che ne rilascia quietanza, in base alla quale sono dall'amministrazione accreditati i corpi morali nei conti de' relativi prestiti. – Dopo la riscossione a saldo d'ogni delegazione, l'amministrazione centrale a mezzo della rispettiva intendenza fa rimettere la delegazione estinta, opportunamente quietanzata, all'agente che l'aveva accettata dietro il ritiro delle dichiarazioni provvisorie. — (*Art.* 89 *del regolamento* 9 *dicembre* 1875).

§ 17. — *Sistemazione degli arretrati dei prestiti concessi a tutto l'anno* 1875. — Ai corpi morali che sono in debito di arretrati verso la cassa dei depositi, in dipendenza di prestiti concessi a tutto il 1875, sono applicate le disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato *B* della legge 19 aprile 1872 N. 759 relative alla riscossione dei crediti del tesoro. – Conseguentemente i corpi morali debbono, al fine di garantire la estinzione degli arretrati suddetti, emettere delegazioni sugli agenti incaricati della riscossione delle imposte dirette, rilasciandone in pari tempo altre per assicurare eziandio la puntuale restituzione del residuo del prestito, onde impedire il riprodursi di arretrati ulteriori; a queste delegazioni sono applicabili le norme stabilite dalle presenti istruzioni per le delegazioni concernenti i prestiti concessi a forma della nuova legge. – Il termine massimo per la estinzione degli arretrati non può oltrepassare il quinquennio. – Per raggiungere lo scopo voluto dalla legge i corpi morali trasmettono all'amministrazione centrale della cassa, a mezzo delle rispettive prefetture, analoga regolare deliberazione approvata dall'autorità competente in cui deve essere stabilita l'imposizione e l'applicazione delle sovraimposte sui terreni e sui fabbricati, non che la emissione delle delegazioni occorrenti per estinguere non tanto il debito arretrato quanto ancora il residuo del prestito. – Nel caso in cui qualche ente morale non si curi entro l'anno 1876 di iniziare i provvedimenti per addivenire alla sistemazione a forma di legge, delle passività di cui trovasi in mora, saranno prese dalla rispettiva prefettura le disposizioni necessarie onde il prescritto dalla legge abbia il suo pieno effetto. — (*Art.* 17 *legge* 1875).

§ 18. — *Norme per i prestiti concessi a tutto l'anno* 1875. — I mutui concessi dalla cassa dei depositi a tutto l'anno 1875 sono regolati secondo le norme sotto l'influenza delle quali furono accordati in conformità delle discipline rispettivamente in vigore all'epoca della concessione, salvo a riguardo dei corpi morali morosi l'applicazione delle disposizioni di cui nel paragrafo precedente. – E così per lo stanziamento in bilancio delle somme dovute alla cassa per gli avvisi di pagamento e le dichiarazioni di scarico sarà osservato quanto segue: – Nel mese d'agosto d'ogni anno sono spediti alle prefetture appositi stati per lo stanziamento nel bilancio dell'anno successivo del corpo morale delle somme dovute alla cassa in dipendenza di prestiti concessi anteriormente al 1876. – Il 1.° giugno e il 1.° dicembre sono liquidate le somme da versarsi da ciascun corpo morale cui viene spedito direttamente entro i mesi suddetti

l'occorrente avviso di pagamento. — Detto avviso, a versamento effettuato, viene dall'intendenza restituito all'amministrazione insieme col vaglia del tesoriere provinciale per essere attergato della relativa dichiarazione di scarico da rimettersi al corpo morale per mezzo dell'intendenza dietro ritiro della dichiarazione provvisoria. – I versamenti fatti dai corpi morali nei suddetti mesi di giugno e di dicembre sono calcolati come fatti il primo giorno del mese successivo e su tale norma sono liquidati gli interessi e le multe. – Ed in quanto al modo di calcolare gli interessi e le multe sarà tenuto il procedimento seguente: – Sui mutui concessi a tutto settembre 1863 decorrono gl'interessi al saggio stabilito sulla somma del capitale fino al giorno dell'effettivo versamento. – Per i mutui concessi dal 1.° ottobre 1868 a tutto settembre 1870, se sono estinguibili per annualità fisse, il ritardo del pagamento oltre il giorno 15 di gennaio successivo alla scadenza dà alla cassa diritto ad un interesse di mora al 5 per cento sulla somma ritardata, computabile dalla scadenza fino al giorno del pagamento. Se invece sono restituibili a quote fisse di capitale allorchè i relativi interessi non sono pagati entro un mese dalla scadenza, è dovuto sui medesimi un interesse di mora del 5 per cento dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento, continuando a fruttare il capitale nella ragione stabilita per il mutuo. – Pei mutui concessi dal 1.° ottobre 1870 a tutto l'anno 1875 le annualità di ammortamento non pagate entro 15 giorni dalla scadenza producono un interesse di mora a favore della cassa in ragione dell'1 per cento superiore a quello del prestito, dalla scadenza sino al giorno del pagamento. Detto maggiore interesse deve pure corrispondersi sui prestiti restituibili a quote fisse di capitale tanto sulle dette quote quanto sugli interessi non pagati entro il mese dalla loro scadenza e si applica dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Il direttore generale, NOVELLI.

R. D. n. 3380. — Ordinamento della scuola allievi macchinisti della regia marina.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i regi decreti 22 aprile 1868 e 17 luglio 1876; – sentito il parere del consiglio superiore di marina; – sulla proposta del Nostro ministro della marina, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La scuola allievi macchinisti della regia marina, attualmente stabilita nel capoluogo del terzo dipartimento marittimo, dal 1.° ottobre 1876 è posta, per la parte disciplinare, sotto la dipendenza diretta del comando in capo del dipartimento rispettivo, cessando da quella che ora tiene verso il comando locale di Corpo reale equipaggi.

Art. 2. Il consiglio d'amministrazione della scuola, istituito con l'articolo 39 di detto regio decreto, sarà composto: – dal direttore della scuola, presidente; – di un ufficiale macchinista, membro; – di un professore, id.; – di un ufficiale di maggiorità, id. — L'ufficiale di maggiorità sarà pure

segretario del consiglio stesso. — Le chiavi della cassa saranno tenute dal presidente, dall'uffiziale macchinista e dal segretario.

Art. 3. Per tutto quanto riguarda l'amministrazione individuale degli allievi, nei suoi rapporti con quella del Corpo reale equipaggi del quale continuano a far parte integrale gli allievi macchinisti, il detto consiglio agisce come consiglio secondario, con dipendenza diretta dal consiglio principale d'amministrazione del Corpo suddetto. — Per l'amministrazione interna della scuola il consiglio stesso è autonomo ed in rapporto diretto col ministero, e la sua contabilità è soggetta alle periodiche ispezioni prescritte dal regio decreto 17 luglio 1876. — Le due amministrazioni e contabilità saranno tenute affatto distinte.

Art. 4. All'uffiziale comandato giornalmente di picchetto alla scuola allievi macchinisti sarà somministrato il vitto a carico del fondo privato della scuola.

Art. 5. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

R. D. n. 3452. — *Istituzione di ginnasi nella città di Velletri e di Viterbo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Veduti gli articoli 194 e 195 della legge 13 novembre 1859; - considerata la necessità di accrescere nella provincia di Roma il numero delle scuole laiche e d'istruzione classica, per modo da soddisfare le giuste domande di molti padri di famiglia che in quelle soltanto ripongono la loro fiducia; - veduto che nel comune di Velletri e di Viterbo non sono istituti governativi d'istruzione secondaria classica di primo grado; - veduto che gli anzidetti comuni concorreranno annualmente con fondi stanziati nei rispettivi bilanci al mantenimento di un ginnasio regio da istituirsi nel luogo, oltre l'obbligo di fornire il fabbricato adatto e la suppellettile scolastica scientifica; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. In ciascuna delle città di Velletri e di Viterbo è istituito un regio ginnasio nelle forme prescritte dalla legge 13 novembre 1859.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3336. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Aquila.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028; - sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il nostro decreto del 3 ottobre 1875, n. 2721 (Serie 2.ª), col quale s'instituiva in Aquila una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Aquila, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Aquila, e quattro da noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3337. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Cuneo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 settembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 2 luglio 1875, col quale s'instituiva in Cuneo una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è istituita nella provincia di Cuneo, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità composta di quattro membri, di cui due eletti dal Consiglio provinciale e due da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3453. — *Modifiche alle tabelle d'armamento del Naviglio dello Stato.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il regio decreto 2 marzo 1876 che approva il regolamento sull'armamento delle navi dello Stato; - sentito il parere del consiglio superiore di marina; - sulla proposta del ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono provvisoriamente approvate le unite modifiche alle tabelle d'armamento per le RR. navi, annesse al R. decreto 2 marzo 1876.

Queste modifiche saranno firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Modifiche *alle tabelle d'armamento del naviglio dello Stato annesse al R. decreto 2 marzo* 1876.

Art. 1. La tabella *A* della corazzata *Roma*, sino a che le artiglierie di quella R. nave avranno i telai a paranco anzichè a mulinello, sarà aumentata di 52 marinari di 3.ª classe e 4 soldati di fanteria marina.

Art. 2. La tabella *A* della corazzata *Palestro* è aumentata di 49 marinari di 3.ª classe.

Art. 3. Lo stato maggiore dell'avviso *Cristoforo Colombo* è aumentato di un luogotenente di vascello.

La tabella *A* del detto avviso è aumentata del seguente personale: 4 Capi di timoneria (escludendo però i 4 allievi di timoneria). — 4. Marinari di 1.ª classe. — 4 Marinari di 2.ª classe. — 27 Marinari di 3.ª classe. — 3 Secondi od aiutanti macchinisti. — 1 Capo fuochista. — 1 Sergente aiutante. — 1 Caporale aiutante. — 1 Trombettiere.

Art. 4. La tabella *A* del piroscafo *Scilla* è aumentata di 19 marinari di 3.ª classe; 2 secondi od aiutanti macchinisti; 3 fuochisti di 2.ª classe.

I fuochisti eventuali portati nel numero di 4 nella suddetta tabella, sono aumentati sino a 6.

Art. 5. La tabella *A* dell'avviso *Messaggiero* è aumentata di 18 marinari di 3.ª classe.

Art. 6. La tabella *A* dell'avviso *Vedetta* è aumentata di 16 marinari di 3.ª classe.

Art. 7. Il numero dei fuochisti assegnati alle Bette nella tabella *C* del R. decreto 2 marzo 1876 è aumentato di 2.

R. D. n. 3454. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Bergamo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1867, n. 3960, che istituiva in Bergamo una commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª) sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 9 ottobre 1867 che istituiva in Bergamo una Commissione consultiva per la conservazione dei monumenti storici e di belle arti nei modi indicati dall'altro Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2992.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è instituita nella provincia di Bergamo, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Bergamo e quattro da noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3455. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Piacenza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 12 dicembre 1875, col quale si instituiva in Piacenza una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è instituita nella provincia di Piacenza, colle attribuzioni indicate dal Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Piacenza e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3466. — Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Siena.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Siena, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; – veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; – sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Siena, modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmato di ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Ruolo organico *del personale degli stabilimenti scentifici della Regia Università di Siena.*

Clinica medica: — Direttore L. 600. — Aiuto 1,200. — Totale L. 1,800.

Clinica chirurgica. — Direttore L. 600. — Aiuto, 1,200. — Totale L. 1,800

Gabinetto d'anatomia umana: — Direttore L. 500. — Settore, 1,700. — Inserviente, 700. — Totale. L. 2,900.

Gabinetto d'anatomia patologica: — Direttore L. 500. — Totale L. 500.

Gabinetto d'anatomia comparata e zoologia: — Direttore L. 500. — Preparatore, 1,000. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,200.

Gabinetto di chimica generale: — Direttore L. 500. — Preparatore, 1,000. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,200.

Gabinetto di chimica farmaceutica: — Direttore L. 500. — Preparatore, 1,000. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,200.

Gabinetto di fisica ed osservatorio meteorologico: — Direttore L. 500. — Preparatore meccanico, 1,000. — Incaricato delle osservazioni meteorologiche, 200. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,400.

Gabinetto di fisiologia: — Direttore L. 500. — Aiuto, 1,200. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,400.

Orto botanico: — Direttore L. 500. — Giardiniere, 1,000. — Sottogiardiniere, 700. — Totale L. 2,200. — Totale generale L. 20,600.

Roma, addì 3 ottobre 1876.

RR. DD. n. 3436-3437-3438. — *Prelevamento dal fondo delle spese impreviste.*

— Pubblicati nelle gazzette ufficiali del 7-8 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; — visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio

definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 394,009,59 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,605,990,41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª) è autorizzata una quattordicesima prelevazione nella somma di lire sessantacinquemila (L. 65,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Gazzetta ufficiale*, del bilancio medesimo pel ministero dell'interno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 459,009,59 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,540,990,41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª) è autorizzata una quindicesima prelevazione nella somma di lire trecentocinquantamila (L. 350,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 14, *Spese eventuali per le opere idrauliche*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 809,009,59 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,190,990,41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una sedicesima prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 53*bis*, *Spesa straordinaria per la repressione del malandrinaggio*, del bilancio medesimo pel ministero dell'interno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3463. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Mantova.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 2 maggio 1875, n. 2480, col quale si instituiva in Mantova una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta commissione è instituita nella provincia di Mantova, colle attribuzioni indicate nel Nostro decreto 5 marzo 1876, una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Mantova e quattro da noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3458. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Catanzaro.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Catanzaro una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal consiglio provinciale, e due da noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3459. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte in Sondrio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 8 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Sondrio una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti dal consiglio provinciale, e due da Noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente; il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3464. — Personale degli stabilimenti scentifici dell'Università di Genova.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Genova, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; - veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Genova è aggiunto l'ufficio di direttore del laboratorio di fisiologia con lo stipendio di lire cinquecento (L. 500).

Art. 2. Il gabinetto di storia naturale della predetta università è diviso nei due gabinetti di mineralogia e geologia, e di zoologia ed anatomia comparata, ed il ruolo organico del personale è modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli avranno esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

TABELLA *delle modificazioni al Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Genova.*

Gabinetto di mineralogia e geologia: — Direttore L. 500. — Assistente, 1,200. — Inserviente, 600. — Totale L. 2,300.

Gabinetto di zoologia ed anatomia comparata: — Direttore L. 500. — Preparatore, 1,320. — Inserviente, 720. — Totale L. 2,540.

R. D. n. 3465. — Personale degli stabilimenti scentifici dell'Università di Napoli.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scentifici della regia università di Napoli, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; – veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Napoli modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

RUOLO ORGANICO *del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Napoli.*

1.ª Clinica medica: — Direttore L. 800. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Assistenti a L. 622, cadauno. — Totale L. 4,712.

2.ª Clinica medica: — Direttore L. 800. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2. Assistenti a L. 622, cadauno. — Totale L. 4,712.

Clinica chirurgica: — Direttore L. 800. — 3 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Assistenti a L. 622, cadauno. — Preparatore, 900. — Totale L. 6,946.

Clinica ostetrica: — Direttore L. 800. — 2. Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Assistenti a L. 622, cadauno. — Levatrice, 1,200. — Totale L. 5,912.

Clinica oftalmica: — Direttore L. 800. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Assistenti a L. 622. cadauno. — Totale L. 4,712.

Clinica sifilopatica e dermopatica: — Direttore L. 800. — Coadiutore, 1,334. — Assistente, 622. — Totale L. 2,756.

Gabinetto di mineralogia: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — Custode, 850. — Inserviente, 600. — Totale 3,484.

Gabinetto di geologia: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — Custode, 850. — Inserviente, 600. — Totale 3,484.

Gabinetto di zoologia: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — 3 Preparatori a L. 1,200, cadauno. — Custode, 850. — Inserviente, 600. — Totale L. 7,084.

Gabinetto di fisica: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — Macchinista, 2,295. — Custode, 850. — Inserviente, 600. — Totale L. 5,779.

Gabinetto d'anatomia umana: — Direttore L. 700. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — Preparatore, 900. — Aiuto preparatore, 600. — Custode, 850. — 2 Inservienti a L. 600, cadauno. — Totale L. 6,918.

Gabinetto di chimica generale e scuola pratica annessa al gabinetto: — Direttore L. 700. — 4 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Preparatori a L. 900, cadauno. — 2 Custodi a L. 850, cadauno. — 5 Inservienti a L. 600, cadauno. — Totale L. 12,536.

Gabinetto di materia medica: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. Preparatore, 1,200. — Custode, 850. — Inserviente, 720. — Totale L. 4,804.

Gabinetto di fisiologia: — Direttore L. 700. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — 2 Inservienti a L. 600, cadauno. — Custode, 850. — Totale L. 5,418.

Gabinetto anatomico patologico: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — 2 Preparatori a L. 900, cadauno. — Custode, 850. — 2 Inservienti a L. 600, cadauno. — Totale L. 5,884.

Gabinetto di patologia generale: — Direttore L. 700. — Coadiutore, 1,334. — Inserviente, 720. — Totale L. 2,754.

Gabinetto d'anatomia comparata: — Direttore L. 700. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cadauno. — Preparatore, 900. — Custode, 850. — Inserviente, 720. — Totale L. 5,838.

Osservatorio meteorologico e gabinetto di fisica terrestre: — Direttore L. 700. — Aggiunto all'osservatorio, 1,600. — Coadiutore, 1,334. — 2 Aiuti a L. 960, cadauno. — Custode al gabinetto, 850. — Custode alla specola, 850. — 4 Inservienti a L. 600, cadauno. — Totale L. 9,654.

Gabinetto di chimica farmaceutica: — Direttore L. 700. Coadiutore, 1,334. — Preparatore, 900. — Inserviente, 600. — Totale L. 3,534.

Orto Botanico: — Direttore L. 700. — 2 Coadiutori a L. 1,334, cad. — Assistente ispettore, 1,500. — Custode, 900. — Giardinieri, 7,350. Totale L. 13,118. — Totale generale L. 120,039.

R. D. n. 3468. — Aumento di numero degli aiuti agenti delle imposte dirette.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1874, n. 436 (serie 2.ª), per quanto concerne gli aiuti agenti delle imposte dirette; - considerata la necessità di provvedere per mezzo delle agenzie delle imposte al servizio dipendente

dalle devoluzioni al demanio de' beni messi all'asta dagli esattori e rimasti invenduti al 1.° e 2.° incanto; - considerato che tale servizio imporrà un lavoro molto grave alle agenzie delle imposte dirette della Sardegna, le quali non vi potrebbero far fronte col personale attuale; - sulla proposta del ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero degli attuali aiuti agenti delle imposte dirette è aumentato di diciassette, collo stipendio di lire 1200 per ciascuno.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto col 1.° gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3478. — Cessazione del corso forzoso, ecc. dei biglietti della Banca Nazionale da lire cinque e da lire dieci.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.a), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il R. decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2.a);

Visto il regolamento approvato col R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2.a), per l'esecuzione dell'art. 4 della predetta legge 30 aprile 1874;

Ritenuto che in relazione al disposto degli articoli 1 e 3 del regolamento 28 febbraio 1875 dianzi menzionato, con decreto del Nostro ministro delle finanze in data 22 giugno 1876 fu autorizzato il Consorzio degli Istituti di emissione a porre in circolazione 200 milioni di lire in biglietti consorziali da lire cinque, e 240 milioni di lire in biglietti consorziali da lire dieci contro ritiro dei biglietti di egual taglio dichiarati provvisoriamente consorziali col regio decreto 14 giugno 1874, n. 1942.

Visto l'art. 6 dello stesso regolamento 28 febbraio 1875;

Visto l'altro Nostro decreto 17 luglio 1876, n. 3234 (Serie 2.a), col quale fu stabilito che i biglietti della Banca Nazionale nel Regno da lire una e da lire due dichiarati provvisoriamente consorziali con lo stesso R. decreto 14 giugno 1874 cesseranno dal 1.° gennaio 1877 di avere corso forzoso e di essere inconvertibili in tutto lo Stato e in tutte le contrattazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro

delle finanze, d'accordo col ministro d'agricoltura industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia da lire cinque e da lire dieci, dichiarati provvisoriamente consorziali col Nostro decreto del 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2.ª), cesseranno dal 1.° maggio 1877 di avere corso forzoso e di essere inconvertibili in tutto lo Stato ed in tutte le contrattazioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

D. M. — Cessazione del ricevimento nelle casse dello Stato dei biglietti propri degl'Istituti d'emissione dei tagli da lire cinque e da lire dieci.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2.ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il R. decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2.ª);

Visto il regolamento approvato col R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2.ª);

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1876, che autorizzò il Consorzio degli Istituti di emissione a porre in circolazione i biglietti consorziali definitivi da lire cinque e da lire dieci nella somma, per i primi di duecento milioni, e per i secondi di duecento quaranta milioni di lire;

Visto l'altro decreto ministeriale 20 luglio 1876, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese, con cui fu prescritto che a cominciare dal 1.° gennaio 1877 non saranno più ricevuti nelle Casse dello Stato i biglietti propri degli Istituti di emissione dei tagli da lire una o da lire due:

D'accordo col Ministro d'agricoltura, industria e commercio,

Decreta:

I biglietti propri degli Istituti di emissione di tagli da lire cinque e da lire dieci, che temporaneamente si continuano ad accettare dalle Tesorerie dello Stato per operarne il cambio in altri biglietti a corso legale o consorziali, non saranno più ricevuti nelle Casse dello Stato a cominciare dal 1.° maggio 1877.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, lì 25 ottobre 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

R. D. n. 3469. — Modificazioni al personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Palermo.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Palermo, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; - veduto il bilancio passivo pel ministero di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Palermo, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, è aggiunto il posto di portinaio della scuola di applicazione per gl'ingegneri, con lo stipendio di lire settecento (L. 700).

Art. 2. Lo stipendio del giardiniere capo presso l'orto botanico della detta università è portato da lire mille a lire milleduecento.

Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli avranno esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3460. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Salerno.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Salerno una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Salerno e quattro da Noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3470. — Modificazioni al personale degli stabilimenti scientifici dell'università di Roma.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Roma, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; - veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Roma, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, e modificato, per quanto riguarda il personale dell'orto botanico, in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Tabella *delle modificazioni al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Roma.*

Orto botanico; — Direttore L. 700. — Vice-direttore, 2,500. — Assistente biennale, 1,200. — Giardiniere botanico, 2,000. — Giardinieri, 3,600. Totale L. 10,000.

R. D. n. 3472. — Modificazioni del personale degli stabilimenti scientifici dell'università di Modena.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 11 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Modena, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; - veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli stipendi dell'aiuto bidello presso il gabinetto anatomico patologico, e del servente presso la clinica oculistica della regia università di Modena, sono aumentati, con effetto dal giorno primo del prossimo novembre, da lire trecentosessanta a lire cinquecento (lire 500).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3479. — Disposizioni riguardanti la scuola nautica comunale di Portoferraio.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla pubblica istruzione; — visto il Nostro decreto 5 luglio 1860, n. 4162, che determina le attribuzioni del ministero di agricoltura, industria e commercio; — viste le deliberazioni del consiglio comunale di Portoferraio in data 29 settembre 1873 e 5 ottobre 1874; — sentito il parere del consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale; — sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, — abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La scuola nautica comunale di Portoferraio è dichiarata governativa col prossimo anno scolastico, ed avrà per fine di preparare capitani di gran cabotaggio per la marina mercantile.

Art. 2. Contribuiscono a far le spese annue della scuola lo Stato per metà degli assegni e stipendi al personale dirigente e insegnante, e il comune di Portoferraio per l'altra metà, più per tutte le spese occorrenti per il personale di servizio, per il locale e il materiale scientifico e non scientifico.

Art. 3. L'organico della scuola e gli assegni e stipendi al personale dirigente e insegnante sono determinati come qui appresso:

Presidenza L. 300. — Matematiche, navigazione e principi di astronomia nautica, 1,800. — Lingua italiana, 1,600. — Storia, geografia e diritto, 1,690. — Attrezzatura e manovra navale, 1,440. — Totale L. 6,740.

Art. 4. Alla spesa pel personale insegnante e dirigente per i primi due mesi del prossimo anno scolastico si provvederà coi fondi disponibili al capitolo 22, articolo 1.° del bilancio passivo del ministero di agricoltura,

industria e commercio (*Istituti tecnici di marina mercantile e scuole speciali*) e per i mesi e gli anni successivi, colle somme che verranno a questo titolo iscritte nel bilancio stesso al capitolo corrispondente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3461. — *Commissione conservatrice delle opere d'arte di Reggio Calabria.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1875 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Reggio Calabria una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Reggio Calabria e quattro da Noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3444. — *Personale del Corpo Reale delle miniere.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti del 30 dicembre 1871, n. 619 e 15 giugno 1873, n. 1421 (serie 2.ª) relativi alla pianta numerica del corpo reale delle miniere, ed alla costituzione della sezione geologica degli ingegneri operatori; - vista la legge che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'anno 1876,

in data 30 giugno stesso anno, n. 3202 (serie 2.ª); - Riservandoci di stabilire definitivamente l'organico del personale del corpo reale delle miniere sulle basi che saranno adottate per i nuovi organici delle amministrazioni civili a senso del prescritto dall'art. 1 della legge 7 luglio u. s., n. 3212 (serie 2.ª); - sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A partire dal 1.° ottobre corrente la pianta numerica del personale del corpo reale delle miniere è stabilita nella conformità risultante dal quadro annesso, visto d'ordine Nostro dal ministro d'agricoltura industria e commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

PIANTA NUMERICA *del personale del corpo reale delle miniere.*

		Stipendio	Totale
1	Ispettore di 1.ª classe	L. 7,000	7,000
1	id. 2.ª id.	» 6,000	6,000
2	Ingegneri capi di 1.ª classe	» 5,000	10,000
3	id. id. 2.ª id.	» 4,000	12,000
4	Ingegneri di 1.ª classe	» 3,200	12,800
6	id. 2.ª id.	» 2,800	16,800
6	id. 3.ª id.	» 2,400	14,400
4	Aiutanti di 1.ª classe	» 2,200	8,800
5	id. 2.ª id.	» 1,600	8,000
5	id. 3.ª id.	» 1,400	7,000
4	Allievi ingegneri all'estero	» 1,200	4,800
	Totale		L. 107,600

R. D. n. 3467. — Personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Pisa.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Pisa, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; - veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Pisa modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. Il ruolo organico così modificato andrà in vigore dal 1.° novembre di quest'anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Ruolo organico *del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Pisa.*

Museo di zoologia e anatomia comparata: — Direttore L. 700. — Aiuto, 1,500. — Preparatore, 1,700. — Preparatore, 1,243. — Aiuto preparatore, 700. — Custode, 1,008. — Custode, 840. — Totale L. 7,691.

Museo di mineralogia e geologia: — Direttore L. 700. — 2 Aiuti a L. 1,500, cadauno. — Preparatore, 1,411.20. — Modellatore, 840. — Disegnatore, 1,040. — Custode, 700. — Totale L. 7,691.20.

Aggregato ai due musei L. 804. — Sottocustode, 650. — Totale L. 1,454.

Orto botanico: — Direttore L. 700. — Aiuto, 1,500. — Capo giardiniere, 1,200. — Preparatore, 1,200. — Custode, 700. — Totale L. 5,300.

Gabinetto di fisica: — Direttore L. 700. — Aiuto, 1,500. — Macchinista, 1,400. — Custode, 800. — Totale L. 4,400.

Scuola di disegno: — Custode L. 600.

Stabilimenti anatomici: — Direttore L. 700. — Dissettore L. 2,500. — Preparatore, 1,000. — Custode, 840. — Custode, 750. — 3 Inservienti a L. 700, cadauno. — Totale L. 7890.

Gabinetto di chimica generale: — Direttore L. 700. — Aiuto, 2,000. — Aiuto, 1,500 — Aiuto, 1,000. — Inserviente, 700. — Totale L. 5,900.

Gabinetto di chimica farmaceutica: — Direttore L. 700. — Aiuto L. 1,500. — Inserviente, 700. — Totale L. 2,900.

Gabinetto di fisiologia: — Direttore L. 700. — Aiuto, 1,500. — Inserviente, 500. — Totale L. 2,700.

Gabinetto di materia medica: — Direttore L. 700. — Custode, 700. — Totale L. 1,400.

Gabinetto di fisica tecnologica: — Direttore L. 700. — Assistente, 840. — Macchinista, 950. — Macchinista, 500. — Totale L. 2,990.

Armamentario chirurgico: — Conservatore L. 400.

Clinica medica: — Direttore L. 800. — Aiuto, 1,500. — Assistente, 1,200. — Totale L. 3,500.

Clinica chirurgica: — Direttore L. 800. — Aiuto, 1,500. — Assistente, 1,200. — Totale L. 3,500.

Scuola di veterinaria: — Direttore del gabinetto anatomico L. 800. Aiuto d'anatomia, 1,500. — Aiuto di clinica chirurgica, 1,500. — Aiuto di clinica medica, 1,500. — Custode economo, 1,200. — Infermiere, 1,200. — Maniscalco, 1,000. — 2 Palafrenieri a L. 700, cadauno. — 3 Inservienti a L. 700, cadauno. — Portinaio, 700. — Totale L. 12,900.

Scuola d'agraria: — Direttore dell'istituto agrario L. 800. — Direttore del gabinetto di chimica agraria, 800. — Aiuto di chimica agraria, 1,500. — Aiuto d'agronomia, 1,500. — Aiuto d'agricoltura ed economia rurale, 1,500. — Economo, 1,400. — Sottoeconomo, 750. — Custode, 700. — Totale L. 8,950. — Totale generale L. 79,866.20.

R. D. n. 3471. — Personale degli stabilimenti scientifici dell'università di Cagliari.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Cagliari, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; – veduto il bilancio passivo del ministero di pubblica istruzione; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Cagliari, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, è modificato, per quanto riguarda il gabinetto di chimica, in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

TABELLA *delle modificazioni al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della regia università di Cagliari.*

Gabinetto di chimica: — Direttore L. 500. — Assistente, 720. — Preparatore, 880. — Aiuto, 600. — Inserviente, 660. — Totale L. 3,360.

R. D. n. 3474. — Concambio delle obbligazioni comuni della società delle Ferrovie romane.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le leggi 2 luglio e 23 dicembre 1875, n. 2570 e 2836, e l'articolo 6 della legge 30 giugno scorso, n. 3202 (serie 2.ª); – veduti i precedenti Nostri decreti, di cui l'ultimo in data 8 settembre 1876, numero 3345 (serie 2.ª), coi quali venne inscritta una complessiva rendita di lire 8,104,860, in aumento al consolidato 5 per cento, in cambio di n. 540,324 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, state presentate alla conversione a tutto luglio del corrente anno per effetto delle prime due delle anzidette leggi; – ritenuto che nel mese di agosto dell'anno in corso vennero presentate alla conversione, alle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1875, altre n. 12,554 obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane, rappresentanti la complessiva annua rendita di lire 188,310, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1873, per le quali devesi assegnare una eguale quantità di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1.° gennaio 1875; – considerato che occorre perciò di procedere alla iscrizione nel gran libro del debito pubblico della rendita di lire 188,310, in aumento al consolidato 5 per cento, e che per le vigenti norme il pagamento della rendita stessa non può essere fatto che con decorrenza dal 1.° luglio 1876 a carico del capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze pel corrente anno, provvedendosi al pagamento delle tre rate d'interessi al 1.° luglio 1875, 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 a carico del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione; – sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, – abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a tenere a disposizione del ministero delle finanze le numero 12,554 obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane che le furono presentate per la conversione in rendita consolidata 5 per cento nel mese di agosto 1876 per la complessiva rendita di lire 188,310 (*cento ottantottomila trecentodieci*) con decorrenza dal 1.° gennaio 1873.

Art. 2. In cambio delle obbligazioni indicate nel precedente articolo sarà inscritta nel gran libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, la corrispondente annua rendita di lire *cento ottantottomila trecentodieci* (L. 188,310).

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato di lire 94,155 (*novantaquattromila centocinquantacinque*), importo lordo del semestre al 1.° gennaio 1877 sulla rendita di cui all'art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo del capitolo 41 del detto bilancio definitivo di previsione della somma di lire *duecento ottantaduemila quattrocentosessantacinque* (L. 282,465) per i semestri al 1.° luglio 1875, 1.° gennaio e 1.° luglio 1876 sulla rendita dovuta in cambio come sopra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo, addì 6 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3475. — Aggregazione al comune di Asti del soppresso comune di Quarto Astese.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - vedute le concordi deliberazioni dei consigli comunali di Quarto Astese ed Asti, in data 21 dicembre 1874, 2 febbraio, 13 marzo e 13 maggio 1875; - vedute le deliberazioni del consiglio provinciale di Alessandria, in data 2 settembre 1875; - visto l'art. 13 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*; - vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° gennaio 1877 il comune di Quarto Astese è soppresso ed unito a quello di Asti, nella provincia di Alessandria.

Art. 2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio comunale di Asti, a cui si procederà nel mese di dicembre 1876 in base alle liste elettorali riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3476. — Riscossione del contributo dei soci del consorzio irriguo della Bealera Asprini costituitosi in Rocca de'Baldi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda 20 aprile 1876, con cui la rappresentanza del consorzio irriguo della Bealera Asprini di Rocca de' Baldi (Cuneo) chiede la facoltà di riscuotere il contributo de'soci coi privilegi e nelle forme fiscali;

- visto il regolamento del consorzio e gli altri atti relativi; - vista la deliberazione dell'assemblea generale de'soci del dì 17 settembre 1876, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio del dì 22 giugno 1876, numeri 28145-10947; - vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); - Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al consorzio d'irrigazione della Bealera Asprini costituitosi in Rocca de'Baldi, provincia di Cuneo, per l'irrigazione di terreni in quel comune e nell'altro di Magliano Alpi, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo de'soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3477. — Conversione di titoli di debiti redimibili.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 novembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2.ª), sulle conversioni in rendita consolidata 5 per 0/0 dei debiti redimibili dello Stato; - ritenuto che nei mesi di agosto e settembre del corrente anno furono presentati all'amministrazione del debito pubblico per la conversione n. 898 titoli di debiti redimibili per una complessiva rendita di lire 24,065, di cui lire 24,060 con decorrenza 1.º aprile 1876, e lire 5 con decorrenza 1.º ottobre stesso anno; ed in corrispettivo dei medesimi fu assegnata una rendita consolidata 5 per 0/0 di lire 23,325, di cui lire 23,320 con decorrenza dal 1.º luglio 1876, e lire 5 con decorrenza dal 1.º gennaio 1877, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti *pro rata* d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per 0/0 attribuita in cambio, i quali *pro rata* ammontano alla complessiva somma lorda di lire 5,001 25; - visto l'unito prospetto di liquidazione firmato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nello stato di definitiva previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 in aumento dei capitoli 1.º e 41, ed in diminuzione del capitolo 4; - considerando che, in quanto ai buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia compresi nei titoli stati esibiti alla conversione è necessario aver riguardo allo stretto rapporto che ha questo debito coll'azienda dei compensi ai danneggiati suddetti, e che perciò devonsi avere presenti il decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, la legge 2 aprile 1865,

n. 2226, ed i regolamenti approvati coi Nostri decreti dell'11 maggio di detto anno 1865, n. 2325, e 15 settembre 1867. n. 3924; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli dei debiti redimibili inscritti separatamente nel gran libro, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per 0/0, cioè:

a) *Titoli di debiti redimibili inclusi separatamente nel gran libro.*

1 Obbligazione del prestito pontificio 1860-64 per la rendita del 5 per 0/0, con decorrenza dal 1.° ottobre 1876, di . L. 5

660 Obbligazioni del prestito pontificio Blount 1866 per la rendita 5 per 0/0, con decorrenza dal 1.° aprile 1876, di » 16,500

45 Obbligazioni della ferrovia Torino-Novara per la rendita 5 per 0/0, con decorrenza del 1.° aprile 1876, di. . » 720

b) *Titoli di debiti speciali non inclusi nel gran libro.*

192 Buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860 per la rendita 5 per 0/0. » 6,840

---

198 Titoli per la complessiva rendita di . . . . L. 24,065

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati all'articolo precedente sarà inscritta nel gran libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per 0/0, la rendita di lire *ventitremila trecentoventicinque* (L. 23,325), di cui lire 23,320 con decorrenza dal 1.° luglio 1876, e lire 5 con decorrenza dal 1.° gennaio 1877.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1.° del bilancio di definitiva previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 sarà aumentato della somma di lire *undicimila seicentosessanta* (L. 11,660) per importare lordo del semestre al 1.° gennaio 1877 sulla rendita consolidata 5 per 0/0 di lire 23,320, come al precedente art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 41 del detto bilancio di definitiva previsione della spesa di lire *cinquemila una* e centesimi *venticinque* (L. 5,001 25) per *pro rata* d'interessi convenuti colle parti sulla differenza di godimento fra la decorrenza dei debiti redimibili convertiti di cui all'articolo 1.°, e la rendita consolidata 5 per 0/0 attribuita in cambio ai medesimi.

Art. 4. Le conseguenti diminuzioni corrispondenti alle competenze dei titoli e dei debiti redimibili inclusi separatamente nel gran libro, ora convertiti e descritti alla lettera *a*) nel precedente articolo 1.°, saranno introdotte nel fondo stanziato al capitolo 4 del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876, cioè:

All'articolo 17: Competenza lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 per

le 45 obbligazioni dell'antica società della strada ferrata di Novara, aventi la decorrenza del 1.° aprile 1876 . . . . L. 360

All'articolo 19: Competenza lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 per le 660 obbligazioni del prestito Blount 1866, aventi la decorrenza dal 1.° aprile 1876 . . . . » 8,250

Totale . . . L. 8,610

Art. 5. Nel capitolo 37 del bilancio definitivo di previsione della spesa delle finanze per l'anno 1876 il fondo stanziato all'articolo 1 per il servizio degl'interessi dei buoni pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia sarà diminuito della somma di lire *tremila quattrocentoventi* (L. 3,420), corrispondente alla rata lorda del semestre al 1.° ottobre 1876 sui 102 buoni stati presentati alla conversione per l'annua rendita di lire 6,840 e di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Eguale somma di lire 3,420 sarà stanziata nello stesso capitolo 37, all'articolo 2 portante la denominazione: *Competenze da rimborsarsi al tesoro dello Stato per i buoni per compensi ai danneggiati da esso riscattati.*

Queste competenze, dovute al tesoro dalla azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, verranno applicate al capitolo 43, articolo 8, lettera *G*, del bilancio definitivo di previsione dell'entrata delle finanze per l'anno 1876, avente la denominazione: *Rimborso di competenze al tesoro dello Stato per i buoni per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia da esso riscattati.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 22 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue il prospetto). DEPRETIS.

R. D. n. 3473. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Udine.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 15 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2.ª); - visto il decreto del Nostro commissario per la provincia di Udine in data 5 dicembre 1866; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Udine una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di otto commissari, due eletti

dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale della città di Udine e quattro da Noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. Il decreto 5 dicembre 1866 del Nostro commissario per la provincia di Udine è abrogato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3442. — Commissioni conservatrici delle opere d'arte nell'Isola di Sardegna.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 22 settembre 1866, n. 5242, che instituiva in Sardegna due commissioni consultive di belle arti, una in Cagliari ed una in Sassari; - visto l'altro Nostro decreto 16 maggio 1875, che instituisce un commissariato speciale per la conservazione degli scavi e dei musei di detta isola; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (Serie 2.ª) sull'ordinamento delle commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto 22 settembre 1866, che instituiva in Sardegna due commissioni conservatrici dei monumenti di antichità e belle arti, composte di dodici persone ciascuna.

Art. 2. In luogo delle suddette commissioni sono instituite nell'Isola di Sardegna altre due commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, l'una nella provincia di Cagliari e l'altra nella provincia di Sassari, colle attribuzioni indicate dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 3. Queste commissioni si comporranno ciascuna di quattro commissari, due eletti dal governo a due dal consiglio provinciale della rispettiva provincia; saranno presiedute dal prefetto ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Art. 4. Gli scavi ed i musei dell'Isola continueranno ad essere amministrati colle norme stabilite dal decreto 16 maggio 1875.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3443. — Instituzione nell'università di Pavia del primo anno di studio della scuola di applicazione per gli ingegneri.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto che in tutte le città del regno, eccettuata soltanto Pavia, nelle quali ha sede una delle primarie università, è instituita una scuola completa di applicazione per gli ingegneri, o almeno è annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università il 1.° anno di studi della scuola medesima; - veduto che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della regia università di Pavia ha già due delle principali cattedre spettanti al 1.° anno di studi della scuola di applicazione, e che facilmente può essere provveduto anche agli altri insegnamenti; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito nella regia università di Pavia il primo anno di studi della scuola di applicazione per gli ingegneri, e gli insegnamenti relativi faranno parte integrale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

A questo primo anno di studi saranno applicate le disposizioni del regolamento per le regie scuole d'applicazione.

Art. 2. Coloro che faranno nella regia università di Pavia il primo anno di scuola d'applicazione riceveranno un certificato, sulla esibizione del quale verranno ammessi al penultimo anno del corso per gli ingegneri nell'istituto tecnico superiore di Milano e nelle altre regie scuole d'applicazione del regno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3490. — Esercizio provvisorio della navigazione fra l'Italia e Costantinopoli.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 novembre 1876 —

Relazione a S. M.

SIRE, — La società di navigazione a vapore « La Trinacria, » a cui fu con effetto dal 1.° gennaio 1873 concesso l'esercizio delle linee del Levante per convenzione del 14 aprile 1872, approvata per legge 2 luglio successivo, si trovò nello scorso anno nelle più gravi strettezze finanziarie. Esse furono in gran parte cagionate dagli elevati prezzi di acquisto del materiale durante il periodo degli scioperi di operai in Inghil-

terra, dal rincaro del ferro e del combustibile, e dalla scarsità dei noleggi, dovuta all'epidemia colerica del 1873 ed alle condizioni generali del commercio.

In tale stato di cose il governo di V. M. reputò conveniente sorreggere la nuova società sorta per privata iniziativa, già provvista di un materiale nautico considerevole, e che dava affidamento di sviluppare i già iniziati commerci dell'Italia verso gli scali levantini ed in ispecie le grandi risorse economiche della Sicilia. Egli deliberò quindi di venire in aiuto alla società stessa mercè l'anticipazione di cinque milioni di lire autorizzata per legge del 1.° agosto 1875, n.° 2709, con patto di rimborso allo Stato per rateale trattenuta sulla sovvenzione annua di L. 850 mila e con sussidiaria guarentigia di pegno sul materiale.

Sventuratamente però un tale considerevole aiuto non bastò a salvare quella società dalla catastrofe del fallimento che ebbe a dichiararsi col primo febbraio del volgente anno, e che produsse lo scioglimento della società concessionaria dei preindicati servizi marittimi.

Sospesi quindi i medesimi in febbraio u. s., provvedutosi altrimenti e temporaneamente dal governo a rannodare le comunicazioni di assoluta necessità postale, il sindacato del fallimento poco dopo riprese nell'interesse dei creditori l'esercizio provvisorio della navigazione. Tuttavia non andò guari che le difficoltà finanziarie, accresciute pel difetto del sussidio governativo, obbligarono il sindacato stesso a cessare dai servizi non retribuiti fra Napoli, Palermo e Messina ed a chiedere la soppressione anche della linea obbligatoria dell'Adriatico, ove il governo non avesse creduto di venire altrimenti in suo soccorso, senza di che dichiarava si sarebbe trovato costretto ad abbandonare addirittura l'intera navigazione, ponendo in disarmo i piroscafi.

A siffatte domande il governo non potè aderire, mancando nel sindacato l'essenziale carattere di ente costituito per nuove stipulazioni, ove anche le medesime avessero potuto presentare le necessarie guarentigie di sicura stabilità.

Il prolungarsi però di uno stato di cose provvisorio che stremava sempre più le forze del sindacato, che lasciava continuamente sospeso il pericolo di una brusca interruzione dei servizi e che impediva di assicurare su migliori basi il regolare assetto della navigazione verso il Levante, non poteva a meno di preoccupare seriamente il governo di V. M.

L'importanza di tale navigazione che aveva dato vita ad una progressiva corrente di relazioni commerciali ed agevolato le comunicazioni postali interne ed internazionali, ma più ancora il vivo desiderio di evitare i gravissimi danni politici ed economici che la cessazione dei servizi della « Trinacria » avrebbe prodotto in Sicilia e di procurare all'Isola i vantaggi di essere sede di una potente società marittima, consigliarono i riferenti a studiare quei temperamenti che più si presentassero all'uopo utili ed opportuni. Nel ventilarli essi si giovarono del parere già espresso dalla commissione nominata nello scorso aprile pel riordinamento generale dei servizi marittimi, non che degli autorevoli suggerimenti dei consulenti dello Stato.

Le pratiche fatte condussero al felice risultato di assicurare la continuazione degli attuali servizi mediante una convenzione col comm. Florio, il quale ottenne la cessione per noleggio di tutto il materiale della « Trinacria. » Con tale convenzione, mentre il governo acquista la libertà di azione per quei futuri provvedimenti che valgono a porre sopra solida base la nostra navigazione pel Levante, restano impregiudicate le ragioni pel rimborso all'erario del residuo suo credito dei cinque milioni di lire e

rimangono guarentite la conservazione e l'assicurazione del materiale nautico su cui è costituito il pegno.

Se non che, siccome i provvedimenti de' quali si tratta si manifestano non solo di una evidente convenienza, ma altresì d'una incontestabile urgenza, riconosciuta pur dal consiglio di Stato e successivamente resa ancor più grave dalla lettera 28 ottobre u. s., con cui il sindacato pel fallimento della « Trinacria » dichiara di dover cessare dal servizio ora esercitato colla fine dell'anno in corso, così egli è certo che non si raggiungerebbe lo scopo ove per i predisposti provvedimenti si attendesse la sanzione legislativa. Affinchè infatti col principio del seguente anno il nuovo concessionario possa incominciare i servizi, occorre che non si frappongano indugi alla approvazione della stipulata convenzione. Egli è perciò che i ministri riferenti si veggono nella indeclinabile necessità di proporre alla M. V. che il contratto venga approvato per decreto reale da presentarsi al Parlamento alla sua prossima convocazione onde sia convertito in legge.

Trattandosi di una stipulazione che impegna lo Stato pel breve periodo di soli sei mesi, con lieve onere per le finanze, e che risponde ai bisogni del paese ed agli interessi politici ed economici della Sicilia, i ministri riferenti non si peritano di pregare la M. V. ad apporre l'augusta sua firma all'unito decreto, che approva la menzionata convenzione.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la convenzione 14 aprile 1872 relativa ai servizi di navigazione verso il Levante, approvata per legge 2 successivo luglio, n. 925 (Serie 2.ª); – vista la sentenza in data del 1.° febbraio 1876 del tribunale di commercio di Palermo che dichiara il fallimento della « Trinacria »; visto il disposto dell'articolo 166 del codice di commercio; – vista la lettera in data delli 28 ottobre ultimo scorso, con la quale il sindacato della fallita società, debitamente autorizzato con apposito decreto del giudice delegato del 27 detto, dichiara che con l'ultimo di dicembre del corrente 1876 cesserà dal servizio postale contemplato dalla convenzione del 14 aprile 1872; – visto il precitato decreto del giudice delegato; – vista la convenzione approvata con legge del 1.° agosto 1875, n. 2622, sull'anticipazione dei 5 milioni della sovvenzione pattuita colla citata convenzione del 14 aprile 1872 colla « Trinacria » pel servizio postale ad essa affidato – E considerato che, per condizioni di diritto e di fatto della fallita, andando la convenzione del 14 aprile 1872 a rimanere senza esecuzione, si manifesta per il governo l'urgenza di assicurare la continuazione dei servizi di navigazione già disimpegnati dalla detta società, salvo a proseguire a danno di essa il procedimento per rivalersi della fattale anticipazione; – avuto parere favorevole dal consiglio di Stato sulla convenienza di accettare l'offerta del commendatore Florio per la prosecuzione del servizio; – vista la convenzione analogamente stipulata col predetto commendatore Florio in data dell'11 corrente, – sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze, – sentito il consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata col commendatore Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servizi da Napoli e da Venezia verso il Levante per il periodo dal 1.° gennaio al 30 giugno 1877.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima convocazione per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 5481. — Variazioni al bilancio definitivo di previsione dei ministeri delle finanze e dei lavori pubblici dell'anno 1876.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge del 29 giugno 1876, n.° 3181 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, e per l'esercizio provvisorio della rete stessa a partire dal 1.° luglio 1876; — veduto il regio decreto 6 agosto 1876, n.° 3265, per l'inscrizione nel gran libro del debito pubblico della rendita consolidata 5 per 0/0 di lire 6,400,000 in dipendenza dell'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875, stipulata a Basilea ed approvata colla legge suddetta; - nella riserva di provvedere con altro Nostro decreto alle variazioni ai bilanci definitivi della spesa e dell'entrata delle finanze pel corrente anno, in dipendenza della liquidazione dei conti di cui gli articoli 10, 12, 13, 14 e 16 della convenzione predetta; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, concordata col ministro dei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvate le variazioni al bilancio definitivo di previsione della entrata ed a quelli della spesa dei ministeri delle finanze e dei lavori pubblici dell'anno corrente, emergenti dalle unite tabelle, firmate d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Seguono le tabelle A e B).

R. D. n. 3446. — *Modificazioni all'art.* 112 *del regolamento per le regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il regolamento per le regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, approvato col Nostro decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (serie 2.ª); - considerando che al servizio interno delle regie scuole suddette si rende necessario un sufficiente numero d'inservienti e stallieri in proporzione al numero degli animali che vengono ricoverati nelle infermerie, non che al servizio che esigono le esercitazioni pratiche degli allievi; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 112 del regolamento annesso al Nostro decreto 7 marzo 1875, n. 2433 (serie 2.ª), il paragrafo così concepito: « Il servizio interno della Scuola è fatto da cinque inservienti » è sostituito dal seguente:

« Il servizio interno della Scuola sarà fatto da un sufficiente numero d'inservienti e stallieri nei limiti degli stanziamenti del bilancio. »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3447. — *Disposizioni per l'amministrazione del lascito* Poeti *per studenti inscritti alla Università di Bologna.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto 13 maggio 1875, n. 2505 (serie 2.ª) che provvede all'amministrazione del lascito *Poeti*; - riconosciuto che l'intento del fondatore è il benefizio dei giovani bolognesi che s'inscrivono studenti alla Università di Bologna, senza distinzione di studi, e che perciò tale benefizio deve estendersi a tutti indistintamente coloro che hanno adito alla Università stessa sì dai licei che dagli istituti tecnici; - veduta la lacuna che a tale proposito si riscontra nell'articolo 4 del precitato decreto, là dove si espongono le condizioni e i titoli richiesti per l'ammissione a concorrere agli assegni mensili di studio; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'articolo 4 del regio decreto 13 maggio 1875, n. 2505 (serie 2.ª), è modificato come segue:

» Art. 4. Chi aspira ad uno degli assegni deve presentare:

a) La fede di nascita;
b) L'attestato di buona condotta;
c) La fede di perquisizione;
d) Lo stato della famiglia o delle possidenze;
e) La licenza liceale o quella riportata da un istituto tecnico nella sezione di fisico-matematica. »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3482. — *Prelevamento dal fondo per le spese impreviste.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 909,009.59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 3,090,990.41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª) è autorizzata una diciasettesima prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Fabbricazione d'armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trasporto*, del bilancio medesimo pel ministero della guerra.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3485. — Prelevamento dal fondo per le spese impre

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'am strazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; – che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* ne lancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 1,409,009.59, fatte precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 2,590,99 – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del siglio, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiam

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al ca n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 rie 2.ª), è autorizzata una diciottesima prelevazione nella somma d quindicimila (L. 15,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 11, *tuti e corpi scientifici e letterari* (*Materiale*), del bilancio medesimo pel stero dell'istruzione pubblica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

RR. DD. n. 3484-3485-3486-3487-3488. — Prelevamento dal fo per le spese impreviste.

– Pubblicati nelle gazzette ufficiali del 21-22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'ammi strazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; – visto sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio finitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, conseguenza delle prelevazioni di L. 1,424,009.59, fatte con preced decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,575,990. 41; – s tito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del consig Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste*, inscritto al capit n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero d

ianze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (se-
e 2.a) è autorizzata una diciannovesima prelevazione nella somma di lire
nteventimila (L. 120,000), da portarsi in aumento al capitolo 43, *Ser-
zio postale e commerciale marittimo*, del bilancio medesimo pel ministero
i lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in
gge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'ammini-
razione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto
ne sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio
efinitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876,
 conseguenza delle prelevazioni di L. 1,544,009. 59, fatte con precedenti
ecreti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,455,990. 41; - sentito
consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro
inistro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo
180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle
nanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (se-
ie 2.a), è autorizzata una ventesima prelevazione nella somma di lire
entotrentamila (L. 130,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 98,
spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali, del
ilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in
egge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'ammini-
strazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul
fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio defini
tivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in con-
seguenza delle prelevazioni di L. 1,674,009. 59, fatte con precedenti de-
creti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,325,990. 41; - sentito

R. D. n. 3483. — Prelevamento dal fondo per le spese impreviste.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; – visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze per 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 1,409,009.59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 2,590,990.41; – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una diciottesima prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 11, *Istituti e corpi scientifici e letterari (Materiale)*, del bilancio medesimo pel ministero dell'istruzione pubblica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

RR. DD. n. 3484-3485-3486-3487-3488. — Prelevamento dal fondo per le spese impreviste.

– Pubblicati nelle gazzette ufficiali del 21-22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; – visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 1,424,009.59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,575,990.41; – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle

inanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª) è autorizzata una diciannovesima prelevazione nella somma di lire centoventimila (L. 120,000), da portarsi in aumento al capitolo 43, *Servizio postale e commerciale marittimo*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 1,544,009. 59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,455,990. 41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una ventesima prelevazione nella somma di lire centotrentamila (L. 130,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 98, *Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 1,674,009. 59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 2,325,990. 41; - sentito

il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª) è autorizzata una ventunesima prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Fabbricazione d'armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trasporto*, del bilancio medesimo pel ministero della guerra.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 2,174,009. 59 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 1,825,990. 41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una ventiduesima prelevazione nella somma di lire cinquemilacinquecento (L. 5,500) da portarsi in aumento al capitolo n. 2, *Ministero (spese d'ufficio)*, del bilancio medesimo pel ministero di agricoltura e commercio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio

definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 2,179,509. 59, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 1,820,490. 41; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202, (serie 2.ª), è autorizzata una ventitreesima prelevazione nella somma di lire millesedici e centesimi novantaquattro (L. 1,016. 94) da portarsi in aumento al capitolo n. 143, *Ferrovie Calabro-Sicule — Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e C., giusta la legge 31 agosto 1868, n. 4587, e la convenzione del 10 marzo 1873 approvata con decreto ministeriale 21 luglio successivo,* del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3445. — Stipendi del personale insegnante dell'Istituto tecnico di Vicenza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la legge del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; - vedute le deliberazioni della Deputazione provinciale di Vicenza e della Giunta di vigilanza su quell'Istituto tecnico; - sentito il consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale; - sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli stipendi del personale insegnante e l'assegno della presidenza dell'Istituto tecnico di Vicenza sono fissati come segue: — Presidenza L. 800. — Lettere italiane L. 2,000. — Lingua francese L. 1,200. — Lingua tedesca L. 1,600. — Storia e geografia fisica descrittiva e politica L. 1,800. — Computisteria e ragioneria L. 2,000. — Storia naturale L. 2,000. — Fisica, elementi di meccanica e costruzioni rurali L. 2,200. — Chimica generale e agraria L. 2,200. — Agronomia e computisteria rurale L. 2,200. — Matematiche superiori e geometria pratica

L. 2,200. — Disegno L. 1,800. — Matematiche elementari ed estimo L. 1,800. — Economia politica L. 2,000. — Diritto civile, commerciale amministrativo e legislazione rurale L. 1,800. — Totale L. 27,600.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Pollenzo addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3448. — Inscrizione di rendita italiana a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.ª), sul trasferimento della capitale e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; - visti i nostri decreti 12 febbrajo 1873 e 19 febbrajo 1874, coi quali, in seguito al voto della Commissione tecnica governativa di cui agli articoli 3 e 5, lettere *A* ed *M*, del suddetto regolamento 3 febbrajo 1871, fu espropriata per causa di utilità pubblica e per servizio del governo prima una parte, quindi la rimanente porzione del convento di S. Romualdo (monaci Camaldolesi) in questa capitale; - visto il decreto 18 luglio 1876 del ministero dei lavori pubblici, con cui è accertata in lire tremiladuecentosessantasette la rendita annua netta per gli stabili espropriati, cioè L. 1,400 con decorrenza dal 12 febbraio 1873 per la prima parte del convento, e L. 1,867 con decorrenza dal 19 febbrajo 1874 per la rimanente porzione del convento espropriato come sopra; - vista la legge 19 giugno 1875, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze di amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.º luglio 1876, e che al soddisfacimento del *pro rata* d'interessi arretrati rispettivamente dal 12 febbrajo 1873 e 19 febbrajo 1874 a tutto il 30 giugno 1876 la Direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la inscrizione nel gran libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di italiane lire tremiladuecentosessantasette (L. 3,267), con decorrenza di godimento dal 1.º luglio 1876, a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma in rappresentanza del soppresso ordine dei PP. Camaldolesi nel convento di S. Romualdo in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la Direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della Giunta liquidatrice sunnominata del *pro rata* d'interessi sulla rendita di L 1,400 dal 12 febbrajo 1873 e sulla rimanente rendita di L. 1,867 dal 19 febbrajo 1874 a tutto giugno 1876 nella somma di italiane lire novemilacentocinquantanove e centesimi undici dovuta sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3449. — Inscrizione di rendita italiana in testa al consorzio degli Istituti di emissione.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'art. 3, ultimo capoverso, della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª), col quale è stabilito che la rendita nominativa data e da darsi dal governo in garanzia delle somministrazioni in biglietti di banca fatte al tesoro dello Stato, a norma della legge 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2.ª), sarà custodita dalla cassa dei depositi e prestiti; - considerato che tenuto conto delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico rimaste in deposito a tutto il 30 settembre 1876, e della rendita già depositata, nonchè di quella disponibile a tale scopo, rimane da crearsi a compimento della garanzia suddetta, dovuta al 30 settembre 1876, una rendita di consolidato 5 per cento di L. 126,390; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la inscrizione nel gran libro del debito pubblico in aumento al consolidato 5 per cento della rendita di lire centoventiseimilatrecentonovanta (L. 126,390), con decorrenza dal 1.° luglio 1876, da intestarsi al consorzio degli Istituti di emissione e da depositarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai termini dell'art. 3, ultimo capoverso, della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3501. — *Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 2,180,526. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 1,819,473. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2ª), è autorizzata una ventiquattresima prelevazione nella somma di lire trecentomila (L. 300,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Fabbricazione d'armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trasporto,* del bilancio medesimo pel ministero della guerra.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3480. — *Soppressione di un posto di aiuto supplente alla clinica medica del R. Istituto di studi superiori, ecc. di Firenze.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il decreto del governatore generale della Toscana in data 18 febbraio 1861, col quale veniva creato un posto di aiuto supplente fisso alla clinica medica nell'arcispedale di S. Maria Nuova per conto esclusivo del dottor Lorenzo Fallani; - veduti i ruoli organici del regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, approvati coi Nostri decreti 24 ottobre 1869 e 30 gennaio 1870; - veduta la convenzione pel regio Istituto suddetto, approvata colla legge 30 giugno 1872; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È soppresso il posto di aiuto supplente alla clinica medica nella sezione di medicina e chirurgia del R. istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

RR. DD. n. 3502-3503. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste.

– Pubblicati nella gazzetta ufficiale del 23 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 2,480,526. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 1,519,473. 47; - sentito il Consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una venticinquesima prelevazione nella somma di lire novemila (L. 9,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 30, *Riparazioni ed adattamenti di locali*, del bilancio medesimo pel ministero di agricoltura, industria e commercio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876,

in conseguenza delle prelevazioni di lire 2,489,526. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 1,510,473. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2ª), è autorizzata una ventiseesima prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 43, *Fabbricazione d'armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trasporto*, del bilancio medesimo pel ministero della guerra.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3491. — Assegni d'ufficio alla Tesoreria centrale ed alla Tesoreria provinciale di Firenze.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri reali decreti in data 9 novembre 1872, n. 1089, e 18 aprile 1875, n. 2445; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A datare dal 1.º novembre p. v., l'assegno per le spese d'ufficio della Tesoreria centrale, attualmente stabilito in annue lire 18,000, è portato alla somma annua di lire diciannove mila, e quello della Tesoreria provinciale di Firenze, attualmente stabilito in annue lire 10,000 è ridotto, a partire dalla detta epoca, ad annue lire novemila.

Art. 2. Per i mesi di novembre e dicembre del corrente anno la quota corrispondente a detto supplemento d'assegno alla Tesoreria centrale sarà soddisfatta coi fondi del capitolo 68 del bilancio del ministero delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3509. — Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; – visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 3,674,026. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 325,973. 47; – sentito il consiglio dei ministri; – sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una trentaduesima prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 152, *Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale. Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)*, del bilancio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3441. — Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Pavia.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Pavia, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, n. 2171; – veduto il Nostro decreto del 6 giugno 1875, numero 2543, col quale fu approvato lo statuto del consorzio universitario di Pavia; – veduto che una parte del contributo annuo che il consorzio versa nelle casse dello Stato venne destinata a sostenere maggiori spese per il personale insegnante e per il personale degli stabilimenti scientifici

dell'Università di Pavia, e che a questo scopo fu nel bilancio passivo del ministero della pubblica istruzione stanziata sul capitolo 7.° la somma di lire 30,000; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Pavia, modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. Il ruolo organico così modificato andrà in vigore dal 1.° novembre di quest'anno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Ruolo organico *del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Pavia.*

Gabinetto di zoologia: - Direttore (*) L. 700. - Assistente L. 1,000. - Preparatore L. 1,320. — Gabinetto di anatomia comparata: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,200. - Preparatore L. 1,100. - Inserviente L. 792. — Gabinetto di fisica: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,200. - Macchinista L. 1,100. - Inserviente L. 792. — Gabinetto di geodesia: - Assistente L. 1,000. — Scuola di disegno: - Assistente L. 1,100. - Coadiutore all'assistente L. 800. — Orto botanico: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,320. - Giardiniere capo L. 1,400. - Giardiniere L. 880. - Giardiniere L. 800. - Inserviente portiere L. 720. — Gabinetto di chimica generale: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,320. - Preparatore L. 1,200. - Inserviente L. 792. — Gabinetto di chimica farmaceutica: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,200. - Preparatore L. 1,320. - Inserviente L. 720. — Gabinetto di mineralogia: - Direttore L. 700. - Assistente L. 900. — Scuola di magistero: - Direttore (*) L. 700. — Museo Porta ed armamentario chirurgico: - Conservatore L. 200. - Servente L. 720. — Gabinetto di anatomia umana: - Direttore L. 700. - Settore L. 1,200. - Settore L. 1,000. - Inserviente L. 792. - Inserviente L. 600. — Gabinetto di anatomia patologica: - Direttore L. 700. - Settore L. 1,100. — Inserviente L. 720. - Inserviente L. 600. — Gabinetto di fitologia: - Direttore (*) L. 500. - Aiuto (*) L. 800. — Gabinetto di fisiologia: - Direttore L. 700. - Assistente L. 1,000. - Inserviente L. 720. — Gabinetto di materia medica: - Direttore L. 700. - Assistente L. 600. - Inserviente L. 600. — Clinica medica: - Direttore L. 800. - Assistente L. 800. — Clinica ostetrica: - Direttore L. 800. - Assistente L. 1,100. - Levatrice L. 1,100. — Clinica oculistica: - Direttore L. 800. - Assistente L. 800. — Clinica operatoria: - Direttore L. 800. - Assistente L. 800. — Totale generale L. 51,236.

(*) A carico dei fondi del Consorzio universitario.

RR. DD. n. **3507-3508.** — ***Prelevamenti dal fondo per le spese impreviste.***

— Pubblicati nella gazzetta ufficiale del 25 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 3,604,026. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 395,973. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una trentesima prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 5, *Spese di trasferte, d'indennità e diverse*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 3,654,026. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 345,973. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª); è autorizzata una trentunesima prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 143-*ter*, *Spese*

per costruzione di nuove linee telegrafiche nell'interesse del Governo, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 15 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

RR. DD. n. 3504-3505-3506. — *Prelevazioni dal fondo per le spese impreviste.*

– Pubblicati nelle gazzette ufficiali del 22-25 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale: - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 2,689,526. 53 fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 1,310,473. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2 ª), è autorizzata una ventisettesima prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 200, *Fiume Tevere, Roma. Compimento degli studi tecnici per le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni*, del bilancio medesimo pel ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bi-

lancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 2,699,526. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 1,300,473. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo numero 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una ventottesima prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 12, *Spese di viaggio e di tramutamento ed indennità di missione,* del bilancio medesimo pel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di lire 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di lire 2,709,526. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di lire 1,290,473. 47; - sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste,* inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n 3202 (serie 2.ª), è autorizzata una ventinovesima prelevazione nella somma di lire ottocentonovantaquattromila cinquecento (L. 894,500) da portarsi in aumento per lire 559,500 al capitolo n. 19, *Artiglierie e Munizioni,* e per lire 335,000 al capitolo n. 20, *Carbon fossile ed altri combustibili,* del bilancio medesimo pel ministero della marina

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3450. — Indennità per trasferimento agli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il ministero degli affari esteri.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 9, 2.° alinea della legge 7 luglio 1876, n. 3212; - udito il consiglio dei ministri ed il consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il ministero degli affari esteri, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente, riceveranno un compenso:

a) Per ciascun chilometro fino a cento: — Sulle ferrovie L. 0,16; - Sui piroscafi L. 0,25; - Sulle vie ordinarie di terra L. 0,30;

b) Per ciascun chilometro oltre i primi cento: — Sulle ferrovie L. 0,11; - Sui piroscafi L. 0,15; - Sulle vie ordinarie di terra L. 0,25. - Eguale compenso sarà concesso ai volontari, escluso il viaggio dal luogo di domicilio a quello della prima destinazione.

Art. 2. Gli agenti di basso servizio, eccettuati gli uscieri giudiziari, quando siano trasferiti in altra residenza, percepiranno:

a) Una somma pari al quarto del soldo mensile di cui sono provvisti nel posto che abbandonano in seguito alla traslocazione;

b) Lire cinque per ogni centinaio di chilometri percorsi, computando per intero la frazione superiore ai cinquanta chilometri e per mezzo compenso quella inferiore.

c) L'importo di un biglietto di 3.ª classe sulle ferrovie, e di 2.ª classe sui piroscafi;

d) Centesimi venti per ogni chilometro sulle vie ordinarie di terra.

Art. 3. Gli impiegati civili riceveranno un compenso eguale a quello stabilito nell'art. 1 per la moglie e per ciascun dei figli di età superiore agli anni tre che siano effettivamente a loro carico e che li seguano nella nuova residenza. L'avvenuto viaggio e le condizioni di famiglia dell'impiegato dovranno provarsi coll'attestazione del capo d'ufficio del luogo d'arrivo.

Gli agenti di basso servizio, per ciascuna delle persone e colle stesse formalità di cui nel capoverso precedente, riceveranno lire due pel compenso della lettera *b*), e gli intieri compensi delle lettere *c*), *d*), dell'articolo precedente.

Art. 4. Le categorie d'impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, a cui siano applica-

bili le presenti disposizioni, risultano dalle tabelle *A* e *B* annesse a questo decreto, e viste d'ordine Nostro dal presidente del consiglio, ministro delle finanze.

Continueranno ad aver vigore le norme speciali di pagamento delle indennità alle guardie doganali, guardie carcerarie e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5. Allorchè un impiegato od agente di basso servizio è trasferito da una sede ad un'altra per causa disciplinare, è fatta facoltà al ministro competente di negargli in tutto od in parte le indennità che gli sarebbero dovute, con un decreto da emanarsi secondo le forme sancite dall'art. 403 del regolamento di contabilità generale.

Art. 6. Non è concesso compenso agli impiegati od agenti di basso servizio in riposo od in aspettativa per ragioni di famiglia, i quali siano chiamati in attività, nè ai volontari che fanno passaggio ad impiego retribuito, nè a tutti quelli che ottengono per la prima volta un posto retribuito a carico dello Stato.

Hanno titolo all'indennità gli impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta che siano richiamati in attività, o destinati in altra residenza.

Art. 7. Per liquidare le indennità di cui agli articoli 1 e 2, la distanza si misura dal luogo dell'antica residenza, e per gli impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, dal luogo in cui i medesimi riscuotevano i relativi assegni, a quello della nuova destinazione, e secondo l'itinerario che richieda una spesa minore, tenuto conto dei mezzi ordinari e normali di locomozione sulle ferrovie dove queste esistono, o sui piroscafi.

L'itinerario generale del regno sarà osservato come base a regola della liquidazione del compenso, solo quando ne consegue una economia nella spesa.

Art. 8. L'impiegato od agente di basso servizio al quale sia concesso di viaggiare gratuitamente o a prezzo ridotto sulle strade ferrate e sui piroscafi, deduce dal compenso stabilito nel presente decreto la somma risparmiata sulla tariffa ordinaria.

Art. 9. Il pagamento del compenso sarà ordinato dopo avvenuta la traslocazione sopra tabella dimostrativa sottoscritta dall'impiegato od agente di basso servizio, e verificata dal suo capo d'ufficio.

Si potranno tuttavia, con regolare mandato spedito sui bilanci dei rispettivi ministeri, concedere delle anticipazioni, che non superino i due terzi dell'indennità presunta, le quali saranno portate in deduzione nella tabella e diffalcate nella liquidazione finale.

Art. 10. Il presente decreto andrà in vigore col 1.° gennaio 1877.

Art. 11. Sono abrogati i decreti reali 24 maggio 1863, n. 1278; 11 febbraio 1864, n. 1681; 17 marzo 1870, n. 5572; 11 maggio 1873, n. 1382.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.

Tabella A. — *Impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dal ministero della marina, cui sono applicabili le disposizioni del presente decreto.*

1.° Impiegati: — *a*) Amministrazione centrale; *b*) Capitanerie di porto; *c*) Segreterie dei comandi in capo.
2.° Agenti di basso servizio: — *a*) Uscieri del ministero; *b*) Uscieri del commissariato; *c*) Guardiani di magazzino; *d*) Guardiani, marinai ed inservienti fissi delle capitanerie di porto.

Tabella B. — *Impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dal ministero della guerra, cui sono applicabili le disposizioni del presente decreto.*

1.° Amministrazione centrale; 2.° Personale della giustizia militare; 3.° Professori e maestri civili negli istituti militari; 4.° Farmacisti militari; 5.° Ragionieri dell'artiglieria; 6.° Ragionieri geometri del genio; 7.° Capi tecnici d'artiglieria e genio; 8.° Personale degli impiegati civili contabili; 9.° Aiutanti del genio; 10.° Assistenti locali del genio; 11.° Scrivani locali.

R. D. n. MCCCCIII. (*Parte supplementare*). — *Modificazioni al decreto che determina la sezione elettorale delle Camere di commercio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Vista la legge del dì 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione delle camere di commercio ed arti; - visto il Nostro decreto del 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2.ª), che determina le sezioni elettorali delle camere di commercio; - viste le deliberazioni delle camere di commercio di Bari, Cremona, Firenze, Macerata, Milano, Padova e Reggio Calabria, con le quali si propongono talune modificazioni alla tabella delle sezioni elettorali unita al decreto suddetto; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le sezioni elettorali delle camere di commercio ed arti di Bari, Cremona, Firenze, Macerata, Milano, Padova e Reggio Calabria, stabilite con la tabella annessa al Nostro decreto 15 ottobre 1875, sono modificate in conformità dell'unito prospetto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

PROSPETTO *delle modificazioni delle sezioni elettorali delle camere di commercio ed arti unito al R. decreto* 8 *ottobre* 1876.

SEDE della Camera	SEDE delle sezioni modificate	MODIFICAZIONI
Bari	Bari	Aggregato il comune di Acquaviva delle Fonti.
Cremona	Crema	Aggregati i comuni di Agnadello, Dovera, Pandino, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda e Vailate.
Firenze	Firenze	Aggregati i comuni di Bagno a Ripoli, Brozzi, Fiesole, Galluzzo e Sesto Fiorentino.
Macerata	Sarnano	Composta dei comuni dei mandamenti di Sarnano e S. Ginesio.
Milano	Milano	Aggregati i comuni del mandamento di Affori.
Id.	Melegnano	Aggregati i comuni del mandamento di Locate Triulzi.
Padova	Piazzola sul Brenta	Aggregato il comune di Villafranca Padovana.
Id.	Abano	Aggregati i comuni di Teolo e Rovolone.
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Aggregato il comune di Villa S. Giovanni.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 16 *ottobre* 1876. *Viabilità obbligatoria. — Prestito ai comuni.*

Per l'art. 3 delle istruzioni 2 ottobre 1876 sul servizio dei prestiti dipendentemente dalle leggi 19 maggio 1863 n. 1270 e 27 maggio 1875 n. 2777 Serie 2.ª e Regolamento 9 dicembre 1875 n. 2805 Serie 2.ª, le domande dei comuni per ottenere prestiti, onde provvedere alla costruzione di strade comunali devono avere a corredo il parere del

ministero dei lavori pubblici sulla necessità e convenienza di contrarre il prestito e sul modo come l'amministrazione della cassa deve pagare la somma concessa a mutuo.

Le domande del voto del ministero dei lavori pubblici sulle richieste di mutui devono essere trasmesse col mezzo delle prefetture al ministero, e corredate, oltre dei progetti:

a) Dell'elenco delle strade obbligatorie del comune che chiede il mutuo;

b) Di un prospetto in cui si deve porre:

1. La lunghezza delle strade da costruire e da sistemare secondo l'elenco;

2. L'importo di tutte le strade da costruirsi e da sistemarsi dedotto dai progetti approvati per quelle strade per la cui costruzione si chiede il mutuo, presuntivo per quelle altre di cui o mancano i progetti o non si vuol estendere ad esse il beneficio del mutuo;

3. L'ammontare delle spese già fatte per costruzione di strade obbligatorie suddivise in due colonne; cioè spese fatte e pagate, spese fatte e non pagate o che hanno dato luogo a caricare il bilancio dei Comuni di resti passivi, e le spese che rimangono a farsi;

4. I redditi del fondo speciale del Comune richiedente suddivisi nei cespiti a), b), c) dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868. I sussidi governativi e provinciali in quote proporzionali all'ammontare dei lavori sussidiati, e le rendite diverse annuali o no, regolarmente votate dal Comune.

c) L'ammontare del prestito che si richiede coll'indicazione del numero delle rate in cui si vuol diviso e dell'epoca dei pagamenti.

Questo ammontare dovrà, secondo i casi, suddividersi nella parte che si domanda per pagare debiti contratti, indicando le cause dei debiti; in quella che si cerca per costruire una o più strade obbligatorie e in quella finalmente che si domanda per altri lavori estranei alla esecuzione della legge del 1868.

Il prefetto darà il suo avviso sulla domanda del Comune, e tanto che si tratti di esecuzione di ufficio, o no, dovrà soggiungere se il pagamento del mutuo per ciò che si riferisce alla esecuzione della legge del 1868 deve essere fatto al Comune o al prefetto, perchè lo amministri come amministra nella esecuzione d'ufficio il fondo speciale, e nel primo caso con quali riguardi e cautele dovrebbe il mutuo stesso concedersi in relazione alle istruzioni già citate del 2 ottobre 1876.

Pel ministro L. Bonino.

Circolare del ministero dell'interno, in data 1 *novembre* 1876. — *Nuove norme per gli esami dei segretari comunali.*

Intendendo di limitare, per quanto è possibile senza danno dei servizi, l'azione dell'autorità centrale negli affari ove il discentramento può operarsi senza il ministero di una legge, ho determinato di modificare come segue le disposizioni in vigore per gli esami dei segretari comunali che avranno luogo il giorno 15 e seguenti del corrente mese, nelle prefetture del regno, giusta l'avviso pubblicato il 19 luglio prossimo passato n. 15775:

1. Per mantenere una certa uniformità negli esperimenti, saranno ancora apparecchiati dal ministero e trasmessi sotto suggello i temi per gli esami scritti, giusta il secondo alinea dell'articolo 6 delle istruzioni del 12 marzo 1870; ma non si manderanno più le schede per gli esami orali, nei quali le commissioni faranno le domande che credono più opportune per accertarsi della capacità dei candidati, interrogandoli liberamente entro i limiti del programma.

2. I componimenti in iscritto dei candidati non verranno più comunicati al ministero per la revisione; verranno solo comunicati al ministero per sua norma e perchè ne conosca i risultati, i processi verbali delle operazioni; ma i giudizi delle commissioni sul merito degli esami tanto scritti che verbali saranno inappellabili e definitivi, e non potranno impugnarsi che per abuso ed irregolarità di forma, e per comprovata ingiustizia e parzialità.

Rimangono ferme in ogni altra parte le norme ed avvertenze date colle istruzioni e circolari del 12 marzo 1870, 30 giugno 1871, 28 febbraio 1873 e 26 agosto 1875.

Sono persuaso che le commissioni esaminatrici risponderanno alla fiducia che io ripongo in loro. Aggiungo però subito che la stessa abolizione del controllo superiore deve aumentare il sentimento, come aumenta infatti il peso della loro responsabilità, e che io investigherò con rigore e punirò senza riguardi qualunque atto da cui potesse argomentarsi che esse hanno mancato a quella attenta vigilanza e scrupolosa rettitudine che sono necessarie a guarentire la serietà e la perfetta giustizia degli esperimenti.

Riservandomi di rimettere in tempo debito i temi per gli esami scritti, la prego intanto di accusare ricevuta della presente.

Il ministro, G. NICOTERA.

R. D. n. 3492. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Macerata.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la tariffa daziaria deliberata dal consiglio comunale di Macerata nelle sedute del 15 e 16 novembre 1875, e 27 giugno 1876; - visto il decreto 26 agosto p. p. col quale la deputazione provinciale di Macerata approvò la suddetta tariffa; - considerato che nella tariffa medesima si contengono alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, e per il di cui assoggettamento a dazio è necessaria quindi la Nostra approvazione a senso dell'art. 11 della legge 11 agosto 1870, allegato *L.*, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti della provincia di Macerata; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Macerata è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo all'introduzione in città su alcuni articoli non appartenenti alle

solite categorie, in conformità della qui annessa tariffa vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Tariffa.

1. Vetro e cristallo lavorato in tubi, bicchieri, vasellame e recipienti di ogni sorta, al quintale L. 3. — 2. Cartoni ordinari e carta da impacco, straccia ed asciugante, idem L. 0. 60. — 3. Carta da scrivere, da stampa, con o senza colla, compresi i registri legati, libri, album, cartolari d'ogni specie formati con carta da scrivere, ancorchè rigata o con intestazioni, idem L. 2. — 4. Cartoni fini verniciati e colorati, idem L. 5.

NB. È esente la carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative e la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.

R. D. n. 3510. — *Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; - visto che sul fondo di L. 4,000,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, in conseguenza delle prelevazioni di L. 3,774,026. 53, fatte con precedenti decreti reali, rimane disponibile la somma di L. 225,973. 47; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste*, inscritte al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del ministero delle finanze pel 1876, approvato colla legge 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2.ª), è autorizzata una trentatreesima prelevazione nella somma di lire diciassettemila cinquecento (L. 17,500) da portarsi in aumento al capitolo n. 6, *Razze equine*, del bilancio medesimo pel ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3497. — Ruolo organico del personale dei regi procuratori e sostituti procuratori erariali.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 16 gennaio 1876, n. 2914, col quale è stato approvato il ruolo organico del personale degli uffizi dei regi avvocati erariali; - riconosciuta la convenienza di modificare il ruolo medesimo nella parte che riguarda il personale dei regi procuratori e sostituti procuratori erariali, allo scopo di rendere meno sensibile la differenza numerica ora esistente fra le varie classi di essi, e quindi più facile la promozione dall'una all'altra classe; - vista la necessità di stabilire un trattamento distinto fra i regi sostituti procuratori ed i regi sostituti avvocati erariali di prima nomina, attesa la diversità delle loro incumbenze e dei requisiti richiesti per la rispettiva loro ammessione; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, e del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo organico del personale dei regi procuratori e sostituti procuratori erariali è modificato in conformità della seguente tabella:

		Stipendio per classe	Somma degli stipendi
4	Regi procuratori erariali di 1.ª classe . .	L. 5,000	L. 20,000
4	» di 2.ª id. . .	» 4,500	» 18,000
4	Regi sostituti procuratori erariali di 1.ª cl.	» 4,000	» 16,000
4	Idem di 2.ª id.	» 3,500	» 14,000
5	Idem di 3.ª id.	» 3,000	» 15,000
8	Idem di 4.ª id.	» 2,500	» 20,000
	TOTALE . . .		L. 103,000

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MANCINI.

R. D. n. 3494. — Requisizione di quadrupedi per il servizio dell'esercito nell'anno 1877.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge 1.° ottobre 1873 per la requisizione di quadrupedi e veicoli per il servizio dell'esercito; - sulla proposta del ministro della guerra; - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il contingente di cavalli e muli, che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilitazione, è stabilito per il venturo anno 1877 dall'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

Contingenti di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilitazione per l'anno 1877.

	Conting. di cavalli	Conting. di muli	TOTALE
Provincia di Alessandria	823	427	1,250
» Ancona	210	10	220
» Aquila	363	427	790
» Arezzo	243	57	300
» Ascoli	152	28	180
» Avellino	188	152	340
» Bari	1,100	1,380	2,480
» Belluno	90	30	120
» Benevento	160	80	240
» Bergamo	556	174	730
» Bologna	800	40	840
» Brescia	705	295	1,000
» Cagliari	525	25	550
» Caltanissetta	380	1,780	2,160
» Campobasso	170	340	510
» Caserta	760	260	1,020
» Catania	530	1,550	2,080
» Catanzaro	135	255	390
» Chieti	145	115	260
» Como	534	206	740
» Cosenza	83	247	330
» Cremona	1,055	55	1,110
» Cuneo	555	615	1,170
» Ferrara	678	2	680
» Firenze	1,224	286	1,510
» Foggia	1,135	435	1,570
» Forlì	220	10	230
» Genova	382	608	990
» Girgenti	290	1,800	2,090
» Grosseto	294	26	320
» Lecce	856	1,124	1,980

	Conting. di cavalli	Conting. di muli	TOTALE
Provincia di Livorno	144	6	150
» Lucca	410	30	440
» Macerata	280	50	330
» Mantova	610	70	680
» Massa Carrara . . .	80	40	120
» Messina	130	430	560
» Milano.	3,566	264	3,830
» Modena	400	30	430
» Napoli	1,160	320	1,480
» Novara.	875	525	1,400
» Padova.	905	85	990
» Palermo	630	1,840	2,470
» Parma.	282	58	340
» Pavia	1,175	205	1,380
» Perugia	986	144	1,130
» Pesaro.	140	20	160
» Piacenza	274	136	410
» Pisa	810	40	850
» Porto Maurizio . . .	44	356	400
» Potenza	375	635	1,010
» Ravenna	380	10	390
» Reggio Calabria . . .	78	212	290
» Reggio Emilia . . .	290	30	320
» Roma	1,565	475	2,040
» Rovigo.	585	35	620
» Salerno	320	240	560
» Sassari.	640	»	640
» Siena	260	20	280
» Siracusa	360	830	1,190
» Sondrio	100	20	120
» Teramo	115	35	150
» Torino.	1,028	1,182	2,210
» Trapani	357	1,213	1,570
» Treviso	452	38	490
» Udine	510	20	530
» Venezia	356	14	370
» Verona	564	186	750
» Vicenza	576	124	700
TOTALE	37,153	22,807	59,960

R. D. n. 3512. — Pianta organica del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante dell'Amministrazione delle carceri.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il regolamento per le case penali di custodia del Regno del 27 novembre 1862; - veduti i reali decreti in data 10 marzo 1871, n. 113, e 8 ottobre 1875, n. 2730: - veduta la legge 30 giugno 1876, n. 3202; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Un terzo dei posti di vicedirettore nell'Amministrazione delle carceri potrà essere conferito anche mediante concorso per titoli ai contabili di detta Amministrazione, ed a chi presti od abbia prestato servizio ad altre Amministrazioni dello Stato, col debito riguardo all'importanza dell'ufficio coperto.

Art. 2. Sono stabiliti posti di istitutori per l'indirizzo e la sorveglianza della educazione morale, civile e professionale dei giovani corrigendi ricoverati nelle case di custodia.

Art. 3. Ai detti istitutori ed anche ai maestri di scuola che saranno addetti alle case di custodia è applicabile il disposto dell'art. 5 del R. decreto 10 marzo 1871, n. 113.

Art. 4. All'attuale pianta organica del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante dell'amministrazione delle carceri è sostituita quella annessa al presente decreto, firmato per Nostro ordine dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Art. 5. Le disposizioni contenute nei reali decreti 10 marzo 1871, n. 113, e 8 ottobre 1875, n. 2730, sono mantenute in quanto non è contrario al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

PIANTA ORGANICA *del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante dell'Amministrazione delle carceri cogli stipendi ed assegnamenti spettanti al medesimo.*

10 Direttori di 1.ª classe a L. 5,000 cadauno. – 12 idem di 2.ª classe a L. 4,500 cad. – 18 idem di 3.ª classe a L. 4,000 cad. – 24 idem di 4.ª classe a L. 3,500 cad. – 30 idem di 5.ª classe a L. 3,000 cad. — 20 Vicedirettori di 1.ª classe a L. 2,800 cad. – 20 idem di 2.ª classe a L. 2,500 cad. — 50 Contabili di 1.ª classe a L. 2,200 cad. – 50 idem di 2.ª classe a L. 2,000 cad. — 50 Applicati di 1.ª classe a L. 1,800 cad. –

50 Applicati di 2.ª classe a L. 1,500 cad. — 8 Istitutori per le case di custodia di 1.ª classe a L. 3,000 cad. – 7 idem di 2.ª classe a L. 2,500 cad. — 8 Maestri di scuola di 1.ª classe a L. 1,500 cad. – 7 idem di 2.ª a L. 1,300 cad.

	ASSEGNI ANNUI	
	Minimo	*Massimo*
Cappellani	L. 200	L. 1,800
Medici-Chirurghi	» 200	» 1,800
Maestri di scuola per gli stabilimenti carcerari	» 200	» 600
Scrivani diurnisti	» 600	» 1,200
Suore di carità	» 200	» 600

1.° La ripartizione fra i diversi stabilimenti carcerari e penali del personale anzidetto sarà fatta per disposizione ministeriale. Laddove si istituiscano nuovi stabilimenti, il personale sarà proporzionalmente aumentato.

2.° Ai direttori i quali non potessero avere l'alloggio nei locali dello stabilimento, verrà corrisposta una competente indennità da stabilirsi in ogni circostanza dal Ministero. Dello stesso benefizio godranno gli istitutori ed i maestri di scuola delle case di custodia.

3.° L'assegnamento di L. 1,800 goduto dai medici, nelle località isolate e distanti dall'abitato, e con obbligo di residenza nello stabilimento, dopo dieci anni di non interrotto servizio, potrà essere aumentato di un decimo, e dopo altri cinque anni di un quinto sul primo assegno.

4.° Il cappellano negli stabilimenti carcerari esercita anche le funzioni di maestro, quando tali funzioni non sono disimpegnate da insegnanti appositi.

5.° Possono, per motivi di servizio, essere nominati impiegati in eccedenza al numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori si abbiano altrettante vacanze di posti.

6.° Gli impiegati attualmente in servizio che non trovino posti nei gradi e nelle classi stabilite dalla nuova pianta organica, continueranno a restare in servizio in sopranumero nel grado e nella classe nella quale ora si trovano rientrando in pianta alle vacanze.

R. D. n. 3493. — *Scuola superiore per la coltivazione delle miniere di zolfo in Palermo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 21 gennaio 1872, n. 741 (Serie 2.ª), pel quale fu approvato lo statuto organico della scuola superiore per la coltivazione delle miniere di zolfo in Palermo; – vista la deliberazione della deputazione provinciale di Palermo in data 20 ottobre 1875 e la deliberazione del consiglio comunale di Palermo in data 1.° marzo 1876; – viste le proposte del consiglio direttivo della scuola superiore per la coltivazione delle miniere di zolfo, deliberate in adunanza del 10 agosto 1875; – udito il parere del consiglio superiore per l'istruzione tecnica; – sulla proposta dei

Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio e per l'istruzione pubblica, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il corso della scuola superiore per la coltivazione delle miniere di zolfo in Palermo è teorico-pratico e dura un anno.

Saranno determinati per decreto ministeriale i programmi dei diversi insegnamenti, il modo e il tempo delle esercitazioni pratiche da eseguirsi nelle migliori zolfare d'Italia.

Art. 2. Sono ammessi alla scuola coloro che abbiano compiuto il corso e superati gli esami di una scuola di applicazione per gli ingegneri, o almeno seguiti i corsi e superati gli esami nelle scuole suddette sulle seguenti materie: - *a*) Mineralogia e geologia; - *b*) Chimica generale; - *c*) Fisica tecnologica; - *d*) Meccanica industriale comprese le macchine a vapore; - *e*) Costruzioni, comprese le ferrovie; - *f*) Topografia; - *g*) Disegno di topografia, costruzioni e macchine.

Art. 3. La tassa di iscrizione annuale da pagarsi alla cassa della scuola, indipendentemente da quella stabilita per il diploma, è di lire centocinquanta annuali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

M. COPPINO.

R. D. n. 3495. — *Riparto del contingente di* 1.ª *categoria per la leva sui giovani nati nel* 1856.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 giugno 1876, n. 3164 (Serie 2.ª);

Visto l'articolo 9 della legge sul reclutamento militare (Testo unico) in data 26 luglio 1876;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il riparto del contingente dei 65,000 uomini di 1.ª categoria per la leva sui giovani nati nel 1856 è stabilito dalla qui annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.º novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Segue la tabella). L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3499. — *Strade provinciali della provincia di Cuneo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la deliberazione 24 agosto 1875, colla quale il consiglio provinciale di Cuneo adottò di aggiungere all'elenco delle strade provinciali quella che, diramandosi dalla Nazionale d'Oneglia, presso S. Michele di Mondovì per Torre, Montaldo e Roburent, giunge a Pamparato; - veduti i Nostri decreti 22 novembre 1866, 6 maggio 1872 e 16 febbrajo 1873 riguardanti la classificazione delle strade provinciali della provincia di Cuneo; - veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;* - considerando che nella preaccennata strada concorrono i caratteri di provincialità prescritti dalla suddetta legge e che contro la suindicata deliberazione non venne sollevata alcuna opposizione; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Cuneo quella che, distaccandosi dalla Nazionale d'Oneglia, presso S. Michele di Mondovì per Torre, Montaldo e Roburent, giunge a Pamparato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1.° novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3496. — *Quadro del personale dell'amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 novembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i decreti reali del 2 aprile 1822 e 19 ottobre 1832, nonchè le sovrane determinazioni in data 15 settembre 1848 e 2 agosto 1860, riguardanti l'ordinamento ed il personale dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno; - ritenuta la convenienza di apportarsi alcune riforme nel Ruolo organico e negli stipendi del detto personale, onde diminuirne alquanto il numero, tenuto conto delle attuali esigenze del servizio, ed aversi anche una economia nella relativa spesa; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro della guerra, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del personale dell'amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno, saranno quali appariscono dal quadro organico annesso al presente decreto, d'ordine Nostro firmato dal ministro della guerra.

Art. 2. Gl'impiegati che per effetto della nuova pianta organica non potranno più trovar posto nel personale medesimo saranno collocati al ritiro od in disponibilità a seconda dei regolamenti. Quelli che venissero assegnati ad un impiego retribuito con stipendio minore dell'attuale di cui godono, conserveranno la differenza fino a che non siano promossi a grado con stipendio pari o superiore.

Art. 3. Rimarranno in vigore tutte le altre disposizioni a riguardo del personale medesimo stabilito dai regolamenti dell'Orfanotrofio militare di Napoli, per quanto non siano contrarie al presente nuovo ordinamento organico.

Art. 4. Questo decreto avrà effetto dal 1.° dicembre 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

QUADRO ORGANICO *del personale dell'amministrazione dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno.*

1 Presidente del Consiglio d'amministrazione (ufficiale generale in ritiro) L. » - 1 Amministratore di prima classe L. 4,165 - 2 Amministratori di seconda classe a L. 3,570 - 1 Controllore di contabilità L. 2,500 - 1 Archivista L. 2,000 - 4 Ufficiali di prima classe a L. 1,560 - 5 Ufficiali di seconda classe a L. 1,200 - 6 Ufficiali di terza classe a L. 960 - 6 Alunni a L. 840 - 1 Usciere L. 688.50 - 6 Guardiani del canale di Sarno di prima classe a L. 510 - 6 Guardiani del canale di Sarno di seconda classe a L. 357 - 1 Guardiano del canale di Sarno pulitore della vasca L. 357.

a) Al presidente del Consiglio d'amministrazione è assegnata una indennità annua di carica nell'ammontare che sarà determinato nell'atto stesso della nomina; — *b*) Uno dei due amministratori di seconda classe è destinato a capo della dipendenza del canale di Sarno. Egli riceverà una indennità annua di L. 612, cioè L. 306 pel mantenimento di un cavallo e L. 306 per pigione del locale dell'ufficio; — *c*) Uno degli ufficiali è destinato alla direzione dell'ufficio di segreteria ricevendo una indennità annua di L. 360.

R. D. n. 3498. — Nuova denominazione assunta dal comune di Castel Guelfo.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1 dicembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - vedute le istanze fatte dal consiglio comunale di Castel Guelfo con deliberazioni delli 14 aprile, 7 luglio e 19 settem-

bre 1876 perchè sia aggiunto al nome attuale di quel comune l'appellativo di *Bologna*; - vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Castel Guelfo nella provincia di Bologna è autorizzato ad assumere la denominazione di *Castel Guelfo di Bologna.*

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3524. — Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni e le indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2.ª); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - sentito il consiglio di Stato; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato il qui annesso regolamento sottoscritto d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, in esecuzione dell'articolo 9, primo alinea, della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 25 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Regolamento *in esecuzione dell'articolo* 9, *primo alinea, della legge* 7 *luglio* 1876, *n.* 3212 (*serie* 2.ª), *concernente le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni e le indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma.*

Art. 1. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni stabilite dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Serie 2.ª), con effetto dal 1.° gennaio 1877, saranno applicate dagli uffici a ciò delegati colle forme e nei modi attualmente in vigore.

Art. 2. Giusta l'articolo 2 della legge suddetta cessano col 31 dicembre dell'anno 1876 anche le ritenute straordinarie che, per l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1864, n. 2034, avrebbero dovuto continuare nel 1877.

Art. 3. Compete l'indennità fissa

di lire 250 o di lire 200

all'impiegato od all'usciere celibe, o vedovo senza prole, e che non conviva con genitori;

di lire 300 o 250

all'impiegato od usciere con moglie, o un figlio, o uno dei genitori conviventi con esso;

di lire 400 o 300

all'impiegato od usciere la cui famiglia si compone di più di due persone, sia che si tratti della moglie, di figli, o di genitori che convivano con esso.

Art. 4. Il diritto a conseguire una indennità fissa superiore alla minima deve risultare da uno stato di famiglia rilasciato in carta libera dall'autorità municipale, ovvero da uno stato di famiglia firmato dall'impiegato e munito del visto del rispettivo capo d'ufficio.

Il diritto a conseguire la indennità proporzionale risulta dall'atto di nomina per quanto agli impiegati stipendiati, o dalla liquidazione degli aggi per quanto ai contabili non retribuiti a stipendio fisso.

Gli impiegati residenti in Roma che per legge o per concessione governativa sono forniti di alloggio a carico dello Stato, della provincia o del comune, non hanno diritto alla indennità di residenza.

Art. 5. L'impiegato deve denunziare nel termine di un mese, le variazioni che avvengono nella propria famiglia, sia che portino aumento nella indennità fissa in causa di matrimonio dello stesso impiegato, di nascita di figli, ecc., sia che portino diminuzione in causa di morte od altro; producendo, nei casi di aumento, un attestato rilasciato in carta libera dall' autorità municipale, che indichi la data dell'avvenuta variazione. La denunzia dell'impiegato, corredata nei casi di aumento dall'attestato municipale, deve essere unita al primo mandato di pagamento od al prospetto di variazione alla inscrizione nei ruoli delle spese fisse.

Le variazioni nella indennità proporzionale sono giustificate dai decreti che portano mutamenti negli assegni degli impiegati, o dalle liquidazioni annuali degli aggi.

R. D. n. 3500. — *Strade provinciali della provincia di Foggia.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 dicembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 27 maggio 1875, colla quale il consiglio provinciale di Foggia stabilì di aggiungere all'elenco delle strade provinciali quella che dal comune di Saline mette a Trinitapoli; - visti i Nostri decreti

7 novembre 1867, 5 agosto 1871, 28 gennaio e 10 marzo 1872, 27 aprile e 3 ottobre 1873, 23 settembre 1874 e 10 agosto 1875, riguardanti la classificazione delle strade provinciali della provincia di Foggia; - visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; - ritenuto che la classificazione della predetta strada fra le provinciali non diede luogo ad alcuna opposizione e che nella medesima concorrono i caratteri di provincialità voluti dalla legge; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Foggia quella detta *La Motta* che da Saline mette a Trinitapoli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3525. — *Ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 14 agosto e 16 novembre 1870, numeri 5817-6046 e 31 agosto 1871, n. 436 (serie 2.ª); - sulla proposta del ministro delle finanze, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto alle quali saranno addetti più agenti sotto la direzione di un agente superiore, è determinato dall'annessa tabella *A*, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. Nelle città nelle quali vi sono due Agenzie superiori, quella del 1.° uffizio provvede all'applicazione delle imposte sulla ricchezza mobile e sul macinato, quella del 2.° ufficio all'applicazione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, non che alla conservazione dei catasti.

Art. 3. Le Agenzie del 2.° ufficio di Milano e Genova sono abolite e le loro attribuzioni passano rispettivamente alle Agenzie superiori del 1.° e 2.° uffizio di ciascuna città.

Art. 4. Ferme stanti le norme generali antecedentemente stabilite pel passaggio degli agenti delle imposte dirette dalla 2.ª alla 1.ª categoria, l'esame di concorso sarà dato in avvenire per un numero determinato di posti da indicarsi di volta in volta nel decreto ministeriale di apertura del concorso medesimo.

Art. 5. Non saranno ammessi all'esame i concorrenti che non abbiano ottenuto almeno sei punti medi di operosità e diligenza assegnabili colle norme stabilite dall'art. 5 del Nostro decreto 31 agosto 1871, n 436 (serie 2.ª).

Art. 6. Ai concorrenti che abbiano ottenuto maggior numero di punti medi superiore al minimo di sei saranno conferiti i posti disponibili di terza classe già designati nel decreto di apertura del concorso, e la nomina avrà luogo secondo l'ordine di classificazione rispettivamente ottenuto.

Art. 7. Qualora più concorrenti ottengano in complesso un numero uguale di punti di merito, la preferenza per la nomina alla prima categoria nel limite fissato di posti disponibili sarà data a chi abbia maggiore anzianità di grado e di classe, ed in caso di parità a chi abbia maggior anzianità assoluta di carriera.

Art. 8. Sono abrogate di conseguenza le disposizioni contenute nell'art. 8 del precitato Nostro decreto 31 agosto 1871.

Art. 9. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti avranno effetto dal 1.° gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TABELLA *A*.

Agenzie delle imposte dirette e del catasto, alle quali saranno addetti più agenti delle imposte sotto la direzione di un agente superiore.

1 Alessandria. — 2 Ancona. — 3 Bari. — 4 Bergamo. — 5 Bologna (1.° uffizio). — 6 Cagliari. — 7 Catania. — 8 Firenze (1.° uffizio). — 9 Firenze (2.° uffizio). — 10 Genova (1.° uffizio). — 11 Genova (2.° uffizio). — 12 Livorno. — 13 Lucca. — 14 Messina. — 15 Milano (1.° uffizio). — 16 Milano (2.° uffizio). — 17 Modena. — 18 Napoli (1.° uffizio). — 19 Napoli (2.° uffizio). — 20 Padova. — 21 Palermo (1.° uffizio). — 22 Palermo (2.° uffizio). — 23 Parma. — 24 Perugia. — 25 Pisa. — 26 Roma (1.° uffizio). — 27 Roma (2.° uffizio). — 28 Torino (1.° uffizio). — 29 Torino (2.° uffizio). — 30 Venezia. — 31 Verona.

R. D. n. 3521. — *Modifiche alle tabelle d'armamento del Regio naviglio.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 2 marzo 1876, che approva il regolamento sul l'armamento delle navi dello Stato; visto il regio decreto 3 ottobre 1876; che apporta alcune modifiche alle tabelle d'armamento del regio naviglio,

- sentito il parere del consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le modifiche provvisorie apportate agli equipaggi del R. piroscafo *Scilla* e del R. avviso *Messaggiero* dal citato regio decreto 3 ottobre 1876, saranno pure applicate ai RR. legni di tipi rispettivamente uguali *Cariddi* ed *Esploratore*, a far tempo dal 15 corrente mese.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

R. D. n. 3522. — Corsi di lettere e filosofia nell'Università di Pavia.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto che in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 52 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione esistono già nella università di Pavia varî corsi di lettere e di filosofia; - veduto che con Nostro decreto 8 giugno 1874 fu riconosciuta la convenienza di provvedere perchè i detti corsi fossero in miglior modo coordinati a vantaggio della coltura generale e per lo studio delle più importanti questioni scientifiche, e che perciò fu ai medesimi dato uno speciale direttore; - veduto essere possibile trarre da quei corsi una maggiore utilità pratica ed immediata, ove siano diretti anche allo scopo speciale di formare buoni insegnanti per le classi inferiori del ginnasio e per le scuole tecniche; - veduto che alle maggiori spese occorrenti a conseguire il detto scopo verrà provveduto coi frutti dell'eredità lasciata dal benemerito senatore Porta all'università di Pavia; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I corsi di lettere e di filosofia esistenti nella regia Università di Pavia saranno ordinati in guisa da impartire la istruzione necessaria agli aspiranti alla nomina di professore nelle tre prime classi del ginnasio e nelle scuole tecniche.

A questi corsi saranno applicate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento speciale della Facoltà di filosofia e lettere, approvato dal Nostro decreto 8 ottobre 1876.

Art. 2. Coloro che vorranno inscriversi ai detti corsi dovranno adempiere le condizioni di ammissione prescritte per gli studenti della Facoltà di filosofia e lettere e pagare la tassa d'immatricolazione, le quote annue d'inscrizione e quelle della sopratassa di esame nella misura stabilita per gli studenti medesimi.

Art 3. Gli studenti che avranno compiuto gli studi e superato l'esame in conformità delle precedenti disposizioni, riceveranno un attestato che porterà le firme del rettore dell'Università e del direttore dei corsi.

Gli studenti medesimi saranno ammessi alle prove ulteriori che, per l'esercizio effettivo dell'insegnamento, saranno determinate da apposito regolamento, secondo la disposizione dell'articolo 13 del regolamento della Facoltà di filosofia e lettere sopra citato.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3523. — *Liquidazione e stralcio delle partite provenienti dalla cessata amministrazione Romana.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i decreti 14 e 31 dicembre 1870 del Nostro luogotenente per Roma e le provincie romane; - sulla proposta del presidente del consiglio Nostro ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'ufficio temporaneo per la liquidazione e per lo stralcio delle partite provenienti dalla cessata amministrazione Romana è soppresso con effetto dal 1.° gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

R. D. n. 3520. — *Norme, ammissione e promozione degli impiegati del ministero dei lavori pubblici.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il decreto reale del 9 settembre 1873, n. 1556, che stabilisce l'ordinamento del personale e le norme per l'ammissione e promozione degli impiegati del ministero dei lavori pubblici; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli articoli 28 e 29 del detto ordinamento sono modificati come appresso:

« (Art. 28). Agli esami di promozione al grado di segretario di 2.ª classe e di ragioniere di 3.ª classe sono ammessi unicamente nella rispettiva categoria i sottosegretari di 1.ª classe ed i computisti di 1.ª

« Qualora a cuoprire i posti vacanti non fosse sufficiente il numero de

concorrenti, o dopo un primo esperimento non bastasse il numero dei riconosciuti idonei, potranno esser ammessi all'esame rispettivamente i sottosegretari ed i computisti di 2.ª classe.

« (Art. 29). I candidati dichiarati idonei saranno promossi ai posti vacanti per ordine di voti, ed a parità di voti per ordine di anzianità. »

Art. 2. È annullata la disposizione del secondo alinea dell'articolo 40 del detto ordinamento e sono soppressi gli articoli 41 e 42 dell'ordinamento stesso.

Art. 3. Sono aggiunte al detto ordinamento le seguenti disposizioni transitorie.

Non si apriranno altri esami ai posti di segretario di 2.ª classe finchè gli attuali sottosegretari di 1.ª classe, i quali nei precedenti esami furono dichiarati idonei, non siano promossi in base alla loro anzianità di grado.

Gli attuali sottosegretari di 2.ª classe che pur hanno ottenuto l'approvazione negli esami avranno diritto, allorchè sieno arrivati alla 1.ª classe, di essere promossi per ordine di anzianità ai posti di segretario di seconda classe.

Il presente decreto avrà effetto dal primo del prossimo mese di dicembre.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3527. — Distacco di frazioni dal comune di Casarza unite a quello di Nè.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - vedute le domande della maggioranza degli elettori delle frazioni di Arzeno e Nascio per la separazione di esse dal comune di Casarza e per la loro aggregazione a quello di Nè; - vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Casarza in data 19 luglio 1874, del consiglio comunale di Nè in data 24 maggio 1874; - veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Genova in data 19 marzo 1875; - udito il parere del consiglio di Stato; - visto l'articolo 15, § 2, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; - vista la legge 29 giugno 1875 n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° febbraio 1877 le frazioni di Arzeno e Nascio sono distaccate dal comune di Casarza ed unite a quello di Nè.

I confini dei comuni di Casarza e Nè sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione di territorio risultante dalla pianta topografica redatta dall'ingegnere Bologna Pietro in data 3 luglio 1874, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal ministro proponente.

Art. 2. Finò alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Casara e Nè, a cui si procederà non più tardi del mese di gennaio 1877, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere determinazioni che possano vincolare l'azione dei futuri consigli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3528. — *Divisione in tre comuni del comune di Gonzaga.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - vedute le istanze fatte dalla maggioranza degli elettori per la erezione in comuni distinti delle seguenti frazioni appartenenti a Gonzaga, cioè, Moglia e Bondanello da una parte, Pegognaga e Polesine dall'altra; - visti i voti emessi dal consiglio comunale di Gonzaga il 10 maggio 1876 e dal consiglio provinciale di Mantova il 16 agosto successivo; - udito il parere del consiglio di Stato; - viste le leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, e 29 giugno 1875, n. 2612, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° febbraio 1877 il comune di Gonzaga è diviso in tre comuni separati, i quali si comporranno: uno delle frazioni Gonzaga, Bondeno, Palidano con sede a Gonzaga; altro delle frazioni Pegognaga, Polesine con sede a Pegognaga; l'ultimo delle frazioni Moglia, Bondanello con sede a Moglia.

I confini territoriali di questi comuni sono stabiliti come risultano dalla pianta corografica formata dall'ingegnere Ugo Romani il 5 agosto 1876, che sarà munita di visto del ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Gonzaga, Pegognaga e Moglia, cui si procederà non più tardi del mese di gennaio prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo il disposto dalla citata legge 20 marzo 1865, l'attuale rappresentanza comunale di Gonzaga continuerà nello esercizio delle sue attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri consigli.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

R. D. n. 3529. — *Strade provinciali della provincia di Reggio d'Emilia.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Veduta la deliberazione 7 settembre 1875, colla quale il consiglio provinciale di Reggio d'Emilia ha stabilito di classificare fra le strade provinciali quella di Valle d'Enza, che dalla stazione ferroviaria di Sant'Ilario per Montecchio e San Polo mette a Ciano; - veduto il reclamo con cui il municipio di Gattatico si oppone alla predetta classificazione contestando il carattere di provinciale nella strada di che si tratta; - veduti i regi decreti 30 giugno 1867, 31 ottobre 1872, 19 marzo 1874 e 9 luglio corrente anno, relativi alla classificazione delle strade provinciali per la provincia di Reggio di Emilia; - veduto il parere 22 aprile scorso del consiglio superiore dei lavori pubblici; - veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Considerando

Che la strada di Valle d'Enza, la quale parte dalla stazione ferroviaria di Sant Ilario interessa direttamente questo comune e quelli di Montecchio, San Polo e Ciano che attraversa non che vari altri, sia della stessa provincia di Reggio come di quella finitima di Parma, e serve al trasporto dei prodotti della intiera Valle d'Enza tanto verso Reggio che verso Parma, per cui essendo manifestamente di molta importanza per le relazioni commerciali, industriali ed agricole di gran parte della provincia, riveste i caratteri di provincialità previsti dall'articolo 13, lettera *d* della sopracitata legge; - udito l'avviso del consiglio di Stato; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali della provincia di Reggio d'Emilia quella di Valle d'Enza, che dalla stazione ferroviaria di Sant'Ilario per Montecchio e San Polo mette a Ciano.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 11 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3530. — *Biblioteche di Milano, Venezia e Palermo dichiarate nazionali.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regolamento delle biblioteche del regno approvato con Nostro decreto 20 gennaio 1876; - considerata l'importanza della biblioteca Braidense di Milano, della Marciana di Venezia e della biblioteca gover-

nativa di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La biblioteca Braidense di Milano e la Marciana di Venezia, già biblioteche autonome di secondo grado, e la biblioteca di Palermo, già universitaria di prima classe, sono dichiarate biblioteche nazionali per gli effetti degli articoli 3 e 44 e per quelli dei titoli IV e VII del regolamento approvato col Nostro decreto 20 gennaio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3531. — Sistemazione del tiro al bersaglio presso Verona, dichiarata opera di pubblica utilità.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; - sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantich* presso Verona.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3532. — Commissione conservatrice delle opere d'arte in Brescia.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028; - visto l'altro Nostro decreto 1.° settembre 1876, n. 3335, col quale è instituita in Brescia una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte

e d'antichità in Brescia sarà composta di otto commissari, due eletti dal consiglio comunale della città di Brescia, due dal consiglio provinciale e quattro da Noi.

Art. 2. Il Nostro decreto 1.° settembre 1876 è abrogato in quanto è contrario al presente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3533. — Dazi speciali di consumo concessi al comune di Vicenza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la tariffa dei dazi di consumo del comune di Vicenza nella quale furono compresi vari oggetti non annoverabili fra le ordinarie categorie contemplate dall'art. 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018; - visto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*; - visto il parere emesso dalla camera di commercio ed arti di Vicenza; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Vicenza è autorizzato di riscuotere un dazio proprio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria sopra gli oggetti e nella misura di cui l'unita tariffa vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

TARIFFA.

1.	Carta da scrivere, da stampa e cartoni fini, al quintale	L. 1 00
2.	Cartoni ordinari e carta da involto, al quintale . . .	» 0 50
3.	Cristalli lavorati, terraglie, porcellane e stoviglie fine, al quintale	» 2 00
4.	Terraglie ordinarie, maioliche e stoviglie comuni esclusa la cristallina ed i vasi in terra cotta, al quintale	» 0 50
5.	Amido, al quintale	» 2 00

NB. Sarà esente da dazio la carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 21 settembre 1876. — Tassa di bollo sulle dichiarazioni e polizze di deposito e prestiti per indennità di espropriazione.

La Circolare N. 8 del 10 maggio ultimo di questo Ministero che in esecuzione delle due leggi 13 settembre 1874, N. 2076 e 2077 stabilisce le massime da osservarsi per l'applicazione delle tasse di registro e bollo sugli atti e documenti occorrenti nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità, secondochè queste vengono fatte nell'interesse inclusivo dello Stato, o nell'interesse degli altri corpi morali o dei privati, ha dato luogo ad alcuni dubbi per quanto riflette i depositi di indennità nella cassa dei depositi e prestiti da eseguirsi ai termini degli articoli 30 e 48, della legge 25 giugno, 1865, N. 2759.

Penetrato il sottoscritto della necessità di togliere ogni incertezza, o meno esatta interpretazione delle dette leggi in una materia così importante, e definire in modo assoluto ogni pendenza relativa alla competenza passiva delle spese di registro e bollo, dietro i voluti concerti col Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio e tasse, è venuto nelle seguenti determinazioni, che si fa pregio comunicare ai signori Prefetti, invitandoli all'esatta osservanza delle massime seguenti:

1.° Quando si tratti di espropriazioni nell'interesse esclusivo dello Stato, fu già colla suddetta circolare N. 8 definito che tutti gli atti e documenti necessari alle medesime vadano esenti dalle tasse di registro e bollo; cadeva dubbio se ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, si dovessero pure ritenere esenti dal bollo le polizze di deposito, nei casi previsti dagli articoli 30, e 48 della legge 25 giugno 1865, e ciò sulla considerazione che non era ben definito se le polizze corrispondessero ad un interesse dell'espropriante e non piuttosto a quello dell'espropriato

Sul riflesso però che il vero interessato nella effettuazione dei depositi è lo espropriante, il quale per tal modo si libera da ogni responsabilità nel pagamento delle indennità, e rende libera la occupazione degli immobili espropriati, ragione vuole che sostenga la spesa relativa al bollo per le polizze; e siccome quando trattasi dell'interesse esclusivo dello Stato, l'art. 21 della legge sul bollo ne lo esonera, così ne deriva che le polizze di deposito di indennità per espropriazioni nell'interesse esclusivo dello Stato debbono essere compilate in carta libera;

2.° Quando si tratti invece di espropriazioni per opere pubbliche eseguite dallo Stato, nelle quali però il medesimo abbia un interesse promiscuo colle provincie, comuni, enti morali, consorzi e privati, per modo che questi siano per leggi o speciali convenzioni chiamati a convenire in detta misura nelle spese, allora come per la registrazione degli atti occorrenti alla espropriazione, l'esenzione dalla tassa è limitata alla parte, che rappresenta l'interesse dello Stato, così le dichiarazioni prescritte dall'ar-

ticolo 28 delle istruzioni del Ministero delle Finanze, 24 dicembre 1875, (pag. 871 del presente volume) n. 2803 e le polizze di deposito dovrebbero essere assoggettate alla tassa di bollo nella sola proporzione della spesa a carico delle provincie, comuni, corpi morali, ecc.

Se non che riguardo alle dichiarazioni, dovendo essere fatte dallo Stato quale amministratore di queste opere di interesse promiscuo, esso nell'adempire a queste formalità eseguisce le prescrizioni di legge nel proprio interesse, e per evitare i danni, che gliene potrebbero derivare, anzi come amministratore direttamente interessato nei lavori, valendosi della facoltà concessagli dalla legge, si libera di ogni responsabilità sul pagamento degli indennizzi, e dal pericolo di errori o di indebiti pagamenti.

Risulta quindi nello Stato un interesse esclusivo nell'effettuare questi depositi, per cui è anche applicabile il disposto del sopracitato articolo 21 della legge alle dichiarazioni di deposito. Ciò era tanto più necessario in quanto che il Ministero supplisce cogli stessi mandati di versamento di somme nella cassa dei depositi alla formale dichiarazione suddetta.

Ma per le polizze di deposito un simile interesse esclusivo più non esiste, giacchè esse rappresentano l'indennità dell'espropriazione a carico di tutti i corpi morali chiamati a concorrere nelle spese relative; perciò le polizze di deposito, quando si tratta di indennità per opere di interesse promiscuo, dovranno essere sottoposte al bollo di una lira col carico della spesa alla parte espropriante, perchè i titolari non hanno una interessenza diretta e principale nella emissione delle polizze.

Ora dovendo lo Stato, quale espropriante amministratore anche per conto dei corpi morali interessati nelle opere, soddisfare questa spesa, (che meno correttamente facevasi sostenere nel passato agli espropriati), il sottoscritto ha disposto perchè assieme coi mandati di versamento delle indennità di espropriazioni nelle casse dei depositi e prestiti, per quanto riflette quest'Amministrazione, sia soddisfatto mediante speciale mandato in capo all'economo dell'Intendenza di Finanza, l'importo delle marche da bollo da applicarsi alle singole polizze, con incarico al medesimo di farne acquisto, e rimetterle alla rispettiva ragioneria, cui spetta provvedere a mente dell'art. 25 delle citate istruzioni 24 dicembre 1875.

In conseguenza del su esposto, più non rimane ai signori Prefetti intorno a questo servizio delle polizze di deposito, che di curarne il ritiro dalle Intendenze di Finanza per farne rimessione ai titolari.

Siccome però risulta che una certa quantità di polizze già compilate stanno giacenti presso le Intendenze di Finanza in attesa che dai titolari siano presentate le volute marche da bollo a seconda delle istruzioni emanate dalla Cassa centrale dei Depositi e prestiti colla circolare litografata 29 aprile 1876, N. 23, il sottoscritto allo scopo di non ritardare la consegna delle medesime agli interessati, e conseguentemente anche le occupazioni degli immobili espropriati, prega i signori Prefetti, appena ricevuta la presente circolare, a volere verificare presso la locale Intendenza

di Finanza tutte le polizze giacenti, ritirare senz'altro quelle, che riflettano depositi di espropriazioni afferenti ad opere pubbliche in corso od eseguite nell'interesse esclusivo dello Stato, e far notare in apposito elenco, secondo il modulo qui unito, le altre polizze giacenti per opere di interesse promiscuo, allo scopo di potere senz'altro, in base all'elenco stesso, che sarà a quest'uopo debitamente firmato dal Capo Ragioniere dell'Intendenza, trasmesso tosto a questo Ministero — (Segretariato generale) — emettere i mandati pel pagamento dei bolli necessari alla liberazione definitiva delle stesse polizze.

E qui cade abbondantemente in acconcio per ogni buon fine l'accennare che debbonsi ritenere di esclusivo interesse dello Stato quelle opere che riflettono:

a) Le costruzioni e sistemazioni delle strade nazionali, escluse quindi le provinciali di serie e le comunali obbligatorie, anche eseguite a mezzo delle truppe.

b) I lavori idraulici di 1.ª categoria, riferentisi cioè, alla navigazione ed ai canali demaniali irrigatori.

c) I lavori ai porti e spiagge di 2.ª classe, nell'interesse pure della navigazione, o per uso di rilascio.

d) Le costruzioni di ferrovie eseguite dallo Stato.

e) I fabbricati demaniali ed in genere qualunque altra opera di spettanza del demanio.

Per le suddette opere soltanto le polizze vanno esenti dal bollo; tutte le altre invece di qualsiasi natura, sono di interesse promiscuo, perciò le relative polizze dovranno essere registrate nel suddetto elenco, per provvedere al pagamento delle volute marche da bollo

In quest'occasione rimane per ultimo ad avvertire che essendo stabilito per abbreviare il più possibile procedimento dell'emissione dei mandati pel pagamento delle indennità di espropriazioni, che i mandati emessi tengono luogo delle dichiarazioni prescritte dal citato articolo 28, dell'Istruzione 24 dicembre 1875, ne deriva che sui mandati debbono estendersi tutte le indicazioni stabilite nel detto articolo; e quindi anche specificare il domicilio degli espropriati; ma siccome l'apprezzamento del domicilio in molti casi potrebbe produrre delle difficoltà gravi, e quindi ritardi ed incagli nell'effettuazione dei depositi, fu ritenuto potersi supplire nelle dichiarazioni, ossia nei mandati equipollenti alla designazione del domicilio effettivo degli espropriati, collo stabilirlo in modo assoluto ed invariabile per tutti nel capoluogo di provincia presso la prefettura locale, la quale ha già l'incarico di prevenire gli interessati dell'effettuato deposito, e di rimettere ai medesimi le polizze.

Vorrà codesta Prefettura dar comunicazione della presente circolare alla locale Intendenza di finanza, e prendere con essa gli opportuni accordi pel

sollecito invio a questo Ministero dell'elenco delle polizze giacenti per mancanza di bollo per gli occorrenti provvedimenti.

Gradirà poi chi scrive di avere colla dichiarazione di ricevuta della presente, un cenno delle disposizioni emanate.

Pel Ministro: A. BACCARINI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 21 settembre 1876. — Uso delle barche assegnate alla sorveglianza doganale.

È noto ed è frequente l'abuso che commettono alcuni Ispettori, Sotto-Ispettori ed Ufficiali delle Guardie doganali col servirsi, nei loro viaggi di ispezione, delle barche di una od altra delle Brigate dei loro dipendenti, togliendole così all'importante e diretto scopo della vigilanza.

Per i giri di visita, ch'essi sono obbligati di fare, ricevono il conveniente indennizzo, nè possono nè devono quindi, con deplorevole esempio ai loro dipendenti, e con danno dell'Amministrazione, adoperare i battelli e le barche esclusivamente assegnati alla sorveglianza doganale.

Si prescrive dunque che d'ora in avanti cessi, là dove esistesse, questa grave irregolarità; e si vieta che le imbarcazioni e le Guardie doganali abbiano per nessun motivo da servire all'uso personale degl'Ispettori, Sotto-Ispettori ed Ufficiali della Guardie doganali.

Se in qualche luogo, per rara eccezione, mancasse altro mezzo di locomozione onde da un punto all'altro recarsi ad eseguire le visite prescritte, in tal caso gl'Intendenti faranno speciali proposte, subordinate però sempre al concetto che le barche dello Stato non devono essere tolte dai posti e dalle linee di sorveglianza.

Gli Intendenti provvederanno poi con particolare premura a ciò abbia a cessare immediatamente questo abuso ove esiste, e ad impedire con attento rigore che si rinnovi sotto nessun pretesto.

Circolare del ministero d'agricoltura, industria e commercio, in data 1 ottobre 1876. — Misure di vetro e di terra cotta.

Dalle istruzioni date per l'applicazione dell'articolo 44 del Regolamento 29 ottobre 1874, n. 2188, rispetto ai recipienti di vetro e di terra cotta, adoperati nella vendita di liquidi al minuto, taluni fra i verificatori di pesi e misure e gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza trassero argomento per dare a detto articolo una interpretazione poco corretta.

Giova notare che siffatto articolo ebbe per fine di rimuovere gli inconvenienti che in passato si erano esperimentati, grazie alla facoltà attribuita ai venditori dall'art. 39 dell'antico Regolamento 28 luglio 1861, n. 163,

oggi abrogato, di apprestare agli avventori il liquido sebbene domandato in quantità decimale, in qualsiasi recipiente non bollato, riservando solo ai compratori il diritto di richiedere il confronto colla misura bollata *dell'unica serie* che i venditori medesimi avevano obbligo di possedere.

Da ciò si deduce agevolmente che la sostituzione dell'uno all'altro articolo fu fatta all'intento, che in ogni caso in cui il compratore chiegga una determinata misura di liquido, questa debba essere somministrata in *misura decimale* debitamente munita del bollo di verificazione.

Ma come prima non era proibito agli esercenti, così non lo può esser oggi, di possedere nel proprio esercizio recipienti di foggia e capacità diversa dalle vere misure, le quali prendono appunto questo carattere allorchè portano sul proprio corpo l'indicazione della capacità. Nè è loro proibito che alla occorrenza ne facciano uso, quando cioè l'avventore piuttosto che contrarre a *misura*, ami di chiedere il liquido in maniera diversa e somministrato in recipiente di foggia speciale o perchè così richiesta dalla natura del liquido o perchè così introdotta dall'estero, o perchè accettata dalle abitudini della popolazione.

Quindi cadono in contravvenzione soltanto:

1.° Coloro che fanno uso di misure dei sistemi aboliti;

2.° Coloro che fanno uso di misure decimali non munite del bollo di verficazione;

3.° Coloro che non tengono fornito il proprio negozio di una quantità sufficiente di misure legali per corrispondere a tutte le domande degli avventori;

4.° In fine coloro che sono sorpresi in flagranza a somministrare il liquido in recipiente diverso dalla *misura legale*, quando in tal misura ne è richiesta la somministrazione.

Pel Ministro: **BRANCA.**

Circolare della direzione generale del demanio e delle tasse, in data 4 ottobre, 1876. — Contravvenzioni alla legge sul registro relativa ai contratti verbali e alle scritture private d'affitto non autenticate; condono delle incorse penali.

Con Regio Decreto del 2 corrente mese sono state condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate per omessa o ritardata registrazione delle locazioni d'immobili fatte per contratto verbale o per scrittura privata non autenticata.

Appena occorre far notare che, a differenza di ciò che è stato disposto coi Reali Decreti del 22 aprile 1868 (vol. XVII, pag. 190) e del 28 aprile 1872 (vol. XXI, pag. 105), la presente condonazione, mentre si applica esclusivamente alle pene comminate dalla legge per ommissione

o ritardo nella registrazione di contratti verbali o di scritture private di affitto d'immobili (non autenticate), d'altro lato vuol essere intesa e aver effetto tanto per le contravvenzioni dipendenti da affittamenti di case e fabbricati, come per le contravvenzioni relative agli affitti di terreni.

Anco in questo caso il condono è subordinato alla condizione che i contratti verbali e le scritture private non ancora state registrate vengano sottoposte a tale formalità col contemporaneo pagamento delle tasse principali dovute entro novanta giorni dalla pubblicazione del reale decreto.

Nel rimanente s'intenderanno qui richiamate le avvertenze fatte con le circolari del 26 aprile 1868, n. 464 (vol. XVII, pag. 398) e del 7 maggio 1872, n. 658 testo della circolare 7 maggio 1872, n. 658, surriferita in specie affinchè sia tenuto presente non potersi restituire le penali pagate prima del giorno 3 ottobre 1876, nel quale è stato effettivamente pubblicato il decreto reale, come pure doversi tener escluse dall' indulto le contravvenzioni incorse dopo il detto giorno.

Fermo rimanendo, del resto, l'obbligo delle comunicazioni speciali da farsi caso per caso ai singoli debitori di tasse secondo il n. 2 della circolare del 26 aprile di sopra riferita, è pure intendimento di questo ministero che siano messi a profitto tutti i mezzi indicati nell'altra circolare suddetta del 7 maggio 1872, per dare la massima pubblicità al decreto reale senza andar incontro a spese, conciliando per siffatta via l'interesse delle finanze coi giusti riguardi dovuti ai contribuenti.

Il Direttore generale, **DANCHETTI.**

R. D. n. 3489. — Corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 novembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 4 e 5 della legge di approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'anno 1876, in data del 30 giugno 1876 n. 3202 (serie 2.ª); - viste le leggi 14 giugno 1874, n. 1983 (serie 2.ª) e 21 marzo 1875, n. 2410 (serie 2.ª); - udito l'avviso del consiglio di Stato; - sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento visto per ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali, corredato dell'elenco delle autorità ed uffizi ammessi a tale modo di spedizione.

Art. 2. Il detto regolamento andrà in esecuzione col 1.º gennaio

1877, dalla quale epoca rimarranno abrogati i Nostri decreti del 13 settembre 1874, n. 2091; 26 marzo 1875, n. 2411; 15 luglio 1875 n. 2624 e 2625, e 9 settembre 1875, n. 2696.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la trasmissione del carteggio ufficiale con esenzione delle tasse postali in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3202.*

Art. 1. Il carteggio spedito per servizio del Re dal Gabinetto particolare di S. M. e dal Ministero della Casa reale ha corso in franchigia, quando sia contrassegnato dalla stampiglia: *Carteggio di S. M.* — Ha corso in franchigia la corrispondenza tutta diretta alla persona del Re ed al gabinetto particolare di S. M. — È trasportata in franchigia anche la corrispondenza degli uffizi di Casa reale nelle provincie indirizzata al Ministero di Casa reale quando sia indicato sulla coperta l'uffizio che la spedisce, e sia contrassegnata colla stampiglia: *Per servizio di S. M.*

Art. 2. Le corrispondenze provenienti dall'uffizio postale pontificio, od i pieghi che le contengono, debbono essere muniti del bollo di quell'uffizio per essere ammessi in franchigia.

Art. 3. Il carteggio ufficiale governativo ha corso nell'interno del Regno con esenzione delle tasse postali, purchè sia munito del contrassegno dell'ufficio speditore.

Art. 4. A termini della legge del 14 giugno 1874, n. 1983, è considerato carteggio ufficiale quello di pubblico interesse, sia che venga cambiato dagli uffizi governativi, che fanno carico al bilancio dello Stato, fra di loro, o colle Presidenze delle Camere legislative o con ufficiale del Governo isolato od in missione, sia che venga diretto dalle autorità e dagli uffizi sopraindicati agli uffizi della Real casa, ai sindaci dei comuni, ai corpi morali, ed agli istituti ed uffizi ai quali per legge sono affidati pubblici servizi. — Il carteggio delle società, degli istituti e degli uffizi, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale, è pareggiato in forza della legge 21 marzo 1875, n. 2410, al carteggio ufficiale governativo limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.

Art. 5. Le autorità e gli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali sono quelli già designati per reali decreti a far uso dei francobolli di Stato, nei sensi delle leggi 14 giugno 1874, n. 1983, e 21 marzo 1875, n. 2410. — L'elenco annesso al presente regolamento designa le autorità e gli uffizi surriferiti, con indicazione dei limiti e delle forme del loro carteggio. — Nessun ufficio non contemplato nello elenco potrà essere ammesso a godere della esenzione di tasse pel proprio carteggio se non faccia carico al bilancio dello Stato. — L'ammissione all'esenzione delle tasse postali, la esclusione da essa, e le relative modificazioni devono aver luogo per decreto reale sulla proposta dei Ministeri competenti, di concerto con quello dei lavori pubblici. — I decreti debbono essere pubblicati nella Raccolta degli atti ufficiali del Governo.

Art. 6. Il carteggio ufficiale può spedirsi in esenzione di tassa sotto varie forme, cioè: – Piego chiuso. – Lettera chiusa. – Piego fasciato. – Lettera fasciata. – La denominazione di *piego* si dà alle corrispondenze che eccedono il peso di 15 grammi, e quello di *lettera* alle altre di peso inferiore. – Le fascie dei pieghi devono essere mobili onde si possa riconoscere se il piego contenga carte ed oggetti estranei al servizio. – La lettera che accompagna carte contenute in un piego sotto fascia non deve essere suggellata. – Le corrispondenze sotto fascia di grande volume devono essere spedite con legatura che possa sciogliersi per riconoscerne il contenuto.

Art. 7. Il *contrassegno* consiste in una speciale stampiglia o nel bollo ordinario dell'ufficio, e deve apporsi sulla lettera e sul piego dal lato dell'indirizzo. – Le stampiglie ed i bolli sono provveduti da ciascuna amministrazione e sono affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso. – In mancanza della stampiglia o del bollo la corrispondenza può essere contrassegnata coll'indicazione del titolo ufficiale del funzionario scrivente seguita dalla sua firma. – I funzionari che fanno uso del *contrassegno* a mano debbono darne partecipazione all'uffizio di Posta per lettera, affinchè possa essere riconosciuta la loro sottoscrizione.

Art. 8. Le corrispondenze dirette alle Presidenze delle Camere legislative ed agli uffizi governativi non munite di *contrassegno*, non affrancate od insufficientemente affrancate con francobolli ordinari non avranno corso. – Tali corrispondenze saranno rinviate dagli uffizi postali di impostazione ai mittenti, quando questi possano essere riconosciuti da segni esterni, con indicazione del motivo per cui non ebbero corso. – In caso contrario saranno trasmesse dagli uffici stessi alle proprie direzioni provinciali che le apriranno almeno una volta al mese con le forme stabilite dallo art. 28 della legge 5 maggio 1862 per essere ugualmente rinviate ai mittenti.

Art. 9. Le corrispondenze dirette da uffici governativi ad uffici coi quali i mittenti non hanno facoltà di corrispondere in esenzione di tassa, ovvero impostate sotto diversa forma da quella prescritta nello elenco, non avranno corso e dovranno essere restituite ai mittenti colla massima sollecitudine, e con la indicazione del motivo che osta al loro corso ordinario.

Art. 10. Il carteggio ufficiale coll'estero è trattato secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali.

Art. 11. Le corrispondenze ufficiali che le RR. Legazioni ed i Consolati all'estero spediscono ai Ministeri degli affari esteri e della marina, facendole impostare in uffici italiani, avranno corso in esenzione di tassa purchè munite del *contrassegno* dell'autorità mittente.

Art. 12. L'indirizzo delle corrispondenze ammesse all'esenzione di tassa non può essere nominativo. – È fatta eccezione per le corrispondenze dirette ai membri del Parlamento delle rispettive presidenze, e per quelle dirette alle autorità ed agli uffiziali governativi isolati od in missione, pei quali è autorizzato l'indirizzo nominativo seguito dal titolo dell'ufficio cui sono rivestiti. – In ogni altro caso il carteggio ufficiale indirizzato nominativamente, sia ai funzionari pubblici, sia ai privati, viene tassato come corrispondenza ordinaria priva di affrancamento.

Art. 13. Il carteggio ufficiale governativo può essere raccomandato con esenzione delle tasse postali secondo le norme che regolano la raccomandazione delle corrispondenze private. La raccomandazione può richiedersi solo per la trasmissione di atti importanti o di carte che abbisognano di speciale cura e di maggiore sicurezza di

recapito non che per gli oggetti compresi nell'art. 15. – Per ottenere la raccomandazione, le lettere od i pieghi debbono essere presentati all'uffizio di posta con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito colla ricevuta dell'impiegato postale. – Nei pieghi sotto fascia non possono includersi biglietti di Banca, cartelle del Debito Pubblico, od altri simili valori. – La perdita o manomissione di un piego o lettera raccomandata in esenzione di tassa non dà luogo ad indennità di sorta a carico dell'Amministrazione postale

Art. 14. L'assicurazione di valori dichiarati non è ammessa nella corrispondenza ufficiale governativa spedita in esenzione di tassa. – I fondi dello Stato potranno per eccezione essere trasportati dalla posta in forza di accordi speciali fra il Ministero dei Lavori pubblici e quello delle Finanze.

Art. 15. Il carteggio ufficiale governativo deve contenere esclusivamente corrispondenze di ufficio, comprese le carte manoscritte e le stampe che si riferiscono al pubblico servizio. – Sono assolutamente esclusi gli oggetti non cartacei, le provviste di carta, di stampe, gli oggetti di cancelleria e qualsiasi altro di simile genere. – In eccezione possono essere trasportati in esenzione di tassa: – 1.° I rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche, od altre di servizio governativo; – 2.° I corpi di delitto dei quali sia urgente l'invio per la posta nell'interesse della giustizia; – 3.° Le chiavi delle casse contenenti il danaro pubblico, i bolli di ufficio i punzoni occorrenti al servizio governativo ed i martelli forestali; – 4.° Le decorazioni o medaglie e le monete che la Direzione della zecca spedisce all'ufficio centrale dei saggi; – 5.° I piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia o da quello degli affari esteri contenenti somme od oggetti che provengono da successioni; – 6.° I registri dello stato civile e quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio, in tale quantità da non aver carattere di provvista; – 7.° I campioni, quando si riferiscono al pubblico servizio. – Gli oggetti di cui nel presente articolo, quando non sieno spediti con raccomandazione, secondo il disposto dall'articolo 13, debbono essere accompagnati all'uffizio di posta da una domanda in iscritto dell'autorità speditrice. – I rotoli, tubi o pacchi debbono avere sulla parte dell'indirizzo il prescritto *contrassegno* ed una indicazione del contenuto, non che essere formati in modo da non recar guasto alle corrispondenze postali, con limite di peso e di volume proporzionato ai mezzi di trasporto dell'amministrazione delle poste.

Art 16. Oltre alla riduzione di tassa per le corrispondenze dei sindaci, di cui all'art 11 della legge 14 giugno 1874, n. 1983, ed in sostituzione delle cartoline di Stato con risposta, accordate con la legge 21 marzo 1875, n. 2410, è fatta facoltà ai sindaci di spedire in esenzione di tassa fogli aperti o piegati in modo da potersi aprire, purchè diretti alle amministrazioni centrali ed agli uffizi indicati nel citato art. 11. – Detti fogli non possono contenere allegati. – Non hanno mai corso in esenzione delle tasse postali le corrispondenze dei sindaci fra di loro, nè quelle da loro dirette a' privati, ad enti morali o ad uffizi non contemplati nel detto articolo. Tali corrispondenze sono sottoposte alle tasse ordinarie.

Art. 17. Le corrispondenze spedite dai sindaci, sia con riduzione di tassa, sia in fogli aperti, come all'articolo precedente, debbono sempre portare sulla parte dell'indirizzo il *contrassegno* che indichi il municipio mittente.

Art. 18. Nel computo della tassa ridotta per le corrispondenze dei sindaci, aventi corso nel distretto, la frazione di centesimo sarà abbandonata a favore del mittente.

Art. 19. Qualora le corrispondenze dei sindaci ammesse alla riduzione di tassa non siano affrancate sufficientemente, cioè con la metà delle tasse ordinarie, non possono aver corso e gli uffizi postali di spedizione devono invitare il mittente a completare l'affrancamento.

Art. 20. La riduzione di tassa per le corrispondenze dei sindaci non si estendono al diritto di raccomandazione, che deve pagarsi nella misura ordinaria.

Art. 21. Le corrispondenze scambiate sotto fascia tra i sindaci, e quelle dirette dai sindaci ai comandanti di corpo militare, ed all'uffizio centrale di statistica ammesse pel citato articolo 11 della legge alla riduzione di tassa, debbono portare scritta sulla parte dell'indirizzo l'indicazione di *affari dello stato civile; affari della leva; affari di statistica.*

Art. 22. Le corrispondenze che i delegati per la costruzione delle strade comunali obbligatorie spediscono nell'interesse dei municipi, ai quali deve far carico la spesa, vengono pareggiate nelle tasse a quelle dei sindaci, limitatamente verso la Prefettura, la Sottoprefettura, l'Intendenza di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, e gli agenti delle imposte erariali nella rispettiva provincia e circondario.

Art. 23. Chiunque avrà fatto uso del *contrassegno* di uffizio per trasmissione di corrispondenze private sarà punito con la multa stabilita dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1983, cioè con una multa equivalente a cento volte la tassa di affrancamento delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale multa possa essere inferiore a lire 50.

Art. 24. Quando gli uffizi di posta concepissero fondato sospetto che una lettera o piego spedito in esenzione delle tasse postali contenga lettere private, dovranno scrivere al di sopra dello indirizzo le parole: *Sospetto d'infrazione da accertarsi.*

Art. 25. Nel caso indicato dal precedente articolo il destinatario deve, ad invito dell'uffizio di posta, aprire il piego o la lettera su cui cade il sospetto d'infrazione in contradditorio col titolare dell'uffizio postale suddetto, o con un impiegato da lui delegato. – Qualora il sospetto non sia accertato il piego o la lettera è consegnata al destinatario. – Accertandosi l'esistenza di lettere private, ne è steso verbale sottoscritto dal destinatario e dall'impiegato postale. – Nel verbale devono indicarsi: – 1.° L'origine e la data di partenza, nonchè l'autorità di destinazione; – 2.° Il *contrassegno* dell'uffizio mittente; – 3.° Il numero delle lettere o pieghi in frode, il loro peso e l'importo delle tasse frodate.

Art. 26. Il verbale di cui nel precedente articolo, insieme con la corrispondenza privata contenuta nel piego, deve essere inviato per mezzo della Direzione provinciale alla Direzione generale delle poste, che provocherà contro il mittente l'applicazione del disposto dal precedente articolo n. 23, oltre a quelle altre misure disciplinari che si crederanno del caso.

Art. 27. Qualora l'autorità destinataria rifiutasse di aprire il piego, a termini dell'art. 25 esso non sarà consegnato, ed il rifiuto sarà comunicato alla Direzione generale delle poste, che ne riferirà al Ministero da cui dipende la detta autorità per i provvedimenti disciplinari opportuni, e perchè sia delegata ad altri la facoltà di aprire di uffizio il piego sospetto.

Art. 28. Il presente regolamento avrà effetto per tutte le corrispondenze impostate dal 1.° gennaio 1877, dalla quale epoca rimarranno abrogate tutte le altre disposizioni contrarie al medesimo.

ELENCO delle Autorità ed Uffici ammessi a corrispondere in esenzione dalle tasse postali (*).

Parlamento nazionale

Presidenza del Senato del regno — Presidenza della Camera dei deputati.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento - L. C. P. C.

Ministero degli affari esteri.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento - L. C. P. C.

Ministero dell'interno.

Amministrazione centrale — Consiglio di Stato.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento - L. C. P. C.

Archivi di Stato.

Amministrazioni centrali, sovrintendenze agli archivi di Stato - L. C. P. C.

Autorità giudiziarie, uffici governativi, sindaci dei comuni e direzioni d'archivio (della propria regione).

Comandi dei militi a cavallo.

Ministero dell'interno - L. C. P. C.

Prefetture e sottoprefetture - Autorità giudiziarie - Sindaci dei comuni - Comandi dei RR. carabinieri - Uffici di pubblica sicurezza - Direzioni delle carceri (nell'isola di Sicilia).

Commissariati di sanità marittima e Direzioni dei Lazzaretti.

Prefetture - Sottoprefetture - Commissariati distrettuali - L. C. P. C.

Direzione della Scuola degli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Uffici di pubblica sicurezza - L. C. P. C.

Direzione del sifilicomio di Capua.

Prefettura di Caserta - L. C. P. C.

Direzione delle carceri, dei riformatorii ed istituti congeneri, anche con diversa denominazione purchè ricoverino giovani discoli a spese dello Stato.

Ministero dell'interno - Prefetture - Sottoprefetture - Commissariati distrettuali

NB. Ha pure corso in esecuzione di tassa la corrispondenza diretta ai senatori e deputati con indirizzo nominativo dalle rispettive presidenze.

(*) AVVERTENZA. Lo stampato in carattere *filosofia* dinota gli *Uffici mittenti*. — Lo stampato in carattere *testino* dinota gli *Uffici coi quali possono corrispondere* nel modo di spedizione del carteggio. — Le abbreviazioni L. C. - L. F. - P. C. e P. F. si riferiscono alle espressioni *Lettera chiusa, Lettera fasciata, Piego chiuso* e *Piego fasciato*. — La denominazione di *Piego* è riservata per le corrispondenze eccedenti il peso di 15 grammi e quella di *Lettera* alle altre di peso inferiore (vedi art. 6 del regolamento).

– Autorità giudiziarie – Sindaci dei comuni – Comandi dei RR. carabinieri – Ufficidi pubblica sicurezza – Direzioni delle carceri e dei riformatorii.

Ispettori di amministrazione.

Ministero dell'interno – Uffici governativi della provincia in cui esercitano l'ispezione – L. C. P. C.

Ispettori delle carceri.

Ministero dell'interno – Direzioni delle carceri – Direzioni dei riformatorii – L. C. P. C.

Prefetture, Sottoprefetture e Commissariati distrettuali.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Questure, Delegazioni di pubblica sicurezza e Comandi dei RR. carabinieri.

Ministero dell'interno – Prefetture – Sottoprefetture – Commissariati distrettuali – Autorità giudiziarie – Sindaci dei comuni – Comandi dei RR. carabinieri – Uffici di pubblica sicurezza – Direzioni carcerarie – Uffici ed istituti delle rispettive provincie – L. C. P. C.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Primi presidenti e procuratori generali delle Corti di cassazione — Primi presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello — Presidenti di sezione o Regi procuratori generali delle sezioni separate di Corte di appello — Presidenti di Corte di assise — Presidenti di tribunali e procuratori del Re — Ispettori straordinari delle cancellerie.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Giudici istruttori.

Autorità ed uffici giudiziari superiori – Uffici d'istruzione – Autorità ed uffici amministrativi – Autorità ed uffici di pubblica sicurezza – Reali carabinieri – L. C. P. C.

Sindaci dei comuni e pretori e vicepretori del circondario a cui si estende la giurisdizione del tribunale al quale sono addetti.

Pretori.

Autorità ed uffici giudiziari superiori – Pretori dello stesso circondario – Conciliatori del mandamento rispettivo – Ricevitori provinciali ed esattori comunali e consorziali della provincia o del mandamento rispettivo – Intendenze di finanza e ricevitori del registro della provincia rispettiva – L. C. P. C.

Conciliatori.

Ministero di grazia e giustizia – Presidenti delle corti e del tribunale e pretore della giurisdizione rispettiva – L. C. P. C.

Cancellieri delle Corti di cassazione.

Cancellieri e intendenze di finanza dei distretti ai quali si estende la giurisdizione della Corte rispettiva – L. C. P. F.

Cancellieri delle Corti d'appello.

Cancelliere della rispettiva Corte di cassazione – Cancellieri delle Corti d'appello – Cancellieri dei tribunali e di pretura ed intendenze di finanza del distretto della Corte – L. C. P. F.

Cancellieri dei tribunali.

Cancellieri della Corte di cassazione e della Corte d'appello rispettiva – Ricevitori del registro, cancellieri delle preture dipendenti e intendenza di finanza della provincia – L. C. P. F.

Cancellieri di pretura.

Cancellieri della Corte di cassazione, della Corte di appello e dei tribunali rispettivi – Intendenza di finanza della provincia – Cancellieri delle preture e ricevitori del registro residenti nella giurisdizione del tribunale – L. C. . F.

Ministero delle finanze.

Segretariato generale — Direzione generale del demanio — Direzione generale delle gabelle — Direzione generale delle imposte dirette — Direzione generale del tesoro — Ragioneria generale — Ufficio centrale del macinato — Corte dei conti — R. avvocatura generale erariale — RR. avvocature erariali — Direzione generale del debito pubblico — Amministrazione della cassa depositi e prestiti — Amministrazione della cassa militare — Direzione centrale del lotto — Ufficiali della Corte dei conti delegati.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Agenti delle tenute dei RR. possessi in Toscana.

Intendenze di finanza - Ispettori di circolo – Pretori – Ricevitori del registro e del demanio – Sindaci dei comuni (nelle provincie della Toscana) – L. C. P. F.

Agenti governativi presso le saline appaltate.

Ministero – Intendenze di finanza – Magazzini di deposito dei generi di privativa – L. C. P. F.

Agenzie delle imposte dirette.

Autorità ed uffici governativi, sindaci, istituti e corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento, limitatamente alla rispettiva provincia – L. C. P. F.

Agenti subalterni del macinato (agenti di finanza incaricati della ricossione della tassa, capi squadra, operai manutentori e verificatori dei contatori).

Ingegnere provinciale – Ingegneri ed ingegnere aggiunto – Pretori – Ufficiali di polizia giudiziaria – L. C. P. F.

Agenti di finanza, capi squadra, operai manutentori e verificatori dei contatori – Sindaci dei comuni (nella circoscrizione dell'ufficio tecnico da cui dipendono) – L. F. P. F.

Aiutanti ingegneri, capi degli uffici locali dei canali demaniali.

Amministrazione speciale dei canali – Agenti delle imposte dirette – Capiguardia e guarda canali – Conservatori delle ipoteche – Consorzi ed associazioni irrigue –

Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Ispettori e sottoispettori dei canali – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti del tribunale civile – Preture e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del registro e del demanio – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali – Uffici distrettuali e locali dei canali (nel proprio distretto di giurisdizione) – L. C. P. F.

Amministrazione del lago Trasimeno.

Intendenze di finanza – Ministri gabellieri e capiguardia dell'amministrazione del lago – Prefetture e sottoprefetture – Sindaci dei comuni (nel proprio distretto di giurisdizione) – L. C. P. F.

Amministrazione speciale dei canali demaniali d'irrigazione.

Ministero – L. C. P. C.

Autorità ed uffici governativi, istituti, corpi morali e sindaci compresi nel proprio distretto di giurisdizione – L. C P. F.

Capi degli uffici distrettuali dei canali demaniali.

Amministrazione speciale dei canali demaniali di irrigazione – Cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali civili e delle preture – Prefetture e sottoprefetture – Presidente della Corte d'appello – Presidenti dei tribunali civili – Preture e giudici conciliatori – Procuratori del Re – L. C. P. C.

Agenzie delle imposte – Associazioni e consorzi irrigui – Avvocature erariali – Capiguardia e guarda canali – Comandi dei RR. carabinieri – Conservatori delle ipoteche – Intendenti di finanza – Ispettori demaniali – Ispettori e sottoispettori dei canali – Ricevitori del registro e del demanio – Sindaci dei comuni – Uffici distrettuali e locali dei canali – Uffici provinciali del macinato – Uffici del Genio civile (nel proprio distretto di giurisdizione) – L. C. P. F.

Capiguardia demaniali dell'amministrazione della Sila di Calabria.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Pretori – Sindaci dei comuni (nelle provincie di Cosenza e Catanzaro) – L. C. P. F.

Capiguardia e guarda canali demaniali.

Amministrazione dei canali – Preture – Sindaci dei comuni – Uffici distrettuali e locali dei canali nel proprio distretto – L. F. P. F.

Commissario governativo alle RR. fonti di Recoaro.

Ministerò – L. C. P. C.

Avvocatura erariale del proprio distretto giuridico – L. C. P. F.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei tribunali civili – Pretori e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del registro, ecc. – Sindaci dei comuni (nella propria provincia).

Commissario governativo per l'alta sorveglianza delle miniere e fonderie della Toscana.

Ministero – Corte dei conti – Avvocatura erariale – Prefetture e sottoprefetture – Presidente del tribunale civile – Procuratori del Re – L. C. P. C.

Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Sindaci dei comuni (nel proprio distretto di giurisdizione) – L. C. P. F.

Commissario governativo per lo stabilimento balneario salifero di Salsomaggiore.

Ministero – L. C. P. C.

Avvocatura erariale del proprio distretto giuridico – L. C. P. F.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei tribunali civili – Pretori e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del registro – Sindaci dei comuni (nella propria provincia).

Commissioni consorziali e comunali per reclami in materia di imposte dirette e di macinato.

Autorità ed uffici governativi, ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Conservatori delle ipoteche.

Ministero – Avvocature erariali – Avvocati fiscali dei tribunali militari – Conservatori delle ipoteche – Giunta del censimento di Lombardia – Intendenze di finanza – Prefetture, sottoprefetture e Commissariati distrettuali – Presidente del tribunale supremo di guerra – Presidente e procuratore generale della Corte dei conti – Presidente dei tribunali civili, militari e di commercio – Primi presidenti delle Corti di cassazione, d'appello e di assise – Procuratori generali del Re e sostituti reggenti l'ufficio presso le sezioni od in missione – Procuratori del Re e sostituti in missione – L. C. P. C.

Agenti delle imposte dirette – Direzioni del lotto – Esattori comunali e consorziali – Giudici conciliatori – Ispettori demaniali – Ispettori provinciali delle imposte dirette – Preture – Ricevitori provinciali – Ricevitori del registro, atti civili, successioni, demanio e bollo straordinario – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali (nella propria provincia o distretto) – L. C. P. F.

Controllori governativi presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata da bollo.

Ministero – L. C. P. C.

Ufficio di controllo presso l'officina carte-valori – L. C. P. F.

Delegato governativo presso la Società anonima per la vendita dei beni demaniali.

Ministero – Avvocature erariali – Conservatori delle ipoteche – Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Ricevitori del registro e del demanio – L. C. P. C.

Delegazione governativa per la Regia cointeressata dei tabacchi.

Ministero – Amministrazione centrale della regia – Direzioni delle manifatture dei tabacchi – Prefetture e sottoprefetture – L. C. P. C.

Direzioni compartimentali ed ispezioni del lotto.

Ministero – Direzione centrale del lotto – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Sindaci del proprio compartimento – Autorità giudiziarie di tutto il regno – Ricevitori del lotto del proprio compartimento – Fra loro – Ricevitori delegati a raccogliere il giuoco per tutte le estrazioni del regno – Direzione generale ed uffici telegrafici dello Stato – L. C. P. C.

Direzione delle RR. Terme di Montecatini.

Ministero – L. C. P. C.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei tribunali civili – Preture e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del registro e del demanio – Sindaci dei comuni compresi nella provincia – L. C. P. F.

Direzioni delle saline.

Ministero – Intendenze di finanza – Fra loro – Magazzini di deposito affiliati alle saline – Prefettura della rispettiva provincia – L. C. P. F.

Direzioni doganali.

Ministero – Fra loro – Intendenze di finanza – Uffici doganali dipendenti – Ispettori delle gabelle – L. C. P. C.

Direzione ed ufficio di controllo dell'officina governativa delle carte-valori in Torino.

Amministrazioni centrali – Intendenze di finanza – Direzioni tecniche del macinato – L. C. P. C.

Controllori governativi presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata da bollo – L. C. P. F.

Direzione dello stabilimento montanistico di Agordo.

Ministero – L. C. P. C.

Avvocature erariali del proprio distretto giuridico – L. C. P. F.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenza di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti del tribunale civile – Pretori e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del demanio – Sindaci dei comuni (nella propria provincia).

Direzioni tecniche, ispettori, ingegneri provinciali, ingegneri ed ingegneri aggiunti del macinato.

Ministero – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Procuratori generali e procuratori del Re – L. C. P. C.

Fra di loro – Direttore dell'officina carte-valori – Pretori – Ufficiali di pulizia giudiziaria – L. C. P. F.

Ispettori del macinato – Ispettori delle gabelle – Ingegneri provinciali ed ingegneri aggiunti – Capisquadra, verificatori ed operai manutentori dei contatori – Agenti di finanza per la riscossione della tassa nei mulini – Agenti delle imposte – Sindaci dei comuni (nel limite della circoscrizione della direzione tecnica) – L. F. P. F.

Giunta del censimento di Lombardia.

Ministero – L. C. P. C.

Intendenza di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Agenzie delle imposte – Ricevitori dell'amministrazione demaniale – Sindaci dei comuni (nelle provincie Lombardo-Venete).

Intendenze di finanza.

Amministrazioni, autorità, uffizi governativi, sindaci ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Ispettori delle gabelle.

Ministero – Intendenze di finanza – Uffici doganali – L. C. P. C.

Ispettori di circolo del demanio.

Ministero – L. C. P. C.

Autorità ed uffici governativi, sindaci dei comuni, istituti e corpi morali compresi nella provincia o nel distretto di loro giurisdizione – L. C. P. F.

Ispettori generali, ispettori superiori, ispettori centrali e provinciali in missione.

Con tutti gli uffizi dell'amministrazione dalla quale dipendono – L. C. P. C.

Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei tribunali civili e correzionali, militari e di commercio – Procuratori del Re – Pretori e giudici conciliatori – Questori e delegati di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni (nelle provincie ove esercitano la missione).

Ispettori provinciali delle imposte dirette.

Con tutti gli uffizi dell'amministrazione dalla quale dipendono – L. C. P. C.

Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei tribunali civili e correzionali, militari e di commercio – Procuratori del Re – Pretori – Giudici conciliatori – Questori e delegati di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni (nelle provincie ove esercitano la missione).

Ispettore e sottoispettore dei canali demaniali.

Autorità ed uffizi governativi, istituti, corpi morali e sindaci compresi nel proprio distretto di giurisdizione – L. C. P. F.

Luogotenenze e brigate delle guardie doganali.

Fra loro – Intendenze di finanza – Ispettori delle gabelle della provincia – L. C. P. F.

Ministri gabellieri, e capiguardia dell'amministrazione del lago Trasimeno.

Amministrazioni del lago – Sindaci dei comuni del proprio distretto – L. C. P. F.

Ricevitoria speciale per il Tavoliere di Puglia.

Ministero – L. C. P. C.

Agenzie delle imposte dirette – Conservatori delle ipoteche – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Pretori e giudici conciliatori – Ricevitori provinciali – Esattori comunali e consorziali – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali (nelle provincie di Aquila, Bari, Campobasso, Chieti, Potenza e Teramo) – L. C. P. F.

Ricevitori delle rendite dei canali demaniali.

Amministrazione speciale dei canali demaniali – L. C. P. F.

Agenti delle imposte dirette – Capiguardia e guarda canali – Conservatori delle ipoteche – Consorzi ed associazioni irrigue – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Ispettori e sottoispettori dei canali – Prefetture e sottoprefetture – Presidente del tribunale civile – Preture e giudici conciliatori – Procuratori del Re – Ricevitori del registro e del demanio – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali – Uffici distrettuali e locali dei canali (nel proprio distretto di giurisdizione).

Ricevitori del registro degli atti civili, delle successioni, del bollo straordinario e del demanio.

Ministero – L. C. P. C.

Autorità ed uffici governativi, istituti, corpi morali e sindaci dei comuni compresi nel proprio distretto di giurisdizione – L. C. P. F.

Ricevitori delle tasse di navigazione in Lombardia.

Delegati di pubblica sicurezza – Intendenze di finanza – Ispettori demaniali – Prefetture e sottoprefetture – Preture – Ricevitori del demanio e del registro – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali (nelle provincie Lombardo-Venete) – L. C. P. F.

Ricevitori del lotto.

Direzione compartimentale od ispezione del lotto da cui dipendono – Intendenza di finanza della provincia. – L. C. P. C.

Ricevitori doganali.

Direttori di dogana – Fra loro – Intendenza di finanza – Ispettori del rispettivo circolo – L. C. P. F.

Ufficio del cambio delle materie d'oro ed argento.

Direzione generale del tesoro – Direzioni delle zecche – Intendenze di finanza – L. C. P. C.

Ufficio di stralcio della direzione del censo di Roma.

Ministero – L. C. P. C.

Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Agenzie delle imposte – Ricevitori dell'amministrazione demaniale – Sindaci dei comuni (nelle provincie di Roma, Umbria, Marche e Romagne).

Ufficio di stralcio della direzione compartimentale del catasto di Torino.

Ministero – L. C. P. C.

Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Agenzie delle imposte – Ricevitori dell'amministrazione demaniale – Sindaci dei comuni (nelle provincie del Piemonte e della Liguria).

Ufficio speciale per le rendite dell'Asse ecclesiastico in Viterbo (Roma).

Ministero – L. C. P. C.

Autorità ed uffizi governativi, istituti, corpi morali e sindaci dei comuni compresi nel proprio distretto di giurisdizione – L. C. P. F.

Verificatori degli atti per il Banco di Napoli.

Intendenze di finanza, ispettori demaniali, ricevitori del registro, atti civili, successioni, demanio, asse ecclesiastico, bollo straordinario compresi nella provincia – L. C. P. F.

Zecche.

Ministero delle finanze – Ministero di agricoltura e commercio – Ufficio centrale dei saggi – Intendenze di finanza – Uffici del cambio – Autorità giudiziarie – Prefetture e sottoprefetture – Real Casa (uffici della) – Sindaci dei comuni – Corpi morali ed istituti contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Società ed uffici non a carico del bilancio dello Stato, ammessi all'esenzione di tassa in dipendenza dei contratti stipulati col Governo.

Società anonima per la vendita dei beni demaniali.

Ministero delle finanze – Delegato governativo presso la Società – Ricevitori del registro e del demanio – Conservatori delle ipoteche – Intendenze di finanza – Avvocature erariali – Prefetture e sottoprefetture – L. C. P. C.

Regia cointeressata dei tabacchi.

Amministrazione centrale.

Uffici dipendenti – Ministero delle finanze – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Uffici del ramo gabelle – Delegazione governativa – L. C. P. C.

Controllori.

Amministrazione centrale della Regìa – Intendenze di finanza – Ispettori delle gabelle – Manifatture dei tabacchi – Luogotenenze e brigate delle guardie doganali – Magazzinieri di deposito e vendita – Spacci all'ingrosso e normali del loro riparto – L. C. P. F.

Manifatture.

Amministrazione centrale della Regìa – Fra loro – Controllori del riparto – Intendenza di finanza della provincia – Ispettori delle gabelle della provincia – Magazzini di deposito dei tabacchi greggi e lavorati – Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi – L. C. P. F.

Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi.

Amministrazione centrale della Regìa – Prefetture di quelle provincie nelle quali l'agenzia esercita la propria azione – Intendenze di finanza ed ispettori delle gabelle compresi nella circoscrizione amministrativa dell'agenzia – Controllori del riparto – Magazzini di deposito dei tabacchi greggi e lavorati – Manifatture – L. C. P. F.

Magazzini di deposito tabacchi (greggi e lavorati).

Amministrazione centrale della Regìa – Intendenze di finanza delle provincie che servono – Ispettori delle gabelle – Manifatture dei tabacchi – Agenzie delle coltivazioni – Controllore del riparto – Magazzini di vendita e spacci all'ingrosso da loro forniti – Magazzini di deposito – L. C. P. F.

Magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Dispensieri nel Veneto).

Amministrazione centrale della regìa – Intendenza di finanza della provincia – Ispettore delle gabelle del circolo – Magazzini di deposito da cui si forniscono – Controllore del riparto – L. C. P. F.

Spacci all'ingrosso e normali.

Amministrazione centrale della regìa – Intendenza di finanza della provincia – Ispettori delle gabelle del circolo – Magazzini di deposito da cui si forniscono – Controllori del riparto – L. C. P. F.

Ricevitori provinciali.

Agenzie delle imposte dirette e del catasto della provincia – Conservatori delle ipoteche della provincia – Ingegnere provinciale del macinato – L. F. P. F.

Intendenza di finanza della provincia – Prefetto e sottoprefetti della provincia – L. C. P. C.

Pretori della provincia – L. C. P. F.

Ricevitori del registro della provincia – Esattori della provincia – Sindaci dei comuni della provincia – L. F. P. F.

Tesoriere centrale – Tesoriere provinciale – L. C. P. C.

Esattori comunali e consorziali.

Agenzie delle imposte dirette e del catasto nel cui distretto si trovano – Conservatori delle ipoteche nel cui distretto si trovano – Ingegnere del macinato della provincia – L. F. P. F.

Prefetto della provincia – Sottoprefetto del circondario – Intendenza di finanza della provincia – Tesoriere provinciale – L. C. P. C.

Pretore del mandamento o mandamenti di cui fa parte il distretto di esattoria – L. C. P. F.

Ricevitore del registro del distretto – Ricevitore provinciale – Sindaci dei comuni compresi nell'esattoria – Esattori comunali e consorziali – L. F. P. F.

Ministero della guerra.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffizi governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari di corpo d'armata — Capo di stato maggiore generale d'esercito — Capo di stato maggiore generale d'armata — Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi — Comandante d'esercito in capo — Comandante del corpo di stato maggiore — Comandante generale d'armata — Comandante generale d'artiglieria d'esercito — Comandante generale del genio d'esercito — Comandante generale di corpo d'armata — Comandante del corpo invalidi e veterani — Comandante della legione allievi carabinieri — Comandante dell'accademia militare — Comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio — Comandante della scuola di guerra — Comandante della scuola militare — Comandante della scuola normale di fanteria — Comandante della scuola normale di cavalleria — Comandanti generali — Comandanti d'artiglieria d'armata e di corpo d'armata — Comandanti d'artiglieria di divisione attiva — Comandanti di brigata di fanteria — Comandanti di brigata di cavalleria — Comandanti dei battaglioni alpini — Comandanti dei collegi militari.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Comandanti delle compagnie alpine.

Ministero della guerra – Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari terri-

toriali - Comandanti generali - Comandanti di divisione - Comandanti di brigata, corpi e depositi dell'esercito - Comandanti di legione, provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri - Comandanti di distretto militare e di fortezza - Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare - Direzioni di sanità militare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Ispezioni e luogotenenze delle dogane e gabelle - L. C. P. C.

Comandanti delle compagnie di disciplina — Comandanti di compagnie di carcerati — Comandanti di compagnie di reclusi.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - L. C. P. C.

Comandanti di divisione — Comandanti di divisione attiva — Comandanti di distretto militare — Comandanti dei depositi di fanteria e bersaglieri — Comandanti dei depositi di cavalleria — Comandanti dei depositi dei reggimenti d'artiglieria — Comandanti dei depositi del Genio militare.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi - L. C. P. C.

Comandanti dei distaccamenti militari.

Ministero della guerra - Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali - Comandanti generali - Comandanti di divisione - Comandanti di brigata, corpi e depositi dell'esercito - Comandanti di legione, provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri - Comandanti di distretto militare e di fortezza - Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare - Direzioni di sanità militare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - L. C. P. C.

Comandante di fortezza — Comandanti del genio d'armata e di corpo d'armata — Comandanti delle legioni territoriali dei RR. carabinieri — Comandanti di provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri — Comandanti di presidio — Comandanti dei reggimenti di fanteria e bersaglieri — Comandanti dei reggimenti di cavalleria — Comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna — Comandanti dei reggimenti d'artiglieria da fortezza — Comandanti dei reggimenti del genio militare — Comandanti dei riparti d'istruzione — Comandanti dei reclusori militari — Comandanti degli stabilimenti militari di pena — Comandanti territoriali d'artiglieria — Comandanti dei riparti eventuali d'istruzione — Comandanti territoriali del Genio — Comandanti di zone militari.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffizi militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi - L. C. P. C.

Comandi locali d'artiglieria — Comandi locali del Genio militare.

Ministero della guerra - Comandanti generali - Comandanti di divisione - Autorità, corpi, uffici e stabilimenti della rispettiva arma - L. C. P. C.

Commissari militari per le ferrovie.

Ministero della guerra - L. C. P. C.

Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi (limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione).

Contabili dei panifici militari.

Ministero della guerra – Comandanti dei corpi e distretti militari – Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare – Sindaci dei comuni – L. C. P. C.

Contabili dei magazzini delle sussistenze militari.

Ministero della guerra – Comandanti dei corpi e dei distretti militari – Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare – Sindaci dei comuni – Contabili dei magazzini succursali delle sussistenze militari – Contabili dei panifici militari – L. C. P. C.

Contabili dei magazzini succursali delle sussistenze militari.

Ministero della guerra – Comandanti dei corpi e dei distretti militari – Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare – Sindaci dei comuni – Contabili dei panifici militari – L. C. P. C.

Direttore di commissariato d'armata.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffizi ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Direttore della farmacia centrale militare.

Ministero della guerra – Comandanti di corpo – Comitato di sanità militare – Direttori di sanità militare – Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi – Direttori di ospedali dipartimentali marittimi – L. C. P. C.

Direttore dell'istituto topografico militare — Direttore della sezione dell'istituto topografico militare in Napoli.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali per legge sono affidati pubblici servizi – L. C. P. C.

Direttore dell'opificio di arredi militari.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – L. C. P. C.

Direttore di parco di artiglieria d'armata — Direttore di parco del Genio d'armata — Direttore di sanità d'armata — Direttore generale dei trasporti di esercito — Direttori dei trasporti d'armata — Direttore di veterinaria d'armata.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Direttori delle biblioteche militari di presidio.

Ministero della guerra – Comando del corpo di stato maggiore – Direttori delle biblioteche militari di presidio – Distretti militari – L. C. P. C.

Direttori del commissariato militare — Direttori di commissariato di corpo d'armata — Direttori di commissariato di divisione attiva — Direttori dei depositi di allevamento cavalli.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare –

Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Direttori dei magazzini centrali militari.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – L. C. P. C.

Direttori degli ospedali succursali militari.

Ministero della guerra – Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali – Comandi di brigata, corpo o deposito dell'esercito – Comandi di distretto militare e di fortezza – Direttori di sanità militare – Ufficio di amministrazione di personali militari vari – Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare – L. C. P. C.

Direttori postali di corpo d'armata.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Direttori di sanità militare.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Presidenti delle congregazioni di carità – Direttori degli ospedali civili – Intendenze di finanza – L. C. P. C.

Direttori di sanità di corpo d'armata — Direttori di sanità di divisione attiva — Direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia — Direzione straordinaria del Genio pel servizio della R. marina in Venezia — Direzioni del Genio militare — Direzioni di stabilimenti d'artiglieria — Direzioni territoriali d'artiglieria.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Generali ispettori — Impiegati dell'istituto topografico militare ai lavori geodetici e topografici.

Ministero della guerra – L. C. P. C.

Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici, ai quali sono affidati per legge pubblici servizi (limitatamente all'ingerenza della rispettiva missione).

Infermerie speciali di presidio.

Direzione di sanità militare – Direttore della farmacia centrale militare – Direttori di ospedali succursali militari – L. C. P. C.

Intendente generale dell'esercito — Intendente d'armata.

Ministero della guerra – Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi – L. C. P. C.

Ispettore chimico farmaceutico — Ispettore del corpo veterinario militare — Ispettore dei depositi di allevamento cavalli.

Ministero della guerra – L. C. P. C.

Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi (limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione).

Presidente del comitato di stato maggiore generale — Presidente del comitato delle armi d'artiglieria e genio — Presidente del comitato delle armi di linea — Presidente del comitato dell'arma dei RR. carabinieri — Presidente del comitato di sanità militare.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi - L. C. P. C.

Presidente del consiglio dell'ordine militare di Savoia.

Ministero della guerra - L. C. P. C.

Presidente di commissione di rimonta — Presidente del tribunale supremo di guerra e marina — Presidenti dei tribunali militari territoriali — Sezioni staccate del commissariato militare.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi - L. C. P. C.

Sezioni staccate del Genio militare.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - L. C. P. C.

Ufficiali dell'esercito in missione — Ufficiali ai lavori geodetici e topografici.

Ministero della guerra - L. C. P. C.

Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi (limitatamente all'ingerenza della rispettiva missione).

Ufficiali istruttori presso i tribunali militari territoriali — Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari — Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - Prefetti e sottoprefetti - Sindaci dei comuni - Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi - L. C. P. C.

Uffici isolati del genio militare.

Ministero della guerra - Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare - L. C. P. C.

Ministero della marina.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento - L. C. P. C.

Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari marittimi.

Amministrazioni centrali - Avvocati fiscali presso i tribunali militari e militari marittimi - Capitanerie di porto - Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi,

di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti generali militari e comandanti di un corpo d'esercito – Comandanti delle divisioni militari territoriali – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti dei distretti militari – Comandanti militari delle fortezze – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, legione e stazione dei RR. carabinieri – Comandanti degli stabilimenti militari penitenziari – Delegati di pubblica sicurezza, giudici istruttori – Presidente del tribunale supremo di guerra e marina – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi – L. C. P. F.

Capitanerie di porto nei capiluogo di compartimento marittimo.

Amministrazioni centrali – L. C. P. C.

Avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi – L. C. P. F.

Agenti delle tasse – Capi degli uffici telegrafici – Capitanerie di porto – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – L. C. P. C.

Comando del corpo R. fanteria marina – Comandanti dei battaglioni di R. fanteria marina – Comandante del corpo RR. equipaggi – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Comandanti delle RR. scuole di marina ed altri istituti militari marittimi – L. C. P. F.

Comandanti delle legioni, compagnie, luogotenenze, sezioni e stazioni di RR. carabinieri – L. C. P. C.

Comandanti delle colonne mobili – Comandanti dei distretti militari – Comandanti di reggimento – Comandanti delle divisioni militari e delle fortezze – Cancellerie delle Corti d'appello, tribunali e preture – L. C. P. F.

Delegati di pubblica sicurezza – L. C. P. C.

Direzioni provinciali delle RR. poste – Direzioni compartimentali dei telegrafi – Direttore dell'ufficio telegrafico – Direttore delle carceri – L. C. P. F.

Direzione di sanità militare – L. C. P. C.

Direttori degli ospedali principali e secondari della R. marina – L. C. P. F.

Giudici istruttori – Intendenze di finanza – L. C. P. C.

Ingegneri del genio civile – Ispettori ed ingegneri capi del genio civile incaricati del servizio tecnico dei porti – L. C. P. F.

Ispettori e sottoispettori di pubblica sicurezza – L. C. P. C.

Ispettori e sottoispettori del demanio e tasse – Ispettori e sottoispettori delle dogane e gabelle – Ispettori delle imposte e del catasto – L. C. P. F.

Prefetti e sottoprefetti – L. C. P. C.

Presidenze delle camere di commercio ed arti – L. C. P. F.

Presidenze dei consigli principali e secondari di amministrazioni dei corpi della R. marina – Presidenti dei consigli di amministrazione delle casse invalidi per la marina mercantile – Presidenti dei tribunali militari marittimi – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – L. C. P. F.

Procuratori del Re e loro sostituti – Procuratori generali presso le Corti d'appello Presidenti dei circoli delle assisie – Pretori – L. C. P. C.

Presidenti degl'istituti tecnici e nautici – Presidenti dei RR. ginnasi e RR. licei – Presidenti dei tribunali di commercio – L. C. P. F.

Questori di pubblica sicurezza – L. C. P. C.

Ricevitori e direttori delle dogane e gabelle – Ricevitori del registro e del de-

manio – Segreterie dei tribunali militari marittimi – Sindaci dei comuni – Semàforici (posti) – Tesorerie provinciali – Uffici di porto nei capiluogo di circondario marittimo, uffici di porto dipendenti da detti capiluogo e delegazioni di porto – Uffici distaccati del commissariato militare marittimo – L. C. P. F.

Uffici della R. Casa – L. C P. C.

Uffici postali – Ufficiali dei vari corpi della marina distaccati od in missione – Uffici dei RR. avvocati erariali – Ufficio centrale meteorologico – L. C. P. F.

Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi.

Amministrazioni centrali, avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina – Avvocati fiscali presso i tribunali militari e presso i tribunali militari marittimi – Capitanerie di porto – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi di forze navali e di R. legni isolati – Comandi di corpi e stabilimenti militari marittimi, di scuole e collegi militari – Consigli d'amministrazione dei corpi della R. marina – Comandanti generali militari – Comandanti di un corpo d'esercito – Comandanti delle divisioni militari – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei carabinieri reali – Comandanti degli stabilimenti penitenziari militari – Comandanti dei corpi e compagnie veterani ed invalidi – Comandanti delle compagnie di disciplina – Comandanti delle colonne mobili – Comitati di stato maggiore, delle armi di linea, dei carabinieri, di artiglieria, genio e di sanità militare – Comandanti territoriali d'artiglieria e del genio militare – Direttori degli uffici idrografici e scientifici della R. marina – Direttori degli ospedali militari – Direzione del genio militare – Delegati di pubblica sicurezza – Direttore del laboratorio farmaceutico centrale militare – Direttori delle RR. poste, dei telegrafi e delle ferrovie – Direttori delle scuole nautiche – Direzioni del commissariato militare – Direzioni territoriali d'artiglieria – Comandanti dei distretti militari – Giudici istruttori – Intendenze di finanza – Ingegneri del genio civile – Ispettori forestali – Ispettori e sottoispettori delle dogane e gabelle – Ispettori e sottoispettori del demanio e delle tasse – Presidente del tribunale supremo di guerra e marina – Presidenti dei tribunali militari marittimi – Prefetti e sottoprefetti – Presidenti dei tribunali civili e correzionali, delle Corti d'appello e di assise e delle Corti di cassazione – Procuratori generali e procuratori del Re e loro sostituti – Presidenti delle camere di commercio ed arti – Presidenti dei tribunali di commercio – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Ricevitori del registro – Ricevitori delle dogane – Sindaci dei comuni – Sottodirettori degli armamenti d'artiglieria e delle costruzioni navali negli stabilimenti marittimi secondari – Tesorieri provinciali – Uffici di porto di circondario e delegati di porto – Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – Uffici del genio civile incaricati del servizio tecnico dei porti e spiaggie – Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi – Uffici della R. casa – Ufficio centrale meteorologico della R. marina – L. C. P. C.

Comandanti in capo di armata e di squadra, comandanti sott'ordine di squadra, comandanti delle divisioni e stazioni navali, comandanti delle RR. navi.

Amministrazioni centrali – Avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi – Capitanerie di porto – Capi degli uffici telegrafici – Comandi in capo di dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandi di corpi e stabilimenti militari marittimi distaccati – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi –

Commissari di forze navali e di RR. legni isolati – Commissari capi di servizio negli stabilimenti militari marittimi – Comandanti generali militari o di un corpo d'esercito – Comandanti delle divisioni militari territoriali – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti militari delle fortezze – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione o stazione dei RR. carabinieri – Delegati di pubblica sicurezza – Direttore dell'ufficio idrografico – Direttori degli osservatorii di marina – Direttori degli ospedali marittimi, dipartimentali e secondari – Direttori degli ospedali militari divisionali e succursali – Direttori del commissariato militare – Giudici istruttori – Prefetti e sottoprefetti – Presidenti dei consigli principali e secondari amministrativi dei corpi della R. marina – Presidenti dei tribunali militari marittimi, civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Uffici di porto – Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. F.

Comando del Balipedio di Viareggio.

Comando in capo del 1.° dipartimento marittimo – Comando della nave scuola d'artiglieria – Commissariato generale del 1.° dipartimento marittimo – Direttore generale d'arsenale del 1.° dipartimento marittimo – Delegati di pubblica sicurezza – Presidente del tribunale civile e correzionale – Procuratore del Re e suo sostituto – Questore di pubblica sicurezza – L. C. P. F.

Comando del cantiere di Castellammare.

Comando in capo del 2.° dipartimento marittimo – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Commissariato generale del 2.° dipartimento marittimo – Direttore generale d'arsenale del 2.° dipartimento marittimo – Direttori armamenti e artiglieria del 2.° dipartimento marittimo – Delegati di pubblica sicurezza – Presidente del tribunale civile e correzionale – Procuratore del Re e suo sostituto – Questore di pubblica sicurezza – L. C. P. F.

Comando del corpo Reali equipaggi.

Amministrazioni centrali – Avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi – Capitanerie di porto – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti dei distaccamenti dei corpi della R. marina – Comandanti delle scuole di marina ed altri istituti – Comandanti delle scuole e dei collegi militari – Comandante del corpo fanteria marina – Comandanti di battaglioni di fanteria marina – Comandanti dei distretti militari – Comandanti degli stabilimenti penitenziari militari – Comandanti delle compagnie di disciplina – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei carabinieri reali – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Delegati di pubblica sicurezza – Direttori degli ospedali militari marittimi dipartimentali e secondari – Direttori di sanità militare – Presidenti dei tribunali militari marittimi, civili e correzionali – Pretori – Procuratori del Re e loro sostituti – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Uffici di porto – Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi – L. C. P. F.

Comando del corpo Reale fanteria marina.

Amministrazioni centrali – Avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi – Capitanerie di porto – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti del corpo RR. equipaggi, dei battaglioni fanteria marina e dei distaccamenti dei corpi

– Comandanti dei collegi militari – Comandanti dei corpi e compagnie veterani ed invalidi – Comandanti di distretti militari – Comandanti delle compagnie di disciplina – Comandanti degli stabilimenti penitenziari militari – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Delegati di pubblica sicurezza – Direttori degli ospedali militari marittimi, dipartimentali e secondari – Direttori degli ospedali militari divisionali e succursali – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Presidenti dei tribunali militari marittimi – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Uffici di porto – Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi – L. C. P. F.

Comando locale di Peschiera.

Comando in capo del 3.° dipartimento marittimo – Commissariato generale del 3.° dipartimento marittimo – Direttore generale d'arsenale del 3.° dipartimento marittimo – Delegati di pubblica sicurezza – Presidente del tribunale civile e correzionale – Procuratore del Re e suo sostituto – Questore di pubblica sicurezza – L. C. P. F.

Comandi di battaglione del corpo R. fanteria marina.

Comandante del corpo di fanteria marina – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandante del corpo RR. equipaggi – Comandanti dei distaccamenti dei corpi della R. marina – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Comandanti dei distretti militari – Comandanti degli stabilimenti penitenziari militari – Delegati di pubblica sicurezza – Direttore degli ospedali marittimi dipartimentali e secondari – Direttori degli ospedali militari divisionali e succursali – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. F.

Comandi dei distaccamenti del corpo reali equipaggi.

Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandante del corpo RR. equipaggi – Comandanti dei distaccamenti dei corpi della R. marina – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti militari delle fortezze – Delegati di pubblica sicurezza – Prefetti e Sottoprefetti – Presidenti dei consigli amministrativi dei corpi della R. marina – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Ufficiali dei corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. F.

Comandi dei distaccamenti di fanteria marina.

Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti del corpo R. fanteria marina – Comandanti dei battaglioni R. fanteria marina – Comandanti dei distaccamenti dei corpi della R. marina – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti militari delle fortezze – Delegati di pubblica sicurezza – Prefetti e sottoprefetti – Presidenti dei consigli principali amministrativi dei corpi della R. marina – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Ufficiali dei corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. F.

Comandi della R. scuola di marina.

Amministrazioni centrali – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti delle RR. scuole di marina e di altri istituti marittimi – Comandanti delle scuole e dei collegi militari – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Direttore dell'ufficio idrografico – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Commissariati generali dei dipartimenti marittimi.

Amministrazioni centrali – Capitanerie di porto – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandi di corpi e stabilimenti militari marittimi distaccati – Comandanti di sezioni, luogotenenze e stazioni di carabinieri reali – Comandanti territoriali d'artiglieria – Comitato di stato maggiore delle armi di linea, dei carabinieri reali, di artiglieria e del genio – Commissariati generali di altri dipartimenti marittimi – Commissari di forze navali e di RR. legni isolati – Commissari capi di servizio negli stabilimenti militari marittimi – Corte dei conti – Direttore dell'ufficio idrografico della R. marina – Direttori del commissariato militare – L. C. P. C.

Direttori dei laboratori farmaceutici militari – Direttori delle RR. poste, telegrafi e ferrovie – Direzioni del genio militare – Direzioni delle casse degli invalidi della marina mercantile – Ispettori forestali – Ispettori, ingegneri capi del genio civile – Intendenze di finanza – L. C. P. F.

Giudici istruttori – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei consigli principali e secondari di amministrazione dei corpi della R. marina – Presidenti dei consigli d'amministrazione degli ospedali militari marittimi – Presidenti dei tribunali civili e correzionali, delle corti d'appello, d'assise e di cassazione – Procuratori generali del Re e procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – L. C. P. C.

Presidenti dei tribunali di commercio – L. C. P. F.

Penitenziario di Pozzuoli – Penitenziario di Nisida – L. C. P. C.

Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali – Uffici di porto – L. C. P. F.

Ufficiali dei vari corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. C.

Uffici del genio civile incaricati del servizio tecnico dei porti e spiagge – L. C. P. F.

Uffici della R. Casa – Uffici dei RR. avvocati erariali – L. C. P. C.

Ricevitori del registro e delle dogane – Presidenti delle camere di commercio ed arti – Uffici di ragioneria delle strade ferrate, residenti in Ancona e Firenze – L. C. P. F.

Consigli amministrativi del corpo Reali equipaggi.

Amministrazioni centrali – Capitanerie di porto – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti dei distaccamenti dei corpi della R. marina – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Direzioni di sanità militare – Intendenze di finanza – Prefetti e sottoprefetti – Presidenti dei consigli principali amministrativi dei corpi della R. marina e dei secondari – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali – Uffici di porto – Comandanti dei distretti militari – Ufficio d'amministrazione di personali militari vari – L. C. P. F.

Consiglio d'amministrazione del corpo reale fanteria marina.

Amministrazioni centrali – Capitanerie di porto – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti dei distaccamenti del corpo della R. marina – Com-

missariati generali dei dipartimenti marittimi – Intendenze di finanza – Prefetture e sottoprefetture – Presidenti dei consigli principali e secondari amministrativi dei corpi della R. marina – Sindaci dei comuni – Tesorerie provinciali – Uffici di porto – Ufficiali dei corpi della R. marina distaccati od in missione – L. C. P. F.

Delegazioni di porto.

Capitanerie di porto – Comandanti delle legioni, compagnie, luogotenenze, sezioni e stazioni di RR. carabinieri – L. C. P. F.

Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Prefetti o sottoprefetti – Ricevitori e direttori delle dogane e delle gabelle – Sindaci dei comuni – L. C. P. C.

Uffici di porto nei capiluogo di circondario – Uffici di porto – Delegazioni di porto – L. C. P. F.

Direttore della scuola macchinisti.

Comandi in capo di dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandi delle RR. scuole di marina e di altri istituti marittimi – Comandanti delle scuole e collegi militari – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Direttore dell'ufficio idrografico.

Amministrazioni centrali – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Capitanerie di porto – Direttori degli Osservatorii di marina – Ufficio centrale meteorologico della R. marina – L. C. P. F.

Direttori generali di arsenale.

Sindaci dei comuni – Prefetture e Sottoprefetture – Preture – RR. carabinieri – Comando militare del cantiere di Castellammare – Comandi militari dell'esercito – Direzioni territoriali di artiglieria – L. C. P. C.

Direttori degli Osservatori di marina.

Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi e di forze navali – Direttore dell'ufficio idrografico – L. C. P. F.

Direzione di armi portatili.

Direzioni di artiglieria e torpedini – Sottodirezioni di artiglieria e torpedini – L. C. P. C.

Direzioni e sottodirezioni degli armamenti.

Comando del cantiere di Castellammare – Capitanerie di porto – Direzione degli armamenti del rispettivo e degli altri dipartimenti marittimi – Sottodirettori degli armamenti negli stabilimenti marittimi secondari – Ufficiali della R. marina in missione o distaccati – L. C. P. C.

Direzioni e sottodirezioni d'artiglieria e torpedini.

Comando del Balipedio di Viareggio – Comando militare del cantiere di Castellammare – Comandi militari marittimi – Direzione d'artiglieria e torpedini del rispettivo e degli altri dipartimenti marittimi – Direzione della fabbrica d'armi di marina in Venezia – Direzione del laboratorio pirotecnico di Torino – Direzioni territoriali di artiglieria in Torino, Bologna e Capua – Direzioni di artiglieria del laboratorio di precisione di Torino e del polverificio di Scafati – Sottodirezione delle costruzioni in Castellammare – Sottodirettori di artiglieria negli stabilimenti marittimi secondari – Ufficiali della R. marina in missione o distaccati – Uffici di porto – L. C. P. C.

Direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali.

Commissioni per le provviste di legnami – Direzioni delle costruzioni navali del rispettivo e degli altri dipartimenti marittimi – Sottodirezioni delle costruzioni navali degli stabilimenti marittimi secondari – Ufficiali della R. marina in missione o distaccati – L. C. P. C.

Ospedali dipartimentali.

Amministrazioni centrali – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Comandanti di distretti militari – Direttore del laboratorio chimico centrale militare – Direttori degli ospedali militari marittimi dipartimentali e secondari – Direttori degli ospedali militari divisionali e succursali – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Presidenti dei tribunali militari marittimi.

Amministrazioni centrali – Avvocati fiscali presso i tribunali militari e militari marittimi – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Capitanerie di porto – Comandanti generali militari e comandanti di un corpo d'esercito – Comandanti delle divisioni militari territoriali – Comandanti delle colonne mobili – Comandanti degli stabilimenti penitenziari militari – Comandanti dei distretti militari – Comandanti militari delle fortezze – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei carabinieri reali – Delegati di pubblica sicurezza – Giudici istruttori – Presidente del tribunale supremo di guerra e marina – Presidenti dei tribunali militari marittimi – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Ufficiali di marina distaccati od in missione.

Amministrazioni centrali – L. C. P. C.

Capitanerie di porto – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandante del corpo RR. equipaggi – Comandante del corpo R. fanteria marina – Comandanti dei battaglioni R. fanteria marina – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali degli armamenti dell'artiglieria e torpedini – Prefetti e sottoprefetti – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi.

Amministrazioni centrali – Avvocati fiscali presso i tribunali militari e militari marittimi – Capitanerie di porto – Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Comandanti generali militari e comandanti di un corpo d'esercito – Comandanti delle divisioni militari territoriali – Comandante delle colonne mobili – Comandanti dei distretti militari – Comandanti militari delle fortezze – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Comandanti degli stabilimenti militari penitenziari – Delegati di pubblica sicurezza – Giudici istruttori – Presidente del tribunale supremo di guerra e marina – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Sindaci dei comuni – Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi – L. C. P. F.

Uffici di commissariato di marina.

Comando di forze navali e di RR. legni isolati – Commissari di forze navali e di RR. legni isolati – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – L. C. P. F.

Uffici di porto nei capiluogo di circondario marittimo.

Amministrazioni centrali – L. C. P. C.

Comandi in capo dei dipartimenti marittimi, di forze navali e di RR. legni isolati – Capitanerie di porto – Comando del corpo RR. equipaggi – Commissariati generali dei dipartimenti marittimi – Comandanti di legione, compagnia, luogotenenza, sezione e stazione dei RR. carabinieri – Consigli d'amministrazione della cassa invalidi della marina mercantile, nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio circondariale di porto – Delegati di pubblica sicurezza – Giudici istruttori – Intendenze di finanza – Ispettori ed ingegneri capi del genio civile, incaricati del servizio tecnico dei porti e spiagge – Ispettori e sottoispettori del demanio, dogane e gabelle – Ispettori provinciali delle imposte e del catasto – Presidente dei consigli principali e secondari di amministrazione dei corpi della R. marina – Presidenti dei tribunali civili e correzionali – Procuratori del Re e loro sostituti – L. C. P. F.

Prefetti e sottoprefetti – L. C. P. C.

Pretori – Questori di pubblica sicurezza – Ricevitori del registro – Ricevitori e direttori delle dogane e delle gabelle – Sindaci dei comuni – Tesorieri provinciali – Uffici di porto dipendenti e delegazioni di porto – L. C. P. F.

Uffici di porto dipendenti.

Capitanerie di porto – Comandanti delle legioni, compagnie, luogotenenze, sezioni e stazioni dei RR. carabinieri – Comandi di forze navali e di RR. legni isolati – L. C. P. F.

Prefetti e sottoprefetti – L. C. P. C.

Ricevitori e direttori delle dogane e delle gabelle – Sindaci dei comuni – Uffici di porto nei capiluogo di circondario – Uffici di porto – Delegazioni di porto – L. C. P. F.

Ufficio centrale meteorologico della R. marina in Firenze.

Amministrazioni centrali – Comandi in capo dei dipartimenti marittimi – Capitanerie di porto – Direzione generale dei telegrafi – Stazioni meteorologiche – Ufficio idrografico della R. marina – L. C. P. C.

Ministero della pubblica istruzione.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento – L. C. P. C.

Accademia della Crusca, delle scienze in Torino, dei licei in Roma, delle arti del disegno in Firenze, scientifico-letteraria in Milano — Accademie di belle arti di Bologna, Massa-Carrara, Milano, Modena, Parma, Torino e Venezia.

Amministrazioni centrali – Prefetture e sottoprefetture – Autorità dipendenti dal ministero di pubblica istruzione – Fra di loro rispettivamente – L. C. P. C.

Biblioteca Marucelliana in Firenze, Riccardiana in Firenze, Laurenziana in Firenze, Estense in Modena, S. Giacomo in Napoli, Brancacciana in Napoli, Angelica in Roma, Alessandrina in Roma, Casanatense in Roma, Marciana in Venezia — Biblioteche nazionali di

Cremona, Firenze, Lucca, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma (V. E.) — Biblioteche universitarie di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Sassari, Torino.

Amministrazioni centrali - Prefetture e sottoprefetture - Fra di loro - L. C. P. C.

Collegio governativo delle fanciulle in Milano — Collegio governativo femminile in Verona.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. F.

Commissariati speciali per la conservazione degli scavi e dei monumenti nelle isole di Sardegna e di Sicilia — Commissione conservatrice dei monumenti istorici e letterari in Ancona.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Uffici tecnici per gli scavi di antichità in Roma e Napoli - Fra di loro - L. C. P. F.

Commissione dei testi di lingua — Bologna.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. F.

Delegati scolastici di mandamento.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture della provincia - Ispettori scolastici della provincia - L. C. P. F.

Deputazioni di storia patria di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Torino.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. C.

Direttore della calcografia regia di Roma.

Amministrazioni centrali - Prefetture e sottoprefetture - L. C. P. C.

Direttore del collegio di musica di Napoli, del collegio di musica di Palermo, del conservatorio di musica di Milano, delle gallerie e dei musei di Firenze, dell'istituto di belle arti in Napoli, dell'istituto di belle arti in Roma, dell'istituto musicale in Firenze, del museo di antichità in Parma, della pinacoteca in Torino, della scuola di belle arti in Reggio Emilia, della scuola di musica di Parma, del gabinetto numismatico in Milano.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Istituti congeneri ammessi all'esenzione di tassa - L. C. P. C.

Direttore della scuola di declamazione presso l'accademia filodrammatica in Firenze.

Ministero di pubblica istruzione - L. C. P. F.

Direttori degli osservatorii astronomici governativi.

Amministrazioni centrali - Prefetture e sottoprefetture - Fra loro - L. C. P. C.

Direttori dei ginnasi governativi — Direttori delle scuole tecniche governative — Direttori delle scuole normali governative.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture delle rispettive provincie - Fra di loro - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. C.

Educandati RR. femminili di Napoli — Educandato Maria Adelaide in Palermo.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. F.

Ispettori scolastici di circondario.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture della provincia - Sindaci dei comuni della provincia - Delegati scolastici della provincia - Fra di loro entro la provincia stessa - L. C. P. F.

Istituto di studi superiori in Firenze — Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia — Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti in Milano — Istituto tecnico superiore di Milano.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento - L. C. P. C.

Istituto della SS. Annunziata in Firenze.

Ministero d'istruzione pubblica - Prefetture e sottoprefetture - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. F.

Istituti governativi dei sordo-muti di Milano, Palermo, Roma.

Ministero d'istruzione pubblica - Prefetto, sottoprefetti e autorità scolastiche della provincia - L. C. P. F.

Museo archeologico di Torino, Milano e Bologna — Museo egizio-etrusco di Firenze — Museo nazionale di Napoli.

Amministrazioni centrali - Prefetture e sottoprefetture delle rispettive provincie - Fra di loro - L. C. P. F.

Presidi e rettori dei licei e convitti nazionali governativi.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture delle rispettive provincie - Fra di loro - Autorità scolastiche della propria provincia - L. C. P. C.

Provveditori agli studi.

Ministero di pubblica istruzione - Prefetture e sottoprefetture - Autorità tutte dipendenti dal ministero di pubblica istruzione - Sindaci della propria provincia - L. C. P. C.

Rettori delle università di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento - L. C. P. C.

Scuola normale superiore di Pisa — Scuole di applicazione per gl'ingegneri di Roma, Napoli e Torino — Scuole di medicina, veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'art. 4 del regolamento - L. C. P. C.

Sopraintendenze dei monumenti nazionali: dei Girolamini in Napoli, Certosa di Calci in Pisa, Montevergine in Montevergine, Certosa di Pavia, Badia di Montecassino, Convento di Monteoliveto Maggiore

presso Asciano, Badia della SS. Trinità in Cava dei Tirreni, Monumento di Subiaco, Monumento di Grottaferrata, Monumento di Santa Maria della Quercia in Viterbo, Monumento di Casamari presso Veroli, Monumento dei Certosini di Terisulto in Collesardo.

Ministero di pubblica istruzione – Prefetture e sottoprefetture delle rispettive provincie – L. C. P. F.

Ufficio di conservazione del palazzo ducale di Venezia.

Ministero di pubblica istruzione – L. C. P. F.

Uffici tecnici speciali per gli scavi di antichità in Roma e Napoli.

Ministero di pubblica istruzione – Prefetture e sottoprefetture – Fra loro – Commissariati speciali per gli scavi di Sardegna e Sicilia – Commissione dei monumenti storici e letterari in Ancona – L. C. P. F.

Ministero dei lavori pubblici.

Amministrazioni centrali.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Aiutanti e misuratori assistenti del genio civile ed assistenti straordinari destinati alla sorveglianza di opere dello Stato e distaccati dall'ufficio centrale o di sezione.

Ufficio del genio civile da cui dipendono – Prefettura e sottoprefettura della provincia – L. C. P. F.

Capi cantonieri di strade nazionali le quali non tocchino i comuni di residenza dell'ufficio centrale o di un ufficio di sezione del genio civile.

Uffici del genio civile da cui dipendono – L. F. P. F.

Capi fanalisti dei fari.

Uffici del genio civile da cui dipendono – L. F. P. F.

Capi squadra dei telegrafi.

Delegazione speciale pei telegrafi in Roma – Direzioni compartimentali dei telegrafi da cui dipendono – Ispettori di sezione – L. F. P. F.

Commissariati e sottocommissariati tecnici ed amministrativi per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate.

Ministero dei lavori pubblici – Società ferroviarie – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Fra di loro – L. C. P. C.

Custodi idraulici e di bonifica.

Uffici del genio civile da cui dipendono – Prefettura e sottoprefetture della provincia – Sindaci dei comuni della provincia – L. F. P. F.

Delegazione speciale dei telegrafi in Roma — Direzioni compartimentali dei telegrafi.

Direzione generale dei telegrafi – Ispettori capi e ispettori di sezione – Fra loro – Direttori, capi d'ufficio e capi squadra e guardafili, nei limiti della rispettiva delegazione o compartimento – Autorità ed uffici governativi – Sindaci, istituti, corpi

morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento, nei limiti della rispettiva delegazione o compartimento – L. C. P. C.

Direttori e capi degli uffici telegrafici di ogni classe.

Direzione generale dei telegrafi – Delegazione speciale e direzioni compartimentali dei telegrafi – Fra loro – Ispettori capi, nel limite della rispettiva delegazione o compartimento – Ispettori di sezione – Autorità ed uffici governativi, sindaci, istituti o corpi morali che hanno giurisdizione nel luogo in cui ha sede l'ufficio – L. C. P. C. – L. F. P. F.

Direzioni o sezioni tecniche governative per la costruzione delle ferrovie a conto dello Stato.

Ministero dei lavori pubblici – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Fra di loro – L. C. P. C.

Direzioni provinciali delle poste.

Direzione generale delle poste – Direzioni provinciali delle poste – Ispettori distrettuali delle poste – Impiegati postali in missione nel perimetro della provincia – Uffici postali della provincia – Uffici postali del Regno (pel servizio dei vaglia e dei risparmi) – Uffici postali del Regno (pei reclami) – Autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento, nel limite delle rispettive provincie, o che abbiano giurisdizione nella provincia – L. C. P. C. – L. F. P. F.

Guardafili dei telegrafi.

Delegazione speciale pei telegrafi in Roma – Direzioni compartimentali dei telegrafi da cui dipendono – Ispettori di sezione – L. F. P. F.

Impiegati postali in missione.

Direzione generale delle poste – Direzione delle poste della provincia, nella quale l'impiegato è in missione – Uffici postali della provincia stessa – Autorità ed uffici contemplati nell'articolo 4 del regolamento, nel limite della provincia, o che abbiano giurisdizione nella provincia medesima – L. C. P. C.

Ingegneri di manutenzione e delegati per le stazioni ferroviarie nelle quali non risiedono commissari o sottocommissari.

Ministero dei lavori pubblici – Società ferroviarie – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Fra di loro – L. C. P. C.

Ispettori capi dei telegrafi in giro od in missione.

Direzione generale dei telegrafi – Delegato speciale in Roma – Direttori compartimentali dei telegrafi – Fra loro – Ispettori di sezione – Direttori e capi d'ufficio dei telegrafi – L. C. P. C.

Ispettori, commissari e sottocommissari tecnici ed amministrativi per la sorveglianza delle ferrovie in missione.

Ministero dei lavori pubblici – Società ferroviarie – Uffici speciali nel circuito della loro missione – L. C. P. C.

Ispettori di circolo del genio civile.

Ministero dei lavori pubblici – Uffici del genio civile – Prefetture e sottoprefetture comprese nel rispettivo circolo – L. C. P. C.

Ispettori, ingegneri capi ed ingegneri del genio civile in missione.

Ministero dei lavori pubblici – Ispettori di circolo del genio civile – Prefetture e sottoprefetture delle provincie in cui esercitano la missione – L. C. P. C.

Ispettori delle poste.

Direzione generale delle poste – Direzioni provinciali delle poste – Ispettori distrettuali delle poste – Uffici postali del distretto – Autorità ed uffici contemplati nell'articolo 4 del regolamento, nel limite del distretto assegnato all'ispettore – L. C. P. C.

Ispettori di sezione dei telegrafi.

Direzione generale dei telegrafi – Ispettori capi – Delegazione speciale pei telegrafi in Roma – Direzioni compartimentali dei telegrafi – Sindaci dei comuni – Ispettori di sezione – Direttori e capi d'ufficio dei telegrafi – Capi squadra – Guardafili – Autorità ed uffici governativi, istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento che hanno giurisdizione nella rispettiva provincia – L. C. P. C. – L. F. P. F.

Sezioni staccate di uffici del genio civile pei servizi generali e speciali.

Ministero dei lavori pubblici – Prefettura della provincia – Sottoprefettura del circondario rispettivo – Ufficio del genio civile da cui dipendono – Ispettore di circolo rispettivo – L. C. P. C.

Sottocommissari tecnici per la sorveglianza della costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata.

Ministero dei lavori pubblici – Società ferroviaria costruttrice della linea – Prefetture e sottoprefetture – Intendenze di finanza – Fra loro – L. C. P. C.

Uffici del genio civile pel servizio generale e pei servizi speciali.

Ministeri – Ispettore rispettivo di circolo – Uffici del genio civile – Intendenze di finanza della provincia – Prefetture e sottoprefetture – L. C. P. C.

Uffici postali di ogni classe.

Direzione generale delle poste – Direzione delle poste della rispettiva provincia – Direzioni provinciali ed uffici postali (per il servizio dei vaglia e dei risparmi) – L. C. P. C.

Direzioni provinciali ed uffici postali (per i reclami) – L. F. P. F.

Ispettori delle poste del Distretto – Impiegati postali in missione nella provincia – L. C. P. C

Prefetture e sottoprefetture – Sindaci dei comuni – Pretori – Comandanti dei RR. carabinieri – Questori e delegati di pubblica sicurezza (nel proprio distretto postale) – L. C. P. F.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Amministrazione centrale.

Amministrazioni, autorità, uffici governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell'articolo 4 del regolamento – L. C. P. C.

Brigadieri e guardie forestali.

Sottoispettore capo del distretto dal quale dipendono – Sindaci del distretto – L. C. P. F.

Comandante del personale e del deposito cavalli stalloni.

Ministero di agricoltura – Ministero della guerra – Depositi e distaccamenti di

cavalli stalloni del Regno, e stazioni di monta – Autorità e corpi morali, autorità politiche e municipali di quei luoghi ove si stabiliscono stazioni di monta – L. C. P. C.

Comandanti di altri depositi cavalli stalloni, del distaccamento di Ozieri e stazioni di monta.

Ministero di agricoltura – Comandante del personale del deposito cavalli stalloni – Direttori degli altri depositi cavalli stalloni – Autorità politiche delle provincie formanti le zone di circoscrizione dei depositi cavalli stalloni – Sindaci dei comuni ove si stabiliscono stazioni di monta – Guarda stalloni – L. C. P. C.

Comitato geologico.

Istituti e stabilimenti scientifici governativi (università, musei, scuole superiori per gl'ingegneri, istituti tecnici, licei, ecc.) – Istituto topografico militare – Museo industriale di Torino – Biblioteche civili e militari – L. C. P. F.

Commissari per la vigilanza sugli istituti di emissione.

Ministero di agricoltura – L. C. P. C.

Controllore dell'economato generale.

Ministero di agricoltura – L. C. P. C.

Delegati dell'economato generale.

Ministero – Intendenze di finanza – L. C. P. C.

Distretti delle miniere e capitanato montanistico di Vicenza.

Ministero di agricoltura – Ufficio d'ispezione delle miniere – Autorità politiche delle provincie formanti il distretto od il capitanato – Sindaci compresi nel distretto o capitanato – L. C. P. C.

Impiegati in missione.

Ministero di agricoltura – Autorità ed uffici contemplati nell'articolo 4 del regolamento compresi nelle provincie in cui esercitano la missione – L. C. P. C.

Ispettori forestali.

Ministero di agricoltura – Autorità politiche e giudiziarie comprese nel dipartimento – Sindaci del dipartimento – Sottoispettori, brigadieri e guardie forestali del dipartimento – Ispettori forestali – L. C. P. C.

Ispettori verificatori dei pesi e delle misure.

Ministero di agricoltura – Autorità politiche e intendenze di finanza della provincia ove risiedono gli uffici di verificazione – Procuratori del Re – Pretori del distretto di verificazione – L. C. P. C.

Sindaci del distretto di verificazione – Verificatori che hanno residenza ove esistono officine del gas – L. C. P. F.

Ispezioni e commissariati di società.

Ministero di agricoltura – Intendenze di finanze – Tribunali di commercio – Ispezioni fra di loro – L. C. P. C.

Istituto forestale di Vallombrosa.

Ministero di agricoltura – Prefetture e sottoprefetture – L. C. P. C.

Istituti tecnici governativi — Istituti di marina mercantile governativi.

Ministeri di agricoltura, di marina e di pubblica istruzione – Museo industriale

italiano – Autorità politiche della provincia ove hanno sede – Istituti e scuole superiori di istruzione – L. C. P. C.

Museo industriale italiano di Torino.

Ministero di agricoltura – Istituti tecnici – Scuole nautiche, scuole speciali e istituti di marina governativi – L. C. P. C.

Scuole di nautica governative — Scuole speciali governative.

Ministeri di agricoltura, di marina e di pubblica istruzione – Museo industriale italiano in Torino – Autorità politiche della provincia ove hanno sede – Istituti e scuole superiori d'istruzione – L. C. P. C.

Sottoispettori forestali.

Ispettore forestale del dipartimento – Autorità politiche e giudiziarie del distretto – L. C. P. C.

Sindaci del distretto – L. C. P. F.

Brigadieri e guardie forestali del distretto – L. C. P. C.

Ufficio centrale dei saggi.

Uffici di saggio – Direzioni delle zecche – L. C. P. C.

Ufficio d'ispezione delle miniere.

Distretti delle miniere – Capitanato montanistico di Vicenza – Sindaci dei comuni – L. C. P. F.

Uffici dei saggi dell'oro e dell'argento.

Ministero di agricoltura – Autorità politiche e giudiziarie delle provincie ove hanno sede gli uffici di saggio – L. C. P. C.

R. D. n. 3526. — Modifiche al regolamento di disciplina militare pei Corpi della Regia marina.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 11 marzo 1865 che approva l'annesso regolamento di disciplina militare pei corpi della Regia marina;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse modifiche al regolamento di disciplina militare pei Corpi della Regia marina, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 28 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Modifiche al regolamento di disciplina in data 11 marzo 1865.

I.

Il capo IV del regolamento di disciplina in data 11 marzo 1865 è soppresso e sostituito dal seguente:

CAPO IV. — *Subordinazione e posizione gerarchica.*

Art. 84. La subordinazione consiste nell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore negli affari di servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità a lui conferta dai regolamenti. Essa è la legge fondamentale della disciplina e del servizio militare.

L'obbedienza derivante dalla subordinazione deve essere pronta, rispettosa ed assoluta; non è permesso all'inferiore alcuna esitazione, richiamo od osservazione, quand'anche si credesse ingiustamente punito. In questo caso però, l'inferiore potrà, dopo eseguito l'ordine ricevuto o scontata la punizione inflitta, presentare reclamo nel modo prescritto dal presente regolamento.

La subordinazione esige che l'inferiore usi al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza, anche fuori di servizio.

È grave mancanza il censurare gli ordini del superiore o criticarlo in qualunque modo, il prender parte ad atti tendenti a menomare la considerazione dovutagli.

Chi si dimostra insubordinato, se non cade sotto il rigore delle leggi penali militari, non deve sfuggire ad energica repressione disciplinare.

Art. 85. Lo specchio *A* annesso alle presenti modifiche che sostituisce quello ora in vigore dimostra la gerarchia militare dei corpi della regia marina.

I gradi indicati in una medesima linea orizzontale dello specchio predetto, si dicono gradi corrispondenti, e gradi assimilati allorchè si riferiscono ai corpi che hanno assimilazione a gradi militari.

Art. 86. Il militare in servizio deve ubbidienza come a superiore, al suo eguale in grado, se per ragioni d'anzianità a questi è devoluto il comando.

Eguale ubbidienza deve al militare meno anziano od anche di grado inferiore, quando questi eserciti il comando per speciali disposizioni regolamentari, o in virtù di speciale delegazione conferita da decreto reale, od anche semplicemente conferita, in alcuni casi, dai superiori nei limiti e modi previsti dai regolamenti.

Art. 87. Gli ufficiali dei diversi corpi della marina percorrendo altrettante carriere distinte, che richiedono ciascuna cognizioni speciali, e dovendo quindi fare il servizio secondo l'indole e natura di tali carriere, non possono mai, qualunque sia il loro grado, far le veci dei militari d'altro corpo in caso d'assenza od impedimento.

Art. 88. In caso d'impedimento od assenza della persona rivestita di una carica, vi succedono le persone dello stesso corpo nell'ordine gerarchico.

Per effetto del precedente art. 86 a chi rimpiazza il titolare di una carica è dovuta, anche se inferiore, completa ubbidienza da tutti coloro che erano subordinati alla carica medesima.

Art. 89. A bordo di una regia nave, tutti sono subordinati al comandante, escludendo ben inteso i suoi superiori diretti, come ad esempio un capo di forza navale od altro superiore imbarcato con carica speciale.

A bordo di una regia nave, tutti, meno il comandante, sono subordinati all'ufficiale in 2.°, e così pure tutti, meno i due precedenti, sono subordinati al 1.° luogotenente

Nondimeno gli ufficiali componenti lo stato maggiore di un capo di forza navale non hanno verso il comandante, l'ufficiale in 2.° ed il 1.° luogotenente che la subordinazione risultante dall'art. 84.

Tutte le persone di bassa forza sono subordinate a chi fa le funzioni di 1.° aiutante.

La qualificazione di *contabile* è amministrativa; pure nell'esercizio dei doveri della carica costituisce per la persona che ne è rivestita una posizione gerarchica secondo la quale essa prende posto immediatamente dopo il 1.° aiutante; i contabili fra loro conservano la posizione gerarchica stabilita dallo specchio *A*.

Art. 90. Allorchè una persona è contabile di moneta o di materie erariali non è tenuta ad ubbidire agli ordini che gli venissero dati tendenti a farle abbandonare in parte o in totalità la moneta o materiale che ha in consegna, quando questi ordini non sono dati regolarmente.

I medici nel curare gli ammalati, ed i cappellani nell'esercizio del loro ministero non sono tenuti ad ubbidire agli ordini di superiori in grado o carica, ma debbono agire secondo la propria coscienza.

Nel caso che gli ordini ricevuti violentassero nelle materie suddette la propria coscienza, potranno farne subordinatamente l'osservazione al loro superiore in grado o carica.

Art. 91. In servizio fra i militari del medesimo grado o di grado corrispondente è dovuta subordinazione dal meno anziano al più anziano; ove l'anzianità sia pari è dovuta dalla minore alla maggiore età.

Fuori servizio tra militari del medesimo grado o di grado corrispondente non è dovuta subordinazione. Però se una regia nave è armata il comandante, l'ufficiale in 2.°, il 1.° luogotenente e il 1.° aiutante hanno diritto fuori servizio, sì a terra che a bordo, a subordinazione da tutte le persone che fanno parte dell'equipaggio.

È dovuta subordinazione ad un militare, in dipendenza del grado che possiede, da tutti gli assimilati che posseggono un grado minore.

In servizio come fuori servizio è dovuta subordinazione ad un militare dagli assimilati di grado corrispondente qualunque sia l'anzianità rispettiva.

Art. 92. È dovuta subordinazione ad un assimilato in dipendenza del grado che possiede da tutti i militari che possedono un grado minore, solamente durante il servizio.

Tuttavia gli individui di bassa forza debbono subordinazione agli assimilati a grado d'ufficiale in servizio come fuori di servizio.

Per la retta applicazione di quanto è stabilito da questo articolo e dal precedente s'intende che esista la posizione di servizio quando è in servizio la persona a cui la subordinazione è dovuta.

Per gli effetti della subordinazione sono considerati come militari anche gli assimilati mentre si trovano a bordo delle regie navi, o nell'interno di stabilimenti od uffici della regia marina.

Gli assimilati ascritti all'equipaggio di una regia nave quando si trovino a terra sono, per gli effetti della subordinazione loro dovuta, considerati come militari dalle persone che fanno parte dello stesso equipaggio.

Art. 93. Gli allievi delle RR. scuole di marina imbarcati sono considerati di grado corrispondente a quello di contabile.

Art. 94. Nei casi di riunione per funzioni pubbliche, per feste o per altre ragioni analoghe, se i diversi corpi della marina si trovano tutti riuniti, anzichè separati per

corpo, gli ufficiali, militari od assimilati, devono andare fra loro, lasciando il passo gli inferiori ai superiori secondo le norme dell'art. 85.

Se poi diversi corpi della marina si trovassero a riunioni nelle quali dovessero essere separati per specialità, la precedenza tra le medesime è stabilita dallo specchio *A*, secondo le colonne del medesimo dalla sinistra alla destra di chi legge sullo specchio stesso.

Art. 95. Al ministro di marina, qualunque ne sia il suo grado e la posizione, od a qualunque categoria appartenga, si dovrà intiera obbedienza e subordinazione da tutti gli individui di qualsiasi grado appartenenti ai corpi od amministrazioni di marina.

II.

Gli articoli 252 e 253 del regolamento di disciplina sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 252. Ogni qualvolta abbia a radunarsi una commissione sì a terra che a bordo delle RR. navi, nell'ordine di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e la divisa da vestirsi.

Qualora il presidente non sia nominato nell'ordine di convocazione o tassativamente designato dai vigenti regolamenti, la presidenza spetta al più elevato in grado, e a parità di grado al più anziano tra i militari.

Quando nella commissione fossero misti militari ed assimilati la presidenza, a parità di grado, spetta al militare.

Art. 253. Il presidente di una commissione occupa sempre il posto di onore, il relatore alla sua diritta, il segretario alla sua sinistra. Quando il relatore e il segretario non siano indicati nell'ordine di convocazione o non siano tassativamente designati dai vigenti regolamenti, il presidente li nomina di sua autorità senza distinzione di corpo o di grado.

Gli altri membri prendono quindi posto alternativamente a diritta e a sinistra secondo il grado e l'anzianità rispettiva. Però a parità di grado gli assimilati prendono posto dopo i militari nell'ordine segnato dalle colonne orizzontali dello specchio *A*.

Art. 253 *bis*. Allorchè deve radunarsi un consiglio, commissione o comitato, composto a tenore dei vigenti regolamenti di persone designate per la loro carica stabile, la presidenza è assunta dalla persona che copre la carica voluta, qualunque ne sia il grado. Ove però il titolare della carica non possa intervenire, la presidenza è devoluta al membro presente più anziano.

III.

Gli articoli 192 e 193 del regolamento di disciplina sono aboliti e sostituiti dal seguente:

Art. 192. Gli ufficiali in licenza che si soffermassero oltre 48 ore in luogo ove ha sede il comando in capo di un dipartimento marittimo od altro comando marittimo qualunque, coperto da un ufficiale loro superiore, sono tenuti a presentarsi senz'obbligo dell'uniforme.

(*Segue la tabella* A).

R. D. n. 3541. — *Estensione alle Isole della Sicilia delle tariffe di vendita dei tabacchi.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge del 28 giugno 1874, n. 1995 (serie 2.ª); - visto Nostro decreto 18 giugno 1876, n. 3175 (serie 2ª), pel quale col 1.º gennaio 1877 deve essere attuata nelle Isole della Sicilia la legge 15 giugno 1865, n. 2397, per quanto riguarda la circolazione e la vendita di tabacchi; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le tariffe di vendita dei tabacchi approvate colla legge 24 novembre 1864, n. 2006, col decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, col Nostro decreto 20 novembre 1870, n. 6075, e con la legge 2 luglio 1875, n. 2568, sono estese alle Isole della Sicilia col 1.º gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze, addì 9 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

D. M. — *Conteggio della rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Vedute le leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1686, del Regno d'Italia;

Veduta la legge 23 giugno 1873, n. 1437 (Serie 2.ª), che autorizza le affrancazioni in confronto del Demanio e del Fondo pel Culto delle annualità inferiori a lire cento, mediante il pagamento di somme corrispondenti al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle anzidette leggi, preso per base il prezzo periodicamente fissato dal Ministro delle Finanze;

Veduto il Regio decreto dell'8 giugno 1873, n. 1392 (Serie 2ª), pel quale la quotazione della rendita dei consolidati si effettua senza tener conto della cedola del semestre in corso;

Veduto il ministeriale decreto 23 giugno 1876, n. 35609-8441, col quale furono determinati i prezzi di base preaccennati valevoli pel semestre in corso;

Ritenuto che il prezzo della rendita per le affrancazioni venendo determinato con riguardo alla decorrenza della medesima dal semestre successivo a quello in corso, è necessario che gli effetti delle affrancazioni siano protratti alla fine del semestre in cui sono stipulati, col pagamento del corrispondente rateo dell'annualità,

Determina.

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento a termini della legge 25 giugno 1873, n. 1457 (Serie 2.ª), è fissato dal 1.° gennaio a tutto giugno 1877:

a) Pel consolidato *cinque* per cento in lire *settantatrè* (L. 73) per ogni *cinque* lire di rendita;

b) Pel consolidato *tre* per cento in lire *quarantatrè* e centesimi *ottanta* (L. 43. 80) per ogni lire *tre* di rendita.

L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 30 giugno 1877.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1876.

Per il ministro: F. Seismit-Doda.

R. D. n. 3556. — Privilegiata riscossione del contributo dei Soci concessa al consorzio irriguo del Rivo Gatto Castellaro.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la domanda del 19 aprile 1876 colla quale la rappresentanza del consorzio irriguo degli utenti del Rivo Gatto Castellaro in San Lazzaro Alberoni (Piacenza) chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali; – visto l'atto di costituzione del consorzio, rogato in Piacenza dal notaro dott. Carlo Gregori addì 13 novembre 1875, il regolamento e gli altri atti relativi; – vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consortisti del dì 7 ottobre 1876, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio del giorno 2 luglio 1876, numeri 20830-7987; – vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2.ª); – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; – abbiamo decretato e decretiamo:

Al Consorzio degli utenti delle acque del Rivo Gatto Castellaro, costituitosi con atto rogato dal notaro dottor Carlo Gregori addì 13 novem-

bre 1875 in Piacenza, per l'irrigazione di terreni nei comuni di San Lazzaro Alberoni e Podenzano, provincia di Piacenza, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 16 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3542. — Gradi e paghe delle guardie di pubblica sicurezza.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la tabella numero 2 per i gradi e le paghe delle guardie di pubblica sicurezza, annessa alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *a;* – visto il Nostro decreto dell'11 maggio 1872, n. 851, con cui furono aumentate le paghe dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza; – riconosciuta la necessità di aumentare nuovamente le paghe degli appuntati e delle guardie, con contemporanea riduzione del loro numero, onde non eccedere lo stanziamento all'uopo fatto in bilancio; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; – udito il consiglio dei ministri, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e le paghe dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza sono dal primo gennaio 1877 stabilite come appare dal qui annesso ruolo, firmato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 1 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Ruolo organico per la forza, i gradi, le paghe del corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal 1.° gennaio 1877.

Forza	Gradi	Paghe	Spesa
3	Comandanti di compagnia di 1.ª classe a	L. 2,500	7,500
3	Id. id. 2.ª id.	» 2,000	6,000
9	Id. id. 3.ª id.	» 1,600	14,400
47	Marescialli d'alloggio	» 1,400	65,800
146	Brigadieri	» 1,200	175,200
247	Sottobrigadieri	» 1,000	247,000
392	Appuntati	» 950	372,400
2652	Guardie	» 900	2,386,800
120	Allievi	» 720	86,400
3619			L. 3,361,500

R. D. n. 3535. — Soppressione dei magazzini generali degli arsenali marittimi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 20 novembre 1862 sulla contabilità del materiale della regia marina; - visto il regio decreto 16 novembre 1869, che riformava le scritture dei magazzini della regia marina; - visto il regio decreto 9 luglio 1874, che istituiva nel 3.° dipartimento una direzione delle armi portatili; - sentito il parere del consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro della marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1.° gennaio 1877 sono soppressi i magazzini generali degli arsenali marittimi, ed è abolita la carica di contabile principale istituita col R. decreto 12 marzo 1863, n. 1190.

Art. 2. Le attribuzioni che dai regolamenti in vigore erano date ai contabili principali, in riguardo alla provvista ed alla ricezione dei materiali, ai rapporti tra il commissario alle provvisioni ed il contabile principale, e a tutte le altre parti del servizio relativo, restano devolute rispettivamente ai contabili dei magazzini direzionali autonomi, di cui tratta l'articolo seguente.

Art. 3. Gli attuali magazzini direzionali dei tre dipartimenti marittimi, cioè:

il magazzino direzionale delle costruzioni navali,
il magazzino direzionale degli armamenti,
il magazzino direzionale dell'artiglieria e torpedini,

e nel 3.° dipartimento,

il magazzino direzionale delle armi portatili,

sono dal 1.° gennaio 1877 dichiarati amministrativamente autonomi, ed i loro contabili rispettivi renderanno direttamente il loro conto alla Corte dei conti.

Art. 4. Insino a che non venga compiuta la demolizione delle RR. navi, delle quali fu autorizzata l'alienazione con legge 31 marzo 1875, n. 2423 (Serie 2.ª), continuerà ad esistere al 1.° dipartimento il magazzino direzionale del materiale proveniente dalla suddetta demolizione.

Lo stesso materiale, nel 2.° e nel 3.° dipartimento, sarà attribuito ad una sezione autonoma del magazzino delle costruzioni navali, la quale però sarà retta dallo stesso contabile direzionale.

Art. 5. Il materiale che al 1.° gennaio 1877 si troverà depositato nei magazzini generali passerà ai magazzini direzionali, cui, per natura propria o in ragione del bisogno, esso deve appartenere.

I comandanti in capo dei dipartimenti, sentito il comitato rispettivo fisseranno i passaggi di cui sopra.

Art. 6. Non è innovato circa l'ingerenza del rispettivo direttore dei lavori sul proprio magazzino direzionale.

Art. 7. Nei cantieri o stabilimenti distaccati vi sarà pure un magazzino autonomo diviso in tante sezioni quante sono le sottodirezioni dei lavori esistenti nel cantiere o stabilimento.

Le dette sezioni saranno rette dallo stesso contabile con norme identiche a quelle vigenti pei magazzini direzionali.

Art. 8. Nell'arsenale di ogni dipartimento è istituito, pure a datare dal 1.° gennaio 1877, un magazzino delle dotazioni fisse delle RR. navi in disarmo con un contabile responsabile, il quale dovrà prestare la cauzione che verrà stabilita. Questi contabili saranno sottoposti al commissario ai lavori, il quale verificherà e salderà amministrativamente la contabilità del magazzino delle dotazioni come sovra instituito, in conformità al regolamento per la contabilità del materiale.

Per il ricevimento delle dotazioni fisse al disarmo delle RR. navi per la loro consegna ai capi carico di bordo all'armamento delle navi medesime, e per tutte le altre parti del servizio relativo, i contabili del magazzino delle dotazioni avranno attributi ed obblighi uguali a quelli che, secondo i regolamenti, avevano i singoli contabili direzionali.

Per la buona disposizione, conservazione e custodia del materiale delle dotazioni, dipenderanno da ognuno dei direttori dei lavori, ai quali compete giusta la specie, il materiale stesso.

Ciascun direttore avrà cura del materiale di dotazione somministrato alla nave dal proprio magazzino direzionale, o costruito nelle officine da lui dipendenti, benchè quest'ultimo fosse stato distribuito da un altro magazzino direzionale.

Art. 9. I materiali provenienti da compre o da altre amministrazioni dello Stato, e destinati a sostituire la provvisione di ciascun magazzino direzionale, sono consegnati dalle Giunte di ricezione direttamente al contabile rispettivo, che ne dà ricevuta.

Art. 10. Nulla è innovato circa le scritture stabilite pei contabili particolari dal regio decreto 16 novembre 1869.

Art. 11. Il resoconto che i contabili direzionali presentano alla Corte dei conti sarà rappresentato dal sommario (Mod. n. 7) annesso al predetto decreto, corredato dalle relative ricapitolazioni e dai documenti giustificativi compresi quelli dimostranti i passaggi da un magazzino all'altro nello stesso dipartimento.

Detti resoconti saranno verificati dal commissario alle provvigioni, il quale ne accerterà la conformità alle scritture da lui tenute in contraddittorio.

Art. 12. Il commissario alle provvisioni, o di stabilimento distaccato, tiene scrittura in contraddittorio dei magazzini direzionali mediante il libro mastro, nel modo stabilito dal regio decreto 16 novembre 1869.

Art. 13. Il deposito degli oggetti destinati alla vendita sarà dal 1.° gennaio 1877 preso in carico dal contabile del magazzino direzionale del-

l'artiglieria e torpedini. Il detto deposito verrà chiuso con due chiavi, delle quali una starà presso il contabile, l'altra presso il commissariato.

Art. 14. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

B. BRIN.

R. D. n. 3551. — Palafrenieri militari comandati presso le stazioni di monta dei depositi cavalli stalloni.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i decreti reali del 28 dicembre 1864, n. 2099, 14 dicembre 1866 n. 3424 e 17 febbraio 1867, n. 3611; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, – abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È accordato ai palafrenieri militari dei depositi cavalli stalloni che partono comandati presso le stazioni di monta, un soprasoldo giornaliero di centesimi settantacinque, dal giorno della loro partenza fino a quello del ritorno alla sede del deposito, inclusivi.

Art. 2. Ai palafrenieri che rimangono presso la sede del deposito è pure accordato lo stesso soprasoldo che verrà loro corrisposto dal giorno dell'apertura della stagione di monta ordinaria fino a quello della chiusura inclusivi.

Art. 3. Il ministro di agricoltura, industria e commercio stabilirà annualmente, per gli effetti dell'art. 2, quando si intenderà aperta e quando cessata la stagione di monta ordinaria.

Art. 4. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto coll'aprirsi della stagione di monta ordinaria del prossimo anno 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3553. — Concessioni d'acqua per forza motrice, ecc.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, – visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune

derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni e le occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui indicati nello annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(*Segue l'Elenco*).

R. D. n. 3537. — Strade provinciali scorrenti nella provincia di Rovigo.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione presa dal consiglio provinciale di Rovigo il 1.° maggio decorso per includere nello elenco delle strade provinciali quella da Cavanella di Po alla punta di Ca Venier lungo l'arginatura sinistra del Po di Maestro; - visti i regi decreti 5 maggio 1869 e 14 dicembre 1873 dai quali fu approvato e quindi modificato l'elenco delle strade provinciali di Rovigo; - visto l'elenco predetto; - vista la deliberazione del consiglio provinciale di Rovigo del 1.° maggio 1876; - visto il decreto del prefetto di Rovigo del 28 aprile 1872 col quale i consorziati comuni di Contarina, Donada, Loreo, Taglio di Po e Porto Tolle furono autorizzati ad usare come strada rotabile della sommità arginale a sinistra di Po da Cavanella al posto di Ca Venier; - visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'11 novembre 1876; - visti gli articoli 13 e 14 della legge del 20 marzo 1865 dei lavori pubblici; - considerando che la strada da Cavanella di Po a Ca Venier è il prolungamento di quella da Adria a Cavanella di Po, già dichiarata provinciale, ed anzi esse costituiscono veramente una strada sola, che percorre l'arginatura sinistra del Canale Bianco e del Po di Maestro; - considerando che essa interessa la maggior parte dei distretti di Adria e di Ariano i quali contano più di 50,000

abitanti, oltre il quarto cioè della popolazione della provincia; - considerando che la strada stessa ha acquistato ora maggiore importanza in seguito all'apertura all'esercizio della ferrovia Rovigo-Adria; - considerando perciò che essa possiede i caratteri voluti dall'articolo 13, alinea *D*, per essere classificata fra le provinciali; - considerando che eseguite le prescritte pubblicazioni non venne sollevata alcuna opposizione contro la deliberata modificazione dell'elenco delle strade provinciali di Rovigo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alla strada da Rovigo ad Ariano, diramazione (*a*) da Rovigo a Loreo, inscritta al num. 4 dell'elenco, è aggiunto il successivo tratto arginale per Cavanella di Po a Ca Venier, della lunghezza di metri 18,300, alle condizioni stabilite dalla deliberazione del consiglio provinciale di Rovigo del 1.° maggio 1876.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3538. — Pedaggio pel transito sopra il ponte attraverso il fiume Ombrone nella provincia di Grosseto.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto 3 febbraio ultimo scorso con cui venne autorizzata la provincia di Grosseto a stabilire un pedaggio per il transito sopra il ponte attraverso il fiume Ombrone lungo la strada provinciale da Grosseto a Scansano; - veduta pure la tariffa unita al decreto stesso, non che la tabella indicante le persone che vanno esenti dal pagamento della tassa di pedaggio; - veduta la deliberazione 15 agosto ultimo scorso del consiglio provinciale di Grosseto, con cui si propone di estendere l'esenzione dal pagamento della tassa di pedaggio a tutti i consiglieri provinciali, non che al sindaco, all'ingegnere ed alle guardie municipali del comune di Grosseto, quando abbiano bisogno di transitare lungo il ponte sopradetto per ragioni di servizio; - veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È estesa ai consiglieri provinciali di Grosseto la esenzione dal pagamento della tassa di pedaggio pel transito del nuovo ponte sull'Ombrone, approvato col Nostro decreto 24 febbraio corrente anno, non che al sindaco, all'ingegnere ed alle guardie municipali del comune di

Grosseto, quando abbiano da transitare sul ponte stesso per ragioni di servizio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

R. D. n. 3539. — Modificazioni al regolamento per la pesca nelle acque pubbliche della provincia di Como.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il regolamento per la pesca nei laghi e nelle altre acque pubbliche della provincia di Como, approvato col regio decreto 25 agosto 1861 e successivamente modificato con RR. decreti 28 luglio 1866 e 20 febbraio 1868; - vista la deliberazione del consiglio provinciale di Como del 16 agosto 1876; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nel regolamento per la pesca nei laghi e nelle altre acque pubbliche della provincia di Como sono introdotte le modificazioni e le aggiunte seguenti:

1.° L'art. 3 resta modificato così:

« È vietato in qualsiasi tempo dell'anno:

« *a*) Gettare nelle acque materie inebrianti, venefiche od esplodenti atte ad intorpidire od uccidere i pesci e gli altri viventi delle acque medesime;

« *b*) Versare calce nelle masiere (garovi murene), nei legnai (legnee) o spanderla nelle acque per fine di pesca;

« *c*) Il pescare dietro l'effetto di tali materie, o scompigliando o sommovendo le erbe, le arene, le ghiaie e le pietre con pali, spranghe di ferro ed altri strumenti. »

2.° All'art. 4 in fine è aggiunto:

« Quando involontariamente venisse preso alcuno di tali pesci, esso dovrà essere immediatamente rimesso nell'acqua, e lo stesso si dovrà praticare per qualsiasi sorta di fregolo. »

3.° All'art. 5 in fine è aggiunto:

« nel qual frattempo resta in genere vietata la pesca con lenza ad uno o più ami (tirlindana) fatta da barche ancorate alla foce di acque correnti od in corso nei fiumi o laghi. »

4.° Nell'art. 8 dopo la parola « sibiello » vengono aggiunte queste: « bighezza reata, rhazza e bedina. »

5.° L'art. 13 dopo la parola « prodotto » è modificato così:

« dell'ammenda inflitta apparterrà per un terzo al denunciante, per

un terzo agli ufficiali, guardie od agenti che avranno accertata la contravvenzione, e per l'altro terzo alla provincia. Nel caso che non sianvi denunciante, spettano due terzi agli accertanti la contravvenzione. »

6.° All'art. 14 in fine sono aggiunte le parole seguenti:

« e gli agenti giurati dei comuni e della provincia. »

7.° All'art. 15 in fine sono aggiunte le seguenti parole:

« Esso riferisce ogni anno alla Deputazione provinciale sull'efficacia del regolamento, sulle eventuali sue violazioni e sul servizio di sorveglianza, facendo le proposte che giudica convenienti. Dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile. »

8.° È aggiunto il seguente:

« Art. 17. I moduli *a, b, c,* indicati all'art. 1.°, saranno determinati da cilindretti di bosso e questi distribuiti, a cura della Deputazione provinciale e nei limiti che essa troverà convenienti, agli ispettori della pesca ed agli altri incaricati di sorvegliarla, affinchè loro servano d'invariabile norma, e depositati presso le preture.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAJORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3552. — Scuola di ostetricia in Milano pareggiata alle scuole governative.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 3 del regolamento delle scuole d'ostetricia per le aspiranti levatrici approvato col Nostro decreto 10 febbraio 1876, n. 2957; – veduto il parere della Facoltà medica della regia università di Pavia dal quale appare che la scuola di ostetricia esistente in Milano ha tutte le condizioni che sono richieste per essere pareggiata alle scuole universitarie; – sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, – abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La regia scuola di ostetricia annessa all'Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano, è, per ogni effetto, pareggiata alle scuole governative.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3561. — *Statuto della Regia Accademia delle Arti di disegno in Firenze.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 dicembre 1876 —

Relazione a S. M.

Sire, — I due decreti che presento alla Maestà Vostra riguardano gli Istituti di Belle Arti di Firenze e di Roma, ed apportano alcune modificazioni ai decreti del 22 e 29 giugno 1874, consigliate da nuovi studi e dall'esperienza di due anni scolastici.

L'importanza del soggetto, reso ancora più ragguardevole dal nome delle due città più artistiche d'Italia, ove quegli Istituti riseggono, mi obbliga a ragionare alquanto del loro ordinamento, onde potrà meglio comprendersi la convenienza delle modificazioni prementovate.

L'uno Istituto non diversifica dall'altro per l'ordinamento insegnativo, ma solo per la condizione del suo antico collegamento col consiglio accademico. Donde avvenne che, quando si pose mano a riformare l'Accademia fiorentina, fu creduto dicevole ed utile di vantaggiare l'Istituto che le succedette nell'insegnamento, conservandogli a lato quel famoso collegio, come consigliatore suo autorevole ed aiutatore efficace. Laddove l'Istituto romano, a cui venne meno quel sussidio, non si regge se non pel consiglio dei professori insegnanti congiunti coi professori onorari. Nel rimanente i due Istituti hanno uguali le discipline principali e la maggior parte delle secondarie, gli uffici e gli stipendi.

Disposizione principalissima e fondamentale è quella di limitare l'ufficio della scuola agli elementi dell'arte; la quale riforma fu primamente introdotta dal Governo provvisorio della Toscana nel 1860. Tolto l'insegnamento superiore, diventò più vivo il bisogno di ampliare ed assicurare la bontà e gli esercizi dell'insegnamento elementare, imponendo discipline schiette e severe di studi e di prove; eleggendo i professori la prima volta per un solo biennio, cosicchè, se non rispondono all'aspettazione, non sono rieletti; ordinando lo sfratto agli scolari che non imparano o non istudiano. L'insegnamento superiore fu quindi lasciato libero nelle officine degli artisti, ad alcuno dei quali, che prendono il titolo di professori onorari dell'Istituto, il Governo somministra una stanza per accoglier i giovani, che li prescelgono a maestri, od una indennità equivalente. Solamente per l'architettura, che richiede tirocinio più rigoroso e complete che non quello delle arti sorelle, fu stabilito un anno d'insegnamento superiore entro l'Istituto, ma non obbligatorio, per cui il professore di architettura ha un soprasoldo di lire mille.

L'insegnamento obbligatorio si divide in tre parti, in preparatorio, comune e speciale.

L'insegnamento preparatorio dura un anno e consiste particolarmente negli elementi della scienza matematica, nel disegno geometrico ornamentale e nella prospettiva, cioè ha il suo fondamento sulla geometria, senza della quale opinava Leon Battista Alberti *non potersi intendere gli ammaestramenti e le regole della pittura;* e sulla prospettiva, che Leonardo da Vinci appellò *guida e porta dell'arte.*

L'insegnamento comune comprende lo studio della geometria descrittiva, della teoria delle ombre, degli elementi di architettura, dell'ornato, della figura e dell'anatomia, il quale durava prima due anni. Oggi si porta a tre. E chi considera che nel largo campo di questo insegnamento si gettano, per così dire, tutti i semi delle tre arti maggiori,

onde viene agevolata la manifestazione del genio degli scolari a questa od a quell'arte; chi considera che essi debbono uscirne assai bene apparecchiati a ricevere con profitto l'insegnamento speciale; e che tutti, a qualunque arte si dedichino, sapranno quindi informare le loro opere a quella felice concordia ed armonia fra le arti maggiori, che è tanto eccellente nelle opere antiche, e così poco nelle moderne, certamente riconoscerà opportuna la riforma; molto più che con due anni di cotale istruzione, come si faceva per lo innanzi, le promozioni si rendevano troppo faticose ed in qualche Istituto assai rare. Oltrechè le discipline, che s'insegnano in questo corso, non sono a un bel circa se non quelle delle scuole tecniche, colla sola differenza che nell'Istituto vengono appropriate alle arti del disegno; di maniera che non è difficile di studiarle anche fuori, e chi le ha studiate fuori lodevolmente e ne presenta autorevoli attestazioni, può passare a dirittura alle scuole speciali. L'Istituto il quale fece più istanze al Ministero per l'aggiunta di un anno fu quello di Roma, dove per questo corso comune s'insegna quarantaquattro ore la settimana. E questa ragione vale molte altre.

L'insegnamento speciale è diviso secondo le arti, e per ciascun'arte vi ha una scuola; una di disegno, una di disegno modellato, una di ornato ed una di architettura. Per le tre prime il corso che durava un anno, fu cresciuto a due; per la quarta durava tre anni ed oggi fu allungato a quattro, ma tre soli sono obbligatorii. In questi anni si dispensa ai giovani l'istruzione propria di ciascun'arte. E ciascuno vede il perchè di quel prolungamento; non potendo negarsi che per la sua brevità moltissimi giovani fossero incapaci di presentarsi ai concorsi, quantunque per altri pochi più ingegnosi e forse ancora più studiosi, quello spazio bastasse. Per altro era quistione di via incompiuta, non già sbagliata; e vi fu provveduto.

Segue tutto il corso dell'insegnamento lo studio delle lettere e della storia delle arti, come complemento naturale degli studi artistici. E dico complemento naturale, se vogliamo, oltre alle regole della forma, fornire agli artisti le doti di cui abbisognano per dirizzare al fine dell'arte le loro invenzioni, non di servire al mero diletto, ma di ammaestrare dilettando; e per rappresentare i loro trovati con graziosa efficacia. Nella storia delle lettere si potrebbe apprendere sostanzialmente quella delle arti, tanto sono strette le attinenze fra quelle discipline, e comuni le cause del loro benessere e delle loro infermità. Ora è buono di conoscerle queste cause e studiarle, per saperci governare. Onde riesce al giovane assai proficua la storia dell'arte, dalla quale egli impara come e quando l'arte salisse in alto o decadesse, e da quali principii originasse il suo progresso ed il suo decadimento. Questo studio però vuolsi fare a gradi e secondo la capacità delle menti, non solo perchè non s'empiano di cibo indigesto, ma eziandio perchè non si levi del tempo necessario agli esercizi dell'occhio e della mano. Per le quali avvertenze e per altre molte che si potrebbero fare, non si comprende come dal santuario delle arti si volessero in Italia bandire le lettere, lasciando che i giovani si addottrinassero a loro piacere da sè, dopo compiti gli studi. Ma quegli studi mancherebbero sempre della parte preziosa che li congiunge alle altre discipline del bello non essendo lettere ed arti che due facce d'una stessa gemma; ed i giovani infiammati dalla bramosia di cimentare l'arte provando e riprovando le loro fantasie, e molti ancora punti dal bisogno di giovarsene per campare la vita, trascurerebbero quello che, pur troppo, taluni hanno a vile, quando noi per contrario dobbiamo intendere e travagliarci con tutto l'animo che gli artisti italiani possano annoverarsi, come hanno diritto, fra la più gentile cittadinanza.

La disposizione che nella prima riforma eccitò più lagnanze fu quella della tassa annuale di iscrizione di trenta lire, che si reputò una fiscale e perniciosa novità, di cui una decima parte venne applicata all'Istituto per acquisto di libri, ed il resto si divise in diversa proporzione fra i professori insegnanti ed il segretario. Non era adunque fiscale, perchè il fisco non ne godeva e non ne gode. Non era manco una novità, perchè tutte le Accademie istituite in Bologna al tempo della famosa riforma carracesca, che si celebrò come il miglior esempio di simiglianti istituzioni, tutte avevano per comune regola la responsione di una mercede degli scolari ai loro maestri. Finalmente non era e non può dirsi perniciosa, perchè se nuoce, ciò potrà essere soltanto all'accrescimento della famiglia artistica, o meglio di quella frotta di sfaccendati che non hanno di artista se non il nome.

Ma ciò dovremmo estimare piuttosto un gran benefizio, viste le condizioni dei tempi e la necessità assoluta di rialzare la nobilissima classe dei cultori delle arti gentili. Onde si dovrebbe cercare di avere non molti scolari, ma buoni, o almeno di quelli, che, accettando la tassa, darebbero speranza di non prendere a gabbo l'insegnamento, come si fa di frequente, quando il pane dell'intelletto non si paga, ma si riceve in dono. Venendo fuori alcuno di genio straordinario ed in povertà da non poter sostenere quel peso, benchè lieve, il ministero, secondo il suo costume, non mancherebbe di sussidiarlo straordinariamente. Quello che mi parve veramente difettoso è l'applicazione della tassa ai professori, sì perchè lor si diede a compimento dello stipendio già divisato dalla Giunta superiore di Belle Arti, e che poi non riuscì a compiere; e sì perchè pone gli insegnanti in una molto sfavorevole e delicata condizione dinanzi ai giovani usi a non pagare. Però io mi sono deliberato di stanziare nel bilancio il pieno stipendio di quegli ufficiali proposto dalla Giunta, e lasciando le tasse o retribuzioni, ho riformato che alla fine dell'anno un decreto ministeriale determini quale parte di esse debba volgersi al vantaggio particolare del rispettivo istituto, e quale all'incremento generale delle arti belle.

E qui cesserebbe la ragione del mio dire, se non fosse che debbo toccare un poco anche di una modificazione o riforma, che non fu fatta, quantunque richiesta da Istituti e da persone di singolare autorità. Intendo quello dello studio della architettura. Pel quale gli amici dell'insegnamento accademico vorrebbero che dentro gli Istituti di Belle Arti si impartisse tanto insegnamento scientifico, quanto basti per fare un architetto finito, e conferirgliene il diploma; altri, che si insegnasse l'architettura artistica e scientifica in Istituti speciali; dappoichè essi avvisino che dato l'insegnamento scientifico ed artistico in due Istituti diversi, e, diremmo, con due diversi indirizzi, l'uno o l'altro insegnamento debba scapitare da quella divisione. Certo egli è ragionamento degno di osservazione, molto più se si prende a meditare al cospetto della maggior parte degli edifizi fabbricati in questi ultimi tempi, e che si vanno fabbricando per tutta Italia. Ma se veggo il bisogno di una riforma, e di sollevare l'architettura alla sua altezza, l'argomento è tuttavia assai grave ed intricato, come quello che si collega col generale ordinamento scientifico e coll'assetto di altri Istituti non meno importanti che non siano quelli delle Belle Arti. Conviene per ciò di rimettere a miglior tempo e a studi più maturi quella desiderata riforma, ed intanto contentarci che i due anni del corso obbligatorio di quell'arte siano cresciuti a tre, e che il diploma di ingegnere architetto, ove sono scuole d'applicazione per gl'ingegneri, non si conceda dalla scuola se non a coloro che avranno vinto l'esame del corso obbligatorio nell'Istituto di Belle Arti.

L'esperimento dei due principali Istituti del Regno, che in Roma portò di già tali frutti da placare l'opposizione dei più dichiarati avversari della riforma, darà franchezza di allargarne, quando che sia, l'ordinamento alle altre Accademie, colle variazioni richieste dal loro stato particolare, massime per ciò che riguarda le arti industriali che sono una delle maggiori importanze del nostro secolo. Prego pertanto la M. S. di onorare della Sua approvazione i due seguenti decreti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 22 giugno 1874, n. 1966 (Serie 2.ª), col quale fu approvato lo statuto dell'Accademia delle Arti del disegno di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Accademia delle Arti del disegno di Firenze, annesso al presente decreto, e firmato di ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Statuto della Regia Accademia delle Arti del disegno in Firenze.

TITOLO I.

Art. 1. La R. Accademia di belle Arti in Firenze dipende dal Ministero di Pubblica Istruzione. Essa consta del Collegio degli accademici e dell'Istituto di belle Arti; il primo ha un Presidente, ed il secondo un Direttore.

TITOLO II. — **Del collegio degli accademici.**

Art. 2. L'Accademia si compone di accademici di merito, residenti o corrispondenti eletti tra i più illustri professori delle arti del disegno, e di accademici d'onore, scelti non solo fra gli artisti più rinomati, ma eziandio fra colore che, senza essere artisti contribuiscono all'incremento delle belle arti.

I professori delle tre arti maggiori, insegnanti nell'Istituto, sono membri nati dell'Accademia.

Art. 3. Il numero degli accademici di merito residenti non può essere maggiore di 12 per ciascuna classe di pittura, scultura ed architettura.

Fra gli accademici di merito potranno essere ammesse anche le donne, e queste senza limitazione di numero.

Il numero degli accademici corrispondenti sarà di 20 e quello degli accademici di onore sarà illimitato.

Art. 4. Il presidente dell'Accademia viene eletto dal Collegio stesso fra i residenti, siede in ufficio tre anni e può essere riconfermato.

Art. 5. L'elezione ad accademico residente e corrispondente si fa sulla proposta di tre accademici di merito, mediante un primo scrutinio di classe, superato il quale si passa allo scrutinio generale.

Gli accademici onorari possono essere proposti da due accademici di merito e la proposta può essere mandata immediatamente a partito.

I soci, così di merito come di onore, sono nominati a vita.

Art. 6. A ciascun accademico vien dato un diploma firmato dal presidente e munito del sigillo dell'Accademia.

Art. 7. Sono confermati gli attuali accademici di merito e di onore. E per i posti vacanti al tempo dell'applicazione del presente statuto la prima nomina sarà fatta dal Ministro.

Quando per qualunque causa il numero degli accademici di merito sia completo e venga eletto un professore non accademico, questo professore è ammesso oltre al numero, salvo a rientrare nel numero alla prima vacanza.

Art. 8. Nelle adunanze dell'Accademia intervengono tanto gli accademici residenti quanto i corrispondenti; ma questi rendono solamente il voto nelle quistioni che particolarmente si attengono all'arte.

Art. 9. L'Accademia si raduna per invito del presidente od a proposta di tre dei suoi membri. I soci residenti che per sei volte di seguito non siano intervenuti, senza giustificare l'assenza, alle adunanze dell'Accademia, o che trasportano il domicilio loro in altra città, passano fra i corrispondenti.

Art. 10. L'Accademia delibera a maggioranza di voti, e quando trattasi di persone il partito è segreto.

Alle deliberazioni è neccesario che intervenga per lo meno la metà, più uno, dei soci residenti dell'Accademia.

Art. 11. Il presidente convoca l'Accademia quando si abbia a rispondere o collegialmente, o per Giunte speciali, alle richieste del Governo e di altri Corpi morali che intendono conferire premi straordinari e posti di studio; quando si debba portar giudizio su oggetti d'arte antichi, o risolvere quesiti sottoposti dal direttore dell'Istituto o esaminare il rendimento dei conti del Consiglio di amministrazione o far proposte al Governo nell'interesse delle belle arti.

Art. 12. L'Accademia propone al Ministro quelli dei suoi soci di merito ed onorari che possano comporre la Commissione dei giurati per la Esposizione di Belle Arti di Firenze, e trasmette colle sue osservazioni al Ministero il rapporto che questa Commissione le avrà fatto intorno alla medesima.

Art. 13. Designa annualmente due soci residenti per ciascuna classe, i quali insieme agl'insegnanti dell'Istituto formeranno la Commissione che dà gli esami di promozione agli allievi da una classe ad un'altra, assegna i temi per i concorsi di emulazione e ne conferisce i premi, sotto la presidenza del direttore dell'Istituto.

Art. 14. Fa ogni anno un rapporto sul risultamento dei concorsi annuali e degli esami di passaggio, e lo trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 15. L'Accademia, invitata dal Ministero, propone due accademici residenti, i quali entrano a far parte delle Commissioni pei concorsi di professore nell'Istituto o di aggiunto.

Art. 16. L'Accademia nomina ogni anno uno dei suoi membri all'uffizio di segretario, il quale può essere confermato.

Questo segretario avrà la sua residenza nel locale dell'Accademia, e sarà provvisto alle spese d'uffizio dall'economo dell'Istituto dentro i limiti che saranno determinati per decreto Ministeriale.

TITOLO III. — Istituto di belle arti.

Capitolo I. — *Degli insegnanti.*

Art. 17. Gli insegnamenti sono dati da professori coadiuvati da aggiunti e da incaricati secondo il bisogno. L'insegnamento per l'anatomia è commesso ad un incaricato.

I professori e gli aggiunti sono nominati dal Re previo un concorso per titoli, o eccezionalmente per merito. Gli incaricati sono nominati annualmente dal Ministro, eccetto quello di anatomia se è il professore della stessa materia presso la Facoltà medica del R. Istituto degli studi superiori di Firenze.

Art. 18. Gli incaricati si nominano quando sia necessario dividere in sezioni una classe o pel numero degli scolari, o per ristrettezza di sale. Essi sono proposti dal Consiglio dei professori.

Art. 19. Gli aggiunti e gli incaricati sono posti sotto la dipendenza dei rispettivi professori, che hanno la responsabilità dello insegnamento.

Art. 20. Le Commissioni per i concorsi possono essere composte di cinque o di sette membri. Nel primo caso ne faranno parte i due professori accademici menzionati all'art. 15, un professore insegnante dell'Istituto e due a nomina del Ministro; nel secondo i due accademici nominati all'art. 15, due insegnanti nell'Istituto e tre a nomina del Ministro.

Queste Commissioni eleggeranno nel loro seno il presidente.

Art 21. Le Commissioni riferiscono al Ministero sopra i concorsi, classificando i concorrenti idonei in ragione del merito.

Il Ministero nomina fra gli eleggibili il professore per un biennio, scorso il quale o viene nominato professore stabile o licenziato.

Nel caso di merito eminente per insegnamento o per opere un professore può essere nominato a posto stabile senza concorso, sentito l'avviso del Consiglio straordinario dei professori e della Giunta superiore di belle arti.

Art. 22. L'insegnamento superiore della pittura, della scultura e dell'architettura sarà dato liberamente negli studi degli artisti, ad alcuni dei quali il Ministro, conferendo il titolo di professori onorari esercenti di pittura, scultura ed architettura, somministrerà locali capaci di ricevere i giovani che li prescelgono a maestri.

L'uso di questi locali potrà essere tolto quando sia riconosciuto che il professore onorario non risponda più alle esigenze dell'insegnamento.

Art. 23. Gli attuali professori delle tre arti maggiori, designati per lo insegnamento libero superiore, sono confermati col titolo di professori onorari esercenti.

Capitolo II. — *Del Consiglio dei professori.*

Art. 24. Il Consiglio ordinario si compone di professori insegnanti nell'Istituto.

Il Consiglio straordinario comprende anche i professori designati nell'art. 22.

Art. 25. Il Ministro nomina il direttore dell'Istituto, il quale può essere anche scelto tra i professori insegnanti. E vi dura in ufficio cinque anni e può essere confermato.

Art. 26. Il direttore dell'Istituto soprintende all'amministrazione ed alla disciplina a forma dello statuto e del regolamento; promuove la convocazione dell'Accademia per mezzo del suo presidente, quando trattasi di argomenti che concernono l'Istituto e sui quali l'Accademia è chiamata ad avvisare o deliberare; rappresenta l'Istituto nelle sue relazioni col Ministero della Pubblica Istruzione, presiede ai Consigli de professori e si fa rappresentare nelle sue assenze da uno dei professori insegnanti.

Art. 27. Il Consiglio ordinario dei professori:

a) Costituisce una o più Giunte di professori per giudicare delle ammissioni degli allievi;

b) Compone unitamente ai membri delegati dell'Accademia la Commissione, la quale potrà, occorrendo, dividersi in sezioni, secondo le varie classi, per gli esami di passaggio e per i concorsi di emulazione di cui all'art. 18;

c) Si aduna ogni mese ed ogni volta che il direttore lo creda necessario, o che due membri ne facciano domanda, per i provvedimenti opportuni ad ottenere la maggior possibile unità nell'insegnamento e per mantenere la disciplina nelle scuole. In quest caso il direttore può anche convocare il Consiglio straordinario;

d) Alla fine di ciascun anno compila un rapporto da inviarsi al Ministero della Pubblica Istruzione insieme colla relazione della gestione economica. Questo rapporto deve indicare l'andamento delle scuole, non che i provvedimenti necessari al miglioramento delle medesime.

Capitolo III. — *Dell'amministrazione disciplinare ed economica dell'Istituto.*

Art. 28. L'amministrazione dell'Istituto, tanto disciplinare quanto economica, è affidata al direttore, il quale viene coadiuvato dal segretario-economo.

Art. 29. L'incaricato dell'insegnamento letterario della classe preparatoria compie anche l'ufficio di bibliotecario.

Art. 30. Il segretario-economo:

a) Tiene il ruolo degli alunni e ne registra le ammissioni e i passaggi di classe;

b) Al fine d'anno manda al direttore un rapporto sul movimento della scolaresca durante l'anno medesimo;

c) Registra le spese ordinarie e straordinarie dell'Istituto, e per incarico del direttore soddisfa le mercedi dei modelli, operai, ecc.

Art. 31. Il segretario-economo può secondo il bisogno servirsi di un aiuto.

Art. 32. Un custode ha la cura di tutta la suppellettile artistica e dei mobili. Egli ha l'abitazione nel locale dell'Istituto.

Capitolo IV. — *Dell'insegnamento.*

Art. 33. L'insegnamento è ripartito in preparatorio, comune e speciale.

Art. 34. L'insegnamento preparatorio dura un anno e versa sugli elementi della scienza matematica, sul disegno geometrico ornamentale, uniti allo studio della prospettiva, della lingua italiana e delle prime notizie della storia applicata alle belle arti.

L'anno preparatorio può anche farsi fuori dell'Istituto. Ma coloro che lo faranno fuori dell'Istituto, per esservi quindi ammessi, dovranno, dinanzi al Collegio dei professori, superare l'esame sopra tutte le materie prescritte per quel corso.

Art. 35. L'insegnamento comune, il quale sarà di tre anni, comprende lo studio della geometria descrittiva, della teoria delle ombre, della prospettiva, degli elementi

di architettura, dell'ornato, della figura; gli elementi di anatomia e la continuazione dello studio delle lettere italiane e della storia applicata alle belle arti.

Terminato questo insegnamento, l'alunno dovrà dichiarare a quale classe dell'insegnamento speciale intende ascriversi.

Art. 36. L'insegnamento speciale è distinto secondo le arti, e per ciascun'arte vi sarà una scuola. L'insegnamento dura un biennio per ciascuna scuola, eccetto che a riguardo dell'architettura, per la quale dura quattro anni; ma di questi solo i tre primi sono obbligatori.

Art. 37. L'insegnamento per le classi di pittura comprende il disegno a chiaro-scuro (con matita, acquerello ed olio) dal basso-rilievo fino allo studio delle statue, il disegno dal vero di teste ed estremità del corpo umano, la prospettiva applicata, l'anatomia sotto il rispetto dell'arte con esercitazioni di disegno sopra esemplari o di memoria, e la continuazione degli studi letterari e della storia dell'arte; e dura ancora questo due anni.

Art. 38. L'insegnamento per la classe di scultura conterrà le materie indicate nell'articolo precedente, sostituendo il modellare al disegno a chiaro-scuro e dal vero, ed aggiungendovi quella parte dell'architettura che riguarda i monumenti onorari e funerari.

Art. 39. L'insegnamento per la classe dell'ornato comprende lo studio del rilievo, modellando ovvero disegnando a chiaro-scuro, e quello delle statue vestite e del disegno dal vero nei modi e nei termini indicati all'art. 38; l'esercizio del comporre ornati e la continuazione dello studio letterario e storico, come per la pittura e scultura.

Art. 40. Nelle classi fin qui indicate i professori debbono esercitare gli alunni di tempo in tempo con ripetizioni immediate a memoria delle cose che questi copiarono.

Art. 41. L'insegnamento della classe di architettura nei primi tre anni obbligatorii comprenderà lo studio degli stili architettonici considerati nello storico loro svolgimento della composizione e modellazione in creta d'ornamenti architettonici, della decorazione interna degli edifizi, del disegno di prospettiva e dell'acquerello, ed un corso di estetica applicata all'architettura.

Durante il corso obbligatorio gli allievi saranno esercitati nella misurazione dal vero.

A questi tre anni è aggiunto un quarto non obbligatorio destinato ad esercizi di composizione architettonica, ad esercizi *ex tempore* ed allo insegnamento della storia dell'architettura.

Art. 42. Coloro i quali faranno gli studi scientifici in uno degli Istituti d'insegnamento superiore dello Stato, per conseguire il diploma di ingegnere-architetto, dovranno frequentare almeno i corsi artistici d'architettura dei tre primi anni indicati nell'articolo precedente, esserne quindi esaminati nell'Istituto e riportarne da esse l'approvazione.

Il diploma d'ingegnere-architetto sarà spedito dall'Istituto superiore dello Stato, presso il quale furono fatti gli studi scientifici d'ingegneria.

CAPITOLO V. — *Condizioni per l'ammissione e frequentazione dei corsi.*

Esami di promozione e finali.

Art. 43. I giovani che vogliono essere ammessi alle scuole dell'Istituto di Belle Arti di Firenze debbono:

a) Avere dodici anni compiuti;

b) Dare un esame di ammissione sulle materie che s'insegnano nelle quattro classi elementari, ovvero presentare un attestato degli esami vinti in queste materie in una scuola pubblica.

Art. 44. Gli alunni che abbiano fatti gli studi compresi nella classe preparatoria o nelle classi comuni fuori dell'Istituto saranno assoggettati ad un esame sulle relative materie, e vincendo la prova saranno ammessi nella classe immediatamente superiore.

Art. 45. Se qualche giovane, già provetto negli studi relativi all'insegnamento dato nell'Istituto, desidera di essere ammesso direttamente al corso di una classe speciale, dovrà dirigerne la domanda al direttore dell'Istituto, corredata dagli attestati comprovanti gli studi profittevolmente fatti nelle materie volute dal presente statuto.

Il direttore, sentito il Consiglio dei professori, se questo opinerà favorevolmente, potrà fare al Ministero la proposizione di permettere che il richiedente sia ammesso con ispeciale dispensa.

Questo modo di ammissione è vietato per le classi comuni e per la preparatoria.

Art. 46. Gli alunni dell'Istituto per concorrere, per lo meno in piccola parte, alle spese straordinarie occorrenti per il loro ammaestramento, pagheranno una retribuzione di lire trenta annuali nell'atto d'iscriversi al corso.

Un decreto Ministeriale determinerà alla fine dell'anno qual parte di tale somma debba essere spesa a vantaggio particolare dell'Istituto, quale ad incremento generale delle arti belle.

Art. 47. Alla fine d'ogni anno d'insegnamento sarà fatto un esame per abilitare gli alunni a proseguire gli studi.

Quelli che non vincono la prova potranno ripetere gli studi dell'anno. Se vengono meno ad una seconda prova sono congedati dalla scuola.

Art. 48. Al termine degli studi delle classi speciali, che durano due anni, coloro i quali vincono la prova degli esami ne avranno un certificato sottoscritto dal direttore dell'Istituto e da uno dei professori a ciò deputato dalla Commissione degli esami.

Nella classe di architettura vi sarà un esame dopo i tre anni di corso obbligatorio il quale cadrà sopra ciascuna delle materie indicate nell'art. 41. Coloro che avranno vinta la prova sopra ciascuna delle dette materie otterranno un certificato che abiliterà sia a conseguire il diploma d'ingegnere-architetto, se vincono la prova degli esami scientifici relativi in uno degli Istituti superiori dello Stato, sia a proseguire il quarto anno di corso non obbligatorio nella classe di architettura, ed ottenere al termine di esso, e mediante un esame speciale, la licenza di professore di disegno architettonico.

Art. 49. Chi non ottiene la idoneità sopra una sola materia può essere ammesso ad un esame di riparazione, che sarà fissato per tutti indistintamente in un tempo determinato.

Art. 50. Per il passaggio agli studi dei professori onorari i giovani debbono avere avuto l'idoneità in tutte le materie dell'insegnamento.

Capitolo VI. — *Scuola libera del nudo.*

Art. 51. Come necessario complemento del tirocinio elementare v'ha nello Istituto una scuola libera del nudo con modelli variati per carattere e per età.

Art. 52. Gli alunni dello Istituto hanno la preferenza per occupare nella sala i posti assegnati a coloro che intendono frequentare la scuola del nudo.

Art. 53. Possono altresì esservi ammessi coloro che per certificati autentici di altri

Istituti od Accademie insegnanti, sì estere che nazionali, o per esame di ammissione provino avere la istruzione occorrente per potere con profitto esercitarsi nel disegno del nudo.

Art. 54. La disciplina della scuola e la vigilanza, anche per ciò che riguarda la parte artistica, è affidata per turno ad uno dei professori a ciò deputati dal direttore.

Art. 55. Gli studiosi possono far rivedere e correggere i loro disegni dalle persone in cui hanno fiducia, ma dovranno in precedenza indicarne i nomi alla Direzione dell'Istituto.

I professori sono obbligati di porre in atteggiamento i modelli e di dare il loro avviso o fare la correzione che reputano più opportuna sui disegni dei giovani alunni dell'Istituto quando né sono richiesti; e se loro sopravanza il tempo, anche sui disegni degli altri studiosi che ne facessero loro domanda.

CAPITOLO VII. — *Dei concorsi.*

Art. 56. Sopra i saggi dell'anno scolastico saranno per merito distribuiti premi di emulazione fra i giovani che frequentino le scuole dell'Istituto. Questi premi consisteranno in denaro, in medaglie d'argento ed in menzioni onorevoli, e saranno ripartiti annualmente per ogni scuola dal Consiglio dei professori.

I premi in denaro però non potranno mai eccedere in complesso la somma di lire 2,500 all'anno.

Art. 57. Ogni anno c'è un concorso di composizione con un premio in denaro che potrà essere di lire mille.

A questo concorso sono ammessi solo quei giovani che da due anni hanno compiuto il corso nelle scuole dell'Istituto.

Art. 58. I temi dei concorsi di composizione designati agli articoli 56 e 57 saranno dati dalla Commissione di che all'articolo 13, ed i concorsi saranno giudicati da una Commissione speciale per ciascun'arte di sette membri nominata dal Collegio accademico tra i membri suoi, i professori dell'Istituto e le persone estranee venute in fama nell'arte per cui si apre il concorso.

I lavori dei concorrenti resteranno esposti al pubblico per dieci giorni prima e per dieci giorni dopo dato il giudizio.

Art. 59. Uno speciale regolamento determinerà le altre forme e guarentigie dei detti concorsi.

TITOLO IV. — **Delle gallerie dell'Istituto e della biblioteca.**

Art. 60. La Galleria delle statue, che serve alla scuola di disegno, è anche accessibile agli studiosi dell'arte.

Art. 61. Ha l'Istituto una galleria di modelli d'architettura e di ornato, in cui, oltre a quelli dell'arte classica, si trovano i modelli delle diverse maniere d'ornamentazione architettonica delle principali epoche dell'arte.

Art. 62. L'Istituto tiene aperta al pubblico ed in servizio degli studiosi dell'arte una galleria di quadri antichi ed una biblioteca speciale.

Art. 63. Per fare studi in queste gallerie si fa la domanda in iscritto al direttore dell'Istituto.

Il permesso dura tre mesi, ma può essere riconfermato.

Art. 64. Le copie possono farsi designate e modellate; ma del modo prescelto dovrà constare nella domanda presentata al direttore.

Art. 65. Vi è ammesso il pubblico tutti i giorni colle norme stabilite dalla legge 17 maggio 1875 e relativi regolamenti.

Art. 66. Nessun oggetto d'arte potrà restaurarsi senza il parere dell'Accademia.

TITOLO V. — **Disposizioni generali.**

Art. 67. Un decreto Regio stabilirà il ruolo organico e gli stipendi di tutto il personale dell'Istituto.

Art. 68. Il Consiglio dei professori proporrà i provvedimenti necessari per l'applicazione del nuovo statuto in relazione al corso degli studi per gli attuali alunni dell'Accademia.

Art. 69. Il Consiglio dei professori proporrà la distribuzione degli insegnamenti e gli orari. Per questi si pubblicherà annualmente all'apertura delle scuole un'apposita tabella con le indicazioni opportune.

R. D. n. 3562. — Regolamento organico dell'Istituto di Belle Arti in Roma.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 29 giugno 1874, n. 2007 (Serie 2.a), col quale fu approvato lo statuto o regolamento organico dell'Istituto di Belle Arti di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Istituto di Belle Arti di Roma annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 3 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Statuto ossia Regolamento organico dell'Istituto di Belle Arti in Roma.

TITOLO I.

Art. 1. L'Istituto di Belle Arti in Roma ha per fine l'insegnamento delle arti del disegno.

TITOLO II. — **Istituto di belle arti.**

CAPITOLO I. — *Degli insegnanti.*

Art. 2. Gli insegnamenti sono dati da professori coadiuvati da aggiunti e da incaricati secondo il bisogno. L'insegnamento dell'anatomia è commesso ad un incaricato.

I professori e gli aggiunti sono nominati dal Re previo un concorso per titoli, o eccezionalmente per merito.

Gli incaricati sono nominati annualmente dal Ministro.

Art. 3. Gli incaricati si nominano quando sia necessario dividere in sezioni una classe o pel numero degli scolari, o per ristrettezza di sale. Essi sono proposti dal Consiglio dei professori.

Art. 4. Gli aggiunti ed incaricati sono posti sotto la dipendenza dei rispettivi professori, che soli sono mallevadori dell'insegnamento. Essi esercitano le incombenze che vengono loro affidate dal professore nel modo che questi reputa più utile all'insegnamento predetto.

Art. 5. Le Commissioni pei concorsi sono composte di cinque o di sette membri nominati dal Ministro fra gli insegnanti nell'Istituto, i professori onorari ed altre persone intendenti della materia di cui si tratta, sentita la Giunta superiore di Belle Arti.

Ciascuna di queste Commissioni sarà presieduta da un membro della Giunta medesima.

Art. 6. Le Commissioni riferiscono al Ministero sopra i concorsi, classificando i concorrenti idonei in ragione del merito.

Il Ministro nomina tra gli eleggibili il professore per un biennio, scorso il quale o viene nominato professore stabile o licenziato. Nel caso di merito eminente per insegnamento o per opere, un professore può essere nominato a posto stabile senza concorso, sentito l'avviso del Consiglio straordinario dei professori e della Giunta superiore di Belle Arti.

Art. 7. Oltre dei professori insegnanti, maestri nell'Istituto, il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere della Giunta di Belle Arti, potrà conferire il titolo di professore onorario, esercente di scultura, pittura od architettura, a non più che due, per ciascuna delle tre arti, tra coloro che per opere universalmente pregiate abbiano acquistata fama di eccellenti artisti.

Ai detti professori onorari esercenti di pittura o scultura potrà essere assegnato gratuitamente uno studio nell'edificio dell'Istituto, o in altro luogo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel qual caso avranno essi l'obbligo di ammettervi quei giovani, che volontariamente lo richiederanno, per compiere la loro istruzione pratica, dopo aver finiti i corsi obbligatorii e vinte le prove dei relativi esami.

Oltre dei due professori onorari esercenti di pittura, potrà esservene un terzo paesista, scelto tra quelli di maggior grido.

Art. 8. I professori onorari esercenti, dopo dieci anni dal giorno della nomina, diventano onorari emeriti, ed in loro vece saranno nominati altri coi medesimi diritti e doveri.

Agli onorari emeriti cessa l'uso dello studio.

Capitolo II. — *Del Consiglio dei professori.*

Art. 9. Il Consiglio ordinario si compone dei professori insegnanti, ossieno maestri di ogni scuola dell'Istituto, e di un professore delegato annualmente dal Consiglio della scuola di applicazione per gli ingegneri.

Il Consiglio straordinario, comprende anche i professori onorari esercenti dell'Istituto.

Art. 10. Il Consiglio straordinario elegge tra i professori insegnanti dell'Istituto il direttore, il quale rimane in ufficio per tre anni, e può essere rieletto.

Art. 11. Il direttore dell'Istituto sopraintende all'amministrazione ed alla disciplina

a termini dello statuto e del regolamento; promuove la convocazione del Consiglio ordinario o straordinario secondo i bisogni dell'Istituto; rappresenta l'Istituto nelle relazioni col Ministero della Pubblica Istruzione; presiede ai Consigli dei professori.

Art. 12. Il Consiglio ordinario dei professori:

a) Costituisce una o più Giunte di professori, tanto ordinari, quanto onorari, per giudicare delle ammissioni degli allievi;

b) Compone la Commissione, la quale potrà, occorrendo, dividersi in sezioni, secondo le varie classi, per gli esami di passaggio degli allievi da una classe all'altra, e per l'assegnazione dei temi dei concorsi di emulazione;

c) Elegge un professore insegnante nella classe di architettura nell'Istituto a far parte del Collegio dei professori per la scuola di applicazione per gli ingegneri;

d) Si aduna ogni mese ed ogni volta che il direttore lo creda necessario, o che due membri ne facciano domanda, pei provvedimenti opportuni ad ottenere la maggior possibile unità nello insegnamento e per mantenere la disciplina nelle scuole. In questo caso il direttore può anche convocare il Consiglio straordinario;

e) Alla fine di ciascun anno compila un rapporto da inviarsi al Ministero della Pubblica Istruzione insieme colla relazione della gestione economica. Questo rapporto deve indicare l'andamento delle scuole, nonchè i provvedimenti necessari al miglioramento delle medesime.

CAPITOLO III. — *Dell'amministrazione disciplinare ed economica dell'Istituto.*

Art. 13. L'amministrazione dell'Istituto, tanto disciplinare quanto economica, è affidata al direttore, il quale è coadiuvato dal segretario-economo.

Art. 14. L'incaricato dell'insegnamento letterario della classe preparatoria compirà anche l'ufficio di bibliotecario.

Art. 15. Il segretario-economo:

a) Tiene il ruolo degli alunni e ne registra le ammissioni ed i passaggi di classe;

b) Alla fin d'anno manda al direttore un rapporto sul movimento della scolaresca durante l'anno medesimo;

c) Registra le spese ordinarie e straordinarie dell'Istituto, e per incarico del direttore soddisfa le mercedi dei modelli, degli operai, ecc.

Art. 16. Il segretario-economo può, secondo il bisogno, servirsi di aiuto.

Art. 17. Un custode ha la responsabilità di tutta la suppellettile artistica e dei mobili. Egli ha l'abitazione nel locale dell'Istituto.

CAPITOLO IV. — *Dell'insegnamento.*

Art. 18. L'insegnamento è ripartito in preparatorio, comune e speciale.

Art. 19. L'insegnamento preparatorio dura un anno e versa sugli elementi della scienza matematica e sul disegno geometrico ornamentale, uniti allo studio della prospettiva, della lingua italiana e delle prime notizie della storia applicata alle belle arti.

Art. 20. L'insegnamento comune sarà di tre anni; comprende lo studio della geometria descrittiva, della teoria delle ombre, della prospettiva, degli elementi di architettura, dell'ornato, della figura, gli elementi di anatomia e la continuazione dello studio delle lettere italiane e della storia applicata alle belle arti.

Terminato questo insegnamento l'alunno dovrà dichiarare a quale parte dell'insegnamento speciale intenda ascriversi.

Art. 21. L'insegnamento speciale è distinto secondo le arti, e per ciascun'arte vi sarà una scuola. Dura due anni per ciascuna scuola, eccetto che a riguardo dell'architettura, per la quale dura quattro anni; ma di questi solo i tre primi sono obbligatorii.

Art. 22. L'insegnamento per la classe di pittura comprende lo studio delle statue nude e vestite, e delle proporzioni del corpo umano, il disegno a chiaro-scuro (con matita, acquarello ed olio di un solo colore), il disegno dal vero di teste e di altre parti estreme del corpo umano, le esercitazioni di critica sulle opere classiche, la prospettiva applicata, l'anatomia sotto il rispetto dell'arte, con esercizi di disegno sopra esemplari o di memoria, e la continuazione degli studi letterari e della storia dell'arte.

Art. 23. L'insegnamento per la classe di scultura conterrà le materie indicate nell'articolo precedente, sostituendo il modellare al disegno a chiaro-scuro e dal vero, ed aggiungendovi quella parte di architettura che riguarda i monumenti onorari e funerari.

Art. 24. L'insegnamento per la classe dell'ornato comprende lo studio del rilievo, modellando ovvero disegnando a chiaro-scuro, e quello delle statue vestite e del disegno dal vero nei modi e nei termini indicati all'articolo precedente; l'esercizio del comporre ornati e la continuazione dello studio letterario e storico, come per la pittura e scultura.

Art. 25. Nelle classi sin qui indicate i professori debbono esercitare gli alunni di tempo in tempo con ripetizioni immediate a memoria delle cose che questi copiarono.

Art. 26. L'insegnamento della classe di architettura nei primi tre anni obbligatorii comprenderà lo studio degli stili architettonici, considerati nello storico loro svolgimento; della composizione e modellazione in creta d'ornamenti architettonici; della decorazione interna degli edifici, del disegno di prospettiva e dell'acquarello ed un corso di estetica applicata all'architettura.

Durante il corso obbligatorio gli alunni saranno esercitati nella misurazione dal vero.

A questi tre anni è aggiunto uno non obbligatorio destinato ad esercizi di composizione architettonica, ad esercizi *ex tempore* ed all'insegnamento della storia dell'architettura.

Capitolo V. — *Condizioni per l'ammissione e per la frequentazione dei corsi. Esame di promozione e finali.*

Art. 27. I giovani che vogliono essere ammessi alle scuole dell'Istituto di Belle Arti debbono:

a) Avere dodici anni compiuti;

b) Dare un esame di ammissione sulle materie che si insegnano nelle quattro classi elementari, ovvero presentare un attestato degli esami vinti su queste materie in una scuola pubblica.

Art. 28. Possono essere ammessi anche degli alunni che abbiano fatti gli studi compresi nella classe preparatoria o nelle classi comuni. In questi casi saranno assoggettati ad un esame sulle relative materie, e vincendo la prova saranno ammessi nella classe immediatamente superiore.

Art. 29. Se qualche giovane, già provetto negli studi relativi all'insegnamento dato nell'Istituto, desidera di essere ammesso direttamente al corso di una classe speciale, dovrà dirigerne la domanda al direttore dell'Istituto, corredata degli attestati compro-

vanti gli studi profittevolmente fatti nelle materie volute dal presente statuto. Il direttore, sentito il Consiglio dei professori, se questo opinerà favorevolmente, potrà fare al Ministero la proposizione di permettere che il richiedente sia ammesso con ispeciale dispensa.

Questo modo di ammissione è vietato per le classi comuni e per la preparatoria.

Art. 30. Gli alunni dell'Istituto per concorrere, per lo meno in piccola parte, alle spese straordinarie occorrenti per il loro ammaestramento, pagheranno una retribuzione di lire trenta annuali nell'atto di iscriversi al corso.

Un decreto Ministeriale determinerà alla fine dell'anno qual parte di tale somma debba essere spesa a vantaggio particolare dell'Istituto, quale ad incremento generale delle arti belle.

Art. 31. Alla fine di ogni anno d'insegnamento sarà fatto un esame per abilitare gli alunni a proseguire negli studi. Quelli che non vincano la prova potranno ripetere gli studi dell'anno. Se vengono meno ad una seconda prova sono congedati dalla scuola.

Art. 32. Al termine degli studi delle classi speciali, coloro i quali vincono la prova degli esami ne avranno un certificato sottoscritto dal direttore dell'Istituto e da uno dei professori della classe a ciò deputato dalla Commissione degli esami.

Nella classe di architettura vi sarà un esame dopo i tre anni di corso obbligatorio, il quale cadrà sopra ciascuna delle materie indicate nell'articolo 26. Coloro che avranno vinta la prova sopra ciascuna di dette materie otterranno un certificato che abiliti sia a conseguire il diploma d'ingegnere-architetto, se si vince la prova degli esami scientifici relativi nella scuola d'applicazione per gli ingegneri, sia a proseguire il quarto anno di corso non obbligatorio nella classe di architettura ed ottenere al termine di esso e mediante un esame speciale la licenza di professore di disegno architettonico.

Art. 33. Chi non ottiene la idoneità sopra una sola materia può essere ammesso ad un esame di riparazione, che sarà fissato per tutti indistintamente in un tempo determinato.

Art. 34. Per il passaggio agli studi dei professori onorari i giovani debbono avere avuto l'idoneità in tutte le materie dell'insegnamento.

Capitolo VI. — *Scuola libera del nudo.*

Art. 35. Nell'Istituto vi sarà una scuola libera di disegno dal nudo con modelli variati per carattere e per età.

Art. 36. Gli alunni dell'Istituto hanno la preferenza per occupare nella sala i posti assegnati a coloro che intendono frequentare la scuola del nudo.

Art. 37. Possono altresì esservi ammessi coloro che per certificati autentici di altri Istituti o Accademie insegnanti sì estere che nazionali, o per esame di ammissione, provino di avere l'istruzione occorrente per poter con profitto esercitarsi nel disegno del nudo.

Art. 38. La disciplina della scuola e la vigilanza, anche per ciò che concerne la parte artistica, è affidata per turno ad uno dei professori a ciò deputati dal direttore.

Art. 39. Gli studiosi possono far rivedere e correggere i loro disegni dalle persone in cui hanno fiducia, ma dovranno in precedenza indicarne i nomi alla Direzione dell'Istituto.

I professori sono obbligati di porre in atteggiamento i modelli e di dare il loro avviso o fare la correzione che reputano più opportuna sui disegni dei giovani alunni dell'Istituto quando ne sono richiesti; e, se loro sopravanzi il tempo, anche sui disegni degli altri studiosi che ne facessero loro domanda.

CAPITOLO VII. — *Dei concorsi.*

Art. 40. Sopra i saggi dell'anno scolastico saranno per merito distribuiti premi di emulazione fra i giovani dell'Istituto. Questi premi consisteranno in danaro, in medaglie d'argento e in menzioni onorevoli; e saranno ripartiti annualmente per ogni scuola dal Consiglio dei professori. I premi in denaro non potranno però mai eccedere in complesso la somma di lire 2,500 all'anno.

Art. 41. Ogni anno per ciascun'arte c'è un concorso di composizione con soggetti dati da una Commissione mista d'insegnanti dell'Istituto, di professori onorari e di altri illustri artisti, e con un premio in denaro che potrà essere di lire mille (L. 1,000).

A questo sono ammessi solo quei concorrenti che da due anni hanno compiuto il corso nelle scuole dell'Istituto.

Art. 42. Uno speciale regolamento determinerà le forme e le guarentigie dei detti concorsi.

TITOLO III. — **Disposizioni generali e transitorie.**

Art. 43. Il ruolo organico e gli stipendi degli ufficiali dell'Istituto sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 44. Il Consiglio dei professori proporrà la distribuzione degli insegnamenti e gli orari. Per questi si pubblicherà annualmente all'apertura delle scuole una speciale tabella con le indicazioni opportune.

Art. 45. L'orario per la classe di architettura sarà stabilito d'accordo col Consiglio direttivo della scuola di applicazione degli ingegneri a fine di agevolare rispettivamente la frequentazione dei corsi nei due Istituti a coloro che si preparano per la carriera d'ingegneri-architetti.

Se si incontrassero difficoltà nel concertare quest'orario, il Ministero provvederà, sentito l'avviso scritto dei due direttori e dei due professori che sono reciprocamente delegati a far parte del Consiglio o Collegio dei professori dei due Istituti.

R. D. n. 3564. — Amnistia ai renitenti alla leva di terra e di mare.

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 dicembre 1876 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e dei Ministri della Guerra e della Marina di concerto col Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1876, n. 3361, (Serie 2.ª), col quale è stata conceduta un'amnistia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Attesochè la renitenza alla leva di terra e di mare costituisce un reato continuato e l'amnistia estingue l'azione penale ma non esonera dall'obbligo del servizio; conseguentemente coloro che anche in epoca posteriore al 2 ottobre perseverino nello stato di renitenza incorrono in un novello reato ed in tutte le relative conseguenze a termini della legge penale;

Ritenuto tuttavia essere equo e conveniente diffidare quei renitenti che non siano stati arrestati nè siansi presentati volontariamente, fissando un termine per la loro presentazione;

Considerato, quanto alle contravvenzioni alle leggi sul bollo e sul bollo delle carte da giuoco, che l'amnistia non esonera i contravventori dall'obbligo del pagamento delle tasse dovute all'erario; e che anche per essi sia equo e conveniente fisssare un termine per la regolarizzazione degli atti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'amnistia concessa col Nostro decreto 2 ottobre 1876, n. 3361, cesserà di aver vigore per le contravvenzioni alle leggi sul bollo e sul bollo delle carte da giuoco se a tutto il 31 marzo 1877 non sia riparato alla trasgressione col pagamento delle tasse dovute all'erario e colla contemporanea regolarizzazione degli atti.

Gli iscritti di leva di terra e di mare incorsi nel reato di renitenza prima del 2 ottobre ultimo potranno presentarsi entro il 15 gennaio 1877, se iscritti della leva di terra, all'autorità di leva della rispettiva provincia o del rispettivo circondario e, se iscritti della leva marittima, alla Capitaneria di porto del proprio compartimento per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

Coloro tra gli iscritti della leva di terra che si trovano fuori del Regno, potranno presentarsi alle autorità di leva della rispettiva provincia o del rispettivo circondario entro il termine, a partire da questo giorno, di tre mesi se sono in Europa, o di un anno se fuori di Europa, ed esibiranno inoltre un foglio da cui risulti il luogo e la data della loro partenza, il quale verrà loro rilasciato dai Regi consoli all'estero.

Coloro tra gli iscritti della leva marittima che si trovano fuori del Regno potranno presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio Compartimento entro tutto l'anno 1877.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che i renitenti si siano personalmente costituiti, sarà proceduto contro di essi a termine di legge per novello fatto di renitenza.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 23 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS - L. MEZZACAPO - B. BRIN - MANCINI.

R. D. n. 3554. — Concessioni d'acqua per la fabbricazione del ghiaccio.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte num. 19 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui indicati nello annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Segue l'elenco)

R. D. n. 3563. — Giurisdizione del tribunale di commercio di Palermo.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 62 della legge sull'ordinamento giudiziario; - attesochè mancando i giudici ordinari e supplenti nel tribunale di commercio di Palermo per le date dimissioni, mentre dovrà procedersi alle operazioni necessarie per l'elezione e la nomina di nuovi giudici, è il caso di provvedere secondo le disposizioni del citato articolo di legge per non interrompere il corso regolare dell'amministrazione della giustizia; - udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La giurisdizione del tribunale di commercio di Palermo è provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale dello stesso circondario.

Art. 2. Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno in cui il detto tribunale riprenderà le sue funzioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addi 17 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

R. D. n. 3565. — *Istituzione di posti di sottoispettori nell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 12 febbraio 1871, num. 65, e 17 luglio 1876, numeri 3237 e 3258 (serie 2.a); - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti quattordici posti di sottoispettori nell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari. — Questi sottoispettori saranno applicati alle operazioni di accertamento relative alle tasse di registro e specialmente a quelle di successione. — Uno di essi risiederà in ciascuna delle città di Bologna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Torino, Udine, Venezia, Verona, e due in ognuna delle città di Napoli e di Roma. — I sottoispettori saranno di due classi, cioè 5 di prima classe con l'annuo stipendio di lire 2200 per ciascuno, e 9 di seconda classe con lo stipendio per ognuno di lire 2000.

Art. 2. È approvata l'annessa tabella allegato *A* e vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, con la quale sono soppressi alcuni uffici di registro e sono modificate le attribuzioni di altri dei detti uffici.

Art. 3. Sono soppressi due posti d'ispettori di circolo con lo stipendio di lire 2500 e la indennità di lire 300 per ciascuno; ed è approvata la unita tabella allegato *B*, parimente vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, con la quale sono modificati alcuni circoli d'ispezione.

Art. 4. Per effetto delle presenti disposizioni sarà aggiunta al capitolo 78 del bilancio della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1877 la somma di lire 24,000, e sarà diminuito di lire 600 il successivo capitolo 79.

Art. 5. Il presente decreto andrà in attivazione col 1 gennaio 1877.

Ordiniamo, ecc. — Dato a San Rossore, addì 10 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(Seguono gli allegati *A* e *B*).

Decreto ministeriale, in data 14 settembre 1876. — *Determinazione del compenso ai servienti comunali per la notificazione di atti concernenti il servizio della conservazione del catasto.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Vista la legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato *G*, sulle volture catastali, ed il relativo regolamento approvato col regio decreto 24 dicembre stesso anno, n. 6151;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1871;

Determina:

Art. 1. Ai servienti comunali incaricati delle notificazioni ai nuovi possessori degli inviti a domandare le volture censuarie di cui all'articolo 49 del regolamento 24 dicembre 1870, num. 6151, sarà corrisposto il compenso di centesimi tre per ogni notificazione seguita dalla presentazione all'agenzia della persona a cui è diretto l'invito del termine di un mese dalla consegna dello stesso.

Art. 2. Eguale compenso sarà dato ai suddetti servienti, per ogni notificazione, regolarmente eseguita, di verbali di voltura fatti di ufficio, e per ogni notificazione, pure regolarmente eseguita, ai possessori, ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri di verbali di contravvenzioni catastali, e per ogni affissione dei verbali stessi alla porta della abitazione dei possessori e contravventori, od alla casa comunale. Dal compenso stabilito col presente articolo sarà fatta la deduzione di lire una, per ogni verbale che risulterà essere stato irregolarmente intimato, o non intimato affatto, ai possessori, o contravventori.

Art. 3. Il pagamento dei compensi di cui agli articoli 1 e 2, che non potranno mai eccedere in complesso l'annua somma di lire 200 per ogni serviente comunale, sarà fatto sul capitolo del bilancio passivo delle finanze che s'intitola « *Spese diverse occorrenti per il servizio della conservazione del catasto* » e comincierà ad aver luogo per le intimazioni eseguite dalla data del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Pel ministro, SEISMIT-DODA.

Disposizione del ministero delle finanze, in data 12 *dicembre* 1876. — *Bollo. - Originali delle inserzioni nel foglio di annunzi delle prefetture.*

L'applicazione della tassa portata dall'articolo 19, num. 10, della vigente legge sul bollo 13 settembre 1874, num. 2077, non si può estendere ad altre inserzioni e notificazioni che non siano quelle propriamente stabilite dai codici civile e commerciale, dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni e regolamenti giudiziari.

Gli originali delle pubblicazioni che hanno luogo in seguito a richiesta delle autorità, e dei pubblici uffici, delle amministrazioni provinciali e comunali e di altri corpi amministrati dovranno pertanto essere scritti in carta da bollo da una lira solo in quanto la loro inserzione nei fogli di annunzi avvenga in forza delle leggi e dei regolamenti sovra indicati.

Non havvi quindi obbligo di scrivere in carta da bollo l'originale degli avvisi d'asta che si pubblicano dalle intendenze di finanza per la vendita dei beni del demanio o dell'asse ecclesiastico, perchè la inserzione degli avvisi di tal specie non avviene in forza delle leggi civili o commerciali.

La tassa di bollo anzidetta deve poi esigersi limitatamente agli originali delle notificazioni che si pubblicano per la prima volta in ogni singolo foglio di annunzi, non essendovi obbligo nei rapporti della legge di bollo di fare altri esemplari dell'originale per le successive inserzioni della stessa notificazione in altri numeri del foglio d'annunzi della medesima prefettura.

Circolare del ministero dell'interno, in data 23 *dicembre* 1876. — *Applicazione della legge* 9 *luglio* 1876 *sul servizio di sanità marittima.*

La legge del 9 luglio ultimo scorso, num. 3228 (serie 2.ª) pubblicata nel num. 172 della Gazzetta ufficiale del regno addì 25 del predetto mese, è volta unicamente a riformare il servizio della sanità marittima in quanto alla parte esecutiva, affidando questa alle capitanerie ed uffici di porto. Si è voluto così risparmiare il disagio che finora ebbero la navigazione ed il commercio per la duplicità degli uffici di porto e di sanità, e ridurre perciò anche le spese che siffatta duplicità importava all'erario nazionale.

In tutto il rimanente, cioè nella parte direttiva e tecnica, restano ferme le disposizioni che oggi regolano il detto ramo di pubblico servizio e che sono particolarmente riprodotte nelle istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871.

Quindi è che i prefetti dovranno continuare nell'esercizio della tutela sanitaria delle rispettive provincie per le provenienze marittime come per lo passato, informare il ministero dell'interno di tutto ciò che possa interessarlo in proposito, e promuoverne gli ordini all'occorrenza; ed i capitani ed altri ufficiali di porto, in tutto ciò che concerne la parte tecnica sanitaria, dovranno dipendere dai prefetti e dal ministro dell'interno e rispondere ad essi dell'andamento del servizio.

Dovendosi in ciascuno degli scali marittimi assumere il servizio sanitario dall'ufficiale di porto, e codesti ufficiali di qualunque grado e denominazione, a termini dell'articolo 1 della citata legge, dipendendo in quanto al servizio tecnico sanitario direttamente dai prefetti, è chiaro che cessano le attribuzioni dei sindaci e degli agenti locali di cui all'articolo 14 del R. decreto 24 dicembre 1870 num. 6174.

Gli è pure in conseguenza delle disposizioni della legge 9 luglio 1876 che le esazioni delle tasse sanitarie e i relativi rendiconti figureranno oramai nei registri delle capitanerie ed uffici di porto, e quindi i moduli corrispondenti annessi alle istruzioni ministeriali verranno soppressi. Per la stessa ragione verranno soppressi i moduli numeri 11, 12 e 15 relativi al movimento commerciale marittimo.

Per la distribuzione dei nuovi moduli, come delle patenti di sanità e permessi di cabotaggio, alle capitanerie ed uffici di porto provvederà il ministero della marina, nella competenza del quale rientrerà pure la revisione delle contabilità posteriori al 31 dicembre 1876 e relative alle tasse e diritti sanitari marittimi.

Un decreto di prossima pubblicazione, emanato dal Re sulla proposta del ministro

dell'interno e di quello della marina, stabilirà il nuovo organico delle capitanerie ed uffici di porto in relazione alla legge 9 luglio 1876 num. 3228 (serie 2.ª) sul servizio della sanità marittima e darà le norme direttive della fusione dei due servizi.

A quel R. decreto andranno annessi il nuovo ruolo organico del personale delle capitanerie ed uffici di porto e la tabella della classificazione degli uffici stessi in quanto concerne il servizio di sanità marittima.

Collo stesso R. decreto verrà pure stabilito che per le quarantene di rigore restano destinati soltanto i lazzaretti del Varignano, di Nisida, di Peveglia e di Cagliari, e che la direzione di questi stabilimenti, in quanto concerne il servizio tecnico-sanitario, è esclusivamente affidata ai medici.

Dopo queste notizie, è nell'intesa che il ministero della marina darà da parte sua conformi notizie e istruzioni alle capitanerie ed uffici di porto, a me non resta per ora che di pregare, siccome faccio, i signori prefetti delle provincie marittime del regno a voler dare le disposizioni occorrenti per la regolare consegna degli uffici e dei locali di sanità marittima agli ufficiali di porto che, a datare dal 1 gennaio 1877, saranno incaricati a termini di legge anche del servizio di sanità marittima.

Il ministro, G. NICOTERA.

Leggi nn. 3579 *a* 3586. — *Approvazione degli* Stati di prima previsione *per l'anno* 1877 *dei diversi Ministeri.*

– Pubblicate nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell' Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pa-

gare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Leggi nn. 3587 *e* 3588. — *Approvazione degli* Stati di prima previsione *delle entrate e spese dello Stato per l'anno* 1877.

- Pubblicate nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in

vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2. È mantenuto anche per l'anno 1877 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, num. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, num. 5784.

Art. 3. I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati pel 1877 nella misura in cui furono applicati pel 1875 e pel 1876 in esecuzione delle leggi del 30 giugno 1872, num. 884, e del 23 dicembre 1875, num. 2827.

Art. 4. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 per 100) quanta basti a ricavare la somma occorrente per far fronte nel 1877:

a) Alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, numero 3181;

b) Al pagamento delle rate di estinzione del mutuo contratto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia colla Cassa di risparmio di Milano, passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette fino alla concorrenza di lire 3,200,000;

c) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino alla concorrenza di lire 20,000,000.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sono considerate spese *d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070; - visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*; - visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; - visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.° dell'allegato *N* di detta legge; - visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; - visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; - visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto; - viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio, agli Enti morali ecclesiastici suddetti; - sulla proposizione dei ministri delle finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, - sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri delle finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1.° luglio 1877, la complessiva rendita di lire 22,491 63 (ventiduemila quattrocentonovantuna e centesimi sessantatrè) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 163,485 09 (centosessantatremila quattrocentottantacinque e centesimi nove) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto giugno 1877, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis. - Mancini.

(Segue l'elenco).

R. D. n. 3612. — Costituzione del comizio agrario del circondario di Ozieri.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 13 del Nostro reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452; - visto l'art. 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio; - visto il parere del consiglio di Stato in data 8 giugno 1867; - esaminato lo statuto ed il bilancio pel comizio agricolo del circondario di Ozieri (provincia di Sassari); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Il comizio agrario del circondario di Ozieri, provincia di Sassari, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare secondo la legge civile qualunque sorta di beni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 30 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3628. — Pianta normale del personale dell'Amministrazione centrale del ministero dei lavori pubblici e per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati; - vista l'altra legge 30 dicembre 1876, n. 3588, approvante lo stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1877; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici per il personale dell'amministrazione centrale del ministero dei lavori pubblici e per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle unite tabelle *A*, *B*, *C*, viste d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Dal primo gennaio 1877 per tutti indistintamente gli attuali impiegati facenti parte di dette amministrazioni, si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati dagli organici sopradetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che, per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, vi entreranno man mano che si verificheranno delle vacanze. Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati dell'amministrazione centrale e di tutte le amministrazioni dipendenti dal ministero dei lavori pubblici provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7,000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concessa dal primo gennaio 1877, l'aumento del dieci per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. - Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per 100.

Art. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura surricordata a datare dal primo gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto. - L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i presenti ruoli organici con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti all'approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.

Allegato A — *Pianta normale del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.*

Prima categoria. — 1 Ministro Lire 25,000 — 1 Segretario generale 10,000 — 3 Direttori generali 9,000 cad. — 3 Direttori capi di divisione di 1.ª classe 6,000 cad. — 6 Direttori capi di divisione di 2.ª classe 5,500 cad. — 8 Capi sezione di 1.ª classe 4,500 cad. — 8 Capi sezione di 2.ª classe 4,000 cad. — 20 Segretari di 1.ª classe 3,500 cad. — 18 Segretari di 2.ª classe 3,000 cad. — 12 Vicesegretari di 1.ª classe 2,500 cad. — 10 Vicesegretari di 2.ª classe 2,000 cad. — 5 Vicesegretari di 3.ª classe 1,500 cad.

Seconda categoria. — 1 Direttore capo di ragioneria di 1.ª classe Lire 6,000 — 2 Capi sezione di ragioneria di 1.ª classe 4,500 cad. — 2 Capi sezione di ragioneria di 2.ª classe 4,000 cad. — 6 Ragionieri di 1.ª classe 3,500 cad. — 8 Ragionieri di 2.ª classe 3,000 cad. — 10 Computisti di 1.ª classe 2,500 cad. — 12 Computisti di 2.ª classe 2,000 cad. — 6 Computisti di 3.ª classe 1,500 cad.

Terza categoria. — 1 Archivista capo Lire 4,000 — 2 Archivisti di 1.ª classe 3,500 cad. — 3 Archivisti di 2.ª classe 3,200 cad. — 6 Archivisti di 3.ª classe 2,700 cad. — 10 Ufficiali d'ordine di 1.ª classe 2,100 cad. — 8 Ufficiali d'ordine di 2.ª classe 1,600 cad. — 4 Ufficiali d'ordine di 3.ª classe 1,300. cad.

Personale di servizio. — 1 Capo usciere Lire 1,400 — 2 Uscieri 1,300 cad. — 5 Uscieri 1,200 cad. — 8 Uscieri 1,100 cad. — 8 Uscieri 1,000 cad.

Allegato **B.** — *Pianta normale del personale dell'Amministrazione dei telegrafi.*

1 Direttore generale Lire 9,000 — 3 Ispettori generali delle linee 7,000 cad. — 5 Direttori capi di divisione e direttori compartimentali di 1.ª classe 6,000 cad. — 5 Direttori capi di divisione e direttori compartimentali di 2.ª classe 5,500 cad. — 4 Capi sezione, direttori ed ispettori di 1.ª classe 4,500 cad. — 18 Capi sezione, direttori ed ispettori di 2.ª classe 4,000 cad. — 29 Segretari di 1.ª classe, direttori ed ispettori di 3.ª classe 3,500 cad. — 36 Segretari di 2.ª classe, direttori ed ispettori di 4.ª classe 3,000 cad. — 40 Sottodirettori e sottoispettori 2,800 cad. — 150 Vicesegretari, capi ufficio ed ufficiali di 1.ª classe 2,500 cad. — 280 Vicesegretari, capi ufficio ed ufficiali di 2.ª classe 2,200 cad. — 300 Vicesegretari, capi ufficio ed ufficiali di 3.ª classe 1,800 cad. — 192 Vicesegretari, capi ufficio ed ufficiali di 4.ª classe 1,500 cad. — 1 Direttore capo di ragioneria 6,000 — 1 Capo sezione di ragioneria di 1.ª classe 4,500 — 1 Capo sezione di ragioneria di 2.ª classe 4,000 — 5 Segretari di ragioneria di 1.ª classe 3,500 cad. — 5 Segretari di ragioneria di 2.ª classe 3,000 cad. — 5 Segretari di ragioneria di 3.ª classe 2,500 cad. — 5 Primi meccanici 2,200 cad. — 6 Secondi meccanici 2,000 cad. — 30 Capi squadra di 1.ª classe 1,300 cad. — 60 Capi squadra di 2.ª classe 1,050 cad. — 200 Guardafili di 1.ª classe 960 cad. — 330 Guardafili di 2.ª classe 840 cad. — 30 Uscieri di 1.ª classe e brigadieri dei fattorini 1,300 cad. — 40 Uscieri di 2.ª classe e portieri di 1.ª classe 1,050 cad. — 50 Uscieri di 3.ª classe e portieri di 2.ª classe 960 cad. — 228 Commessi (*) — 80 Segnalatori semaforici (*).

Allegato **C.** — *Pianta normale del personale dell'Amministrazione delle Poste.*

1 Direttore generale Lire 9,000 — 2 Direttori capi di divisione 7,000 cad. — 2 Capi di divisione di 1.ª classe 6,000 cad. — 2 Capi di divisione di 2.ª classe 5,500 cad. — 11 Capi di divisione di 3.ª classe e direttori di 1.ª classe 5,000 cad. — 14 Capi sezione di 1.ª classe, ispettori di 1.ª classe, capi sezione di ragioneria di 1.ª classe e direttori di 2.ª classe 4,500 cad. — 32 Capi sezione di 2.ª classe, ispettori, capi sezione di ragioneria di 2.ª classe e direttori di 3.ª classe 4,000 cad. — 60 Segretari d'amministrazione e segretari di ragioneria di 1.ª classe, ispettori di 3.ª classe e direttori di 4.ª classe 3,500 cad. — 64 Segretari

(*) Vanno da un minimo di lire 1,000 ad un massimo di lire 2,400 colla progressione di lire 250 per ogni quadriennio.

d'amministrazione e segretari di ragioneria di 2.ª classe, ispettori di 4.ª classe e vicedirettori 3,000 cad. — 90 Viceispettori e capi d'ufficio di 1.ª classe 3,000 cad. — 314 Vicesegretari di 1.ª classe, viceispettori e capi d'ufficio di 2.ª classe e vicesegretari di ragioneria di 1.ª classe 2,500 cad. — 282 Vicesegretari di 2.ª classe, vicesegretari di ragioneria di 2.ª classe ed ufficiali di 1.ª classe 2,000 cad. — 256 Vicesegretari di 3.ª classe, vicesegretari di ragioneria ed ufficiali di 2.ª classe 1,500 cad.

R. D. n 3620. — *Concessione d'acqua per forza motrice, ecc.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri; Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato; - viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi agli individui, alla ditta di commercio ed al comune indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 23 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.

(*Segue l'Elenco*).

R. D. n. 3621. — *Concessioni d'acqua per irrigazione, ecc.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze, - visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del demanio dello Stato e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale; - viste le inchieste amministrative

regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà quando si osservino le prescritte cautele; - udito il parere del consiglio di Stato, - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed al comune indicati nell'unito elenco vidimato d'ordine Nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 23 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(*Segue l'Elenco*).

R. D. n. 3145. — Commissione conservatrice di opere d'arte, ecc., in Livorno.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 25 agosto 1866, n. 3190, che instituisce in Pisa una commissione conservatrice di belle arti con giurisdizione sopra la provincia di Livorno; - visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), riguardante l'istituzione di una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Livorno avrà una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità, a sè ed indipendente da quella di Pisa, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due eletti dal Consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della Prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

R. D. n. 3146. — *Commissione conservatrice opere d'arte in Arezzo.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 giugno 1876 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2991, che istituisce una Commissione consultiva di belle arti in Firenze; - visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028 (serie 2.ª), riguardante la istituzione di una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità in ciascuna provincia del regno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La provincia di Arezzo avrà una Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità a sè ed indipendente da quella di Firenze, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal decreto 5 marzo 1876.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta di quattro commissari, due eletti da Noi e due dal Consiglio provinciale, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. Coppino.

R. D. n. 3610. — *Ordinamento degli istituti tecnici e nautici dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vista la legge 13 novembre 1859, num. 3725, sulla pubblica istruzione; - sentito il consiglio superiore dell'istruzione industriale e professionale; - sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli istituti tecnici e nautici dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio sono ordinati in conformità della tabella unita al presente decreto vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2. Alla spesa occorrente pel pagamento degli stipendi ed assegni stabiliti dagli organici portati dalla tabella anzidetta sarà provveduto per l'anno corrente coi fondi disponibili al capitolo 23 articolo 1° del bilancio passivo del ministero di agricoltura, industria e commercio esercizio 1876, e per gli anni successivi colle somme che verranno appositamente iscritte al capitolo corrispondente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Maiorana-Calatabiano.

Ancona. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Storia e geografia, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua tedesca, 1600 — Lingua inglese, 1600 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 1760 — Fisica, 2200 — Chimica generale, 1760 — Storia naturale, 1800 — Disegno, 1800 — Diritto privato positivo, 2200 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Totale lire 27,920. — SCUOLA NAUTICA. — *Sezioni dei capitani di gran cabotaggio e dei costruttori navali di seconda classe.* — Presidenza (comune coll' istituto tecnico) — Lingua italiana, lire 1800 — Storia, geografia e diritto commerciale e marittimo, 1760 — Matematiche e costruzione navale, 1760 — Navigazione, attrezzatura e manovra navale, 1760 — Disegno lineare (dato dal professore dell' istituto tecnico) — Totale lire 7080.

Aquila. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezione di agrimensura.* — Presidenza, lire 600 — Lettere italiane, 2200 — Lingue francese e tedesca, 2000 — Storia e geografia, 2200 — Economia politica, diritto privato positivo ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Disegno, 1600 — Matematiche, 1760 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Agraria ed estimo, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Fisica e storia naturale, 2200 — Totale lire 20,960.

Bari. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni di agrimensura, fisico-matematica, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2200 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1600 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 2000 — Disegno, 1600 — Storia naturale, 2200 — Fisica, 2000 — Chimica generale e agraria, 2200 — Agraria ed estimo, 2000 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Matematiche, 1600 — Matematiche, 2200 — Diritto privato positivo, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Totale lire 34,200.

Bergamo. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Disegno, 1600 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2000 — Storia naturale, 1600 — Fisica, 1800 — Chimica generale, 2000 — Economia politica, diritto privato positivo ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Totale lire 23,000.

Bologna. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 3000 — Lettere italiane, 2200 — Lettere italiane, 2200 — Storia e geografia, 1800 — Lingua francese, 1800 — Lingua inglese, 1760 — Lingua tedesca, 1760 — Disegno, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche,

2200 — Fisica, 2000 — Chimica generale e agraria, 2200 — Storia naturale, 2200 — Agraria, 2200 — Estimo e geometria pratica, 2200 — Costruzioni, 2000 — Computisteria e ragioneria, 2200 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Diritto privato positivo, 2000 — Totale lire 40,320.

Brescia. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 1800 — Storia e geografia, 1800 — Lingua francese, 1600 — Lingua tedesca, 1760 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Economia politica, 2200 — Diritto privato positivo ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 2200 — Chimica generale e agraria, 2000 — Agraria ed estimo, 1800 — Geometria pratica e costruzioni, 2000 — Matematiche, 2000 — Matematiche, 1600 — Disegno, 1800 — Totale lire 29,160.

Cagliari. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 600 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo ed elementi scientifici di etica civile e diritto, 1800 — Economia politica, 2000 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 1800 — Chimica generale, 2000 — Disegno, 1600 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2000 — Totale, lire 24,000. — SCUOLA NAUTICA. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza — Lingua italiana, storia, geografia e diritto, lire 2000 — Matematiche, 1800 — Navigazione, attrezzatura e manovra navale, 1800 — Totale, lire 5600.

Caltanissetta. — ISTITUTO MINERARIO. — *Sezione dei capi-minatori.* — Presidenza, lire 300 — Lettere italiane, storia e geografia, 1800 — Lingua francese, 1200 — Algebra elementare superiore, geometria solida, trigonometria piana e geometria analitica, 1800 — Fisica, chimica e mineralogia, 1800 — Geologia, topografia, arte delle miniere, industria degli zolfi e meccanica applicata, 1800 — Geometria descrittiva, disegno topografico, disegno di macchine e disegno ornamentale, 1800 — Totale, lire 10,500.

Catania. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Storia e geografia, 1800 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1760 — Lingua tedesca, 1760 — Disegno, 1600 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 2000 — Chimica generale e agraria, 2200 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Agraria, 2000 — Estimo e geometria pratica, 1800 — Costruzioni, 1800 — Diritto privato positivo, 2000 — Economia politica, 2000 — Elementi scientifici di etica civile e diritto, 1440 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Totale lire 34,560.

Chiavari. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo*

corso e di gran cabotaggio. — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, 1600 — Storia, geografia, diritto commerciale e marittimo, 1800 — Fisica, meccanica, meteorologia, 2200 — Navigazione, idrografia, attrezzatura e manovra navale, 2200 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 2000 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1440 — Totale lire 11,740.

Chioggia. — Scuola nautica. — *Sezioni dei capitani di gran cabotaggio e dei costruttori navali di seconda classe.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana, 1600 — Storia, geografia e diritto, 1600 — Matematiche e disegno lineare, 1600 — Navigazione, 2000 — Costruzione navale, 1600 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 10,100.

Como. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria e di setificio.* — Presidenza, lire 600 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1440 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 1600 — Fisica ed elementi di meccanica, 1800 — Chimica generale e applicata, 2200 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Disegno, 1600 — Meccanica applicata e disegno di macchine con speciale riguardo alla trattura e filatura della seta, 1800 — Setificio e tessitura della seta, 3000 — Totale lire 29,040.

Cremona. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese e tedesca, 2000 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Economia politica, 2000 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Storia naturale, 2000 — Fisica, 1800 — Chimica generale, 2000 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Disegno, 1800 — Totale lire 24,200.

Cuneo. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 600 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Disegno, 1600 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2000 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 1800 — Chimica generale e agraria, 2000 — Agraria ed estimo, 2000 — Geometria pratica e costruzioni, 2000 — Totale lire 28,040.

Forlì. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lingue francese e inglese, 2000 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo, 2000 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 2000 — Chi-

mica generale e agraria, 2000 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2000 — Disegno, 1800 — Geometria pratica e costruzioni, 2000 — Estimo e agraria, 2000 — Totale lire 28,600.

Gaeta. — SCUOLA NAUTICA. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana, storia e geografia e diritto commerciale e marittimo, 2200 — Navigazione e matematiche, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 5900.

Genova. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza (comune coll'istituto nautico), lire 6000 — Lettere italiane, 2000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1800 — Lingua tedesca, 1800 — Storia, 2200 — Geografia, 2000 — Diritto privato positivo, 2000 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2000 — Computisteria o ragioneria, 2000 — Disegno, 1800 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2000 — Geometria pratica e disegno topografico, 1800 — Costruzioni e disegno relativo, 2000 — Storia naturale, 2200 — Fisica, 2000 — Chimica generale e agraria, 2200 — Estimo e agraria, 2000 — Totale lire 45,800. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, dei costruttori navali e dei macchinisti.* — Presidenza — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, lire 1760 — Storia e geografia, 1760 — Diritto commerciale e marittimo, 1440 — Astronomia nautica, 2000 — Navigazione e disegno idrografico, 1800 — Fisica, meccanica elementare e meteorologia, 1600 — Macchine a vapore e disegno relativo, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Costruzione navale e disegno relativo, 2000 — Matematiche elementari e complementari, 2000 — Trigonometria, geometria descrittiva e disegno lineare, 2000 — Totale lire 19,960.

Girgenti. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezione fisico-matematica.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1200 — Lingua inglese, 1600 — Storia e geografia, 1600 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Disegno ornamentale, 1440 — Storia naturale, 2000 — Fisica, 2000 — Chimica generale, 1600 — Matematiche, 1760 — Matematiche, 2000 — Totale lire 19,300.

Jesi. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni di agronomia e di agrimensura.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane, 2200 — Storia e geografia, 1760 — Lingua francese, 1200 — Disegno, 1440 — Fisica e matematiche, 1800 — Chimica generale e agraria, 1800 — Estimo, geometria pratica e disegno topografico, 1760 — Economia politica, diritto privato positivo ed elementi di etica civile e diritto, 1760 — Agraria e storia naturale, 2200 — Costruzioni e disegno relativo, 1800 — Totale lire 18,220.

Livorno. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di com-*

mercio e ragioneria e industriale per gli allievi meccanici. — Presidenza, lire 2500 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1600 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 2000 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Diritto privato positivo, 1800 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 2200 — Fisica, 2000 — Chimica generale, 2000 — Disegno, 2000 — Matematiche, 2200 — Matematiche e geometria descrittiva, 2200 — Meccanica razionale applicata, costruzioni e disegno di macchine, 2200 — Elementi di termodinamica e corso teorico-pratico di caldaie e di macchine a vapore, 2200 — Totale lire 34,540. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei costruttori navali.* — Presidenza (comune coll'istituto tecnico) — Navigazione e disegno idrografico, lire 2200 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 2200 — Costruzione navale e disegno, 2200 — Attrezzatura e manovra navale, 2000 — Fisica, elementi di meccanica, nozioni sulle macchine a vapore e meteorologia, 1600 — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, 1800 — Storia e geografia, 1800 — Matematiche elementari, geometria descrittiva e disegno lineare, 2200 — Diritto, 1200 — Lingue straniere (comuni coll'istituto tecnico) — Totale lire 17,200.

Messina. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1760 — Lingua tedesca, 1760 — Storia e geografia, 2000 — Diritto privato positivo, 2000 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Storia naturale, 2000 — Fisica, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Costruzioni rurali e geometria pratica, 2200 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Disegno ornamentale, 1800 — Totale lire 32,960. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio.* — Presidenza — Lingua italiana, lire 1800 — Storia, geografia e diritto, 1800 — Fisica e meccanica elementare, nozioni di macchine a vapore, meteorologia, 1800 — Navigazione e disegno lineare, idrografico e matematiche, 2000 — Astronomia nautica e matematiche, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1440 — Totale lire 10,840.

Milano. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 4000 — Lettere italiane, 2200 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1760 — Lingua inglese, 1800 — Lingua tedesca, 1600 — Lingua tedesca, 1760 — Stenografia, 1200 — Storia, 1800 — Geografia, 1600 — Diritto privato positivo, 2200 — Economia politica, 2200 — Computisteria, 2200 — Ragioneria, 1760 — Storia naturale, 2000 — Fisica, 2200 — Chimica generale, 2200 — Chimica agraria, 2200 — Agraria,

2200 — Estimo e geometria pratica, 2200 — Costruzioni, 1800 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Disegno, 1800 — Disegno, 1800 — Elementi scientifici di etica civile e diritto, 1200 — Totale lire 54,080.

Modica. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Storia e geografia, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Diritto privato positivo, 1440 — Lingue francese e inglese, 2000 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 1600 — Chimica generale e agraria, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Costruzioni e geometria pratica, 1800 — Matematiche, 200 — Matematiche e disegno di ornato, 1800 — Assistente per le scienze fisico-chimiche e naturali, 1000 — Assistente per il disegno, 1200 — Assistente per la computisteria e la ragioneria, 1000 — Inserviente, 720 — Inserviente, 700 — Inserviente, 700 — Totale lire 31,160.

Napoli. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, industriale, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza (comune coll'istituto nautico), lire 3500 — Lettere italiane, 2200 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 2200 — Lingua inglese, 1760 — Lingua tedesca, 1760 — Stenografia, 1200 — Storia e geografia, 2200 — Diritto privato positivo, 2200 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 2200 — Storia naturale, 1760 — Fisica generale e applicata, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Chimica industriale, 2200 — Agraria, 2200 — Estimo, geometria pratica e costruzioni, 2000 — Disegno topografico e di costruzioni rurali, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 1800 — Costruzioni ordinarie e disegno relativo, 2000 — Meccanica industriale, disegno di macchine, 2200 — Incisione industriale, 2200 — Disegno, 1760 — Totale lire 52,540. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso, di gran cabotaggio, e dei costruttori navali e macchinisti.* — Presidenza (comune coll'istituto tecnico) — Lingua ed elementi di lettere italiane, lire 1800 — Storia e geografia, 1600 — Costruzioni navali e disegno relativo, 2000 — Macchine a vapore e disegno relativo, 2000 — Fisica, meccanica, meteorologia e geometria descrittiva, 1800 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Matematiche, 1800 — Navigazione e disegno lineare e idrografico, 1800 — Astronomia nautica, 2000 — Diritto commerciale e marittimo, 1200 — Totale lire 17,600.

Palermo. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, industriale, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 3000 — Lettere italiane, 1800 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1600 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 2200 — Storia naturale, 2000 — Disegno, 1800 —

Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Costruzioni ordinarie e applicazioni di geometria descrittiva, 2200 — Elementi di meccanica e meccanica industriale, 2000 — Fisica, 2200 — Chimica generale e industriale, 2200 — Chimica agraria, 2000 — Agraria, 2200 — Estimo e geometria pratica, 2200 — Costruzioni, 2000 — Economia politica, 2000 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Diritto privato positivo, 1800 — Elementi scientifici di etica civile e diritto, 1440 — Totale lire 45,880 — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti.* — Presidenza, lire 1500 — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, 1800 — Storia patria e geografia descrittiva e commerciale, 1600 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1600 — Diritto commerciale e marittimo, 1600 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1800 — Principii di fisica e meteorologia, meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore, 1800 — Navigazione, calcoli pratici di nautica, idrografia e disegno idrografico, 1800 — Astronomia nautica, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Fisica e meccanica elementare, matematiche complementari e geometria descrittiva, 2000 — Macchine a vapore e disegno relativo, 1800 — Totale lire 22,340.

Parma. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 600 — Lettere italiane, 2000 — Storia, 1760 — Geografia, 1760 — Lingua francese, 1440 — Lingua tedesca, 1600 — Economia politica, 2200 — Diritto privato positivo, 1800 — Elementi di etica civile e diritto, 1200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 1800 — Fisica, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Agraria, 2200 — Geometria pratica e disegno topografico, 2200 — Estimo e costruzioni, 2200 — Disegno, 1760 — Totale lire 35,520.

Pavia. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1440 — Lingua tedesca, 1760 — Storia, 2000 — Geografia, 2000 — Diritto privato positivo, 2200 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Computisteria e ragioneria, 2200 — Storia naturale, 2000 — Storia naturale, 1600 — Fisica, 2000 — Chimica generale ed agraria, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Costruzioni e geometria pratica, 2200 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Disegni, 1800 — Totale lire 36,800.

Pesaro. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica e di agrimensura.* — Presidenza, lire 1500 — Lettere italiane, 1800 — Storia e geografia, 2000 — Economia politica e diritto privato positivo, 2000 — Elementi di etica civile e diritto, 1200 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1600 — Disegno, 1600 — Storia naturale, 2200 —

Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Fisica, 1800 — Chimica generale agraria, 2200 — Agraria, 2000 — Estimo e geometria pratica, 2000 — Costruzioni rurali e disegno di costruzioni, 2000 — Totale lire 29,340.

Piacenza. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 1800 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1200 — Lingua inglese, 1600 — Lingua tedesca, 1800 — Storia e geografia, 1800 — Storia naturale, 2000 — Disegno, 2000 — Matematiche, 2000 — Matematiche, 2000 — Fisica, 2000 — Chimica generale ed agraria, 2000 — Agraria, 2000 — Geometria pratica e disegno topografico, 2200 — Estimo, costruzioni e disegno di costruzioni, 1800 — Diritto privato positivo ed elementi scientifici di etica civile e diritto, 2000 — Economia politica, 2000 — Ragioneria e computisteria, 2000 — Totale lire 35,200.

Piano di Sorrento. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso, di gran cabotaggio, dei costruttori navali e dei macchinisti.* — Presidenza, lire 3000 — Lettere italiane e geografia, 2000 — Lingua italiana e storia, 1800 — Lingue francese e inglese, 1800 — Diritto commerciale e marittimo, 1600 — Matematiche, 2000 — Disegno lineare e idrografia, 1200 — Trigonometria, geometria descrittiva, fisica, meteorologia, meccanica elementare ed applicata alla nautica, nozioni sulle macchine a vapore, 2200 — Navigazione, 1800 — Astronomia nautica, 2200 — Attrezzatura e manovra navale, 2000 — Costruzione navale e disegno relativo, 2200 — Macchine a vapore e disegno relativo, 2000 — Totale lire 25,800.

Pizzo Calabria. — SCUOLA NAUTICA. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Navigazione e matematiche, 2000 — Lingua italiana, 1760 — Storia, geografia e diritto commerciale e marittimo, 1760 — Attrezzatura e manovra navale, 1760 — Totale lire 7780.

Portoferrajo. — SCUOLA NAUTICA. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 3000 — Matematiche, navigazione e principii di astronomia nautica, 1800 — Lingua italiana, 1600 — Storia, geografia e diritto, 1600 — Attrezzatura e manovra navale, 1440 — Totale lire 6740.

Porto Maurizio. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezione di commercio e ragioneria.* — Presidenza (comune coll'Istituto nautico), lire 1000 — Elementi di etica civile e diritto privato positivo ed economia politica, 1800 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese e lingua inglese, (comuni coll'Istituto nautico), 1440 e 1600 — Storia e geografia, 1800 — Storia naturale, 1600 — Matematiche, 1800 — Disegno, 1440 — Fisica, 1800 — Ragioneria e computisteria, 1800 — Totale lire, 17,880. — ISTITUTO NAUTICO. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabo-*

taggio. — Presidenza — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, lire 1600 — Storia, geografia e diritto commerciale e marittimo, 1600 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1600 — Fisica, meteorologia meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore, 1440 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 1800 — Navigazione e disegno idrografico, 1600 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 10,840.

Procida. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Navigazione e disegno idrografico, 1600 — Lingua italiana, 1440 — Storia, geografia e diritto, 1440 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1600 — Fisica e meccanica applicata alla nautica, meteorologia, macchine a vapore, 1440 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 1800 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Totale lire 11,420.

Rapallo. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana 1440 — Storia, geografia e diritto commerciale e marittimo, 1800 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1600 — Fisica e meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore e meteorologia, 1600 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 2000 — Navigazione e disegno idrografico, 1600 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 11,740.

Recco. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, 1800 — Storia, geografia e diritto commerciale e marittimo, 1800 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1600 — Fisica, meteorologia, meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore 1440 — Navigazione e idrografia, 1800 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 1800 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 11,940.

Reggio Calabria. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua tedesca, 1800 — Storia e geografia, 1800 — Disegno, 1800 — Matematiche, 2000 — Matematiche, 1800 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 1800 — Chimica generale e agraria, 2200 — Agraria ed estimo, 2200 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Diritto privato positivo, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2000 — Totale lire 29,800.

Reggio Emilia. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 1600 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1440 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato e positivo, 1800 — Economia politica, 2000 — Elementi di etica civile

e diritto, L. 1200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 2000 — Chimica generale, 2200 — Agraria, 2200 — Geometria pratica e disegno topografico, 1800 — Estimo, costruzioni e disegno relativo, 1800 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 1800 — Disegno, 1600 — Totale lire 33,840.

Riposto. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei costruttori navali di 2ª classe.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana, 1600 — Storia, geografia e diritto, 1600 — Matematiche elementari e disegno lineare 1600 — Fisica e meccanica applicata alla nautica, nozioni di macchine a vapore, meteorologia, 1600 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 1800 — Navigazione, disegno idrografico, attrezzatura e manovra navale, 1800 — Costruzione navale e disegno relativo, 1800 — Totale lire 12,300.

Roma. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, industriale, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 6000 — Lettere italiane, 2200 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 2200 — Lingua inglese, 2000 — Lingua tedesca, 2000 — Stenografia, 1600 — Storia, 2200 — Geografia, 2000 — Economia politica, 2200 — Diritto privato positivo, 2200 — Elementi scientifici di etica civile e diritto, 1200 — Computisteria e ragioneria, 2200 — Geologia e mineralogia, 2200 — Botanica e zoologia, 2200 — Fisica, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Chimica industriale, 2200 — Agraria, 2200 — Disegno, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Geometria descrittiva e disegno relativo, 1800 — Meccanica e disegno di macchine, 2200 — Costruzioni e disegno relativo, 2200 — Estimo e geometria pratica, 2200 — Totale lire 58,400.

San Remo. — Scuola nautica. — *Sezione de' capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana, 1600 — Storia, geografia e diritto, 1600 — Navigazione e matematiche elementari, 1800 — Attrezzatura e manovra navale, 1200 — Totale lire 6700.

Sassari. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 800 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1600 — Storia e geografia, 1800 — Diritto privato positivo, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Storia naturale, 1760 — Fisica, 2000 — Chimica generale e agraria, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Geometria pratica, 1800 — Costruzioni, 2200 — Matematiche, 1760 — Matematiche, 2000 — Disegno, 1800 — Totale lire 31,120.

Savona. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e di costruttori navali.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana ed elementi di lettere, 1600 — Lingua francese e inglese, 1600 — Storia e geografia descrittiva e commerciale, 1440 — Diritto commerciale e marittimo, 1200 — Aritmetica, algebra e geometria

piana e solida, L. 1800 — Fisica, meteorologia e nozioni sulle macchine a vapore, 1600 — Trigonometria, idrografia e navigazione, disegno idrografico, 1600 — Astronomia nautica calcoli pratici di nautica, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1440 — Disegno lineare e principii di meccanica applicata alla nautica, 1200 — Totale lire 15,980.

Sondrio. — Istituto tecnico. — *Sezioni di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane, 1800 — Lingua francese, 1200 — Lingua tedesca, 1440 — Storia e geografia, 1200 — Diritto privato positivo, 1600 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Computisteria e ragioneria, 1800 — Fisica e chimica generale ed agraria, 1800 — Estimo, agraria e storia naturale, 1800 — Costruzioni e geometria pratica, 1800 — Matematiche e disegno, 1800 — Totale lire 18,940.

Spezia. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana ed elementi di lettere italiane, 2200 — Storia patria, geografia descrittiva e commerciale e diritto commerciale e marittimo, 1800 — Astronomia nautica e matematiche complementari, 2000 — Navigazione, calcoli pratici di nautica, idrografia e disegno idrografico, 1800 — Matematiche elementari e disegno lineare, 1600 — Principii di fisica, meteorologia, meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore, 1600 — Attrezzatura e manovra navale, 1440 — Totale lire 12,940.

Taranto. — Istituto nautico. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Matematiche e navigazione, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Lingua italiana, 1600 — Storia, e geografia e diritto, 1600 — Totale lire 7300.

Teramo. — Istituto tecnico. — *Sezione di agrimensura.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane, 2000 — Storia e geografia, 2000 — Economia politica, diritto privato, positivo ed elementi di etica civile e diritto, 2000 — Lingua francese, 1600 — Disegno, 1600 — Fisica e matematiche, 2200 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Chimica generale e agraria, 2000 — Storia naturale, 2000 — Totale lire 20,100.

Terni — Istituto tecnico. — *Sezione fisico-matematica.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane, 2000 — Storia e geografia, 1800 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Lingua francese, 1200 — Lingua inglese, 1760 — Disegno, 1800 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2000 — Fisica, 2000 — Storia naturale, — 1760 — Chimica generale, 2000 — Totale lire 20,420.

Torino. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria e industriale,* — Presidenza, lire 4000 — Lettere italiane, 1800 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 1600 — Lingua inglese, 1800 — Lingua tedesca, 1800 —

Stenografia, L. 1200 — Storia, 2000 — Geografia, 2200 — Diritto privato positivo, 2200 — Economia politica, 2200 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Disegno ornamentale, intaglio in legno e plastica, 2800 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2000 — Zoologia, 1200 — Botanica, 1200 — Geologia e mineralogia, 1600 — Fisica, 2200 — Chimica generale e industriale, 4000 — Agraria ed estimo, 2200 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Disegno topografico e di costruzioni, 1800 — Meccanica industriale, 2200 — Disegno di macchine, 1800 — Tecnologia meccanica, 1200 — Arte tessile, 1800 — Merceologia, analisi tecnica, chimica tintoria, 2200 — Elementi di etica civile e diritto, 1440 — Totale lire 61,240.

Trapani. — Scuola nautica. — *Sezione dei capitani di gran cabotaggio.* — Presidenza, lire 500 — Lingua italiana, 1600 — Storia, geografia e diritto, 1600 — Matematiche elementari, 1800 — Navigazione, attrezzatura e manovra navale, 1800 — Totale lire 7300.

Udine. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 1000 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1440 — Lingua tedesca, 2200 — Storia e geografia, 2000 — Diritto privato positivo, 1440 — Economia politica ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Storia naturale, 2200 — Fisica 1800 — Chimica, 2200 — Estimo e agraria, 2200 — Geometria pratica e disegno topografico, 1600 — Meccanica, 2200 — Disegno, 1760 — Matematiche, 1800 — Matematiche, 2200 — Costruzioni, geometria descrittiva e disegni relativi, 2200 — Assistente per la chimica, 1200 — Assistenza per la fisica e meccanica, 1200 — Assistente per l'agraria e la storia naturale, 1200 — Assistente per la computisteria e ragioneria, 1200 — Totale lire 39,240.

Venezia. — Istituto tecnico. — *Sezioni fisico-matematica, industriale, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 4000 — Lettere italiane ed elementi di etica civile e diritto, 1800 — Lettere italiane, 2200 — Lingua francese, 1440 — Lingua inglese, 1760 — Lingua tedesca, 1760 — Stenografia, 1200 — Storia e geografia, 2200 — Diritto privato positivo, 1600 — Economia politica, 2200 — Ragioneria e computisteria, 2200 — Storia naturale, 1800 — Fisica, 2200 — Chimica generale e industriale, 2200 — Disegno ornamentale, 1800 — Matematiche, 2200 — Matematiche, 2200 — Elementi di meccanica, meccanica industriale e disegno di macchine, 2000 — Costruzioni, geometria pratica e disegni relativi, 2200 — Totale lire 38,960. — Istituto nautico. — *Sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei costruttori navali.* — Presidenza (comune coll'Istituto tecnico) — Lingua e lettere italiane, lire 2000 — Storia patria e geografia descrittiva e commerciale, 1600 — Diritto commerciale e marittimo, 1200 — Matematiche e disegno lineare, 1760 — Fisica, meccanica, meteorologia e

nozioni sulle macchine a vapore, L. 1760 — Astronomia nautica, 2000 — Navigazione, idrografia e disegno idrografico, 2000 — Costruzione navale e disegno relativo, 2000 — Attrezzatura e manovra navale, 1600 — Totale lire 15,920.

Vicenza. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezioni fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.* — Presidenza, lire 800 — Lettere italiane, 2000 — Lingua francese, 1200 — Lingua tedesca, 1600 — Storia e geografia fisica, descrittiva e politica, 1800 — Computisteria e ragioneria, 2000 — Storia naturale, 2000 — Fisica, elementi di meccanica e costruzioni rurali, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Agronomia e computisteria rurale, 2200 — Matematiche superiori e geometria pratica, 2200 — Disegno, 1800 — Matematiche elementari ed estimo, 1800 — Economia politica, 2000 — Diritto civile, commerciale, amministrativo e legislazione rurale, 1800 — Totale lire 27,600.

Viterbo. — ISTITUTO TECNICO. — *Sezione di agrimensura.* — Presidenza, lire 500 — Lettere italiane ed elementi di etica civile e diritto, 2200 — Storia e geografia, 1800 — Economia politica e diritto privato positivo, 2000 — Lingue straniere (francese e inglese), 2200 — Disegno, 1440 — Matematiche, 1800 — Fisica e storia naturale, 2200 — Chimica generale e agraria, 2200 — Agraria ed estimo, 2200 — Geometria pratica e costruzioni, 2200 — Totale lire 20740.

R. D. n. 3607. — *Istituzione del Corpo dei contabili della Regia Marina.*

— Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 gennaio 1877 —

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i RR. decreti 13 e 20 novembre 1862, 12 marzo 1863, 27 gennaio 1870, 21 marzo 1875, 17 luglio, 17 settembre e 19 novembre 1876; - vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; - sentito il parere del consiglio superiore di marina; - udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro della marina; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale contabile di magazzino che in forza del regio decreto 12 marzo 1863 faceva parte del Corpo del commissariato, è disciolto a datare dal 1.° gennaio 1877, ed è instituito in sua vece un Corpo di impiegati civili dello Stato sotto la denominazione di contabili della R. marina, ed al quale sono riuniti i quartiermastri instituiti col regio decreto 13 novembre 1862.

Art. 2. Il Corpo dei contabili è destinato: - *a*) A ricevere, custodire e distribuire i materiali e gli oggetti che si depositano nei magazzini della R. marina e darne conto; - *b*) Al servizio di cassiere presso le direzioni di commissariato militare marittimo per i fondi dei quali sono affidate alle direzioni stesse l'amministrazione e la contabilità.

Art. 3. Il Corpo dei contabili è composto di contabili e aiuti contabili. — Al medesimo è aggregata la categoria guardiani per la guardia ed il basso servizio di magazzino, e pel servizio di usciere del commissariato.

Art. 4. La tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina, determina la composizione graduale e numerica del Corpo dei contabili, e le competenze assegnate ai medesimi. — Ai contabili quartiermastri e contabili capi di magazzino sono concessi degli aumenti di stipendio di lire 250 annue per ogni triennio di servizio passato nello impiego di contabile con qualunque di dette destinazioni, fino a raggiungere lo stipendio massimo di lire 4000 annue.

Art. 5. Ai contabili quartiermastri è assegnata l'annua somma di lire 5000 nel 1.° dipartimento marittimo, lire 4700 nel 2.°, lire 3860 nel 3.°, per far fronte alle spese di ufficio ed alla retribuzione del personale di loro fiducia, con cui dovranno eseguire tutte le incumbenze ad essi attribuite. — Questo personale è determinato in un agente fiduciario, uno scritturale ed un inserviente per il 1.° ed il 2.° dipartimento marittimo, ed in un agente fiduciario ed un inserviente per il 3.° dipartimento marittimo. — La presenza in servizio di questo personale sarà nominativamente e mensilmente giustificata con una dichiarazione del rispettivo direttore di commissariato.

Art. 6. Al Corpo dei contabili sono applicate tutte le leggi e disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

Art. 7. Il Corpo dei contabili avrà la seguente assimilazione di rango e grado militare:

Contabile	Capitano
Aiuto contabile di 1.ª cl. .	Tenente
Aiuto contabile di 2.ª cl. .	Sottotenente.

Faranno uso soltanto in servizio della divisa di tenuta ordinaria, ora per essi stabilita senza le stellette.

Art. 8. Ai contabili è dato il carico e la responsabilità d'ogni magazzino negli arsenali e nei cantieri, e l'uffizio di quartiermastro di direzione di Commissariato. — Gli aiuti contabili sono esclusivamente destinati presso i magazzini predetti in sussidio dei rispettivi contabili capi.

Art. 9. Tutti gli impiegati contabili ascritti ad un dipartimento marittimo sono posti sotto la dipendenza del rispettivo direttore di Commissariato. — Il contabile capo di un magazzino dipende pure dal rispettivo direttore dei lavori per ciò che si riferisce alla buona disposizione e conservazione del materiale.

Art. 10. Le nomine e promozioni nel Corpo dei contabili sono fatte con Nostro decreto.

Art. 11. Le destinazioni a quatiermastro ed a capo di magazzino sono fatte con Nostro decreto. — Tutte le altre sono fatte dal rispettivo direttore di Commissariato.

Art. 12. Per le destinazioni degli impiegati subalterni e dei guardiani ai magazzini, i rispettivi contabili capi avranno facoltà di produrre in iscritto

le proprie osservazioni in merito agli individui da destinarsi sotto ai loro ordini.

Art. 13. I posti vacanti di aiuto contabile di 2.ª classe sono conferiti mediante esame di concorso ai sott'ufficiali dei corpi della marina che abbiano i seguenti requisiti: – *a*) Essere di condotta esemplare; – *b*) Età non maggiore di anni 35; – *c*) Contare almeno quattro anni di servizio nel grado di sott'ufficiale.

Art. 14. L'esame di concorso, di cui sopra, rifletterà le seguenti materie: – *a*) Composizione italiana; – *b*) Aritmetica pratica; – *c*) Calligrafia; – *d*) Regolamenti e disposizioni sulla contabilità del materiale; – *e*) Scritture diverse relative al materiale; – *f*) Conoscenza pratica degli oggetti notati nel libro di nomenclatura del materiale di marina. — Chi non possieda una buona calligrafia è senz'altro rimandato dal concorso.

Art. 15. I posti vacanti di aiuto contabile di 1.ª classe sono conferiti per anzianità agli aiuti contabili di 2.ª classe che abbiano almeno due anni di servizio come tali e la idoneità necessaria per la promozione.

Art. 16. I posti di contabile sono conferiti esclusivamente a scelta agli aiuti contabili che siano in grado di soddisfare all'obbligo della cauzione prescritta. — In mancanza di aiuti contabili potranno essere conferiti a scelta ad individui di altri Corpi od altre amministrazioni della marina che non abbiano uno stipendio inferiore alle lire 2000 annue e prestino la voluta cauzione.

Art. 17. L'accertamento della idoneità è affidato al consiglio superiore di marina.

Art. 18. Gli specchi caratteristici e di condotta e le proposte di avanzamento sono compilati in ogni dipartimento da una commissione presieduta dal comandante in capo e della quale sono membri il direttore di commissariato ed i capi degli uffici della direzione. — Allorquando trattasi di aiuti contabili interviene alle sedute della commissione, con voto consultivo, il contabile capo del magazzino cui è assegnato l'aiuto contabile.

Art. 19. I posti di guardiano di 2.ª classe sono conferiti a preferenza agli individui che già appartennero ai corpi della marina, e che si trovano in ritiro ed in congedo assoluto. In difetto potranno essere conferiti a sott'ufficiali dell'esercito congedati o a borghesi. — Quando trattasi di individui provvisti di una pensione di ritiro, sarà applicato il disposto della legge relativo al cumulo degli impieghi.

Art. 20. L'ammissione ai posti di guardiani di 2.ª classe è subordinata alle seguenti condizioni: – *a*) Età non maggiore di anni 50 per gli individui provenienti dai Corpi militari, e di anni 40 per gli estranei; – *b*) Buona condotta; – *c*) Sana costituzione fisica; – *d*) Saper leggere e scrivere.

Art. 21. I posti di guardiano di 1.ª classe sono conferiti per anzianità ai guardiani di 2.ª classe meritevoli di avanzamento, e che hanno tre anni almeno di servizio nella classe stessa.

Art. 22. La promozione a guardiano capo ha luogo esclusivamente a scelta fra i guardiani di 1.ª classe che più si distinguono per zelo e lodevole condotta.

Art. 23. Le nomine e promozioni dei guardiani sono fatte dal comandante in capo di dipartimento sulla proposta del direttore di Commissariato, ed approvate dal Nostro ministro di marina.

Art. 24. Ogni contabile da destinarsi all'impiego di quartiermastro o di responsabile di un magazzino deve prestare nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore una cauzione nelle proporzioni seguenti: - Lire 25,000 per quatiermastro; - Lire 10,000 per contabile di magazzino direzionale e di cantiere; - Lire 5,000 per contabile di magazzino dotazioni delle RR. navi.

Art. 25. I contabili cauzionari responsabili di un magazzino godranno di una indennità annua di responsabilità: - Di lire 750 per i magazzini direzionali o di cantiere; - Di lire 250 per i magazzini delle dotazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. I contabili principali che con altro Nostro decreto del 19 novembre 1876 sono soppressi, e per la posizione dei quali non fosse stato altrimenti provveduto al 1.º gennaio 1877, saranno posti in aspettativa per scioglimento di Corpo, o collocati a riposo se vi hanno diritto.

Art. 27. Il nuovo Corpo dei contabili sarà costituito con i quartiermastri e con impiegati tratti dal personale contabile di magazzino, disciolto in forza dell'art. 1.º

Art. 28. La parificazione dei nuovi cogli antichi impieghi è stabilita nel modo seguente: - *a*) Contabile: == i quartiermastri ed i contabili di 2.ª classe; - *b*) Aiuto contabile di 1.ª classe: == gli aiutanti contabili di 1.ª classe; - *c*) Aiuto contabile di 2.ª classe: == gli aiutanti contabili di 2.ª e di 3.ª classe, e gli assistenti di magazzino. — La loro classificazione sarà fatta in ordine di anzianità di nomina al grado che attualmente ognuno riveste.

Art. 29. Nella prima formazione del Corpo potrà essere ammessa una eccedenza temporanea negli impieghi inferiori alla forza stabilita dalla tabella, da eliminarsi progressivamente colle successive vacanze.

Art. 30. Al consiglio superiore di Marina con l'aggiunta dei membri straordinari che il Nostro ministro della marina determinerà secondo il disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1866, è deferito lo incarico di fare le proposte per la esecuzione del disposto nei precedenti articoli.

Art. 31. Tutti gli impiegati contabili, che salvo il disposto dell'art. 29, risulteranno eccedenti, o che non accetteranno il passaggio nel nuovo Corpo, saranno posti in aspettativa per scioglimento di Corpo in conformità della legge sullo stato degli ufficiali, o collocati in riposo se si trovano nelle condizioni volute.

Art. 32. Saranno mantenute agli impiegati destinati a far parte del

nuovo Corpo le competenze che attualmente godono, se maggiori di quelle stabilite dal presente decreto, fino a che in seguito a promozione od aumenti triennali per i contabili, lo stipendio non venga ad eguagliarle o a superarle. — Similmente coloro che per fatto della nuova classificazione venissero a rivestire distintivi di rango inferiore conserveranno quelli che attualmente rivestono, sempre però senza stellette.

Art. 33. Per la decorrenza degli aumenti triennali concessi all'impiego di contabile si terrà conto del tempo passato rispettivamente nel grado di contabile di 2.ª classe, o con l'impiego di quartiermastro anteriormente alla emanazione del presente decreto, non però oltre il 1.° gennaio 18[illegible]

Art. 34. Nella costituzione della nuova categoria guardiani, con gli attuali guardiani di magazzino, e con gli uscieri del commissariato, che con altro Nostro decreto di pari data sono disciolti, saranno nominati: - Capi guardiani: = i capiuscieri; - Guardiani 1.ª classe: = gli uscieri di 1.ª classe; - Guardiani di 2.ª classe: = i guardiani di magazzino e gli uscieri di 2.ª classe. — La loro classificazione sarà fatta per data di nomina al posto attuale.

Art. 35. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a S. Rossore, addì 23 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. Brin.

Corpo dei Contabili della Regia Marina.

Quadro organico — Tariffa delle competenze.

17 Contabili L. 3,000 cadauno — 16 Aiuti contabili di 1.ª classe L. 2,200 cadauno — 13 Aiuti contabili di 2.ª classe L. 1,800 cadauno — 7 Guardiani capi L. 1,000 cadauno — 40 Guardiani di 1.ª classe L. 800 cadauno — 30 Guardiani di 2.ª classe L. 700

ANNOTAZIONI

1.° I contabili hanno diritto all'aumento di L. 250 annue per ogni triennio di servizio passato in tale impiego fino a raggiungere lo stipendio massimo di lire 4,000 annue.

2.° Ai contabili quartiermastri spetta l'annua indennità di lire 5,000 nel 1.° dipartimento, 4,700 nel 2.°, e lire 3,800 nel 3.°, per spese d'ufficio e per retribuirne il loro personale fiduciario.

3.° Agli impiegati del Corpo dei contabili che siano cambiati di residenza spettano le indennità stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato. — In caso di trasferta per ragioni di servizio temporaneo, essi godranno delle competenze stabilite per gli ufficiali dei Corpi militari della marina secondo la rispettiva assimilazione di rango o grado militare. In quest'ultimo caso i guardiani saranno assimilati a secondi nocchieri del Corpo R. equipaggi.

4.° Qualora l'agente fiduciario del quartiermastro si assenti per ragione di servizio dalla sede di ufficio, sarà dovuto al quartiermastro stesso il rimborso del prezzo di passaggio sulle ferrovie o piroscafi, e la vacazione giornaliera per il fiduciario nella quota stabilita per gli ufficiali subalterni.

5.° Ai contabili capi di un magazzino sono assegnate per spese di ufficio, annualmente: - Lire 120 per i magazzini delle costruzioni; - Lire 100 per i magazzini dei cantieri; - Lire 80 per gli altri magazzini direzionali; - Lire 50 per i magazzini delle dotazioni.

R. D. n. 3624. — *Ruolo organico del personale del Ministero della Marina.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati; - vista l'altra legge 28 dicembre 1876, n. 3583 (Serie 2.ª) approvante lo stato di prima previsione della spesa del ministero della marina per l'anno 1877; - visti i RR. decreti 14 gennaio 1872, 16 aprile 1873, 26 aprile 1875 relativi all'ordinamento del ministero anzidetto; - visti i RR. decreti 30 dicembre 1866, 6 luglio e 5 dicembre 1875 relativi al consiglio superiore di marina; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della marina e di quello del consiglio superiore di marina in quanto esso riguarda gl'impiegati civili che vi sono addetti sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle unite tabelle *A* e *B*, viste d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Art. 2. Dal 1.° gennaio 1877, per gli attuali impiegati civili inscritti nei ruoli dell'amministrazione centrale e del Consiglio superiore di marina, si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati negli organici sopraddetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, vi entreranno di mano in mano che si verificheranno delle vacanze. — Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati civili dell'amministrazione centrale e del consiglio superiore di marina provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7,000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1.° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. — Gli impiegati medesimi avranno diritto alla dif-

ferenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura surricordata a datare dal 1.° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto. — L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Sono apportate le seguenti variazioni all'ordinamento 14 gennaio 1872 del ministero della marina: — *a*) Le attribuzioni dell'ufficio di Gabinetto del ministro sono stabilite come segue: — Apertura della corrispondenza e protocollo generale di arrivo: — Udienze e corrispondenza particolare del ministro; — Affari che il ministro dichiara riservati a sè; — Affari d'ordine generale; — Servizio telegrafico; — Rivista della stampa politica ed abbonamento ai giornali; — Personale del ministero; - Economato e servizio interno; — Sussidi e gratificazioni; — Concentramento e registrazione dei RR. decreti; — Permessi di visita agli stabilimenti marittimi; — Archivio generale; — Amministrazione dei capitoli del bilancio Ministero (Personale) — Ministero (Materiale) — Dispacci telegrafici — Casuali. — A reggere l'ufficio di Gabinetto del ministro sarà destinato un ufficiale od un impiegato a scelta del ministro medesimo; — *b*) A reggere la 3.ª sezione della 3.ª divisione del ministero della marina, in luogo di un capitano del Genio militare sarà destinato un caposezione che farà parte del personale civile del ministero stesso. Questo caposezione potrà essere tratto dal personale dei ragionieri geometri del corpo del Genio militare. — Fino a che dureranno le opere di costruzione ed ingrandimento degli arsenali di Spezia e di Venezia la trattazione degli affari relativi ai fabbricati ed alle opere idrauliche della regia marina spetterà ad un ufficio provvisorio del Genio militare che sarà compresa nella direzione generale del materiale. — Sarà perciò posto a disposizione del ministero della marina un ufficiale superiore del Genio militare il quale sarà considerato come un direttore dell'arma stessa. — Il personale assegnato alla suddetta 3.ª sezione della 3.ª divisione farà parte dell'ufficio provvisorio di cui sopra è menzione, fino a che l'ufficio istesso sarà mantenuto presso il ministero della marina.

Art. 8. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i ruoli organici stabiliti nelle annesse tabelle *A* e *B* con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti alla approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. Brin.

TABELLA A — *Ruolo organico del personale del ministero della Marina.*

1 Ministro L. 25,000 (1) — » Segretario generale » — 1 Direttore generale del materiale, ispettore del genio navale (2) L. 9,000 — 1 Direttore generale del personale e servizio militare, capitano di vascello (3) L. 7,000 — 1 Direttore generale di artiglieria e torpedini, capitano di vascello (3) L. 7,000 — 1 Direttore generale della marina mercantile L. 9,000 — 1 Direttore capo divisione superiore L. 7,000 — 2 Direttori capi divisione di 1.ª classe L. 6,000 cadauno — 1 Direttore capo divisione di 2.ª classe L. 5,500 — 1 Direttore capo divisione, direttore delle costruzioni navali di 1.ª classe (4) » — 1 Direttore capo divisione, capitano di porto di 1.ª classe (5) L. 6,000 — 3 Direttori capi divisione, capitani di fregata (6) L. 5,300 cadauno — 7 Capi sezione di 1.ª classe L. 4,500 cadauno — 8 Capi sezione di 2.ª classe L. 4,000 cadauno — 4 Capi sezione, luogotenenti di vascello L. 3,400 cadauno — 1 Capo sezione, ufficiale di porto di 1.ª classe L. 3,000 — 8 Segretari di 1.ª classe L. 3,500 cadauno — 10 Segretari di 2.ª classe (7) L. 3,000 cadauno — 10 Vicesegretari di 1.ª classe L. 2,500 cadauno — 7 Vicesegretari di 2.ª classe (8) L. 2,000 cadauno — 7 Vicesegretari di 3.ª classe L. 1,500 cadauno — 1 Luogotenente colonnello del genio militare L. 5,300 — 1 Disegnatore di 1.ª classe del genio navale L. 3,500 — 1 Ufficiale di porto di 2.ª classe L. 2,600 — 2 Ufficiali di porto di 3.ª classe L. 2,200.

Seconda categoria. — 1 Direttore capo di ragioneria di 1.ª classe L. 6,000 — 1 Capo sezione di ragioneria di 1.ª classe L. 4,500 — 1 Capo sezione di ragioneria di 2.ª classe L. 4,000 — 1 Segretario di ragioneria di 1.ª classe L. 3,500 — 2 Segretari di ragioneria di 2.ª classe L. 3,000 cadauno — 3 Vicesegretari di ragioneria di 1.ª classe L. 2,500 cadauno — 4 Vicesegretari di ragioneria di 2.ª classe L. 2,000 cadauno — 2 Vicesegretari di ragioneria di 3.ª classe L. 1,500 cadauno.

Terza categoria. — 1 Capo archivista L. 4,000 — 2 Archivista di 1.ª classe L. 3,500 cad. — 1 Archivista di 2.ª classe L. 3,200 — 4 Archivisti di 3.ª classe L. 2,700 cadauno — 3 Ufficiali d'ordine di 1.ª classe L. 2,100 cadauno — 2 Ufficiali d'ordine di 2.ª classe L. 1,600 cadauno

(1) Per effetto dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

(2) Può anche essere un direttore delle costruzioni navali.

(3) Possono anche essere contrammiragli.

(4) Membro del consiglio superiore di marina, ed è soddisfatto delle sue competenze sul relativo capitolo.

(5) Può anche essere un capo divisione tratto dal ministero.

(6) Possono anche essere capitani di vascello.

(7) Uno, segretario del presidente del consiglio superiore di marina, è pagato sul rispettivo capitolo.

(8) Uno, addetto alla segreteria del consiglio suddetto, è pagato sul rispettivo capitolo.

Personale di servizio. — 3 Capi uscieri L. 1,400 cadauno — 12 Uscieri L. 1,200 cadauno.

Indennità e soprasoldi agli ufficiali dei Corpi della Regia marina previsti nell'organico L. 19,140.

Somma per corrispondere l'indennità d'alloggio e di residenza agli impiegati civili giusta il disposto della legge 7 luglio 1876, n. 3212 L. 50,000.

Fondo a calcolo per scritturali giornalieri L. 10,000.

Aumento del 10 per cento pel sessennio L. 450.

TABELLA B — *Ruolo organico del personale del consiglio superiore di Marina.*

Personale del consiglio. — 1 Vice ammiraglio, presidente L. 12,000 — 1 Contrammiraglio, membro L. 9,000 — 1 Ispettore del genio navale, membro L. 9,000 — 1 Direttore generale amministrativo, membro L. 9,000 — 2 Capitani di vascello, membri L. 7,000 cadauno — 1 Direttore del genio navale, membro (1) L. 7,000.

Personale di cancelleria (2). — » Segretario del presidente L. 3,000 — » Vicesegretario L. 2,000

Personale di servizio. — 2 Uscieri L. 1,200 cadauno.

R. D. n. 3623. — *Ruolo organico del Corpo delle Capitanerie di Porto.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati; - viste le altre leggi 28 dicembre 1876, numeri 3583 e 3588 (Serie 2.ª), approvanti gli stati di prima previsione della spesa del ministero della marina e di quello delle finanze per il volgente anno 1877; - visto il R. decreto 21 dicembre 1876 portante un nuovo ordinamento del Corpo delle Capitanerie di porto, in conseguenza della legge 9 luglio detto anno, n. 3228; - sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale amministrativo e medico del Corpo delle Capitanerie di porto è provvisoriamente stabilito in conformità

(1) I direttori del genio navale sono due, ma uno è compreso nel ruolo del ministero e le relative competenze si pagano sul capitolo n. 3, sul quale è addossata la spesa del presente ruolo.

(2) Il numero degli impiegati di cancelleria è computato nel ruolo del ministero, ma le competenze relative si pagano sul capitolo n. 3, sul quale è addossata la spesa del presente ruolo.

dell'unità tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro della marina, la quale per questa parte viene sostituita a quella n. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876. — Il numero, la gradazione e l'annuo stipendio del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto continua ad essere determinato dalla precitata tabella n. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876.

Art. 2. Con decorrenza dal 1.° gennaio 1877 saranno concessi agli attuali impiegati del Corpo delle Capitanerie di porto gli avanzamenti che saranno possibili in base al nuovo organico di cui nell'articolo precedente e alle regole vigenti in riguardo all'avanzamento nel Corpo medesimo.

Art. 3. Agli impiegati e medici del Corpo delle Capitanerie di porto, esclusi gli individui di bassa forza, provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7,000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso, con decorrenza dal 1.° gennaio 1877, l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. — Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 4. Gli impiegati e medici delle Capitanerie di porto, esclusi gli individui di bassa forza, i quali in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di stipendio, godranno il sessennio nella proporzione sovra stabilita, a datare dal 1.° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compito. — L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 5. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 6 Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 sarà alligato il ruolo organico stabilito col presente decreto, salve le aggiunte o variazioni che occorressero, per essere sottoposto all'approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. Brin.

Ruolo organico *del Corpo delle Capitanerie di Porto.*

Personale amministrativo. — 1 Capitano di porto ispettore L. 7,000 — 5 Capitani di porto di 1.ª classe L. 6,000 cadauno — 6 Capitani di porto di 2.ª classe L. 5,000 cadauno — 18 Capitani di porto di 3.ª classe L. 4,000 cadauno — 30 Ufficiali di porto di 1.ª classe L. 3,000 cadauno — 40 Ufficiali di porto di 2.ª classe L. 2,600 cadauno — 60 Ufficiali di porto di 3.ª classe L. 2,200 cadauno — 50 Applicati di porto di 1.ª classe L. 1,800 cadauno — 30 Applicati di porto di 2.ª classe L. 1,500 cadauno.

Personale medico. — 1 Medico destinato in Alessandria d'Egitto L. 6,000 — 3 Medici direttori di Lazzaretto *maximum* L. 3,000, *minimum* L. 2,200 cadauno — 1 Medico direttore di Lazzaretto *maximum* L. 2,200, *minimum* L. 1,800 — 3 Medici supplenti di Lazzaretto *maximum* L. 1,800 *minimum* L. 1,500 cadauno — 1 Medico locale L. 2,000 — 2 Medici locali L. 1,600 cadauno — 2 Medici locali L. 1,400 cadauno — 1 Medico locale L. 1,200.

Riporto della spesa pel personale amministrativo L. 600,000.

Aumento del 10 per cento pel sessennio L. 15,000 — Totale L. 643,100.

NB. Per la bassa forza rimane in vigore la tabella n. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876.

R. D. n. 3629. — Ruolo organico del personale del ministero dell'istruzione pubblica ed uffici dipendenti.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati; - vista l'altra legge 30 dicembre 1876, n. 3588, approvante lo stato di prima previsione della spesa del ministero delle finanze per l'anno 1877; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici per il personale dell'amministrazione centrale del ministero di pubblica istruzione, dei regi provveditori agli studi, degli ispettori scolastici, e delle segreterie delle regie università sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, viste d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 2. Dal primo gennaio 1877 per tutti indistintamente gli attuali impiegati facenti parte di dette amministrazioni, si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati dagli organici sopraddetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che, per eccedenza di numero, non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, vi entreranno man mano che si verificheranno delle vacanze.

Art. 4. Agli impiegati della amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti dal ministero della pubblica istruzione menzionata nelle predette tabelle, come agli impiegati amministrativi delle biblioteche nazionali e universitarie, degli istituti e Corpi scientifici, delle accademie di belle arti e degli istituti musicali, provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7,000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso, dal primo gennaio 1877, l'aumento del dieci per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. — Gli impiegati medesimi avranno diritto

alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per 0|0.

Art. 5. Gli impiegati menzionati di sopra che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura su ricordata a datare dal primo gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto. — L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i presenti ruoli organici con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti all'approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. Coppino.

Tabella A — *Ruolo organico del personale del Ministero dell'istruzione pubblica.*

1 Ministro L. 25,000 (*) — 1 Segretario generale L. 10,000.

Prima categoria. — 3 Ispettori generali, provveditori capi L. 7,000 cadauno — 3 Direttori capi di divisione, provveditori di 1.ª classe L. 6,000 cadauno — 2 Direttori capi di divisione, provveditori di 2.ª classe L. 5,500 cadauno — 4 Capi sezione di 1.ª classe, provveditori aggiunti L. 4,500 cadauno — 4 Capi sezione di 2.ª classe, provveditori aggiunti L. 4,000 cadauno — 10 Segretari di 1.ª classe ed ispettori centrali L. 3,500 cadauno — 8 Segretari di 2.ª classe L. 3,000 cadauno — 6 Vicesegretari di 1.ª classe L. 2,500 cadauno — 6 Vicesegretari di 2.ª classe L. 2,000 cadauno — 5 Segretari di 3.ª classe L. 1,500.

Seconda categoria. — 1 Direttore capo di ragioneria di 1.ª classe L. 6,000 — 1 Capo sezione di 1.ª classe L. 4,500 — 1 Capo sezione di ragioneria di 2.ª classe L. 4,000 — 3 Segretari di ragioneria di 1.ª classe L. 3,500 cadauno — 2 Segretari di ragioneria di 2.ª classe L. 3,000 cadauno — 4 Vicesegretari di ragioneria di 1.ª classe L. 2,500 cadauno — 4 Vicesegretari di ragioneria di 2.ª classe L. 2,000 cadauno — 4 Vicesegretari di ragioneria di 3.ª classe L. 1,500 cadauno.

Terza categoria. — 1 Archivista capo L. 4,000 — 2 Archivisti di 1.ª classe L. 3,500 cadauno — 2 Archivisti di 2.ª classe L. 3,200 cadauno — 3 Archivisti di 3.ª classe L. 2,700 cadauno — 5 Ufficiali d'ordine di 1.ª classe L. 2,100 cadauno — 4 Ufficiali d'ordine di 2.ª classe L. 1,600 cadauno — 6 Ufficiali d'ordine di 3.ª classe L. 1,300 cadauno.

(*) Per effetto dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Personale di servizio. — 2 Capi uscieri L. 1,400 cadauno — 2 Capi uscieri L. 1,300 cadauno — 8 Uscieri L. 1,200 cadauno — 8 Uscieri 1,000 cadauno.

Direzione generale degli scavi. — 1 Direttore generale L. 9,000 — 1 Ispettore generale L. 7,000 — 1 Direttore capo di divisione L. 5,000 — 1 Capo sezione L. 4,000 — 1 Segretario di 1.ª classe L. 3,500 — 1 Segretario di 2.ª classe L. 2,700 — 1 Archivista di 2.ª classe L. 2,100 — 1 Ufficiale d'ordine di 2.ª classe L. 1,600 — 1 Ufficiale d'ordine 3.ª classe L. 1,300 — Usciere L. 1,000.

TABELLA B — *Ruolo organico del personale dei Regi provveditori agli studi.*

6 Regi provveditori agli studi di 1.ª classe L. 6,000 cadauno — 6 Regi provveditori agli studi di 2.ª classe L. 5,000 cadauno — 11 Regi provveditori agli studi di 3.ª classe L. 4,500 cadauno — 12 Regi provveditori agli studi di 4ª classe L. 4,000 cadauno — 14 Regi provveditori agli studi di 5.ª classe L. 3,500 cadauno — 17 Regi provveditori agli studi di 6.ª classe L. 3,000 cadauno.

TABELLA C — *Ruolo organico del personale degli ispettori scolastici.*

20 Ispettori di 1.ª classe L. 2,500 cadauno — 35 Ispettori di 2.ª classe L. 1,800 cadauno — 50 Ispettori di 3.ª classe 1,500 cadauno — 42 Ispettori di 4.ª classe L. 1,200 cadauno.

TABELLA D *Ruolo organico del personale delle Segreterie delle Regie Università.*

Rettori — 2 Direttori di segreteria di 1.ª classe L. 4,500 cadauno — 4 Direttori di segreteria di 2.ª classe L. 4,000 cadauno — 2 Direttori di segreteria di 3.ª classe L. 3,500 cadauno — 7 Segretari di 1.ª classe L 3,000 cadauno — 7 Segretari di 2.ª classe L. 2,500 cadauno — Segretari di 3.ª classe — 14 Sottosegretari di 1.ª classe ora vicesegretario L. 2,000 cadauno — 17 Sottosegretari di 2.ª classe L. 1,600 cadauno — 10 Sottosegretari di 3.ª classe L. 1,200 cadauno — 4 Economi di 1.ª classe L. 3,500 cadauno — 4 Economi di 2ª L. 3,000 cadauno — 3 Economi di 3.ª classe L. 2,500 cadauno — Bidelli — Serventi.

Rimunerazione di lire 200 all'impiegato della segreteria di Cagliari, Catania, Messina, Sassari e Siena, incaricato del servizio di economo L. 1,000.

Impiegati presso la segreteria della Regia università di Torino per l'amministrazione del collegio Carlo Alberto L. 5,000.

Somma aggiunta a compimento dello stipendio attualmente percepito da alcuni bidelli L. 2,500. — Totale L. 284,246.

Collegi elettorali politici *convocati durante l'anno* 1876 *per la elezione del rispettivo rappresentante alla Camera dei deputati.*

N d'ordine della Racc. uffic. (Serie 2.ª)	DATA dei reali decreti	Denominazione dei Collegi
2898	4 gennajo .	Como.
2903	9 » .	Pescia.
2922 - 2923	6 febbrajo .	Manfredonia - Maglie.
2963	18 » .	Sant'Angelo dei Lombardi.
2983 a 2987	16 marzo .	Fossano - Porto Maurizio - 1.º di Messina - Cagli - Livorno.
3013 a 3018	30 » .	Militello - Ariano - Iseo - Stradella - Alba - Salerno.
3042 a 3044	8 aprile .	Ceva - Potenza - Corleto Perticara.
3045	10 » .	Comacchio.
3046	17 » .	Airola.
3074 a 3077	30 » .	Regalbuto - 2.º di Palermo - 1.º di Torino - Sondrio.
3081	5 maggio .	Borghetto Lodigiano.
3084 a 3087	11 » .	Nuoro - Levanto - Correggio - Serrastretta.
3101 - 3102	14 » .	Angri - Borgotaro.
3103 a 3110	18 » .	Sora - Spoleto - Gavirate - Mondovì - Mercato S. Severino - Corigliano Calabro - Cassino - Sant'Arcangelo di Romagna.
3123	21 » .	Afragola.
3282	18 agosto .	Iglesias.
3513	30 novembre	Piedimonte d'Alife.
3514 a 3519	6 dicembre	Bozzolo - Bricherasio - Castelfranco Veneto - Chioggia - Conegliano - Vittorio.
3543 a 3550	17 »	Montecorvino Rovello Scansano - Jesi - Fabriano - Langhirano - Guastalla - Zogno - 2.º di Palermo.
3566 a 3578	27 »	Adria - Bari - Pisa - Pesaro - Vigevano - Macerata - Isernia - Gessopalena - Ascoli Piceno - Clusone - Casalmaggiore - Cuneo - Sant'Arcangelo di Romagna.

Collegi elettorali politici *che durante l'anno* 1876 *subirono modificazioni nella rispettiva circoscrizione.*

N. d'ordine della Racc. uffic. (Serie 2.ª)	DATA dei reali decreti	Denominazione dei Collegi
2900	9 gennajo .	Pescia.
2970	2 marzo .	Levanto.
3011	16 » .	Lacedonia.
3047	18 aprile .	Susa.
3072	23 » .	Teggiano.
3078 - 3079	30 » .	Rocca San Casciano - Urbino.
3082	5 maggio .	Potenza.
3088 - 3089	11 » .	San Marco Argentano - Livorno.
3126	4 giugno .	Lonato.
3152 - 3153	8 » .	Gonzaga - Rocca San Casciano.
3185 a 3187	30 » .	Verbicaro - San Severino Marche - Atessa.
3192 - 3193	7 luglio. .	Cassino - Corleto Perticara.
3241 a 3243	17 » .	Potenza - Lucera - Verona.
3244 - 3245	22 » .	Avellino - Scanzano.
3247 - 3248	26 » .	Manfredonia - S. Giorgio la Montagna.
3262 a 3264	1 agosto .	Bardolino - Vico Pisano - Terni.
3266 a 3269	9 » .	Caulonia - Spezia - S. Miniato - Larino.
3281	9 » .	Nola.
3283 a 3285	13 agosto .	Bovino - Riccia - Riccia (bis).
3302	26 » .	Larino.
3306 - 3307	26 » .	Teano - Riccia.
3351 a 3354	17 settembre	2.° di Verona - Feltre - Tregnago - Cagli.
3356 a 3359	22 »	Grosseto - Marostica - S. Arcangelo di Romagna - Palmanova.
3363	22 »	Legnago.
3365 a 3370	3 ottobre .	2.° di Verona - Tirano - Tricarico - Tregnago - Pontedera - Martinengo.
3381 a 3385	3 » .	Cesena - Vico Pisano - Tregnago - Lacedonia - Lacedonia (bis).
3386 a 3400	8 » .	Grosseto - Asola - Leno - Tolmezzo - Leno - Recco - Nola - Campagna - Pontedera - Mondovì - Sora - Riccia - Casale Monferrato - Capaccio - Gavirate.

N. d'ordine della Racc. uffic. (Serie 2.ª)	DATA dei reali decreti	Denominazione dei Collegi
3402 a 3411	8 ottobre .	Cairo Montenotte - Mercato S. Severino - Mirandola - Castelnuovo nei Monti - Giulianova - Savona - Corleto Perticara - Agnone - Rocca S. Casciano - S. Nicandro Garganico.
3412 a 3423	15 » .	Recco - Pavia - Savona - Cividale - Caprino Bergamasco - Cairo Montenotte - Cairo Montenotte (bis) - Vico Pisano - Vicenza - Albano - Faenza - Spezia.
3424 a 3431	20 » .	Riccia - Iseo - S. Vito al Tagliamento - Salò - Salò (bis) - Montefiascone - Montalcino - Gessopalena.
3439	20 » .	Verbicara.
3435	22 » .	Tolmezzo.

R. D. n. 3619. — Circoscrizione degli uffizi metrici e degli uffizi del saggio dei metalli preziosi.

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, Re d' Italia.

Vedute le leggi sui pesi e misure del 28 luglio 1861, n. 132, e del 23 giugno 1874, n. 2000 (Serie 2.ª); - veduta la legge del 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2.ª); - veduta la legge del 30 dicembre 1876, n. 3588 (Serie 2.ª); - veduti i Nostri decreti del 29 ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2.ª), e del 15 dicembre 1872, n. 1201 (Serie 2.ª), con i quali sono approvati i regolamenti sul servizio della verificazione dei pesi o delle misure, e del saggio dei metalli preziosi; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi metrici e gli uffizi del saggio dei metalli preziosi a partire dal 1.° gennaio 1877 sono riuniti secondo la circoscrizione da pubblicarsi con decreto Reale. — Tali uffizi continuano ad essere retti secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni che vigono rispettivamente ai pesi e misure, ed al saggio dei metalli preziosi.

Art. 2. Sono soppressi l'uffizio centrale del saggio e la commissione permanente delle monete instituiti coi reali decreti 26 febbraio 1870, n. 5570, e 9 novembre 1861, n. 326. — Le loro attribuzioni saranno adempiute dalla commissione consultiva dei pesi e delle misure che prenderà il nome di: « commissione superiore dei pesi e delle misure, e del saggio dei metalli preziosi. » — La commissione potrà delegare ad uno o più de' suoi componenti gli incarichi che le sono affidati.

Art. 3. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3626. — *Disposizioni pel Corpo di impiegati civili colla denominazione di Contabili della Regia Marina.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 gennaio 1877 –

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 23 dicembre 1876 che instituisce un Corpo di impiegati civili colla denominazione di *Contabili della Regia Marina*; - sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita la disposizione di cui all'art. 4 del succitato regio decreto, ed annessavi tabella, colla quale viene accordato ai contabili quartiermastri ed ai contabili capi di magazzino l'aumento di stipendio di lire 250 annue per ogni triennio di servizio prestato nello impiego di contabile, con qualunque di dette destinazioni.

Art. 2. Agli impiegati del Corpo dei contabili della regia marina, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, fino a raggiungere per i contabili lo stipendio di annue lire quattromila, e per gli aiuto contabili di 1.ª e 2.ª classe quello del grado o classe superiore. — Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che lo aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 3. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura su ricordata, a datare dal 1.° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto. — L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 4. Pel computo del sessennio, sarà tenuto conto del tempo da ogni impiegato trascorso in qualsiasi Corpo od amministrazione, senza aumento di stipendio.

Art. 5. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. Brin.

Estratto del decreto ministeriale 15 *maggio* 1869. — *Esami di concorso a posti di volontario nella carriera consolare.*

– Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 febbraio 1877. –

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al ministero degli affari esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana: — *b*) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30; — *c*) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane, o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina; — *d*) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero; — *e*) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta; — *f*) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila. — Le istanze giunte al ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte. — Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse. — Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante. — Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali sieno, a tale riguardo, i loro desiderii. — L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal ministero, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna. — Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi. — Il ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità. — Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2. — Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese, od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali. — Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese. — Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi. — Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, rifletteranno:

1. La legislazione civile, penale e commerciale; — 2. Il diritto internazionale e costituzionale; — 3. L'economia politica; — 4. La storia, geografica e statistica; — 5. Le lingue straniere, oltre alla francese; — 6. L'aritmetica e la contabilità.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Legislazione civile. — Della cittadinanza. — Del matrimonio e dei diritti di famiglia. — Della tutela. — Della proprietà. — Dei contratti e delle obbligazioni. — Teoria delle prove. — Successioni e testamenti.

Legislazione penale. — Principii generali intorno ai reati ed alle pene. — Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero. — Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato. — Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare. — Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale. — Libri di commercio. — Società commerciali. — Prove dei contratti. — Lettera di cambio e biglietti all'ordine. — Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale. — Del sistema rappresentativo. — Divisione dei poteri. — Dell'inviolabilità della persona del principe. — Della responsabilità dei ministri. — Del Parlamento e sue divisioni in due corpi. — Diritto elettorale. — Sue varie forme. — Guarentigie costituzionali. — Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale. — Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati — Principio di nazionalità — Sovranità — Alta sovranità — Vassalli e tributari — Protettorato — Territori neutri. — Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata. — Blocco e sue condizioni — Diritto dei belligeranti — Non intervento — Trattati — Loro osservanza ed interpretazione — Adesione ai trattati — Proteste — Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi — Diritti e privilegi d'ambasciata — Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono. — Immunità extra-territoriale. — Diritto marittimo — Progresso pel diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il congresso di Parigi del 1856. — Principii del diritto privato internazionale — Obbligazioni dei forestieri

verso lo Stato in cui dimorano — Diritto dello Stato sui forestieri. — Giurisdizione consolare in genere. — Giurisdizione consolare negli scali di Levante — Capitolazioni — Estradizioni — Principii sui quali è fondata in diritto — Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia Politica. — Principii generali — Ricchezza — Produzione di essa. — Valore — Varie forme recate innanzi per definirlo — Della proprietà terriera. — Del lavoro — Divisione di esso — Del cambio — Del capitale — Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione. — Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura. — Della concorrenza — Corporazioni del medio evo — Organizzazione del lavoro ideato dai socialisti. — Teorica della rendita. — Teorica della popolazione. — Della ripartizione della ricchezza. — Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite i profitti e i salari. — Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo — Sistema coloniale. — Del consumo delle ricchezze — Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione. — Delle monete. — Della circolazione. — Del credito — Banche — Altri istituti di credito. — Cenni storici sull'economia politica. — Primi scrittori italiani. — Scuola fisiogratica francese. — Adamo Smith e i suoi continuatori. — Scuola socialistica e varie sue forme. — Scuola liberale. — Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica. — Nozioni elementari di storia antica. — Grandi epoche storiche — Caduta delle repubbliche greche — Caduta della repubblica romana — Formazione e disfacimento dell'impero.

Medio evo. — Invasione dei barbari, massime in Italia — La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti — Impero di Carlo Magno — Origini e progressi dell'Islamismo — Crociate — Invasioni ottomane in Europa ed Africa — Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna. — Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti — Regno di Francia e sua crescente forza e influenza. — Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici. — Carlo V e grandezza di Spagna — Guerra di Fiandra — Guerra dei trent'anni — Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa. — Il Concilio di Trento. — Rivoluzione inglese — Cacciata degli Stuardi — Costituzione e grandezza dell'impero brittanico — Luigi XIV — Guerra della successione di Spagna — Pace di Utrecht — Pietro il Grande — Formazione dell'Impero moscovita — Guerra della successione d'Austria — Fondazione della monarchia prussiana — Trattato d'Acquisgrana — Spartimento della Polonia — Aprimento del Mar Nero alla navigazione commerciale. — L'Impero Indo-Britannico. — Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza. — Rivoluzione francese — Guerra della repubblica; guerra dell'Impero. — Pace di Presburgo — Abolizione dell'Impero germanico. — Caduta del grande Impero francese — Trattati del 1815. — Conquiste della Russia sulla Svezia Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari. — Istituzione del regno di Grecia. — Formazione del regno dei Belgi. — Guerra di Crimea — Congresso e trattato di Parigi. Formazione del regno d'Italia — Cessazione della Dieta Germanica — Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno. — Repubbliche italiane — Cause della loro prosperità e decadenza — Lega Lombarda — Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie — Venezia, Genova e il Ducato di Milano — Lega di Cambrai — Caduta di Firenze — Vicereame Spagnuolo — Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli — Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese — Conseguenze

di questa in Italia — Ristaurazione. — Origini e vicende degli Stati della Chiesa. — Primordi della Casa di Savoia — Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e Statistica. — Geografia fisica — Nozioni generali elementari. — Geografia politica — Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare. — Emancipazione seguita di molte colonie, e variazioni di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse. — La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa. — Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari Governi. — Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti. — L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale; sue conseguenze. — Le missioni religiose e loro importanza sociale. — La nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati delle loro tendenze. — Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

D. M. — Conteggio della rendita nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Viste le Leggi 15 marzo 1860, N. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, N. 1686, del Regno d'Italia; — veduta la Legge 23 giugno 1873, N. 1437 (Serie 2ª), che autorizza le affrancazioni in confronto del Demanio e del fondo pel Culto delle annualità inferiori a lire cento, mediante il pagamento di somme corrispondenti al valore della rendita pubblica dovuta a'termini delle anzidette Leggi, preso per base il prezzo periodicamente fissato dal Ministero delle Finanze; — veduto il Regio Decreto dell'8 giugno 1873, N. 1392 (Serie 2.ª), pel quale la quotazione della rendita dei Consolidati si effettua senza tener conto della cedola del semestre in corso; — veduto il Ministeriale Decreto 23 giugno 1876, N. 73734-18523, col quale furono determinati i prezzi di base preaccennati, valevoli pel semestre in corso; — ritenuto che il prezzo della rendita per le affrancazioni venendo determinato con riguardo alla decorrenza della medesima dal semestre successivo a quello in corso, è necessario che gli effetti delle affrancazioni siano protratti alla fine del semestre in cui sono stipulati, coi pagamento del corrispondente rateo dell'annualità;

Determina:

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la rendita dovuta nelle affrancazioni di annualità inferiori a lire cento a termine della Legge 23 giugno 1873, N. 1437 (Serie 2.ª), è fissato dal 1.° gennaio a tutto giugno 1877;

a) Pel consolidato 5 per cento in lire *settantatrè* (L. 73) per ogni cinque lire di rendita;

b) Pel consolidato 3 per cento in lire *quarantatrè* e centesimi *ottanta* (L. 43,80) per ogni 3 lire di rendita.

L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 30 giugno 1877.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 14 novembre 1876.

Pel Ministro SEISMIT-DODA.

Parere del Consiglio di Stato, 5 luglio 1876. — Discipline necessarie a regolare le ferrovie a cavalli (Tramways *sulle strade pubbliche*).

(*Estratto dal Manuale degli amministratori comunali e provinciali*).

Il titolo V della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non è applicabile ai *tramways*, sia perchè per la loro formazione basta il collocamento di rotaie perfettamente orizzontali sul suolo delle strade ordinarie, non si richiedono opere d'arte od espropriazioni, e non si impedisce la circolazione sul piano ordinario della strada, potendo gli *omnibus* uscire con facilità e senza danno dalle rotaie, e le altre vetture transitare nello spazio compreso tra i binari, pei quali non vi è esclusiva occupazione di una determinata zona della superficie stradale; sia, e principalmente, perchè il carattere distintivo delle ferrovie, intorno alle quali dispone il tit. V della detta legge, si è la loro esclusività, perchè esigono una sede propria ed indipendente, necessitano l'imposizione di servitù sulle proprietà laterali, e l'osservanza di tutte o di buona parte delle cautele enumerate negli art. 211 e seguenti, e segnatamente nell'art. 235 e relativi, quantunque animate da forze animali, mentre questi estremi non si verificano per i *tramways*, o linee ferrate a cavalli collocate sopra strade pubbliche, siano queste strade urbane, o siano strade di campagna (1).

Non può fare ostacolo alla introduzione di ferrovie a cavalli sulle strade pubbliche già esistenti il patto in vigore con i concessionari di strade ferrate propriamente dette, secondo il quale non possono essere costruite linee paralelle alle concesse, o linee che uniscano due punti colle linee concesse, poichè tale divieto non può riguardare che le strade ferrate, quali sono definite e regolate al titolo V della detta legge.

Ammesso che la concessione delle costruzioni dei *tramways* possa farsi legittimamente dai Consigli provinciali o comunali, il Governo avrebbe sempre la facoltà e

(1) Con parere del 3 maggio 1866 adottato a sezioni riunite il 24 stesso mese il Consiglio di Stato fu di avviso che il Governo era competente ad autorizzare concessioni di ferrovie a cavalli anche con privilegio di esclusivo esercizio ed affidamento per diramazioni e prolungamenti quando si volessero stabilire sopra strade *provinciali, comunali* e *consortili*, mediante apposite concessioni coi corpi ai quali ne spettava l'amministrazione, ovvero sopra strade nazionali per semplice concessione precaria revocabili liberamente e senza indennità di sorta; che al difetto di consenso delle Provincie o dei Comuni o Consorzi, si potrebbe supplire con decreto reale di dichiarazione di utilità pubblica, ma senza concessioni di privilegi od affidamenti qualsiansi; che per gli altri casi e coi privilegi in allora accennati dal Ministero si dovesse provvedere o colla emanazione di leggi apposite, ovvero con reali decreti ai quali il Governo fosse autorizzato per mezzo di una legge, da provocarsi.

Con altro parere del 3 giugno 1874 (relativo allo stabilimento di binari in ferro nelle vie interne di Palermo per servizio di vetture omnibus a cavalli) il Consiglio di Stato, opinò che in massima le disposizioni del titolo V della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non erano applicabili ai *tramways*, che il servizio omnibus su rotaie di ferro progettato per la città di Palermo rientrava nel novero dei *tramways*, ed il suo stabilimento non importava costruzione ed esercizio di una ferrovia a sensi della legge suddetta; e che perciò, salva l'osservanza degli articoli 55 e 80 della detta legge, o delle discipline sulla polizia stradale, non vi era luogo ad ingerenza per parte del Ministero dei lavori pubblici e tanto meno alla emanazione di un provvedimento legislativo per la concessione di cui all'art. 209 della citata legge.

Con altro parere del 9 novembre 1876 (ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli) opinò che si può permettere la occupazione di una parte di una strada provinciale per uso di ferrovia a cavalli, quando è dimostrato che la strada stessa è sufficientemente larga e che dalle opere che si farebbero sulla stessa non ne verrebbe menomata la libertà e il pubblico carreggio.

l'obbligo, anche per espressa disposizione degli articoli 77, 83, 374, 375, 380 e 382 della legge sui lavori pubblici, di prescrivere tutte le discipline che la costruzione ed esercizio dei *tramways* sopra strade provinciali e comunali rendessero necessarie a garantire la libertà della circolazione, e la sicurezza del passaggio, e di sancirle con speciale aggiunta al regolamento di polizia stradale del 15 novembre 1868, come ivi furono già stabilite in prevenzione le norme per la circolazione delle locomotive sulle strade ordinarie.

Però non sarebbe equo lo imporre che fosse ritardata l'attivazione dei *tramways* sino a che fossero sancite dal Governo le discipline di polizia meramente regolamentari che sono di sua esclusiva competenza, e rispetto ai *tramways*, già concessi dai Consigli provinciali o comunali, il Governo potrebbe intanto consentirne l'attivazione, previo esame ed approvazione secondo gli articoli 77 e 83 della citata legge, del regolamento disciplinare deliberato dalla Deputazione provinciale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni che in ordine alla sicurezza e libertà della circolazione riconoscesse necessarie nell'interesse del pubblico servizio.

Circolare della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 7 ottobre 1876. — *Devoluzione al Demanio di beni espropriati per debiti d'imposte a norma dell'art.* 54 *della Legge* 20 *aprile* 1871, *N.* 192.

Parecchi esattori delle Provincie nelle quali più numerose si verificarono sinora le devoluzioni al Demanio di beni espropriati per debiti d'imposte, a norma dell'art. 54 della Legge 20 aprile 1871, sollevarono vivi reclami contro il modo, adottato dalla Amministrazione, di eseguire alcune disposizioni della citata Legge e del relativo Regolamento per quanto riguarda il rimborso dei loro crediti dipendenti da devoluzioni.

I reclami di cui si tratta concernono sostanzialmente i seguenti due punti, cioè:

1.° La deliberazione, presa dal Demanio in appoggio dell'articolo 40 del Regolamento 1.° ottobre 1871, di rimborsare nel caso di devoluzione a seguito di esecuzione parziale soltanto il credito dell'esattore per imposte e sovrimposte gravanti lo stabile devoluto, e di obbligare l'esattore stesso a proseguire l'esecuzione per il ricuperamento del residuo suo credito dipendente da imposte non fondiarie, ovvero afferenti altri stabili del debitore moroso;

2.° Gli ostacoli e le difficoltà che gli esattori incontrano nel procurarsi i documenti richiesti dall'Amministrazione in prova della regolarità del procedimento esecutivo, ed i lunghi ritardi che dall'esame di questi documenti derivano alla restituzione delle imposte da essi anticipate.

Il Ministero ha dovuto persuadersi della gravità delle insorte controversie e della necessità di definirle sollecitamente con temperamenti che, pur mantenendo inalterate le disposizioni dalla Legge sancite a garanzia dell'Amministrazione per la pronta ed effettiva riscossione dei tributi, rendano applicabili quei principii di equità che gli esattori, i quali in sostanza si trovano da non breve tempo in disimborso di ragguardevoli somme anticipate per imposte, hanno diritto d'invocare onde ottenere sollecitamente la rifusione dei loro crediti dopo compiuti gli atti coattivi a norma di legge.

Non tardò quindi a riassumere in esame i punti di questione e d'interrogare nuovamente il Consiglio di Stato a sezioni riunite, il quale col parere emesso in adunanza dell'11 luglio ultimo scorso ha, in primo luogo, osservato che l'articolo 54 della Legge

20 aprile 1871, non astrae dal valore legale del fondo calcolato a norma dell'articolo 51, alinea 2.°, della Legge, ed ha quindi dettate le seguenti norme:

a) La devoluzione del fondo al Demanio salda *ipso jure* il debito dell'imposta fondiaria che lo grava, e fa sorgere senz'altro nell'esattore, che la ebbe ad anticipare, il diritto di ottenerne il corrispondente rimborso.

b) Lo stesso effetto si produce dove l'esecuzione si è fatta per imposte dirette fondiarie o personali diverse da quelle che gravano il fondo, se ed in quanto si siano dall'esattore espropriati fondi di doppio valore del suo credito;

c) Questo doppio valore, dove il fondo sia affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si calcolerà al *lordo dei pesi ipotecari;* dove non lo sia, dovrà calcolarsi al *netto;*

d) Nel caso che la devoluzione, contenuta, pei suoi effetti, nei limiti di cui sovra, lasci senza rimborso una quota d'imposta anticipata dall'esattore, quest'ultimo dovrà chiederne il ricupero nelle forme stabilite dalla Legge per le quote inesigibili, previa l'escussione degli altri stabili del contribuente.

Segue da ciò, che l'Amministrazione delle imposte dovrà tenere come liberati gli esattori fino alla somma del valore catastale dei fondi devoluti, ridotto a metà e netto dei crediti preferibili a quello delle imposte e sovrimposte, e dovrà per l'eccesso o rimborsarlo come quota inesigibile, o rifiutarlo, affinchè l'esattore escuta gli altri beni del debitore.

Essendo questo parere inspirato alla più stretta legalità e segnando i giusti limiti che contener devono i diritti dell'Amministrazione ed i doveri dei contribuenti, il Ministero non esita ad accettarlo.

Esso ha poi considerato, che per la pratica applicazione delle norme dettate col parere anzidetto il metodo più semplice, meno vessatorio e che presenta le necessarie guarentigie degli interessi dell'erario, è quello di affidare all'Amministrazione delle imposte dirette l'esaurimento di tutte le pratiche che devono precedere l'effettuazione del rimborso del credito all'esattore e la presa di possesso del fondo, e di fare principiare l'ingerenza del Demanio solo dopo il compimento di tali pratiche.

Ha inoltre considerato essere di tutta convenienza per l'Amministrazione finanziaria, che siano favoriti i riscatti dei beni espropriati e devoluti al Demanio per parte sia del contribuente moroso, sia dei suoi creditori. Pertanto in conformità di quanto sopra si dispone:

Art. 1. Avvenuta la deserzione del terzo incanto e pronunziatasi dal Pretore la devoluzione del fondo al Demanio, l'Agenzia delle imposte dirette, in base agli atti che devono esserle trasmessi a termini dell'articolo 68 della Legge 20 aprile 1871, procede all'identificazione del fondo devoluto.

Art. 2. Se in dipendenza di questa identificazione l'Agenzia riconosce che il fondo non è reperibile o che non appartiene al debitore dell'imposta, considererà come nulli gli atti di devoluzione, inviterà l'esattore a produrre la domanda di rimborso del suo credito, ritenendolo come inesigibile, ne liquiderà l'importo, e ne promuoverà il rimborso a norma dell'articolo 87 della Legge 20 aprile 1871, attivando contemporaneamente le pratiche per la eliminazione dell'estimo catastale pei beni irreperibili e per la rettifica dell'intestazione, al nome dei veri proprietari, dei beni identificati.

Se poi l'Agenzia riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto al Demanio è indebita, o per duplicazione, o per altra causa annullata la devoluzione, promuoverà il rimborso con le norme stabilite per le imposte indebite.

Art. 3. Se invece accerta la reale esistenza del fondo e la pertinenza di esso al debitore dell'imposta, l'Agenzia ne eseguisce la voltura catastale in nome del Demanio, e, sopra domanda dell'esattore, liquida il credito di lui per imposte e sovrimposte, escluse le multe e le spese di esecuzione, in calce della domanda stessa, inserendovi anche la dichiarazione di avere preventivamente identificato il fondo e di averlo riconosciuto di spettanza dell'espropriato.

La domanda dell'esattore, da compilarsi in carta libera, dovrà essere corredata da un estratto dai ruoli, distinto per esercizio, delle partite e rate d'imposte e sovrimposte per cui l'esattore ha agito, non che da un prospetto riassuntivo, ove più siano gli estratti.

Art. 4. Nel procedere alla liquidazione del credito esattoriale l'Agenzia terrà presenti, per la loro esatta osservanza, le norme dettate dal Consiglio di Stato e sovrariportate alle lettere *b*) *c*) *d*), cosicchè limiterà il rimborso a carico del Demanio in una somma eguale alla metà del valore del fondo devoluto, determinato con le norme dell'art. 663 del Codice di procedura civile, al lordo o al netto dei pesi ipotecari, secondochè trattisi di imposte gravanti il fondo devoluto, oppure di imposte personali o fondiarie afferenti beni diversi.

Ed avvertirà l'esattore, che per conseguire il rimborso della parte d'imposta che non rimanesse compensata col prezzo del fondo devoluto dovrà procedere ad ulteriori esecuzioni, se il contribuente possiede altri beni, o presentare, nel caso contrario, la domanda di rimborso nella forma delle quote inesigibili.

Per accertare i pesi ipotecari l'Agenzia si procurerà, ove d'uopo, le necessarie notizie dalla Cancelleria della Pretura, presso la quale si trova depositato il certificato ipotecario di cui all'art. 47 della Legge, oppure dalla Conservatoria delle ipoteche.

Art. 5. Qualora l'identificazione del fondo richieda l'accesso sopra luogo dell'Agenzia, e dia per risultato l'accertamento dell'esistenza del fondo e della regolare intestazione in catasto, sarà opportuno che in tale occasione l'Agenzia stessa faccia anche atto di presa di possesso dello stabile a nome e per conto del Demanio, onde evitare un nuovo accesso all'uopo per parte dell'Agente demaniale.

Art. 6. La copia del verbale pretoriale di deserzione del terzo incanto, la domanda dell'esattore pel rimborso del proprio credito, corredata dai documenti indicati dall'art. 3° e dalla liquidazione dell'Agenzia, il certificato di eseguita voltura del fondo al nome del Demanio, ed il verbale di presa di possesso, semprechè abbia già avuto luogo a norma del precedente art. 5°, saranno dall'Agenzia delle imposte trasmessi colla maggior sollecitudine alla Intendenza di finanza, la quale procederà tosto alle seguenti operazioni:

a) Farà aggiungere alla liquidazione dell'Agenzia quella della propria Ragioneria nel modo prescritto dalla Circolare della Ragioneria generale in data 12 gennaio 1872, N. 26.

b) Provvederà al rimborso del credito esattoriale a carico del Demanio mediante buono sul fondo a disposizione sul capitolo 157 del bilancio passivo 1876, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi, allegando alla matrice del buono la sola domanda dell'esattore, documentata e liquidata nei modi sovraindicati.

c) Desumerà copia del verbale di deserzione del terzo incanto da quella ricevuta dall'Agenzia, ed in base alla medesima procederà alla trascrizione ipotecaria della devoluzione nei modi legali.

d) All'appoggio dell'altra copia del verbale suddetto e del certificato di voltura

disporrà la presa di possesso del fondo devoluto secondo le norme tracciate negli articoli dal 6 al 14 inclusivamente della Circolare 29 luglio 1875, semprechè, ben inteso, la detta presa di possesso non sia già stata eseguita dall'Agenzia delle imposte nell'occasione indicata nel precedente art. 5.

e) Provvederà al pagamento delle rate d'imposta sul fondo devoluto e già intestato al Demanio, scadute in pendenza e dopo la devoluzione, secondo le norme generali e comuni al soddisfacimento dei tributi sugli altri beni che pervengono eventualmente al Demanio, stabilite dall'art. 10 delle Istruzioni in data 12 novembre 1875.

f) Dopo ottenuta la presa di possesso del fondo, curerà perchè ne segua la immediata iscrizione sul registro di consistenza, trasmettendo alla Direzione generale del Demanio le note di situazione, mod. 141, nei modi e termini stabiliti dalla Circolare 21 novembre 1873, n. 696.

Con questa disposizione vien meno la necessità dei prospetti delle devoluzioni prescritti dalla Circolare in data 1.° marzo 1876, e la Intendenza rimane perciò dispensata dall'ulteriore invio di questi prospetti, e rivolgerà invece ogni sua cura per la pronta ed immancabile iscrizione in consistenza dei beni devoluti e per la puntuale trasmissione delle anzidette note di situazione.

g) Curerà infine la utilizzazione dei fondi devoluti ed assunti in possesso, coi metodi ordinari richiamati dagli articoli 15 e 16 delle citate Istruzioni in data 29 luglio 1875, ed attiverà in pari tempo le pratiche necessarie per la vendita di questi beni, che non devono e non è utile conservare nel patrimonio demaniale, a norma delle disposizioni dell'art. 13 della Legge di contabilità generale dello Stato, e dell'art. 52 del relativo Regolamento.

Art. 7. Importando che gli esattori conseguiscano il rimborso dei loro crediti debitamente accertati e liquidati entro il termine di mesi due dal giorno della presentazione della loro domanda documentata nel modo indicato dal precedente art. 3, le Intendenze di finanza e le Agenzie delle Imposte cureranno perchè le operazioni loro rispettivamente demandate dalle presenti istruzioni non soffrano il menomo ritardo, per modo che l'emissione dei buoni di rimborso non abbia mai a seguire oltre il termine suindicato.

Art. 8. Il Ministero è in massima disposto ad agevolare agli espropriati ed alle persone che avevano e non esercitarono il diritto di riscatto, il riacquisto dei beni devoluti al Demanio.

A questo scopo le Intendenze, tostochè siano loro presentate consimili domande, compileranno e trasmetteranno alla Direzione generale del Demanio il prospetto mod. 90 nella forma prescritta dall'art. 9 delle Istruzioni 23 giugno 1875, unendovi a corredo la copia del verbale di terzo infruttuoso incanto e le domande presentate con la prova dell'eseguito deposito di una somma corrispondente all'importo del credito dell'esattore rimborsato dal Demanio, oltre gli interessi di cui all'articolo 57 della Legge 20 aprile 1871.

È da avvertire che le domande di riacquisto devono altresì contenere l'offerta del rimborso di tutte le spese sostenute e delle rate di imposte pagate o da pagare dal Demanio dopo la devoluzione, insino a che non abbia effetto la nuova voltura del fondo in nome del cessionario e la iscrizione di quest'ultimo nel ruolo d'imposta.

Le Intendenze non ometteranno di indicare nel prospetto mod. 90 la persona, cui è da vendersi il fondo a trattativa privata, e la precisa somma rimborsata dal Demanio all'esattore.

E in pendenza dell'emanazione del Decreto Reale di autorizzazione alla vendita potranno stipulare a trattativa privata contratti di affitto a breve termine con lo stesso ricorrente.

Art. 9. Gli atti relativi a devoluzioni finora avvenute, che si trovassero in corso di esame presso le Intendenze, saranno da queste immediatamente trasmessi alle competenti Agenzie per l'eseguimento delle operazioni loro demandate dalle presenti istruzioni.

Art. 10. Constando che numerose domande di riscatto di beni devoluti al Demanio furono finora presentate nei modi e termini legali, ed ammesse dai Pretori in applicazione dell'art. 57 della Legge 20 aprile 1871, converrà che le Intendenze, omessa qualsiasi altra formalità, provvedano perchè vengano affrettate le liquidazioni ed i rimborsi dei crediti esattoriali, vegliando perchè seguano anche senza indugio le volture dei fondi al nome dei riscattanti.

Provvederanno in pari tempo al ricuperamento, per conto del Demanio della somma che gli spetta sul deposito effettuato dal riscattante.

Art. 11. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Mediante le facilitazioni e semplificazioni ora introdotte, il Ministero si lusinga che il servizio delle devoluzioni procederà d'ora innanzi più speditamente o senza ulteriori reclami sia in ordine alle devoluzioni già avvenute, sia circa quelle che si verificassero per l'avvenire; e per conseguire questo scopo non dubita che le Intendenze e i dipendenti Uffici si adopreranno ciascuno per la sua parte, col massimo impegno, e gli esattori non rifiuteranno il volonteroso loro concorso.

Circolare del Ministero degli Affari Esteri ai Regi Agenti diplomatici e consolari, in data 10 *febbraio* 1876. — *In quali casi e circostanze possano i renitenti alla leva militare rifugiati all'estero venir assistiti dai Regi Consoli.*

Da varii Regi Consoli è stato sovente chiesto a questo Ministero quale sia la precisa interpretazione da doversi dare all'art. 933 del Regolamento sul reclutamento dell'Esercito, il quale prescrive che i renitenti alla leva, rifugiati all'estero, cessano di godere della protezione del Regio Governo.

Trattandosi d'una quistione di grave importanza, il Ministero ha creduto opportuno di studiarla accuratamente, d'accordo coi Dicasteri della Giustizia e della Guerra, per prendere con piena conoscenza di causa una decisione in base alla quale si potessero dare le chieste istruzioni.

In seguito pertanto ad accurato esame si è anzitutto riconosciuto, che la perdita della protezione sancita dal suddetto articolo non altera nei renitenti la qualità di cittadini italiani, e che per conseguenza continuando i medesimi ad avere, non ostante la pena loro inflitta dalla legge, tutti quei diritti che godono i cittadini dello Stato, non può esser loro rifiutata, qualora l'invochino, la necessaria assistenza perchè possano liberamente esercitarli.

Ciò posto, è chiaro che la quistione presentata all'esame di questo Ministero, non si riduce ad altro se non che a determinare sino a quel punto la pena sancita dal suddetto articolo del Regolamento sul reclutamento possa modificare il diritto che hanno i cittadini italiani, che si rendono colpevoli di renitenza e si rifugiano all'estero, di ricorrere alla assistenza delle Regie Autorità diplomatiche e consolari; e dopo attento studio si riconobbe che questa non può essere negata tutte le volte che sia richiesta

per l'esercizio dei diritti riconosciuti ai cittadini dalla legge; laddove al contrario può essere rifiutata qualora sia invocata per avere aiuti che non possono essere pretesi in virtù d'un diritto sanzionato in esplicite disposizioni delle leggi fondamentali dello Stato.

Fra gli atti pertanto che costituiscono esercizio dei diritti derivanti dalle leggi, e che perciò non possono essere pregiudicati dalla semplice perdita della protezione governativa, devono principalmente annoverarsi quelli che riguardano lo stato civile, nonchè la ricezione dei testamenti e di altri atti notarili. Ora avendo la stessa legge conferito ai Regi Agenti diplomatici e consolari la qualità di ufficiali dello stato civile per i nazionali che si trovano all'estero, ed avendoli essa inoltre abilitati a ricevere, nell'interesse dei medesimi, le disposizioni di ultima volontà e gli altri atti notarili, nè potendo l'ufficiale di stato civile od il notaio, salvo i casi espressi dalla legge, ricusare il proprio ministero ai cittadini quando sia regolarmente richiesto, è evidente che questo non può essere rifiutato ai renitenti dal momento ch'essi rimangono nell'integrità dei loro diritti.

Oltre a ciò, essendo garantito dalla legge ai cittadini il diritto di agire e di difendersi presso le competenti Autorità giudiziarie negli affari di giustizia contenziosa, ed in virtù delle capitolazioni e dei trattati essendo stati stabiliti nei paesi fuori cristianità i Tribunali consolari i quali funzionano sul territorio estero in cui si trovano come se funzionassero nel Regno, così possono i renitenti ricorrere ad essi tutte le volte che abbiano un diritto da difendere, e debbono inoltre essere ammessi dai Tribunali consolari alla loro presenza come convenuti, ogniqualvolta siano da altri chiamati in giudizio. I Regi Consoli in Levante poi non possono esimersi dall'accettare dai renitenti le domande per trasmissione d'atti tanto ai Tribunali consolari esteri, quanto ai Tribunali locali, stantechè, ove si opponesse un diniego, si renderebbe ad essi impossibile di tutelare quei diritti che, come cittadini italiani, sono riconosciuti dalla legge.

Venendo ora a discorrere della peggior condizione che debb'essere fatta ai renitenti dimoranti all'estero, di fronte agli altri cittadini, in vista del grave reato di cui si rendono colpevoli, è anzitutto a tenersi presente che la prima e più grave punizione che vien loro ad infliggersi è appunto l'esilio volontario ch'essi medesimi s'impongono. Passando poi a spiegare la formola generale sopra enunciata, nella quale si deve comprendere l'insieme delle misure di rigore che in forza dell'articolo suddetto del Regolamento sul reclutamento possono esser prese dai Regi Agenti all'estero contro i renitenti, è evidente che questi debbono ad essi rifiutare la loro assistenza ogniqualvolta chiedono sussidi dal Regio Governo o raccomandazioni presso le Autorità dello Stato in cui risiedono, rifiutar loro i passaporti, negarsi ad accogliere domande tendenti ad aver notizie dei lontani parenti o ad ottenere soccorsi dai medesimi, respingere le istanze colle quali domandassero l'autorizzazione governativa nello scopo di poter accettare impieghi all'estero o di potersi fregiare d'estere decorazioni, e, per comprendere tutto in un solo concetto, ricusar l'opera propria a loro favore semprechè il diniego di assistenza che vien fatto ai renitenti non violi i diritti che essi possono esercitare come cittadini italiani.

A riguardo dei renitenti stimo pur necessario di richiamare particolarmente l'attenzione delle SS. VV. Ill.me su di una eccezione che dev'esser fatta a quanto sopra è stato detto circa l'esercizio dei diritti civili. Se di fatti non può loro rifiutarsi il libero esercizio di tali diritti, è però evidente che essi non debbono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presso le Regie Cancellerie diplomatiche e consolari per la ragione che la nota di renitenza della quale sono colpiti li assimila, non ostante i diritti che possono avere alla riforma, alla esenzione od al passaggio alla seconda

categoria, ai militari della prima categoria, ai quali è dalla legge espressamente proibito il matrimonio; e quindi dev'essere rifiutata loro non solo la celebrazione del medesimo, ma benanche il rilascio di tutti quegli atti civili che vi si riferiscono, tanto se tali atti debbansi richiedere alle competenti Autorità del Regno, quanto se abbiano da essere rilasciati dalle Cancellerie diplomatiche e consolari.

Per quanto riguarda tutti gli altri atti dello stato civile, dee farsi distinzione tra quelli che gli Agenti diplomatici e consolari siano invitati dai renitenti a ricevere o a rilasciare nel luogo di loro residenza, e quelli che siano richiesti di procurar loro dalle Autorità del Regno, stantechè nel primo caso non si può opporre un rifiuto per le ragioni generali sovraesposte, mentre, nel secondo caso, trattandosi di una misura di favore invocata dai renitenti, le Regie Cancellerie diplomatiche e consolari possono rifiutarsi a secondarle.

Nel dare pertanto queste istruzioni alle SS. VV. Ill.me perchè se ne servano di norma nei singoli casi, io non posso a meno nello stesso tempo di far loro conoscere che lo scopo di questo Ministero, nel fare le distinzioni di cui sopra è cenno, non è già quello di usare ai renitenti dei riguardi che pel grave reato di cui si rendono colpevoli non meritano in verun modo, ma di rispettare un principio di giustizia che è superiore a tutte le contingenze. E tanto più stimo necessario di far loro questa dichiarazione in quanto è intenzione del Regio Governo che, tolti tutti quei casi in cui non possa strettamente pretermettersi di prestare assistenza ai renitenti, le Regie Autorità diplomatiche e consolari spieghino a loro riguardo ogni possibile rigore, affinchè facciasi ad essi sentire quanto si rendano dispregievoli agli occhi del paese tutti coloro che per un malinteso interesse personale si rifiutano di prestare il loro concorso per tutelare la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Il Regio Governo non ignora di certo che per compiere un tal dovere i cittadini, specialmente quelli che dimorano all'estero, debbono sottostare a gravi sacrifizi, ed è perciò stata sua principal cura di eliminare per quanto è possibile gl'inconvenienti che rendono loro più oneroso l'adempimento degli obblighi militari. Quindi è che la nuova legge sul reclutamento, nel mentre ha imposto questo dovere ad ogni cittadino, in qualsiasi condizione sociale esso si trovi, ha dato nello stesso tempo facoltà ai giovani residenti all'estero di farsi rappresentare presso i rispettivi Consigli di leva per il loro arruolamento nella seconda e terza categoria, ha ridotto il tempo del servizio sotto le armi, ha concesso la facoltà di recarsi all'estero ai militari ascritti alla milizia territoriale, ed anche a quelli di prima e seconda categoria in congedo illimitato, concessioni queste che, rendendo meno dura la condizione dei giovani iscritti che dimorano all'estero, dovrebbero essere per essi come un eccitamento a non trasgredire un dovere imposto dalla legge e consigliato dall'amore che ogni buon cittadino nutre per la patria.

A questo riguardo anzi crederei conveniente che le SS. VV. Ill.me, in quel modo che stimassero più opportuno, e cogliendo occasione dalla pubblicazione delle agevolezze concesse dalle nuove leggi militari, richiamassero i cittadini italiani dimoranti nel territorio su cui si estende la rispettiva giurisdizione alla stretta osservanza dei doveri militari, facendo loro presente non solo i gravi danni cui in caso contrario si espongono col perdere la protezione del Governo, ma ben anche la nota di biasimo che moralmente vien loro inflitta dal paese, il quale non può non tener conto dello spreto ch'essi fanno delle patrie leggi, e del poco amore che manifestano per la patria.

Non dubito che le SS. VV. Ill.me metteranno ogni impegno per l'esatta osservanza delle istruzioni contenute nel presente dispaccio circolare.

'ircolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse, in data 18 dicembre 1876. — Vendite di beni autorizzate con Regio Decreto, quando il prezzo non eccede lire 500.

L'applicazione pratica degli art. 3 del Regio Decreto 30 maggio 1875, N. 2560, e 5 elle relative Istruzioni Ministeriali 23 successivo giugno, relativi alla vendita, autozzata per Decreto Reale, dei beni demaniali di un prezzo non eccedente le L. 500, a dato luogo ad alcuni dubbi.

Il Ministero delle Finanze, a schiarimento di tali dubbi, sui quali sentì anche l'avviso del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 12 ottobre p. p., ed allo scopo ıoltre di promuovere più efficacemente la presentazione di offerte per l'acquisto dei etti beni, determina quanto segue:

1. Pubblicato il Decreto Regio di autorizzazione alla vendita, gli Uffizi del Regiro indicheranno in apposito avviso manoscritto i beni di valore non eccedente L. 500, ituati nel proprio distretto, con invito a presentare offerte private di acquisto entro n mese dalla data dell'avviso che terranno costantemente affisso alla porta dell'Uffiio, facendolo anche affiggere all'albo nel capo-luogo del Comune dove i beni si troano. Contemporaneamente avviseranno, mediante lettera, i confinanti di ciascun lotto, ssegnando pur loro il termine predetto per presentare le offerte. Decorso un tal terıine, rassegneranno all'Intendenza le offerte ottenute e le daranno cenno negativo.

2. Quando si ottengano offerte del prezzo di tabella, le Intendenze stipuleranno enz'altro l'atto di vendita per private trattative o per licitazione, se ricorre il caso revisto dall'art. 5, ultimo alinea delle Istruzioni summentovate.

3. In mancanza assoluta di offerte pel prezzo suddetto, le Intendenze procedeanno alle riduzioni di prezzo nei modi e limiti fissati nell'art. 1 lettera c) delle Istruioni medesime, salvo a provocare le deliberazioni riservate dal Ministero quando fosero necessarie maggiori riduzioni.

Ogni qualvolta è decretato un ribasso di prezzo, gli Uffizi del Registro dovranno innovare le pratiche indicate al paragrafo 1.

4. Ove per codeste vendite si adottassero gl'incanti, si riterrà definitiva l'aggiuicazione al primo incanto, qualunque sia la provenienza dei beni.

Dalla presente disposizione si farà annotamento sugli accennati articoli 3 del Regio ecreto 30 maggio 1875 e 5 delle relative Istruzioni.

'ircolare del ministero dell'interno, in data 24 dicembre 1876. — Istruzioni per l'applicazione del regolamento 24 giugno 1860, n. 4152, pel rimpatrio degli indigenti.

La moltiplicità delle circolari emanate dal 1860 in poi circa l'applicazione del reolamento approvato col R. decreto del 24 giugno 1860, num. 4152, non meno che diversità delle disposizioni impartite con le circolari medesime e con posteriori letere speciali, rendono assai difficile il cómpito a chi deve occuparsi del rimpatrio delle ersone indigenti, nel senso del regolamento sovraccennato.

Riassumere in una sola circolare tutte le norme attualmente vigenti intorno a tale amo di servizio mi è sembrata opera atta a facilitarne l'esecuzione per parte non pure

degli uffici di pubblica sicurezza che debbono autorizzare il rimpatrio, ma ben anco dei sindaci che sono richiesti di anticipare le spese relative.

A tale scopo intendono le presenti istruzioni, alle quali unicamente dovranno, dal 1.° gennaio 1877 in poi, attenersi e riferirsi gli uffici di pubblica sicurezza e i sindaci nel disimpegno delle rispettive attribuzioni e nella corrispondenza di ufficio.

CAPO I. — Disposizioni generali.

1. **Individui contemplati dal regolamento.** — Scopo del regolamento è l'applicazione dell'art. 65 della legge sulla pubblica sicurezza, per il quale gli uffici di pubblica sicurezza possono e debbono rinviare al domicilio legale, di nascita o di elezione, gli individui che, per qualsiasi motivo, ne siano lontani, sempre quando trovinsi compresi in una delle quattro seguenti categorie, cioè: – *a*) regnicoli ritenuti *pericolosi* alla pubblica sicurezza o moralità nel luogo in cui eventualmente si trovano, oppure rilasciati da carceri o case di pena; – *b*) regnicoli diretti *con indennità di via* dall'estero alla frontiera dello Stato per rimpatriare; – *c*) stranieri *diretti dallo Stato* alla frontiera per restituirsi al loro paese; – *d*) stranieri provenienti dall'estero con indennità di via, che debbono necessariamente *transitare* sul territorio dello Stato per recarsi in patria.

2. **Condizioni per la concessione del viaggio gratuito.** — Condizione indispensabile per la concessione del viaggio gratuito è il *rimpatrio*. La destinazione, per qualsiasi motivo, ad altro punto del territorio è inammissibile. Ciò si riferisce specialmente agli emigranti in cerca di occupazione, agli infermi diretti a spedali, agli artisti teatrali, ai merciai ambulanti e simili. Per gli individui indicati alla lettera *a*) del paragrafo precedente è condizione anche indispensabile la misura di pubblica sicurezza, cioè la convenienza di scongiurare il pericolo prossimo ed imminente per la proprietà e per l'ordine pubblico, che sarebbe per derivare da ulteriore loro dimora in luogo estraneo al rispettivo domicilio; e per quelli segnati alle lettere *b*), *c*), *d*), è l'accertamento della loro *nazionalità*. — In tutti quattro i casi preaccennati, il rimpatrio non può però mai essere gratuito se non concorra la *assoluta indigenza*, che deve essere dagli uffici di pubblica sicurezza verificata e constatata, anche con perquisizioni personali, quando si reputi opportuno.

3. **Deficienza di mezzi e buona condotta.** — La sola e semplice *deficienza di mezzi* propri per viaggiare non giustifica il rimpatrio a carico dello Stato. Similmente la *buona condotta* degli individui o la mancanza di precedenti a loro carico non è titolo ad ottenere il rimpatrio gratuito: anzi è ragione opposta alla concessione, tendendo il regolamento ad evitare i pericoli che dalla presenza di persone estranee possono derivare alla località, in cui quelle si trovano.

4. **Domande di viaggio gratuito.** — Il rimpatrio deve essere imposto a tutela della sicurezza pubblica, non già accordato per favorire l'interesse privato, e perciò le *domande* di rinvio gratuito in patria non possono essere accolte se contemporaneamente non favoriscono l'interesse dell'ordine pubblico. — Di tale apprezzamento sono responsabili gli uffici di pubblica sicurezza.

5. **Rifusione di spesa.** — Neppure contro *rifusione* o promessa di rifusione della spesa è lecito accordare il viaggio gratuito a chi non si trovi nelle condizioni richieste dal regolamento: facendo viaggiare a prezzo ridotto come *indigenti e pericolose* persone che non sono tali, si lederebbero gli interessi delle società incaricate dei trasporti.

6. **Uffici delegati.** — Sono *normalmente* autorizzati a concedere il rimpatrio gratuito i signori prefetti, sotto-prefetti, commissari distrettuali e questori. — Sono *eccezional-*

mente autorizzati i signori sindaci ed uffiziali di pubblica sicurezza che ricevettero tale facoltà dal prefetto della rispettiva provincia, inteso il ministero, a' sensi dell'articolo primo del regolamento. — Quindi nessun sindaco, sebbene sia ufficiale di pubblica sicurezza a termine di legge, come nessun altro funzionario di pubblica sicurezza non indicato nel primo capoverso di questo paragrafo, può accordare viaggi gratuiti se non fu investito della facoltà dianzi detta. E non può farlo neanche se ne riceva invito dall'ufficiale che ha rilasciato il foglio di via, dovendo questi rivolgersi ad un ufficio autorizzato, oppure provvedere alle occorrenze col riempire tante tessere, richieste e buoni, quanti sono necessari perchè l'indigente possa giungere sussidiato fino a destinazione. — Si noti bene che trattasi qui di *autorizzare* e non di *somministrare* materialmente mezzi di viaggio, per i quali già siasi data autorizzazione da competente ufficio nei modi e con gli atti sovra detti. — Gli uffici finora eccezionalmente autorizzati sono quelli inscritti nell'elenco che fa seguito alle presenti istruzioni. Avvenendo modificazioni o aggiunte al detto elenco, ne sarà dato avviso alle prefetture per la opportuna comunicazione agli uffici ed ai sindaci dipendenti.

7. **Impiegati.** — In nessuna circostanza, neppure per motivi di ufficio, o per ragioni di servizio, si può concedere il trasporto gratuito a qualsiasi *impiegato governativo* o alla sua famiglia. — In caso di trasgressione, tanto chi avrà rilasciato la richiesta, come chi ne avrà fruito, oltre al pagamento del prezzo *integrale*, saranno sottoposti a misure disciplinari.

8. **Agenti.** — Gli agenti in generale, a qualunque amministrazione dello Stato abbiano appartenuto, non saranno provveduti di mezzi per viaggio gratuito atti a rimpatriare, se cessarono dal servizio per *volontaria dimissione.* — Quando siano stati per qualche causa licenziati, e risultino effettivamente mancanti di mezzi propri, potranno essere muniti di richieste gratuite, sempre che si producano i documenti comprovanti queste due condizioni di fatto.

9. **Inscritti di leva.** — La presentazione alla *leva* essendo un dovere personale da compiersi in un'epoca fissa e da lungo tempo preveduta, non è titolo per ottenere il viaggio gratuito. — Si fa eccezione per i regnicoli poveri provenienti dall'estero, siccome compresi nell'art. 1, num. 2 del regolamento.

10. **Renitenti alla leva e disertori.** — I *renitenti* alla leva e i *disertori*, che si costituiscono volontariamente, sono diretti ai rispettivi corpi o distretti per cura dei comandanti dei medesimi e a carico del bilancio del ministero della guerra. — Gli uffici di pubblica sicurezza debbono dunque rifiutarsi ad ogni concessione per tale scopo, qualunque ne possa essere la conseguenza.

11. **Militari.** — I *militari* di qualunque arma *congedati* dal servizio per qualsiasi motivo, essendo provveduti dalla rispettiva amministrazione di tutti i mezzi occorrenti a rimpatriare, non hanno alcun titolo, neppure per cause accidentali durante il viaggio, a indennità di vitto o a trasporto gratuito a carico del ministero dell' interno.

12. **Testimoni.** — Debbonsi pure rifiutare i mezzi di viaggio agli individui citati a deporre come *testimoni* dinanzi ai tribunali in cause civili o penali, sia per l'andata, sia per il ritorno: imperciocchè la spesa relativa è tutta a carico del bilancio del ministero di grazia e giustizia. — Occorrendo di sentire deposizioni in uffici di pubblica sicurezza si provvederà al viaggio dei deponenti col fondo di pubblica sicurezza.

13. **Indigenti usciti da spedali o sifilicomi.** — Gli individui che escono guariti dagli ospedali o dai sifilicomi, otterranno il viaggio gratuito per il ritorno al proprio domicilio, qualora risulti che nè essi nè le persone a *loro interessate* abbiano mezzi di so-

stenere tale spesa: perciò nelle tessere, come nelle richieste e nei buoni, si dovranno indicare quali indigenti provenienti dall'ospedale o dal sifilicomio. — La spesa del viaggio di andata, per quelli che vi sono inviati a subire la cura, resta a carico del comune che li manda; e sarà a carico dei fondi sanitari, se trovinsi nelle condizioni previste dalla circolare del 20 maggio 1864, num. 3639.

14. **Coatti prosciolti.** — I *coatti prosciolti* sono parificati, per quanto concerne le spese di rimpatrio, agli indigenti *liberati* da carceri, in cui all'art. 1, num. 1, del regolamento; quelli diretti al domicilio imposto o trasferiti da uno ad altro di tali luoghi sono considerati quali *detenuti in traduzione*, per cui provvede la direzione generale delle carceri.

15. **Minorenni discoli.** — I *minorenni discoli* sono anche essi considerati come *detenuti in traduzione*, per ciò che riguarda la spesa del viaggio ed accompagnamento a case di correzione od istituti analoghi; e sono poi equiparati, relativamente al rimpatrio, ad indigenti *scarcerati*, quando ne vengono liberati e ricondotti in famiglia.

16. **Maniaci.** — In quanto ai *maniaci*, sono da considerarsi come indigenti (e si applicano pertanto ad essi tutte le disposizioni relative agli individui, di cui all'art. 1, num. 2, del regolamento) quelli soltanto di nazionalità italiana che *rientrano* nello Stato provenienti dall'estero. Nel qual caso la spesa è bensì anticipata dal governo, ma i signori prefetti ne debbono richiedere efficacemente la rifusione dai parenti interessati. — Per i maniaci stranieri diretti alla frontiera e per i regnicoli inviati ai manicomii o trasferiti da uno ad altro di tali stabilimenti, si provvede secondo la circolare del 26 maggio 1869, num. 1769, e la posteriore esplicativa del 10 marzo 1876, num. 14800 *D*.

17. **Concessioni eccezionali.** — Tutte le fin qui dette condizioni cedono di fronte all'articolo 2 del regolamento, per il quale è riserbata facoltà al ministero di accordare *in via eccezionale* gratuiti mezzi di viaggio fuori dei casi precedentemente previsti. — Le autorizzazioni speciali si danno dal ministero dell'interno, *segreteria generale*, di volta in volta, in ciascun caso individuale, per iniziativa del ministero stesso o su proposta dei signori prefetti, quando le circostanze riferite ne dimostrino la opportunità.

18. **Foglio di via obbligatorio.** — Dovendo il rimpatrio degli indigenti esser provocato da una misura di pubblica sicurezza debbono i medesimi essere necessariamente muniti di *foglio di via obbligatorio*. Senza di esso non è dunque ammessa la concessione del viaggio gratuito. — Si fa eccezione a questa regola per i viaggi autorizzati direttamente dal ministero, come nel paragrafo precedente e per gli indigenti usciti da spedali.

19. **Bagaglio.** — Non è ammesso il trasporto gratuito di *bagaglio* per indigenti, neppure quando il viaggio di questi sia autorizzato con disposizione speciale e diretta del ministero.

20. **Cedole e tessere.** — Il foglio di via per sè stesso non conferisce a chi lo detiene alcun diritto alla percezione di indennità di via nè a somministrazione di mezzi di trasporto, sebbene su quello ne sia fatta richiesta generica; poichè questa è subordinata alle vigenti disposizioni, siccome leggesi nel foglio stesso. — Per le une e per gli altri occorrono le *tessere*, che fanno parte dell'attuale foglio di via, giusta la modificazione apportata con la circolare del 10 aprile 1863, num. 67. — Dette *tessere* debbono essere scritte e firmate dal funzionario che ha rilasciato il foglio di via, e autenticate col bollo di ufficio. — Gli uffici di pubblica sicurezza nei casi in cui non in-

tendano accordare alcun mezzo di viaggio, debbono indispensabilmente aver cura di postillare il foglio di via colle parole *obbligatorio semplice.* — Queste disposizioni soffrono eccezione nel caso previsto dal paragrafo 22 più innanzi riportato.

21. **Prosecuzione di viaggio.** — Un ufficio di pubblica sicurezza, ricevendo invito da altro simile ufficio di provvedere alla *prosecuzione* del viaggio per un indigente, deve, prima di aderire all'invito, investigare se questi si trovi nelle condizioni prescritte dal regolamento, e se gli risulti che l'ufficio mittente sia stato tratto in inganno sulle vere condizioni dell'individuo o che tali condizioni siansi modificate durante il viaggio precedente, può, anzi deve, rifiutare ulteriori mezzi e avvertirne immediatamente il ministero e l'ufficio da cui fu in origine accordato il viaggio gratuito.

22. **Malattie impreviste.** — Nel caso straordinario che un individuo cada ammalato lungo il viaggio e abbisogni di mezzi di trasporto, il sindaco del comune (sebbene non sia autorizzato a'termini dell'art. 1 del regolamento) può fargliele somministrare a carico dell'erario nazionale, ma solo quando l'individuo sia detentore di un foglio di via *obbligatorio*, sebbene *semplice*, risulti assolutamente privo di mezzi occorrenti, e la necessità del trasporto sia attestata da dichiarazione medica, che verrà unita al *conto della spesa.*

23. **Vie ferrate.** — Gli uffici di pubblica sicurezza che contravverranno alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del regolamento, accordando mezzi di viaggio su strade ordinarie anzichè sulle *ferrate*, laddove queste esistono, saranno responsabili della spesa irregolarmente autorizzata, quando non facciano constare, nella *contabilità* relativa, l'impossibilità o inopportunità di servirsi della ferrovia.

24. **Vie marittime.** — Trattandosi di viaggi su piroscafi, si accorderanno d'ora innanzi, ove ne sia il caso, i *viveri di bordo* e non più le indennità di via in denaro, come fu praticato finora: ciò per effetto dell'art. 3, num. 3, del regolamento.

25. **Vie ordinarie.** — I mezzi per viaggiare su vie *ordinarie* consistono, giusta l'articolo 3, num. 1, del regolamento, nella indennità di centesimi cinque per chilometro, e quando l'indigente risulti incapace di intraprendere o proseguire il viaggio a piedi, gli si potrà accordare il trasporto con carro o altro simile veicolo. — Laonde non sarà d'ora in poi ammessa alcuna spesa per *trasporto su vie ordinarie*, se non ne venga con certificato medico giustificata la necessità, a cura degli ufficiali di pubblica sicurezza o dei sindaci, rispettivamente, secondo che l'autorizzazione procede dall'ufficio che rilascia il foglio di via, o la somministrazione è fatta dal sindaco, in via di eccezione, come si disse al paragrafo 22.

26. **Accompagnamento alla ferrovia.** — Gli indigenti debbono essere accompagnati alle stazioni ferroviarie da un agente di P. S., se vi è disponibile, o da un agente municipale, il quale vigilerà che il *buono* ai medesimi rilasciato non venga ad altri rimesso o venduto.

27. **Ordini manoscritti.** — Nessun ufficio potrà richiedere trasporti d'indigenti con ordini monoscritti. — Tutti dovranno valersi del modello num. 6. (regolamento 15 marzo 1872) per le ferrovie del continente e di Sicilia e per i piroscafi dei laghi Maggiore e di Garda; e del modello D (regolamento 24 giugno 1860) per le altre ferrovie e per gli altri piroscafi. — È fatta eccezione per i consolati italiani all'estero e per le direzioni degli stabilimenti penitenziari.

28 **Età dei fanciulli.** — L'età dei fanciulli e dei bambini, che si fanno trasportare su ferrovie o piroscafi, deve essere nelle richieste e nei buoni determinata, usando tassativamente la frase *inferiore o superiore* agli anni 2, 3, 7, 9, 10, secondo il caso.

29. **Specificazione dei mezzi vitteii.** — Non si deve mai ommettere di cancellare nelle tessere il secondo periodo che richiede il *trasporto* con veicoli ordinari, quando non sia riconosciuto indispensabile questo mezzo di viaggio, nè di cancellare la seconda linea del periodo primo, quando si voglia accordare il solo trasporto senza le *indennità* di via, e ciò per evitare che gli indigenti si facciano a pretendere dai municipi ambe le somministrazioni.

Distanze. — 30. Le distanze in chilometri fra le stazioni delle ferrovie e dei laghi Maggiore e di Garda si desumono dal *prontuario* relativo e, in difetto di questo, dall'indicatore officiale; quelle fra i vari comuni non collegati da reti ferroviarie si rilevano dell'*itinerario generale* del regno e, quando in esso si riscontrino errori di fatto, dalle *tavole poliometriche* delle rispettive provincie. — Qualora poi l'ufficiale di P. S. non riesca a conoscere, neppure approssimativamente, la distanza esistente fra talune località, può astenersi dall'indicare nelle tessere la somma che si deve corrispondere a titolo di indennità e lasciare che tale incarico sia disimpegnato dalle amministrazioni comunali che, per trovarsi sul luogo, sono più in grado di essere esattamente informate.

31. **Limitazione delle indennità.** — Le indennità di vitto essendo basate sul numero dei chilometri *da percorrersi*, gli uffici di P. S., nel dubbio della precisa distanza, debbono *limitare* la concessione della somma ad una cifra alquanto inferiore alla presunta vera, al fine di evitare le riduzioni che il Ministero sarebbe poi costretto a fare di ufficio, con danno di essi, per le rifusioni, cui verrebbero poi assoggettati. — Il regolamento, nel determinare la misura delle indennità, ha inteso soltanto di fissarne il *maximum*, non già di stabilire negli indigenti un diritto a quella misura e, come è in facoltà degli uffici di P. S. il negare le indennità, ove non ne sia constatato il bisogno, è pure in loro facoltà di ridurle secondo i casi e gli apprezzamenti. — Per la stessa ragione, e per maggiore speditezza nel conteggio delle indennità ferroviarie, è opportuno che d'ora innanzi le frazioni di lira siano rotondate di cinque in cinque centesimi, senza però mai superare la somma precisa consentita dal numero dei chilometri.

32. **Interruzione di corsa e di viaggio.** — Le indennità di vitto per trasporto su ferrovie o piroscafi si possono accordare quando la distanza *da percorrere* superi numero 80 chilometri, oppure avvenga, per un incidente qualsiasi, interruzione nella *corsa*. — Un indigente, il quale sia stato munito di mezzi gratuiti di viaggio fino ad un dato punto del territorio che non sia la sua ultima destinazione, e per raggiungere questa abbia poscia bisogno di nuovi mezzi di trasporto, o di passare in altra linea ferroviaria, non può ritenersi essere nel caso della *interruzione di corsa*, di cui ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento, sibbene la nuova partenza deve considerarsi come imprendimento di un secondo viaggio; e perciò, nel concedere l'indennità di via, il numero dei chilometri per la rimanente distanza sarà computato indipendentemente da quello del tratto prima percorso; di guisa che nel secondo tratto non si superino n. 80 chilometri, non si può far luogo a nuova somministrazione di indennità. — Quindi, per esempio, l'indigente che sia diretto con foglio di via da Torino a Forlì (località site su due diverse reti ferroviarie) e debba fermarsi a Bologna per ivi ottenere un altro buono di trasporto, si intende avere terminato il primo viaggio a Bologna ed incominciarne un secondo da Bologna a Forlì. — Gli spetta in tal caso l'indennità da Torino a Bologna, ma non da Bologna a Forlì, poichè nel primo viaggio ha oltrepassato n. 80 chilometri, e nel secondo non li raggiunge. A ciò si può

rimediare dall'ufficio che rilascia il foglio di via, accordando l'indennità per il tratto complessivo fino a definitiva destinazione, purchè nel foglio di via o nella tessera si indichi che l'indigente *fu sussidiato fino al domicilio*, il quale, nell'esempio arrecato, sarebbe a Forlì. — Qualora la fermata in *altera di partenza* sia di lunga durata o richieda la pernottazione, alle straordinarie spese di vitto e di alloggio si provvederà coi fondi di pubblica sicurezza, e per essa si produrrà una nota speciale documentata.

33. **Infrazioni al regolamento.** — Tutte le infrazioni al regolamento non che alle norme esplicative del medesimo, hanno per effetto di lasciare a carico dell'impiegato responsabile il pagamento della spesa indebitamente autorizzata, salvo misure disciplinari verso di esso, quando se ne riconosca la convenienza.

CAPO II. — Giustificazioni per le concessioni di rimpatrio gratuito.

34. **Distinzione fra le tabelle giustificative e contabilità delle spese.** — Le *tabelle giustificative* trimestrali, di cui trattano gli articoli 8 e 13 del regolamento, non si hanno a confondere con le *contabilità delle spese*, cui si riferisce l'art. 7 del regolamento medesimo, e delle quali sarà discorso nel Capo III delle presenti istruzioni. — Le *tabelle*, coi relativi documenti, servono a far conoscere nome, patria, domicilio e destinazione degli individui, cui si è dagli uffici di P. S. di ciascuna provincia *autorizzato* il rimpatrio gratuito nel precedente trimestre, e i motivi per i quali tale provvedimento è stato adottato; le *contabilità* valgono ad ottenere il rimborso delle spese anticipate dai municipi per *apprestare* i mezzi di viaggio autorizzati dagli uffici di P. S. — Gli atti costituenti le une e le altre, essendo d'indole essenzialmente diversa, si debbono trasmettere con separate lettere.

35. **Tabelle giustificative.** — Nei primi quindici giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno le prefetture trasmetteranno al ministero un'*unica* tabella (modello G, art. 13 del regolamento) indicante i *trasporti* gratuiti accordati *esclusivamente* a *indigenti* da tutti gli uffici a ciò autorizzati nella rispettiva provincia, e con la stessa lettera trasmetteranno un'altra pure *unica* tabella (modello C, art. 8 del regolamento) indicante le *indennità di vitto* concesse *esclusivamente a indigenti* dai suddetti uffici. — Nessun'altra tabella di simil genere, relativa ad analoghi servizi, potrà essere spedita insieme a quelle degli altri indigenti, occorrendo per questa speciale trattazione.

36. **Documenti giustificativi.** — Ciascuna concessione di rimpatrio gratuito sarà giustificata nel modo che segue: — *a*) con una *circostanziata dichiarazione* dell'ufficio di P. S., nella quale sia *esplicitamente* esposta per ogni individuo la causa *speciale* che ha provocato il rimpatrio forzoso, quando si tratti di persone che siansi fatte rimpatriare nell'interesse della P. S., o, in altri termini, siano *specificati* e *concretati i fatti* e i *criterii* che valgano a giustificare il provvedimento adottato, fra i quali è da comprendersi indispensabilmente l'accertata deficienza di mezzi. Di ogni individuo sarà indicata l'età, la filiazione, la patria, lo stato civile, la condizione sociale ed economica. — Tali dichiarazioni si compileranno di volta in volta, giorno per giorno e nell'atto stesso in cui si accorda il viaggio gratuito, e non già alla fine del trimestre, quando, cioè, non si potrebbero dedurre i criteri se non da poche annotazioni prese sui registri; — *b*) col *certificato* di *liberazione* o di *uscita* emesso dal direttore del rispettivo stabilimento, quando si tratti di coatti prosciolti, di minorenni rilasciati da case di correzione, di infermi usciti da spedali o sifilicomi e di individui liberati da carceri o da case di pena. — Per questi ultimi deve eziandio essere ac-

certata la somma, di cui erano possessori all'atto della liberazione, e risultasse che, prelevate da essa le spese del viaggio, la somma rimanente non avrebbe superato lire 30; — c) coll'unione del *foglio di via* o del *passaporto*, se trattasi di regnicoli diretti dagli Stati limitrofi alla frontiera italiana con indennità di via; — d) con *domanda* del rappresentante estero o con la *copia* dell'autorizzazione governativa, trattisi di stranieri diretti alla frontiera o espulsi dal regno. Sulle domande dei rappresentanti della Germania si dovrà indicare la somma occorsa sia per indennità, sia per trasporto *dal punto di partenza fino al confine*. Si avverta però che ai sudditi germani indigenti non dovrà concedersi il rimpatrio gratuito se non quando comprovino di essere usciti dall'ospedale, oppure siano espulsi dal regno per deliberazione governativa. — e) con la *copia* della lettera ministeriale, quando si tratti delle autorizzazioni speciali, di che all'art. 2 del regolamento. — Le concessioni del trasporto sulle vie *ordinarie* debbonsi poi giustificare in tutti i casi col certificato medico, giusta quanto si è detto al paragrafo 23 di queste istruzioni. — Per gli indigenti di passaggio, ai quali siansi accordati, sull'invito di altri competenti uffici, i mezzi per proseguire il viaggio fino a destinazione, non abbisognano documenti, bastando che di fianco ai rispettivi nomi si indichino nella tabella il foglio di via di cui era munito, l'ufficio emittente e la data dell'emissione.

37. **Omissione di inscrizioni.** — Gli individui muniti di gratuiti mezzi di viaggio per qualsivoglia delle cause dette nel precedente paragrafo, debbonsi *tutti* inscrivere nelle tabelle giustificative, e per ognuno di essi si hanno a fornire le relative giustificazioni particolari. — La omissione di un individuo, non meno che l'esposizione infedele del vero stato delle cose che gli si riferiscano, non potranno essere considerate che come tentativo di sottrarre al ministero la conoscenza della concessione fatta; e per tale sarà ritenuta eziandio la alterazione, sostituzione o supposizione di nomi, cognomi, età, patria, filiazione e simili.

38. **Prospetti numerici.** — Alla stessa lettera, con cui si trasmettono le suddette tabelle, si unirà pure un *prospetto*, donde risulti il numero degli indigenti fatti rimpatriare nel medesimo periodo di tempo dagli uffici di P. S. esistenti in ciascun circondario o distretto, tanto se agli indigenti siasi accordato il mezzo di trasporto, quanto se essi siano stati muniti di *sola* indennità per il viaggio a piedi. Al prospetto speciale per circondari o distretti sarà aggiunto un altro complessivo per tutta la provincia. — Ciò può farsi anche su di un solo foglio. — Nei prospetti numerici gli indigenti saranno ripartiti in tre classi: — Nella prima *(pericolosi)* si comprenderanno gli individui che si rinviano a domicilio per misura di P. S.; gli stranieri che si dirigono alla frontiera per rimpatriare; e coloro altresì, per cui è intervenuta una speciale autorizzazione ministeriale; — Nella seconda *(liberati)* quelli che escono dalle carceri, case di pena, istituti correzionali, domicilio coatto, nosocomi e sifilicomi; — Nella terza *(transitanti)* quelli che, già muniti di foglio di via o di passaporto, provengono da provincie o stati limitrofi e debbono, per ricondursi in patria, transitare nel territorio di altre provincie ed essere muniti di altre richieste o buoni per la prosecuzione del viaggio.

CAPO III. — Giustificazione delle spese.

39. **Contabilità dei comuni.** — Le prefetture debbono raccogliere dai Municipi e trasmettere al Ministero, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno le contabilità dei mezzi di viaggio apprestati agli indigenti nel precedente trimestre, qualunque sia l'entità della somma da rimborsarsi. — Per ogni comune occorre una lettera speciale.

40. **Modello per le contabilità.** — Ciascuna contabilità deve essere compilata sul modello *B* prescritto dal regolamento, fornire tutte le indicazioni da esso richieste nelle rispettive colonne e comprendere quindi, non solo le indennità di via, ma ben anche le spese per trasporto, tanto se questo siasi effettuato con veicoli ordinari, quanto se su ferrovie o piroscafi. — Ogni contabilità sarà trasmessa in doppio esemplare.

41. **Documenti giustificativi.** — I documenti da unirsi ai conti sono: — *a*) le *tessere* scritte, firmate e bollate dalle autorità di P. S. *competenti*, a termini dell'art. 1 del regolamento e dell'art. 6 delle presenti istruzioni; — *b*) i *buoni* quietanzati dai Capi stazione per i trasporti sulle ferrovie; — *c*) le *quietanze* dei conduttori o vetturali per i trasporti eseguiti con veicoli ordinari. — Ogni altro atto è superfluo, fatta eccezione per i certificati medici, di cui si è detto al paragrafo 22 di queste istruzioni. — Le *tessere* debbono essere quelle *originalmente* emesse dallo stesso ufficio che ha rilasciato il foglio di via. Per nessun motivo è permesso di sostituirne alle mancanti o emetterne duplicati, neppure in caso di constatata perdita, se non col previo consenso del ministero. I *buoni* dei capi-stazione debbono portare il bollo dell'ufficio ferroviario, la firma dell'impiegato addettovi e indicare la somma da esso ricevuta. Le *quietanze* dei conduttori debbono indicare egualmente in lettere e in cifre intatte e inalterate la somma percepita.

42. **Quietanze per le indennità di via.** — Non occorre la quietanza dei percipienti per le sole indennità di via, bastando a provarne l'effettuato pagamento le tessere possedute dai municipi incaricati dell'anticipazione.

43. **Rettificazione di errori.** — I municipi, riconoscendo nelle tessere errori di *distanza* o di *competenza* o di entrambe, a danno dello Stato, sono tenuti a correggerli e ridurre le indennità alla giusta misura; non hanno però mai la facoltà di elevarle per qualsiasi motivo. — Non operandosi le correzioni suddette, il ministero farà di ufficio le necessarie riduzioni, salvo ai municipi rispettivi di ottenere la rifusione della differenza dagli ufficiali di P. S. che hanno emesse le tessere, e che perciò ne rimangono responsabili.

44. **Accertamento dei conti.** — Le prefetture, ricevute le contabilità dei comuni, ne faranno verificare la esattezza in ogni loro parte dagli uffici di ragioneria e, all'uopo, rettificare gli errori; e non le invieranno al ministero, se non dopo averne constatata e dichiarata la precisa regolarità. — Sulla loro responsabilità debbono poi accertarsi se il prezzo per trasporti con veicoli ordinari, inscritto nel conto, sia esattamente conforme a quello stabilito dalle tariffe locali o da consuetudine nel rispettivo comune.

45. **Invio dei conti o dichiarazioni negative.** — Ciascuna Prefettura, entro il mese di gennaio di ciascun anno, raccoglierà dai singoli municipi, insieme alle contabilità del quarto trimestre precedente, una dichiarazione donde risulti che non ne restano loro altre da presentare per l'anno dianzi trascorso. Rilevandosi l'esistenza di crediti arretrati, sarà efficacemente sollecitata la trasmissione dei conti relativi. — Sulle risultanze delle dichiarazioni municipali, la prefettura, entro il mese di febbraio, emetterà una dichiarazione propria, che constati *non esistere* nella provincia alcun altro credito di tal genere per l'anno antecedente, od accenni, occorrendo, quali rimangono da soddisfare.

Il Ministro, NICOTERA.

ELENCO

EGLI UFFICI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI A CONCEDERE IL RIMPATRIO GRATUITO

PROVINCIA	LOCALITÀ IN CUI SI TROVANO
Ancona	Fabriano — Falconara — Jesi — Loreto — Osimo — Sinigaglia.
Aquila	Popoli.
Ascoli	San Benedetto.
Bari	Fasano — Gioia del Colle — Trani.
Benevento	Montesarchio — Solopaca.
Bologna	Castelfranco.
Brescia	Desenzano.
Caltanissetta	Villarosa.
Campobasso	Termoli — Venafro.
Caserta	Aversa — Cassino — S. Maria Capua Vetere — Ponza.
Catanzaro	Pizzo.
Chieti	Pescara.
Como	Luvino — Merate — Sindaci confinanti.
Cosenza	Cariati — Corigliano — Longobucco.
Cuneo	Tenda.
Foggia	Candela — Cerignola — Lucera — Manfredonia — Trinitapoli.
Genova	Sarzana.
Grosseto	Arcidosso — Isola del Giglio — Massa Superiore — Orbetello — Scansano.
Lecce	Ceglie — Maglie — Ostuni.
Macerata	Recanati.
Massa	Carrara.
Messina	Milazzo — Santo Stefano.
Milano	Cassano — Gorgonzola — Melegnano — Melzo.
Modena	Carpi.
Novara	Arona — Cannobbio.
Padova	Piove.
Palermo	Alia.
Pavia	Vigevano.
Perugia	Città di Castello — Fara — Gubbio — Magliano Narni — Poggio Mirteto — Todi.
Pesaro	Fano.
Pisa	Piombino.
Porto Maurizio	Oneglia — Ventimiglia.
Potenza	Avigliano — Rotonda — Tricarico — Tursi — Vietri.
Roma	Civitacastellana — Monterotondo — Orte — Soriano — Subiaco — Tivoli.
Rovigo	Ariano — Occhiobello — Polesella.
Salerno	Cava de' Tirreni — Eboli — Nocera Inferiore.
Sassari	Portotorres.
Sondrio	Chiavenna — Montespluga — Morbegno.
Torino	Bardonecchia — La Thuile — Modane — S. Rhemy.
Treviso	Castelfranco — Montebelluna — Vittorio.
Udine	Cormons — Pontebba — S. Giovanni Manzano.
Venezia	Noale — S. Donà.
Verona	Ala.

R. D. n. 3629 bis. — Scelta del segretario del presidente del consiglio superiore di marina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 5 dicembre 1875, che stabilisce il personale di cancelleria del consiglio superiore di marina; — vista la nota 7 dell'organico del ministero marina, approvata con regio decreto 31 dicembre 1876; sulla proposta del nostro ministro della marina abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'attuazione dell'organico del ministero della marina il segretario del presidente del consiglio superiore di marina potrà essere scelto fra i vice-segretari che superarono gli esami nel 1875, ovvero, per questa sola volta, fra i vice segretari che, avendo tenuto la reggenza del posto, abbiano dato prova non dubbia di capacità, e tale da rendere superflua quella degli esami.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

D. M. — Istruzioni di contabilità per l'amministrazione del demanio e delle tasse.

Il ministro delle finanze, visti i regi decreti 17 luglio 1862, numero 760; 14 agosto 1864, n. 1897, e 17 novembre 1867, n. 4046, sull'ordinamento dell'amministrazione del demanio e delle tasse, non che il regolamento speciale per l'esecuzione della legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, approvato col regio decreto 22 agosto 1867, n. 3852; — visto il regolamento sulla istituzione delle intendenze di finanza approvato col regio decreto 18 dicembre 1869, n. 5397; — visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale approvato col regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852; — ritenuta la necessità di coordinare coi regolamenti medesimi le disposizioni concernenti il servizio di contabilità delle entrate e delle spese proprie dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari; — viste le istruzioni in data 4 maggio 1865; — viste quelle in data 20 maggio 1871; — visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre stesso anno; — ritenuta infine la convenienza di introdurre alcune variazioni nelle istruzioni predette, decreta:

Sono approvate le annesse istruzioni concernenti il servizio di contabilità dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari. — Le dette istruzioni entreranno in vigore col 1.° gennaio 1877 e

da questo giorno restano abrogate quelle del 20 gennaio 1871 ed ogni altra contraria disposizione.

Dato a Roma addì 10 dicembre 1876.

Il ministro, DEPRETIS.

ISTRUZIONI DI CONTABILITÀ.

PARTE I. — DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE ENTRATE.

§ I. — Disposizioni generali.

Art. 1. Le entrate dello Stato, che devono essere amministrate e riscosse a cura della direzione generale del demanio e delle tasse, sono quelle indicate nei quadri di classificazione che vengono in ogni anno pubblicati dalla direzione generale del tesoro.

Art. 2. L'amministrazione viene esercitata per mezzo delle intendenze di finanza, de' ricevitori e degli ispettori a ciò preposti; le liquidazioni e l'accertamento delle entrate sono fatte dalle intendenze o dai ricevitori medesimi secondo la loro competenza e nei modi stabiliti dalle leggi e regolamenti proprii di ciascuna specie di entrata.

Art. 3. Di regola tutte le entrate devono essere riscosse dai ricevitori del registro, bollo, ipoteche e demanio secondo la loro competenza in ragione di territorio o di materia determinata nei decreti di loro istituzione. — È però riservata al ministero la facoltà di far versare dai debitori direttamente nelle tesorerie o presso altro ricevitore della amministrazione quelle somme che per ragione d'entità o per altra eccezionale circostanza esso reputasse conveniente. — Gli è del pari riservata la facoltà di far riscuotere talune specialità di crediti per mezzo di particolari esattori in appalto od in economia.

§ II. — Inventari e scritture de' beni patrimoniali.

Art. 4. Ciascuna intendenza di finanza amministra le proprietà mobiliari ed immobiliari dello Stato e quelle spettanti ad enti speciali entro i limiti della propria competenza determinata dai regolamenti, in ragione di territorio o dell'eccezionale condizione di taluni beni.

Art. 5. A tal uopo l'intendenza (*Ragioneria*) deve tenere i registri di consistenza e gl'inventari nel modo prescritto dalle istruzioni in vigore (1).

Art. 6. Qualunque atto, contratto o provvedimento come acquisto, vendita, cessione, permuta, affitto, transazione e simili che importi una variazione di forma e di sostanza tanto al capitale che alla rendita dei beni predetti, sarà dall'intendenza registrato per ordine di data in un giornale (allegato 1). — Un originale dei contratti e dei relativi decreti di approvazione od un estratto autentico dei provvedimenti sarà dall'intendenza tenuto ed ordinato in volumi numerati foglio per foglio e rubricati come corredo del giornale sovra prescritto, il numero d'ordine del quale dovrà essere in modo ben chiaro posto in testa degli atti medesimi. — Per tutto ciò che riguarda il ramo asse ecclesiastico sarà tenuto un giornale e volume d'atti separato.

Art. 7. Sulle risultanze del giornale ed atti preindicati, l'intendenza terrà un conto

(1) Circolare 23 agosto 1868, n. 494, ed istruzioni 28 dicembre 1867 sull'asse ecclesiastico.

corrente (allegato 2) dei beni mobili ed immobili, in rapporto al valore capitale, facendo contemporaneamente le opportune modificazioni ed annotazioni alla rispettiva partita de' registri di consistenza e degli inventari, seguendo le vigenti norme (1). — Per le vendite o cessione di beni e per l'affrancazione di canoni l'intendenza terrà inoltre i registri prescritti dalle disposizioni speciali per ogni materia.

§ III. — Liquidazione ed accertamento delle entrate.

Art. 8. Di regola appartiene all'intendenza la liquidazione e l'accertamento delle somme da esigersi per le rendite, diritti, censi e crediti d'ogni specie derivanti da beni dell'antico demanio e dell'asse ecclesiastico, non che da quelli spettanti ad enti speciali amministrati dal demanio. — Le somme dovute vengono determinate in base ai contratti ed atti di cui all'art. 6.

Art. 9. Le tasse di registro, bollo, ipoteche, mani-morte, società ed altre congeneri sugli affari; e la tassa straordinaria del 30 per cento, ed altri corrispettivi per la rivendicazione e svincolo di benefizi, sono liquidate ed accertate dai ricevitori sotto l'immediato controllo degli ispettori o dell'intendenza in base agli atti e documenti che, giusta le relative leggi e regolamenti, devono essere presentati al loro uffizio. — I ricevitori però liquidano e prenotano nei loro libri anche le rendite ed i crediti indicati all'art. 8 in tutti quei casi nei quali il pagamento dovesse precedere la approvazione dell'intendenza, e l'emissione delle relative liste normali od i fogli suppletivi di carico.

Art. 10. Di tutte le rendite, diritti e crediti di ogni specie del demanio antico, degli enti amministrati e dell'asse ecclesiastico come sovra liquidati dall'intendenza, questa aprirà apposita partita per ogni debitore e per ogni qualità di credito sul libro debitori (allegato 6); diviso in tanti volumi separati per ogni ufficio incaricato della riscossione e distinto per ciascuna delle seguenti specie o categorie di crediti, cioè:

Pel ramo del demanio antico. — 1.° Rendite di terreni e fabbricati a denaro od a generi; – 2.° diritti d'acqua e di pesca; – 3.° censi, canoni, livelli, ecc.; – 4.° crediti eventuali diversi; – 5.° vendita di stabili (a mezzo della società); – 6.° affrancazione di canoni.

Ramo beni amministrati. — 1.° Rendite e crediti d'ogni specie; – 2.° affrancazione di canoni;

Ramo asse ecclesiastico. — 1.° Rendite di beni ed accessorii; — 2.° crediti eventuali; – 3.° capitali d'affrancazione di canoni.

Art. 11. Dei cespiti varii di 1.ª categoria della bonificazione dei terreni nelle provincie napoletane l'intendenza terrà conto sovra volume separato del sovra prescritto libro debitori (allegato 6) in base dei relativi titoli. — Quanto a quelli di 2.ª categoria, dati in appalto per la riscossione, terrà semplicemente il conto dato in carico all'esattore.

Art. 12. In quanto riguarda la vendita degli stabili tanto del demanio antico, che dell'asse ecclesiastico, l'intendenza deve tenere anche un conto generale ed un conto individuale di ogni acquirente (allegato 3), nei quali dovranno essere rispettivamente addebitati ed accreditati gli importi sì di capitale che d'interessi a misura che ven-

(1) Circolare 31 novembre 1873, n. 606, inserita a pag. 246 del vol. XV della collezione demaniale.

gono accertati. — Il conto generale dovrà essere chiuso ogni mese coi debiti riporti dei mesi precedenti. I conti individuali saranno chiusi ogni anno, ed i risultati di debito e credito di questi dovranno concordare con quelli del conto generale. — Di detto conto generale e conti individuali saranno tenute tre serie distinte: la prima cioè per i beni dell'asse ecclesiastico; la seconda per quelli dell'antico demanio venduti direttamente dall'amministrazione, e la terza infine pei beni degli enti amministrati. Quanto a quelli venduti a mezzo della società anonima si osserverà il prescritto dalle istruzioni 15 maggio 1865.

Art. 13. Per la tassa straordinaria del 30 per cento ed altri corrispettivi per lo svincolo e rivendicazione dei benefizi ecclesiastici, di cui all'art. 5 della legge del 15 agosto 1867, l'intendenza aprirà le relative partite in apposito volume del predetto libro debitori (allegato 6) in base alle relative liquidazioni.

§ IV. — Delle liste di carico per entrate a scadenza fissa.

Art. 14. In base alle proprie scritture l'intendenza entro il giorno 20 di dicembre d'ogni anno formerà e trasmetterà a ciascun agente di riscossione la lista normale (allegato 4) delle somme accertate a tutto detto giorno da riscuotersi, entro l'anno successivo distinta, per ciascuna delle categorie di crediti indicate nell'art. 10. — La detta lista sarà accompagnata da un estratto indicante il numero d'ordine e l'importo rateale ed annuale di ciascuna partita iscritta nella lista medesima.

Art. 15. Per le rendite e crediti che saranno dall'intendenza liquidati od accertati nel corso dell'anno dopo l'emissione della lista normale preindicata, l'intendenza stessa emetterà di volta in volta ed invierà al competente ricevitore un foglio di variazioni di carica staccato da un libro a matrice (allegato 5) per ogni uffizio. — Il foglio di variazioni potrà comprendere più partite dovute da diversi debitori, purchè esse siano di identica natura. — Contemporaneamente farà le opportune aggiunte all'estratto della relativa lista normale dell'uffizio cui è dato il carico d'esazione. — Ugual metodo sarà dall'intendenza praticato in tutti i casi in cui occorra di autorizzare l'annullamento totale o parziale di una partita o variare qualche condizione o scadenza dei crediti, adoperando a tal uopo lo stesso libro a matrice. — Le variazioni per diminuzione del carico sono emanate d'uffizio o promosse dal ricevitore. — Emanano d'uffizio tutte quelle che dipendono da fatti compiuti presso l'intendenza, come le diminuzioni d'entrate per vendite, cessioni o dimissioni di proprietà, e quelle altresì che derivano dallo sconto del 7 o del 3 per cento accordato per legge ai debitori che anticipano il prezzo dei loro acquisti. — Sono promosse dal ricevitore quelle che dipendono da cause ignote all'intendenza. — Tanto al foglio suppletivo di carico, quanto a quello per annullamento o variazioni alle partite sarà sempre unito un estratto del contratto, atto o provvedimento da cui prende origine il supplemento, la minorazione o la variazione. Tale estratto dovrà contenere tutti gli estremi necessari pel regolare e completo impianto della partita sul libro debitori del ricevitore, e per la successiva riscossione del credito principale, interessi ed accessorii.

Art. 16. Entro il mese di gennaio d'ogni anno l'intendenza forma e trasmette alla direzione generale del demanio e delle tasse un prospetto riassuntivo in doppio delle liste di carico spedite per ogni ricevitoria e per ciascuna specie d'entrata. — Nello stesso modo saranno entro i primi 10 giorni d'ogni mese notificate le variazioni av-

venute nel mese precedente alle liste preindicate, accennando le cause del ritardo che si verificasse nella riscossione delle rate scadute.

§ V. — Della prenotazione a carico delle entrate da riscuotere.

Art. 17. Le somme da riscuotere per conto dello Stato, appena siano legalmente accertate e liquidate, devono esser presso ciascun agente incaricato della riscossione prenotate e tenute in evidenza in un libro debitori (allegato 6), aprendovi distinta partita per ogni persona o ditta debitrice e per ogni specie di debito. — La partita di debito deve sempre esservi iscritta prima d'essere riscossa.

Art. 18. Le partite per rendite, vendite e crediti d'ogni specie, derivanti dal patrimonio dello Stato per l'antico demanio, per gli enti amministrati e per l'asse ecclesiastico saranno iscritte dal ricevitore sopra il libro debitori (allegato 6 A) in base ai contratti, titoli e decreti, non che alle liste normali di carico ed ai fogli suppletivi che devono essergli spediti dall'intendenza, giusta gli articoli 14 e 15 della presente; avvertendo che per i fitti, censi e simili, continuativi per più anni o pagabili a rate annuali, la partita accesa una volta sul detto libro deve durare sino alla totale estinzione, e non aprirsi una partita nuova per ogni anno o per ogni rata.

Art. 19. A tal uopo il ricevitore, appena ricevuta la lista normale di carico, ne confronta le singole partite con quelle del suo libro debitori, apre su questo quelle partite che non vi fossero ancora inscritte, e pone a fianco di ciascuna partita compresa nelle liste il numero sotto il quale trovasi inscritta al detto libro debitori. — Rilevando qualche discrepanza fra le liste ed il proprio libro debitori, il ricevitore ne informa tosto l'intendenza e provoca le occorrenti rettificazioni, chiedendo i titoli in comunicazione per l'inscrizione dei nuovi articoli. — Trattiene la lista per essere presentata all'ispettore in occasione di verificazioni e di sistemazione dei conti. — Respinge all'intendenza l'estratto, munito di una sua dichiarazione constatante che tutte le partite in esso riassunte sono concordi con quelle del suo libro debitori.

Art. 20. Appena ricevuti i fogli suppletivi di carico di cui all'art. 15, in un coll'estratto dell'atto o provvedimento relativo, il ricevitore inscrive immediatamente la partita al suo libro debitori, ed annota tanto sul foglio di carico che sull'estratto il corrispondente numero d'ordine della partita inscritta. — Gli estratti degli atti contratti e provvedimenti sono dal ricevitore numerati e classificati in volume per ordine di data, e sono conservati presso la ricevitoria onde potervi ricorrere in caso di dubbi o contestazioni giudiziarie. — I fogli suppletivi di carico sono del pari dal ricevitore posti e conservati in buon ordine, per essere a suo tempo presentati agli ispettori in caso di verificazione o sistemazione dei conti.

Art. 21. Nel caso che il ricevitore dovesse riscuotere qualche somma per entrate demaniali, per la quale non avesse ancora ricevuto dall'intendenza la lista od il foglio suppletivo di carico, la relativa partita al libro debitori dovrà essere da lui stesso aperta in base ai contratti, atti o nozioni d'uffizio, e specialmente alla notificazione prevista dall'articolo 112 delle istruzioni per la vendita beni dell'asse ecclesiastico 26 dicembre 1869. — Dovrà però il ricevitore dare di un tal fatto contemporaneo avviso all'intendenza la quale, in corrispondenza, completerà le sue scritture, ed emetterà analoghi fogli suppletivi di carico, tenute presenti le risultanze dei relativi atti d'aggiudicazione od altre notizie del proprio uffizio.

Art. 22. Ricevendo fogli suppletivi che importino una diminuzione di credito o

variazioni di patti o di scadenze, il ricevitore dovrà tosto eseguire sulla relativa partita del suo libro debitori le corrispondenti modificazioni, indicando la data e numero del foglio suppletivo, e quello dell'estratto dell'atto che avesse ricevuto. — Anche i fogli ed estratti per queste partite saranno dal ricevitore custoditi, come si è prescritto all'articolo 21 per quelle di carico.

Art. 23. Le variazioni accennate agli articoli 20, 21 e 22, appena avverate, saranno dal ricevitore eseguite sulle liste di carico dei corrispondenti capitoli ed articoli di entrata, descrivendo in piedi delle liste i fogli suppletivi, e diminuendo od aumentando il carico totale e mensile in modo che dalle liste stesse abbia sempre a risultare il giusto ed intero carico d'esazione dato al ricevitore per ogni mese e per lo intero anno.

Art. 24. Le partite per tasse annuali di mano-morta, di società e quelle per la tassa straordinaria del 30 per cento, ed altri corrispettivi per le rivendicazioni e svincolo di benefizi che sono liquidate dal ricevitore, verranno dal medesimo inscritte sul preindicato libro debitori (allegato 6 A) in base alle denunzie ed all'accertamento prescritto dalle relative istruzioni.

Art. 25. Le partite di credito derivanti da tasse di registro, bollo, ipoteche, concessioni governative e simili, le quali sono liquidate dal ricevitore, saranno da lui stesso inscritte sul libro (allegato 6 B) in base agli atti, denunzie e documenti del proprio uffizio o dietro gli ordini speciali dell'intendente. — Per le multe e spese di giustizia saranno osservate le istruzioni speciali 28 giugno 1866 del ministero delle finanze.

Art. 26. Le partite di credito dipendenti da rilievi fatti dagli ispettori in seguito alle loro revisioni devono essere al detto libro inscritte dagli ispettori medesimi finchè si trovano nel relativo uffizio, previa, ove occorra, l'autorizzazione dell'intendenza.

Art. 27. Per le somme che per disposizioni speciali del ministero dovessero essere dai debitori versate direttamente in tesoreria, l'intendenza dovrà colla scorta del libro debitori, di cui all'art. 10, sorvegliare i versamenti alle debite scadenze e renderne i conti.

Art. 28. Il libro debitori deve essere tenuto in tanti volumi separati per ogni specie di rendita, tasse o crediti cogli stessi metodi e forme ora in vigore, salvo, quanto alle tasse, ciò che fosse altrimenti disposto con speciali istruzioni. — Ogni volume deve portare l'indice alfabetico dei debitori col riferimento alla rispettiva partita. — Ove uno stesso individuo sia debitore di più partite, al margine del conto aperto in ciascun volume saranno indicati i numeri degli articoli ove sono inscritte le altre partite di debito.

Art. 29. Sono eccettuate dalla prenotazione al detto libro debitori: — *a*) Le tasse di registro, bollo e ipoteche che a termini di legge devono essere pagate al momento della formalità di registrazione degli atti o denunzie e documenti relativi; — *b*) Il prezzo della carta bollata e delle marche vendute od applicate agli atti; — *c*) Le tasse del pubblico insegnamento, per licenze di caccia, privative industriali, diritti d'autore, marche e segni di commercio, industria equina, ed i diritti delle cancellerie giudiziarie, per i quali il ricevitore ha soltanto l'obbligo di riceverne il versamento.

§ VI. — Della riscossione ed allibramenti delle entrate.

Art. 30. Il ricevitore deve fare tutti gli atti necessari per riscuotere i crediti di

che è incaricato; in difetto egli dovrà pagare del proprio quanto non avesse riscosso a tempo debito, a norma dell'art. 211 del regolamento di contabilità.

Art. 31. Le somme a qualunque titolo riscosse per conto dello Stato devono essere dal ricevitore immediatamente registrate nei libri stabiliti ed in presenza della persona solvente alla quale deve contemporaneamente rilasciare regolare quietanza come infra: — 1.° Le somme riscosse per tassa di registro, ipoteche, bollo e assicurazioni, che a termini di legge devono essere pagate all'atto della registrazione degli atti e documenti relativi, devono essere allibrate nei corrispondenti registri di formalità (allegati 7, 8, 9, 10 e 11), e la quietanza deve essere rilasciata sugli atti registrati nel modo prescritto dalle relative leggi e regolamenti speciali. — 2.° Per le somme ricavate dalla vendita della carta bollata e delle marche non occorre nè la registrazione per ogni compratore, nè alcuna quitanza, salvo quanto è stabilito pei distributori secondari. — Per tale introito basterà l'allibramento del prodotto complessivo al relativo registro di contabilità, come verrà indicato all' articolo 54. — 3.° Tutte le somme a danaro riscosse per altre tasse e crediti non compresi nei due numeri precedenti saranno dal ricevitore allibrate sovra un bollettario unico (allegato 12), rilasciando alla persona solvente la bolletta figlia per quitanza. — Il bollettario sarà chiuso giornalmente come i registri di formalità; il *chiuso* sarà fatto sulla matrice che rimane in uffizio immediatamente dopo l'ultimo pagamento e sulla stessa bolletta; non occorrendo alcun introito nel giorno o nei giorni successivi, i chiusi per detti giorni saranno posti sulla successiva bolletta madre in bianco, annullando le corrispondenti bollette figlie. — Sono rivocate le disposizioni che obbligano i ricevitori ad annotare sui libri di formalità i pagamenti per tassa di successione e di manomorta. — 4. Tutti i crediti riscossi in generi o derrate saranno parimenti allibrati in un bollettario speciale (allegato 13), esprimendo in tutte lettere la specie e quantità del genere introitato. — In fine di mese e di gestione ed in occasione di verificazioni di cassa saranno riportate nelle rispettive colonne del bollettario a denaro dai libri di formalità e dal registro degli oggetti bollati i prodotti che ne resultano, e saranno classificati sotto i capitoli cui appartengono.

Art. 32. Di regola non si potranno usare contemporaneamente più bollettari, ma l'intendenza potrà permettere l'uso di vari bollettari ai più importanti uffici quando ne sia giustificato il bisogno. — In questo caso infine di mese e di gestione, ed in occasione di verificazioni di cassa saranno riportate in massa sul bollettario principale i prodotti di quei capitoli per cui si usarono bollettari separati, nello scopo di avere raccolti in un unico bollettario tutti i prodotti dell'erario dello Stato.

Art. 33. Le matrici delle bollette consunte si conserveranno presso i ricevitori.

Art. 34. Circa la tenuta dei bollettari predetti sono applicabili gli articoli 272, 273 e 274 del regolamento generale di contabilità e le disposizioni che seguono:

a) Ogni bolletta non deve mai contenere più di una partita di debito, ancorchè la stessa persona fosse debitrice per altre cause. Potrà soltanto esser compreso nella stessa bolletta l'importo delle spese anticipate dall'erario o dal ricevitore, non che di quelle dovute in ripetizione all'erario stesso, agli uscieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario per la notificazione ed esecuzione degli atti coattivi fatti contro il debitore. — *b*) Occorrendo lo sbaglio di registrazione o qualche altro inconveniente che renda inservibile una bolletta, questa dovrà essere annullata mediante linea diagonale d'inchiostro e dovrà sempre rimanere attaccata alla matrice con un

cenno succinto della causa dell'annullamento. — c) Non potrà mai sotto verun pretesto essere rilasciata quitanza sotto altra forma o sovra altra serie separata dal bollettario. In caso di smarrimento della bolletta figlia, potrà l'intendenza sovra ricorso della parte interessata autorizzare il ricevitore a rilasciare sovra carta bollata un certificato od estratto che ne tenga luogo, facendo sulla bolletta madre un cenno del certificato rilasciato.

Art. 35. Non appena riscosse in tutto od in parte le partite di credito sotto i numeri 2 e 4 del precedente art. 31, il ricevitore dovrà riportare a fianco di ciascuna partita al *libro debitori* il numero, la data e la somma della bolletta di quitanza.

§ VII. — Dei versamenti in tesoreria.

Art. 36. Per gli effetti previsti dall'art. 206 del regolamento generale tutti i ricevitori del registro, bollo, demanio ed ipoteche, il ricevitore del Tavogliere di Puglia, il cassiere degli stabilimenti d'Agordo, i fattori delle tenute di Sermide e d'Ostiglia, gli esattori fiscali del Veneto sono contabili principali.

Art. 37. Tutte le somme riscosse in conto entrate dello Stato devono essere dai detti contabili integralmente versate nelle tesorerie provinciali.

Art. 38. I ricevitori residenti in una località ove esiste la tesoreria provinciale devono nella medesima eseguire il loro versamento ogni tre giorni, e così nei giorni 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 d'ogni mese. — Gli altri devono fare il versamento nel giorno 15, e nell'ultimo d'ogni mese e tutti ogni volta che abbiano in cassa una somma eccedente i due terzi della loro malleveria, salve le disposizioni speciali in ordine al pagamento delle spese fisse e di quelle di giustizia punitiva. — Per valutare l'accennata eccedenza si terrà conto anche delle somme riscosse per contabilità speciali od estranee allo Stato, eccettuati soltanto i depositi momentanei e provvisorii. — Se il giorno fissato pei versamenti fosse festivo, oppure la tesoreria si trovasse impedita, i ricevitori dovranno eseguire i loro versamenti nel giorno precedente o al più tardi in quello successivo.

Art. 39. I ricevitori che ritardassero i versamenti oltre i termini sovra prescritti soggiaceranno alla multa stabilita dall'art. 249 del regolamento generale di contabilità. A tal uopo gli ispettori demaniali ogni volta che si recheranno nelle ricevitorie dovranno riconoscere se i ricevitori abbiano fatto i versamenti entro il termine prescritto, e ne redigeranno apposito verbale che firmato dal contabile in carica e dall'ispettore, sarà tosto trasmesso all'intendenza. — In caso d'infrazione riconosciuta, l'intendenza promuoverà dal ministero l'applicazione della multa stabilita, e curerà l'esecuzione del decreto che sarà emanato. — Oltre a questo modo normale di accertare la puntualità dei versamenti, l'intendenza dovrà ordinare delle verifiche a sorpresa, specialmente quando eccezionali circostanze lasciassero dubitare di qualche irregolarità sia nella gestione a denaro, che in quella a generi.

Art. 40. I versamenti devono essere fatti nella forma prescritta dagli art. 253 a 271, e dall'art. 595 del regolamento generale di contabilità. In una stessa quitanza potrà cumularsi l'importo dei versamenti riferibili a diversi capitoli, purchè a tergo della fattura e della quitanza medesima sia chiaramente espressa la somma versata per ogni capitolo. — È fatta eccezione per le obbligazioni asse ecclesiastico ricevute in pagamento del capitale prezzo dei beni, le quali dovranno essere versate separatamente dal denaro od altri valori, ritirandone quitanza isolata. — Le quitanze

per versamenti in tesoreria in conto entrate dello Stato saranno dal ricevitore descritte in un registro (allegato 14), nel quale saranno classificate le somme versate per ciascun capitolo di bilancio, tenute anche in questo separate le gestioni.

§ VIII. — Del pagamento delle spese di giustizia punitiva
e dei buoni e mandati per conto della tesoreria.

Art. 41. Giusta l'art. 461 del regolamento generale di contabilità i ricevitori del registro e demanio sono espressamente incaricati di pagare le spese di giustizia penale e civile sovra ordini dell'autorità giudiziaria. — Possono altresì i contabili demaniali residenti in località fuori del capoluogo di provincia essere incaricati di pagare, dietro ordine dell'intendenza e per conto della tesoreria, i mandati dei ministeri, i buoni sui mandati a disposizione e le spese fisse. — I recapiti relativi a tali pagamenti saranno considerati per gli effetti di cassa come denaro, e come tali saranno versati alla tesoreria provinciale assieme al denaro effettivo, a senso dell'articolo 270 del regolamento predetto.

Art. 42. Circa il pagamento dei buoni e dei mandati i ricevitori devono eseguire quanto è all'uopo prescritto dal regolamento generale di contabilità. — Rispetto alle spese di giustizia saranno osservati gli articoli 461 a 471 di detto regolamento e le seguenti disposizioni:

a) I mandati pagati a mezzo di cancellieri dell'ordine giudiziario saranno rimessi al ricevitore del registro, il quale, fattone l'esame prescritto e riconosciutane la regolarità, ne rimborserà l'importo ai cancellieri e li descriverà come tutti quelli pagati da lui medesimo nel registro (allegato 15): all'atto del pagamento i cancellieri o i ricevitori che lo eseguiscono dovranno apporre a piedi del mandato la dichiarazione « *Pagato dal sottoscritto cancelliere o ricevitore il* . . . . »
b) Tanto i pagamenti fatti dai cancellieri, che quelli eseguiti dai ricevitori devono da costoro essere descritti nella nota (mod. 83) prescritta dall'art. 465 del regolamento generale di contabilità. — *c*) Per gli effetti voluti dall'art. 25 delle istruzioni 28 giugno 1866 del ministero delle finanze la predetta nota sarà mensile e comprenderà gli ordini pagati dal 1.° alla fine di ogni mese. — *d*) Essa nota corredata dei relativi documenti dovrà essere dai ricevitori presentata all'intendenza entro il giorno 10 del mese successivo, munita altresì della dichiarazione d'avere eseguito il confronte colle cedole ed estratti indicati nel precitato art. 25 delle relative istruzioni. — I ricevitori però che non risiedono nella città ove trovasi l'intendenza potranno farne la trasmissione entro il termine preindicato sotto piego postale raccomandato d'uffizio. — *e*) L'intendenza deve immediatamente, e, in verun caso, non oltre il giorno 20 dello stesso mese, adempiere agli incombenti previsti dall'art. 466 del regolamento generale, e restituire al contabile i mandati irregolari assieme ad un esemplare della nota munita dell'ordine di rimborso, onde il contabile stesso possa comprenderla nella fattura del versamento più prossimo. — A facilitare però il pronto rimborso e ad evitare quanto è possibile il giro delle carte, potrà l'intendenza, pei ricevitori lontani, far versare in tesoreria la detta nota, ritirare la relativa quitanza in conto entrate ed a favore del ricevitore cui la nota si riferisce, purchè questi accompagni la nota stessa di una doppia fattura del versamento coll'indicazione dei capitoli d'entrata in conto dei quali deve essere emessa la quitanza.

§ IX. — Dei depositi di denaro e valori simili.

Art. 43. A termini della legge sul registro, i ricevitori possono ricevere depositi in conto delle tasse da liquidarsi sugli atti che loro vengono presentati per la prescritta registrazione. — Per questi depositi affatto provvisorii il ricevitore tiene il registro prescritto dall'art. 40 del regolamento 25 settembre 1874, numero 2127, sulle tasse di registro.

Art. 44. I ricevitori possono anche ricevere depositi di denaro, di cartelle o certificati di rendita del debito pubblico o di obbligazioni che devono esser fatti dai concorrenti agli incanti, per affitto o per vendita di beni del demanio, degli enti amministrati e dell'asse ecclesiastico, osservando all'uopo quanto è respettivamente prescritto dalle norme vigenti (1). — I ricevitori sono altresì autorizzati a ricevere i depositi per le spese di perizia per l'applicazione della tassa sul macinato; tali depositi nelle località ove i servizi sono divisi saranno eseguiti presso l'ufficio incaricato della riscossione delle multe e spese di giustizia. — Cureranno però gli intendenti che presso le ricevitorie demaniali non siano accumulati per tali depositi, neppure temporaneamente, somme sproporzionate alla malleveria dei contabili ed alla sicurezza dei mezzi di custodia, disponendo all'uopo che i depositi sieno a preferenza fatti presso la tesoreria provinciale, a termini dell'art. 97 del regolamento generale del 4 settembre 1870.

Art. 45. Pei depositi indicati al precedente articolo il ricevitore tiene un bollettario (allegato 16), dal quale stacca la bolletta figlia da rilasciarsi al depositante. — In corrispondenza di detto bollettario il ricevitore tiene pure un registro (allegato 17), nel quale si addebita dei depositi introitati e si accredita di quelli restituiti, imputati in pagamento, confiscati od altrimenti scaricati, facendo contemporaneamente sulla bolletta madre le occorrenti annotazioni.

Art. 46. I depositi per far fronte alle spese d'aste e di tasse devono essere dal ricevitore notati come gli altri depositi, nel bollettario e registro di cui al precedente articolo, e non potranno essere portati in uscita nel predetto registro se non quando, pagate tutte le spese, verrà approvato dall'intendenza il relativo conto di dare ed avere, e questo sia stato rimesso all'interessato contro restituzione della ricevuta del deposito stesso. — A questo uopo il ricevitore aprirà per ciascun depositante e per ciascun affare un conto corrente (allegato 18), nel quale, dato credito del deposito fatto, andrà mano mano indebitando le spese dell'asta, le tasse e i diritti per gli atti occorsi a misura che verranno liquidate e pagate agli aventi diritto, ponendovi a corredo le quietanze ed altri documenti giustificativi del modo con cui fu erogato il deposito. — Pagate tutte le spese, il ricevitore procederà alla chiusura del conto in contraddittorio del depositante, e lo trasmetterà con tutti i documenti all'intendenza per la competente approvazione e conseguente autorizzazione d'uscita al predetto registro.

Art. 47. Tranne quelli indicati nei precedenti articoli, è vietato ai ricevitori di ac-

(1) Per l'asse ecclesiastico, articoli 101 e 102 del regolamento 22 agosto 1867; articoli 48, 52, 53 e 55 delle istruzioni 28 dicembre 1867, e art. 88 e seguenti delle istruzioni 26 dicembre 1869.

Pel demanio antico, articoli 50, 60, 65, 66, 68, 78, 79, 90 del regolamento 21 agosto 1862, numero 793; articolo 38 e 50 delle istruzioni 12 ottobre 1862, e articoli 14, 29, 30 e 31 delle istruzioni 1.° maggio 1870.

cettare qualsiasi altro deposito, salvi i casi pei quali intervenisse una speciale disposizione dell'amministrazione.

§ X. — Sovvenzioni di cassa.

Art. 48. Sono assolutamente vietate le sovvenzioni dei fondi dall'uno all'altro uffizio contabile.

Art. 49. Sono ammessi gli scambi di carte contabili allo scopo di fare provvista di numerario onde eseguire pagamenti di mandati e spese, per i quali i contabili fossero stati specialmente delegati.

§ XI. — Contabilità particolari ed estranee a quelle dello Stato.

Art. 50. I libri, registri e stampati necessari per la contabilità dei ricevitori tenuta per conto dell'amministrazione del fondo per il culto sono prescritti e provveduti dalla medesima senza l'intervento dell'amministrazione dello Stato. — Epperò i ricevitori devono astenersi assolutamente dal valersi di quelli stabiliti per le contabilità erariali.

Art. 51. La contabilità per le vendite stabili fatta a mezzo della Società anonima continuerà ad essere tenuta come per l'addietro dai ricevitori, secondo le istruzioni 15 maggio 1865, servendosi per le esazioni del bollettario ed altri stampati dalla società stessa provveduti. — In luogo però del campione prescritto dall'art. 16 delle dette istruzioni i ricevitori potranno, in caso di ulteriore bisogno, valersi di uno speciale volume del libro debitori (allegato 6 A) prescritto dalla presente.

Art. 52. La contabilità speciale delle quote di multe e spese di giustizia dovute agli scopritori ed altri aventi diritto continuerà ad esser tenuta nei modi prescritti dagli articoli 122 e 123 delle istruzioni ministeriali 28 giugno 1866, e resta quindi conservato lo speciale registro (mod. 69) dalle medesime prescritto, e provvisto dall'amministrazione demaniale.

Art. 53. Per la contabilità speciale delle camere di commercio e per qualunque altra per conto di enti morali, di cui i ricevitori sono o fossero per l'avvenire incaricati, reggono le relative speciali disposizioni, avvertendo però che non debbono per esse usarsi le stampe ed i registri dell'amministrazione dello Stato.

§ XII. — Conti in materie.

Carta bollata e marche d'ogni specie.

Art. 54. Per la contabilità della carta bollata e delle marche di ogni specie ogni ricevitore terrà uno speciale registro, nella prima parte del quale sarà indicato il carico in natura per le quantità in essere al 31 dicembre e per quelle ricevute successivamente durante l'anno. — Nella seconda sarà fatta la situazione ed il conto mensile. — Dall'ammontare di detto spaccio il ricevitore alla fine d'ogni mese si addebita ai rispettivi capitoli del bollettario, cioè:

a) Portando, in aggiunta alle rispettive colonne del conto capitolo *tasse di registro*, l'importo delle marche di registrazione atti civili ed atti giudiziari;

b) Riportando al capitolo *concessioni governative* l'importare delle marche impiegate per passaporti e per altre concessioni;

c) Aggiungendo al capitolo *tassa di bollo* l'importo della carta bollata e marche da bollo smerciate;

d) lo stesso praticherà per le marche catastali e per quelle dei pesi e misure.

Derrate.

Art. 55. Per la contabilità delle derrate ed altri generi in natura introitati in conto entrate dello Stato, il ricevitore, all'appoggio del libro debitori e del bollettario prescritti nei precedenti articoli 18 e 31, terrà per ogni anno uno speciale registro (allegato 49). — Nella prima parte di questo registro sarà formata la situazione mensile dei crediti da riscuotersi in natura distinta per ogni specie di generi e per ogni ramo cui appartengono. — Nella seconda parte sarà formata la situazione mensile del magazzino dei generi introitati, distinta come sopra colla dimostrazione del corrispondente introito del denaro ricavato dalla vendita. — Per la regolare tenuta di questo registro il ricevitore alla fine del mese:

a) Riscontra le singole partite della lista di carico e del suo libro debitori e quelle del bollettario;

b) Riconosce la materiale esistenza dei generi nel magazzino, tenendo conto dell'aumento o del calo naturale di magazzino secondo le consuetudini locali, ed unisce i documenti giustificativi delle avarie;

c) Descrive nella seconda parte tutti i verbali di vendita fatta nel mese, e dimostra il prodotto complessivo ricavato dalla vendita stessa, avvertendo che questo prodotto deve coincidere coll'ammontare delle bollette d'introito per prezzo di vendita.

§ XIII. — Pagamenti eseguibili con forma eccezionale.

Art. 56. Fermo il divieto assoluto pei ricevitori del registro, bollo, demanio e conservatori delle ipoteche di pagare qualsiasi somma dalla propria cassa sotto forma diversa da quella prevista dall'articolo 44, potranno tuttavia i medesimi, senza bisogno di preventiva speciale disposizione:

a) Scontare ai distributori secondari di carta bollata l'aggio loro dovuto a termini degli articoli 20, 21 e 22 delle istruzioni 10 settembre 1866;

b) Corrispondere i diritti di trasferta e quelli per i testimoni, che devono essere anticipati agli uscieri per la significazione ed esecuzione degli atti coattivi per la riscossione dei crediti dello Stato (1);

c) Continuare a corrispondere il diritto di centesimi 25, che a senso dell'art. 21 del regio decreto 25 settembre 1874, n. 2127, e dell'art. 51 dell'altro decreto di pari data, n. 2129, è dovuto agli uscieri per la notificazione delle liquidazioni ai debitori di tasse, di registro e mano-morta;

d) Abbuonare le quote d'interesse sulle obbligazioni asse ecclesiastico, versate dagli acquirenti di beni, giusta l'art. 3 del regio decreto 8 settembre 1867, n. 3911;

e) Scontare ai cancellieri dell'ordine giudiziario l'aggio loro competente a termini dei regi decreti 24 giugno 1866, n. 3038, e 30 dicembre stesso anno, n. 3430 e 3431, sulle somme da essi versate nelle casse dei ricevitori demaniali per multe e spese di giustizia.

Art. 57. Il montare delle predette spese, documentate e giustificate da regolari quietanze, sarà per gli effetti di cassa considerato come denaro effettivo, e il ricevitore sarà responsabile in proprio fino a che le dette spese non verranno riconosciute ed ammesse a suo discarico nei modi infra indicati. — [illegible]

(1) V. anche circolare 2 gennaio 1876.

i ricevitori presenteranno alla propria intendenza, descritti in elenco speciale in doppio esemplare per ciascuna specie di spese, i titoli e documenti giustificativi delle spese di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'articolo precedente. L'intendenza, riconosciuta la regolarità dei pagamenti, emetterà a favore del ricevitore i corrispondenti buoni sui relativi mandati a disposizione. — Le quote d'interessi di che alla lettera *d*, accettate in pagamento dai ricevitori, saranno assieme alle obbligazioni cui si riferiscono comprese come danaro, in modo però distinto, nella fattura dei versamenti da farsi alla tesoreria in base all'inventario (allegato 20), con le speciali ricevute ritirate dagli acquirenti di beni (1). — L'intendenza nell'esaminare la fattura dovrà, in base ai coupons attaccati alle dette obbligazioni, riconoscere ed accertare l'esattezza della liquidazione degli interessi compresi nel precitato inventario, ed apporre in calce del medesimo l'autorizzazione al tesoriere di accettarne l'importo come denaro effettivo, e di trattenere a proprio discarico l'inventario approvato dall'intendenza con le ricevute rilasciate dagli acquirenti. — Per l'aggio ai cancellieri di cui alla lettera *e* dell'art. 56 i ricevitori datisi carico delle somme versate dai cancellieri senza deduzione di aggio, e rilasciata a quest'ultimi regolare quietanza staccata dal bollettario su cui sarà fatto cenno dello sconto d'aggio, otterranno dall'intendenza mediante apposito buono il rimborso di quello scontato ai detti funzionari colla produzione in fine di ogni mese dei titoli relativi (2). — I ricevitori prima di scontare l'aggio e le intendenze prima di emettere analogo buono di rimborso si accerteranno se fra le partite versate dai cancellieri ve ne sieno di quelle non soggette ad aggio come i diritti di bollo e di registro recuperati.

§ XIV. — Conti mensili.

Art. 58. Nel primo giorno d'ogni mese il ricevitore forma e trasmette alla propria intendenza una nota delle somme riscosse nel mese precedente, distinta per capitoli e per articoli del bilancio (allegato 21).

Art. 59. Sulle risultanze dei libri e scritture avanti prescritte il ricevitore entro i primi cinque giorni d'ogni mese forma e trasmette in doppio esemplare alla intendenza il conto della gestione avuta nel mese precedente, per tutti i rami di contabilità al medesimo affidati. — Il detto conto sarà diviso in più parti: la prima riguarderà le entrate proprie del ramo demanio antico e degli enti amministrati: la seconda quelle dell'asse ecclesiastico, e la terza quelle tasse sugli affari e proventi varii, e sarà conforme all'allegato 22. — Alla rispettiva sede tracciata nello stampato saranno pure dal ricevitore aggiunti al carico totale e messo l'importo degli interessi liquidati, non che il prezzo delle derrate vendute riscosse nel mese, e non compresi nelle liste di carico.

Art. 60. Il detto conto, per la parte relativa alle entrate dello Stato, porterà a corredo:

a) La seconda matrice delle bollette staccate nel mese per le riscossioni fatte sì a denaro che a generi (3);

b) Una nota descrittiva (allegato 23) delle partite di rendite e crediti sì a denaro che a generi inscritti nel libro debitori e riscossi nel mese, distinguendo quelle pro-

(1) Circolare 20 dicembre 1867 (asse ecclesiastico).

(2) Circolare 20 agosto 1871, n. 609.

(3) Nei bollettari è indicata la bolletta da spedirsi assieme al conto.

prie dell'anno da quelle rimaste ad esigere al 31 dicembre dell'anno anteriore. — Detta nota deve essere fatta distintamente per capitolo del bilancio e per ciascuna specie di crediti, con avvertenza che per quanto riguarda le tasse sugli affari la nota dovrà essere limitata agli articoli dei residui al 31 dicembre dell'anno antecedente che sono stati riscossi durante il mese;

c) Il foglio di prova degli interessi addebitati nel mese a ciascun acquirente di beni demaniali o dell'asse ecclesiastico (esclusi quelli venduti a mezzo della società), non che ai debitori per la tassa di svincolo e rivendicazione di benefici, giusta l'allegato 24.

d) Un estratto della situazione mensile dei crediti in natura e del relativo magazzino;

e) Le originali quitanze di tesoreria accompagnate da un elenco descrittivo delle medesime (allegato 25), distinguendo in esso le obbligazioni dal contante.

Art. 61. Nel caso che nel corso del mese avessero gestito due o più contabili, ciascuno dovrà dare il suo conto separato per il rispettivo periodo di tempo. — Il contabile cessante dovrà rimettere il proprio conto all'intendenza, quello in carica riassumerà in fin di mese i due conti parziali in uno complessivo che trasmetterà pure all'intendenza.

Art. 62. All'appoggio della nota delle somme riscosse nel mese da ogni ricevitoria, prescritta dall'articolo 58, l'intendenza entro il giorno 5 di ogni mese ne forma e trasmette alla direzione generale del demanio e delle tasse un prospetto riassuntivo (allegato 26).

Art. 63. Appena ricevuto dai contabili il conto completo del mese di cui all'articolo 59, l'intendenza deve farne esame ed accertarsi:

a) Se le cifre del *carico d'esazione* concordano con quelle risultanti dalle relative liste normali e dai fogli di variazioni da essa emessi;

b) Se l'ammontare delle riscossioni per entrate demaniali concorda colla distinta delle relative partite, prescritte sotto la lettera *b* dell'art. 60, e se queste a loro volta concordano con la seconda matrice dei bollettari tanto per il loro importo, quanto per la loro classificazione;

c) Se l'importo ricavato dalla vendita dei generi esitati nel conto di magazzino è concorde con quello portato ad introito sulla bolletta relativa a danaro.

Deve indi la stessa intendenza:

1.° Emarginare sui campioni o libri debitori, mastri vendite, e sugli elenchi dei residui delle tasse ed altri proventi pei quali l'intendenza non tiene i libri dei debitori, le partite riscosse od annullate, sì a denaro che a generi, ed osservare se il ricevitore ha ritardato la riscossione di qualche partita, e nell'affermativa, se egli ha dato le necessarie giustificazioni:

2.° Rivedere il foglio di prova degli interessi di che all'articolo 60, lettera *c*, ed accertarsi dell'esattezza del corrispondente carico portato nel conto del ricevitore;

3.° Esaminare se i versamenti in tesoreria portati in esito per ciascun capitolo corrispondono colle originali quitanze prodotte dal ricevitore, e se queste concordano coi conti della tesoreria;

4.° Rivedere i conteggi e le addizioni in modo da accertare la situazione del carico d'esazione ed il debito o credito di cassa del ricevitore per ciascun capitolo d'entrata;

5.° Rilasciare infine ricevuta delle quitanze originali di tesoreria e degli altri documenti di scarico che fossero stati uniti al conto mensile.

Art. 64. Esaminato in tal modo il conto predetto, deve l'intendenza allibrarne le risultanze sovra apposito registro (allegato 27), sul quale aprirà conto distinto per ogni capitolo od articolo d'entrata, e per ogni ricevitore. — Quando un ricevitore cessa temporariamente o definitivamente dalle sue funzioni si chiude la sua partita e se ne apre un'altra in capo al suo successore, addebitando o accreditando a quest'ultimo le restanze di debito o credito accettate coll'atto della consegna dell'uffizio in base ai conti parziali prescritti dall'articolo 77.

Art. 65. Entro il giorno 10 d'ogni mese, all'appoggio dei conti predetti, l'intendenza compila e trasmette alla direzione generale del demanio e delle tasse:

1.° Il conto della gestione delle entrate complessivamente per la provincia, servendosi dello stesso modello adoperato dai contabili; questo conto riassumerà in una sola cifra le somme risultanti dai conti di ciascun contabile e le somme risultanti dai libri della intendenza per i debitori che versano direttamente in tesoreria;

2.° Il prospetto di debito e credito pure in doppio esemplare, da cui consti il dare e l'avere di ciascun contabile (allegato 28). — Assieme ai predetti lavori sarà trasmesso un esemplare del conto dei ricevitori munito del visto del ragioniere, non che una nota delle iregolarità o ritardi rilevati nella riscossione o nei versamenti, colle debite giustificazioni.

Art. 66. Per le somme versate dai debitori direttamente nelle Tesorerie in conto di capitoli d'entrate proprie della direzione generale del demanio e delle tasse, le intendenze eseguiranno il prescritto dall'articolo 295 del regolamento generale, in relazione al relativo libro prescritto dall'art. 27 delle presenti.

Art. 67. Per le somme versate in tesoreria da agenti contabili d'entrate non amministrate dall'intendenza, essa rimette assieme ai lavori mensili una nota delle relative quitanze, giusta l'art. 296 del regolamento generale precitato.

Art. 68. Le quietanze di tesoreria prodotte dai ricevitori o dai debitori diretti sono dalla intendenza trattenute e conservate in buon ordine per ogni mese e per ciascun contabile, per essere a suo tempo unite ai conti giudiziali da rendersi alla Corte dei conti (1).

Art. 69. L'intendenza sorveglia inoltre la gestione dei magazzini della carta bollata e marche, dei bollettari e delle stampe. — Esamina i conti mensili de' bollettari per le ricevute di entrate che devono esserle resi dai ricevitori, ne compila e trasmette al ministero un conto generale entro il giorno 20 di ogni mese. — Esamina i conti mensili della carta bollata e delle marche d'ogni specie che devono essere dati dai capi d'ufficio del bollo e dagli economi magazzinieri a senso delle relative istruzioni 30 novembre 1862. — Tiene il registro delle spedizioni di carta bollata e marche di ogni specie fatte dai magazzini centrali o succursali ai ricevitori distributori primarii.

Art. 70. Entro il giorno 10 d'ogni mese l'intendenza compila e trasmette al ministero la situazione dei conti correnti del patrimonio (allegati 29, 30, 31 e 32), a tutto il mese precedente in base alle risultanze delle scritture prescritte all'articolo 7 delle presenti.

Art. 71. Non più tardi del 15 gennaio di ogni anno il ricevitore trasmette all'in-

(1) Per le quitanze di tesoreria provenienti da mandati emessi dalla amministrazione del fondo pel culto a favore del ramo demanio, come subingredito ad enti morali ecclesiastici.

tendenza un prospetto di classificazione dei residui attivi al 31 dicembre dell'anno precedente, distinto per ogni specie di libro debitori e per capitolo. Si intendono esclusi gli articoli inscritti sui libri debitori per tasse in sospeso e quelli iscritti sul campione dubbioso e quelli per tasse annotate a debito non ancora divenute esigibili. — L'intendenza riassumerà in un prospetto numerico anche distinto per capitoli il risultato dei singoli prospetti degli uffizi, mantenendo la stessa classificazione relativamente alla esigibilità dei residui, e lo invierà al ministero unitamente agli originali prospetti ricevuti dagli uffizi entro lo stesso mese di gennaio colla contabilità di dicembre.

§ XV. — Delle verificazioni di cassa presso gli Uffici contabili.

Art. 72. Nella verificazione dello stato della cassa presso gli Uffici contabili, l'Ispettore o altro delegato dell'Intendenza procederà nel modo seguente:

a) Si farà anzitutto esibire il denaro, i valori, le carte di spesa, gli oggetti bollati, le derrate ed altri generi in natura appartenenti sia all'Erario dello Stato, che alle altre aziende di cui il Contabile fosse gestore, e i bollettari ancora in bianco;

b) il denaro, i titoli e gli oggetti tutti di sopra indicati saranno descritti in apposita nota in doppio firmata dallo Ispettore o Delegato e dal Contabile, un esemplare di essa sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza;

c) Osserverà se la qualità e quantità degli oggetti bollati rimasti alla fine dell'anno precedente, non che quelle ricevute nell'anno in corso siano state fedelmente riportate in carico sull'apposito registro di contabilità, e col confronto delle qualità o quantità rinvenute in magazzino stabilirà il conto dello spaccio durante il mese;

d) Chiuderà tutti i registri d'introito e i libri dei depositi, verificherà le addizioni e i riporti da un mese all'altro, risalendo fino alla data della verifica precedente, accerterà le riscossioni fatte in ogni mese mediante apposita dichiarazione in tutte lettere da lui firmata;

e) Riunirà sul bollettario generale gl'introiti per conto dell'Erario dello Stato risultanti dai Registri di formalità e dal registro degli oggetti bollati a norma del precedente art. 31;

f) Chiuderà parimenti tutti i registri di esito per ogni azienda controllandone le partite all'appoggio dei documenti originali o delle ricevute relative;

g) Constaterà l'entrata delle derrate e degli altri generi percetti in natura, riscontrando le risultanze dei registri di magazzino con quelle dei bollettari di riscossione, e ne verificherà l'uscita col confronto dei verbali di vendita e dei decreti di scarico;

h) Accerterà se le bollette rimaste alla fine dell'anno precedente, non che quelle ricevute durante l'anno in corso siano state fedelmente riportate nell'apposito registro, e se le bollette consumate mensilmente, vi siano state esattamente segnate in discarico;

i) Si farà presentare infine i documenti relativi alla cauzione del Contabile, e verificherà se il numerario rinvenuto in cassa ecceda i due terzi della cauzione.

Art. 73. — Stabilito per le operazioni eseguite a norma dell'articolo precedente l'ammontare degli introiti e degli esiti sì definitivi che in tolleranza, come l'importare del denaro e dei valori effettivamente esistenti per tutte le aziende di cui il contabile ha gestione, l'ispettore o delegato procederà alla formazione di apposito verbale (allegato 33.) — Nelle parti numeriche dell'indicato verbale l'ispettore o delegato, facendo capo all'ultimo conto assestato, riporterà anzitutto il debito o credito residuo che da quello emergesse, e quindi nell'ordine delle indicazioni dello stampato designerà l'ammontare e la consistenza degl'introiti e degli esiti constatati per ciascuna azienda.

Art. 74. Qualora dalle eseguite verificazioni emergesse una deficienza di danaro o altri valori, l'ispettore o delegato eseguirà immediatamente quanto è prescritto dall'art. 46 del R. decreto 17 luglio 1862, num. 760.

§ XVI. — Atti di consegna ed inventario in occasione di cambiamenti di contabili.

Art. 75. Giusta l'art. 209 del regolamento generale ogni gestore di denaro e di valori dello Stato deve far constatare in apposito atto di quanto riceve in principio della sua gestione e di quanto consegna al termine della medesima.

Art. 76. L'atto di consegna serve a constatare il debito che assume il contabile al principio della gestione, e il debito o credito che lascia al cessare della medesima. — A tale effetto dovrà formarsi un verbale di situazione di cassa, giusta lo stampato (allegato 33).

Questo verbale sarà corredato dai seguenti allegati:

a) Inventario degli oggetti bollati esistenti in magazzino e consegnati al successore;

b) Inventario delle derrate ed altri generi esistenti in magazzino parimenti consegnati al successore;

c) Elenco dei crediti di ogni specie accertati e non riscossi, colla indicazione degli atti e delle procedure iniziate, distinto in altrettante parti quanti sono i campioni certi e libri dei debitori;

d) Situazione numerica delle partite degli stati dei deceduti;

e) Dichiarazione del contabile entrante di riconoscere ed accettare come regolari ed esatti gli inventari esistenti in ufficio dei mobili, libri, registri e documenti esistenti in ufficio — L'atto predetto ed i relativi allegati dovranno essere sempre fatti coll'intervento dell'ispettore del circolo o di altro in di lui vece specialmente delegato dall'intendenza, e dovranno essere in tutte le loro parti datati e firmati da chi fa e da chi riceve la consegna, non che dall'ispettore preindicato.

Del denaro, carte contabili ed altri valori simili consegnati dal contabile cessante rimane esclusivamente responsabile verso l'amministrazione il contabile subentrante che li accetta, salvo che si tratti di documenti di spesa già prodotti all'intendenza dal contabile cessante per il debito esame e rimborso. — Le carte contabili irregolari e non accettate dal ricevitore subentrante costituiscono debito del contabile cessante.

Art. 77. Quest'atto dovrà sempre e per intero essere formato ogni volta che il ricevitore cessa provvisoriamente o definitivamente dalle sue funzioni per qualsiasi causa, tranne il caso previsto dal 3.° alinea dell'art. 641 del regolamento generale. — In caso di morte, assenza od altra qualsiasi circostanza in cui il contabile cessante non potesse o non volesse fare la regolare consegna, l'atto, a seconda dei casi, sarà fatta coll'intervento degli eredi o legittimi rappresentanti del contabile, oppure dell'autorità giudiziaria e dell'ispettore demaniale. — Nei casi d'incendio, furto od altre eventualità simili dovrà, mediante confezione dell'atto soprascritto, esser constatato il danno avvenuto, coll'intervento dell'autorità giudiziaria e di un ispettore od altro funzionario delegato dall'amministrazione.

Art. 78. L'atto di consegna dovrà di regola partire dalle risultanze dell'ultimo conto giudiziale assestato dagli ispettori.

Art. 79. È assolutamente vietato ai contabili ed altri funzionari o persone qualsiensi, senza permesso del ministero ed un ordine dell'autorità giudiziaria, asportare dall'ufficio sotto verun pretesto gli atti, denunzie, scritture o registri dell'amministrazione,

e neppur potranno alligarsi a corredo di trattazione le originali denunzie di ogni specie e le copie degli atti depositati per gli effetti della registrazione.

Art. 80. In occasione del preaccennato atto di consegna dovranno essere addizionati, completati e chiusi tutti i registri d'introito e di esito colla presente prescritti per i contabili. — Su quelli di formalità e sui bollettari dovrà inoltre esser posta datata e firmata da ambo i contabili la seguente dichiarazione:

« Chiuso il presente con un introito totale di L. . . . (in tutte lettere) dal 1.° gennaio (oppure dal giorno in cui cominciò la gestione nell'anno stesso) a tutt'oggi, giorno in cui cessa la gestione del sig. *N. N.*, stato traslocato con decreto delli . . . . (oppure dispensato, sospeso, deceduto, ecc.).

« Il Ricevitore (o reggente) che cessa *N. N.*	L'Ispettore Demaniale od il Delegato dell'Intendenza *N. N.* »

« Addì 187

« Qui comincia la gestione del sig. *N. N.* stato nominato titolare di questo ufficio (oppure reggente, oppure qui traslocato da . . . . .), con decreto del . . . . come da lettera dell'Intendenza del . . . . »

« Il Ricevitore (o reggente) che assume la gestione *N. N.*	L'Ispettore Demaniale (oppure il Delegato dell'Intendenza) *N. N.* »

Consimile dichiarazione dovrà essere fatta in tutti gli altri casi avanti previsti a firma delle persone che intervengono alla consegna.

Art. 81. L'atto di consegna, ossia il verbale sopra prescritto dovrà essere fatto in triplo originale, uno dei quali sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, un secondo sarà trattenuto dal contabile cessante o suoi rappresentanti, e il terzo sarà depositato nell'archivio dell'ufficio. — L'Intendenza, esaminato l'atto di consegna ed i suoi allegati, non che il conto giudiziale prescritto dal successivo art. 82, ed accertatasi che il contabile cessante non ha lasciato alcun debito di cassa nè ha incontrato altra contabilità per dispersione, sottrazione o deperimento di oggetti, valori, documenti, ecc., gli rilascierà il certificato di saldata contabilità nell'ufficio che abbandona, salvo sempre il risultato di ulteriori verificazioni della sua gestione. — In caso diverso invierà al ministero il verbale di consegna cogli allegati ed il conto giudiziale coi rilievi e proposte che crederà opportuni.

Art. 82. L'ispettore che interviene agli atti indicati negli articoli 77 e 78 deve contemporaneamente sistemare il conto giudiziale per la gestione del contabile cui gli atti medesimi si riferiscono, praticando all'uopo tutti i riscontri ed osservando tutte le formalità per tal conto prescritte col contraddittorio del contabile interessato o dei suoi legittimi rappresentanti. — Il detto conto giudiziale sarà fatto in quattro originali, dei quali uno da conservarsi nell'ufficio, il secondo sarà consegnato al contabile che rende il conto, e gli altri due saranno tosto trasmessi all'Intendenza, la quale, fatte le debite revisioni e muniti del suo *visto*, ne conserverà uno nei propri archivi e trasmetterà l'altro in un coi documenti giustificativi al ministero, per essere presentato alla Corte dei conti a senso dell'art. 640 del regolamento generale di contabilità. — Degli allegati dell'atto di consegna che dovessero ammettersi al conto giudiziale si formerà un quarto esemplare, e sarà posto a corredo del conto che dovrà essere presentato alla Corte.

Art. 83. L'intendenza, visto il decreto di nomina e di destinazione, accertato il fatto della prestata cauzione ed all'appoggio del certificato di saldata contabilità di cui all'art. 81, autorizzerà il contabile ad assumere l'uffizio al quale è destinato, e ne dà contemporanea partecipazione all'ispettore del circolo con invito ad assistere all'insediamento del contabile stesso a senso e per effetto di cui ai precedenti articoli. — Eguale partecipazione sarà data dall'intendenza all'ispettore del circolo, quando altro funzionario avesse assistito all'insediamento.

§ XVII. — Avvertenze agli ispettori nelle verificazioni di contabilità.

Art. 84. Le verifiche speciali di gestioni nel modo in cui sono attualmente regolate dal capo III delle istruzioni 4 maggio 1863 e dalle disposizioni successivamente emanate continueranno a farsi per tutti gli uffici nei quali non occorrono verifiche di percezione. — Per gli altri uffizi gli ispettori contemporaneamente alla verificazione delle percezioni eseguiranno anche tutte le incombenze loro domandate per constatare la regolarità della gestione dei contabili.

Art. 85. Sia nelle veridiche speciali di gestione, come in quelle complessive di gestione e di percezione, gli ispettori dovranno inoltre portare la loro attenzione:

1.° Sulle partite iscritte ai libri di debitori che possano essere cadute in prescrizione per fatto dei ricevitori;

2.° Sullo stato dei residui dei crediti, facendo accurate investigazioni sulle cause della loro rimanenza;

3.° Sulla continuità di provento per mezzo di affitto o mediante amministrazione economica di ciascun immobile demaniale fino al giorno della sua alienazione;

4.° Sull'esatto andamento di ciascuna amministrazione economica e sui resultati dei relativi rendiconti.

Art. 86. Le verifiche di gestione speciali o complessive dovranno volta per volta essere limitate al solo periodo per cui sia stato sistemato il conto giudiziale.

Art. 87. Nella revisione dei sommati l'ispettore alla fine di ogni mese dovrà apporre di proprio pugno e munire della propria firma, tanto sui bollettari, quanto sui registri di riscossione, la dichiarazione in tutte lettere e senza abrazioni o correzioni del totale di riscossione di ciascun mese. Eguale dichiarazione sarà fatta a piedi dei riepiloghi di riscossione che si fanno alla fine d'anno o in occasione di interruzione o cessazione di gestione.

Art. 88. Occorrendo agli ispettori di interrompere una verificazione per tempo non minore di un mese, essi potranno astenersi dal rinnovare la situazione di cassa nella ripresa che dentro detto termine facciano della verifica, a meno che particolari circostanze consigliassero altrimenti.

§ XVIII. — Disposizioni varie.

Art. 89. Tutti i registri, bollettari d'entrata e d'uscita, sì a denaro che a generi, devono essere addizionati di pagina in pagina, e chiusi alla fine di ogni mese col riporto dei mesi precedenti, oltre alle chiusure che devono esser fatte in occasione di cambio di contabile, come è detto all'articolo 80. — Il numero d'ordine dei medesimi è annuale; comincia col 1.° gennaio - termina col 31 dicembre. - È fatta eccezione pei libri bollettari di esazione sì d'entrate dello Stato che di depositi, pei quali, a senso dell'articolo 272 del regolamento generale, il numero dev'essere continuativo per ogni esercizio e per ogni ricevitore. — Il numero d'ordine del libro debitori è

invece continuativo per ogni classe di crediti, epperciò non si cambia nè in principio d'anno, nè in principio di volume, nè in caso di cambiamento di contabili.

Art. 90. Giusta l'articolo 688 del regolamento generale di contabilità, il fondo di cassa degli agenti della riscossione per gli esercizi 1869 e 1870, asse ecclesiastico e demanio, accertato al 15 gennaio 1871, deve costituire un capitolo distinto del bilancio. — A tal uopo nel conto mensile i ricevitori (alleg. 22) continueranno ad addebitarli di detto fondo di cassa, sia questo costituito da denaro o da carte di spesa non ancora rimborsate, e successivamente si accrediteranno dei versamenti da farsi in conto del capitolo stesso tanto in effettivo che in rimborso. — Delle carte di spesa comprese nel predetto fondo di cassa i ricevitori continueranno a rendere, assieme al conto mensile delle entrate, un conto speciale, giusta le istruzioni vigenti, e le intendenze eseguiranno quanto è loro prescritto per la regolarizzazione e rimborso delle medesime.

Art. 91. Nulla è innovato per le conservatorie d'ipoteche, per la Ricevitoria del Tavoliere di Puglia, per lo Stabilimento di Agordo, per i gestori di Sermide e Ostiglia, per le gestioni rurali economiche e per le Esattorie fiscali in appalto od in economia.

Art. 92. I registri di consistenza ed inventari di beni mobili ed immobili tenuti dall'intendenza per l'antico demanio, prescritti colla circolare num. 494, e quelli simili, mod. 1, 3, 4, 5, 6 e 9 per l'asse ecclesiastico prescritti colle istruzioni 28 dicembre 1867, dovranno essere conservati e mantenuti in corrente ed in accordo col giornale (allegato 1). — I doppi di detti registri ed inventari, tenuti dai ricevitori, saranno pure da essi conservati e mantenuti in corrente ed in accordo con quelli dell'intendenza.

Art. 93. Gli antichi campioni, in ora libri pei debitori, saranno dai ricevitori e dalle intendenze conservati. Le intendenze che non li avessero ancora completati, a norma delle fatte prescrizioni (1), dovranno tosto metterli e mantenerli in corrente e in accordo con quelli di ciascun ufficio contabile.

Art. 94. Sarà del pari mantenuto l'uso degli attuali registri di formalità per le tasse di registro, bollo e società, non che del bollettario per depositi asse ecclesiastico, sino a che non ne sarà esaurito l'attuale fondo di magazzino.

Art. 95. L'uso degli attuali bollettari d'esazione a fogli staccati deve assolutamente cessare coi 31 dicembre 1876, e al 1.° gennaio 1877 deve essere posto esclusivamente in uso il nuovo bollettario unico dalle presenti prescritto. — Dei bollettari che cessano sarà tanto dai ricevitori che dalle intendenze ed altri magazzini presso i quali ne esistesse deposito, fatto alla sera del 31 dicembre 1876 regolare inventario in triplo esemplare. — Due esemplari di detto inventario saranno dai ricevitori trasmessi all'intendenza entro il giorno 5 gennaio 1877 assieme ai bollettari fuori d'uso. — L'intendenza dovrà immediatamente riconoscere l'esattezza dell'invio e darne carico al proprio economo magazziniere, non senza darne un cenno di ricevuta al mittente. — Entro il giorno 20 gennaio 1877 l'intendenza stessa spedirà al ministero un esemplare dell'inventario avuto dai ricevitori, ed uno simile dei bollettari che esistevano nel proprio magazzino, accompagnati da un prospetto riassuntivo, a vista del quale il ministero si riserva di dare gli ulteriori provvedimenti. Frattanto l'intendenza li farà gelosamente custodire nel proprio magazzino sotto responsabilità dell'economo.

Art. 96. Di tutti gli altri stampati e registri che in forza delle presenti dovrebbero essere posti fuori d'uso, l'intendenza farà eseguire del pari esatto inventario di quelli

(1) Circolare 4 marzo 1873, num. 684.

esistenti nel proprio magazzino. — Gli stampati e registri predetti potranno però essere adoperati anche dopo il 31 dicembre 1876 finchè non saranno distribuiti i nuovi, introducendovi a penna le poche variazioni che fossero necessarie.

Art. 97. Per la formazione dei conti giudiziali da rendersi alla Corte dei conti si osserveranno le disposizioni di massima già state diramate, e quelle speciali che in ogni anno fossero impartite.

Art. 98. Dal giorno 1.° gennaio 1877 i ricevitori sono esonerati dall'obbligo di tenere lo scadenziere ed il giornale di cassa.

Roma, il 10 dicembre 1876.

Il direttore generale, BANCHETTI.

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 28 dicembre 1876. — Oziosi e vagabondi condannati. Individui soggetti alla speciale sorveglianza.

Accade sovente che molti sindaci del Regno senza avere richiesta ed ottenuta la autorizzazione dell'Autorità politica del rispettivo Circondario, permettano ai pregiudicati sottoposti alla speciale sorveglianza di trasferirsi a Roma, in cerca di lavoro, munendoli il più delle volte di passaporto per l'interno, anzichè di foglio di via obbligatorio.

Un tale sistema è contrario al disposto degli articoli 77 e 78 della legge di P. S. e reca danno alla pubblica sicurezza stessa ed all'Erario dello Stato.

Nuoce alla prima, perocchè i pregiudicati, anche quelli cui ne venne fatta ingiunzione, non sempre si presentano all'Autorità politica della nuova residenza, dalla sorveglianza della quale è loro primo desiderio di svincolarsi. — È dannoso al pubblico Erario, perchè la locale Questura spesso è costretta a rimandare in patria a spese del Governo molti di quegli stessi pregiudicati che, obbedendo agli ordini avuti, le si presentarono. Perocchè o taluni sono contadini, e nella vasta campagna romana non potrebbere essere convenientemente sorvegliati; o sono operaj che in Roma non hanno trovato lo sperato lavoro, e sarebbero nella capitale una continua minaccia per la pubblica sicurezza che tanto preme di vedersi conservata.

Ma è necessario che un siffatto inconveniente sia fatto assolutamente cessare.

Io richiamo pertanto sullo stesso tutta l'attenzione di V. S. e la prego di invitare i signori Sindaci di codesta Provincia ad osservare esattamente il disposto della legge di pubblica sicurezza, non permettendo mai che nè alcun ozioso o vagabondo condannato, nè alcun soggetto alla speciale sorveglianza abbandoni la propria residenza senza averne prima richiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'Autorità politica del Circondario. — A questa poi vorrà la S. V. dare acconcie istruzioni perchè trattandosi di individui che intendano trasferire la loro residenza in Roma, sia sempre risposto loro negativamente.

Se nonchè l'inconveniente lamentato per Roma, sebbene meno grave, verificasi pure per gli altri principali centri del Regno. — Laonde è necessario provvedere anche per quelli. Ed Ella vorrà perciò avvertire i dipendenti Uffici di P. S. non essere conveniente di accordare l'autorizzazione a trasportare la loro residenza in alcune delle più popolate città d'Italia agli individui che trovansi nella condizione giuridica surricordata, senza avere constatato anche per mezzo delle Autorità del luogo, che essi potranno colà trovare in breve tempo una stabile occupazione.

Sono persuaso che la S. V., penetrata dell'importanza di questo affare, se ne occuperà con tutta la cura e la sollecitudine possibile. Ad ogni modo gradirò di essere di ciò a suo tempo assicurato, e di avère intanto un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro: LACAVA.

Circolare della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, in data 31 *dicembre* 1876. — *Amnistia; multe e spese di giustizia, e contravvenzioni alle Leggi finanziarie.*

Pervennero alla Direzione Generale numerose interpellanze circa l'intelligenza da darsi al R. Decreto d'amnistia 2 ottobre 1876, N. 3361, e segnatamente al n. 4 dell'art. 1, dubitandosi da alcune Intendenze che esso comprendesse le contravvenzioni alle Leggi finanziarie, e più specialmente a quelle sulle tasse di bollo, sul bollo delle carte da giuoco, sulle concessioni governative, sui pesi e misure, ecc.

Il dubbio è da risolversi affermativamente, e per le contravvenzioni alle prime due delle indicate Leggi ogni motivo di esitazione è tolto anche per le disposizioni del successivo R. Decreto 23 dicembre cadente, N. 3564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 di detto mese, che stabilisce a tutto marzo 1877 il termine utile per la regolarizzazione degli atti col pagamento delle tasse dovute agli effetti del godimento della concessa amnistia.

Non sono invece da ritenersi comprese nell'amnistia, come pure si ebbe da taluni a domandare, le pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge sul registro, diverse da quelle contemplate dall'altro Regio Decreto 2 ottobre 1876, N. 3362; e così nemmeno le multe per contravvenzioni alla Legge sulle volture catastali ed ogni altra contravvenzione che non sia di azione pubblica e punibile con multa da commutarsi col carcere, ma la cui applicazione compete agli Agenti finanziari incaricati dall'esecuzione delle Leggi relative.

Fu richiesto altresì se ed in quali casi gli effetti del Decreto d'amnistia fossero estensibili alle spese processuali. Su tale proposito di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia è stato riconosciuto che debbono ritenersi esonerati dal rimborso di tali spese soltanto gl'imputati non ancora giudicati ed a favore dei quali rimane abolita l'azione penale; imperocchè, non essendo intervenuta condanna al giorno dell'emanazione del Decreto, non era ancora giudicato che essi furono causa di spese da rimborsarsi all'Erario. All'incontro è stato ritenuto che sono sempre dovute, malgrado l'amnistia, le spese processuali dipendenti da sentenza passata in giudicato, inquantochè esse non hanno carattere penale, ma costituiscono un credito civile dell'Amministrazione per rimborso di somme anticipate dall'Erario e dai Funzionari ed Ufficiali giudiziari per compenso dell'opera da essi prestata, e che perciò il Potere esecutivo non potrebbe condonare senza eccedere le proprie facoltà.

In conseguenza di questo principio di massima stabilito d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, gl' Ispettori e gli Agenti demaniali, nel procedere all'appuramento del campione delle multe e spese di giustizia, dovranno limitarsi ad eliminare, in base alle declaratorie da emettersi d'Ufficio dalla competente Autorità giudiziaria, le pene pecuniarie comprese negli articoli di credito ai quali sarà ritenuto applicabile di condono, proseguendo le ordinarie pratiche di riscossione per le spese processuali, che,

stante l'avvenuto stanziamento della relativa partita di credito, debbono necessariamente dipendere da sentenza passata in giudicato.

Premesse queste generali osservazioni per norma degli Uffici dipendenti, la Direzione Generale avverte per ultimo che, quantunque le contravvenzioni per le quali venga invocata l'amnistia siano d'azione pubblica e punita con pena pecuniaria commutabile col carcere, devonsi sempre aver presenti le limitazioni stabilite coi Decreti medesimi, cioè che l'amnistia non è ammessa nel caso di recidiva, che ove la pena pecuniaria (fatta eccezione per le contravvenzioni alla Legge sul macinato, per le quali è appositamente provveduto dal primo dei citati Decreti) corrisponda a quella sussidiaria del carcere per una durata maggiore di tre mesi, dovrà essere ridotta della somma che, mediante il ragguaglio legale, corrisponda all'indicato periodo di tre mesi; che l'annullamento delle multe rimaste comprese nell'amnistia può essere fatto senza speciale autorizzazione del Ministero, anche quando la somma ecceda le lire 500, analogamente a quanto fu già dichiarato con la Circolare 11 luglio 1864, N. 191; e che, rispetto agli atti in contravvenzione alla legge sul bollo e alle carte da giuoco non bollate, il condono della pena pecuniaria è subordinato alla loro regolarizzazione mediante pagamento delle tasse dovute entro il termine stabilito dal Regio Decreto 23 dicembre ultimo scorso, N. 3564.

Decisioni del ministero di grazia e giustizia relative alla legge sul Notariato.

(Dal *Giornale dei Notai,* dispensa di novembre 1876).

Domanda di conferma. — Notaio sospeso. — (Legge Not. Art. 138).

La dimanda di conferma, di cui negli articoli 138 e seguenti della legge sul riordinamento del notariato era obbligatoria per tutti i notari che si trovavano in esercizio anche solo di diritto, al momento dell'attuazione della nuova legge, quand'anche per effetto di sospensione inflittagli precedentemente si trovasse qualcuno dei medesimi privo dell'esercizio di fatto.

Il notaro sospeso che, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della nuova legge, non siasi conformato al disposto dell'invocato art. 138, incorse di diritto in una nuova sospensione, e non può quindi esercitare le sue funzioni fino a che non abbia ottenuto dal tribunale civile l'assolutoria degli effetti della pena novellamente incorsa e dal governo il decreto di conferma in esercizio; quand'anche con decreto ministeriale, posteriore ai due mesi fissati per la presentazione della dimanda di conferma, sia stato il suddetto notaro reintegrato, a forma delle cessate leggi e senza condizioni, nel precedente esercizio, dovendo ritenersi sempre inclusa nel decreto la condizione che il notaro riabilitato all'esercizio si fosse, al pari degli altri notari, uniformato al prescritto dalla nuova legge (Decis. 5 agosto 1876, n. 571140-157147).

Interpretazione degli Art. 135, 138, 140 della legge notarile.

La risoluzione colla quale questo ministero, in applicazione del combinato disposto degli articoli 135 e 138 della legge notarile, ebbe più volte a dichiarare che non potesse farsi luogo al concorso per la nomina di nuovi notari fino a che in un distretto del collegio notarile non si rendano vacanti dei posti giusta il numero stabilito dal R. decreto 28 novembre 1875, n.° 2803, serie 2.ª, quand'anche per effetto della dichiarazione di residenza, fatta a norma dell'articolo 138 di detta legge abbia a rimanere scoperto qualche posto assegnato dalla tabella, non è in opposizione alcuna col disposto dell'art. 140 successivo.

Il disposto del primo capoverso del succitato articolo di legge che autorizza il concorso deve intendersi subordinato sempre al caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 135 che, cioè la vacanza del posto siasi verificata nel distretto *giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo* 4 (Decis. 10 agosto 1876, numero 57140-13552).

Sigilli notarili. — Leggenda.

Perchè la leggenda dei sigilli notarili possa dirsi conforme al preciso disposto dell'articolo 20 della legge sul riordinamento del notariato, non deve contenere che il nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza. Non può quindi far menzione di titoli onorifici dei quali possa per caso trovarsi insignito il notaro, fatta eccezione soltanto per quello derivante dal grado accademico in virtù del quale avesse il notaro suddetto acquistato in passato la propria qualifica (Decis. 25 giugno 1876, n.° 56,2-12231).

Art. 37 della tariffa. — Tassa. — Deve pagarsi da tutti.

La tassa stabilita dall'art. 37 della tariffa notarile per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti colpisce tutti i notari che si trovavano in servizio prima della nuova legge e che, dopo avere chiesta ed ottenuta la conferma secondo il disposto dell'articolo 138 della detta legge, hanno obbligo di iscriversi, ai termini del successivo articolo 141, nel ruolo d'esercizio. Dalla detta tassa non possono andar esenti i notari delle provincie venete, i quali all'epoca della loro nomina, avessero corrisposto alle finanze dello Stato una tassa eguale od anche maggiore, giacchè non è a confondersi la tassa che si pagava anticamente, e si paga anche oggidì, pel conseguimento della nomina colla tassa d'iscrizione a ruolo, quella era ed è dovuta allo Stato, questa è dovuta al Consiglio notarile. La legge esonera dal pagamento della tassa i notari che avessero già pagata una tassa per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti giusta le leggi anteriori, quindi non può comprendere i notari del veneto che nulla ebbero pagato a questo titolo, perchè la legge anteriore non li obbligava (Decis. 27 luglio 1876, n.° 57,155-13188).

Tramutamento del Notaio. — Domanda. — (Articolo 128 Regolam. 19 dicembre 1875).

Non ostante che il disposto dell'art. 128 del regolamento 19 dicembre 1875 per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato sia concepito in termini generici, non si può, giusta il portato dello stesso articolo provvedere al tramutamento di un notaro da una ad altra residenza dello stesso mandamento, di ufficio e senza dimanda del notaro suddetto, dovendo la facoltà accordata dal citato articolo di legge intendersi subordinata al caso di domanda inoltrata dal notaro.

Apertura di Concorsi. — Consiglio notarile. — Articolo 135 della legge.

Spetta al Consiglio notarile e non già al ministero il determinare per quale delle piazze notarili designate dalla tabella debba aprirsi il concorso, nel caso in cui due o più siano vacanti, ma, per il disposto dell'art. 135 della legge notarile, ultimo capoverso, non possa aprirsi che per una soltanto. Il criterio da adottarsi nella specie è quello del maggior bisogno che un comune può sentire, in confronto dell'altro, dell'ufficio notarile (Decis. 11 agosto 1876, n.° 15,7-14057).

Conservatore d'archivio. — Incompatibilità coll'esercizio del notariato. — (Legge Not. Art. 88).

L'art. 88 della legge notarile stabilisce implicitamente l'incompatibilità della carica di conservatore d'archivio coll'esercizio del notariato. Quindi, la detta incompatibilità verificandosi anche nel caso eccezionale previsto dall'alinea dell'articolo succitato, deve il notaro eletto non solo cessare immediatamente dall'esercizio delle funzioni notarili, ma non può riprendere l'esercizio stesso fino a tanto che non sia emanato il decreto reale che a ciò lo autorizzi (Decis. 27 luglio 1876, n.° 57,155-15168).

Copie degli atti da servir in giudizio per interesse di pubbliche amministrazioni. — Devono spedirsi gratuitamente? — (Regol. Not. Art. 93).

Non essendo, giusta il disposto dell'art. 73 del regolamento sul notariato, i notari e gli archivi notarili obbligati a spedire gratuitamente le copie degli atti che fossero loro richieste nell'interesse del servizio dello Stato, quando servir debbono per uso di giudizi civili nell' interesse delle dipendenti pubbliche amministrazioni, ne segue che, se non possono i detti notari ed archivi pretendere che dalla richiesta apparisca l'uso preciso a cui sono le copie destinate, possono però pretendere che sia specificato che le medesime non devono servire per uso dei suddetti giudizi (Decis. 8 luglio 1876, n.° 57,83,-16158).

Circolare del ministero di grazia e giustizia, in data 17 novembre 1876. — Repertori notarili. - Annotazioni degli atti rilasciati in originale. - Compilazione degli atti di protesto cambiario.

È stato riferito a questo ministero che molti notari, trasgredendo l'obbligo loro imposto dall'articolo 53 della nuova legge notarile, di prendere, cioè, nota nei loro repertorii di tutti gli atti ricevuti, trascurano di annotarvi gli atti di procura alle liti, di protesto cambiario, e di tutti gli altri, i cui originali sono rilasciati alle parti.

Tale abuso, oltre a costituire una violazione della legge, potrebbe essere poi di non lieve nocumento agli interessi economici degli archivi notarili, i quali, in mancanza dell'annotazione nei repertorii, non avendo mezzo d'accertare il numero degli atti rilasciati in originale da ciascun notaro, sono posti nella impossibilità di verificare se le tasse di archivio esatte siano da ciascun notaro versate fedelmente nella cassa degli archivi.

Ad ovviare pertanto che l'accennata irregolarità si ripeta, ed allo scopo che gli archivi notarili possano esercitare un esatto controllo sulle tasse d'archivio dovute per gli atti notarili rilasciati in originale, questo ministero ritiene conveniente di prescrivere quanto segue:

1. I cancellieri addetti alle varie autorità giudiziarie e i segretari degli uffici del pubblico ministero dovranno prendere nota di tutti gli atti di procura alle liti, di protesto cambiario od altri rilasciati in originale e che si presentano alle cancellerie o segreterie degli uffizi rispettivi sia per farne uso in giudizio, sia per la verificazione o legalizzazione dei medesimi;

2. Di tali atti sarà in ogni trimestre formata una nota, che verrà comunicata ai presidenti dei vari consigli notarili del distretto di ciascuna Corte di appello.

Deve inoltre questo ministero chiamare l'attenzione delle SS. LL., su di un'altra irregolarità che tuttodì si verifica, e che riguarda gli atti di protesto cambiario. — Molti notari, anzichè scrivere tali atti per intero, fanno uso di moduli stampati, riempiendone gli spazi lasciati in bianco.

Come già questo ministero ebbe in più occasioni a dichiarare ai vari presidenti dei consigli notarili che ne avevano fatto dimanda, fa ora notare alle SS. LL., che, giusta l'articolo 44 della nuova legge sul riordinamento del notariato, gli atti di protesto cambiario devono, a somiglianza di ogni altro atto notarile essere *scritti* per intero di mano del notaro o di persona di sua fiducia, e perciò l'uso di adoperare fogli in parte stampati ed in parte manoscritti ripugna al testo non meno, che allo spirito della legge, e non porge sufficiente guarentigia che tutte le formalità dalla medesima prescritte a pena di nullità, siano realmente state adempiute.

Tanto sull'uno che sull'altro argomento le SS. LL. vorranno quindi compiacersi di dare analoghe istruzioni ai funzionari giudiziari ed ai presidenti dei consigli notarili di codesto distretto, e di vigilarne attentamente l'osservanza.

Si attenderà un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, LA FRANCESCA.

Nota del ministero di grazia e giustizia, in data 9 giugno 1876 al ministero dell'interno. — Incompatibilità dell'ufficio di Notaio con quello di segretario comunale (Art. 136 della legge notarile).

(Dal *Giornale de' Notai* dispensa di ottobre)

L'eccezione stabilita dal capoverso dell'art. 136 della nuova legge notarile del 25 luglio 1875, non è applicabile ai notari che si trovano in possesso della carica di segretario comunale contro il divieto stabilito dalle leggi anteriori. — Quindi ai notari stessi non resta che di optare per l'uno o per l'altro ufficio, stante la incompatibilità in massima ad esercitare simultaneamente le funzioni di segretario comunale e la professione di notaro, ai termini dell'art. 2 della nuova legge notarile.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO

(Anno 1876 — Tomo XXV — 6.° della Serie 2.°)

A

B

C

D

E

F

G

I

L

N

O

P

T

U

V